EDIZIONE NAZIONALE
DELLE OPERE DI CESARE BECCARIA

diretta da Luigi Firpo

VOLUME I

COMITATO SCIENTIFICO

Carlo Capra • Aldo De Maddalena • Luigi Firpo
Ariberto Mignoli • Letizia Pecorella • Leo Valiani
Franco Venturi • Sergio Zaninelli

Questa raccolta degli scritti di Cesare Beccaria, condotta con rigore critico e, per quanto possibile, completa, è stata promossa da Mediobanca per onorare la memoria di Adolfo Tino (1900-1977), suo presidente per un ventennio, che abbandonò la professione di giornalista per non servire al dispotismo, fu grande avvocato, uno dei fondatori del Partito d'Azione, animatore della Resistenza, inflessibile assertore degli ideali di giustizia e di libertà.

Nel ricordarne così la figura, Mediobanca ritiene di dare un contributo alla migliore conoscenza di un periodo tra i più fecondi della storia italiana, in cui cominciarono a prendere forma gli stessi ideali che ispirarono la vita di Adolfo Tino, in una civilissima sintesi di interessi culturali, volontà di riforme e partecipazione diretta alla vita pubblica, strettamente congiunti come nell'opera del grande illuminista lombardo.

Cesare Beccaria ventottenne nel 1766
Incisione in rame di Carlo Faucci da un disegno di Antonio Perego

PIANO DELL'OPERA

VOLUME I

Dei delitti e delle pene

*

VOLUME II

Scritti filosofici e letterari

*

VOLUME III

Scritti economici

*

VOLUMI IV-V

Carteggio

*

VOLUME VI E SEGUENTI

Atti di governo

CESARE BECCARIA

DEI DELITTI E DELLE PENE

a cura di Gianni Francioni

con

Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»
di Luigi Firpo

MILANO
MEDIOBANCA
1984

© 1984 – MEDIOBANCA, MILANO

DEI DELITTI E DELLE PENE

DEI DELITTI E DELLE PENE 13
a cura di Gianni Francioni

Dei delitti e delle pene 15

Appendice. Materiali preparatori, prima redazione e varie aggiunte in stesura autografa 131

Nota al testo 215

Appendice. Tabelle comparative dei diversi ordinamenti del testo del *Dei delitti e delle pene* 337

LE EDIZIONI ITALIANE DEL «DEI DELITTI E DELLE PENE» 369
di Luigi Firpo

Indice delle persone citate 705

Indice del volume 719

DEI DELITTI E DELLE PENE

a cura di Gianni Francioni

DEI DELITTI E DELLE PENE

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant.
BACON., *Serm. fidel.*, n. XLV.[1]

1. La frase scelta come epigrafe del libro è tratta da BACONE, *Sermones fideles ethici, politici, oeconomici, sive interiora rerum*, saggio XLV, *De officio iudicis*. « Stava a significare, come già alcuni contemporanei di Beccaria seppero intendere, che non si poteva sperare in una immediata e completa riforma della legislazione penale dei diversi paesi d'Europa, ma che bisognava con costanza e fermezza proporla e prepararla » (Venturi). In L3 e L5 il testo è preceduto da un'antiporta allegorica incisa in rame, qui riprodotta a p. 547.

A CHI LEGGE

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa ha tuttavia il nome di leggi;[1] ed è cosa funesta quanto comune al dì d'oggi che una opinione di Carpzovio,[2] un uso antico accennato da Claro,[3] un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio[4] sieno le leggi a cui con sicurezza obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza delle opinioni volgari con cui è scritta quest'opera è un effetto

1 A CHI LEGGE] *tutta la premessa manca in* L1 L3

1. Il *Corpus iuris civilis*, detto *Iustinianeum*, dall'imperatore Giustiniano (482-565 d. C.) che si fece promotore della raccolta e sistematizzazione delle leggi romane compiuta da un gruppo di giuristi sotto la guida di Triboniano, fu restituito nei suoi testi e posto a fondamento della scienza giuridica principalmente ad opera della scuola di Bologna, e considerato come diritto vigente in gran parte d'Europa fino all'epoca delle codificazioni (seconda metà del secolo XVIII). L'accenno polemico ai « riti longobardi », più che uno specifico riferimento all'editto di Rotari (643) e alle pratiche ivi codificate (la *faida*, il *Wergeld*, il *mundio* ecc.), è da intendersi genericamente rivolto all'intera tradizione giuridica medioevale, latina e latino-germanica.

2. Benedikt Carpzov (1595-1666), fondatore della scienza giuridica tedesca e del diritto ecclesiastico protestante. La sua opera più importante è la *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium*, pubblicata nel 1635 a Wittenberg.

3. Giulio Claro, giurista alessandrino (1525-1575), studiò diritto a Pavia e a Bologna. Fu autore delle *Receptae sententiae* in cinque libri: i primi quattro sono dedicati al diritto civile e feudale, il quinto (col quale conquistò grande fama) tratta di materie criminali. Ebbe largo seguito di consensi non solo in Italia ma anche in Germania, dove influenzò il pensiero di Carpzov.

4. Prospero Farinacci (1544-1618), avvocato e giureconsulto romano, studiò diritto all'Università di Padova. La sua *Praxis et theorica criminalis* (pubblicata a Lione nel 1616), un vasto repertorio teorico-pratico di questioni di diritto penale, fu ampiamente utilizzata nei tribunali fino alla fine del Settecento.

del dolce e illuminato governo sotto cui vive l'autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità che ci reggono, amano le verità esposte dall'oscuro filosofo con un non fanatico vigore, detestato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria, respinto dalla ragione;[1] e i disordini presenti da chi ben n'esamina tutte le circostanze sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo scopo a cui è diretta quest'opera, scopo che ben lontano di diminuire la legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se più che la forza può negli uomini la opinione, e se la dolcezza e l'umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro[2] si fondano su confuse nozioni, e mi obbligano d'interrompere per un momento i miei ragionamenti agl'illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti delle quali derivano i principii morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge naturale, le convenzioni fattizie della società.[3] Non vi è paragone tra la prima e le altre per

3 detestato FJ destato

1. « Il vigore non fanatico del filosofo è amato dai saggi monarchi e odiato solo da colui che, respinto dalla ragione, si attacca alla violenza e all'intrigo » (Ziino).

2. Allude alle *Note ed osservazioni sul libro intitolato « Dei delitti e delle pene »*, un violento libello di tono decisamente reazionario pubblicato a Venezia nel 1765, dopo la prima edizione dei *Delitti*, dal monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei. Si vedano in proposito F. VENTURI, *« Socialista » e « socialismo » nell'Italia del Settecento*, « Rivista storica italiana », LXXV, 1963, pp. 129 sgg., e G. TORCELLAN, *Cesare Beccaria a Venezia*, ivi, LXXVI, 1964, pp. 720 sgg.

3. La parte centrale dell'avvertenza *A chi legge* (inserita nella « quinta » edizione dell'opera al fine di ribattere, in modo più esplicito, le accuse di « irreligiosità » e di eresia mosse principalmente dal Facchinei), riprende una tripartizione canonica che Beccaria trae, oltre che dai princìpi fissati da Locke (« Voici, ce me semble, les trois sortes de loix auxquelles les hommes rapportent en général leurs actions, pour juger de leur droiture ou de leur obliquité: 1. la loi divine; 2. la loi civile; 3. la loi d'opinion ou de réputation, si j'ose l'appeller ainsi. Lorsque les hommes rapportent leurs actions à la première de ces loix, ils jugent par-là si ce sont des *péchez* ou des *devoirs*; en les rapportant à la seconde ils jugent si elles sont *criminelles* ou *innocentes*; et à la troisième, si ce sont des *vertus* ou des *vices* », *Essai*, II, XXVIII, 7; cfr. anche 8-10), da una pagina di Montesquieu: « On ne doit point statuer par les loix divines ce qui doit l'être par les loix humaines, ni régler par les loix humaines ce qui doit l'être par les loix divines. Ces deux sortes de loix diffèrent par leur origine, par leur objet et par leur nature. [...] La nature des loix humaines est d'être soumises à tous les accidens qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent: au contraire, la nature des loix de la religion est de ne varier jamais. [...] On peut bien changer les loix, parce qu'elles ne sont censées qu'être bonnes; mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures » (*Esprit des loix*, XXVI, 2).

rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime; anzi siccome quelle, benché divine ed immutabili, furono per colpa degli uomini dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù in mille modi nelle depravate menti loro alterate, così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasca dalle pure convenzioni umane, o espresse, o supposte[1] per la necessità ed utilità comune, idea in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principii che spingon gli uomini a vivere in società. Sonovi dunque tre distinte classi di virtù e di vizio, religiosa, naturale e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contradizione fra di loro, ma non tutte le conseguenze e i doveri che risultano dall'una risultano dalle altre. Non tutto ciò che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto ciò che esige questa lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti degli uomini, perché tale è il limite di quella forza che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo senza una speciale missione dell'Essere supremo. Dunque l'idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta se l'imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una e costante, perché rivelata immediatamente da Dio e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii contrari o alla legge naturale o alla rivelazione; perché non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso hobbesiano, cioè di nessun dovere e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto nato dalla corruzione della

1. Da questo accenno (e da altri analoghi che si trovano nell'opera: ad esempio poco sotto, «espressi o taciti patti», e nel § IV, «un tacito o espresso giuramento», cfr. qui p. 36), emerge l'irrilevanza, per Beccaria, del pronunciarsi sul carattere ipotetico o fattuale di un contratto originario. A considerarlo mera ipotesi sembra peraltro che egli inclini nella rapida ripresa dell'argomento contenuta nel § XXI (cfr. p. 74 e ivi la nota 3).

natura umana e dalla mancanza di una sanzione espressa.[1] Sarebbe un errore l'imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perché la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione, né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche.[2] Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della società, spetta al pubblicista;[3] né un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poiché ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

---

1. In realtà l'immagine beccariana dello «stato di guerra» è in gran parte riconducibile a un «senso hobbesiano» (come mostrerò più avanti: cfr. nota 1 a p. 26). Peraltro qui Beccaria prende le distanze da quanto del pensiero di Hobbes certamente non può sottoscrivere («Ideoque concludendum est, legem naturae semper et ubique obligare in *foro interno* sive conscientia, non semper in *foro externo*; sed tum solummodo, cum secure id fieri possit», *De cive*, II, 27), perché convinto, con Locke, della piena validità della legge naturale in quello stato presociale in cui gli uomini, appunto, «peuvent faire ce qu'il leur plaît, et disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes comme ils jugent à propos; pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la nature» (*Du gouvernement civil*, I, 1). Ancora da Locke proviene la tesi che lo stato di natura si caratterizzi per l'assenza di una «sanzione espressa», che compare solo con l'istituzione della società («car il y a une autorité, un pouvoir sur la terre, auquel on peut appeller, l'état de guerre ne continue plus, il est exclu, et les différends doivent être décidés par ceux qui ont été revêtus de ce pouvoir», *Du gouvernement civil*, II, 6), così come la convinzione che «si ce n'étoit la corruption des gens dépravés, on n'auroit besoin d'aucune autre société, il ne seroit point nécessaire que les hommes se séparassent et abandonassent la communauté naturelle pour en composer de plus petites» (ivi, VIII, 7). Lo stesso concetto in Vattel (un autore esplicitamente indicato, quale fonte dei *Delitti*, nella *Risposta ad uno scritto che s'intitola: Note ed osservazioni sul libro «Dei delitti e delle pene»*): «si les hommes étoient toujours également justes, équitables, éclairés, les loix naturelles suffiroient sans doute à la société. Mais l'ignorance, les illusions de l'amour propre, les passions, rendent trop souvent impuissantes ces loix sacrées. Aussi voyons-nous que tous les peuples policés ont senti la nécessité de faire des loix positives» (*Le droit des gens*, I, XIII, 159). Qualcosa di simile aveva sostenuto già Bacone: «Imperia et politiae, iustitiae tantum additamenta sunt: si enim iustitia aliter possit exerceri, illis minime fuerit opus» (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

2. È un principio analogo a quello affermato da Bacone: «homines [...] ne distinctas illas theologiae philosophiaeque doctrinas, earumque latices imperite misceant ac confundant» (*De dignitate et augmentis scientiarum*, I).

3. Dal francese *publiciste*: studioso di diritto pubblico e di teoria dello stato.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principii distruttori o della virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principii, e in vece di farmi incredulo o sedizioso procuri di ritrovarmi cattivo logico o inavveduto politico; non tremi ad ogni proposizione che sostenga gl'interessi dell'umanità; mi convinca o della inutilità o del danno politico che nascer ne potrebbe dai miei principii, mi faccia vedere il vantaggio delle pratiche[1] ricevute. Ho dato un pubblico testimonio della mia religione e della sommissione al mio sovrano colla risposta alle *Note ed osservazioni*;[2] il rispondere ad ulteriori scritti simili a quelle sarebbe superfluo; ma chiunque scriverà con quella decenza che si conviene a uomini onesti e con quei lumi che mi dispensino dal provare i primi principii, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un uomo che cerca di rispondere quanto un pacifico amatore della verità.[a]

a. Tutto ciò che è racchiuso fra questi segni (‹ ›) sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altri segni ((‹ ›)) sono le seconde aggiunte.

16-17 Tutto ... aggiunte. F] *manca in* L1 Tutto ciò ch'è racchiuso fra questo segno * è materia aggiunta dall'istesso autore. L3 Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno * sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altro segno † sono le seconde aggiunte. L5 *(cfr. Nota al testo, p. 329)*

1. Norme, tradizioni.

2. La *Risposta* al Facchinei (divisa in due parti, una dedicata a respingere le « accuse di empietà », l'altra a confutare quelle di « sedizione »), fu scritta non da Beccaria ma dai fratelli Verri (e massimamente da Pietro), pur essendo formulata come una replica stesa in prima persona dall'anonimo autore dei *Delitti*. Un appunto autografo di Pietro Verri, allegato al manoscritto di suo pugno della *Risposta*, riassume i dati cronologici essenziali del 'contrattacco' milanese alle critiche del Facchinei: « Comparve il libro [del Facchinei] il giorno 15 Gennaro 1765 a mezzodì, e la sera del giorno 21 detto fu terminata questa risposta. Ai 22 la mattina partì la prima [parte]. Ai 23 la mattina partì per Lugano il restante. Al 1 Febbraro s'ebbe la stampa, la quale costò Lire 129.10 ». Per la *Risposta* Beccaria si limitò a compilare « un gran foglio volante contenente qualche citazione della critica del P. Facchinei » (Landry): l'aver fatto credere ai *philosophes*, durante il soggiorno parigino del 1766, d'esser l'autore della *Risposta*, senza riconoscerne apertamente la paternità ai Verri, fu la causa determinante della rottura con questi ultimi (cfr. in proposito la *Nota al testo*, pp. 218-21).

Introduzione.

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi e resistono a quello sforzo per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità e dall'altra tutta la debolezza e la miseria.[1] Perciò se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non s'inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: *la massima felicità divisa nel maggior numero.*[2] Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse

---

8 framezzo] frammezzo L1 L3 12 alle menti] dalle menti L1 L3 analizzare] analizare L1 14 istorie] storie L1 15 esser] essere L1 16 passeggiera] passaggiera L1

□ 15 stromento] strumento L5*b*

1. Eco di una frase di Pietro Verri: « La legislazione peggiore di tutte è quella dove i doveri e i diritti di ogni uomo sono incerti e confusi e la felicità condensata in pochi, lasciando nella miseria i molti » (*Meditazioni sulla felicità*, 1763: cito dall'edizione di Milano, Galeazzi, 1766, p. 84).

2. La formula è di F. Hutcheson (« Action is best, which procures the greatest happiness for the greatest numbers », *An Inquiry into the original of our Ideas of Beauty and Virtue*, London, 1726, III, pp. 177-78), ma è difficile che Beccaria vi abbia attinto in modo diretto. Dello stesso concetto si servono Helvétius (« l'intérêt public, c'est-à-dire celui du plus grand nombre », *De l'esprit*, II, 24) e, particolarmente, Pietro Verri (« [la] felicità pubblica o sia la maggior felicità possibile divisa colla maggiore uguaglianza possibile », *Meditazioni sulla felicità*, p. 84). Un'idea simile avevano espresso, con differente terminologia, Bacone (« Finis enim et scopus, quem legem intueri, atque ad quem iussiones et sanctiones suas dirigere debent, non alius est, quam ut cives feliciter degant », *De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 3, aph. 5) e Hobbes (« ideoque *officio* satisfecit, si toto conatu id

succedere all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedi con buone leggi; e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto di gettare nella moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.[1]

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all'aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa, e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra d'industria[2] la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si debbono alla luce di questo secolo, ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata in quasi tutta l'Europa, pochissimi, rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin ora un lungo ed

3 ch'ebbe] che ebbe L1 10 debbono] devono L1
□ 13 ai principii] a' principii L5*b*

egerit, ut per salutares constitutiones quam plurimis recte sit, et quam diutissime », *De cive*, XIII, 3). È singolare che il Verri, nei suoi appunti sulle fonti dei *Delitti*, databili al 1767 e dunque posteriori alla rottura con Beccaria (e cfr. in proposito la *Nota al testo*, pp. 334-35), sostenga che la proposizione debba esser ricondotta a Rousseau: «Rousseaux dit la même chose: *C.S.*, art. 11: 'Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation...'» (il rimando è al *Contract social*, II, 11).

1. « Qui si felicita Gio. Giaccomo Rousseau », aveva insinuato il Facchinei nelle *Note ed osservazioni* (p. 15), provocando la smentita della *Risposta* (« non ho detto che quel filosofo sia il signor Rosseau; non credo che sia empietà o bestemmia il dire che i filosofi che communicano delle verità utili agli uomini meritino gratitudine », p. 32). Il Mondolfo ha proposto di identificare in « quel filosofo » Helvétius (le « utili verità » di cui si parla alluderebbero appunto alla sua teoria utilitaristica). Altra allusione a Helvétius può essere considerato il riferimento all'« oscuro e disprezzato suo gabinetto », cioè alla professione di 'fermiere generale' svolta dal filosofo francese (ufficio certamente detestabile, agli occhi di un illuminista milanese). La supposizione del Mondolfo trova comunque ulteriore conferma ove si confronti l'*incipit* dell'*Introduzione* beccariana con una pagina di Helvétius: « Dans les pays policés, l'art de la législation n'a souvent consisté qu'à faire concourir une infinité d'hommes au bonheur d'un petit nombre, à tenir pour cet effet la multitude dans l'oppression, et à violer envers elle tous les droits de l'humanité. Cependant le vrai esprit législatif ne devroit s'occuper que du bonheur général. [...] mais j'avoue qu'il est bien étonnant que tant de formes différentes de gouvernement, établies du moins sous le prétexte du bien public, que tant de lois, tant de réglements, n'aient été chez la plupart des peuples que des instruments de l'infortune des hommes. [...] N'est-on pas même en droit de soupçonner que l'extrême félicité de quelques particuliers est toujours attachée au malheur du plus grand nombre? » (*De l'esprit*, I, 3). Di Helvétius Beccaria dice, nella lettera ad André Morellet del 26 gennaio 1766: « C'est lui qui m'a poussé avec force dans le chemin de la vérité et qui a le premier réveillé mon attention sur l'aveuglement et les malheurs de l'humanité. Je dois à la lecture de *L'esprit* une grande partie de mes idées ».

2. La stessa espressione ricorrerà anche nell'articolo di S. Franci, *Alcuni pensieri politici*, pubblicato ne « Il Caffè », vol. I, f. XIII.

autorizzato esempio di fredda atrocità. E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici,[1] la squallidezza e gli orrori d'una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza, doveano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.

L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità[2] mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi.[3] Me fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i segreti ringraziamenti degli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità!

§ I.

Origine delle pene.

Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere

5-6 quella sorta di] quei primi L1 7 di Montesquieu] Montesquieu L1 L3 8 forzato] sforzato L1 9 pe' quali] per i quali L1 16 colle quali] *nell'Errata, da* a cui L1 indipendenti] liberi L1 L3 16-17 isolati] isolati in questo globo L1 L3 21 di una] d'una L1 L3

1. Immaginari, fantastici.

2. « ... la verité est un point indivisible » (HELVÉTIUS, *De l'esprit*, I, 1).

3. Diversi sono i luoghi dell'*Esprit des loix* ai quali, come si vedrà, Beccaria si ispira o che utilizza nella stesura dell'opera. In particolare Montesquieu aveva dedicato alle leggi penali il libro VI, capitolo 2: *De la simplicité des loix criminelles dans les divers gouvernemens*, 3: *Dans quels gouvernemens et dans quels cas on doit juger selon un texte précis de la loi*, 5: *Dans quels gouvernemens le souverain peut être juge*, 8: *Des accusations dans les divers gouvernemens*, 9: *De la sévérité des peines dans les divers gouvernemens*, 12: *De la puissance des peines*, 16: *De la juste proportion des peines avec le crime*, 17: *De la torture ou question contre les criminels*, e il libro XII, capitolo 4: *Que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion*, 5: *De certaines accusations qui ont particulièrement besoin de modération et de prudence*, 7: *Du crime de lèse-majesté*, 12: *Des paroles indiscrettes*, 21: *De la cruauté des loix envers les débiteurs dans la république*.

dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri.[1] Vi volevano de' motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos

1. L'esordio del paragrafo espone, nelle sue linee essenziali, la concezione beccariana del contratto sociale (altri accenni sporadici si trovano nel corso dell'opera), quale premessa e fondamento del « diritto di punire » di cui tratterà il paragrafo successivo. Una voluta fusione (non « confusione », come scrisse il Mondolfo) di due diverse teorie unisce in Beccaria il contrattualismo all'utilitarismo, che costituisce l'aspetto dominante della sua filosofia: egli non può dunque che attingere a quella tradizione di pensiero che aveva saputo coniugare in modo esplicito l'idea del patto sociale con il principio della pubblica utilità come motivo che concorre a spiegare l'uscita degli uomini dallo stato di natura e l'istituzione della società civile. Diversi accenni in tal senso Beccaria poteva ritrovare nelle teorie classiche del giusnaturalismo (ad esempio in Grozio: « iuri autem civili occasionem dedit utilitas; nam illa, quam diximus, consociatio, aut subiectio, utilitatis alicuius causa coepit institui. Deinde et qui iura praescribunt aliis, in eo utilitatem aliquam spectare solent, aut debent », *De iure belli ac pacis*, I, Prolegomena, 16); e tuttavia, pur tenendo conto anche della sicura suggestione esercitata su di lui dall'immagine dello stato di natura come stato di guerra disegnata da Hobbes (« ostendo primo conditionem hominum extra societatem civilem, quam conditionem appellare liceat statum naturae, aliam non esse quam bellum omnium contra omnes; atque in eo bello ius esse omnibus in omnia: deinde homines omnes ex eo statu misero et odioso, necessitate naturae suae, simulatque miseriam illam intellexerint, exire velle; id autem, nisi initis pactis a iure suo in omnia decedant, fieri non posse », *De cive*, Praefatio ad lectores), più radicale e pessimistica di quella lockiana, e pur rilevando le evidenti analogie della pagina dei *Delitti* con la spiegazione hobbesiana delle cause che spingono gli uomini ad abbandonare lo stato di natura e ad associarsi (« Quod homines, libertatis et dominii per naturam amatores, ex praescripto, ut fit in statu civili, vivere voluerunt, finis et causa fuit cura conservationis suae vitaeque commodioris, id est, ut e conditione misera belli omnium contra omnes exirent », *Leviathan*, II, 17), peraltro secondo patti che per Beccaria comportano una cessione solo parziale di libertà, ben diversa dalla hobbesiana cessione di tutti i diritti a eccezione del solo diritto alla vita (cfr. *De cive*, V, 8-12), in nessuno di questi autori è dato ritrovare il nucleo fondamentale della concezione beccariana, che si rifà al contrattualismo liberale di Locke, come si può evincere da numerosi passi: « Si l'homme, dans l'état de nature, est aussi libre que j'ai dit, s'il est le seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, égal aux plus grands et sujet à personne: pourquoi se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire, purquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre pouvoir? Il est aisé de répondre qu'encore que, dans l'état de nature, l'homme ait un droit tel que nous avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l'invasion d'autrui. [...] C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de crainte et exposée à de continuels dangers: et cela fait voir que ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société et qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis, ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens; choses que j'appelle, d'un nom général, propriétés. [...] Pour éviter cet état de guerre, [...] les hommes ont formé des sociétés et ont quitté l'état de nature. [...] Ainsi les hommes, nonobstant tous les privilèges de l'état de nature, ne laissant pas d'être dans une fort fâcheuse condition, tandis qu'ils demeurent dans cet état-là, sont vivement poussés à vivre en société. [...] Les inconvéniens [...] les contraignent de chercher, dans les loix établies d'un gouvernement, un asyle et la conservation de leurs propriétés. C'est cela, c'est cela précisément, qui porte chacun à se défaire, de si bon coeur, du pouvoir qu'il a de punir, à en commettre l'exercice à celui qui a été élu et destiné pour l'exercer, et à se soumettre à ces règlemens que la communauté, ou ceux qui ont été autorisés par elle, auront trouvé bon de faire. Et voilà proprement le droit original et la source et du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, ainsi bien que des sociétés et des gouvernemens mêmes. [...] dans l'état de nature un homme [...] a deux sortes de pouvoirs. Le premier est de faire tout ce qu'il trouve à propos pour sa conservation et pour la conservation des

le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro agl'infrattori delle leggi. Dico *sensibili motivi*, perché la sperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell'uni-

---

autres, suivant l'esprit et la permission des loix de la nature [...]. L'autre pouvoir [...] c'est de punir les crimes commis contre les loix. Or, il se dépouille de l'un et de l'autre lorsqu'il se joint à une société particulière et politique, lorsqu'il s'incorpore dans une communauté distincte de celle du reste du genre humain [...]. [Du] premier pouvoir [...] on s'en dépouille afin qu'il soit réglé et administré par les loix de la société, de la manière que la conservation de celui qui vient à s'en dépouiller et de tous les autres membres de cette société le requiert: et ces loix de la société resserrent en plusieurs choses la liberté qu'on a par les loix de la nature [...]. On se défait aussi de l'autre pouvoir qui consiste à punir, et l'on engage toute sa force naturelle [...] pour assister et fortifier le pouvoir exécutif d'une société, selon que les loix demandent » (cfr. *Du gouvernement civil*, VIII, 1; II, 6; VIII, 6-9). Su questa stessa linea lockiana Beccaria può raccogliere poi le proficue suggestioni di altri autori, primo tra tutti Helvétius, in cui la connessione tra contrattualismo e utilitarismo viene stretta nella forma più esplicita: « Lorsque les hommes, plus multipliés, commenceront à se répandre sur la surface du monde, [...] le désir commun de posséder les mêmes choses [...] excitera en eux des querelles et des combats: de là naîtront la colère et la vengeance. Lorsque, soulés de sang et las de vivre dans une crainte perpétuelle, ils auront consenti à perdre un peu de cette liberté qu'ils ont dans l'état naturel, et qui leur est nuisible; alors ils feront entre eux des conventions; ces conventions seront leurs premières lois; les lois faites, il faudra charger quelques hommes de leur exécution: et voilà les premiers magistrats. [...] ce fut ainsi que de tous les intérêts des particuliers se forma un intérêt commun, qui dut donner aux différentes actions les noms de justes, de permises et d'injustes, selon qu'elles étoient utiles, indifférentes, ou nuisibles aux sociétés » (*De l'esprit*, III, 9 e 4; il passo in cui Beccaria parla della tendenza che ogni uomo ha di togliere dal pubblico deposito « non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri », è da confrontare con quel che Helvétius dice *Du désir que tous les hommes ont d'être despotes* in *De l'esprit*, III, 17). Anche per Vattel « les hommes ne se sont liés par les engagemens de la société, et n'ont consenti à se dépouiller en sa faveur d'une partie de leur liberté naturelle, que dans la vue de jouir tranquillement de ce qui leur appartient et d'obtenir justice avec sûreté » (*Le droit des gens*, I, XIII, 158). Né va infine dimenticato che l'autorevole amico e maestro Pietro Verri aveva già offerto a Beccaria una sintetica formulazione di tale teoria: « Erano gli uomini allora indipendenti, né si conosceva altro rapporto d'un uomo all'altro che quello della robustezza diversa, né altro vincolo era conosciuto che quello della forza. Sia la brama di sottrarsi da un male, sia il desiderio di provare un bene, egli è certo che l'amore del piacere ha fatto uscire gli uomini dal primitivo stato d'indipendenza e gli ha radunati in società. [...] Per far questo era indispensabile circonscrivere l'uso della naturale libertà d'ogni uomo con certe leggi fattizie, le quali sono uno sproprio di parte della libertà per sicurezza del resto » (*Meditazioni sulla felicità*, pp. 82-83).

Del contrattualismo russoiano Beccaria utilizza invece solo quei concetti e quelle proposizioni che possono essere compatibilmente accostate (pur in quel « difficile equilibrio » di cui ha scritto il Venturi) alla linea teorica lockiana-helveziana di cui si è detto sopra. Non vi è dunque, nei *Delitti*, nient'altro che una parziale e selettiva adesione alle teorie esposte nel *Contract social*: al di là dell'entusiasmo per il Ginevrino e della partecipazione 'sentimentale' alla sua filosofia, Beccaria si trova pienamente concorde con Rousseau solo quando anch'egli è, per così dire, 'utilitarista' (si pensi al passo « et tous étant nés égaux et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité » del *Contract social*, I, 2, citato dal Verri nei suoi appunti sulle fonti dei *Delitti*), e in generale in presenza di pagine come le seguenti: « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature, l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périroit s'il ne changeoit sa manière d'être ». (A questo passo Verri rapporta l'esordio del paragrafo beccariano, ma con la significativa

verso fisico e morale si osserva,[1] se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l'eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.[2]

3 forti impressioni] impressioni vive LI

omissione della frase: « Essi ne sacrificarono una parte. . .» ecc.) «. . . les hommes [...] n'ont plus d'autre moyen pour se conserver, que de former par aggrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. [...] Les engagemens qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels, et leur nature est telle qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. [...] chacun se soumet nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres; [...] le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions, et doivent jouir des mêmes droits. [...] il est si faux que dans le contract social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contract, se trouve réellement préférable à ce qu'elle étoit auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur force que d'autres pouvoient surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible. [...] Les loix ne sont proprement que les conditions de l'association civile » (anche quest'ultima frase è indicata dal Verri). « Le peuple soumis aux loix en doit être l'auteur; il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société» (*Contract social*, I, 6; II, 4 e 6). Più avanti si citeranno altri raccordi tra il testo russoiano e quello dei *Delitti*. Resta tuttavia al di fuori dell'ottica beccariana la definizione che Rousseau dà della cessione dei diritti dei singoli che si associano nei termini di una alienazione totale: « Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté: car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car s'il restoit quelques droits aux particuliers, comme il n'y auroit aucun supérieur commun qui put prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge prétendroit bientôt l'être en tous, l'état de nature subsisteroit et l'association deviendroit nécessairement tirannique ou vaine. [...] Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout » (*Contract social*, I, 6).

1. Helvétius: « [Les hommes voient] l'univers moral, ainsi que l'univers physique, dans une destruction et une reproduction successives et perpétuelles » (*De l'esprit*, III, 7).

2. Un pensiero analogo ritornerà nelle *Ricerche*: « Gli oggetti presenti inondano tutta la nostra attenzione, e col numero e colla vivezza delle loro percosse destano un maggior numero d'idee dentro di noi; [...] sempre che un grande ed interessante oggetto fermi il pensiero e percuota improvvisamente l'immaginazione, questa, dopo considerato quell'oggetto, nell'atto che si riscuote e si risveglia dall'intensione nella quale trovavasi, per così dire, attuata e raccolta, non si abbandona subito all'ordinaria impressione delle cose che le stanno d'attorno, ma sibbene destasi in lei una moltitudine d'idee tutte relative non solo a quella straordinaria impressione che l'ha percossa, ma ancora a se stessa, ed alle passioni dalle quali è dominata » (vol. II, pp. 91 e 99). Nelle *Ricerche* l'adesione di Beccaria al sensismo, qui già esplicita pur nelle formulazioni rapidamente abbozzate sulla scia di Condillac, si presenterà con piena organicità e ampiezza di argomentazioni.

§ II.

Diritto di punire.

Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico.[1] Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi.[2] Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili

---

3-6 Ogni ... tirannico.] *manca in* L1 L3 7 sulla necessità] la necessità L1 L3

1. « Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité, est tyrannique. La loi n'est pas un pur acte de puissance; les choses indifférentes par leur nature ne sont pas de son ressort » (*Esprit des loix*, XIX, 14). Questo concetto viene ribadito in varie forme nell'opera di Montesquieu; si veda ad esempio XII, 4: « C'est le triomphe de la liberté, lorsque les loix criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme ». Entrambi i passi sono registrati negli appunti verriani come ispiratori di ciò che Beccaria sostiene « in proposito che una pena talvolta è una violenza ecc. ».

2. « Le droit de punir, qui, dans l'état de nature, appartient à chaque particulier, est fondé sur le droit de sûreté. Tout homme a le droit de se garantir d'injure, et de pourvoir à sa sûreté par la force, contre ceux qui l'attaquent injustement. [...] Or quand les hommes s'unissent en société, comme la société est désormais chargée de pourvoir à la sûreté de ses membres, tous se dépouillent en sa faveur de leur droit de punir. C'est donc à elle de venger les injures particulières, en protégeant les citoyens. Et comme elle est une personne morale, à qui on peut aussi faire injure, elle est en droit de maintenir sa sûreté, en punissant ceux qui l'offensent; c'est-à-dire qu'elle a le droit de punir les délits publics » (VATTEL, *Le droit des gens*, I, XIII, 169). Non diversamente Burlamaqui: « il est vraisemblable que dans l'établissement des sociétés les hommes ont plutôt songé à remédier aux maux dont ils avoient fait l'expérience qu'à se procurer tous les avantages qui résultent des loix, du commerce, des arts et des sciences et de toutes les autres choses qui font aujourd'hui la beauté de l'histoire; [...] le droit qu'a le souverain de punir les malfaiteurs tire sa source de celui qu'avoit originairement chaque particulier, dans la société de nature, de punir les crimes commis contre lui-même ou contre les membres de la société, cédé et remis au souverain; [...] le droit qu'a le souverain de punir les crimes n'est autre que ce droit naturel que la société humaine et chaque particulier avoient originairement de faire exécuter les loix de la nature et de veiller à leur propre sûreté, cédé et remis au souverain qui, au moyen de l'autorité dont il est revêtu, l'exerce d'une manière sûre et à laquelle il est très difficile que les scélérats puissent se soustraire. [...] Tels sont les vrais fondemens du droit du souverain à l'égard des peines » (*Principes du droit politique*, I, II, 7; III, IV, 5, 9-10).

dell'uomo.[1] Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.[2]

Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne' romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.[3]

(La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni che sempre più s'incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.[4])

---

1 incontrerà] troverà L1 L3 6 ne' romanzi] nei romanzi L1 10-15 La moltiplicazione ... nazioni.] *manca in* L1 10 La moltiplicazione] Ma la moltiplicazione L3

1. Nei suoi appunti sulle fonti dei *Delitti* Pietro Verri mette in corrispondenza questo passo con uno di Grozio (« oportet legem scribi secundum id, quod obtineri potest si quis velit, paucos utiliter, non multos inutiliter punire », *De iure belli ac pacis*, II, XX,19.1) « che equivale a quanto [detto] sopra » da Beccaria, « e ciò per provare che non si devono punire li atti inevitabili della natura umana; *ibi*: 'puniri ab hominibus nequeunt actus inevitabiles naturae humanae' » (GROZIO, *loc. cit.*).

2. Bacone aveva affermato che « obstinationem materiae in patiente, per quantitatem, augeri amplius, quam activitatem virtutis in agente » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, V, 2): il passo è trascritto da Beccaria nei suoi *Excerpta* da Bacone, *c.* 6*v* (e cfr. in proposito vol. II, *Nota al testo*, p. 463).

3. Probabile reminiscenza di un passo di Bacone: « At politicorum turba, quorum mentes in doctrina officiorum, et in contemplatione boni universalis, non sunt institutae et confirmatae, omnia ad se referunt, gerentes se pro centro mundi, ac si omnes lineae in se suisque fortunis, debeant concurrere » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, I).

4. « La terre abandonnée à sa fertilité naturelle, et couverte de forêts immenses que la coignée ne mutila jamais, offre à chaque pas des magazins et des retraites aux animaux de toute espèce. Les hommes dispersés parmi eux, observent, imitent leur industrie, et s'élèvent ainsi jusqu'à l'instinct des bêtes [...]. Mais supposons que les hommes eussent tellement multiplié, que les productions naturelles n'eussent plus suffi pour les nourrir [...]; dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'apperçut qu'il étoit utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il falut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. [...] D'un autre côté, de libre et indépendant qu'étoit auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins assujéti, pour ainsi dire, à toute la nature, et surtout à ses semblables [...]. On voit aisément comment l'établissement d'une seule société rendit indispensable celui de toutes les autres, et comment, pour faire tête à des forces unies, il falut s'unir à son tour. Les sociétés se multipliant ou s'étendant rapidement couvrirent bientôt toute la surface de la terre [...]. Le droit civil étant ainsi devenu la régle commune des citoyens, la loi de nature n'eut plus lieu qu'entre les diverses sociétés [...]. Les corps politiques restant ainsi entr'eux dans l'état

Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire;[1] tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto. Osservate che la parola *diritto* non è contradittoria alla parola *forza*, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior nu-

7 contradittoria] contraddittoria L1

□ 2 adunque] dunque L5*b*

de nature se ressentirent bientôt des inconvéniens qui avoient forcé les particuliers d'en sortir, et cet état devint encore plus funeste entre ces grands corps qu'il ne l'avoit été auparavant entre les individus dont ils étoient composés. De là sortirent les guerres nationales, les batailles, les meurtres, les représailles, qui font frémir la nature et choquent la raison, et tous ces préjugés horribles qui placent au rang des vertus l'honneur de répandre le sang humain » (ROUSSEAU, *Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité*, in: *Œuvres complètes*, vol. III, Paris, 1964, pp. 135, 145, 171, 174-75, 178-79).

1. Viene qui ribadito quanto affermato poco più sopra, che « nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico », e che « se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri non ci legassero », giacché, come osserva Helvétius, « les hommes, uniquement attentifs à leurs intérêts, n'ont jamais porté leurs regards sur l'intérêt général », e del resto « sans intérêt personnel ils ne se fussent point rassemblés en société, n'eussent point fait entre eux de conventions » (*De l'esprit*, II, 2 e III, 4). Beccaria ha anche presente Locke, che afferma: « ceux qui entrent dans une société [...] en remettant ainsi leurs privilèges naturels n'ayant d'autre intention que de pouvoir mieux conserver leurs personnes, leurs libertés, leurs propriétés (car enfin on ne sauroit supposer que des créatures raisonnables changent leur condition dans l'intention d'en avoir une plus mauvaise), le pouvoir de la société ou de l'autorité législative établie par eux, ne peut jamais être supposé devoir s'étendre plus loin que le bien public ne le demande; [...] le pouvoir législatif [...] n'étant autre chose que le pouvoir de chaque membre de la société remis à cette personne, ou à cette assemblée, qui est le législateur, ne sauroit être plus grand que celui que toutes ces différentes personnes avoient dans l'état de nature, avant qu'ils entrassent en société et eussent remis leur pouvoir à la communauté qu'ils forment ensuite » (*Du gouvernement civil*, VIII, 10 e X, 2). Analogamente VATTEL, *Le droit des gens*, I, IV, 39: « Il est évident que les hommes ne forment une société politique et ne se soumettent à ses loix que pour leur propre avantage et leur salut. L'autorité souveraine n'est donc établie que pour le bien commun de tous les citoyens; et il seroit absurde de penser qu'elle puisse changer de nature, en passant dans les mains d'un sénat ou d'un monarque. [...] le souverain est uniquement établi pour le salut et l'avantage de la société ». Nella critica di Beccaria alla « chimera » del « dono gratuito » delle porzioni di libertà è da vedersi un'implicita polemica con Rousseau (a sua volta, con ogni probabilità, in polemica col primo passo lockiano qui sopra citato): « On convient que tout ce que chacun aliène par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté, mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance » (*Contract social*, II, 4). Di diverso parere il Verri: negli appunti sulle fonti dei *Delitti* l'ultimo passo russoiano sopra citato e altri (« De plus, l'aliénation ... pour conserver ce qu'on a »; « Mais il n'est pas ... contraint par tout le corps », *Contract social*, I, 6 e 7) vengono indicati come fonti della concezione beccariana sottesa a questo paragrafo: « Ecco il diritto di punire, che in altri termini deriva l'autore dei *Delitti e delle pene* dall'aggregato delle minime porzioni possibili messe nel pubblico deposito [...], ciò che poi in sostanza si riporta a quanto l'autore del *Contratto* dice...».

mero.[1] E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura.[2] Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola *giustizia* l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.[3]

---

2 scioglierebbono] scioglierebbero L1 9 che è] ch'è L3
□ 2 tenere] tener L5b

1. L'affermazione può essere fraintesa, se non collegata ad altri passi dei *Delitti* che mostrano come per Beccaria *forza* e *diritto* non si identifichino mai (« Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? », § XVI, qui alla p. 62; « sembra che nel presente sistema criminale [...] prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia », § XXIX, p. 96). La forza, dunque, non origina né legittima il diritto ma ne garantisce l'osservanza ai fini dell'utilità, se non di tutti, del « maggior numero »; non dissimile da questo il principio affermato da Helvétius: « le législateur assure l'exécution [des lois] par l'apposition du sceau de sa puissance » (*De l'esprit*, II, 15) e la proposizione russoiana: « puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes » (*Contract social*, I, 4).

2. « C'est par le fondement même du droit de punir, par la fin légitime des peines, qu'il faut les retenir dans leurs justes bornes. Puisqu'elles sont destinées à procurer la sûreté de l'état et des citoyens, elles ne doivent jamais s'étendre au-delà de ce qu'exige cette sûreté. Dire que toute peine est juste, quand le coupable a connu d'avance le châtiment auquel il s'exposoit, c'est tenir un langage barbare, contraire à l'humanité et à la loi naturelle, qui nous défend de faire aucun mal aux autres, à moins qu'ils ne nous mettent dans la nécessité de le leur infliger pour notre défense et notre sûreté » (VATTEL, *Le droit des gens*, I, XIII, 171). Negli appunti del Verri si legge: « Giustizia: vedi Grot. ibid. sub 4 et annotationes », con riferimento a GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XX, 44.4, dove tra l'altro si afferma: « Atque huius rei evidens argumentum est, quod Epicurus cum divinam providentiam sustulisset, iustitiae quoque nihil reliquit nisi nomen inane, ut quam nasci diceret ex sola conventione, neque durare ulterius quam communis duraret utilitas, abstinendum autem ab his quae alteri nocitura essent solo poenae metu ».

3. Pietro Verri nei suoi appunti sui *Delitti* collega questo passo a Rousseau: « Il faut donc des conventions et des loix pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet. [...] Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni des loix » (*Contract social*, II, 6). L'idea che la giustizia sia una « maniera di concepire degli uomini » è affermata da Helvétius, per il quale « les idées de la justice, considérée de nation à nation, ou de particulier à particulier, doivent être extrêmement différentes » (*De l'esprit*, III, 4). Sulla parola *giustizia* Beccaria ritornerà nelle *Ricerche*: « *giustizia, onore, legge* e simili: tutte queste parole indicano bensì un complesso di azioni fisiche, e perciò di sensazioni, ma hanno relazione al sentimento ch'io provo in quanto io considero tali azioni. [...] come sentimenti morali, sono sentimenti di affezioni piacevoli o dolorose originate da un complesso di molte idee risvegliate dentro di noi » (cfr. vol. II, p. 101 e nota 1). Ancora, nel cap. XVI della stessa opera, un lungo *excursus* verrà dedicato a « ricercare l'origine della giustizia, e dell'idea che di quella si formano gli uomini », utilizzando spunti di Locke e Condillac (cfr. le pp. 202-205 e le note relative).

Stemma della famiglia Beccaria

Tempera su carta (16 × 18,8)
(Milano, Archivio di Stato, Fondo Araldica p. m., cartella 84 – Beccaria)

§ III.

Conseguenze.

La prima conseguenza[1] di questi principii è che le sole leggi possono decretar le pene su i delitti, e quest'autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto so- 5
ciale; nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia inflig-

---

6 che è] ch'è L3 6—p.34,1 infligger] infliger L1

1. Le prime due conseguenze, che Beccaria trae dai concetti precedentemente enunciati sul diritto di punire, tendono a ribadire il principio della separazione del potere legislativo da quello giudiziario, in accordo con la teoria di Locke (« Et comme ce pourroit être une grande tentation pour la fragilité humaine et pour ces personnes qui ont le pouvoir de faire des loix, d'avoir aussi entre leurs mains le pouvoir de les faire éxécuter, dont ils pourroient se servir pour s'exemter elles-mêmes de l'obéissance dûe à ces loix, [...] c'est pour cette raison que dans les états bien réglés [...] le pouvoir législatif est remis entre les mains de diverses personnes », *Du gouvernement civil*, XI, 1), ripresa e sistematizzata da Montesquieu: « Il y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. [...] On appellera cette dernière la puissance de juger; et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'état. [...] Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat se fasse des loix tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d'un oppresseur. Tout sera perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs: celui de faire des loix, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers » (*Esprit des loix*, XI, 6). Nettamente diversa, come è noto, è la linea teorica seguìta, in nome dell'unità del potere sovrano, da Hobbes (*De cive*, VII, 4 e XII, 5) e, pur con diverse motivazioni, da Rousseau (*Contract social*, II, 2). Si veda, infine, come i medesimi concetti esposti da Beccaria compariranno nell'articolo di PIETRO VERRI, *Sulla interpretazione delle leggi* (« Il Caffè », vol. II, f. XXVIII): « altra cosa è il legislatore, altra cosa è il giudice. Il legislatore è sempre il sovrano, o sia egli un uomo, o uno scelto numero di uomini, o la intera nazione radunata, giusta la diversità de' governi. La legge è un ordine pubblico del sovrano che obbliga le azioni de' sudditi generalmente. Quest'augusta facoltà di promulgar leggi è inerente alla sovranità istessa, cosicché non può esercitarsi che dal sovrano, o da chi è da esso delegato a tal fine, promulgandole però sempre in nome del sovrano. Il giudice per lo contrario non può essere il sovrano, debb'essere o un uomo, o un ceto di uomini, ma non ad altro fine fatti giudici, che per fare osservar le leggi; il legislatore comanda, il giudice fa eseguire il comando. [...] col nome di *libertà politica* io intendo l'opinione che ha ogni cittadino di possedere se medesimo, e quello che è suo, e di poterne a suo piacere disporre sin tanto ch'ei non trasgredisca le leggi promulgate con legittima autorità. Dico dunque che questa libertà politica sarebbe annientata in una nazione, in cui il giudice fosse legislatore. Dico dunque che in quella nazione vi sarebbe la servitù per sistema; la quale è men violenta, ma più durevole assai della servitù per abuso ». Nel contesto dell'articolo Verri cita un passo dell'*Esprit des loix*, XI, 6, e, in forma leggermente variata, un aforisma di Bacone (« Si iudex transiret in legislatorem, omnia ex arbitrio penderent », *De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 3, aph. 44), sicuramente considerato anche da Beccaria; ma si veda anche, di Bacone, la massima: « optima est lex, quae minimum relinquit arbitrio iudicis; optimus iudex, qui minimum sibi » (ivi, aph. 46).

ger[1] pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un'altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.[2]

La seconda conseguenza è che se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga le due parti.[3] (Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande e il più miserabile fra gli uomini,[4] non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia.[5])[a] Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si

a. (La voce obbligazione è una di quelle molto più frequenti in morale che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviato di un raziocinio e non di un'idea; cercatene una alla parola obbligazione, e non la troverete, fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.)

8-12 Questa ... anarchia.] *manca in* L1 14 tutti i] tutt'i L1 L3 16-19 La voce ... inteso.] *manca in* L1

1. S'intenda: stabilire, decretare.

2. È una tesi opposta a quella di BURLAMAQUI, *Principes du droit politique*, III, IV, 38: «il est quelquefois nécessaire et convenable d'exagérer la peine, il faut faire un exemple qui intimide les méchans, lors qu'on ne peut empêcher le mal par des remèdes violens».

3. «Dans l'acte d'association [...] chaque particulier s'est engagé envers tous à procurer le bien commun, et tous se sont engagés envers chacun à lui faciliter les moyens de pourvoir à ses besoins, à le protéger et à le défendre. Il est manifeste que ces engagemens réciproques ne peuvent se remplir qu'en maintenant l'association politique. La nation entière est donc obligée à maintenir cette association, [...] est obligée de se conserver elle-même; [...] elle se le doit à elle-même, puisque perdre quelqu'un de ses membres c'est s'affoiblir et nuire à sa propre conservation. Elle le doit aussi aux membres en particulier, par un effet de l'acte même d'association» (VATTEL, *Le droit des gens*, I, II, 16-17). Verri nei suoi appunti individua come fonte della «seconda conseguenza» Rousseau: «On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport: savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l'état avec le souverain» (*Contract social*, I, 7).

4. «... il y aura les mêmes règlemens pour le riche et pour le pauvre, pour le favori et pour le bourgeois et le laboureur» (LOCKE, *Du gouvernement civil*, X, 9).

5. «Les clauses de ce contract sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendroit vaines et de nul effet» (ROUSSEAU, *Contract social*, I, 6).

dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere assersioni o negative di fatti particolari.[1]

La terza conseguenza è che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi,[2] nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.

---

5 assersioni] asserzioni L1 negative] negazioni L1 L3 7 pene, se] pene fosse, se L1 8 fosse solamente] almeno L1 anche ... caso] *manca in* L1

□ 5 assersioni] asserzioni L5*b*

1. Reminiscenza di alcuni passi di Rousseau: «En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier, sur un point qui n'a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l'affaire devient contentieuse. C'est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties et le public l'autre, mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il seroit ridicule de vouloir alors s'en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l'une des parties, et qui par conséquent n'est pour l'autre qu'une volonté étrangère, particulière, portée en cette occasion à l'injustice et sujette à l'erreur. Ainsi de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier, et ne peut comme générale prononcer ni sur un homme ni sur un fait. [...] Mais dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord; aussi cette condamnation n'appartient-elle point au souverain; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-même. [...] il n'y avoit point de volonté générale sur un objet particulier. En effet cet objet particulier est dans l'état ou hors de l'état. S'il est hors de l'état, une volonté qui lui est étrangère n'est point générale par rapport à lui; et si cet objet est dans l'état, il en fait partie. Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout moins cette même partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est point le tout, et tant que ce rapport subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties inégales; d'où il suit que la volonté de l'une n'est point non plus générale par rapport à l'autre» (*Contract social*, II, 4-6). I passi qui citati sono segnalati da Pietro Verri nei suoi appunti. Ma Beccaria tiene anche conto delle considerazioni svolte da Montesquieu in *Esprit des loix*, VI, 5, intitolato *Dans quels gouvernemens le souverain peut être juge*.

2. «Videmus, dignitatem imperandi sequi dignitatem eius, cui imperatur. Imperium in belluas et pecora, quale bubulcorum aut opilionum, res vilis; [...] imperium in mancipia, potius dedecori est, quam honori; neque multo praestantius est imperium tyrannorum, in populum servilem, atque animis et generosa indole exuturum. Unde hoc semper manavit iudicium, honores in liberis monarchiis, aut rebuspublicis suaviores esse, quam sub tyrannis, quia imperium honorificum magis supra volentes est, quam supra invitos, et coactos» (Bacone, *De dignitate et augmentis scientiarum*, I). Il passo non è registrato da Beccaria negli estratti da Bacone: ma sull'edizione da lui posseduta il capoverso in questione è segnalato in margine da un trattino a penna (cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 470).

§ IV.

Interpetrazione delle leggi.

Quarta conseguenza. Nemmeno l'autorità d'interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni d'un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non esistenti,[1] iniquo, perché riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari. Quest'è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, il di cui ufficio è solo l'esaminare se il tal uomo abbia fatto o no un'azione contraria alle leggi?

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate,

---

12 di un] d'un L1 L3 16 legittimo] legitimo L1

1. È una sintetica adesione alla polemica condotta da Locke contro la teoria patriarcalista di Filmer. La frase di Beccaria richiama un passo lockiano: «J'avoue qu'un homme est obligé d'exécuter et accomplir les promesses qu'il a faites pour soi, et de se conduire conformément aux engagemens dans lesquels il est entré: mais il ne peut, par aucune convention, lier ses enfans ou sa postérité» (*Du gouvernement civil*, VII, 22). Cfr. anche l'analoga posizione di ROUSSEAU, *Contract social*, I, 4.

tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono.[1] Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpetrazioni.[2]

4 di un] d'un L1 L3 8 veggiamo] vediamo L1 9-10 de' miserabili] dei miserabili L1 L3
12 muove] move L1 13 veggiamo] vediamo L1

1. Evidente l'ispirazione lockiana anche di questo passo: per la tematica sarà da vedere *Essai*, II (*Des idées*).

2. Sulla necessità di una applicazione letterale e rigorosa della legge cfr. Montesquieu: « Dans les états despotiques, il n'y a point de loi: le juge est lui-même sa règle. Dans les états monarchiques, il y a une loi: et là où elle est précise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. Il n'y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie. [...] si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugemens doivent l'être à un tel point, qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étoient une opinion particulière du juge, on vivroit dans la société, sans sçavoir précisément les engagemens que l'on y contracte. [...] les juges de la nation ne sont [...] que la bouche qui prononce les paroles de la loi: des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (*Esprit des loix*, VI, 3 e XI, 6). Si noti come, a differenza di Locke che nella sua divisione dei poteri ricerca una garanzia nei confronti dell'esecutivo, Montesquieu (e Beccaria con lui: è significativo a tal proposito un brano cassato della prima redazione, qui alla p. 141, r. 17, apparato) la ricerca nei confronti del giudiziario. Una concezione analoga a quella qui espressa da Beccaria, e con la stessa intonazione montesquiviana, comparirà nell'articolo di PIETRO VERRI, *Sulla interpretazione delle leggi*: « Queste verità [...] sono appunto quelle che hanno spinto gl'Inglesi amantissimi, e non a torto, della libertà politica, a stabilire che il giudice sia perfettamente servo della legge, e mero esecutore di essa letteralmente. [...] Se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilata; il giudice diventa legislatore sì tosto che è lecito interpretar la legge; dunque si proibisca al giudice l'interpretar la legge; dunque si riduca ad esser mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della lettera ». Negli estratti da Bacone (c. 11r: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 466) Beccaria trascrive i seguenti aforismi: « Non est interpretatio, sed divinatio, quae recedit a littera » e « Cum receditur a littera, iudex transit in legislatorem » (cfr. *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell'incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de' cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell'ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino ignorante come del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, più fatali che quelle di un solo, perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli.[1] Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché gli mette nel caso di esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d'indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a' supremi magistrati, bensì a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere agl'inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.[2]

4-5 che ... incertezza,] *manca in* L1 L3 5-6 la fatale ... cui] i fatali ragionamenti, dai quali L1 L3 9 difformi] diformi L1 giusto e F] giusto e L1 L3 giusto o L5 10 come] che L1 L3 12-16 tanto ... ostacoli] più fatali che quelle di un solo (perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli), tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e fa soffrire L1 L3 18 gli mette] li mette L1 21 a' supremi] ai supremi L1 L3 23 Questi] Egli è vero che questi L1 L3

1. Compare qui una prima formulazione della critica ai corpi intermedi dello stato e della adesione al dispotismo illuminato: le faranno seguito una rapida annotazione all'inizio del § XXI (cfr. p. 73) e l'importante chiusa del § XXVIII (cfr. p. 95 e ivi la nota 1).

2. Nel senso che gli uomini animati da « spirito di tirannia » difficilmente possiedono anche lo « spirito di lettura » che li porterebbe a leggere questo libro.

§ V.

Oscurità delle leggi.

Se l'interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpetrazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico.[1] Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni.[2]

Una conseguenza di quest'ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?[3]

---

7 dei suoi] de' suoi Lt L3

1. « Quelques-uns [législateurs] ont affecté de se servir d'une autre langue que la vulgaire; chose absurde pour un faiseur de loix: comment peut-on les observer, si elles ne sont pas connues? » (Montesquieu, *Lettres persanes*, CXXIX).

2. « Toute nation [...] doit apporter tous ses soins à établir ces loix, [...] doit les déterminer et les énoncer avec précision et clarté, afin qu'elles demeurent stables, qu'elles ne puissent être éludées et qu'elles n'engendrent, s'il se peut, aucune dissention; que d'un côté, celui, ou ceux, à qui l'exercice du souverain pouvoir sera confié, et les citoyens de l'autre, connoissent également leurs devoirs et leurs droits » (Vattel, *Le droit des gens*, I, III, 29). « Il est nécessaire que les loix soient notifiées aux sujets. Car comment pourroient-elles actuellement régler leurs actions et leurs mouvemens, si elles ne leur étoient pas connues? Le souverain doit donc publier ses loix d'une manière solemnelle, claire et distincte » (Burlamaqui, *Principes du droit politique*, I, X, 10).

3. « La passion, l'intérêt, l'inadvertance, une fausse interprétation du sens de l'auteur, et mille raisons bizarres par où l'esprit des hommes est déterminé, et qu'il est impossible de découvrir, peuvent faire qu'un homme cite à faux les paroles ou le sens d'un autre homme. [...] Ce qu'il y a de certain, c'est que ce qui a été avancé dans un siècle sur de légers fondemens, ne peut jamais acquérir plus de validité dans les siècles suivans, pour être répété plusieurs fois. Mais, au contraire, plus il est éloigné de l'original, moins il a de force... » (Locke, *Essai*, IV, XVI, 11).

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala[1] e d'intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per cui veggiamo sminuita in Europa l'atrocità de' delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione, l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§ VI.

Proporzione fra i delitti e le pene.

Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.[2]

---

1 veggiamo] vediamo Lt 5 veggiamo] vediamo Lt 6 de' delitti] dei delitti Lt L3 21 società] società umana Lt L3 22 debbono] devono Lt 24 gli portano] li portano Lt deve essere] dev'essere Lt L3

1. Astuzia, imbroglio.

2. Cfr. MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VI, 16: « Il est essentiel que les peines aient de l'harmonie entr'elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins ». Analoghi concetti si trovano in Vattel: « On doit encore faire attention à la nature du délit, et le punir à proportion de ce qu'il intéresse la tranquillité publique, le salut de la société, et de ce qu'il annonce de méchanceté dans le coupable » (*Le droit des gens*, I, XIII, 171). Per il Verri degli appunti sui *Delitti*, nella filigrana di questo brano va vista una pagina di Grozio: « Speramus nihil a nobis praetermissum, quod ad huius argumenti satis difficilis et obscuri cognitionem magnopere faciat: nam quattuor illa quae Maimonides maxime ait spectari in poenis, magnitudinem peccati, id est damni frequentiam talium peccatorum, quantitatem concupiscentiae et operis facilitatem, ad sua loca retulimus » (*De iure belli ac pacis*, II, XX, 37).

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal combattimento delle passioni umane.[1] Essi crescono in ragione composta[2] della popolazione e dell'incrocicchiamento degl'interessi particolari che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità.[3] ((Si getti uno sguardo sulle storie e si vedranno crescere i disordini coi confini degl'imperi, e, scemando nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi:[4] perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.)) Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere,[5] non si trattiene che a misura degli ostacoli che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*,[6] ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la

1 tutti i] tutt'i Lt 1-2 combattimento] fermento Lt L3 5 matematica] matteматica Lt aritmetica] arimmetica Lt L3 6 getti ... sulle] aprano le Lt L3 7-10 e, scemando ... aumentando.] Dunque bisogna frenare con maggiori pene quei disordini che più disturbano il ben pubblico, con minori i meno importanti. Lt L3 12 trattiene] arresta Lt L3

1. Locke: « [il] est impossible de prévoir tout et de pourvoir par les loix à tous les accidens et à toutes les nécessités qui peuvent concerner le bien public » (*Du gouvernement civil*, XIII, 2).

2. Moltiplicandosi in progressione.

3. Un'idea simile aveva accennato Helvétius, sostenendo che è « dans la pratique des actions utiles au plus grand nombre que consiste la justice » (*De l'esprit*, II, 24). Di evidente 'clima' helveziano anche la notazione di Alessandro Verri in un articolo che comparirà nel vol. I, f. XVI de « Il Caffè »: « Le [leggi] giuste sono quelle che cercano la più estesa utilità della nazione, e la giustizia cresce loro in ragione del numero de' cittadini, che ne sentono più benigni effetti » (*Di Giustiniano e delle sue leggi*).

4. L'idea che l'estensione del territorio di uno stato influenzi la tranquillità interna ed il rispetto delle leggi è tratta da Montesquieu: « Il est de la nature d'une république qu'elle n'ait qu'un petit territoire: sans cela, elle ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes, et par conséquent peu de modération dans les esprits: il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d'un citoyen; les intérêts se particularisent; un homme sent d'abord qu'il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie; et bientôt, qu'il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie. Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations; il est subordonné à des exceptions; il dépend des accidens. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen; les abus y sont moins étendus et par conséquent moins protégés » (*Esprit des loix*, VIII, 16). Cfr. anche ROUSSEAU, *Contract social*, II, 9-10.

5. Viene qui richiamato un concetto di Helvétius: « si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celles de l'intérêt » (*De l'esprit*, II, 2).

6. Ancora da Helvétius proviene l'immagine della pena come « ostacolo » (già utilizzata da Beccaria all'inizio di questo paragrafo e, prima, nel § 1, dove si parla delle pene come « motivi sensibili », cfr. p. 26): « toute convention où l'intérêt particulier se trouve en opposition avec l'intérêt général, eût toujours violée, si les législateurs n'eussent toujours proposé de grandes récompenses à la vertu, et qu'au penchant naturel qui porte tous les hommes à l'usurpation, ils n'eussent sans cesse opposé la digue du déshonneur et du supplice » (*De l'esprit*, III, 4).

causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto di cui l'officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio.[1]

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata *delitto*, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla.[2] La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice alla legislazione; più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi che espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di *vizio* e di *virtù*, e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di *vizio* e di *virtù*, di *buon cittadino* o di *reo* cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e

---

15 segnarne] marcarne L1 L3 16 decretando] assegnando L1 L3 26 nata] *manca in* L1 L3 31 nelle circostanze] alle circostanze L1 L3

1. Reminiscenza di un passo di Rousseau: « Comme avant d'élever un grand édifice l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes loix en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter » (*Contract social*, II, 8).

2. « ... la peine suppose toujours le crime, et [...] par conséquent on ne doit pas mettre au rang des peines proprement ainsi nommées tous les maux auxquels les hommes se trouvent exposés sans avoir commis antécédemment quelque crime » (BURLAMAQUI, *Principes du droit politique*, III, IV, 13).

per conseguenza sempre conformi all'interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della fisica, ma della morale geografia.[1]

Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili,[2] se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella tanto meno osservata

5-6 tutti i] tutt'i L1 9-10 sopravvivere] sopravivere L1
□ 7 strumento] stromento L5b

1. Nella stesura di questo brano Beccaria ha tenuto presenti diversi passi di Helvétius che definiscono la variabilità delle idee morali: « une action vertueuse au nord est vicieuse au midi, [...] l'idée de la vertu est purement arbitraire. [...] les siècles doivent nécessairement amener dans le physique et le moral des révolutions qui changent la face des empires; [...] dans les grands bouleversements, les intérêts d'un peuple éprouvent toujours de grands changements; [...] les mêmes actions peuvent lui devenir successivement utiles et nuisibles, et par conséquent prendre tour-à-tour le nom de vertueuses et de vicieuses. [...] L'intérêt des états est, comme toutes les choses humaines, sujet à mille révolutions. Les mêmes lois et les mêmes coutumes deviennent successivement utiles et nuisibles au même peuple: d'où je conclus que ces loix doivent être tour-à-tour adoptées et rejetées, et que les mêmes actions doivent successivement porter les noms de vertueuses ou de vicieuses. [...] si le législateur étoit autorisé [...] à faire, dans les loix, [...] tous les changements qu'exigent les temps et les circonstances, il pourroit tarir la source d'une infinité de maux, et sans doute assurer le repos des peuples en étendant la durée des empires » (*De l'esprit*, II, 13 e 17). Gli stessi concetti erano già stati espressi da Locke: « On prétend et on suppose par tout le monde que les mots de vertu et de vice signifient des actions bonnes et mauvaises de leur nature [...]. Mais quelles que soient les prétensions des hommes sur cet article, il est visible que ces noms de vertu et de vice, considérez dans les applications particulières qu'on en fait parmi les diverses nations et les différentes sociétez d'hommes répandues sur la terre, sont constamment et uniquement attribuez à telles ou telles actions qui dans chaque pays et dans chaque société sont reputées honorables ou honteuses » (*Essai*, II, XXVIII, 10). Ancora in Helvétius l'immagine delle « passions fortes » e la tesi che esse « s'affoiblissent » col trascorrere del tempo (*De l'esprit*, II, 6 e 8).

2. La frase è ripresa (letteralmente nella prima redazione: cfr. qui avanti la p. 148) da HELVÉTIUS, *De l'esprit*, II, 24: « la douleur et le plaisir sont les seuls moteurs de l'univers moral ». Ma non è assente la memoria di un passo di Locke: « Le plaisir et la douleur et ce qui les produit, savoir le bien et le mal, sont les pivots sur lesquels roulent toutes nos passions » (*Essai*, II, XX, 3). Questa concezione, appena accennata nei *Delitti* (si vedano ad esempio le pp. 71 e 121), sarà ripresa nei *Pensieri staccati* (vol. II, p. 283) e successivamente nelle *Ricerche* (cfr. ivi, pp. 82 e 143-44 e, per le fonti utilizzate a tale proposito, con particolare riferimento a CONDILLAC, *Traité des sensations*, I, II, 25, le note relative).

contradizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere.[1] Se una pena uguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.[2]

§ VII.

Errori nella misura delle pene.

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi gli commette.[3] Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla pre-

---

2-3 disugualmente] disegualmente L1 4 per commettere] *nell'Errata, da* dal commettere L1 10-11 gli commette] li commette L1

□ 2 uguale] eguale L5*b*

1. «... la récompense, la punition, la gloire et l'infamie, soumises à ses [del legislatore] volontés, sont quatre espèces de divinités avec lesquelles il peut toujours opérer le bien public, et créer des hommes illustres en tous les genres. Toute l'étude des moralistes consiste à déterminer l'usage qu'on doit faire de ces récompenses et de ces punitions, et les secours qu'on en peut tirer pour lier l'intérêt personnel à l'intérêt général. [...] les vices d'un peuple sont, si j'ose le dire, toujours cachés au fond de sa législation» (HELVÉTIUS, *De l'esprit*, II, 22 e 15).

2. Lo stesso principio è sostenuto da Montesquieu: «C'est un grand mal, parmi nous, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudroit mettre quelque différence dans la peine. A la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux, les autres non: cette différence fait que l'on y vole, mais que l'on n'y assassine pas. En Moscovie, où la peine des voleurs et celle des assassins sont les mêmes, on assassine toujours» (*Esprit des loix*, VI, 16). Anche Helvétius raccomanda al legislatore «de ne laisser aucune proportion entre l'avantage que le scélérat retire du crime et la peine à laquelle il s'expose» (*De l'esprit*, III, 16). All'opposto il parere di Burlamaqui: «on peut punir chaque crime en particulier, suivant que le demande l'utilité publique, sans considérer s'il y a une égale ou moindre peine établie pour un autre crime qui, en lui-même, paroit ou moindre ou plus grand. Enfin le vol, par exemple, est en lui-même beaucoup moins criminel que l'homicide; cependant les voleurs peuvent sans injustice être punis de mort en certain cas, aussi bien que les meurtriers» (*Principes du droit politique*, III, IV, 38).

3. «Les actes purement intérieurs, les simples pensées, qui ne se manifestent par aucun acte extérieur, préjudiciable à la société, par exemple, l'idée agréable qu'on se fait d'une mauvaise action, le désir de la commettre, le dessein que l'on en forme sans en venir à l'exécution etc., tout cela n'est point sujet aux peines humaines, quand même il arriveroit ensuite par hazard que les hommes en auroient connoissance» (BURLAMAQUI, *Principes du droit politique*, III, IV, 28). Ma altre proposizioni di Burlamaqui sono per Beccaria inaccettabili, come l'affermazione che «on peut juger de la grandeur d'un crime en général, par son objet, par l'intention et la malice du coupable et enfin par le préjudice qui en revient à la société [...]. Selon que l'objet est plus ou moins noble, c'est-à-dire que les personnes offensées sont plus ou moins considérables, l'action est aussi plus ou moins criminelle.

cedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune altre volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe più atrocemente punirsi che l'assassinio d'un monarca, la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell'offesa.[1]

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi d'un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea della *utilità comune*, che è la base della giustizia umana;[2] i

---

8 più dalla] colla L1 L3 8-9 che ... importanza] senza considerarne l'importanza L1 L3 13-14 entrasse nella] fosse la L1 L3

[...] Ainsi celui qui tue son père, commet un homicide plus criminel que s'il avoit tué un étranger. Celui qui injure un magistrat est plus coupable que s'il avoit injuré son égal. [...] Le degré plus ou moins grand de malice contribue aussi beaucoup à l'énormité du crime, et il se déduit de plusieurs circonstances» (*Principes du droit politique*, III, IV, 34-36). Verri segnala, negli appunti, un'analogia fra la pagina beccariana e una di Grozio: «Nunc illud videamus, sintne omnes actus vitiosi tales ut puniri ab hominibus possint. Pro certo habendum est, non omnes esse tales. Primum enim actus mere interni, etiamsi casu aliquo, puta per confessionem subsecutam, ad notitiam aliorum perveniant, puniri ab hominibus non possunt, quia ut alibi diximus, naturae humanae congruum non est ut ex actibus mere internis ius aut obligatio inter homines nascatur. Et hoc sensu accipiendum est quod dictant leges Romanae: *Cogitationis poenam nemínem mereri*. Id tamen non obstat quo minus actus interni, quatenus in externo influunt, in aestimationem veniant non sui proprie sed actuum externorum, qui inde meriti sui accipiunt qualitatem» (*De iure belli ac pacis*, II, XX, 18). Verri non concorda peraltro con la tesi sostenuta, sulla scorta degli autori citati, da Beccaria: «non è vero che la sola misura dei delitti sia il danno recato alla società. L'intenzione del delinquente deve entrarvi in qualche parte, ed in molte occorrenze. Uno tira un colpo di fucile, e falla, l'altro lascia per morto uno che poi guarisce, l'altro va per rubbare, vien sorpreso e non riesce, e simili ecc. Il resto della pagina è un *galimathias*».

1. «Nam persona eius qui fecit ad aptitudinem illam iudicandi maxime pertinet, et persona eius qui patitur interdum aliquid confert ad aestimandam culpae magnitudinem» (GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XX, 37; il rinvio a questa fonte è negli appunti del Verri).

2. «... je vois que, sans la sensibilité à la douleur et au plaisir physique, les hommes, sans désirs, sans passions, également indifférents à tout, n'eussent point connu d'intérêt personnel; que sans intérêt personnel ils ne se fussent point rassemblés en société, n'eussent point fait entre eux des conventions; qu'il n'y eût point eu d'intérêt général, par conséquent point d'actions justes ou injustes; et qu'ainsi la sensibilité physique et l'intérêt personnel ont été les auteurs de toute justice» (HELVÉTIUS, *De l'esprit*, III, 4).

secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti?[1] Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire.

§ VIII.

Divisione dei delitti.

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè *il danno della società*. Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma

---

11 Potrebbono] Potrebbon L1

1. Si veda, sulla scorta degli appunti verriani, l'opinione di Grozio: « punienda non sunt peccata quae nec directe nec indirecte spectant ad societatem humanam, aut ad hominem alterum. Ratio est, quia nulla est causa cur non talia peccata relinquantur Deo punienda, qui et ad ea noscenda est sapientissimus, et ad expendenda aequissimus, et ad vindicanda potentissimus. Quare ab hominibus punitio talis institueretur plane sine utilitate, ac proinde mendose » (*De iure belli ac pacis*, II, XX, 20.1). Evidente poi il riferimento a Montesquieu: « dans les choses [...] qui blessent la Divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime: tout s'y passe entre l'homme et Dieu, qui sçait la mesure et le temps de ses vengeances. [...] Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la Divinité. Mais il faut faire honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l'on se conduisoit par cette dernière idée, quelle seroit la fin des supplices? Si les loix des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine » (*Esprit des loix*, XII, 4). Cfr. anche Burlamaqui: « Le but même des peines et la constitution de la nature humaine font voire qu'il peut y avoir des actes vicieux en eux-mêmes qu'il n'est pourtant pas convenable de punir dans les tribunaux humains » (*Principes du droit politique*, III, IV, 27). È da registrare, infine, il dissenso di Pietro Verri: « quanto dice [...] della dignità della persona offesa fa a pugni con quanto dice in seguito, cioè che le pretese offese fatte all'Esser supremo non sono dell'ispezione delle leggi civili e che la malizia del peccato, come peccato, non deve entrare nella misura della pena; e quanto dice in questo proposito altro non è che un'amplificazione di quanto dice M.[ontesquieu] ».

sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche,[1] ma le passioni vestite d'autorità e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però che può essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze e dagli ostacoli medesimi. Or l'ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorte di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare i principii più generali e gli errori più funesti e comuni per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell'onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non fare, in vista del ben pubblico.[2] I primi, che sono i massimi delitti, perché più dannosi, son quelli

---

1 pure] *manca in* L1 L3 4 d'autorità] di autorità L1 6 violente] violenti L1 12 punirgli] punirli L1 16 mal inteso] malinteso L1 vorrebbono] vorrebbero L1 19 di un] d'un L1 L3 □ 4 d'autorità] di autorità L5*b*

1. Si riferisce alle opinioni dispotiche, qui dette «asiatiche» in sintonia con l'assunzione, operata da Montesquieu, dei regimi orientali (particolarmente l'impero ottomano, la Russia e la Cina) come modelli del dispotismo, e con le pagine che al dispotismo orientale dedica Helvétius (*De l'esprit*, in particolare III, 18-21).

2. La divisione generale dei delitti attuata da Beccaria si ispira a quella proposta da MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 4: «Il y a quatre sortes de crimes: ceux de la première espèce choquent la religion; ceux de la seconde, les moeurs; ceux de la troisième, la tranquillité; ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens. Les peines que l'on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces espèces». Cfr. anche Burlamaqui: «Il faut mettre au premier rang les crimes qui intéressent la société humaine en général, puis ceux qui troublent l'ordre de la société civile, enfin ceux qui regardent les particuliers» (*Principes du droit politique*, III, IV, 34). Neanche qui Beccaria sfugge alle implacabili critiche di Pietro Verri: «Commincia con una lunga ed inutile introduzione, poi viene alla divisione. In questo paragrafo egli è molto laconico ed imperfetto, ed ha detto molto meno di quel che ne dica M.[ontesquieu], *loco cit.* Egli li divide in tre classi, parla in seguito delle prime due e non della terza, che resta molto oscura [...]. Qui l'A. non fa altro che sviluppare l'articolo 30 di Grozio, *loc. cit.* Osservo che qui pure si trova implicitamente il principio come la misura della pena è il maggiore o minore danno della società». Il riferimento di Verri è principalmente alla proposizione: «Iniustitia eo est maior quo maius alteri damnum infertur» (GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XX, 30.1). Ma l'intero paragrafo groziano non pare avere particolari legami con la pagina di Beccaria.

che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l'ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura, e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola.[1] Ogni delitto, benché privato, offende la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione.[2] Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi. L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima,[3] questo è il dogma politico che dovrebb'essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze.[4]

---

3 a' delitti] a delitti L1 6 distruzione] destruzione L1 7 diversamente] *manca in* L1 L3 circonscritte] circoscritte L1 8 tutti i] tutt'i L1 13 dritto] diritto L1 L3 21 che è] *manca in* L1 □ 13 dritto] diritto L5*b*

1. « C'est assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénère en despotisme. [...] C'est encore un violent abus de donner le nom de crime de lèse-majesté à une action qui ne l'est pas. [...] Quand on eut établi bien des crimes de lèse-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 7-9). « ... quanto dice incidentalmente dei delitti di lesa maestà è quasi interamente cavato [...] dal luogo citato di Montesquieu » (Verri).

2. « Quoique tous les crimes soient publics par leur nature, on distingue pourtant les crimes véritablement publics d'avec les crimes privés, ainsi appellés, parce qu'ils offensent plus un particulier que la société entière » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, III, 5).

3. « ... la liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. Dans un état, c'est-à-dire dans une société où il y a des loix, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. [...] La liberté est le droit de faire tout ce que les loix permettent: et si un citoyen pouvoit faire ce qu'elles défendent, il n'auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tout de même ce pouvoir » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XI, 3).

4. La libertà di agire sulle cose e sui propri simili, senza alcun altro limite che quello della costituzione fisica, che è propria dell'uomo nello stato di natura. « Natura dedit *unicuique ius in omnia*: hoc est, in statu mere naturali, sive antequam homines ullis pactis sese invicem obstrinxissent, unicuique licebat facere quaecumque et in quoscumque licebat, possidere, uti, frui omnibus, quae volebat et poterat » (HOBBES, *De cive*, I, 10).

Stemma della famiglia Bonesana

Tempera su carta (14,1 × 18,8)
(Milano, Archivio di Stato, Fondo Araldica p. m., cartella 84 – Beccaria)

Questo forma le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.[1]

§ IX.

Dell'onore.

V'è una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con più distinta cognizione presenti che le vicine ed importantissime nozioni morali,[2] fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol mi-

5 dei cittadini] de' cittadini L1 L3 10 pericoloso del pari F] pericoloso egualmente L1 L3 del pari pericoloso egualmente L5*a* 25 confondano] confondono L1

□ 10 del pari ... egualmente L5*a*] del pari pericoloso finalmente L5*b*

1. « Attaquer la constitution de l'état, violer ses loix, est un crime capital contre la société; et si ceux qui s'en rendent coupables sont des personnes revêtues d'autorité, ils ajoutent au crime un perfide abus du pouvoir qui leur est confié » (VATTEL, *Le droit des gens*, I, III, 30).

2. « Si perfeziona l'astronomia, e non si pensa alla legislazione; si fanno le leggi colle quali un pianeta agisce su un altro, e non si fanno le leggi che uniscono un uomo ad un altro » (PIETRO VERRI, *Meditazioni sulla felicità*, pp. 99-100).

surare i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la maraviglia nell'indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, né di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest'*onore* dunque è una di quelle idee complesse che sono un aggregato non solo d'idee semplici, ma d'idee parimente complicate,[1] che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono; né conservano che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'*onore* è necessario gettar rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo;[2] questo fu il fine institutore della società, e questo fine primario si è sempre conservato, realmente o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l'avvicinamento degli uomini e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da quest'epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito l'apparenza della virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo d'onore esigerli come necessari. Quest'*onore* è una condizione che moltissimi uomini mettono

---

2 nell'indifferente F] nell'indifferente L1 L3 dell'indifferente L5 16 tutti i] tutt'i L1 L3 22 sufficienti] sufficenti L3 provvedere] provedere L1 L3 24 di sopra] disopra L1 L3 28 gli conquista] li conquista L1

□ 21 allontanarne] allontanare L5b

1. La teoria delle « idee semplici » e delle « idee complesse » sarà ricorrente nelle *Ricerche*. Per il debito di Beccaria nei confronti delle analisi di Locke e di Condillac si veda particolarmente la nota 2 a p. 88 del vol. II.

2. « Il patto sociale abolì il feroce muscolare dispotismo, e colla industriosa riunione di molte forze cospiranti si venne a stabilire l'equilibrio fra gli uomini » (PIETRO VERRI, *Meditazioni sulla felicità*, p. 83).

alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non poté esser messo nel comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.[1]

Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, o si confondono perfettamente con altre: perché nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perché il dispotismo degli uomini, annullando l'esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalità. L'onore è dunque uno dei principii fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito,[2] e in esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell'antica uguaglianza.

---

2 instantaneo] istantaneo Lt 9 gli riduce] li riduce Lt 10 dei principii] de' principii Lt L3

1. È probabile la considerazione delle pagine in cui Locke fissa gli elementi costitutivi della *legge dell'opinione e della reputazione*: « quoi que les hommes, réunis en sociétez politiques, ayent résigné entre les mains du public la disposition de toutes leurs forces, de sorte qu'ils ne peuvent pas l'employer contre aucun de leurs concitoyens [...], ils retiennent pourtant toujours la puissance de penser bien ou mal, d'approuver ou désapprouver les actions de ceux avec qui ils vivent et entretiennent quelque liaison; [...] la loi par laquelle les hommes jugent de la vertu et du vice n'est autre chose que le consentement de simples particuliers, qui n'ont pas assez d'autorité pour faire une loi, et sur-tout, puisque ce qui est si nécessaire et si essentiel à une loi leur manque, je veux dire la puissance de la faire valoir. Mais je croi pouvoir dire que quiconque s'imagine que l'approbation et le blâme ne sont pas de puissans motifs pour engager les hommes à se conformer aux opinions et aux maximes de ceux avec qui ils conversent, ne paroît pas fort bien instruit de l'histoire du genre humain, ni avoir pénétré fort avant dans la nature des hommes, dont il trouvera que la plus grande partie se gouverne principalement, pour ne pas dire uniquement, par la loi de la coutume [...]. De dix mille hommes il ne s'en trouvera pas un seul qui ait assez de force et d'insensibilité d'esprit pour pouvoir supporter le blâme et le mépris continuel de sa propre cotterie » (*Essai*, II, XXVIII, 10 e 12).

2. Il passo s'ispira liberamente ad alcuni concetti di Montesquieu: l'onore è principio valido nella monarchia (« le gouvernement monarchique suppose [...] des prééminences, des rangs et même une noblesse d'origine. La nature de l'*honneur* est de demander des préférences et des distinctions; il est donc, par la chose même, placé dans ce gouvernement »), mentre non può esserlo né nella democrazia, dove tutti sono uguali nella dipendenza dalle leggi (« celui qui fait exécuter les loix sent qu'il y est soumis lui-même, et qu'il en portera le poids ») e sono animati dal principio della *virtù* (« lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les coeurs qui peuvent la recevoir »), né nel dispotismo, dove predomina la *paura*: « ce n'est point l'*honneur* qui est le principe des états despotiques: les hommes y étant tous égaux, on n'y peut se préférer aux autres; les hommes y étant tous esclaves, on n'y peut se préférer à rien. [...] Comment seroit-il souffert chez le *despote*? Il fait gloire de mépriser la vie, et le despote n'a de force que parce qu'il peut l'ôter. Comment pourroit-il souffrir le despote? Il a des règles suivies et des caprices soutenus; le despote n'a aucune règle, et ses caprices détruisent tous les autres. L'honneur [est] inconnu aux états despotiques, où même souvent on n'a pas de mot pour l'exprimer... » (*Esprit des loix*, III, 7, 3, 8; ma si veda anche IV, 2 e *Lettres persanes*, XC).

§ X.

Dei duelli.

Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perché gli antichi non si radunavano sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perché il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini.[1]

---

4 ch'ebbero] che ebbero Lx L3 9 Invano] In vano Lx 15 loro] *nell'Errata, da* sua Lx 23 attuali] *manca in* Lx L3 24 a' suoi] ai suoi Lx

1. All'intero paragrafo non sono estranee alcune osservazioni di Vattel: « Le duel, ce combat dans lequel on s'engage pour une querelle particulière, est un désordre, manifestement contraire au but de la société. Cette fureur étoit inconnue aux anciens Grecs et Romains, qui ont porté si loin la gloire de leurs armes; nous la devons à des peuples barbares, qui ne connoissoient d'autre droit que leur épée. [...] les peines plus sévères étoient insuffisantes pour guérir la manie du duel. Elles n'alloient point à la source du mal: et puisqu'un préjugé ridicule avait persuadé à toute la noblesse et aux gens de guerre que l'honneur oblige un homme d'épée à venger par ses mains la moindre injure qu'il aura reçue, voilà le principe sur lequel il faudroit travailler. Détruisez ce préjugé, ou enchaînez-le par un motif de la même nature. [...] tandis que le préjugé subsiste, [...] je ne sçai si on peut avec justice punir celui qui est forcé de se soumettre à sa tyrannie, ni s'il est bien coupable en bonne morale. [...] En attendant que les hommes se soient défaits de cette idée *gothique*, que l'honneur les oblige à venger par leurs mains leurs injures personnelles, au mépris même de la loi; le moyen le plus sûr d'arrêter les effets de ce préjugé seroit peut-être de faire une distinction entière de l'offensé et de l'aggresseur; d'accorder sans difficulté la grâce du premier, quand il paroîtroit qu'il a été véritablement attaqué en son honneur, et de punir sans miséricorde celui qui l'a outragé » (*Le droit des gens*, I, XIII, 175-176).

§ XI.

Della tranquillità pubblica.

Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio de' cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori e più dall'oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d'uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri delle città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempii protetti dall'autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl'interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della *police*; ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica.[1] Io non trovo eccezione alcuna a quest'assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato.[2] L'incertezza della propria sorte ha sacrifi-

---

9 la quale] che L1 L3 — 10-11 ne' differenti] nei differenti L1 — 17 che ... chiamano] chiamato L1 — 20 tutti i] tutt'i L1 L3 — 24 costituzione] constituzione L1 — di] di un L1 L3 — 25 organizzato] organizato L1

1. La posizione di Beccaria è più radicale di quella espressa da Montesquieu: « Dans l'exercice de la police, c'est plutôt le magistrat qui punit, que la loi; dans les jugemens des crimes, c'est plutôt la loi qui punit, que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s'agit ordinairement que de peu: il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours: les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de détails: les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlemens que des loix.[...] Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des loix avec la violation de la simple police: ces choses sont d'un ordre différent » (*Esprit des loix*, XXVI, 24).

2. Sulla funzione dei censori l'opinione di Montesquieu è diversa, non essendo per il filosofo francese la debolezza della costituzione di uno stato a determinarne la necessità; cfr. in proposito *Esprit des loix*, V, 19: « Dans quel gouvernement faut-il des censeurs? Il en faut dans une république, où le principe du gouvernement est la vertu. Ce ne sont pas seu-

cate più vittime all'oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell'ignoranza del pericolo.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile* e *necessaria* per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengon eglino *il fine* che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver presentato il primo all'Italia con qualche maggior evidenza ciò che altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell'invincibile verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell'ignoranza, ugualmente fatale, le benedizioni e le lagrime anche d'un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.

§ XII.

Fine delle pene.

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo

---

1-2 crudeltà. Essa] crudeltà, che L1 L3 7 e pel] ed il L1 14 Se io] Se L1 S'io L3 15 altre] molte altre L1 L3 17 diritti] dritti L1 18 angosce] angoscie L1 L3 21 dal disprezzo] del disprezzo L1 L3

□ 20 d'un] di un L5b

lement les crimes qui détruisent la vertu, mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l'amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption; ce qui ne choque point les loix, mais les élude; ce qui ne les détruit pas, mais les affoiblit: tout cela doit être corrigé par les censeurs. [...] Dans les monarchies, il ne faut point de censeurs: elles sont fondées sur l'honneur, et la nature de l'honneur est d'avoir pour censeur tout l'univers. Tout homme qui y manque est soumis aux reproches de ceux même qui n'en ont point. [...] On sent bien qu'il ne faut point de censeurs dans les gouvernemens despotiques». Sui «magistrati arbitrari», o aventi un potere esorbitante, cfr. la nota 1 a p. 60.

politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.[1]

§ XIII.

Dei testimoni.

Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. ((La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse ch'egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l'applicazione degli effetti della morte

---

9 sugli] su gli L1 16—p.56,2 La vera ... mentire.] *manca in* L1 L3

1. « Dictat autem ratio homini nihil agendum quo noceatur homini alteri, nisi id bonum aliquod habeat propositum. In solo autem inimici dolore, ita nude spectato, nullum est bonum nisi falsum et imaginarium. [...] Pugnat ergo cum natura hominis in hominem agentis, alieno dolore qua dolor est satiari » (GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XX, 5.1 e 5.3). Verri: « quanto dice l'autore dei *Delitti* nel sop. cap. non è che questa teorica [il passo citato di Grozio] aplicata alla società. Lo conferma in seguito lo stesso Grotio, e l'aplica col dire: 'Liquet ergo ab homine hominem non recte puniri tantum puniendi causa; quae ergo utilitates rectam faciant poenam videamus. Pertinet autem huc poenarum partitio quae est apud Platonem etc. scilicet emendatio, reparatio et exemplum.' L'autore dei *Delitti e delle pene* le riduce a sole due, cioè l'emendazione, ossia l'impedimento di nuocere al reo, e l'esempio, ossia la rimozione degl'altri dal far altrettanto, nel qual sentimento in sostanza coincide al § 8 *loc. cit.*, riducendo il terzo fine del risarcimento agl'altri due colle seguenti parole: 'Utilitas eius cuius intererat non peccatum esse, in eo sita est ne posthac tale quid patiatur aut ab eodem aut ab aliis'. Soggiungendo l'A. dice: 'quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescielto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo'; ciò che in sostanza non è ch'una ampliazione del detto dallo stesso Grotio, *ibidem*: 'Ne ab aliis laedatur qui laesus est punitione non quavis, sed aperta atque conspicua quae ad exemplum pertinet obtinetur' » (i passi di Grozio citati da Verri sono in II, XX, 5.4, 6.1, 8.1). « Il Beccaria riconferma qui la sua adesione alla concezione dell'utilitarismo, che con Hobbes ed Helvétius riconosce alle pene soltanto la funzione della pubblica utilità (difesa e prevenzione), negandole quella dell'espiazione » (Mondolfo).

reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d'infamia negl'infami quando non abbiano alcun interesse di mentire.[1] ⟫ La credibilità dunque deve sminuirsi a proporzione dell'odio, o dell'amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più d'un testimonio è necessario, perché fintanto che uno asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d'essere creduto innocente.[2] La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore quanto più cresce l'atrocità di un delitto[a] o l'inverisimiglianza delle circostanze;

---

a. ⟪Presso i criminalisti la credulità d'un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: *In atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt, et licet iudici iura transgredi.* Traduciamolo in volgare, e gli Europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente ragionevoli dettami di coloro ai quali senza quasi saperlo sono soggetti: *Negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere conghietture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto.* I pratici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contraddizioni umane. Impauriti i legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla sorte a decidere di tutto e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini)[3] per la condanna di qualche innocente, caricano la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchica impunità sul trono della giustizia; impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite, e così or con dispotica impazienza, or con donnesca trepidazione trasformarono i gravi giudizi in una specie di giuoco in cui l'azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.⟫

---

2 La credibilità dunque] Ma la di lui credibilità Lt L3 6 il diritto ... innocente] l'innocenza Lt L3 8 l'inverisimiglianza] l'inverosimiglianza Lt 9-26 Presso ... figura.] *manca in* Lt L3 18 sorte F] morte

1. « Non si può approvare quanto egli dice delle donne, dei morti civilmente e degli infami », annota Verri nei suoi appunti, senza illustrare le ragioni del dissenso. La « morte civile » era la privazione di ogni diritto politico e sociale; « infamia », nel linguaggio giuridico romano e nella legislazione giustinianea, era chiamata una speciale diminuzione dell'onore del cittadino, per cui chi ne era colpito incorreva in alcune particolari incapacità tassativamente stabilite dalla legge.

2. « Quanto egli dice [...] della necessità di più d'un testimonio lo ha tratto dal lib. 12 art. 3 di Mont. » (Verri); cfr. infatti MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 3: « Les loix qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux; parce qu'un témoin qui affirme et un accusé qui nie font un partage, et il faut un tiers pour le vuider ».

3. « La plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies. [...] Ils se sont jettés dans des détails inutiles; ils ont donné dans les cas particuliers: ce qui marque un génie étroit, qui ne voit les choses que par parties et n'embrasse rien d'une vue générale » (MONTESQUIEU, *Lettres persanes*, CXXIX).

tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più uomini mentiscano nella prima accusa, perché è più facile che si combini in più uomini o l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato.[1] Parimente nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio o del timore concepito. Non v'è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand'egli sia membro d'alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibilità del testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furon dette. Di più, le azioni violenti e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo più infedele e spesso sedotta degli ascoltanti.[2] Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un uomo, poiché di queste, quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.

4 potestà] podestà Lt 5 essere] esser Lt 9 di un] d'un Lt L3 18 violenti] violente Lt

1. « Maxime importante: il faut être très circonspect dans la poursuite de la magie et de l'hérésie. L'accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, et être la source d'une infinité de tyrannies, si le législateur ne sçait la borner. Car, comme elle ne porte pas directement sur les actions d'un citoyen, mais plutôt sur l'idée que l'on s'est faite de son caractère, elle devient dangereuse à proportion de l'ignorance du peuple; et, pour lors, un citoyen est toujours en danger, parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garans contre les soupçons de ces crimes » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 5). « Quel ch'egli dice [...] della magia, egli è in Montesquieu », annota Pietro Verri.

2. Si veda, sulla scorta degli appunti verriani, MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 12: « Les paroles ne forment point un corps de délit; elles ne restent que dans l'idée. La plupart du temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens: ce sens dépend de la liaison qu'elles ont avec d'autres choses ».

§ XIV.

⟨Indizi, e forme di giudizi.

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. ⟨⟨Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono.⟩⟩ Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. ⟨⟨Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l'esattamente definirla.⟩⟩ Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta,

---

2 INDIZI E FORME DI GIUDIZI] *tutto il paragrafo manca in* L1 FORME] FORMA L3 8-11 Quando ... dipendono.] *manca in* L3 22 più importanti] comuni L3 22-31 Possono ... perfette.] *manca in* L3 31 Ma ... prove] Egli L3

☐ 13 d'altronde] altronde L5*b*

perché in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione, per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da' suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell'offeso; così, essendo bilanciato ogni interesse privato che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti; e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso.[1] Pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che è forse il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle passioni,[2] perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi, sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli e cautele che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.)

1. « La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. [...] Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il en puisse récuser un si grand nombre, que ceux qui restent soient censés être de son choix » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XI, 6).

2. « At curiae illae uni viro ne committantur, sed ex pluribus constent. Nec decreta exeant cum silentio, sed iudices sententiae suae rationes adducant, idque palam, atque adstante corona: ut quod ipsa potestate sit liberum, fama tamen et existimatione sit circumscriptum » (BACONE, *De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 3, aph. 38; parzialmente trascritto da Beccaria negli *Excerpta*, c. 12r: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 468).

§ XV.

Accuse segrete.

Evidenti, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della constituzione, sono le accuse segrete.[1] Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e, coll'uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi

---

2 SEGRETE] SECRETE Li 3 Evidenti ... disordini] Un evidente, ma consacrato disordine Li resi necessari] reso necessario Li 4 segrete] secrete Li 7 nascondergli] nasconderli Li 8 nascondergli] nasconderli Li 10 gli guidino] li guidino Li 11 gli minacciano] li minacciano Li Lj

1. Il passo allude alla pratica dello spionaggio e delle accuse segrete nella Repubblica di Venezia. Nella prima redazione Beccaria aveva cassato, a questo punto, un brano («e quelle bocche aperte alla calunnia in alcune città d'Italia», cfr. qui avanti p. 192, r. 17, apparato) che richiama una frase di Montesquieu: « Une bouche de pierre s'ouvre à tout délateur à Venise; vous diriez que c'est celle de la tyrannie » (*Esprit des loix*, V, 8), sulla quale attira l'attenzione Pietro Verri nei suoi appunti sulle fonti dei *Delitti*. Sulla necessità di magistrature eccezionali, in relazione alla «debolezza» della costituzione di uno stato, oltre a quanto si è detto nella nota 2 di p. 53, cfr. ancora *Esprit des loix*, II, 3: « Une autorité exorbitante, donnée tout-à-coup à un citoyen dans une république, forme une monarchie, ou plus qu'une monarchie. Dans celle-ci, les loix ont pourvu à la constitution, ou s'y sont accommodées; le principe du gouvernement arrête le monarque; mais, dans une république où un citoyen se fait donner un pouvoir exorbitant, l'abus de ce pouvoir est plus grand, parce que les loix, qui ne l'ont pas prévu, n'ont rien fait pour l'arrêter. L'exception à cette règle est lorsque la constitution de l'état est telle qu'il a besoin d'une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle étoit Rome avec ses dictateurs, telle est Venise avec ses inquisiteurs d'état; ce sont des magistratures terribles, qui ramennent violemment l'état à la liberté. Mais, d'où vient que ces magistratures se trouvent si différentes dans ces deux républiques? C'est que Rome défendoit les restes de son aristocratie contre le peuple; au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d'état pour maintenir son aristocratie contre les nobles. De là il suivoit qu'à Rome la dictature ne devoit durer que peu de temps; parce que le peuple agit par sa fougue, et non pas par ses desseins. Il falloit que cette magistrature s'exerçât avec éclat, parce qu'il s'agissoit d'intimider le peuple, et non pas de le punir; que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, et n'eût une autorité sans bornes qu'à raison de cette affaire, parce qu'il étoit toujours créé pour un cas imprévu. A Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente: c'est là que les desseins peuvent être commencés, suivis, suspendus, repris [...]. On a besoin d'une magistrature cachée, parce que les crimes qu'elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret et dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale; parce qu'elle n'a pas à arrêter les maux que l'on connôit, mais à prévenir même ceux que l'on ne connôit pas. Enfin, cette dernière est établie pour venger les crimes qu'elle soupçonne; et la première employoit plus les menaces que les punitions pour les crimes, même avoués par les auteurs ».

dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l'amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia quand'ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il *segreto*? Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

(Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per sé la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme d'ogni cittadino? L'indennità[1] dell'accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza. E vi saranno dei sudditi più forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell'esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze che può credersi l'estrema rovina il togliere un male allora quando ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar nuove leggi, in qualche angolo abbandonato dell'universo, prima di autorizzare un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhi.)

È già stato detto dal Signor di Montesquieu che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, dove è

---

2 di essi] *manca in* L1 3 gli consolano] li consolano L1 7 tutti i] tutt'i L1 9 migliorare] migliorarsi L1 L3 11 segreto] secreto L1 sorta] sorte L1 14-30 Quali ... occhi.] *manca in* L1 26 può credersi] sarebbe L3 27 allora] ancora L3 31 dal Signor di F] da L1 dal Sig. di L3 L5*a* ☐ 31 Sig. L5*a*] Signor L5*b* 33 de' cittadini] dei cittadini L5*b*

1. L'incolumità.

ottimo stabilimento il destinare de' commissari, che in nome pubblico accusino gl'infrattori delle leggi.[1] Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato.

§ XVI.

Della tortura.

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, ⟨o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato⟩.

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un misera-

---

1 de' commissari] dei commissari L1 L3 9 contradizioni] contraddizioni L1 10 metafisica] metafora L1 11-12 o finalmente ... accusato] *manca in* L1 12 dei quali] de' quali L3 14 toglierli] togliergli L1 deciso] definito L1 L3

1. « A Rome, il étoit permis à un citoyen d'en accuser un autre. Cela étoit établi selon l'esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir, pour le bien public, un zèle sans bornes; où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit, sous les empereurs, les maximes de la république; et d'abord on vit paroître un genre d'hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices et bien des talens, une âme bien basse et un esprit ambitieux, cherchoit un criminel dont la condamnation pût plaire au prince [...]. Nous avons aujourd'hui une loi admirable: c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les loix, prépose un officier dans chaque tribunal, pour poursuivre en son nom tous les crimes: de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VI, 8; cfr. anche VII, 11; XII, 20 e 23).

bile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti.[1] Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.[2]

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre.[3] Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per

---

1 scellerati] scelerati L1 7 segrete] secrete L1 9-10 chi ... delitto F] il delitto di un uomo L1 L3 chi abbia commesso un delitto un uomo L5*a* 10 tenebre] tenebre dell'incertezza L1 L3 12 quando F] quanto

□ 10 un delitto un uomo L5*a*] un delitto L5*b*

1. Qui e più avanti viene ripresa quasi letteralmente una pagina di PIETRO VERRI, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* (1763): «o il delitto è incerto o il delitto è certo; s'egli è incerto è cosa ingiusta porre al tormento un cittadino che forse è innocente; ché s'egli è certo è cosa inutile; poiché la confessione del reo anche per pratica nostra non è necessaria; poiché non può obbligarsi mai un uomo a rinunziare all'inalienabile diritto naturale della propria difesa; poiché l'accusatore deve essere esenzialmente una persona distinta dall'accusato; poiché finalmente di tutte queste ragioni noi medesimi mostriamo di intenderne la forza, risguardando per nulla la confessione fatta ne' tormenti, se non venga ripetuta fuori de' tormenti medesimi» (cit. in appendice a *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino, 1965, pp. 132-33). È altresì probabile che Beccaria ricordi qui e in altri passaggi del paragrafo un brano di Montaigne: «pourquoy la douleur me fera elle plustost confesser ce qui en est, qu'elle ne me forcera de dire ce qui n'est pas? Et, au rebours, si celuy qui n'a pas faict ce dequoy on l'accuse, est assez patient pour supporter ces tourments, pourquoy ne le sera celuy qui l'a faict, un si beau guerdon que de la vie luy estant proposé? Je pense que le fondement de cette invention est appuyé sur la considération de l'effort de la conscience: car, au coupable, il semble qu'elle aide à la torture pour luy faire confesser sa faute, et qu'elle l'affoiblisse; et, de l'autre part, qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. Pour dire vray, c'est un moyen plain d'incertitude et de dangier. Que ne diroit on, que ne feroit on pour fuyr à si griefves douleurs? *Etiam innocentes cogit mentiri dolor.* D'où il advient que celuy que le juge a géhenné, pour ne le faire mourir innocent, il le face mourir et innocent et géhenné» (*Essais*, II, 5).

2. La frase (ribadita nel contesto del paragrafo: cfr. p. 66) utilizza probabilmente un accenno di Montesquieu: «j'allois dire que les esclaves, chez les Grecs et chez les Romains... Mais j'entends la voix de la nature qui crie contre moi». In nota allo stesso capitolo Montesquieu scrive che «les citoyens d'Athènes ne pouvoient être mis à la question, [...] excepté dans le crime de lèse-majesté. [...] Il n'y avoit pas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi 3 et 4 *ad leg. Iuliam maiest.* fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice, garantissoient de la question, si ce n'est dans le cas de crime de lèse-majesté» (*Esprit des loix*, VI, 17).

3. S'intenda: se è importante che un delitto accertato venga pubblicamente punito (per non far serpeggiare tra gli uomini la «lusinga dell'impunità» possibile), non è però utile che si usi la tortura per scoprire il colpevole di un delitto non palese («sepolto nelle tenebre») o incerto, perché, in quanto sconosciuto agli uomini, non può esercitare alcuna influenza su di loro.

virtù, rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo?[1] E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile[2] esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente

---

7 esser] essere L1 L3 22 una origine] un'origine L1 24 sagramento] sacramento L1 34 scellerati] scelerati L1

1. L'immagine della tortura come « crociuolo per cui [si] purgano dell'infamia i rei » è tratta da PIETRO VERRI, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* (in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, p. 132).

2. Il fuoco del Purgatorio.

far cadere in contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizi* di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani.[1] La sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena.[2] Allora la risposta del reo è così necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. (È superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti,[3] lo rispinge e lo spaventa.)

6-7 di Dio] d'Iddio L1 spaventa.] *manca in* L1 24 impiegato F] impiegare L1 impiegata L3 L5 24-30 È superfluo ...

1. La «catena» dei rapporti di causa ed effetto, che procede da Dio, e che si riteneva rotta o sospesa nella sua efficacia proprio per intervento della divinità nel momento dei «giudizi di Dio».
2. Un concetto simile in Bacone: «actiones humanae adeo sunt incertae, et periculis expositae, ut illud optimum videatur, quod plurima habet effugia» (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3; ripreso da Beccaria negli estratti da Bacone, c. 9r: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465).
3. «Consuetudo contra naturam, quasi tyrannis quaedam est...» (BACONE, *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi.[1] La tortura è stata abolita nella Svezia,[2] abolita da uno de' più saggi monarchi dell'Europa,[3] che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e

---

6 di un] d'un L1 8 scuopresi] scopresi L1 9 scuoprirassi] scoprirassi L1 10 i quali] li quali L1 L3 16 dall'Inghilterra] l'Inghilterra L1 19 leggi.] leggi, anch'essa ha conosciute. L1

1. «La *common law* inglese non ammise mai la tortura, proibita tanto dalla *Magna Charta* quanto dal *Bill of Rights*. I giurisperiti inglesi sempre si opposero alla tortura, che venne tuttavia adoperata saltuariamente e raramente da qualche tribunale speciale, come la celebre *Star Chamber*, e in un caso, durante il *Commonwealth*. Anche la *peine forte et dure*, una sorta di tortura, impiegata talvolta anche dai tribunali normali contro coloro che si rifiutavano di accettare la loro giurisdizione e rimanevano muti, venne definitivamente abolita nel 1726» (Venturi).

2. «La tortura venne abolita in Svezia sul cadere del 1734, per quel che riguardava i delitti comuni, ma continuò ad essere adoperata in forma particolarmente crudele per i delitti politici nella cosiddetta 'camera delle rose' [la vittima veniva immersa fino al collo in una segreta sotterranea, precedentemente riempita di melma putrida, e migliaia di insetti la divoravano in ogni parte del corpo]. La 'camera delle rose', rimessa in funzione nel 1756, in occasione delle lotte tra le due fazioni che si contendevano il controllo del trono svedese, non venne abolita definitivamente che nel 1772, da Gustavo III. [...] Può ben darsi dunque che Adolfo Federico, il re di Svezia dell'epoca in cui Beccaria scriveva, fosse conosciuto anche in Italia sotto una luce più favorevole di quanto non meritasse, e che Beccaria si facesse eco di questa fama» (Venturi).

3. Federico II di Prussia (1740-1786), il più illustre 'despota illuminato' dell'Europa settecentesca, fu amico ed ammiratore di Voltaire e dei *philosophes* francesi ed egli stesso cultore di filosofia. Appena salito al trono, nel 1750, aveva abolito la tortura. Riordinò la legislazione del suo paese con l'importante *Codice fredericiano*.

liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: *Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: *Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

4-5 sembrerebbono] sembrerebbero L1 15 talché] cosicché L1 16 assoluto] assolto L1
17 dovea] doveva L1 L3 22 Una strana] L'ultima e strana L1

(Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.*)

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze[1] ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

§ XVII.

((*Del fisco.*

Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricerca-

1-5 Dassi ... reo.] *manca in* L1 6 discuoprire] discoprire L1 8 iscuoprire] iscoprire L1 9 scuoprirsi] scoprirsi L1 11 scuopriranno] scopriranno L1 15 gli condanna] li condanna L1 L3 16 esilio] esiglio L1 20 DEL FISCO] *tutto il paragrafo manca in* L1 L3

1. Che è stato catturato.

tore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arroga in tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l'*informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema.[1] »

1. « Solo i pensatori e gli storici del futuro, esperti della natura e immuni da pregiudizi, potranno giustificare filosoficamente lo stratificarsi nel tempo di un tale sistema d'iniquità » (Carnazzi).

§ XVIII.

Dei giuramenti.

Una contradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all'uomo nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico, quando ha il massimo interesse di esser falso; quasi che l'uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando parla l'interesse. L'esperienza di tutt'i secoli ha fatto vedere che essi hanno più d'ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l'hanno sovente violata? Troppo deboli, perché troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore ed all'amor della vita. Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani. E perché comprometter gli uni cogli altri? E perché metter l'uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? talché la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di esser cattivo cristiano o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perché ciascun giudice mi può esser testimonio che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accade ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi gli corrode e gli mina insensibilmente.

§ XIX.

Prontezza della pena.

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia

---

3 Una] Un'altra L1 L3 4 un uomo] uomo L1 10 scellerati] scelerati L1 15 cogli] con gli L1 17 talché] cosicché L1 18 esser] essere L1 23 nessun] nissun L1 L3 27 soverchiati F] soverchiati L1 L3 scoverchiati L5*a* 28 gli corrode] li corrode L1 gli mina] li mina L1 L3

□ 26 che agli] che accade agli L5*b* 27 scoverchiati L5*a*] soverchiati L5*b*

al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durazione del processo e dall'anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lagrime, lo squallore d'un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, *delitto* e *pena*, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto.[1] Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono, poiché la luce dell'at-

1 gli inutili] gl'inutili L1 4 quando F] quanto 8 dev'esser] deve essere L1 deve esser L3 9 di esser] d'essere L1 L3 14 lo squallore] e lo squallore L1 L3 23 talché] cosicché L1 27 nessun] nissun L1 L3

1. « ... le idee si associano nella mente o per immediata successione di tempo, o per coesistenza di luogo, o per similitudine di qualità », dirà Beccaria nelle *Ricerche*, in linea con Locke e Condillac (cfr. vol. II, p. 88 e nota 1). All'associazione delle idee egli dedicherà poi diversi punti del cap. XV della stessa opera (ivi, pp. 183-86). Negli estratti da Bacone (c. 34*v*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 470) Beccaria registra un passo del filosofo inglese che richiama l'immagine dell'intelletto come « fabbrica »: « Ex quo fit, universa ista ratio humana, qua utimur quoad inquisitionem naturae, non bene congesta et aedificata sit, sed tamquam moles aliqua magnifica sine fundamento » (*Instauratio magna*, Praefatio).

tenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri.[1] Servono parimente alle menti più elevate, perché hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta,[2] ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talché il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo d'un delitto, ⟨la fa meno come castigo che come spettacolo, e⟩ non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra 'l misfatto e la pena, cioè che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev'essere tra la spinta al delitto e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello per dove cerca d'incamminarlo la seducente idea dell'infrazione della legge.

§ XX.

Violenze.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali: né il grande né il ricco debbono poter mettere a prezzo[3] gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni even-

---

4 talché] cosicché L1 | 11 la fa ... spettacolo, e] *manca in* L1 | 15 tra 'l] tra il L1 L3 | 24 debbono] devono L1 | 25 debbono] devono L1

1. « Les passions nous induisent en erreur, parce qu'elles fixent toute notre attention sur un côté de l'objet qu'elles nous présentent, et qu'elles ne nous permettent point de le considérer sous toutes ses faces » (HELVÉTIUS, *De l'esprit*, I, 2).

2. Di questa capacità degli uomini di « menti più elevate » e di « maggior genio » Beccaria parlerà ancora nei *Pensieri diversi* e nelle *Ricerche* (cfr. rispettivamente le pp. 307 e 91 del vol. II).

3. Estinguere con pene pecuniarie.

ti l'uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa*:[1] vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl'incauti e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s'ingrandisce. Gli uomini mettono per lo più gli argini più sodi all'aperta tirannia, ma non veggono l'insetto impercettibile che gli rode ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore.[2]

§ XXI.

¶ *Pene dei nobili.*

Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali[3] formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in un governo o necessaria nella monarchia, se egli è vero che formi un potere intermedio, che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio,[4] simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti de-

4 segreto] secreto L1 10 gli rode] li rode L1 13 PENE DEI NOBILI] *tutto il paragrafo manca in* L1 20 di credito] d'industria L3

1. Della stessa immagine si servirà Alessandro Verri, nell'articolo *Di Carneade e di Grozio*, per confutare la tesi groziana secondo cui è lecito a un uomo darsi in schiavitù: «Egli di persona è divenuta cosa» («Il Caffè», vol. II, f. XXX).

2. «... c'est contre les attaques sourdes et lentes que la nation devroit être particulièrement en garde. Les révolutions subites frappent l'imagination des hommes: on en développe les ressorts; on néglige les changemens qui arrivent insensiblement, par une longue suite de degrés peu marqués» (VATTEL, *Le droit des gens*, I, III, 30).

3. «I nobili erano esenti dalla gogna, dalla galera, dalla forca e dalle pene infamanti; [...] e in generale avevano il minimo grado delle pene» (Mondolfo).

4. Per Montesquieu la nobiltà è utile e necessaria nella monarchia, dove svolge una positiva funzione di corpo intermedio tra il monarca e il popolo: «Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendans, constituent la nature du gouvernement monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des loix fondamentales. J'ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendans: en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces loix fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance: car, s'il n'y a dans l'état que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune

serti d'Arabia, e che, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì che ella debba consistere piuttosto nei ceti che negl'individui, fermarsi in una parte piuttosto che circolare per tutto il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente.[1] Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo che esser debbono le medesime pel primo e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia legittima suppone un'anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo[2] abbiano detto: *chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice o più onorato speri di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato.* Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano,[3] ma tali decreti esistono negl'immobili rapporti delle cose, non distruggono quei vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà e ne impediscono gl'inconvenienti; rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non

---

6 debbono] debbano L3

loix fondamentale. Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse.[...] Il y a des gens qui avoient imaginé, dans quelques états en Europe, d'abolir toutes les justices des seigneurs.[...] Abolissez, dans une monarchie, les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes: vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique» (*Esprit des loix*, II, 4).

1. Sono accettabili le disuguaglianze personali che traggono origine dal merito del singolo (Beccaria dirà poco sotto: «chi sarà più industrioso abbia maggiori onori»), e sorgono e scompaiono «incessantemente» per la dinamica sociale, non quelle che si cristallizzano in ceti e privilegiano sempre una parte del corpo politico.

2. È ancora quella «azione universale su tutte le cose» di cui Beccaria ha parlato nel § VIII: gli uomini vi rinunciano all'atto del contratto sociale.

3. I patti che han dato origine alla società non furono presi in una assemblea, non furono, cioè, effettivamente «espressi» ma tacitamente stipulati; o addirittura essi possono essere anche solo «supposti», perché comunque «esistono negl' immobili rapporti delle cose». Dei patti «espressi» o «taciti» o «supposti» Beccaria ha già fatto cenno nell'avvertenza *A chi legge* e nel § IV (cfr. pp. 19 e 36). Prima dei *Delitti*, egli aveva alluso, nel *Disordine delle monete*, ad una «espressa convenzione, la quale non ha preceduto mai veruno universale stabilimento». È evidente l'influenza di Rousseau: «bien qu'elles [les clauses de ce contract] n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont par-tout les mêmes, par-tout tacitement admises et reconnues» (*Contract social*, I, 6); né va dimenticata la lockiana distinzione tra «un consentement exprès et un consentement tacite» (*Du gouvernement civil*, VII, 25). Di un contratto «con cui gli uomini, senza espressa convenzione, ma per tacita adesione di communi circostanze, di communi interessi», si sono riuniti, Beccaria parlerà ancora negli *Elementi di economia pubblica*, II, VI, 77.

è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo;[1] che l'infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all'innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?[2])

§ XXII.

Furti.

I furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe esser impoverito del proprio. Ma come questo non è per l'ordinario che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto)[3]

---

11 dovrebbe esser] dev'essere L1 dovrebbe essere L3 14 e forse non] ma forse L1

1. Essendo diverso da uomo a uomo il modo di soffrire la pena e di reagire ad essa.

2. « Virtus et prudentia, sine punctis, velut peregrinae linguae sunt; nam vulgo non intelliguntur. [...] Puncti traslatio sunt virtutis in linguam vernaculam » (Bacone, *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

3. È da segnalare un cambiamento di opinione di Beccaria sul diritto di proprietà: la prima redazione (cfr. qui p. 160, r. 27) e l'*editio princeps* dei *Delitti* recitano a questo punto: « terribile ma forse necessario diritto », secondo un'impostazione lockiana del contratto, tale per cui, come si è visto, gli uomini si uniscono e compongono un corpo politico « pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens; choses que j'appelle, d'un nom général, *propriétés* ». La variazione introdotta da Beccaria con la « terza » edizione dell'opera è comunque da ascriversi al suo pensiero, se il rigetto dell'idea della proprietà privata era in lui talmente esplicito da scatenare l'ironia di una lettera di Pietro ad Alessandro Verri, nel periodo del progettato viaggio di Beccaria in Russia: « Ponilo a fronte d'un ministro moscovita, con una incombenza, per cui non ha i mezzi, e vedrai qual meschina figura sarà la sua. Egli comincerà il Codice col togliere il diritto di proprietà; ti farà un romanzo » (lettera del 16 settembre 1767, in: *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri*, Milano, vol. I, a cura di E. Greppi e A. Giulini, 1923, parte seconda, p. 63). Alla radicalizzazione della posizione beccariana non è ovviamente estraneo il Rousseau del *Discours sur l'inégalité*, dove la proprietà nasce con la scena « terribile » che apre la seconda parte: « Le premier qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire, *ceci est à moi*, et trouva des gens assés simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile » (*Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité*, in: *Œuvres complètes*, vol. III, p. 164). Non è comunque da vedersi contraddizione fra questa tesi di Beccaria ed altri luoghi dei *Delitti* (« sacra proprietà dei beni », dirà nel § XXXIV); pur essendo il diritto di proprietà « forse non necessario », nel momento in cui esso viene sancito come diritto è dovere delle leggi tutelarlo e dei cittadini rispettarlo: essi « si sono garantite le attuali loro possessioni, ed accostumati a riguardarle come difese in favore di ciascuno da tutti contro ogniuno », scriverà negli *Elementi di economia* (II, VI, 77). Ma resta inteso che « la proprietà dei beni non è un fine del patto sociale, ma *può* esser un mezzo per ottenerlo », come precisa Beccaria in una nota aggiunta nella « quinta » edizione dei *Delitti* (§ XXXIV, qui alla p. 111).

non ha lasciato che una nuda esistenza, ‹ ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello de' delitti e che tolgono il pane agl'innocenti per toglierlo agli scellerati, la pena più opportuna › sarà quell'unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta dipendenza dell'ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena dev'essere parimente un misto di corporale e di servile.[1] Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l'evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle dei furti dolosi facendo l'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo;[2] ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogni altra il moto concepito e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.[3] Questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell'assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa.[4]

§ XXIII.

Infamia.

Le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'infamia. Quest'infamia è un segno della pubblica disapprovazione che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della

---

1-3 ma come ... scellerati,] *manca in* L1 3 agl'innocenti] agli innocenti L3 3-4 più opportuna] di supplemento L1 4 sorta] sorte L1 8 parimente] parimenti L1 21 debbono] devono L1 □ 2 de' delitti] dei delitti L5*b* 21 dritto] diritto L5*b*

1. In parte diverso il pensiero di Montesquieu in proposito: « Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale: mais il vaudroit peut-être mieux, et il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devroit être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales: mais, comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire » (*Esprit des loix*, XII, 4).

2. « L'equazione stabilita dai riti longobardi (*Wergeld*) » (Mondolfo).

3. Bacone: « hoc habent respublicae, ut tamquam machinae grandiores tardius moveantur, nec sine magno molimine, unde haud tam cito labefactantur » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 1).

4. Reminiscenza di un passo di Bacone: « Habet hoc fere rerum natura, ut quae natura sua conveniunt, etiam locis conveniant, quae vero contrariae naturae sunt, etiam intervallis distent » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3; trascritto negli *Excerpta*, c. 8*v*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465).

patria e di quella quasi fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione che inspirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son veramente tali. Le pene d'infamia non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

«Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici coll'orgoglio degli spettatori e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze ed opinioni ad opinioni il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo l'originaria assurdità.[1]»

Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura,[2] ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poiché ella non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

---

3 che quella] *manca in* L1 la stessa] *manca in* L1 5 che] *manca in* L1 10 debbono] devono L1 14 nessuno] nissuno L3 15-23 Le pene ... assurdità.] *manca in* L1 L3 26 tutti i] tutt'i L1 28 istessa] stessa L1 L3

□ 3 dai rapporti] da' rapporti L5*b* 22 velarne] valerne L5*b*

1. «I corollari logici e le deduzioni speciose tratte da un falso principio, danno a questo un'immediata credibilità, velando agli occhi dei più l'errore originario» (Carnazzi).

2. La natura vanifica e rimuove tutte le leggi particolari che non seguono concretamente i suoi immutabili princìpi. «Naturam imitare. Nihil facit frustra», scrive Beccaria negli estratti da Bacone (c. 11*v*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 467, e *De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 2). Dell'«imitazione della natura» come compito dello scrittore Beccaria parlerà nelle *Ricerche* (cfr. vol. II, p. 112 e nota 1).

§ XXIV.

Oziosi.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev'esser escluso dalla società, cioè dev'essere bandito.[1] Questa è la ragione per cui i saggi governi non soffrono, nel seno del travaglio e dell'industria, quel genere di ozio politico confuso dagli austeri declamatori coll'ozio delle ricchezze accumulate dall'industria, ozio necessario ed utile a misura che la società si dilata e l'amministrazione si ristringe.[2] Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società né col travaglio né colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva che è la necessità di custodire o di aumentare i comodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia.[3]

□ 5 dev'essere] dev'esser L5*b*

1. « Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens: et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, et se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections et autres peines qui ramènent les esprits inquiets et les font rentrer dans l'ordre établi. Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police: car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrième classe » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XII, 4).

2. A misura che la società si ingrandisce e che la direzione degli affari pubblici si concentra nelle mani di una ristretta categoria di funzionari.

3. L'oscura descrizione degli « oziosi politicamente » sembrerebbe attagliarsi a certi ordini religiosi, e particolarmente ai conventuali; in tal senso la intese il Facchinei, e ne fece oggetto di accusa all'autore dei *Delitti* per aver dipinto in maniera « perfidamente astuta » e con « colori infernali » quelli che, a parere del monaco, « più d'ogni altro hanno contribuito, e contribuiscono tuttavia colle loro mani, col loro talento e col loro esempio, al maggiore vantaggio ed alla più perpetua felicità temporale e politica di tutte le società » (*Note ed osservazioni*, p. 78). La *Risposta* replicava in maniera qua e là sibillina, confermando in sostanza, nonostante il diniego iniziale, che l'autore dei *Delitti* proprio ai religiosi aveva voluto alludere: « In nessun luogo del mio libro si troverà ch'io parli de' religiosi, né de' claustrali. [...] Il vocabolo 'oziosi politicamente' loro non conviene in maniera alcuna. [...] Ma come dice altresì egregiamente l'Avversario, questo giudizio può essere fondato *nell'esempio di que' pochi religiosi che s'incontrano nelle piazze e in qualche casa, e però manco perfetti*. [...] Deve però l'Avversario accordarmi che, dove si dessero persone alle quali s'adattassero *ne' termini* le proprietà ch'io ho assegnate per definire l'ozio politico, questi dovrebbero chiamarsi 'oziosi politicamente' e che per ciò sarebbe 'stupida la venerazione' se il 'volgo' ne avesse per loro, e che il 'saggio li dovrebbe guardare con isdegnosa compassione'. Se poi di questi ve ne siano, io non l'ho deciso, ed anzi ho soggiunto che spetta alle leggi il definirlo. In fatto, sommi pontefici, principi cattolici, ministri religiosi ed illuminati, hanno sempre ritrovato e ritrovano pernicioso alla società, egualmente che alla religione, che vi siano in uno stato di que' uomini ai quali convenga

Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizi o delle virtù de' propri antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza alla industriosa povertà, ch'esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, in vece della incerta e sanguinosa colla forza. E però non l'austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l'ozio da punirsi.

((Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi[1] contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta che contro chi lo fu più volte.))

§ XXV.

Bando e confische.

Ma chi è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era membro, dev'egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita di tutto o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale che annienti tutt'i rapporti che sono tra la società e un cittadino

---

2 de' propri] dei propri L1 3 alla industriosa] della industriosa L1 ch'esercita] che esercita L1 L3
5 debbono] devono L1 7-15 Sembra ... volte.] *manca in* L1 L3 19 dei suoi] de' suoi L1 L3
Una tal questione] Questa quistione L1 21 debbono] devono L1 22 dei beni] de' beni L1 L3
□ 2 de' propri] dei propri L5*b*

la detta definizione. I templieri, i gesuati, gli umiliati, e simili ordini dalla vigilanza de' sommi pontefici aboliti; le leggi, le prammatiche, gli ordini de' sovrani in ogni stato d'Europa che provedono e vegliano acciocché le ricchezze non si condensino nelle *mani morte*, provano che il timore di quest'ozio politico è ragionevole e cristiano» (*Risposta*, pp. 56–59 dell'edizione originale). Nella stesura del brano Beccaria si era, con ogni probabilità, ispirato a una pagina di Vattel: «quelle multitude d'hommes, dans les couvents, consacrés à l'oisiveté, sous le manteau de la dévotion! également inutiles à la société et en paix et en guerre, ils ne la servent ni par leur travail, dans les professions nécessaires, ni par leur courage, dans les armées; et cependant ils jouissent de revenus immenses: il faut que les sueurs du peuple fournissent à l'entretien de ces essaims de fainéans» (*Le droit des gens*, I, XII, 149).

1. Gli indizi.

delinquente; allora muore il cittadino[1] e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori piuttosto che al principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti.[2] Qual più tristo spettacolo che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi[3] impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!

§ XXVI.

Dello spirito di famiglia.

Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie

---

3 toccare] toccar Lr legittimi] legitimi Lr 5 per questa] appoggiata a questa Lr 6 che oso ... le] l'ingiustizia che oso attribuire alle Lr 11-13 che lusinga ... futuro] di cui gli ordinari pretesti sono il bene momentaneo e l'esterminio futuro, la felicità di alcuni illustri Lr L3 13 lacrime] lagrime Lr L3 17 alla quale] al quale Lr 18 prevenirgli] prevenirli Lr 24 un'unione] unione Lr

□ 13 lacrime] lagrime L5b 15 gl'innocenti] gli innocenti L5b

1. Si verifica cioè la « morte civile ».

2. È la stessa posizione assunta da Montesquieu: « Les confiscations rendroient la propriété des biens incertaine; elles dépouilleroient des enfans innocens; elles détruiroient une famille, lorsqu'il ne s'agiroit que de punir un coupable » (*Esprit des loix*, V, 15). Beccaria si oppone invece a quanto sostenuto in proposito da Burlamaqui: « s'il arrive que l'on confisque les biens d'un homme, ses enfans en souffrent à la vérité; mais ce n'est pas là une peine par rapport à eux, puisque ces biens ne doivent leur appartenir qu'en supposant que leur père les conservât jusqu'à sa mort. En un mot, ou il faudroit abolir presque entièrement l'usage des peines, ou il faut reconnoître que ces sortes d'inconvéniens, inséparables de la constitution des choses humaines et des relations particulières que les hommes ont les uns avec les autres, n'ont par eux-mêmes rien d'injuste » (*Principes du droit politique*, III, IV, 42).

3. È la sottomissione all'autorità del capofamiglia, di cui tratterà il paragrafo seguente.

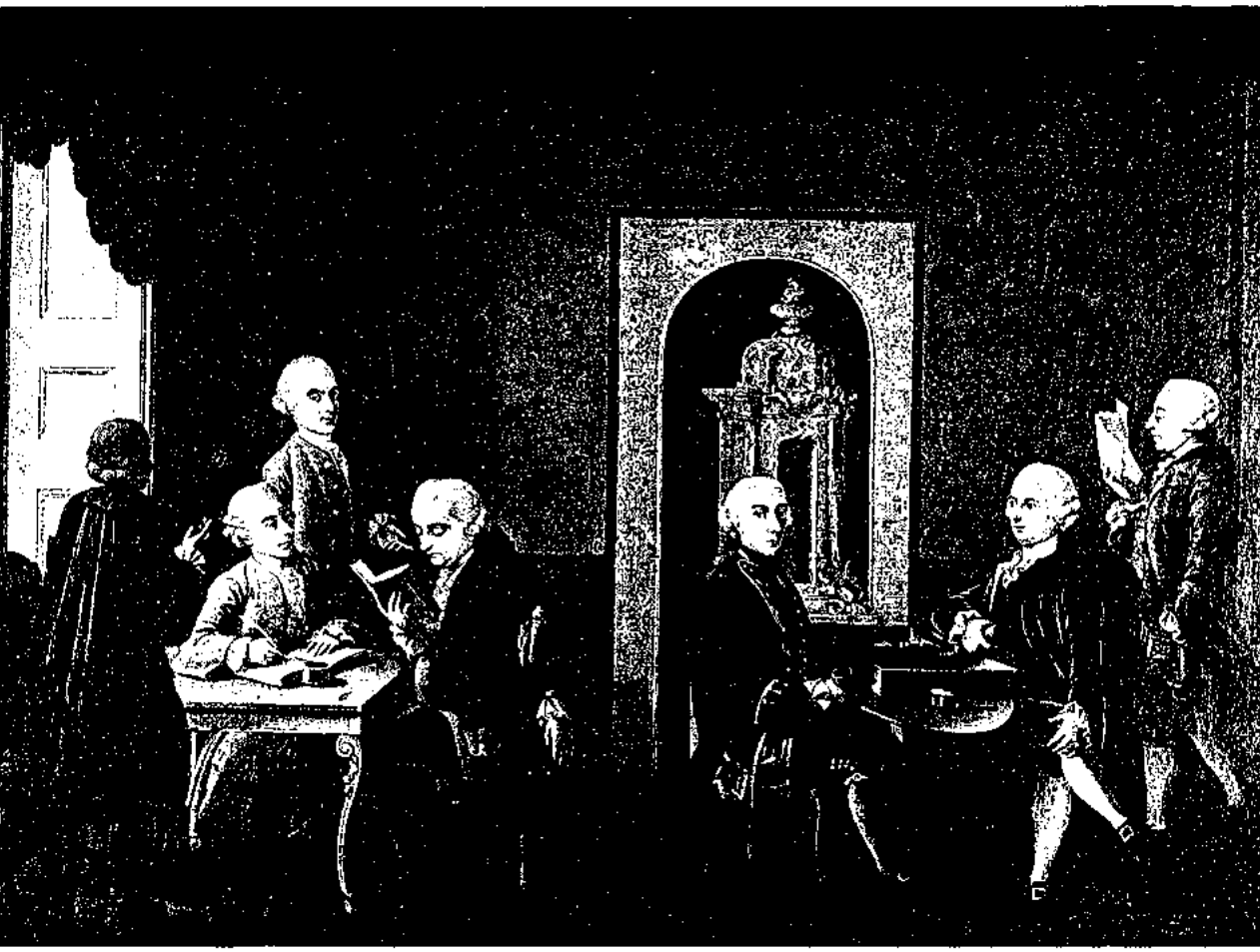

L'Accademia dei Pugni

(Da sinistra: Alfonso Longo, Alessandro Verri, Giambattista Biffi, Cesare Beccaria, Luigi Lambertenghi, Pietro Verri, Giuseppe Visconti di Saliceto)

Olio su tela (52 × 37) di Antonio Perego (Milano, Collezione Sormani Verri)

che come un'unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del

5 nessuno] nessun L1 10 ed i] e i L1 L3 15 a' piccoli] a piccoli L1 L3 17 gli condensa] li condensa L1 19 potestà] podestà L1 finché] fin che L1 27 gli trae] li trae L1 L3

cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.[1]

Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*,[2] che spesse volte non è il bene d'alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall'oscurità degli oggetti sì fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo.[3] Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba

---

5 ciascun F] ciascun L1 L3 ciascuno L5*a* soggezione] soggezzione L1 L3 6 ristringere] restringere L1 20 circonscritti] circoscritti L1 L3 ne è] n'è L1 L3

□ 5 ciascuno L5*a*] ciascun L5*b*

1. Sono ripresi qui alcuni motivi russoiani: «les enfans ne restent-ils liés au père qu'aussi longtems qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfans, exempts de l'obéissance qu'ils devoient au père, le père exempt des soins qu'il devoit aux enfans, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis ce n'est plus naturellement c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient que par convention» (*Contract social*, I, 2).

2. Nell'opposizione tra interesse di famiglia e interesse dello stato si può cogliere l'eco di una massima di Bacone: «Oeconomicae rationes publicas plerumque evertunt» (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3), copiata da Beccaria nei suoi estratti (c. 9*v*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465).

3. «Supposons que l'état soit composé de dix-mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps. Mais chaque particulier en qualité de sujet est considéré comme individu. Ainsi le souverain est au sujet comme dix-mille est à un: c'est-à-dire que chaque membre de l'état n'a pour sa part que la dix-millième partie de l'autorité souveraine, quoi qu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent-mille hommes, l'état des sujets ne change pas, et chacun porte également tout l'empire des loix, tandis que son suffrage, réduit à un cent-millième, a dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Alors le sujet restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'où il suit que plus l'état s'aggrandit, plus la liberté diminue» (ROUSSEAU, *Contract social*, III, 1). Questa pagina, con ogni probabilità, ha ispirato anche la formulazione del rapporto fra i centomila uomini e le ventimila famiglie che compongono uno stato, colla quale si apre il paragrafo.

essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l'una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative.[1] Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell'autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s'indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le più comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.[2]

§ XXVII.

Dolcezza delle pene.

Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse,[3] e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da

2 l'una] e l'una Lt L3 troverebbono] troverebbero Lt 19 debbo] devo Lt

1. « Un grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. [...] Que si la propriété naturelle des petits états est d'être gouvernés en république, celle des médiocres d'être soumis à un monarque, celle des grands empires d'être dominés par un despote, il suit que, pour conserver les principes du gouvernement établi, il faut maintenir l'état dans la grandeur qu'il avoit déjà; et que cet état changera d'esprit, à mesure qu'on rétrécira, ou qu'on étendra ses limites. [...] les hommes auroient été à la fin obligés de vivre toujours sous le gouvernement d'un seul, s'ils n'avoient imaginé une manière de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain et la force extérieure du monarchique. Je parle de la république fédérative. [...] Cette sorte de république, capable de résister à la force extérieure, peut se maintenir dans sa grandeur, sans que l'intérieur se corrompe. La forme de cette société prévient tous les inconvéniens » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VIII, 19-20 e IX, 1).

2. A proposito di questo paragrafo si veda la *Nota al testo*, pp. 276-81.

3. Vattel: « C'est moins l'atrocité des peines que l'exactitude à les exiger, qui retient tout le monde dans le devoir » (*Le droit des gens*, I, XIII, 171).

una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto,[1] ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia[2] e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplicii furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi, che ubbidivano. Nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

A misura che i supplicii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s'incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni fa che, dopo cent'anni di crudeli supplicii, la ruota[3] spaventi tanto quanto prima la prigionia. Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe.[4] Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota. Io dico che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di quest'ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più

7 l'avarizia e la] l'avarizia, la L1 11 quelli] quegli L3 17-18 gli circondano] li circondano L1

1. « Spes, malorum magnum antidotum », trascrive Beccaria negli estratti da Bacone (c. 9r: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465, e *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).
2. La venalità di quei giudici che si fanno corrompere.
3. « Supplizio che s'infliggeva agli autori dei più gravi delitti. Il condannato era legato sopra una ruota fissata orizzontalmente in cima a un palo e lì, spezzategli braccia e gambe, era lasciato perire di morte lenta » (Carnazzi).
4. « Securitati itaque non *pactis*, sed *poenis* providendum est. Tunc autem satis provisum est, cum poenae tantae in singulas iniurias constituuntur, ut aperte maius malum sit fecisse, quam non fecisse » (Hobbes, *De cive*, VI, 4).

studiati, e fino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni.[1]

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perché, quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirgli. L'altra conseguenza è che la impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplicii. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene che nel male, ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può essere che un passeggiero furore, ma non mai un sistema costante quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.[2]

Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti che da uomini, che si chiamavano savi, furono con fred-

8 organizzazione] organizazione Lt 10 prevenirgli] prevenirli Lt 13-14 passeggiero] passaggiero Lt 14 debbono] devon Lt 17 pe' barbari] per i barbari Lt

1. « L'expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes. Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un état? un gouvernement violent veut soudain le corriger; et, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes loix, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort du gouvernement: l'imagination se fait à cette grande peine, comme elle s'étoit faite à la moindre; et comme on diminue la crainte pour celle-ci, l'on est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VI, 12). A questo stesso passo si era, con ogni probabilità, ispirato Vattel: « L'expérience nous fait voir que l'imagination se familiarise avec les objets qu'on lui présente fréquemment. Si vous multipliez les supplices terribles, les peuples en seront de jour en jour moins frappés; ils contracteront enfin, comme les Japonois, un caractère d'atrocité indomptable: ces spectacles sanglans ne produiront plus l'effet auquel ils sont destinés, ils n'épouvanteront plus les méchans » (*Le droit des gens*, I, XIII, 171).

2. « Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchemens: on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. [...] L'atrocité des loix en empêche donc l'exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l'impunité » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VI, 12-13). Favorevole alla moderazione delle pene e alla giusta proporzione fra queste e i delitti è anche Vattel: « si l'on punit de mort le simple vol, que réservera-t-on pour mettre la vie des citoyens en sûreté? » (*Le droit des gens*, I, XIII, 171); mentre Burlamaqui si colloca, ancora una volta, all'estremo opposto: « on ne peut pas multiplier le genre et le degré des peines à l'infini, et comme il n'y a point de plus grand peine que la mort, c'est une nécessité que certains crimes, quoique inégaux en eux-mêmes, soient également punis du dernier supplice. Tout ce qu'il y a, c'est que la mort peut être plus ou moins terrible, selon que l'on emploie, pour ôter la vie, une voie courte et douce, ou des tourmens lents et cruels » (*Principes du droit politique*, III, IV, 38).

do animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile nel vedere migliaia d'infelici che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza,[1] o rei non d'altro che di esser fedeli ai propri principii,[2] da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

§ XXVIII.

Della pena di morte.

Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari.[3] Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera?

---

14 organizzato] organizato Li

1. Allusione alla stregoneria e alla magia.

2. « [L'Autore] scrive con ispaventosa audacia [...] contro il sagro Tribunale dell'Inquisizione [...] che ha fatto morir crudemente uomini non d'altro rei che di esser stati fedeli ai propri principii; [...] è chiaro che qui parla degli eretici », afferma il Facchinei (*Note ed osservazioni*, p. 123). Poco convincente la replica a quest'accusa, contenuta nella *Risposta*: « non s'intende di parlare degli eretici. Qui non si parla della religione, ma quando l'Accusatore ne volesse un esempio della religione, consulti la storia ecclesiastica e vedrà quanti martiri furono esposti ai tormenti ed alle carnificine le più barbare, 'non d'altro rei che d'esser fedeli ai propri principii' della fede e della costanza per le verità rivelateci da Dio » (p. 60).

3. Per il richiamo all'origine contrattuale della sovranità e delle leggi cfr. la nota 1 a p. 26. Si noti peraltro che la *volontà generale*, in Beccaria, non corrisponde in senso proprio alla russoiana *volonté générale*, quanto piuttosto alla *volonté de tous*; si veda infatti la distinzione fissata da Rousseau: « Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale: celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est que la somme des volontés particulières » (*Contract social*, II, 3). Ma, come si è visto, Beccaria sostiene, con Helvétius, che solo la somma degli interessi particolari può dar luogo all'interesse generale.

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere.[1] Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

4 vinto] vinta Lt L3

1. « Certainement un homme en cet état [lo stato di natura] a une liberté incontestable [...]: mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même [...]. Un homme n'ayant point de pouvoir sur sa propre vie, ne peut par aucun traité, ni par son propre consentement [...] se soumettre au pouvoir absolu et arbitraire d'un autre, qui lui ôte la vie quand il lui plaira. Personne ne peut donner plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même; et celui qui ne peut s'ôter la vie, ne peut, sans doute, communiquer à un autre aucun droit sur elle » (Locke, *Du gouvernement civil*, I, 3 e III, 2; ma la concezione lockiana è più complessa e presenta altre argomentazioni di cui Beccaria non tiene conto). Nella stessa direzione Vattel: « Le soin de notre conservation est non seulement de droit naturel, c'est une obligation imposée par la nature; aucun homme ne peut y renoncer entièrement et absolument. Et quand il pourroit y renoncer, est-il censé l'avoir fait par ses engagemens, lui qui n'est entré dans la société civile que pour établir plus solidement sa propre sûreté? Le bien même de la société n'exige point un pareil sacrifice » (*Le droit des gens*, I, IV, 54). Diversa da quella beccariana (perché diversa, al di là della vicinanza delle immagini, è la sua teoria del contratto sociale: e cfr. ancora la nota 1 a p. 26) la posizione di Rousseau: « On demande comment les particuliers, n'ayant point droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre au souverain ce même droit qu'ils n'ont pas? Cette question ne paroit difficile à résoudre que parce qu'elle est mal posée. [...] Le traité social a pour fin la conservation des contractans. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépends des autres, doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose, et quand le prince lui a dit, il est expédient à l'état que tu meures, il doit mourir; puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'état. La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue: c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractans prémédite alors de se faire pendre. D'ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d'en être membre en violant ses loix, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'état est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. [...] un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu » (*Contract social*, II, 5).

Verri critica l'opposizione radicale alla pena di morte proclamata da Beccaria: « È da vedersi in questo proposito Montesquieu, che certamente non è del suo parere », chiosa nei suoi appunti; e infatti nessun conforto poteva trovare Beccaria, giunto a questo passaggio cruciale del suo libro, nelle pagine dell'« immortale Presidente » Montesquieu, per il quale la pena di morte è giusta in almeno un caso: « C'est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie, ou qu'il a entrepris de l'ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade » (*Esprit des loix*, XII, 4).

Verri dà risalto in primo luogo a Rousseau come 'informatore' di Beccaria: « parla della pena di morte e si fa l'istessa obiezione che si fa Roussoux, cioè che non si sa come un particolare che non è padrone di uccidersi possa dare ad altri questo diritto; colla differenza ch'egli la scioglie ad evidenza e fa vedere inoltre come possa benissimo dedursi dalla natura del contratto sociale, il di cui oggetto, dice, è la consarvazione dei contraenti:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima,[1] dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.[2]

Quando la sperienza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei cittadini romani,[3] e vent'anni di regno dell'imperatrice

---

5 divien] *nell'Errata, da* vien L1 6-7 dell'anarchia] della anarchia L1 18 dei cittadini] de' cittadini L1

chi vuol il fine vuole i mezi, chi vuol conservar la vita a spese degl'altri deve altresì darla quando bisogna ecc. [...] Cadono in seguito d'accordo nel dire che la pena di morte sia una guerra contro un suo membro ribelle ecc. ». In un'altra pagina degli appunti scrive: « Pare che l'assunto dell'A. di provare la pena di morte non necessaria né utile, l'abbia tratto da Grotio nel § XII.3 *loc. cit.* ». Si veda infatti GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, XX, 12.3: « Neque tamen abs re erit Christianis rectoribus, saltem ex parte aliqua, imitandum proponere exemplum Sabaconis Aegyptii regis, pietatis nomine laudatissimi, a quo capitales poenas in damnationem ad opus mutatas felicissimo successu narrat Diodorus: etiam ad Caucasum gentes quasdam ait Strabo: [...] *nemini mortem irrogasse quamvis pessima merito.* Neque spernendum illud Quintiliani: *Nemo dubitabit, quin si nocentes mutari in bonam mentem aliquo modo possint, sicut posse interdum conceditur, salvos esse eos magis e republica sit quam puniri.* Notat Balsamo leges Romanas quae mortis poenam irrogabant a posterioribus imperatoribus Christianis mutatas plerasque in alia supplicia, quo et acrius damnatis inureretur poenitentia, et magis ad exemplum proficeret poena diuturnior ».

1. Verri collega questo passo a Rousseau: « Je parle des moeurs, des coutumes, et sur-tout de l'opinion, partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres » (*Contract social*, II, 12).

2. Verri: « L'autor dei *Delit.* non fa che sviluppare ciò che dice R.[ousseau] nel § *Au reste*, p. 46 ». Cfr. *Contract social*, II, 5: « Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de foiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On n'a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger ». Ma il Verri non coglie (o non vuol cogliere) che nel capoverso successivo Beccaria dimostra come sia da ritenere infondato il « secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte ».

3. « Quand on réfléchit sur la pratique criminelle des anciens Romains, quand on se rappelle leur attention scrupuleuse à épargner le sang des citoyens, on ne peut manquer d'être frappé de la facilité avec laquelle il se verse aujourd'hui dans la plupart des états » (VATTEL, *Le droit des gens*, I, XIII, 171).

Elisabetta di Moscovia,[1] nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell'autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia assersione.

Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente,[2] e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti*, è assai più possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni.[3] Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono

---

1 diede] diede la prima L1 L3 5 assersione] asserzione L1 9 passeggiero] passaggiero L1 13 passeggiero] passaggiero L1 di uno] d'uno L1 23 accelerata] accellerata L1 23-24 violenti] violente L1

1. « Elisabetta Petrovna (1709-1761) regnò a partire dal colpo di stato del 25 novembre 1741. A seguito, dicesi, d'un voto formulato precisamente in quell'occasione di non permettere esecuzioni capitali durante il suo regno, abolì la pena di morte con due decreti del 18 giugno 1753 e del 30 settembre 1754. Non fu difficile ai pubblicisti degli anni immediatamente posteriori far notare che in realtà la pena di morte era stata sostituita da pene molto crudeli e che spesso portavano al decesso dei condannati. Essi erano infatti battuti con lo *knut*, venivano loro strappate le narici, dopo di che un marchio veniva loro apposto sulla fronte e sulle guance. Molti morivano e chi sopravviveva era generalmente deportato ai lavori forzati in Siberia. Proprio le lodi che Beccaria aveva tributato ad Elisabetta Petrovna spinsero, ad esempio, nel 1788, lo scrittore e storico M. M. Scerbatov, uno dei traduttori in russo di *Dei delitti e delle pene*, a discutere e negare ogni valore effettivo alla legislazione penale di questa imperatrice » (Venturi).

2. « Cogitamus secundum naturam, loquimur secundum praecepta: sed agimus secundum consuetudinem » (BACONE, *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3; trascritta negli *Excerpta*, c. 9*v*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465).

3. « Non invenias inter humanos affectum tam pusillum, qui si intendatur paulo vehementius, non mortis metum superet » (BACONE, *De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni;[1] ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.[2]

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l'ultimo perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio più fatto per essi che per il reo.

(Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma pas-

---

3 debbono] devono L1 8-11 Il limite ... reo.] Avviene nel primo caso ciò che succede in un dramma: torna l'avaro al suo scrigno, torna il tiranno a far piangere la vedova e l'orfano. L1 L3 12—p.91,21 Perché ... dell'infelice.] *manca in* L1 23-24 gli comincia] li comincia L3

1. Qui assunti a modello, rispettivamente, di uomini schiavi e viziosi e di uomini coraggiosi e liberi.

2. Questo e altri passi del paragrafo sono da porre in relazione con la teoria delle passioni che Helvétius delinea nell'*Esprit* (in particolare nel terzo discorso). Sulle passioni Beccaria ritornerà nel *Frammento sullo stile* pubblicato ne «Il Caffè», dove darà la definizione: «Una passione è un'impressione forte e costante della sensibilità tutta rivolta ad un medesimo oggetto; essa modifica e trasforma dentro di sé tutte le altre passioni minori, che ne accrescono la forza» (vol. II, p. 43), che verrà ripresa nel contesto più ampio e meditato delle *Ricerche* (cfr. ivi le pp. 165-82 e, per le ulteriori fonti utilizzate nella stesura dell'opera, le note relative), dove tra l'altro Beccaria noterà che «siccome le passioni determinate occupano, per così dire, un campo meno vasto nell'animo, così sono meno durevoli, quantunque a prima vista non paia a chi le considera nel loro massimo grado di forza; [...] il passaggio del tempo e la distanza del luogo ammortiscono la forza della passione, mancando le idee primarie risvegliatrici di essa: per lo contrario, le passioni indeterminate ed occupano un maggior numero d'idee nell'animo nostro, e, quantunque più deboli, sono più durevoli, perché quasi in ogni luogo ed in ogni tempo trovano l'alimento che le accende e le perpetua nell'animo» (p. 178).

seggieri dolori che al tempo ed all'incessante noia;[1] perché egli può per dir così condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo.[2] Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di più, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede[3] che chi la soffre; perché il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice.)

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che s'apprende colla educazione; ma perché un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò essi agiscon meno. *Quali sono queste*

1. Sono ripresi alcuni concetti di Helvétius: «L'expérience [...] nous apprend que la paresse est naturelle à l'homme; que l'attention le fatigue et le peine; qu'il gravite sans cesse vers le repos, comme les corps vers un centre; qu'attiré sans cesse vers ce centre, il s'y tiendroit fixement attaché, s'il n'en étoit à chaque instant repoussé par deux sortes de forces qui contrebalancent en lui celles de la paresse et de l'inertie, et qui lui sont communiquées, l'une par les passions fortes, et l'autre par la haine de l'ennui. L'ennui est dans l'univers un ressort plus général et plus puissant qu'on ne l'imagine» (*De l'esprit*, III, 5). Su «quel fastidio che chiamasi noia» si veda quanto Beccaria scriverà nel cap. XIV delle *Ricerche* (cfr. vol. II, p. 172). Sulle ragioni per cui molti «risguardano la morte» senza averne paura, Beccaria ha forse in mente anche ciò che aveva osservato Bacone: «Mori velle, non tantum fortis, aut miser, aut prudens, sed etiam fastidiosus potest» (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3).

2. Affinché gli uomini vedano spesso il «poter delle leggi» in atto, è necessario che le esecuzioni capitali siano frequenti: ma per esserlo, occorre che anche i delitti passibili di tale pena lo siano; tuttavia, quanto più essi saranno frequenti, tanto più la pena di morte si dimostrerà paradossalmente inutile, perché non avrà fatto sugli uomini un'impressione tale da scoraggiarne i delitti.

3. Chi ne è testimone.

leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritornerò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero,[1] *correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani.* Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.[2]

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti.[3] L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini

---

1 debbo] devo L1 2 li cerco] gli cerco L1 14 scellerato] scelerato L1 15 presentandogli] presentandoli L1 22 quelli] quegli L3

1. Alla testa di pochi uomini.

2. « L'idée d'un lieu de récompense emporte nécessairement l'idée d'un séjour de peines; et quand on espère l'un sans craindre l'autre, les loix civiles n'ont plus de force. Des hommes qui croient des récompenses sûres dans l'autre vie échapperont au législateur: ils auront trop de mépris pour la mort. Quel moyen de contenir, par les loix, un homme qui croit être sûr que la plus grande peine que les magistrats lui pourront infliger, ne finira, dans un moment, que pour commencer son bonheur? » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XXIV, 14).

3. « Toutes les fois qu'elle [la statua] est mal ou moins bien, elle se rappelle ses sensations passées, elle les compare avec ce qu'elle est, et elle sent qu'il lui est important de redevenir ce qu'elle a été. De là naît le besoin, ou la connoissance qu'elle a d'un bien, dont elle juge que la jouissance lui est nécessaire. Elle ne se connoît donc des besoins, que parce qu'elle compare la peine qu'elle souffre avec les plaisirs dont elle a joui » (CONDILLAC, *Traité des sensations*, I, II, 25).

non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contradizione? E perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perché gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? *Ah!*, diranno essi, *queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in sacrificio, all'idolo insaziabile del dispotismo.*

L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento.[1] *Quanto lo sarà meno in chi, non*

---

4 commettono] commettano L1 L3 12 lo stromento] stromento *nell'Errata, da* lo stromento L1 16 ancor] ancora L1 20 debbon] debbono L1 24 segreta] secreta L1 28 in sacrificio] *nell'Errata, da* al sacrificio L1 32 veggiamo] vediamo L1 di momento] di un momento L1 L3

□ 7 vorrebbero] vorrebbono L5*b*

1. Perché, come spiegherà Beccaria nelle *Ricerche*, « talvolta le cose descritte fanno una impressione più grande della realità medesima di quelle » (vol. II, p. 181); e in un brano della stessa opera che non arriverà alla stampa: « Sovente i mali dipinti sono minori dei mali reali che sofferiamo » (pp. 218-19). D'altra parte, come recita un aforisma che Beccaria trae da Bacone, « Mortem homines timent, quia nesciunt » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VI, 3; *Excerpta*, c. 10*r*: cfr. vol. II, *Nota al testo*, p. 465).

aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso! Tali sono i funesti paralogismi[1] che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti a' delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l'abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutt'i secoli e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano.[2] Gli umani sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell'intimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorità de' quali forma la felicità de' sudditi

---

3 a' delitti, ne' quali] ai delitti, nei quali Lt 7 vi ha] v'ha Lt L3 11 scusargli] scusarli Lt 24-25 co' voti] coi voti Lt L3 25 segreti] secreti Lt 29 veggiamo] vediamo Lt di Europa] d'Europa Lt L3 31 de' quali] dei quali Lt L3 de' sudditi] dei sudditi Lt L3

1. Ragionamenti falsi e viziosi.

2. Reminiscenza di un passo di Helvétius: « les erreurs mêmes cessent d'être dangereuses lorsqu'il est permis de les contredire. Alors elles sont bientôt reconnues pour erreurs; elles se déposent bientôt d'elles-mêmes dans les abymes de l'oubli; et les vérités seules surnagent sur la vaste étendue des siècles » (*De l'esprit*, Préface).

perché toglie quell'intermediario dispotismo[1] più crudele, perché men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

§ XXIX.

Della cattura.

Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza,[2] è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta degl'indizi più forti di reità. La prigionia è una pena che per necessità deve, a differenza d'ogn'altra, precedere la dichiarazione[3] del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl'indizi di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione,[4] quella d'un compagno del delitto, le minac-

---

2 soffogati] soffocati L1 4 nasce] *nell'Errata, da* è L1 6 maggiore] maggior L1 11 il lasciare] lasciare L1 L3 18 gl'indizi] gli indizi L1 19 fama] fama che lo accusa L1 L3 19—p.96,1 la fuga ... minaccie e] *manca in* L1 L3

1. Il passo è da collegare a quanto già affermato nel § IV (« il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo », p. 38) e nel § XXVI, dove si invoca « un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare quant'egli n'ebbe per distruggere » (p. 83). La richiesta di un « continuo accrescimento » dell'autorità del sovrano, per contrapporre il suo dispotismo illuminato al dispotismo pernicioso dei corpi intermedi dello stato, così come la critica incessante a questi ultimi, sono motivi ricorrenti nella riflessione degli scrittori de « Il Caffè » e particolarmente di Pietro Verri. In proposito si veda la *Nota al testo*, p. 281.

2. Questo principio è già stato sostenuto nel § IV (« Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è [...] lo scopo per cui gli uomini stanno in società », p. 38), e verrà ribadito nel § XXX (« La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società », p. 99). Si veda in proposito Montesquieu: « La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen » (*Esprit des loix*, XI, 6; cfr. anche XII, 1 e 2).

3. L'accertamento.

4. La confessione resa prima del processo.

cie e la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del delitto, e simili indizi, sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono stabilirsi dalla legge e non dai giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate e comanderanno agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizi sempre più deboli per catturare. Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perché sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti;[1] perché la prigione è piuttosto un supplicio che una custodia del reo,[2] ((e perché la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe, per mezzo del comune appoggio delle leggi, combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà, e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo militare toglierebbero l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutt'i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi.[3])) Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.[4]

---

1 la costante] una costante L1 L3 13 ai tempi] a' tempi L1 18-26 e perché ... forensi] *manca in* L1 L3

1. Coloro la cui colpevolezza è già stata dimostrata.
2. Qui nel senso di imputato.
3. Una delle ragioni del carattere infamante della prigionia consiste nel fatto che l'esercito (la forza « esterna difenditrice del trono e della nazione ») è separato e distinto dalla polizia (« la forza interna tutrice delle leggi »), mentre dovrebbero essere uniti. Se l'esercito, senza peraltro dipendere dalla magistratura, fosse incaricato delle funzioni di custodia carceraria, la pompa e il fasto che sempre accompagnano i corpi militari sortirebbero l'effetto di far sparire l'idea dell'infamia legata alla prigionia, come è dimostrato dal fatto che, nell'opinione comune, le prigioni militari non sono considerate così infamanti come le civili.
4. La definizione sembra riguardare i barbari del Medioevo, in sintonia con quanto affermato da Helvétius in *De l'esprit*, III, 28, capitolo dedicato alle *conquêtes des peuples du nord*, dove si dice che « le nord a produit les derniers conquérants de l'Europe ».

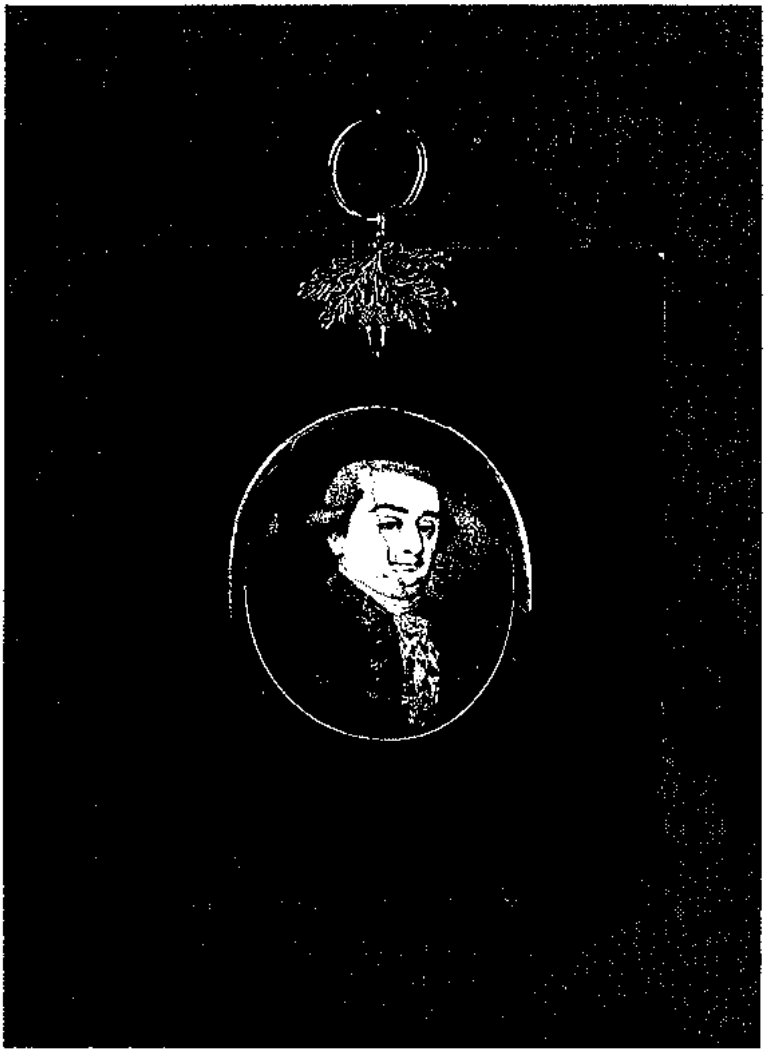

Ritratto di Cesare Beccaria

Miniatura su pergamena (3,4 × 4) di scuola lombarda, secolo XVIII
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 97)

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa essere punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contradizione esser subordinate a due sovrani e a due codici sovente contradittori. Alcuni credono parimente che un'azione crudele fatta, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione che chi offende l'umanità merita di avere tutta l'umanità inimica e l'esecrazione universale; quasiché i giudici vindici fossero della sensibilità degli uomini e non piuttosto dei patti che gli legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto, perché ivi solamente e non altrove gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l'offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può essere temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.[1]

Sogliono i rei di delitti più leggieri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso.[2] Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggeri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà un'impressione che, distogliendolo da questi, l'allontani viepiù da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d'infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando

10 quasiché] quasi che L1 11 gli legano] li legano L1 14 scellerato] scelerato L1 17 non] e non L1 L3 23 leggeri] leggieri L1 L3 25 quegli] quelli L1 27 infliggerle] infligerle L1

1. Beccaria rende assoluto e senza eccezioni un principio per il quale Vattel ammette una possibilità di deroga, quando si tratti di crimini particolarmente efferati: « Si un exilé ou un banni a été chassé de sa patrie pour quelque crime, il n'appartient point à la nation chez laquelle il se réfugie de le punir pour cette faute commise dans un pays étranger. Car la nature ne donne aux hommes et aux nations le droit de punir que pour leur défense et leur sûreté [...]; d'où il suit que l'on ne peut punir que ceux par qui on a été lésé. Mais cette raison même fait voir que, si la justice de chaque état doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle ces scélérats qui, par la qualité et la fréquence de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre-humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession peuvent être exterminés par-tout on les saisit; car ils attaquent et outragent toutes les nations, en foulant aux pieds les fondemens de leur sûreté commune » (*Le droit des gens*, I, XIX, 232-233).

2. Cioè deportati in un altro paese.

la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all'umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli[1] non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.[2]

§ XXX.

Processi e prescrizione.

Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni de' delitti. Un mal inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli dell'innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo che alle prove de' delitti, e il giudice diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino, perché l'oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie l'esempio della impunità, rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi principii, perché non può fissarsi un limite preciso che

---

5-6 rinunziare] rinunciare L1 10 e mezzi] e i mezzi L1 L3 17 de' delitti] dei delitti L1 L3 19 dei quali] de' quali L1 22 di un] ad un L1 L3 24 rimane intanto] e lascia L1 L3

1. S'intenda: il privato cittadino.

2. Un concetto simile (pur con alcune connotazioni circa il potere del magistrato che non si accordano col pensiero di Beccaria) è in Burlamaqui: « la peine est infligée indépendamment de la réparation du dommage [...]. Tout crime importe avec soi deux obligations: la première de réparer le tort que l'on a fait; la seconde de soufferir la peine, et le délinquent doit satisfaire à l'une et à l'autre. [...] le droit de punir dans la société civile passe entièrement au magistrat, qui en conséquence peut, s'il l'estime convenable, et de sa pure autorité, faire grâce au coupable, mais il n'en est pas de même droit d'exiger la satisfaction ou la réparation du dommage: le magistrat ne sçauroit en dispenser l'offenseur, et la personne lésée conserve toujours son droit » (*Principes du droit politique*, III, IV, 14). Cfr. anche LOCKE, *Du gouvernement civil*, I, 8.

per una data legislazione e nelle date circostanze di una società; aggiungerò solamente che, provata l'utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove,[1] formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nell'esatta proporzione dell'atrocità de' delitti, poiché la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell'esame e crescere quello della prescrizione, il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall'omicidio, e comprende tutte le ulteriori sceleraggini; la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà è di gran lunga minore al numero de' motivi che per la naturale avidità di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne' loro cuori ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi principii: nei delitti più atroci, perché più rari, deve sminuirsi il tempo dell'esame per l'accrescimento della probabilità dell'innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perché dalla definitiva sentenza della innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll'atrocità del delitto. Ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo, deve crescere il tempo dell'esame e, scemandosi il danno dell'impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell'impunità quanto cresce la probabilità del delitto. ⟨Riflettasi che un accusato, di cui non consti né l'innocenza né la reità, benché liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto

3 dei delitti] de' delitti Lr L3 accrescono] accrescon Lr 5 esilio] esiglio Lr 7 dell'atrocità] della atrocità Lr 15 sceleraggini] scelleraggini L3 20 gli spingono] li spingono Lr 32—p.100,8 Riflettasi ... anarchia.] *manca in* Lr

1. La fase istruttoria del processo.

a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che l'una non sia favorita a spese dell'altra, cosicché questi due beni, che formano l'inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non siano protetti e custoditi l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare anarchia.)

§ XXXI.

Delitti di prova difficile.

In vista di questi principii strano parrà, a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture e dalle prove più deboli ed equivoche; quasiché le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasiché di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virtù,[1] per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni che più si sostengono per l'attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene che per la massa loro[2] o la costante bontà delle leggi. In queste[3] le passioni indebolite sembran più atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà della prova tien luogo

15 quasiché] quasi che L1 22 cospiranti] conspiranti L1

1. La frase richiama un'affermazione di Burlamaqui: «plusieurs s'abstiennent de faire du mal plutôt par l'ignorance du vice que par la connoissance de la vertu» (*Principes du droit politique*, III, IV, 33).

2. L'immagine beccariana è un calco di un passo di Helvétius: «les grands états se soutiennent par leur propre masse» (*De l'esprit*, IV, 17).

3. In queste nazioni.

della probabilità dell'innocenza, ed il danno dell'impunità essendo tanto meno valutabile quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi dal pericolo dell'impunità, il tempo dell'esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. E pure gli adulterii, la greca libidine,[1] che sono delitti di difficile prova, sono quelli che secondo i principii ricevuti ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi-prove*, le *semi-prove* (quasi che un uomo potesse essere *semi-innocente* o *semi-reo*, cioè *semi-punibile* e *semi-assolvibile*), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell'accusato, nei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge.

L'adulterio è un delitto che, considerato politicamente, ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini e quella fortissima attrazione che spinge l'un sesso verso l'altro; simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perché come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica tutt'i movimenti de' corpi, così l'altra quasi tutti quelli dell'animo, finché dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione direi che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine più determinata da passioni momentanee che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità costante.[2] Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale, perché il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propri e degli altrui bisogni, ma sagge per lo contrario sarebbero quelle che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. La fedeltà coniugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de'

3 dal ... impunità] dal pericolo della impunità *nell'Errata, da* e dall'impunità medesima L1 — 16 de' corpi] dei corpi L1 L3

1. La sodomia.
2. L'accenno rimanda alla teoria dei climi esposta in MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XIV-XVII.

matrimoni.[1] Dove gli ereditari pregiudizi gli reggono, dove la domestica potestà gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi, vivendo nella vera religione, ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così instantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto, velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo, le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale: in ogni delitto che, per sua natura, dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione ed ingrandiscono l'oggetto, perché elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto, e costringendola a scorrere tutt'i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L'attica venere[2] così severamente punita dalle leggi e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato e libero che sulle passioni dell'uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case[3] dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaia.

L'infanticidio[4] è parimente l'effetto di una inevitabile contradizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto.

1-2 gli ereditari ... e gli] la politica li *(gli)* combina, dove la tirannia li *(gli)* lega e li *(gli)* Lr L3 4 tali] tai Lr L3 26 fargli] farli Lr

1. « C'est une règle tirée de la nature que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages; comme lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XXIII, 21). La segnalazione del passo è negli appunti di Pietro Verri.
2. L'omosessualità.
3. « La critica qui si rivolge ai collegi, e forse anche ai seminari ecclesiastici » (Mondolfo).
4. Intende, probabilmente, il procurato aborto.

Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria)[1] una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo.

§ XXXII.

Suicidio.

Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o su gl'innocenti,[2] o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica, perché la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda li conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali,[3] per cui trangugiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo perché temer si debba che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme

8 cioè] *manca in* L1 16 di un] d'un L1 L3 20 gli circonda] li circonda L1

1. « Questa identificazione della giustizia con la necessità deriva dall'utilitarismo » (Mondolfo), come del resto l'analoga (ribadita in più punti dell'opera: cfr. ad esempio § XIX, p. 70) di giustizia e utilità.

2. I familiari del suicida. La tesi della non punibilità del suicidio è fatta dipendere, negli appunti di Pietro Verri sulle fonti dei *Delitti*, da un passo di Grozio: « Instabunt quidam et dicent, alia delicta ab hominibus puniri quatenus homines alii inde laeduntur aut periclitantur. Sed notandum contra, non tantum ab hominibus puniri delicta quae directe alios laedant, sed et quae per consequentiam, qualis est sui occisio, concubitus cum bestiis et alia quaedam » (*De iure belli ac pacis*, II, XX, 44.2).

3. Nei *Piaceri dell'immaginazione* Beccaria parlerà ancora della « dolce ingannatrice speranza », nella stessa pagina in cui, a proposito della voluttà, dirà che gli uomini di solito la « tracannano a grandi sorsi anzi che la assaporino » (vol. II, p. 54).

il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?[1]

Chiunque si uccide fa un minor male alla società che colui che ne esce per sempre dai confini, perché quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi;[2] e come sugli animi regna l'opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violente, così le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi tanto meno ne resterà alle leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che, esponendole, mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che è di provare l'inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal legge è inutile perché, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile

5 tutta ... sostanza] fino il suo corpo L1 L3 6 con parte] e parte L1 L3 12 renda] *nell'Errata, da* rendano L1 17 che] che come L1 L3 22 allontanerebbono] allontanerebbero L1

1. Nella trattazione del suicidio è presente a Beccaria quanto Montesquieu scrive nella settantaseiesima delle *Lettres persanes*: « Il me paroît, Ibben, que ces loix sont bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misère, de mépris, pourquoi veut-on m'empêcher de mettre fin à mes peines, et me priver cruellement d'un remède qui est en mes mains? Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont je consens de n'être plus? que je tienne, malgré moi, une convention qui s'est faite sans moi? La société est fondée sur un avantage mutuel: mais lorsqu'elle me devient onéreuse, qui m'empêche d'y renoncer? [...] Le prince veut-il que je sois son sujet, quand je ne retire point les avantages de la sujétion? Mes concitoyens peuvent-ils demander ce partage inique de leur utilité et de mon désespoir? [...] Je suis obligé de suivre les loix, quand je vis sous les loix: mais, quand je n'y vis plus, peuvent-elles me lier encore? ».

2. « ... si les loix ne peuvent être exécutées, c'est comme s'il n'y en avoit point » (LOCKE, *Du gouvernement civil*, XVIII, 9). L'immagine della « legge armata » è probabilmente derivata da Helvétius: « les lois, faites pour le bonheur de tous, ne seroient observées par aucun, si les magistrats n'étoient armés de la puissance nécessaire pour en assurer l'exécution. [...] la justice est, par sa nature, toujours armée du pouvoir nécessaire pour réprimer le vice et nécessiter les hommes à la vertu » (*De l'esprit*, III, 4 e II, 24). Ma si veda anche, sul rapporto *forza-diritto*, la nota 1 di p. 32.

non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso e come custodire i custodi?[1] Chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare all'intenzione, parte liberissima dell'uomo dall'impero delle umane leggi. ((Il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione,[2] che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione.)) Il punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male fatto alla società col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un governo che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perché la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove.[3] I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, ((sì perché quanto gli uomini sono più rari tanto è minore l'industria; e quanto è

---

1 tutti i] tutt'i Lr 2-3 Chi ... punito.] *manca in* Lr L3 4 prima] prima che si commetta Lr L3 6-9 Il punire ... nazione.] *manca in* Lr L3 18 ciascheduno] ciascuno Lr L3 24 addenserebbono] addenserebbero Lr 27—p.106,5 è minore ... debole] più difficile e men temuta ne è la riunione, sì perché tutto ciò che aumenta la distanza tra il forte e il debole è più favorito dal lusso nel minor numero che nel maggiore, perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione Lr L3

1. È la sentenza, divenuta proverbiale, di Giovenale: «Sed quis custodiet ipsos | custodes?» (*Satyrae*, II, 6, vv. 347-48).

2. «Si allude, forse, ai fittizi accordi di cessione e di vendita che il partente può stipulare, onde rientrare poi in possesso dei suoi beni» (Carnazzi).

3. Reminiscenza di alcuni passi di Vattel: «Les premières impressions sont d'une extrême conséquence pour toute la vie. [...] Les enfans ont une attache naturelle à la société dans laquelle ils sont nés [...]. Le conducteur de la nation doit veiller soigneusement à encourager le commerce avantageux à son peuple, et à supprimer ou restreindre celui qui lui est désavantageux. [...] c'est ce qu'on appelle la balance du commerce. L'habileté de ceux qui le dirigent consiste à faire pencher cette balance en faveur de leur nation. [...] La puissance d'une nation est relative; on doit la mesurer sur celle de ses voisines» (*Le droit des gens*, I, XI, 112; XIX, 220; VIII, 98; XIV, 185).

minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori, sì perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole,)) si ottengono più facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perché anima l'industria e l'attività degli uomini, e il bisogno[1] offre troppi piaceri e comodi al ricco perché quegli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati più che vasti il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione. Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talché non impedisce il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realtà. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia.[2] Siccome le fiere più generose e i liberis-

10 quegli] quelli L1 15 fa sempre sminuire] va sempre sminuendo L1 16 dei piaceri] de' piaceri L1
18 talché] che L1 22 e senza] senza L1

1. « L'industria dell'umil volgo, sollecitato dal bisogno » (Carnazzi).

2. L'individuazione delle fonti dell'*excursus* beccariano sul lusso è particolarmente ardua, essendo con ogni probabilità molteplici gli autori che, nell'ambito di una delle *querelles* più vivaci del secolo, Beccaria poteva direttamente o indirettamente conoscere. L'impostazione del passo è peraltro omogenea alla linea del gruppo del « Caffè », contrario ad ogni limitazione del lusso, considerato un efficace stimolo al commercio e dunque un mezzo per attenuare le diseguaglianze economiche e sociali. Non è ovviamente estranea a Beccaria la conoscenza delle osservazioni sul lusso di Montesquieu: « Le luxe est toujours en proportion avec l'inégalité des fortunes. Si, dans un état, les richesses sont également partagées, il n'y aura point de luxe; car il n'est fondé que sur les commodités qu'on se donne par le travail des autres. [...] En considérant le luxe des divers peuples les uns à l'égard des autres, il est, dans chaque état, en raison composée de l'inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, et de l'inégalité des richesses des divers états. [...] Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, et sur-tout de la capitale; en sorte qu'il est en raison composée des richesses de l'état, de l'inégalité des fortunes des particuliers et du nombre d'hommes qu'on assemble dans de certains lieux. Plus il y a d'hommes ensemble, plus ils sont vains et sentent naître en eux l'envie de se signaler par de petites choses. S'ils sont en si grand nombre que la plupart soient inconnus les uns aux autres,

simi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore, così gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia gli distribuisce.

Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigiona i sudditi nel loro paese è inutile ed ingiusta. Dunque lo sarà parimente la pena del suicidio; e perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo: che chi tran-

3-4 gli distribuisce] li distribuisce L1 10 mi opponesse F] opponesse L1 L3 si opponesse L5

l'envie de se distinguer redouble, parce qu'il y a plus d'espérance de réussir. Le luxe donne cette espérance: chacun prend les marques de la condition qui précède la sienne. Mais à force de vouloir se distinguer, tout devient égal, et on ne se distingue plus: comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne. [...] Quelques gens ont pensé qu'en assemblant tant de peuple dans une capitale, on diminuoit le commerce, parce que les hommes ne sont plus à une certaine distance les uns des autres. Je ne le crois pas: on a plus de désirs, plus de besoins, plus de fantaisies, quand on est ensemble» (*Esprit des loix*, VII, 1). Helvétius può poi offrire a Beccaria una disamina delle tesi di coloro che considerano il lusso come utile o come nocivo alle nazioni: la pagina dei *Delitti*, formulata, come s'è visto, a sostegno della prima ipotesi, coglie nell'esame comparato di Helvétius alcuni spunti, dall'immagine del lusso che «crée de nouveaux plaisirs, fournit par ce moyen à la subsistance d'une infinité d'ouvriers», alla tesi secondo cui «le luxe n'est donc pas nuisible comme luxe, mais simplement comme l'effet d'une grande disproportion entre les richesses des citoyens. Aussi le luxe n'est-il jamais extrême, lorsque le partage des richesses n'est pas trop inégal; il s'augmente à mesure qu'elles se rassemblent en un plus petit nombre de mains», alla descrizione di quel «sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realità», che prova davanti al lusso colui che ne è escluso («l'homme riche ne fait, par l'étalage de son luxe, qu'offenser l'humanité et le malheureux qui, comparant les haillons de la misère aux habits de l'opulence, s'imagine qu'entre le bonheur du riche et le sien il n'y a pas moins de différence qu'entre leurs vêtements; qui se rappelle, à cette occasion, le souvenir douloureux des peines qu'il endure, et qui se trouve ainsi privé du seul soulagement de l'infortuné, de l'oubli momentané de sa misère»), fino alla tesi che «les pays de luxe ne sont pas les plus peuplés» e che il lusso «favorise le pouvoir arbitraire, et par conséquent l'augmentation des subsides» (*De l'esprit*, I, 3). Mette conto, infine, di segnalare che Pietro Verri svolgerà su «Il Caffè» (vol. I, f. XIV) alcune *Considerazioni sul lusso* che presentano diversi tratti in comune con l'*excursus* di Beccaria: «per *lusso* intendo ogni cosa realmente inutile ai bisogni e comodi della vita, di cui gli uomini facciano uso per fasto, ovvero per semplice opinione. [...] dovunque le vaste possessioni sieno raggruppate in una sola mano, l'opulento padrone minore attività adopera per accrescere il prodotto di esse, di quello che non lo facciano i molti, che dovendo coltivare un piccolo patrimonio hanno una incessante occupazione di non trascurare i minimi prodotti: quindi il totale della raccolta è sempre più abbondante, quanto sono più ripartite le possessioni; ed in conseguenza quanto più sono ripartite le possessioni, tanto più s'accresce la vera e reale ricchezza d'uno stato. [...] Il lusso è dunque un rimedio al male medesimo che lo ha fatto nascere; poiché l'ambizione de' ricchi, che profondono, serve di esca ai vogliosi d'arricchirsi, e i denari ammassati, come una fecondatrice rugiada, ricadono su i poveri ma industriosi cittadini; e laddove la rapina o l'industria li sottrassero alla circolazione, il lusso e la spensieratezza loro li restituiscono».

quillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, talché vi preferisce un'infelice eternità, deve essere niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.[1]

§ XXXIII.

Contrabbandi.

Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perché commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a' delitti che non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d'infamia per quelli che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'aiuto dei più sublimi motivi e un tanto apparato di gravi formalità.

Questo delitto nasce dalla legge medesima poiché, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di fare il contrabbando e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce bandita[2] e la roba che l'accompagna è giustissima, ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrrebbe.

Ma perché mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo che le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non l'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli

---

2 talché] cosicché L1 7 commesso F] commesso L1 L3 comesso L5 8 a' delitti] a delitti L1 L3

1. Vi è forse qui un'implicita polemica con Burlamaqui, assertore dell'efficacia del far ricadere la pena sui familiari di un colpevole: « il y a des crimes si atroces, et qui intéressent si essentiellement la société, que le bien public autorise le souverain à prendre contre ces attentats les précautions les plus fortes, et même, si cela est necessaire, jusques à faire tomber en quelque sorte sur les personnes les plus chères au coupable une partie de la peine de son crime » (*Principes du droit politique*, III, IV, 43).

2. Introdotta di contrabbando, senza pagar la gabella.

uomini su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando, anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente che ogni essere sensibile non s'interessa che per i mali che conosce.

Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev'essere comune con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare,[1] saranno i più conformi alla natura delle pene.[2]

§ XXXIV.

Dei debitori.

La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo importante il distinguere il fallito doloso[3] dal fallito innocente;

---

2 veggono] vedono LI per il] *nell'Errata, da* del LI 3 veggono] vedono LI

1. Il lavoro coatto del contrabbandiere condannato indennizzerà la tassa di pertinenza del sovrano, che egli aveva voluto evadere.

2. Sul tema è da vedere anche il *Tentativo analitico su i contrabbandi*, che Beccaria pubblicherà ne « Il Caffè » (vol. I, f. XV), dove porrà il problema di « quanto debba valutarsi il contrabbando d'una data merce che entra o esce da uno Stato » e fisserà dei princìpi che sembrano dipendere da quanto accennato in questo paragrafo dei *Delitti*: « Quando la regalia esigge un tributo sulle mercanzie che entrano o escono, ella ordinariamente impone la pena della perdita della mercanzia sottoposta al tributo contro chi cercasse di sottrarvela. Il rischio dunque della regalia è proporzionale al *tributo*; quello del mercante al *valore* della mercanzia. Se il *tributo* uguaglia il *valore*, i rischi sono uguali da una parte e dall'altra. Se il *tributo* è più forte del *valore*, sarà maggiore il rischio della regalia di quello del mercante. Se il *tributo* è men forte del *valore*, rischia più il mercante che non la regalia. Aggiungasi che, se cresce il rischio del mercante in proporzione de' custodi, sminuisce in proporzione de' volumi » (vol. II, pp. 35-36).

3. Il colpevole di bancarotta fraudolenta.

il primo dovrebbe esser punito coll'istessa pena che è assegnata ai falsificatori delle monete, poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. ((Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a' suoi giudici che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell'unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell'animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più obvii amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, perché è più grande il timore di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all'innocente fallito, dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate e di portar sotto altre leggi la di lui industria,[1] la quale dovrebb'esser costretta sotto pene ad essere impiegata a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare i secreti di un supposto fallito innocente,[2] caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl'inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di li-

4—p. 112,3 Ma il fallito ... mortali.] Il fallito innocente dovrebbe esser custodito come un pegno dei suoi debiti, ovvero adoperato nelle opere sue in isconto, ma nutrito ed alimentato da' creditori medesimi. Questo è il solo caso in cui la remissione delle parti offese può assolvere dalla pena della prigione, la quale è piuttosto un oggetto privato che pubblico, e civile anzi che criminale. Li L3

1. Con l'emigrazione in un altro stato.
2. Le ammissioni di colpevolezza, che trasformerebbero così il « fallito innocente » in un « fallito doloso ».

bertà, riserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori.[1] Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico quanto nella misura delle grandezze.[a]

Con quale facilità il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt'i contratti, e la libertà a tutt'i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati, un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura e destinato a soccorrere colle somme opportune l'infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi,[2] che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e

---

a. ((Il commercio, la proprietà dei beni, non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L'esporre tutt'i membri della società ai mali per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi, paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica, nel quale sono caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea che il fallito innocente devesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così. Sono stato accusato d'irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava.[3] Ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero.))

19-28 Il commercio ... rimprovero.] *manca in* L1 L3

1. Nel caso di « colpa leggiera », cioè, potrebbero essere i creditori a scegliere i modi e i termini in cui il « fallito » potrà risarcirli.

2. « Le style des loix doit être simple: l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. [...] Il est essentiel que les paroles des loix réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. [...] Les loix ne doivent point être subtiles: elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. [...] Il faut dans les loix une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir elles-mêmes la plus grande innocence » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, XXIX, 16).

3. Allude ancora alle critiche contenute nelle *Note ed osservazioni* del Facchinei.

minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità[1] s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.»

§ XXXV.

Asili.

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili[2] sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei[3] sia utile o no. Dentro i confini di un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il corpo.[4] L'impunità e l'asilo non differiscono che di più e meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità, perché dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non ardirei decidere questa questione[5] finché le

---

8 di un paese] d'un paese Lr L3 13 allontanano] allontanino Lr L3

1. All'uomo, «incallito [...] dalla facile consuetudine», «la novità non piace», dirà Beccaria nelle *Ricerche* (cfr. vol. II, pp. 79 e 126).

2. «Il diritto di asilo sanciva l'inviolabilità di ogni edificio sacro, chiesa o convento. Chiunque vi si fosse rifugiato poteva sottrarsi alla cattura, sfuggendo all'autorità secolare. Tale diritto sopravviveva in alcune legislazioni del tempo» (Carnazzi).

3. L'accordo di estradizione.

4. È lo stesso principio dell'assoluta uguaglianza davanti alle leggi e della totale dipendenza da esse già affermato con forza da Locke: «qui ce soit ne pourra, par sa propre autorité, diminuer la force des loix quand une fois elles auront été faites, ni sous aucun prétexte de supériorité prétendre être exemt d'y obéir, pour se permettre, ou à quelques-uns de ceux de sa dépendence, des choses qui y soient contraires. Personne sans doute, dans la société civile, ne peut être exemt d'en observer les loix» (*Du gouvernement civil*, VI, 18). Negli appunti verriani la fonte del paragrafo sugli *Asili* è individuata in Montesquieu: «Toute sorte d'asyle contre l'exécution des loix perd l'aristocratie, et la tyrannie en est tout près» (*Esprit des loix*, V, 8; ma sarà da vedere anche XXV, 3: *Des temples*).

5. Senza i dubbi e le incertezze di Beccaria, Vattel sostiene il principio della necessità dell'estradizione: «Si le souverain du pays où les crimes de cette nature ont été commis en réclame les auteurs, pour en faire la punition, on doit les lui rendre, comme à celui qui est principalement intéressé à les punir exemplairement. Et comme il est convenable de convaincre les coupables et de leur faire leur procès dans toutes les formes, c'est une seconde raison pourquoi on livre ordinairement les malfaiteurs de cet ordre aux états qui ont été le théâtre de leurs crimes» (*Le droit des gens*, I, XIX, 233).

leggi più conformi ai bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù; finché la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl'interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia,[1] quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

§ XXXVI.

Della taglia.

L'altra questione è se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso il sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplicio, facendo così un'ingiuria ed una usurpazione d'autorità negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui; nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più, un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia, e coll'altra premia chi gli rompe e chi gli spezza; sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt'i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera politica. Gli artificii, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d'instruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento e

---

2 rendano] *nell'Errata, da* rendasi L1 13 gli espone] li espone L1 16 lui] noi L1 L3 21 gli rompe] li rompe L1 gli spezza] li spezza L1 24 nascer] nascere L1

1. I luoghi di quel dispotismo orientale a cui Beccaria ha alluso nel § VIII (cfr. p. 47 e ivi la nota 1).

che eccitano una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.

§ XXXVII.

Attentati, complici, impunità.

Perché le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo non meriti una pena, benché minore all'esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra l'attentato e l'esecuzione vi può essere un intervallo, così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quant'egli sarà più grande tanto più cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all'esecutore fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior rischio la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.[1]

Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl'inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati, perché sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quegli di viltà: perché il primo non è frequente, perché non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia conspirare al ben pubblico, e la seconda è più

7 ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ] *tutto il paragrafo manca in* Li

1. Per Burlamaqui, « ceux qui sont véritablement complices des crimes de quelqu'un, peuvent et doivent être punis, à proportion de la part qu'ils y ont » (*Principes du droit politique*, III, IV, 39). Beccaria vuole invece introdurre una « eccezione »: se all'esecutore è stato promesso dai complici un premio, egli avrà la stessa pena dei complici, « perché l'azione dell'esecutore è stata determinata solo dal compenso straordinario a lui concordemente assegnato dai compari » (Carnazzi). Non si può non trovare questa specificazione di Beccaria 'troppo metafisica'.

comune e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più, si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la impunità al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perché così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l'impunità col bando del delatore... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi se si mancasse all'impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all'invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari e le passioni più violente, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.

§ XXXVIII.

Interrogazioni suggestive, deposizioni.

Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi *suggestive* in un processo: quelle cioè secondo i dottori, che interrogano della *specie*, dovendo interrogare del *genere*,[1] nelle circostanze d'un delitto:

---

11 veggono] veggon L3 25 sì tosto ... utili] ma utili L3 28 INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI] *tutto il paragrafo manca in* L1

1. « Che cioè entrano direttamente nel merito, nel fatto particolare e specifico, senza limitarsi alle circostanze generali o agli avvenimenti collaterali » (Carnazzi).

quelle interrogazioni cioè che, avendo un'immediata connessione col delitto, *suggeriscono* al reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i criminalisti devono per dir così inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono o per non *suggerire* al reo una risposta che lo metta al coperto dell'accusa, o forse perché sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da sé. Qualunque sia di questi due motivi è rimarcabile la contradizione delle leggi che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura; imperocché qual interrogazione più *suggestiva* del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perché il dolore *suggerirà* al robusto un'ostinata taciturnità onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole *suggerirà* la confessione onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perché se una interrogazione *speciale*[1] fa contro il diritto di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente: ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano che da quella delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello che rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è *morto civilmente*, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un *morto* non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formule giudiciali. Purché le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perché non dovrassi concedere, anche dopo la condanna, e all'estrema miseria del reo e agl'interessi della verità uno spazio congruo, talché adducendo egli cose nuove, che cangino la natura del fatto, possa giustificar sé od altrui con un nuovo giudizio? Le formalità e le ceremonie sono necessarie nell'amministrazione della giustizia, sì perché niente lasciano all'arbitrio dell'amministratore, sì perché danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare, sì perché sugli uomini imitatori e schiavi dell'abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni che i raziocini. Ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche

4 diritta] dritta L3 6 forse] forse, il che credo meno probabile, L3 36—p.117,1 ha bisogno ... concilii il] conciliano col L3

1. Che riguarda la *specie* del delitto.

esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. Finalmente colui che nell'esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perché gli uomini non deludano così la necessità dell'esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talché le interrogazioni siano inutili, nell'istessa maniera che è inutile la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità. Quest'ultimo caso è il più ordinario, perché la sperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi.)

§ XXXIX.

Di un genere particolare di delitti.

Chiunque leggerà questo scritto accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti che ha coperto l'Europa di sangue umano e che ha alzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell'ossa incarbonite e il friggersi delle viscere ancor palpitanti.[1] Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l'esempio di molte nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata

13 ommesso] omesso L1 18 fra lo] frallo L1

1. Viene ripreso un passaggio dell'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* di Pietro Verri: «... ascoltare le tenere e soavi lor grida uscire dai globi di fumo e dalle fiamme...» (cit. in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, p. 128). Dopo «palpitanti», nel ms. autografo della prima redazione seguono le parole, cassate: «Questo delitto è l'eresia e la superstizione» (cfr. p. 189, r. 13, apparato). Beccaria ha tenuto presente, con ogni probabilità, anche una pagina di Helvétius: «Qu'on jette les yeux sur le nord, le midi, l'orient et l'occident du monde, par-tout on voit le couteau sacré de la religion levé sur le sein des femmes, des enfants, des vieillards; et la terre, fumante du sang des victimes immolées aux faux dieux ou à l'Être suprême, n'offrir de toutes parts que le vaste, le dégoûtant et l'horrible charnier de l'intolérance» (*De l'esprit*, II, 24).

a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia.[1]

3 soprannotando] sopranotando L1 13 de' quali] dei quali L1 L3 14 di una] d'una L1 L3

1. Come risulta in tutta evidenza dalla prima redazione (cfr. qui pp. 189, r. 18—190, r. 12, testo e apparato), oggetto della maggior parte del paragrafo, reso volutamente piuttosto oscuro, sono la religione e le credenze religiose. Il prudente mascheramento della pagina (su cui si veda la *Nota al testo*, pp. 268-71) non bastò peraltro a porre Beccaria al riparo dalle accuse del Facchinei: « La più manifesta e la più atroce calunnia che si possa inventare è quella dell'Autore, che ha scritto che la vista delle cataste ove si brucciavano vivi gli eretici era per la moltitudine cattolica uno spettacolo giocondo ed una grata armonia; [...] dice che sarebbe troppo lungo il provare come possa esser necessaria una perfetta uniformità di pensieri (cioè di religione) contro l'esempio di molte nazioni. [...] egli chiama queste dottrine semplici, sottilissime ed oscure differenze [...]. [Per lui] le dottrine più auguste, più venerabili e più interessanti delle Sacre scritture non sono che semplici opinioni umane » (*Note ed osservazioni*, pp. 158-61). A ciò la *Risposta* tentava di obiettare: « In tutto il mio libro non è stato mai né tacitamente, né espressamente nominata o indicata la Santa Inquisizione. [...] perché mai l'Accusatore vorrà assolutamente che la *cieca moltitudine* sia cattolica anzi che *pagana* o *eretica*? Perché mai vorrà assolutamente che *i vivi corpi umani* siano *eretici* e non *cristiani e cattolici*? [...] Questo delitto, dice l'Accusatore, è l'eresia. Ma chi gliel'ha detto? Quando mi son io spiegato su questo proposito? [...] E quando mai ciò fosse, che ne verrebbe da ciò? Se io avessi non consigliato di abbrucciar vivi gli eretici, avrei consigliato di proseguire a far quello che si fa da tutti i cattolici del giorno d'oggi: dove mai s'abbrucciano gli eretici, in questi tempi? » (pp. 34-42 *passim*). Più avanti però si ammetteva aver l'accusatore colto nel segno: « In questo passo (voglio avere la compiacenza di dirgli anche i miei pensieri, se non sono bastate le parole del mio libro) si parla dunque della influenza puramente politica della religione, e noti *della religione*, non già d'una tal religione, cioè della setta turca, confutzese, bramanica, banianica, luterana, calvinista e di ogni altra setta di religione che sia nel mondo, le quali hanno tutte l'universale vocabolo di religione, come lo ha la Santa Fede nostra, con quella differenza che passa fra la verità e la menzogna » (p. 47). La *Risposta* giungeva infine a dare, del passo incriminato sulle *opinioni*, una sorta di 'vera' interpretazione posta al sicuro da ogni critica di empietà: « In questo libro non parlo dei peccati; le pene temporali dei peccati debbono regolarsi con principii che non dipendono dalla sola ragione umana, ed io mi sono prefisso di non parlare che delle azioni che emanano dalla ragione puramente umana. Credo che sia evidentemente provato giusto il supplizio che si è dato in alcuni casi a chi non pensava conformemente alla religione dominante

§ XL.

False idee di utilità.

Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee d'utilità che si formano i legislatori. Falsa idea d'utilità è quella che antepone gl'inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l'acqua perché annega, che non ripara ai mali che col distruggere. ((Le leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità e le più importanti del codice, come rispette-

6 eccitargli] eccitarli L1 10—p.120,11 Le leggi ... universale.] *manca in* L1 L3

dello stato; ma io non vuo' ragionare di ciò, né imprendere a provarlo, poiché sarebbe cosa troppo fuori del mio soggetto e troppo lunga; ed acciocché vediate ch'ella sarebbe cosa lunga ed estranea al mio argomento, vi accenno quattro oggetti principali su i quali dovrei farvi quattro dissertazioni, se volessi accingermi a quest'impresa; cioè, primo: che sia necessaria alla quiete pubblica una perfetta uniformità di pensare. Secondo: che quando questa uniformità fosse anche tolta per differenze sottilissime e lontane dalla capacità degli uomini, ne verrebbe danno alla quiete pubblica. Terzo: che sia la forza e l'autorità un mezzo per dilatare e mantenere la credenza ad un dato genere di verità presso il pubblico. Quarto: che sia necessario e indispensabile l'usar della forza, benché essa per lo più non produca che dissimulazione e avvilimento. Queste quattro proposizioni le voglio credere provate, ma non voglio entrar in materia a provarle » (pp. 53-54).

Nella stesura del paragrafo Beccaria tiene presenti (pur non potendo esplicitare la propria adesione) alcune considerazioni di Vattel: « l'homme est essentiellement et nécessairement libre dans la religion qu'il doit suivre. La créance ne se commande pas, et quel culte que celui qui est forcé! [...] La diversité dans les opinions et dans le culte a causé souvent des désordres et des funestes dissentions dans un état: et pour cette raison, plusieurs ne veulent souffrir qu'une seule et même religion. Un souverain prudent et équitable verra dans les conjonctures s'il convient de tolérer ou de proscrire l'exercice de plusieurs cultes différens. Mais en général, on peut affirmer hardiment que le moyen le plus sûr et le plus équitable de prévenir les troubles que la diversité de religion peut causer, est une tolérance universelle de toutes les religions qui n'ont rien de dangereux, soit pour les moeurs, soit pour l'état. [...] Ecrasez seulement l'esprit persécuteur, punissez sévèrement quiconque osera troubler les autres pour leur créance: vous verrez toutes les sectes vivre en paix dans le sein de la commune patrie et fournir à l'envi des bons citoyens. La Hollande et les états du roi de Prusse en fournissent la preuve: réformés, luthériens, catholiques, piétistes, sociniens, juifs, tous y vivent en paix, parce qu'ils sont tous également protégés du souverain; on n'y punit que les perturbateurs de la tranquillité d'autrui » (*Le droit des gens*, I, XII, 128 e 134-135). È altresì probabile la memoria di una pagina di Montesquieu: « On a beau dire qu'il n'est pas de l'intérêt du prince de souffrir plusieurs religions dans son état. Quand toutes les sectes du monde viendroient s'y rassembler, cela ne lui porteroit aucun préjudice, parce qu'il n'y en a aucune qui ne prescrive l'obéissance et ne prêche la soumission. J'avoue que les histoires sont remplies de guerres de religion; mais qu'on prenne bien garde: ce n'est point la multiplicité des religions qui a produit ces guerres, c'est l'esprit d'intolérance, qui animoit celle qui se croyoit la dominante » (*Lettres persanes*, LXXXV).

ranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e l'esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all'uomo, carissima all'illuminato legislatore, e sottopone gl'innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nell'assalire i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl'inconvenienti ed avantaggi di un decreto universale. ⟫ Falsa idea d'utilità è quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione, se una forza d'immaginazione, non ordinaria nella umanità, non supplisce coll'ingrandimento alla lontananza dell'oggetto. Finalmente è falsa idea d'utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutt'i particolari. Vi è una differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui che quanto basta per far bene a se stesso,[1] ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi[2] a offender altri senza far bene a sé. Il dispotico getta il timore e l'abbattimento nell'animo de' suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più pubblico ed agita una moltitudine più grande di uomini tanto è più facile che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati e tanto più seducenti quanto il rischio dell'intrapresa cade sopra un maggior numero, ed il valore che gl'infelici danno alla propria

12 simmetria] simetria Lr 18 tutt'i] tutti *i* L3

1. Così si comporta il selvaggio di Rousseau: «la pitié [...] détournera tout sauvage robuste d'enlever à un foible enfant, ou à un vieillard infirme, sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs; [...] il est retenu par la pitié naturelle de faire lui-même du mal à personne, sans y être porté par rien, même après en avoir reçû» (*Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité*, in: *Œuvres complètes*, vol. III, pp. 156 e 170).

2. «La haine de la plupart des hommes pour la vertu n'est donc pas l'effet de la corruption de leur nature, mais de l'imperfection de la législation. [...] Les vices et les vertus d'un peuple sont toujours un effet nécessaire de la législation» (Helvétius, *De l'esprit*, III, 16 e 22). Si veda anche un passo analogo citato nella nota 1 di p. 44.

esistenza si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce il secondo.

§ XLI.

Come si prevengano i delitti.

È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione,[1] che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi.[2] Per un motivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne son mille che gli spingono a commetter quelle azioni indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l'ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commettergli. La mag-

---

7 punirgli] punirli Lr 10 tutt'i] tutti i L3 19 ne possono F] ne possono Lr L3 non possono L5 21-22 ci dovesse ... ciò] tutto ciò ci dovesse essere vietato Lr 24 gli spingono] li spingono Lr 27 commettergli] commetterli Lr

1. « ... un bon législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir; il s'appliquera plus à donner des moeurs qu'à infliger des supplices » (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, VI, 9).

2. « Il seroit trop rigoureux de punir toutes les fautes les plus légères que la fragilité de la nature humaine ne permet pas d'éviter entièrement, quelque attention que l'on ait à son devoir. [...] il faut nécessairement laisser impunis les vices communs, [...] se contenter de punir ces vices quand ils portent les hommes à des excès énormes et éclatans » (BURLAMAQUI, *Principes du droit politique*, III, IV, 30-31). E si vedano anche i passi di Montesquieu e di Grozio citati a p. 29, nota 1, e a p. 30, nota 1.

gior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. (Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi.) Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi.[1] Questi meditano sulle scienze, meditano sugl'interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl'imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall'annientamento in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esito di ogni cosa, l'esito de' loro delitti divien problematico per essi,[2] in vantaggio della passione che gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità. Se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza. Se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

§ XLII.

Delle scienze.

Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante

---

5-6 Fate ... stessi.] *manca in* Lt 11 gl'imitano] li imitano Lt quegli] quelli Lt 12 fra lo] frallo Lt 15 gli determina] li determina Lt

1. Infatti «l'extrême obéissance suppose de l'ignorance dans celui qui obéit; elle en suppose même dans celui qui commande [...]. Dans les états despotiques, [...] le sçavoir y sera dangereux, l'émulation funeste; et, pour les vertus, Aristote ne peut croire qu'il y en ait quelqu'une de propre aux esclaves»; invece negli stati repubblicani vige «l'amour des loix et de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières» (MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, IV, 3 e 5).

2. «Portandoli cioè a sperare in una possibile impunità» (Carnazzi).

e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e trema l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi; perché non v'è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo occupa.

Non è vero che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini.[1] La moltiplicazione dell'uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei[2] che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perché la loro indolenza e poca sagacità gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico) e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quegli che osarono sorprendergli e strascinarono agli altari la docile igno-

21 gli preservava] li preservava Lt 23 gli distogliessero] li distogliessero Lt 28 quegli] quelli Lt sorprendergli] sorprenderli Lt

1. È un accenno polemico al *Discours sur les sciences et les arts* di Rousseau: Beccaria lo svilupperà estesamente nei *Pensieri sopra la barbarie* (cfr. vol. II, pp. 284-92).

2. L'idea che prima del contratto sociale gli uomini abbiano potuto stringere tra loro dei patti momentanei è sostenuta da Locke: « ce n'est pas toute sorte d'accord qui met fin à l'état de nature; mais seulement celui par lequel on entre volontairement dans une société et on forme un corps politique. Toute autre sorte d'engagemens et de traités que les hommes peuvent faire entr'eux, les laisse dans l'état de nature » (*Du gouvernement civil*, I, 11). Ma Beccaria sembra qui riprendere quanto affermato da Rousseau a proposito di « quelque sorte d'association libre qui n'obligeoit personne, et qui ne duroit qu'autant que le besoin passager qui l'avoit formée » (*Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité*, in: *Œuvres complètes*, vol. III, p. 166). Anche per Helvétius « à leurs premières conventions » gli uomini hanno dovuto aggiungerne « de nouvelles par lesquelles chacun en particulier renonçât au droit de la force et de l'adresse » (*De l'esprit*, III, 4).

ranza.[1] Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perché non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da' popoli selvaggi, questa fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio,[2] a cui i miracoli più straordinari e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell'errore di sottodividersi all'infinito, così le scienze che ne nacquero fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono persino l'antico stato selvaggio.[3] Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni, sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità non conosciuta alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro le verità utili ai molti deboli, l'avvicinamento ed il fermento delle passioni, che si destano in quell'occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali

4 gli occupava] li occupava Lt 5 da' popoli] da popoli Lt 11 laberinto] labirinto Lt

1. Probabile reminiscenza di una pagina di Rousseau: « Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en sauroient être entendus. Or il y a mille sortes d'idées qu'il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée; chaque individu ne goûtant d'autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, apperçoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent les bonnes loix. [...] Ainsi donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité qu'il recoure à une autorité d'un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout tems les pères des nations à recourir à l'intervention du ciel et d'honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux loix de l'état comme à celles de la nature, et reconnoissant le même pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime qui s'élève au dessus de la portée des hommes vulgaires est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner par l'autorité divine ceux que ne pourroit ébranler la prudence humaine » (*Contract social*, II, 7). Nelle *Ricerche* Beccaria parlerà ancora di « una utilità non picciola dell'errore, cioè di dare una maggior estensione alla verità medesima, e di riconfermarla e ripeterla nella mente nostra per differenti strade e per opposte direzioni. Se il vero è semplice ed uniforme, se l'errore è vario e moltiplice, e se, come alcuno ha detto, ciò che ha di positivo è vero, la falsità essendo una semplice privazione, egli è certo che escludendo tali privazioni e cercando ciò che molti errori hanno di positivo e di comune, noi dovremmo necessariamente cader nel vero » (vol. II, p. 161).

2. Il popolo ebraico.

3. Allude ancora a Rousseau e al *Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité*. « Regrettarono » è francesismo, per 'rimpiansero'.

dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che l'opprimono, la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna su i troni de' monarchi ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose ben conosciuti dagli uomini lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poiché questi aggiunge ai mali della prima quegli dell'errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di qua dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell'opinione non mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore quanto è maggiore la massa dell'umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principii predicati nell'oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione, ma felicità momentanea se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

§ XLIII.

Magistrati.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il consesso esecutore delle leggi piuttosto all'osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero che lo compone tanto è meno pericolosa

7 accelerati] accellerati L1 13 quegli] quelli L1 21-22 gli par] li par L1 23 degli interessi] degl'interessi L1 L3 26 di una] d'una L1 L3

l'usurpazione sulle leggi, perché la venalità è più difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il sovrano coll'apparecchio e colla pompa, coll'austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno più di questo timore di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

§ XLIV.

Ricompense.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù.[1] Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d'oggi. Se i premi proposti dalle accademie ai discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perché non i premi distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbeno altresì le azioni virtuose? La moneta dell'onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore.[2]

§ XLV.

Educazione.

Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene trop-

5 coll'austerità] colla austerità L1 15 discuopritori] discopritori L1 17 moltiplicherebbeno] moltiplicherebbero L1

1. È Helvétius, come si è visto (cfr. note 6 a p. 41 e 1 a p. 44), ad assegnare ai legislatori il compito di dare delle «grandes récompenses à la vertus», perché «la peine et la récompense sont les deux seuls liens par lesquels ils ont pu tenir l'intérêt particulier uni à l'intérêt général»: il saggio legislatore, «par la récompense attachée aux bonnes actions, et les peines infligées aux mauvaises, [...] nécessite les citoyens à la vertu, en donnant à leur probité l'intérêt personnel pour appui» (*De l'esprit*, III, 4).

2. Ancora un'immagine helveziana: «il faut que la gloire soit, comme l'argent, l'échange d'une infinité de plaisirs, et que les honneurs soient le prix du mérite» (*De l'esprit*, IV, 17).

po intrinsecamente alla natura del governo[1] perché non sia sempre fino ai più remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile, e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita,[2] ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici che il caso o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.

§ XLVI.

⟨⟨ *Delle grazie.*

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento[3] di tutt'i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne. Quest'è la più bella prerogativa del trono, questo è il più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infiniti commentatori, il grave apparato dell'eterne formalità e l'adesione dei più insinuanti e meno temuti

14 DELLE GRAZIE] *manca il paragrafo in* L1 L3 15-17 A misura ... funesti!] *in* L1 *e* L3 *è nel paragrafo successivo (cfr. p. 128, r. 30, apparato)*

1. « L'art de former des hommes est en tout pays si étroitement lié à la forme du gouvernement, qu'il n'est peut-être pas possible de faire aucun changement considérable dans l'éducation publique sans en faire dans la constitution même des états » (HELVÉTIUS, *De l'esprit*, IV, 17. Si tratta dell'ultimo capitolo dell'opera, intitolato *De l'éducation*).
2. Allude con ogni probabilità a Jean-Jacques Rousseau. *L'Émile* era stato bruciato pubblicamente a Ginevra nel 1762.
3. Il complemento, l'integrazione.

semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, e l'interesse generale sia il risultato degl'interessi di ciascuno,[1] e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità che lo immenso sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che è, fa loro godere in quest'angolo dell'universo.

§ XLVII.

Conclusione.

Conchiudo con una riflessione, che la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

---

30 sensazione.] sensazione. A misura che le pene divengono più dolci la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! L1 L3

1. Helvétius: « l'intérêt commun, c'est-à-dire l'assemblage de tous les intérêts particuliers » (*De l'esprit*, III, 4). Accenni simili Beccaria ha offerto già nel § XL (cfr. p. 120) e, particolarmente, nel § XXVIII (cfr. p. 86 e nota 3).

XLVII. CONCLUSIONE

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all'uso, legislatore il più ordinario delle nazioni, cioè: *perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi.*[1]

5 a' delitti] ai delitti L1 L3

1. Il « teorema » con cui si conclude l'opera ricorda nella formulazione un passo di Bacone: « Lex bona censeri possit, quae sit intimatione certa, praecepto iusta, executione commoda, cum forma politiae congrua, et generans virtutem in subditis » (*De dignitate et augmentis scientiarum*, VIII, 3, aph. 7).

APPENDICE

MATERIALI PREPARATORI, PRIMA REDAZIONE E VARIE AGGIUNTE IN STESURA AUTOGRAFA

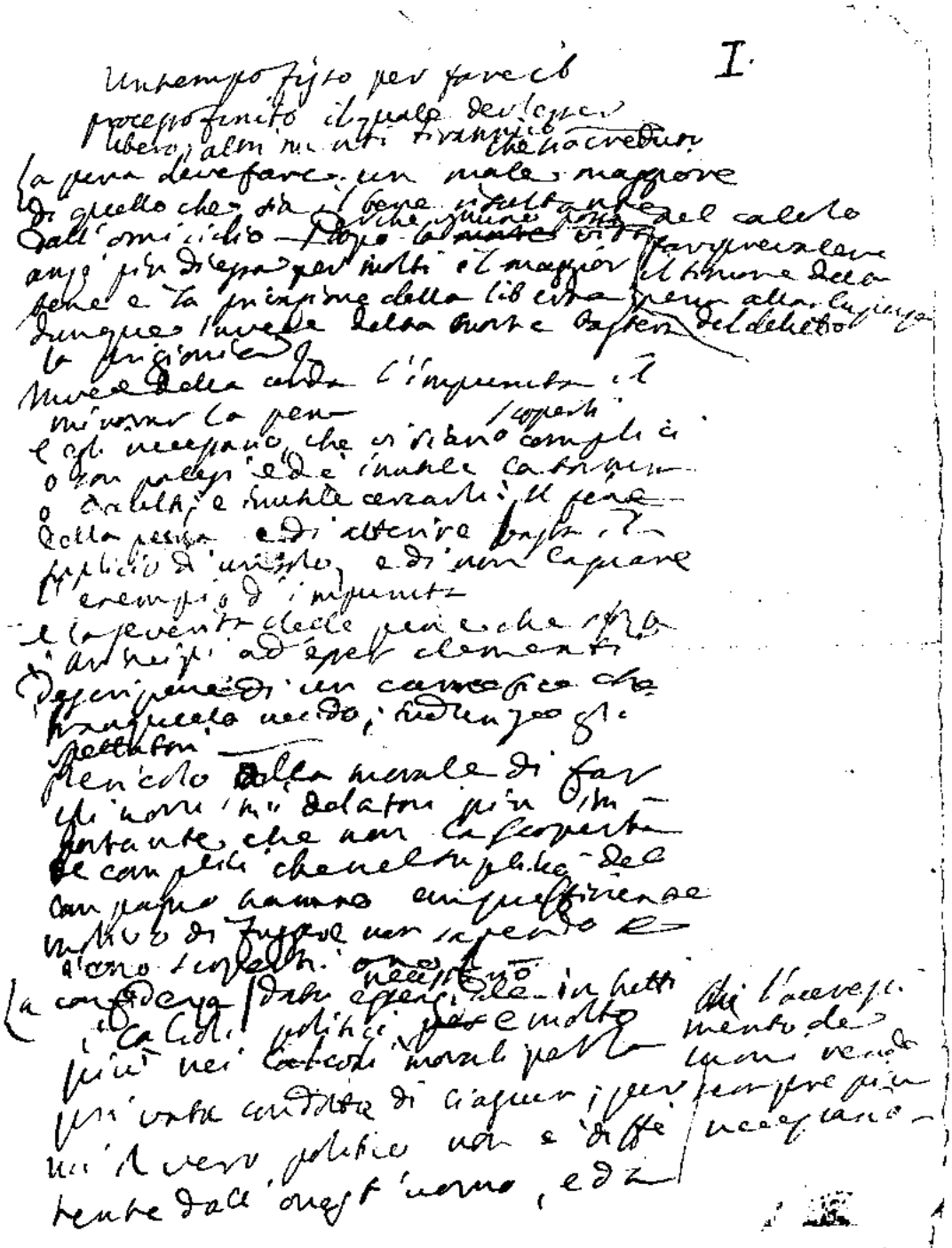

Dei delitti e delle pene: materiali preparatori, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, *Appendice*, p. I)

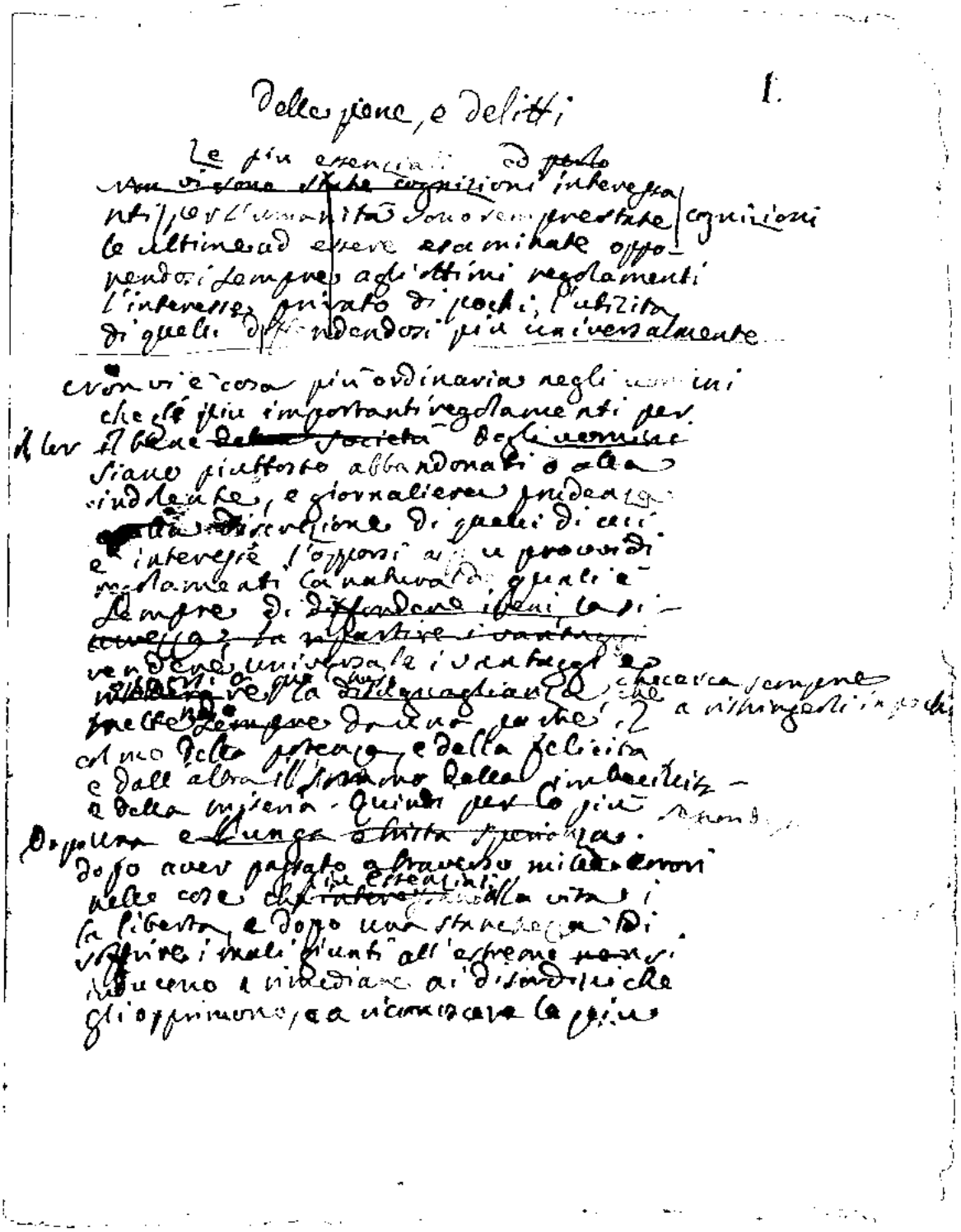

Dei delitti e delle pene: prima redazione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. 1)

APPUNTI PER LA PRIMA REDAZIONE

1 Un tempo fisso per fare il processo, finito il quale dev'esser libero; altrimenti è tirannico.[1]

La pena deve fare un male che sia creduto maggiore di quello che sia il bene risultante dall'omicidio, perché ognuno possa nel calcolo far prevalere il timore della pena alla lusinga del delitto. Dopo la vita, anzi più di essa, per molti il maggior bene è la non privazione della libertà. Dunque, invece della morte basterà la prigionia ecc. Invece della corda l'impunità, il minorar la pena.[2]

È egli necessario che vi siano scoperti complici? O son palesi, ed è inutile la tortura, o occulti, ed è inutile cercarli. Il fine della pena è di atterire: basta il suplicio di un solo, e di non lasciare l'esempio d'impunità.[3]

È la severità delle pene che sforza i principi ad esser clementi.[4]

Descrizione di un carnefice che tranquillo uccide: indurisce gli spettatori.[5]

1-2 Un ... tirannico.] *in testa alla pagina* 2 è] *suppl.* F 3 che sia creduto] *interl.* 4-5 perché ... delitto] *interl. e marg.; l'inserzione è segnalata da una crocetta in rigo* 5 vita] *prima* morte *cass.* 6 non] *suppl.* F 9 scoperti] *interl.* 10 ed] *suppl.* F

1. Il principio è ribadito nella trattazione di *processi e prescrizione*: cfr. particolarmente le pp. 122-23 del ms. (qui a pp. 191-92).

2. Questi accenni sono ripresi in diversi punti dell'analisi della *pena di morte* (cfr. pp. 80-83 del ms., qui a pp. 168-70), nonché in un brano sulla *Dolcezza delle pene* che compare a partire dalla seconda redazione (cfr. qui p. 84, rr. 20-23).

3. È il nucleo essenziale di una delle argomentazioni contro l'uso della *tortura*: se ne veda lo sviluppo a p. *101 ter* del ms. (qui a p. 177).

4. La tesi verrà argomentata esplicitamente solo in un'aggiunta per la « quinta » edizione: cfr. p. *XV* del ms. (qui a p. 210).

5. Si veda la ripresa di questo spunto a p. 83 del ms. (qui a p. 170).

Pericolo della morale di far gli uomini delatori, più importante che non la scoperta de' complici, che nel suplicio del compagno hanno un sufficiente motivo di fuggire, non sapendo se sieno scoperti o no, ecc.[1]

La confidenza: dato necessario in tutti i calcoli politici e molto più nei calcoli morali pella privata condotta di ciascuno; per cui il vero politico non è differente dall'onest'uomo e da chi l'accrescimento de' lumi rende sempre più necessario.[2] |

Le scienze fanno tre sorte di effetti rimarcabili sul genere umano: il primo *III* è che fanno nascere le opinioni ed i falsi sistemi che desolano l'umanità; nel secondo si sgombrano a poco a poco, per le medesime, gli errori prodotti da esse: la verità, allora, intanto è dannosa in quanti ei sieno in conflitto col sistema regnante; questo è forse il peggior stato. Il terzo è quando la luce prevale e cedono a poco a poco i pregiudizi; e qui comincia solamente l'utilità delle scienze. Nei primi due casi, le scienze erano un male necessario e una conseguenza della troppa moltiplicazione del genere umano, senza delle quali sarebbe stato una moltitudine di assasini.[3]

4 necessario] *corr. interl. su* essenziale *non cass.* politici] *segue* per *cass.* 5 ciascuno F] ciascun 6-7 chi ... necessario] *marg.* 9 è che] *interl.* 10 si sgombrano] *su* disgombrano 14-15 una conseguenza] *prima* nato *cass.*

1. Ancora un'idea per l'esame della *tortura*: cfr. p. *101 ter* del ms. (qui a pp. 177-78).
2. L'annotazione servirà alla stesura del finale della *taglia*: cfr. p. 117 del ms. (qui a pp. 188-89).
3. È lo schema del brano centrale delle *scienze*: cfr. le pp. 132-34 del ms. (qui a pp. 196-98).

PRIMA REDAZIONE

1 *Delle pene e delitti*

Non vi è cosa più ordinaria negli uomini che i più importanti regolamenti per il lor bene siano piuttosto abbandonati o alla indolente e giornaliera prudenza o alla discrezione di quelli di cui è interesse l'opporsi ai più provvidi regolamenti, la natura de' quali è sempre di rendere universali i vantaggi e opporsi a quel niso[1] che cerca sempre a ristringerli in pochi, mettendo da una parte il colmo della potenza e della felicità e dall'altra il sommo della imbecillità e della miseria.[2] Quindi, se non dopo aver passato attraverso mille errori nelle cose più essenziali alla vita e alla libertà, e dopo una stanchezza di soffrire i mali, giunti all'estremo, non si inducono a rimediare ai disordini che
2 gli opprimono e a riconoscere le più[a] | palpabili verità, che appunto sfuggono per la loro simplicità dalle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti ma a riceverne le impressioni tutte d'un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le storie e vederemo che le leggi, che pur sono o dovrebbon essere patti di uomini liberi, non sono state per l'ordinario che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o figlie di una fortuita e passegiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse, direi quasi, le azioni di una moltitudine di uomini e le considerasse in un sol punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior

a. Non si può interpretare ma stare alla lettera.
Non si può cambiare la pena dal magistrato.[3]

2 Non] *prima* ¹Non vi sono state cognizioni ²per lo *interl. cass.*¹ interessanti per l'umanità ²¹Le più essenziali ed *interl.*¹ i. ²cognizioni *marg.*¹ p. l. u. sono sempre state le ultime ad essere esaminate, opponendosi sempre agli ottimi regolamenti l'interesse privato di pochi, l'utilità di quelli diffondendosi più universalmente *tutto cass.* i più] *su* gli *importanti* 3 il lor] *corr. marg. a* il *cass.* bene] *segue* della società *cass.* degli uomini *cass.* 5 rendere] *prima* diffondere i beni, la sicurezza, la *cass.* ripartire i vantaggi *cass.* universali] *su* universale 6 opporsi ... mettendo] *corr. interl. e marg. a* moderare la disuguaglianza, che mette sempre *cass.* 7 il sommo] *su* l'*imbecillità* 8 se non dopo] *corr. marg. a* per lo più ²dopo *marg.*¹ una e lunga e trista sperienza, dopo *cass.* 9 più essenziali alla] *corr. interl. su* che interessano la *cass.* e alla F] i la 10 non] *cass. per errore* 11 sfuggono] *segue* alla mente *cass.* 12 loro] *interl.* non] *cass. in rigo e riscr. interl.* avvezze] *segue interl.* non *non cass.* 13 ma] *corr. interl. su* ed *cass.* tutte d'un pezzo] *marg.* 15 per] *su* pel 17 umana F] umane 18 concentrasse] *su* concentrasi 19 massima] *interl.* maggior] *su* massimo 20-21 Non ... magistrato.] *p. 1 bis*

1. Latinismo (da *nisus*): tendenza, sforzo.
2. Cfr. la nota 1 a p. 23.
3. Per la trattazione di questi concetti nella prima redazione cfr. pp. 19 e 16 del ms. (qui a pp. 141 e 140).

numero.[1] Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vicissitudini umane facesse succedere all'estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accellerarono i passaggi intermedi con buone leggi. E merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch'ebbe il coraggio, dall'oscuro e disprezzato suo gabinetto, | di gettare nella 3 moltitudine i primi semi lungamente infruttuosi delle utili verità.[2]

Si sono conosciuti i veri rapporti fra i sudditi e il sovrano, e fra nazioni e nazioni. Si è visto il commercio animarsi all'aspetto delle verità filosofiche rese communi colla stampa, ed accendersi fra le nazioni una tacita guerra di industria[3] la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti che si devono alla luce di questo secolo: | ma pochissimi hanno esamina- 4 nato e combattuta la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata in quasi tutta l'Europa; pochissimi, | che rimontando ai principii generali e annientando 5 gli errori accumulati di più secoli e formando un ragionato sistema di giurisprudenza criminale, frenassero almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della maldiretta potenza e correggessero la stupida assurdità delle opinioni de' giurisperiti, che fin adesso hanno esposto i corpi degli onesti cittadini e dato un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità.

E pure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o per azioni che non son dellitti che per chi si propone un chimerico[4] sistema di perfezione, la squallidezza e gli orrori di una prigione

---

1 numero.] *segue* Non aspettiamo che il *moto cass.* il] *su* le 4 quel filosofo] *marg.* 5 oscuro e] *da* oscurare gettare] gettarne *corr. interl. cass.* 5-6 nella moltitudine] *interl.* 6 delle utili] *corr. interl. su* di quelle *cass.* verità] *segue* che gettate nella moltitudine degli uomini ⌜volgari *cass.*⌝ ne devono *tutto cass.* 7 i] *suppl.* F veri] *corr. interl. su* gli intimi *non cass.* sovrano,] *segue* si sono ⌜veduti *corr. interl. su* visti *cass.*⌝ dei sovrani vantarsi di comandare ad uomini liberi *tutto cass.* 8 visto F] vista *segue* l'industria *cass., segue interl.* ed *non cass.* il commercio] *interl.* 10 di industria] i. *corr. interl. su* commercio *cass., prima* d'emulazione *cass.* 11-18 secolo ... correggessero] *prima* ¹s.: ma non trovo alcuno ⌜in Italia *cass.* italiano *interl.*⌝ che abbia ⌜seriamente ⌜ed in dettaglio *interl.*⌝ *cass.*⌝ pensato ad esaminare la natura delle pene e de' delitti e ⌜trovo *suppl.* F⌝ che ⌜una parte di politica così interessante per *cass.*⌝ la sicurezza di ciascun uomo ⌜sia stata ⌜atten[ ] *cass.*⌝ da alcuno *cass.*⌝, la sua vita, ⌜il più dolce de' beni, *cass.*⌝ sia stato in mano lungamente o dell'arbitr⌜-aria potenza di alcuni che *cass.*⌝ ⌜-io di cui *interl.*⌝ sempre si abusa o ⌜della negligenza o *cass.*⌝ delle assurde opinioni; | 5| ⌜alcuno *suppl.* F⌝, che f. u. → g. c. frenasse ⌜com*battesse interl. cass.*⌝, a. c. → l. c. della ⌜m. *corr. marg. a* arbitraria *cass.*⌝ p. e correggesse ²s.: m. n. → a. o. | 4| ⌜di giurisperiti che, prevenuti da un chimerico sistema di perfezione, si perderono in una infinità di dettagli senza elevarsi a' principii universali ed alle massime regolatrici fondate sui rapporti tra gli uomini in società e i loro bisogni e i loro vantaggi *cass.*⌝ ³s.: *segue al centro della p. 4, all'altezza della lezione, abbandonata, della p. 3:* m. p. h. ⌜osato *cass.*⌝ c. → B.; p. | 5| c. *segue in testa e sul marg. sinistro un'aggiunta integrativa della lezione in rigo:* r. a. → c ⌜a. *su* combattendo⌝ g. c. ⌜principali *cass.*⌝ → p. s. e *segue quanto già scritto in rigo* 16 frenassero F] frenasse 17-18 correggessero F] correggesse 18 adesso] *segue* , almeno nel nostro paese, *cass.* 19 esposto i corpi] *corr. marg. a* ⌜resa *interl.*⌝ incerta la vita *cass.* i corpi] *prima* le vite *cass.* e dato] *prima* e confuso *cass.* lungo] *interl., segue in rigo* esempio *non cass.* 21 dei deboli] *corr. interl. su* dell'oppressa umanità *cass., segue* , lo squallido orrore delle prigioni *cass.* crudele] *interl.* 21-22 ricca indolenza] *corr. interl. su* negligenza *cass.* 22 prodiga e] *segue interl.* con *cass.* severità] *segue* ai dellitti o non provati o *provati cass.* 24 e gli] *su* ed i

1. Cfr. la nota 2 a p. 23.
2. Cfr. la nota 1 a p. 24.
3. Cfr. la nota 2 a p. 24.
4. Immaginario, fantastico.

aumentati da uno de' più crudi carnefici dei miserabili, l'incertezza, doveano ri-
7 scuotere | i primi magistrati che determinano le opinioni delle menti umane.[a] |
6 L'immortale presidente Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità[1] mi ha sforzato a seguir le traccie luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, per i quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi.[2] Io troppo fortunato, se potrò ottenere, com'esso, i secreti ringraziamenti degli uomini illuminati e se potrò ispirare quel dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi dell'umanità! |

8 ## Cap. 1°

Su che sia fondato il diritto del sovrano di punire i delitti.

Le leggi[b] sono le condizioni con cui uomini liberi ed isolati in questo globo si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di possedere una libertà resa inutile dall'incertezza continua di perderla.

---

a. In Inghilterra, ove son buone leggi, ci sono molti ladri, perché tutto si lascia ai primogeniti; e miserabili i cadetti delle case di condizione che si mettono a far il ladro, allevati agiatamente fino alla morte del padre.

Vi sono molti tribunali intitolati della *police*, altri destinati al mantenimento delle leggi; il primo può divenire un tribunal tirannico ogniqualvolta sia arbitrario, cioè ch'egli medesimo giudichi e sia legislatore.

Non l'ammetto ecc. ecc.[3]

b. Della influenza delle pene sugli animi umani.[4]

Montesquieu ecc.: parlare di Montesquieu.[5]

---

2 i primi] *corr. interl. su* quella sorte di *non cass.* che ... delle] *corr. interl. su* che guidano le *cass., prima c.* ⌜esercitano la lor *cass.*⌝ ⌜proteggono *cass.*⌝ esercitano *tutto cass.* 3-9 L'immortale ... umanità!] *aggiunta seriore* 3 rapidamente] *segue* ma da ⌜grande *da* gran⌝ filosofo *cass.* 4 materia.] *segue* Gli uomini pensatori, per i quali scrivo, *cass.* seguir] *segue* -lo ⌜in parte *interl.*⌝, ma ⌜gli *su* le⌝ pensatori, per i quali scrivo, sapranno distinguere ciò che mi *cass.* 7 degli uomini] *prima* della oppressa umanità *cass.* dei deboli *cass.* degli illuminati uomini che lo ⌜amano *corr. interl. su* conoscono *cass.*⌝ e le publiche *tutto cass.* illuminati] *segue* e le publiche critiche *cass.* se potrò ispirare] *interl.* 8 con cui] *su* che rispondono] *prima* fanno *cass.* 9 umanità!] *segue* Finalmente *cass.* 11 Su ... fondato] *corr. interl. su* Se il sovrano abbia *cass.* del sovrano] *interl.* punire] *prima* impedire *cass.* 14 c] *segue* in una incertezza *cass.* possedere] *corr. interl. su* godere *cass.* 15-21 In Inghilterra ... ecc.] *p. 7, seconda metà* 19 il primo] *prima* questo *cass.* ogniqualvolta F] ogniqualta 20 legislatore.] *segue a capo* Questo è *cass.* 22-23 Della ... Montesquieu.] *p. 8, in testa*

1. Cfr. la nota 2 a p. 25.
2. Cfr. la nota 3 a p. 25.
3. Questi accenni al sistema inglese non trovano sviluppo nella prima redazione; ma per la tesi secondo cui il tribunale della *police* deve limitarsi ad applicare leggi precise, cfr. p. 54 del ms. (qui a p. 156).
4. È forse un'ipotesi di titolo per la terza parte dell'opera (pp. 57-127 del ms., qui a pp. 157-94).
5. Su questo promemoria e sulla inserzione della p. 6 nel ms. autografo si veda la *Nota al testo*, pp. 234-35.

Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sagrificate al bene di ciascuno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale, per un niso infinito, cerca di levare dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri.[1] Vi volevano dei motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo di risommergere nell'antico caos le leggi della società. | Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gl'infrattori delle leggi, cioè contro gli infrattori del contratto sociale. Io dico sensibili motivi, poiché l'esperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili e sodi principii di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che in terra e in mare, in tutta la natura si osserva,[2] se non con motivi che immediatamente percuotano i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare l'impressioni vive delle passioni parziali che si oppongono al bene del tutto: né l'eloquenza, né le declamazioni, nemmeno i più sublimi motivi hanno bastato a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.[3]

Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: la necessità di difendere il deposito della salute publica e di custodire il patto sociale dalle usurpazioni particolari. E tanto più giuste sono le pene quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi.[4] |

La vita e la libertà del ultimo cittadino è un bene sacro agli occhi del legislatore, e quella disuguaglianza che dal trono discende fino al più meschino artefice non deve giungere fino ad offendere la libertà ed i sentimenti più cari e più essenzialmente attaccati al carattere di uomo ragionevole, non

---

2-3 sagrificate ... ciascuno] *interl.* 3 nazione] *segue* . Ma non bastava il formare *cass.* 5 bisognava] *segue* che *cass.* 6 niso] *su* nisi 9 risommergere] *su* rimmergere società] *segue* ; e l'esperienza ha fatto vedere che né l'eloquenza né le declamazioni possono sopra una moltitudine di uomini. *cass.* 9-10 Questi ... stabilite] *scr. a p. 9, non cass., riscr. a p. 10* 10 stabilite] *su* stabiliti 11 infrattori del] *prima* aggressori delle *cass.*; *segue* publico *cass.* 12 la moltitudine] *prima* gli uomini *cass.* 13 universale] *interl.* dissoluzione] *corr. marg. a* scioglimento *cass.*, *corr. marg. a* destruzione *non cass.* 15 contrabilanciare] *prima* superare *cass.* 16 parziali] *interl.* del tutto] *su* di t. *corr. marg. a* universale *non cass.* 17 i] *su* le 21-22 e ... sociale] *marg.* 22 dalle] *su* dagli 23 sicurezza] *segue* e la tranquillità *cass.* 24 sudditi] *segue* , poiché in quella *cass.* Questo consenso degli uomini a sottoporsi alle pene è una emanazione ⌜immediata *marg.*⌝ dell'amor proprio; ben lungi di ⌜esservi *su* essersi⌝ opposto, | 12 | ciascuno si espone a soffrire in alcuni casi ⌜per esser *cass.*⌝ se manca alle condizioni a cui si è obbligato con ⌜tutti *interl.*⌝ gli altri, e tutti gli altri reciprocamente con lui, per esser sicuro nel ⌜restante *corr. interl. su* maggior numero *cass.*⌝ degli avvenimenti, essendo certo che maggiore è il numero degli inconvenienti ⌜a cui è esposto un *corr. interl. su* di un *non cass.*⌝ uomo isolato che quegli a cui si soggetta un uomo dalla publica autorità difeso. *tutto cass.* 25 e la libertà] *interl.* un bene sacro] *corr. interl. su* una santa *cass.*, *prima* sacra *cass.* 26 più meschino] *prima* più ultimo *cass.* 27 ad offendere la] *corr. marg. a* alla *cass.* ed] *segue* alla *cass.* i] *segue* più *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 26.
2. Cfr. la nota 1 a p. 28.
3. Cfr. la nota 2 a p. 28.
4. Cfr. la nota 2 a p. 29.

essendo suo scopo di fare della moltitudine l'istromento della felicità di pochi, ma di mantenere quello fermento degli animi umani di migliorare la propria condizione e che forma la vita e la prosperità di un popolo.[a] |

14 Consultiamo il cuore umano e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale se ella non sia fondata sui sentimenti indelebili dell'uomo,[1] e che sono il risultato delle leggi di unione di un'anima e di un corpo che non è in nostra mano il cambiare. Qualunque legge devii da questi troverà sempre un niso invisibile e contrario che vince alla fine, in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto communicato ad un corpo.[2]

Nissun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben publico. Questa chimera non esiste che nei romanzi: se si potesse, ciascuno di noi, io stesso vorrei che i patti che legano gli altri non mi legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.[3] Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà; egli è dunque certo che ognuno non ne vuol mettere nel publico deposito che la

15 minima porzion possibile, quella sola | che basti a indurre gli altri a diffenderlo.

L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire;[4]

IV tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto ma non già diritto. | Queste due nozioni, forza e diritto, non sono contradittorie, la seconda è una modifi-

15 cazione della prima.[5] | Osservate che per giustizia e per diritto io non intendo

---

a. Inutilità de' tormenti: tre secoli si son condannati i stregoni, confessi di un delitto dimostrato che non si può commettere.[6]
Della maniera di prevenire i delitti.[7]

---

3 popolo.] *segue a capo* Da questi principii ne ⌈⌈discendono F¹ alcune necessarie ⌈conseguenze F¹ *corr. interl. su* discende ⌈un'immediata *cass.*⌉ conseguenza⌉: ⌈1° *su* che⌉ ⌈⌈quegli che ha in mano la possanza di difendere il deposito della publica salute ⌈non *cass.*⌉ ed è chiamato il vendicatore del popolo, non deve giudicare in un caso particolare *tutto cass.*⌉ |13| quando i magistrati puniscono un reo non fanno altro che giudicare *tutto cass.*⌉ 1°, che ciascun uomo che rinuncia della sua indipendenza la minor porzione possibile, non *tutto cass.* 7-8 delle ... corpo] *da* dell'unione *ecc., corr. marg. a* di una organizzazione *non cass.* 9 invisibile] *corr. interl. su* irresistibile *non cass.* vince] *in rigo; una variante interl. è resa ill. da una macchia* 10 minima F] minimia 11 moto] *su* impulso 12 Nissun] *prima* Ogni *cass.* di parte della] *corr. interl. su* della *cass.* 14 mi] *interl.* 15 del globo] *prima* dell'universo *cass.* 16 cedere] *prima* sacrificare *cass.* libertà] *corr. interl. su* sovranità *cass.* 17 vuol] *corr. interl. su* vorà *cass.* mettere] *prima* cedere *cass.* 18 basti] *segue* a difenderlo dagli altri ed *cass.* 20 diritto.] *segue* Quindi *cass.; dopo* d. *una crocetta p. 11, in testa* 20-22 Queste ... prima.] *aggiunta seriore* 23-25 Inutilità ... delitti.]

1. Cfr. la nota 1 a p. 30.
2. Cfr. la nota 2 a p. 30.
3. Cfr. la nota 3 a p. 30.
4. Cfr. la nota 1 a p. 31.
5. Cfr. la nota 1 a p. 32.
6. È uno spunto per la *tortura* (peraltro non utilizzato). In questo promemoria è contenuta una reminiscenza di un passo di Montesquieu: «Il est singulier que, parmi nous, trois crimes: la magie, l'hérésie et le crime contre nature, dont on pourroit prouver, du premier, qu'il n'existe pas...» (*Esprit des loix*, XII, 6).
7. A questo tema Beccaria dedicherà la quarta parte della prima redazione (pp. 128-37 del ms., qui a pp. 194-99). L'annotazione ipotizza forse il titolo che egli pensava di dare al capitolo finale.

altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbero nell'antico stato d'insociabilità; e però tutte le azioni punitive che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo divengono ingiuste di sua natura.[1]

Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola *giustizia* l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica o di un essere esistente. Quest'errore d'intelletto, come molti altri, ha sacrificato molte vittime all'ignoranza. Ella non è altro che una maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno. E nemmeno intendo quell'altra sorte di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense dell'altra vita.[2]

Prima conseguenza[3] di questi principii si è che non sono che le leggi, che sono i patti con cui ogni uomo si è unito con gli altri, che possino decretar le pene sui delitti, e questa autorità non può essere che presso colui che rappresenta tutta la società unita in un contratto sociale. Nissun uomo, nessun magistrato, che è parte di società, può con giustizia decretar pene contro un altro membro della stessa società. |

Seconda conseguenza: che i magistrati non sono che esecutori della pena 16
decretata dalla legge, e però sarebbe assurdo che l'esecutore potesse dare maggior pena che quella che è stabilita nelle leggi. Ma una pena accresciuta al di là del limite fissato da leggi è la pena stabilita più un'altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben publico, crescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.[4]

Terza conseguenza: che siccome non solo ogni particolare membro è legato alla società, ma tutta la società ha fatto un contratto con esso, come ogni particolare ha fatto un patto con la società che per la natura medesima

---

2 nell'antico ... insociabilità] *interl. e marg.* 3 la] *su* gli . conservare] *su* preservare vincolo F] vinclo 5 parola] *interl.* 6-7 Quest'errore ... ignoranza.] *aggiunta marg.* 6 errore] *segue* è stato cagione di molte *vittime cass.* 7 d'intelletto] *interl.* come molti altri] *interl.* 9-11 E nemmeno ... vita.] *aggiunta in calce, preceduta da una crocetta; l'inserzione nel testo è segnalata da una crocetta sul marg. sinistro* 10 giustizia] *su* legge *prima* punizione *cass.* 12 questi F] questa è] *suppl.* F leggi] *segue* che possino *cass.* 13 ogni] *su* un possino] *prima* infliggano *cass.* 14 essere] *corr. interl. su* risiedere *cass.* 15 sociale] *prima* civile *cass.* nessun magistrato] *interl.* 16 giustizia F] giustiziar 12-17 Prima ... società.] *in testa alla p. 16 un tentativo seriore di lezione alternativa:* 1ª conseguenza: ogni pena dev'esser la minima possibile, poiché ciascuno uomo non ha voluto dar di più che quel ch'è necessario per indurre gli altri *non cass.* 18 conseguenza:] *segue* che non si può eseguire alcuna *cass.* 20 leggi.] *segue a capo* 3ª conseguenza: che è ⌜assurdo *cass.*⌝ parimente assurdo che l'esecutore della sentenza sia quegli che giudica *tutto cass.; la cassatura (due tratti verticali di penna) è erroneamente estesa a tutto il brano* Seconda conseguenza *ecc.* 20-21 Ma ... del] *sul marg. sinistro, all'altezza del rigo, è segnato un 2° (cfr. Nota al testo, p. 259)* 22 zelo] *segue* che per lo più non è che ⌜è sempre *interl. cass.*⌝ un manto di vendetta privata o almeno *tutto cass.* 23 stabilita] *interl.* delinquente F] deliquente 24 particolare] *interl.* 25 ha ... con] *corr. interl. su* è obligata ad *cass.* 26 per la natura] *prima* per conseguenza *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 32.
2. Cfr. la nota 3 a p. 32.
3. Sulla separazione di potere legislativo e potere giudiziario, qui tratteggiata da Beccaria nelle prime tre *conseguenze*, si veda la nota 1 a p. 33.
4. Cfr. la nota 2 a p. 34.

Lungo sarebbe il numerare tutti i delitti che possono essere commessi dagli uomini. Il numero e l'importanza di essa varia coi tempi, ci luoghi. A me basterà il riflettere, che tutti i delitti offendono l'intera società benche non tutti immediatamente la privata sicurezza di alcuno o qualche privato cittadino; perciò il primo motivo per cui l'originale libertà dell'uomo soffre i legami del patto sociale è la sicurezza propria. alcune azioni non offendono un privato cittadino sono contrarie direttamente contro alla unione sociale

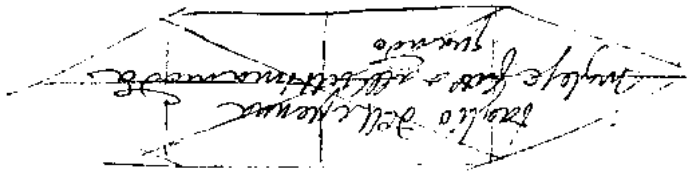

Dei delitti e delle pene: prima redazione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. 37)

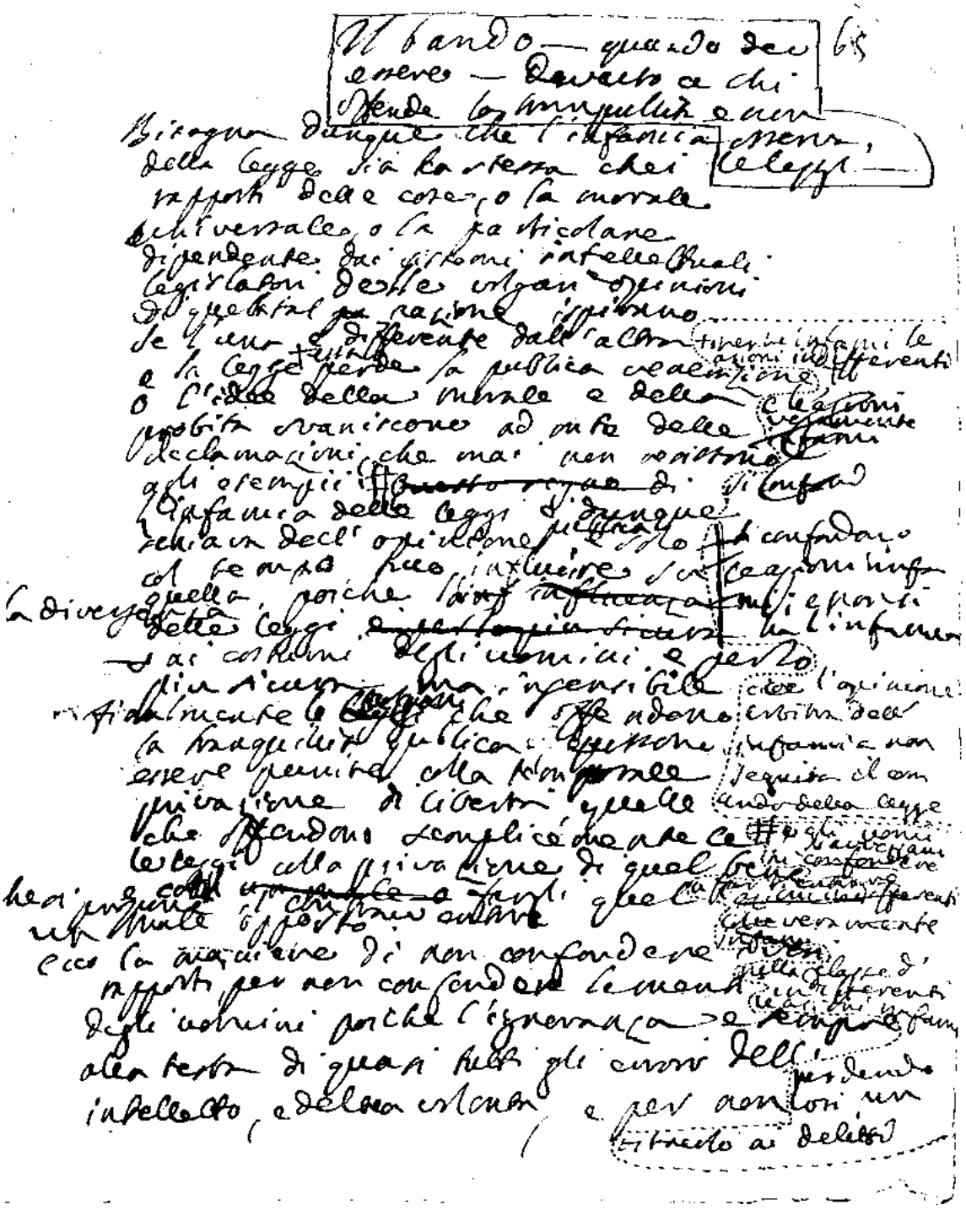

Dei delitti e delle pene: prima redazione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. 65)

della cosa obliga le due parti,[1] il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obligano tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si divide in due parti, una del sovrano rappresentante il resto della società, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra di quello che la nega. Egli
17 è dunque necessario | che un terzo giudichi della verità del fatto.[2]

Quarta conseguenza si è che quando si trovasse l'atrocità delle pene se non immediatamente opposta al bene publico ed al fine medesimo di impedire i delitti, come vedremmo in appresso, almeno inutile, essa sarebbe non solo contraria all'umanità e a quelle virtù più benefiche che sono l'effetto di una ragione più illuminata e a quella compassione non di debolezza ma degna delle anime regolatrici che preferiscono più il comandare ad uomini liberi che a un gregge schiavo,[3] nel quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà; ma contraria alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo. Quindi ogni legge contraria a questi principii, ogni legge che lascia in arbitrio del giudice la pena del reo, è tirannica e contradittoria al medesimo nome di legge. |

19 Quinta conseguenza: nemmeno l'autorità d'interpretare le leggi penali può risiedere presso i giudici criminali, pell'istessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse a' posteri che la cura d'ubbidire, ma le ricevono dalle mani della vivente società o dal sovrano rappresentatore di essa, come leggitimo depositario del risultato attuale delle volontà di tutti. Le ricevono non come obbligazioni di un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non esistenti,[4] iniquo, perché riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra; ma come effetti d'un tacito o espresso giuramento che le volontà riunite de' viventi sudditi hanno fatto

---

2 i membri] *interl.* ma] *riscr.* 4 del sovrano ... società] *corr. marg. e interl. su* di quelli *non cass.* 5 asserisce] *da* asseriscono 7 trovasse] *segue* se *cass.* 10 contraria] *segue* alla um[ ] *cass.* benefiche] *prima* umane *cass.* 12 più] *interl.* 13 una perpetua F] un perpetuo circolazione] *corr. interl. su* commercio *cass.* 14 timida] *interl.* crudeltà] *segue marg.* e di timore *cass.* contraria] *marg., preceduta da una barra verticale; l'inserzione è segnalata da un identico richiamo* alla giustizia F] al g. 14-15 contraria ... medesimo.] *sul marg. destro un tentativo di lezione alternativa:* dico che sarebbono contrarie alla natura ecc. quando non si dimostrassero necessarie. *non cass.* 17 medesimo nome] *prima* significato *cass.*; n. *su significato* legge.] *segue a capo* Osservate che i patti sono anteriori alle società ⌜medesime F; medesimi⌝. Fu necessario un patto, o avrebbe dovuto essere, quello che ha formato una legitima società. *cass.* | 18| Siamo obligati alla scrittura e più alla stampa della continuazione di una vera e leggitima società. Una società senza scrittura diviene o dispotica o selvaggia. Come disunire ⌜*segue una crocetta; in calce, preceduta da un identico segno:* costantemente e senz'abuso⌝ senza scritti la facoltà legislativa dalla giudicativa? Dove sono unite, ivi è tirannia o fortuita combinazione. La stampa rende più certe e costanti le leggi e i patti, togliendo gli errori e le varietà de' copisti. *non cass.* 19 pell'] *su* per l' 21 cura] *su* briga 23 come leggitimo] *corr. interl. su* cioè dal *cass.* attuale] *interl.* delle] *su* della 24 di tutti] *prima* generale *cass.* obbligazioni] *su* obbligazione 25 legava] *segue* delle *cass.* iniquo] *interl.* 27 viventi] *interl.*

1. Cfr. la nota 3 a p. 34.
2. Cfr. la nota 1 a p. 35.
3. Cfr. la nota 2 a p. 35.
4. Cfr. la nota 1 a p. 36.

al sovrano, come vincoli necessari per frenare e reggere l'intestino fermento degli interessi particolari.

Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legitimo interprete della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il giudice, che non fa che esaminare se il tal particolare ha fatto o no un'azione contraria alle leggi? |

Chiunque[a] si scosta dal senso preciso della legge diventa un nuovo legislatore, e la moltiplicità de' legislatori è sempre proporzionata al numero de' tiranni. Non vi è cosa più fatale che quell'assioma commune che bisogna consultare lo spirito della legge: questi è un argine alzato al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembrerà un paradosso alle menti volgari, che son più percosse da un piccolo disordine presente che dalle funeste ma lontane conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una connessione con tutte le altre, come le vie d'una città: quanto più le idee sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono.[1] Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica d'un giudice, di una facile o malsana digestione; dippenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi sofre, dalle relazioni del giudice con l'offeso e insomma da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto negli animi fluttuanti di ciascun uomo. |

Quindi vediamo spesse volte la sorte di un cittadino cambiarsi continuamente nel passaggio che fa a diversi tribunali, come il camaleonte prende il colore dei corpi su cui si adatta. Quindi vediamo le vite dei miserabili essere la vittima o di una cattiva logica o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice, che prende per legittima interpretazione il falso risultato di tutta quella confusa

a. È una tirannia il non vuoler giudicare, peggio del giudicar male.[2]

1 frenare] *prima* ritenere *cass.* 2 particolari.] *segue a capo* Simile a quella forza *cass.* 4 depositario F] depositorio 5 fa che esaminare] *da* esamina 8-9 e ... tiranni] *interl. e marg.* 8 moltiplicità] *corr. marg. a* abondanza *cass., corr. marg. a* quantità *cass.* 9 fatale] *corr. interl. su* pericoloso *non cass.* 11 opinioni.] *segue* Ciascun uomo 'vede *cass.*' ha il suo punto di vista differente *cass.* Questa] *prima* Tutte *cass.* 12 piccolo] *interl.* ma lontane] *marg.* 14 una F] un 15 connessione] *prima* numero *cass.* come ... città] *interl.* 18 diverso] *segue* di *cass.* sarebbe] *da* sarà risultato F] risultatato 20 dippenderebbe] *da* dippenderà 22 le apparenze di] *interl.* 23 uomo.] *segue* Ma quando un solo è il legislatore *cass.* | 21 | Gli uomini che hanno fatto convenzione intanto 'hanno *cass.*' si sono assogettati alla pena in quanto si sono *tutto cass.* 24 spesse volte] *interl.* 25 tribunali F] tribunale 26 dei corpi] d. *su* degli adatta F] adatto miserabili] *segue* fatte bersaglio delle dispute di sofistici cavillatori e di gente *cass.* 29 È una ... male.] *p. 20, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 37.
2. Questo appunto va forse collegato al tema della *prontezza della pena*: cfr. p. 59 del ms. (qui a p. 158).

serie di nozioni che gli muovono la mente. Quindi vediamo gli stessi delitti dall'istesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge ma l'errante instabilità delle interpretazioni,[1] e nascer anche da questa la incertezza e indolenza de' cittadini, niente rendendo più stupida la motrice attività dello spirito quanto il non saper quali saranno gli inconvenienti che deve schivare e il non aver un punto fisso a cui diriggere il suo corso. Ma allora questa attività, se l'indolenza del clima non vi è un ostacolo,[2] si disperde in un numero infinito di piccole azioni, che formano i piccoli intrighi e le piccole cabale[3] che arestano il corso della costante
22 marcia di un uomo onesto | come[a] i piccoli sassolini arrestano il corso di un fiume reale. |

11 Un disordine che nasce dallo ubbidir ciecamente alla semplicissima lettera della legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascon dalla interpretazione: esso spinge a fare la necessaria correzione alla legge, ma impedisce i fatali ragionamenti, padri dell'arbitrarie e venali controversie.

In ogni delitto si deve fare un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge, la minore il risultato del processo, la conseguenza la pena. Subito che si è costretti a fare anche solo due sillogismi, si apre la porta alla incertezza. |
22 Ma quando un codice fisso di leggi, che si devino osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni dei cittadini e giudicarle conformi o no alla legge scritta, ma quando la norma del giusto e del ingiusto, che deve diriggere le azioni tanto del rozzo agricoltore che del sublime filosofo, non è un affare di controversia ma di effetto; allora i cittadini non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, più fatali, per lo più, che quella d'un solo (poiché solo il dispotismo di molti non è corregibile

---

a. Le pene devon essere tanto più dolci quanto più esatta è la giustizia che si fa.[4]

---

1 che gli muovono] *prima* che gli confond*ono cass.* 5 saper] *prima* esser *cass.* 7-11 Ma ... reale.] *aggiunta seriore in calce alla p. 21 (*Ma ... onesto*) e in testa alla p. 22 (*come ... reale.*)* 7-8 se ... ostacolo] *marg.; l'inserzione è segnalata da una crocetta in rigo* 8 un numero] un *suppl.* F 12-18 Un ... incertezza.] *aggiunta al centro della p. 11; stesso ductus delle pp. 21-22* 16 delitto] *prima* pena *cass.; segue* la magg*iore cass.* 18 costretti] *su* costretto anche solo] *marg.* incertezza.] *segue* |22 | Ma quando un solo è il legislatore, sia egli un uomo solo o molti, ⌜potendo ancora non c[ ] *cass.*⌝ *non cass.* 19 quando] *segue* la voce di uno o più uomini ⌜cospirante *da* che cospirano⌝ a formar *cass.* leggi] *segue* non *cass.* 19-20 non ... altra] *da* ed ⌜al *su* il⌝ g. n. è d*ata* 21 del] *da* delle 22 diriggere] *segue interl. e marg.* ed allontanare dal male *cass.* azioni] *segue interl.* e allontanarne *cass.* 23 è] *segue* diver*sa cass.* 24 non] *prima* non angustiati *cass.* sono] *interl.* alle piccole tirannie] *alla* crudeltà *marg. cass.* più] tanto *interl. non cass.* 25 che] quanto *marg. non cass.* 25—p.144,2 poiché ... prova] *corr. interl. e marg. a* ⌜perché *interl.*⌝ ⌜cadendo solamente i colpi di queste sulle teste *cass.*⌝ non cadendo i colpi di questo che sulle teste più sublimi e più vicine al trono ed essendo *tutto cass.* 25 corregibile] *segue interl.* per lo più *cass.* 26 Le pene ... fa.] *p. 22, in testa*

1. Cfr. la nota 2 a p. 37.
2. Cfr. la nota 2 a p. 101.
3. Astuzie, imbrogli.
4. Cfr. l'esordio del brano dedicato alla *dolcezza delle pene*, p. 72 del ms. (qui a pp. 165–66).

che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un despota è sempre proporzionata non alla forza ma agli ostacoli che prova), e tanto più crudeli e frequenti quanto è minore la distanza fra chi sofre e fa sofrire: essi acquistano quella sicurezza di se stessi che è giusta poiché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che gli mette in caso di rettamente calcolare gli inconvenienti d'un misfatto. |

Egli è vero che i cittadini acquisteranno uno spirito d'indipendenza, non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante ai supremi magistrati, ma a quei privati che hanno osato chiamare col sacro nome di virtù la debolezza di cedere alle loro o interessate o fantastiche opinioni. Egli è vero altresì che questi miei principii spiaceranno a quegli che si son fatti un diritto di rendere agli inferiori gli colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.[1] 23

Se l'interpretazione della legge penale è un disordine, egli è vidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi siano scritte in una lingua straniera al popolo, in una lingua che lo metti nella dipendenza di alcuni pochi, per non poter giudicar da se stesso qual sarà l'esito de' suoi membri e della sua libertà nel commettere tali o tali azioni, in una lingua che formi di un libro solenne e publico un quasi privato e domestico.[2] Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo essere questo l'inveterato costume di buona parte della colta e illuminata Europa? | Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fra le mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, poiché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutano l'eloquenza delle passioni.[3] 24

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, | in cui la forza sia 25

---

2 e frequenti] e ⌜pericolosamente *cass.*⌝ f. *interl.* 5 che gli] *segue* rende virtuosi *cass.* calcolare] *prima* bilanciare *cass.* 7-8 non già] *prima* tanto più *cass.* 8 leggi] *su* legge a] *interl.* 8-9 quei privati] *corr. marg. a* coloro *cass.* 10 Egli è vero] *su* So 11 quegli] *su coloro* rendere] *corr. marg. a* trasmettere *non cass.* 14 della legge penale] *interl.* disordine] *corr. interl. su* male *cass.* 16 le] *suppl.* F popolo] -la maggior parte *corr. interl. cass.; segue* cosicché egli sia costretto a ce[ ] *cass.* 17 in una lingua] *marg.* per non poter] *da* e n. possi 18 e ... libertà] *interl.* 19 commettere] *corr. interl. su* fare *non cass.* 21 buona] *interl.* parte] *prima* quasi tutta *cass.* 22 Europa?] *segue* | 24 | Il fine della legge ⌜penale *interl.*⌝ essendo di rimuovere i sudditi dai delitti, egli è necessario che ognuno ⌜possa *corr. interl. su* sappia *cass.*⌝, leggendo, vedere la pena prescritta ai delitti che forse medita, ⌜non volendo alcuno, per non dar sospetto, interogar *cass.*⌝ e l'incertezza ha forse ⌜prodotti *cass.*⌝ indotti a' delitti infiniti uomini che non si azzardarono d'interrogare ⌜altrui *cass.*⌝. L'uomo ⌜non arrosisce legendo e *cass.*⌝ non [2]corre alcun rischio leggendo su un libro l'esitto di un delitto che medita. [2]⌜è *suppl.* F⌝ ⌜sottoposto al *interl.*⌝ r. → u. l. ⌜le conseguenze *interl.*⌝ d. u. → c. m. [3]c. ⌜il *ricalc.*⌝ r., ⌜interrogando un libro, che corre chi interroga un altro uomo *interl. e marg.*⌝. *segue* L'incertezza e l'ignoranza hanno dunque precipitato nei delitti ⌜e strascinati al suplicio *interl.*⌝ un'infinità di uomini ⌜da cui *corr. interl. su* che *non cass.*⌝ l'intelligenza della legge ne avrebbe sottratti. *tutto cass.* 24 saranno] *corr. interl. su* si renderanno *cass.* poiché] *segue* dove *cass.* che] *segue* , quando la passione parli, *cass.* 25 aiutano] *corr. interl. su* sono un ostacolo di meno al- *cass.* eloquenza F] oloquenza passioni.] *segue a capo* Siami lecito di cavare una conseguenza che sembrerà *cass.* 27 in cui] *prima* in cui i più deboli *cass., a capo* poiché le leggi *cass., a capo* in cui i più deboli *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 38.
2. Cfr. la nota 1 a p. 39.
3. Cfr. la nota 2 a p. 39.

un effetto del tutto e non delle parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale, non si corrompano passando per la folla degli interessi privati di ciascuno. L'esperienza ci ha fatto vedere che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuisce a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste un codice publico che comandi alla forza, come non diverà ella una tirannia e come impedire che possa chiamar legge il capriccio della sua volontà?[1] Quindi vediamo quanto sia utile la stampa che rende il publico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e di intrigo che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute da' di lui seguaci. Questa è la cagione che vediamo sminuita in Europa l'atrocità dei delitti che facevano gemere gli antichi nostri padri. |

26 Chi conosce la storia di due o tre secoli fa e la nostra, potrà vedere come dal seno del lusso e della mollezza, che sono tanto biasimate da' nostri più severi censori, le virtù più dolci, l'umanità e la beneficenza, la tolleranza degli errori umani, siano nate per mezzo dei lumi che oramai si rendono communi anche a quasi ogni classe di uomini. Vedrà quali furono gli efetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabili superstizioni, l'avarizia, l'ambizione di pochi tingere di sangue umano l'oro accumulato e i troni reali, le fazioni nate sotto i medesimi tetti esercitando occulti tradimenti e publiche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, perfine i ministri della verità evangelica lordando di sangue innocente le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato che alcuni chiaman corrotto. |

› *ter* Da quanto abbiam detto di sopra si devono considerar come evidenti le seguenti massime: che l'autorità di chi rappresenta la nazione è la minima delle possibili, che il di più è tirannia, che la legislazione e la giudicatura sono due rapporti che non si possono confondere insieme, che l'oscurità delle leggi, l'interpretazione e tutto ciò che apre la strada all'arbitrio, ai mendicati pretesti

---

2 passando] *prima* passando nella *cass.* 3 che] *segue* le tradizioni *cass.* e la certezza] *interl.* 4 umane] *interl.* allontanano] *da* allontani sorgente] *segue* , che questa per gradi insensibili si altera, s'inviluppa [1]e cresce a misura e si corrompe, ciascuno a[ ] [2]r, cresce a misura che *interl.*] s. c. *tutto cass.* 5-6 diverà ... chiamar] *da* degenererà e. in t. e non chiamerà 7 volontà?] *segue* Ogni autorità fondata sull'ignoranza o sull'oscurità *cass.* 8 abbia] essa abbi *corr. marg. cass.* 10 scienze] *segue* e che p[ ] *cass.* di lui] *su suoi* 13 e la nostra] *interl.* come] *corr. interl. su* quanto *su* quando 14 mollezza] *segue interl.* siano *cass.* 14-15 che ... censori] *interl. e marg.* 15 censori] *prima* filosofi *cass.* 16 siano nate] *prima* abbia *cass.*; *segue* per mezzo delle umane cognizioni e quali frutti abbia prodotto *cass.* dei lumi] *da* della luce *su* dei lumi communi] *segue* alle gentili donne *cass.* agli artigiani medesimi, e non sono più l'appannaggio dell' *cass.* 17 Vedrà] *su* come quali] *su* come da gli efetti] *su* i fini 18 a torto] *interl.* 19 implacabili F] implacabici ambizione] *su* ambizioni 20 l'oro] *da* [1]le casse *cass.*] d'o. accumulato] *interl.* troni F] trono reali,] *segue* le imp*unità* *cass.* le guerre civili e *cass.* nate] *interl.* 21 esercitando ... stragi] *interl. e marg.* publiche F] publice 22 perfine] *interl.* i ministri] *prima* la catedra della verità *cass.* lordando] *prima* tingendo *cass.* innocente] *marg.* 23 non sono] *prima* cessano *cass.* 24 chiaman] *prima* considerano *cass.* corrotto.] *sull'ordine di stesura delle pp. 26-45 del ms. cfr. Nota al testo, pp. 235-39* 25 Da quanto] *prima* Dagli accennati *cass.* considerar] *da* concludere 26 di ... nazione] *corr. interl. su* del sovrano *cass.* 28 rapporti] *prima* esseri *cass.* 29 arbitrio] *su* arbitrarie mendicati] *corr. interl. su* falsi *cass.*

1. Cfr. la nota 3 a p. 39.

di equità, non possono essere gli effetti di una saggia legislazione ma di una guidata dall'interesse privato e dalla tumultuaria necessità.

Cap. 2°

Della proporzione fra le pene e i delitti.]

Non solo è interesse commune che non si commettano delitti, ma che 27
siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società umana; dunque più forti devono essere gli ostacoli che devono risospingere gli uomini dai delitti a misura che essi sono contrari al publico bene; dunque vi dev'essere una proporzione fra i delitti e le pene.[1]

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universal fermento delle passioni umane:[2] essi crescono in ragione composta[3] della popolazione e dell'incrocicchiamento degli interessi particolari che non è possibile di dirigger geometricamente alla publica utilità. All'esattezza matematica bisogna sostituire nell'aritmetica politica il calcolo delle probabilità.[4] Si aprano le storie e si vedranno crescere i disordini coi confini dell'imperi, benché ne screscesse la forza e la potenza.[5] Dunque bisogna frenare con maggiori pene quei disordini che più disturbano il ben publico, e con minori i meno importanti.

Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere[6] senza riguardo ai corpi che ci circondano, non si arresta che a misura degli ostacoli che ci sono opposti. | Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle 28
azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici,[7] ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile architetto che non impedisce l'effetto della gravità che a misura del danno che ne accaderebbe all'edificio.[8]

---

2 necessità.] *segue* Io non rispondo *cass.* 4 delitti.] *segue a capo* Egli è interesse della società che ⌜i delitti *cass.*⌝ non si commettano delitti; egli è interesse parimente della società che ⌜sieno *su* vi⌝ meno frequenti una tal sorte di delitti ⌜che gli fanno un maggior male *interl.*⌝ che una talaltra ⌜, per esempio *cass.*⌝; dunque ⌜si *cass.*⌝ dovranno ⌜punire *cass.*⌝ essere più forti gli ostacoli a proporzione del danno che ⌜*i suppl.* F⌝ ⌜delitti *corr. marg. a* gliene *cass.*⌝ arrecano. *non cass.* 5 ma che] *segue* alcuni *cass.* 7-8 dai delitti] *prima* dal disturbare la pubblica tran*quillità cass.* 8 sono contrari] *prima* disturbano *cass.* 12 possibile F] possibili 13 All'esattezza ... bisogna] *da* L'e. m. *deve* 14 Si aprano] *prima* Leggete *cass.* 15 vedranno F] vedrano 16 potenza] *segue interl.* e quanto più *cass.* 17 i meno] *riscr.* 18 forza] *su* forma al ... essere] *interl.* 19 circondano] *prima* stanno *cass.* 20 sono opposti.] *da* oppone. *segue* | 28] L'ostacolo ⌜politico *interl.*⌝ ⌜deve *cass.*⌝, che è la pena *tutto cass.* confusa serie] *corr. interl. su* moltitudine *cass.* 21 scambievolmente] *segue* sicché nascano il disordine e *cass.* 22 cattivo] *interl.* 24 fa] *suppl.* F

1. Cfr. la nota 2 a p. 40.
2. Cfr. la nota 1 a p. 41.
3. Cfr. la nota 2 a p. 41.
4. Cfr. la nota 3 a p. 41.
5. Cfr. la nota 4 a p. 41.
6. Cfr. la nota 5 a p. 41.
7. Cfr. la nota 6 a p. 41.
8. Cfr. la nota 1 a p. 42.

Data la necessità di una unione di uomini, dati i patti, che risultano dalla opposizione medesima degli interessi privati, io trovo una scala di disordini di cui i primi gradi son di quelli che rompono e distruggono immediatamente la società stessa, e l'ultimi quelli che ne disturbano la minima ingiuria possibile ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese le azioni opposte al publico bene che si chiamano delitti, e tutte vanno per gradi insensibili descrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile
29 alle infinite ed oscure combinazioni delle umane azioni, vi | dovrebbe essere una scala corrispondente di pene che discendesse dalla più sublime alla più infima. Ma basterà al saggio legislatore di marcarne i passaggi principali, senza rompere l'ordine ed assegnare ai maggiori delitti minori pene o viceversa. Se questa scala universale fosse fabricata da un filosofo, avressimo una probabile misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità e di malizia che trovasi in ciascuna nazione.

Qualunque azione non compresa tra gli due sovraccennati estremi non può essere chiamata delitto, se non da quelli che vi trovano il loro interesse nel chiamarla tale;[1] e la incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che si contradice alla legislazione, più legislazioni che si contradiccono scambievolmente, una moltitudine di leggi che espongono necessariamente il più saggio uomo alle pene più rigorose, quindi reso vaghi e fluttuanti i nomi di vizi e di virtù, quindi l'incertezza della propria esistenza che produce
30 il letargo ed il sonno fatale nei | corpi politici. Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre il nome di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono alle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse commune, ma in ragione delle passioni che successivamente agitarono i differenti legislatori; vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri; così le passioni forti, figlie del fanatismo e dell'entusiasmo, indebolite e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all'equi-

---

1 Data] *prima* Vi è *cass.; segue* la società *cass.* di una] *prima* di umana società *cass.* 2 disordini] *segue* che discende *cass.* 3-4 i primi ... quelli] *da* ⌈i primi gradi ⌈son *corr. interl. su* è *non cass.*⌉ d. q. c. rompono e disordinano la s. [...] intiera e l'ultimi quelli ⌈⌈il primo grado *ricalc.*⌉ è d. q. c. ⌈rompe *ricalc.*⌉ e ⌈distrugge i. *interl.*⌉ la società ⌈s. *interl.*⌉ e l. ⌈ultimo *ricalc.*⌉ 4 la minima ... possibile] *interl.* 5 di essa] *interl.* 8 azioni F] azione 9-10 più infima.] *corr. interl. su* più corrispondente. *cass., segue* Se questa scala universale si potesse fabri*care cass.* 10 saggio] *interl.* passaggi] *su* punti 11 rompere] *segue* o turbare *cass.* minori F] o m. 12 Se] *prima* Cercando *cass.* scala] *prima* misura *cass.* universale] *interl.* 13-14 che trovasi in] *corr. interl. su* di *non cass.* 16 vi] *interl.* 17 chiamarla tale] *su* chiamarli tali nelle nazioni] *interl.* 18-19 che si contradiccono scambievolmente] *corr. interl. su* che sussistono nel medesimo tempo *non cass.* 19 una F] un' moltitudine] *prima* infinità *cass.* 20-21 vaghi ... i] *su* vago e fluttuante il 22 fatale] *su* mor*tale* nei] *riscr.* 23 delle] *su* di 25 delle] *su* dei mutazioni] *prima* cangiamenti *cass.* 27 passioni] rivoluzioni *corr. interl. cass.* che ... differenti] *corr. interl. su* dei *cass.* 28-29 dei secoli futuri] *su* del secolo futuro 30 rose] *corr. interl. su* limate *cass.* riduce] *corr. interl. su* mette *non cass.* tutti] *prima* ogni *cass.* 30—p.148,1 all'equilibrio] *da* ⌈ad una specie *cass.*⌉ d'e. *prima* a livello *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 42.

librio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo e l'istromento utile in mano del forte e dell'accorto. | E il popolo senza saperlo ubbidisce alle *30 b*
antiche passioni dei legislatori, ubbedendo alle leggi che ne sono la storia. |
Sopra di queste si sono fabricate quelle oscurissime nozioni di onore e di 30
virtù e che tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravivvere più i nomi che le cose, e che si cangiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della fisica ma della morale geografia del globo.[1] |

Se il piacere e il dolore sono i motori dell'universo,[2] se tra i motivi che 31
muovono gli uomini anche alle più sublimi operazioni furono destinati dall'invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inessatta distribuzione di essi ne nascerà quella tanto meno osservata contradizione, quanto è più commune, che le pene puniscono i delitti che hanno fatto nascere.[3] Se una pena uguale è destinata a due delitti che disegualmente offendono la società, l'uomo non troverà un più forte ostacolo dal commettere il maggior delitto se con esso vi trovi unito il suo vantaggio.[4]

Una sorgente di errori e di ingiustizie sono le false idee d'utilità che si formano i legislatori. Io chiamo falsa idea di utilità quella giustizia che antepone gli inconvenienti particolari all'inconveniente generale, quella che comanda ai sentimenti invece di combinarli e di diriggerli, che dice all'intelletto: ubbidisci senza esser convinto, ed al cuore: ama più gli altri che te stesso.

Io chiamo falsa idea di utilità quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconveniente o imaginario o di poca conseguenza, che | priverebbe gli 32
uomini dell'elemento del fuoco perché cagiona gli incendi e che non ripara alle ruine che col distruggere.

Falsa idea di utilità è quella che moltiplica sulle teste di alcuni tutti gli inconvenienti dello stato di società e su quelle degli altri tutt'i vantaggi,

---

2-3 E ... la storia.] *aggiunta, preceduta da un segno di rinvando (tre zeri sbarrati da un tratto orizzontale), alternativa alla interl. (preceduta da un identico segno) di p. 30:* E ⌈l'ubbidiente *cass.*⌉ ⌈il *suppl.* F⌉ popolo che ubbidisce alle leggi, che potrei chiamare la storia delle antiche passioni, ubbidisce senza saperlo alle antiche passioni. *non cass.* 4 e] *suppl.* F 5 tempo] *segue* distruttore *cass.* 5-6 che fa ... cose] *interl.* 6 fa sopravivvere] *corr. interl. su* conserva *cass.* 7 della fisica F] ⌈d. *su* del⌉ fisico 9 tra i] *corr. interl. su* i *cass.* 11 distribuzione F] distribuzioni 14 è destinata] *prima* punisce *cass.* 15 non troverà] *prima* non si ritirerà *cass.* 16 vantaggio.] *prima* interesse *cass. Sotto questo rigo è tracciata una linea orizzontale; sul marg. destro, una* a *racchiusa in un rettangolo, successivamente cass.* 17 e di ingiustizie] *interl.* 18 legislatori.] *segue* Alcuni di essi confondono la giustizia ⌈, ch'è il risultato del bene di tutti, *marg.*⌉ coll'utilità di pochi, che *cass.* giustizia] *interl.* antepone] *prima* sacrifica ai *cass.* 20 combinarli] *segue* come le forze fisiche son combinate *cass.* e di diriggerli] *interl.* 21 senza esser convinto] *marg.* 22 reali] *interl.* 23 inconveniente F] incoveniente 23-24 priverebbe ... dell] *corr. interl. su* vorrebbe | 32 | estinguere il *cass.* 23 priverebbe] *da* vorrebbe |32 | privare 24 del] *suppl.* F cagiona gli incendi] *corr. interl. su* incendia *cass., prima* qualche volta incendia *cass.* 26 Falsa] *prima* Io chiamo *cass.* è quella] *interl.* moltiplica ... gli] *corr. marg. e interl. su* ⌈ molte da una parte gli ²⌈carica una *interl.*⌉ p. ⌈de- *interl.*⌉ gli *non cass.* 27 su ... tutt'i] *corr. interl. su* l'altra dei *non cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 43.
2. Cfr. la nota 2 a p. 43.
3. Cfr. la nota 1 a p. 44.
4. Cfr. la nota 2 a p. 44.

quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria e l'ordine che sofre la materia bruta ed inanimata, che trascura i motivi presenti, che soli con forza agiscono sul comune degli uomini, per dar forza ai lontani, di cui brevissima per l'ordinario è l'impressione, debole e languida è l'azione sulla maggior parte degli uomini, se una forza d'imaginazione non ordinaria nell'umanità non suplisce collo ingrandimento alla lontananza dell'ogetto.

Finalmente chiamo falsa idea di utilità quella che sacrifica la cosa al nome,
30 bis che divide il ben publico dal bene di tutti i particolari, | quella che punisce
32 le imperfezioni che non hanno inconvenienti per la società. | Questa è una differenza insita dello stato di società dallo stato di natura, che l'uomo selvaggio
33 non fa danno altrui che per far bene | a se stesso,[1] ma l'uomo sociabile qualche volta è mosso[2] a far male agli altri senza far bene a sé. Il despota getta il timore nell'animo degli suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo.

Quanto il timore è più solitario e domestico e cade sopra un minor numero di teste, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità; ma quanto è più publico e solenne ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile trovar o l'imprudente o il disperato o l'audace accorto che meglio faccia servire gli uomini al suo fine col destar in loro sentimenti più grati e tanto più seducenti quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero ed il valore che gli infelici danno alla propria esistenza si sminuisce in ragione della miseria che sofrono. Questa è la cagione che l'offese ne fanno nascere delle nuove e che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell'amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti dai quali al secondo ne nasce la sua debolezza. |

34 Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che la vera misura dei delitti è dunque l'offesa fatta alla utilità commune; quindi errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione o la malizia di chi gli

---

3 sul ... uomini] *da* sull'uomo lontani,] *segue* di cui tanto è più breve la durata quanto *cass.* che *cass.* 5 sulla ... uomini] *interl. e marg.* sulla ... parte] *da* sul ⌜m. *su* commune⌝ *numero* 5-6 se ... ogetto.] *corr. marg. a* se non supplisce con l'estrema vastità alla lontananza dell'ogetto nelle ⌜poche *cass.*⌝ *tutto cass., corr. marg. a* se non è aiutato da motivi più sensibili che si ⌜fa servire *cass.*⌝ trasformano apparentemente in quella *tutto cass.* 7 Finalmente F] Finalmenta idea di] *interl.* 8 che divide] *prima* che rende infelici tutti i particolari senza *cass.* particolari] *sul marg. destro una barra obliqua* 8-9 quella ... società] *aggiunta preceduta da una barra obliqua; stesso ductus della p. 32* 9 imperfezioni] *segue* come gli inconvenienti, che invece di fermarsi al frenare i mali punisce chi non fa *cass.* 10 insita] *marg.* 12 è] *segue* dalle leggi *cass.* getta] *prima* fa circolare il timore *cass.* 13 timore] *segue* e l'abbattimento *cass.* 14 animo] *segue marg.* qualora vanne fuori tro[ ] *non cass.* 15 solitario] *corr. interl. su* privato *cass.* 15-16 e cade ... teste] *interl.* 17 e solenne] *marg.* ed agita] *su* e fa più grande] *marg.* 18 l'imprudente] *segue* e *non cass.* 19 meglio] *marg., preceduta da una crocetta* servire] nascere *corr. interl. cass.* gli] *da* negli 21 un maggior numero] *su* la m. *parte* ed il] *su* e un 22 Questa] *su* Queste *segue* riflessioni *cass.* 23 ne] *riscr.* tanto] *suppl.* F 25 debolezza.] *segue* | 34 | La *questione cass.* 26 Le ... il] *da* Dalle p. r. sono in vera] *interl.* 27 dunque] *marg.* utilità commune] *prima* publica *cass.* 27-28 quindi ... credettero] *sul marg. sinistro, all'altezza di questo rigo, è segnata una* a *racchiusa in un rettangolo, successivamente cass. dall'autore (la cassatura è ripassata da Giulio Beccaria, che riscrive una / a / fra due barre in testa alla pagina)* 28 o la malizia] *marg.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 120.
2. « ... mosso dalle male leggi », recita il testo consegnato alla stampa, ove viene recuperato un pentimento dell'autografo: cfr. qui p. 120 c, per la fonte, la nota 2.

commette.[1] Questa dipende dall'impressione attuale degli oggetti e dalla precedente disposizione della mente: essa varia in tutti gli uomini, in ciascun uomo colla velocissima successione delle idee, delle passioni, delle circostanze. Nissun uomo può misurarla: sarebbe necessario, quando anche si potesse, formare non solo un codice particolare a ciascun uomo, ma una nuova legge a ciascun delitto. Qualche volta gli uomini, colla migliore intenzione, fanno il maggior male alla società e alcune altre, colla più cattiva volontà, ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti colla dignità della persona offesa, senza misurarne l'importanza dal publico danno che ne risulta. Se questa fosse la vera misura del delitto, lo scherno fatto all'imagine d'un santo, una irriverenza all'Essere degli esseri dovrebbe essere più atrocemente punita che l'assasinio d'un monarca, la superiorità della natura essendo un | eccessivo compenso alla *30 bis* differenza dell'offesa.[2] |

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza dell'offesa fatta alla divinità sia la misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà agli occhi di un freddo esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra esseri creati e il Creatore. I primi sono rapporti di eguaglianza. La sola necessità ha fatto sortire dal urto delle passioni e dalle opposizioni degli interessi l'idea dell'utilità commune, che è la base della giustizia umana,[3] e la medesima nascere la disuguaglianza tra gli uomini. Ma i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto, che a sé solo si è riserbato il diritto di esser giudice e legislatore, perché egli solo può esserlo senza inconveniente. Se egli ha stabilito pene eterne a chi disubedisce all'Onnipossente, qual sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l'Essere che basta a se stesso e che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere e di dolore

---

2 in tutti gli] *corr. interl. su* col numero degli *cass.* 3 delle passioni ... circostanze] *da* le p. e le c. *segue* ossiano dell'[...] *cass.* 5 formare] *prima* scoprire *cass.* non solo] *marg.* 6 a ciascun] *corr. interl. su* ad ⌜ogni *cass.*⌝ 7 altre] *segue* volte *cass.* cattiva] *corr. interl. su* pessima *non cass.* 8 ne fanno] *da* ⌜l'uomo *cass.*⌝ fa bene] *segue* ai suoi *cass.* 9-10 misurarne ... dal] *corr. interl. su* considerare la proporzione che v'è tra l'offesa e il *cass.* 11 santo] *su* angelo 11-12 una ... esseri] *interl.* 13 monarca] *su principe* la superiorità ... un] *aggiunta in calce* 13-14 eccessivo ... offesa.] *continuazione dell'aggiunta in calce alla p. 34 (stesso ductus); il brano è separato dall'aggiunta che lo precede* (Quella che punisce ... per la società: *cfr. p. 149, rr. 8-9*) *da una linea orizzontale* 13 eccessivo] *corr. interl. su* soprabondante *cass.* 14 offesa.] *segue* Questa *cass.* Alcuni, di cui il zelo suplisce alla mancanza dei lumi, ⌜credono *su* credettero⌝ ⌜la id[ ] *cass.*⌝ la misura dei delitti sia la grandezza dell'offesa fatta alla ⌜divinità *corr. interl. su* suprema Causa *cass.*⌝. Alcune riflessioni rischiararanno ⌜questo principio *cass.*⌝ la fallacia di questa ⌜opinione F; opininione⌝: ⌜i rapporti tra la divinità *cass.*⌝ la ⌜grandezza *su* gravezza⌝ del peccato si misura dall'intenzione, questa dunque dovrebbe essere la misura della pena. Abbiamo visto ⌜quanto ⌜falsi ed ingiusti ne sarebbono *da* falsa n. sarebbe⌝ i risultati. *cass.*⌝ essere ⌜non esser *interl. cass.*⌝ impossibile ⌜che *cass.*⌝ alla suprema Intelligenza una tal misura. L'essere Dio ha stabilito pene infinite *tutto cass.* 17 rapporti] *segue* di *non cass.* 17-18 esseri ... Creatore] *da* ⌜uomini *cass.*⌝ e c. creatori 19 urto] *prima* disordine *cass.* passioni] *segue marg.* gli uomini da questo stato *cass.* 20-21 e la ... uomini] *interl. e marg.* 20 medesima] *segue* necessità ha fatto *cass.* 21 la] *suppl.* F 23 perché] *su* poiché 24 a chi] *prima* a chi gravemente lo offende, p[ ] *cass.* a c. ⌜gravemente *cass.*⌝ contr*addice cass.* 26 e che F] che e può ricevere] *da* riceve

1. Cfr. la nota 3 a p. 44.
2. Cfr. la nota 1 a p. 45.
3. Cfr. la nota 2 a p. 45.

e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza dell'offesa dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore; questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per
36 punire i delitti?[1] | Potrebbono gli uomini, in questo caso, punire quando Iddio perdona e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizzione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo nel punirne le offese. |

39 Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società. Questa è una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti né di telescopi per essere scoperte, ma anzi sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, per una meravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo. Ma le opinioni orientali,[2] ma le passioni vestite di autorità e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, allontanato dalle semplici nozioni che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però che possono somministrare un esame geometrico e mille funeste esperienze. |

40 Or l'ordine ci condurebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorti di delitti che disturbano la publica tranquillità, se la variabile natura di essi, per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso.

A me basta indicare i principii generali per disingannare sì quelli che per un malinteso amore di libertà vorrebbero introdurre l'anarchia, come quegli altri che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Alcuni delitti feriscono immediatamente la società in corpo o chi la rappresenta; ed alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino in particolare nella vita, nei beni, nell'onore; ed alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare o non fare in vista del publico bene.[3] |

---

1 tra ... esseri] *marg.* reazione?] *segue* Se gli uomini puniscono le offese fatte *cass.* Come *cass.* 2 del F] dell' finiti F] finisti 3 per] *su* pelle 4 delitti?] *segue* |36 | Chi può sapere q[ ] *cass.* 7 esserlo] *su* essere offese.] *segue* |37 | Lungo sarebbe ⌜il tessere *cass. (lettura incerta)*⌝ il numerare tutti i delitti che possono essere commessi dagli uomini. Il numero e l'importanza di ⌜essi F; esso⌝ varia coi tempi e i luoghi. A me basterà il riflettere che tutti i delitti offendono l'intera società, benchè ⌜alcuni di essi *interl.*⌝ ⌜danneggiano *cass.* col*piscono cass.*⌝ feriscono ⌜solamente *marg.*⌝ la privata sicurezza di ⌜ciascun *cass.*⌝ un privato cittadino; poiché il primo motivo per cui l'originaria libertà dell'uomo sofre i legami del ⌜patto *cass. per errore*⌝ sociale è la sicurezza propria. ⌜Alcune *su* Alcuni⌝ azioni, senz'offendere un privato cittadino, sono ⌜contrari *cass.*⌝ direttamente contrari alla unione sociale *non cass.* 10 per essere scoperte] *marg.* 13 Ma] *prima* Alcune *cass.* 18 possono] *da* può 19 e F] ed esperienze] *segue* che dovrebbono alla fine chiuder ⌜la *su* l'⌝ ⌜adito *cass.*⌝ strada *tutto cass.* 20 condurebbe] *da* conduce 24 sì quelli] *corr. interl. su* e quelli *non cass.* 26 che] *segue* più *cass.* 27 feriscono] *cass. e riscr., corr. interl. su* sono contrari *non cass., corr. interl. su* distruggono *cass.* la società] il patto sociale *corr. interl. cass.* in corpo] *interl.* 28 un] *corr. interl. su* ciascun *cass.* in] *interl.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 46.
2. Cfr. la nota 1 a p. 47.
3. Cfr. la nota 2 a p. 47.

I primi, che sono i maggiori perché più dannosi, sono quelli che si chiamano 41
delitti di lesa maestà. La sola tirannia o l'ignoranza, che confondono sempre i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la maggior pena dovuta, ad altri delitti di differente natura. Chiunque abbia una mediocre cognizione della storia vi troverà anche in questo, come in mille altre maniere, gli uomini vittime di una parola.[1]

Ogni delitto, benché privato ed oscuro, offende la società, ma non ogni delitto ne tenta la immediata distruzione.[2]

Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata d'attività e sono circoscritte come tutti i movimenti di natura dal tempo e dallo spazio. E però la sola cavillosa interpretazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che l'eterna verità ha con immutabili rapporti fissato.

Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare; essendo questo il fine primario di ogni | legitima associazione, non può non 43
assegnarsi a questa violazione del diritto di sicurezza aquistato da ogni cittadino alcuna delle più considerabili pene stabilite dalle leggi. Non vi è stato più orribile che quello d'una nazione i di cui privati membri sofrano ad ogni momento le angoscie dell'incertezza della propria esistenza e si veggono inanzi le spaventevoli idee della povertà e della morte. Essi provano nello stesso tempo e i legami della società e i disordini della muscolare libertà.

L'opinione che ciascun cittadino ha di poter a suo piacere fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall'azione medesima,[3] questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto e dai supremi magistrati colla incorotta custodia delle leggi predicato. Sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima repubblica, | giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di quell'azione 44
universale su tutte le cose, commune ad ogni essere sensibile e limitata soltanto dalle proprie forze.[4] Questo forma le libere anime vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al timore e non di quella pieghevole prudenza degna solo di chi ama una esistenza precaria ed incerta.

---

1 I primi ... perché] *cass. a p. 40 e riscr. a p. 41* 2 o l'ignoranza] *interl.* confondono] *da* confonde sempre] *corr. interl. su* a capriccio *cass.* 3 possono F] può 5 mediocre] *da* mezzana vi troverà] *da* t. 'in essa *cass.*' 7 delitto] *segue* offende la *cass.* benché] *corr. interl. su* per quanto *cass.* 11 per l'ordinario] *corr. interl. su* sempre stata *cass.* 14 legitima] *scr. a p. 42, non cass., riscr. a p. 43* 15 del diritto] *su* di *libertà* 16 stabilite] *corr. interl. su* introdotte *cass.* 18 della propria] *cass. e riscr.* 20 libertà.] *segue a capo* Ma 'io debbo *cass.*' è rimarcabile una contradizzione che vi è tra le leggi civili e quelle dell'onore. *tutto cass.* 21 a suo piacere] *interl.* tutto] *prima* ciò che li piace senza incorrere *cass.* 25-26 republica] *su* società 27 adj *su* agli sensibile] *da* insensibile 28 libere F] liberi vigorose] *su* valorose 29 rischiaratrici] *su* regolatrici 30 degna solo] *cass. e riscr.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 48.
2. Cfr. la nota 2 a p. 48.
3. Cfr. la nota 3 a p. 48.
4. Cfr. la nota 4 a p. 48.

Gli attentati dunque contro la sicurezza de' cittadini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo i furti e gli assasinii, ma le ingiustizie de' magistrati, l'influenza delle quali agisce ad una maggiore distanza e con maggior vigore, distruggendo ne' sudditi le idee di giustizia e di dovere e sostituendo quella contradittoria espressione del diritto del più forte, pericoloso e in chi lo esercita e in chi lo sofre.[1] |

45 Ma nelle offese fatte all'onore vi è una contradizzione rimarcabile tra l'opinione degli uomini e le leggi costanti fatte per il bene dello stato. Vi è una contradizzione rimarcabile fra le leggi civili, gelose custodi più d'ogn'altra cosa della sicurezza del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi onore, che a quelle preferisce sempre la propria sicurezza. Questa parola onore è una di quelle molte che hanno servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile: misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno necessarie idee delle rivoluzioni dei corpi celesti sieno con più distinta cognizione presenti che le vicine ed
47 importantissime | nozioni morali,[2] fluttuanti sempre e confuse secondo che i venti delle passioni le sospingono e l'ignoranza guidata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso, se si consideri che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono e ne fanno sfumare i confini che gli distinguono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondino le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuole penetrare nei fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia nell'attento indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale né di tanti legami per render gli uomini felici.

Quest'onore dunque è una di quelle idee complesse che sono aggregati non solo di idee semplici ma di idee parimente complicate,[3] che nel vario
48 affacciarsi alla mente sempre amettono qualche diverso elemento, | né conservando che alcune poche idee communi, come più quantità complesse

---

1 contro] *segue* i *non cass.* de' cittadini] *interl.* 3 ad] *prima* con *non cass.* 5-6 contradittoria ... sofre.] *corr. interl. su* di forza muscolare, dispotismo peggiore e i. c. le fa nascere e i. c. le riceve. *cass. (la lezione interl. è scritta con una penna diversa)* 8 stato.] *segue a capo* Le leggi sono e devono essere gelose custodi della sicurezza del corpo e de' beni di ciascuno assai più di quello che lo siano dell'onore; e i particolari lo sono ⌜molte volte *interl. cass.*⌝ assai più ⌜almeno quanto alla *sicurezza cass.*⌝ dell'onore che della propria vita e ⌜qualche *marg. cass.*⌝ dei propri beni. Questa osservazione, quantunque soggetta a molte eccezzioni, ⌜sia *interl.*⌝ riguardo alla differenza dei popoli che alla differenza delle ⌜offese F; offesa⌝, non lascia d'essere generalmente vera. L'onore e l'amor della ⌜buona *interl.*⌝ opinione degli ⌜altri *interl.*⌝ uomini, da cui è nostro interesse l'ottenerla *tutto cass.* 9 civili] *segue interl.* ed *non cass.* 9-10 più ... cosa] *interl. e marg.* 12 molte] *interl.* 14 e meno ... delle] *interl. e marg.* 15 distinta] *corr. interl. su* chiara *cass.* presenti] *segue* alla mente *cass.* 16 fluttuanti] *da* che fluttuano *segue* con instabile *cass.* 18 paradosso] *corr. interl. su* maraviglia *cass.* 19 ne fanno sfumare] *da* si sfumano 20 facilmente] *interl.* rimescolino] *segue* nella mente e si confondino *cass.* 21 moltissime] *interl.* 22 separazione] *su spartizione* 24 che] *segue* forse *cass.* 26 che] *segue* non *cass.* sono aggregati] *da* è un aggregato 28 affacciarsi] *corr. interl. su* presentarsi *cass.* sempre ... diverso] *da* s. a. diversi *da* ora a. ed ora escludono alcuni dei d. 29 alcune] *prima* qualche *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 49.
2. Cfr. la nota 2 a p. 49.
3. Cfr. la nota 1 a p. 50.

algebraiche che amettono un commune divisore. Per trovar questo commune divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell'onore, è necessario ricorrere a quella metafisica che getta rapidamente un colpo d'occhio sulla formazione delle società per spiegarne i differenti fenomeni. Le prime leggi e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo;[1] questo fu il fine istitutore della società, e questo fine primario si è sempre conservato, o realmente o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori. Ma l'avvicinamento degli uomini ha fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni, vicendevoli gli uni verso gli altri; quindi si trovava l'attuale potere di ciascun uomo minore sempre delle sue pretensioni. | Il solo tempo poteva rimediare a questo inconveniente, 49
ma questo non si poteva guadagnare ed ottenere dagli altri uomini che colla buona opinione che ciascuno dar potesse di sé; da quest'epoca cominciò il tirannico regno dell'opinione che tormenta e il saggio e il volgare, che ha messo in credito l'apparenza delle virtù al di sopra della virtù stessa, che fa diventar missionario anche il scelerato perché vi trova il suo interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili, ma necessari per non cadere al di sotto del commune livello. Quindi si vide l'ambizioso conquistarli come utili, l'uomo d'onore pretenderli come necessari e l'uomo vario mendicarli come testimoni del proprio merito. Questo onore è una condizione che gli uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società non poté esser messo nel commune deposito, | anzi è un instantaneo ritorno 50
nello stato naturale ed una sottrazione momentanea della propria persona dal giogo civile.[2] Quindi e nell'estrema libertà politica e nella estrema dipendenza spariscono le idee dell'onore, nella prima la dipendenza dalle leggi rendendo inutile la necessità degli altrui suffragi, nella seconda, per la nullità della propria esistenza civile, riducendosi l'uomo ad una precaria e momentanea personalità. Questi estremi di libertà e di dipendenza forse non esistono, ma non sono meno necessari che la supposizione di circolo perfetto in geometria; benché giammai non esistino, nei governi e nelle nazioni esistono più o meno le idee dell'onore secondo che si accostano a questi estremi. Quindi l'onore è uno dei principii

---

1 Per] *segue* arrivare a *cass.* 3 ricorrere a] *corr. interl. su* analizzare *cass.* metafisica] *segue* , la sola *cass.* getta] *da* gettando 5 nacquero] *prima* furono fatte *cass.* 7 o realmente ... apparenza] *interl.* 13 buona] *interl.* dar potesse] *su* aveva 17 i] *suppl.* F 18 livello.] *segue* Da questi *cass.* 19 necessari] essenziali *corr. interl. cass.* 20 Questo ... condizione] *da* Questa c. *da* Q. porzione *da* Questo bene 21 Nato] *su* Nata 22 poté] *da* poteva deposito,] *segue* | 50 | anzi è una sottrazzione che si fa *cass.* 24 nell'estrema] *su* nella totale *marg.* politica] *interl.* nella estrema] e. *su* totale 25 onore] *segue* perché *non cass.* 26 necessità] *corr. interl. su* dipendenza *non cass.* degli F] dagli la F] l' nullità] *prima* impossibilità *cass.* 28-31 Questi ... estremi.] *aggiunta seriore, preceduta da un tratto verticale quasi coperto da una macchia, in calce (*Questi ... esistino*) e sul marg. sinistro inferiore, per il lungo; un identico segno sul marg. sinistro segnala il punto dell'inserzione a testo* 28 e di ... forse] *interl.* 30 e nelle nazioni] *interl.* 31 estremi.] *poco sotto, una croce (quasi coperta da una macchia), sostitutiva di quella segnalata a p. 155, r. 3, apparato*

1. Cfr. la nota 2 a p. 50.
2. Cfr. la nota 1 a p. 51.

fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito,[1] e in esse sono quello che nei stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura ed un ricordamento al padrone dell'antica uguaglianza. |

51 Da questa necessità degli altrui suffraggi nacquero i duelli privati, che si pretendono sconosciuti all'antichità, forse perché gli antichi non si radunavano sospettosamente armati come noi nei templi, nei teatri, cogli amici; forse perché il duello era uno spettacolo ordinario e commune che i gladiatori, schiavi ed avvilitti, davano al popolo, gli uomini liberi sdegnavano di esser creduti e chiamati tali coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte contro chiunque accettava un duello hanno creduto estirpare questo costume che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte medesima, poiché, privandoli degli altrui suffraggi, l'uomo d'onore si prevede non solo esposto a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ma ad essere il bersaglio agli insulti ed alla infamia che colla ripetuta sua azione prevale al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Perché la necessità degli altrui suffraggi è meno commune nella plebe che in coloro che, essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia. |

52 Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, che il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa ha dovuto mostrare ai suoi cittadini che egli non teme che le sole leggi.[2] |

53 Non credo che vi saranno obiezzioni | contro i miei principii che per quelli che confondono l'onore colla probità, che non deve finire che coi confini dell'universo e che è risguardata come un elemento essenziale della felicità dall'uomo illuminato e dadovero[3] da tutti; e chi lo confondesse coll'ambizione e colla vanità, dovrà ricordarsi che confusamente ciò avverebbe perché le

---

1 di quelle] *su* delle 3 un ricordamento] *da* una ricordanza; so[ ] *corr. interl. cass.* uguaglianza.] *sul marg. sinistro, tra quest'ultimo rigo e il successivo* (Non credo ... obiezzioni: *cfr. sotto, r. 23*), *è segnata una croce (coperta dall'aggiunta marg.* nei governi e nelle nazioni *ecc.: cfr. p. 154, rr. 30-31)* 4-22 Da ... leggi.] *aggiunta seriore* 4 degli altrui] *da* dei privati] *interl.* 5 forse] *ricalc.* 6 sospettosamente armati] *interl.* 7 uno] *interl.* ordinario e commune] *interl.* gladiatori,] *segue* uomini *cass.* 9 coi privati] *su* colle private 10 questo] *da* quest' costume] *prima* usanza *cass.* 11 alcuni] *corr. interl. su* gli *cass.* 12 d'onore] *interl.* 12-13 si ... divenire] *corr. interl. su* si riduce allo stato di *cass.* 14 ad ... bersaglio] *interl.* 15-16 il minuto] *prima* gli *cass.* la plebe *cass.* 16 per lo più] *interl.* 17-18 che in ... gelosia,] *aggiunta nello spazio residuo del rigo e in calce* 17 in coloro] *corr. interl. su* ⌜nelle *su* negli⌝ persone *cass., segue* più *cass.* 20 è di] *riscr.* 21 dichiarando] *prima* lasciando *cass.* 21-22 ai suoi cittadini] *corr. interl. su* agli uomini *cass.* 24 probità,] *segue* colla vanità, coll' *cass.* che forma *cass.* 25-26 è ... da] *corr. interl. e marg. a* [1]forma la f. dell'u. i. e il dovere di [2]è r. → e. e. ⌜alla *corr. interl.* su della⌝ f. ⌜dall' *ricalc.*⌝ u. i. e ⌜come un *interl.*⌝ dovere ⌜da *ricalc.*⌝ 26 dadovero F] dadovere 26-27 e chi ... ricordarsi] *da* [1]e sarò criticato da c. l. confonderà c. a. e c. v., non ricordandosi [2]e ⌜se *interl.*⌝ s. c. → c. l. ⌜confondesse *ricalc.*⌝ c. a. → v., n. ⌜sarà volgare *interl.*⌝ ricordarsi [3]⌜e chi *interl.*⌝ l. c. → c. v., ⌜dovrà sovvenirsi *interl.*⌝ 27 confusamente ... perchè] *interl.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 51.
2. Cfr. la nota 1 a p. 52.
3. Veramente (si veda anche, più avanti, « da dovvero », p. 100 del ms., qui a p. 178).

idee morali si perdono e si confondono sempre agli estremi, come tutte le altre cose colle loro vicine.

Finalmente tra i delitti della terza specie vi sono particolarmente quelli che turbano la publica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle publiche vie destinate al commercio ed al passeggio degli operosi cittadini, come i fanatici sermoni che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, dal tuono, dal gesto e più dall'entusiasmo che dalla ragione, che tranquilla e fredda mai non opera sull'indolente moltitudine, addensata quasi sempre in un solo oggetto e mossa più dalla oscurità misteriosa che dalla conosciuta importanza dell'oggetto medesimo. |

Quindi la notte illuminata a publiche spese, quindi le guardie distribuite 54
ne' differenti quartieri della città, quindi i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità de' templi protetti dall'autorità publica, quindi le aringhe destinate a sostenere gli interessi dell'umanità riserbate nell'assemblee della nazione, nei parlamenti, o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti provvedimenti atti a prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato chiamato della *police*; ma se questa magistratura operasse con leggi arbitrarie e non stabilite da un codice che giri fra le mani di tutt'i cittadini, è una porta aperta alla tirannia, che sembra sempre circondare tutti i confini della libertà politica.[1]

Io non trovo eccezzione alcuna a quest'assioma generale, che ogni cittadino deve esser posto nel caso di sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori e in genere i magistrati arbitrari sono necessari in qualche governo, si è per la debolezza della sua constituzione, | non per la necessità assoluta 55
derivante dalla natura di un governo bene organizzato.[2]

L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all'oscura tirannia che non la publica e solenne crudeltà, che rivolta gli animi più che non gli avvilisce.[3]

---

a. Parlare delle scienze e definirne gli effetti principali.3

---

1 sempre] *interl.* 4 turbano] *prima* offendono la *cass.* 8-9 tranquilla e fredda] *interl. e marg.*; c *suppl.* F 9 opera] *segue* quando *cass.* sull'indolente moltitudine] *corr. interl. su* sopra una ⌜con-*siderevole cass.*⌝ gran massa di umana sensibilità *tutto cass.* quasi sempre] *marg.* 10 mossa più] *corr. interl. su* sì forte che *cass., corr. interl. su* per fino più *cass.* misteriosa] *interl.* conosciuta] *corr. interl. su* apparente *cass.* 13 i semplici] *prima* li religiosi *cass.* e morali] *interl.* discorsi] *prima* sermoni *cass.* 14 religione] *su* religioni sacra] *prima* religiosa *cass.* 16 riserbate] *prima* destinate *cass.* 17 sovrano] *prima* principe *cass.* atti] *su* per a] *suppl.* F 18 Questi F] Queste formano] *prima* sono la incombenza *cass.* attengono *interl. cass.* 19-20 questa magistratura] *da* questo magistrato 23 alcuna] *interl.* ogni] *su* un 24 innocente] *corr. interl. su* colpevole *cass.* 26 constituzione] *su* instituzione *segue* . Questa *cass.* Se è possibile | 55 | il risparmiare *cass.* 28 ha] *prima* ha rese più *cass.* 29 animi] *prima* animi degli *cass.* 30 Parlare ... principali.] *p. 55, marg. sinistro* definirne F] defirne gli] *suppl.* F

1. Cfr. la nota 1 a p. 53.
2. Cfr. la nota 2 a p. 53.
3. Si veda la trattazione del tema a pp. 131-36 del ms. (qui a pp. 196-98).

Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull'opinione, che previene il coraggio, che solo può risplendere nella chiara luce della verità o nel foco delle passioni o nell'ignoranza del pericolo.

Queste sono le tre classi a cui si possono rapportare tutti i delitti, l'esatto dettaglio de' quali varia all'infinito colle differenze del luogo e del tempo. Io non ho il coraggio di scrivere se non per chi può fare delle utili applicazioni ai principii generali che oso presentare o ripetere agli uomini. |

56 Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti e come saranno distribuite? La morte è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza ed il buon ordine della società? La confessione d'un reo è ella così necessaria che si possi a forza di tormenti strappargli la verità? Questi tormenti sono veramente atti a ottenere il fine che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti, cosicché non degeneri in tirannia? Le medesime pene sono elleno egualmente utili a tutte le nazioni e in tutti i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi? Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non può resistere. Se non avessi altro merito che quello di aver presentato, il primo all'Italia, con qualche maggior evidenza ciò che molte altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato; ma se sostenendo i dritti dell'umanità e dell'invincibile
57 verità contribuissi | a strappare dagli spasimi e dei tormenti e della morte qualche vittima sfortunata o della tirannia o dell'ignoranza ugualmente fatale, le benedizioni d'un solo innocente nei trasporti della gioia mi consolerebbero del disprezzo degli uomini.

* * *

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte, egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affligere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che ben lungi di dovere agire per passione è un tranquillo e forse unico regolatore delle

---

3 o ... pericolo.] *sotto il rigo è lasciato uno spazio bianco; segue a capo* Ma è terribile *cass., a capo* Ecco gli assiomi *cass.* 4 tre] *interl.* classi] *segue* principali di *cass.* 7 uomini.] *segue a capo* Ma è tempo ormai che mi affretti a ragionare delle pene convenienti ai delitti ecc. *cass.* 8-9 e ... distribuite] *interl.* 9 e necessaria F] ed necessario 11 strappargli la] *da* strappati da 13 delitti] *segue* e fino a qual segno deve giungere questa premura di prevenirli *cass.* 14 utili] *su* favorevoli 15 i costumi] *prima* -lla sensibilità *cass.* 15-16 sciolti con] *corr. interl. su* ridotti a *cass.* 16 quella] *segue interl.* geometrica *cass.* geometrica] *segue* avanti *cass.* cui] *segue* né *cass.* 18 con ... evidenza] *marg.* 20 dell'umanità] *segue* ed affrettando gli effetti dell'*invincibile cass.* 20-21 e ... contribuissi] *in calce* 21 a strappare] *su* strappassi *segue* dalle braccia della morte *cass.* spasimi] *corr. marg. a* orrori *cass., segue* della morte *cass.* 22 sfortunata] *su innocente segue* o dell'orrore o dell' *cass.* ugualmente] 'quasi *cass.*' u. *corr. interl. su* altrettanto *cass.* 23 solo] *interl.* 24 degli uomini] *su* umano *(sotto questo rigo è lasciato uno spazio bianco)* 25 Dalla ... verità] *all'altezza del rigo, sul marg. sinistro, due trattini verticali sbarrati da uno orizzontale* 27 di disfare] *corr. interl. su* di vendicarsi o d. rimediare ad *cass.* già commesso] *prima* già fatto *cass.* 27-28 ben ... agire] *da* non deve a. *da* n. agisce 28 passione] *segue* ma *cass.* è] deve *corr. interl. cass.* tranquillo] *corr. interl. su* freddo *cass.*

passioni particolari, può albergare un'inutile crudeltà, ch'è stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni o degli animi induriti alle più soavi impressioni, fonti di tanti piaceri? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro, come ho già dimostrato, ad impedire il reo dal far nuovi danni a' suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne eguali. Quelle pene dunque e quel metodo di infligerle deve dunque esser prescielto che, serbata la proporzione, potrà | fare[a] un'impressione più efficace sull'animo degli uomini.[1] 58

In primo luogo, quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile e meno crudele. Io dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'imaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta: la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la carcere è necessaria per la semplice custodia di un cittadino finché non sia giudicato reo; e questa custodia, essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e deve essere meno dura che si possa. Il minor tempo deve essere misurato e dalla durazione del processo e dall'anzianità di chi primo di lui ha un diritto di essere giudicato, che non sempre può serbare l'ordine. La strettezza della carcere non può essere che quella | necessaria o per impedire la fuga o per non occultare le prove dei 59 delitti.

Il processo medesimo deve essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice che non sa togliere alcune ore di più ai commodi ed agli agi per sollevare un miserabile che vive nelle angustie e nella incertezza di se medesimo! Egli dovrebbe ritrovare la ricompensa della sua vigilanza nella sua pensione, se non trovane alcuna nel sollevare gli infelici.

---

a. Il meno male e il meno tempo possibile, perché la pena non deve precedere la sentenza e la carcere è una pena.[2]

---

1 un'] *corr. interl. su* quest' *non cass.* ch'è] *corr. interl. su* ch'è il solo *cass., prima* che non *cass.* 2 induriti] *prima* di tempra *cass.* soavi] *segue interl.* e più *cass.* 3 tanti piaceri] *corr. interl. su* ogni bene e d'ogni piacere *cass.* 4 che non ritorna] *interl.* 5 ho già dimostrato] *prima* si è ⌜già *marg.*⌝ visto *cass.* impedire] rimuovere *corr. interl. cass.* 6 pene] *corr. interl. su* impressioni *cass.* dunque] *segue* che possono *cass.* 7 serbata la proporzione] *interl. e marg.* 9 sarà] *segue* più vicina e *cass.* 10 utile] *segue* ⌜per *su* ad⌝ ottenere l'effetto *cass.* 11 risparmia F] risparmiano inutili] *segue interl.* agli altri uomini *cass.* e fieri] *prima* e crudeli *cass.* 14 se . . . per la] *corr. interl. su* : la c. è dunque una *non cass.* 19 ordine] *segue* del tempo, ma ⌜dall' *cass.*⌝ qualche volta prende norma o dall'importanza del delitto medesimo *tutto cass.* 20 non] *suppl.* F. 22 possibile] *segue* e si deve esiggere che il ⌜giudice *cass.*⌝ magistrato *tutto cass.* 23 che non] *prima* che non si toglie alcuna superfluità *cass.* che non vuol sacrificare nulla *cass.* 24 di più] *interl.* 25 nella F] nelle incertezza] *prima* lagrime *cass.* 26 se . . . alcuna] *da* s. n. ⌜gli basta *su* la trova⌝ *cass.* quando per nulla *cass.* se non ne trova alcuna *cass.* c. ⌜una *corr. marg. cass. a* un premio *cass.*⌝ a. nel] *su* nella 28-29 Il meno . . . pena.] *p. 58, in testa* 28 il] *suppl.* F meno tempo] *prima* più *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 55.
2. Il promemoria è in funzione di un passo contenuto nella stessa p. 58 del ms.

In breve, il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere il più efficace per gli altri e il men duro che si può per chi la soffre; perché si deve supporre che gli uomini, nell'unirsi in società, si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Io dico che la prontezza della pena è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa fra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più
60 durevole | nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, cosicché insensibilmente si avvezzano a considerarli uno come causa e l'altra come effetto necessario ed immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è ciò che forma tutto il sistema intellettuale negli animali, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nissun effetto.[1] Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni trascurando le rimote, riserbate al penetrante filosofo ed al profondo politico o anche alla forza delle passioni per lo scopo a cui tendono, poiché la luce dell'attenzione è allora tutta riunita in un solo oggetto, lasciando oscuri tutti gli altri.[2]

Questo fenomeno, che si vede nei bruti, si scorge nella maggior parte degli uomini e pare che si perda nelle menti più elevate solo perché hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta[3] ed hanno
61 acquistata la facoltà | di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, cosicché il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena se si vuole che, nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso immediatamente riscuotasi la mente coll'orrore della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee, e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, non la fa che dopo indebolito già negli animi de' spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabilmente a stringere sempre più l'importante connessione tra il misfatto e la pena, cioè che queste siano conformi quanto

---

2 si può] *da* sia possibile 5 minore] *segue* è *non cass.* 6 tempo] *segue* tra la pena *cass.* 7 durevole] *segue* l'impressione *cass.* nell'] *su* negli umano] *cass. in rigo e riscr. interl.* 8 considerarli] *segue* come una conseguenza *cass.* altra F] altro 9 Egli] *da* ⌜Se *cass.*⌝ e. l'unione] *prima* l'associazione *cass.* 10 è ... forma] *da* sono ⌜c. *su* il⌝ c. formano 11 isolati] *segue*, che [...] *cass.* effetto.] *segue* Gli uomini *cass.* 13 più] *prima* meno *cass.* 14 rimote] *segue* e le distanti *cass.* ed al F] ed all' profondo] *corr. marg. a* illuminato *cass.* 15 per ... tendono] *corr. interl. su* illuminate dall'oggetto a cui tendono quanto cieche nel restante *cass., prima* quanto cieche *cass.* tanto illuminate *cass.* lo scopo] *su* l'oggetto 17 nei] *su* nella si scorge] *prima* non vale *cass.* 18 uomini e] *segue* non *cass.* acquistata] *su* acquistato 19 l'abitudine] *su* la facilità *interl.* 20 facoltà] *su* facilità parziali] *marg.* 21 risultato ... azione, è] *corr. interl. su* calcolo non è *cass.* 23 tal] *interl.* 25 queste] *prima* l'idea *cass.* 26 faccia] *prima* si veda *cass.* 27 dopo indebolito] *da* ⌜passata e *cass.*⌝ indebolita orrore] *su* idea 28 della] *da* del pena] *prima* castigo *cass.* 29 a F] ad 30 misfatto] *su delitto*

1. Cfr. la nota 1 a p. 71.
2. Cfr. la nota 1 a p. 72.
3. Cfr. la nota 2 a p. 72.

più si possa alla natura del delitto medesimo. Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev'essere tra il delitto e la pena, cioè che questa allontani e conduca al fine opposto che quello si propone ecc. |

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze, ed altri 62
contro l'onore e la buona fede, ed alcuni contro la tranquillità publica, ed alcuni semplicemente contro le leggi. I primi devono infallibilmente esser puniti con pene corporali, né il grande né il ricco devono poter mettere a prezzo[1] gli attentati contro il debole ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell'industria, diventano l'alimento della tirannia.

Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di esser persona e diventi *cosa*, come in questo caso.[2] Voi vedrete allora l'industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico secreto che cangia i cittadini in animali di servigio, e in mano de' potenti è la catena con cui legano le azioni degli incauti e dei deboli! Questa è la ragione per cui in alcune constituzioni, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto, in cui insensibilmente prende forza e vigore. | Gli uomini[a] mettono per lo più gli 63
argini più solidi al torrente della tirannia, ma non veggono il piccolo insetto che gli rode ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore.[3]

I furti che non hanno unita violenza dovrebbono esser puniti con pene pecuniarie: chi cerca di arrichirsi dell'altrui deve essere impoverito del proprio. Ma come questo non è, per l'ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui il diritto di proprietà, terribile ma forse necessario diritto,[4] non ha lasciato che una nuda

---

a. Le pene dolci hanno questo vantaggio, che possono crescere in una misura che le crudeli no.[5]

---

3 al] *da* ad un quello] *corr. interl. su* il ⌜del*inquente cass.*⌝ ⌜scelerato *cass.*⌝ delinquente *tutto cass.* 5 e ... fede] *interl.* alcuni contro] a. *segue* semplicemente *cass.* 7 corporali] *segue* e per*sonali cass.* mettere a prezzo] *da* a p. ⌜redimere *cass.*⌝ 8 altrimenti] *cass. e riscr.* 9 sono] *su* danno l'alimento] *corr. interl. su* lo stromento *cass.* 11 Non ... libertà] *corr. interl. su* La l. è perduta *cass.* alcuni] *segue* i cittadini *cass.* 12 l'uomo] *su* un i[ ] persona F] persone come ... caso] *interl. e marg.* 13 folla] *prima* infinità *cass.* 15 servigio] *segue* , che forma il secreto di stato *cass.* e] *interl.* 16 deboli] *su* liberi Questa] *su* Questo 17 constituzioni] *su* constituzione *su* re*publiche* 19 vigore] *segue* |63| come un invisibile insetto che *cass.* 20 al] *da* alla *segue* tirannia *cass.* il piccolo] *su* l'invisibile 21 più occulta] *corr. interl. su* più insensibile *cass.* 26 disperazione,] *segue* la *cass.* cui] *segue* la proprietà *cass.* 28-29 Le pene ... no.] *p. 63, marg. destro superiore*

1. Cfr. la nota 3 a p. 72.
2. Cfr. la nota 1 a p. 73.
3. Cfr. la nota 2 a p. 73.
4. Sulla concezione beccariana del diritto di proprietà cfr. la nota 3 a p. 75.
5. Cfr. la trattazione della *dolcezza delle pene* a p. 73 del ms. (qui a p. 166).

esistenza, la pena di supplemento sarà quell'unica sorte di schiavitù che si possa chiamar giusta dal filosofo, cioè la schiavitù per un tempo delle opere e della persona alla commune società per risarcirla, colla propria e perfetta dipendenza, dell'ingiusto dispotismo usurpato sul contratto sociale. Ma quando
64 il furto sia misto | di violenza, la pena deve essere parimente un misto di corporale e di servile.[1] Altri scrittori prima di me hanno fatto vedere l'evidente disordine del non distinguere le pene dei furti violenti e dei furti dolosi e di fare quest'assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo.[2] Ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d'ogn'altra il moto concepito e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.[3] Questi sono delitti di differente natura; ed è certissimo anche in politica quel assioma di matematica, che tra le quantità eterogenee vi è l'infinito che le separa.[4] Sarebbe come se un certo numero di linee potesse giammai uguagliare una superficie.

Finalmente le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino senza demerito esigge dagli altri, devono essere punite coll'infamia. Questa infamia è un segno della publica disaprovazione, che priva il reo dei publici suffragi, della confidenza della patria e di quella quasi fraternità che la società ispira. Questo segno deve esser preso da ciò che gli uomini si servono per segno sensibile di onore e di rispetto. Ella non è dunque in arbitrio della legge. |

65 Bisogna[a] dunque che l'infamia della legge sia la stessa che i rapporti delle cose, o la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi intellettuali, legislatori delle volgari opinioni di quella tal nazione, ispirano. Se l'una è differente dall'altra e la legge rende infami le azioni indifferenti, si confondono le azioni infami e non si ha l'infamia, o l'opinione arbitra dell'infamia non seguita il comando della legge; essa perde la publica venerazione, o l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni che mai non

a. Il bando: quando dev'essere. Dovuto a chi offende la tranquillità e non osserva le leggi.[5]

2 chiamar giusta] *marg.* filosofo,] *segue* che non spera alcun premio fuorché l'approvazione degli ⌈am*atori cass.*⌉ indifferenti amatori della verità, *tutto cass.* 5 la] *su* egli 6 vedere] *segue* il di*sordine cass.* 7 distinguere] *segue* qua*li cass.* e dei] d. *su* i 8 fare] *prima* mettere *cass.* 9-11 Ma ... nuovo.] *aggiunta sul marg. sinistro* 10 eseguito] *prima* osser*vato cass.* 11 Questi FJ Queste 13 vi è] *prima* passa l'in*finito cass.* 20 si servono] *prima* hanno *cass.* 21 dunque] *interl.* 24 quella] *da* quel nazione] *prima* pa*ese cass.* 25 e] *su* o 25-27 rende ... legge] *aggiunta sul marg. destro, preceduta da una crocetta; l'inserzione è segnalata in rigo da un identico rimando* 25 indifferenti] *segue* e le azioni veramente infami si confondono *cass.* 26 o] *su* cioè 27 essa] *interl.* 29-30 Il bando ... leggi.] *p. 65, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 76.
2. Cfr. la nota 2 a p. 76.
3. Cfr. la nota 3 a p. 76.
4. Cfr. la nota 4 a p. 76.
5. Per questi concetti cfr. p. 66 del ms. (qui a p. 162).

resistono agli esempi; e gli uomini si avvezzano a far rientrare nella classe d'indifferenti le azioni infami, perdendo così un ostacolo ai delitti. | La natura *6 bis*
delle pene infamanti è che non convengono non sian né troppo frequenti né communi a molti in un tempo stesso. Nel primo caso gli uomini si avvezzano ad una tal pena che, per essere d'opinione, scemasi la di lei forza più presto che d'ogni altro sentimento; nel secondo perché l'infamia di un gran numero si risolve nell'infamia di nessuno. | Si sminuisce quel sentimento, in una nazione, 7
ch'è eccittato dalle frequenti pene: dove le pene che affettano la vergogna son frequenti, ivi l'onore si perde, dove l'onore è raro punito, l'onore si stima e si conserva. | L'infamia delle leggi è dunque schiava dell'opinione 65
publica e solo col tempo può influire su quella, poiché la divergenza delle leggi sui costumi degli uomini è per lo più sicura ma insensibile.

Finalmente le azioni che offendono la tranquillità publica possono essere punite colla temporale privazione di libertà, quelle che offendono semplicemente le leggi colla privazione di quel bene che si propone il contravventore e col fargli un male opposto. Ecco la maniera di non confondere i veri rapporti, per non confondere le menti degli uomini, poiché l'ignoranza è sempre alla testa di quasi tutti gli errori dell'intelletto e della volontà, e per non | confon- 66
dere la natura invariabile delle cose che, essendo illimitata dal tempo ed operando incessantemente, confonde e svolge tutt'i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura,[1] ma la politica stessa, almeno la vera e la durabile, è soggetta a questa massima generale, poiché ella non è altro che l'arte di meglio diriggere e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

Chi turba semplicemente la tranquillità publica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si diffendono, quegli dev'essere escluso dalla società, cioè dev'essere bandito.[2] Questa è la ragione per cui i saggi governi non soffrono nel seno del travaglio e dell'industria quel genere di ozio politico confuso dagli austeri declamatori

---

1 esempi] *segue* . Questo segno di *cass.* 1-2 e ... delitti.] *aggiunta sul marg. destro, preceduta da una doppia crocetta; l'inserzione è segnalata in rigo da un identico rimando* 1 si avvezzano] *prima* s. a. a ⌜confondere *da* confondono⌝ azioni indifferenti colle veramente infami *cass.* 2-7 La natura ... nessuno.] *continuazione dell'ultima aggiunta marg. di p. 65 (stesso ductus)* 3 non convengono] *prima* siano di ⌜un *interl.*⌝ piccol numero *cass.* troppo] *interl.* 5 che, per essere] *da* ch'essendo opinione] *segue* di cui *non cass.* di lei] *su* di cui *interl.* 7-10 Si ... conserva.] *continuazione dell'aggiunta di p. 6 bis (stesso ductus)* 7 in una nazione] *interl.* 11 publica] *interl.* la divergenza] *corr. marg. a* l'influenza *cass., prima* l'in⌈fluenza *cass.* 12 leggi] *segue* è per lo più sicura *cass.* 13 azioni] *su* cagioni *corr. interl. su* leggi *cass.* possono] *su* e 15 le] *risc.* che ... contravventore] *interl.* 16 col] *su* con fargli] *prima* un male opposto *cass.* un] *corr. marg. a* quel *non cass.* 19 invariabile] *interl.* 20 svolge] *prima* tira a sé *cass.* 23 almeno] *su* cioè soggetta F] soggetto 26 semplicemente] *interl.* 27 gli uomini] *prima* un uomo *cass.* 28 quegli] *segue* deve *non cass.* 29 del F] dell'

1. Cfr. la nota 2 a p. 77.
2. Cfr. la nota 1 a p. 78.

col ozio delle richezze accumulate dall'industria, ozio necessario e indispensabile a misura che la società si dilata e l'amministrazione si ristringe.[1] |

67 Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla società né col travaglio né colla ricchezza, che acquista senza giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida ammirazione, dal saggio con sdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima, è privo di quello stimolo della vitta attiva che è la necessità di assicurarsi i suoi bisogni o di custodire ciò che egli procura.[2] Non è ozioso chi gode dei frutti dei vizi o delle virtù dei propri antenati e cambia in piaceri il pane e l'esistenza dell'industriosa povertà, che esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza, invece della incerta e sanguinosa colla forza. Ma lo è quello a cui non arrivano gli uomini per industria o per valore, ma per debolezza o per imbecillità. Ma questo genere d'ozio deve

68 essere fissato dalle leggi e non dalle passioni private | di un magistrato.

Ma chiunque è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era membro deve egli essere privato de' suoi beni? Questa questione è suscettibile di differenti aspetti come tutte le questioni morali.

Il perdere le sue ricchezze è una pena di più di quella del bando: vi devono dunque essere alcuni casi in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la perdita del tutto o di una parte de' beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale che annienti tutti i rapporti che sono tra la società ed un cittadino delinquente; allora muore il cittadino[3] e resta l'uomo, e rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte naturale. Parebbe dunque ad un sottile politico che i beni tolti al reo debbano toccar piutosto ai legittimi successori che al principe, poiché la morte ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. |

69 Ma non è appoggiata a questa sottigliezza l'ingiustizia che io oso attribuire alle confische de' beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non hanno riflettuto che

---

1 industria, ozio] o. *marg.* necessario] *prima* essenziale *cass.* 2 società] *segue* e *non cass.* 4 che acquista] *prima* c. vive *cass.*, quell'ozio che spoglia la nazione *senza cass.* a. 5 volgo] *segue*, nutrito ed alimentato *dalla cass.* sdegnosa] *interl.* 6 è] *segue* nutrito ed alimentato dalla *cass.* 6-7 che è] *suppl.* F 7 assicurarsi] *prima* procurarsi *cass.* bisogni] *segue* è nutrito ed alimentato dalle beate e commode contemplazioni. *cass.* o ... procura] *interl. e marg.* 8 dei vizi] *prima* dell'industria o dell'*avarizia cass.* 9 e cambia] *prima* e gode di cambiare con piaceri ⌜o reali o *interl.*⌝ delle opinioni *cass.* esercita] *corr. interl. su* soffre *non cass.* 10 colla] *segue* ingiusta *cass.* 11-12 Ma ... imbecillità.] *aggiunta sul marg. destro e in calce* 12 Ma] *segue interl.* lo è ⌜quel *da* quello⌝ *cass.* 14 è] *interl.* 16 aspetti] *segue* e tiene a *cass.* morali.] *segue* Pare sempre a chi comanda che le terre ⌜e le *interl.*⌝ richezze sieno prima ⌜del sovrano *cass.*⌝ della società generale che dei privati, pare ⌜tutto il contrario *interl.*⌝ a coloro che servono ⌜e *interl.*⌝ che persino i tributi siano un male necessario che la debolezza ⌜soffre *corr. marg. a* tolera *cass.*⌝ dalla forza. *tutto cass.* 17 le sue ricchezze] *prima* i propri beni *cass.*; s. *interl.* di più] *su* dunque 18 vi sia] *prima* il bando sia unito colla *cass.* 19 del ... parte] *da* di tutta o di p. La ... tutto] *corr. interl. su* Il primo *cass.* 20 dalla F] dalle tra] *segue* tutta *cass.* 22 politico] *segue* ed alle relazioni *cass.* 23 Parebbe] *da* Pare ad un ... politico] *interl. e marg.* politico] *prima* peripatetico *cass.* tolti] *prima* confiscati *cass.* debbano] *su* devono 26 l'ingiustizia] *prima* l'ingiustizia o almeno la ⌜ingiusta *cass.*⌝ crudele *tutto cass.* oso] *prima* chiamo *cass.* 27 beni] *segue*, ingiustizia *cass.*. lo la chiamo ingiusta perché non basta che i mali *cass.* hanno] *cass. e riser.* 28 freno] *segue* alle prepotenze, *cass.* che] *segue* non basta sian *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 78.
2. Cfr. la nota 3 a p. 78.
3. Cfr. la nota 1 a p. 80.

non basta alle pene di produr un bene perché sian giuste, ma debbono essere necessarie, ed un'utile ingiustizia non può essere tolerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia; che le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli; che l'innocente non deve soffrire la pena del reo e la innocente posterità, pagando il fio di delitti non propri, è sovente dall'istessa pena stimolata alla disperata risoluzione di commetterne dei nuovi.[1] Qual più tristo spettacolo che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, a cui la somissione ordinata dalle leggi[2] impedisce per lo più il prevenirli! |

Queste funeste ed autorizzate ingiustizie sono state approvate dagli uomini 70
anche più illuminati e dalle republiche più libere, per aver considerato piutosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini. Questa distinzione è così importante, che mi maraviglio che sia sfuggita alle menti legislatrici di questo secolo. Vi siano cento mille uomini, o sia venti mila famiglie, ciascuna delle quali è di cinque persone compresovi il suo capo che la rappresenta e la regge: se l'associazione è fatta per famiglie vi saranno venti mille uomini liberi e ottanta mille schiavi, se l'associazione è di uomini vi saranno cento mille liberi e niun schiavo. Nel primo caso vi sarà una republica e venti mille piccole monarchie che la compongono, e nel secondo lo spirito republicano non solo spira nelle piazze e nell'assemblee della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità e della miseria degli uomini. Nel primo caso i figli e la moglie rimangono nella potestà del capo finché egli vive e sono costretti ad aspettare dalla morte | un'esistenza dipendente dalle sole leggi; nel secondo caso la famiglia non è una 71
subordinazione di comando ma di contratto, e i figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città e si assogettano al capo della famiglia per parteciparne i vantaggi e non per servire alla di lui volontà. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte della nazione, sono alla discrezione dei padri, e nel secondo non susiste altro legame comandato da loro che quel sacro ed inviolabile di fornirsi reciprocamente i necessari soccorsi quando il bisogno lo chieda.[3]

---

1 giuste F] giusta 2 necessarie] *su* necessaria 4-5 che ... la innocente] *corr. interl. e marg. a* che fanno sentire agli innocenti la pena dovuta solo al scelerato ed alla innocente e remota *cass.* 6 stimolata] *corr. interl. su* spinta *cass., corr. marg. a* condotta *cass.* 10 Queste] *cass. e riscr.* state] *prima* nate da *cass.* 12 Questa] *su* Queste 13 distinzione] *prima* due maniere di considerare *cass.* così] *su* più importante] *segue* di quello che a prima vista appaia *cass.* 14 Vi siano] *da* Se vi saranno cento] *prima* ⌈cinquecento F; cincequento⌉ mille *cass.* 15 famiglie] *segue* di cinque *cass.* 15-16 che ... regge] *interl.* 16 la rappresenta] *da* r. ⌈la famiglia *cass.*⌉ 17 se l'] *su* pell' 18 vi saranno] *corr. interl. su* saranno liberi *cass.* sarà] *da* saranno una] *prima* venti *cass.* 23 finché] *segue* la morte *cass.* egli] *interl.* vive F] vivono 24 non] *suppl.* F 26 della] *riscr.* 28 della] *da* di di lui] *su propria* 29 figli] *segue* sono per lo più *cass.* 32 soccorsi] *corr. interl. su* alimenti *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 80.
2. Cfr. la nota 3 a p. 80.
3. Cfr. la nota 1 a p. 82.

Questa è una feconda sorgente di contradizioni fra la morale domestica e la publica. La prima ispira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficienza ad un piccol numero di persone anche a pregiudicio del resto, questa a stenderla ad ogni classe d'uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso,[1] e questa insegna di servire
72 ai propri vantagi senza offendere le leggi. L'opposizione di | esse può formare un buon cittadino ed un cattivo parente o un buon parente ed un cattivo cittadino. Questi contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano invillupata e confusa avanti a loro. Quante volte un uomo, rivolgendosi indietro, si stupisce di trovarsi malonesto! |
XV Di più, vi sono due sentimenti negli uomini socievoli: il primo, che s'indebolisce a misura che la nazione si moltiplica, gli attacca alla patria, il secondo si suddividde in altri sentimenti parziali di famiglia, di amicizia ecc. che allaccian più gli uomini tra di loro come parenti ed amici che come membri di uno stesso corpo. Le leggi che favoriscono troppo i secondi lo fanno sempre in
danno del primo. A misura che i governi sono più liberi e felici, o dispotici ed infelici, uno di questi prevale, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie son più durevoli e le virtù sempre mediocri di famiglia son le più communi. Da questa sola riflessione può ciascuno vedere quanto furono limitate le viste della più parte de' legislatori.[2] |
72 Ma il mio soggetto mi richiama a sé. Uno dei più gran freni dell'iniquità non è la crudeltà delle pene ma l'infallibilità di esse,[3] e per conseguenza la vigilanza di un magistrato e quella severità di un giudice inesorabile che, per essere una utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo benché moderato farà sempre una maggiore impressione che non la forza di un crudele unito con l'impunità, perché i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre i teneri animi umani e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto,[4] ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massime quando l'impunità, che l'avarizia[5] o la debolezza

---

1 una] *segue* delle *sorgenti cass.* 2 publica] *prima* republicana *cass., corr. interl. su* civile *cass.* 3 quella] *su* questa ristringere] *su limitare* un F] una di] *su* dei 4 stenderla] *su* scenderla 5 quella] *su* questa 6 ai] *da* i di] *riscr.* può formare] *da* forma 7 buon parente] b. *suppl.* F 9 che] *cass. e riscr.* 11-20 Di ... legislatori.] *aggiunta seriore* 11 due] *segue interl.* sorte *cass.* il primo] *su* la prima 12 patria] *prima* nazione *su* patria *cass.* il] *su* la 13-15 che ... corpo] *interl.* 13 allaccian] *segue* gli *cass.* 15 troppo] *segue* (e queste sono le più communi) *cass.* 16 dispotici] *prima* schiavi *cass. servi cass.* 18 sempre] *interl.* 21 a] *suppl.* F gran] *da* grandi freni] *corr. interl. su* ostacoli *cass.* dell'iniquità] *prima* ai delitti *cass.* 22 infallibilità F] impunità 24 utile virtù] *corr. interl. su* v. veramente utile *cass.* una dolce legislazione] *corr. interl. su* -lla dolcezza delle pene *cass.* dolce] moderata *corr. interl. cass.* legislazione.] *quasi illeggibile interl., riscr. marg. (precede, interl. e marg., una croce); segue in rigo* Non v'è alcun uomo *cass.* 25 di un] *su* della moderato] *prima* leggiero *cass.* 26 crudele] *corr. interl. su* altro *non cass.* 27 teneri] *corr. interl. su* deboli *cass.* animi] *segue* degli *cass.* 29 l'impunità] *segue* comprata *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 82.
2. Cfr. la nota 3 a p. 82. A proposito del brano sullo *spirito di famiglia* si veda la *Nota al testo*, pp. 276-81.
3. Cfr. la nota 3 a p. 83.
4. Cfr. la nota 1 a p. 84.
5. Cfr. la nota 2 a p. 84.

accordano, | ne aumenti la lusinghiera impressione. L'atrocità stessa della 73
pena fa che si ardisca tanto di più per schivarla quanto è grande il male a cui si va incontro.

I paesi e i tempi dei più atroci suplicii furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore reggeva quella del parricida e del sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano. Nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne de' nuovi. A misura che i suplicii diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, diventano più duri e la forza dell'interesse che sempre opera gli incallisce e gli avvezza alle pene più forti.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è che non è così facile il serbare la proporzione tra il delitto e la pena; perché quantunque un'industriosa crudeltà ne abbia variate all'immenso le specie, pure non possono oltrepassare quel ultimo grado di forza che la limitata sensibilità dell'uomo può ricevere. Arrivati a questo estremo non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente qual sarebbe necessaria per prevenirli. | L'altra 74
conseguenza è che l'impunità stessa nasce dalla atrocità dei suplicii. I delitti restano impuniti quando un gran numero di persone delinquenti dovrebbono rappresentare una barbara carnificina. Gli uomini sono rinchiusi fra certi limiti sì nel bene che nel male, ed uno spettacolo sì atroce per l'umanità non può essere che un passagiero furore, ma non mai un costante sistema quale è quello della legge; che se è veramente tale, o quella si cangia o l'impunità fatale ne segue quasi subito.[1]

Nel leggere le storie io mi sento a raccapricciar d'orrore per gli barbari ed inutili tormenti che da uomini che si chiamavano savi furono con freddo animo inventati e messi in opera. Chi può non sentirsi fremere tutta la parte più sensibile di noi stessi nel vedere uomini che la miseria, o voluta o tolerata dalle leggi che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, | deboli donne vittime di 75
una passione che ha i suoi principii nell'immobile natura ed un freno impotente

---

1 lusinghiera] *prima* forte *cass.* 2 per schivarla] *marg.* quanto] *segue* è il rischio che si corre ed *cass.* è grande] *marg.* 8-12 A misura ... forti.] *aggiunta seriore nello spazio residuo del rigo che si conclude con* de' nuovi *e sul marg. destro* 9 misura F] misure 11 duri] *segue* e s'incaliscono *cass.* dell'interesse] *segue* gli incalisce sempre *cass.*; *segue interl.* agisce sovra la *cass.* 16 variate] *corr. interl. su* moltiplicate *cass.* 17 quel ultimo] *corr. interl. su* un certo *non cass.* che la limitata] *da* a cui la l. *da* i c. limiti 18 questo F] questi 19 prevenirli] *su* prevenirlo 20 atrocità] *prima* severità *dei cass.* 22 rappresentare] *prima* rappresentare *cass.* al[ ] *non cass.* carnificina.] *segue* E come gli uomini *cass.* 23 male,] *segue* e quando ⌜le pene *cass.*⌝ ⌜un *cass.*⌝ i tormenti e ⌜i *cass.*⌝ le pene le più *tutto cass.* 24 un costante] un *da* una 26 ne] *su* la 30 più] *marg.* la] *su* una voluta F] voluto tolerata F] tolerato 32 deboli] *prima* tenere vergini *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 85.

nelle leggi variabili degli uomini o accusate di delitti impossibili e fabricati dalla timida ignoranza,[1] infine innumerabili non rei d'altro che di esser fedeli ai propri o veri o falsi principii,[2] da uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità, con lente torture lacerati, e le membra ancor palpitanti abbrustolite dalle fiamme divoratrici accese dalle leggi che si pretendon fatte per il bene degli uomini; e le strida e i gemiti della natura violentata esser di spettacolo pella stupida e sofferente moltitudine! Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia vera-
76 mente utile e giusta in un | governo bene organizzato.

Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i suoi simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi; esse non sono che una somma di porzioni delle private libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari.[3] Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di darci la morte? O se questo fu fatto, come si accorda questo principio colla universale opinione che l'uomo non è padrone della propria vita? Come dovrebbe esserlo, se ha potuto dare questo diritto ad altrui e alla società intiera?

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può, ma una guerra della nazione con un cittadino perché giudica
=78 necessaria o utile la distruzione del suo essere;[4] ma se dimostrerò | non essere[a] né utile né necessaria la morte di un cittadino avrò vinta la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la nazione, quando la sua esistenza possi produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. Allora la morte di un cittadino non sarebbe necessaria che quando la nazione ricupera o perde la sua libertà e nei tempi della anarchia, ove i disordini stessi tengono luogo

a. Parlare dei giuramenti.[5]

2 ignoranza,] *segue* fanciulli imbelli o vecchi ⌜non *cass.*⌝ e pe[ ] *tutto cass.* infine] *interl.* 3 da uomini] *prima* da uomini non furiosi ed appassionati *cass.* 6 divoratrici] *interl.* 7 della] *segue* um[ ] *non cass.* esser di] *segue* giocondo *cass.* pella] *su* per i stupida] *segue* moltitudine *cass.* 9 resi] *su* reso ha spinto] *corr. interl. su* conduce *cass.* 10 in] *su* o no un] *suppl.* F bene] *da* ben organizzato] *prima* costituito *cass.* 11 si attribuiscono] *prima* gli *cass.* hanno *cass.* 13 somma di] *corr. interl. su* emanazione delle *cass.* 15 uomini] *segue* o *non cass.* 17 della] *prima* di *cass.* propria] *su* una 23 può] *prima* sarebbe *cass.* 24 quando] *segue* la sua vita sia talmente pericolosa *cass.* ancora] *marg.* 25 la nazione] *prima* la forma di governo stabilita *cass.* 26 rivoluzione] *segue* ⌜di *su* del⌝ governo *cass.* pericolosa] *marg.* Allora] *prima* ⌜In *su* Ma⌝ tal *cass.* 28 nei] *su* nel *su* in un 29 Parlare dei giuramenti.] *p. 77=78, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 86.
2. Cfr. la nota 2 a p. 86.
3. Cfr. la nota 3 a p. 86.
4. Cfr. la nota 1 a p. 87.
5. Si vedano le pp. 100–101 del ms. (qui a pp. 178-79).

di leggi. Ma durante il corso tranquillo delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione sien riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dall'opinione, tanto possente quanto la forza,[1] dove il comando non sta che presso | il vero sovrano e le ricchezze de' privati per la 79
vigilanza ed il vigore delle leggi non possono che comprar piaceri e non autorità, io non veggo alcuna necessità di distruggere un cittadino, se non quando la sua morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti: è il secondo motivo per cui può credersi giusta la pena di morte.[2]

Quando la sperienza di tutti i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolto gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio de' cittadini romani[3] e vent'anni di regno della imperatrice Elisabetta di Moscovia,[4] nei quali diede, la prima ai padri dei popoli, questo illustre esempio che equivale a molte conquiste comprate col sangue de' figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell'autorità, basterà consultare la natura dell'animo umano per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intensione | della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, 80
ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa dalle minime ma replicate impressioni che da un subitaneo e passagiero movimento. La noia e la schiavitù hanno fatto più proseliti nella vera e più apostati nelle false religioni che non le pene più ricercate fra i martiri d'ogni setta. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente;[5] e come l'uomo non impara a mangiare, a bere e a camminare che per essa, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non sono il terribile ma passagiero spettacolo della morte di un scelerato, ma il lungo e stentato esempio di uno uomo privo della sua libertà, che divenuto bestia di servigio ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa | e quell'efficace, perché ripetuto nostro malgrado infinite volte, 81
ritorno sopra di noi medesimi, *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti*, questi sono i freni più forti contro i delitti.

---

2 e F] o 3 tanto] *prima* che sovente ne tiene ⌈il luogo *cass.*⌉ le veci *tutto cass.* egualmente ⌈possente *su* potente⌉ che *cass.* 4 privati] *segue* non *cass.* 7 distoglierе] *prima* prevenire *cass.* 8 delitti] *segue* , che *cass.* credersi F] ceredersi 10 l'ultimo] *prima* la morte *cass.* il *supplicio cass.* 12 cittadini] *marg.* vent'] *su* cent' 16 dell'autorità] *segue* e de[ ] *cass.* 16-17 la natura ... umano] *da* il cuore dell'uomo 17 sentire] *corr. interl. su* vedere *cass.* 18 l'intensione] *segue* e l'atrocità *cass.* 20 ma] *su* e 21 fatto] *su* dato nella] *su* alla 22 nelle] *su* alle fra] *su da* 23 setta.] *segue* ⌈L'abitudine *cass. e ricr.*⌉ e la continuità dell'impressione opera assai più efficacemente sull'animo che sempre resiste. *tutto cass.* 24 non ... camminare] *da* n. mangia, non beve e non cammina l'idee] *segue* e *non cass.* 25 durevoli] *prima* replicate *cass.* 26 sono] *su* è il terribile] *prima* l'atroce spettacolo *cass.* le ultime angoscie della morte di un scelerato *cass.* 29 nostro malgrado] *marg.* 31 commetterò] *corr. marg. a* farò *cass.*

1. La proposizione è leggermente variata nella seconda redazione: cfr. qui p. 88 e, per la sua derivazione da Rousseau, la nota 1.
2. Cfr. la nota 2 a p. 88.
3. Cfr. la nota 3 a p. 88.
4. Cfr. la nota 1 a p. 89.
5. Cfr. la nota 2 a p. 89.

La morte di un reo fa un'impressione che colla sua forza non suplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali e che i venti delle passioni medesime aiutano.[1] In genere per regolare gli uomini sono necessarie impressioni sensibili e queste più frequenti che forti.[2] |

1 *bis* La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di sdegnosa compassione per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l'animo de' spettatori che il salutare terrore che la legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è il secondo perché è il solo. |

81 Ecco appresso a poco il ragionamento che fa un ladro ed un assassino che non ha altro contrappeso per determinarsi a non violare le leggi che la forca o la ruota.[3]

Quali sono queste leggi che io non debba violare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi niega un pane che gli cerco e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non hanno mai degnato visitare le squallide cappanne del povero e non hanno mai diviso un nero pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami, fatali alla maggior parte ed utili al minor numero; percuotiamo l'ingiustizia

82 nella sua sorgente. | Io ritornerò nello mio stato di indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria. Egli è vero, verrà il giorno del dolore e del pentimento, o una ruota mi fracasserà le ossa o mi strozzerà un laccio; ma sarà breve questo tempo ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri.

Allora la religione, colle sublimi sue consolazioni, si affaccia alla mente del scelerato che abusa di tutto, e presentandoli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.[4]

Ma colui che prevede un più gran numero d'anni, o una perpetua vita condotta nella schiavitù e nel dolore e mai in faccia ai suoi concittadini, coi quali vive libero e sociabile, che non il tempo che egli consumerà nel ubbidire

---

1-4 La morte ... forti.] *aggiunta seriore sul marg. sinistro, separata dalla lezione in rigo da una linea; sotto l'aggiunta, una x, probabilmente di mano dell'autore* 1 La morte] *prima* Il vedere la morte di *cass.* fa F] fanno 3 aiutano] *su* aiutati 5-9 La pena ... solo.] *continuazione dell'aggiunta marg. di p. 81 (stesso ductus)* 6 sdegnosa] *interl.* 7 spettatori] *su* spettacoli *segue* che non l'esempio *cass.* salutare] *interl.* 8 continue F] continuo 10 Ecco] *prima* Ecco il ragionamento *cass.* 11 contrappeso] *prima* freno *cass.* per] *cass. e risc.* non] *suppl.* F 15 conosce.] *segue* Chi ha fatte *cass.* L'ozio de' suoi antenati è una scusa *cass.* 17 nero] *su* povero *interl.* 18 figliuoli e] *segue* della *cass.* 19 alla maggior] *su* al nostro 22 verrà ... pentimento] *interl. e marg.* 23 ossa o] *segue* un laccio *cass.* ma] *segue* il giorno *cass.* 25 consolazioni] *da* contemplazioni *su* consolazioni; *segue* e preghiere *cass.* 29 prevede] *prima* vede *cass.* 29-30 o ... condotta] *interl. e marg.* 30 e mai] *interl.* 31 ubbidire] *prima* sodisfare alla *cass.*

1. Cfr. la nota 3 a p. 89.
2. Cfr. la nota 2 a p. 90.
3. Cfr. la nota 3 a p. 84.
4. Cfr. la nota 2 a p. 92.

alla passione che lo guida, più facilmente si spaventa e si ritira.[1] L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza gli fa un'impressione assai più forte che non | il passagiero spettacolo di un 83
suplicio, che lo indurisce più che non lo coregge. La curiosità istessa l'apparato pasce, ma non spaventa l'accostumata moltitudine.

Io dico di più, che non è utile la morte quanto lo sono altre pene minori ma più lunghe; poiché, lo ripeto, gli uomini hanno più bisogno di impressioni spesse volte ripetute che non di forti ma passagiere. Ma non è utile, ancora, per l'esempio di atrocità che dà agli uomini, ai quali, se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi istesse, che sono o dovrebbono essere il modello della condotta e che hanno tanta influenza sulla morale fatta per la maggior parte, non dovrebbono dar il fiero esempio di ammazzare con studio e con formalità.

Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della publica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono un altro. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbono osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello degli altri. Quali sono i senti|menti di 84
ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli nei atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della publica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben publico, necessario in un ben regolato governo.

Qual è dunque l'origine di questa contradizione e perché è indelebile negli uomini questo sentimento, ad onta della ragione? Perché gli uomini, nel più secreto dei loro animi, parte che più d'ogn'altra conserva ancora la forma originale della vecchia natura, non hanno mai creduto essere soggetti ad alcuno fuori che alla necessità, che col suo scettro di ferro ha sempre retto l'universo, la vita propria.

Che debbono pensare gli uomini rozzi e forse anche i filosofi nel vedere i savi magistrati e i gravi ministri della legge che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angoscie della morte, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza e forse anche con una secreta compiacenza della propria autorità a gustar i commodi e i piaceri della vita? Ah, diranno

---

2 inavvedutezza] *segue* pagare *cass.* 3 il] *suppl.* F 4 più che] *su* e non 4-5 La curiosità ... moltitudine.] *aggiunta seriore sul marg. sinistro* 7 ripeto,] *segue* hanno *cass.* 10 hanno] *da* ha 11-12 che hanno ... sulla] *corr. marg. a* la sola base della *cass.* 12 fatta] *prima* osservabile *cass.* la maggior parte] *su* il m. *numero* 13 ammazzare] *corr. marg. a* far sofrire *cass., corr. interl. su* spargere *cass.* formalità] *segue* la morte *non cass.* 14 leggi,] *segue* che ⌜aborisc*ono cass.*⌝ detestano l'omici*dio tutto cass.* 16 e le più utili] *interl.* Quei patti] *su* Quelle *condizioni* 17 osservare] *segue* , mentre *cass.* 18 quello] *su* quella 21 contribuisce] *segue marg.* più ⌜d'un ministro *cass.*⌝ che non un fermiere *tutto cass.* publico] *segue* ed ⌜ufficiale *su* ufficio⌝ *cass.* 24 Perché] *cass. e riscr.* 26 soggetti ad] *corr. marg. a* in potestà di *cass.* 27 retto] *interl.* 32 fatale,] *segue* ora *cass.*

1. Cfr. la nota 3 a p. 92.

essi, | queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalità della giustizia, non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggior sicurezza comme vittime destinate al sacrificio. L'assassinio che ci vien predicato come un male orribile, egli è pure (dicon nel fondo del loro cuore quelli che l'eloquenza delle passioni stimola e punge) dai visiri e dagli imani[1] senza ripugnanza e senza furore adoperato. Ah, prevaliamoci dell'esempio. Purché le tenebre del secreto involgano il misfatto, egli cessa d'esser tale, se tale lo fanno cessar d'essere alcune parole scritte su di un libro ed una nera zimarra sul corpo!

Ecco il funesto ma reale e, quantunque confusamente, pure commune paralogismo[2] che fanno gli uomini, che vedono sempre bene la parte dell'oggetto che gli seduce.

Se l'esperienza di quasi tutti i secoli e di quasi tutte le nazioni mi si opponesse,
86 io risponderò che ella si annienta in faccia alla verità, contro della | quale non vi ha prescrizione, che la storia degli uomini ci fornisce l'idea di un immenso pelago d'errori, fra' quali poche e confuse, e a grandi intervalli distanti, verità sopranuotano.[3]

Gli umani sacrifici e gli altari, l'asilo dei miseri, tinti del sangue innocente furono communi a tutte le nazioni. E chi oserà scusarli? Che alcune poche nazioni e per poco tempo si siano astenute dal dar la morte, ciò fa piutosto in mio favore che contro di me, perché ciò è conforme alle grandi verità, la durata delle quali sono lampi in paragone della lunga e tenebrosa notte che ha involto gli uomini.

Non è ancor giunta l'epoca fortunata in cui la verità, come fin ora l'errore, appartenga al più gran numero. La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida dei tanti che sono guidati dalla cieca consuetudine e non dalla ragione, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra le faranno ecco nell'intimo de' loro cuori; e se mai potesse, fra gli infiniti ostacoli che allontanano da un monarca, la verità giungere fino al suo trono, sappia |
87=88 che ella vi arriva coi voti secreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa gloria dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e degli Traiani.

---

1 meditate] *corr. interl. su* lente *cass.* 3 sicurezza F] sicure al sacrificio] *su* ai sacrifici 4 assassinio F] assasissinio dicon] *segue* i *non cass.* 5 eloquenza F] equolenza 7 le tenebre] *corr. interl. su* la notte *cass.* 10 reale] *corr. interl. su* vero *cass.* 13 quasi] *prima* tutti *cass.* 14 verità] *prima* ragione *cass.* 15 ci] *prima* mi *cass.* 16 immenso] *su* vasto poche] *su* sparse e confuse] *cass. in rigo e riscr. marg.* 18 miseri] *segue* e la consolazione di *cass.* 20 dal dar] *prima* da morte *cass.* 22 sono lampi] *da* è un lampo 24 in cui] *segue* sia *cass.* fin ora] *corr. interl. su* adesso *cass.* 25 appartenga] *su* sia al F] all' 26 dei tanti] *prima* della moltitudine de' c[ ] *cass.* dalla] *da* da una 27-28 le faranno ... cuori] *corr. interl. e marg. a* mi renderanno giustizia *cass.* 28 intimo de'] *prima* secreto de' *cass.* se] *segue* ella arriverà a' piedi *cass.* mai] *interl.* 29 allontanano da F] allontano da *su* circondano la 31 la sanguinosa] s. *su* sanguinaria *prima* la giusta posterità *cass.* 32 fra] *segue* le pacifiche *cass.* gli Antonini *cass.* i pacifici ... Traiani.] *da* i T., gli A. e gli T.

1. I ministri e i sovrani musulmani.
2. Ragionamento falso e vizioso.
3. Cfr. la nota 2 a p. 94.

Un'altra assurda crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, per estorquere dalla sua bocca la confessione del delitto o per non so quale metaforica ed incomprensibile purgazione d'infamia che l'eccesso dell'ignoranza ha introdotto. Un uomo non può chiamarsi reo prima che il magistrato lo giudichi tale; è necessaria la sentenza del giudice perché la società sia in diritto di far sofrire a un cittadino, né può toglierli la publica protezione se non quando sia definito che egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata.

Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo o innocente? |

Non è nuovo questo dilemma. O il delitto dell'accusato è certo o incerto. *89=90*
Se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti perché inutile la confessione del reo; o è incerto: e perché tormentare un innocente, perché tale deve chiamarsi dalle leggi ogni uomo i di cui delitti non son provati? Ma io aggiungo di più, che egli è un voler confondere tutti i rapporti l'esiggere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile e che l'uomo non sia egualmente veridico che menzognero in faccia alla violenza del dolore, che tutte assorbisce le qualità dell'animo: questo è il mezzo sicuro di assolvere i scelerati di robusto temperamento e di condannare gli innocenti di debole complessione![1] Un scelerato determinato e coraggioso che resista un dolore per ischivarne il massimo, che è la morte, si assolve, un debole innocente, e la maggior parte degli innocenti son tali essendo più il numero degli uomini buoni per debolezza che di quelli per forza d'animo, bisogna condannarlo se vi cede. |

Ecco[a] i fatali inconvenienti di questo criterio di verità, ma criterio degno di *91*
un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più di un titolo, riserbavano a i soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.[2]

---

a. Passioni.[3]

---

1 assurda] *interl.* 2 la tortura] *prima* il tormento de' rei *cass.* 6 la società] *su* un *accusato* 7 né può toglierli] *corr. marg. a* che vive sotto *cass.* protezione F] protezioni 11 O il delitto] *prima* O l'accusato è reo o è innocente; se egli è reo, ⌜o questa *cass.*⌝ la sua confessione *tutto cass.* O consta del *delitto cass.* è certo] *prima* si prova *cass.* 14 dalle leggi] *marg.* 16 rapporti] *segue* delle *cass.* l'esiggere] *corr. marg. a* il pretendere *cass.* 19 alla violenza] *su* ad un *dolore* 20 questo] *segue* fatale stromento della tirannia portata dalle leggi *cass.* sicuro F] sicure 21 condannare] *su* uccidere 22 complessione F] compassione e coraggioso] *marg.* 22-23 un dolore] un *su* al 23 per] *da* ⌜pell' *su* nell'⌝ idea di si assolve] bisogna assolverlo *corr. interl. cass.* 25 che di quelli] *cass. e riscr.* 26 verità F] verito 27 per ... titolo] *prima* più di quello che la lontananza de' tempi e la prevenzione degli autori, feconde sorgenti di ammirazioni, lo permetta *cass.* 28 di una] *corr. marg. a* della *non cass.* lodata] *segue interl.* loro *cass.* virtù] *segue* di *cass.* 29 Passioni.] *p. 91, in testa*

1. Calco di una frase di J. DE LA BRUYÈRE, *Les caractères* (1688), che Beccaria conosceva probabilmente in traduzione italiana: « La tortura è un'invenzione meravigliosa e totalmente sicura per far perire un innocente che sia di debole complessione e per salvare un reo che è nato robusto » (*I caratteri di Teofrasto, coi caratteri e costumi di questo secolo...*, Venezia, Giambattista Novelli, 1758, vol. V, p. 121). Per altre fonti cfr. la nota 1 a p. 63.
2. Cfr. la nota 2 a p. 63.
3. Se ne parla nei *delitti di prova difficile*, a pp. 103-106 del ms. (qui a pp. 179-82).

Quale è il fine politico delle pene? Non di far sofrire un reo, ma di spaventar gli altri uomini; ma qual giudizio dovremo noi dare delle secrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita sui rei e sugli innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma lo è molto meno che si accerti il delitto di un uomo, che sta sepolto nelle tenebre e nell'incertezza.[1]

Un male già fatto, e di cui non v'ha rimedio, non può esser considerato come tale dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. Se egli è vero che sia più grande il numero degli uomini che o per timore o per virtù osservino le leggi che di quelli che le infrangano, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più quanto è maggiore la probabilità che un uomo, a dati uguali, le abbia piutosto rispettate che disprezzate. |

92 Non è senza ripugnanza e senza rossore che io devo confutare due ridicoli motivi adottati nel foro criminale della mia nazione e sostenuti ed approvati da una gran parte de' cittadini, che per una non rara contradizione condannano le istituzioni più salutari che la giusta sapienza de' sovrani dà a' suoi popoli.

Il primo si è per purgare l'infamia. Quando un uomo è giudicato dalle leggi o dal fatto infame, acciò vaglia la sua deposizione, dev'essere torturato. Quest'abuso non dovrebbe esser tolerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è un'azion fisica, purghi l'infamia, ch'è un puro rapporto morale. È egli forse un grogiuolo[2] e la infamia è dessa forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, poiché gli assurdi stessi che una nazione intiera adotta hanno sempre qualche relazione ad altre idee communi nella nazione medesima. Non sarebbe ella presa dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini,
93 sulle nazioni e sui secoli? Un dogma | infallibile[3] ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del

---

a. Giuramento: conferma della corda, contrario alla natura; giù della corda, pericoloso.[3]
Morti secrete e private.[4] Accuse secrete. Per delitti di opinione utili; inutili per veri delitti.[5]

---

1 politico] *su* delle 1-2 Non ... uomini] *corr. marg. a* L'esempio degli altri *non cass.* 1 ma di] di *su* gli 4 lo è ... meno] *corr. interl. su* non l. è certamente *cass.* 5 accerti] *corr. interl. su* scopra *cass.* che sta] *su* avvolto e] *interl.* 7 quando F] quanto 8 vero] *segue interl.* come è certo *cass.* 9 o per timore] o *interl.* osservino] *corr. marg. a* rispettano *non cass.* 11 maggiore] *segue* è *cass.* uomo] *segue* che abbia *cass.* a dati uguali] *interl.* piutosto F] piutostoto 12 che] *segue interl.* le abbia *cass.* 13 e senza F] e sensa 14 adottati] *su* adotti nazione] *segue* memorabile pr[ ] *cass.* e pertinacemente *cass.* 16 dà] *prima* ⌜publica *da* publicano⌝ *cass.* 18 o dal fatto] *interl.* 19 secolo.] *segue* Questo *cass.* 20 che è] è *interl.* 23 intiera] *interl.* 28-30 Giuramento ... delitti.] *p. 93, in testa*

1. Cfr. la nota 3 a p. 63.
2. Cfr. la nota 1 a p. 64.
3. Il concetto è ripreso in un passo dedicato alla *tortura* a p. 98 del ms. (qui a p. 176).
4. Le «secrete e private carnificine» di cui si parla a p. 91 del ms.
5. Nella trattazione delle *accuse segrete* Beccaria finirà per escludere ogni aspetto utile della pratica della delazione: cfr. p. 125 del ms. (qui a p. 193).

grand'Essere debbono da un fuoco incomprensibile[1] esser tolte in luogo destinato dall'Onnipossente medesimo.[a] L'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia?

Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esigge come essenziale alla sentenza, abbia un'origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione de' peccati è parte essenziale del sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e come questi sono i soli che nei tempi d'ignoranza rimangano immobili, gli uomini ad essi ricorrono in tutte le occasioni e ne fanno le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento | non soggetto né alle 94
leggi né alla ragione, ma alla opinione commune. La tortura medesima cagiona infamia: come dunque può togliersi un'infamia con un'altra infamia?

Un altro strano motivo che ha fatti gemere molte migliaia d'uomini è quando si tormentano gli uomini che nel loro esame cadono in contradizioni, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del tribunale, l'ignoranza commune a quasi tutti i scelerati e agli innocenti non debbano quasi necessariamente far cadere in contradizione e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, communi agli uomini nella tranquillità dell'animo, non debbano moltiplicarsi nel tumulto della passione di un animo tutto asorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo. |

Questo[b] infame crogiuolo della verità è un monumento ancora sussistente 95
dell'antica e selvaggia legislazione, in cui eran chiamati giudizi di Dio le

---

a. Egli è un effetto delle pene crudeli, che occupano troppo la mente de' spettatori e fanno scordare l'orrore de' delitti e muovono la pietà invece dell'orrore.[2]

b. Giuramento. Duelli.[3]

Il ridicolo corregge più alcuni disordini che la severità delle pene.[4]

---

2 medesimo.] *segue* Ora *ecco cass.* Che in questo stato l'uomo non è più capace né di merito né di *demerito.* Ecco il ragionamento de' giureconsulti: *cass.* civile,] *segue* questa macchia deve *cass.* 3 perché] *segue* non una *cass.* 5 come] *su* comme 8 sicuri] *corr. interl. su* puri *non cass.* 9 sono ... che] *corr. interl. su* sussistono sempre, *cass.* rimangano] *prima* regolano la misera e cieca vita] *cass.* immobili] *prima* intatti *cass.* 12 commune] *corr. interl. su* degli uomini *cass., segue* che è quasi sempre un risultato *cass.* 13 con] *segue* altra *cass.* infamia?] *segue* Se egli è necessario che un uomo giudicato infame non sia creduto ⌜e che la sua deposizione *cass.*⌝, non basterebbe una formalità. *tutto cass.* 14 strano] *interl.* 16 che] *interl.* 17 tribunale] *prima giudice su tribunale* e agli innocenti] *interl.* 18 quasi] *marg.* 19 reo che] *segue* si *cass.* le contradizioni] *prima* la volontà *cass.* 20 nella tranquillità] *prima* nella ⌜freddezza *cass.*⌝ ⌜pace *da* pacifica⌝ ⌜e fredda e *cass.*⌝ *tutto cass.* 22 pericolo.] *segue a capo* Ma io sono stanco di avvolgermi ⌜ancora *cass.*⌝ a provar cose così chiare, e se il paragone | 95 | non fosse ambizioso, direi che sono ⌜d'esser *interl. cass.*⌝ nel caso di Loche quando confutava l'idee innate o di Galileo quando annientava l'orrore del vacuo. *tutto cass.* 23 infame] *prima* barbaro stromento *cass.* 24 legislazione] *segue* dei barbari inondatori *cass.* 25-26 Egli ... orrore.] *p. 93, marg. sinistro* 27-28 Giuramento ... pene.] *p. 95, in testa* 28 corregge] *prima* in[ ] *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 64.
2. L'annotazione può essere collegata al passo di p. *101 bis* del ms. (qui a p. 169).
3. Dei *duelli* Beccaria parla a pp. 51–52 del ms. (qui a p. 155).
4. L'idea verrà sviluppata in un'aggiunta per la «quinta» edizione: cfr. p. *IX* del ms. (qui a p. 207).

prove del fuoco e dell'aqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, come se gli anelli dell'eterna catena che è nel seno della prima Causa dovessero ad ogni momento esser disordinati e sconessi per gli frivoli stabilimenti umani.[1] La sola differenza che passa tra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente è che l'esito della prima dipende dalla volontà del reo, delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco, ma questa differenza è solo apparente ma non reale, ed io dimostrerò che l'incertezza e l'assurdità è uguale nei due casi. È così libero il dire la verità fra i spasimi e gli strazi quanto lo era allora l'impedire senza frodi gli effetti del fuoco e dell'aqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza dell'impressione sensibile
96 che ne è la | sorgente. La sensibilità di ogni uomo è limitata e l'impressione del dolore può esser tale che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà ad esso che di scieglier la strada che crede più corta, per il momento presente, per sottrarsi di pena.[2] Allora la risposta del reo è così necessaria come la caduta di un sasso o il corso di un fiume; allora l'innocente sensibile dirà tutto ciò che crederà opportuno per far cessare il tormento, come farebbe un reo. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo che si pretende impiegare per ritrovarla. L'esito, dunque, della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua forza e della sua sensibilità, tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità dei nervi di un innocente, trovare il tormento che lo farà confessar reo di un dato delitto.

97 L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma questa meglio scopri|rassi all'aria, al gesto, alla fisonomia di un uomo tranquillo o di un uomo in cui tutte le facoltà dell'animo sono sconvolte e le convulsioni del dolore alterano tutti i segni per cui dal volto della maggior parte degli uomini traspira loro malgrado la verità? Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue il vero dal falso.

Queste verità hanno visto i romani legislatori, tra cui non si trova alcuna tortura voluta dalle leggi che per i soli servi, a cui era tolta ogni personalità; questo ha visto l'Inghilterra, nazione di cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze e perciò della potenza, gli esempi di virtù e

---

5 della prima] *su* delle prime delle] *su* della 6 fisico ed] *interl.* 7 e l'] *su* ed *marg.* è] *segue* così *cass.* 8 libero] *prima* poco *cass.* impossibile *cass.* è poco *cass.* allora] *marg.* 10 dell'impressione] *prima* del ⌜motivo *corr. interl. su* -l'oggetto *cass.*⌝ impellente *tutto cass.* 11 è limitata] *da* non è illimitata 12 libertà] *segue* di *scieglier cass.* 13 che crede] *marg.* 16 come] *prima* egualmente *cass.* 18 ritrovarla.] *segue* Ogni tortura parmi una soluzione particolare di questo problema *matematico cass.* 18-19 e di calcolo] *interl.* 19 della sua forza] *corr. interl. su* dei suoi muscoli *cass.* 26 sconvolte F] sconvolto convulsioni] *segue interl.* dai detti *non cass.* 26-27 alterano F] altera 30 Queste] *su* Questi tra] *su* che 31 personalità] *segue* e rimanevano *cass.* 32 di] *su* in

1. Cfr. la nota 1 a p. 65.
2. Cfr. la nota 2 a p. 65.

di coraggio non ci lascian dubitare della bontà delle leggi;[1] questo la Svezia;[2] questo finalmente ha conosciuto uno de' più saggi monarchi dell'Europa,[3] che avendo portato la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, ha saputo superare l'intervallo che separa il trono dalla capanna e gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi e nella sicurezza della persona dalla tirannia dell'opinione, che è la sola | uguaglianza[a] e libertà che possano 98 gli uomini ragionevoli esiggere nelle presenti combinazioni delle cose. Questo finalmente è senz'alcun disordine omesso fra gli eserciti, che, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, sembrerebbono dover più di ogn'altro corpo esiggerlo. Strana cosa che le pacifiche leggi e i moderati magistrati debbano apprendere, dagli stromenti della morte e dagli animi induriti alle stragi ed al sangue, più umano e più giusto metodo di giudicare! Ma non v' ha bisogno di esempi e di fatti particolari che per scoprire la verità, non già per autenticarla.

Questa verità è sentita, benché confusamente, da quei medesimi che vi si allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non la conferma è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa orribile procedura che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori lasciano all'arbitrio del giudice i membri degli infelici. Cosicché, di due uomini egualmente innoccenti od egualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assolto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: io giudice doveva trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere il dolore e però sei innocente, tu debole e fiaco vi hai ceduto e però sei reo! Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non ha alcuna forza; ma io vi tormenterò di nuovo se non confermarete ciò che avete confesso. |

a. Peggior la condizione dell'innocente che del reo, perché il reo rischia una pena minore contro una maggiore, l'innocente ne rischia due ecc.[4]

1 coraggio] *segue* non ha ricevuto *cass.* 2 questo] *su* queste 4 capanna] *segue* , il ricco dal povero *cass.* 6 che è] *segue interl.* forse *cass.* 7-12 Questo ... giudicare!] *aggiunta sul marg. destro, preceduta da una crocetta di mano dell'autore trasformata da Giulio Beccaria in una tripla crocetta; un identico segno modifica una crocetta dell'autore nel rigo del testo dove va operata l'inserzione, dopo* cose. *L'aggiunta marg. è separata dalla lezione in rigo da una linea verticale* 8 è] *prima* accade *cass.* omesso] *prima* omesso *cass.* tralasciato *cass.* fra] *su* ne gli eserciti] *su* i soldati 9 parte] *suppl.* F 10 esiggerlo F] esiggerle 10-11 e i ... magistrati] *interl.* moderati magistrati] *prima* ministri *cass.; tra* e *ed* i *un trattino verticale dell'autore, a cui Giulio Beccaria ha aggiunto due lineette orizzontali; un identico segno precede più sotto (dopo* dagli animi*) la lezione a testo, racchiusa tra due linee orizzontali* 11 stromenti] *riscr. interl.* 12 sangue] *riscr. interl.* più umano] *prima* l'umanità e la giusta moderazione del punire *cass.* 13 Ma] *segue* la verità *cass.* v'] *suppl.* F 15 da F] dai 16 allontanano. F] allontano. *segue* Ciò *cass.* È legge *cass.* la confessione F] la cfessione *prima* la deposizione *cass.* 18 non] *interl., segue* la *cass.* 19 che per] *corr. interl. su* fino a *cass.* volte] *segue* , alcuni altri più *cass.* 20 Cosicché] *segue* nel primo caso *cass.* 21 egualmente rei] e. *su* egualmenti 23 io] *segue* doveva *cass.* hai saputo] *da* sai 24 sei innocente] *corr. interl. su* ti assolvo *cass.* debole] *corr. interl. su* vile *cass.* fiaco] *segue* che *non cass.* e però] *interl.* 25 ha] *suppl.* F 26 confesso] *prima* detto *cass. (lettura incerta)* 27-28 Peggior ... ecc.] *p. 98, in testa* 28 una] *suppl.* F l'innocente] *su* il reo ne] *suppl.* F

1. Cfr. la nota 1 a p. 66.
2. Cfr. la nota 2 a p. 66.
3. Cfr. la nota 3 a p. 66.
4. La tesi è ripresa poco più avanti: cfr. p. 99 del ms. (qui a p. 177).

99 L'ultima[a] e strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è in peggior condizione che il reo, perché se ambidue sieno applicati al tormento il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o soccombe e non è assolto, o è assolto e niuno gli può togliere i tormenti sofferti; ma il reo ha un caso favorevole, cioè quando, resistendo alla questione con fermezza, dev'essere assolto come innocente, cambiando così una pena maggiore con una minore. Così l'innocente non può che perdere laddove il colpevole può guadagnare.[b]

La legge che commanda la tortura è una legge che dice: uomini, resistete al dolore. La natura vi ha dotati di facoltà sensibili che tutte convergono ad un sol punto, l'amor di voi stessi, ed ha fatto in voi una sola volontà; ma io con alcune parole, quasi con magica possanza, ho la potestà di dividerla in due opposte, una ch'è rea, l'altra accusatrice. E se la natura ha creato in voi
100 un inestinguibile amor proprio, io comando e creo in voi un affetto | tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi o almeno una così stoica indifferenza che diciate la verità fra i strappamenti dei muscoli e i slogamenti delle ossa. |

01 ter Finalmente la tortura è data ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto, ma i medesimi motivi che la escludono per il reo l'escludono per i complici. È egli giusto tormentare un uomo per l'altrui delitto e sforzarlo a divenire accusatore? Se il delitto è ben provato, non si scoprono essi dal risultato del processo medesimo? Se egli è incerto, non è ella ingiusta? I complici non fuggono eglino immediatamente dopo la prigionia del compagno? L'incertezza della loro sorte gli condanna da se stessi all'esilio e liberano la

---

a. Aborti, infanticidii, adulterii: occulti, difficili. Pene miti, non crudeli, al contrario de' legislatori ecc.[1]

b. I delitti più atroci si provano dai criminalisti con prove più deboli. I sospetti, gli indizi fanno prova nei delitti di più difficil prova. Pare che i giudici abbiano interesse di trovar gli uomini rei.[2]

---

1 ultima c] *segue* più *cass.* 2 l'innocente] *segue una parola ill. cass.* 4 non è assolto] *segue* che da *cass.* o è assolto] *suppl.* F 7 maggiore] *su* minore minore] *prima* maggiore *cass.* 10-11 dotati ... volontà] *corr. interl. su* fatti s. e. amanti unicamente voi stessi *cass.* 11 stessi] *segue interl.* e sempre *cass.* volontà] *marg., preceduta da una crocetta a cui Giulio Beccaria ha aggiunto due linee te orizzontali* 12-13 dividerla ... opposte] *corr. interl. su* raddoppiarvi ⌜, una parte di voi *cass.*⌝ i. d. persone *tutto cass.* 13 opposte] *su* contrarie rea] *su innocente; segue* che ama se stessa, ⌜e non cerca *cass.*⌝ *tutto cass.* accusatrice] *segue* e che deve odiarsi *cass.* natura] *segue* vi *cass.* 14 inestinguibile F] inestinguibe proprio] *segue* che vi fa sempre sciegliere la brevissima *cass.* 16 fra i] *prima* fra i spasimi del dolore *cass.* ossa.] *sul marg. destro è segnata una crocetta* 17—p.178,2 Finalmente ... delitto?] *aggiunta scritta a un quarto della p. 101 ter (stesso ductus delle pp. 100-101)* 17 ad] *su* per 18 che] *cass. per errore* la escludono] *corr. interl. su* rifiutano questo *cass.* l'escludono] *prima* la ⌜rinegano *cass.*⌝ 19 complici.] *segue* Per qual motivo *cass.* 19-20 e ... accusatore] *interl.* 20 provato F] prova dal] *da* dalle 23 da se stessi] *interl.* all'] *su* ad un *segue* perpetuo *cass.* 24-25 Aborti ... ecc.] *p. 99, in testa* 24 adulterii F] adulteri 26-28 I delitti ... rei.] *p. 99, marg. sinistro* 26 I delitti] *prima* La pena *cass.*

1. Sono alcuni dei *delitti di prova difficile:* Beccaria ne tratterà a pp. 103-106 del ms. (qui a pp. 179-82).

2. Questi appunti serviranno alla redazione della p. 102 del ms. (qui a p. 179). Analoghi concetti verranno espressi nella nota aggiunta, nella « quinta » edizione, in calce al paragrafo *Dei testimoni* (cfr. pp. *V-VI* del ms., qui a pp. 205-206).

nazione dal pericolo di nuove offese; e la pena del reo ottiene sempre il suo fine di atterir gli altri uomini e di rimuoverli da un simil delitto. |

Si stima prudente quel giudice che coi tormenti dati a proposito sforza il reo a dir la verità. Si stima prudente quel giudice che non dà i tormenti perché la resistenza del reo tormentato farebbe svanire il delitto. È prudente quel giudice che trascura le prove che assolvono per non pregiudicare a quelle che condannano. Onde quelle prove che non bastano al perfetto esame di un uomo, bastano sovente a condannarlo. Quali contradizzioni son queste? Sarò io ardito coll'asserire che lo spirito delle leggi criminali, da molte nazioni adottate, è di trovare rei gli uomini accusati? | *101 bis*

Un'altra contradizzione fra le leggi e i sentimenti naturali all'uomo è il giuramento che si esigge dal reo di dire il vero quando ha il massimo interesse di esser falso, quasi che l'uomo potesse giurar da dovvero di contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse nel cuore della maggior parte degli uomini quando parla l'interesse. L'esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere che gli uomini hanno più d'ogn'altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo i scelerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l'hanno sovente violata? L'umana malizia fa che deboli, perché remoti dai sensi, sieno per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al vivo e differente linguaggio delle sensazioni. Gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani: e perché comprometter gli uni con gli altri, ed esporre così quella interna e sacra parte di noi stessi che Iddio volle libera dalle umane leggi e tutta la sottopose ai divini ed imperscrutabili suoi decreti? | È egli[a] conforme alla religione che un'azione che invoca in testimonio il grand'Essere ed il supremo Padrone dell'universo, che sembra espressamente dal Vangelo | 100 | 101

a. Volete prevenire? Distruggete il timore in una nazione, eccetto quello delle leggi. Le accuse segrete condannate, perché è segno d'innocenza di un uomo che, trovando un nemico, non trovi un accusatore.[1]

1 pericolo] *prima* -l'esempio *cass.* reo] *segue* non *cass.* ottiene] *segue* ella *cass.* sempre] *corr. interl. su* meno *cass.* 2 uomini F] uominini 3-10 Si ... accusati?] *aggiunta seriore (stesso ductus dell'aggiunta* La pena ... il solo, *qui a p. 169, rr. 5-9)* 3 giudice] *segue interl.* che scopre *cass.* sforza] *prima* tortura *cass., corr. interl. su* scopre *non cass.* il] *riscr.* 5 delitto.] *segue* Quali *cass.* Quegli indizi e quelle prove che non bastano per dar la tortura ad un uomo bastano a condannarlo, a trovar reo un uomo, ⌜per esempio *cass.*⌝ ⌜come *cass.*⌝ quindi *tutto cass.; segue interl.* e ne consegue *cass.* È prudente quel giudice *cass. (sopra* delitto *una doppia crocetta)* 5-7 È ... condannano.] *aggiunta interl. (sopra* Si stima prudente quel giudice, *qui a r. 3)* 8 queste?] *segue* Ma spariranno *cass.* Dirò troppo *cass.* 9 io] *interl.* 10 rei] *interl.* 11 i] *suppl.* F sentimenti] *prima* la natura *cass.* è F] sono 11-12 il giuramento ... reo] *su* i giuramenti c. s. esiggono dai rei 12 quando F] quanto 17-18 se ... violata] *marg.* 18 stimati] *interl.* 18-19 L'umana ... sieno] *da* Troppo d. e troppo remote d. s. sono 19 per ... numero] *marg. (l'inserzione è segnalata in rigo da una doppia crocetta di mano di Giulio Beccaria, che forse copre un segno dell'autore); segue in rigo* le nozioni e *cass.* 20 contrappone] *da* propone delle sensazioni] *su* dei sensi 23 dalle umane] *da* dall'uman 24 ai] *su* alle divini F] divine 25 azione] *su* essere ed] *da* e 26 Padrone] *su Signore prima* Monarca *cass.* 26—p.179,1 che ... proibita] *interl. e marg.; prima scr. e cass. in rigo, segue* c. ⌜non *marg.*⌝ s. fondata sopra alcun ⌜espresso *cass.*⌝ passo del ⌜-la *cass.*⌝ Nuovo Testamento *tutto cass.* 27-29 Volete ... accusatore.] *p. 101, in testa*

1. L'appunto serve alla redazione dell'ultima parte dell'opera (cfr. in particolare p. 130 del ms., qui a pp. 195-96). Per le *accuse segrete* cfr. pp. 123-25 del ms. (qui a pp. 192-93).

proibita, sia prostituita nella bocca dei scelerati e metta l'uomo nella terribile contradizzione o di mancare a Dio o di concorrere alla propria distruzione? Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere l'esperienza, perché ciascun giudice mi può esser testimonio che nissun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo; lo fa vedere la ragione, che dichiara evidentemente inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell'uomo. Accadde ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattutti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode e gli mina insensibilmente. |

102 Strano parrà,[a] per chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri o chimerici siano quelli per cui bastino le congietture e le prove più deboli ed equivoche per straziare o condannare un infelice;[b] quasi le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercar la verità ma di provare il delitto, quasi che nel maggior numero degli uomini non mancasse quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virtù,[1] per cui pare che gli uni vadan sempre uniti alle altre in quelle nazioni che più si sostengono per l'attività del governo e delle passioni cospiranti al publico bene che per la loro massa[2] o la costante bontà delle leggi; in cui le passioni indebolite sembran più atte per mantenere che per migliorare o distruggere la forma del governo. Gli adulterii, la greca libidine,[3] che chiamansi delitti di difficile prova, sono quelli che più d'ogn'altro amettono le tiranniche presunzioni, le crudeli e metafisiche congietture, e dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona del reo, nei testimoni, e per fino in tutta la famiglia d'un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si propongono a' giudici per norma e per legge.

a. Libri legali cattivi.[4]

b. Chi vuol vedere la misura della bontà del governo, consulti i filosofi de' trapassati due secoli e troverà ecc.[5]

2 mancare] *cass. e riscr.* concortere] *prima* essere *cass.* 3 inutili] *marg.; l'inserzione è segnalata in rigo da una crocetta* perché] *segue* io credo *cass.* 8 di un] un *interl.* 10 non è] n. *interl.* 11 delitti o] o *interl.* 14 non] *su* di ma] *marg.* nel maggior] *da* nella m. *da* nel commune 15 non mancasse] *prima* [non fosse *corr. interl. su* non mancasse *cass.*] quel timore e quella debolezza che gli distorna dalle azioni vigorose *tutto cass.* 17 uniti F] unite *corr. interl. su* vicine *cass.* 18 loro] *interl.* 20 governo.] *segue* Esempio n[ ] *cass.* 21 libidine,] *segue* l'eresia, *cass.* prova F] prove che più] *segue* amettono *cass.* 22 crudeli] *segue* congietture *cass.* metafisiche *cass.* le crudeli *cass.* e metafisiche] *interl.* 24 per] *su* più come] *segue* coll' *non cass., su* propongono *su* tra[ ] 26 Libri legali cattivi.] *p. 102, in testa* 27-28 Chi ... ecc.] *p. 102, marg. destro superiore*

1. Cfr. la nota 1 a p. 100.
2. Cfr. la nota 2 a p. 100.
3. Cfr. la nota 1 a p. 101.
4. Non si trova nella prima redazione una utilizzazione precisa di questo promemoria. Di « libri legali cattivi » (« farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti ») e dei difetti della trattatistica tradizionale Beccaria parlerà però nella premessa *A chi legge* inserita nella « quinta » edizione dell'opera (cfr. qui p. 17).
5. L'appunto è forse da riferire alla contrapposizione fra « secoli d'ignoranza » e « secoli illuminati » di p. 117 del ms. (qui a p. 188), e a quanto Beccaria scrive della funzione dei filosofi a pp. 135-36 del ms. (qui a p. 198).

L'adulterio | è un delitto che, considerato politicamente, ha la sua forza e la 103
sua direzione da due cagioni, le leggi variabili degli uomini e quella fortissima attrazzione che spinge l'un sesso verso l'altro, simile in molti casi alla gravità motrice dell'universo, perché come essa diminuisce colle distanze, e se l'una modifica ed altera quasi tutti i movimenti dei corpi così l'altra quasi tutte le azioni e passioni dell'animo; dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella pel contrario, crescendosi essi, cresce e s'invigorisce.

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della vera religione direi che vi è ancora un'altra differenza considerabile fra questo e gli altri delitti, perché quello nasce dall'abuso di un bisogno costante ed universale a tutta l'umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società in persona, laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un'origine meno costante, ma determinata più da passioni momentanee che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sembra nel medesimo clima sempre eguale ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili e perniciose sarebbero quelle leggi che cercassero diminuirne la somma totale, perché il loro effetto | sarebbe di togliere soverchiamente da una 104
parte se viene a caricar a danno dell'altra; ma saggie per lo contrario sarebbero quelle che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividdessero e diramassero la somma in tante parti eguali e piccole porzioni che impedissero egualmente in ogni parte e l'aridità e l'allagamento. Quindi vediamo che la fedeltà coniugale è sempre proporzionata al numero de' matrimoni,[1] e dove la politica gli combina e la tirannia gli lega e gli rompe, ivi la galanteria ne scioglie secretamente i legami ad onta della morale volgare, il di cui ufficio è di declamare contro gli effetti perdonando alle cagioni. Ma non v'è bisogno di tai riflessioni per noi che, essendo nella vera religione, abbiamo più sublimi motivi, che un filosofo deve adorare, non esaminare.

---

1 considerato politicamente] *interl.* ha] *prima* prende la sua forza e la sua *cass.* forza] *segue* da *cass.* 2 fortissima] *corr. interl. su* invincibile *cass.* 3 casi F] capi 4 distanze,] *segue* come essa tutti *cass.* ed è varia*ta cass.* 5 quasi] *interl.* l'altra] *segue* ha *cass.* influisce *cass.* quasi] *interl.* 7 quella F] quelle pel contrario] *interl.* crescendosi essi] *da* cresce *segue* ⌈e prende *da* a prender⌉ forza *cass.* 8-9 Se io ... direi] *aggiunta seriore sul marg. sinistro* 8 prive della] *segue* vera *cass.* vera] *interl.* 9 che] *suppl.* F 10 nasce] *prima* è fondato *cass.* 11 in persona] *corr. interl. su* medesima *cass.* 13 più] *prima* da circostanze *cass.* 17 perché] *segue* non *cass.* 18 se viene ... altra] *da* per *c.* sull'a. *segue* con un perpetuo ed inevitabile ⌈sforzo pel *interl.*⌉ mantenimento al natural livello *cass.* 20 parti] *prima* piccole e ⌈presso che *cass.*⌉ così uguali *tutto cass.* 21 in ogni parte] *interl.* 21-25 Quindi ... cagioni.] *aggiunta che ha inizio sul marg. destra superiore, probabilmente successiva alla stesura dell'aggiunta* Ma non ... esaminare. *(cfr. qui sotto, rr. 25-27). Il testo è preceduto da due asterischi di mano di Giulio Beccaria che forse coprono un segno dell'autore; dopo* combina *una doppia crocetta, probabilmente di mano dell'autore; il resto dell'aggiunta, preceduto da un identico segno, è in testa alla pagina. Una linea separa tutta l'aggiunta dalla lezione in rigo* 23 gli lega ... rompe] *da* l. e r. *segue* a suo piacere questo *legame cass.*; *prima* esercita il suo scettro *cass.* 24 secretamente i] *segue* più sacri *cass.* 25 perdonando] *prima* lasciando esistere le cagioni *cass.* 25-27 Ma ... esaminare.] *aggiunta seriore (stesso ductus dell'aggiunta marg.* Se io ... direi: *cfr. sopra, rr. 8-9) nello spazio residuo del rigo che si conclude con* l'allagamento *(cfr. sopra, r. 21) e sul marg. destro inferiore; una linea separa l'aggiunta dalla lezione in rigo* 26 essendo] *prima* godendo *cass.* avendo la *cass.* 27 motivi] *segue* che ci guidano *cass.* un filosofo deve] *corr. interl. su* a me tocca ad *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 102.

La azione di un tal delitto è così istantanea, così misteriosa e coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto fra i due sessi, velo neccessario ma fragile e che aumenta il pregio della cosa più che non lo scema, le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più facile al legislatore il prevenirlo che corregerlo. Regola generale: in ogni delitto che per sua natura dev'essere necessariamente il più volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra imaginazione che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia di ciascun uomo, eccittano più vivamente l'imaginazione e ci ingrandiscono l'oggetto: perché
105 esseno sono quasi altrettanti ripari che impe|discono[a] la vagabonda e volubile imaginazione di sortire dall'oggetto e, costringendola a scorrerne tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui naturalmente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e s'allontana.

L'attica venere,[1] così severamente punita dalle leggi e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento sui bisogni dell'uomo isolato e libero che su quelli dell'uomo sociabile e schiavo.[b] Essa prende la sua forza tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quell'educazione che rende gli uomini inutili per se stessi ed utili agli altri in quelle case[2] dove si condensa l'ardente gioventù, e mettendo un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanità ed eccitato dagli ostacoli ne anticipa la vecchiaia.

L'infantidicio[3] è parimente effetto di terribile contradizzione, in cui è posta una persona che per debolezza o per violenza abbia ceduto.[c] Essa trovasi costretta a sciegliere tra l'infamia e la schiavitù, che la rende infelice per tutta

---

a. Asilo: buono quando vi ha tirannia; non dovrebbe esserlo quando fosser giuste le leggi.[4]

b. Schiavitù delle donne: la natura ci allontana ecc.[5]

c. Minor male che ammazzar un adulto ecc.[6]

---

1 istantanea,] *segue* coperta e *cass.* così misteriosa] c. *marg.* 5 in] *marg.* 6 necessariamente] *interl.* 12 piacevole] *segue* che alla *dolorosa cass.* 13 da cui] *segue* si *cass.* 18 prende ... forza] *corr. interl. su* nasce *cass., segue* non *cass.* 18-19 da quell'] *da* dall' 22 ed] *da* e eccitato] *corr. interl. su* prendendo forza *non cass.* ne] *interl.* 23 vecchiaia.] *segue a capo* Io non pretendo diminuire *cass.* 24 è parimente] è *su* ha *segue* un *cass.* effetto di] *segue* una *cass.* 26 costretta a sciegliere] *interl.* 26—p.182,1 che ... vita] *interl.* 27-28 Asilo ... leggi.] *p. 105, in testa* 27 tirannia;] *segue* cattivo quando *cass.* 29 Schiavitù ... ecc.] *p. 105, marg. sinistro* 30 Minor ... ecc.] *p. 105, marg. sinistro inferiore*

1. Cfr. la nota 2 a p. 102.
2. Cfr. la nota 3 a p. 102.
3. Cfr. la nota 4 a p. 102.
4. La disamina del problema degli *asili* è a pp. 114-15 del ms. (qui a pp. 186-87).
5. Il senso del promemoria è oscuro: ma si veda l'accenno alla «schiavitù» qui sopra, r. 26.
6. Nella trattazione dell'«infanticidio» (compreso tra i *delitti di prova difficile*) questo concetto non viene inserito.

la vita, e fra la crudeltà su di un essere incapace di sentir i mali della morte, più prodotti dal raziocinio che dai sensi, e che sarebbe esposto alla miseria ed alle ingiurie da quelle persone stesse che dovrebbono aiutarlo. La miglior maniera | di prevenire[a] questo delitto sarebbe di proteggere l'innocenza 106
contro la tirannia e di occultare per quanto è possibile la debolezza; perché, se questo è delitto avanti a Dio, non lo può esser avanti le leggi finché non l'abbiano dichiarato tale.[b]

Io non pretendo diminuire l'orrore di questi delitti, ma, indicandone le sorgenti, ne nasce una conseguenza evidente e generale: che non si può chiamar precisamente giusta (il che esattamente corrisponde a necessaria)[1] una pena di un delitto finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo.

Il suicidio è un delitto che sembra non poter amettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o sugli innocenti[2] o su d'un corpo freddo e insensibile. Se la seconda pena non farà alcuna impressione sui viventi, il che è certamente l'ultimo fine della pena, la prima sembra ingiusta e tirannica, perché tanto è più libera nazione la nazione quanto la pena è più personale, tanto è più schiava quanto la ruina di un reo strascina seco quella di molti innocenti. |

Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda gli conferma 107
in questo amore. La seducente imagine del piacere e la speranza, che è un dolcissimo inganno ai mortali[3] che fa che, per chi beve a gran sorsi il male,

---

a. Delitti di leggi – delitti di uomini.[4]

La pena deve esser personale in una nazione libera; segno di schiavitù quando non è tale.[5]

La pena del suicidio cade su l'innocenti. La considerazione dei figli inutile per un reo, un reo che nemmeno ha considerato se stesso ecc.[6]

b. L'eresia.

La magia.[7]

---

1 incapace] *su* ch'è capace i mali della] *corr. interl. su* la *cass.* 2 sensi] *su* sentim*enti* 3 miglior] *su* più 5 perché] *segue* la que*stione cass.* 6 avanti a F] avanta a 9 evidente] *segue* : che non si *può cass.* 13 pena] *interl.* 14 corpo] *segue* perfett*amente cass.* 15 pena] *interl.* sui] *su* sugli viventi] *prima* uomini *cass.* 16 ingiusta] *su* tir*annica* 18 la ruina] *prima* gli innocenti son *cass.* 21 amore F] amora un] *su* il 22 ai mortali] *cass. marg. e riscr. interl., corr. su* della maggior parte *non cass.; segue una barra verticale* 22—p.183,1 che fa ... piacere] *aggiunta sul marg. sinistro* 22 che fa ... beve] *da* per cui bevono male] *segue interl.* misto di po*che cass.* 23-27 Delitti ... ecc.] *p. 106, in testa e marg. destro superiore* 28-29 L'eresia. La magia.] *p. 106, marg. destro*

1. Cfr. la nota 1 a p. 103.
2. Cfr. la nota 2 a p. 103.
3. Cfr. la nota 4 a p. 103.
4. La distinzione è sviluppata nella stessa p. 106 del ms.
5. Lo spunto servirà all'analisi del *suicidio*, nella stessa pagina del ms.
6. Ancora un'idea per il *suicidio:* cfr. particolarmente p. 113 del ms. (qui a p. 186).
7. Per l'eresia cfr. p. 118 del ms. (qui a p. 189); per la magia p. 120 del ms. (qui a p. 190).

ei si contenti di poche stille di piacere, gli alletta troppo perché temer si debba che un tal delitto si faccia frequente tra gli uomini. La morte estingue nel corpo tutte le sorgenti di piacere e di dolore, forze direttrici delle umane azioni e da cui le leggi prendono la loro efficacia. Come dunque possono esse aver presa su di uno che le rende inutili riguardo a se stesso?[1] Egli è dunque un tal delitto, o per dir più esattamente peccato, uno di quelli che lasciar bisogna alla giustizia del Sommo, che sa punir nell'eterna vita gli errori della fragile e mortale.

Chiunque si uccide da se stesso fa lo stesso male alla società che colui che n'esce per sempre da' confini; anzi, ne fa un più grande il secondo che il primo, perché questi vi lascia fino il suo corpo, ma quegli trasporta se stesso e parte del suo avere. E come la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarne se stesso e darsi ad una vicina fa una doppia differenza con chi semplicemente vi si sottrae. La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perfetta libertà di assentarsi ad un membro di essa.

Ogni legge che non è armata, o che la natura delle circostanze rendono
109 insussistente,[2] non deve essere promulgata;[a] | e come sugli animi[b] egualmente che la forza può l'opinione, mezzo efficace e docilissimo alle lente ed indirette

---

a. Asili.
Testimoni.[3]
b. Proclama, o sia taglia messa dal principe.[4]
Tuttociò che attrae a sé la venerazione profonda è un pregiudizio delle leggi.[5]

---

1 ei si contenti] *da* e si contentano 2 si faccia] *prima* divenghi alla moda *cass.* non vi *interl. cass.* uomini.] *segue una doppia crocetta* 2-5 La morte ... stesso?] *aggiunta (probabilmente preceduta da un segno, ora coperto da una macchia) in testa e sul marg. sinistro (sopra e sotto l'aggiunta marg. qui a pp. 182, r. 22—183, r. 1: le due porzioni sono collegate fra loro da due x)* 3-4 e da cui] *prima* , che sole fanno ubbidire o no alle leggi *cass.* 4 loro] *interl.* efficacia] *prima* autorità *cass., corr. interl. su* forza *cass.* possono] *prima* potrà far impressione ⌜su chi *cass.*⌝ ella su di un morto *tutto cass.* 5 presa] *su* peso se stesso] *su* lui *(a fianco delle ultime parole dell'aggiunta è segnata una doppia crocetta)* è] *suppl.* F 7 Sommo] *segue* bene *cass.* punir] *prima* trasportar *cass.* 10 confini;] *segue* essa è privata *cass.* più] *su* peggiore 11 questi] *su* il se stesso] *suppl.* F e F] o 12-14 E come ... sottrae.] E c. *interl., seguono due trattini verticali sbarrati da una lineetta orizzontale; l'aggiunta continua sul marg. sinistro, preceduta da un identico segno* 13 sottrarne] *corr. interl. su* toglierne *cass.* 14 vi si sottrae] *da* si s. dalla *società* 16 essa.] *segue Pertanto* egli è *cass.* 17 o che] *segue* le circostanze *cass.* 18 promulgata;] *segue* non solo ⌜disturba *cass.*⌝ è inutile per se stessa, ma è dannosa alle altre, scemandone ⌜la riverenza *corr. interl. su* l'autorità *cass.*⌝ ⌜ecc. *cass.*⌝ *segue l'aggiunta, probabilmente seriore:* ed il | 108 | pericolo che l'impunità e l'esempio divenga⌜-no *cass.*⌝ contaggioso *tutto cass.* come] *segue* può *cass.* sugli] *su* negli 19 efficace] *da* efficacissimo e docilissimo] *corr. interl. su* ed ubbidiente *cass.* lente ed indirette] *interl.* 20-21 Asili. Testimoni.] *p. 108, al centro* 22-23 Proclama ... leggi.] *p. 109, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 104.
2. Cfr. la nota 2 a p. 104.
3. Dei *testimoni* Beccaria tratterà alle pp. 120-22 del ms. (qui a pp. 190-91).
4. Per l'analisi del problema della *taglia*, cfr. pp. 115-16 del ms. (qui a pp. 187-88).
5. Un'idea simile è espressa nella stessa p. 109 del ms. (cfr. qui avanti, p. 184).

impressioni d'un accorto legislatore ma pericoloso a chi direttamente e con violenza l'assale, così le leggi inutili avviliscono quella sacra impressione che far dovrebbe il deposito del publico bene e della volontà generale. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini impiegano sugli altri oggetti tanto meno ne avvanza alle leggi. Da questo principio il saggio dispensatore della publica felicità trarrà quelle conseguenze che, esponendole, mi allontanerebbero troppo dal mio proposito e cioè di provare l'inutilità, l'ingiustizia e il danno di fare dello stato una prigione e di uomini liberamente associati una moltitudine di schiavi. È inutile perché, a meno che scogli inaccessibili non isolino un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso e come custodire i custodi?[1] L'uso delle lettere di cambio, il continuo ed incessante moto che anima gran parte della Europa, che sembra quasi formar una sola republica, hanno oramai delusa in ogni parte la tirannia. Egli è ingiusto per la natura del patto sociale medesimo. La maggior parte degli uomini | non trova alcun compenso alla 110
perdita della propria libertà. Gli uomini, che non han rinunciato ai privilegi dello stato selvaggio che quella parte necessaria per schivarne gl'inconvenienti che la troppa moltiplicazione del genere umano vi introdusse, non hanno certamente voluto perderne uno dei più grandi vantaggi.

Ella è pur dannosa la proibizione istessa di sortire da un paese, perché ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi. Che dovremo pensare di un governo che non crede esservi altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le fortissime impressioni dell'infanzia alla loro patria? La sicura maniera di fissare i cittadini nella patria e di aumentarne il numero si è di togliere non solo i principii distruttori e gli ostacoli alla generazione, ma di aumentare il ben essere relativo di ciascuno. E come si dee fare ogni sforzo perché la bilancia del commercio sia in nostro favore, così è il massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicità, paragonata a quella delle nazioni

---

1 impressioni] *prima* man[ ] *cass.* accorto] *corr. interl. su* filosofo *cass.* ma] *segue* ostinato ⌜e ⌜ricalcitrante *cass.*⌝ ribelle *cass.*⌝ e *tutto cass.* 2 avviliscono] *prima* scemano la riverenza e quella quasi sacra impressione *cass.* macchiano *corr. interl. cass.* 3 il deposito] lo scudo *(lettura incerta) corr. interl. cass.* publico] *prima* ben *cass.* 4 nostri sentimenti] *da* s. dell'uomo*; segue* di *cass.* quanta] *prima* tutto ciò che n'attrae la venerazione degli uomini è *impiegato cass.* 7 esponendole] *interl.* proposito] *segue interl.* se le esponessi *cass.* 8 l'inutilità] *segue* di questa legge e *cass.* 11 chiudere] *corr. interl. su* custodire *non cass.; segue interl.* o *custodire cass.* 12-14 L'uso ... tirannia.] *aggiunta in calce, preceduta da una crocetta; un identico rimando segnala in rigo l'inserzione* 14 in ogni parte] *interl.* ingiusto F] ingiusta 15 trova] *da* trovano 18 che ... introdusse] *interl. e marg.* 20 Ella ... dannosa] *marg.* perché] *suppl.* F 21 il desiderio] *prima* la voglia *cass.* 22 introdurvisi] *su viverti* Che dovremo] *prima* Guai a quella nazione che deve *cass.* Guai a quel governo *cass.* 22-23 crede esservi] *interl.* 23 mezzo] *segue interl.* che la morte o la prigione *cass.* 24 alla loro patria] *su* al l. *paese segue* che la morte *cass.* Avendo dunque ⌜provato *cass.*⌝ il ⌜più *cass.*⌝ *tutto cass.* Come dunque ⌜la *su* il⌝ *tutto cass.* La] *segue* più *cass.* 29 la somma] *corr. interl. su* ⌜il bilancio *su* la bilancia⌝ *cass.* delle] *interl.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 105.

111 circostanti, sia maggiore] presso di loro che altrove.[1] Non sono i piaceri del lusso gli principali elementi di questa felicità, ma è un rimedio necessario (che nasce dal male istesso) alla disuguaglianza, che cresce sempre coi progressi d'una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbero in una sola mano, ché, dove i confini di essa crescono in maggior ragione che non la popolazione,
112 il lusso favorisce il despotismo da lui inseparabile; | sì perché tutto ciò che aumenta la distanza tra il forte e il debole è più favorito dal lusso nel minor numero che nel maggiore, perché l'adorazione, gli uffici, le distinzioni, la sommissione si possono più facilmente ottenersi dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più independenti quanto meno osservati e tanto meno osservati quanto maggiore n'è il numero; e in tal caso troppi sono i piaceri e i commodi che l'industriosa povertà offerisce al ricco, perché quelli d'ostenta-
113 zione, | che aumentano[a] l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi che, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, nei stati vasti, deboli e spopolati il lusso d'ostentazione prevale a quello di commodo, ma nei stati popolati più che vasti il lusso di commodo va sempre sminuendo quello d'ostentazione; sì perché quanto gli uomini sono più rari,
111 tanto più difficile e men temuta ne è la riunione. | Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso anima l'industria e l'attività degli uomini, che o distruggono la nazione o le recano la libertà. Il commercio e il passaggio de' piaceri del lusso è per lo più di pochi a pochi

a. Contrabbando ecc.[2]
Complici ecc.

2 ma] *su* essa *su* egli rimedio] *segue* che *cass.* 3 istesso] *segue* cioè *cass.* 4 senza ... mano] *interl. e marg.* 6 il lusso] *suppl.* F; *segue* diviene l'incantatore specchio della tirannia *cass.* abbaglia e distorna gli uomini dal mirar le lor cose bene *cass.* favorisce ... inseparabile] ⌜e *non cass.*⌝ f. *ecc., interl. e marg.* 6-18 sì perché ... riunione.] *aggiunta successiva al completamento della p. 111 del ms. Preceduta da una doppia crocetta, ha inizio a un terzo della p. 112; un identico segno, alla stessa altezza, sul marg. destro della p. 111* 6 sì perché] *prima* ⌜Ma dove *a testo, cfr. r. 18*⌝ ⌜⌜la *marg.*⌝ | 112 | ⌜immensa *interl.*⌝ sproporzione delle fortune *cass.*⌝ l'uno perché ⌜cresce ⌜nei *cass.*⌝ ⌜per gli oppressori *cass.*⌝ pei forti la facilità *cass.* 2⌜crescono *ricalc.*⌝ per ⌜gli *cass. e riscr.*⌝ forti i mezzi di opprimere senza che in proporzione crescano nei deboli *tutto cass.* ⌜⌜l'uno *cass.*⌝ sì perché *interl.*⌝ ⌜crescendo *ricalc.*⌝ ⌜per gli uni ⌜la *cass.*⌝ i mezzi *interl.*⌝ d. o. e non crescendo negli altri a proporzione la facilità di disperdere colla moltiplicità ⌜dei contratti *corr. interl. su* delle azioni *cass.*⌝ l'addensamento del potere; la seconda perché le ricchezze, per quante più poche mani passano, tanto più insieme ritornano ai ricchi ed ai potenti. *tutto cass.* 7 il forte] *prima* l'op[ ] *cass.* il debole *cass.* 8 l' F] le adorazione] *prima* distinzioni *cass.* 8-9 la sommissione] *marg.* 9 si possono] *su* sono ottenersi] *su* ottenere pochi] *su molti* 11 numero;] *segue* ma q[ ] *cass.* 12 e i commodi] *interl.* 14 cagioni] *su* ragioni 15 stati] *segue* deboli e spo*polati cass.* il lusso] *corr. interl. su* i piaceri *cass.* prevale] *da* prevalgono 16 il lusso] *prima* i piaceri *cass.* 18 è la] la *riscr.* riunione] *segue* dei deboli *cass.; sotto questo rigo è tracciata una linea orizzontale; segue a capo* Mi restano ancora due *cass.* 19 il lusso] *suppl.* F 20 che ... libertà] *corr. marg. a* e che alla fine produce le rivoluzioni e la libertà. *cass., segue interl.* Allora *cass.* 21 e il passaggio] *interl.* per lo più] *corr. interl. su* sempre *non cass.* 22-23 Contrabbando ... ecc.] *p. 113, in testa*

1. Cfr. la nota 3 a p. 105.
2. Ai *contrabbandi* sono dedicate le pp. 125-27 del ms. (qui a pp. 193-94).

per il mezzo di molti, e solo poche stille ne cadono al maggior numero, che non impediscono il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realtà. Ma la sicurezza e la libertà limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di questa felicità, che fa che, con quella, il lusso è l'animatore dell'industria, senza di cui è lo stromento della tirannia.[1] Le fiere più generose e i liberissimi uccelli s'allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannia gli distribuisce. |

Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigiona i sudditi nel loro 113
paese è inutile e ingiusta e dannosa, dunque sarà parimente inutile la pena del suicidio; e perciò, quantunque certamente sia un peccato che Dio punisce, perché solo può punire dopo la morte, non lo è avanti agli uomini, perché la pena non può cadere che sugli innocenti. Se alcuno opponnesse che questa pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall'uccidersi, io rispondo che chi può tranquillamente rinunciare ai piaceri della vita, ed a cui l'esistenza quaggiù diviene sì odiosa che vi preferisce un'infelice eternità, deve esser niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti;[2] e quando potesse esser mosso da simili considerazioni, non sarebbe giusto, perché non ogni mezzo di prevenire i delitti può chiamarsi giusto. |

Mi restano[a] ancora due questioni da esaminarsi. 114

L'una si è se gli asili[3] siano giusti e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei[4] sia utile e giusto o no. Dentro i confini d'un paese non deve essere alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza delle leggi seguir

---

a. Impunità per rivelare i delinquenti: cattiva; buona secondo i delitti ecc.[5]
Accuse secrete, pene secrete – ingiustissime.
Proclama.
Eresia.
Clemenza de' principi.[6]

---

1 per ... molti] *marg.* cadono] *corr. interl. su* toccano *cass.* 2 più cagionato] *corr. interl. su* aumentato *cass.* 4 fa ... il] *da* fa del (che *suppl.* F) 5 è lo] è *interl.* tirannia.] *segue* Le solitudini *cass.* 6 s'allontanano] *su* abb*andonano* 7 abbandonano] *da* abbandona e ridenti] *interl.* campagne] *corr. marg. a* contrade *cass., prima* spiagge *cass.* 8 fuggono] *prima* si spargono *cass.* 10 legge] *su pena* 11 ingiusta] *su* dan*nosa* dunque] *segue* lo *non cass.* 15 può] *prima* può *cass.* quantunque *cass.* 17 quaggiù] *interl.* odiosa] *prima* indifferente *cass.* infelice] *marg.* 19-20 e quando ... giusto.] *aggiunta seriore in calce* 21 esaminarsi] *su* esaminare 22 è] *suppl.* F le] *su* gli 23 utile ... no F] u. o no g. *da* u. e g. 24—p.187,1 seguir deve] *da* segue 25-29 Impunità ... princip.] *p. 114, in testa*

1. Cfr. la nota 2 a p. 106.
2. Cfr. la nota 1 a p. 108.
3. Cfr. la nota 2 a p. 112.
4. Cfr. la nota 3 a p. 112.
5. La tesi verrà ripresa nel paragrafo su *Attentati, complici, impunità*, inserito da Beccaria nella « terza » edizione (cfr. qui pp. 114-15).
6. Il tema verrà svolto nel paragrafo *Delle grazie*, scritto per la « quinta » edizione: cfr. pp. *XV-XVII* del ms. (qui a p. 210).

deve ogni cittadino come l'ombra segue il corpo.[1] L'impunità e l'asilo non differiscono che di più o meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano più ai delitti di quello che le pene ne allontanino. Moltiplicare gli asili è il formare tante piccole sovranità, perché dove non sono leggi che comandino, possono formarsene delle nuove ed opposte alle communi e però uno spirito opposto a quello del corpo intiero della società. E tutte le storie fan vedere che dagli asili sortiron le grandi rivoluzioni nei stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non ardirei decidere questa questione[2] finché le leggi più conformi ai bisogni dell'umanità, | 115 le pene[a] più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendasi sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù, finché la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale, che sempre più unisce gl'interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell'Asia,[3] quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

L'altra questione è se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice. Ma il reo o è fuori de' confini, o al di dentro: nel primo caso la nazione stimola i propri cittadini a commettere un delitto e gli espone ad un suplicio, ella fa un'ingiuria ed una usurpazione negli altrui dominii e in questa maniera autorizza le altre nazioni a far lo stesso con lei; nel secondo caso ella mostra la propria debolezza. Chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla.

---

a. Il bene di alcune leggi è di accellerare il bene che, lasciando alla natura, più lentamente ma certamente nascerebbe, pochi limiti ecc.[4]
Gradazioni e stati delle scienze.[5]

---

4 le pene ne allontanino] *da* la pena ne allontani 5 che comandino] *marg.* possono] *segue* da chi comanda al luogo *cass.* 6 spirito] *segue marg.* ed interessi *cass.* 8 le F] i nelle] *da* nello opinioni] *corr. interl. su* spirito *cass.* degli uomini] *prima* umano *cass.* 10 questa] *suppl.* F 12 virtù,] *segue* quantunque la persuasione di non avere *cass.* 13 più] *interl.* 15 ai veri delitti] *da* al suo delitto 16 efficacissimo F] efficassimo 18 carnefice.] *segue* A ciò *(lettura incerta per una macchia d'inchiostro)* rispondo arditamente che in più d'un caso può esser utile un simil *cass.* Il reo *cass.* 19 fuori] *prima* fuori di stato *cass.* 19-20 la nazione ... propri] *corr. marg. e interl. su* voi 'esponete *cass.*' stimolate i vostri *tutto cass.* 20 gli espone ... suplicio] *interl.* espone] *da* esponete ella fa] *da* e a fare *su* e fate 22 autorizza] *da* autorizzate lei] *prima* essa *cass., corr. interl. su* voi *cass.* 23 cerca di comprarla] *da* la compra 24-25 Il bene ... ecc.] *p. 115, in testa* 26 Gradazioni ... scienze.] *p. 115, marg. sinistro superiore*

1. Cfr. la nota 4 a p. 112.
2. Cfr. la nota 5 a p. 112.
3. Cfr. la nota 1 a p. 113.
4. Si veda il rapporto tra « leggi della natura » e « leggi umane » delineato a pp. 128-29 del ms. (qui a p. 195).
5. Cfr. in particolare le pp. 132-34 del ms. (qui a pp. 196-98).

Di più, un tal editto | sconvolge[a] tutte le idee di morale e di virtù, troppo 116
lente a prender forza nell'animo umano e troppo pronte a indebolirsi. Le medesime leggi invitano al tradimento e lo puniscono; con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia e di parentela e di amicizia, e rende perpetui quei rapporti che la natura fatti avea limitati ad un tempo determinato, con l'altra gli rompe e gli spezza: sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia ed alla buona fede gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt'i cuori e fa di ogni uomo un essere isolato da tutti gli altri. Invece di punire un delitto ne fa nascere cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le di cui leggi non sono che instantanea riparazione di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte. |

A misura[b] che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza 117
reciproca divengono necessarie e sempre più tendono a confondersi con la politica. Gli artificii, le cabale, le strade oscure ed indirette sono per lo più prevedute; l'errore e la loro influenza asommati sminuiscono naturalmente il loro natural vigore, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d'ignoranza medesimi, in cui la morale pubblica disponeva gli uomini ad ubbidire alla morale secreta, servono d'istruzione e di sperienza ai secoli illuminati. In questo secolo sarebbe mal ricevuto un Pisistrato che, come fra i tanto ammirati Ateniesi, pretendesse di una donna

a. Ciò che si può ottener con un premio non deve esser comandato con pena.[1]
b. Libelli. Libri.
Eresia. Magia.
I lumi ristretti in pochi fan male, in molti no.[2]

1 sconvolge] *prima* sovverte *cass.* 2 pronte] *prima* veloci *cass.* 4 e di amicizia] *marg.* rende] *prima* prolunga e perpetua *cass.* 5 limitati] *prima* istantanei *cass.* un] *corr. interl. su* un certo *cass.* 6 ora] *interl.* 8 diffidenza] *su* differenza 9 punire] *su* prevenire cento.] *segue* Né vale *cass.* E quantunque ⌜possa esser vero *corr. interl. su* questa verità *cass.*⌝ che ⌜le leggi *cass.*⌝ la medesima azione cessa di esser buona o cattiva secondo che è conforme o no alle leggi, ella è una verità che sfugge alla maggior parte. *tutto cass.* 10-11 instantanea riparazione] *su* instantanei ripari 11 rovinoso] *interl.* 13 tendono] *su* si con la] *segue* vera *cass.* 14 oscure] *su* oblique sono] *su* si *segue* trovano *cass.* 15-16 l'errore ... vigore] *corr. marg. a* la l. i. sminuisce col troppo moltiplicarsi *cass.* 16 rintuzza] *corr. marg. a* sminuisce *cass.* 17 pubblica] *corr. interl. su* predicata *cass.* 18 disponeva] *prima* preparava *cass.* ubbidire ... secreta] *corr. interl. e marg. a* esser vittime della menzogna e dell'impostura, ch'era il secreto di pochi *cass.* 20 che, come] *prima* che fece ai coltissimi Ateniesi creder Pallade una donna commune *cass.* fra i] *prima* ⌜coi *su* per i⌝ Greci *cass.* fra gli Ateniesi *interl. cass.* 20—p.189,1 donna volgare] *corr. interl. su* commune *cass.* 21 Ciò ... pena.] *p. 116, in testa* 22-24 Libelli ... no.] *p. 117, in testa*

1. È una traccia per il discorso sulle *Ricompense*, peraltro assente nella prima redazione e inserito nella seconda: cfr. qui p. 126 e *Nota al testo*, pp. 248 e 282.
2. L'annotazione sui «lumi» va riferita a diversi passi della prima redazione: cfr. particolarmente le pp. 134-35 del ms. (qui a p. 198).

volgare crearne una Minerva.[1] Ma le leggi che premiano il tradimento e che eccitano una guerra clandestina e spargono il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbono la loro felicità, le nazioni la pace e l'universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passegiano sopra. |

118 Chiunque leggerà questo scritto si accorgerà che io ho omesso un genere di delitti che ha coperta l'Europa di sangue umano e che alzò quei funesti roghi ove servian d'alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quand'era giocondo spettacolo e grata armonia per l'accieccata moltitudine l'udire i sordi, confusi gemiti de i miserabili che usciano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite e delle viscere ancor palpitanti.[2] Ma gli uomini ragionevoli s'accorgeranno che il luogo, il secolo, la materia, per essere un tal delitto strettamente unito con interessi più sublimi, non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Sarebbe troppo lunga e profonda discussione e spettante a più alti principii che non a quelli di una società d'uomini prima selvaggi e poi inciviliti a poco a poco. |

119 Troppo lungo e faticoso, quantunque verissimo, per me sarebbe il provare come sia necessaria una perfetta uniformità di pensare in uno stato, contro l'esempio di tante nazioni ove tutte le opinioni vivono in pace, protette dalle leggi o piuttosto frenate; come più opinioni, quando convengono in ciò

---

1 premiano il] *corr. interl. su* invitano al *cass.* tradimento] *segue*, che mettono ⌜i *cass.*⌝ gli uomini *tutto cass.* 3 necessaria] *corr. interl. su* utile *cass.* 4 pace] *segue* generale *su* universale *cass.* 5-6 vi passegiano sopra] *corr. interl. su* scorrono s. *non cass., corr. marg. a* v. circolano *cass., corr. interl. su* lo circondano *cass.* (circolano *è cass. con una croce*, scorrono *è preceduto da una croce*) 7-8 Chiunque ... coperta] *a lato delle prime tre righe della pagina, sul marg. sinistro, è segnata una linea verticale* 8 e che alzò] *prima* e che ha ⌜fatti salire al cielo, tra i gemiti a⌝de' miserabili *cass.*⌝ di ⌜migliaia *cass. in rigo e sul marg. destro, riscr. sul marg. sinistro*⌝ di uomini ⌜miserabili *marg.*⌝, vortici ⌜immensi *cass.*⌝ di fiamme b⌜sordi, nei *corr. marg. a* confusi, tra i *cass.*⌝ vortici di nero fumo e lo stridere delle ossa incarbonite ⌜dalle *da* le⌝ fiamme ⌜alimentate *cass.*⌝ 2⌜alzato *corr. marg. a* drizzati *interl. cass.*⌝ ⌜migliaia di roghi ove *interl.*⌝ t. i g. ⌜e il fumo *marg.*⌝ ⌜strideano *interl.*⌝ *tutto cass.* 11 che usciano] *prima* uscire *cass.* 13 palpitanti.] *segue* Questo delitto è l'eresia e la superstizione. *cass.* 13-15 che ... delitto.] *corr. interl., marg. e in calce a* che un tal delitto è troppo s. unito cogli i. della religione perché un filosofo abbia il coraggio di esaminarlo. *cass.* 15 Sarebbe] *interl., prima* Questa *cass.* 16 spettante a] *corr. marg. a* dipendente da *cass., corr. interl. su* ⌜attinente *da* appartenente⌝ a *cass.* più alti] *prima* diversi *cass.* 17 società] *cass. e ricalc.*; molti*tudine corr. interl. cass.* prima] *interl.* poco.] *segue* Il dono della ri|119|velazione, dono superiore ad ogni altro bene, ha cangiati la maggior parte di quei rapporti che avrebbono gli uomini abbandonati a se stessi. Toccherà dunque al ⌜teologo *cass.*⌝ saggio e discreto teologo l'illuminare gli increduli ed il sciogliere i sofismi dei toleranti. *tutto cass.* 18 quantunque verissimo] *marg. (le varianti e le aggiunte di questa pagina del ms., probabilmente seriori, sono scritte con una penna diversa da quella usata in rigo)* 19 perfetta ... pensare] *corr. interl. e marg. a* sola religione *cass.* uniformità] *prima* maniera di *cass.* 20 tutte le opinioni] *corr. interl. su* più religioni *cass.* 20-21 protette ... frenate] *interl. e marg.* 21 opinioni] *corr. interl. su* religioni *cass.* 21—p.190,1 in ciò ... essenziale] *corr. interl. e marg. a* nella morale *non cass.*

1. Beccaria allude all'episodio narrato in ERODOTO, *Storie*, I, 60, 3-5. I partigiani di Pisistrato escogitarono un inganno per farlo rientrare in Atene dall'esilio. Una bella cortigiana di nome Fia fu vestita di una panoplia e fatta salire su un carro che si avviò verso la città, preceduto da araldi che annunziavano: « Ateniesi, accogliete benevolmente Pisistrato che la dea Atena in persona ha onorato sopra tutti gli uomini e riconduce nella sua acropoli ». Gli Ateniesi credettero che la donna fosse la dea in persona e accolsero Pisistrato.

2. Cfr. la nota 1 a p. 117.

che vi è di più essenziale e dissimili solamente in alcune sottilissime e oscure differenze, troppo lontane dalla capacità del popolo, nondimeno questa sola differenza sia capace di sconvolgere il ben publico; in qual maniera alcune di esse opinioni differiscono dalla maggior parte, che col contrasto fermentando quasi e combattendo insieme, le vere sopranuotino e le false si sommergano nel obblio, cossiché le prime debbano esser vestite di autorità e di forza ed alle seconde basti la loro nuda evidenza ecc.; | che, quantunque odioso e tirannico 120 sia l'impero sulle menti umane, di cui le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario a quello spirito di mansuetudine e fraternità fra il genere umano comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e stabilito, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita.[1]

Quanto alla credibilità de' testimoni ed alle prove del reato, credo che i seguenti principii possano servire di norma al saggio legislatore ed al giudice esatto calcolatore della certezza dei fatti. Ogni uomo ragionevole, cioè che ha una certa connessione nelle proprie idee e di cui le sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. Ma la di lui credibilità deve sminuirsi a proporzione dell'odio o dell'amicizia o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più d'un testimonio è necessario, perché fra uno che nega e l'altro che asserisce dev'esser un terzo che giudichi.[2] La credibilità di un testimonio (come di un fatto semplicemente) diviene sensibilmente minore quanto più cresce o l'atrocità di un delitto o l'inverosimiglianza delle circostanze. Tali sono la magia e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più | probabile[a] che più uomini mentiscono nella prima accusa, perché sovente è più 121

a. Al reo si devon concedere tutte le strade per giustificarsi.[3]

1 dissimili] *prima ricalc. su* differiscono, *poi riscr. in testa alla pagina, preceduto da una* |*a*| *tra barre; un identico richiamo in interl.* alcune] *su* alcuni sottilissime e oscure F] sottilissimi e oscuri 2 differenze] *corr. marg. a* sfumature *cass., corr. interl. su* dogmi *cass.* lontane] *su* lontani 3-4 alcune ... opinioni] *corr. interl. su* le verità religiose *cass.* 4 dalla F] dalle maggior parte] *corr. interl. su* profane *non cass.* 4-6 che ... obblio] *corr. marg. a* che ⌜a *cass.*⌝ queste la differenza delle opinioni ne stabilisce e ne fa sortire sempre più e ⌜gli errori ne fa *cass.*⌝ le fa sempre sopranuotare agli errori che si distruggono a poco a poco ⌜vicendevolmente *corr. interl. su* insensibilmente *cass.*⌝, che quelle, invece, dagli errori stessi sieno estinte e soffocate *tutto cass.* 5 sopranuotino] *prima* superino sempre *cass.* 6 debbano] *prima* abbiano *cass.* 8 sulle] *su* delle sole] *interl.* 10 comandato] *prima* comand*ato cass.* ordin*ato cass.* 12 evidentemente] *interl.* e stabilito] *interl.* se v'è] *su* da con ... autorità] *interl.* 13 Quanto ... ed] *tra questo rigo e l'ultimo della frase precedente è lasciato uno spazio bianco in cui è tracciata una linea orizzontale; all'altezza del rigo, sul marg. sinistro, una doppia crocetta di mano di Giulio Beccaria, che probabilmente modifica una crocetta dell'autore* 15 ragionevole] *corr. interl. su* che fa uso della sua r*agione cass.* 17 testimonio] *segue* quando il suo interesse non sia *cass.* 18 strette] *segue* le[ ] *non cass.* 19 passano ... e il] *da* possa avere col che] *suppl.* F 21 diviene] *corr. interl. su* è *non cass.* 22 delle] *su* del 22-23 circostanze] *prima* fatto *cass.* 23 sono] *segue interl.* per esempio *cass.* 23-24 probabile] *prima* facile *cass.* 24 più] *prima* alcuni *cass.* sovente] mille *corr. interl. cass.; segue* l'ignoranza ha supplito *cass.* 25 Al reo ... giustificarsi.] *p. 121, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 118 e la *Nota al testo*, pp. 268-71.
2. Cfr. la nota 2 a p. 56.
3. È l'idea-base del brano su *processi e prescrizione:* cfr. p. 122 del ms. (qui a p. 191).

facile che si combini in più uomini l'illusione dell'ignoranza o l'odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato o ha tolto ad ogni essere creato;[1] parimente nella seconda, perché l'uomo non è crudele che a proporzione del suo interesse, dell'odio o del timore concepito. Non vi è propriamente alcun sentimento superfluo nell'uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte sui sensi.[a] Parimente la credibilità d'un testimonio può esser alcuna volta sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano o non ben conosciute o diverse dalle publiche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma anche le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla quando sieno delitti di parole, poiché il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue, il senso per lo più vago e indeterminato dell'espressione, alterano e modificano in maniera i detti di un
122 uomo che è quasi impossibile il riferirle quali furon dette. Di più, | le azioni violente o fuori dell'uso ordinario, quali sono i delitti, lascian traccia di sé nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo più infedele e spesso sedotta degli ascoltanti.[2] Egli è dunque di gran lunga più facile una calunnia su le parole che sulle azioni d'un uomo, poiché può tanto facilmente giustificarsi di queste quanto maggiori sono le circostanze che si adducono in prova, il che non può accadere che rare volte con quelle. La differenza, poi, delle opinioni è così grande negli uomini e così ingiusta la pertinacia con cui si sostengono, che è più probabile che la ragione prevalga sul raziocinio del giudice in questo che in altri delitti.

Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario il permettere al reo tutte le strade e il tempo necessario per giustificarsi; ma tempo

---

a. Ogni azione che un uomo non può prevenire non gli deve essere imputata a delitto.[3]

---

1 che ... uomini] *corr. interl. e marg. a* negli uomini *cass.* 3 è] *suppl.* F crudele] *su* crede le 4 a] *suppl.* F interesse] *corr. interl. su* utile *cass.* concepito] *segue* e tutte queste impressioni *cass.* 5 propriamente] *interl.* superfluo] *prima* sovrab*bondante cass.* 5-6 egli ... proporzionale] *da* e. s. corrisponde 6 sui] *su* sugli sensi] *prima* organi *cass.* 8 privata] *corr. interl. su* particolare *cass.* 9 anche] *corr. interl. su una parola resa ill. da una macchia* 11 siegue,] *segue* alterano e *cass.* l'imperfetto *cass.* 12 dell'espressione] *in interl. una crocetta; segue in calce, preceduta da una crocetta, l'aggiunta poi rifiutata:* non ⌈lasciando *su* lasciano⌉ alcuna traccia di sé ⌈fuor *marg.*⌉ che nella instabile e sedotta memoria ⌈degli ascoltatori *corr. interl. su* d'un uomo *cass.*⌉, *tutto cass.* 13 quasi] *cass. in rigo e riscr. interl.* riferirle] *segue* e il rico[ ] *cass.* quali ... più] *in calce, dopo l'aggiunta cass. (cfr. r. 12)* 15 effetti] *segue* sensibili *cass.* parole] *segue* , nude per lo più ed isolate, *cass.* 16 rimangono] *prima* lasciano *cass.* per lo più] *corr. interl. su* sovente *cass.* 18 poiché] *segue* la moltitudine *cass.* tanto facilmente] *interl.* 19 circostanze] *segue marg.* accessorie *cass.* in prova] *interl.* 20 che rare volte] *interl.* con] *su* colle quelle] *corr. marg. a* parole *cass., segue* Finalmente *cass.* 21 ingiusta] *corr. interl. su* forte *non cass., prima* intensa *cass.* 23 delitti.] *segue a capo* Un altro disordine *cass.* 24 Conosciute ... calcolata] *aggiunta nello spazio residuo dell'ultimo rigo del brano precedente* la certezza] *corr. marg. a* ⌈l *su* L[v] evidenza *cass.* 24-25 il permettere] *corr. marg. a* lasciare *cass.* 26-27 Ogni ... delitto.] *p. 121, marg. sinistro*

1. Cfr. la nota 1 a p. 57.
2. Cfr. la nota 2 a p. 57.
3. Il concetto verrà sviluppato alle pp. 128-29 del ms. (qui a p. 195).

così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, così necessaria per frenare i delitti. Se il delitto è provato, questo tempo passato il reo deve soccombere, | come, passato[a] un tempo fisso e determinato dalle leggi, un reo 123
deve riputarsi innocente di un delitto non provato ecc.[b] Altrimenti può essere la vittima di un giudice tiranno che languir lo faccia in una lunga e stentata prigionia col pretesto di provare il suo delitto.

Parimente alcuni delitti atroci e che fanno fremere la società e di cui lunga resta la memoria negli uomini, non meritano alcuna prescrizione di tempo in favore di un uomo che si scopra delinquente passato un certo numero d'anni; ma altri minori, di cui l'impressione è più momentanea, devono colla prescrizione togliere l'incertezza della sorte ai rei, perché l'oscurità in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti toglie il pericolo dell'impunità e lascia il potere al reo di divenir migliore. A me basta accennar questi principii, poiché non può fissarsi un limite preciso che per una data legislazione e nelle date circostanze di una nazione.

Un evidente ma consacrato disordine, e in molte nazioni reso necessario per la debolezza della costituzione, sono le accuse secrete.[1] Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. | Gli uomini allora si avvezzano a mascherare 124
i propri sentimenti, e coll'uso di nasconderli altrui si arriva finalmente a nasconderli a se stesso. Infelici gli uomini quando son gionti a questo stato: senza

a. Calunniatore pena uguale.[2]

b. Un uomo accusato con sospetto giusto d'aver violato una legge deve esser fatto prigione ecc.[3]

1 così breve che] *cass. e riscr.* 2 questo tempo] *cass. in rigo e riscr. marg.* 3 come] *prima* se egli non è bene provato non è giusto il prolungarlo, poiché sotto pretesto *cass.* leggi,] *segue* ⌜se *interl.*⌝ un delitto non provato *cass.* 4-5 può essere] *corr. marg. a* sarà *cass.* 7-8 e di ... uomini] *interl. e marg.* 8 meritano F] merita di tempo] *corr. interl. su* dopo commessi *cass.* 8-9 in ... anni] *marg.* 9 certo] *prima* lungo spazio *cass.* 10 di cui ... momentanea] *aggiunta, preceduta da una crocetta, nello spazio lasciato originariamente in bianco sotto l'ultimo rigo del brano seguente (cfr. qui r. 15); sopra* minori *è segnata una crocetta* impressione F] impressioni momentanea F] momentane devono] *segue* lasciare ad *cass.* togliere agli uomini *cass.* 11 sorte] *prima* sorte loro *cass.* ai rei] *interl.* 12 tempo] *interl.* toglie F] tolgono 13 migliore F] migliori 16 Un ... disordine] *al di sopra del rigo è tracciata una linea orizzontale (prolungata ai lati da Giulio Beccaria); sotto di essa, sul marg. sinistro, all'altezza dei primi due righi, una x* e] *marg.* reso] *segue* quasi *cass.* 17 secrete] *segue* e quelle bocche aperte alla calunnia in alcune città d'Italia. *cass.* 18 in altrui] *prima* negli amici *cass.* 19 delatore] *corr. marg. a* accusatore *cass.* 20 e F] ed di nasconderli altrui] *corr. interl. su* di mascherarli *cass.* 21 stato:] *segue* smarriti e senza principii, ⌜in preda *cass.*⌝ trascinati *tutto cass.* 22 Calunniatore pena uguale.] *p. 123, in testa* 23-24 Un uomo ... ecc.] *p. 123, marg. sinistro*

1. Cfr. la nota 1 a p. 60.
2. Cfr. il finale delle *accuse segrete*, p. 125 del ms. (qui a p. 193).
3. Il principio sarà ripreso nella trattazione della *cattura*, aggiunta al testo dell'opera nel corso della stampa della prima edizione: cfr. p. *142* del ms. (qui a p. 202).

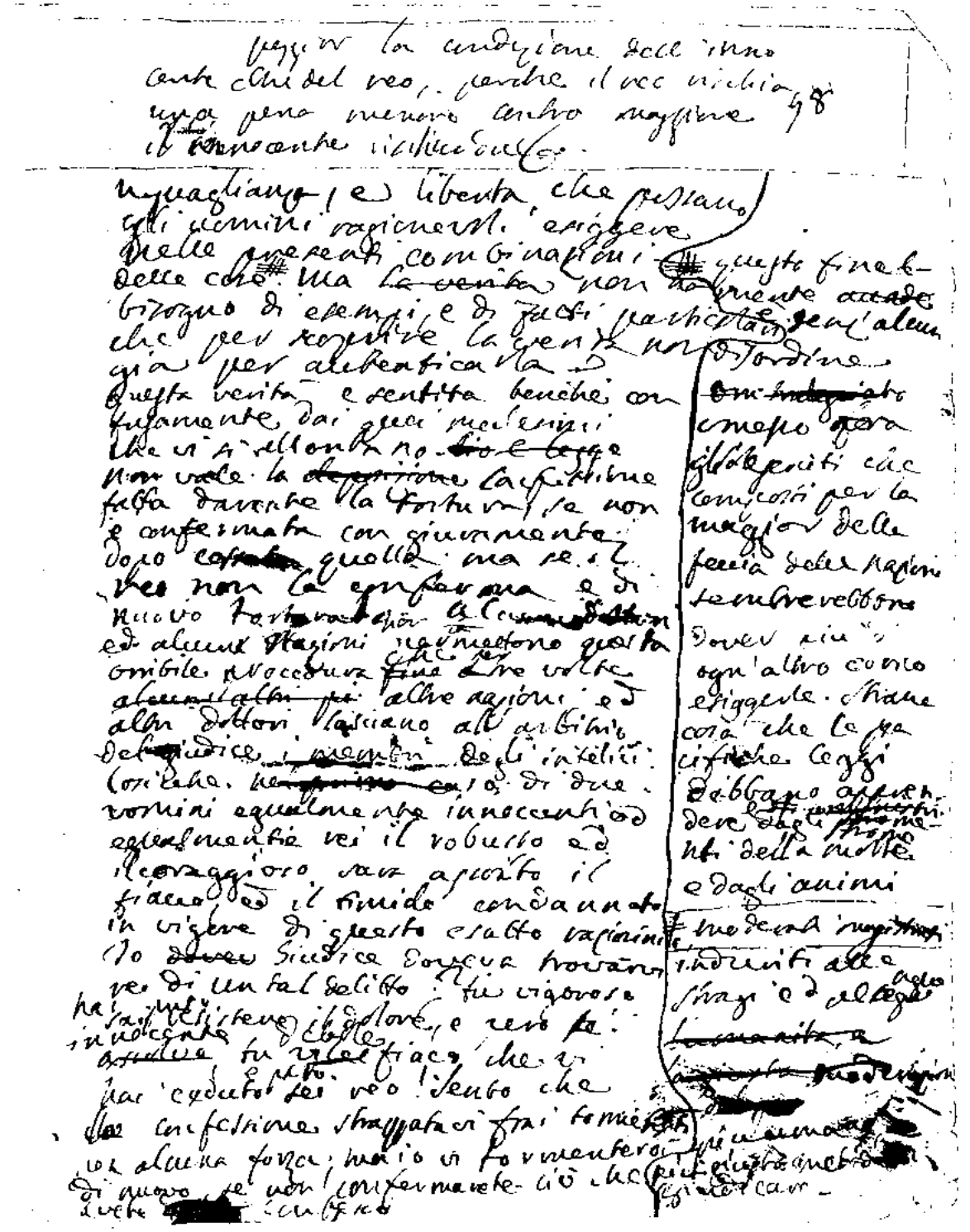

Dei delitti e delle pene: prima redazione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. 98)

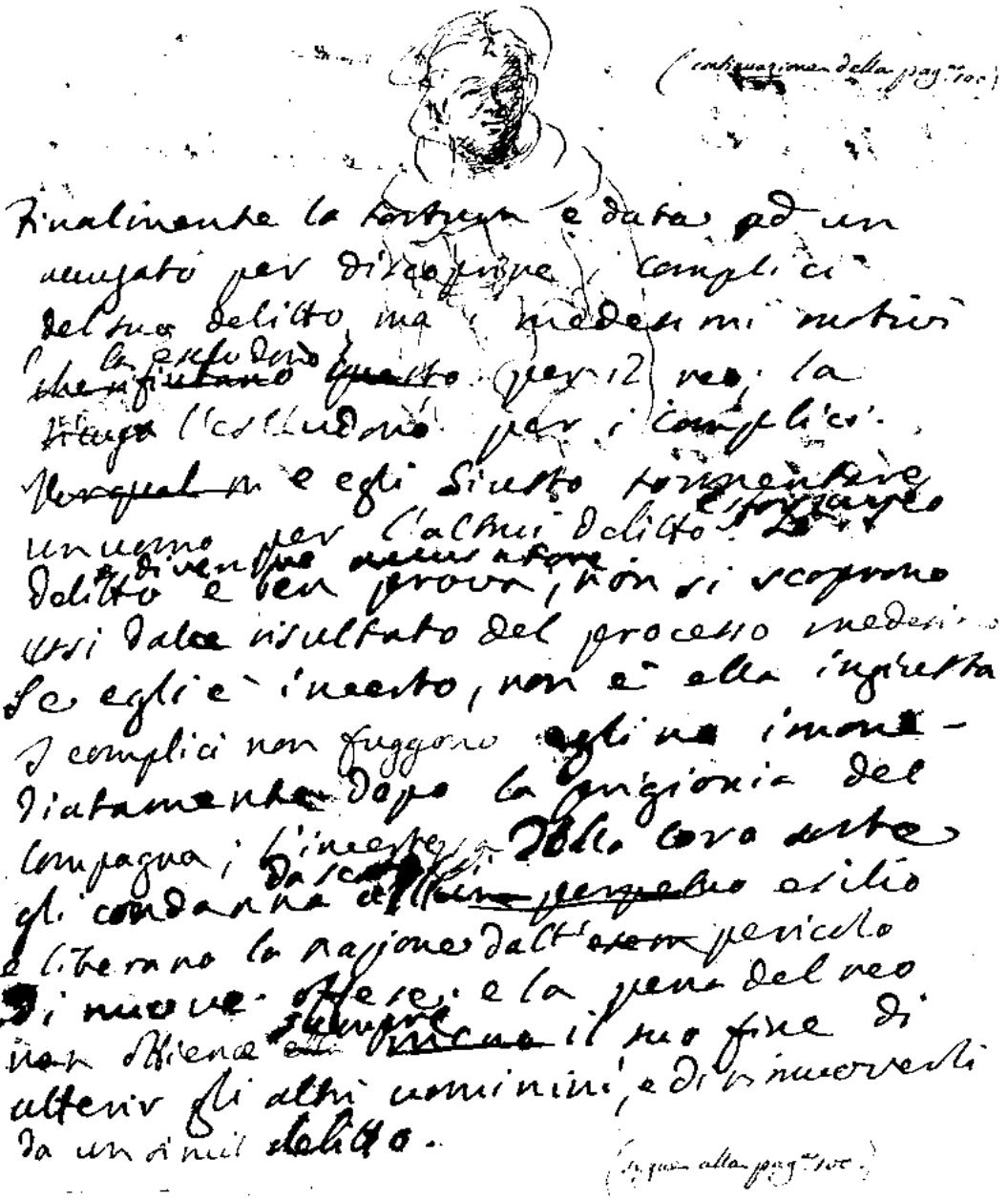

Dei delitti e delle pene: prima redazione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. *101 ter*)

principii chiari ed immobili che gli guidino, quasi senza bussola errano smarriti e fluttuanti nel agitato mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dall'incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza dei vivi, appena alcuni pochi, sparsi qua e là nella triste loro vita, con fretta e con disordine divorati, gli consolano d'aver vissuto. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria o del trono, e tra questi troveremo gl'incorrotti magistrati che con libera e patriotica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi
125 l'amore e le benedizioni di tutti i ceti di uomini, | e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l'industriosa speranza di render miglior la sua sorte? Chi può difendersi dalla calunnia quando ella è armata del più forte scudo della tirannia, il secreto? Qual sorte di governo quello ove chi regge crede di vedere in ognuno un secreto nemico ed è costretto per il publico riposo di toglierlo a ciascuno?

È già stato detto che le pubbliche accuse sono più conformi alla republica, dove il publico bene formar dovrebbe, per la costituzione medesima, la prima passione de' cittadini, che nella monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, che è ottimo stabilimento il destinare dei commissari che in nome publico accusino gli infrattori delle leggi.[1] Ma ogni governo e republicano e monarchico deve al calunniatore dar la pena d'infamia, pena conveniente a chi mentisce in faccia alle leggi.

Il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma
126 la di lui pena non dev'essere infamante, | perché commesso non produce infamia nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a delitti che non lo sono scema l'orrore dei delitti che veramente sono infami. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna diffe-

---

2 agitato mare] *prima* vasto oceano burascoso *cass.* a. oceano *cass.* vasto m. *interl. cass.* 3 amareggiato] *corr. interl. su* avvelenato *cass.* 4 del F] dell' futuro] *corr. marg. a* momento ⌈loro *su presente*⌉ *cass.* 4-5 privi ... vivi] *interl. e marg. (*della ... sicurezza *marg.; dopo* piaceri *è segnata una crocetta)* 5 pochi] *segue* piaceri *cass.* 6 consolano] *da* consola aver] *su* esser vissuto.] *su* vissuti *prima* nati *cass.; segue a capo* Chi può viver sicuro dalla calunnia, quando questa ¹ha lo scudo più forte ²è ⌈difesa ⌈dal *suppl.* F⌉ *corr. interl. su* rivestita del *interl. cass.*⌉ p. f. ⌈scudo *marg.*⌉ della tirannia, il secreto? *tutto cass.* 6-7 E ... faremo] *scritto nello spazio residuo del rigo, dopo* vissuto*; la lezione continua dopo quanto ivi è cass.* 7 trono,] *segue* reso loro ⌈odioso *corr. marg. a* indifferente *cass.*⌉ chi l'a[ ] *tutto cass.* 8 gl'incorrotti] *prima* i gravi *cass.* 9 sovrano] *corr. interl. su* suddito *non cass.* 10 i] *su* gli uomini] *segue* e che *non cass.* questo] *su* queste rendano] *interl.* 12 sua] *interl.* sorte] *segue* di ognuno *non cass.* 16 È già] *sul marg. sinistro è segnata una x, simile a quella che compare a marg. dell'inizio del brano* Un evidente *ecc. (cfr. qui p. 192, r. 16, apparato)* 17 formar dovrebbe] *da* forma per ... medesima] *marg.* 19 ottimo] *segue* qu[ ] *cass.* 20 gli] *su* i infrattori] *prima* rei *cass.* leggi] *segue* e *cass.* 22 pena] *prima* per aver mentito in faccia alle leggi e dato *cass.* per lasciare agli innocenti *cass.* conveniente] *da* conforme 24 perché] *segue* la di lui *cass. non cass.* 26 dei] *su* degli 28 uno scritto] *corr. interl. su* una lettera *su* i⌈-l *cass.*⌉ caratteri *tutto cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 62.

renza a questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali è stato necessario l'aiuto dei più sublimi e maravigliosi motivi e un tanto apparato di gravi formalità.

Un tal delitto nasce dalla legge medesima poiché, crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione di commetterlo e la facilità di commetterlo cresce colla circonferenza da custodirsi e col scemamento del volume della merce medesima. La pena di perdere la robba che accompagna la merce bandita[1] è giustissima, ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano che a proporzione del vantaggio che l'esito felice dell'impresa produrebbe. |

Ma perché mai questo delitto non cagiona infamia, essendo un furto fatto 127
al principe e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo che le offese che gli uomini credono non poter esser fatte a se stessi non gli interessano tanto che basti a produrre la publica indignazione in chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, sui quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non vedono il danno che può loro accadere del contrabbando, anzi sovente ne godono i vantaggi presenti senza conoscere i danni futuri. Essi non vedono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi chi fa un contrabbando come lo sono a chi commette un furto o un assassinio, a chi falsifica i caratteri ecc. Egli è principio evidente che ogni essere sensibile non s'interessa che per i mali che gli possono accadere.

Ma dovrassi lasciar impunito un tal delitto? No: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile: ma pena pecuniaria, ma pena anche di prigione, ma non confusa e commune coi rei di delitti giudicati infami dalla nazione.[2] |

* * *

Io credo di aver sufficientemente esposto quali sieno i veri delitti e su quali 128
principii si debba regolare la triste necessità di punire. Non è possibile entrare

---

1 delitti F] delitto distruggendosi] *su* e distruggerà in questa] *prima* così *cass.* maniera F] maniere morali,] *segue* lent*issimi cass.* 2 lentissimi F] lentissime nell'] *su* negli 3 i F] le 3-4 dei ... motivi] *corr. interl. e marg. a* di tante [e maravigliose *interl.*] revelazioni *cass.* 4 gravi] *prima* maravigliose *cass.* 5 Un tal] *su* Il delitto dalla F] dalle 6 commetterlo] *segue* negli *cass.* 7 da] *da* dal scemamento] *su* scemar 8 accompagna] *su* segue 10 non] *interl.* 11 produrebbe.] *segue* Ella è dunque *cass.* 13 le] nelle *corr. interl. cass.* 14 esser] *segue* loro *cass.* a se stessi] *prima* a loro *cass.* ad essi *cass.* gli interessano] g. *su* s' *su* gli 16 sui] *su* pei 18 godono] *interl.* 19 che] *interl.* 21 furto] *segue* provato *su* privato *cass.* Egli è] *interl.* evidente] *prima* conosciuto *cass.* 23 dovrassi] *su* dovremo 24 parte F] parti 25 difficile] *prima* gelosa *cass.* 26-27 ma pena pecuniaria ... nazione.] *aggiunta scritta nello spazio residuo dell'ultimo rigo e in calce; dopo* nazione *un tratto obliquo di penna* 28 esposto] *segue* i principii sui quali è fondato *cass.* 29—p.195,3 Non ... speculazione.] *sul marg. sinistro, a lato di questo brano, una linea verticale e l'annotazione:* prefaz. *(cfr. Nota al testo, p. 301)*

1. Cfr. la nota 2 a p. 108.
2. Cfr. la nota 2 a p. 109.

in tutti i dettagli e prevenire tutte le difficoltà che mi possono esser fatte; mi basta d'essere inteso e giudicato da quegli uomini che si sono fatti delle cose umane un oggetto di speculazione.

Ma è meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il primo passo d'ogni legislazione,[1] che è l'arte per condurre gli uomini ad esser felici o meno infelici che sia possibile. Ma i mezzi impiegati sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le eterne e simplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti, così nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti e i disor-
129 dini. E pur questa è la chimera degli uomini | limitati che comandano e di coloro che ammucchiano volumi di morale e di sermoni e si stupiscono di veder sugli uomini di molte nazioni addensato un maggior numero di mali che non nello stato selvaggio. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei novi, egli è definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili; egli è un confondere tutte le idee degli uomini. A che saremmo ridotti se tuttociò ci dovesse essere vietato che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dell'uso de' suoi sensi.[2] La stessa ragione che si commette un delitto proibito dalla legge farà che si faccia l'azione indifferente che può farlo nascere ad onta della legge medesima. Così si multiplicano i disordini, ma non si tolgono!

Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nissuna parte di essa sia
130 impiegata a distruggerle. Fate che gli uomini le temino, e temino esse sole. | Il timor[a] delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo

a. Facile impostura.[3]

2 sono] *suppl.* F fatti] su *formano* delle F] della 3 cose] *prima* vita *cass., riscr. e cass.* 4 che] *segue* non *cass.* 4-6 Questo ... possibile.] *corr. marg. a* Questa massima ⌜fu vista e predicata da ⌜tutti *cass.*⌝ quegli ⌜che si son mischiati *cass.*⌝ che pensano e da quegli che ⌜maneggiano *cass.*⌝ ⌜reggono *cass.*⌝ hanno ⌜influenza *cass.*⌝ il potere sugli affari umani. *tutto cass.* 2 ⌜è commune e ⌜giusta *cass.*⌝ veritiera *interl.*⌝ *tutto cass.* 4 primo passo] *prima* fine *cass.* p. grado *cass.* 5 che è l'arte] *interl.* felici] *prima* meno melanconici *cass.* 6 che sia possibile] *corr. interl. su* per parlare secondo tutti i sistemi *cass.* 8 ordine] *interl.* geometrico] *segue* e perfetto *cass.* 9 della natura] *corr. interl. su* dei movimenti celesti *cass.* 10 nei loro movimenti] *su* nel l. moto 11 dalle leggi umane] *interl.* 12-13 e di coloro] *prima* e degli uomini *cass.* 13 sermoni] *segue* che ingiuriano *cass.* 14 sugli] *corr. interl. su* gli *cass.* addensato] *su* addensati un maggior] *prima* tutt'i mali della società senza aver tolti i *cass.* 15 indifferenti] *segue* per *cass.* 17 definire] *prima* creare *cass.* piacere] *prima* -d arbitrio *cass.* 17-18 vengono ... immutabili F] vien predicata eterna ed immutabile 18 uomini] *segue* , i limiti ⌜del giusto *cass.*⌝ dell'onesto e del *tutto cass.* 20 privare ... sensi.] *corr. interl. su* toglier ad uno ad uno tutt'i s. dell'uomo, bisognerebbe⌜-ro *cass.*⌝ farlo statua di marmo immobile su di un piedestallo. *tutto cass.* 21-22 che può ... nascere] *marg.* 22 farlo] *prima* produrlo *cass.* i disordini] *corr. interl. su* gl'inconvenienti *cass.* 27 è quello] è *interl.* 28 Facile impostura.] *p. 130, in testa*

1. Cfr. la nota 1 a p. 121.
2. Cfr. la nota 2 a p. 121.
3. L'annotazione va forse riferita al passo delle *scienze* relativo a «quegli che osarono sorprendere gli uomini e strascinarono agli altari la docile ignoranza» (p. 132 del ms., qui a p. 197).

a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più libertini, più crudeli degli uomini liberi:[1] questi meditano sulle scienze, meditano sugli interessi della nazione, intraprendono affari che gli occupano; ma quegli, contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazzione dall'annientamento in cui si veggono; avvezzi all'incertezza dell'esitto della cosa, l'esito del loro delitto divien problematico per essi[2] in vantaggio della passione che gli determina. Se l'incertezza delle leggi cade su d'una nazione indolente per clima, ella cresce e mantiene la di lei indolenza e stupidità; se cadde in una nazione voluttuosa ma attiva, ella ne disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale e d'intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e un'amarezza continua nella inutile e perpetua ricerca della felicità; se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù e dalla schiavitù alla libertà. |

Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà; essi 131
rintuzzano la forza delle passioni e, facilitando i paragoni degli oggetti e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza e piega l'autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi, poiché non vi è uomo illuminato che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della commune sicurezza, perché paragona il poco d'inutile libertà sacrificata con la somma di tutte quelle degli altri uomini, che senza le leggi poteva divenire tutta conspirante contro di lui e rendergli la vita precaria ed incerta. Chiunque ha un'anima sensibile, gettando gli occhi su un codice di leggi ben fatto e trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi lo occupa.

Non è vero che le scienze sian sempre dannose all'umanità, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini, a meno che la non esistenza di essi fosse un bene.[3] | La moltiplicazione del genere umano sulla faccia della 132
terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, ch'erano patti momentanei[4] che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa fu la

---

3 affari] *segue* e negozi *cass.* che gli occupano] *interl.* 5 avvezzi] *segue* a vedere che *cass.* 6 cosa,] *segue* non veggono *cass.* del F] dei delitto] *interl.* divien] *riscr.* per essi] *interl.* 8 ella] *su* egli 9 ella] *su* egli 10 piccole] *interl.* cabale] *prima* azioni *cass.* 11 un'] *su* l' 12-13 l'incertezza ... oscillazioni] *da* o questa v. t. o forma una perpetua oscillazione 15 delle] *interl.* 17 vicendevolmente F] vincendevolmente lumi] *segue* tace *cass.* con] *su* nella 18 calunniosa F] calunnioso 19 ragioni] *su* ragione la vigorosa] *prima* la cieca *cass.* 21 perché paragona] *da* e paragonando sacrificata] *prima* paragonata *cass.* 22 senza le] *segue interl.* armate *cass.* poteva] *su* doveva 24-25 e trovando] *prima* trov[ ] *cass.* 27 all'] *su* agli umanità] *corr. interl. su* uomini *non cass.* 28 furono] *segue* egli *cass.* era] *su* è 29 del] *segue* -l'uman[ ] *cass.* 31 perivano] *su* morivano

1. Cfr. la nota 1 a p. 122.
2. Cfr. la nota 2 a p. 122.
3. Cfr. la nota 1 a p. 123.
4. Cfr. la nota 2 a p. 123.

prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti perché la indolenza stessa e la poca sagacità degli stessi gli preservava dall'errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più al di là del potere di ciascuno; erano dunque necessarie impressioni più forti e più durevoli che distogliessero gli uomini da un replicato ritorno nel primo e consueto stato d'insociabilità, reso ad essi così funesto. Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori che popolarono l'universo di false divinità e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono beneffattori degli uomini quegli che osarono sorprendere gli uomini e strascinarono agli altari la docile ignoranza.[1] Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura che
133 gli cercavano, non mai disprezzati, perché non mai ben conosciuti, | riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si formarono da popoli selvaggi. Questa fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tal ne fu il vincolo necessario. Io non parlo di quel popolo eletto da Dio,[2] a cui i miracoli più straordinari e le grazie più segnalate tennero luogo del corso ordinario delle cose. Ma come ella è proprietà dell'errore di sottodividersi all'infinito, così le scienze che nacquero fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciecchi, che in un chiuso labirinto si urtano e si scompigliano, di modo che fecero ad alcune anime sensibili e filosofiche regrettare ingiustamente l'antico stato selvaggio.[3] Ecco la prima epoca in cui le cognizioni, o per dir meglio gli errori, son dannosi.

La seconda è nel difficile e terribil passaggio dagli errori alla verità, dall'oscurità alla luce. L'urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro
134 la verità utile ai molti deboli, | l'avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, che dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principali, vi troverà più volte una generazione intiera saccrificata alla felicità di quelle che sieguono nel luttuoso ma necessario passagio dalle tenebre

---

2 stessi] *corr. interl. su* uomini *non cass.* 3 bisogni] *segue* che *non cass.* sempre più] *interl.* 4 necessarie] *segue* più *cass.* più forti] p. *interl.* distogliessero] *corr. interl. su* cavassero *cass.* 5 replicato] *corr. interl. su* perpetuo *cass.* 6 Fecero] *su* Furono all'umanità] *corr. interl. su* agli uomini *cass.* 7 false] *su divinità* 8 quegli] *su* quei *segue* in[ ] *cass.* 10 sensi,] *segue* non mai *cass.* 11 ben] *interl.* 14-15 Questa ... necessario.] *aggiunta sul marg. sinistro* 18 all'infinito,] *segue* e passato ⌜i *da* il⌝ primi effetti ⌜della *cass.*⌝ ben presto mille urti contrari *tutto cass.* fecero degli] *da* resero gli 19 chiuso] *interl.* scompigliano] *corr. interl. su* rovinano *cass.* 20 che fecero] *cass. per errore; segue* pensare *cass.* 20-21 ingiustamente] *interl.* 21 selvaggio] *prima* animalesco di *cass.* 22 son] *corr. interl. su* furon *cass.* 23 errori] *segue* , che sempre scemano, e dalla *cass.* alla F] al verità] *su* vero 24 errori] *prima* errori *essenziali cass.* pochi] *da* più 25 la] *segue interl.* lenta *cass.* molti] *interl.* deboli,] *segue* che ⌜lentamente *cass.*⌝ infallibilmente ma ⌜con lenta *da* lentamente⌝ *tutto cass.* 26 Chiunque] *su* Uno 26-27 riflette sulle] *da* sa le 27 storie F] storia 28 principali] *da* principalmente alla] *da* al felicità] *prima* bene *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 124.
2. Cfr. la nota 2 a p. 124.
3. Cfr. la nota 3 a p. 124.

dell'ignoranza alla luce della filosofia e dalla tirannia alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che l'opprimevano, la verità, i di cui progressi prima son lenti e poi accellerati, siede compagna sul trono de' monarchi ed ha culto ed ara nei parlamenti delle republiche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sian funesti? |

Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poiché 135
questi aggiunge ai mali della prima quegli dell'errore inevitabile da chi ha una vista limitata, l'uomo illuminato è il dono più prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo rende depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità e a non temerla, privo dei moltissimi bisogni d'opinione non mai soddisfatti, che mettono alla prova la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, avanti a lui la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo si sminuisce in paragone di tutta la massa dell'umanità che ha sempre avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degl'interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non smentire | nella publica luce gli principii predicati nell'oscurità. Una 136
scelta di uomini tali assicura la felicità di una nazione, ma felicità momentanea se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero che scemino la probabilità sempre grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenire i delitti si è d'interessare il magistrato esecutore delle leggi all'esatta osservanza di esse piuttosto che alla loro corruzione, non interessandoli a fare dei colpevoli per punirli. Quanto maggiore è il numero che lo compone tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perché la venalità è più difficile se gli membri si osservano più tra di loro, tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità quanto minore ne è la porzione che a ciascuno toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell'intrapresa. Se il principe coll'apparecchio e colla pompa, colla austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temer più i magistrati che le leggi, essi pro-

---

1 della F] dell' filosofia] *su* opinione 2 conseguenze F] conseguenza calmati] *su* calmato animi] *segue interl.* commossi *cass.* ed estinto] *prima* e sedate le lo[ ] *cass.* 4 e poi] *prima* ma poi *cass.* 6 e semplici] *interl.* 8 il] *su* la e confuso] *interl., c. su* confusa sapere] *prima* scienza *cass.* 10 l'uomo] *segue interl.* perfettamente *cass.* 11 nazione ed] *segue* alla *cass.* 12 dei] *su* degli *su* dei moltissimi] *interl.* 13 d'opinione] *da* dell'o. *segue* , che ⌜mantengono *cass.*⌝ alimentano ⌜più dei reali *interl.*⌝ le passioni perché *tutto cass.* soddisfatti,] *segue* egli è meno esposto che ⌜gli *da* agli⌝ altri uomini, *cass.* 14 assuefatto] *interl.* a contemplare] *prima* spettatore ⌜degli umani *su* dell'umanità⌝ *cass.* 16 paragone] *corr. interl. su* faccia *non cass.* 16-17 di tutta] *prima* a tutta *cass.* 19 nella publica luce] *corr. interl. su* in publico *cass.* 20 uomini] *segue* di *cass.* 21 ne] *interl.* aumentino F] aumenti 24 esatta] *interl.* loro] *interl.* 25 non ... punirli] *interl. (sopra* di esse; *l'inserzione nel testo è segnalata da una crocetta sotto* corruzione*)* 27 se] *suppl.* F 28 tanto meno] t. *interl.* m. *da* minore; *prima* ⌜e *da* ed⌝ è minore ⌜e ⌜sarà *interl.*⌝ m. ⌝ e ⌜sarà ⌜tanto *cass.*⌝ minore *interl.*⌝ quella porzione di autorità ⌜al di cui *corr. interl. su* di cui l' *cass.*⌝ accrescimento sono interessati *tutto cass.* 29 a] *suppl.* F toccherebbe] *corr. interl. su* ne avrebbe *cass.* 32 i sudditi] *prima* gli uomini *cass.* magistrati] *prima* -i giudice *cass.*

fitteranno più di questo timore di quello che ne guadagni la propria e publica sicurezza. |

137 Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione, oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi son prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo[1] perché non sii sempre, fino ai più remoti secoli della publica felicità, un campo sterile e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand'uomo,[2] che illumina l'umanità che lo perseguita, ha già fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione sempre utile agli uomini, cioè consistere meno in un'isterile moltitudine degli oggetti che nella scelta e precisione di essi, nello sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici che si presentano ai novelli animi della gioventù, e nel spingerli alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile strada della necessità e dell'inconveniente, non pella
XIII incerta del comando, che non | ottiene che una simulata e momentanea
137 ubbidienza, | o per la insicura delle pedantesche declamazioni. |

XIII In ultimo luogo, la grandezza delle pene dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devon essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena sortito dallo stato selvaggio. È il fulmine che abbatte un feroce leone, ma egli si rivolta al colpo del fucile. A misura che gli animi umani si amolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza delle pene se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione. E a misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono divengono meno necessari. Felice la nazione in cui sarebbono funesti!

---

4 l'educazione] *segue* degli uomini *cass.* che] *su* i cui 5 prescritto] *su* prescritti 6 perché] *segue* sperar se ne *cass.* non sii] *corr. interl. su* e che sarà *cass.* 8 uomo,] *segue* nato per *cass.* già] *interl.* 9 vedere in dettaglio] *interl.* sempre] *interl.* 10 in un'isterile] *corr. interl. su* nella *non cass.* 12 novelli] *su* nuovi *prima* giovani *cass.* 13 deviarli] *corr. interl. su* ritrarli *cass.* 14 strada] *marg.* 15 incerta] *prima* tirannica *cass.; segue* strada *cass.* 15-16 che non ... ubbidienza] *aggiunta seriore:* che non *interl., segue sul marg. destro una crocetta; un identico segno precede* ottiene ... ubbidienza *a p. XIII; in testa a quest'ultima:* al quale io aggiungo *cass.* 16 o] *su* e 17-25 In ultimo ... funesti!] *aggiunta coeva a quella del brano precedente (stesso ductus)* 17 In ultimo] *prima* Finalmente la troppa disuguaglianza ⌜de' beni *interl.*⌝ sarà sempre un ostacolo ⌜insuperabile *cass.*⌝ ⌜troppo *cass.*⌝ quasi insuperabile ⌜a prevenire i voti *cass.*⌝ alle viste del filosofo, ai voti dell'uomini, alla vigilanza delle leggi ed ⌜alle *su* ai⌝ gravi persuasioni della benefica religione. A misura *tutto cass.* grandezza] *prima* forza e l'esattezza *cass.* relativa] *prima* misurata *cass.* 19 induriti] *segue* e feroci *cass.* 20 feroce] *cass. in rigo e riscr. interl.* leone] *su* lione 21 animi] *segue* degli *cass.* nello ... società] *interl.* cresce] *prima* le pene devono scemarsi a proporzione, perché la loro asprezza sarebbe *cass.* 23 la relazione] *interl.* 24 la clemenza] la *su* il meno] *interl.* 24-25 la nazione] *corr. interl. su* il secolo *cass.* 25 funesti] *su* funeste

1. Cfr. la nota 1 a p. 127.
2. Cfr. la nota 2 a p. 127.

APPUNTI PER LA «CATTURA»

Quanto le pene saranno più dolci e perfezionata la legislazione, tanto la cattura può essere più facile e minori indizi bastano.[1]

Sul cattivo stato delle prigioni.[2]

I giudici sono vindici delle leggi e non della sensibilità; non dunque tutto ciò che offende l'umanità in qualunque luogo è delitto ecc.[3]

La remissione della parte deve essere attesa stante il principio di punire ecc.[4]

autografo su una carta sciolta allegata al ms. B *(cfr. Nota al testo, p. 330)*

1. L'appunto è sviluppato nel passo della *Cattura* di p. *143* del ms. (qui a p. 202).
2. Un accenno allo «squallore» ed alla «fame» nelle carceri è nel brano citato alla nota precedente.
3. Cfr. p. *144* del ms. (qui a p. 203).
4. Cfr. p. *138* del ms. (qui a p. 204).

AGGIUNTE PER LA PRIMA EDIZIONE

1

139 Dei debitori.[1]

La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti; ma io credo importante il distinguere il fallito doloso[2] dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito colla stessa pena che è assegnata ai falsificatori di monete, poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è un maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. Il fallito innocente dovrebbe essere custodito come un pegno dei suoi debiti, ovvero adoperato nelle opere sue in isconto, ma nodrito ed alimentato dai creditori medesimi. Questo è il solo caso in cui la remissione delle parti offese può assolvere dalla pena della prigione, la quale è piuttosto un oggetto privato che pubblico, e civile anzi che criminale.]

2

140 Si inserisca[3] immediatamente avanti il paragrafo intitolato in margine *Dei testimoni,* stampando *a capo* tra le parole finali *e la meno tormentosa sul corpo del reo* e le iniziali *Egli è un punto considerabile* ecc.

Se mai la stampa del libro avesse oltrepassato questo luogo, potrassi stampare molto più inanzi, cioè immediatamente avanti il paragrafo intitolato in margine *Processi e*

1-12 Dei ... criminale.] *mano di Pietro Verri (cfr. Nota al testo, pp. 283-84)* 13 Si inserisca] *prima* Se si può inserirlo *cass.* 14 stampando] *corr. interl. su* scrivendo *cass.* finali] *interl.* 16 stampare] *prima* scrivere *cass.*

1. Il paragrafo *Dei debitori* verrà incluso, con minime varianti, nella prima edizione (cfr. qui pp. 109-10, testo e apparato).
2. Cfr. la nota 3 a p. 109.
3. È il paragrafo *Della cattura*: se ne veda il testo stampato nella prima edizione, qui a pp. 95-98. Per l'avvertenza cfr. la *Nota al testo*, p. 285.

prescrizione, stampando a capo tra le parole finali *il continuo accrescimento della loro autorità* e le iniziali *Conosciute le prove* ecc. |

Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione 142
della propria sicurezza,[1] è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi
d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli
sospetti e di lasciar impune un amico ad onta degli indizi più forti di reità.
La prigionia è una pena che per necessità deve, a differenza d'ogn'altra,
precedere la dichiarazione[2] del delitto, ma questo carattere distintivo non le
toglie l'altro essenziale, cioè che la sola legge determina i casi nei quali un
uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl'indizi d'un delitto che
meritano la custodia del reo, che lo assogettano ad un esame e ad una pena.
La publica fama che accusa un uomo di un tal delitto, una costante inimicizia
di alcuno con l'offeso, il corpo del delitto appresso di un uomo e simili indizi,
sono prove bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono fissarsi
dalla legge e non dai giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà
politica | se non sono proposizioni particolari di una massima generale che 143
esiste nel publico codice.

Queste riflessioni devono guidare la tremante e paterna mano d'un
legislatore. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore
e la fame dalle carceri, che la compassione e la pietà penetreranno le porte
di ferro e comanderanno agl'inesorabili ed induriti ministri della giustizia,
le leggi potranno contentarsi di indizi sempre più deboli per catturare. Un
uomo accusato di un delitto, carcerato ed assolto, non dovrebbe seco portar
nota alcuna d'infamia nella opinione altrui. Quanti romani accusati di gravis-
simi delitti, e come innocenti assoluti, furono dappoi dal popolo riveriti e di
magistrature onorati! Ma perché è così diverso presso di noi l'esito di
un innocente? Perché sembra che, nel presente sistema criminale, nell'opinione
degli uomini l'idea della forza e della prepotenza prevalga a quella della

---

1 Prescrizione] *segue* tra le parole finali il continuo *cass.* 3 contrario] *corr. interl. su* fatale *cass.* 4 arbitro il magistrato] *da* all'arbitrio ⌜del giudice e *cass.*⌝ del m. 5 d'] *corr. interl. su* di far *cass.* per frivoli] *da* coi ⌜più deboli *cass.*⌝ più f. 6 ad onta degli] *da* con gli 7 per necessità] *da* p. la n. ⌜della cosa *cass.*⌝ d'ogn'altra] *prima* delle altre *cass.* 9 toglie] *segue* gli *cass.* essenziale,] *segue* che è quello *cass.* 10 d'un] *da* di un 13 alcuno] *prima* ⌜alcuno *su* uno⌝ *cass.* qualcuno *cass.* e simili indizi] *prima* e ⌜simili *cass.*⌝ ed altri indicii *cass.* 14 per catturare] *prima* ad una giusta assicurazione *cass.* 15 dai giudici] *su* dal giudice decreti de' quali] *da* di cui d. sono] *prima* sarebbero *cass.* 16 proposizioni] *cass. e ricr.* 18 Queste] *prima* Tali sono *cass.* Io qui non poserò ⌜la *da* il⌝ forza di ciascun indizio di delitto, né guiderò la mano del legislatore *cass.* tremante ... mano] *corr. interl. su* mano *cass.* p. 19 legislatore. A misura] *da* l. ⌜di pene *interl.*⌝, a cui potrà aggiungerne un'altra, che *cass.*⌝ a m. che le pene] *prima* ch'esse *corr. interl. cass. su* c. le di lui pene *cass.* 20 e la fame] *interl.* 21 agl'] *da* gl' giustizia,] *segue* minori *cass.* 22 catturare] *corr. interl. su* carcerare un accusato *cass.* 24 nella opinione] *prima* ⌜negli *su* degli⌝ uomini *cass.* 25 e come ... assoluti] *corr. interl. su* ed i. trovati *cass.* 27 sembra] *prima* pare *cass.* 27-28 nell' ... uomini] *interl.; segue in rigo* la forza *cass.* 28 e della prepotenza] *interl.* prevalga] *su* prevale *prima* precede *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 95.
2. Cfr. la nota 3 a p. 95.

giustizia, perché confusi si gettano nella istessa caverna e gli accusati e i convinti,[1] perché la prigione è piutosto un suplicio che una custodia del reo.[2] |

144 Durano ancora nel popolo, ne' costumi e nelle leggi, che sono sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni dei settentrionali cacciatori, padri nostri[3] e maestri di chimere consacrate dall'ostinata abitudine, che rende fecondi i vecchi errori e infruttuose le giovani verità.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un'azione contraria alle leggi, possa esser punito; quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè che fosse sinonimo, anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che un suddito di un dominio, che abita in un altro, dovesse esser soggetto a due sovrani, a due tribunali, a due codici sovente contradittori. Alcuni altri credono che un'azione crudele commessa, per esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione che chi offende l'umanità ha tutta l'umanità nemica; come se i giudici fossero vindici della sensibilità degli uomini e non piutosto dei patti che gli legano tra di

145 loro. | Una tal pena sarebbe inutile perché lontana dal luogo del delitto ed opposta al fine medesimo di punire, che consiste nella necessità di risarcire coll'esempio il danno fatto a quella società che ha offeso. Ivi dunque è il solo luogo di una pena legittima; altrove non è pena, ma violenza. Un uomo scelerato, ma che non ha violato ai patti di una società alla quale non era legato, può esser temuto e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi.[4] |

---

1 confusi ... e i] *corr. interl. su* gli [1]innocenti [r]rei *cass.*[1] accusati si confondono in una [2r]dubbiosi accusati s. g. n. *interl.*[1] i. c. coi rei *tutto cass.* 2 custodia] *corr. interl. su* pena *cass.* del reo] *marg.* 3 leggi] *segue* le barbare impressioni *cass.* 4 in bontà] *interl.* 6 chimere] *corr. interl. su* errori *cass.* consacrate] *su* consacrati fecondi] *corr. interl. su* fatali *cass.* vecchi] *corr. interl. su* primi *cass.* 7 infruttuose] *corr. interl. su* deboli *non cass.* giovani] *prima* giovani e ultime *corr. interl. cass. su* ultime *cass.* 8 Alcuni] *segue* uomini *cass.* 9 leggi] *segue* del principe *cass.* della patria o del sovrano *cass.* punito] *segue* come se nel proprio *cass.* come se [r]chi *suppl.* F[2] l'avesse commesso fosse nel dominio medesimo [r]del *da* della[1] sovrano *cass.* 10 cioè] *prima* come quello *cass.* sinonimo] *segue* di schiavo *cass.* 11 schiavo;] *segue* altri sostengono *cass.* quasi che] *segue* dove *cass.* altro] *segue* che ha leggi contradittorie al primo dovesse esser necessariamente reo *cass.* 11-12 dovesse esser] *interl.* 13 per esempio] *interl.* 14 Costantinopoli,] *segue* per *cass.* punita F] punito per ... ragione] *interl.* 15 nemica;] *segue* che un necessario *cass.* come ... vindici] *corr. interl. su* ed altre ragioni che fanno i g. v. *cass.* 16-17 e non ... loro] *aggiunta in calce* 16 piutosto F] piutoto *interl.* 17 Una ... sarebbe] *corr. interl. su* , che danno una pena *cass.* dal] *suppl.* F delitto] *segue* , perchè suppone negli uomini fratellanza politica da l'esperienza smentita, che fa vedere le società nell'antico stato naturale tra di loro, come gli uomini [r]in particolare *interl.*[1] lo erano *cass.* 17-18 ed opposta ... punire] *interl.; sul marg. destro è segnata una crocetta* 18-20 che ... violenza] *aggiunta, preceduta da una crocetta, in mezzo alla pagina, sotto l'ultimo rigo del brano* Un uomo ... leggi. *(cfr. rr. 20-23)* 19 coll'] *da* col suo il danno] *cass. e riscr.* a quella] *corr. interl. su* alla *cass.* che ha] *corr. marg. a* di cui *su* nella *interl. cass.* Ivi] *su* Questi *su* Quegli 19-20 dunque ... una pena] *corr. interl. su* è d. il l. [r]solo ove la *corr. interl. su* della *cass.*[1] p. è *tutto cass.* 20 Un] *corr. interl. su* , che un *cass.* 21 violato] *cass. e riscr., corr. interl. su* mancato *cass.* una] *interl.* alla ... legato] *corr. interl. su* di cui n. e. membro *cass.* 22 escluso] *segue* dal loro corpo *cass. (lettura incerta)* 23 ma] *cass. in rigo e riscr. interl.* leggi] *segue* , che *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 96.
2. Cfr. la nota 2 a p. 96.
3. Cfr. la nota 4 a p. 96.
4. Cfr. la nota 1 a p. 97.

In un sistema disordinato di leggi o di anarchia criminale, sogliono i rei *138*
di delitti più leggieri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati
a dar esempio a nazioni che non hanno offeso,[1] o liberati dalla pena quando
la parte offesa perdoni il delitto, atto conforme alla beneficenza ed all'umanità
ma contrario al ben publico, quasicché un cittadino privato potesse egualmente
togliere, colla sua remissione, la necessità di atterrire chi fosse tentato di violare
il patto sociale, come può condonare il risarcimento che gli può competere
dell'offesa ricevuta. | Il diritto di far punire non è di un cittadino, ma di tutti *141*
i cittadini o del sovrano. Egli[2] non può che rinunciare alla sua porzione, ma
non può annullare il diritto di tutti gli altri.[3]

Se gli uomini non s'inducono a commettere i più gravi delitti in un
momento, la publica pena di un grave misfatto sarà considerata dalla più
parte come straniera ed impossibile ad accadere. Ma la pena di delitti più
leggieri, ed a' quali l'animo è più disposto, farà un'impressione che, disto-
gliendoli da questi, gli allontani viepiù da quelli. | È dunque un errore il *138*
punir publicamente i delitti più gravi e il rendere oscure le pene de' leggieri.

3

Alla fine del libro si aggiunga:[4]

Da quanto si è visto finora può cavarsi un teorema generale molto utile
ma poco conforme all'uso, il legislatore più ordinario delle nazioni, cioè: |
perché una pena non sia una violenza di uno o di più contro un privato *145*
cittadino, dev'essere essenzialmente publica, pronta, necessaria e la minima
delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi.[5]

Fine.

1-8 In ... ricevuta.] *aggiunta seriore* 1 o di anarchia] *interl.* criminale] *su* criminali sogliono] *segue* nella *cass.* 1-2 i rei di] *corr. interl. su* i *non cass.* 2 puniti o] o *corr. interl. su* qualche volta *cass.* 3 a dar] *da* ad liberati] *prima* assoluti *cass., riscr. e cass.* 4 delitto,] *segue* quasi che un cittadino *cass.* 5 privato] *interl.* 6 la necessità] *corr. interl. su* l'esempio ⌜alla nazione *cass.*⌝ al publico *tutto cass.* 6-7 atterrire ... violare il] *corr. interl. su* dar esempio al publico contro i violatori del *cass.* 7 può competere] *da* compete 8 ricevuta.] *segue una crocetta* 8-15 Il diritto ... quelli.] *aggiunta (successiva alla stesura del brano di p. 138, qui sotto alle rr. 15-19, testo e apparato) scritta nella seconda metà della pagina* 10 tutti] *prima* ogni suo *cass.* suoi associati *cass.* 11 s'inducono a commettere] *corr. interl. su* arrivano a' *cass.* il] *suppl.* F 15 gli] *su* l' dunque] *cass. e riscr.* 16 e] *su* ma oscure] *segue* , inutili *cass.* 17 Alla ... aggiunga:] *aggiunta interl. seriore* 18 generale] *segue* in ¹materia di pene ²⌜questa *interl.*⌝ m. *tutto cass.* 19 il] *interl.* più ... nazioni] *corr. interl. su* ordinario il più ⌜commune *corr. interl. su* frequente *cass.*⌝ fra gli uomini *tutto cass.* cioè:] *segue* ¹ogni pena dev'essere essenzialmente publica, pronta, la minima delle possibili ⌜nelle date *interl. cass.*⌝, proporzionata |139| ai delitti, ⌜dettata *cass. in rigo e riscr. interl.*⌝ dalle leggi. *tutto cass.* ²perchè una pena non sia una violenza di uno o di più contro un privato *interl. e marg. cass.* 20-23 perché ... Fine.] *in fondo alla pagina, sotto il brano che si conclude con* ma violenza. *(cfr. qui p. 203, r. 20)*

1. Cfr. la nota 2 a p. 97.
2. Cfr. la nota 1 a p. 98.
3. Cfr. la nota 2 a p. 98.
4. È il capoverso finale dell'opera: cfr. qui p. 129.
5. Cfr. la nota 1 a p. 129.

AGGIUNTE PER LA «QUINTA» EDIZIONE

1

V pag. 36, § XIII, lin. 7, dopo: *può essere testimonio:*[1]

La vera misura della di lui credibilità non è che l'interesse che egli ha di dire o non dire il vero. Onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile la applicazione delli effetti della morte reale alla civile nei condannati ed incoerente la nota d'infamia col motivo di credibilità, per escludere queste classi di persone quando esse non abbiano alcuno interesse di mentire.[2] Ma la credibilità deve ecc. tra il testimonio e il reo.

2

Nota eodem, lin. 15 cap.[3]

Presso i criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: *In atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt, et licet iudici iura transgredi.* |
VI Traduciamolo in volgare, e gli uomini europei veggano uno dei moltissimi ed egualmente ragionevoli dettami di coloro ai quali senza quasi saperlo sono soggetti: «negli atrocissimi delitti (cioè nei meno probabili) le più

---

1 pag. 36,] *segue* lin. *cass.* dopo ... testimonio] *interl.* 2 di lui credibilità] *da* c. ⌈del testimonio *cass.*⌉ 3 Onde] *segue* io non veggo *cass.* frivolo il motivo] *da* appoggiata ¹a frivoli ⌈fondamenti *cass.*⌉ motivi ²⌈ad un *corr. interl. su* al *ricalc.*⌉ ⌈frivolo m. *ricalc.*⌉ della] *da* la 4 donne,] *segue* la *cass.* per una *interl. cass.* e *interl. cass.* applicazione] *su* meta[ ] *prima* meta[ ] *cass.* nullità *cass.* delli] *su* della effetti] *interl.* della] *suppl.* F civile] *segue* per escludere la prigione *cass.* 5 condannati] *segue* , negli infami e nei rei *cass.* ed incoerente] *prima* ed incoerente *cass.* sconnessa affatto ⌈⌈dalla *su* dal⌉ ⌈fine *cass.*⌉ credibilità *cass.*⌉ dal motivo di credibilità *tutto cass.* credibilità] *segue* in un testimonio *cass.* 6 classi] *su* classe persone] *segue interl.* dal *cass.* 7 Ma] *prima* Ma la credibilità di un testimonio dev'essere *cass.* tra ... reo.] *precede, separato da una barra obliqua,* tra lui e il reo *(cfr. sopra, p. 56, r. 4)* 8 eodem] *interl.* 9 i criminalisti] *prima* i ⌈criminalisti *cass.*⌉ dottori *tutto cass.* 12—p.206,2 Traduciamolo ... giustizia».] *aggiunta su un cartiglio incollato in fondo alla pagina* 12 europei] *corr. interl. su* tutti *cass.* 12-13 moltissimi ed] *interl.* 13 quasi] *interl.*

1. Le cifre si riferiscono alla pagina, al numero di paragrafo e di riga della «terza» edizione in cui va collocata l'aggiunta, che comparirà nella «quinta» edizione: cfr. *Dei testimoni* (qui a pp. 55-56).
2. Cfr. la nota 1 a p. 56.
3. Nota aggiunta a *Dei testimoni* (qui a p. 56).

leggiere congietture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare i limiti della giustizia». Ma i prattici assurdi della legislazione sono sempre prodotti dal soverchio timore, sorgente principale delle contradizzioni dell'uomo. Impauriti i privati legislatori (tali sono i giureconsulti, autorizzati dalla sorte a decidere di tutto, per una fatale quasi e non men commune contradizione)[1] per qualche innocente oppresso, si è caricata la giurisprudenza di formalità ed eccezzioni, di cui la esatta osservanza introdurebbe l'anarchica impunità nel santuario della giustizia; impauriti per alcuni delitti attroci e di difficile prova, sormontarono per essi le più essenziali condizzioni dei giudizi, e così or con dispotica impazienza ed or con inutile e donnesca trepidazione fecero dei gravi giudizi, da cui dipende la sicurezza degli uomini, una specie di giuoco in cui l'azzardo ed il raggiro vi formano la principale figura. |

3

pag. 38, lin.[2]

Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. | *VII*

4

pag. 39, linea 6, dopo le parole: *nelle operazioni communi della vita*:[3] *VIII*

Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che provano un tale reo in maniera che escludono la possibilità

---

1 leggiere F] leggieri 3 dal ... dell'uomo,] *corr. marg. a* dall'instantaneo ⌜esame *su* disegno⌝ *(lettura incerta)* che non prevede *cass., corr. interl. su* dal ⌜-la *cass.*⌝ fallace esame che fa l'uomo in ogni occasione, valutando ne' suoi paragoni moltissimo il presente e pochissimo o niente il futuro. *tutto cass. (l'inserzione della lezione marg. è segnalata da crocette)* 4-5 Impauriti ... contradizione)] *aggiunta interl. e in calce (due crocette collegano le due porzioni)* 4 Impauriti] *corr. interl. su* Tremando *cass.* i privati] *interl.* giureconsulti] *corr. interl. su* dottori *non cass.* sorte] *su* morte 5 tutto,] *segue* benché *cass.* fatale] *segue* contradizzione *cass.* quasi ... men] *interl., prima* e non sussistente *cass.* 6 per ... oppresso] *corr. interl. su* in ⌜grazia *cass.*⌝ favore ⌜della innocenza *su* degli innocenti⌝ *tutto cass.* 7 ed eccezzioni] *interl.* introdurebbe] *corr. interl. su* metterebbe *non cass., prima* renderebbe nulla *cass.* anarchica] *interl.* 8 impauriti] *corr. interl. su* sdegnati *cass.* 9 condizzioni dei giudizi] *corr. interl. su* cautele *cass., corr. interl. su* formalità *cass.* 10 dispotica F] dispotico impazienza ed] *corr. interl. su* taglio *cass.* con inutile] c. *segue* lusso *cass.* trepidazione] *corr. interl. su* precauzione *cass.* 11 dei] *da* dell' 12 ed il raggiro] *corr. interl. su* e l'intrigo *cass., segue* degli *cass.* 14-15 il numero] *corr. interl. su* la moltiplicità *cass.* 15 delle] *riscr. interl.* probabilità F] probalità 16 loro] *interl.* 17 pag. 39] 39 *su* 30 *segue* dopo la linea *cass.* dopo ... vita] *interl.* 18 perfette] *prima* assolute *cass.* concludenti ed in remote *cass.*

1. Cfr. la nota 3 a p. 56.
2. Aggiunta a *Indizi e forme di giudizi* (cfr. qui p. 58). Nella «terza» edizione, il punto in cui va fatta l'inserzione è alla r. 9.
3. Ulteriore aggiunta a *Indizi e forme di giudizi* (cfr. qui p. 58).

che egli non lo sia; chiamo imperfette quelle che lo provano reo, ma non in maniera che non sia possibile che un altro lo sia in suo luogo. Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, per le seconde tante ve ne vogliono quante riunite bastino a formare una prova perfetta; vale a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Ma questa morale certezza di prove è più facile ecc. |

5

IX pag. 62, tra *nissuno* ed *Ecco*:[1]

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti che, fondati sull'orgoglio, la più stoica delle passioni, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ma bensì la pena del ridicolo e dell'infamia, pene che frenano l'orgoglio dei fanatici con l'orgoglio dei spettatori e dalla tenacità delle quali appena, con lenti ed ostinati sforzi, la verità stessa si libera.

Così, forze opponendo a forze ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel popolo di un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale ne giustificano al volgo l'originaria assurdità.[2] |

6

X pag. 85, lin. ult.[3]

e perché la forza interna è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbono essere. Così la prima sarebbe, per mezzo del commune appoggio delle leggi, combinata colla facoltà giudicativa ma

---

1 reo] *interl.* 2 lo sia] *da* s. reo Delle] *da* Le 4 formare] *su* fare perfetta] *corr. interl. su* concludente *cass.* 9 Le] *da* ⌜Come *cass.*⌝ le corporali] *prima* fisiche *cass.* che] *segue* traggono maggior in[ ] *cass.* 10 la più] *prima* l. p. ⌜insensibile *corr. interl. su* paziente *cass.*⌝ delle passioni *tutto cass., corr. interl. su* passione la più ⌜sofferente *corr. interl. su* paziente *cass.*⌝ di ogni altra *tutto cass.* ed] *da* e 11 alimento] *prima* nutrimento *cass.; segue* perchè *cass.* del ridicolo] *corr. interl. su* della derisione *cass.* pene] *interl.* che frenano] *prima* che è ⌜nei quali *corr. interl. cass.*⌝ lo scoglio di ogni fanatismo ed ai *tutto cass.* che arrestano ed inviluppano *cass.* 12 fanatici] prima p[ ] *cass.* con l'orgoglio F] c. l'orgolglio 13 lenti] *su continuati; prima* lunghi e s[ ] *cass.* ed ostinati] *prima* e continuati *cass.* sforzi] *su* sforza stessa si libera] *corr. interl. su* si sviluppa *non cass.* 16-17 ne ... assurdità] *corr. interl. e marg. a* fortificano la ⌜debole *cass.*⌝ propria debolezza *tutto cass.* 16 volgo] *su* popolo *(lettura incerta)* 19 forza] *su* potenza *corr. interl. su* forza *cass.* interna] *prima* esecutrice *cass.* del] *da* della 20 nazione] *segue* , l'una gloriosa, l'altra infame ⌜perché *cass.*⌝ e vile, perché separate, ⌜perché gli effetti della potenza v[ ] *cass.*⌝ *tutto cass.* 20—p.208,1 per ... essa] *da* e combinate m. n. dipendenti dalla f. g. 21 del F] delle commune] *su* leggi

1. Aggiunta a *Infamia* (cfr. qui p. 77).
2. Le deduzioni speciose tratte da un falso principio ne giustificano agli occhi dei più l'errore originario.
3. Aggiunta a *Della cattura* (cfr. qui p. 96).

non dipendente da essa, e la gloria di un grosso corpo e l'apparato militare toglierebbe quell'infamia; che di esser più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti, è segno manifesto le prigionie militari non esser così infamanti come le forensi.[1] |

7

In un atroce delitto,[2] quando la probabilità che uno sia reo è così grande *XI*
che da una parte sembri pericoloso il lasciar libero fra' cittadini il sospetto delinquente, e che dall'altra non sia sufficiente a giustificar la condanna ordinaria della legge, sarebbe ottimo uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che fosse possibile, il quale condannasse al bando chi per sua disgrazia ha messo la nazione in questa fatale alternativa, lasciandoli però sempre inviolabile il sacro diritto di provare la propria innocenza. Sembra che maggiori dovrebbero essere i gradi di probabilità[3] per il bando di un nazionale che per quello di un forestiero, per uno incolpato per la prima volta che per chi lo fu più volte.

8

Fu già un tempo[4] in cui quasi tutte le pene erano pecuniarie; i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Quegli ch'era destinato a difendere la publica sicurezza era interessato a vederla offesa. L'oggetto delle pene era

---

1 gloria] *segue* di un dover[ ] *cass.* la moltiplicità *cass.* ⌜la *da* il⌝ quale *interl. cass.* di . . . corpo] *interl.* l'apparato] *segue* militare *cass.* dell'una coprire la infamia *cass.* 2 quell'infamia] *da* l'i. *segue* del modo ora attaccata alla *cass.* 3 come . . . sentimenti] *interl.* manifesto] *segue* che *cass.; segue interl.* esser *non cass.* militari] *prima* di castello *cass.* 3-4 non . . . infamanti] *da* n. infamano 4 forensi] *segue* che ⌜infettano *cass.*⌝ macchiano ⌜quasi *interl.*⌝ egualmente ⌜l'innocente che il reo *cass.*⌝ l'innocente e il reo. *tutto cass.* 5 In] *marg.* che uno] *prima* del reato *cass.* è] *segue interl.* da una parte *non cass.* così] *interl.* grande] *segue* , quantunque *cass.* 6 da una parte] *interl.* pericoloso F] pericolosa libero] *prima* ⌜libero *interl.*⌝ fra' cittadini *cass.; segue* cittadino *cass.* 7 sia sufficiente] *corr. interl. su* si possa *cass., segue* così cercar *cass.* accertar la sua reità che *cass.* a giustificar] *da* giustifichi 9 condannasse] *prima* ⌜lo *interl.*⌝ bandisse *cass.* chi] *segue* trovasi in questa *cass.* 10 alternativa F] alternativo 11 propria] *corr. interl. su* sua *cass.* 12 per il bando] *corr. interl. su* che colpissero *cass.* di] *suppl.* F nazionale] *segue interl.* di quello *cass.* per quello di] *corr. interl. su* un *non cass.* 13 per uno] *da* un *segue* uomo ⌜di[ ] *cass.*⌝ che *tutto cass.* che per chi] *corr. interl. su* da colui che *cass., prima* che ⌜per *su* di⌝ un altro o già macchiato da qualche condanna *cass.* volte.] *segue a capo, al centro della pagina, un'annotazione:* Altri delitti della medesima specie di cui è accusato, quando sieno di lor natura reiterabili, come i fasti *(forse ripresa nel brano qui a p. 213, r. 18)* 14 Fu . . . cui] *corr. interl. su* Dal secolo quinto sino a tutto il duodecimo *cass.* quasi] *interl.* 15 erano] *da* era principe] *segue* Il *cass.* l' *cass.* difendere] *corr. interl. su* vegliare *cass.* 16 la F] alla

1. Cfr. la nota 3 a p. 96.
2. Aggiunta a *Oziosi* (cfr. qui p. 79).
3. S'intenda: del reato.
4. Il testo confluirà parzialmente nel paragrafo *Del fisco* (cfr. qui pp. 68-69).

139.

dettate

ai debiti, ~~dettate~~ dalle Leggi

Continuazione della pag. 127.

Dei debiti

La buona fede dei contratti la sicurezza del commercio costringono il legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti; ma io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito colla stessa pena che è assegnata ai falsificatori di monete poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato che è un segno delle obbligazioni de' cittadini non è un maggior delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. Il fallito innocente dovrebbe essere custodito come un pegno dei suoi debiti, ovvero adoperato nelle opere sue in fondo, ma non vorrei ch'egli alimentato dai creditori nè finisse. Questo è il solo caso in cui la remissione delle fatte offese può assolvere dalla pena della prigione la quale è piuttosto un oggetto privato che pubblico e civile anzi che criminale.

Dei delitti e delle pene: aggiunte per la prima edizione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, p. 139)

pag - 104. lin - 11.

XIX

Dei delitti e delle pene: aggiunte per la « quinta » edizione, autografo
(Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 202, *Appendice*, p. XIX)

dunque una lite tra il fisco ed il reo, un affare piutosto civile, contenzioso, privato che publico, che dava al fisco altre ragioni che quelle somministrate dalla publica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piutosto che
XII un indifferente ricercatore del vero; un agente dell'erario fiscale | piutosto che il protettore e ministro delle leggi.

Quindi si tacciano, si escludano le ricerche e le prove che possono rischiarare il fatto e far torto alle ragioni del fisco, si adoperino soltanto quelle che le favoriscono. Quindi i tormenti siano in uso quando possono giovare, non quando possono far torto alle pretese ragioni fiscali. Cessate le pene pecuniarie, cioè le cagioni del metodo giudiciale seguito, durarono, come aviene in tutte le cose umane, gli effetti, e il fisco divenne un essere imaginario, atroce ed inconcepibile quando il sovrano è clemente, dannoso ai veri interessi del principe che rappresenta, che del principe fa non un esecutore delle leggi, non un vindice degli attentati, ma il fermiere di questi attentati. Il vero fisco è quello che, senza altro interesse che il quasi divino della publica felicità, reclama i dritti della società, fa sciogliere i ferri dell'innocente ricompensandolo di un male necessario arrecatogli, con quella stessa indifferenza con cui fa eseguir le condanne dei scelerati. |

9

XI e scemando[1] nell'istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell'interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi:[2] perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando. |

---

1 piutosto] *cass. in rigo e riscr. interl.; segue in rigo* di *cass.* 2 privato che publico] *interl., prima* che ⌜legislativo *cass.*⌝ publico *tutto cass.* al] *suppl.* F altre] *prima* altre ragioni di quelle *cass.* 3 publica] *prima* necessità *cass.* in] *su* di 6 e] *da* ed leggi.] *segue a capo* Quindi si provi il delitto ad ogni costo: purché l'ingiustizia non sia ⌜troppo *interl.*⌝ palese ⌜e *corr. interl. su* , purchè *cass.*⌝ ⌜nel *da* nelle⌝ ⌜totale *corr. interl. su* grosso *cass.*⌝ delle azioni giudiciali non si scorga dal poco ragionatore popolo, strazii pur ella nell'oscurità e nel dettaglio. *tutto cass.* 7 si escludano] *prima* tacciansi *cass.; segue* le prove e le *cass.* 7-8 rischiarare] *prima* illuminar il fatto *cass.* 8 e ... fisco] *interl.* 9 le] *interl.* favoriscono] *segue* le ragioni del fisco *cass.* siano] *prima* servino *cass.* 10 alle] *su* a pretese] *prima* questi *cass.* 11 cioè] *da* e durarono] *interl., segue* gli *cass.; segue in rigo* queste *su* questo *non cass.* 12 gli effetti] *interl., segue* che è *cass.; segue in rigo* ad essere il metodo comune di giudicare *cass.* 13 ed inconcepibile] *interl.* dannoso ... interessi] *corr. interl. su* inutile *cass.* del F] al *da* a 14 principe] *su* questo *segue* medesimo *cass.* rappresenta,] *segue* ⌜fatale *cass.*⌝ alla vita ed alle fortune degli uomini. *tutto cass.* 15 un] *interl.* il fermiere] *prima* il gabelliere *cass.* di questi] *prima* degli *cass.* 16 è] *corr. interl. su* sarebbe *cass.* quasi] *su divino* 17 reclama] -sse *corr. interl. non cass.* della società,] *prima* di tutti contro la violazione *cass.; segue* indifferente all'esito ⌜del *interl.*⌝ giudicio *cass.* 17-18 ricompensandolo] *da* ⌜e *interl.*⌝ lo ricompensa 18 male] *prima* inconveniente *cass.* arrecatogli] *segue* e fa eseguire le condanne *cass.* 20-23 e scemando ... aumentando.] *in calce alla pagina, rovesciata* 20 nazionale,] *segue* fa *cass.* 21-22 medesimi] *interl.; segue in rigo* che *cass.* 22 perciò] *segue* con maggiori pene *cass.*

1. Il brano sostituisce una parte di *Proporzione fra i delitti e le pene* (cfr. qui p. 41, testo e apparato).

2. Cfr. la nota 4 a p. 41.

10

La clemenza[1] dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il *XV*
supplemento[2] di tutt'i doveri del trono, dovrebbe dunque essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembra dura a chi vive nei disordini del sistema criminale, dove supplisce all'assurdità delle leggi, alla atrocità delle condanne; ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, ella deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare | i delitti, che la pena non ne è la necessa- *XVI*
ria conseguenza, è un fomentar la lusinga dell'impunità, il far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano violenze della forza, non emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie ad un privato per disporne a suo talento, chi non vede che dona la publica sicurezza? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore. | Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell'amor proprio, *XVII*
e l'interesse generale sia il risultato degli interessi di ciascheduno,[3] e non sarà constretto, con leggi parziali e con rimedi tumultuosi, ad esser ingiusto in dettaglio per esser in favore della giustizia universale e ad alzar il simulacro della salute publica sul timore e sulla diffidenza. Profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità che l'immenso sistema stabilito da quello che è prima Cagione permette loro di godere in quest'angolo dell'universo. |

11

pag. 104, lin. 11[4] *XIX*

Ma il fallito innocente, ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato ai suoi giudici che o l'altrui malizia, o l'altrui disgrazia, o disordini della

---

1 La clemenza] *prima* Felice la nazione nella quale il sovrano, per essere amato *cass.* stata] *interl.* talvolta] *corr. interl. su* bene spesso *cass.* per un sovrano] *interl.* 2 dovrebbe] *prima* diventa men *cass.* dunque] *interl.* 4 dura] *segue* nei *cass.* 5-6 dove ... condanne] *interl. e marg.* 6 è la] *cass. e riscr.* 7 risplendere] *prima* cr[ ] *cass.* brillare *cass.* 11 giustizia.] *segue* Qual *cass.* 14 particolari F] particolare legislatore] *segue* |*XVII*| che divide a tutti con imparzialità *cass.; a capo* Filosofo caro *cass.; a capo* Architetto *cass.* 15 faccia sorgere] *corr. interl. su* fabrichi *non cass.* sulla base] *su* sull'amor; *prima* sulla base dell'interesse privato *cass.* 16 interesse F] interessi generale] *corr. interl. su* particolari *cass.* sia] *interl.* degli F] dei *su* del *segue* particolari *cass.* 17 e] *interl.* 18 in ... giustizia] *da* giusto *segue* universalmente *cass.* 19 sul F] sull 20 godano] *su* godino in pace] *interl.* 21 immenso] *corr. interl. su* universale *cass.* stabilito ... Cagione] *corr. interl. su* dell'immensa creazione *cass.* da quello] *prima* [da *da* dalla] quella che è *cass.* 22 permette] *corr. interl. su* lascia *cass.* in] *su* qui 23 pag. ... 11] *la stessa indicazione è riscr. a p. XXIV, per il resto vuota* 25 ai suoi giudici] *interl.* che] *segue* le vicende *cass.*

1. È il paragrafo *Delle grazie* (cfr. qui pp. 127-28).
2. Cfr. la nota 3 a p. 127.
3. Cfr. la nota 1 a p. 128.
4. Il brano sostituisce una parte della stesura originaria del paragrafo *Dei debitori*, attestata nella prima e nella «terza» edizione (cfr. qui pp. 110-12, testo e apparato).

natura inevitabili dalla prudenza umana lo hanno privato del tutto, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione privo dell'unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angoscie dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi forse della sua innocenza, colui che dormiva tranquillo sotto la confidenza di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere, leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza, che per lo più scintilla nell'animo umano, che negli avvenimenti che recano il vantaggio di alcuni col danno degli altri le combinazioni favorevoli saranno per noi, le contrarie per altrui? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i più ovvii faranno leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell'interesse di ciascuno che fossero moderate, |
XX perché fidandosi meno degli altri che di se stessi, perché piuttosto occupandosi dei mali che possono esser loro fatti che prevedendo quegli che possono col tempo determinarsi a far essi medesimi, si slanciano coi violenti rimedi a prevenire i delitti, quasi nulla credendo la probabilità di soggiacere, essi fra tanti, alla pena, e grandissima trovando quello che fra tutti gli altri almeno vi dovrà col mal fare esser soggetto. Or ritornando all'innocente fallito, dico che se inestiguibile dovrà essere il di lui debito, se gli si toglierà la facoltà di sottrarsi alla nazione senza il consenso delle parti interessate con cui ha contratto obbligazione e di portar sotto altre leggi il di lui ozio o la di lui industria,[1] la quale dovrà essere costretta sotto pene di carcere ad essere impiegata a rimettere se stesso in istato di sodisfare proporzionalmente ai propri debiti,
XXI qual sarà il pretesto della sicurezza del commercio, | della sacra proprietà dei beni, che possa autorizzare una privazione di libertà inutile fuori che nel caso che si sperasse che i mali della schiavitù facessero svelare i secreti d'un supposto fallito innocente,[2] caso che nella mia supposizione di un rigoroso esame è rarissimo? Ed è, credo, massima legislatoria che il valore degli inconvenienti politici è in ragione composta della diretta del danno publico e della inversa della probabilità a verificarsi.

---

1 tutto] *segue interl.* senza sua colpa *cass.* 2-3 privo ... libertà] *interl.* 2 e tristo] *interl.* 3 libertà] *cass. per errore, è preceduto da una crocetta; in calce, preceduto da un identico segno:* della *cass.* 4 e ... oppressa] *interl.* innocenza] *prima* virtù *cass., corr. interl. su* virtù *cass.* 5 colui ... tranquillo] *da* ⌜e *su* a⌝ ridurre le innocenti famiglie che 1⌜dormivano sicure nella *cass.*⌝ 2⌜si appoggiavano *cass.*⌝ 3⌜viveano tranquille *interl. non cass.*⌝ 4⌜dormivano t. *interl.*⌝ 6 sua] *su* lor offendere] *prima* oltraggiare *cass.* 7 sofferte F] sofferta scintilla] *prima* brilla *cass.* 8 negli] *da* nei avvenimenti] *prima* tristi avvenimenti *cass.* 11 moderate] *prima* dolci *cass.* 12 piuttosto occupandosi] *da* più occupati 13 prevedendo] *corr. interl. su* pensando a *cass.* possono] *segue* fare *cass.* 14 coi] *su* colle rimedi] *prima* risoluzioni *cass.* 15-16 essi fra tanti] *interl.* 17 col mal] *prima* col proprio ⌜danno *cass.*⌝ *mal tutto cass.* 18 inestinguibile F] inestinguile gli] *su* si 19 senza ... interessate] *interl.* (interessate *è più sotto, preceduto da una freccia; un identico richiamo in interl., dopo* parti*)* 20 obbligazione] *segue* senza *cass.* il di lui] *corr. interl. su* l' *non cass.* o la di lui] *corr. interl. su* o l' *non cass.* 22 ai propri debiti] *cass. e riscr.* 23 del F] della 25 i secreti F] il s. 27 è rarissimo] *corr. interl. su* scema ⌜tanto in probabilità, che *cass.*⌝ in egual proporzione *tutto cass.* credo] *interl.* che] *segue* gli inconvenienti *cass.* 28 in ragione] *cass. per errore* 28-29 composta ... e della] *interl.* 29 inversa della] *segue* loro *cass.* probabilità F] probalità a verificarsi] *prima* a verificarsi *cass.* degli *non cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 110.
2. Cfr. la nota 2 a p. 110.

Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave e la grave dalla leggiera e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riservando all'ultima la scielta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori.[1] Ma questa distinzione di colpa grave, di leggiera, deve fissarsi dalla cieca ed imparzial voce della legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza | dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono *XXII* tanto necessarie nella politica che nella matematica.

Nota.

Il commercio, la proprietà dei beni, non sono un fine del patto sociale, ma possono essere un mezzo per ottenere il fine, cioè il massimo bene del maggior numero. Ma l'esporre tutti i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, è un subordinare il fine ai mezzi, paralogismo di tutte le scienze e massime della politica, nel quale io sono caduto nelle antecedenti edizioni in cui avea scritto che il fallito innocente dovesse essere custodito come un pegno de' suoi debiti o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho vergogna di avere scritto così: sono stato accusato d'irreligione e di sedizione senza averlo meritato[2] e, meritandolo, niuno mi accusa di aver in ciò offesa la umanità, la prima delle virtù secondo San Paolo e secondo la ragione. |

Con quale facilità potrebbe il provido legislatore impedire una gran parte *XXII* de' fallimenti colpevoli e rimediare alle disgrazie dell'innocente industrioso! La publica e manifesta registrazione di tutti i contratti, un banco publico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, destinato a questo fine di prestare le somme opportune all'infelice ed incolpabile membro

---

1 dalla colpa] d. *cass. in rigo e riscr. interl.* e la grave] *interl., prima* e ⌜la colpa dolosa *cass.*⌝ leggiera] *cass. e riscr.* 2 al primo] *da* alle prime dei delitti] *interl.* 3 seconda] *segue interl.* assai *cass.* minori] *segue* pene *cass.* riservando] *prima* alla terza togliere la scielta *cass.* 4 libera] *su* dei la libertà] la *interl.* 5 lasciandola] *da* lasciandone *segue* la c[ ] *cass.* questa F] questi colpa] *interl.* 6-7 dalla pericolosa ed arbitraria] *da* dal pericoloso arbitrio 7 Le fissazioni dei] *corr. interl. su* I *non cass.* Le F] La sono] *segue* forse *cass.* 8 matematica] *segue* , nella scienza, che insegna a sottoporre ⌜par[ ] *interl. cass.*⌝ i sentimenti ⌜e la felicità *interl. cass.*⌝ degli uni a quelli degli altri per il massimo bene di tutti, egualmente che in quella *tutto cass.* 9 Nota.] *interl.* 10 del patto sociale] *da* della società 11 possono essere] *interl.* 11-12 del maggior numero] *corr. interl. su* di tutti *cass.* 12 l'] *da* il 13 il fine] *da* i fini 15 in cui] *corr. interl. su* nelle quali *cass.* avea] *prima* scrissi *cass.* 19 accusa] *corr. interl. su* critica *cass., prima* ha criticato *cass.* 21 Con] *prima* Questi fallimenti *cass., a capo* Questi delitti *cass.* Queste colpe meritano *cass.* Q. facili ed efficaci stabilimenti ⌜possono *interl.*⌝ dal provido legislatore essere prevenuti *cass.* potrebbe] *segue* prevenire *cass.* provido] *interl.* 22 rimediare] *corr. interl. su* ristabilire *cass.* alle] *da* le 23 publica] *su manifesta* 24 sulla felice mercatura] *corr. interl. su* sull'opulenza *cass.* 25 questo] *da* quest' *segue* unico *cass.* all'] *da* al infelice] *prima* ristabilimento dell'onesto negoziante *cass.* membro] *prima* negoziante *cass.*

1. Cfr. la nota 1 a p. 111.
2. Cfr. la nota 3 a p. 111.

di essa, nissun reale inconveniente avrebbono ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi,[1] che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno delle nazioni la dovizia e la robustezza, leggi che d'inni immortali di riconoscenza di generazione in generazione il ricolmerebbero, sono le meno cognite o pur le meno volute. Uno spirito di dettaglio, la timida prudenza del momento presente, un'inflessibile rigidezza alle novità[2] s'impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni de' piccoli mortali.]

12

XVII Di più, la tortura[3] fa le più strane mutazioni nella credibilità dei fatti. Essa opera un vero prodigio su di un complice di un delitto: colle ossa slogate ha il privilegio di far torturare il presunto compagno, colle ossa a suo luogo non merita alcuna fede. Crederanno i posteri che in questo secolo di luce e di umanità queste siano le pratiche ricevute e che la salute di miglioni d'uomini dipenda da quelle?

La confessione del delitto è il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senza essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita dalla legge, senza essa non sofrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che senza indizi possa aver commessi.

XVIII Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo ¦ e lo strazia con
XXIX metodiche formalità per cavarne, come | da un fondo acquistato, tutto il
XVIII profitto che può. | Essa, provata l'esistenza del delitto, fa una prova convincente

1-2 nissun ... produrre] *interl.* 1 reale] *interl.* 4 immortali di] *segue* generazione *cass.* 5 cognite] *su* conosciute; *prima* preservate *cass., corr. interl. su* osservate *cass.* vedute *cass.* 7 impadroniscono F] impadronisco sentimenti] *segue* abituali *cass.* 8 la folla] *interl.* delle] *da* le 9 Di più] *prima una parola ill. cass.* fa] *prima* cangia *cass.* strane] *corr. interl. su* prodigiose *cass.* mutazioni] *prima* metamorfosi *cass., corr. interl. su* mutazioni *cass.* fatti] *segue* , ⌈fa essere un indizio *corr. interl. su* rende credibile *cass.*⌉ la stragiudiciale confessione ⌈quando non lo provi un forte indizio di delitto *prima* [1] quasi che di sua natura non provasse [2] quando u. f. → d. [3] quasi che prima non lo fosse[1]) *tutto cass.* 10 opera] *corr. interl. su* fa *non cass.* un vero] *corr. interl. su* il medesimo *non cass.* 12 merita] *prima* lo può *cass.* fede.] *segue interl.* Appena *cass.* secolo] *prima* secolo ⌈illuminato *cass.*⌉ 13 la salute] *interl.* 14 quelle?] *segue a capo* Notisi che nella forma presente di giudizio vi sono *cass.* 15 il] *da* lo centro] *prima* scopo di *cass.* cardine *cass.* punto *cass.* 17 pena] *interl.* della ... legge] *interl.* 18 senza indizi] *interl.* commessi] *segue* un reo *cass.* 19 Con] *su* Ma 20-21 per ... può] *aggiunta in testa alle pp. XXVIII e XXIX* il profitto] *prima* il bene che *cass.* 21 Essa] *segue* fa *cass.* convincente] *segue* della colpa di un tale *cass.*

1. Cfr. la nota 2 a p. 111.
2. Cfr. la nota 1 a p. 112.
3. Il brano, originariamente pensato come un'aggiunta al paragrafo *Della tortura*, verrà invece utilizzato in parte, nella « quinta » edizione, per il testo *Del fisco* (cfr. qui p. 69).

che il confessantesi in giudizio sia il reo, e per render questa prova meno sospetta, cogli spasimi e coi stiracchiamenti dei muscoli a forza si esigge | nel *XXIX* medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna se non confermata. |

Il giudice è nemico del reo: non cerca la verità dal fatto, ma cerca nel *XXX* misero prigioniero il delitto e lo insidia e crede di perdere se non vi riesce. Gli indizi alla cattura sono in suo potere: non è ammesso[1] a provare la sua innocenza prima di esser costituito reo. Ciò chiamasi fare un processo offensivo, e tali sono quasi da per tutto i processi dei rei. Se è calunniato, non può provarlo che un altro chiamato difensivo. Il vero processo, la ricerca indifferente del fatto, che chiamasi informativo, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, quello di cui l'istesso asiatico dispotismo si serve nei casi tranquilli ed indifferenti, quello è pochissimo usato in Europa. |

Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibile senza dubbio alla *XXI* più felice posterità e non men vero! I soli filosofi di quel tempo vedranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema.[2] |

La tortura cangia anch'essa di forza, come ha il magico potere di cangiare *XXX* le apparenze dei fatti. Con deboli indizi essa dà alla confessione una forza vincitrice, con indizi forti diventa debolissima. Ma ella perde il suo credito allorché il reo ha forti indicii contro di sé, perché potrebbe, sostenendo fra gli spasimi la negativa, liberarsi dai lacci tesi nel giudizio e render inefficace la desiderata scoperta del delitto.

---

1 in giudizio] *interl.* 2-5 nel ... confermata.] *aggiunta, preceduta da una tripla crocetta, scritta al centro della pagina, alla stessa altezza del rigo di p. XXVIII in cui avviene l'inserzione (ivi segnalata da un identico rimando)* 3 tempo] *interl.* 4 basta] *corr. interl. su* serva *cass. (lettura incerta)* 5 non] *segue* con questa *cass.* dalla stessa tortura *cass.* 7 delitto] *segue* come un cacciatore cerca ⌜il salvatico *cass. e risc.*⌝ , ⌜come un uomo cerca *cass.*⌝ con quella ansietà ⌜e *cass.*⌝ con cui un uomo cerca una cosa che crede di suo diritto *tutto cass.* e lo ... crede] *interl.* vi riesce] *corr. interl. su* lo trova *cass.* 10 rei F] reo 10-11 Se è ... che] *corr. interl. su* Per difendersi è necessario formarne *cass.* 11 processo,] *segue interl.* l'informativo cioè *cass.* cioè il metodo *cass.* 11-12 la ricerca ... informativo] *interl. e in calce* 13 di cui] *corr. interl. su* che *non cass.* dispotismo] *segue* chi[ ] *cass.* casi] *corr. interl. su* tempi *cass.* 14 Europa.] *segue* | *XXIX* | O uomini, e fino a quando gli assurdi faran tacere la ragione *cass.* 15 assurdi] *segue* che in [...] *cass.* 17 possibile] *da* possibilità verificazione] *interl.* 19 fatti.] *segue* Un giudice non darà la tortura *cass.* dà] *segue* un fortissimo *cass.* confessione] *segue interl.* assertiva *cass.* 20 diventa debolissima] *corr. interl. su* rende ⌜dubiosa *cass.*⌝ pericolosa la medesima confessione negativa *tutto cass.* 22 liberarsi] *prima* annientare *cass.* 23 scoperta] *corr. interl. su* verità *cass. (lettura incerta)*

1. S'intenda: colui che è sospettato di aver commesso un delitto.
2. Cfr. la nota 1 a p. 69.

NOTA AL TESTO

LA GENESI DELL'OPERA E LE TESTIMONIANZE DEI CONTEMPORANEI. « Si ritiene il sig. Marchese Beccaria per autore del libro dei delitti e delle pene, quando *sappiamo* che quello che vi è di buono non è suo e quello che vi è di suo non è buono »:[1] in questa lapidaria affermazione, contenuta in una lettera del 1783 del marchese Freganeschi, oratore della città di Cremona a Milano e intimo di Pietro Verri, si riassumono emblematicamente vent'anni di dicerie e pettegolezzi sempre corsi dalla pubblicazione dell'opera in poi, e mai del tutto sopiti nell'ambiente colto milanese, circa la reale paternità del capolavoro di Cesare Beccaria. Della perentoria asserzione non è difficile individuare la fonte: chi altri, infatti, poteva averla ispirata, se non lo stesso Verri, con la sua autorità di figura di maggior spicco della Milano dei Lumi, oltreché con la credibilità di chi aveva svolto la funzione di maestro e consigliere sollecito e premuroso del giovane Beccaria, colui che dei *Delitti* era stato l'ideatore, colui che aveva incitato allo studio e al lavoro un uomo notoriamente pigro e abulico e ne aveva poi seguìto il libro in tutti i passaggi e in tutte le tappe, fino alla stampa e alla diffusione?

I *Delitti*, del resto, erano stati scritti proprio sotto i suoi occhi: nella stanza da studio di Pietro, Beccaria aveva trascorso le ore della laboriosa stesura, e là, nella casa di contrada del Monte, il manoscritto autografo era rimasto anche dopo il suo completamento: da prima lo aveva trattenuto Pietro per copiarlo in pulito, poi Alessandro se lo era fatto donare da Beccaria come pegno di amicizia e lo aveva lasciato tra le proprie carte a Milano partendo per quel viaggio dal quale non doveva far più ritorno in patria (se si eccettua la breve visita del 1789). Ivi dunque era stato conservato, fino al giorno in cui Beccaria aveva trovato il coraggio di chiederne la restituzione a chi, non più tardi di tre anni prima, gli era ancora guida affettuosa e indiscussa, e lo aveva perciò avvicinato a teatro, la sera del 16 gennaio 1769, dicendogli con molto imbarazzo di aver bisogno del suo « originale » per poter, con esso, controbattere « una diceria che pregiudica*va* a tutti due », delle « voci che serpeggia*vano* » e che davano per scontato che l'opera fosse del Verri e Beccaria « non vi *avesse* che il nome »: dicerie che, si può ipotizzare, l'avvenimento della prolusione beccariana alla cattedra di scienze camerali, tenuta il 9 di quello stesso mese, aveva rinfocolato. Verri prontamente aveva acconsentito alla richiesta, non senza un tono di freddezza e qualche punzecchiatura ironica,

1. Lettera di G. B. Freganeschi a I. Bianchi, 18 gennaio 1783. La citazione è tratta da C. A. VIANELLO, *La giovinezza di Parini, Verri e Beccaria*, Milano, 1933, p. 181. Corsivo mio.

e il giorno dopo aveva rimandato « la grande reliquia » al suo infelice autore, « senza un biglietto né altro ».[1]

Chissà a chi la mostrò, Beccaria, la sua « reliquia ». Forse si accontentò di aver tra le mani ciò che lo attestava vero artefice dell'opera. D'altro canto, il ms. non sarebbe bastato ad affrancarlo dal sospetto di esser stato più che guidato e aiutato nell'esecuzione del proprio lavoro; malignamente, nella lettera da cui ho appena citato, Pietro metteva in dubbio col fratello proprio l'efficacia di prova dell'autografo: « se colui vuol provare che la gloria che ha acquistata ed i pensieri siano roba sua, indipendentemente da noi, scriva un secondo libro eguale; ma mi pare che lo strumento sia assai discorde ».[2] I pensieri: la grafia del ms. poteva, in modo incontrovertibile, esser rivendicata da Beccaria come propria, ma i pensieri? Come avrebbe potuto provare, di fronte alle serpeggianti dicerie, l'originalità teorica dei *Delitti*, se non appunto scrivendo da solo, senza la vicinanza dei Verri, un nuovo libro, quel libro che purtroppo non gli riuscì mai più di scrivere « eguale » (o superiore) al primo, anche « per il timore delle astiose critiche del vigile ed aspro rivale, latente minaccia che paralizzò per sempre la sua timida e vacillante volontà »?[3]

La rottura tra i Verri e Beccaria si era consumata nel dicembre 1766, ed è storia sufficientemente raccontata e dibattuta perché valga la pena di riprendere qui, nei minimi particolari, le fila dell'intricata matassa. Basterà ricordare al lettore come tutto ebbe origine a Parigi, dove Beccaria era stato spinto ad andare, con Alessandro, proprio da Pietro Verri, e in una veste che, nelle intenzioni dell'organizzatore, doveva essere quella di ambasciatore dei *philosophes* milanesi presso i 'colleghi' d'Oltralpe: ma, ivi giunto, l'autore dei *Delitti* era divenuto, da rappresentante e portavoce del caposcuola rimasto a Milano, l'acclamato protagonista di quei salotti in cui rapida si era sparsa la fama della sua opera, di quel libretto cioè che, assegnatogli dal Verri come niente di più che un passatempo, aveva sorprendentemente finito per conoscere un immediato e strepitoso successo, di gran lunga superiore a quanto i due fratelli avessero mai potuto sospettare e prevedere. A Parigi Beccaria si perdette realmente agli occhi degli amici per aver in modo goffo e infantile dimenticato, nell'ebbrezza e nello sbalordimento del trionfo francese, che l'amor proprio dei due pretendeva per lo meno una compartecipazione a tale trionfo (non foss'altro per il ruolo non secondario che essi avevano svolto nella progettazione e nella realizzazione del lavoro): l'inorgoglito autore dei

1. L'incontro è minuziosamente raccontato da Pietro Verri in una lettera ad Alessandro del 21 gennaio 1769: cfr. *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri* (d'ora in poi abbreviato in *Carteggio Verri*), Milano, vol. II, a cura di F. Novati ed. E. Greppi, 1910, p. 134.
2. Ivi, p. 135.
3. C. A. VIANELLO, *Pagine di vita settecentesca* con scritti e documenti inediti, Milano, 1935, p. 64.

Delitti non pensò o non volle dividere con loro la gloria conquistata e cedette per giunta alla sciagurata vanità di volersi attribuire, davanti ai *philosophes*, la paternità di quella *Risposta* alle *Note ed osservazioni* del padre Facchinei, in cui in verità niente v'era di suo, mentre tutto era scritto dai due fratelli, e in particolare da Pietro.

I Verri (Alessandro per primo, che, umiliato dal ruolo di satellite di Beccaria che gli era toccato di interpretare a Parigi, sapientemente seppe istillare la gelosia nel maggiore rimasto a Milano) non erano persone da perdonare errori del genere. Dalle loro lettere[1] emergono infatti con lineare chiarezza le modalità con cui, giorno per giorno, viene inflitta la punizione per lo sgarbo subìto:

---

1. Si vedano, in *Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di G. Gaspari, Milano, 1980, le lettere intercorse fra i due fratelli durante la permanenza di Alessandro a Parigi. I primi giudizi negativi su Beccaria compaiono nella lettera di Alessandro del 19 ottobre 1766, dove tra l'altro si legge: « Beccaria è accolto con adorazione. Io sono ancora come sarebbe a dire un astro che non ha ancora che la luce di riverbero. Ma stiamo sodi. [...] Fra poco spero qualche cosa di più » (p. 24). Il 25 ottobre scrive: « Il mio amico fa tutt'ora una brillante figura, è festeggiato e venerato. Non si può desiderare di più. Io non sono che il suo compagno [...]. Tutte le volte che occorre una presentazione gli occhi sono primamente rivolti a Beccaria [...]. Io veramente nel sistema attuale mi annoio nella Società. Non sono al primo rango, sono timido, isolato » (pp. 38-39). Le risposte di Pietro invitano, in questa fase, alla moderazione e a non far trapelare all'esterno i contrasti crescenti fra i due compagni di viaggio (cfr. p. 42). Ma il 2 novembre Alessandro annuncia: « In niente me la intendo coll'amico. [...] L'affare è conchiuso. Circa la metà del mese partirà per Milano. [...] Avrei delle cose tanto forti da dire su quest'argomento che non le voglio porre in carta » (pp. 53-54), impegno che non mantiene, giacché i successivi messaggi sono un crescendo di contumelie contro Beccaria (cfr. pp. 94-96). Né nelle lettere di risposta ad Alessandro, né in quelle direttamente indirizzate a Beccaria, Pietro va in un primo momento oltre la disillusione, la preoccupazione e la contrarietà per la decisione di Cesare di rientrare precipitosamente in patria (cfr. pp. 62-65, 89-90, 109-111). Le cose cominciano a cambiare, anche per lui, col ritorno di Beccaria a Milano: la lettera del 13 dicembre (il giorno successivo all'arrivo) esprime ad Alessandro il fastidio per non aver il viaggiatore « portata nessuna menoma memoria e [...] quest'oggi non m'ha detto una sillaba che mostri che alcuno sappia in Parigi ch'io sono al mondo, né per la *Felicità* né per altro. [...] il viaggio di Parigi vuol aver fatta una piccola rivoluzione nel mio cuore. [...] s'egli continua così i miei sentimenti per lui svaniranno; egli dimentica troppo l'amor proprio altrui » (pp. 125-26). E ancora il 14 dicembre: « se egli avesse detto a Parigi la decima parte di me di quello ch'io avrei certamente detto di lui se vi fossi stato in sua vece, il mio amor proprio e la corrispondenza della amicizia se ne starebbero meglio » (p. 129). Ma è la notizia, contenuta nella lettera di Alessandro da Londra del 29 dicembre 1766, che Beccaria riceveva a Parigi « le lodi che venivano date all'*Apologia* della sua opera senza mai darne alcun pregio a te ed a me, che ne siamo i veri autori » (p. 180), a colmare la misura; convinto che quest'uomo, « che deve tutta la sua gloria alla mia amicizia, è disposto non solamente a non proccurarmi della gloria, ma a celarmi, ma a rubarmi la gloria mia » (p. 195), Pietro si radicalizza nella sua posizione di disdegno, affermando, in una lettera a Paolo Frisi, che la causa della rottura sta appunto in questa bassa gelosia di Beccaria per la fama dell'amico rimasto in patria e nell'usurpazione della paternità della risposta a Facchinei: « So che egli ha più volte ricevuti costì gli applausi dati all'*Apologia* del suo libro contro Facchinei e che è giunto a dire d'averla fatta in cinque giorni; fatto sta che egli non v'ha una sillaba del suo e questa è tutta fatica di noi due fratelli » (lettera del 21 gennaio 1767, p. 468); e in un'altra, al medesimo destinatario, del 10 febbraio: « Dopo aver io travagliato alla sua gloria, dopo avervelo spinto e dirò pure portato, la generosità e la giustizia non potevano permettergli di volermi far sentire il peso della sua fortuna letteraria; meno, poi, di abbandonarsi alle piccole gelosie di mestiere e dichiarar la guerra sorda al mio nome » (p. 470).

quando non è possibile attaccare l'opera direttamente (che è pure un'idea a lungo accarezzata e infine segretamente realizzata),[1] si provvede a sminuirne l'autore, ora dicendo che egli è « feroce », « dissimulato », « ridicolo », « impostorissimo », « avvilito nelle disgrazie, ingrato nella prosperità », « acro ed inquieto », « pazzo di vanità », « impertinente come un musico », « brutale »; che è una « bestia », un uomo capace solo « di portare l'amarezza, il fiele e l'inquietudine nel cuore di chi ha avuto amicizia per lui », « un vile immerso nella putredine », da ricacciare « nel fango che si meritano il suo cuore e i suoi bassissimi sentimenti », un « perfidissimo buffone », « un uomo occupato di pensieri torbidi », « un Caligola », come ripetono ad ogni pagina del loro carteggio[2] e come certamente Pietro va insinuando presso tutti gli esponenti della cerchia intellettuale a cui anche Beccaria era stato legato, cioè Carli, Frisi, Longo, Biffi, Lambertenghi, Secchi, il traduttore francese dei *Delitti*, Morellet, e per suo tramite i *philosophes*;[3] ora cercando di sottrargli la stima

1. Pietro scrive ad Alessandro (10 gennaio 1767): « Egli si dimentica che, se uno di noi due lo vuole, può dare un colpo maestro al tronco di quest'albero; io lo dico perché dalla propria sperienza so che in un mese di tempo dai Criminalisti posso trovar molto, e perché in Montesquieu, Helvetius e Voltaire ed in Grevio posso radunare tanti passi analoghi ai suoi di farlo comparire un plagiario. Ma a me basterà sempre il poterlo fare, né mai lo farò » (*Viaggio a Parigi e Londra*, p. 157). Alessandro rilancia l'idea il 4 marzo: « io farei una critica al suo libro, non mai mostrando fiele, ma soltanto comparando, come un buono e franco cittadino che dice il suo parere su una materia pubblica. La farei con tutto il secreto: la farei stampare *per circuitum* facendo comparire qualche giovine studente, in somma con tutte le precauzioni, e questo sarebbe il colpo massimo, e vi penso » (p. 346); ma Pietro ora invita alla cautela: « Quanto al progetto di fare una critica ragionata al libro di Beccaria, sinceramente ti dico che non lo approvo, son sicuro che tu stesso non lo puoi approvare a testa fredda. Abbandoniamo quell'ingrato all'avvilimento nel quale s'immerge, e non moviamo la guerra ad un'opera ch'egli ha pubblicata a nostra insinuazione e che abbiamo sostenuta tanto » (17 marzo 1767, pp. 349-50). Parrebbe dunque un progetto abbandonato: ma il Landry (in C. BECCARIA, *Scritti e lettere inediti* raccolti ed illustrati da E. Landry, Milano, 1910, p. 284; d'ora in poi abbreviato in LANDRY, *Beccaria*) segnalò di aver trovato in un codice di scritti verriani, sul quale tornerò più avanti, una critica severa dei *Delitti*, in francese (« consta di 14 grandi facciate. *Incipit*: 'Le livre des délits et des peines mérite d'être examiné, le tems est venu de le faire avec tranquillité'. *Explicit*: '... que j'ai pris la plumme' »). Fortunatamente Verri si accontentò di scriverla e non pensò mai di pubblicarla.

2. Cfr. *Viaggio a Parigi e Londra*, pp. 183, 201-202, 215-16, 237, 239, 249, 282, 305-306, 312, 329, 332.

3. Si vedano, in *Viaggio a Parigi e Londra*, i seguenti passi: « Carli è stato informato pure e pensa uniformemente » (p. 318); « Io gli ho [a Frisi] toccato qualche cosa riguardo a te ed alla passata tua situazione con Beccaria » (p. 200); « Lungo è stato informato, non so da chi, delle male intelligenze che passano fra di noi; [...] io scrivo tondo e chiaro a Lungo il fatto come sta » (p. 202); « Io mi sono creduto libero a confidare a Luisino [Lambertenghi] l'occorso fra te e il nostro generoso, nobile e sublime filosofo »; « gli ho mostrata tutta la serie delle lettere di Beccaria, tue e mie, che risguardano questa vergognosissima epoca [...]. L'anima di Luisino è stata perfettamente illuminata ed accesa dalle conseguenze che devono nascerne » (pp. 162 e 303); « io ho pregato Secchi a voler passare la mattina con me, e questa fu impiegata a leggergli tutti gli articoli che sul conto di Beccaria mi hai scritti da Parigi nel tuo primo viaggio, e tutti gli articoli miei a te diretti su tal proposito; tutte le stravaganze del nostro pazzo bassissimo gli sono giunte nuove e l'hanno sorpreso » (p. 341); « Questa mattina finalmente ho aperto il mio cuore per la prima volta a Morellet, che trova molto equivoco il carattere di Beccaria e molto prudente la

anche di quei pochi con cui, dopo lo sfortunato viaggio, Beccaria è rimasto in relazione e all'opinione dei quali non può essere insensibile (la Somaglia, il Corte, la Isimbardi, perfino i suoi stessi genitori);[1] ora infine facendo sapientemente intendere che la reale e piena paternità del libro non gli appartiene.[2]

L'azione sortisce il suo effetto: come è stato scritto, « l'intollerante e animosa rivalità del Verri », sempre pronta a ridestarsi e a manifestarsi ogni qual volta Beccaria, vuoi con le lezioni di economia, vuoi col libro sullo stile, pareva di nuovo « uscire dall'inerte torpore al quale non era estraneo il disagio di sapersi sorvegliato », trova una quieta e distaccata forma di disistima, che le pagine del carteggio ci riportano, solo nel momento in cui prevale in Pietro la « persuasione che il Beccaria era ormai un uomo finito che non gli avrebbe più potuto dar ombra »;[3] ma le serpeggianti dicerie non si sarebbero mai spente: travalicato il secolo, avrebbero trovato, nell'Ottocento e nei primi del Novecento, ulteriori avalli, certo involontari, come quelli offerti da una critica sostanzialmente incapace di andar oltre l'ozioso quesito intorno al quale essa si è spesso affannata (chi sia, cioè, il *vero* autore del *Dei delitti e delle pene*), con alterne soluzioni tutte argomentate sul terreno delle motivazioni psicologiche, e più preoccupata di non mettere in discussione la veridicità della ricostruzione che Pietro Verri aveva lasciato delle vicende che portarono

---

mia condotta. Ho fatta l'informazione della infinita serie delle sue pazzie con un certo giudizio. In somma l'Abbate si è posto in orgasmo al mio racconto e, se prima credeva Beccaria un pazzo, ora è all'orlo di crederlo un birbante [...]. Egli in somma ora risguarda quell'uomo come un da nulla che non farà nulla, come un pazzo e come un carattere strano ed equivoco assai assai » (pp. 365-66). Al Biffi Verri scrive: « Il a oublié que j'avais un amour propre, peut-être a-t-il oublié que j'ai contribué quelque chose à sa gloire, et que j'ai eu l'âme éloignée de toute basse jalousie pour travailler de bonne foi à me le rendre supérieur: le bon homme a pris un ton et met une distance entre nous, dont je ne saurais m'accomoder [...]. Qu'il reste au centre de son petit univers, sans avoir ni mon envie, ni mes regrets » (lettere citt. nell'introduzione a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene. Facsimile dell'edizione originale pubblicata anonima in Livorno nel 1764, con le aggiunte delle successive edizioni e degli autografi registrate in margine e su carte allegate dal marchese Giulio Beccaria, figlio dell'Autore*, a cura di L. Firpo, Torino, 1964 — d'ora in poi abbreviato in *Delitti*, ed. Firpo —, pp. 17-18).

1. « Io ho voluto informarla [la Somaglia] comodamente di quanto s'è passato fra te e Beccaria; sono andato a casa sua una mattina tutta destinata a questo fine, vi sono andato col mio bravo libraccio [il copialettere], dove sta il nostro commercio epistolare [...]. Essa ha definito il nostro uomo per un'anima realmente vile e senza virtù » (*Viaggio a Parigi e Londra*, p. 318); « la [medesima] confidenza ho fatto al Segretario Corti » (p. 162); « alla Isimbaldi poi io parlo chiaramente » (p. 261); « al Padre ed alla Madre mi faccio un dovere di accrescere sempre più i torti di suo figlio » (p. 260).

2. « ... un libro di cui il progetto gli è stato dato da me; di cui il principio, il proseguimento, il fine, la pubblicazione e per fino la copiatura di mia mano sono effetti della mia instancabile amicizia » (lettera di Pietro a P. Frisi, 21 gennaio 1767, in: *Viaggio a Parigi e Londra*, p. 469).

3. C. A. VIANELLO, *Pagine*... cit., p. 62. « In verità lo vedo ben diverso da quello che mi compariva 14 anni fa. Noi siamo con un tuono d'amicizia e nel tribunale in cui sediamo in ogni occasione vi è questo reciproco sentimento » (da una lettera del 1778 di Pietro ad Alessandro, conservata nell'Archivio Verri; la citazione è tratta da C. A. VIANELLO cit., pp. 62-63).

alla stesura e alla pubblicazione dell'opera, che di lavorare su dati scientificamente rilevabili, quali quelli che possono emergere da un'operazione imprescindibile come l'analisi del manoscritto originale.

Le notizie sulla storia della composizione del *Dei delitti e delle pene* sono poche e quasi tutte di 'marca' verriana: quindi, in certa misura 'sospette', per le ragioni che ho mostrato sopra, perché appunto testimonianze posteriori alla rottura con Beccaria. E tuttavia esclusivamente su di esse si è basata fino ad oggi la ricostruzione della formazione del libro e del ruolo avutovi da Pietro Verri. Le ripercorrerò qui per segnalare ciò che contengono di obiettivamente credibile e di compatibile con gli elementi certi che risultano da un'indagine puntuale del manoscritto: si vedrà infatti nelle pagine che seguono come l'esame di queste carte consenta di smentire molte delle convinzioni ancora correnti sulla storia del testo e di gettare nuova luce sulla genesi dei *Delitti*.

Tre testimonianze verriane occupano il posto principale. La prima è rappresentata da un'annotazione stesa da Pietro Verri in calce ad un manoscritto su cui tornerò più avanti, la copia di sua mano dell'autografo (= B):

L'opera cominciò in Marzo 1763 e terminò a Gennaio del 1764. Questo esemplare è stato finito ai 29 Feb. 1764. Si è mandato a Livorno per l'edizione il giorno 12 Aprile diretto a Monsieur Aubert à l'imprimerie Coltellini [...]. Ricevei la prima copia della stampa ai 16 Luglio...[1]

La seconda testimonianza è fornita da una delle « lettere ai fratelli ed amici in Milano dal 1759 al 15 dicembre del 1765 », che costituiscono una sorta di diario epistolare di Pietro Verri. In quella che reca la falsa data 1° novembre 1765, ma la cui stesura è certamente posteriore, si legge:

Prima di chiudere vi soddisferò sul proposito del libro *Dei delitti e delle pene*. Il libro è del marchese Beccaria. L'argomento gliel'ho dato io, e la maggior parte dei pensieri è il risultato delle conversazioni che giornalmente si tenevano fra Beccaria, Alessandro, Lambertenghi e me. Nella nostra società la sera la passiamo nella stanza medesima, ciascuno travagliando. Alessandro ha per le mani la *Storia d'Italia*, io i miei lavori economico-politici, altri legge, Beccaria si annoiava e annoiava gli altri. Per disperazione mi chiese un tema, io gli suggerii questo, conoscendo che per un uomo eloquente e d'imagini vivacissime era adattato appunto. Ma egli nulla sapeva dei nostri metodi criminali. Alessandro, che fu il *protettore dei carcerati*, gli promise assistenza. *Cominciò Beccaria a scrivere su dei pezzi di carta staccati delle idee*,

1. L'annotazione è citata in: LANDRY, *Beccaria*, p. 283.

lo secondammo con entusiasmo, lo fomentammo tanto che *scrisse una gran folla d'idee*, il dopo pranzo si andava al passeggio, si parlava degli errori della giurisprudenza criminale, s'entrava in dispute, in questioni, e *la sera egli scriveva*; ma è tanto laborioso per lui lo scrivere, e gli costa tale sforzo che dopo un'ora cade e non può reggere. *Ammassato che ebbe il materiale, io lo scrissi e si diede un ordine, e si formò un libro.*[1]

La terza testimonianza è offerta dalla lettera di Alessandro ad Isidoro Bianchi, biografo di Pietro, datata 16 aprile 1803:

Come si trovi fra li scritti del defunto mio fratello Pietro di chiara memoria tutto il trattato *De' delitti e delle pene* di suo proprio pugno, io non ne ho sicura contezza. Per altro mi sembra di avere qualche reminiscenza che *di mano in mano che il Marchese Beccaria componeva l'opera di suo pugno scrivendola*, ed essendo pieno di pentimenti e di cancellature, *mio fratello per amicizia la trascrisse in netto*. Se questa reminiscenza mia non è fallace, si troverà lo scritto di mio fratello nitido e puro. Ora venendo alla storia di quella opera ho piacere ch'ella mi abbia data occasione di ripetere quella verità la quale per un certo fato contrario alla fama di tanti nostri cittadini, sembra che non possa ancora prevalere. Invano mentre mio fratello visse non si stancò di ripetere che quell'opera non è sua, invano ho sempre declamato io stesso testimonio di vista e meritevole di fede. Ora pertanto quasi come testamento sono per dichiarare e confermare quanto è a mia notizia sopra tal particolare.

[...] essendo io nella carica allora detta Protettore dei carcerati, la quale era un esperimento che si faceva nella gioventù inclinata agli studi forensi, avveniva spesso che ragionassi di materie criminali e che ne rilevassi la barbarie in quanto a me pareva de' scrittori di quelle e de' metodi anche nel giudicare e processare. Al Conte Pietro sembrò questo argomento degno della penna del suo amico Beccaria e gli propose di trattarlo. Il Marchese Beccaria in fatti vi si accinse, e siccome al pari di tanti altri illustri ingegni, quanto era capace dell'opera, altrettanto ripugnava alla assiduità di comporla, così per ridurvelo passava tutte le sere nelle stanze medesime allora abitate da mio fratello, dove io pure rimaneva studiando. Il Conte Pietro usciva per le sue incombenze, ed io col Marchese Beccaria passavamo studiando la sera precisamente nella ultima stanza dell'appartamento a pian terreno che corrisponde al salone degli animali dipinti al primo piano. Ivi sul tavolino del Conte Pietro io stesso ho veduto scrivere e comporsi dal Marchese Cesare Beccaria l'opera *De' delitti e delle pene*. Mi ricordo ch'egli pensava molto prima di scrivere, non poteva resistere alla fatica più di due ore, trascorse le quali lasciava la penna. Alla fine della sera il Conte Pietro ritornava a casa. *Il Marchese gli leggeva quanto aveva scritto e col suo parere fece qualche volta de' cambiamenti e correzioni*. Ma siccome il Marchese ripugnava certo alla briga di porre in netto il primo suo

1. La citazione è tratta dall'appendice a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Torino, 1965 (d'ora in poi abbreviato in *Delitti*, ed. Venturi), pp. 122-23. Corsivi miei.

scritto sempre pieno di cancellature, così *ho qualche reminiscenza che mio fratello si facesse un pregio di porre in netto l'opera di suo pugno*. Esso animava sempre Beccaria a proseguirla e ne pronosticava gli applausi dell'Europa. Io stesso ne fui così persuaso fino d'allora che mi feci cedere dal Marchese *quello suo scritto originale che io avevo veduto formarsi di suo pugno nello spazio di circa due mesi ogni sera*.[1]

Le tre citazioni coincidono su diversi dati intorno ai quali la critica è da tempo concorde. *In primis*, nessun dubbio sul fatto che il suggerimento dell'opera venisse a Beccaria da Pietro Verri, l'organizzatore instancabile dei Lumi milanesi, il paterno e autorevole amico che già gli aveva assegnato il tema dell'opuscolo *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762*, lo aveva guidato nella stesura di questo e ne aveva successivamente assunto le pubbliche difese;[2] nessun dubbio che le conversazioni con Pietro, ma particolarmente quelle con Alessandro (egli era il protettore dei carcerati che aveva scritto ben « trentaquattro *pledoyers* in difesa di processati »[3] e, di più, l'autore di alcuni tra i più interessanti articoli di carattere giuridico e politico usciti di lì a poco sul « Caffè »), nonché la frequentazione del Lambertenghi, citato dal Verri nel suo diario epistolare, e del non citato Biffi (al quale Beccaria offrirà nel '66 alcune copie in dono dichiarando in una dedica il libro « così vostro che mio »), siano state una sorgente importante delle idee trasfuse nell'opera. È poi certo che l'intera Accademia dei Pugni fu chiamata a partecipare all'elaborazione concettuale del tema, se si considera l'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, composta da Pietro Verri nel 1763 e recitata con ogni probabilità davanti agli amici accademici,[4] come fonte o comunque come materiale preparatorio di alcuni spunti e in generale del 'clima' dei *Delitti*, e se si tien conto del beccariano *Discorso accademico sopra i titoli VI e VII del XLII delle Pandette*, scritto probabilmente nello stesso periodo dell'orazione verriana e offerto anch'esso alla discussione dei Pugni, che, nella sua modestia teorica e stilistica, rappresenta pur sempre una prima apertura d'interesse ad un tema giuridico.[5]

Ma il sottolineare l'importanza delle discussioni, degli stimoli, dei suggerimenti degli amici non deve far passare in secondo piano lo studio diretto delle opere filosofiche intrapreso nel '61, l'anno della « conversione » beccariana.[6] Un'analisi completa di tutti gli autori utilizzati, in diversa misura,

1. Ivi, pp. 124-25. Corsivi miei.
2. Cfr. l'*Introduzione* a C. BECCARIA, *Opere*, a cura di S. Romagnoli, 2 voll., Firenze, 1958 (d'ora in poi abbreviate in *Opere*, ed. Romagnoli), vol. I, pp. XLVIII-LIV.
3. Lettera di Alessandro a Pietro, 7 novembre 1766, in: *Viaggio a Parigi e Londra*, p. 75.
4. Il testo dell'*Orazione* è in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 127-46.
5. Il *Discorso accademico* è alle pp. 254-69 del vol. II. Per la datazione cfr. la *Nota al testo*, ivi, p. 421.
6. La 'narrazione ufficiale' della conversione filosofica e delle tappe della propria formazione è contenuta nella lettera di Beccaria a Morellet del 26 gennaio 1766 (per le lettere di e a Beccaria si vedano i voll. IV-V dell'Edizione Nazionale).

per la redazione del libro è ancora da fare, e dovrà essere necessariamente più ampia di quella che ho compiuto in questa sede, nelle note di commento al testo, relativamente alle fonti principali e agli scrittori maggiormente frequentati dal Beccaria dei *Delitti* (su ciò ritornerò più avanti). Va tuttavia sottolineato il fatto che, se molti furono i suggerimenti e gli insegnamenti che oralmente gli venivano impartiti dai soci dei Pugni, e se d'altro canto Beccaria fu scrittore parco e di travagliata applicazione, egli fu nel contempo lettore avidissimo e assiduo dei libri più disparati, e dunque in grado di provvedere anche in modo autonomo a quella 'accumulazione' culturale che un lavoro come i *Delitti*, le cui pagine riecheggiano tanta letteratura sei-settecentesca, necessariamente presuppone. La data d'inizio della fase di studio che direttamente porterà all'opera può essere fissata in quel settembre 1762 in cui il giovane marchese accosta due autori a lui molto cari: Rousseau, di cui legge l'appena pubblicato *Contract social*,[1] e Francesco Bacone, che gli fa intraprendere la compilazione di un grosso codice di estratti (principalmente dal *Novum Organum* e dal *De dignitate et augmentis scientiarum*), datato in frontespizio 1763 (« ab instauratione litterarum primo »), ma che altri particolari del medesimo codice e una lettera al Biffi del settembre 1762 ci portano, appunto, a retrodatare di qualche mese.[2]

Qualche problema sulla attendibilità di parte delle testimonianze sopra citate comincia a sorgere quando si passi a parlare specificamente delle modalità di composizione del libro. A cosa si riferisce Pietro Verri quando afferma: « cominciò Beccaria a scrivere su dei pezzi di carta staccati delle idee »? Verosimilmente questi « pezzi di carta » erano le schede preparatorie che non potevano non trovarsi a monte della stesura dei *Delitti*: idee, appunto, immagini appena sbozzate da riversare poi in un compiuto e articolato discorso; forse anche « una gran folla di idee », di cui purtroppo non restano che le esigue tracce di due carticini annessi al ms. originale. Ma la lettera verriana è costruita in modo tale da indurre a credere, volendo prestar piena fede alle parole dell'importante estensore, che oltre questi « pezzi di carta », oltre questa « gran folla di idee » che formò, ad un certo punto, un « materiale ammassato », Beccaria non abbia scritto una organica stesura del suo lavoro.

Ricordando al lettore che la pagina di Pietro falsamente datata 1° novembre 1765 è un documento, se non ancora dell'epoca dell'irrimediabile rottura con l'amico che così malamente si era portato nel soggiorno parigino, certo del momento del disgusto e della delusione provati nei suoi confronti, varrà la pena di rilevare che, non a caso, qui vi è una sola concessione ai meriti

1. Il dato emerge da una lettera di Pietro Verri a G. Biffi del 20 settembre 1762, citata nell'introduzione a *Delitti*, ed. Firpo, p. 12.

2. Per il codice degli estratti da Bacone si veda la *Nota al testo* del vol. II, pp. 459-71. La lettera a cui faccio riferimento dice: « sono tutto assorto a ricopiare alcune opere di Bacone di Verulamio, al quale oltre essere nella classe dei genii più sublimi si può dare il nome di legislatore dell'intelletto ».

e alle capacità intellettuali di Beccaria, riconosciuto come « un uomo eloquente e d'imagini vivacissime »: ben altro tono e ben altri elogi Pietro gli aveva dedicato non molto tempo prima, chiamandolo « testa calcolatrice sino al sublime », « uomo di merito singolare », lodevole per « la fantasia e l'immaginazione vivacissima, unita a un intenso studio sul cuore umano », « profondo algebrista, buon poeta, testa fatta per tentare strade nuove, se la inerzia e l'avvilimento non lo soffocano ».[1] Qui è detto, sì, in principio e senza equivoci, « il libro è del marchese Beccaria », ma tutto il restante precisa, con tono un po' beffardo e con puntiglio, che non è suo l'argomento e non è originale « la maggior parte dei pensieri » che circola nell'opera, ché essa nasce nella fucina delle quotidiane conversazioni con gli amici, dove si formano le idee che Beccaria raccoglie e la sera trascrive; non è sua — « egli nulla sapeva dei nostri metodi criminali » — la conoscenza della materia più strettamente giuridica, ma del protettore dei carcerati Alessandro, e dunque senza l'assistenza di questi mai Beccaria avrebbe potuto avventurarsi in un tal campo; e, in generale, non avrebbe certo potuto scrivere un'opera del genere, senza l'incitamento, l'entusiasmo, il pungolo degli amici, un uomo come lui, privo dell'energia e del carattere necessari alle grandi imprese, un uomo che « si annoiava e annoiava gli altri », e a cui scrivere « costa tale sforzo che dopo un'ora cade e non può reggere »!

È stato notato quanto, nella lettera di Pietro, « sia significativo quel passaggio inavvertito ma continuo dalla terza alla prima persona, e là dove la prima sarebbe compromettente, come si ottenga il medesimo risultato — d'imporre, cioè, alla considerazione la propria essenziale partecipazione all'opera — con l'impersonale, che suggerisce l'equivoco »; di modo che la pur esplicita attribuzione del libro a Beccaria « risulta, alla fine, senza parere — quasi il giudizio dovesse scaturire naturalmente dalla mente del lettore — molto insidiata, gravata di dubbi ».[2] Può infatti chiamarsi *libro* un materiale ammassato di molti pezzi di carta staccati, contenenti una gran folla di idee? Questo è ciò che scrisse Beccaria: il libro vero e proprio, vuol dirci il Verri, « io lo scrissi »; e quando aggiunge: « si diede un ordine e si formò un libro », il repentino passaggio all'impersonale non sta a significare un lavoro svolto in comune col giovane amico, ma è una appena coperta rivendicazione, anche per questo aspetto, del proprio esclusivo e determinante ruolo.

Alessandro dovrebbe essere considerato, in linea di massima, un testimone poco attendibile: parla di episodi lontani ormai quarant'anni. Ma certe immagini coincidono con quelle della lettera del fratello (la proposizione a Beccaria del tema da parte di Pietro, le discussioni in materia criminale tra Cesare e l'allora protettore dei carcerati, lo studio serale nella stanza del

1. Cfr. la lettera di Pietro Verri a G. R. Carli (3 febbraio 1762) e quella compresa nel 'diario epistolare' già citato e recante la data 6 aprile 1762, riportate in: *Delitti*, ed. Firpo, pp. 10-11.
2. *Introduzione* a *Opere*, ed. Romagnoli, vol. I, p. LIX.

Verri maggiore); analogo è il ricordo della pigrizia di un uomo che « quanto era capace dell'opera, altrettanto ripugnava alla assiduità di comporla »; quasi identico l'aneddoto di Beccaria che « pensava molto prima di scrivere, non poteva resistere [...] più di due ore, trascorse le quali lasciava la penna ». Diverso il tono: non proprio un'affettuosa memoria dell'amico di un tempo, morto ormai da quasi dieci anni, ma certo un sereno e distaccato riandare a quell'epoca di fervida giovinezza in cui Beccaria gli era apparso quale Alessandro sembra ora nuovamente disposto a riconoscere, un « giovane non conosciuto come meritava », un « illustre ingegno ». Oltre a ciò gioca a favore della verosimiglianza e dell'obiettività di questo ricordo il fatto che ad Alessandro non era mai importata, e meno che mai poteva importare nel 1803, la rivendicazione di un proprio ruolo determinante nella composizione dei *Delitti* e la conseguente limitazione e riduzione di quello effettivo dell'autore.

Tutto ciò ce lo fa apparire, per più di un tratto, testimone attendibile e disinteressato della genesi del libro; se non fosse, si diceva, per quei quarant'anni di distanza dalle immagini vive, che non potevano non aver fatto cadere nell'oblio alcuni particolari, trattenendone altri come scolpiti nella memoria, quale quello di Pietro che suole uscire la sera e al ritorno ascolta la lettura di quanto il suo pupillo è venuto faticosamente scrivendo e suggerisce correzioni. E se non fosse, specialmente, per quel « mi sembra di avere qualche reminiscenza che di mano in mano che il Marchese Beccaria componeva l'opera [...] mio fratello per amicizia la trascrisse in netto »: proposizione singolare, ché ci si sarebbe aspettato, per un'operazione importante come la copiatura dell'autografo, un ricordo nitido e non gravato da incertezze; e proposizione ambigua, perché induce a pensare ad un lavoro parcellizzato di copiatura, e non a caso fece sostenere al Bouvy che « Verri recopiait, jour par jour, les notes de Beccaria »,[1] mentre la trascrizione giorno per giorno va esclusa sulla scorta delle testimonianze di Pietro (che non si sarebbe lasciato scappar l'occasione di sottolineare anche questo più impegnativo intervento), in particolare in base alla notazione cronologica che chiude il ms. B (e che colloca inequivocabilmente il lavoro di Verri 'copista', ad autografo concluso, nel febbraio 1764) e sulla scorta delle precise risultanze filologiche che esporrò più avanti.

Meno pacifica, infine, la questione del tempo di stesura. Dal marzo 1763 al gennaio 1764, afferma Pietro: un tempo eccessivamente largo per l'esile e snello *pamphlet* che il giovane Beccaria mette insieme, pur concesso che vi lavori solo alla sera e solo due ore per sera. Landry per primo richiamò peraltro l'attenzione sul fatto che Beccaria stette in villa a Gessate nell'estate del '63: ma ciò non porta automaticamente ad asserire, come egli fa e come altri in seguito hanno fatto, che una parte del primo testo sia stata scritta là, senza aiuti né stimoli da parte dei Verri e degli altri amici — pur con la precisazione che nel periodo della villeggiatura il lavoro abbia potuto subire un

1. E. Bouvy, *Le comte Pietro Verri (1728-1797), ses idées et son temps*, Paris, 1889, p. 102.

rallentamento, essendo molto verosimile che Beccaria, «quando non riceveva più la spinta degli amici, si abbandonasse alla sua pigrizia naturale»[1] —, quanto piuttosto a credere che nell'estate del '63 la vera e propria stesura dei *Delitti* non fosse ancora cominciata, e proseguisse la fase preparatoria avviata nel marzo. Vero è che nell'unico documento che possa illuminare in proposito, la lettera del 19 luglio ad un ignoto amico della cerchia dei Pugni, Beccaria «spera di aver di molto avanzato il *suo* libro sulle pene» per la data del rientro a Milano, previsto di lì a quindici giorni: ma il riferimento è talmente generico da potersi adattare, appunto, anche a uno stadio preliminare alla redazione. Di più: il particolare presenta una singolare analogia con avvenimenti di due anni dopo, quando il tipografo Aubert scriverà a Verri, il 21 ottobre 1765, annunciandogli di aver ricevuto una lettera di Beccaria: «me lo riverisca di tutto cuore e le dica che godo in sentire che la sua nuova opera vada innanzi a gran passi»,[2] con allusione a quel *Ripulimento delle nazioni* che, nell'ottobre del '65, non avrà ancora varcato lo stadio germinale dei pensieri annotati sul taccuino.[3] D'altra parte, ipotizzando una stesura del ms. dei *Delitti* già avanzata al ritorno di Beccaria da Gessate, resterebbe pur sempre da spiegare il lungo tempo di sei mesi che dovrà ancora trascorrere prima del completamento dell'opera; mentre per converso pare ben sintomatica di una fase preparatoria alla composizione del testo la lettera di Beccaria a Biffi, scritta da Gessate nel giugno del '63, in cui si legge: «ho comperato dei libri, mi si sono risvegliate delle nuove idee, e delle viste filosofiche, che ti comunicherò in breve. Queste mi hanno agitato la mente e tolta quella calma fatale, che intorpidiva tutte le facoltà della mia mente».

Sembra pertanto probabile che gran parte del periodo che intercorre tra l'assegnazione del tema da svolgere e il compimento del ms. autografo sia stata occupata da studi preliminari, discussioni, 'esercitazioni' su temi giuridici in seno all'Accademia dei Pugni e certamente dalla redazione di appunti e di abbozzi. Non sbaglia dunque Pietro quando fissa al marzo 1763 e al gennaio 1764 i margini dell'impresa: ma questo è il tempo complessivo di un'operazione che non si esaurisce nella sola stesura dell'autografo. L'impressione che si ha è che Beccaria non si cali nel lavoro dei *Delitti* se non dopo la villeggiatura a Gessate, una volta ritornato alla stimolante frequentazione della stanza da studio di Pietro Verri: ed appare allora massimamente credibile il ricordo di Alessandro quando scrive di aver visto formarsi il ms. beccariano «di suo pugno nello spazio di circa due mesi ogni sera», dove il *circa* può consentire una prudenziale dilatazione dell'arco temporale fino a coprire l'autunno-inverno del '63-64. Plausibile ancora (pur tenuto conto della

1. LANDRY, *Beccaria*, p. 285. La tesi di una parziale redazione dei *Delitti* a Gessate è fatta propria anche da C. A. VIANELLO, *La giovinezza*... cit., p. 181.

2. La lettera è pubblicata in: A. LAY, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e Verri*, «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie 4, n. 27, Torino, 1973, p. 66.

3. Cfr. vol. II, pp. 277-83, e per la datazione del taccuino la *Nota al testo*, ivi, p. 425.

svista che lo porta a ricordare come rivolta a lui la richiesta di restituzione dell'autografo, che Beccaria invece aveva fatto a Pietro, e a credere di averne scritto al fratello, mentre, si è visto, era stato questi ad informarlo della vicenda), quando, egli che non ha ragione personale alcuna per spacciare Beccaria per autore di sole idee, schede, materiale ammassato che solo la solerzia di Pietro, infine, trasforma in un libro, conferma per primo e pubblicamente l'esistenza di quello « scritto originale »:

> ... io ho posseduto questo autografo tutto il tempo del mio viaggio a Parigi col Marchese Beccaria, ma poi disgiuntomi da lui e stante io in Roma nell'anno 1767 ed essendosi sparsa la fama che l'opera fosse di altra mano, egli mi chiese la restituzione del suo autografo il quale rimaneva a Milano fra le mie carte. Io prontamente scrissi a mio fratello il Conte Pietro che glielo restituisse e così fu fatto. Si deve pertanto ritrovare nelle carte del Marchese quando se ne abbia avuta degna cura.[1]

IL MANOSCRITTO AUTOGRAFO. Il ms. autografo del *Dei delitti e delle pene*, ora conservato, sotto la segnatura Becc. B. 202, presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (ove pervenne per lascito della famiglia Villa Pernice, erede ultima delle carte e dei libri beccariani), è contenuto in un volumetto fatto legare a suo tempo da Giulio Beccaria, figlio dell'autore. Il codice (che siglerò A) presenta una copertina rigida di cuoio, con tassello verde sul dorso recante il titolo dell'opera impresso in oro, e comprende al suo interno: foglio di guardia; frontespizio (mano calligrafica di copista): DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DEL | MARCHESE CESARE | BECCARIA BONESANA | AUTOGRAFO; ritratto di Cesare Beccaria;[2] una carta bianca; altro frontespizio che ripete, con grafia differente, il testo del primo; pp. 1-145 dell'autografo; una carta bianca; frontespizio (mano di Giulio Beccaria) di un fascicolo intitolato « Varie aggiunte | per | le edizioni successive alla prima | del 1764 »; pp. *I-XXX* del ms. autografo.

Il ms. A raduna materiali diversi, tutti relativi all'opera ma appartenenti a fasi redazionali differenti: occorre pertanto distinguervi la prima redazione propriamente detta (AR), gli appunti preparatori ad essa (AM), le aggiunte (AP) successive ad AR e precedenti il completamento della stampa della prima edizione, [Livorno], 1764 (L1), nella quale sono peraltro comprese; le aggiunte (AQ) per la « quinta » edizione di « Lausanna » (poi « Harlem ») [ma: Livorno], 1766 (L5). Nessuna pagina autografa vi è invece contenuta (né è stata altrove reperita) del testo delle addizioni redatte da Beccaria per la « terza » edizione di « Lausanna » [ma: Livorno], 1765 (L3).

1. Cfr. l'appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 125-26.
2. Sul ritratto di Beccaria cfr. L. FIRPO, *Le edizioni italiane del « Dei delitti e delle pene »*, qui alle pp. 376-82.

Il ms. è stato descritto in modo lacunoso dal Cantù e dal Bouvy, poi, con maggior precisione (pur essendo anche questa descrizione da emendare), dal Landry; pochi accenni si trovano pure in scritti del Villa e dell'Amati, mentre in epoca contemporanea nessun altro se n'è occupato se non, brevemente, il Firpo.[1] La presente descrizione considera separatamente le diverse sezioni autografe di cui il codice si compone.

La struttura originaria di Ar è data da quattro fascicoli di fogli accavallati: nell'ordine, un setterno, un otterno (inizialmente un noverno, perché comprendeva anche il f. 33/36, ora a sé stante) e due setterni (anche il quarto fascicolo era inizialmente un otterno: del primo foglio resta un lacerto, la c. 132-133). Un foglio sciolto (dapprima, come si è detto, raggruppato nel secondo fascicolo) è posto tra primo e secondo, ed uno (134/137) è collocato dopo il quarto fascicolo.[2]

A questi fogli, sui quali procede la stesura di base, Beccaria venne man mano aggiungendo, per ospitarvi degli inserti, una carta (*6-6 bis*) e un foglio (27/30) interfogliati nel primo fascicolo, una carta (51-52) nel secondo, una carta (102-103), sostituiva dello scarto avvenuto, nel quarto fascicolo. Altre sette pagine, contenute in carte non numerate dall'autore e non collocate da lui nella struttura materiale di Ar nei luoghi che attualmente occupano dopo la legatura, sono peraltro attinenti alla prima redazione: si tratta delle pp. *30 bis-30 ter*, *101 bis-101 ter* (in quest'ultima la scrittura si sovrappone al disegno di una figura umana, di cui sono delineati il viso e il busto), *IV*, *XIII* e *XXV*.

Il totale di Ar è di 143 pagine (solo 136 delle quali sono numerate: Beccaria omette il numero nella pagina successiva alla 1 e in quella che vien dopo la 6, e salta, per mera distrazione, i numeri 77, 88 e 89), ivi comprese le 7 pagine supplementari di cui si è detto sopra. Va segnalato, infine, che dopo la 133 l'autore ha erroneamente numerato le pagine successive da 144 a 147.

La numerazione delle pagine di Ar (nell'angolo esterno superiore di ogni facciata) è un'operazione simultanea fatta a ms. completato, come dimostrano in molti casi le macchie speculari dei numeri e la posizione più arretrata che essi obbligatoriamente hanno talvolta, quando i margini in alto siano già stati occupati da promemoria, aggiunte o correzioni.[3]

---

1. C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862, pp. 375-78; E. Bouvy cit., pp. 96-103; Landry, *Beccaria*, pp. 277-80; C. P. Villa, *Notizie intorno alla vita ed agli scritti del Marchese Cesare Beccaria Bonesana*, in: C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1822, p. xxvi; A. Amati, *Vita ed opere di Cesare Beccaria*, in: *Cesare Beccaria e l'abolizione della pena di morte*, Milano, 1872, p. 50. Sostanzialmente esatta la descrizione contenuta nell'introduzione a *Delitti*, ed. Firpo, p. 16.

2. Il primo fascicolo va da p. 1 a p. 32; il secondo è delimitato dalle pp. 37 e 70; il terzo dalle pp. 71 e 101; il quarto principia a p. 104 e termina a p. 131.

3. Si vedano, per le macchie speculari, le pp. 8-9, 16-17, 42-43, 54-55, 58-59, 66-67, 81-82, 85-86, 91-92, 103-104, 121-22; per la collocazione del numero, quasi sull'angolo estremo o sul bordo superiore della pagina, le pp. 22, 93, 98, 101, 102, 106, 107, 109, 114, 115, 117.

Al momento della legatura del ms. Giulio Beccaria ha numerato (tali interventi vengono qui, per maggior chiarezza, caratterizzati dal corsivo)[1] le pp. *1 bis* e *6 bis*; ha integrato i salti di computo (si hanno così le pp. *77*=78, 87=*88*, *89*=90); ha corretto la numerazione di 144-147 trasformando l'errata cifra 4 in 3. Infine egli ha inserito nei punti in cui ora si trovano, numerandole, due delle carte supplementari (*30 bis-30 ter* e *101 bis-101 ter*), ed ha invece dislocato nel fascicolo finale delle *Varie aggiunte*, contrassegnandole con cifre romane, le carte contenenti le pp. *IV*, *XIII* e *XXV*. Ogni carta originariamente sciolta è stata supportata e incollata al margine interno del foglio a cui è contigua.

Il materiale cartaceo dell'attuale disposizione di AR è riconducibile a quattro tipi:

a: fogli di mm. 231 × 180 circa, di carta vergata con filoni verticali in filigrana distanti tra loro mm. 28 circa; falsariga sul *recto* (righe orizzontali distanti tra loro mm. 5). Sono di questo tipo tutti i fogli compresi tra le pp. 1-131, a eccezione di quelli qui sotto elencati, e il lacerto 132-133.

b: carte e fogli di tipo più leggero di *a*; formato originariamente più grande, rifilato al momento della legatura alle misure di *a*; carta vergata con filoni verticali in filigrana distanti tra loro mm. 23 circa. A questo tipo appartengono le cc. 6-*6 bis*, 51-52, *101 bis-101 ter*.

c: veline di mm. 215 × 160, alle quali al momento della legatura sono state aggiunte, sui bordi, delle strisce più pesanti per eguagliare le misure di *a*; carta vergata con filoni orizzontali in filigrana distanti tra loro mm. 20 circa. Sono di questo tipo il f. 27/30 e la c. 102-103 (questa con falsariga).

d: fogli più pesanti di *a* e *b*; formati diversi; carta vergata con filoni orizzontali in filigrana distanti tra loro mm. 24 circa. Questo tipo comprende la c. *30 bis-30 ter* (mm. 213 × 128) e il f. 134/137 (mm. 210 × 160).

Nella stesura di AR Beccaria ha lasciato originariamente in bianco le pp. *1 bis* (poi utilizzata per un breve promemoria), 4 (che in seguito accoglie un'integrazione ed un'evoluzione del testo di p. 3), *6 bis* (poi impiegata per un'aggiunta all'argomento dell'*infamia*), la seconda metà della p. 7 (poi adoperata per un'ulteriore integrazione al tema dell'*infamia* e per un promemoria), le pp. 9 (salvo poche parole, subito ripetute all'inizio di p. 10), 11 (successivamente occupata dalla stesura di un promemoria e da un'aggiunta all'argomento dell'*interpretazione delle leggi*), 13 (fuorché due frasi cassate che facevano seguito al finale della p. 12), la seconda metà della p. 37, le pp. 38 (ove l'inchiostro di p. 37 trasuda, rendendola inservibile), 42 (salvo una parola, subito riscritta al principio di p. 43: anche in questo caso l'abbandono è dovuto al tra-

1. In G. FRANCIONI, *La prima redazione del « Dei delitti e delle pene »*, « Studi settecenteschi », 1, 1981, p. 117 (si tratta di un saggio preparatorio alla presente edizione, qui parzialmente rifuso), una tavola dà conto dell'impaginazione del ms. autografo dei *Delitti*.

sudare dell'inchiostro dal *recto* della carta), 46 (per lo stesso motivo), la seconda metà della p. 52, la p. 108 (tranne una frase al centro, integrativa del testo di p. 107, e un promemoria), la prima metà della p. 112.

Ap è composto di due fogli sciolti, uno appartenente al tipo *d* (*138/141*: misura mm. 205 × 155) e uno appartenente al tipo *b* (*142/145*) per complessive 8 pagine non numerate dall'autore. La p. *139*, a eccezione della prima riga, è di mano di Pietro Verri.

L'appendice delle *Varie aggiunte* è costituita di due fogli e undici carte, per un totale di 30 pagine non numerate dall'autore ma da Giulio Beccaria. Variano i tipi e i formati: c. *I-II*, tipo *a*, mm. 213 × 160, con falsariga; c. *III-IV*, tipo *a*, mm. 180 × 130; c. *V-VI*, velina di mm. 224 × 173; c. *VII-VIII*, velina (lacerto di carta da lettera usata, con visibili tracce di ceralacca), mm. 175 × 172; c. *IX-X*, di tipo diverso da quelli descritti, mm. 194 × 142; c. *XI-XII*, tipo *d*, mm. 290 × 204; c. *XIII-XIV*, tipo *b*, mm. 230 × 173; c. *XV-XVI*, tipo *a*, mm. 172 × 154; c. *XVII-XVIII*, tipo *a*, mm. 228 × 173; f. *XIX/XXII*, tipo *b*, mm. 223 × 170; c. *XXIII-XXIV*, tipo *b*, mm. 223 × 170; c. *XXV-XXVI*, tipo *b*, mm. 173 × 167; f. *XXVII/XXX*, tipo *b*, mm. 223 × 170.

Come ho accennato, questa appendice contiene materiali eterogenei. Vi si trovano aggiunte per la « quinta » edizione (Aq) alle pp. *V-XII*, *XV-XVII* (bianca la p. *XVIII*), *XIX-XXIV* (quest'ultima contiene solo un'indicazione per lo stampatore), *XXVII-XXX*; inserti ad Ar nel corso della stesura alle pp. *IV*, *XIII* (p. *XIV* bianca), *XXV* (bianca la p. *XXVI*); ed infine ciò che resta degli appunti preparatori (Am), cioè le pp. *I* (bianca la p. *II*) e *III*. L'utilizzazione di p. *IV* per un'aggiunta ad Ar è evidentemente successiva alla stesura dell'appunto a p. *III*. Un ulteriore appunto autografo, preliminare alla redazione di un testo di Ap (il paragrafo *Della cattura*), è invece allegato al ms. B.

La prima redazione e la sua logica interna. Sulla scorta della presente descrizione si può comprendere come siano state fuorvianti, ai fini di un approccio corretto all'autografo dei *Delitti*, affermazioni come quella del Bouvy, secondo cui « l'examen le plus sommaire démontre que ce volume est fait de fragments et de feuilles primitivement détachées (*dei pezzi di carta*, disait Verri) »;[1] alla quale, nella sua indagine pur accurata, il Landry non oppose obiezioni, riaffermando anzi che Beccaria « scrisse su fogli staccati ».[2] Constatazione veritiera (i fogli restano 'staccati' fino alla legatura fatta eseguire da Giulio Beccaria) ma ambigua, nella misura in cui non segnala la struttura in fascicoli del ms., e dunque portatrice di ulteriori, successive

1. E. Bouvy cit., p. 97.
2. Landry, *Beccaria*, p. 279.

mistificazioni, quale quella del Villa, che arrivò a parlare di « autografo scritto su schede separate ».[1]

Non è un particolare di poco conto: se si accredita che Beccaria ha scritto su schede e frammenti di fogli, questi difficilmente possono costituire una stesura organica dell'opera, ma piuttosto quel « materiale ammassato », quella serie di idee focosamente vergate sera dopo sera quale rapido promemoria delle concezioni germinate durante le conversazioni giornaliere, che Verri, si è visto, aveva tutto l'interesse a presentare come unico contributo di Beccaria alla composizione del libro. Quando si parta da questa tesi, occorre sostenere, come necessaria conseguenza, che l'autografo non ha un *suo* ordine: e in tal caso, chi attui un confronto tra il ms. d'autore e l'*editio princeps*, notando immediatamente che in quest'ultima la successione degli argomenti è molto diversa da quella che è data dalle pagine beccariane e che il testo della stampa è, rispetto al ms., ad ogni passo variato, è portato inevitabilmente a considerare AR non già come una prima redazione, avente una sua precisa fisionomia, diversa e distinta dalla seconda redazione (B) sostanzialmente ripresa in LI, ma come un manoscritto caotico le cui pagine possono e devono essere risistemate e lette nel senso e nella direzione dell'*unica* redazione organica e compiuta (B → LI). Che è, come si vedrà a suo luogo, il convincimento, non privo di sciagurate conseguenze, di Giulio Beccaria; nonché del pur attento Landry: questi non a caso sostiene che nell'autografo « più che un ordine diverso vi è spesso un disordine che palesa il modo abituale di comporre del Nostro »; e dopo aver giustamente osservato che Beccaria scriveva « spesso dopo aver cominciato col buttar giù qualche pensiero monco, magari una semplice parola per farsi memoria di quanto intendeva svolgere, e spesso utilizzando per questi appunti o per nuovi passi le parti lasciate in bianco nelle pagine anteriori », conclude: « così avviene che ogni tanto si trovino in un fascio di tre o quattro pagine vari brani ed anche semplici periodi mescolati alla rinfusa »,[2] asserzione, quest'ultima, ben lontana dal vero.

In realtà, nonostante la propria natura di scrittore pigro e disordinato, e la complessa stratificazione di pentimenti e correzioni che le pagine dell'autografo ci manifestano, il modo di procedere di Beccaria nella stesura dell'opera, pagina dopo pagina, il suo comportamento scrittorio e redazionale, sono più 'sistematici' e coerenti di quanto gli studiosi abbiano fino ad oggi voluto credere. Ciò risulta in tutta evidenza a chi analizzi l'autografo senza i preconcetti che derivano dall'inforcare delle lenti verriane, presupponendo che esso vada *comunque* letto secondo l'ordine di B → LI. Per smentire l'ultima affermazione del Landry, sopra citata, e le tesi di quanti hanno negato un 'ordine' ad AR, occorre dunque ripercorrere le tappe successive della prima redazione, esaminare cioè come lavorò Beccaria, per verificare la presenza di una logica interna, sottesa alla stesura autografa dei *Delitti*.

1. C. P. VILLA cit., p. XXVI.
2. LANDRY, *Beccaria*, p. 279.

In primo luogo è necessario immaginare l'autore, a monte della stesura, predisporre un materiale omogeneo per la redazione dell'opera: Beccaria non scrive alla rinfusa, sul primo foglietto che gli capiti sotto mano, ma appronta un blocco di fogli (tutti del tipo *a* qui sopra descritto) che, via via piegati, gli offrono quattro facciate; questi dovranno poi essere raggruppati in fascicoli (mediamente di otto fogli, per complessive trentadue pagine). La parte iniziale del ms. ci dà ulteriori indizi sul modo di lavorare di Beccaria. La p. 1 di AR reca il titolo originario dell'opera, *Delle pene e delitti*, e, di seguito, l'attacco di ciò che in B verrà intitolato *Introduzione*.[1] Questa materia si distende, come lezione-base, nelle pp. 1-5 e 7. Consapevole di dover necessariamente operare delle aggiunte e dei rifacimenti (ma già qui le interlinee e i margini recano i segni del laborioso ripensamento, che si farà vieppiù corposo a stesura inoltrata), Beccaria ha cominciato a scrivere con l'intenzione di lasciar vuota, nelle carte che formano la prima metà di ciascun fascicolo, una pagina (preferibilmente quella a destra) accanto a ciascuna scritta (vedremo però che, dal secondo fascicolo in poi, tale regola è abbandonata), di modo che, in ogni foglio, almeno una facciata sia disponibile per successivi interventi: a questa funzione dovevano infatti essere destinate le pp. *1 bis*, 4, 7, 9, 11, 13. Nel primo fascicolo solo il f. 2-3/25-26 non rispetta il criterio, ma questo doveva peraltro riuscirgli difficile da osservare, dal momento che ad ogni passo Beccaria si dimentica del suo proponimento e meccanicamente invade le pagine riservate, salvo accorgersi subito dopo della distrazione e abbandonarle (così accade alle pp. 7, 9, 13).

Mentre procede la stesura, germinano idee che dovranno essere sviluppate in seguito e che vengono tosto fissate in rapidi appunti marginali. In testa alla p. 8 compaiono due annotazioni che servono da promemoria (altre se ne troveranno più avanti, disseminate sui bordi di molte pagine); la seconda di queste, « Montesquieu ecc.: parlare di Montesquieu », segnala la necessità di un'inserzione e rimanda al breve discorso di p. 6 del ms., che costituisce la prima delle aggiunte ad AR fatta su carta estranea alla originaria strutturazione dei fogli in fascicoli.[2] È probabile che questa carta non sia stata utilizzata da Beccaria per l'addizione in un tempo vicino alla stesura-base delle pp. 1-8, ché altrimenti l'inserto sarebbe stato vergato su una delle pagine lasciate appositamente in bianco (queste sono, invece, evidentemente già impiegate

1. Cfr. qui p. 135, rr. 1-8. L'opera è divisa in capitoli solo nel ms. AR, mentre in B e nella prima edizione è ripartita in brevi paragrafi i cui titoli compaiono in margine. Il riferimento che qui farò a brani del ms. autografo ponendoli in evidenza con il corsivo intende esclusivamente agevolare l'individuazione di quelle porzioni di AR corrispondenti a parti che, dalla seconda redazione in poi, assumono il carattere di paragrafi autonomi e contraddistinti da un titolo. Per ridurre il rischio di confusione fra AR e B, ai titoli che vogliono solo segnalare parti dell'autografo ho dato qui l'iniziale minuscola. Il lettore potrà agevolmente seguire questa parte della mia analisi del ms. avendo sott'occhio la seconda colonna della Tabella I, in appendice alla presente *Nota*.

2. Cfr. qui p. 137, r. 23.

quando viene scritta la p. 6), ed è plausibile che egli non abbia subito identificato il punto in cui collocarla.

Temporalmente contigua alla stesura della lezione-base delle pp. 3 e 5 è invece l'utilizzazione della p. 4 (il *ductus* è identico), che ospita un primo intervento tendente a spezzare, con un periodo conclusivo, il brano piuttosto contorto, involuto e non scevro di ripetizioni che iniziava a p. 3 e proseguiva e terminava a p. 5, rispettando appunto, secondo la regola, la p. 4.[1]

Il primo capitolo, intitolato *Su che sia fondato il diritto del sovrano di punire i delitti* (che comprende ciò che in B formerà i distinti paragrafi *Origine delle pene*, *Diritto di punire*, *Conseguenze*, *Interpetrazione delle leggi*, *Oscurità delle leggi*), occupava inizialmente le sole pp. 8-26. A p. 18 Beccaria scrive una prima conclusione del ragionamento svolto in precedenza sul fondamento del *diritto di punire* e sulle *conseguenze* che derivano dai princìpi che lo reggono. Questo brano, dedicato all'importanza della scrittura e della stampa per mantenere la distinzione fra potere legislativo e potere giudiziario, viene superato dall'analisi di una ulteriore conseguenza dei princìpi fissati sul diritto di punire, quella che riguarda la questione dell'interpretazione della legge. La conclusione sulla essenzialità della stampa per rendere accessibile la legge a tutti i cittadini verrà riformulata in altri termini alle pp. 24-25 del ms.[2]

Dopo il completamento della p. 22 e l'avvio della p. 23, l'autore inserisce in calce alla prima e in testa alla seconda la parte iniziale di un incremento che, per mancanza di spazio, prosegue alla p. 11, la prima utilizzabile delle pagine bianche 'riservate' nella pila dei fogli già scritti che Beccaria dispone accanto a sé, aperti e rovesciati, e che ha sott'occhio mentre lavora alla p. 22. Ulteriore prova della vicinanza temporale della stesura della p. 22 e della p. 11 è l'identità del *ductus*.[3]

Nell'originaria struttura, in assenza ancora degli inserti vergati su carte sciolte, la p. 26 si trovava a precedere immediatamente l'ultima carta del primo fascicolo, la 31-32. È da notare che la prima metà della p. 31 è scritta con una penna a punta sottile, la seconda metà con una penna a punta grossa. Anche il *ductus* delle due parti di p. 31 è differente. L'alternarsi di penna grossa e penna sottile nelle pp. 31, 35, 37, 44, 45 e l'uso della sola penna a punta sottile nella redazione della p. 36 forniscono un'indizio determinante per stabilire l'ordine di stesura di questo gruppo di pagine.[4]

L'ipotesi più probabile, come si andrà via via chiarendo, è che le pagine scritte con penna sottile rappresentino una successiva stratificazione del

---

1. Cfr. p. 136, rr. 5-20, testo e apparato.
2. Cfr. pp. 141, r. 17, apparato, e 144, r. 26—145, r. 12.
3. Cfr. p. 143, rr. 7-18, testo e apparato.
4. Oltre che nel citato gruppo di pagine, un mutamento di *ductus* chiaramente visibile indica momentanee interruzioni nel *continuum* della stesura del ms. nei seguenti luoghi: dalla p. 7 alla p. 8; all'interno della p. 45; nella p. 53; nella p. 66; dalla p. 85 alla p. 86; dalla p. 101 alla p. 102; nella p. 106; nella p. 125; dalla p. 133 alla p. 134.

discorso. Il modo di procedere di Beccaria pare dunque esser stato questo: con la conclusione della p. 26 egli ha provvisoriamente interrotto la redazione del primo capitolo, lasciando però in bianco le pagine immediatamente seguenti (31-32, ultime del primo fascicolo) per poter, in un secondo momento, ritornare alla materia fin lì trattata e completarla con una proposizione conclusiva. Ciò che viene steso subito dopo è originariamente pensato, se non ancora come l'inizio di un nuovo capitolo (non compare, infatti, un titolo), certo come l'avvio di una nuova, distinta sezione dell'opera, quella concernente la *divisione dei delitti*. A p. 37, che è, a quest'altezza, il primo foglio del secondo fascicolo, si legge:

Lungo sarebbe il numerare tutti i delitti che possono essere commessi dagli uomini. Il numero e l'importanza di essi varia coi tempi e i luoghi. A me basterà il riflettere che tutti i delitti offendono l'intera società, benché alcuni di essi feriscono solamente la privata sicurezza di un privato cittadino; poiché il primo motivo per cui l'originaria libertà dell'uomo sofre i legami del patto sociale è la sicurezza propria. Alcune azioni, senz'offendere un privato cittadino, sono direttamente contrari alla unione sociale[1]

A questo punto il testo si interrompe (il resto della pagina è lasciato in bianco). La mossa successiva è il ritorno alle ultime pagine del primo fascicolo: Beccaria decide appunto di far precedere alla *divisione dei delitti* l'analisi delle *false idee di utilità* che guidano l'azione dei legislatori.

La connessione logica fra quanto scritto fino a p. 26 e il nuovo argomento che viene ora inserito è evidente. Dopo aver enunciato le proposizioni generali che definiscono le leggi, la sovranità ed il suo depositario e tutore, ed aver indicato nelle pene quei « motivi sensibili » capaci di distogliere gli uomini dall'infrazione delle leggi; dopo aver fondato il diritto del sovrano di punire i delitti sulla « necessità di difendere il deposito della salute publica e di custodire il patto sociale »; dopo aver affermato, infine, che la giustizia e il diritto non sono « altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbero nell'antico stato d'insociabilità; e però tutte le azioni punitive che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo divengono ingiuste di sua natura », Beccaria fa derivare, dai princìpi fondamentali del diritto di punire, cinque *conseguenze*. L'ultima e la più lunga di esse è dedicata al « disordine » originato dall'*interpretazione delle leggi* da parte del giudice.[2] A questa tien dietro l'analisi di un altro « disordine », e cioè « l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione »: questo disordine aumenta se le leggi, oltre ad essere oscure, sono scritte in una lingua « straniera » al popolo che deve osservarle, che è così costretto a dipendere da « alcuni pochi » nella conoscenza dei suoi doveri.[3]

1. Cfr. p. 151, r. 7, apparato.
2. Cfr. pp. 141, r. 18—144, r. 13.
3. Cfr. pp. 144, r. 14—145, r. 24.

È di seguito alla chiusa del brano sull'*oscurità delle leggi* a p. 26 che Beccaria vuole collocare, in un primo tempo, la trattazione delle *false idee di utilità*. Dopo aver elencato i disordini che derivano dall'interpretazione e dall'oscurità delle leggi egli vi accosta, dunque, quale ulteriore fonte di disordine e « sorgente di errori e di ingiustizie », le « false idee d'utilità che si formano i legislatori ». Sono poco più di due pagine di proposizioni secche ed efficaci (dalla seconda metà di p. 31 alla fine di p. 33 del ms.),[1] al termine delle quali il passaggio al problema successivo, quello della *misura dei delitti*, è quanto mai lineare: « Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che la vera misura dei delitti è dunque l'offesa fatta alla utilità commune »,[2] cioè alla *reale* utilità di tutti, non a quella, inesistente o falsa, che i legislatori si figurano come vera. Ma ritorniamo alla successione delle carte e all'ordine della loro stesura.

L'argomento delle *false idee* viene dunque a trovarsi dopo l'ultima frase di p. 26. Per poter meglio raccordare questa col nuovo tema che si accinge a trattare, Beccaria lascia in bianco la prima metà della p. 31, spazio sufficiente per inserire, in un secondo momento, uno o due periodi, e comincia a scrivere nella seconda metà. Non bastando, però, per la stesura delle *false idee* una pagina e mezzo (quanto appunto resta nel primo fascicolo), ed essendo già stato avviato, col brano di apertura sulla *divisione dei delitti* (lasciato in sospeso) un altro fascicolo, egli principia, dopo la p. 32 e prima di quello che è ora il f. 37-38/69-70, un nuovo foglio (33/36), che diviene così il primo di un costituendo secondo fascicolo. Qui la redazione si arresta momentaneamente alla fine della p. 34 (come è logico: le pp. 35-36 non vengono ora utilizzate perché destinate a diventare l'ultima carta del secondo fascicolo), scritta, come tutta questa parte, con la penna a punta grossa, con le parole « ... l'assasinio d'un monarca ».[3] La p. 34 contiene l'avvio di un discorso logicamente conseguente alle *false idee*, e cioè quello dedicato agli *errori nella misura delle pene*. Saltando la p. 37, già occupata, e il cui testo deve considerarsi a questo punto abbandonato, e la p. 38 (inutilizzabile perché l'inchiostro vi trasuda dal *recto*), Beccaria riformula e sviluppa alle pp. 39-40 l'attacco della *divisione dei delitti*.[4] La redazione di questa parte procede quindi fino a p. 45 e si ferma poco dopo l'inizio di un nuovo tema, l'*onore*: la prima frase[5] è infatti scritta con la penna a punta grossa, mentre la successiva, poi cassata, è vergata con la penna sottile, come pure il seguito e la conclusione.[6] Ma non si tratta di un cambio di penna immediato: precedentemente è avvenuto un ulteriore ritorno indietro nel ms.

Sempre con la penna grossa viene stilata su un carticino volante una breve aggiunta al testo delle *false idee* (l'inserzione è segnalata da una barra obliqua ed

1. Cfr. pp. 148, r. 17—149, r. 25.
2. Cfr. p. 149, rr. 26-27.
3. Cfr. p. 150, rr. 12-13.
4. Cfr. p. 151, rr. 8-26.
5. Cfr. p. 153, rr. 7-8.
6. Cfr. pp. 153, r. 8, apparato, e 153, r. 8—155, r. 3.

è stesa a p. *30 bis*, a due quarti della pagina) e successivamente un'altra addizione che ha inizio in calce alla p. 34 (dove, dopo « monarca », il punto fermo viene trasformato in virgola) con le parole « la superiorità della natura essendo un », e che continua sul carticino di p. *30 bis* (sotto l'aggiunta già citata) con « eccessivo compenso alla differenza dell'offesa », proseguendo poi in una ulteriore specificazione del tema della *misura delle pene*, anche questa abbandonata in tronco e cassata con un tratto verticale di penna.[1]

Il rifacimento e la prosecuzione di quest'ultima sono a p. 35: dunque il f. 33/36, che era raggruppato col nascente secondo fascicolo, viene ora scorporato da esso, e ciò consente l'utilizzazione immediata delle pp. 35-36. La stesura della p. 35 si arresta provvisoriamente a poco oltre la metà,[2] restando momentaneamente bianchi questo spazio residuo e la pagina seguente per una futura ripresa del discorso sulla *misura delle pene*.

È a questo punto che Beccaria comincia a usare la penna a punta sottile: essa presenta il vantaggio di un risparmio di spazio, perché consente una scrittura più fitta, con righe più ravvicinate, e non crea al contempo l'inconveniente del trapasso dell'inchiostro dal *recto* al *verso* delle carte. La nuova penna viene provata nella seconda metà dell'abbandonata p. 37; qui, rovesciata e inserita in una sorta di disegno geometrico, compare la scritta « taglio della penna inglese fatto all'ultima moda » e, sotto, « quando », che è una 'prova di penna' molto frequente nei mss. beccariani. Con questa penna vengono stesi il brano che occupa la prima metà della p. 31 e i due inserti che figurano rispettivamente a p. *30 ter* e nel foglio integrativo 27/30, nonché, a p. *30 bis* in alto, una frase sostitutiva di un passo interlineare del testo di p. 30 (i due brani sono preceduti da segni di rimando).[3] È difficile determinare con certezza la successione cronologica di questi passi, ma la più probabile è quella in cui li ho elencati, che rende evidente come il brano scritto nella prima metà di p. 31 venga redatto dapprima come giuntura tra la chiusa di p. 26 e il discorso sulle *false idee*.

Invece l'inserto di p. *30 ter* nasce dall'esigenza di dare una conclusione più esplicita al Capitolo 1° e un inizio al 2°: la prima parte di esso riassume infatti i principali argomenti svolti dalla p. 8 in poi, mentre nella seconda parte compare il titolo del Capitolo 2°, *Della proporzione fra le pene e i delitti*. L'esordio del nuovo capitolo è interrotto, non cassato, ma immediatamente rifatto all'inizio del foglio 27/30.[4] Dopo questa premessa, la prima parte del Capitolo 2° si dispiega nelle quattro pagine del foglio supplementare, che, anche se scritto successivamente a ciò che compare nella metà superiore della p. 31, è ora collocato dall'autore in modo da precederlo. Non è invece possibile stabilire

1. Cfr. pp. 149, rr. 7-9, testo e apparato, e 150, rr. 13-14, testo e apparato.
2. Cfr. p. 150, rr. 15-24, testo, e r. 24, apparato.
3. Cfr. rispettivamente pp. 148, rr. 9-16; 145, r. 25—146, r. 4, testo e apparato; 146, r. 5—148, r. 8; 148, rr. 2-3, testo e apparato.
4. Cfr. p. 146, r. 4, apparato, e rr. 5-9, testo.

quando Beccaria abbia pensato di isolare le *false idee* (riservandosi di trovar loro una diversa collocazione in un secondo momento), collegando direttamente il brano della prima parte di p. 31 con la trattazione degli *errori nella misura delle pene* che procede da p. 34: questa intenzione è attestata dalla presenza, sul margine destro a fianco delle ultime due righe del primo brano (« non troverà un più forte ostacolo dal commettere il maggior delitto se con esso vi trovi unito il suo vantaggio. »), di una *a* inserita in un rettangolo coi lati minori prolungati a sinistra verso le righe di scrittura, quasi identico a quello, che contiene una *a* ed ha i lati minori prolungati a destra verso le righe, che compare sul margine sinistro a p. 34, accanto alle parole « quindi errarono coloro... » ecc.;[1] mera intenzione, poi scartata, giacché i due segni di collegamento sono cassati e dunque la definitiva successione dei testi voluta dall'autore è quella in cui materialmente appaiono. Si consideri peraltro che il tema delle *false idee* poteva prestarsi ad una congruente collocazione nel Capitolo 1° come nel 2°, essendo sia una specificazione dell'analisi dei « disordini » che nascono da una impropria determinazione di ciò che sia delitto o no, che è materia del primo, sia un aspetto del discorso sulla proporzione fra i delitti e le pene e sulla misura delle pene (argomento che rientra, appunto, nel secondo capitolo).

Nelle pagine successive, sempre con la penna a punta sottile, vengono scritti il completamento della frase interrotta a p. 35 (a partire da « disubedisce all'Onnipossente... » ecc.) e la conclusione di tale passo a p. 36[2] (due terzi della quale non sono utilizzati perché il tema è ormai concluso, e a questo punto il discorso si raccorda con quanto appare nel già principiato secondo fascicolo, ma anche perché il trasudare dell'inchiostro da p. 35 ne rende comunque difficoltosa l'utilizzazione), nonché le varianti interlineari e marginali della seconda parte di p. 44 (contestuali al brano « Gli attentati, dunque ... in chi lo sofre »)[3] e quasi tutta la p. 45. A partire dal terzo brano di questa (« Vi è una contradizzione ... la propria sicurezza »),[4] con cui ha inizio ciò che B intitolerà *Dell'onore*, non vi sono più visibili differenze nell'uso delle penne: è probabile che la stesura continui con la penna a punta sottile, ma il suo progressivo logoramento rende il tratto non distinguibile in modo preciso da quello di altro strumento scrittorio eventualmente utilizzato.

L'*onore* si concludeva con una proposizione che occupava l'ultimo rigo di p. 50 e metà della pagina che era ad essa immediatamente successiva nel fascicolo, la p. 53. L'argomento dei *duelli* (pp. 51-52 del ms.) è un'aggiunta seriore scritta su una carta sciolta: la stesura e l'inserimento nel ms. avvengono non prima dell'utilizzazione della p. 95, in testa alla quale figura il promemoria:

1. Cfr. pp. 148, r. 16, apparato, e 149, rr. 27-28, apparato.
2. Cfr. pp. 150, r. 24—151, r. 7.
3. Cfr. p. 153, rr. 1-6, testo e apparato.
4. Cfr. p. 153, rr. 8-11.

«Giuramento. Duelli». L'innesto dei *duelli* nell'*onore* è segnalato mediante una croce sul margine sinistro della pagina.[1]

All'*onore* fa seguito la trattazione dei delitti che turbano la *tranquillità pubblica*: dopo questa, viene svolto ciò che in B forma il paragrafo *Fine delle pene*. Il brano delle pp. 55-57, che conclude la parte dedicata alla *tranquillità pubblica*,[2] può essere inteso come il finale del Capitolo 2° (si noti, del resto, che nel ms. viene lasciato uno spazio bianco sotto il rigo che si conclude con le parole «o nell'ignoranza del pericolo»).[3] All'intero Capitolo 2° si riferisce infatti Beccaria quando scrive:

Queste sono le tre classi a cui si possono rapportare tutti i delitti, l'esatto dettaglio de' quali varia all'infinito colle differenze del luogo e del tempo. Io non ho il coraggio di scrivere se non per chi può fare delle utili applicazioni ai principii generali che oso presentare o ripetere agli uomini.[4]

Le tre «classi» sono appunto quelle che egli ha tratteggiato a partire da p. 40 nella parte dedicata alla *divisione dei delitti*. Per riassumere schematicamente, Beccaria ha indicato nella prima classe i delitti che «feriscono immediatamente la società in corpo o chi la rappresenta»; nella seconda quelli che «offendono la privata sicurezza di un cittadino in particolare nella vita, nei beni, nell'onore»; nella terza i delitti che «sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare o non fare in vista del publico bene». Più specificatamente, queste classi comprendono: 1) i crimini di lesa maestà, che «sono i maggiori perché più dannosi» ma sono altresì i più difficili da determinare, perché si rischia di «dar questo nome, e per conseguenza la maggior pena dovuta, ad altri delitti di differente natura»; 2) gli attentati contro la sicurezza dei cittadini, che sono «uno de' maggiori delitti», ai quali «non può non assegnarsi [...] alcuna delle più considerabili pene stabilite dalle leggi». Fanno parte di questa seconda classe «non solo i furti e gli assasinii, ma le ingiustizie de' magistrati» e le «offese fatte all'onore», a tutela del quale gli uomini pongono i duelli, che sono peraltro un delitto di cui va ritenuto colpevole (e conseguentemente punito) «l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello»; 3) i delitti che «turbano la publica tranquillità e la quiete de' cittadini», che sono di pertinenza «del magistrato chiamato della *police*» e possono essere per lo più prevenuti.[5] Questi princìpi generali saranno in gran parte ripresi più avanti in una trattazione analitica dei delitti, nella quale verrà esaminato più partitamente quanto accennato qui per la seconda e la terza classe.

1. Cfr. rispettivamente pp. 155, r. 23—156, r. 2; 155, rr. 4-22; 174, r. 27; 155, r. 3, apparato.
2. Cfr. p. 157, rr. 4-24.
3. Cfr. p. 157, r. 3, apparato.
4. Cfr. p. 157, rr. 4-7.
5. Cfr. pp. 151, r. 27—157, r. 3.

La seconda parte della chiusa del Capitolo 2°, alle pp. 56-57,[1] anticipa invece alcuni dei temi più importanti (pena di morte, tortura, modo di prevenire i delitti) che verranno affrontati successivamente nel ms. Lo spazio bianco lasciato da Beccaria tra l'ultimo rigo di questo brano e il primo del seguente, e un segnale da lui tracciato sul margine sinistro, a fianco dell'attacco del tema *fine delle pene*,[2] sembrano inequivocabilmente collocare quest'ultimo argomento al di fuori del Capitolo 2°. Il segno marginale starebbe dunque a indicare l'inizio di una nuova, distinta sezione dell'opera. Forse Beccaria si riservava di introdurre in un secondo tempo il titolo e l'indicazione di Capitolo 3°; forse in funzione di questo aveva vergato, in testa alla p. 8, un'annotazione che suona come abbozzo di titolo: « Della influenza delle pene sugli animi umani »;[3] ma si può ipotizzare addirittura che egli pensasse ormai di procedere alla definitiva partizione della materia solo dopo la conclusione del libro. Di fatto, non vi sono più nel ms. indicazioni esplicite di divisione in capitoli, ma ciò non autorizza, come si vedrà, a considerare il Capitolo 2° estensibile fino alla p. 137.

Il nuovo blocco, che ha inizio con quanto in B formerà il paragrafo *Fine delle pene*, vede, nell'ordine, lo svolgimento dei temi che nella seconda redazione verranno intitolati *Prontezza della pena*, *Violenze*, *Furti*, *Infamia*, *Oziosi*, *Bando e confische*. Nel contesto dell'*infamia*, a p. 65, vengono apportate tre inserzioni. La prima è stesa sul margine destro della pagina ed integra la lezione-base del brano « Se l'una è differente ... ostacolo ai delitti ». La seconda, che continua questa aggiunta marginale, è scritta a p. *6 bis*, cioè sul *verso* della carta sciolta già utilizzata al *recto* per il passo su Montesquieu. A p. 7 viene redatta la prosecuzione del secondo incremento, iniziando alla stessa altezza (circa un quarto della pagina) del primo rigo di p. *6 bis*.[4] Salvo la prima, le addizioni non sono accompagnate da segnali di rimando, e dunque, se per la marginale non vi è alcun dubbio circa il punto della sua immissione nel testo, la seconda di p. *6 bis*, che la prosegue, può esservi collocata solo in base al preciso senso del discorso, mentre la terza aggiunta non può andare, con tutta evidenza, che dopo questa. A suffragare quest'ordine di inserimento nel contesto concorre peraltro l'identità di *ductus* dei tre brani.

Con l'avvio del tema che B intitolerà *Dello spirito di famiglia* si esaurisce il secondo fascicolo (p. 70): l'argomento continua e si conclude nel terzo, dove gli fanno seguito le considerazioni sulla *dolcezza delle pene*, sulla *pena di morte*, sulla *tortura* e sui *giuramenti*, con le quali finisce pure il terzo fascicolo (p. 101). Anche in questo vengono fatte delle addizioni: a p. 72, nella trattazione dello *spirito di famiglia*, dopo il brano che termina con le parole « ... di trovarsi

1. Cfr. p. 157, rr. 8-24.
2. Cfr. p. 157, rr. 24-25, apparato.
3. Cfr. p. 137, r. 22.
4. Cfr. rispettivamente pp. 161, r. 24—162, r. 2, testo e apparato; 162, rr. 2-7; 162, rr. 7-10.

malonesto! », va letto un supplemento steso sul *recto* di una carta sciolta (p. *XXV*): anche in questo caso, mancando segni di inserzione, solo il senso del discorso giustifica la collocazione nel testo.[1] A p. 100, quella che originariamente era la conclusione della *tortura* (a fianco della quale Beccaria traccia una crocetta), viene proseguita da un'aggiunta a p. *101 ter* il cui *ductus* è identico a quello delle pp. 100-101.[2] Successivamente viene redatto un inserto, da introdurre nel contesto della *pena di morte*, sul margine sinistro della p. 81 (sotto di esso è segnata una *x*), che continua, per mancanza di spazio, alla p. 101 *bis* (*ductus* identico a quello dell'incremento marginale);[3] di seguito a quest'ultimo è stilata un'ulteriore addizione alla *tortura* (*ductus* identico a quello della prima parte della pagina) che va a raccordarsi alla conclusione dell'aggiunta già scritta a p. *101 ter*.[4]

Il quarto fascicolo cominciava con una carta poi rifiutata e sostituita con la 102-103 (la c. 132-133, come ho detto, è il lacerto superstite del primo foglio). Nel fascicolo e nel foglio finale 134/137 sono affrontati gli argomenti che nella seconda redazione saranno distinti dai titoli *Delitti di prova difficile*, *Suicidio*, *Asili*, *Della taglia*, *Di un genere particolare di delitti*, *Dei testimoni*, *Processi e prescrizione*, *Accuse secrete*, *Contrabbandi*, *Come si prevengano i delitti*, *Delle scienze*, *Magistrati*, *Educazione*.

Tutto il discorso fino ai *contrabbandi* (p. 127) può essere considerato come parte integrante di quella sezione dell'opera (il potenziale Capitolo 3°) che muove dall'indagine del *fine delle pene*.[5] Come ho accennato, questo blocco svolge analiticamente quanto enunciato a livello di princìpi generali nella *divisione dei delitti* in tre classi principali. Il brano di p. 62, con cui ha inizio la trattazione delle *violenze* (« Altri delitti ... contro le leggi »), è infatti una sostanziale ripresa del passo di p. 40 « Alcuni delitti ... del publico bene ».[6] Nella disamina non viene ora considerata la prima classe, quella dei crimini di lesa maestà. I delitti della seconda classe, contro la sicurezza del cittadino, già indicati nella divisione generale come reati contro la vita, i beni, l'onore, vengono visti qui come *violenze* e queste specificate in « attentati contro la persona », attentati « contro le sostanze » (che si dividono a loro volta in *furti* senza impiego di violenza e in furti con violenza), ingiurie personali e contro l'onore. I delitti della terza classe comprendono le azioni contro la tranquillità pubblica, quelle che « offendono semplicemente le leggi », ulteriori azioni contro la tranquillità pubblica ad opera degli oziosi, cioè di chi non ubbidisce alle leggi e vive nell'« ozio politico ».[7] Più avanti nel ms. verrà considerato un ultimo delitto che può essere forse ricondotto alla terza classe, il *contrabbando*.

---

1. Cfr. p. 165, rr. 11-20.
2. Cfr. pp. 177, r. 17—178, r. 2, testo e apparato.
3. Cfr. p. 169, rr. 1-4 e 5-9, testo e apparato.
4. Cfr. p. 178, rr. 3-10, testo e apparato.
5. Cfr. pp. 157, r. 25—194, r. 27.
6. Cfr. rispettivamente pp. 160, rr. 4-6, e 151, rr. 27-30.
7. Cfr. pp. 160, r. 4—163, r. 13.

Al di fuori della già fissata partizione in tre classi vengono elencati quelli che Beccaria designa come *delitti di prova difficile*, che comprendono l'adulterio (dichiarato « delitto che per sua natura dev'essere necessariamente il più volte impunito » e la cui pena rischia di diventare un incentivo a commetterlo), l'omosessualità, l'« infanticidio » (che va piuttosto prevenuto nel senso di « proteggere l'innocenza contro la tirannia e di occultare per quanto è possibile la debolezza »), il *suicidio* (che « sembra non poter amettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o sugli innocenti o su d'un corpo freddo e insensibile »). Ugualmente al di fuori vengono registrati quelli che in B saranno segnalati dal titolo *Di un genere particolare di delitti* (eresia e magia).[1]

L'esposizione della materia suaccennata non avviene nel ms. secondo l'ordine in cui la si è riassunta. Le considerazioni sul *fine* e sulla *prontezza della pena* formano una sorta di introduzione all'analisi delle punizioni convenienti ai delitti, che si trova nei brani, già citati, che in B formano i paragrafi *Violenze, Furti, Infamia, Oziosi*. Ciò che si intitolerà *Bando e confische* è nel ms. un *excursus* collegato alla trattazione del delitto dell'« ozio politico », che prosegue poi in un ulteriore *excursus* sullo *spirito di famiglia*. Invece quel che per B sarà *Dolcezza delle pene* esula totalmente dalla riflessione sulle punizioni conformi ai particolari delitti, ma è, di nuovo, un discorso di princìpi, che introduce all'esame della *pena di morte* e della *tortura*.

La prima viene considerata da Beccaria come un'assurda crudeltà, non fondata sul diritto, non necessaria, non utile come invece lo sono « altre pene minori ma più lunghe »; ugualmente egli dimostra che « un'altra assurda crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo », anch'essa inutile e non fondata su alcun diritto.[2] *Pena di morte, tortura* e *giuramenti* (pure questi dichiarati inutili, in quanto « nissun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo »),[3] costituiscono una parte che si incunea tra la disamina delle pene convenienti a specifici delitti e la ripresa di essa con l'indagine dei *delitti di prova difficile*: ma questo 'cuneo' è, in certo qual senso, logicamente collegato a quanto precede nel ms., perché si tratta pur sempre di un'analisi di pene inflitte ai rei, anche se non si specifica di quali delitti esse siano la punizione.

Con i *delitti di prova difficile* e il *suicidio* Beccaria riprende a parlare delle pene spettanti ai singoli delitti. I due successivi punti, dedicati agli *asili* ed alla *taglia* (che in B formeranno paragrafi a sé), rientrano in questo esame in quanto sono degli *excursus* collegati al tema del suicidio.

Interrotta, dopo la breve materia che B intitolerà *Di un genere particolare di delitti*, la trattazione delle pene destinate ai diversi crimini, ha inizio nel ms.

1. Cfr. pp. 179, r. 10—186, r. 20 e 189, r. 7—190, r. 12.
2. Per le parole citate, cfr. pp. 170, rr. 6-7 e 172, rr. 1-2.
3. Cfr. p. 179, rr. 4-5.

una parte autonoma e distinta: a p. 120, il primo rigo del brano con cui prende l'avvio l'esame dei *testimoni* è preceduto da uno spazio bianco ed è affiancato, sul margine sinistro, da un segnale.[1] A p. 114 del ms. Beccaria aveva esordito con le parole « Mi restano ancora due questioni da esaminarsi »,[2] e queste erano appunto gli *asili* e la *taglia*. Con ogni probabilità, giunto alla fine del *genere particolare*, Beccaria si era reso conto di aver dimenticato di affrontare, a suo luogo, alcuni problemi non eludibili, ed aveva deciso pertanto di inserirli in questa sede, riservandosi di dare, in un secondo momento, una diversa dislocazione ai brani. Da qui fino a p. 125, nelle pagine corrispondenti a ciò che nella seconda redazione formerà i paragrafi intitolati *Dei testimoni*, *Processi e prescrizione*, *Accuse secrete*, vengono esaminati problemi attinenti allo svolgimento del processo penale.

La materia delle *accuse segrete*, che ha inizio a tre quarti della p. 123, è separata da quanto precede da una linea orizzontale.[3] È probabile che il segno servisse a preparare un futuro spostamento di questo brano in altro contesto. Peraltro non vi sono tracce indicanti l'effettuazione di un tale progetto. Vale poi la considerazione che le accuse segrete fanno da *pendant* alle accuse 'palesi' dei testimoni, di cui Beccaria ha parlato poco sopra, per confermare che la collocazione qui di tale argomento, pur essendo suscettibile di variazione, non è del tutto casuale e immotivata.

Il carattere di questo passo è duplice: da una parte esso rientra nell'analisi degli aspetti del processo (anche se Beccaria non si sofferma a discutere eventuali o pretesi tratti positivi delle accuse segrete, e, pur riconoscendo che tale « disordine » è « in molte nazioni reso necessario per la debolezza della costituzione », le bolla come responsabili di render gli uomini « falsi e coperti », sospettosi che in ciascuno si nasconda un delatore e un potenziale nemico, incerti quindi della propria sorte); dall'altra esso contiene la condanna di un ulteriore delitto, la calunnia, con cui chiunque può ingiustamente e segretamente accusare un cittadino: « Chi può difendersi dalla calunnia quando ella è armata del più forte scudo della tirannia, il secreto? ». La calunnia, in ogni tipo di governo, va dunque punita con la pena d'infamia, « pena conveniente a chi mentisce in faccia alle leggi ».[4]

Non vi è alcun preciso motivo logico che giustifichi il repentino ritorno alla trattazione analitica dei diversi delitti e delle pene ad essi adeguate che Beccaria compie, subito dopo le *accuse segrete*, passando a parlare dei *contrabbandi*. È questo un altro dei punti che avrebbe dovuto affrontare in precedenza. La successione nel ms. dei *contrabbandi* alle *accuse segrete* può peraltro essere spiegata considerando la natura della pena proposta per queste ultime, rispetto alla quale la punizione del contrabbando va differenziata. Si è

1. Cfr. p. 190, r. 13, apparato.
2. Cfr. p. 186, r. 21.
3. Cfr. p. 192, r. 16, apparato.
4. Cfr. pp. 192, r. 16—193, r. 22.

visto che per Beccaria la calunnia esercitata tramite la delazione va punita con la pena d'infamia perché è, in senso proprio, un delitto infamante, mentre il contrabbando è sì « un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di lui pena non dev'essere infamante, perché commesso non produce infamia nella pubblica opinione »;[1] per questa ragione va perseguito con la confisca delle merci, con pene pecuniarie e con il carcere.

Con i *contrabbandi* si esaurisce quello che ho identificato come il materiale costitutivo di un potenziale Capitolo 3°. Nessun segno di separazione o divisione sottolinea il passaggio ad altro argomento da tener distinto, ma va tenuto conto del fatto che il nuovo blocco tematico che viene svolto nelle pagine successive prende il via al principio della p. 128, e ciò poteva render superfluo per Beccaria il segnalare graficamente la divisione.

Per restare ancora alla cosiddetta terza sezione dell'opera, e tenendo presente che gli stacchi che l'autore introduce in essa, isolando relativamente il brano su *testimoni* e *processi e prescrizione* da ciò che precede (il *genere particolare di delitti*) e da ciò che segue (le *accuse segrete* e i *contrabbandi*), indicano l'intenzione di dare a questa parte, operandovi degli spostamenti, un ordine interno differente, si può riassumere il quadro della materia svolta nelle pp. 57-127 e l'andamento dell'indagine ivi contenuta notando come, a una riflessione iniziale in cui vengono fissati dei princìpi generali e che funge da introduzione (*fine delle pene, prontezza della pena*), faccia seguito una parte analitica sui diversi delitti e sul modo di punirli (*violenze, furti, infamia, oziosi*, con la prosecuzione di quest'ultimo tema negli *excursus* su *bando e confische* e sullo *spirito di famiglia*), che viene a un certo punto momentaneamente interrotta dal discorso su due pene crudeli e da un primo contatto con problemi riguardanti il processo e i modi di accertamento dei crimini (introdotto, anche questo, da una premessa di princìpi generali sulla *dolcezza delle pene*, a cui *pena di morte* e *tortura* tengon dietro con efficace contrasto). Questo 'cuneo' tematico si conclude coi *giuramenti*, che sono logicamente congruenti al discorso sulla tortura e che riguardano anch'essi aspetti del processo. Quindi la parte analitica riprende (*delitti di prova difficile, suicidio* — coi temi, a questo strettamente collegati, degli *asili* e della *taglia* — e infine *genere particolare di delitti*) ma si interrompe poi per cedere il passo ad un ritorno alla meditazione sulle procedure criminali con *processi e prescrizione* e *accuse segrete*: quest'ultimo tema è ancora parzialmente riconducibile all'esame dei delitti in generale e in particolare, e delle pene ad essi spettanti, che si conclude infine con la trattazione dei *contrabbandi*.

L'ipotesi che questa (non completamente definita al suo interno) terza sezione possa appunto considerarsi esaurita coi *contrabbandi* è confortata dall'analogia che si riscontra fra il passo di p. *30 ter* con cui termina il Capitolo 1° (« Da quanto abbiam detto di sopra si devono considerare come evidenti le seguenti massime... » ecc.), i già citati brani delle pp. 55-56 che chiudono il Capitolo

1. Cfr. p. 193, rr. 23-25.

2° tracciando un rapido sommario dei maggiori problemi che verranno affrontati nella terza parte, e l'*incipit* di p. 128 (« Io credo di aver sufficientemente esposto quali sieno i veri delitti e su quali principii si debba regolare la triste necessità di punire » ecc.) che dichiara esaurita l'analisi dei delitti e apre al tema conclusivo della prevenzione.[1]

Vi è dunque un quarto blocco (un potenziale Capitolo 4°), interamente dedicato a *come si prevengano i delitti* (è questo il titolo che, in B, verrà dato al primo dei brani che lo costituiscono nella redazione autografa; e forse un titolo complessivo per tale capitolo finale era già stato adombrato in una annotazione marginale di p. 11: « Della maniera di prevenire i delitti »).[2] Anche qui, un passo di carattere generale[3] fissa i principi cui deve attenersi una saggia legislazione, e ad esso Beccaria fa seguire l'esposizione delle quattro « vere » maniere di prevenire i delitti: la prima consiste nel fare in modo « che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle e nissuna parte di essa sia impiegata a distruggerle », nell'operare affinché « gli uomini le temino, e temino esse sole »; la seconda è di far sì che le *scienze* progrediscano e « che i lumi accompagnino la libertà »; la terza maniera di prevenire i delitti è di far osservare esattamente le leggi ai *magistrati* che devono eseguirle, « non interessandoli a fare dei colpevoli per punirli »; il quarto, « più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti », è quello di perfezionare l'*educazione* nel senso indicato da quel « grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita » (Rousseau), secondo il quale essa deve

consistere meno in un'isterile moltitudine degli oggetti che nella scelta e precisione di essi, nello sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici che si presentano ai novelli animi della gioventù, e nel spingerli alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile strada della necessità e dell'inconveniente, non pella incerta del comando o per la insicura delle pedantesche declamazioni.[4]

Il ms. della prima redazione finiva originariamente qui. Non di molto posteriore (ma successiva alla numerazione delle pagine da parte dell'autore) è l'aggiunta, nell'interlinea del penultimo rigo di p. 137 e a p. *XIII* (*recto* di una carta sciolta), di un inciso all'ultima frase (« che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza ») e, di seguito, sempre a p. *XIII*, del primo brano di ciò che formerà in B la *Conclusione*.[5]

Con questa fisionomia l'opera, nel gennaio 1764, passava nelle mani di un eccezionale quanto insolito copista, Pietro Verri.

---

1. Cfr. rispettivamente pp. 145, r. 25—146, r. 2; 157, rr. 4-24; 194, r. 28—195, r. 3.
2. Cfr. p. 139, r. 25.
3. Cfr. p. 195, rr. 4-23.
4. Cfr. pp. 195, r. 24—199, r. 8 e, per l'ultimo brano citato, p. 199, rr. 10-16, testo e apparato.
5. Cfr. p. 199, rr. 15-16, testo e apparato, e 17-25.

La seconda redazione nella copia di Pietro Verri. Il ms. B, segnalato dal Landry come presente nell'Archivio Verri (ma gli infruttuosi tentativi fin qui esperiti per ritrovarlo fanno dubitare che esso vi si trovi ancora, e temere che sia andato perduto),[1] dovrebbe essere tutt'ora contenuto, secondo le parole dello stesso Landry, ultimo studioso che poté vederlo e descriverlo, «in una specie di enorme zibaldone composto tutto di carte di P. Verri o relative a lui, di vario genere, di vario formato e di varia data, ma tutte legate insieme». Esso

forma in mezzo al volumone sopra descritto un vero volume a sé, che consta di 107 facciate numerate di 27 × 20 cm., più il frontespizio e il foglio d'ingresso. Il titolo, stavolta, è quello tradizionale: *Dei delitti e delle pene*. Vi era come epigrafe: *Virtutem videant, intabescantque relicta. Pers. Saty. III*, che poi venne cancellata e sostituita da quella del Bacone, che si legge nella stampa. In calce la data: 1764.

Il ms. è molto pulito e nitido, condotto su falsa riga, con poche cancellature ed aggiunte in calce od in margine. Il carattere è quello di P. Verri tranne quello della maggior parte dei titoli, e di pochissime, brevissime e lievissime correzioni che sono di pugno del Beccaria. In margine furono aggiunti, probabilmente dopo finita la redazione, i titoli dei paragrafi. I tre primi: *Introduzione*, *Origine delle pene* (vi era prima *Origine delle Leggi penali*), *Diritto di punire*, furono cancellati, poi riscritti. Essi sono di mano di P. Verri come pure i seguenti: *Conseguenze*, *Interpretazione delle leggi*, *Oscurità delle leggi*, *Proporzione fra i delitti e le pene*, *Errori nella misura delle pene*, mentre nei successivi si ravvisa il carattere del Beccaria. Dopo *Delitti di prova difficile* si leggeva anche *Adulterio* che fu cancellato, poi sottolineato forse per indicare che si doveva ristabilire, e ciò non ostante non comparve in nessuna edizione.[2]

Il raffronto fra B e L1 porta Landry ad affermare che il testo della copia verriana è conforme alla stampa, ad eccezione dei paragrafi *Debitori* e *Cattura*

1. L'Archivio Verri, acquisito nel 1980 dalla Fondazione Raffaele Mattioli, è ancora in fase di riordinamento. Tuttavia, per la gentilezza del dottor Maurizio Mattioli, che qui voglio ancora una volta ringraziare, sono stati eccezionalmente consentiti, a chi scrive e agli altri curatori dell'Edizione Nazionale beccariana, l'accesso e la consultazione di gran parte del materiale ivi raccolto. Ho personalmente esaminato tutte le buste che, sulla base di un inventario sommario, potevano con buona probabilità contenere il codice in questione e il nostro manoscritto (e cioè tutte le buste in cui sono segnalate opere e scritti vari di Pietro e di Alessandro Verri, di argomento filosofico, economico, giuridico e letterario): senza alcun risultato. Pure infruttuose erano state le ricerche che la contessa Luisa Sormani Andreani Verri aveva gentilmente acconsentito a svolgere di persona, prima del trasferimento dell'Archivio dalla villa di famiglia di Lurago d'Erba; le rinnovo qui le espressioni della mia gratitudine, come le rinnovo al dottor Franco Saba, attuale riordinatore delle carte verriane, il quale ha potuto esaminare, nel corso del suo lavoro, gran parte delle buste da me non consultate e mi ha assicurato non esservi in esse traccia alcuna dello zibaldone di Pietro Verri. Peraltro l'importanza del ms. contenente la seconda redazione del *Dei delitti e delle pene* è tale, nell'economia del presente discorso, che non posso qui rinunciare ad una ricostruzione congetturale del ms. B e delle sue caratteristiche.

2. Landry, *Beccaria*, pp. 280–82.

e del capoverso finale dell'opera, che non vi figurano (sono compresi nei due fogli di Ap), e di « qualche variante insignificante, come nelle prime linee: *d'opporsi* invece di *di opporsi* ». Non è mai stata invece eseguita una collazione sistematica di Ar e B: Landry si limita a ipotizzare che in B « i passi, brevi o lunghi, che mancano nel ms. del Beccaria, [...] si devono trovare tutti ».[1] Per parte sua ne indica tre: nel paragrafo *Proporzione fra i delitti e le pene*, a ciò che si conclude con le parole « sono contrari al ben pubblico » venne aggiunto, successivamente, « ed a misura delle spinte che li portano ai delitti »; nel paragrafo *Dello spirito di famiglia* il ms. B reca in calce, collegata al testo per mezzo di richiami, l'addizione « Le società hanno come i corpi ... nel bene medesimo che hanno prodotto »; ugualmente in calce, e agganciato al testo tramite segnali, è l'incremento al paragrafo *Della pena di morte* « So che lo sviluppare ... essi agiscon meno ». È infine presente in B l'intero paragrafo sulle *Ricompense* che non si legge nell'autografo. Precedentemente, ponendo a confronto Ar e L1, il Landry aveva segnalato esser presenti nella stampa (e quindi in B) ma non nell'autografo un brano dello *Spirito di famiglia* (« A misura che la società si moltiplica ... alla loro ingratitudine »), uno compreso nella *Pena di morte* (« Felice l'umanità ... della loro autorità ») e una porzione di *Processi e prescrizione* (« Ma questi tempi ... probabilità del delitto »).[2] Infine aveva affermato che vi sono « pochissimi passi di Ar che non siano stati utilizzati in un modo qualsiasi nella stampa », segnalando l'unico a suo parere importante, e cioè il brano « La vita e la libertà ... prosperità di un popolo » di p. 12 del ms.[3]

« La pagina 107 ed ultima reca in calce le parole: *Fine. 29 Marzo 1764*, ove *Marzo* venne cancellato e sostituito da *Febbraio* ».[4] Nello spazio bianco della medesima pagina sono annotati i dati cronologici sulla stesura dei mss. e sulla stampa di L1, che ho precedentemente citato come prima testimonianza verriana sulla storia del testo.

Se si accoglie come sostanzialmente attendibile la descrizione di Landry (e non vi è motivo di dubitarne) e dunque si considera, in via provvisoria e in attesa di un esame diretto, il ms. B come conforme a L1 (a parte le differenze elencate), occorre in primo luogo notare che vi è necessariamente fra i due mss. una differenza strutturale ben più marcata che quella cui crede lo studioso quando scrive: « se non erriamo non vi furono che tre trasposizioni

1. Ivi, p. 282.
2. Cfr. nell'ordine: pp. 40, rr. 23-24; 82, r. 19—83, r. 3; 91, rr. 24-26; 126, rr. 12-18; 82, rr. 16-19, e 83, rr. 3-10; 94, r. 28—95, r. 7; 99, rr. 7-32. Ometto, per brevità, i rimandi diretti alle pagine dell'edizione originale di L1 (il lettore potrà peraltro ritrovare i passi nelle pagine riprodotte anastaticamente in *Delitti*, ed. Firpo). Per i richiami alle pagine e alle righe della presente edizione, s'intende ovviamente che, quando la lezione di L1 non arrivi invariata a L5, che dò a testo, il lettore è tacitamente rinviato al luogo corrispondente dell'apparato critico, dove il dettato di L1 è, in tal caso, registrato.
3. Landry, *Beccaria*, pp. 278-79; e cfr. qui pp. 138, r. 25—139, r. 3.
4. Landry, *Beccaria*, p. 283.

nella stampa, quella dei paragrafi *Testimoni* ed *Accuse secrete*, che nel ms. [di Beccaria] venivano dopo il *Suicidio*, e quella della *Prontezza delle pene*, che teneva dietro al *Fine delle pene*».[1] In realtà le trasposizioni sono assai più numerose: come mostra la Tabella I, pubblicata qui in appendice, l'ordine interno delle due stesure è decisamente differente.

È per questa ed altre ragioni che esporrò tra breve che il ms. B va considerato a tutti gli effetti come seconda redazione del *Dei delitti e delle pene*: oltre ad abolire la partizione in capitoli (del resto non compiuta, come si è visto, anche nel testo AR dopo il Capitolo 2°) e a sostituirvi una divisione dell'opera in brevi paragrafi, rompe l'unità interna dei quattro blocchi tematici che ho individuato nel ms. beccariano. Più precisamente, viene scorporato il testo delle *False idee* (che, pur con qualche incertezza, l'autore aveva mantenuto, per la maggiore connessione logica, all'interno del Capitolo 2°) per essere collocato non nel primo blocco (soluzione alla quale pareva incline Beccaria, essendo questa la zona più affine, per il taglio teorico e il carattere introduttivo, alle *False idee*) ma nella parte finale, ad aprire il discorso in positivo sulla necessità e il modo di prevenire i delitti. Diversa è la situazione di quello che non mi è parso improprio definire un potenziale Capitolo 3°, e che è comunque in AR un terzo blocco (tematicamente omogeneo) di analisi. Qui già il ms. beccariano manifestava, si è detto, la possibilità di una diversa collocazione di due piccole sezioni interne: quella formata dall'insieme di *testimoni* e *processi e prescrizione*, e quella composta da *accuse segrete* e *contrabbandi*, che restano relativamente isolate nei rispettivi contesti. B va oltre: non solo sposta i nuclei suddetti, ma li sposta separatamente, trasformandoli in quattro diversi paragrafi dislocati in sedi distanti l'una dall'altra. Infine, l'intera fisionomia del terzo blocco cambia, grazie a un ampio intervento di risistemazione.

Il risultato di fondo dell'operazione condotta con la stesura di B è un netto mutamento dell'impostazione e della struttura dei *Delitti*. Impreparato a scrivere un testo giuridico, ma ancor più, totalmente disinteressato a collocarsi nella tradizione e a seguire il metodo dei legisti, Beccaria non aveva inteso comporre un *trattato*, in cui l'ordine del discorso deve avere un suo ritmo obbligato dalla disciplina stessa che si prende in esame, bensì un *pamphlet* filosofico che toccasse sì temi di diritto penale, ma solo in quanto, e solo nella misura in cui, essi mettevano in luce altrettanti ostacoli nel cammino dell'umanità verso la felicità, il benessere, la giustizia. La progressiva trasformazione del libello morale in trattato giuridico comincia proprio con la più 'razionale' ristrutturazione di B, prosegue poi con l'aggiunta, operata in L3 e in L5, di paragrafi dedicati a *Indizi e forme di giudizi*, al *Fisco*, alle *Pene dei nobili*, ad *Attentati, complici, impunità*, a *Interrogazioni suggestive, deposizioni*, alle *Grazie*, a quelle materie, cioè, che in un testo giuridico non possono

1. Ivi, p. 279.

mancare. La metamorfosi si concluderà infine col diverso ordinamento dato al libro dal traduttore francese Morellet (di cui parlerò più avanti), che modificherà, ancora una volta e più radicalmente, l'ordine dei paragrafi e sposterà intere pagine all'interno di essi.

Il ruolo del Verri nella seconda redazione. « Si diede un ordine e si formò un libro »: l'ambigua proposizione verriana ci si ripropone, più enigmatica che mai. È vero, il libro (il testo che la stampa sostanzialmente rifletterà) si forma qui, con la stesura del ms. B: ma *un ordine*, come ho cercato di dimostrare, in Ar era tuttavia già presente. Diverso, appunto, dal *nuovo ordine* che scaturisce in B. « *Si* diede »: quella che più sopra è stata intesa come una sostanziale rivendicazione, da parte di Verri, del proprio autonomo ed esclusivo intervento, potrebbe essere, invece, una volutamente non dichiarata ammissione, l'allusione ad una operazione per lo meno concertata (anche solo nelle grandi linee) tra Verri e Beccaria? La descrizione del Landry informa che i titoli dei paragrafi vengono aggiunti in margine a B a stesura ultimata: ciò significa che l'idea della divisione della materia in paragrafi piuttosto che in più ampi capitoli non è già consolidata prima della redazione di B, ma si afferma alla fine (e non senza oscillazioni, giacché i primi tre titoli, cancellati e poi riscritti, testimoniano un immediato ripensamento infine superato). La stessa fonte attesta che Verri, scrivendo di suo pugno gli otto iniziali, indica il modo di procedere a Beccaria, che prosegue la partizione. Ma il nuovo, diverso ordine del discorso non può che essere stato deciso in partenza, prima della copiatura del testo originale in B, ché altrimenti, per fare un esempio, *False idee*, che in Ar compare nelle prime pagine del ms., non avrebbe potuto esser collocato quasi al termine di B, così come, più in generale, non sarebbe stato possibile attuare la complessa risistemazione del terzo blocco.

A monte di B si deve pertanto ipotizzare almeno l'esistenza di uno schema con l'indicazione di quale doveva essere la nuova successione tematica, una carta ora perduta, che dovette fungere da *trait d'union* tra la prima e la seconda redazione, da mappa per orientare l'autore del secondo ms. nell'apparente labirinto dell'autografo. Ma chi decise il nuovo ordine? La cautela che ho voluto introdurre prendendo lo spunto dalla citata affermazione verriana è, per così dire, cautela obbligata in mancanza di dati sicuri. Il che non equivale, in questo caso, a ricorrere al pur valido argomento, che in situazioni analoghe si invoca, che Beccaria ha *comunque* avallato l'ordine della seconda redazione e che essa va perciò considerata come una redazione 'd'autore'. La storia del testo dei *Delitti* è, come si vedrà, storia di continue metamorfosi che Beccaria *comunque* approva, volta per volta, per ragioni o con motivazioni diverse. Dire dunque che l'avallo rappresenta l'espressa *volontà* dell'autore è, quando si tratti di un autore come Beccaria, assai rischioso: chi può parlare con sicurezza di manifestazioni di libera volontà nel divenire di questo testo in continuo movimento?

Senza elementi certi, non resta che avventurarsi nel terreno minato dell'indagine di un complesso rapporto psicologico: quello che lega il giovane ventiseienne al più maturo e sapiente amico-maestro, al suo 'miglior fabbro'. Tutte le testimonianze fin qui esaminate concorrono a mostrarci Beccaria sempre disponibile ad accettare suggerimenti e correzioni da Verri. Ad esse vanno aggiunte due considerazioni. La prima verte su un dato singolare, che non è l'autore stesso a copiare in pulito il primo getto autografo della propria opera. E fin qui niente di straordinario: con un richiamo di rito alla pigrizia del Nostro, la particolarità della circostanza potrebbe essere spiegata se, come avverrà per i mss. di successive opere beccariane, intervenisse a questo punto l'apporto di un copista; il quale invece entra nella storia solo per allestire un terzo manoscritto (C), la copia della copia verriana, quella che verrà spedita alla tipografia livornese del Coltellini il 12 aprile 1764.[1] Ciò che è significativo è che il copista di B sia Pietro Verri: né vale l'obiezione che la sua decisione di impegnarsi personalmente nella scrittura del secondo ms. possa esser scaturita dalla sola convinzione che, essendo le pagine beccariane molto tormentate e di difficoltosa lettura, un amanuense avrebbe inevitabilmente compiuto innumerevoli errori di decifrazione e non capito la giusta collocazione delle aggiunte su carte volanti, e che dunque solo chi aveva in qualche modo seguìto da vicino la redazione dell'autografo avrebbe potuto sostituire Beccaria, senza rischio, nel lavoro di copiatura. Non vale perché anche Verri finisce per commettere gli errori (e numerosi, come si vedrà tra breve) che avrebbe fatto chiunque si fosse accinto alla stesura di B senza poter contare sulla costante e illuminante presenza dell'estensore di Ar allo stesso tavolo: evenienza questa da escludere con sicurezza, proprio in base alle risultanze filologiche.

Verri dunque stende il suo ms. da solo, senza che Beccaria sia chiamato a spiegare, volta per volta, lo scopo di una crocetta, il luogo di immissione di un inserto, il senso di una correzione interlineare. E ciò avviene perché il problema non è semplicemente quello di eseguire una copia, ma di costruire una nuova redazione dell'opera in cui il testo Ar vada di continuo variato, corretto, integrato. Poiché questa funzione è interamente delegata a Verri (o questi se l'è in gran parte arrogata: poco importa), i chiarimenti di Beccaria non sono necessari, la sua partecipazione attiva non è richiesta: ma in tal modo viene a mancare anche l'aiuto chiarificatore che l'autore avrebbe potuto dare, quando si fosse trattato non di innovare ma semplicemente di comprendere e copiare con esattezza, nei moltissimi casi controversi di lettura di una parola o di spiegazione del significato di un segno di rimando.

Il compito di revisore è affidato a Verri nei termini che si possono desumere da una lettera di Beccaria, seriore al momento in cui avviene la stesura di B

1. È da escludere un invio di B in tipografia, giacché il ms. non porta le inevitabili tracce di tale passaggio: cfr. Landry, *Beccaria*, p. 287, nota 1.

(giacché porta la data del 13 dicembre 1764, quando è in preparazione la «terza» edizione accresciuta), ma nondimeno significativa:

Eccoti le aggiunte e le correzioni che ho fatte sinora, e che arrivano fino alla pagina 68; ve ne sono delle buone e delle mediocri, ma tutto insieme può passare. Avverti il copiatore che non essendo scritte con l'ordine esatto con cui vanno stampate, si sono messi i numeri romani a ciascuna, perché ricopiandole le metta nel suo vero ordine indicato dai numeri. Ti prego di rivedere esattamente l'ortografia, e di leggere le correzioni e confrontandole sempre col luogo indicato sul libro, e di osservare se tutto è spiegato chiaramente, perché lo stampatore non faccia dei disordini [...]. Circa le correzioni del libro, ed al libro medesimo, *togli, aggiungi, correggi liberamente*, ché mi farai un gran servizio e piacere...[1]

Non par dubbio che l'ultima frase debba esser presa alla lettera, proprio come un esplicito riconoscimento della libertà d'intervenire sul testo come meglio crede, rilasciato a colui che, solo, può ricevere per autorità e prestigio un tal mandato. Non è stata purtroppo conservata, come ho accennato, nessuna pagina autografa degli incrementi per la stampa L3 e non è possibile pertanto, dal confronto tra le minute beccariane e il testo infine accolto nella «terza» edizione, accertare in qual misura Verri si servì, in quell'occasione, della facoltà che la lettera gli aveva dato. Ma alcune delle aggiunte autografe per la «quinta» edizione del 1766 (AQ), quasi tutte raccolte nel fascicolo di appendice ad A, possono fornire, come si vedrà più avanti, un ulteriore esempio delle variazioni che il testo subisce quando, prima di essere inviato in tipografia, passa per le mani di Verri. Se la più ampia libertà d'intervento gli era concessa da Beccaria nel dicembre 1764, mentre il libro si avviava alla «terza» edizione, e se tale mandato doveva valere ancora per la «quinta», a maggior ragione questa possibilità doveva esservi stata nel momento in cui Verri aveva ricevuto da Beccaria la prima stesura dell'opera.

La seconda considerazione verte su un fatto ancor più sorprendente e che va tenuto nel massimo conto per comprendere fino in fondo il significato e la portata dell'operazione che Verri attua stendendo B: ed è la presenza, segnalata dal Landry, di questo ms. in uno zibaldone composto tutto di carte autografe verriane o relative a lui. E poiché solitamente non si incorpora un lavoro altrui in un codice destinato a raccogliere i propri, l'avervi Verri legato insieme il ms. di suo pugno dei *Delitti* (una copia, si badi bene, come si desume dalle notizie del Landry, che non reca in frontespizio il nome di Beccaria), che cos'altro può significare se non la riaffermazione di esserne stato *molto di più* che non il semplice copista? Nella privatezza del suo archivio Verri orgogliosamente fissava, con questo gesto, i tratti di fondo della funzione che si attribuiva nella costruzione del testo: un'opera anche sua, un'opera tanto caldeggiata, vissuta, partecipata e arricchita da poter essere inserita a pieno titolo accanto alle proprie.

1. Corsivo mio.

CONFRONTO TRA LA PRIMA E LA SECONDA REDAZIONE. Una collazione di AR e B, se mai sarà possibile eseguirla, potrà dare certezza e precisione alle osservazioni provvisorie, che qui di seguito si fanno, sulle differenze e peculiarità della prima e della seconda redazione, ponendo a confronto, nell'ipotesi di una sostanziale identità tra testo di B e testo di LI ad esso corrispondente, l'autografo beccariano e l'*editio princeps*. L'ipotesi è confortata dalla constatazione che, nell'unica pagina di mano verriana relativa ai *Delitti* di cui per ora disponiamo, e cioè il paragrafo sui *Debitori* compreso in AP, le divergenze del ms. rispetto alla stampa sono minime e trascurabili.[1] Ciò porta a credere che anche quelle fra B e LI (e, prima, fra B e il perduto C) possano essere di secondaria importanza. Dove il testo muta è dunque nel passaggio dalla redazione di AR a quella di B e il confronto dell'autografo con la stampa può darcene, in attesa di future precisazioni, una attendibile misura.[2]

In primo luogo occorre tener presente che pur essendo, come si è visto, un 'copista' del tutto particolare, perché ha la libertà di variare il dettato, Verri svolge nondimeno un'operazione di lettura e copia di un esemplare, che è considerabile in base a normali criteri di analisi filologica. Perché appunto, in quanto copista *sui generis*, egli si discosta dalla lettera e dal senso di AR quando ritiene opportuno farlo, sostituendo una parola ad un'altra, un brano ad un altro, aggiungendo o sottraendo porzioni anche lunghe al testo con interventi e di tipo stilistico e di carattere concettuale. Ma, d'altra parte, non è forse il suo il comportamento di un semplice copista che interpreta erroneamente la pagina che ha davanti agli occhi, ogni qual volta accade a Verri di confondere una consonante (ad esempio *t* per *p*) o una vocale (*a*, *e* ed *o* nella grafia beccariana sono molto simili tra loro) e dunque di intendere una parola per un'altra?[3] O quando, in presenza di passi tormentati da cancellature, di aggiunte, di porzioni interlineari o marginali di cui non sia con precisione segnalata l'inserzione in rigo, di parole mal scritte o poco leggibili, egli si trova costretto a congetturare e procedere a senso, banalizzare, scegliere una *lectio*

---

1. AP: colla stessa = LI: coll'istessa; di monete = delle monete; un maggior = maggior; essere = esser; nodrito = nutrito (cfr. p. 201, rr. 2-12 = pp. 109, r. 21—110, r. 4, testo e apparato).

2. È ovviamente inevitabile che C abbia introdotto delle varianti rispetto a B, e LI, a sua volta, rispetto a C: ma in assenza di questi due mss., e per il tipo di analisi qui condotta, ogni variante attestata nella stampa non può che essere da me considerata come variante di B rispetto ad AR.

3. AR: « quando si trovasse » diventa in B, per uno scambio della *t* per *p* (nella grafia beccariana molto simili) « quando si provasse » (p. 141, r. 7 = p. 35, r. 6). Ugualmente in AR le « piccole tirannie di molti » sono dette più fatali « che quella d'un solo » (come esige il senso del contesto), mentre in B si legge « che quelle », per un'errata interpretazione di una *a* mal scritta (p. 143, r. 25 = p. 38, r. 14). In AR « facoltà » è mal ricalcato da Beccaria su un precedente « facilità » che porta B a recepire erroneamente la lezione superata (p. 159, r. 20 = p. 72, r. 3). « Punire », ricalcato su « prevenire », è in AR poco leggibile; B scrive « prevenire » (p. 188, r. 9 = p. 113, r. 24). Per altri casi consimili rimando a FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 149-50, nota 52.

facilior?[1] I passi che si segnalano in nota sono a questo proposito eloquenti e confermano ulteriormente l'assenza di una collaborazione costante di Beccaria e Verri nella fase di stesura di B.

Fin qui il caso di variazioni 'involontarie' del testo, pienamente riconducibili ad una fenomenologia della copia. Ma la necessità di ristrutturare l'ordine del ms. d'autore comporta anche la modificazione pienamente consa-

1. La casistica completa è data in FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 150-52, nota 53. Da questa traggo alcuni esempi significativi. AR, «Quest'errore ... ignoranza»: aggiunta sul margine destro, di cui non è segnalata l'inserzione in rigo; viene omessa da B perché resa di difficile lettura dalle sue correzioni interne, dall'accavallarsi delle parole e dall'assenza di un qualsiasi spazio tra il testo in rigo e il testo dell'aggiunta. Il ms. AR si presenta infatti così (tra quadre ciò che Beccaria ha cassato): «Quest'errore d'intelletto come / è stato [cagione] ha / ... una maniera di con- [di molte vi] / ... influisce molti altri / ... ciascuno sacrificato molte / vittime all'igno- / ranza» (p. 140, rr. 6-9, testo e apparato = p. 32, rr. 6-8). «Fatale» di AR diventa «pericolosa» in B con recupero della lezione in rigo di AR, perché la variante, ad essa sottoscritta, è quasi illeggibile (p. 142, r. 9, testo e apparato = p. 36, r. 24). L'aggiunta interlineare «e frequenti», anch'essa in AR poco leggibile, non viene registrata da B (p. 144, r. 2, testo e apparato = p. 38, r. 13). AR ha in rigo «trasmettere» e in margine, quasi illeggibile, «rendere»; B riporta «trasmettere» (p. 144, r. 11, testo e apparato = p. 38, r. 24). AR, p. 26: le cassature e la particolare disposizione delle aggiunte interlineari e marginali fanno cogliere a B solo il senso della frase beccariana, e pertanto portano alla semplificazione di «le fazioni nate sotto i medesimi tetti esercitando occulti tradimenti e publiche stragi» in «gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi», come se l'aggiunta marginale fosse non integrativa ma in opposizione a ciò che è in rigo; poco sotto, il quasi illeggibile «perfine», interlineare, non viene trascritto in B e il «sangue innocente» diventa «sangue» perché l'aggiunta *innocente* è all'altezza del rigo che si conclude con *sangue* ma sul margine opposto (per ragioni di spazio) e ciò crea la convinzione che ci si trovi davanti ad una ridondante «innocente verità evangelica», da semplificare (p. 145, rr. 20-22, testo e apparato = p. 40, rr. 13-15). AR: «una differenza insita dello stato» è reso da B con «una differenza dallo stato» perché *insita* non è visto in quanto materialmente incorporato nell'aggiunta marginale del brano precedente «Falsa idea ... dell'ogetto» (nel ms. si legge: «se una forza / d'imaginazione / non ordinaria / nell'umanità / non suplisce collo / insita / ingrandimento» ecc.) e B non ne coglie l'appartenenza ad altro contesto (p. 149, rr. 5-6 e 9-10, testo e apparato = p. 120, r. 19). Il passo che in AR recita «una di quelle molte che» si trasforma in B in «una di quelle che», perché il *molte* interlineare è quasi illeggibile (peraltro il senso del contesto avrebbe richiesto il mantenimento della lezione beccariana): p. 153, r. 12 = p. 49, r. 16. L'originario «sempre amettono qualche diverso elemento» è mutato in B in «ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi», che è la lezione-base di AR in un luogo in cui l'aggrovigliarsi della cassature, delle parole in rigo e di quelle scritte sopra e sotto il rigo e in calce (ms.: «... affacciarsi / ... nel vario [present] qualche / sempre [diversi] qualche / ... ora amettono ed ora esclud- / ono alcuni dei diverso elemento») rende assai difficile la lettura (p. 153, r. 28, testo e apparato = p. 50, rr. 7-8). Laddove in AR si legge «nel dolore e mai in faccia ai suoi concittadini», *e mai* è in interlinea ma quasi illeggibile; è pertanto omesso da B, dove peraltro il «nel dolore in faccia a' suoi concittadini» non rende il senso preciso della proposizione beccariana, e al contrario lo rovescia (p. 169, r. 30, testo e apparato = p. 92, rr. 18-19). Il brano di AR «La natura vi ha dotati di facoltà sensibili che tutte convergono ad un sol punto, l'amor di voi stessi, ed ha fatto in voi una sola volontà» modifica, con addizioni interlineari e marginali mal collocate e aventi loro correzioni interne, la lezione in rigo «La natura vi ha fatti sensibili ed amanti unicamente voi stessi»; B elimina in blocco il passo, in presenza di un complicato problema di inserimento delle aggiunte: il ms. beccariano mostra infatti, in una difficile distinzione di righi e porzioni interlineari e marginali: «... al dolore / volontà dotati di facoltà [e sempre] ha fatto in voi una sola / sensibili ed [amanti unicamente voi] / che tutte conver- [stessi] ma io con alcune parole quasi con / gono ad un sol magica possanza o la potestà di [raddo-]» ecc. (p. 177, rr. 10-13, testo e apparato = p. 67, r. 32).

pevole di diversi luoghi del testo di AR per occultare le 'cerniere' che nell'autografo tengono unite sezioni di discorso che in B devono essere disgiunte e diversamente collocate.

Il primo caso che s'incontra, seguendo la successione delle pagine di AR, è quello dell'inizio degli *errori nella misura delle pene*, che nella prima redazione è logicamente connesso alla parte che precede, *false idee di utilità*. Poiché in B questa viene inserita tra il *Genere particolare di delitti* e il paragrafo *Come si prevengano i delitti*, si rende necessario sostituire alcune parole del testo:

Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che la vera misura dei delitti è dunque l'offesa fatta alla utilità commune; quindi errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione o la malizia di chi gli commette.	Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l'intenzione di chi li commette.

dove in AR «le precedenti riflessioni» è, ovviamente, un riferimento alle considerazioni contenute nel brano sulle *false idee*, mentre in B diventa un rimando a *Proporzione fra i delitti e le pene*.[1]

Un secondo caso è quello del paragrafo *Prontezza della pena*. In AR esso tien dietro al *fine delle pene*, mentre B deve spezzare questa continuità perché alla *Prontezza* antepone i *Giuramenti*. Nell'autografo il *fine delle pene* è, si è visto, l'introduzione all'intera materia del potenziale Capitolo 3° e serve a fissare, in certo senso, dei princìpi che andranno successivamente illustrati, in particolare quello (con cui il brano si conclude) secondo il quale il fine delle pene non è altro se non di «impedire il reo dal far nuovi danni a' suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne eguali», e perciò «quelle pene dunque e quel metodo di infligerle deve dunque esser prescielto che, serbata la proporzione, potrà fare un'impressione più efficace sull'animo degli uomini».[2] *Prontezza della pena* rappresenta in AR la prima applicazione di tale principio, mentre in B (venendo dopo i *Giuramenti*, a cui non può ricollegarsi logicamente) diventa un discorso a sé:

In primo luogo, quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile e meno crudele.	Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.[3]

1. Cfr. pp. 149, r. 26—150, r. 1 = p. 44, rr. 8-11. Si noti peraltro che poco sotto, laddove AR recita «la sola necessità ha fatto sortire dal urto delle passioni e dalle opposizioni degli interessi l'idea dell'utilità commune», B non si accorge che anche questo richiamo logico andava conseguentemente occultato e mantiene perciò sostanzialmente il testo («nascere dall'urto delle passioni [...] l'idea della *utilità comune*»). Cfr. p. 150, rr. 18-20 = p. 45, rr. 16-18. Per questa parte del confronto fra AR e B si veda ancora la Tabella I.
2. Cfr. p. 158, rr. 4-8.
3. Cfr. p. 158, rr. 9-10 = p. 70, rr. 31-32.

Il terzo caso è quello che concerne l'attacco della *tortura*, che in AR continua immediatamente il brano sulla *pena di morte*. In B avviene un'inversione, anticipandosi la *Tortura* e il successivo *Dei giuramenti* prima del blocco tematico che ha inizio con la *Prontezza della pena* e termina con la *Pena di morte*. A quest'ultima, appena analizzata e descritta come un'inutile e assurda crudeltà, AR può fare nell'avvio della *tortura* un accenno evidente che B, attuando lo spostamento, deve eliminare:

Un'altra assurda crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo...	Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo...[1]

Può farsi rientrare in questa casistica anche un intervento di segno opposto: vi è un passo in cui anziché togliere una 'cerniera' esistente in AR tra un brano e ciò che precede, B la crea, volendo legare al nuovo contesto un paragrafo spostato, nella fase di ristrutturazione, in sede diversa rispetto ad AR. Nel ms. beccariano la materia che forma i *delitti di prova difficile* è successiva ai *giuramenti* e non ha, nella formulazione del suo esordio, alcun riferimento esplicito a quanto vien prima, rappresentando anzi un cambio netto di argomento. In B invece i *Delitti di prova difficile* fanno seguito al paragrafo dedicato a *Processi e prescrizione*, un testo in cui corposi brani assenti in AR fissano alcuni princìpi dai quali l'*incipit* (modificato) dei *Delitti di prova difficile* vien fatto logicamente discendere:

Strano parrà, per chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri o chimerici siano quelli per cui bastino le congietture e le prove più deboli ed equivoche...	In vista di questi principii strano parrà, a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l'improbabilità è maggiore, sieno provati dalle conghietture e dalle prove più deboli ed equivoche...[2]

Il quinto caso è rappresentato dai *testimoni*. Si è visto che nella prima redazione tale tema (inserito da ultimo perché precedentemente dimenticato, e quindi passibile di un futuro spostamento) era collocato dopo la parte dedicata all'analisi dei diversi delitti perseguibili dalla legge (l'intero blocco formato dalle pp. 57-120 del ms.). L'esordio dei *testimoni* dà appunto il senso di un repentino cambiamento del piano del discorso rispetto a quanto si legge prima.

1. Cfr. p. 172, rr. 1-2 = p. 62, rr. 7-8.
2. Cfr. p. 179, rr. 10-12 = p. 100, rr. 11-15.

Ovviamente B, che colloca il paragrafo in un diverso contesto, può intervenire modificando:

Quanto alla credibilità de' testimoni ed alle prove del reato, credo che i seguenti principii possano servire di norma al saggio legislatore ed al giudice esatto calcolatore della certezza dei fatti.	Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato.[1]

Considerando a questo punto l'inizio del paragrafo *Come si prevengano i delitti*, l'operazione di B è duplice. Da una parte viene soppresso il brano di AR « Io credo di aver ... oggetto di speculazione », che contiene una ricapitolazione della materia esposta in precedenza e funge, insieme, da apertura del cosiddetto Capitolo 4°: ovviamente, in una redazione che abbandona la partizione in capitoli, il tono e il taglio di una simile proposizione non possono trovar luogo. Dall'altra si interviene, anche se minimamente, sulle prime parole del periodo seguente per eliminare l'aggancio con quanto precede in AR, aggancio che deve essere tagliato dal momento che in B la frase si trova ora immediatamente dopo il paragrafo sulle *False idee*:

Io credo di aver sufficientemente esposto quali sieno i veri delitti e su quali principii si debba regolare la triste necessità di punire. Non è possibile entrare in tutti i dettagli e prevenire tutte le difficoltà che mi possono esser fatte; mi basta d'essere inteso e giudicato da quegli uomini che si sono fatti delle cose umane un oggetto di speculazione.	
Ma è meglio prevenire i delitti che punirli.	È meglio prevenire i delitti che punirli.[2]

Nessuna variante strutturale è invece nel testo di B relativamente agli *incipit* degli *Asili* — questo paragrafo viene spostato in un sol blocco coi successivi *Della taglia* e *Di un genere particolare di delitti* —, dei *Processi e prescrizione*, delle *Accuse secrete*, dei *Contrabbandi*,[3] dislocati anch'essi in luoghi diversi da quelli che occupano nel contesto di AR: la cospicua operazione non comporta modifiche in quanto i suddetti paragrafi non si aprono mai con 'cerniere' che rimandino al testo in AR antecedente.

1. Cfr. p. 190, rr. 13-15 = p. 55, rr. 12-13.
2. Cfr. pp. 194, r. 28—195, r. 4 = p. 121, r. 7.
3. Cfr. rispettivamente: p. 186, rr. 21-23 = p. 112, rr. 6-8; p. 191, rr. 24-25 = p. 98, rr. 9-10; p. 192, rr. 16-17 = p. 60, rr. 3-4; p. 193, rr. 23-25 = p. 108, rr. 6-8.

È possibile, ora, esaurire in via definitiva la questione dell'ordine del ms. beccariano. È del tutto assodato il fatto che la prima redazione ha una sua organizzazione materiale e logica: non è a questo punto pensabile che, a fronte del 'disordine' delle pagine autografe, l'unico percorso, comune ai due mss., possa essere quello che B visivamente manifesta (e che esso sia al contempo sotteso al ms. d'autore, dove non è immediatamente percepibile perché la stesura di Beccaria procede a zig-zag, con rapidi salti in avanti e ritorni indietro a utilizzare pagine lasciate in bianco).[1] Ed è del tutto improponibile anche l'ipotesi che l'ordine di B possa essere rinvenuto lungo le pagine di Ar seguendo segni di collegamento e di rimando tracciati a tale scopo da Beccaria: infatti nessun simbolo connette in Ar le *false idee* al *come si prevengano i delitti*, e il *ductus* delle pp. 32-33 (che contengono rispettivamente la chiusa delle *false idee* e l'inizio degli *errori*) è perfettamente identico; il segnale in margine all'avvio dei *testimoni* non ha un suo equivalente sotto l'ultimo rigo di *fine delle pene* (e va dunque interpretato solo come indicatore di una parte che andrà diversamente collocata), mentre nella medesima p. 120, in cui avviene il passaggio dal *genere particolare* ai *testimoni*, non si ravvisa alcuna variazione di *ductus* o cambio di penna; la *x* che compare accanto al primo rigo delle *accuse segrete* ha il suo corrispettivo non dopo il rigo terminale dei *testimoni* ma accanto a un'altra porzione del medesimo brano (forse per evidenziare una possibile ripetizione); nessun segno indica che il blocco che comprende *tortura* e *giuramenti* vada anticipato prima di quello che si apre con *prontezza della pena* e si chiude con la *pena di morte*, mentre nella p. 87=*88* (che in Ar ospita il finale della *pena di morte* e l'*incipit* della *tortura*) non si registrano mutamenti di sorta nel *ductus*; ugualmente, l'identità del *ductus* e l'assenza di un qualsiasi segno di divisione tracciato dall'autore contraddistinguono la p. 122, che ha nella prima parte la conclusione dei *testimoni* e nella seconda l'inizio dei *processi*; infine, un tratto di penna e uno spazio bianco separano nella p. 123 l'epilogo della sezione formata dall'insieme di *testimoni* e *processi* dall'esordio di quella costituita da *accuse segrete* e *contrabbandi*: ma nessuno stacco è voluto dall'autore nella p. 125 che vede il passaggio da *accuse* a *contrabbandi*, mentre manca ogni indicazione sulla destinazione delle quattro materie.

L'autografo dei *Delitti* è un *puzzle*: i singoli incastri costituiti dai brani aggiunti in margine o su carte separate dai fascicoli di fogli possono esser

1. A ciò che già è stato portato a sostegno della tesi che nega un simile andamento della stesura beccariana, va aggiunta la considerazione del rapporto fra le annotazioni d'autore in margine ad Ar e gli argomenti trattati nel testo a cui tali annotazioni possono essere riferite. È significativo che, nella quasi totalità dei casi, l'annotazione non si colleghi al tema svolto nella stessa pagina in cui compare il promemoria, giacché questo fissa sinteticamente un argomento ancora da affrontare. Un solo esempio: nella p. 77=78 Beccaria sta parlando della pena di morte quando annota in testa alla pagina (il *ductus* è identico): «Parlare dei giuramenti» (cfr. qui p. 167, r. 29). Ciò significa che, in ogni caso, la stesura dei *giuramenti* non può esser stata antecedente a quella della *pena di morte*, mentre in B i *Giuramenti* precedono di molto la *Pena*.

collocati nella giusta sede all'interno del testo solo a condizione di seguire il filo logico della riflessione dell'autore e di individuare la chiave dei segni d'inserzione e collegamento disseminati in abbondanza nel ms., perché tali 'spie' non sono immediatamente evidenti e comprensibili e restano molte volte mute o poco significative per il 'copista' di B.

Si veda, in primo luogo, il caso delle *conseguenze* del diritto di punire (pp. 15-19 di Ar). L'arbitraria sostituzione in B di « infliger » al « decretar » dell'autografo muta il senso della prima conseguenza: che è appunto di stabilire che solo le leggi possono decretare quali pene spettino ai singoli delitti e che solo il legislatore, che rappresenta tutta la società, può aver l'autorità per emanare tali decreti. Non il giudice: il giudice non decreta, infligge le pene, cioè esegue ciò che le leggi hanno decretato. Così in Ar: mentre in B la proposizione (che, singolarmente, resterà invariata in tutte le edizioni successive alla prima) « nessun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infliger pene contro ad un altro membro della società medesima »[1] è un controsenso. E lo è, particolarmente, alla luce dell'intero contesto di Ar.

La p. 16 dell'autografo presenta, sul margine superiore, un tentativo di superamento della lezione finale di p. 15 e, subito all'inizio, in rigo, un brano cassato con due tratti di penna: Beccaria ha vergato la seconda e la terza conseguenza del diritto di punire, ha voluto eliminare la primitiva versione di quest'ultima perché viziata nel contenuto (« 3ª conseguenza: che è parimente assurdo che l'esecutore della sentenza sia quegli che giudica »), ma ha esteso erroneamente i tratti verticali di penna al testo della seconda conseguenza, che non era nelle sue intenzioni cassare, tanto è vero che, accortosi dell'errore, scrive « 2° » sul margine sinistro, all'altezza del rigo in cui comincia il brano « Ma una pena accresciuta al di là del limite... », per significare appunto che questa parte va immediatamente collegata alla seconda conseguenza.[2]

Verri non coglie questa situazione: considera la seconda conseguenza cancellata, non comprende la funzione di quel « 2° » in margine e finisce per accorpare « Ma una pena accresciuta ... delinquente cittadino » alla prima conseguenza. La soluzione adottata sacrifica però il contenuto del discorso, proprio perché la seconda conseguenza di Ar era strettamente correlata al significato della prima e tuttavia distinta da essa: se questa afferma che il legislatore decreta mentre il giudice deve limitarsi ad eseguire, la nuova proposizione aggiunge che, se i magistrati non sono che gli esecutori della pena comandata dalle leggi, essi devono semplicemente applicare la pena che la legge sancisce, perché « sarebbe assurdo che l'esecutore potesse dare maggior

1. Cfr. p. 140, rr. 15-17 = pp. 33, r. 6—34, r. 1.

2. Cfr. p. 140, rr. 18-20, testo e apparato. Si tenga presente che nel ms. beccariano le « conseguenze » sono indicate nell'ordine come: « 1ª » (quella registrata qui a p. 140, rr. 12-17, apparato; è invece «Prima» quella a testo alla r. 12 della stessa pagina), « 2ª », « 3ª », « 4.ta » e « 5ª »; abbreviazioni che nel testo ho sciolto, in base ai *Criteri di edizione* esposti qui avanti.

pena che quella che è stabilita nelle leggi », perché « una pena accresciuta al di là del limite fissato da leggi è la pena stabilita più un'altra pena ».[1]

Ovviamente Verri, trovandosi nel seguito di AR di fronte ad un'altra conseguenza che è detta dall'autore « terza », è indotto a pensare ad una delle solite sviste di Beccaria e pertanto scala di una unità questo e i successivi numeri: in tal modo le cinque conseguenze del diritto di punire diventano, nella seconda redazione, quattro.[2]

Sulla p. 21 del ms. d'autore si verifica un altro caso di incomprensione della successione del discorso. Vuoi perché Verri considera il testo vergato alla p. 11 come alternativo (mentre non lo è) a gran parte del brano « Quindi vediamo ... un fiume reale », vuoi perché, più semplicemente, decide di omettere questa parte, la frase « Un disordine che nasce ... venali controversie » viene inserita in B nel mezzo di ciò che in AR corrisponde a una lezione in rigo senza alcun segno di aggiunta (il passo in trascrizione diplomatica è: « ma l'errante instabilità delle interpre / tazioni, e nascer anche da questa la »). Tutto quel che nell'autografo segue, in rigo, in margine e in calce alla p. 21 e in testa alla p. 22, è tralasciato da B. Come ho detto in precedenza, il ricorso di Beccaria alla p. 11 è causato dalla mancanza di altri spazi, perché già utilizzati quelli prossimi alla lezione in rigo delle pp. 21-22. Il che significa che l'addizione stesa a p. 11 è la prosecuzione immediata di quanto è già stato aggiunto in queste pagine. Il testo B è invece assai semplificato. Di più, le proposizioni « Un disordine che nasce ... venali controversie » e « In ogni delitto ... la porta alla incertezza », che in AR formano un unico incremento al brano delle pp. 21-22, sono per B due distinte inserzioni, la seconda delle quali da porre di seguito ad altro passo dei *Delitti*, e precisamente alla quarta (in AR la quinta) conseguenza del diritto di punire. Ma nessun segno d'autore rimanda dalla p. 19 al secondo brano della p. 11. Ne deriva, per i due luoghi di AR e di B, una fisionomia marcatamente diversa.[3]

Nel contesto di p. 32 di AR in cui si afferma che falsa idea di utilità è « quella che sacrifica la cosa al nome, che divide il ben publico dal bene di tutti i particolari », una barra sul margine destro (all'altezza del rigo che comprende le parole « di tutti i particolari. Questa è una ») segnala una breve aggiunta che si trova, preceduta dal medesimo richiamo, a p. *30 bis*, cioè una pagina già superata o all'epoca non ancora collocata nel corpo del ms. Verri non la nota, o non l'ha materialmente sott'occhio giunto a questo punto dell'autografo: il testo B pertanto omette di trascrivere: « quella che punisce le imperfezioni che non hanno inconvenienti per la società ».[4]

Un altro caso è rappresentato dalla p. 50 di AR. Qui i segni che indicano le successive addizioni al testo sarebbero sostanzialmente acclaranti: un tratto

1. Cfr. p. 140, rr. 18-23 = p. 34, rr. 1-5.
2. Cfr. rispettivamente: p. 140, rr. 18 e 24; p. 141, rr. 7 e 18 = p. 34, r. 6; p. 35, r. 6; p. 36, r. 3.
3. Cfr. p. 143, rr. 1-18, testo e apparato = pp. 37, r. 13—38, r. 6; p. 36, rr. 19-23.
4. Cfr. p. 149, rr. 7-9 = p. 120, rr. 17-18.

verticale, accanto alla frase che si conclude con « ... precaria e momentanea personalità », segnala che il discorso continua dapprima con l'aggiunta in calce (anch'essa preceduta da un tratto verticale) e poi con quanto è scritto, per il lungo, sul margine sinistro. Ma le parole in margine rendono poco visibile il secondo segno, e pertanto l'inserto « Questi estremi di libertà ... si accostano a questi estremi », pur essendo una specificazione importante del concetto già espresso in rigo, non viene ripreso da B. Ugualmente Verri non coglie che l'intero passo delle pp. 51-52 sui duelli costituisce un incremento la cui collocazione nel contesto è segnalata dalla croce riscritta in margine (sotto l'ultima porzione dell'aggiunta testé citata) per sostituire quella, poco leggibile, già tracciata a fianco delle parole che compaiono in fondo a p. 50 (« Non credo che vi saranno obiezzioni »), che si trovano ora 'strette' tra il finale di « Quindi l'onore ... dell'antica uguaglianza » e l'*incipit* dell'addizione in calce sugli « estremi », mentre il seguito delle parole suddette, a p. 53 (« contro i miei principii che per quelli... »), si presenta inaspettatamente dopo la conclusione dell'*excursus* sui duelli a p. 52. Con ogni probabilità egli pensa che si tratti di una lezione abbandonata o superata, e per questa ragione non riporta l'intero brano in B.[1]

Le cose si complicano ulteriormente in presenza della p. 65 dell'autografo, certamente una delle più tormentate di Beccaria. L'inizio è parzialmente modificato in B per renderlo più comprensibile;[2] il seguito ha in AR una lezione di base che dice: « Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la publica venerazione, o l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. L'infamia delle leggi è dunque schiava dell'opinione publica... ».[3]

Lo sviluppo del testo da parte di Beccaria avviene a p. 65 mediante due aggiunte marginali, un minimo intervento correttorio in rigo (la *o* viene trasformata in *e*) e una parola in interlinea: all'inizio, dopo « legge », è segnata una crocetta che rimanda ad un analogo segno che precede, in margine (alla stessa altezza del rigo), la lezione da inserire (« rende infami ... comando della legge »); ancora, in interlinea, « essa », immediatamente prima della porzione di testo in rigo a cui ci si raccorda (« perde la publica... »); più sotto, subito dopo « agli esempi », è segnata una doppia crocetta, che richiama l'identico rimando che apre, sul margine destro inferiore, la seconda aggiunta (« e gli uomini ... ostacolo ai delitti »). Non basta: per mancanza di spazio la seconda porzione marginale deve proseguire su un'altra carta, e a tal fine Beccaria utilizza lo spazio della p. *6 bis* (penna e *ductus* sono identici nei due brani); esaurito questo, continua a scrivere nella pagina accanto, la 7. Solo a questo punto il testo riprende dal rigo di p. 65, con « L'infamia delle leggi è dunque... ».[4]

1. Cfr. pp. 154, r. 27—156, r. 2, testo e apparato = pp. 51, r. 10—52, r. 25.
2. Cfr. p. 161, rr. 22-24 = p. 77, rr. 2-5.
3. Cfr. pp. 161, r. 24—162, r. 1; 162, rr. 10-11, testo e apparato.
4. Cfr. pp. 161, r. 25—162, r. 10, testo e apparato.

L'operato verriano è il risultato di una errata comprensione di questi passaggi. Ciò che egli scrive in B, dopo il primo brano sopra citato, è solo la parte iniziale della lezione-base di AR (« Se l'una è differente ... resistono agli esempi »), omettendo il primo supplemento marginale, che viene considerato un tentativo abbandonato di evoluzione; di esso recepisce peraltro il significato nella proposizione (che ingloba anche il senso della seconda frase in margine): « Chi dichiara infami azioni per sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son veramente tali ». Quindi inserisce, modificandola in alcuni punti, l'aggiunta di p. *6 bis* (« Le pene d'infamia ... infamia di nessuno »), ma non capisce che il brano a p. 7 è la prosecuzione di quest'ultima (lo scambia, con ogni probabilità, per un promemoria, giacché questa pagina è utilizzata successivamente da Beccaria per delle annotazioni) e pertanto non ne accoglie il testo; analoga sorte ha l'ultima porzione in rigo a p. 65 di AR (« L'infamia delle leggi ... sicura ma insensibile »), ritenuta evidentemente superata dalle successive addizioni.[1]

Lo stesso comportamento si ravvisa quando Verri incontra la p. 100 di AR. Egli comprende la collocazione del testo di p. *101 ter* (« Finalmente la tortura ... un simil delitto »), scritto da Beccaria partendo dalla stessa altezza del rigo di p. 100 in cui va fatta l'aggiunta (del resto segnalata anche da una crocetta in margine al luogo da incrementare), e lo trascrive apportandovi alcuni miglioramenti e mutamenti; ma non si accorge che il passo steso a p. *101 bis* (« Si stima prudente ... gli uomini accusati? »), subito dopo l'ampliamento del testo della pena di morte (« La pena di morte ... perché è il solo »), va anch'esso agganciato alla p. *101 ter*, e, credendo ancora una volta che si tratti di un promemoria, non lo accoglie nella seconda redazione.[2] Così come a p. 109 intende come un'annotazione vergata in calce quella che è invece un'addizione al testo (« L'uso delle lettere ... in ogni parte la tirannia ») e la omette, nonostante in AR una crocetta in rigo rimandi ad un identico segno che precede l'aggiunta.[3]

L'ultimo caso da citare a questo proposito è quello del finale di AR a p. 137, dove Verri coglie il senso dell'interlineare « che non » e la funzione della crocetta che serve da collegamento con il brano di p. *XIII*, ma considera lezione residua, che pertanto omette, le parole in rigo che dovevano far seguito all'inserzione: « o per la insicura delle pedantesche declamazioni. ».[4]

Il più consistente lavoro che B compie su AR è quello del continuo miglioramento stilistico di un testo che in molti punti rivela palesemente le precarietà

1. Cfr. p. 77, rr. 5-14. Non viene accolto in B neanche il successivo brano di AR (cfr. p. 162, rr. 13-16).
2. Cfr. pp. 177, r. 17—178, r. 10, testo e apparato = p. 68, rr. 6-18.
3. Cfr. p. 184, rr. 12-14, testo e apparato = p. 105, r. 3. B non accoglie nemmeno il successivo brano di AR (cfr. p. 184, rr. 14-19).
4. Cfr. p. 199, rr. 15-16, testo e apparato = p. 127, rr. 11-12.

formali connaturate a una prima stesura e la conseguente necessità di un generoso lavoro di lima. Casi del genere possono essere ritrovati ad ogni momento in una lettura parallela della prima e della seconda redazione: per non citarne che alcuni, vanno in primo luogo segnalate la risistemazione della stentata *ouverture* dell'opera e quella di un brano dedicato alle *Conseguenze* del diritto di punire.[1] Talvolta l'intervento operato da B si configura nel sostituire ad una porzione del testo AR un diverso passo, in cui il contenuto della stesura beccariana è per lo più (ma non sempre) conservato. Alcune di queste sostituzioni riguardano, ad esempio, punti dei *Delitti* come l'attacco della *dolcezza delle pene*, dove al succinto « Ma il mio soggetto mi richiama a sé » viene opposto da B « Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale devo affrettarmi »,[2] o come due brani contenuti rispettivamente nella trattazione della *pena di morte* e della *tortura*.[3] Talvolta la modificazione ha come oggetto non solo la forma ma l'ordine stesso dell'argomentazione, quale è dato dal testo beccariano. Il caso più interessante al proposito è rappresentato dalla ristrutturazione del discorso sul lusso, compreso nella parte dedicata al *suicidio*. Al testo-base di p. 111 Beccaria aveva aggiunto un'ampia digressione, che si dispiega a p. 112 (inizia alla stessa altezza del rigo in cui va inserita: la doppia crocetta in margine a questo va collegata all'analogo segno che precede l'incremento) e si conclude nella prima metà di p. 113. Nessun particolare problema, quindi, per quanto concerne il luogo e le modalità dell'addizione: il mutamento del testo non va perciò attribuito ad un errore del 'copista', ma alla decisione di Verri di svolgere il discorso in un ordine differente (qui sotto, una lettera contraddistingue ogni segmento del testo AR per poter agevolmente attuare il raffronto con la lezione B):

a Non sono i piaceri del lusso gli principali elementi di questa felicità, ma è un rimedio necessario (che nasce dal male istesso) alla disuguaglianza, che cresce sempre coi progressi d'una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbero in una sola mano, ché, dove i confini di essa crescono in maggior ragione che non la popolazione, il lusso favorisce il despotismo da lui inseparabile;

a I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbero in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo,

1. Cfr. rispettivamente: p. 135, rr. 2-8 = p. 23, rr. 2-7; pp. 140, r. 24—141, r. 5 = p. 34, rr. 6-8 e pp. 34, r. 13—35, r. 2.
2. Cfr. p. 165, r. 21 = p. 83, rr. 18-19.
3. Cfr. p. 171, rr. 10-12 = p. 94, rr. 1-4; p. 177, rr. 17-21 = p. 68, rr. 6-14. Altri casi analoghi di sostituzioni di porzioni di testo AR operate in B sono segnalati in: FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 163-64, nota 56.

b sì perché tutto ciò che aumenta la distanza tra il forte e il debole è più favorito dal lusso nel minor numero che nel maggiore, perché l'adorazione, gli uffici, le distinzioni, la sommissione si possono più facilmente ottenersi dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più independenti quanto meno osservati e tanto meno osservati quanto maggiore n'è il numero;

c e in tal caso troppi sono i piaceri e i commodi che l'industriosa povertà offerisce al ricco, perché quelli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo.

d Quindi può osservarsi che, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, nei stati vasti, deboli e spopolati il lusso d'ostentazione prevale a quello di commodo, ma nei stati popolati più che vasti il lusso di commodo va sempre sminuendo quello d'ostentazione;

e sì perché quanto gli uomini sono più rari, tanto più difficile e men temuta ne è la riunione.

f Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso anima l'industria e l'attività degli uomini, che o distruggono la nazione o le recano la libertà.

g Il commercio e il passaggio de' piaceri del lusso è per lo più di pochi a pochi per il mezzo di molti, e solo poche stille ne cadono al maggior numero, che non impediscono il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realità...

e sì perché quanto gli uomini sono più rari, tanto più difficile e men temuta ne è la riunione,

b sì perché tutto ciò che aumenta la distanza tra il forte e il debole è più favorito dal lusso nel minor numero che nel maggiore, perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni, la sommissione si ottengono più facilmente dai pochi che dai molti, essendo gli uomini tanto più indipendenti quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero.

f Ma dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perché anima l'industria e l'attività degli uomini,

c e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco perché quelli d'ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo.

d Quindi può osservarsi che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso d'ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati più che vasti il lusso di comodo va sempre sminuendo quello di ostentazione.

g Ma il commercio ed il passaggio de' piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, che non impedisce il sentimento della miseria, più cagionato dal paragone che dalla realità...[1]

1. Cfr. pp. 185, r. 1—186, r. 3, testo e apparato = pp. 105, r. 21—106, r. 20.

Frequenti anche gli interventi di piccolo restauro, come quello che trasforma il « sillogismo perfetto » di cui parla AR, dove « la maggiore dev'essere la legge, la minore il risultato del processo, la conseguenza la pena », in una formula esatta ed elegante: « la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena »; o come la più precisa definizione del modo di agire del legislatore che, come un abile architetto, pone ostacoli politici ad una forza umana in tutto simile alla gravità, laddove in AR tale architetto « non impedisce l'effetto della gravità che a misura del danno che ne accaderebbe all'edificio », mentre in B il suo « officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio ».[1] Ancora, nel passo in cui Beccaria afferma che « più d'un testimonio è necessario, perché fra uno che nega e l'altro che asserisce dev'esser un terzo che giudichi », in forma diversa B scrive che una tale necessità sussiste perché « fintanto che uno asserisce e l'altro nega niente v'è di certo e prevale l'innocenza ».[2] Non sono che pochi, significativi esempi di una casistica vastissima,[3] che sarebbe troppo lungo ripercorrere per intero in questa sede.

Ugualmente interessanti appaiono i punti in cui l'intervento attuato in B può essere accusato di introdurre cadute di tono stilistico in confronto al testo di Beccaria. Per citarne alcuni: nella prima redazione viene detta falsa idea di utilità quella « che comanda ai sentimenti invece di combinarli e di diriggerli, che dice all'intelletto: ubbidisci senza esser convinto, ed al cuore: ama più gli altri che te stesso »; tutto ciò nella seconda diventa uno striminzito « che comanda ai sentimenti in vece di eccitarli, che dice alla logica: servi ».[4] Rispetto ad AR, dove è scritto, coerentemente col senso del contesto, che « in alcune constituzioni, che hanno tutta l'apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o s'introduce non prevista in qualche angolo negletto », B interviene sostituendo ad « alcune constituzioni » un improprio « alcuni governi », soluzione che anche la successiva specificazione (« qualche angolo negletto dal legislatore ») induce a vedere come un'involuzione rispetto all'autografo.[5] Così come, dal punto di vista stilistico, non si comprende la ragione per cui, quando in AR si afferma che la pena di morte non produce un'impressione così forte da contrastare la « pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali e che i venti delle passioni medesime aiutano », il bel passo finale viene mutato in B in un più banale « ed accellerata dalle passioni ».[6] E infine, mentre parlando della taglia Beccaria osserva che « un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, troppo lente a prender forza nell'animo

1. Cfr. p. 143, rr. 16-17 = p. 36, rr. 19-21; p. 146, rr. 24-25 = p. 42, rr. 2-4.
2. Cfr. p. 190, rr. 19-20 = p. 56, rr. 5-6.
3. Per ulteriori esempi cfr. FRANCIONI, *La prima redazione*, p. 166, nota 57.
4. Cfr. p. 148, rr. 19-21 = p. 119, rr. 5-6.
5. Cfr. p. 160, rr. 17-18 = p. 73, rr. 6-8.
6. Cfr. p. 169, rr. 2-3 = p. 89, rr. 22-23.

umano e troppo pronte a indebolirsi », in B tali idee « ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano »: che è, oltretutto, cosa in parte diversa da quanto l'autore aveva voluto affermare.[1]

Val la pena di soffermarsi anche sulle porzioni del testo di AR che B omette semplicemente, senza sostituirle. Alcune volte l'esclusione riguarda passi che contengono ripetizioni di cose già dette, affermazioni che avrebbero potuto suonare ambigue, o troppo generiche, o non rilevanti nel contesto, o senza un senso preciso, come nel caso del brano « Ma nelle offese fatte all'onore vi è una contradizzione rimarcabile tra l'opinione degli uomini e le leggi costanti fatte per il bene dello stato », che è sostanzialmente ripreso nella frase successiva; o del generico « Ma lo è [s'intenda: un « ozio politico »] quello a cui non arrivano gli uomini per industria o per valore, ma per debolezza o per imbecillità »; o dell'oscuro « I delitti restano impuniti quando un gran numero di persone delinquenti dovrebbono rappresentare una barbara carnificina ».[2]

Se negli esempi ora forniti B tralascia intere frasi di AR per probabili valutazioni d'ordine puramente formale, diverso è il caso di quei passi la cui eliminazione appare sostanzialmente ingiustificata, ché si tratta di porzioni che il contesto richiederebbe o che nel contesto stesso appaiono significative. Per non segnalarne che due, sfugge la ragione del rigetto, da parte di B, di periodi come:

La vita e la libertà del ultimo cittadino è un bene sacro agli occhi del legislatore, e quella disuguaglianza che dal trono discende fino al più meschino artefice non deve giungere fino ad offendere la libertà ed i sentimenti più cari e più essenzialmente attaccati al carattere di uomo ragionevole, non essendo suo scopo di fare della moltitudine l'istromento della felicità di pochi, ma di mantenere quello fermento degli animi umani di migliorare la propria condizione e che forma la vita e la prosperità di un popolo.[3]

Non vi è stato più orribile che quello d'una nazione i di cui privati membri sofrano ad ogni momento le angoscie dell'incertezza della propria esistenza e si veggono inanzi le spaventevoli idee della povertà e della morte. Essi provano nello stesso tempo e i legami della società e i disordini della muscolare libertà.[4]

---

1. Cfr. p. 188, rr. 1-2 = p. 113, rr. 17-19. Altri interventi di B che non migliorano certo il testo dell'autografo sono citati in: FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 166-67 e nota 58.
2. Cfr. nell'ordine: p. 153, rr. 7-8; p. 163, rr. 11-12; p. 166, rr. 20-22. Tutti i passi di una certa ampiezza presenti in AR e tralasciati da B sono registrati nella Tabella II, qui in appendice. In altri passaggi l'omissione operata da B riguarda non intere frasi di AR ma poche parole o brevi porzioni di testo, e si tratta comunque di passi ambigui, poco chiari, ripetitivi. In proposito cfr. FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 167-68 e nota 59.
3. Cfr. pp. 138, r. 25—139, r. 3.
4. Cfr. p. 152, rr. 16-20.

Anche brani più brevi di questi citati, o poche parole, vengono in diversi casi non recepiti da B, senza che si possa attribuire tale comportamento ad uno dei motivi di intervento sul testo di AR che si sono visti sopra.[1] Tutto ciò significa che, al di là del progetto di ristrutturazione del dettato originale, che Verri attua durante la stesura di B, per correggere, integrare, sostituire i punti che gli paiono (e spesso a ragione) lacunosi, oscuri, stilisticamente in difetto, vi è anche un più radicale intervento che rivela la volontà di prescindere da ogni cosa che, pur avendo una sua ragion d'essere nelle pagine di Beccaria, semplicemente *non piace* all'estensore del ms. B. La seconda redazione si conferma, dunque, come una riscrittura in cui AR è ridotto a materiale utilizzabile nei casi in cui Verri ritenga opportuno mantenerne le proposizioni, ma da cui discostarsi, e addirittura da metter da parte, quando egli voglia liberamente procedere nella stesura di B *come se stesse scrivendo un libro suo.*

Non paia un'osservazione troppo decisa: quanto detto può essere avvalorato da una rapida analisi di altri luoghi in cui fra AR e B emerge, per così dire, un dissenso ideologico. Un primo nucleo è rappresentato da quei passi in cui Beccaria manifesta l'idea di una diffusione ampia (verrebbe di dire 'popolare', pensando a un'annotazione marginale che compare a p. 117 di AR: « I lumi ristretti in pochi fan male, in molti no »)[2] dei Lumi tra gli uomini e, insieme, la convinzione che tale diffusione contribuisca a produrre una reale uguaglianza tra i cittadini. Simili concetti in B vengono sistematicamente sfumati e attenuati, a vantaggio di una più elitaria ideologia che non solo individua negli intellettuali gli unici ed esclusivi depositari della ragione, ma concepisce la loro presenza e funzione come il pilastro primario e insostituibile su cui si reggono le società; il che sembra, per l'appunto, andare assai d'accordo con la confessione sincera che Pietro Verri farà in una lettera al fratello Alessandro del 20 gennaio 1767: « io amo che il popolo sia meno illuminato di me, amo a far de' paragoni consolanti il mio amor proprio, e se dovessi diventare non più che una frazione centesima milionesima d'Europa io m'impiccherei ».[3]

Ad esempio, dove AR afferma che « la norma del giusto e del ingiusto [...] deve diriggere le azioni tanto del rozzo agricoltore che del sublime filosofo », con un'immagine che marca in senso forte l'idea di uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, B smorza il concetto ponendo ai due estremi il « cittadino ignorante » e il « cittadino filosofo ».[4] In modo più radicale, quando Beccaria scrive che « le virtù più dolci, l'umanità e la beneficenza, la tolleranza degli errori umani » sono, nel nostro secolo, « nate *per mezzo dei lumi che oramai si rendono communi anche a quasi ogni classe di uomini* » (prima aveva

1. Per questa casistica cfr. FRANCIONI, *La prima redazione*, p. 169, nota 60.
2. Cfr. p. 188, r. 24.
3. *Viaggio a Parigi e Londra*, p. 196.
4. Cfr. p. 143, rr. 21-23 = p. 38, rr. 9-11.

scritto « alle gentili donne » e « agli artigiani medesimi »), B omette per intero l'ultima porzione.[1] Dove Ar lamenta che la voce del filosofo « è troppo debole contro i tumulti e le grida dei tanti che sono guidati dalla cieca consuetudine e non dalla ragione », auspicando implicitamente che questa possa divenire la guida anche delle moltitudini, B abbandona « e non dalla ragione », cristallizzando così la distanza e l'opposizione tra razionalità del filosofo e « cieca consuetudine » della folla.[2] E più marcatamente, nell'elogio di Federico II di Prussia, « uno de' più saggi monarchi dell'Europa », un « legislatore amico de' suoi sudditi » che ha « portato la filosofia sul trono », l'azione del sovrano viene esaltata da Ar perché egli « ha saputo superare l'intervallo che separa il trono dalla capanna » (è il brano tralasciato da B) rendendo i cittadini « uguali e liberi nella dipendenza delle leggi ».[3]

Un secondo nucleo di divergenze — ma qui, è bene chiarirlo subito, l'intervento compiuto da B pare opportuno e positivo — è nei punti in cui si proclama la necessità di un'applicazione letterale della legge come antidoto alle « interpretazioni » dei magistrati. Beninteso, l'idea non scompare del tutto in B (si veda ad esempio la ripresa del passo di Ar « Ma quando un codice fisso di leggi, che si devino osservare alla lettera... »),[4] ne sono però attenuati la frequenza e i toni estremi. Verri stempera il concetto ogni volta che esso si presenta in forma tanto rigida da risultare francamente eccessivo: perciò viene eliminato *in toto* il periodo di Ar che recita « Chiunque si scosta dal senso preciso della legge diventa un nuovo legislatore, e la moltiplicità de' legislatori è sempre proporzionata al numero de' tiranni », mentre la proposizione « Un disordine che nasce dallo *ubbidir ciecamente alla semplicissima lettera* della legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini che nascon dalla interpretazione: esso spinge a fare la necessaria correzione alla legge... », viene rimaneggiata in B con frasi del tipo « che nasce dalla rigorosa osservanza » e « Un tal momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione »; ancora, a p. 136 di Ar l'osservanza della legge da parte del magistrato è auspicata come « esatta », mentre nel corrispettivo luogo di B l'aggettivo manca.[5]

Un terzo importante nucleo di discrepanze ideologiche è costituito dalle proposizioni che toccano questioni di religione e di morale. Il testo-cardine è qui rappresentato da gran parte del brano dedicato al *genere particolare di delitti*. È da notare che (come registro nell'apparato) Beccaria aveva già sottoposto la sua pagina ad una profonda autocensura. Dopo il passo in cui dichiara di aver evitato di parlare di un genere di delitti che ha insanguinato l'Europa provocando la pratica dei « funesti roghi », sono infatti cassate le

1. Cfr. p. 145, rr. 15-17, testo e apparato = p. 40, rr. 9-10. Corsivo mio.
2. Cfr. p. 171, rr. 25-27 = p. 94, rr. 20-21.
3. Cfr. p. 176, rr. 2-4 = pp. 66, r. 20—67, r. 1.
4. Cfr. p. 143, r. 19 = p. 38, rr. 6-7.
5. Cfr. rispettivamente: p. 142, rr. 7-9; p. 143, rr. 12-14 = p. 38, rr. 1-4; p. 198, rr. 23-24 = p. 125, rr. 32-33. Corsivo mio.

parole esplicative « Questo delitto è l'eresia e la superstizione ». Perché evita di accennarvi? Perché, come soggiunge la lezione-base di AR, « un tal delitto è troppo strettamente unito cogli interessi della religione perché un filosofo abbia il coraggio di esaminarlo »:[1] una assai candida confessione, che infatti viene subito risistemata in una forma più accorta e prudente. Sulla quale, nondimeno, B ravvisa ancora l'opportunità di intervenire:

Ma gli uomini ragionevoli s'accorgeranno che il luogo, il secolo, la materia, *per essere un tal delitto strettamente unito con interessi più sublimi*, non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Sarebbe troppo lunga e profonda discussione e spettante a più alti principii che non a quelli di una società d'uomini prima selvaggi e poi inciviliti a poco a poco.

Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto.[2]

Poco sotto, nell'autografo, Beccaria scansa decisamente la responsabilità di addentrarsi in tali questioni, e lo fa con una proposizione che successivamente egli stesso ritiene opportuno eliminare:

Il dono della rivelazione, dono superiore ad ogni altro bene, ha cangiati la maggior parte di quei rapporti che avrebbono gli uomini abbandonati a se stessi. Toccherà dunque al saggio e discreto teologo l'illuminare gli increduli ed il sciogliere i sofismi dei toleranti.[3]

Ma a questo punto, anziché arrestarsi, il discorso prosegue ancora sul tema religioso e con una lezione-base di straordinaria arditezza:

Troppo lungo e faticoso per me sarebbe il provare come sia necessaria una *sola religione* in uno stato, contro l'esempio di tante nazioni ove *più religioni* vivono in pace; come più *religioni*, quando convengono *nella morale* e *differiscono* solamente *in alcuni sottilissimi* e *oscuri dogmi*, troppo *lontani* dalla capacità del popolo, nondimeno questa sola differenza sia capace di sconvolgere il ben publico; in qual maniera *le verità religiose* differiscono *dalle profane, che queste la differenza delle opinioni ne stabilisce e ne fa sortire sempre più e le fa sempre sopranuotare agli errori, che si distruggono a poco a poco vicendevolmente, che quelle, invece, dagli errori sieno estinte e soffocate*, cossiché le prime debbano esser vestite di autorità e di forza ed alle seconde basti la loro nuda evidenza ecc.; che, quantunque odioso e tirannico sia l'impero sulle menti umane,

1. Cfr. p. 189, rr. 13-15, apparato.
2. Cfr. p. 189, rr. 13-17 = p. 117, rr. 19-21. Corsivo mio.
3. Cfr. p. 189, r. 17, apparato.

di cui le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario a quello spirito di mansuetudine e fraternità fra il genere umano comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e stabilito, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita.[1]

Qui non interessa tanto rilevare come la necessità di una sola religione venga, anche se con un tono un po' dimesso e rassegnato, riconosciuta da Beccaria (è singolare peraltro l'ammissione del doversi provare tale necessità contro l'esempio positivo delle nazioni in cui più religioni convivono pacificamente!), e come egli dia per scontato che la pluralità delle confessioni, anche se le differenze che le separano sono risibili, oscure e quindi senza possibilità di una reale influenza sul popolo, *debba comunque* produrre uno sconvolgimento politico; quanto sottolineare quella convinzione, apertamente esposta, secondo cui le « verità » religiose corrono sempre il pericolo di essere « estinte e soffocate » dagli « errori » e possono perciò difendersi *solo* col sostegno dell'autorità e del potere e con lo stabilimento di un incontrastato primato, mentre le verità « profane » si impongono come verità proprio nella molteplicità e differenza delle opinioni umane, perché si affermano, appunto, grazie alla « nuda loro evidenza », superando e distruggendo a poco a poco gli « errori » che si oppongono loro. Di più: il dominio sulle idee e sulle menti che ogni concezione dogmatica esercita è detto da Beccaria « odioso e tirannico », « contrario a quello spirito di mansuetudine e fraternità » che la ragione comanda; *nondimeno*, questo fatto odioso e tirannico « *deve* credersi evidentemente provato e stabilito », giacché *v'è chi* « con riconosciuta autorità lo esercita »!

Come segnala l'apparato, le correzioni che si instaurano sulla lezione-base sono scritte con una penna differente da quella usata in rigo, e dunque, con ogni probabilità, non sono fatte in contiguità temporale alla stesura della pagina: ad un certo momento, allo stesso Beccaria le proprie argomentazioni appaiono in tutta la loro pericolosità, e un non molto abile intervento correttorio cerca di far nascere una diversa formulazione. Sparisce ogni accenno alla religione, e il pezzo finisce per diventare una strana e oscura divagazione sulle *opinioni* umane. Ma, come in un palinsesto, le tracce del primo strato continuano ad essere visibili, e il risultato d'assieme è intessuto di incongruenze che la riformulazione di B provvederà ad eliminare:

Troppo lungo e faticoso, quantunque verissimo, per me sarebbe il provare come sia necessaria una perfetta uniformità di pensare in uno	Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato,

1. Cfr. pp. 189, r. 18—190, r. 12, testo e apparato. Corsivi miei.

stato, contro l'esempio di tante nazioni ove tutte le opinioni vivono in pace, protette dalle leggi o piuttosto frenate; come più opinioni, quando convengono in ciò che vi è di più essenziale e dissimili solamente in alcune sottilissime e oscure differenze, troppo lontane dalla capacità del popolo, nondimeno questa sola differenza sia capace di sconvolgere il ben publico; in qual maniera alcune di esse opinioni differiscono dalla maggior parte, che col contrasto fermentando quasi e combattendo insieme, le vere sopranuotino e le false si sommergano nel obblio, cossiché le prime debbano esser vestite di autorità e di forza ed alle seconde basti la loro nuda evidenza ecc.; che, quantunque odioso e tirannico sia l'impero sulle menti umane, di cui le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento, quantunque sembri contrario a quello spirito di mansuetudine e fraternità fra il genere umano comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e stabilito, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita.

contro l'esempio di molte nazioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e sopranotando le vere, le false si sommergono nell'oblio, altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione, indi l'avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e fraternità comandato dalla ragione e dall'autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli uomini, se v'è chi con riconosciuta autorità lo esercita.[1]

E, a scanso di equivoci, affinché sia ben chiaro che non si sta invadendo il terreno della religione, B aggiunge:

Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, dei quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principii che quelli d'una limitata filosofia.[2]

In altra parte dell'opera Beccaria, dopo aver detto che è l'estensione e non l'intensità della pena a fare il maggior effetto sull'animo, perché la sensibilità umana recepisce le « replicate impressioni » ma non è mossa stabilmente « da un subitaneo e passagiero movimento », osserva: « La noia e la schiavitù

1. Cfr. pp. 189, r. 18—190, r. 12 = pp. 117, r. 21—118, r. 12.
2. Cfr. p. 118, rr. 12-15.

hanno fatto più proseliti nella vera e più apostati nelle false religioni che non le pene più ricercate fra i martiri d'ogni setta »,[1] proposizione che B prudentemente non accoglie. Mentre al punto di AR in cui si legge « Non è ancor giunta l'epoca fortunata in cui la verità, come fin ora l'errore, appartenga al più gran numero », B si premura di far seguire « e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto divider dalle altre col rivelarle ».[2]

Lo stesso senso di necessaria e obbligata adesione ai princìpi della religione che si è visto circolare nel brano sul *genere particolare di delitti* era già presente nella p. 104 di AR dove, concludendo l'esame dell'adulterio, Beccaria scrive: « Ma non v'è bisogno di tai riflessioni per noi che, essendo nella vera religione, abbiamo più sublimi motivi, che un filosofo deve adorare, non esaminare », che B sapientemente trasforma in « ... per chi, vivendo nella vera religione, ha più sublimi motivi, che correggono la forza degli effetti naturali ».[3] E infine, nell'*excursus* sulle scienze e sulle tappe del progresso e dell'incivilimento, quando compare la frase « Fecero dunque un gran bene all'umanità quei primi errori che popolarono l'universo di false divinità e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro », l'estensore di B mette le mani avanti specificando « ... che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico)... ».[4]

Altri interventi, di estensione ridotta, mirano in B al medesimo scopo di eliminare, sfumare, correggere ogni affermazione di AR troppo radicale o disinvolta in materia religiosa.[5] A ben vedere, non vi è che uno solo dei luoghi dedicati nei *Delitti* a questo tema, in cui il testo AR è più cauto del corrispondente B, ed è là dove la proposizione è formulata in forma interrogativa, il che serve di per sé ad attenuarne la portata (interrogativo che è invece assente in B): la « ridicola legge » della tortura, quando questa vien data con l'intenzione di « purgare » il reo dall'infamia commessa,

Non sarebbe ella presa dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli?	Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli.[6]

Per analogia, è opportuno esaminare qui quei passi che toccano, anche solo marginalmente, la morale. Si tratta sempre di riferimenti che B preferisce eludere, come quando, dopo la domanda « Ma chiunque è bandito ed escluso per

1. Cfr. p. 168, rr. 21-23.
2. Cfr. p. 171, rr. 24-25 = p. 94, rr. 15-19.
3. Cfr. p. 180, rr. 25-27 = p. 102, rr. 4-6.
4. Cfr. p. 197, rr. 6-8 = p. 123, rr. 24-26.
5. Alcuni esempi di questa casistica sono in: FRANCIONI, *La prima redazione*, p. 175, nota 61.
6. Cfr. p. 173, rr. 24-25 = p. 64, rr. 13-15.

sempre dalla società di cui era membro deve egli essere privato de' suoi beni? », viene mutilata della parte conclusiva la risposta dell'autografo: « Questa questione è suscettibile di differenti aspetti *come tutte le questioni morali* ».[1] Meglio evitare: pare esser questo lo spirito di B ogni qual volta la foga dell'argomentazione porta Beccaria a sfiorare argomenti delicati. Pertanto si potrà scrivere « Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione », e si potrà anche aggiungere che « nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti e i disordini »: ma quando si voglia specificare che questa è « la chimera degli uomini limitati che comandano », si potrà dire più opportunamente « degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano » e specialmente non scrivere ciò che aggiunge AR: « e di coloro che ammucchiano volumi di morale e di sermoni e si stupiscono di veder sugli uomini di molte nazioni addensato un maggior numero di mali che non nello stato selvaggio ».[2]

Meglio evitare, parlando dei roghi, di evocare, con appena coperta allusione, le streghe e la magia, come nell'immagine delle « deboli donne vittime di una passione che ha i suoi principii nell'immobile natura ed un freno impotente nelle leggi variabili degli uomini o accusate di delitti impossibili e fabricati dalla timida ignoranza »; meglio evitare, parlando di uomini condannati unicamente perché fedeli alle proprie credenze, di specificare « ai propri o veri o falsi principii ».[3]

Se tutti questi interventi sono, come sembra probabile, di Verri, non si può non sottolinearne la saggia prudenza. Vien da pensare a quali ulteriori appigli polemici avrebbe altrimenti offerto il testo dei *Delitti* alla critica del padre Facchinei (che del resto si accanirà proprio su formulazioni consimili), se vi fossero rimasti questi ed altri passaggi, e se il linguaggio non fosse stato in B tenuto più a freno di quanto non avvenga nell'autografo, ad esempio quando si parla dell'adulterio, definito un'azione « misteriosa e coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto *fra i due sessi* » (le parole evidenziate non sono accolte in B,[4] anche perché « sesso » figurava già poco prima e pareva opportuno ridurre una tale insistenza),[5] o quando si allude, con un fremito di sensualità appena accennata, all'omosessualità dilagante nei collegi e nei seminari, « quelle case dove si condensa l'ardente gioventù », dove « tutto il vigore della natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l'umanità ed *eccitato dagli ostacoli* ne anticipa le vecchiaia », che diventa in

1. Cfr. p. 163, rr. 14-16 = p. 79, rr. 18-20. Corsivo mio.
2. Cfr. p. 195, rr. 7-15 = p. 121, rr. 11-18.
3. B omette quasi tutto questo passo, agganciandone il finale a ciò che in AR precede: « migliaia d'infelici [in AR: « uomini »] che la miseria [...] trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza, » (cfr. pp. 166, r. 32—167, r. 3 = p. 86, rr. 5-6).
4. Cfr. p. 181, rr. 1-2 = p. 102, rr. 6-8. Corsivo mio.
5. Cfr. p. 180, r. 3 = p. 101, r. 14.

B « tutto il vigore [...] si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaia ».[1]

Questi esempi non mirano a rappresentare una sorta di arretratezza ideologica di Verri rispetto a Beccaria. Se nel caso dell'idea della diffusione dei Lumi o dell'interpretazione letterale della legge si può affermare che esiste una reale discordanza di concezioni, nei punti relativi alla morale e alla religione si è certamente in presenza soltanto di una maggior accortezza del redattore di B a fronte dell'impetuosa eloquenza di Beccaria: Verri, più esperto delle cose del mondo, sa come si scrivono i libri, che cosa vi si può dire e specialmente che cosa non vi si deve dire.[2]

Una divergenza concettuale è ovviamente reperibile anche in tutti quei luoghi in cui, tra una redazione e l'altra, muta il senso del discorso ed appare evidente che AR enuncia un'idea mentre B ne sostiene un'altra. Nel notissimo passo sulla *pena di morte* in cui Beccaria esamina quel che resta sostanzialmente l'unico motivo per cui può ritenersi necessaria tale pena (« quando anche privo di libertà egli [un cittadino] abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la nazione, quando la sua esistenza possi produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita »), le parole con cui egli commenta questa eventualità sono ancora pervase dal dubbio e più caute che non quelle, sicure, del testo B:

Allora la morte di un cittadino non sarebbe necessaria che quando la nazione ricupera o perde la sua libertà e nei tempi della anarchia, ove i disordini stessi tengono luogo di leggi.	La morte di qualche cittadino vien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo della anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi...[3]

Subito dopo, la pena di morte è esclusa « durante il corso tranquillo delle leggi » e « in una forma di governo per la quale i voti della nazione sien riuniti », cioè in una comunità « ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dall'opinione »: quest'ultima è detta in AR « tanto possente quanto la forza », e in B « forse più efficace della forza medesima »; non diversamente dal passo che in AR suona « sugli animi egualmente che la forza può l'opinione », e in B « sugli animi regna l'opinione ».[4] Altra divergenza nel contesto della *tortura*: « Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito », proclama AR, « ma *Io è molto meno* che si accerti il delitto di un uomo, che sta sepolto nelle

1. Cfr. p. 181, rr. 20-23 = p. 102, rr. 26-29. Corsivo mio.
2. Altri esempi di passi di AR sfumati e attutiti in B sono elencati in: FRANCIONI, *La prima redazione*, pp. 176-77, nota 63.
3. Cfr. pp. 167, r. 24—168, r. 1 = p. 88, rr. 2-7.
4. Cfr. p. 168, rr. 1-3 = p. 88, rr. 7-10; p. 183, rr. 18-19 = p. 104, rr. 13-14.

tenebre e nell'incertezza»; mentre per B «è inutile» che si accerti un tale delitto.[1]

Beninteso, vi sono anche dei casi in cui il mutamento del senso di AR risulta propizio, perché ivi il pensiero di Beccaria è talmente ambiguo da lasciar sconcertati. Si prenda la definizione del carnefice, «un innocente esecutore della publica volontà, un buon cittadino che contribuisce [e qui il ms. diceva «più d'un ministro», successivamente superato da «più che non un fermiere», infine cassato] al ben publico, necessario in un ben regolato governo», che può esser presa per una sbrigativa e contraddittoria proclamazione della necessità del boia, laddove B più elegantemente (ma anche qui non senza contraddizione) lo definisce «stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori».[2] O ancora il passo di AR sull'«infanticidio» (l'autore intende probabilmente parlare del procurato aborto), dove potrebbe sembrare che Beccaria voglia prevenirlo semplicemente occultandolo, cioè facendo in modo di tenerlo nascosto alla giustizia, che non può dunque individuarlo come un delitto, mentre la versione di B è esente da tale ambiguità.[3]

Come ho più volte affermato, e come con gli esempi addotti ho cercato di argomentare, la mia convinzione è che questi interventi sul testo di AR siano da attribuire alla penna di Pietro Verri e possano esser ricondotti, in generale, ad una pratica di revisione del testo in vista di una sua forma definitiva per la stampa. Ma quando in B compaiono interi brani che in AR sono assenti, ampie integrazioni ben più numerose di quelle (due delle quali, aggiunte in calce, nascono certamente con B) a cui aveva accennato Landry, si deve essere indotti a una certa cautela e non escludere a priori che tali pezzi siano potuti uscire dalla penna di Beccaria. Si è visto che in AR diversi inserti rappresentano l'incremento del testo nella fase del suo sviluppo o in quella immediatamente successiva al suo compimento (ma antecedente l'inizio della stesura di B). Più che le pp. 6, 27/30, 51-52, numerate e quindi inserite dall'autore stesso nel corpo del ms., sono significative a questo proposito le carte numerate da Giulio Beccaria (*30 bis-30 ter*, *101 bis-101 ter*, *IV*, *XIII* e *XXV*) e da questi dislocate parte in AR e parte nel fascicolo d'appendice all'autografo.

La prima ipotesi formulabile è appunto che, oltre a queste cinque carte sciolte, ve ne fossero, all'epoca della redazione di B, altre contenenti il testo delle addizioni che compaiono per la prima volta nella copia verriana. In linea di

1. Cfr. p. 173, rr. 3-5 = p. 63, rr. 8-10. Corsivo mio. Altri casi del tipo descritto sono citati in: FRANCIONI, *La prima redazione*, p. 178, nota 64.
2. Cfr. p. 170, rr. 20-22, testo e apparato = p. 93, rr. 10-13.
3. Cfr. p. 181, r. 30; p. 182, rr. 3-7 = p. 103, rr. 3-5.

principio la circostanza non è da escludere: essa appare tuttavia inapplicabile alla generalità dei casi, specie se si tien conto del fatto che Verri conserva, fino al giorno della restituzione del ms. all'autore, tutti i materiali da questi lasciati nella casa di contrada del Monte, e che anche un foglio di appunti di Beccaria, non riconsegnato con le carte autografe, non va smarrito ed è messo insieme alla copia B.[1] L'eccezione rappresentata dalla scomparsa del manoscritto delle aggiunte per la «terza» edizione è assai significativa, ma proprio perché, essendo andato completamente perduto, si è autorizzati a supporre che esso non sia stato custodito, insieme alle altre carte beccariane, presso il Verri. Da tali considerazioni si può, sia pur con prudenza, dedurre che, se è probabile che di diverse addizioni operate nella seconda redazione sia potuta esistere una minuta di mano beccariana (e quindi si tratterebbe di aggiunte d'autore), almeno parte di esse sia da attribuire a Verri. Come si vedrà, in alcuni casi si può andar oltre un generico convincimento.

Esaminerò a titolo esemplificativo la parte dell'opera dedicata allo *spirito di famiglia*, che richiede una maggior considerazione poiché è uno dei luoghi in cui l'intervento di B si attua in modo più consistente. Essa comincia con l'affermazione, comune ai due testi, che l'ingiustizia funesta della confisca dei beni del cittadino colpito dal bando (ingiustizia che ricade sull'innocente famiglia di lui, costretta — come è detto nel brano che chiude *bando e confische* — a pagare «il fio di delitti non propri», e «sovente dall'istessa pena» dell'esproprio «stimolata alla disperata risoluzione di commetterne dei nuovi», venendo così «strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, a cui la somissione ordinata delle leggi impedisce per lo più il prevenirli»: «quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!», aggiunge B), la quale pure è approvata ed esercitata da uomini illuminati e libere repubbliche, scaturisce dall'erroneo assunto che fa considerare la società come una «unione di famiglie» anziché come una «unione di uomini».[2]

Un'ulteriore considerazione di Beccaria, «Questa distinzione è così importante, che mi maraviglio che sia sfuggita alle menti legislatrici di questo secolo»,[3] è omessa in B. Segue un calcolo esemplificativo atto a illustrare le due ipotesi. La prima parte dell'esposizione («Vi siano cento ... e niun schiavo») è pressoché immutata nel passaggio alla seconda redazione (B introduce qui un'utile integrazione, «composta», ma omette l'interlineare «e la regge», quasi illeggibile in Ar, e il «liberi» in rigo).[4]

---

1. Cfr. Landry, *Beccaria*, p. 281: «vi è pure inserito [nel ms. B] qualche foglio volante, fra i quali uno contenente vari progetti di ordinazione degli articoli per il *Caffè* che presenta a tergo qualche riga di pugno del Beccaria», e precisamente una annotazione preparatoria al testo di Ap sulla *cattura* che, traendola dal libro del Landry, ho inserito nella presente edizione (cfr. p. 200).
2. Cfr. p. 164, rr. 5-12 = p. 80, rr. 15-19; pp. 80, r. 22—81, r. 1.
3. Cfr. p. 164, rr. 12-14.
4. Cfr. p. 164, rr. 14-18 = p. 81, rr. 1-5.

Nel brano immediatamente successivo, AR argomenta in modo più succinto mentre il testo B diventa più articolato grazie a consistenti aggiunte:

Nel primo caso vi sarà una republica e venti mille piccole monarchie che la compongono, e nel secondo lo spirito republicano non solo spira nelle piazze e nell'assemblee della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità e della miseria degli uomini.

Nel primo caso i figli e la moglie rimangono nella potestà del capo finché egli vive e sono costretti ad aspettare dalla morte un'esistenza dipendente dalle sole leggi;

nel secondo caso la famiglia non è una subordinazione di comando ma di contratto, e i figli, quando l'età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città e si assogettano al capo della famiglia per

Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini.

Nel primo caso, come le leggi e i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl'interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte.

Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella podestà del capo, fin che vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare ed a temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di

parteciparne i vantaggi e non per servire alla di lui volontà. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte della nazione, sono alla discrezione dei padri, e nel secondo non susiste altro legame comandato da loro che quel sacro ed inviolabile di fornirsi reciprocamente i necessari soccorsi quando il bisogno lo chieda.

famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Questa è una feconda sorgente di contradizioni fra la morale domestica e la publica. La prima ispira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficienza ad un piccol numero di persone anche a pregiudicio del resto, questa a stenderla ad ogni classe d'uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso, e questa insegna di servire ai propri vantagi senza offendere le leggi.

Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell'animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezzione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama *bene di famiglia*, che spesse volte non è il bene d'alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l'azione.

L'opposizione di esse può formare un buon cittadino ed un cattivo parente, o un buon parente ed un cattivo cittadino.
Questi contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano invillupata e confusa avanti a loro. Quante volte un uomo, rivolgendosi indietro, si stupisce di trovarsi malonesto!

Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall'oscurità degli oggetti sì fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto![1]

1. Cfr. pp. 164, r. 18—165, r. 10 = pp. 81, r. 5—82, r. 16.

Il testo Ar reca, di seguito, un'aggiunta seriore (p. *XXV* del ms.), la cui prima parte viene utilizzata in B, anche se in forma assai variata, per la costruzione di due brani non contigui. Ancora: il testo B verrà a sua volta incrementato da una successiva inserzione (come si è detto, un'aggiunta in calce al ms. verriano, qui sotto racchiusa tra due asterischi):

Di più, vi sono due sentimenti negli uomini socievoli: il primo, che s'indebolisce a misura che la nazione si moltiplica, gli attacca alla patria, il secondo si suddividde in altri sentimenti parziali di famiglia, di amicizia ecc. che allaccian più gli uomini tra di loro come parenti ed amici che come membri di uno stesso corpo. Le leggi che favoriscono troppo i secondi lo fanno sempre in danno del primo.

A misura che i governi sono più liberi e felici, o dispotici ed infelici, uno di questi prevale, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie son più durevoli e le virtù sempre mediocri di famiglia son le più communi. Da questa sola riflessione può ciascuno vedere quanto furono limitate le viste della più parte de' legislatori.

A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. *Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia n'è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo e l'una e l'altra, le buone leggi troverebbero nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.* Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d'edificare quant'egli n'ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt'i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell'autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine.

A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s'indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il dispotismo più forte le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le più comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.[1]

1. Cfr. p. 165, rr. 11-20 = pp. 82, r. 17—83, r. 15.

Non vi è chi non veda il peso notevole, concettuale e formale, dell'intervento di B. In AR la critica allo spirito di famiglia è sostanzialmente più moderata di quanto non diventi nella seconda redazione, dove l'attacco appare, in diversi passaggi, rivolto all'istituzione e ai rapporti familiari in quanto tali, alla perniciosa influenza che questi esercitano nell'età « più verde e vigorosa » in cui si forma la gioventù, che è definita nel contempo non solo « la più gran parte », ma altresì « la più utile » della nazione; una gioventù che è vista, in questo affresco dell'irriducibile conflitto generazionale, come quasi impossibilitata a mostrare alla famiglia la « gratitudine per i benefici ricevuti » non per la « malizia del cuore umano », ma perché la « mal intesa soggezione voluta dalle leggi » distrugge anche questo sentimento nei confronti di una cerchia ristretta di persone: alla famiglia si è costretti a rivolgere i propri sentimenti « senza spontanea scelta », ad essa si è di continuo obbligati a sacrificarsi come « a un idolo vano ».

Parrà allora una forzatura leggere nella filigrana di questo passo, più che i convincimenti del mite Beccaria, le posizioni radicatesi col tempo nella mente di Verri, che, come i suoi fratelli, le coltiva nel diuturno scontro col padre, la cui eco permea tante pagine del carteggio? E che dire dell'elogio del dispotismo che si innesta nel brano, sostanzialmente contraddittorio con quanto Beccaria aveva scritto (non paia, ugualmente, forzato il rilevare una curiosa coincidenza: Silla, come è noto, è il nome di Pietro Verri nell'ambito dell'Accademia dei Pugni)? Il testo AR è infatti esplicito nell'affermare che, se i governi sono « più liberi e felici », prevale negli uomini il sentimento che li « attacca alla patria », li lega alla nazione e quindi tra di loro « come membri di uno stesso corpo » sociale; ma se i governi sono « dispotici ed infelici » ha il sopravvento un sentimento diverso, che « si suddividde in altri sentimenti parziali di famiglia, di amicizia ecc. » destinati a unire gli uomini solo a quanti siano in relazione con loro « come parenti ed amici », e quindi a scapito del più vasto legame che dovrebbe accomunarli a tutti gli altri cittadini: ed è appunto per questa ragione che « sotto il dispotismo più forte » le amicizie durano di più e le virtù familiari sono le più diffuse.

Opportunamente B chiarisce che il « moltiplicarsi » della società favorisce il secondo sentimento, a danno di quello « repubblicano » di intesa sociale, « se cura non è delle leggi di rinforzarlo », e che una « repubblica troppo vasta » corre il rischio di cadere nel dispotismo: ma l'idea che il rimedio consista nel « sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative », e che questo possa esser ottenuto da un « dittatore dispotico » il quale abbia « tanto genio d'edificare » che gli procurerà « la gloria di tutt'i secoli » e « le benedizioni de' suoi cittadini », non è nel testo di Beccaria e con ogni probabilità non vi è mai stata. Non voglio dire che Beccaria non potesse condividere tali concetti (non vi era forse esponente dell'*école de Milan* che non avrebbe sottoscritto questa semplice professione di fede nel dispotismo illuminato); e tuttavia, non essendo tale immagine nell'unica stesura dei *Delitti* che possiamo assumere con sicurezza come sua, e giusta le considerazioni fin qui esposte, tutto concorre a farci credere che alle spalle di questa pagina di B non vi sia mai stata una minuta autografa beccariana.

La cosa appare tanto più probabile quando si consideri l'insistenza con cui nelle *Meditazioni sull'economia politica* del 1771 Verri ribadirà la convinzione che sia necessario « creare un dispotismo che duri quanto basta ad aver messo in moto regolarmente un provvido sistema », perché « dovunque siasi fatta mutazione essenziale, dovunque con qualche rapidità e felice successo si saranno sradicati gli antichi disordini, si vedrà che questo fu l'opera di un solo, lottante contro molti privati interessi »:[1] concetto tenacemente stabilito nella visione del Verri, se in una lettera al fratello Alessandro dell'8 febbraio 1769 una sua amara considerazione sulle difficoltà di deliberare degli organismi collegiali politico-amministrativi si apre con un perentorio: « vi vuole un *dittatore* per riformare, non un Senato ».[2]

Non è a caso, dunque, che un ulteriore passo, assente nella prima redazione dei *Delitti*, venga aggiunto in B a seguito di ciò che in AR è la chiusa del discorso sulla *pena di morte*:

Felice l'umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che vediamo riposti su i troni d'Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell'autorità dei quali forma la felicità dei sudditi perché toglie quell'intermediario dispotismo più crudele, perché men sicuro, da cui venivano soffocati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò è dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità.[3]

dove sembra prettamente verriano l'auspicio del « continuo accrescimento » dell'autorità del sovrano, la sola in grado di combattere e sopprimere « quell'intermediario dispotismo più crudele, perché men sicuro »: che è nient'altro che la critica dei corpi intermedi dello stato, motivo centrale del pensiero e dell'azione politica e amministrativa di Verri. Anche questo, certamente, è un tema condivisibile da Beccaria (a ben vedere a un fine analogo aveva mirato già il suo libretto sul *Disordine delle monete*): ma la circostanza 'sospetta', che entrambi i luoghi dei *Delitti* in cui il messaggio teorico assume una coloritura verriana più marcata compaiano in B e non in AR, induce ancora una volta a pensare che Beccaria non li abbia mai materialmente scritti.

Numerose altre aggiunte introdotte dalla seconda redazione sono rilevabili ad una lettura parallela di LI e di AR: per non segnalare che le più ampie e le più significative, sono da considerare alcuni passi contenuti nelle analisi dedicate

1. P. VERRI, *Meditazioni sull'economia politica* (cito dai *Discorsi del Conte Pietro Verri...*, Milano, Giuseppe Marelli, 1781, pp. 390 e 389).
2. La lettera è citata in: N. VALERI, *Pietro Verri*, Milano, 1937, pp. 177-78.
3. Cfr. pp. 94, r. 28—95, r. 7.

alle *Conseguenze* del diritto di punire, all'*Onore*, alla *Dolcezza delle pene*.[1] Nella *Pena di morte* vengono fatte da B otto aggiunte di una certa estensione (di due ho già dato conto qui sopra).[2] Altre riguardano il contesto di *Processi e prescrizione*, dei *Delitti di prova difficile*, del *Suicidio*, dei *Contrabbandi*, del *Come si prevengano i delitti*, delle *Scienze*.[3] Infine, l'ultima importante addizione è, come ho detto, l'intero paragrafo sulle *Ricompense*.[4]

Va peraltro notato che almeno tre di questi supplementi ripropongono la possibilità che siano esistite alcune minute beccariane, ora perdute, a monte della stesura B. Si prendano infatti il brano, già segnalato, che incrementa ciò che AR dedica alla *dolcezza delle pene*, nonché il suddetto paragrafo sulle *Ricompense*: nei materiali preparatori AM e nei promemoria marginali di AR si trovano due annotazioni il cui contenuto è sostanzialmente recepito nei luoghi citati: « La pena deve fare un male che sia creduto maggiore di quello che sia il bene risultante dall'omicidio, perché ognuno possa nel calcolo far prevalere il timore della pena alla lusinga del delitto... », e « Ciò che si può ottener con un premio non deve esser comandato con pena ».[5] Ovviamente ciò non esclude del tutto che, sulla base dei medesimi appunti, sia stato Verri a stendere le aggiunte. Anche il brano destinato in B a rinforzare una pagina di AR troppo breve, cioè quello suaccennato che nella seconda redazione viene inserito in coda all'analisi dei *Contrabbandi*, può essere derivato da una minuta di mano di Beccaria: B modifica l'ultima frase dell'autografo (« ... ma pena pecunaria, ma pena anche di prigione, ma non confusa e commune coi rei di delitti giudicati infami dalla nazione ») ed instaura la seguente: « ... fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo », a cui fa seguito l'inserto « Per esempio ... delle pene »; peraltro, nell'ultimo rigo, dopo « nazione », AR reca un tratto obliquo di penna, che può essere con buona probabilità inteso come il segnale di rimando ad un'aggiunta.[6] Anche in questo caso, dunque, l'esistenza di una carta beccariana ora scomparsa pare ipotizzabile.[7]

---

1. Cfr. pp. 35, rr. 3-5 (« Ecco ... particolari »); 50, rr. 20-22 (« che era ... provedere »); 84, r. 20—85, r. 2 (« Perché ... tiranni »).

2. Cfr. pp. 86, rr. 19-21 (« Come ... vita? »); 89, r. 23—90, r. 3 (« Regola ... forti », che recupera parzialmente il brano di AR « In genere ... forti », p. 169, rr. 3-4); 90, rr. 8-11, apparato (« Avviene ... orfano »); 91, rr. 24-26 (« So che ... meno »); 92, rr. 11-14 (« Re ... cani »); 93, r. 31—94, r. 1 (« Ci pareva ... doloroso! »: sostituisce il brano di AR « Purché ... corpo! », p. 171, rr. 7-9). Per i passi, già citati, « e da questa ... rivelarle » e « Felice ... autorità », cfr. sopra, pp. 272 e nota 2, 281 e nota 3.

3. Cfr. pp. 98, rr. 12-15 (« Un mal ... legislazione »), e 99, rr. 1-32 (« aggiungerò ... delitto »); 100, r. 24—101, r. 4 (« Da ciò ... egualmente »); 105, rr. 3-6 (« Un tal ... leggi ») e rr. 9-11 (« Il punirlo ... perpetue »); 109, rr. 14-18 (« Per esempio ... pene »); 121, r. 27—122, r. 2 (« La maggior ... pochi »); 122, r. 26—123, r. 1 (« I mali ... illuminato »).

4. Cfr. p. 126, rr. 12-18.

5. Cfr. pp. 133, rr. 3-5, e 188, r. 21.

6. Cfr. p. 109, rr. 12-18 = p. 194, rr. 26-27, testo e apparato.

7. Oltre a quelle sopra citate, di una certa ampiezza, vanno considerate anche porzioni di estensione più ridotta che B addiziona al testo di AR: in proposito si veda FRANCIONI,

LE AGGIUNTE AUTOGRAFE PER LA PRIMA EDIZIONE IN CORSO DI STAMPA. Deposta la penna alla fine di gennaio 1764, dopo aver vergato l'auspicio conclusivo che la legislazione penale possa diventare tanto più dolce quanto più la società progredirà verso quello stadio felice in cui la clemenza e il perdono del sovrano potranno esser considerati non necessari e addirittura funesti al consorzio umano,[1] Beccaria non rimane a lungo lontano dal suo testo: di lì a poco (completati i mss. B e C e avviata a Livorno la composizione del libro) egli è chiamato a porre nuovamente mano all'opera per un primo intervento accrescitivo. Questa fase concerne le aggiunte, conservateci in autografo (AP), alla prima edizione in corso di stampa, e può esser collocata in un arco temporale che va dai primi di aprile alla fine di giugno dello stesso anno (cercherò più avanti di datare i singoli brani con maggior precisione).

Ho già accennato, in fase di descrizione del ms., ai testi che compongono AP: il paragrafo *Dei debitori*, quello dedicato alla *Cattura*, e il capoverso finale del libro quale si legge, appunto, dalla prima edizione in poi.

Anche sulla paternità dei *Debitori*, scritto di mano di Pietro Verri in quella che è oggi la p. *139* del ms. beccariano, non sono mancate dispute e controversie: considerato, seguendo il Landry, che «lo stato di perfetta nitidezza, che per un primo abbozzo non è più conforme alle abitudini del Verri che a quelle del Beccaria, dimostra trattarsi di una copia»,[2] è verosimile ipotizzare l'esistenza, a monte, di una minuta del paragrafo, una carta sciolta ora perduta, redatta dall'autore. D'altra parte, la successiva vicenda editoriale di un passo dello stesso paragrafo concorre a suffragarne l'attribuzione a Beccaria, giacché una lunga aggiunta verrà, nella «quinta» edizione, a sostituire tale brano mutando radicalmente la tesi ivi espressa: in una nota inserita a piè di pagina l'autore si accuserà inoltre di esser caduto, nelle precedenti edizioni, in un «paralogismo», avendo sostenuto che «il fallito innocente devesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori», e concluderà: «ho vergogna di avere scritto così. [...] Ho offeso i

---

La prima redazione, p. 191, nota 66. Delle parti aggiunte in B dà conto anche la Tabella III. Ho evitato di applicare, come metodo di accertamento della paternità dei brani di B che non hanno riscontro in AR, l'analisi stilistica, che ritengo una strada assai rischiosa da percorrere, in presenza di testi di difficile attribuzione. Tuttavia mi pare opportuno sollecitare almeno l'attenzione e la valutazione del lettore sul fatto che alcuni dei passi citati nelle note precedenti sembrano recare il 'marchio' tipico dello stile beccariano: mi riferisco al brano «Perché ... tiranni» della *Dolcezza delle pene* (dove viene proposto un confronto fra due «scale» di pene in due diverse nazioni che ricorda quanto si legge in *Proporzione* sulla «scala di disordini» e sulla «scala corrispondente di pene»: cfr. p. 147, rr. 1-10), ad «aggiungerò ... delitto» di *Processi e prescrizione* e a «I mali ... illuminato» di *Delle scienze* (dove si usano termini come «esatta proporzione», «in ragione inversa» e «diretta», frequenti nell'opera: gli stessi termini ricorrono nel passo, già segnalato, aggiunto in calce al ms. B nel paragrafo dedicato allo *Spirito di famiglia*, «Le società ... prodotto»). E penso, ancora, alla frase «Ci pareva ... doloroso!» della *Pena di morte*, che richiama un analogo concetto presente nelle *Ricerche*, nonché un aforisma di Bacone copiato da Beccaria nei suoi *Excerpta* (cfr. nota 1 a p. 93).

1. Cfr. p. 199, rr. 20-25.

2. LANDRY, *Beccaria*, p. 285.

diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero ».[1] Appare in proposito pertinente l'osservazione del Landry, che Beccaria non avrebbe potuto rivolgere una tal critica se non a se medesimo, e che non avrebbe certo formulato in quei termini la correzione e la giustificazione di essa che compaiono nella « quinta » edizione se il vero autore del passo 'incriminato' fosse stato Verri.[2]

Presumibilmente la redazione beccariana dei *Debitori* e la sua ristesura da parte di Verri si collocano in un momento di poco posteriore al compimento di B (il Landry ha segnalato che il tipo di carta su cui è vergato il paragrafo pare identico a quello del ms. verriano: anche quest'ultimo, dunque, apparterrebbe al tipo *d* descritto qui sopra), quando cioè « era troppo tardi per inserirvi un nuovo paragrafo »,[3] ma si era ancora in tempo per farlo accogliere, nella sua giusta collocazione, nel ms. C: l'assenza in testa ai *Debitori* delle indicazioni per lo stampatore, che invece precedono la *Cattura* e il capoverso finale dell'opera, concorre anzi a convalidare quest'ipotesi, che porta così a datare la elaborazione del primo testo all'inizio di aprile 1764.

Se si riconsiderano, nella loro completezza, le annotazioni sulla cronologia dei *Delitti* stese dal Verri, si ha, come ho già detto, B « finito ai 29 Febbraio 1764 », mentre C, preparato nella prima decade di aprile e « mandato a Livorno per l'edizione il giorno 12 », arriva a destinazione in una settimana, giacché il tipografo Aubert « ha risposto della ricevuta ai 20 Aprile ».[4] Verri segnala ancora lo scambio di tre lettere (una sua, datata 2 maggio; una di Aubert, del 29 giugno, che non ci è rimasta; un'altra di Pietro, dell'11 luglio, anch'essa perduta);[5] ma, come si vedrà tra poco, si tratta di un elenco parziale dove non si fa cenno ad altre missive sicuramente intercorse fra i due corrispondenti. La lettera verriana del 2 maggio contiene il seguente passo:

Rendo mille ringraziamenti a V. S. Ill.ma per il pronto riscontro che s'è compiaciuta di darmi e per le gentili espressioni colle quali l'ha accompagnato. Ho mostrato all'autore il saggio della stampa, la quale non può che piacere; e le di lei maniere obbliganti, e di più la conosciuta onestà del carattere di

1. Cfr. p. 111, rr. 19-28 e, per il testo di L1 e L3, p. 110, r. 4, apparato.

2. LANDRY, *Beccaria*, p. 286. Va anche segnalato che Pietro Verri, nelle *Meditazioni sull'economia politica* del 1771, scriverà che è compito del legislatore organizzare le leggi « per modo che un fallito doloso sia esemplarmente punito, un fallito innocente soccorso, un creditore oppresso dai dilungamenti assistito » (p. 224 dell'ed. cit.). E d'altra parte lo stesso Beccaria, prima dei *Delitti*, scrivendo dell'usanza romana di condannare il debitore moroso a vivere fra la « durezza delle fatiche e lo squallore delle catene [...] finché avesse scontato il suo debito », e di venderlo dopo sessanta giorni come schiavo, se non fosse riuscito a estinguerlo, non si sofferma tanto sulla crudeltà di una tale prassi, quanto sul fatto che anche al giorno d'oggi, « se fosse in vigor quest'usanza », molti ricchi e nobili dovrebbero essere « strascinati o dal mercante o dall'artefice e sforzati a servir di famiglio coloro che appena degnavano di guardarli dall'alto in basso! » (*Discorso accademico...*, qui nel vol. II, p. 269).

3. LANDRY, *Beccaria*, p. 286.

4. Ivi, p. 283.

5. « ... gli ho contrarisposto ai 2 Maggio. Ha risposto ai 29 Giugno e contrarisposto da me ai 11 Luglio » (LANDRY, *Beccaria*, p. 283).

V. S. Ill.ma mi determinano a nominarle il Marchese Cesare Beccaria Milanese autore del manoscritto. Sia ciò detto col più rigido secreto.[1]

Nessun accenno, come si vede, alle addizioni contenute in Ap: segno che, a quella data, solo il paragrafo *Dei debitori* era già in tipografia, mentre la *Cattura* e il finale non vi erano pervenuti perché, come si vedrà subito, Beccaria non li aveva ancora redatti. Infatti, neanche la lettera del 28 maggio (non ricordata da Verri nella sua nota cronologica), con cui Aubert risponde alla citata del 2, contiene alcun accenno ai due inserti, il che dimostra non appartenere essi a questa fase temporale:

... gradisco infinitamente la gentilezza di Vostra Signoria illustrissima in farmi noto l'autore del consaputo manuscritto. [...] Gradisco pure che il saggio della stampa abbia incontrato. Non si è dato principio ancora, a motivo d'altri premurosi lavori che si avea fra mano, ma non si anderà innanzi più oltre che una settimana circa e spererei che da qui a un mese dovesse esser terminata.[2]

Stendendo la *Cattura* e il capoverso conclusivo Beccaria doveva aver già letto le suddette parole dell'Aubert, e dunque sapere che il principio della stampa dei *Delitti* era previsto per il 4-5 giugno: egli infatti sospetta, nell'avvertenza allo stampatore premessa al primo testo, essere ormai troppo tardi per inserire la *Cattura* prima del paragrafo *Dei testimoni*, e perciò propone una soluzione di emergenza: « se mai la stampa del libro avesse oltrepassato questo luogo, potrassi stampare molto più inanzi, cioè immediatamente avanti il paragrafo intitolato in margine *Processi e prescrizione*... ».[3] Poiché ciò è quanto puntualmente avviene (singolare, peraltro, il fatto che né nella « terza » né nella « quinta » edizione si provveda a spostare la *Cattura* in quella che sarebbe la sua naturale e logica dislocazione, la prima proposta da Beccaria), si può congetturare che la redazione delle due aggiunte sia venuta a cadere a giugno inoltrato, e che la loro spedizione al tipografo sia avvenuta il 24 o in una data di poco precedente: non più di cinque giorni, infatti, impiegava il corriere tra Milano e Livorno,[4] e la lettera di Aubert del 29 giugno doveva essere con tutta probabilità il riscontro di tale invio.

Come per il paragrafo *Dei debitori* vanno individuati tre passaggi (dalla perduta minuta beccariana, alla copia di mano di Verri, a quella eseguita dall'amanuense che allestisce C), così per la *Cattura* e il capoverso finale vi devono esser state, dopo la stesura autografa di Beccaria, una ristesura di mano verriana (perduta) ed una terza copia approntata dal copista per la spedizione a

1. Cfr. M. A. Timpanaro Morelli, *Tre lettere di Pietro Verri a Giuseppe Aubert concernenti l'opera « Dei delitti e delle pene » (1764)*, « Critica storica », XV, 1978, p. 175.
2. Cfr. Lay, *Un editore illuminista*, p. 36.
3. Cfr. pp. 201, r. 16—202, r. 1.
4. In proposito cfr. Firpo, *Le edizioni*, pp. 416-17.

Livorno (ma non è da escludersi che, in questo caso, il lavoro del copista sia stato evitato e che la trascrizione di Verri sia stata inviata direttamente al tipografo: se ne spiegherebbe così la scomparsa). Ovviamente qui interessa la seconda redazione che Verri fa di questi testi: ed anche se nessuna traccia è rimasta di essa, l'esistenza pare confermata dalle analogie con la casistica precedentemente illustrata che emergono da un confronto fra AP e le pagine di LI che contengono i due brani.

Anche questa volta vengono apportati al testo autografo dei miglioramenti stilistici, anche per la *Cattura* si assiste all'omissione di alcune porzioni della stesura d'autore, mentre due interventi mutano in parte il senso di un passo e modificano la formulazione di un altro.[1] Una breve aggiunta è fatta, inoltre, in coda alla frase « Un uomo scelerato ... formalità delle leggi », che nella stampa prosegue con « vindici dei patti e non della malizia intrinseca delle azioni ».[2]

Se si considera la struttura materiale di AP, si può notare che il primo foglio non doveva essere piegato nel modo in cui si presenta oggi. Esso recava già, in quello che originariamente era il *verso* della prima carta, il testo di mano verriana dei *Debitori*, quando Beccaria decide di utilizzarlo come camicia del brano della *Cattura* steso sull'altro quartino,[3] ed è egli stesso a piegare il primo in modo da dare alle pagine la successione *140-141/138-139*. Quella che in tal modo risulta essere la prima facciata del foglio accoglie l'avvertenza per lo stampatore riguardo alla collocazione del nuovo paragrafo vergato alle pp. *142/145*. A quel momento, il testo della *Cattura* è già stato scritto, ma comprende soltanto la parte che si conclude con le parole « ... formalità delle leggi ».[4]

Quando Beccaria decide di aumentare quanto ha già redatto, le pagine interne del foglio di guardia su cui ha annotato le indicazioni per il tipografo si offrono come uno spazio immediatamente e comodamente utilizzabile per operare delle aggiunte. La prima di esse trova posto, come è naturale, nella p. *138*, che è contigua alla p. *145*. Questa addizione è formata dalle proposizioni «In un sistema ... dell'offesa ricevuta» e «È dunque un errore ... de' leggieri»

---

1. Non sono accolti in LI i seguenti brani di AP: « Queste riflessioni devono guidare la tremante e paterna mano d'un legislatore »; « nella opinione altrui »; « e maestri di chimere consacrate dall'ostinata abitudine, che rende fecondi i vecchi errori e infruttuose le giovani verità » (qui alle pp. 202, rr. 18-19 e 24; 203, rr. 5-7). Un parziale mutamento di senso è nella ripresa della proposizione: « Alcuni hanno ... sovente contradittori » (cfr. p. 203, rr. 8-12 = p. 97, rr. 1-6). Una riscrittura con modifiche quasi esclusivamente formali è quella del passo « Una tal pena ... ma violenza » (cfr. p. 203, rr. 17-20 = p. 97, rr. 11-13).

2. Cfr. p. 203, rr. 20-23 = p. 97, rr. 13-17.

3. Come ha notato il Landry, « quando s'ebbe spedita per la stampa un'altra copia che conteneva anche questo paragrafo [*Dei debitori*], il Beccaria poté impadronirsi del foglio ed utilizzarne al suo solito il verso lasciato in bianco per scarabocchiarvi qualche brano delle aggiunte che faceva (*Cattura* e capoverso finale) » (LANDRY, *Beccaria*, p. 286).

4. Cfr. pp. 202, r. 3—203, r. 23.

(allora in successione), ed è seguìta dal capoverso da inserire alla fine del libro, che terminava a p. *139* poco sopra l'inizio dei *Debitori*.[1] Ma nel rigo in cui finisce la prima proposizione citata, dopo « ricevuta », una crocetta segnala che, nel contesto, è stata fatta una seconda aggiunta.[2] Se si accostano l'una all'altra le pp. *138* e *141*, si può notare che quanto è contenuto in quest'ultima comincia a metà pagina, più o meno all'altezza del rigo di p. *138* in cui l'ulteriore incremento va inserito.

L'intervento di Verri rompe un ordine logico del discorso a vantaggio di una differente seriazione degli argomenti della *Cattura* (una lettera distingue ogni segmento del testo autografo, così da consentire di seguirne la diversa collocazione e i mutamenti che LI rende manifesti):

a In un sistema disordinato di leggi o di anarchia criminale, sogliono i rei di delitti più leggieri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio a nazioni che non hanno offeso,

b o liberati dalla pena quando la parte offesa perdoni il delitto, atto conforme alla beneficenza ed all'umanità ma contrario al ben publico, quasicché un cittadino privato potesse egualmente togliere, colla sua remissione, la necessità di atterrire chi fosse tentato di violare il patto sociale, come può condonare il risarcimento che gli può competere dell'offesa ricevuta. Il diritto di far punire non è di un cittadino, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione, ma non può annullare il diritto di tutti gli altri.

c Se gli uomini non s'inducono a commettere i più gravi delitti in un momento, la publica pena di un grave misfatto sarà considerata dalla più parte come straniera ed impossibile ad accadere. Ma la pena di delitti più leggieri, ed a' quali l'animo è più disposto, farà un'impressione che, distogliendoli da questi, gli allontani viepiù da quelli.

a Sogliono i rei di delitti più leggieri esser puniti o nell'oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso.

c Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena di delitti più leggieri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà un'impressione che, distogliendolo da questi, l'allontani viepiù da quelli.

d Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d'infligerle.

b Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all'umanità, ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere, colla sua remissione, la necessità dell'esempio, come può condonare il risarcimento dell'offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti

1. Cfr. p. 204, rr. 1-8; 15-16; 18-19, testo e apparato.
2. Cfr. p. 204, r. 8, apparato.

d È dunque un errore il punir publicamente i delitti più gravi e il rendere oscure le pene de' leggieri.		i cittadini o del sovrano. Egli non può che rinunciare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.[1]

La conclusione della p. *138* e l'inizio della *139* recavano, come s'è detto, il testo del finale dei *Delitti*: ma essendo il primo getto poco chiaro per le correzioni e le aggiunte interlineari, l'intera porzione « ogni pena dev'essere ... dettata dalle leggi » è sostituita dalla lezione vergata con grafia nitida in fondo alla pagina contigua alla *138*, cioè la *145*, nello spazio residuo sotto la stesura di base della *Cattura*.[2]

DALLA PRIMA ALLA « TERZA » EDIZIONE. Dell'*editio princeps* dei *Delitti*, uscita anonima e senza altra nota tipografica se non la data MDCCLXIV, e con molti guasti e refusi, che un tardivo foglietto elencante i 21 « Errori più importanti trascorsi per difetto del manoscritto » provvedeva in minima parte a sanare, dice puntualmente il Firpo in altra parte del presente volume.[3] Qui occorre solo aggiungere alle osservazioni fatte sopra sugli incrementi alla prima edizione in corso di stampa, che il testo di L1 non offre soluzioni di continuità nel dettato, se non per la presenza sul margine esterno di titoli in corsivo che delimitano, dopo l'*Introduzione*, i 41 paragrafi non numerati di cui a quest'altezza l'opera si compone.

Esaurite tutte le copie di L1 nei pochi mesi dell'estate 1764, allo stampatore impaziente di porne in cantiere una seconda edizione il Verri opponeva un cortese diniego, mettendolo al corrente delle « diverse riflessioni » fatte con Beccaria sul futuro del già celebrato libriccino. Scartato « il primo pensiero », quello di una traduzione in francese (vi si era accinto lo stesso Verri e l'aveva « innoltrata sino alla quarta parte circa », risolvendosi tosto ad abbandonare l'impresa in base alla considerazione che « l'opera perde tutto quel getto originale d'ardita eloquenza che la caratterizza; non v'è modo di rendere in buon francese una gran parte de' suoi pensieri con egual robustezza »),[4] e

1. Cfr. p. 204, rr. 1-16 = pp. 97, r. 18—98, r. 6.
2. Cfr. p. 204, rr. 18-23, testo e apparato.
3. Cfr. FIRPO, *Le edizioni*, pp. 382-94.
4. Nella fase di preparazione della presente edizione mi è accaduto di ritrovare nell'Archivio Verri (busta 30) uno sparso relitto dell'abbozzo di traduzione in francese dei *Delitti* a cui fa cenno Verri nel passo citato a testo. Si tratta di due fogli di mm. 345 × 225, scritti sulla sola colonna di destra di ciascuna delle quattro facciate. Il primo foglio, non numerato, porta in alto, sulla colonna di sinistra, il titolo: *Du droit de punir | ou | Principes de la | Jurisprudence Criminelle. | Traduit de l'Italien*, successivamente cassato con un tratto verticale di penna e non sostituito. In principio di colonna della p. 1, l'*Introduction* (*incipit*: « Les intérêts les plus importans pour l'humanité sont livrés d'ordinaire entre les mains de ceux qui tirent le plus grand profit du défendre... »), il cui testo prosegue fino a metà della p. 3, dove ha inizio il paragrafo *De l'origine des peines*, che si conclude a metà della

scartato il secondo, al quale Beccaria si era in principio mostrato incline, quello di « fare delle addizioni all'opera per una ristampa », perché ritenuto inopportuno nel breve periodo (« sarebbe stata una burla a tutti quei che appena ne avevano comprata la prima edizione, cosa che ha fatto molto torto al nome di alcuni autori »), Verri consolava Aubert promettendogli l'affidamento del nuovo libro che Beccaria aveva per le mani, il *Ripulimento delle nazioni*.[1]

La comparsa di un'edizione pirata, stampata a Firenze in quell'autunno con la falsa indicazione « In Monaco, MDCCLXIV » e con l'altrettanto mendace denominazione di « edizione seconda rivista e corretta » (le correzioni riducendosi a quelle già segnalate nell'*errata* di L1, di suo la « seconda » aggiungeva la numerazione dei paragrafi e frequenti, arbitrari ritocchi grafici e stilistici al dettato originale),[2] servì a rompere gli indugi: ad Aubert che aveva ribadito il 20 novembre di pensare « seriamente » a una ristampa,[3] Beccaria rispondeva l'8 o il 9 dicembre, annunciando di aver già cominciato a redigere delle aggiunte « per le quali lo stampatore fiorentino resterà, come è giusto, con le pive nel sacco ».[4]

Ho già avuto modo di citare la lettera che Beccaria scrisse a Pietro Verri da Gessate il 13 dicembre 1764. A quella data le addizioni e le correzioni stilate per la « terza » edizione erano arrivate all'altezza della pagina 68 della *princeps*, cioè fin quasi alla fine del *Della pena di morte*, e comprendevano dunque le pagine che in L3 prenderanno la forma di due nuovi paragrafi (*Indizi e forme di giudizi* e *Pene dei nobili*), nonché nove incrementi di diversa estensione in vari punti dell'opera (oltre a una nota in calce al § III e a interventi minori di lima o di piccolo restauro). Poco tempo dopo, sempre al Verri in qualità di

---

p. 4. Segue *Origine du droit de punir*, che si arresta alla fine della colonna con le parole: « Toute loix qui ne les a pas consultés trouvera toujours une opposition qui l'emporte tôt ou tard, tout comme la moindre force contraire qui agisse constamment parvient à détruire le mouvement imprimé à un corp pour violent qu'il puisse être », che sono la traduzione del primo capoverso dell'originale italiano. Il foglio successivo è andato perduto: doveva contenere il seguito del *Diritto di punire*, le *Conseguenze* e l'inizio dell'*Interpetrazione delle leggi*. Infatti, l'altro foglio ritrovato (che reca in testa alla prima facciata il numero 3) comincia con le parole « suivant une bonne ou une mauvaise digestion, suivant les passions journalières, suivant la faiblesse de l'accusé... » ecc. Questo paragrafo si conclude quasi alla fine della p. 2 del foglio, dove ha inizio *De l'obscurité des loix*, la cui traduzione procede fino al termine della p. 4. Nelle ultime righe un ulteriore titolo, *Proportion entre les crimes et les peines*, e poche parole: « L'intérêt de la société exige qu'on ne fasse ». La scrittura è calligrafica, con pochissime correzioni in interlinea. La mano è inequivocabilmente quella di Pietro Verri.

1. La lettera verriana, del 26 ottobre 1764, è pubblicata in: LAY, *Un editore illuminista*, pp. 37-40. Per la progettata opera sul *Ripulimento delle nazioni* si veda la mia *Nota al testo* nel vol. II, pp. 427-30 e 434-51.

2. L'edizione pirata incorreva altresì in un errore: l'attribuzione del numero XXV contemporaneamente a due paragrafi, ragion per cui si avevano, dopo l'*Introduzione*, 40 capi numerati anziché 41. Su questa stampa cfr. FIRPO, *Le edizioni*, pp. 394-411.

3. Lettera di Aubert a Verri, in: LAY, *Un editore illuminista*, pp. 40-42.

4. Per la datazione di questa lettera cfr. FIRPO, *Le edizioni*, p. 399. Essa fu spedita all'Aubert insieme alla lettera di Verri del 9 dicembre, edita dalla Timpanaro Morelli, che reca il seguente poscritto: « Il Marchese Cesare Beccaria Bonesana mi spedisce un espresso colla lettera per V. S. Ill.ma che le accludo » (art. cit., p. 177).

revisore e di intermediario (suo il compito di controllare l'esemplare della prima edizione ove erano state fatte le correzioni, riguardare il ms. delle addizioni e farne eseguire una copia in pulito da inviare a Livorno), dovettero pervenire dall'autore i testi che verranno poi stampati come paragrafi a sé stanti coi titoli *Attentati, complici, impunità* e *Interrogazioni suggestive, deposizioni*, che con altri due inserti e nuove emendazioni completano l'intervento di Beccaria per L3.

Ad Aubert il tutto dovette esser spedito non oltre il 20 dicembre,[1] se il 23 Verri poteva scrivergli senza bisogno di fare cenno alcuno ad ulteriori aggiunte *in fieri* (ma di un invio assai tardivo, destinato a L3 ed infine non accolto in questa edizione, avrò modo di parlare più avanti), e anzi, dando implicitamente per avvenuto il ricevimento del materiale da parte del tipografo, gli comunicava in un poscritto i titoli dei paragrafi introdotti in L3, evidentemente non attestati nel ms. già recapitato a Livorno con l'esemplare postillato di L1. La lettera in questione ci dà dunque la certezza che non solo fino al 23 dicembre non era stata ancora presa la decisione di spostare i titoli dal margine al centro della pagina (come accadrà poi in L3), ma altresì che quelli che nella « terza » edizione figureranno come paragrafi totalmente nuovi e autonomi erano stati in origine ideati come tre lunghi brani destinati a comparire rispettivamente in coda al paragrafo *Dei testimoni*, alle *Violenze* e al *Della taglia* (è il pezzo prima addizionato a questo paragrafo che si sdoppierà infine in *Attentati, complici, impunità* e *Interrogazioni suggestive, deposizioni*).[2] La circostanza è significativa della tendenza di Beccaria a una scrittura non sistematica e del perpetuarsi di un'abitudine alla ripartizione finale (si ricordi quanto detto a proposito dell'introduzione dei titoli in margine al ms. B) della materia in brevi capi più organicamente delimitati.

La perdita dell'intero ms. delle aggiunte per L3 non consente alcuna verifica, in questo caso, dell'*iter* redazionale usuale nei suoi passaggi dalla minuta autografa fino all'esito della stampa. Forse per questi incrementi non fu necessaria, da parte del Verri, un'operazione di integrale copiatura, forse egli volle rinunziare anche all'opera dell'amanuense, e dunque quel 'togliere, correggere, aggiungere liberamente', al quale Beccaria lo aveva autorizzato, poté anche esercitarsi, in gran parte, direttamente sulla minuta dell'autore. Nella forma in cui ci è dato leggerli in L3, comunque, il contenuto dei quattro paragrafi introdotti nella nuova edizione concorre a colmare, in ragione

1. Nel già citato poscritto della lettera di Verri ad Aubert del 9 dicembre 1764 si legge anche: « Da altra [lettera] che a me scrive [Beccaria] vedo che fra 8 giorni avrà tutto pronto e finito » (M. A. Timpanaro Morelli cit., p. 177). Cfr. anche Firpo, *Le edizioni*, p. 417.

2. « All'addizione segnata a pag. 33 tra le linee 19 e 20, a capo si ponga in margine *Indizi e forma di Giudizi*. A pag. 49 tra le linee 2 e 3, a capo in margine pongasi *Pene dei Nobili*. All'addizione della pag. 92 tra le linee 4 e 5, a capo pongasi in margine *Attentati, complici, impunità*, e nella stessa addizione, dove torna a capo *le nostre leggi proscrivono*, si ponga in margine *Interrogazioni suggestive, Deposizioni* » (M. A. Timpanaro Morelli cit., p. 177).

di un criterio di completezza del discorso che porta ancor più lontano dalle intenzioni iniziali di Beccaria, aspetti della questione penale considerati ora non trascurabili, quali il valore delle prove addotte contro un imputato, i privilegi dei nobili (da limitare, almeno, con una legge che, in nome dell'assoluta uguaglianza derivante dal contratto, commini, per gli stessi delitti, pene identiche « pel primo e per l'ultimo cittadino »),[1] la punizione differenziata dell'esecutore di un reato e dei suoi complici, la possibilità o meno di concedere l'impunità al complice che voglia rivelare l'identità dei compagni (il vigoroso squarcio con cui Beccaria vi si dichiara contrario rappresenta una delle pagine più importanti dei *Delitti*), le modalità dell'interrogatorio dell'imputato e il valore della sua deposizione. Quanto ai brani più brevi introdotti in paragrafi già attestati in L1, sono infine da segnalare, per l'ispirazione russoiana che lo percorre, il periodo sulla « moltiplicazione del genere umano » e sul passaggio da uno stato di guerra che contrappone singoli individui a quello che si instaura fra nazioni diverse, passo che va a rafforzare le tesi già espresse nel *Diritto di punire*; quello inserito (con relativa nota) nel paragrafo sulle *Conseguenze*, a proposito dell'obbligazione che lega reciprocamente il singolo membro e la società; e ancora l'aggiunta alle *Accuse segrete* (che scatenerà anni dopo l'ironia dei due Verri)[2] e quella alla *Pena di morte*, dove si contrappone al supplizio il carcere a vita come più utile per rimuovere, con l'esempio, gli uomini dal commettere delitti.[3]

Nell'insieme, L3 presentava, rispetto alla *princeps*, quattro paragrafi e dodici brani nuovi, tutti contrassegnati da asterischi.[4] Recependo la soluzione adottata dall'editore della « seconda », la « terza » edizione provvedeva alla numerazione dei paragrafi (all'*Introduzione*, che resta non computata, seguono 45 capi: numero di paragrafo e titolo sono, come si è accennato, collocati al centro). L3 uscì nel marzo 1765, non senza un contorno di incidenti editoriali e momenti di tensione fra i Milanesi e il loro stampatore, che non mette conto di ripercorrere in questa sede.[5] Ma ecco che, a distanza di pochi mesi dalla stampa, si ripeteva la stessa situazione di un anno prima: un rapido esaurimento della tiratura e la conseguente opportunità, per l'Aubert, di allestire al più presto una nuova edizione del libro.

---

1. Cfr. p. 74, rr. 6-7.
2. « Ti ricordi di quello squarcio di sofismi sulle accuse secrete? *Le leggi dunque non lo difendono abbastanza, e vi saranno sudditi più forti del sovrano* ecc. ecc.: così egli scriveva a Gessate, lontano da noi » (lettera di Pietro ad Alessandro del 16 aprile 1767, in: *Viaggio a Parigi e Londra*, p. 394).
3. Per queste aggiunte cfr. nell'ordine: p. 30, rr. 10-15; p. 34, rr. 8-12 e 16-19; p. 61, rr. 14-30; pp. 90, r. 12—91, r. 21.
4. Delle aggiunte a L3 dà conto la citata Tabella III.
5. Si veda quanto ne scrive FIRPO, *Le edizioni*, pp. 411-35. Un'eco delle vicende editoriali della « terza » edizione è anche in uno scritterello di Beccaria, *Preci e allegazioni di fatto...*, qui nel vol. II, pp. 270-73.

LA «QUINTA» EDIZIONE E LE TESTIMONIANZE AUTOGRAFE DEI SUOI INCREMENTI TESTUALI. « Io sono per ristampare, a fiera fredda, una quarta edizione dei *Delitti e pene*. Ha Ella alcuna cosa da aggiungere, da mutare, da correggere? » Così una lettera di Aubert a Beccaria del 28 giugno 1765. Anche questa volta l'autore dovette aderire prontamente al progetto e porsi al lavoro, se già una lettera scrittagli da Paolo Frisi il 9 agosto dà come imminenti « una ristampa e qualche correzione al libro ».

Nel medesimo periodo, la Francia dei Lumi rispondeva con partecipazione ed entusiasmo all'appello di Beccaria: il grande d'Alembert, superando un primo giudizio pur positivo ma troppo frettoloso (lettera a Frisi del 21 giugno),[1] scriveva il 9 luglio, sempre al Frisi, che gli aveva fatto dono di un esemplare della « terza » edizione, ogni bene possibile del « petit volume », aggiungendo altresì un'importante notizia: « Un de mes amis, philosophe et bon écrivain, a été si transporté de cet ouvrage qu'il s'est mis sur-le-champ à en faire une traduction françoise qui paroîtra incessamment et qui, à ce que j'espère, ne fera rien perdre à l'original ».[2] La recensione pubblicata dalla « Gazette littéraire de l'Europe » del 1° agosto 1765 rendeva ufficiale l'avvenimento annunziato da d'Alembert: « Ce bel ouvrage méritoit d'être traduit dans notre langue par une main habile; un de nos meilleurs écrivains s'est chargé de ce soin; sa traduction est achevée et prête à paroître. Il a bien voulu nous la communiquer, et nous a permis d'en insérer le morceau suivant qui contient l'introduction et le plan du livre ».[3] Seguiva appunto il testo del primo paragrafo dell'opera nella traduzione di André Morellet.

Rincontreremo tra poco il « bon écrivain » che si era assunto il compito impari di volgere in francese la prosa dei *Delitti*. Di tutto ciò che si agitava sul versante francese della repubblica delle lettere Beccaria rimase comunque all'oscuro fino a quando il Frisi, il 9 agosto, gli comunicò copia della seconda lettera di d'Alembert che ho citato sopra. Aveva peraltro lavorato alla preparazione della nuova edizione livornese tutto luglio, e avrebbe continuato fin oltre la metà del mese successivo, allorché ci è dato di imbatterci in una testimonianza di Gian Rinaldo Carli: « Godo qui », scrive il Carli a Giuseppe Gravisi il 22 agosto, « incognito a tutto il mondo, la dolce compagnia di buoni amici: Frisi, Verri, Beccaria, Secchi, Lambertenghi. Persone tutte di virtù e di talento. Beccaria, dopo la quarta edizione, fa delle nuove interessanti giunte al suo bel libro *Dei delitti*. Sto presente la sera alla sua recapitolazione ».[4] Va notato subito, per inciso, che la « quarta » a cui Carli accenna era in realtà una nuova

1. Citata parzialmente in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 312-13, nota 2. Per il testo integrale cfr. F. DELBEKE, *La Franc-Maçonnerie et la Révolution française, et autres essais sur le XVIII^e siècle*, Anvers, 1938, pp. 141-42.

2. La lettera si può leggere in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 312-14.

3. Anche questo testo è ripreso in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 311-12.

4. La lettera fu pubblicata da B. ZILIOTTO, *Trecentosessantasei lettere di G. R. Carli capodistriano cavate dagli originali e annotate*, « Archeografo triestino », XXXIII, 1909, n. 103, pp. 24-25.

edizione pirata, uscita non oltre la metà del '65 (e che il Firpo puntualmente identifica),[1] una stampa sicuramente capitata nelle mani dell'Aubert (non in quelle di Beccaria, ché l'esemplare manca dalla sua collezione), indotto così a marcare come « quinta » quella appena messa in cantiere d'intesa coll'autore.

Due giorni dopo la lettera di Carli, Beccaria risponde infine agli elogi tributatigli dal suo d'Alembert con una pagina che rivela la più grande commozione e felicità (« c'est un effet des sentiments d'estime, de reconnoissance, d'admiration que j'ai pour le plus grand génie peut-être de ce siècle éclairé »), e che si conclude così:

Mon amour propre est bien flatté, monsieur, de la traduction qui va se faire sous vos auspices; je prends la liberté de vous adresser, monsieur, quelques additions que j'y ai faites, et qui paroîtront incessamment dans la nouvelle édition qu'on fait en Italie. Ce sera un surcroît d'obligation que j'aurai envers vous, monsieur, si vous avez la bonté de les remettre au philosophe qui m'honore en le traduisant.

Che cosa inviò Beccaria a d'Alembert il 24 agosto 1765? Certamente non le sole aggiunte, ma un esemplare di L3 postillato e unito a un fascicolo manoscritto, dove le postille sui margini della stampa registravano correzioni, varianti, addizioni brevi, mentre i fogli acclusi le porzioni più lunghe da inserire nel testo. Nella risposta di d'Alembert vi è un indizio di ciò; la sua lettera a Beccaria del 28 settembre dice infatti: « Recevez, je vous prie, tous mes remerciements de *l'ouvrage que vous avez bien voulu m'envoyer*: *les additions que vous y avez faites* me paraissent importantes et dignes de l'ouvrage et de l'auteur. Je les ai fait passer sur le champ au philosophe qui a déjà traduit la première édition, et qui traduira ces additions ».[2] Come ne è sicura prova un passo della prima lettera di Morellet a Beccaria (3 gennaio 1766), laddove il traduttore dà conto di alcune difficoltà incontrate nell'intendere il dettato originale e nel renderlo in francese:

Dans le chapitre 38, *Interrogazioni suggestive, deposizioni*, j'ai été arrêté à la page cent douze vers la fin, à l'endroit où vous dites que les formes ne peuvent pas être fixées par la loi de manière qu'elles nuisent à la verité qui, pour être trop simple ou trop difficile à saisir, a besoin de quelque pompe extérieure qui lui concilie le respect d'un peuple ignorant. Il semble que ce besoin que la vérité a d'une pompe extérieure est l'apologie même des formes que vous condamnez dans cet endroit. J'ai fait une transposition qui rend, à ce qu'il me semble, ce passage plus clair, mais cette transposition est dans l'*errata*.

1. Si veda in proposito Firpo, *Le edizioni*, pp. 436-44.
2. Corsivo mio. Ovviamente il riferimento di d'Alembert alla « première édition » vale nel senso di 'edizione precedente', giacché Morellet lavorò senza alcun dubbio su L3. La stessa lettera, del resto, fa cenno poco più sotto alle « premières éditions ».

Appare evidente, da quanto Morellet parafrasa (e maggiormente da quanto è nel suo testo e nell'*errata* della traduzione),[1] che la p. 112 di L3 da lui tenuta sott'occhio non poteva non avere a margine una correzione manoscritta, la stessa che verrà poi immessa nel luogo corrispondente di L5 per superare la lezione recata dalla «terza» edizione:

... Ma queste [formalità e cerimonie] senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, conciliano col popolo ignorante. (L3, p. 112).

... Ma queste [formalità e cerimonie] senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concilii il popolo ignorante. (L5, p. 180).[2]

Non sappiamo quando il materiale inviato da Beccaria sia arrivato nelle mani di d'Alembert. Certo è che vi fu un forte ritardo nella consegna dei nuovi testi a Morellet, in parte ascrivibile all'intermediario, come lo stesso *philosophe* ci fa intuire («lorsque j'ai reçu la lettre pleine de bonté que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, j'etais convalescent d'une dangereuse maladie qui m'a fait voir le Cocyte de près, et dont j'ai bien de la peine à me rétablir...»),[3] in parte dovuto ad una momentanea assenza di Morellet da Parigi, circostanza che quest'ultimo rivela nella sua lettera del 3 gennaio, dove informa Beccaria delle ragioni per cui la stampa della traduzione, già avviata ai primi d'agosto, fosse stata completata solo alla fine dell'anno:

... je la donnai à l'impression au commencement d'août, à mon départ pour aller passer deux mois dans une campagne éloignée de 40 lieues de Paris. On en avait imprimé déjà quelques cahiers lorsque M. d'Alembert reçut les additions que vous avez eu la complaisance de lui envoyer. Ces additions ne me parvinrent que fort tard. Il fallut les insérer et recommencer une partie de l'impression. Ces causes et la lenteur de l'impression font que ce n'est qu'aujourd'hui que je puis vous adresser un exemplaire. [...] Il y a aujourd'hui huit jours que ma traduction est publique.

---

1. Cfr. *Traité des délits et des peines...*, Lausanne, s. t., 1766, pp. 48-49: «Les formes sont nécessaires dans l'administration de la justice, [...] parce que les sensations font des impressions plus fortes que les raisonnemens sur les hommes imitateurs et esclaves de l'habitude: mais elles ne peuvent jamais, sans les plus funestes inconvéniens, être fixées par les loix, de manière qu'elles puissent nuire à la verité qui, souvent trop simple ou trop compliquée, a besoin de quelque pompe extérieure pour obtenir le respect d'un peuple ignorant», poi modificato nell'*Errata* in questi termini: «... parce que les sensations font des impressions plus fortes que les raisonnemens sur les hommes imitateurs et esclaves de l'habitude; et que la vérité, souvent trop simple ou trop compliquée, a besoin de quelque pompe extérieure pour obtenir les respects d'un peuple ignorant: mais elles ne doivent jamais être fixées par les loix de manière qu'elles puissent être funestes à l'innocence, sans quoi elles entraîneront les plus grands inconvéniens» (p. XXIX).

2. Cfr. pp. 116, r. 34—117, r. 1, testo e apparato.

3. Nella citata lettera di d'Alembert a Beccaria del 28 settembre 1765.

Il libro, dunque, era uscito a Parigi il 28 dicembre 1765 (ma con la falsa data « à Lausanne, 1766 »), tre mesi prima della nuova edizione italiana per la quale Beccaria aveva preparato quelle aggiunte che, trasmesse a Morellet, avevano consentito a questi di presentare in frontespizio la propria traduzione come condotta « d'après la troisième édition, revue, corrigée et augmentée par l'Auteur; avec des additions de l'Auteur qui n'ont pas encore paru en italien ».[1]

Lasciamo momentaneamente Morellet e l'edizione francese dei *Delitti* per riportarci nel mezzo della preparazione di L5. Si può ipotizzare che Beccaria abbia inviato a Livorno, come base per la nuova edizione, un altro esemplare di L3 postillato e con allegati fogli sciolti non molto tempo dopo la lettera a d'Alembert del 24 agosto; comunque non oltre i primi di settembre, giacché il 23 di quel mese Aubert annunzia a Verri che « si è già cominciato a stampare e siamo al terzo foglio ».[2] Peraltro il materiale passato in tipografia mancava ancora di un brano, che dovette essere mandato il 2 ottobre; ad una missiva « del 2 stante » (perduta) fa infatti riscontro la lettera di Aubert a Beccaria spedita da Pisa il 7 ottobre, dove si legge:

Dio faccia che siamo in tempo a inserire nella ristampa la nuova aggiunta. Io credo il libro molto avanzato, perché, avendo a cuore di darlo presto al pubblico, pensai nella mia partenza da Livorno di non sospendere il lavoro e raccomandarne la revisione ad un mio amico, il dottor Maffei, che ho esperimentato in altre occasioni per giovine esattissimo e rigorosissimo in genere di revisione di stampe; lasciando peraltro io medesimo le cose ben disposte, acciò fossero ben collocate a' lor luoghi le correzioni ed aggiunte. Domattina in somma mando la detta aggiunta a Livorno, giacché io non vi sarò che fra tre giorni. In caso poi che non siamo in tempo ad inserirvela, mi dica a ben essere se vuol sostituirla con una chiamata alla fine del libro, come se fosse materia saltata dallo stampatore.

In realtà l'Aubert fece in tempo a introdurla (il libro, ben lungi dall'essere « molto avanzato », doveva essere ancora alle prime segnature), e non vi sono dunque chiamate finali che consentano di individuare con totale sicurezza l'addizione di cui è questione nel passo citato (anche se, per le considerazioni che si svolgeranno più avanti, l'interrogativo finisce per restringersi a un solo brano). Non è comunque il caso di narrare qui per filo le singole tappe della sfortunata vicenda editoriale che portò il volume a veder la luce solo nel marzo del '66: un'incredibile lentezza nel tirare i fogli; l'esecuzione di una ristampa 'a caldo' delle prime otto segnature, quasi sicuramente per aumen-

1. L'edizione originale della traduzione, citata qui sopra, è da individuarsi nell'esemplare Becc. B. 64 della Biblioteca Ambrosiana di Milano: successiva a questa è infatti l'edizione di Lausanne, 1766, ivi pure conservata con la segnatura Becc. B. 5.
2. Cfr. LAY, *Un editore illuminista*, p. 63. Per la datazione cfr. FIRPO, *Le edizioni*, p. 449.

tare *in itinere* la tiratura del libro quando però i piombi delle pp. 1-128, già passati una volta sotto il torchio, erano stati scomposti, e fu necessario ricomporli (ma su questo aspetto mi soffermerò più avanti); la decisione di far ritornare nell'anonimato Beccaria, che in questa edizione aveva deciso di rivelarsi, in seguito alla condanna del libro all'Indice, e la conseguente necessità di sostituire il frontespizio già stampato e le pagine preliminari contenenti la notizia del conferimento all'autore dei *Delitti* di una medaglia d'oro da parte della Patriotische Gesellschaft di Berna; l'affannosa manipolazione finale di frontespizi e carte iniziali, quando una parte della tiratura era già uscita dalla bottega dell'Aubert, e perciò l'esistenza di svariati gruppi e sottogruppi di esemplari della « quinta » edizione (a seconda che abbiano uno dei quattro frontespizi che oggi conosciamo, o che presentino 8, 6, 4 o 2 pagine preliminari, o che le loro segnature A-H appartengano alla prima o alla seconda tiratura) — tutto ciò, che pure non è di poco conto, come il lettore può vedere in altra parte del presente volume,[1] deve qui lasciar spazio all'analisi del peculiare contenuto della « quinta » edizione.

Le aggiunte approntate da Beccaria nell'estate del '65 erano davvero rilevanti: due paragrafi interamente nuovi, *Del fisco* e *Delle grazie*, portavano il totale dei capi a 47, mentre consistenti interventi venivano fatti su quelli già attestati in precedenza: si tratta per l'esattezza di 22 brani di una certa estensione (ma solo 13 segnalati da crocette), 9 dei quali destinati a sostituire o a riformulare altrettanti passi di L3, essendo i restanti aggiunte in senso stretto.[2] La sezione autografa AQ, che è stata individuata all'interno del fascicolo di *Varie aggiunte* collocato da Giulio Beccaria in coda al ms. autografo dei *Delitti*, testimonia solo una quota del lavoro svolto dall'autore per la nuova edizione dell'opera.[3] Ma di gran parte di esso non è mai esistita una stesura su fogli staccati: la redazione di inserti e varianti bisognevoli di un certo spazio contemplava, come si è detto, l'esistenza, accanto a queste carte, di un esemplare di L3 dove più comodamente ed economicamente annotare a margine le addizioni, i mutamenti, i miglioramenti di minor dimensione (la stessa procedura adottata da Beccaria su un esemplare di L1 per preparare il testo

1. Cfr. l'esauriente ricostruzione di FIRPO, *Le edizioni*, pp. 444-66.

2. Cfr. l'elenco dei brani di L5 racchiusi tra segni diacritici in: FIRPO, *Le edizioni*, p. 447. Di questi, sono variazioni della lezione attestata nelle precedenti stampe livornesi i seguenti: « Si getti ... aumentando » (p. 41, rr. 6-10); « sì perché ... debole » (pp. 105, r. 26—106, r. 5); « Ma il fallito ... mortali » (pp. 110, r. 4—112, r. 3). Sono passi aggiunti in L5 ma privi di segni diacritici i seguenti: « Ogni ... tirannico » (p. 29, rr. 3-6); « che sono ... incertezza » (p. 38, rr. 4-5); « la fuga ... minaccie e » (pp. 95, r. 19—96, r. 1); « Chi tutto ... punito » (p. 105, rr. 2-3). Di un altro, importante brano inserito per la prima volta in L5, e anch'esso privo delle crocette che segnalano le parti introdotte in questa edizione, dirò fra breve. Sono infine variazioni del dettato delle precedenti edizioni i seguenti brani, anch'essi non evidenziati tipograficamente nella « quinta »: « tanto più ... ostacoli » (p. 38, rr. 12-16); « il diritto ... innocente » (p. 56, r. 6); « che lusinga ... futuro » (p. 80, rr. 11-13); « Il limite ... reo » (p. 90, rr. 8-11); « ha bisogno ... ignorante » (p. 116, r. 36—117, r. 1).

3. Cfr. in proposito la Tabella III, ove sono segnalati i brani introdotti in L5.

di L3). Se a questa sede erano destinati gli incrementi e gli interventi brevi, di cui non può perciò restare alcuna traccia autografa, e se dunque la redazione su carte sciolte era stata riservata dall'autore ai soli brani cospicui (*in primis* ai due paragrafi scritti per L5), restano almeno tre passi di una certa ampiezza che, essendo assenti dal ms. AQ, possono autorizzare la conclusione che alcune pagine siano andate perdute: esse avrebbero, infatti, dovuto contenere la frase destinata ad aprire, con un efficace richiamo a Montesquieu, il § II (« Ogni pena ... è tirannico »), la seconda aggiunta al testo del *Suicidio* (« Il punire l'assente ... da nazione a nazione ») e l'ampio supplemento alle *False idee di utilità* (« Le leggi che proibiscono ... decreto universale »).[1] Si potrebbe peraltro sostenere che le prime due, per la loro ridotta estensione, potevano esser state vergate, anch'esse, sui margini dell'esemplare di servizio: ipotesi che, comunque, non può valere per l'ultima aggiunta citata.

Va detto subito che AQ presenta pagine di differente livello di elaborazione. Alcune di esse non si discostano dal testo poi accolto nella stampa che per minime e secondarie varianti (cfr. *Appendice*, AQ, nn. 1-3, 5, 6, 9), mentre la maggior divergenza di altre rispetto alla lezione di L5 porta naturalmente a ipotizzare l'esistenza di un intermediario (perduto) fra ciò che è qui allo stadio di abbozzo e la stesura (quasi sicuramente di mano di copista: perduta anch'essa, come tutte le carte di copista relative ai *Delitti*) portatrice del testo definitivo. Del carattere di primo getto dei brani di AQ è poi valido sintomo la saltuaria presenza in essi delle indicazioni al tipografo circa l'inserzione di ciascuno nel contesto dell'opera (si vedano i riferimenti alla pagina di L3 e alla linea tipografica interessata dall'aggiunta che compaiono in *Appendice*, AQ, nn. 1-6 e 11), mentre è da credere senz'altro che tutti i passi inviati in tipografia sotto forma di carte sciolte (come anche quelli spediti, poco prima, a d'Alembert) recassero in testa tali indicazioni (e, nel caso dei due paragrafi nuovi, i titoli, che nella stesura AQ non compaiono). Almeno per alcuni di questi brani, cioè, fu necessario passare attraverso una seconda redazione, mentre di tutte le aggiunte venne infine eseguita una copiatura in pulito. Va da sé che, parlando di seconda redazione, il pensiero corra subito al Verri: un lavoro totalmente autonomo e 'solitario' di Beccaria nell'estate del '65 è infatti difficile da immaginare (del resto, del carattere ancora una volta 'corale' della preparazione di L5 è una testimonianza indiretta la lettera del Carli), anche se nessun indizio certo concorre ad avvalorare quella che può essere avanzata solo come ipotesi per analogia con quanto verificato per AR-B. È ancor più difficile, peraltro, immaginare che il capo dei Pugni abbia voluto rinunciare, proprio in occasione delle aggiunte destinate a confluire anche nella traduzione francese, alla sua tradizionale funzione di suggeritore e revisore.

1. Cfr. pp. 29, rr. 3-6; 105, rr. 6-9; 119, r. 10—120, r. 11.

Un mutamento di carattere quasi esclusivamente formale, nella collaudata trafila che va dalla minuta dell'autore alla stampa, è quello che riguarda il brano inserito nel paragrafo sugli *Oziosi*:

In un atroce delitto, quando la probabilità che uno sia reo è così grande che da una parte sembri pericoloso il lasciar libero fra' cittadini il sospetto delinquente, e che dall'altra non sia sufficiente a giustificar la condanna ordinaria della legge, sarebbe ottimo uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che fosse possibile, il quale condannasse al bando chi per sua disgrazia ha messo la nazione in questa fatale alternativa, lasciandoli però sempre inviolabile il sacro diritto di provare la propria innocenza. Sembra che maggiori dovrebbero essere i gradi di probabilità per il bando di un nazionale che per quello di un forestiero, per uno incolpato per la prima volta che per chi lo fu più volte.

Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l'innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere i motivi contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta che contro chi lo fu più volte.[1]

a proposito del quale va altresì osservato che la sua collocazione in L5, a continuare il § XXIV, è probabilmente il frutto di un fraintendimento del tipografo (o di una indicazione non chiara di Beccaria), essendo naturale pensarne un'originaria destinazione quale nuovo *incipit* del § XXV, *Bando e confische*.

Non compaiono nella stesura di AQ tre passi che la stampa esibisce rispettivamente nel contesto della seconda aggiunta al § XIV (« Notisi che le prove ... divengono perfette »), di quella al § XLVI (« Quest'è la più bella ... temuti semidotti ») e della variazione al § XXIV (« tanto nella misura ... delle grandezze »).[2] Viceversa, in AQ ma non nella stampa si legge un brevissimo cenno, interno al brano sul « fallito innocente » che verrà inserito nel paragrafo *Dei debitori* (« perché piuttosto occupandosi ... esser soggetto »).[3]

Ma il caso certamente più rilevante è quello che concerne l'ordinamento interno del paragrafo sul *Fisco*. La lezione di AQ (cfr. il n. 8 della relativa *Appendice*) viene parzialmente utilizzata nella redazione che giunge alla stampa, la quale contiene, oltre a passi assenti dall'autografo, periodi estrapolati da un altro testo di AQ (n. 12), che si presenta inequivocabilmente come un'aggiunta

1. Cfr. p. 208, rr. 5-13 = p. 79, rr. 7-15.
2. Cfr. pp. 58, rr. 29-31; 127, r. 23—128, r. 1; 111, rr. 5-6.
3. Cfr. p. 211, rr. 12-17.

per il paragrafo sulla *Tortura*.[1] Invece L5 non ha alcuna nuova addizione a quest'ultimo: il progetto di un incremento a uno dei luoghi più importanti del libro — ma una parte senz'alcun dubbio già sufficientemente lunga — dovette esser scartato dopo questa prima stesura (dallo stesso Beccaria?), non rinunciando però ad un inserimento di alcune sue proposizioni nel corpo del nuovo paragrafo *Del fisco*: non senza un certo esito ambiguo, giacché il capo, che nell'autografo riguarda principalmente il fisco quale « esattore » delle pene pecuniarie (che ha un interesse materiale nel vedere offesa la sicurezza pubblica e le leggi, perché ciò arreca comunque un utile al « patrimonio del principe »), in L5 diviene una sorta di appendice alla meditazione sulla tortura, in vicinanza della quale è collocato, come se l'autore, pur passando ad altra materia, si portasse dietro immagini e riflessioni scaturite in un diverso contesto. Quanto vien dato alla stampa, infatti, si costituisce nella prima parte tramite la ripresa — sottoposta a variazioni minime — dell'inizio dell'ottava aggiunta di AQ (« Fu già un tempo ... ministro delle leggi »), a cui vengono addizionate due brevi porzioni che non sono in stesura autografa (« Gli attentati ... oggetto di lusso » e « l'esattore di queste pene »).[2] Nella seconda parte si ha un brano di raccordo, anch'esso assente in AQ (« Ma siccome ... così »); gli fanno seguito i passi della mancata aggiunta sulla tortura, che nel ms. autografo tengon dietro all'*incipit*, ora omesso (« Di più, la tortura ... dipenda da quelle? »),[3] non senza ulteriori integrazioni e con la dislocazione, in due sedi distinte del *Fisco*, di idee cavate dal luogo dell'ottavo testo di AQ che recita « Cessate le pene ... un essere immaginario », che a parte tali prelievi non è utilizzato (la colonna di sinistra registra, nell'ordine, i passi in questione tratti dalla dodicesima e dall'ottava aggiunta in redazione autografa):

La confessione del delitto è il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senza essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita dalla legge, senza essa non sofrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che senza indizi possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità per cavarne, come da un fondo acquistato, tutto il profitto che può. Essa, provata l'esistenza del delitto, fa una prova convincente che

Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita, senz'essa

1. Si vedano i testi in questione rispettivamente alle pp. 68-69 (per la lezione di L5) e 208-209, 213-14 (per la redazione autografa).
2. Cfr. pp. 68, r. 21—69, r. 2 = pp. 208, r. 14—209, r. 6.
3. Cfr. p. 213, rr. 9-14.

il confessantesi in giudizio sia il reo, e per render questa prova meno sospetta, cogli spasimi e coi stiracchiamenti dei muscoli a forza si esigge nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna se non confermata.

Quindi si tacciano, si escludano le ricerche e le prove che possono rischiarare il fatto e far torto alle ragioni del fisco, si adoperino soltanto quelle che le favoriscono. Quindi i tormenti siano in uso quando possono giovare, non quando possono far torto alle pretese ragioni fiscali. Cessate le pene pecuniarie, cioè le cagioni del metodo giudiciale seguito, durarono, come aviene in tutte le cose umane, gli effetti, e il fisco divenne un essere imaginario, atroce ed inconcepibile quando il sovrano è clemente, dannoso ai veri interessi del principe che rappresenta, che del principe fa non un esecutore delle leggi, non un vindice degli attentati, ma il fermiere di questi attentati.

non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile.[1]

La lezione attestata in L5 procede quindi in corrispondenza col testo autografo sulla tortura, da cui è ripreso, con qualche ritocco e incremento, il passo «Il giudice è nemico ... di un tale sistema» (della stesura originaria di questo brano vien rifiutata soltanto la breve frase «Se è calunniato ... chiamato difensivo»).[2] Ed è con queste parole che termina, nella stampa, il nuovo paragrafo *Del fisco*. Quella che in AQ è la conclusione della mancata aggiunta («La tortura cangia ... scoperta del delitto») resta confinata (come del resto il finale dell'ottavo brano: «Il vero fisco ... dei scelerati») allo stadio della minuta.[3]

1. Cfr. pp. 213, r. 15—214, r. 5, e 209, rr. 7-15 = p. 69, rr. 2-21.
2. Cfr. p. 214, rr. 6-17 = p. 69, rr. 21-36.
3. Cfr. pp. 214, rr. 18-23, e 209, rr. 15-19.

Questo montaggio, si noti, così come la seconda redazione di altre pagine, risulta esser stato compiuto prima del 24 agosto '65. Le varianti e le aggiunte che Beccaria spedisce a Morellet sono infatti a livello definitivo di elaborazione: ne è prova il fatto che in tutti i casi in cui fra un brano presente in AQ e il suo esito nella stampa esistono delle divergenze, se il testo in questione viene tradotto da Morellet la lezione utilizzata dal traduttore coincide sempre con quella che verrà rappresentata in L5.

Non si è fatto finora cenno alcuno a quell'avvertenza *A chi legge* che, proprio a partire dalla « quinta » edizione, apre (non numerata, al pari dell'*Introduzione* a cui viene premessa, mentre lo sono i 47 paragrafi seguenti) il testo dei *Delitti*. La ragione è nel fatto che il discorso sugli incrementi redatti nell'estate del '65 non la riguarda punto: sulla base di una lettera di Aubert a Beccaria del 1° marzo 1765 — del momento, cioè, della preparazione di L3 —, il Firpo ha potuto affermare che l'*A chi legge* era stato preparato già nel febbraio e inviato alla tipografia livornese per essere inserito in quell'edizione: ma con tale ritardo, rispetto alla quasi ultimata impressione, da indurre l'Aubert a ipotizzarne la stampa « in fine del libro ».[1] A scartare questa soluzione dovette allora concorrere, a mio avviso, oltre a ovvie motivazioni di carattere formale, anche la considerazione che in appendice al medesimo volume compariva comunque, per la prima volta stampata insieme al testo dei *Delitti*, la *Risposta* alle *Note ed osservazioni* del padre Facchinei, e in essa la cautelosa distinzione fra dominio della religione e della teologia e dominio della politica e della filosofia — che costituisce il fulcro anche dell'avvertenza — era già fissata e illustrata ampiamente perché fosse necessario aggiungere a tutti i costi, e in una collocazione tipograficamente così infelice, la nuova difesa dell'autore dalle accuse di irreligiosità e sedizione. La perdita del ms. autografo dell'*A chi legge* fa dunque tutt'uno con la scomparsa delle carte contenenti le aggiunte per L3, e non concerne pertanto lo stato delle testimonianze autografe per lo sviluppo del testo consegnato a L5, anche se è in quest'ultima edizione che l'avvertenza compare.

È interessante notare che Beccaria non aveva inviato a Morellet, col postillato di L3 e le aggiunte mss., il testo dell'*A chi legge*. La cosa trova conferma indiretta nella già citata lettera del 3 gennaio '66, dove il traduttore dà conto all'autore di alcune omissioni dell'edizione francese rispetto all'originale italiano. Ora, i brani che Morellet riconosce di aver tralasciato sono tre: la conclusione del paragrafo *False idee di utilità* (« je n'ai pas entendu la liaison de la

1. Sulla vicenda cfr. FIRPO, *Le edizioni*, pp. 445-46. Ma si può formulare l'ipotesi che ad una sorta di premessa del tipo dell'*A chi legge* Beccaria avesse pensato già all'altezza della prima redazione: in tal senso va forse interpretata l'annotazione marginale « prefaz. » che accompagna, a p. 128 del ms. autografo, le parole (evidenziate da una linea verticale): « Non è possibile ... speculazione » (cfr. pp. 194, r. 29—195, r. 3, testo e apparato), che contengono un concetto sostanzialmente identico a quello poi espresso in vari punti dell'*A chi legge* (« Chiunque volesse onorarmi ... è diretta quest'opera », p. 18, rr. 8-9; « Chiunque, lo ripeto, ... amatore della verità », p. 21, rr. 1-15).

dernière phrase 'questa è la cagione' etc. avec ce qui précède, et je me suis cru obligé de la retrancher dans ma traduction. C'est le seul attentat de cette espèce que j'aie à me reprocher »), il *Giudizio di celebre professore* dettato dal Soria (« parce que l'autorité d'un homme que nous ne connaissons pas eût été pour nous de peu de poids ») e la *Risposta* al Facchinei (« je n'ai pas voulu afficher que la superstition s'était déjà élevée contre votre ouvrage »; ma non mancava in Morellet il proposito di tradurre la *Risposta* in una eventuale seconda edizione della traduzione, per renderla « plus piquante pour le lecteur », o all'occasione che si fosse levata in Francia una qualche critica al libro analoga a quella del Facchinei). Dei tre brani solo il primo attiene al testo vero e proprio dei *Delitti*: e anche se non era questo, come mostrerò più avanti, « le seul attentat » di cui si era reso colpevole il traduttore, mi sembra evidente che, se l'*A chi legge* fosse stato in possesso di Morellet e il suo rigetto dalla traduzione, comunque motivato, volontario, la lettera si sarebbe soffermata a spiegarne a Beccaria la ragione. L'assenza del brano dal plico inviato a d'Alembert il 24 agosto può essere ricondotta, a mio parere, a diverse motivazioni: forse l'autore non aveva presso di sé, in quel momento, il ms. dell'avvertenza, già consegnato alla tipografia; forse, essendo l'*A chi legge* legato alla precedente fase di lavorazione dei *Delitti*, estraneo cioè all'officina dell'estate '65, intervenne una semplice, banale dimenticanza; oppure, più probabilmente, Beccaria decise di non inviarlo al Francese per il carattere 'tutto italiano' della risposta ivi contenuta, ritenendo la sua pacata replica alle accuse mosse al libro poco significativa per il pubblico straniero; se non, addirittura, per considerazioni di opportunità, ritenendo non doversi mostrare a lettori più illuminati certe contraddizioni o certi compromessi ideologici che percorrono questa pagina, laddove l'autore dei *Delitti* cerca di porre l'opera al riparo dalle critiche appellandosi a una «legge naturale», che non ha che un ruolo assai marginale nel libro, e ad una rigida distinzione di ambiti (quella fra rivelazione, legge naturale e « convenzioni fattizie della società », che porta il pubblicista a dichiarare di voler analizzare solo « i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile e del danno della società », lasciando alla esclusiva competenza del teologo « lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto »),[1] che viceversa l'opera non pare contenere, almeno in modo esplicito, a tutto vantaggio di una piena laicità del discorso.

Non è, peraltro, l'*A chi legge* l'unico testo poi accolto in L5 che Beccaria non spedisce a Morellet: e la ricostruzione della fisionomia del materiale offerto alla traduzione consente di determinare, con sufficiente precisione, la cronologia della stesura dei nuovi brani per la « quinta » edizione. Di invii successivi a quello del 24 agosto non si ha notizia alcuna, mentre una collazione sistematica tra l'originale e la traduzione, oltre ai cospicui risultati riguardanti un diverso ordine di considerazioni, di cui dirò a suo luogo, porta a stabilire che dal

1. Cfr. qui in particolare le pp. 18-20.

plico spedito a d'Alembert mancavano alcune aggiunte, postille, variazioni, che è pertanto lecito ritenere redatte in data successiva.

L'attenzione si appunta in primo luogo su tre addizioni e un brano sostitutivo: nei luoghi corrispondenti della traduzione francese mancano infatti i passi che Beccaria aveva voluto inserire nel § II, « Ogni pena ... è tirannico », nel § XXXII, « Chi tutto ... punito », nel § XL, « Le leggi che proibiscono ... decreto universale ». Del primo si è detto sopra che fu forse stilato da Beccaria solo sui margini dell'esemplare di L3 spedito a Livorno; il secondo dovette senz'altro comparirvi in tale forma (manca anch'esso in Aq), data la sua brevità; il terzo pare possa essere la pagina tardivamente inviata al tipografo il 2 ottobre di cui si preoccupava l'Aubert nella citata lettera del 7: la spedizione frettolosa dell'originale in tipografia spiegherebbe la sua assenza dal ms. delle aggiunte. Del quarto caso — il brano « e scemando ... aumentando », destinato a sostituire nel § VI ciò che nella stampa L3 recita « Dunque bisogna ... i meno importanti » — non si può dire alcunché, trattandosi di un altro « attentat » inconfessato di Morellet, che non traduce il testo né nella primitiva né nella nuova versione. È però molto difficile pensare ad una volontaria omissione da parte del traduttore delle tre aggiunte sopra citate: più probabile che Beccaria non le abbia scritte che dopo il 24 agosto 1765.

Ancora: alcune delle postille che Beccaria inserisce nell'esemplare destinato alla tipografia livornese non erano state precedentemente annotate sull'analoga copia predisposta ad uso del traduttore. Vi sono infatti diversi luoghi della traduzione francese in cui Morellet ha utilizzato la lezione di L3 e non quella, variata, che verrà accolta in L5:

L3	Morellet	L5
Egli è vero che questi principii spiaceranno	Ces principes devoint déplaire sans doute	Questi principii spiaceranno
non si arresta	ne s'arrête	non si trattiene
marcarne	marquer	segnarne
assegnando	assigner	decretando
le leggi	les loix	le leggi attuali
circolazione d'industria	circulation de l'industrie	circolazione di credito
di cui gli ordinari pretesti sono il bene momentaneo e l'esterminio futuro, la felicità di alcuni illustri e le lagrime d'infiniti oscuri	qui sous le prétexte d'un bien momentané, établit des principes durables de destruction, et qui fait vivre le peuple dans les larmes pour faire le bonheur d'un petit nombre de grands	che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l'esterminio futuro e le lacrime d'infiniti oscuri
e lascia il potere al reo	et laisse au coupable le pouvoir	rimane intanto il potere al reo
fino il suo corpo	jusqu'à son corps même	tutta la sua sostanza[1]

1. Per le lezioni attestate in L3 e L5 cfr. qui, nell'ordine, testo e apparato di pp. 38, r. 23; 41, r. 12; 42, rr. 15 e 16; 52, r. 23; 73, rr. 19-20; 80, rr. 11-13; 98, r. 24; 104, r. 5; per la loro traduzione cfr. *Traité*... cit., pp. 27, 172, 174, 205, 142, 226. È probabile che Morellet traduca secondo il testo di L3 anche una porzione del finale del § VIII (« pericoloso egualmente », p. 49, r. 10, apparato; e cfr. *Traité* ... cit., p. 188: « également dangereux »).

Ma per altre postille e varianti ridotte del tipo appena descritto restano dei casi dubbi, tutte le volte che, la traduzione discostandosi liberamente dalla lettera del testo, diventa impossibile risalire con buona probabilità all'assetto della lezione italiana utilizzata e dunque stabilire se Morellet avesse sott'occhio le proposizioni nella forma poi accolta da L5 o in quella precedente, non ancora modificata all'altezza del 24 agosto (queste considerazioni riguardano i seguenti luoghi di L5: § IV, « che sono la cagione dell'incertezza »; § VI, « nell'universal combattimento »; § XI, « crudeltà. Essa rivolta »; § XV, « migliorare la sorte »; § XVI, « quando sia deciso »).[1] Quanto a tutte le altre aggiunte e postille non citate, la traduzione resa da Morellet consente di affermare la loro sicura presenza nel materiale inviato in Francia.

Da questi dati sembra dunque potersi far discendere la conclusione che, dopo il grosso del lavoro di revisione e di incremento del libro, che si concretizza rispettivamente nella preparazione dell'esemplare per Morellet e di quello destinato alla tipografia, spedito il primo a Parigi, Beccaria abbia continuato a rifinire, mutare, addizionare la copia per l'edizione italiana fino all'inizio di settembre, allorché anche questo secondo esemplare, più ricco del precedente, prende la via di Livorno per assumere la funzione, sul banco del compositore, di testo per l'ultima stampa vigilata dall'autore.

UNA NUOVA METAMORFOSI DEL TESTO: L'ORDINAMENTO MORELLET. La traduzione francese dei *Delitti* doveva essere uscita da pochissimi giorni quando Melchior Grimm vergò, per la sua « Correspondance littéraire », una stroncatura di incredibile durezza.[2] Cominciava lamentando che Morellet avesse fatto

1. Cfr. nell'ordine: pp. 38, rr. 4-5; 41, rr. 1-2; 54, rr. 1-2; 61, r. 9; 62, r. 14; e *Traité*... cit., pp. 25, 171, 223, 57, 68.

2. Ripresa in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 338-45. La « Correspondance » di Grimm reca la data del 1° dicembre 1765, che va senz'altro considerata fittizia, giacché, come si è visto, la traduzione di Morellet non uscì che il 28 di quel mese. Se non si vuol ricorrere all'ipotesi di una lettura dell'opera in bozze da parte di Grimm (improbabile, dati i cattivi rapporti tra lui e Morellet), sarà opportuno collocare la recensione tra il 28 dicembre e i primissimi giorni di gennaio: la lettera di Morellet a Beccaria, infatti, tenta di rispondere, senza nominarne l'autore, ad alcune delle critiche formulate da Grimm (come è stato notato da J. PANDOLFI, *Beccaria traduit par Morellet*, « Dix-huitième siècle », IX, 1977, p. 313). Ma, ugualmente, è da ritenere fittizia anche la data del numero del 1° agosto 1765 della stessa « Correspondance littéraire » (cfr. appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 315-24), dove era una prima menzione dell'opera di Beccaria e dell'imminente traduzione di Morellet (« Un petit livre, intitulé *Dei delitti e delle pene*, c'est-à-dire *Des délits et des peines*, et que M. l'abbé Morellet se propose de traduire en français, vient de faire beaucoup de bruit en Italie. Ce livre est de M. Beccaria... »). Infatti, nella citata lettera di d'Alembert del 28 settembre, il Francese si era tra l'altro complimentato con Beccaria per una delle aggiunte inviategli in ms.: « Votre note sur les peines que vous aviez prononcées dans les premières éditions contre le *fallito innocente* m'a surtout paru excellente... »: nessuno avrebbe potuto leggere questa nota a stampa prima del 28 dicembre 1765 (nella traduzione francese) o del marzo 1766 (nella « quinta » edizione italiana); nessuno in Francia, a eccezione di d'Alembert e Morellet (o di persona ad essi vicina), avrebbe potuto prenderne visione sul ms. spedito da Milano il 24 agosto. Ma proprio alla nota sul « fallito innocente » fa

attendere al pubblico troppo a lungo la sua annunciata edizione; proseguiva criticando i frequentissimi « contre-sens les plus grossiers » e gli innumerevoli refusi che costringevano il lettore, ad ogni pagina, a ricorrere « à un énorme *errata* qui se trouve à la tête du livre »; aggiungeva poi che anche il carattere tipografico usato (di un « goût gothique »), rendendo la lettura « pénible aux yeux qui n'y sont pas faits », era ulteriore prova della scarsa cura con cui era stato pubblicato « l'ouvrage le plus interessant qui ait paru depuis fort longtemps, et qui meritoit le plus d'être soigné ».[1] Simili notazioni non potevano che preludere ad un attacco violento circa i contenuti. Tutto ciò sarebbe comunque secondario, scrive infatti Grimm, se il libro non fosse stato oltretutto « défiguré »:

> ... ce qui me le rend insupportable, ce qui est d'une témérité inouïe, ce qui ne peut venir que dans la tête d'un bel esprit français, c'est que le traducteur, pour jouer un rôle important dans tout ceci, a prétendu que M. Beccaria ne savait pas ordonner ses idées, et qu'il avait besoin de lui, abbé Morellet, pour l'ordre dans lequel il fallait les présenter. En conséquence de cette hipothèse, il a non seulement changé l'ordre et la succession des chapitres, mais il s'est permis de bouleverser toute la contexture de l'ouvrage, d'ôter des passages d'un chapitre pour les transporter dans un autre. Cette témérité n'est en vérité pas d'un homme d'esprit; elle serait risible si l'importance du livre ne la rendait impertinente et répréhensible. Comment a-t-on la confiance de se flatter qu'on ordonnera les idées d'un esprit juste, profond, lumineux, d'un homme tel que M. Beccaria, mieux que lui, parce qu'on sait les translater de l'italien en

---

esplicito riferimento la « Correspondance » di Grimm datata 1° agosto: all'affermazione che l'opera di Beccaria « a déjà [été] réimprimé plusieurs fois » fa seguito la notizia che « dans la nouvelle édition que je viens à l'instant de feuilleter je vois que l'auteur a ajouté plusieurs chapitres nouveaux et excellents. Il a aussi soigné tout son ouvrage, et fait plusieurs changements heureux. Je lis dans une note ajoutée au chapitre des banqueroutiers un reproche qu'il se fait de les avoir traités avec trop de rigueur dans les éditions précédentes »; e della nota 'autocritica' di Beccaria, Grimm offre una traduzione francese. In proposito si può osservare che: 1) Grimm non ha potuto sfogliare la nuova edizione italiana (non ancora stampata), ma ha avuto tra le mani proprio quell'esemplare che Beccaria aveva inviato a d'Alembert per Morellet; 2) infatti, solo sfogliando un volume postillato e con appendice manoscritta avrebbe potuto accorgersi delle molte aggiunte e dei cambiamenti apportati dall'autore: le medesime variazioni, in un testo a stampa, avrebbero richiesto più di un colpo d'occhio per essere individuate, e un'attenta collazione con la precedente edizione; 3) sapendo da d'Alembert che Beccaria ha preparato una nuova edizione dell'opera, che dovrebbe apparire in Italia « incessamment », Grimm la dà per già pubblicata; 4) il recensore non ha utilizzato la traduzione Morellet, giacché offre della nota una sua parafrasi libera, diversa da quella che darà l'abate (« J'ai partout — dit-il [Beccaria] — respecté la religion, et l'on m'a accusé d'irréligion; j'ai partout défendu les droits de la législation, et l'on m'a accusé d'avoir manqué de respect à la législation; j'ai eu le malheur en cet endroit de blesser les droits de l'humanité, et personne ne m'a rien reproché »; Morellet tradurrà: « j'ai été accusé d'irreligion, et je ne le méritois pas; j'ai été accusé de sédition, et je ne le méritois pas; j'ai offensé les droits de l'humanité, et personne ne m'en a fait le moindre reproche »), anche se certamente sa che la versione francese è in fase avanzata: peraltro, scrivendo sotto la data del 1° agosto, non può che affermare che « l'abbé Morellet *se propose* » di tradurre il libro. Da questi elementi consegue con assoluta certezza che il numero della « Correspondance littéraire » datato 1° agosto 1765 non può esser stato redatto prima del settembre di quell'anno.

1. Cfr. l'appendice a *Delitti*, ed. Venturi, p. 338.

français? Quelle étrange présomption, et quelle folie de croire qu'il n'y a qu'en France où l'on ait le secret de mettre de l'ordre dans ses idées, comme si tout bon esprit n'avait pas sa marche, son ordre, sa methode! [...] M. l'abbé Morellet [...] a cruellement gâté le livre de M. Beccaria, et [...] en vassal téméraire et déloyal, il s'est rendu coupable de félonie envers son seigneur suzerain. Il faut avoir la tête étroite comme une ruelle pour tomber dans une tentation de cette espèce. [...] un esprit sage, délicat et d'une marche paisible, comme notre philosophe milanais, monsieur l'abbé, [...] je vous jure qu'il n'avait pas besoin de vos lisières, et qu'il vous saura mauvais gré de lui en avoir mis malgré lui. J'ai lu le livre *Des délits et des peines* avec le plus grand plaisir, en italien; et si l'on passe à l'auteur un langage quelquefois trop géométrique, je ne vois point de reproches à lui faire [...]. Le traducteur l'a si habilement dépecé, qu'il en est résulté un ouvrage de marqueterie, où il n'y a plus ni proportion ni harmonie...[1]

A parte i giudizi di merito, gli interventi sul testo, che Grimm denunciava, non erano un segreto per nessuno: Morellet stesso ne aveva dato puntigliosamente conto nella sua *Préface du traducteur*, e li aveva giustificati come inevitabili. A suo parere, il maggior merito dell'autore era stato certamente quello di saper unire « la force du raisonnement à la chaleur du sentiment »: purtroppo questo calore lo aveva portato talvolta a perder di vista « l'ordre le plus naturel » del discorso, impedendogli così di guidare il lettore, per la strada più facile, alle verità proclamate nel libro. Tale era comunque la sua importanza da render necessaria un'operazione che, « sans altérer le texte », ristabilisse, « par quelques simples transposition de chapitres ou de parties de chapitres, l'ordre ainsi troublé » e desse ai *Delitti* una forma più organica e più familiare ai lettori francesi. Morellet riteneva esser questo un suo diritto, giacché « un livre où l'on plaide si éloquemment la cause de l'humanité, appartient désormais au monde et à toutes les nations »; e si diceva sicuro che Beccaria, in quanto autore, avrebbe perdonato al traduttore una tale libertà, ma, in quanto « ami de l'humanité », gli sarebbe stato addirittura riconoscente.[2]

Altro che semplici trasposizioni di capitoli o di parti di capitoli: solo quattro paragrafi (III, IV, V, XIX) vengono lasciati da Morellet nello stesso luogo da essi occupato nell'edizione originale, mentre tutti gli altri cambiano posizione per un *bouleversement* totale, attuato in base a un criterio preciso sul quale mi soffermerò più avanti. Ma, quel che più conta, ogni singolo paragrafo è in qualche misura investito dal lavorio di ristrutturazione e sistematizzazione, con risultati che possono essere schematicamente riassunti considerando i 42 capi della traduzione francese secondo sei gruppi tipologici:[3] *a*) dieci

1. Ivi, pp. 338-40.
2. La *Préface* è in: *Traité...* cit., pp. v-xxiii; ripresa anche in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 329-38 (i passi citati sono in quest'ultima alle pp. 330-31).
3. La tipologia è sostanzialmente la stessa stabilita da J. Pandolfi cit., pp. 229-302. La mia collazione fra originale italiano e traduzione Morellet dà tuttavia, sui singoli paragrafi, risultati differenti da quelli a cui è pervenuto lo studioso francese.

paragrafi non presentano nell'edizione Morellet spostamenti interni o trasferimenti di brani rispetto all'originale, ma sono collocati in diversa posizione;[1] *b*) cinque si discostano dal testo italiano per trasposizioni di passi, eventualmente attuate con l'ausilio di interpolazioni che non hanno riscontro nell'edizione italiana;[2] *c*) dieci vengono costruiti aggiungendo ad un paragrafo dell'originale, mantenuto nella sua interezza (ma talvolta con inversioni e con l'inserzione di 'legamenti' creati dal traduttore), brani estratti da altre sedi;[3] *d*) nove corrispondono ad altrettante parti del testo italiano divenute incomplete per la sottrazione di porzioni dislocate in altri contesti (e anche tali paragrafi 'mutilati' sono talvolta soggetti a slittamenti interni e all'aggiunta di *liaisons* morellettiane);[4] *e*) due sono ottenuti sottraendo ad altrettante parti del testo di Beccaria delle proposizioni collocate altrove, ma la sottrazione è compensata con l'apporto di ulteriori *disiecta membra*;[5] *f*) sei si costituiscono grazie alla giustapposizione di paragrafi diversi o di periodi dell'originale provenienti da paragrafi diversi, o — in un caso — tramite l'isolamento di un brano e la sua trasformazione in paragrafo autonomo.[6]

Tutto ciò è da ricondurre in primo luogo alla determinazione, dalla quale Morellet aveva preso le mosse, di riversare il discorso in sei aree omogenee,

---

1. Cfr. i §§ VII [= XIV dell'originale], IX [= XV], XI [= XVIII], XIV [= XXXVII], XXII [= XXXVI], XXIX [= X], XXXVII [= XXXIX]. Altri due paragrafi, peraltro riconducibili a questo gruppo, presentano dei cappelli introduttivi che non compaiono nell'edizione originale: XXXIX [= XXVI] e XL [= XVII]. Particolare anche il caso del XXXVIII [= XL, con un *incipit* creato da Morellet e con la mancata traduzione del finale, nonché, ovviamente, dell'aggiunta scritta da Beccaria per L5 ma assente dall'esemplare inviato in Francia].

2. Cfr. i §§ V [= V], XII [= XVI, ma nel contesto della traduzione compaiono tre interpolazioni assenti nell'edizione italiana], XXX [= XXII], XXXII [= XXXIV, un brano del quale non viene tradotto; Morellet vi inserisce inoltre una frase di raccordo], XXXV [= XXXII, senza la già citata aggiunta « Chi tutto ... punito », non spedita da Beccaria a Morellet].

3. Cfr. i §§ I [= *Introduzione*, più brani tratti da VIII e XI — in quest'ultimo vengono immesse da Morellet due frasi di raccordo], IV [= IV, più due brani tolti da III], VIII [= XIII, più un brano di XXXVIII, più due interpolazioni del traduttore], XIII [= XXX, più due brani di XXXI], XVI [= XXVIII, più un brano di XLVI], XVII [= XXV, più due brani di XXIV], XIX [= XIX, più un brano di XXIX], XXI [= XXXV, più un brano di XXIX], XXIII [= VI — una frase del quale non viene tradotta né nella stesura di L3 né in quella di L5 —, più un brano di XXXIII], XXVIII [= IX, più un brano di XXIII].

4. Cfr. i §§ III [= III* — l'asterisco indica che il paragrafo è divenuto incompleto per sottrazione di brani], VI [= XXIX*], X [= XXXVIII*], XVIII [= XXIII*], XXXI [= XXXIII*, un brano del quale non viene però tradotto], XXXIII [= XI*], XXXIV [= XXIV*], XXXVI [= XXXI*, con un cappello che compare nella traduzione ma non è nell'originale], XLII [= XLVII*].

5. Cfr. i §§ XV [= XXVII, meno due brani — uno non tradotto, l'altro dislocato altrove —, più l'intero XII e un passo di XLVII], XXIV [= VII, meno l'*incipit*, non tradotto, più una parte di VIII].

6. Per il primo caso cfr. i §§ II [= I e II; di quest'ultimo peraltro non sono tradotte la prima frase — assente dall'esemplare usato da Morellet — e l'inizio della seconda], XLI [= XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV]. Per il secondo caso cfr. i §§ XX [= brani di XXVII, XXIX, XLVI], XXV [= brani di VI e VIII], XXVII [= due brani di VIII e gli interi XX e XXI]. Il terzo caso è rappresentato dal § XXVI [= un brano di VIII], costruito *ex novo* da Morellet dando un titolo non attestato nell'originale a parte di un paragrafo.

« six parties très différentes et placées, à ce qui nous semble, dans un ordre naturel ». La prima parte, a carattere introduttivo, è composta dai §§ I-V (che sono la traduzione di quei capitoli originali, oltre all'*Introduzione*, che contengono « des réflexions sur l'origine et les fondemens du droit de punir et sur les caractères généraux que doivent avoir les loix pénales dans une bonne législation »). Solo questa sezione trova una qualche corrispondenza con la tematica trattata da Beccaria fino al suo § V (fatte salve, ovviamente, le modificazioni apportate da Morellet ad ogni singolo paragrafo), mentre la seconda non ha appiglio alcuno nella struttura dell'originale: ora nove capi (VI-XIV) sono disposti in sequenza in modo da costituire un blocco tematico concernente « l'instruction de la procedure, les moyens de constater le crime et tout ce qui précède l'infliction de la peine ». È perciò che i paragrafi del testo italiano che trattano questi argomenti dovevano, nella traduzione, essere « placés avant quelques autres chapitres qui les précèdent », giacché al traduttore era parso « plus naturel de commencer par ce qui regarde l'instruction de la procedure, avant que de traiter des peines en général, et de chaque espèce de peine en particulier ». Delle pene in generale e in particolare discute appunto la terza parte, formata dai §§ XV-XXIII. La quarta tiene assieme i §§ XXIV-XXXVII, che parlano di « tout ce qui concerne les crimes en général et en particulier ». La quinta (§§ XXXVIII-XL) indica « quelques causes générales des vices de la jurisprudence criminelle », raggruppando i tre paragrafi (sparsi nell'opera e « placés d'une manière moins favorable » di quella che assegna loro Morellet) in cui l'autore mostra le tre « sources générales » di tali errori e ingiustizie. La sesta ed ultima parte « traite des moyens de prévenir le crime » (§ XLI).[1]

Le spiegazioni e giustificazioni offerte da Morellet al lettore non si esauriscono qui: delineati il perimetro del nuovo ordinamento e la sua logica interna, il traduttore dà conto minuziosamente, capitolo per capitolo (ma di alcuni interventi compiuti non fornisce notizia alcuna), del lavoro fatto: ad esempio, per l'*Introduction*, come poteva egli non accorpare a quanto l'autore aveva scritto sotto questo titolo « un morceau du chap. VIII de l'italien, où l'Auteur expose la marche générale qu'il a suivi », e inoltre « un morceau du chap. XI ou l'Auteur indique les principales questions qu'il traite et les motifs qui l'animent »? « Il nous a semblé », osserva Morellet, « que ces deux endroits appartenoient à l'introduction »: non restava che unirveli.[2] Ancora, di fronte alla stesura originale della *Cattura*, come non accorgersi che essa contiene dei brani estranei al tema trattato, dei quali il paragrafo va, di conseguenza, alleggerito? « [Nous y] avons retranché: 1°. Un morceau relatif à la question de droit public: *si un crime commis dans une société politique peut être puni dans une autre société*, question qui nous a paru étrangère au chapitre *della cattura* et appartenant naturellement à celui *des asyles* [...] 2°. Un morceau relatif à la

1. Cfr. la *Préface*, in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 337 e 331-32.
2. Ivi, p. 331.

publicité de la punition, qu'on trouvera dans notre chapitre XIX [...] 3°. Un morceau qui regarde la certitude de la punition, que nous avons placé dans notre chap. XX ».[1] Anche le trasposizioni di frasi all'interno di uno stesso paragrafo hanno tutte una ragion d'essere, sono « nécessaires pour rapprocher des réflexions qui devoient être liées ».[2] Al limite, qualche spostamento di brano da un paragrafo ad un altro poteva anche essere evitato: Morellet lo riconosce, ad esempio, quanto al passo (da lui addizionato al § VI dell'originale per costruire il XXIII della traduzione) tratto dal § XXXIII del testo italiano, « où nous aurions pu le laisser, mais qui n'est pourtant pas déplacé où nous l'avons mis ».[3] E così via, fino alla *Conclusion*. La convinzione di Morellet, di non aver creato un altro ordine, estraneo a quello sotteso all'opera, ma di avervi ristabilito l'unico 'naturale', che era stato violato dallo stesso Beccaria, è tale da indurlo a offrire tranquillamente al lettore anche una *Table des chapitres dans l'ordre de l'original*.

L'impressione che a tutta prima si ricava dalla lettura della *Préface* è che, a eccezione delle aggiunte per L5 redatte dopo il 24 agosto 1765, tutto ciò che Beccaria ha scritto (o che Verri ha introdotto con il suo 'assenso': la distinzione dei ruoli è ora secondaria) possa in qualche modo ritrovarsi nella pur diversa architettura della traduzione francese. Non è così: lo stesso Morellet, si è visto, confesserà all'autore di non aver saputo tradurre il brano « Questa è la cagione ... indebolisce il secondo » con cui si conclude *False idee di utilità*; e nel verificare la possibilità che egli disponesse o meno della variazione introdotta da Beccaria nel § VI (« e scemando ... aumentando »), si è già accertato che il buon abate non aveva tradotto neanche la lezione-base di L3 che da quell'addizione viene superata (« Dunque bisogna ... i meno importanti »). Vi sono altri due casi in cui le omissioni di Morellet non sembrano poter trovare una qualche giustificazione che tolga loro, almeno in parte, il sapore di totale arbitrarietà: del § XXXIII dell'originale non viene tradotto « Chiunque dà pene ... che lo sono », e del § XXXIV « Le fissazioni dei limiti ... misura delle grandezze ».[4]

Un altro tipo di rigetto di porzioni attestate nell'italiano viene fatto passare sotto silenzio dal traduttore: si tratta di tutti quei luoghi in cui Morellet — come già il Verri al momento di disporre la materia di Ar in una seconda redazione diversamente ordinata — deve modificare o tagliare dei punti per occultare o eliminare del tutto le 'cerniere' che collegano tra di loro singoli brani dell'originale destinati dal traduttore a contesti diversi. Si prenda il § XV, *De la douceur des peines*: al testo del § XXVII italiano (nel quale sono state, oltretutto, operate delle trasposizioni interne), Morellet ha premesso un intero paragrafo, il XII (« ce morceau est l'introduction naturelle du chapitre

1. Ivi, p. 332.
2. Ivi.
3. Ivi, p. 334.
4. Cfr. pp. 108, rr. 8-10, e 111, rr. 4-6.

de la douceur des peines », osserva nella *Préface*),[1] e vi ha aggiunto come conclusione la prima parte di ciò che in L5 è il § XLVII. Ma Beccaria aveva cominciato il § XII con le parole « *Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che* il fine delle pene... », cioè con un esplicito richiamo ai temi trattati in precedenza (oltre alla parte di carattere generale e introduttivo sull'interpretazione e l'oscurità delle leggi, egli aveva infatti già svolto i temi della proporzione e della misura delle pene, della divisione dei delitti, e aveva parlato di onore, duelli e tranquillità pubblica: tutti questi paragrafi sono *déplacés* nel testo francese), che Morellet, è ovvio, deve far sparire, traducendo semplicemente: « La fin de l'établissement des peines ne sauroit être de tourmenter... » ecc.[2] Ugualmente, nell'attacco degli *Asili* Beccaria annunciava: « Mi restano ancora due questioni da esaminare: l'una, se gli asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei sia utile o no »; mentre, allorché traduce questa parte nel suo § XXI, Morellet ha ancora molti temi da esaminare, e pertanto la frase deve esser resa così: « On demande si les asyles sont justes, et si les conventions entre les nations de se rendre réciproquement les coupables sont utiles ou non ».[3] Nel successivo § XXXVI, come è logico, Beccaria aveva scritto: « L'altra questione è se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo... »; di conseguenza Morellet nel suo § XXII traduce: « Est-il avantageux à la société de mettre à prix la tête d'un coupable... ? ».[4] Per identici motivi non vengono da lui tradotti altri passi dei *Delitti*, come: « Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti... » (§ II), « Le precedenti riflessioni mi danno il diritto di asserire che l'unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però... » (§ VII), « Abbiamo veduto qual sia... » (§ VIII), « Questa è la ragione per cui... » (§ XXIV), « Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi » (§ XXVII).[5]

Si è visto a suo luogo che, intervenendo sulla prima redazione per costruire, con un ordine diverso degli argomenti, la seconda, Verri era stato costretto in un caso (l'*incipit* dei *Delitti di prova difficile*) a creare una 'cerniera' che tenesse maggiormente collegati due brani, distanti tra loro nel ms. autografo ma divenuti contigui in B. Morellet ricorre a tale pratica assai più di frequente. Una prima volta nel § VIII, *Des témoins*: al corrispondente dell'edizione italiana (XIII), preso come base, viene interpolata (dopo il pezzo stilato da Beccaria per incrementare il capitolo, e a suo tempo trasmesso a Morellet, « La vera misura ... interesse di mentire ») una porzione estratta dal § XXXVIII

1. Cfr. la *Préface*, in appendice a *Delitti*, ed. Venturi, p. 333.
2. Cfr. qui p. 54, rr. 24-25, e *Traité*... cit., p. 106. Corsivo mio.
3. Cfr. qui p. 112, rr. 6-8, e *Traité*... cit., p. 160.
4. Cfr. qui p. 113, rr. 10-11, e *Traité*... cit., p. 164.
5. Cfr. qui pp. 29, rr. 6-7; 44, rr. 8-9; 46, r. 17; 78, r. 6; 83, rr. 18-19; e *Traité*... cit., pp. 16, 176, 174, 224, 154.

(in italiano suona: « Fra gli altri abusi ... il popolo ignorante »), alla fine della quale, prima di tradurre la successiva proposizione dei *Testimoni* (« La credibilità dunque ... tra lui e il reo »), Morellet è costretto a inserire un raccordo che non esiste nel testo beccariano: « *On peut donc admettre en témoignage toute personne qui n'a aucun intérêt de mentir.* La credibilité d'un temoin... ». Poco sotto, nel testo originale, vi è una frase (« La credibilità di un testimonio ... o l'inverisimiglianza delle circostanze ») che contiene un rimando a una nota, aggiunta a piè di pagina a partire da L5 (« Presso i criminalisti ... principale figura »): Morellet decide di trasferirla nel testo, a seguito del punto in cui l'italiano recita: « ... o l'inverisimiglianza delle circostanze; », e deve perciò legare meglio, aggiungendo di suo, la conclusione del passo lasciato in sospeso (« tali sono per esempio la magia e le azioni gratuitamente crudeli »): « ... *ils ont transformé les jugemens* [...] *en une espèce de jeu de hazard. Cette maxime, que la credibilité du témoin est d'autant moindre que le crime est plus atroce ou les circonstances moins vraisemblables, trouve son application dans* les accusations de magie ou d'actions gratuitement cruelles ».[1]

Nel § XXXII, che traduce, con molte trasposizioni interne, il *Dei debitori* dell'originale, dopo aver reso in francese quanto ivi si conclude con le parole « ... caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso esame! », e prima di tradurre la frase seguente (« Credo massima legislatoria... » ecc.), Morellet osserva: « Que si l'on m'oppose la difficulté de démêler si le banqueroutier est coupable ou non de mauvaise foi, je réponds que cette difficulté même me fait croire aussi qu'il y a peu d'inconvénient à laisser sa fripponerie impunie »,[2] altro passo che non ha riscontro nel testo beccariano. Infine, il § XXXVI traduce quel che resta del § XXXI di Beccaria dopo che tutta la prima parte è stata immessa da Morellet nel suo § XIII. Nell'originale tale brano fungeva da introduzione all'analisi dell'adulterio, della pederastia e dell'« infanticidio », al quale esame ora Morellet deve premettere un cappello: « Il y a quelques crimes trop frequens dans la société et en même tems difficiles à prouver. Tels sont l'adultère, la péderastie, l'infanticide ».[3]

Un cappello introduttivo viene apposto anche al § XXXVIII (è la traduzione delle *False idee di utilità*), dove Morellet scrive: « Je crois devoir développer ici quelques causes générales de la cruauté et des autres vices des loix pénales »; al § XXXIX (traduzione del XXVI di Beccaria): « L'esprit de famille est une seconde source générale d'erreurs et d'injustices dans la législation »; infine, al § XL (corrisponde al paragrafo *Del Fisco*, inviatogli da Beccaria in ms.): « Une troisième cause des vices de la jurisprudence criminelle est l'esprit de fisc qui a présidé à sa formation ».[4]

---

1. Cfr. qui pp. 55, r. 16—57, r. 1, e 116, r. 17—117, r. 1; e *Traité*... cit., pp. 49-52. Corsivo mio.
2. Cfr. qui p. 110, rr. 27-30, e *Traité*... cit., pp. 215-16.
3. Cfr. qui pp. 101, r. 12—103, r. 11, e *Traité*... cit., p. 237.
4. Cfr. *Traité*... cit., pp. 248, 252, 261.

Non potrei concludere quest'analisi della radicale riscrittura dei *Delitti* attuata da Morellet senza soffermarmi anche sui tre paragrafi in certo senso emblematici del metodo seguìto dal « bon écrivain » nel 'tradurre' l'opera. Si consideri, innanzitutto, il § I della sua edizione, laddove avviene l'immissione della seconda parte del § XI dell'originale, che Morellet ha dichiarato nella *Préface* appartenere di diritto al paragrafo introduttivo, perché Beccaria vi indica le principali questioni di cui tratta nel libro. L'affermazione è solo in parte vera, ché Beccaria aveva stilato quel brano, concludendo le osservazioni dedicate alla *Tranquillità pubblica*, non come un indice sommario, ordinato e articolato, degli argomenti dell'opera, ma come un promemoria *in itinere*, quasi a fare il punto, in rapida rassegna, dei molti quesiti che gli si affollavano nella mente e che doveva ancora affrontare; problemi che, aveva scritto, « meritano di essere sciolti con [...] precisione geometrica ». A dare 'ordine geometrico' al passo provvede Morellet (in corsivo nella colonna di destra le interpolazioni dovute alla penna del traduttore):

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile* e *necessaria* per la sicurezza e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengon eglino *il fine* che si propongono le leggi? Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutt'i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi?

Quelle est l'origine des peines, et quel est le fondement du droit de punir? Quels sont les moyens praticables dans une bonne législation pour saisir le criminel, et découvrir et constater le crime? La question est-elle juste, et conduit-elle au but que se proposent les loix? *Les peines ne doivent-elles pas être proportionnées aux crimes, et comment établir cette proportion? Quelle est la mesure de la grandeur des délits?* La peine de mort est-elle utile et nécessaire pour la sûreté et le bon ordre de la société? Quelles peines faut-il infliger aux différens crimes? Les mêmes peines sont-elles également utiles dans tous les tems? Quelle influence ont-elles sur les moeurs? Quels sont les moyens les plus efficaces pour prévenir les crimes?[1]

Il testo francese ricalca ora esattamente il nuovo ordine dato ai diversi paragrafi dell'opera, grazie anche all'inserimento di annunzi di altri temi (origine delle pene, diritto di punire, proporzione pena-delitto e misura delle pene) che Beccaria certo non avrebbe voluto fare nel brano in questione, avendo di questi appena parlato nei paragrafi precedenti!

Il § XII, *De la question*, non è meno singolare. Viene tradotto da Morellet il § XVI dell'originale con spostamenti che interessano tutti i brani costitu-

1. Cfr. qui p. 54, rr. 6-11, e *Traité*... cit., pp. 7-8. Corsivo mio.

tivi e con l'immissione di frequenti frasi di raccordo. È tutto un succedersi, tra un passaggio e l'altro, di proposizioni come: « Nous présenterons d'abord quelques raisons générales qui montreront l'injustice et la barbarie de cette coutume, et nous ferons voir ensuite l'insuffisience des motifs qui l'ont fait établir », « Or c'est ce qu'on fait par l'usage de la question », « Examinons maintenant les motifs qu'on a eus d'établir l'usage de la question ». I « motivi » della tortura sono gli stessi cinque che Beccaria aveva enunciato nell'esordio del suo paragrafo, ma Morellet li traduce in una diversa sequenza:

Une des cruautés consacrées par l'usage de la plus grande partie des nations, est la question donnée à l'accusé pendant le cours de l'instruction de la procédure, ou pour tirer de lui l'aveu du crime, ou pour éclaircir les contradictions dans lesquelles il est tombé, ou pour le forcer à déclarer ses complices, ou pour découvrir d'autres crimes dont il n'est pas accusé et dont il pourroit être coupable, ou pour je ne sais quelle nécessité, métaphisique et difficile à comprendre, de purger l'infamie.[1]

E in questa successione li esamina poi nel contesto del suo paragrafo, creando volta per volta le 'cerniere' necessarie ad una rigorosa disamina, in *primis* numerando ogni argomento. Si ha pertanto, dopo un primo motivo (« Le premier est qu'on a pensé que la douleur étoit un moyen de découvrir le crime, un *critère* de verité; comme si ce *critère* devoit être tiré des muscles et des fibres d'un malheureux qu'on déchire dans les tourmens »), che corrisponde, nell'italiano, alla seconda parte di una frase spezzata in due (« che il dolore divenga ... fibre di un miserabile »), un secondo (« 2°. On applique un accusé à la question... »), che per Beccaria era « il terzo motivo », e così via fino al quinto. Ciò che infine Morellet traduce come conclusione (« Je finirai ce chapitre par une remarque: c'est que les vérités que nous y avons exposées ont été connues... » ecc.) non poteva avere nell'originale alcun carattere conclusivo, trovandosi nel bel mezzo del paragrafo (« Queste verità sono state conosciute ... umano metodo di giudicare »).[2]

Resta da accennare ad un altro clamoroso « attentat » di Morellet al libro di Beccaria: è la costituzione (per isolamento di un brano dal contesto del § VIII) di un paragrafo autonomo, il XXVI della traduzione, intitolato *Des crimes de lèse-majesté*. Un capitolo a parte sui delitti di lesa maestà Beccaria non aveva proprio pensato di scriverlo: non foss'altro perché gli era parso assai difficile determinare esattamente quali crimini potessero rientrare in questo gruppo, giacché « la sola tirannia e l'ignoranza » son solite « dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di differente natura ». Il testo di Beccaria era dunque, più che un'analisi di questo genere di delitti, un invito alla cautela nel trattarne: ciò che non aveva distolto Morellet dal prendere il

1. Cfr. qui p. 62, rr. 7-12, e *Traité*... cit., pp. 68, 71, 72, 67-68.
2. Cfr. qui pp. 63-66 e *Traité*... cit., pp. 72, 80, 86.

brano « I primi, che sono ... rapporti distinto »[1] e farne il § XXVI della traduzione. Con incredibile candore, poi, il Francese dichiarava nella *Préface* che nella sua edizione tale capitolo era certamente « court, relativement à l'importance de la matière », e di sicuro il fatto di avergli dato un titolo a sé contribuiva a farlo apparire « encore plus incomplet ». Non restava dunque che sperare in un suo futuro incremento da parte di Beccaria: « nous ne doutons pas que l'Auteur, dans quelque autre édition, ne développe ses idées sur un sujet aussi intéressant ».[2]

Era stata forse quest'ultima goccia a far traboccare il vaso della stizza di Melchior Grimm e a farlo esplodere davanti a una « maladresse » così « singulière »: non si era dunque accorto, Morellet, che Beccaria, tanto abile nel toccare certe materie delicate « avec une finesse et une légèreté infinies », aveva *voluto* dire appena « un mot, en passant, du crime de lèse-majesté »? E invece ecco il traduttore

> ... qui prend ce passage, le transporte au beau milieu du livre, en fait un chapitre à part, qui devient un galimathias parce qu'il ne tient plus à rien [...]. Monsieur l'abbé, je reprends mes lettres patentes. Quand on a la fureur de décarreler et recarreler chez les autres, il faut en savoir un peu plus long.[3]

Ma Morellet aveva potuto affondare senza remore il bisturi nel corpo dei *Delitti*, e ivi tagliare, mutilare, suturare, trapiantare a sua discrezione, perché determinato da un'idea 'forte': quella di trasformare il breve saggio filosofico in un trattato giuridico. Come ha osservato Jean Pandolfi nella sua acuta analisi di questa traduzione, l'intendimento dell'abate era già chiaro nel titolo da lui scelto, *Traité des délits et des peines*: a quello posto da Beccaria, che « n'imposait pas aucune 'idée', aucun 'schema d'organisation' a priori, Morellet substitue un titre qui, lui, impose dans l'idée de tout lecteur une certaine conception de l'ouvrage qui va lire », suggerisce subito la convinzione che « il s'agit désormais d'un ouvrage didactique, ou il est exposé — d'une manière systematique, selon un certain ordre et suivant les principes d'un cours — le problème des délits et des peines ».[4] È dunque in nome d'un principio d'ordine, di chiarezza, di logica, che Morellet attua le sue modificazioni sull'originale; è perché l'opera, per diventare un vero e proprio *trattato*, deve esser sottoposta alle regole di costruzione dei trattati; è per il rigore e la coerenza necessari a un trattato che egli abbonda in termini specifici del lessico giuridico (« instruction », « procedure »...) laddove anche Beccaria, fresco di studi legali, sarebbe stato, volendolo, capace di metterli. L'insieme dell'operazione mira dunque a far perdere al testo la sua tessitura filosofica per farne

1. Cfr. qui pp. 47, r. 22—48, r. 10, e *Traité*... cit., pp. 185-86.
2. Cfr. l'appendice a *Delitti*, ed. Venturi, pp. 334-35.
3. Ivi, p. 340.
4. J. PANDOLFI cit., p. 296.

« un ouvrage irréfutable (un 'traité'), hors de toute contestation philosophique ».[1] Morellet, che d'Alembert aveva presentato come « philosophe », aveva scelto di agire non da filosofo ma da giurista, e costringeva anche Beccaria a un mutamento d'identità. Forse d'Alembert non colse, nel suo apprezzamento per la traduzione,[2] il reale significato della metamorfosi che si era compiuta. Lo aveva capito appieno, si è visto, Grimm. Cinque anni dopo, Diderot avrebbe unito la propria voce autorevole al coro dei dissenzienti: « Monsieur l'abbe Morellet a bien tué [l'opera] dans sa traduction en voulant introduire le protocole de la méthode dans un morceau où les idées philosophiques, colorées, bouillantes, tumultueuses, exagérées, conduisent à chaque instant l'autheur à l'enthusiasme ».[3]

L'ORIGINE DELLA « VULGATA » E L'EDIZIONE DI « LONDRA », 1774. Le critiche immediatamente levatesi contro la sua versione dovettero togliere, almeno in parte, all'abate Morellet la sicurezza e la baldanza prive di scrupoli e dubbi con cui aveva ignorato i buoni diritti dell'autore dei *Delitti*. Il sospetto che Beccaria possa dispiacersi del modo in cui è stato tradotto il suo libro percorre infatti tutta la lunga lettera con la quale, il 3 gennaio 1766, Morellet accompagna un esemplare della sua edizione. È un testo da leggere per intero, come un piccolo capolavoro di astuzia, di diplomazia e di retorica. Morellet non affronta il tema cruciale prima di aver raccontato al Milanese come fu che d'Alembert gli avesse prestato una copia dei *Delitti* e lo avesse incitato a tradurla; come, avendola letta d'un fiato, l'abate entusiasta si fosse subito impegnato con vivo piacere a volgerla in francese; come la traduzione fosse stata gustata e lodata non solo da d'Alembert ma da diversi « hommes de lettres »; come l'avesse data alle stampe ai primi di agosto per vederla apparire, dopo molte peripezie e lunghi ritardi, proprio una settimana prima, avendo atteso per scrivere a Beccaria solo il tempo necessario per poterlo ragguagliare sulle reazioni del pubblico: ebbene, « le succes en est universel ».

E tuttavia il traduttore sentiva di doversi scusare con l'autore per la libertà che si era presa nel cambiare l'ordine del libro. Alle motivazioni già addotte nella *Préface*, e qui riprese, sulla necessità che aveva avvertito di tener d'occhio « les lecteurs ordinaires, moins instruits », e soprattutto i lettori francesi, « plus

1. Ivi, p. 305. Pandolfi nota in proposito che non a caso Morellet, traducendo nel suo § I l'*Introduzione* beccariana, omette il passo « ... rimontando ai principii generali, annientarono gli errori accumulati di più secoli... »: « Morellet se refuse à faire allusion aux 'principes généraux', c'est-à-dire à des considérations philosophiques » (ivi).

2. Si veda il poscritto dalembertiano alla citata lettera di Morellet a Beccaria del 3 gennaio 1766, dove tra l'altro si legge: « Sa traduction est très bien écrite, et ne fera, je crois, rien perdre à votre ouvrage. Les raisons d'après lesquelles il s'est déterminé à quelques transpositions m'ont paru bien fondées, et dignes d'être approuvées par un écrivain aussi supérieur que vous l'êtes ».

3. Traggo la citazione da J. PANDOLFI cit., p. 312.

difficiles sur la méthode», Morellet ne aggiungeva ora una, squisitamente politica: i governanti, osservava, hanno poca dimestichezza con le idee astratte; occorre presentarle loro «sous le jour le plus favorable», sapendo che «un ouvrage éloquent ne fera jamais réformer un abus parce qu'il est éloquent, ce sera toujours parce que le législateur ou ceux qui le dirigent en verront clairement la vérité. Le lecteur est sensible, mais le législateur est toujours froid». Certo, riconosceva che l'originale poteva aver perso almeno una parte del suo calore: ma non era tanto nella variazione dell'ordine del discorso la causa di ciò, quanto nella natura stessa di ogni traduzione, «qui doit demeurer au-dessous de l'original». Morellet si rifiutava infine di dar credito a una delle critiche mossegli in Francia, che i mutamenti apportati al libro, anche se utili, avrebbero potuto offendere l'autore: «cette manière de voir ne saurait être la votre», insinuava, perché un uomo di genio deve sempre esser capace di sentirsi dire «froidement que son livre n'a pas tout l'ordre dont il était susceptible»; di più: un autore, se è uomo di genio, deve arrivare ad adottare i cambiamenti che altri ha effettuato nella sua opera, quando siano utili e fondati. «Voilà le courage que j'attends de vous, Monsieur. Réformez parmi les changements que j'ai fait ceux qui vous paraîtront mal à propos, conservez ceux qui sont bien, et croyez que vous n'aurez fait qu'augmenter votre considération. Voilà ce que j'ose vous proposer».

Era quasi una sfida: davanti alla quale Beccaria prontamente si piegava, con totale acquiscenza, rispondendogli il 26 gennaio 1766:

Io devo ringraziarvi, o signore, con tutto lo spirito del dono che mi avete fatto della vostra eccellente traduzione [...]. Io l'ho letta con un indicibile piacere ed ho trovato che voi avete abbellito l'originale. Vi protesto con ogni sincerità che l'ordine che avete giudicato a proposito di dare all'opera è più naturale e perciò preferibile al mio, e mi rincresce che sia già quasi tutta compiuta la nuova edizione italiana, perché io mi sarei conformato in tutto, o quasi tutto al vostro piano. [...] L'obiezione fatta, che il cangiar l'ordine indebolirebbe l'opera, sembrami insussistente, perché la forza dello scrivere consiste nelle espressioni e nel condensamento delle idee, e non nella confusione di esse. L'altra obiezione, intorno all'offendere l'amor proprio dell'autore originale, non sussiste in generale, perché un libro, dove si tratti della causa dell'umanità, pubblicato che sia, appartiene a tutto il mondo, come voi dite egregiamente nella vostra non meno bella che pulitissima prefazione. [...] Spero che la quinta edizione italiana, che sta per sortire, sarà presto esaurita, e vi assicuro che nella stessa io mi conformerò in tutto, o quasi tutto, al nuovo ordine, che rende più luminose, più chiare le verità poste nel mio libro. Io dico quasi tutto, perché in una sola ed avida lettura, che ho fatto finora, non posso decidermi con piena cognizione di causa sopra ogni dettaglio, come lo sono riguardo al tutto.

La stampa della «quinta» edizione volgeva effettivamente al termine proprio in quel periodo: impossibile dunque, anche volendo, introdurre un qualsiasi mutamento nell'ordine del testo italiano. Restava solo il tempo per dare, in

qualche modo, notizia ai lettori e dell'avvenuta traduzione e dell'atteggiamento di Beccaria nei confronti di questa. In una delle pagine preliminari del volumetto (p. VI n.n. in alcuni esemplari, IV n.n. in altri) venne inserito pertanto il seguente « Avviso »:

Mentre era quasi compiuta questa nuova edizione si è pubblicata in Francia la traduzione francese fatta da un celebre scrittore di quella nazione. L'autore la trova non solo fedele, ma eccellente in tutte le sue parti. Il saggio traduttore ha giudicato a proposito di cambiar l'ordine dei paragrafi, e l'autore deve alla verità ed alla giustizia quest'ingenua confessione, che l'ordine francese è preferibile a quello dell'autore istesso, rincrescendogli di non essere stato a tempo di conformarvisi in questa edizione.

Tornerò più avanti sulle implicazioni psicologiche dell' 'assenso' di Beccaria all'« ordine francese » dato al suo libro. Se l'*Avviso* venisse preso alla lettera, come anche le analoghe assicurazioni contenute nella risposta a Morellet, ci si aspetterebbe che Beccaria avesse dato disposizioni per una radicale ristrutturazione del testo alla prima occasione. Le occasioni, assai vicine nel tempo al momento di cui discorriamo, furono due. La « quinta » edizione era esaurita nel corso dell'estate, e si poteva dunque replicarla, mentre contemporaneamente, in vista del viaggio a Parigi di Cesare con Alessandro Verri, si organizzava colà una pubblicazione dell'originale italiano. Nessuna di queste opportunità venne colta da Beccaria per aderire in pieno, al di là delle proclamazioni verbali, all'ordinamento Morellet; così come in nessuna delle due edizioni denominate « sesta », che comparvero nella seconda metà del '66, egli ebbe parte. Beninteso, di quella preparata a Parigi da Giovan Claudio Molini, e che il Firpo identifica nella « Harlem, et se vend à Paris chez Molini libraire, Quai des Augustins. MDCCLXVI », Beccaria era certamente informato, se una sua perduta lettera del 6 agosto (o una del Verri con la stessa data, attergata a questa) doveva aver dato all'Aubert una qualche notizia della imminente impressione parigina: senza con questo scoraggiare il tipografo, giacché l'Aubert, nella risposta a Beccaria dell'8 agosto, chiedeva formalmente il permesso per una ristampa, e in quella a Verri, dell'11 di quel mese, insisteva, dicendosi assai poco preoccupato che il libro si stampasse a Parigi, sia perché, costando le edizioni francesi « un occhio », riteneva L5 al riparo da danni economici, sia perché di quella sua ultima non gliene restavano ormai che « una dozzina d'esemplari », tanto da fargli ritenere opportuna « una sesta, anzi settima ristampa ».[1] Beccaria dovette allora essere esplicito nel divieto di far gemere ulteriormente i torchi livornesi sulla sua opera, attenuandolo appena con la promessa di « un originale più ampliato » per un futuro allestimento da affidare all'Aubert. Anche questo particolare si evince dalla risposta del tipografo (lettera del 2 settembre) e da una successiva scritta

1. Cfr. LAY, *Un editore illuminista*, p. 89.

intorno al 20 di quel mese: « Sospesi e sospendo, come le dissi, la settima (o ottava che sarà) edizione de' *Delitti e pene* per intraprenderla allora che Vostra Signoria illustrissima l'avrà di nuovo accresciuta ».

Niente dovette, invece, sapere Beccaria della contraffazione della stampa parigina (che sarebbe da individuare nella « Harlem MDCCLXVI »), per la paternità della quale i sospetti si sono a lungo appuntati proprio sulla tipografia livornese del Coltellini; cosa che ora il Firpo esclude, assegnando l'una e l'altra « sesta » a botteghe francesi.[1] Ma quand'anche una delle due fosse stata opera di un Aubert stizzito e ingelosito, il tipografo non avrebbe certo potuto, per il tipo di operazione condotta, seguire l'indicazione del già citato « Avviso » adottando il montaggio di Morellet, laddove l'esemplare da imitare riprendeva quanto già attestato in L5 secondo l'ordinamento originale.

Non « settima », ma « edizione ultima dell'anno MDCCLXIX » denominerà infine l'Aubert quella che è, per l'appunto, l'ultima edizione dei *Delitti* da lui allestita. Il testo è ancora una volta quello di L5, e Beccaria dunque non era intervenuto in alcun modo nella preparazione di esso. Pare ora infondato anche il sospetto di una sua partecipazione a questa impressione per quel che è della traduzione del *Commentario* all'opera firmato da Voltaire, per la prima volta unito al libro dei *Delitti* in un'edizione italiana.[2] Ma è da credere che, se pure non vi fu cura dell'autore per questa « ultima », vi dovette essere almeno cognizione da parte sua (è difficile immaginare che Aubert non lo avesse avvertito della ristampa) del fatto che il testo venisse ripubblicato secondo l'ordine originale. A ciò, evidentemente, egli non si oppose: anche questa terza, più tarda occasione di adeguarsi al montaggio di Morellet veniva lasciata cadere.

Nessuna notizia, infine, si può dirlo con sicurezza, Beccaria ebbe della pubblicazione delle sue *Opere diverse*, compiuta a Napoli dal Gravier tra il '70 e il '71, dove, nel primo dei tre tomi, il *Dei delitti e delle pene* era presentato ancora una volta nella tradizionale partizione in 47 paragrafi.[3]

L'ordinamento Morellet fu per la prima volta applicato ad una edizione italiana nel 1774, curiosamente stampata con gli stessi piombi della tipografia Coltellini, ma non più dall'Aubert: sotto la falsa indicazione « Londra 1774, presso la Società dei Filosofi » si nascondeva infatti l'impresa di quel Giovan Tommaso Masi che quattro anni prima era subentrato all'Aubert acquistando caratteri e fregi che sono stati puntualmente riscontrati nell'edizione in questione.[4] Non risultano rapporti tra il Masi e Beccaria, e si può dunque pensare che, senza intervento alcuno da parte dell'autore, l'iniziativa di adottare il diverso ordine vada ricondotta interamente allo stampatore. Il quale si era assunto (o aveva delegato a qualcuno) il compito di tagliare, trasporre e cucire

1. Sulla « sesta » e sulla sua contraffazione cfr. FIRPO, *Le edizioni*, pp. 466–73.
2. Sulla « edizione ultima » dell'Aubert e sul *Commentario* volteriano cfr. FIRPO, *Le edizioni*, pp. 476–506.
3. Cfr. ivi, pp. 506–508.
4. Cfr. ivi, pp. 508–14.

il testo della « quinta », modellandolo quasi esattamente sulla traduzione francese. Dico 'quasi esattamente', perché non mancavano differenze.

In primo luogo va segnalata la presenza nell'edizione Masi delle porzioni aggiunte in L5 ma assenti dall'esemplare utilizzato da Morellet, cioè l'*A chi legge* e gli incrementi ai §§ VI, XXXII, XL (rispettivamente dislocati nei nuovi §§ XXIII, XXXV, XXXVIII), restando peraltro escluso, ancora una volta, il brano su Montesquieu inserito da Beccaria all'inizio del § II.[1] Di quanto attestato già all'altezza di L3 e tuttavia non tradotto da Morellet, Masi recupera il passo del § XXXIV (« Le fissazioni dei limiti ... misura delle grandezze ») e il finale delle *False idee*, mentre continua a restar fuori la breve frase dei *Contrabbandi* « Chiunque dà pene ... che lo sono ». Riguardo poi alla successione dei singoli segmenti costitutivi di ogni paragrafo, egli non si discosta dalle indicazioni di Morellet nel montaggio dei suoi §§ II, III, V-VII, IX-XI, XIII, XIV, XVII-XIX, XXV-XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLI, XLII. Nel § I, il brano che funge da sommario dei temi trattati nell'opera non viene riordinato e integrato secondo quanto aveva fatto Morellet, ma mantenuto esattamente quale compare nel § XI di L5. Masi non segue Morellet neanche nel § VIII, dove il traduttore aveva ristrutturato la parte proveniente dall'originario § XII con interpolazioni e raccordi e col trasferimento a testo di una nota: l'edizione di « Londra » si limita infatti a riprodurla nella disposizione del testo beccariano. Così nel § XII non viene attuata la risistemazione dell'*incipit* quale si è vista configurata nella traduzione, limitandosi Masi a disporre in « ordine francese » i passi semplicemente prelevati dal corrispondente paragrafo di L5 (non senza un curioso errore: quel che in Beccaria era il « terzo motivo » per cui si fa uso della tortura, e che in Morellet, a causa delle trasposizioni interne, era diventato il « 2° », per una svista del Masi, che pure attua le medesime inversioni, è qui presentato ancora come « terzo »).[2] Non sono poi scanditi da numeri i successivi tre « motivi ».

Nel § XV Masi attua una seriazione dei brani tratti dal XXVII dell'originale diversa da quella di Morellet,[3] nel § XVI si limita a riprendere l'intero

1. Nonché la prima parte della frase successiva, che Morellet aveva omesso, traducendo il passo « Ecco dunque ... e tanto più giuste... » così: « Toute peine est injuste, aussitôt qu'elle n'est pas nécessaire à la conservation du dépôt de la liberté publique. Les peines seront d'autant plus justes... »; fedelmente ripreso dal Masi, che abbandona il testo di Beccaria per volgere in italiano la proposizione di Morellet (cfr. qui p. 29, rr. 5-8; *Traité*... cit., pp. 15-16; *Delitti*, ed. Masi, pp. 6-7). Per un raffronto tra L5 e l'edizione Masi cfr. qui in appendice la Tabella IV.

2. Nella Tabella IV ho emendato « terzo » in « secondo », giusta la lezione del testo pubblicato in *Opere*, ed. Romagnoli, vol. I, p. 69.

3. Dopo « Chi nel leggere ... fanatica moltitudine? » Masi pone « Perché una pena ... conosciuta dai tiranni », e a seguito di « A misura che i supplizi ... prima la prigionia » inserisce « L'atrocità stessa ... crearne dei nuovi » (cfr. *Delitti*, ed. Masi, pp. 40-42); laddove Morellet, almeno in questo caso, non aveva attuato inversioni nel dettato dell'autore, traducendo, dopo il primo brano citato, l'intero blocco « L'atrocità stessa ... conosciuta dai tiranni » (cfr. *Traité*... cit., pp. 108-111).

§ XXVIII di L5, evitando di interpolarvi il passo delle *Grazie* che invece Morellet vi aveva voluto inserire.[1] Ancora: nel § XX il testo subisce all'inizio la stessa mutilazione che gli aveva inflitto il traduttore;[2] per il resto Masi mantiene nella sua sede originale il brano succitato delle *Grazie* che Morellet aveva trasferito nel § XVI.

Alcune 'cerniere' che Morellet aveva inflessibilmente reciso vengono qui restaurate (si trovano negli esordi dei §§ XV, XXI, XXII e XXIV),[3] mentre nel contesto del § XXIV è ancora una volta omessa quella che nell'originale è la porzione iniziale del § VII.[4] Nei §§ IV e XXIX il testo di Masi risulta più povero di quello dato da Morellet in conformità coll'originale: nel primo manca il passo « La violazione ... anarchia », il secondo finisce con le parole « ... ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione », mentre Morellet aveva tradotto anche quel che segue, « ed ha dovuto mostrare ... e non gli uomini ».[5] Il § XXXII si limita a riprodurre l'originario § XXXIV, senza le trasposizioni interne, l'aggiunta arbitraria e l'omissione dovute a Morellet.[6] E se nel § XXXVI Masi colloca in apertura la traduzione della frase che il Francese aveva scritto per il medesimo luogo (« Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società e difficili a provarsi. Tali sono l'adulterio, l'attica venere, l'infanticidio »),[7] egli non segue, però, l'esempio di Morellet per quel che concerne i §§ XXXVIII-XL, qui dati senza i cappelli introduttivi che questi aveva appositamente creato.

L'edizione del 1774 presentava grossi difetti, se paragonata all'operazione compiuta dal traduttore, alla quale pure aveva inteso ispirarsi. Morellet aveva lavorato con grande attenzione, non solo suturando con punti finissimi le *disiecta membra* ricomposte, tanto da non far quasi avvertire in quali luoghi erano avvenuti innesti o amputazioni, ma, grazie anche al fatto di dover volgere il libro in un'altra lingua, aveva amalgamato il tutto con una discorsività qua e là non priva di eleganza. Masi, al contrario, si era limitato a ritagliare

1. L'interpolazione di Morellet consisteva nel collocare prima di quanto recita « Se essi, dico ... della loro autorità » il passo delle *Grazie* « ... un codice che con tutte ... temuti semidotti » (cfr. *Traité*... cit., pp. 137-38: « ... lorsqu'elle arrive jusqu'au trône. Le code criminel de la plus grand partie des nations ... l'approbation des demi-savans, gens insinuans et souples, dont la raison semble se défier moins. Si des princes sages et humains laissent subsister des loix si défecteuses... »).

2. « Ma il corso delle mie idee ... debbo affrettarmi » (cfr. qui p. 83, rr. 18-19, e *Delitti*, ed. Masi, p. 58).

3. « Dalla semplice ... evidente che »; « Mi restano ancora ... esaminare: l'una »; « L'altra questione è »; « Abbiamo veduto qual sia » (cfr. qui pp. 54, rr. 24-25; 112, r. 6; 113, r. 10; 46, r. 17; e *Delitti*, ed. Masi, pp. 40, 61, 62, 66).

4. « Le precedenti riflessioni ... alla nazione, e però » (cfr. qui p. 44, rr. 8-9, e *Delitti*, ed. Masi, p. 67).

5. Cfr. qui pp. 34, r. 12, e 52, rr. 23-25; *Delitti*, ed. Masi, pp. 9 e 77; *Traité*... cit., pp. 20 e 205.

6. Peraltro, la nota « Il commercio ... riprovero », che in L5 è segnalata dopo « ... misura delle grandezze » (cfr. qui p. 111, r. 6), nell'edizione Masi ha il suo appicco dopo « ... improbabilità di verificarsi » (cfr. qui p. 110, r. 30).

7. Cfr. *Delitti*, ed. Masi, p. 90.

e incollare delle particelle, e la giustapposizione di brani provenienti da contesti lontani e diversi si avvertiva fortissima: la prosa di Beccaria era come percorsa da improvvisi singulti. Di più: l'editore non si era accorto che un montaggio del genere andava fatto senza esitazione alcuna di fronte ai legamenti che connettevano il testo originale: dove Morellet aveva eliminato, occorreva eliminare. Che senso poteva avere, pertanto, il mantenimento di un accenno come quello che qui compare nel § XIII: « ... ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che *abbiamo veduto* essere uno de' principali freni dei delitti »,[1] se per 'vedere' la prontezza della pena il lettore dell'edizione del 1774 doveva, al contrario, aspettare il § XIX? L'esperto Morellet non era caduto nell'errore, e aveva infatti tradotto: « ... la promptitude de la peine, qui est un des freins les plus puissans du crime ».[2] E ancora, nel § XXV, accostando, sulla scorta di Morellet, due brani prelevati rispettivamente dal § VIII e dal § VI di L5, Masi creava un controsenso evidente: « Alcuni delitti distruggono immediatamente la società [...]; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino [...]; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare, o non fare, in vista del ben pubblico. Qualunque azione non compresa tra i *due* sovraccennati limiti... ».[3] Due limiti per tre classi di delitti? L'editore italiano non si era accorto che la seconda porzione andava almeno parzialmente modificata (come aveva fatto Morellet: « Toute action non comprise sous l'une de ces classes... »),[4] perché strettamente correlata, nell'originale, a un passo di poco precedente, dove Beccaria auspica la costruzione di una scala dei « disordini » umani, « dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile... ».[5] E come aveva potuto sfuggirgli, infine, che il ripristino dell'*ouverture* del paragrafo sugli *Asili* (« Mi restano *ancora due* questioni da esaminare... ») era a dir poco paradossale, se si tien conto del numero delle « questioni » che verranno esaminate nei venti paragrafi seguenti dell'edizione di « Londra »?[6]

Sarà parso forse uno scrupolo eccessivo il voler dar conto partitamente e della traduzione del Morellet e dell'edizione Masi; sarà parsa, questa, materia estranea alla storia del testo dei *Delitti* e interessante solo quella delle edizioni. Il fatto è che il divenire del testo beccariano registra, con la « Londra », 1774, che dal montaggio Morellet direttamente discende, una tappa fondamentale, giacché da essa si diparte la tradizione della *vulgata* dell'opera che porta, at-

1. Cfr. qui p. 98, rr. 10-12, e *Delitti*, ed. Masi, p. 34. Corsivo mio.
2. Cfr. *Traité*... cit., p. 89.
3. Cfr. qui pp. 47, rr. 18-22; 42, r. 20; e *Delitti*, ed. Masi, p. 68. Corsivo mio.
4. Cfr. *Traité*... cit., p. 180.
5. Qui alla p. 42, rr. 7-9.
6. Cfr. *Delitti*, ed. Masi, p. 60. Corsivo mio.

traverso le edizioni Bettoni (Brescia, 1807), Mussi (Milano, 1812) e della « Società tipografica dei Classici italiani » (Milano, 1821), all'edizione curata dal Cantù (Firenze, 1862), per arrivare, in epoca a noi vicina, alla Calamandrei (Firenze, 1945) e infine a quella pubblicata per ultimo dal Romagnoli nelle *Opere* di Beccaria: che è come dire l'unico ordinamento dei *Delitti* che abbia avuto ampia circolazione prima dell'edizione Venturi del 1958.[1] È con la stampa del Masi, dunque, che la storia del testo beccariano arriva sostanzialmente al suo punto terminale. Ma si tratta dell'ultimo atto di una vicenda che Beccaria, per parte sua, aveva già chiuso nel '66. Nel 1774, all'apparire della prima *vulgata* italiana, egli era, da qualche anno, uno dei più alti funzionari dell'amministrazione asburgica in Lombardia. L'edizione di « Londra », così lontana, nell'impostazione, dall'impetuosa prima redazione *Delle pene e delitti*, pareva quasi rappresentare, emblematicamente, la metamorfosi dell'antico esponente dell'*école de Milan*: anche in Beccaria, come nella sua opera, la fantasia aveva ceduto all'uniformità, la compostezza e il rigore avevano soppiantato ogni giovanile entusiasmo.

La « filologia » di Giulio Beccaria. La storia dei *Delitti* ha, come tutte le storie avventurose, un sorprendente epilogo. Esso riguarda la sorte di quel codicetto autografo che, in una data assegnabile con buona approssimazione ai primissimi anni dell'Ottocento, il marchese Giulio Beccaria, unico figlio maschio del nostro autore, riordinò e fece elegantemente legare in cuoio per conservarlo degnamente insieme ad altri cimeli paterni di cui era geloso erede: è opera di Giulio, infatti, la prima raccolta dei manoscritti e dei libri beccariani ora posseduti dall'Ambrosiana, suo il paziente lavoro di sistemazione e, talvolta, di copiatura in pulito delle carte del celebrato genitore.

L'operazione che lo vede impegnato sul testo dei *Delitti* è duplice: in primo luogo egli collaziona l'autografo e un esemplare della prima edizione, registrando su quest'ultimo (il che può esser definito, come è stato detto di analogo intervento compiuto da Giulio per le *Ricerche intorno alla natura dello stile*, « una sorta di privata edizione critica accuratamente manoscritta, [...] non priva di intelligenza filologica, sia pure artigianalmente espressa »)[2] tutte le varianti e pentimenti della prima redazione rispetto a L1, secondo i criteri dichiarati in un'avvertenza premessa al volume. Gli ampi margini di questo esemplare vengono così occupati da una chiara e minuta scrittura; in calce ad ogni facciata, collegata con rimandi alle righe di stampa interessate, l'indicazione della pagina di A cui la porzione di testo di L1 corrisponde. Lo spazio

1. In: *Illuministi italiani*, vol. III, *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, 1958, pp. 27-105.

2. G. Gaspari, *Un caso di correzioni coatte nell'editoria illuministica: Cesare Beccaria e il « libro dei secoli »*, « Giornale storico della Letteratura Italiana », CLVI, 1979, pp. 407-408.

essendo insufficiente a trascrivere tutto, Giulio Beccaria allega al volume un fascicolo in cui ricopia le annotazioni marginali di Ar, i passi di maggior estensione presenti nell'autografo e non nella stampa, alcuni degli incrementi operati dall'autore nel corso della stesura, i materiali preparatori e le aggiunte per L5.[1]

Forse non sarebbe stato necessario dedicare all'autografo dei *Delitti* tante pagine di analisi e congetture, se il volenteroso lavoro del figlio di Beccaria si fosse limitato a quanto or ora descritto; forse, in questa sede, non vi sarebbe stato da osservare nient'altro se non che l' 'apparato marginale' costruito sul testimone a stampa è assai lacunoso e presenta svariati errori di lettura dell'originale. Ma Giulio Beccaria volle, purtroppo, fare di più: constatato che il ms. paterno ha uno sviluppo niente affatto corrispondente a quello di L1, egli decise di intervenire sulle pagine di A disseminandole di tratti di penna orizzontali e verticali, segnali di collegamento e di rinvio (asterischi, crocette, doppie crocette...), didascalie che congiungono il brano di una pagina ad altro brano di un'altra pagina, secondo l'ordine del discorso codificato in L1. Egli visualizza, cioè, il percorso a zig-zag che, di tappa in tappa, deve compiere chi voglia ritrovare in Ar la logica e la direzione di marcia della seconda redazione: che è come dire, far quello che neanche il Verri era arrivato a fare materialmente sulle pagine autografe del *Dei delitti e delle pene*.

La sorte ha voluto che la diversa qualità dell'inchiostro adoperato da Giulio, e la sua minore ossidazione, rispetto a quello usato a suo tempo da Beccaria, rendessero tali interventi su A quasi sempre distinguibili, senza soverchie difficoltà, da ciò che la penna dell'autore aveva tracciato. Anche nei casi in cui il figlio camuffa determinati segni di rimando lasciati dal padre ricalcandovene sopra di differenti, e addirittura in quelli in cui li cassa del tutto (l'apparato critico dell'*Appendice* qui pubblicata descrive queste situazioni), è stato possibile risalire alla primitiva fisionomia dell'autografo. Mi limito qui a due esempi, per dare l'idea di come venga costituito, su Ar, il percorso logico di B → L1: nella p. 122 del ms. Giulio crea uno sbarramento tra la conclusione dei *testimoni* e l'inizio di *processi e prescrizione*, con una linea a penna che separa « ... che in altri delitti. » e con esso tutto ciò che precede, da « Conosciute le prove... » e quanto vi fa seguito; sopra la linea scrive la didascalia: « Vedi il seguito alla pag.ª 123 », sotto la linea: « Continuazione della p.ª », ma deve lasciare uno spazio bianco, senza il numero, perché non ritrova in Ar la pagina a cui questo passo, secondo L1, deve agganciarsi (è infatti la p. *138*, compresa in Ap, che contiene quel che per la stampa è il finale della *Cattura*); ovviamente a p. 123, accanto al rigo iniziale delle *accuse segrete*, scrive: « continuaz.ne della pag. 122 ». Invece a p. 11 Giulio segna sul margine destro due parentesi, che isolano l'una dall'altra le due proposizioni che in Ar formano un'unica aggiunta al testo sull'*oscurità delle leggi*, e scrive a fianco

1. Se ne veda la descrizione in Firpo, *Le edizioni*, p. 394, nota 1.

della prima, « continuazione della pag.ª 21 », accanto alla seconda « continuaz.ne della p. 19 »; di conseguenza, in calce alla p. 19 annota « vedi il seguito alla pag.ª 11 », mentre a p. 21 inserisce in rigo, dopo la parola « interpretazioni », un suo segnale (un tratto verticale sbarrato da tre lineette), che rimanda in margine ad analogo segno e alla didascalia « seguito a pag. 11 ».[1]

Per Giulio Beccaria, ovviamente, non era pensabile che L1 potesse rappresentare qualcosa di non corrispondente alla manifestazione della piena volontà paterna: di certo egli nulla sapeva dell'esistenza del ms. B e dunque ignorava che solo un intermediario tra l'autografo e la *princeps* dei *Delitti* poteva spiegare i due diversi assetti testuali. Possiamo immaginare anche un certo suo stupore di fronte al modo bizzarro in cui l'autore aveva vergato in A il testo poi pubblicato in L1: ma gli mancavano motivi sufficienti per cimentarsi sulla strada che qui ho cercato di ripercorrere. Di più: quei pochi indizi che il manoscritto comunque presentava, divenivano, sotto le mani di Giulio, ancor meno significativi: ciò che al troppo premuroso figlio dovette senz'altro apparire un affettuoso servigio reso alla memoria del padre, il porre cioè nella maggior sintonia possibile autografo e stampa, si concretizzava così come la più valida base di appoggio a quanti in seguito vollero sostenere una limitata paternità beccariana nella costruzione dei *Delitti*. Un eccesso di zelo finiva per occultare la prima redazione in quanto tale, nascondendo o cancellando le prove di una complessa realtà che forse sarebbe venuta alla luce più facilmente senza lo sviante reticolo imposto da Giulio al ms. A, che in questo suo assetto definitivo sembra aver suscitato, in tanti che l'hanno avuto tra le mani, quel senso di caos e di disordine, quell'immagine di materia ancora informe, che fino ad oggi l'autografo si è portato appresso.

LA « VOLONTÀ » DELL'AUTORE TRA LIBERA ESPRESSIONE E ASSENSO « COATTO ». Negli ultimi giorni del febbraio 1764, leggendo le pagine che con tanta cura Pietro Verri aveva vergato nel ms. B, Beccaria si limita a quelle che il Landry ha definito « pochissime, brevissime e lievissime correzioni », certamente circoscritte ai luoghi in cui l'*'errore del copista'* si presenta più clamoroso. Su tutto il resto — le sostituzioni di una parola con un'altra, di un'intero periodo con un altro, i mutamenti formali e concettuali, l'omissione di brani e l'immissione di altri scaturiti dalla penna del Verri — il giovane filosofo milanese non si sofferma. L'opera gli va bene così: perfezionata, or-

1. Il catalogo degli interventi e delle didascalie apposte da Giulio Beccaria sul ms. A sarebbe lunghissimo: basti dire che ad ogni spostamento di paragrafo operato in L1 corrisponde in A una sua didascalia che accorda l'autografo con la stampa. Ingente altresì il numero delle linee a penna tracciate da Giulio: fortunatamente esse sono perfettamente segnate e ciò le rende inconfondibili con quelle, disordinate e serpeggianti, che Beccaria talvolta aveva vergato (come si evince dall'apparato dell'*Appendice* di materiali autografi qui pubblicata) tra una porzione e l'altra della prima redazione.

dinata, essa è certamente ai suoi occhi la miglior stesura possibile fatta dal miglior 'revisore' che potesse incaricarsi di compierla. Se, come normalmente avviene in casi simili, Beccaria avesse demandato la copiatura in pulito ad un amanuense, egli ne avrebbe poi controllato l'aderenza al dettato originale e quindi restaurato la lezione dell'autografo almeno nei casi in cui la copia presenta delle involuzioni e dei guasti rispetto alla prima stesura. Non è questo il suo comportamento davanti al manoscritto verriano, in cui anche gli errori si trasformano così, per un passivo e generalizzato assenso, in varianti approvate dall'autore.

Con la stessa arrendevolezza nel 1766, lusingato dal successo che la sua opera va riscuotendo nella patria dei Lumi e forse intimidito dalle sapienti e perentorie argomentazioni con cui Morellet gli dimostra dover egli non solo avallare la sua traduzione, ma adeguarvi altresì il testo italiano, Beccaria approva senza manifeste riserve la radicale operazione compiuta sul suo libro. Il successo d'Oltralpe, si può ipotizzare, doveva aver cominciato a dargli un po' di autonomia anche nei confronti del Verri (al quale finirà per ribellarsi tra poco, in occasione del viaggio a Parigi e del precipitoso ritorno a Milano che Pietro non riuscirà a scongiurare), che vien difficile immaginare entusiasta dell'ordinamento Morellet. E in tal senso può forse essere intesa l'oscura allusione contenuta nella lettera del 1766 allo svizzero Tscharner, dove, ribadendo l'approvazione a quanto Morellet aveva fatto, Beccaria scrive che l'« ordine francese » dei *Delitti* gli sembra senz'altro preferibile, « quoique d'autre ne soit pas du même avis, car vous savez qu'il y a quelquefois des hommes, qui aiment plus les ouvrages d'un auteur que l'auteur lui-même »: parole che possono essere assunte a rappresentare « la ribellione di un timido alla efficientissima, ma pesante tutela verriana », il manifestarsi, se vogliamo un po' infantile, « di una rivendicata capacità, non di decidere, ma di scegliere fra le discordi decisioni altrui ».[1]

Quale dei tanti testi qui esaminati è dunque portatore della 'volontà ultima' dell'autore? La preferenza che nel presente volume si accorda alla « quinta » edizione del 1766 è sostenuta dalla semplice considerazione che essa « è l'ultima per la quale esistano prove esplicite d'una partecipazione dell'autore alla revisione del testo ».[2] Nell'ottica del percorso che qui è stato compiuto, ricostruendo l'intera vicenda testuale dei *Delitti*, la scelta di L5 è inoltre basata sulla considerazione che la stampa del 1766 rappresenta una sorta di punto mediano tra la piena spontaneità espressa nell'autografo e l'adesione ormai distaccata e a posteriori data all'ordinamento Morellet (un'approvazione che è stata per lungo tempo intesa come valida anche per la *vulgata* italiana, che da quell'ordinamento discende). Non altrimenti si può uscire dal

1. FIRPO, *Le edizioni*, p. 456.
2. F. VENTURI, Nota introduttiva a *Dei delitti e delle pene*, in: *Illuministi italiani*, vol. III, p. 26.

labirinto delle continue metamorfosi di un'opera la cui storia si dipana, confortata ad ogni tappa dall'approvazione dell'autore, intorno a due redazioni (Ar e B, con i successivi incrementi per Li e con le considerevoli aggiunte introdotte in L3 e L5) e a tre diversi ordinamenti interni del testo (quello dell'autografo, quello del ms. verriano che vige anche nella fase degli arricchimenti apportati nelle stampe livornesi, quello della traduzione Morellet, sostanzialmente ripreso nell'edizione Masi del 1774: se pure non è il caso di parlare, per l'ordinamento Morellet e il suo derivato italiano, di una terza redazione!), costituendo uno dei più straordinari esempi di opera 'aperta' mai apparsi in qualsiasi letteratura.

Il testo dei *Delitti* può pertanto essere inquadrato appieno solo se lo si osserva, da un punto di vista critico, come un ulteriore esempio da allegare a quella casistica che il Firpo ha acutamente radunato intorno alla definizione di *correzioni d'autore coatte*. Nessun dubbio, infatti, vi può essere che la stesura consegnata dal Verri al tipografo Aubert per la prima edizione del libro debba rientrare a pieno titolo nel novero delle « redazioni inficiate da un vizio del volere nella persona dell'autore », sottoposta ad una « violenza » a fronte della quale il volere, certo, non è annientato, ma anzi va « presupposto quale oggetto di una coazione psicologica che su di esso agisce come movente anormale: questo movente non può essere altro che il timore, che coarta la libera determinazione, sovrapponendo al fine primario un soverchiante imperativo estraneo ».[1] Questa 'violenza' tutta particolare è costituita per il nostro autore dall'autorità e dal prestigio di Pietro Verri, che assumono una forza soggettivamente costrittiva alla quale la timidezza e il rispetto del giovane filosofo, chiamato a cimentarsi nella sua prova più importante, non sarebbero comunque in grado di opporre resistenza alcuna. Così come va ricondotta a una vera e propria forma di 'timore' la illimitata condiscendenza che Beccaria dimostra nei confronti del suo maestro, e che lo stesso Verri coglierà sapientemente nel 1778 (« io concludo che la base vera del suo carattere è sempre stata la paura, e da questa paura che ha vergogna di lasciar conoscere nasce quel combattimento interno e quella contraddizione per cui ora scoppia un colpo energico artefatto, ora cade nella pusillanimità naturale. Chi potesse sapere la storia vera dei suoi sentimenti, vedrebbe, lo credo, qualche cosa d'incredibile »).[2] E, d'altra parte, come non scorgere la coazione di una *auctoritas* superiore e indiscutibile e l'ansia di non essere all'altezza della circostanza, di non capire 'ciò che è meglio', nel rapporto tra Beccaria e un traduttore che egli identifica come il portavoce ufficiale dei *philosophes* parigini, degli autori, cioè, di quei libri su cui il suo lavoro aveva preso ispirazione e forma? La redazione originale dei *Delitti* finisce così per rappresentare il

1. L. Firpo, *Correzioni d'autore coatte*, in: AA.VV., *Studi e problemi di critica testuale*, Bologna, 1961, pp. 143-57.
2. È un passo della lettera ad Alessandro già citata nella nota 3 a p. 221.

paradosso filologico di un'opera in cui non l'ultimo testo approvato dall'autore, ma solo il primo da lui vergato contiene con sicurezza la spontanea espressione della sua libera, non limitata volontà.

CRITERI DI EDIZIONE. 1) *Il testo.* In base alle considerazioni sopra esposte, vengono qui pubblicati il testo del *Dei delitti e delle pene* giusta la « quinta » edizione del 1766 e, di seguito, in apposita *Appendice*, la prima redazione dell'opera e tutti gli altri materiali autografi relativi ad essa, cronologicamente disposti. Riconosciuta infatti l'autonomia dei mss. beccariani rispetto alla lezione via via accolta dalle stampe, sarebbe stato erroneo subordinarli al testo maggiore relegandoli nell'apparato che registra le varianti delle edizioni precedenti l'ultima.

Peraltro, come ho già accennato, la « quinta » dei *Delitti* presenta una sua peculiarità rispetto alle altre due stampe vigilate dall'autore nel '64 e nel '65. Ho infatti potuto accertare, collazionando diversi esemplari, l'esistenza di una duplice impressione delle prime otto segnature (A-H, pp. 1-128). Già il Firpo aveva segnalato, nel 1964, che, rispetto ad altre copie, nell'ambrosiano Becc. B. 1 « alcune segnature risultano sicuramente ricomposte, come appare da lievi differenze intercorrenti tra riga e riga; altre segnature invece appaiono del tutto identiche ».[1] La collazione, da me compiuta su quattordici esemplari della « quinta » edizione,[2] porta ad affermare che le copie di L5 si dividono in due 'famiglie', a seconda che accolgano nell'una o nell'altra tiratura le pp. 1-128. Queste furono interamente ricomposte, e il tipografo riuscì ad arrivare ad una quasi assoluta fedeltà imitativa solo nelle pp. 29, 52, 53, 73, 75, 78, 89, 91, 121, 122, 127; tutte le altre presentano diversità tipografiche tra riga e riga o addirittura delle varianti.

Assegnate alle due 'famiglie' le sigle L5*a* e L5*b*, la seriorità della tiratura della seconda rispetto a quella della prima è provata dalla presenza, in L5*b*, di un maggior numero di refusi (almeno 29 contro 14, tralasciando i meri errori di interpunzione, le divergenze nella distribuzione delle maiuscole e alcuni casi su cui mi soffermerò tra breve), come può accadere, appunto,

1. L. FIRPO, *Contributo alla bibliografia del Beccaria*, in: *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria* promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino (1964), « Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino », Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie 4, n. 9, 1966, p. 409.

2. In tutto simili nelle pp. 1-128 all'esemplare della Scuola Normale di Pisa (*Moni*.L. VIII.24) i seguenti: Bergamo, Biblioteca Civica, Salone.Cass.6.A.2.36; Firenze, Biblioteca Nazionale, 19.9.150; Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 42 e 47; Paris, Bibliothèque Nationale, F. 24269; Torino, Raccolta Firpo (esemplari citati nella Bibliografia in calce al presente volume ai nn. 6 e 7). Identici nelle pp. 1-128 all'ambrosiano Becc. B. 1 i seguenti esemplari: Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, L.N.R. 2; Torino, Raccolta Firpo (cfr. la Bibliografia in calce al presente volume, nn. 8 e 9). Un solo esemplare, fra quelli da me esaminati (Milano, Biblioteca Civica, G.VET.182) presenta, mescolati, fogli della prima e della seconda tiratura delle segnature A-H.

nell'evenienza di una frettolosa ricomposizione di pagine già scomposte, eseguita mentre la stampa del libro non è ancora conclusa; e da un esame delle varianti, che ho registrato nell'apparato del testo maggiore. Vi sono tre casi in cui la differenza del dettato tra le due 'famiglie' di esemplari può portarci ad affermare che, nel ricomporre le 128 pagine iniziali, lo stampatore provvide a sanare alcune sviste che alteravano, nella prima impressione, la prosa beccariana. Così, a p. 43 L5*a* reca un ridondante *del pari pericoloso egualmente*, a fronte del testo originario di L1 e L3, *pericoloso egualmente*: l'esemplare postillato di L3 che funse da base per l'edizione del '66 doveva sicuramente avere in margine una variante manoscritta (*del pari* come sostitutivo — non rafforzativo — dell'*egualmente* stampato in rigo), che, travisata dal compositore, forse perché *egualmente* non vi era chiaramente cassato, o non lo era affatto, portò alla lezione di L5*a*. La variante di L5*b*, *del pari pericoloso finalmente*, rimedia in qualche modo al guasto prodottosi nella prima tiratura.

Il secondo caso riguarda la p. 70: L5*a* dichiara che « è inutile che si accerti *chi abbia commesso un delitto un uomo*, che sta sepolto nelle tenebre ». Se si considerano i corrispondenti luoghi di Ar (« ... lo è molto meno che si accerti *il delitto di un uomo*, che sta sepolto nelle tenebre e nell'incertezza ») e di L1 e L3 (« è inutile che si accerti *il delitto di un uomo*, che sta sepolto nelle tenebre ») si comprende che lo sbaglio si è verificato, come nel caso precedente, per un'errata decifrazione della correzione (anche stavolta, probabilmente, segnata in modo non chiaro) sul margine dell'esemplare di servizio: l'intenzione di Beccaria dovette essere, con tutta probabilità, di trasformare la lezione attestata nelle precedenti edizioni in « ... che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre ». Il refuso instauratosi in L5*a* venne sanato, in L5*b*, con l'espunzione di *un uomo*.

Il terzo caso riguarda un passo di p. 87, dove L5*a* reca: « o [gli argini opposti direttamente al corso di un fiume] sono immediatamente abbattuti e *scoverchiati*, o un vortice formato da loro stessi gli corrode... », che L5*b* emenda in *soverchiati*.

Ulteriore prova dell'anteriorità di L5*a* rispetto a L5*b* è la costante coincidenza del primo con la lezione di L1 e L3, come si evince dall'apparato (fanno eccezione il citato *scoverchiati*, laddove L1 e L3 avevano *soverchiati*; *lacrime* in luogo di *lagrime*: qui a p. 80, r. 13; *ciascuno uomo* invece di *ciascun uomo*: p. 82, r. 5; e, ovviamente, i refusi di L5*a* come *inteterpetrare*: p. 36, r. 3; *innsensibilmente*: p. 71, r. 23; *abbiamo* per *abbiano*: p. 74, r. 11; *la* per *della*: p. 77, r. 7. Ma a p. 96, r. 11 di L5*a* — cfr. qui p. 74, r. 21 — si legge *un illustre famiglia*, dove viene perpetuato un errore instauratosi in L3, errore che verrà sanato da L5*b*, *un'illustre famiglia*).

Accertata la precedenza di L5*a*, è ovviamente a questo testo che mi sono attenuto (pur introducendo le necessarie correzioni). La tiratura L5*b* delle pp. 1-128 varia infatti in molti luoghi una lezione che a L5*a* arriva immutata da L1 e L3; ed è assai probabile che Beccaria non abbia avuto parte, o la abbia avuta assai limitata, nell'emendazione dei refusi e nell'instaurazione — quasi sempre casuale — delle varianti, che vanno dunque attribuite all'iniziativa del tipografo; iniziativa peraltro 'legittima', per l'ampia libertà di 'revisionare' un

testo propria di ogni stampatore settecentesco, e in particolare di uno come Aubert, al quale tale facoltà era esplicitamente riconosciuta e demandata dai suoi committenti milanesi. È tuttavia quello di L5*a* l'assetto testuale dell'ultima stampa vigilata dall'autore, pur dovendosi tenere in considerazione anche L5*b*, giacché è questo testo a venir tramandato nella « sesta » parigina pubblicata dal Molini nel 1766 e nella sua contraffazione, come ancora nell'« ultima » di « Lausanna » del 1769: segno evidente di una maggior consistenza della seconda tiratura rispetto alla prima.

Esistono poche divergenze tra la presente edizione e quelle procurate da Franco Venturi nel 1958 e nel 1964, basandosi (pur senza conoscere l'esistenza delle due serie) su un esemplare L5*a*, divergenze comunque ristrette a pochi casi (su ciò cfr., più avanti, *L'apparato*), e di un certo rilievo solo i menzionati *del pari pericoloso egualmente* e *scoverchiati*, attestati nelle edizioni del Venturi; quanto all'altro caso citato, nella ricciardiana del '58 Venturi aveva espunto *un uomo* sulla base della lezione recata dalla « sesta » edizione (che riprende, come ho appena detto, L5*b*), mentre nell'einaudiana del '64 aveva preferito congetturare in altro modo, optando per la soluzione: « ... chi abbia commesso un delitto di un uomo, che sta sepolto... ».[1]

Come nelle edizioni del Venturi, la punteggiatura è stata qui leggermente ritoccata e l'uso delle maiuscole ricondotto alle consuetudini moderne.

Già in L3 erano state distinte con appositi segnali (asterischi) le aggiunte allora introdotte rispetto al testo di L1; e in L5, ove nuove addizioni venivano ad aggiungersi alle prime, erano state delimitate queste ancora tra asterischi, le seconde fra croci. La distribuzione dei segni diacritici è peraltro assai imprecisa e non sistematica: essi mancano affatto a porzioni, brevi o ampie, che pure in L5 compaiono per la prima volta (in primo luogo l'intero *A chi legge*), e sono al contempo assegnati ad alcuni brani (ma non ad altri) che non sono aggiunte in senso stretto, ma variazioni, introdotte in L5, di passi attestati nella precedente edizione. La disposizione dei segni, poi, è talvolta capricciosa (essi non racchiudono esattamente o non chiudono in fine la porzione introdotta o variata; per tutti un caso: quello del § XLVI, *Delle grazie*, che non ha, al termine, il segno diacritico di chiusura). In questa edizione i segni utilizzati da Beccaria sono stati sostituiti, per comodità del lettore, da ⟨ ⟩ per delimitare le prime, e da ⟨⟨ ⟩⟩ per le seconde aggiunte. Si è poi provveduto a regolarizzarne la posizione in alcuni dei casi di distribuzione inesatta cui si è accennato sopra: risulta dunque differentemente collocato il segnale di chiusura dell'aggiunta al § XIX (che in L3 e L5 era posto prima della congiunzione, che pure fa parte dell'incremento) e quello dell'intero § XLVI (omesso in L5). Non ho però ritenuto di integrare o modificare la collocazione dei segni in altri luoghi, essendo qui l'apparato a informare partitamente dell'evoluzione del testo.

1. Cfr. *Illuministi italiani*, vol. III, p. 55, e *Delitti*, ed. Venturi, p. 39.

2) *L'appendice*. Vi sono accolti, nell'ordine: gli appunti per la prima redazione (AM), la prima redazione, *Delle pene e delitti* (AR), gli appunti per la *Cattura*, tratti da Landry (*Beccaria*, p. 281), che li aveva copiati da un foglio allegato al ms. B (ma ho corretto, nel testo dato dal Landry, *missione* in *remissione*: cfr. qui p. 200, r. 6), le aggiunte per la prima edizione in corso di stampa (AP) e quelle per la « quinta » (AQ). A eccezione delle aggiunte AQ, mai edite prima d'ora,[1] gli altri materiali sono già stati pubblicati in appendice al mio studio più volte citato[2] e vengono ora presentati, rispetto a tale sede, con alcune correzioni. La numerazione che compare qui sul margine interno del testo si riferisce alle pagine del ms. (una barra verticale segnala il passaggio da una pagina all'altra).

Gli asterischi introdotti alle pp. 157 e 194 della presente edizione mi sono parsi di una qualche utilità per aiutare il lettore, in sintonia con le considerazioni svolte sopra (cfr. *La prima redazione e la sua logica interna*), a visualizzare i due blocchi di discorso che nel ms. fanno seguito, pur in mancanza di titoli che li delimitino, ai Capitoli 1° e 2°. Gli spazi bianchi lasciati talvolta fra un brano e l'altro della prima redazione dipendono da precisi segnali di stacco voluti dall'autore: di essi è notizia circostanziata nella sottostante fascia di apparato. Essa informa altresì degli interventi di Giulio Beccaria ogni qual volta questi siano venuti a sovrapporsi a tracce grafiche dell'autore.

Al piede di AR sono state poste le annotazioni marginali che compaiono nel ms.: la lettera a esponente che ho introdotto per collegarle al testo consente la loro lettura in prossimità del punto dell'autografo in cui esse si trovano.

Nei testi dell'*Appendice*, punteggiatura e maiuscole sono state regolarizzate e modernizzate. Gli errori di vario tipo emendati e segnalati in apparato, ove la correzione accolta a testo è contrassegnata dalla lettera F, che distingue altresì ogni altro intervento del curatore. È stato peraltro adottato un criterio il più possibile conservativo, onde mantenere il colorito linguistico beccariano e non alterare consuetudini fonetiche e grafiche del tempo (la cosa appare tanto più importante, quando si pensi che il dettato beccariano viene 'filtrato' attraverso le abitudini scrittorie del Verri e di un copista, per poi subire il 'toscaneggiamento' del tipografo Aubert). In tal senso sono state rispettate le oscillazioni del tipo *publico-pubblico*, *legitimo-leggitimo-legittimo*, *contradizione-contradizzione* ecc., come anche sono stati conservati gli scempiamenti, i raddoppiamenti ecc. La -ii finale è sempre stata risolta in -i semplice (a eccezione di *principii* e casi analoghi), la -j anch'essa sempre in -i. Sono state introdotte le h- per le voci del verbo avere come *a* e *anno* (che compaiono nel ms. solo a volte accentate) e sono state eliminate da forme come *habbiamo*,

1. Se non, parzialmente e con i limiti di cui si è detto, nella riproduzione anastatica della trascrizione di Giulio Beccaria: cfr. *Delitti*, ed. Firpo, pp. 148-79.

2. FRANCIONI, *La prima redazione*, Appendice: *« Delle pene e delitti » e altri autografi di Cesare Beccaria*, pp. 202-272.

rimarchabile, *humano*. Ugualmente sono state rese secondo l'uso moderno grafie etimologiche come *philosopho* e *metaphisiche*. Le abbreviazioni (comprese quelle rappresentate da numeri ordinali: fanno eccezione le indicazioni di « Cap. 1° » e « 2° ») sono state sciolte; la sigla tironiana (presente nelle forme & e &c. in fine di periodo) è stata sempre risolta in *ecc.*

3) *L'apparato*. Al piede del testo maggiore una prima fascia di apparato (che diventa l'unica da « la voce sempre... »: cfr. p. 93, r. 7) accoglie in senso diacronico le varianti di L1 e L3, mentre una seconda fascia (contrassegnata dal simbolo □) dà conto dell'evoluzione del testo in L5*b*. Ogni variante è preceduta dal riferimento al testo, espresso dal numero della riga (tale numerazione è sul margine esterno di ogni pagina, di cinque righe in cinque righe; i titoli dei paragrafi sono compresi nella numerazione) e dalla citazione della parola soggetta a variante (nel caso di porzione ampia se ne citano gli estremi, omettendo comunque il numerale del titolo e l'esponente di nota), delimitata da una parentesi quadra chiusa. Tutto ciò che è in corsivo è didascalia del curatore.

Gli interventi editoriali sono contrassegnati da una F. Quando la lezione adottata si differenzia da L5*a*, la sigla F segnala la porzione in questione nella prima fascia: ad essa segue quanto attestato in L5*a*, eventualmente al termine della sequenza variantistica aperta con L1 e/o L3. Nei casi in cui l'intervento del curatore coincide con la variazione di L5*b*, la seconda fascia registra il testo rifiutato (in tal caso la sigla L5*a* precede la quadra chiusa) e il suo superamento in L5*b*.

Per semplificare l'apparato ho evitato di dar conto ogni volta del fatto che in L1 i paragrafi non sono numerati ma semplicemente titolati in margine, e che quelli che in L5 sono computati come §§ XVIII-XLV e XLVII hanno in L3 l'indicazione di §§ XVII-XLIV e XLV, giacché *Del fisco* e *Delle grazie* compaiono appunto nella « quinta » edizione.

Ho anche evitato di registrare in apparato gli errori di stampa più evidenti. Alcuni sono comuni a L5*a* e L5*b*, altri sono refusi del solo L5*a* (che ho già citato), del solo L5*b* e di L5 da p. 129 alla fine del libro. Per quanto riguarda quelli presenti nelle due tirature delle pp. 1-128, e da p. 129 alla fine, li ho tacitamente emendati in tutti i casi in cui l'errore si instaura con L5, mentre in L1 e L3 la lezione è corretta. Si tratta dei seguenti casi (sui quali era già intervenuto il Venturi): *romani* per *romanzi* (qui a p. 30, r. 6), *dell'accusato* per *dall'accusato* (p. 35, r. 2), *dagli* per *degli* (p. 57, r. 22), *o della* per *e della* (p. 72, r. 6), *da una* per *ad una* (p. 104, r. 8), *aumanta* per *aumenta* (p. 105, r. 11), *perdoni* per *che perdoni* (p. 113, r. 6). Ho altresì considerato refuso *gran'uomo* (p. 127, r. 3), a fronte del *grand'uomo* di L1 e L3, mentre il Venturi aveva mantenuto la lezione di L5. Ho annotato invece in apparato la correzione di *giusto o* in *giusto e* (p. 38, r. 9), di *comesso* in *commesso* (p. 108, r. 7) e — seguendo il Venturi — di *non possono* in *ne possono* (p. 121, r. 19), lezioni, anche queste, già attestate in L1 L3. Non ho ovviamente accolto nella seconda fascia degli evidenti refusi di L5*b* rispetto a L5*a* come: *un resistenza* per *una resistenza*

(p. 30, rr. 1-2), *un claustrale* per *una claustrale* (p. 47, r. 17), *giureconsuiti* per *giureconsulti* (p. 56, r. 17), *nomo* per *uomo* (p. 59, r. 10), *autirizza* per *autorizza* (p. 61, r. 19), *che' egli* per *ch'egli* (p. 62, r. 22), *incovenienti* per *inconvenienti* (p. 63, r. 2), *tra' nobili* per *tra nobili* (p. 73, r. 16), *per primo* per *pel primo* (p. 74, r. 6), *legttima* per *legittima* (p. 74, r. 8), *terriblie* per *terribile* (p. 75, r. 14), *delle* per *della* (p. 76, r. 22), *porsone* per *persone* (p. 81, r. 2), *movimenti* per *momenti* (p. 91, r. 13). Vi ho posto, invece, *valerne*, in corrispondenza del *velarne* di L5*a* (che è a testo: « ... il saggio legislatore rompa l'ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne al volgo l'originaria assurdità », cfr. qui p. 77, rr. 20-23). Il senso muta radicalmente: se nella prima tiratura si afferma che « i ben dedotti conseguenti » coprono agli occhi dei più « l'originaria assurdità » di un principio falso, nella seconda si sostiene che essi hanno la capacità di darle valore, di giustificarla. Quest'ultima versione è pienamente autorizzata da quanto si legge nella stesura autografa dell'aggiunta in questione (« ... i ben dedotti conseguenti del quale ne giustificano al volgo l'originaria assurdità », cfr. qui p. 207, rr. 16-17). Per contro, un brano dei *Pensieri sopra le usanze ed i costumi* (« Rare volte le usanze nacquero da piena istituzione o da spontanea convenzione, ma per lo più con lenti progressi e da varie necessità, quantunque, al cambiarsi queste col volger dei tempi, durino per abitudine e tanto più quanto que' scaltri a cui giovano procurano di *annebbiarne* al popolo, colla molteplicità de' significati, la vera frivola origine o la già passata neccessità che le produsse », cfr. vol. II, p. 299, rr. 8-13; corsivo mio) contiene un concetto molto simile a quello qui espresso col verbo *velarne*, dando così credito alla lezione di L5*a*. La singolare coincidenza di significato fra la variazione apportata in L5*b* e il primo getto autografo del passo induce tuttavia a non considerare con sicurezza come refuso il *valerne* della seconda tiratura.

In altri casi, in cui l'errore si instaura prima di L5, così come in quelli in cui esso riguarda una porzione che manca in L1 e/o L3, ho segnalato la correzione in apparato: così è con *quanto* per *quando* (p. 63, r. 12), comune a tutte le edizioni, con *impiegata* per *impiegato* (p. 65, r. 24), attestato in L3, L5*a* e L5*b* (L1 ha *impiegare*), con *si opponesse* per *mi opponesse* (L1 e L3 recitano *opponesse*: cfr. p. 107, r. 10). Questi emendamenti erano già stati fatti dal Venturi nelle sue edizioni. Per parte mia ho considerato erronei: *morte* per *sorte* (p. 56, r. 18), lezione confortata dall'identico *sorte* che compare in AQ (p. 206, r. 4), e *quanto* per *quando* (p. 71, r. 4), anche qui sulla scorta della lezione dell'autografo (p. 158, r. 14). Ho invece lasciato *sodi* (presente in tutte le edizioni: cfr. p. 73, r. 9), mentre il Venturi aveva preferito emendare in *solidi* (come del resto recita l'autografo: cfr. p. 160, r. 20), giacché *sodi* dà tuttavia senso ed è, nell'accezione del contesto, di uso frequentissimo nell'italiano del Settecento.

In quattro casi l'emendamento del curatore a L5*a* coincide con il testo di L5*b*: l'intervento mi è sembrato opportuno, la prima volta per sciogliere l'abbreviazione *Sig.* in *Signor* (p. 61, r. 31), la seconda perché la ristampa

sana correttamente il guasto *chi abbia commesso un delitto un uomo* (p. 63, rr. 9-10), e infine perché le lezioni *soverchiati* e *ciascun* sono suffragate dalle analoghe di L1 e L3 (cfr. pp. 70, r. 27, e 82, r. 5). Non ho accolto invece la correzione di L5*b* del *pari pericoloso finalmente*, parendomi la lezione *pericoloso del pari*, con tutta probabilità, aderente alla volontà dell'autore (cfr. p. 49, r. 10).

Ho infine fatto mia una congettura di M. Ziino (*Ricerche beccariane. Il testo e lo stile del trattato « Dei delitti »*, « Convivium », VI, 1934, p. 53) ed ho mutato *destato* in *detestato* (p. 18, r. 3). Ho tacitamente emendato, escludendoli dall'apparato, gli errori di L1 e di L3, ma ho registrato tutto ciò che nell'*Errata* di L1 può essere, con buona probabilità, non correzione di un guasto ma tardiva introduzione di una variante. La cosa è tanto più importante ove si consideri che, in alcuni luoghi poi variati dall'*Errata*, L1 coincide con la stesura autografa, dandoci dunque ulteriori conferme sulla configurazione del dettato dei mss. B e C e sulla sua sostanziale identità con quello della *princeps*.

L'apparato dei testi accolti nell'*Appendice* è genetico, e vuole documentare il lavorio correttorio e i pentimenti dell'autore prima dell'esito finale del ms. In corsivo, oltre alle didascalie del curatore, le sue integrazioni a parole lasciate tronche nel ms. Sempre nel caso di parole tronche o mutile, la quadra semplicemente aperta e chiusa indica impossibilità di sicura integrazione, i tre punti al suo interno una lezione illeggibile (in altri casi abbreviata in *ill.*). La didascalia *segue* introduce uno sviluppo lasciato cadere e dunque non direttamente riferibile alla lezione a testo che nel ms. la precede. Le didascalie *prima*, *segue*, *cass.* (cassato) e *riscr.* (riscritto), *ricalc.* (ricalcato), *su* (nel senso di lezione ricalcata su altra precedente) e *da* (lezione ricavata, per vie diverse, da quella segnalata), si riferiscono sempre al testo scritto in rigo, salvo altra indicazione. Le didascalie *corr. interl. su* e *corr. marg. a* segnalano le correzioni interlineari e marginali alla lezione in rigo; anche per le aggiunte si dà sempre l'indicazione topografica (la didascalia *aggiunta*, seguìta da ulteriori specificazioni, si impiega nel caso di porzioni estese).

All'interno di cassature ampie la sequenza è ricostruita nella successione cronologica: nel caso di più sequenze, un numero a esponente precede ogni fase cassata. Quando vi siano porzioni comuni tra le varie fasi correttorie e/o tra esse e il testo, tali porzioni sono rappresentate dalle iniziali puntate delle parole che le compongono. Ancora, nel caso di lunghi periodi, si appuntano solo le iniziali delle parole che li delimitano, sostituendo con il segno → il rendiconto della parte centrale, invariata. I segni ' ' delimitano la porzione interessata dalla didascalia; questa intende altrimenti come punto di sviluppo l'intera porzione, quand'anche logicamente isolabile. La didascalia *suppl.* segnala integrazione del testo da parte del curatore.

4) *Le note*. Il commento non ha inteso dar conto di tutte le letture compiute da Beccaria per il *Dei delitti e delle pene*, ma ricostruire l'ideale dibattito con le fonti maggiormente frequentate che è sotteso alla pagina beccariana.

Il 'sistema' teorico dei *Delitti* mi pare infatti consistere nella combinazione di pochi, precisi apporti concettuali. Provengono da Montesquieu la tematica stessa dell'opera (sua la 'rapida scorsa' in materia di giurisprudenza criminale che Beccaria dichiara di voler approfondire) e diverse soluzioni specifiche degli argomenti e dei problemi via via affrontati; proviene da Helvétius, assunto, per così dire, in blocco, il motivo utilitarista che percorre tutta l'opera. Accanto a questi due interlocutori privilegiati, e con un ruolo non meno determinante, Beccaria pone Locke e il suo contrattualismo liberale: esso è sovente intersecato, peraltro, nella sua mutuazione, da idee e suggestioni hobbesiane, groziane, russoiane. Frequentissimo poi il riferimento ad altri due autori che hanno un posto fisso sul tavolo di composizione dei *Delitti*, Burlamaqui e Vattel. Completa la costruzione il frequente ricorso ad argomentazioni sensistiche, tratte da Condillac ma spesso rese con terminologia lockiana.

Per i testi citati sono state utilizzate le seguenti edizioni: *Œuvres complètes de Montesquieu*, a cura di A. Masson, 3 voll., Paris, Nagel, 1950-55 (il vol. I, che contiene l'*Esprit des loix* e le *Lettres persanes*, riproduce anastaticamente i tre volumi delle *Œuvres complètes*..., Amsterdam-Leipsick, chez Arkstée & Merkus, 1758); Helvétius, *Œuvres complètes*, 7 voll., Hildesheim, Olms Verlag, 1967-69 (riproduzione anastatica delle *Œuvres complètes d'Helvétius*, Paris, de l'imprimerie de F. Didot l'aîné, 1795, 14 voll.); *Thomae Hobbes*... *Opera philosophica quae latine scripsit omnia*..., a cura di G. Molesworth, London, Scientia Aalen, 1961 (riproduzione anastatica dell'edizione londinese del 1839-45), voll. II (*De cive*) e III (*Leviathan*); *Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres*..., edidit P.C. Molhuisen, Lugduni Batavorum, apud A.W. Sijthoff, MCMXIX; Montaigne, *Essais*, a cura di M. Rat, Paris, Garnier, 1962, 2 voll.; Jean-Jacques Burlamaqui, *Principes du droit politique*, à Genève et à Copenhague, chez Cl. & Ant. Philibert, 1762; Emmerich de Vattel, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, à Londres, 1758. Per Bacone mi sono servito della stampa in-folio già posseduta da Beccaria: *Francisci Baconis*... *Opera omnia*..., Hafniae, J. J. Erytropili, 1694, alla quale ho accostato i passi registrati da Beccaria nel suo codice di estratti (in proposito si veda il vol. II, pp. 459-71). Per quanto concerne Locke, stante la mancata conoscenza dell'inglese da parte di Beccaria, ho ritenuto altamente probabile una sua lettura delle traduzioni in francese del Mazel e del Coste. Ho pertanto utilizzato: *Du gouvernement civil*, Amsterdam, chez Schreuder, 1755, e *Essai philosophique concernant l'entendement humain*..., Amsterdam-Leipzig, J. Schreuder et P. Mortier le Jeune, 1755. Infine, per Rousseau mi sono basato sull'edizione della «Pléiade» (*Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau*, vol. III, Paris, Gallimard, 1964).

Un fortunato ritrovamento compiuto nell'Archivio Verri (busta 62) mi ha consentito di far commentare a Pietro Verri (ma si badi bene, al Verri degli anni della rottura con Beccaria) il *Dei delitti e delle pene*. Ho accennato (cfr. sopra, p. 220, nota 1) all'intenzione verriana di scrivere una confutazione dell'opera di Beccaria. Probabilmente intorno al 1767 egli stese il testo segnalato dal Landry come presente nel codice che accoglie anche il ms. B, di cui

dunque non si può dire cosa alcuna. Le pagine da me ritrovate sono invece, con tutta evidenza, alcune delle schede preparatorie allo scritto polemico. Si tratta di due fogli (mm. 280 × 180 circa) e di una carta sciolta (mm. 230 × 180 circa) scritti su tutte le facciate, non numerati.

In alcuni casi ho accompagnato il testo beccariano con note esplicative, per le quali sono stati utilizzati talvolta alcuni contributi contemporanei, quali l'edizione dei *Delitti* curata da F. Venturi nel 1958 (in: *Illuministi italiani*, vol. III), quella del Mondolfo (*Opere scelte di Cesare Beccaria*, Bologna, 1925), quella con introduzione di A. C. Jemolo e note di G. Carnazzi (Milano, 1981), nonché il più volte citato libro del Landry e il contributo, di cui ho detto sopra, di M. Ziino (pp. 49–61). Utili informazioni per la costruzione delle note concernenti le fonti del pensiero ho tratto da F. Corpaci, *Ideologia e politica in Cesare Beccaria* (Milano, 1965) e da G. Zarone, *Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria* (Napoli, 1971).

APPENDICE

TABELLE COMPARATIVE DEI DIVERSI ORDINAMENTI DEL TESTO DEL «DEI DELITTI E DELLE PENE»

I. TABELLA COMPARATIVA DELL'ORDINAMENTO DEL TESTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA REDAZIONE

Pagine di AR	*Suddivisione dell'opera*	*Posizione* AR	B
1-5, 7, 6	Introduzione (135, 2 – 137, 9).	Intr.	Intr.
	Cap. 1°. Su che sia fondato il diritto del sovrano di punire i delitti.		
8-10, 12-15, *IV*, 15-22, 11, 22-26, *30 ter*	Origine delle pene (137, 12 – 138, 19); Diritto di punire (138, 20 – 140, 11); Conseguenze (140, 12 – 141, 17); Interpetrazione delle leggi (141, 18 – 144, 13); Oscurità delle leggi (144, 14 – 146, 2).	I	I
	Cap. 2°. Della proporzione fra le pene e i delitti.		
30 ter, 27-30, *30 bis*, 30-31	Proporzione fra i delitti e le pene (146, 5 – 148, 16).	II. 1	II. 1
31-32, *30 bis*, 32-33	False idee di utilità (148, 17 – 149, 25).	II. 2	IV. 1
34, *30 bis*, 35-37, 39-45, 47-50, 51-52, 50, 53-57	Errori nella misura delle pene (149, 26 – 151, 7); Divisione dei delitti (151, 8 – 153, 6); Dell'onore (153, 7 – 155, 3); Dei duelli (155, 4 – 156, 2); Della tranquillità pubblica (156, 3 – 157, 24).	II. 3	II. 2
	[Cap. 3°]		
57-58	Fine delle pene (157, 25 – 158, 8).	III. 1	III. 1
58-65, *6 bis*, 7, 65-72, *XXV*, 72-81, *101 bis*, 81-87=*88*	Prontezza della pena (158, 9 – 160, 3); Violenze (160, 4-22); Furti (160, 23 – 161, 14); Infamia (161, 15 – 162, 25); Oziosi (162, 26 – 163, 13); Bando e confische (163, 14 – 164, 9); Dello spirito di famiglia (164, 10 – 165, 20); Dolcezza delle pene (165, 21 – 167, 8); Della pena di morte (167, 8 – 171, 32).	III. 2	III. 5
87=*88*-100, *101 ter*, *101 bis*, 100-101	Della tortura (172, 1 – 178, 10); Dei giuramenti (178, 11 – 179, 9).	III. 3	III. 4
102-113	Delitti di prova difficile (179, 10 – 182, 12); Suicidio (182, 13 – 186, 20).	III. 4	III. 7
114-120	Asili (186, 21 – 187, 16); Della taglia (187, 17 – 189, 6); Di un genere particolare di delitti (189, 7 – 190, 12).	III. 5	III. 9
120-122	Dei testimoni (190, 13 – 191, 23).	III. 6	III. 2
122-123	Processi e prescrizione (191, 24 – 192, 15).	III. 7	III. 6
123-125	Accuse secrete (192, 16 – 193, 22).	III. 8	III. 3
125-127	Contrabbandi (193, 23 – 194, 27).	III. 9	III. 8
	[Cap. 4°]		
128-136	Come si prevengano i delitti (194, 28 – 196, 13); Delle scienze (196, 14 – 198, 22); Magistrati (198, 23 – 199, 2).	IV. 1	IV. 2
	Ricompense.	*manca*	IV. 2 bis
137, *XIII*, 137, *XIII*	Educazione (199, 3-16); Conclusione (199, 17-25).	IV. 2	IV. 3

La prima colonna indica l'ordine in cui vanno lette le pagine dell'autografo beccariano. Nella seconda colonna viene mantenuta, per comodità e chiarezza, la quadripartizione individuata in AR, ma vengono altresì introdotti i titoli dei paragrafi che compaiono in B (per questi, come per i titoli dei capitoli, non si dà il rinvio alle pagine del ms. e a quelle della presente edizione); più paragrafi sono raggruppati insieme laddove B segue l'ordine di AR per interi blocchi, mentre i titoli rientrati mettono in evidenza le sezioni già in AR suscettibili di una diversa collocazione nel contesto. I rinvii tra parentesi sono alle pagine e alle righe della presente edizione. La terza e la quarta colonna segnalano la posizione che i diversi blocchi del testo hanno rispettivamente nella prima e nella seconda redazione (la cifra romana distingue i quattro blocchi, quella araba la collocazione di ogni paragrafo all'interno di ciascun blocco).

II. TABELLA COMPARATIVA DELL'ORDINAMENTO DEL TESTO DEL MS. AUTOGRAFO (A) E DELLE STAMPE CURATE DALL'AUTORE (L)

Per ciascuna porzione di testo del ms. autografo, indicata sommariamente nella prima colonna, si danno, nella seconda, i numeri delle pagine e delle righe della presente edizione ove il brano è reperibile. In corrispondenza, la terza e la quarta colonna registrano i numeri delle pagine e delle righe (sempre di questa edizione) e l'indicazione sommaria della stessa porzione quale appare nelle stampe. Un trattino nella terza colonna segnala i brani più rilevanti che non superano lo stadio del ms. I puntini di sospensione tra quadre, nella quarta colonna, indicano che nella prima edizione (e nella «quinta», per quel che riguarda le aggiunte autografe relative) segue una parte che non esiste nel ms. Per comodità, nella quarta colonna il testo è riportato, di norma, secondo la lezione di L5 (che il lettore potrà agevolmente variare laddove l'apparato segnali, in stampe precedenti, una lezione diversa corrispondente a quella del ms.). Quando nelle stampe siano state introdotte delle porzioni sostitutive posteriori a L1, nella sezione attinente alla prima redazione il raffronto è operato con la lezione della prima edizione (i numeri di pagina e di riga sono accompagnati, in tal caso, dalla sigla *app.*, che rimanda all'apparato).

PRIMA REDAZIONE			
			INTRODUZIONE
Non vi ... miseria.	135, 2-8	23, 2-7	Gli uomini ... miseria.
Quindi ... esame.	8-13	7-13	Perciò ... esame.
Apriamo ... numero.	135, 14 – 136, 1	14-20	Apriamo ... numero.
Felici ... verità.	136, 1-6	23, 20 – 24, 5	Felici ... verità.
Si sono ... ragionevoli.	7-10	24, 6-9	Si sono ... ragionevoli.
Questi ... atrocità.	10-20	24, 10 – 25, 1	Questi ... atrocità.
E pure ... umane.	136, 21 – 137, 2	25, 1-6	E pure ... umane.
L'immortale ... umanità!	137, 3-9	7-13	L'immortale ... umanità!
CAP. 1°			
			ORIGINE DELLE PENE
Le leggi ... tranquillità.	137, 12 – 138, 2	16-20	Le leggi ... tranquillità.
La somma ... altri.	138, 2-7	25, 20 – 26, 2	La somma ... altri.
Vi volevano ... sociale.	7-11	26, 2 – 27, 2	Vi volevano ... leggi.
Io dico ... presenti.	11-19	27, 2 – 28, 6	Dico ... presenti.
			DIRITTO DI PUNIRE
Ecco ... sudditi.	20-24	29, 6-10	Ecco ... sudditi.
La vita ... popolo.	138, 25 – 139, 3	—	
Consultiamo ... uomo,	139, 4-7	29, 10 – 30, 1	Consultiamo ... uomo.
e che ... cambiare.	7-8	—	
Qualunque ... corpo.	8-11	30, 1-4	Qualunque ... corpo.
Nissun ... globo.	12-15	5-9	Nessun ... globo.
Fu dunque ... difenderlo.	15-18	31, 1-4	Fu dunque ... difenderlo.
L'aggregato ... natura.	139, 19 – 140, 4	31, 4 – 32, 4	L'aggregato ... natura.
Bisogna ... esistente.	140, 5-6	32, 4-6	Bisogna ... esistente;
Quest'errore ... ignoranza.	6-7	←	
Ella ... vita.	7-11	6-10	ella ... avvenire.
			CONSEGUENZE
Prima ... società.	12-17	33, 3 – 34, 1	La prima ... medesima.
Seconda ... leggi.	18-20	—	
Ma una ... cittadino.	20-23	34, 1-5	Ma una ... cittadino.

Terza ... parti,	140, 24 – 141, 1	34, 6-8	La seconda ... parti.
il sovrano ... fatto.	141, 1-6	34, 13 – 35, 3	Il sovrano ... fatto. [...]
Quarta ... medesimo.	7-15	35, 6-13	La terza ... medesimo.
Quindi ... legge.	15-17	—	
			INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI
Quinta ... particolari.	141, 18 – 142, 2	36, 3-15	Quarta ... particolari.
Questa ... leggi?	142, 3-6	15-18	Quest'è ... leggi?
Chiunque ... tiranni.	7-9	—	
Non vi ... dimostrata.	9-14	24-29	Non v'è ... dimostrata.
Le nostre ... diverso.	14-18	36, 29 – 37, 3	Le nostre ... diverso.
Lo spirito ... uomo.	18-23	37, 3-8	Lo spirito ... uomo.
Quindi ... tribunali,	142, 24-25	8-9	Quindi ... tribunali,
come ... adatta.	25-26	—	
Quindi ... mente.	142, 26 – 143, 1	9-12	e le vite ... mente.
Quindi ... interpretazioni,	143, 1-4	13-15	Quindi ... interpetrazioni.
e nascer ... reale.	4-11	—	
Un disordine ... legge,	12-14	38, 1-4	Un disordine ... legge,
ma impedisce ... controversie.	15	5-6	ma impedisce ... controversie.
In ogni ... incertezza.	16-18	36, 19-23	In ogni ... incertezza.
Ma quando ... molti,	19-24	38, 6-12	Quando ... molti,
più fatali ... soffrire:	143, 24 – 144, 3	12-16 *app.*	più fatali ... soffrire.
essi ... misfatto.	144, 3-6	16-19	Così ... misfatto.
Egli ... lettura.	7-13	19-26	Egli ... lettura.
			OSCURITÀ DELLE LEGGI
Se l'interpretazione... domestico.	14-20	39, 3-9	Se l'interpetrazione... domestico.
Che dovremo ... passioni.	20-25	9-14	Che dovremo ... passioni.
Una conseguenza ... ciascuno.	144, 26 – 145, 3	15-19	Una conseguenza ... privati.
L'esperienza ... volontà?	145, 3-7	19-23	L'esperienza ... passioni?
Quindi ... padri.	7-12	40, 1-6	Da ciò ... padri, [...]
Chi conosce ... nate	13-16	7-10	Chi conosce ... umani.
per mezzo ... uomini.	16-17	—	
Vedrà ... corrotto.	17-24	10-17	Vedrà ... corrotto.
Da quanto ... necessità.	145, 25 – 146, 2	—	
CAP. 2°			PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE
Non solo ... bene;	146, 5-8	20-23	Non solamente... pubblico, [...]
dunque ... pene.	8-9	24-25	Dunque ... pene.
È impossibile ... probabilità.	10-14	41, 1-6	È impossibile ... probabilità.
Si aprano ... imperi,	14-15	6-7	Si getti ... imperi
benché ... potenza.	15-16	—	
Dunque ... importanti.	16-17	7-10 *app.*	Dunque ... importanti.
Quella ... essere	18	11	Quella ... essere,
senza ... circondano,	18-19	—	
non si ... edificio.	19-25	41, 12 – 42, 4	non si ... edificio.
Data ... essa.	147, 1-5	42, 5-9	Data ... essa.
Tra questi ... viceversa.	5-11	9-16	Tra questi ... ultimo.
Se questa ... nazione.	12-14	17-19	Se vi ... nazioni.
Qualunque ... politici.	15-22	20-28	Qualunque ... politici.
Chiunque ... accorto.	147, 22 – 148, 2	42, 28 – 43, 7	Chiunque ... accorto.
E il ... storia.	148, 2-3	—	
Sopra ... globo.	4-8	43, 8-11	In questo ... geografia.

Se il ... nascere.	148, 9-13	43, 12 - 44, 2	Se il ... nascere.
Se una ... vantaggio.	13-16	44, 2-5	Se una ... vantaggio.
			FALSE IDEE DI UTILITÀ
Una sorgente ... stesso.	17-21	119, 3-6	Una sorgente ... servi.
Io chiamo ... distruggere.	22-25	6-10	Falsa ... distruggere.
Falsa ... è	26	120, 11	Falsa ... è
quella ... vantaggi,	26-27	—	
quella ... impressione,	149, 1-4	11-15	quella ... impressione,
debole ... uomini,	4-5	—	
se una ... ogetto.	5-6	15-17	se una ... oggetto.
Finalmente ... particolari,	7-8	17-18	Finalmente ... particolari.
quella ... società.	8-9	—	
Questa ... animo.	9-14	19-24	Vi è ... animo.
Quanto ... domestico	15	24	Quanto ... domestico
e cade ... teste,	15-16	—	
tanto ... sofrono.	16-22	120, 25 - 121, 1	tanto ... soffrono.
Questa ... debolezza.	22-25	121, 1-4	Questa ... secondo.
			ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
Le precedenti ... circostanze.	149, 26 - 150, 3	44, 8 - 45, 3	Le precedenti ... circostanze.
Nissun ... misurarla:	150, 4	—	
sarebbe ... bene.	4-8	45, 3-7	Sarebbe ... bene.
Altri ... offesa.	9-14	8-12	Altri ... offesa.
Finalmente ... umana,	15-20	13-18	Finalmente ... umana;
e la ... uomini.	20-21	—	
Ma i ... inconveniente.	21-23	45, 18 - 46, 3	i secondi ... inconveniente.
Se egli ... reazione?	150, 23 - 151, 1	46, 3-8	Se ha ... reazione?
La gravezza ... offese.	151, 1-7	8-14	La gravezza ... punire.
			DIVISIONE DEI DELITTI
Abbiamo ... secolo.	8-13	46, 17 - 47, 4	Abbiamo ... secolo.
Ma le ... esperienze.	13-19	47, 4-11	Ma le ... medesimi.
Or l'ordine ... regolarità.	20-26	11-17	Or l'ordine ... regolarità.
Alcuni ... bene.	27-30	18-22	Alcuni ... pubblico.
I primi ... parola.	152, 1-6	47, 22 - 48, 5	I primi ... parola.
Ogni ... fissato.	7-12	48, 5-10	Ogni ... distinto.
Dopo ... leggi.	13-16	11-14	Dopo ... leggi.
Non vi ... libertà.	16-20	—	
L'opinione ... forze.	21-28	15-22	L'opinione ... forze.
Questo ... incerta.	28-31	49, 1-4	Questo ... incerta.
Gli attentati ... sofre.	153, 1-6	4-10	Gli attentati ... soffre.
			DELL'ONORE
Ma nelle ... stato.	7-8	—	
Vi è ... trasmette!	8-17	13-22	V'è una ... trasmette!
Ma sparirà ... confondono	18-19	22-23	Ma sparirà ... confondono,
e ne ... distinguono,	19	—	
così ... felici.	20-25	49, 24 - 50, 4	così ... sicuri.
Quest'onore ... divisore.	153, 26 - 154, 1	50, 5-10	Quest'onore ... divisore.
Per trovar ... pretensioni.	154, 1-11	10-20	Per trovar ... ciascuno.
Il solo ... di sé;	11-13	—	
da quest'epoca ... opinione	13-14	20	Da quest'epoca...opinione, [...]
che tormenta ... interesse.	14-16	22-26	E l'opinione ... interesse.

Quindi ... merito.	154, 16-20	50, 26-30	Quindi ... necessari.
Questo ... civile.	20-24	50, 30 – 51, 4	Quest'onore ... leggi [...]
Quindi ... personalità.	24-27	51, 5-10	Quindi ... personalità.
Questi ... estremi.	28-31	—	
Quindi ... uguaglianza.	154, 31 – 155, 3	10-13	L'onore ... uguaglianza.
			DEI DUELLI
Da questa ... privati,	155, 4	52, 3	Da questa ... privati, [...]
che si ... combattimenti.	4-9	4-9	Si pretendono...combattimenti.
Invano ... pena.	9-15	9-16	Invano ... pena.
Per qual ... grandi?	15-16	16-17	Per qual ... grandi? [...]
Perché ... gelosia.	16-18	17-19	perché ... gelosia.
Non è ... colpa	19-21	20-22	Non è ... colpa [...]
ha dovuto ... leggi.	21-22	24-25	ha dovuto ... uomini.
Non credo ... vicine.	155, 23 – 156, 2	—	
			DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA
Finalmente ... moltitudine,	156, 3-9	53, 3-9	Finalmente ... uomini.
addensata ... medesimo.	9-11	—	
Quindi ... passioni.	12-18	10-16	La notte ... passioni.
Questi ... politica.	18-22	16-20	Questi ... politica.
Io non ... organizzato.	23-27	21-25	Io non ... organizzato.
L'incertezza ... pericolo.	156, 28 – 157, 3	53, 25 – 54, 5	L'incertezza ... pericolo.
Queste ... uomini.	157, 4-7	—	
Ma quali ... delitti	8	54, 6	Ma quali ... delitti?
e come ... distribuite?	8-9	—	
La morte ... società?	9-10	6-8	La morte ... società?
La confessione ... verità?	10-11	—	
Questi ... delitti,	11-13	8-10	La tortura ... delitti?
cosicché ... tirannia?	13	—	
Le medesime ... resistere.	13-17	10-14	Le medesime ... resistere.
Se non ... uomini.	17-24	14-21	Se io ... uomini.
[CAP. 3°]			FINE DELLE PENE
Dalla semplice ... tiranni	157, 25 – 158, 2	54, 24 – 55, 3	Dalla semplice ... tiranni?
o degli ... piaceri?	158, 2-3	—	
Le strida ... uomini.	3-8	55, 3-9	Le strida ... uomini, [...]
			PRONTEZZA DELLA PENA
In primo ... possa.	9-17	70, 31 – 71, 7	Quanto ... possa.
Il minor ... giudicato,	17-18	71, 7-9	Il minor ... giudicato.
che non ... ordine.	18-19	—	
La strettezza ... delitti.	19-21	9-11	La strettezza ... delitti.
Il processo ... medesimo!	22-25	11-15	Il processo ... prigioniero?
Egli ... infelici.	25-27	—	
In breve ... possibili.	159, 1-4	15-19	In generale ... possibili.
Io dico ... immancabile.	5-9	20-24	Ho detto ... immancabile.
Egli ... altri.	9-16	71, 24 – 72, 1	Egli ... oscuri.
Questo ... incerto.	17-21	72, 1-5	Servono ... incerto.
Egli ... delitto,	22-26	6-11	Egli ... delitto,
non la ... pena.	26-28	12-13	non la ... pena.
Un altro ... ecc.	159, 29 – 160, 3	14-20	Un altro ... legge.

			VIOLENZE
Altri ... sostanze	160, 4	72, 23	Altri ... sostanze.
ed altri ... leggi.	4-6	—	
I primi ... tirannia.	6-10	24-27	I primi ... tirannia.
Non vi ... deboli!	11-16	72, 28 – 73, 5	Non vi ... deboli.
Questa ... inondatore.	16-22	73, 5-11	Questa ... inondatore.
			FURTI
I furti ... esistenza,	160, 23 – 161, 1	75, 10 – 76, 1	I furti ... esistenza,
la pena ... sociale.	161, 1-4	76, 3-7	la pena ... sociale.
Ma quando ... eseguito.	4-10	7-13	Ma quando ... eseguito.
Le macchine ... separa.	10-13	13-17	Le macchine ... separa.
Sarebbe ... superficie.	13-14	—	
			INFAMIA
Finalmente ... ispira.	15-19	76, 20 – 77, 1	Le ingiurie ... inspira.
Questo ... rispetto.	19-20	—	
Ella ... delitti.	161, 21 – 162, 2	77, 1-9	Ella ... tali.
La natura ... nessuno.	162, 2-7	9-14	Le pene ... nessuno.
Si sminuisce ... insensibile.	7-12	—	
Finalmente ... opposto.	13-16	—	
Ecco ... rapporti,	16	24	Ecco ... rapporti
per non ... volontà,	17-18	—	
e per ... scostano.	18-21	24-27	e la ... scostano.
Non sono ... uomini.	21-25	27-31	Non sono ... uomini.
			OZIOSI
Chi turba ... ristringe.	162, 26 – 163, 2	78, 3-10	Chi turba ... ristringe.
Io chiamo ... procura.	163, 3-7	10-15	Io chiamo ... vita, [...]
Non è ... forza.	8-11	79, 1-4	Non è ... forza.
Ma lo ... imbecillità.	11-12	—	
Ma questo ... magistrato.	12-13	4-6	E però ... punirsi.
			BANDO E CONFISCHE
Ma chiunque ... aspetti	14-16	18-20	Ma chi ... aspetti.
come ... morali.	16	—	
Il perdere ... no.	17-19	20-23	Il perdere ... no.
La perdita ... naturale.	19-22	79, 23 – 80, 2	La perdita ... naturale.
Parebbe ... beni.	23-27	80, 2-6	Parrebbe ... beni.
Se alcuni ... tirannia;	163, 27 – 164, 3	6-11	Se alcuni ... tirannia, [...]
che le ... prevenirli!	164, 3-9	13-18	Le confische ... prevenirgli,[...]
			DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA
Queste ... uomini.	10-12	80, 22 – 81, 1	Queste ... uomini.
Questa ... secolo.	12-14	—	
Vi siano ... schiavo.	14-18	81, 1-5	Vi siano ... schiavo.
Nel primo ... uomini.	18-22	5-9	Nel primo ... uomini. [...]
Nel primo ... leggi;	22-24	18-20	Nella ... leggi. [...]
nel secondo ... volontà.	24-29	26-31	Quando ... società.
Nel primo ... chieda.	29-32	31-34	Nel primo ... soccorsi, [...]
Questa ... publica.	165, 1-2	82, 2-4	Tali ... pubblica, [...]
La prima ... stesso,	2-5	5-9	La prima ... stesso [...]

e questa ... leggi.	165, 5-6	82, 10-11	questa ... leggi, [...]
L'opposizione ... cittadino.	6-8	—	
Questi ... loro.	8-9	12-14	Tali ... confusa, [...]
Quante ... primo.	9-16	15-19	Quante ... rinforzarlo. [...]
A misura ... legislatori.	16-20	83, 10-15	A misura ... legislatori.
			DOLCEZZA DELLE PENE
Ma il ... legislazione.	21-24	83, 18 – 84, 1	Ma il ... legislazione.
La certezza ... incontro.	165, 25 – 166, 3	84, 1-9	La certezza ... incontro; [...]
I paesi ... nuovi.	166, 4-8	10-15	I paesi ... nuovi.
A misura ... forti.	8-12	16-20	A misura ... prigionia. [...]
Due altre ... ricevere.	13-17	85, 3-8	Due altre ... umana.
Arrivati ... suplicii.	18-20	8-11	Giunto ... supplicii.
I delitti ... carnificina.	20-22	—	
Gli uomini ... subito.	22-26	12-16	Gli uomini ... medesime.
Nel leggere ... natura,	27-32	85, 17 – 86, 4	Chi nel ... natura,
deboli ... uomini	166, 32 – 167, 1	—	
o accusate ... lacerati,	167, 1-5	86, 5-8	o accusati ... lacerati,
e le ... violentata	5-7	—	
esser ... moltitudine!	7-8	8-9	giocondo ... moltitudine?
			DELLA PENA DI MORTE
Questa ... morte?	8-15	12-19	Questa ... ucciderlo? [...]
O se ... intiera?	16-18	21-23	E se ... intera?
Non è ... umanità.	19-22	87, 1-5	Non è ... umanità.
La morte ... morte.	167, 23 – 168, 9	88, 1-15	La morte ... morte.
Quando ... asserzione.	168, 10-17	88, 16 – 89, 5	Quando ... assersione.
Non è ... movimento.	18-21	89, 6-9	Non è ... movimento.
La noia ... setta.	21-23	—	
L'impero ... delitti.	23-31	9-20	L'impero ... lontananza.
La morte ... aiutano.	169, 1-3	21-23	La pena ... passioni.
In genere	3	23	Regola generale: [...]
per regolare ... forti.	3-4	90, 2-3	in un ... forti.
La pena ... solo.	5-9	4-8	La pena ... solo. [...]
Ecco ... ruota.	10-12	91, 22-24	Ecco ... ruota. [...]
Quali ... moglie.	13-18	91, 26 – 92, 6	Quali ... moglie.
Rompiamo ... pentimento,	18-22	92, 6-10	Rompiamo ... pentimento,
o una ... laccio;	22-23	—	
ma sarà ... piaceri.	23-24	10-11	ma sarà ... piaceri. [...]
Allora ... ritira.	169, 25 – 170, 1	14-22	Allora ... frutti.
L'esempio ... corregge.	170, 1-4	22-24	L'esempio ... corregge.
La curiosità ... moltitudine.	4-5	—	
Io dico ... morte	6	25	Non è ... morte
quanto ... ancora,	6-9	—	
per l'esempio ... formalità.	9-13	92, 25 – 93, 2	per l'esempio ... formalità.
Parmi ... altri.	170, 14-18	93, 2-8	Parmi ... pubblico.
Quali ... governo.	18-22	8-13	Quali ... fuori.
Qual ... propria.	23-28	13-19	Qual ... universo.
Che debbono ... vita?	29-34	20-25	Che debbon ... vita?
Ah, diranno ... sacrificio.	170, 34 – 171, 3	25-28	Ah!, diranno ... dispotismo.
L'assassinio ... pure	171, 4	29-30	L'assassinio ... pure
(dicon ... imani	4-6	—	
senza ... esempio.	6-7	30	senza ... esempio. [...]
Purché ... corpo!	7-9	—	
Ecco ... sopranuotano.	10-17	94, 1-10	Tali ... soprannuotano.
Gli umani sacrifici	18	10	Gli umani sacrifici
e gli ... innocente	18	—	

furono ... uomini.	171, 19-23	94, 10-15	furon ... uomini.
Non è ... numero.	24-25	15-16	Non è ... numero, [...]
La voce ... Traiani.	25-32	20-27	La voce ... Traiani. [...]
			DELLA TORTURA
Un'altra ... delitto	172, 1-3	62, 7-9	Una crudeltà ... delitto, [...]
o per ... introdotto.	3-4	10-11	o per ... infamia
Un uomo ... innocente?	5-10	13-17	Un uomo ... innocente?
Non è ... provati?	11-15	18-22	Non è ... provati.
Ma io ... miserabile	15-18	62, 22 – 63, 1	Ma io ... miserabile.
e che ... animo:	18-20	—	
questo ... complessione!	20-22	63, 1-2	Questo ... innocenti.
Un scelerato ... cede.	22-25	—	
Ecco ... innocenti?	172, 26 – 173, 3	2-8	Ecco ... innocenti?
Egli ... impunità.	173, 3-8	8-12	Egli ... impunità.
Se egli ... disprezzate.	8-12	63, 12 – 64, 4	S'egli ... disprezzate.
Non è ... popoli.	13-16	—	
Il primo ... impuro?	17-22	64, 5-10	Un altro ... impuro?
Non è ... secoli?	22-26	10-15	Non è ... secoli.
Un dogma ... tolte	173, 26 – 174, 1	15-18	Un dogma ... purgate;
in luogo ... medesimo.	174, 1-2	—	
L'infamia ... infamia?	2-4	18-20	ora ... infamia?
Io credo ... applicazioni.	5-11	20-27	Io credo ... applicazioni.
Ma l'infamia ... infamia?	11-13	27-30	Ma l'infamia ... infamia.
Un altro ... pericolo.	14-22	64, 31 – 65, 4	Il terzo ... pericolo.
Questo ... umani.	174, 23 – 175, 3	65, 5-10	Questo ... umani.
La sola ... reale,	175, 3-7	10-13	La sola ... reale.
ed io ... casi.	7-8	—	
È così ... pena.	8-14	13-20	È così ... pena.
Allora ... ritrovarla.	14-18	20-24	Allora ... ritrovarla.
L'esito ... delitto.	18-23	66, 1-6	L'esito ... delitto.
L'esame ... falso.	24-29	7-13	L'esame ... falso.
Queste ... sudditi,	175, 30 – 176, 3	14-21	Queste ... sudditi,
ha saputo ... capanna e	176, 4	—	
gli ha ... leggi	4-5	66, 21 – 67, 1	gli ha ... leggi,
e nella ... opinione,	5-6		
che è ... cose.	6-7	67, 1-3	che è ... cose.
Questo ... cosa	7-10	3-5	La tortura ... cosa, [...]
che le ... giudicare!	10-12	6-8	che le ... giudicare.
Ma non ... autenticarla.	13-14	—	
Questa ... torturato.	15-18	9-12	Questa ... torturato.
Alcuni ... confesso.	18-26	12-21	Alcuni ... confessato.
L'ultima ... guadagnare.	177, 1-8	22-30	Una strana ... guadagnare.
La legge ... dolore.	9-10	31-32	La legge ... dolore,
La natura ... accusatrice.	10-13	—	
E se ... proprio,	13-14	32	e se ... proprio, [...]
io comando ... ossa.	14-16	33-36	io creo ... ossa.
Finalmente ... complici.	17-19	68, 6-9	Finalmente ... scuoprirsi? [...]
È egli ... medesimo?	19-21	10-14	È egli ... accusato?
Se egli ... ingiusta?	21	—	
I complici ... delitto.	177, 21 – 178, 2	14-18	I complici ... delitto.
Si stima ... accusati?	178, 3-10	—	
			DEI GIURAMENTI
Un'altra .... interesse.	11-15	70, 3-8	Una contradizione ... interesse.
L'esperienza ... sensazioni.	15-20	8-13	L'esperienza ... vita.
Gli affari ... altri,	21-22	13-15	Gli affari ... altri?

ed esporre ... scelerati	178, 22 – 179, 1	—	
e metta ... distruzione?	179, 1-2	70, 15-17	E perché ... rovina? [...]
Quanto ... uomo.	3-7	21-25	Quanto ... uomo.
Accadde ... insensibilmente.	7-9	25-28	Accade ... insensibilmente.
			DELITTI DI PROVA DIFFICILE
Strano ... delitto,	10-14	100, 11-16	In vista ... delitto; [...]
quasi ... governo.	14-20	18-24	Manca ... governo. [...]
Gli adulterii ... congietture	20-22	101, 4-6	E pure ... presunzioni, [...]
e dove ... legge.	22-25	8-11	dove ... legge.
L'adulterio ... s'invigorisce.	180, 1-7	12-19	L'adulterio ... medesimi.
Se io ... naturale.	8-13	20-25	Se io ... naturale.
Un tal ... allagamento.	14-21	25-33	Un tal ... allagamento.
Quindi ... esaminare.	21-27	101, 33 – 102, 6	La fedeltà ... naturali.
La azione ... corregerlo.	181, 1-5	102, 6-10	L'azione ... correggerlo.
Regola ... s'allontana.	5-14	11-20	Regola ... allontana.
L'attica ... vecchiaia.	15-23	21-29	L'attica ... vecchiaia.
L'infanticidio ... aiutarlo.	181, 24 – 182, 3	102, 30 – 103, 3	L'infanticidio ... frutto?
La miglior ... tirannia	182, 3-5	103, 3-4	La miglior ... tirannia, [...]
e di ... tale.	5-7	—	
Io non ... prevenirlo.	8-12	6-11	Io non ... prevenirlo.
			SUICIDIO
Il suicidio ... personale,	13-17	14-19	Il suicidio ... personali.
tanto ... innocenti.	18-19	—	
Gli uomini ... uomini.	182, 20 – 183, 2	19-24	Gli uomini ... uomini.
La morte ... stesso?	183, 2-5	103, 24 – 104, 3	Chi teme ... suicida?
Egli ... mortale.	5-8	—	
Chiunque ... essa.	9-16	104, 4-11	Chiunque ... essa.
Ogni ... generale.	183, 17 – 184, 3	12-18	Ogni ... bene.
Anzi ... prigione	184, 3-8	18-23	Anzi ... prigione.
e di ... schiavi.	8-9	—	
È inutile ... custodi?	9-11	104, 23 – 105, 2	Una tal ... custodi? [...]
L'uso ... vantaggi.	12-19	—	
Ella ... patria?	20-24	105, 11-16	La proibizione ... timore?
La sicura ... patria	24-25	16-17	La più ... patria
e di aumentarne ... ma	25-26	—	
di aumentare ... ciascuno.	26-27	17-18	è di ... ciascheduno.
E come ... altrove.	184, 27 – 185, 1	18-21	Come ... altrove.
Non sono ... inseparabile;	185, 1-6	21-26	I piaceri ... dispotismo,
sì perché ... sommissione	6-9	27 *app.*	sì perché ... sommissione
si possono ... numero;	9-11	106, 5-7	si ottengono ... numero.
e in ... ostentazione;	11-17	9-15	e il ... ostentazione.
sì perché ... tanto	17-18	105, 26-27	sì perché ... tanto
più difficile ... riunione.	18	27 *app.*	più difficile ... riunione,
Ma dove ... libertà.	18-20	106, 7-9	Ma dove ... uomini,
Il commercio ... tirannia.	185, 21 – 186, 5	15-23	Ma il ... tirannia.
Le fiere ... distribuisce.	186, 6-9	106, 23 – 107, 4	Siccome ... distribuisce.
Egli .... innocenti.	10-14	107, 5-10	Egli ... famiglia.
Se alcuno ... parenti;	14-19	107, 10 – 108, 3	Se alcuno ... parenti.
e quando ... giusto.	19-20	—	
			ASILI
Mi restano ... corpo.	186, 21 – 187, 1	112, 6-10	Mi restano ... corpo.
L'impunità ... società.	187, 1-7	10-16	L'impunità ... società.
E tutte ... prevenirli.	7-16	112, 16 – 113, 7	Tutte ... prevenirli.

			DELLA TAGLIA
L'altra ... comprarla.	187, 17-23	113, 10-17	L'altra ... comprarla.
Di più ... amicizia	188, 1-4	17-21	Di più ... amicizia,
e rende ... determinato,	4-5	—	
con l'altra ... cuori	6-8	21-23	e coll'altra ... cuori.
e fa ... altri.	8-9	—	
Invece ... parte.	9-11	23-26	In vece ... parte.
A misura ... politica.	12-14	26-29	A misura ... politica.
Gli artificii ... prevedute;	14-15	29-30	Gli artificii ... prevedute,
l'errore ... vigore,	15-16	—	
e la ... illuminati.	16-19	30-33	e la ... illuminati.
In questo ... Minerva.	188, 19 – 189, 1	—	
Ma le ... sopra.	189, 1-6	113, 33 – 114, 5	Ma le ... sopra.
			DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI
Chiunque ... palpitanti.	7-13	117, 13-19	Chiunque ... palpitanti.
Ma gli ... materia,	13-14	19-20	Ma gli ... materia
per essere ... sublimi,	14	—	
non mi ... delitto.	15	20-21	non mi ... delitto.
Sarebbe ... poco.	15-17	—	
Troppo ... nazioni	18-20	21-24	Troppo ... nazioni;
ove ... frenate;	20-21	—	
come più opinioni,	21	24	come opinioni,
quando ... essenziale e	189, 21 – 190, 1	—	
dissimili ... publico;	190, 1-3	24-26	che distano ... pubblico, [...]
in qual ... esercita.	3-12	118, 1-12	e come ... esercita. [...]
			DEI TESTIMONI
Quanto ... fatti.	13-15	55, 12-13	Egli ... reato.
Ogni ... testimonio.	15-17	13-16	Ogni ... testimonio.
Ma la ... giudichi.	17-20	56, 2-6	La credibilità ... innocente.
La credibilità ... concepito.	190, 20 – 191, 4	56, 6 – 57, 7	La credibilità ... concepito.
Non vi ... passioni.	191, 4-9	57, 7-13	Non v'è ... passioni.
Finalmente ... ascoltanti.	10-17	14-22	Finalmente ... ascoltanti.
Egli ... quelle.	17-20	22-25	Egli ... giustificarsi.
La differenza ... delitti.	20-23	—	
			PROCESSI E PRESCRIZIONE
Conosciute ... delitti.	191, 24 – 192, 2	98, 9-12	Conosciute ... delitti. [...]
Se il ... delitto.	192, 2-6	16-18	Ma le ... delitto.
Parimente ... nazione.	7-15	98, 18 – 99, 1	Parimente ... società; [...]
			ACCUSE SEGRETE
Un evidente ... stesso.	16-21	60, 3-8	Evidenti ... medesimi.
Infelici ... vissuto.	192, 21 – 193, 6	60, 8 – 61, 3	Infelici ... vissuti.
E di ... sorte?	193, 6-12	61, 3-9	E di ... stati?
Chi può ... ciascuno?	12-15	10-13	Chi può ... ciascuno?
È già ... infamia,	16-22	61, 31 – 62, 4	È già ... accusato.
pena ... leggi.	22	—	
			CONTRABBANDI
Il contrabbando ... formalità.	193, 23 – 194, 4	108, 6-16	Il contrabbando ... formalità.
Un tal ... produrebbe.	194, 5-11	17-24	Questo ... produrrebbe.

Ma perché ... contrabbando.	194, 12-16	108, 25-29	Ma perché ... contrabbando.
Gli uomini ... accadere.	16-22	108, 29 – 109, 8	Gli uomini ... conosce.
Ma dovrassi ... nazione.	23-27	109, 9-14	Ma dovrassi ... medesimo. [...]
[CAP. 4°]			COME SI PREVENGANO I DELITTI
Io credo ... speculazione.	194, 28 – 195, 3	—	
Ma è ... confusione.	195, 4-8	121, 7-13	È meglio ... confusione.
Come ... disordini.	8-12	13-16	Come ... disordine.
E pur ... comandano	12	17-18	Eppur ... mano.
e di ... selvaggio.	12-15	—	
Il proibire ... delitto?	15-19	18-22	Il proibire ... delitto?
Bisognerebbe ... tolgono!	19-23	22-27	Bisognerebbe ... commettergli. [...]
Volete ... distruggerle.	24-26	122, 3-5	Volete ... distruggerle.
Fate ... determina.	195, 26 – 196, 7	6-15	Fate ... determina.
Se l'incertezza ... libertà.	196, 7-13	15-22	Se l'incertezza ... libertà.
			DELLE SCIENZE
Volete ... libertà;	14	25	Volete ... libertà. [...]
essi ... vicendevolmente.	14-17	123, 1-3	Le ... vicendevolmente, [...]
In faccia ... incerta.	17-23	5-11	In faccia ... lui.
Chiunque ... occupa.	23-26	11-14	Chiunque ... occupa.
Non è ... uomini,	27-28	15-16	Non è ... uomini.
a meno ... bene.	28-29	—	
La moltiplicazione ... perivano.	29-31	16-19	La moltiplicazione ... perivano.
Questa ... funesto.	196, 31 – 197, 6	19-24	Questa ... funesto.
Fecero ... divinità	197, 6-7	24-26	Fecero ... divinità [...]
e che ... occupava.	7-13	123, 26 – 124, 4	e che ... occupava.
Queste ... cose.	13-17	124, 4-9	Queste ... politica.
Ma come ... dannosi.	17-22	9-14	Ma come ... dannose.
La seconda ... conseguenze.	197, 23 – 198, 2	124, 15 – 125, 5	La seconda ... conseguenze.
Ma quando ... funesti?	198, 2-7	125, 5-11	Ma quando ... funesti?
Se la ... leggi.	8-12	12-16	Se la ... leggi.
Avvezzo ... occhi.	12-17	16-23	Avvezzo ... occhi.
I filosofi ... oscurità.	17-19	23-25	I filosofi ... oscurità, [...]
Una scelta ... elezione.	19-22	26-29	Una scelta ... elezione.
			MAGISTRATI
Un altro ... corruzione,	23-24	32-33	Un altro ... corruzione.
non interessandoli ... punirli.	25	—	
Quanto ... intrapresa.	25-30	125, 34 – 126, 4	Quanto ... intrapresa.
Se il ... sicurezza.	198, 30 – 199, 2	126, 4-9	Se il ... sicurezza. [...]
			EDUCAZIONE
Finalmente ... saggi.	199, 3-8	126, 21 – 127, 3	Finalmente ... saggi.
Un ... ubbidienza,	8-16	127, 3-12	Un ... ubbidienza.
o per ... declamazioni.	16	—	
			CONCLUSIONE
In ultimo ... sensazione.	17-23	128, 23-30	Conchiudo ... sensazione.
E a misura ... funesti!	23-25	30 *app.*	A misura ... funesti!

AGGIUNTE PER LA PRIMA EDIZIONE			
1.			DEI DEBITORI
La buona ... stesse.	201, 2-8	109, 21 – 110, 4	La buona ... stesse.
Il fallito ... criminale.	8-12	110, 4 *app.*	Il fallito ... criminale.
2.			DELLA CATTURA
Un errore ... reità.	202, 3-6	95, 10-14	Un errore ... reità.
La prigionia ... pena.	7-11	14-19	La prigionia ... pena.
La publica ... delitto,	12	19	La pubblica fama,
una costante ... codice.	12-17	96, 1-5	la costante ... codice.
Queste ... legislatore.	18-19	—	
A misura ... altrui.	19-24	96, 5-11	A misura ... infamia.
Quanti ... reo.	202, 24 – 203, 2	11-18	Quanti ... reo.
Durano ... nostri	203, 3-5	26-29	Durano ... nostri.
e maestri ... verità.	5-7	—	
Alcuni ... contradittori.	8-12	97, 1-6	Alcuni ... contradittori.
Alcuni ... loro.	13-17	6-11	Alcuni ... loro.
Una tal ... leggi.	17-23	11-17	Il luogo ... azioni.
In un ... offeso,	204, 1-3	18-20	Sogliono ... offeso.
o liberati ... altri.	3-10	97, 27 – 98, 6	Alcuni ... altri.
Se gli ... leggieri.	11-16	97, 20-27	Se gli ... infliggerle.
3.			[*Aggiunta a* CONCLUSIONE]
Da quanto ... leggi.	204, 18-22	129, 1-5	Da quanto ... leggi.
AGGIUNTE PER LA «QUINTA» EDIZIONE			
1.			[*Aggiunta a* DEI TESTIMONI]
La vera ... mentire.	205, 2-7	55, 16 – 56, 2	La vera ... mentire.
2.			[*Nota aggiunta a* DEI TESTIMONI]
Presso ... figura.	205, 9 – 206, 12	56, 9-26	Presso ... figura.
3.			[*Aggiunta a* INDIZI E FORME DI GIUDIZI]
Quando ... dipendono.	206, 14-16	58, 8-11	Quando ... dipendono.
4.			[*Aggiunta a* INDIZI E FORME DI GIUDIZI]
Possono ... sia.	206, 18 – 207, 6	58, 22-29	Possono ... sia. [...]
Ma questa ... facile ecc.	207, 6-7	31	Ma questa ... facile [...]
5.			[*Aggiunta a* INFAMIA]
Le pene ... libera.	207, 9-13	77, 15-19	Le pene ... libera.
Così ... assurdità.	14-17	19-23	Così ... assurdità.

6.			[*Aggiunta a* DELLA CATTURA]
e perché ... forensi.	207, 19 – 208, 4	96, 18-26	e perché ... forensi.
7.			[*Aggiunta a* OZIOSI]
In un ... volte.	208, 5-13	79, 7-15	Sembra ... volte.
8.			DEL FISCO [*parziale*]
Fu già ... principe.	208, 14-15	68, 21-22	Fu già ... principe. [...]
Quegli ... leggi.	208, 15 – 209, 6	68, 23 – 69, 2	Chi era ... leggi. [...]
Quindi ... fiscali.	209, 7-10	69, 17-21	Si escludono ... inconcepibile.
Cessate ... attentati.	10-15	—	
Il vero ... scelerati.	15-19	—	
9.			[*Variazione a* PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE]
e scemando ... aumentando.	209, 20-23	41, 7-10	e scemando ... aumentando.
10.			DELLE GRAZIE
La clemenza ... condanne;	210, 1-6	127, 17-22	[...] La clemenza ... condanne. [...]
ma si ... giustizia.	6-11	128, 1-7	Ma si ... giustizia.
Che dirassi ... legislatore.	11-14	7-11	Che dirassi ... legislatore.
Saggio ... diffidenza.	15-19	12-16	Saggio ... diffidenza.
Profondo ... universo.	19-22	16-20	Profondo ... universo.
11.			[*Variazione a* DEI DEBITORI]
Ma il ... altrui?	210, 24 – 211, 9	110, 4-15	Ma il ... noi?
Gli uomini ... stessi,	211, 9-12	15-18	Gli uomini ... offendere.
perché piuttosto ... soggetto.	12-17	—	
Or ritornando ... rarissimo?	17-27	18-28	Ritornando ... esame!
Ed è ... creditori.	211, 27 – 212, 5	110, 28 – 111, 2	Credo ... creditori.
Ma questa ... matematica.	212, 5-8	111, 2-5	Ma le ... matematica, [...]
Nota. Il ... ragione.	10-20	19-28	*Nota:* Il ... rimprovero.
Con quale ... produrre.	212, 21 – 213, 2	7-14	Con quale ... produrre.
Ma le ... volute.	213, 2-5	14-18	Ma le ... volute.
Uno spirito ... mortali.	6-8	111, 18 – 112, 3	Uno spirito ... mortali.
12.			DEL FISCO [*parziale*]
Di più ... quelle?	213, 9-14	—	
La confessione del delitto	15	69, 4	[...] la confessione del delitto, [...]
è il ... commessi.	15-18	7-10	il centro ... commessi.
Con questa ... confermata.	213, 19 – 214, 5	10-17	Con questa ... condanna.
Il giudice ... reo:	214, 6	21-22	Il giudice ... reo, [...]
non cerca ... riesce.	6-7	23-25	non cerca ... riesce, [...]
Gli indizi ... rei.	8-10	26-29	Gl'indizi ... criminali.
Se è ... difensivo.	10-11	—	
Il vero ... Europa.	11-14	29-33	Il vero ... europei.
Qual ... sistema.	15-17	33-36	Qual ... sistema.
La tortura ... delitto.	18-23	—	

III. TABELLA COMPARATIVA DELL'ORDINAMENTO DEL TESTO DELLE STAMPE CURATE DALL'AUTORE (L) E DEL MS. AUTOGRAFO (A)

Per ciascuna porzione di testo delle stampe, indicata sommariamente nella prima colonna, si danno, nella seconda, i numeri delle pagine e delle righe della presente edizione ove il brano è reperibile. In corrispondenza, la terza e la quarta colonna registrano i numeri delle pagine e delle righe (sempre di questa edizione) e l'indicazione sommaria della stessa porzione quale appare nel ms. autografo. Un trattino nella terza colonna segnala i brani più rilevanti non attestati nel ms. I puntini di sospensione tra quadre, nella quarta colonna, indicano che segue nel ms. una parte non ripresa nelle stampe. Per comodità, nella prima colonna il testo è riportato, di norma, secondo la lezione di L5 (che il lettore potrà agevolmente variare laddove l'apparato segnali, in stampe precedenti, una lezione diversa corrispondente a quella del ms.): quella attestata prima di L5 fa seguito a eventuali passi sostitutivi introdotti dopo la prima edizione (i numeri di pagina e di riga sono in tal caso accompagnati dalla sigla *app.*, che rimanda all'apparato). Le aggiunte e le porzioni sostitutive posteriori a L1 sono qui contrassegnate da un asterisco se inserite in L3, da una crocetta se instaurate in L5 (anche quando nelle edizioni originali tali segni mancano).

A CHI LEGGE			
† Alcuni ... verità.	17, 2 – 21, 17	—	
INTRODUZIONE			
Gli uomini ... miseria.	23, 2-7	135, 2-8	Non vi ... miseria.
Perciò ... esame.	7-13	8-13	Quindi ... esame.
Apriamo ... numero.	14-20	135, 14 – 136, 1	Apriamo ... numero.
Felici ... verità.	23, 20 – 24, 5	136, 1-6	Felici ... verità.
Si sono ... ragionevoli.	24, 6-9	7-10	Si sono ... ragionevoli.
Questi ... atrocità.	24, 10 – 25, 1	10-20	Questi ... atrocità.
E pure ... umane.	25, 1-6	136, 21 – 137, 2	E pure ... umane.
L'immortale ... umanità!	7-13	137, 3-9	L'immortale ... umanità!
ORIGINE DELLE PENE			
Le leggi ... tranquillità.	16-20	137, 12 – 138, 2	Le leggi ... tranquillità.
La somma ... altri.	25, 20 – 26, 2	138, 2-7	La somma ... altri.
Vi volevano ... leggi.	26, 2 – 27, 2	7-11	Vi volevano ... sociale.
Dico ... presenti.	27, 2 – 28, 6	11-19	Io dico ... presenti.
DIRITTO DI PUNIRE			
† Ogni ... tirannico.	29, 3-6	—	
Ecco ... sudditi.	6-10	20-24	Ecco ... sudditi. [...]
Consultiamo ... uomo.	29, 10 – 30, 1	139, 4-7	Consultiamo ... uomo. [...]
Qualunque ... corpo.	30, 1-4	8-11	Qualunque ... corpo.
Nessun ... globo.	5-9	12-15	Nissun ... globo.
* La moltiplicazione ... nazioni.	10-15	—	
Fu dunque ... difenderlo.	31, 1-4	15-18	Fu dunque ... diffenderlo.
L'aggregato ... natura.	31, 4 – 32, 4	139, 19 – 140, 4	L'aggregato ... natura.
Bisogna ... esistente;	32, 4-6	140, 5-6	Bisogna ... esistente. [...]
ella ... avvenire.	6-10	7-11	Ella ... vita.
CONSEGUENZE			
La prima ... medesima.	33, 3 – 34, 1	12-17	Prima ... società. [...]
Ma una ... cittadino.	34, 1-5	20-23	Ma una ... cittadino.

La seconda ... parti.	34, 6-8	140, 24 – 141, 1	Terza ... parti,
* Questa ... anarchia.	8-12	—	
* *Nota*: La voce ... inteso.	16-19	—	
Il sovrano ... fatto.	34, 13 – 35, 3	141, 1-6	il sovrano ... fatto.
Ecco ... particolari.	35, 3-5	—	
La terza ... medesimo.	6-13	7-15	Quarta ... medesimo. [...]
INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI			
Quarta ... particolari.	36, 3-15	141, 18 – 142, 2	Quinta ... particolari.
Quest'è ... leggi?	15-18	142, 3-6	Questa ... leggi? [...]
In ogni ... incertezza.	19-23	143, 16-18	In ogni ... incertezza.
Non v'è ... dimostrata.	24-29	142, 9-14	Non vi ... dimostrata.
Le nostre ... diverso.	36, 29 – 37, 3	14-18	Le nostre ... diverso.
Lo spirito ... uomo.	37, 3-8	18-23	Lo spirito ... uomo.
Quindi ... tribunali,	8-9	24-25	Quindi ... tribunali, [...]
e le vite ... mente.	9-12	142, 26 – 143, 1	Quindi ... mente.
Quindi ... interpetrazioni.	13-15	143, 1-4	Quindi ... interpretazioni, [...]
Un disordine ... legge,	38, 1-4	12-14	Un disordine ... legge,
† che sono ... incertezza,	4-5	—	
ma impedisce ... controversie.	5-6	15	ma impedisce ... controversie.
Quando ... molti,	6-12	19-24	Ma quando ... molti,
† tanto ... ostacoli.	12-16	—	
† più fatali ... soffrire.	12-16 *app.*	143, 24 – 144, 3	più fatali ... soffrire:
Così ... misfatto.	16-19	144, 3-6	essi ... misfatto.
Egli ... lettura.	19-26	7-13	Egli ... lettura.
OSCURITÀ DELLE LEGGI			
Se l'interpetrazione ... domestico.	39, 3-9	14-20	Se l'interpretazione ... domestico.
Che dovremo ... passioni.	9-14	20-25	Che dovremo ... passioni.
Una conseguenza ... privati.	15-19	144, 26 – 145, 3	Una conseguenza ... ciascuno.
L'esperienza ... passioni?	19-23	145, 3-7	L'esperienza ... volontà?
Da ciò ... padri,	40, 1-6	7-12	Quindi ... padri.
i quali ... schiavi.	7	—	
Chi conosce ... umani.	7-10	13-16	Chi conosce ... nate [...]
Vedrà ... corrotto.	10-17	17-24	Vedrà ... corrotto. [...]
PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE			
Non solamente ... pubblico,	20-23	146, 5-8	Non solo ... bene;
ed a ... delitti.	23-24	—	
Dunque ... pene.	24-25	8-9	dunque ... pene.
È impossibile ... probabilità.	41, 1-6	10-14	È impossibile ... probabilità.
Si getti ... imperi	6-7	14-15	Si aprano ... imperi, [...]
† e scemando ... aumentando.	7-10	209, 20-23	e scemando ... aumentando.
† Dunque ... importanti.	7-10 *app.*	146, 16-17	Dunque ... importanti.
Quella ... essere,	11	18	Quella ... essere [...]
non si ... edificio.	41, 12 – 42, 4	19-25	non si ... edificio.
Data ... essa.	42, 5-9	147, 1-5	Data ... essa.
Tra questi ... ultimo.	9-16	5-11	Tra questi ... viceversa.
Se vi ... nazioni.	17-19	12-14	Se questa ... nazione.
Qualunque ... politici.	20-28	15-22	Qualunque ... politici.
Chiunque ... accorto.	42, 28 – 43, 7	147, 22 – 148, 2	Chiunque ... accorto. [...]
In questo ... geografia.	43, 8-11	148, 4-8	Sopra ... globo.
Se il ... nascere.	43, 12 – 44, 2	9-13	Se fi ... nascere.
Se una ... vantaggio.	44, 2-5	13-16	Se una ... vantaggio.

III. TABELLA COMPARATIVA DELLE STAMPE E DELL'AUTOGRAFO

ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE			
Le precedenti ... circostanze.	44, 8 – 45, 3	149, 26 – 150, 3	Le precedenti ... circostanze. [...]
Sarebbe ... bene.	45, 3-7	150, 4-8	sarebbe ... bene.
Altri ... offesa.	8-12	9-14	Altri ... offesa.
Finalmente ... umana;	13-18	15-20	Finalmente ... umana, [...]
i secondi ... inconveniente.	45, 18 – 46, 3	21-23	Ma i ... inconveniente.
Se ha ... reazione?	46, 3-8	150, 23 – 151, 1	Se egli ... reazione?
La gravezza ... punire.	8-14	151, 1-7	La gravezza ... offese.
DIVISIONE DEI DELITTI			
Abbiamo ... secolo.	46, 17 – 47, 4	8-13	Abbiamo ... secolo.
Ma le ... medesimi.	47, 4-11	13-19	Ma le ... esperienze.
Or l'ordine ... regolarità.	11-17	20-26	Or l'ordine ... regolarità.
Alcuni ... pubblico.	18-22	27-30	Alcuni ... bene.
I primi ... parola.	47, 22 – 48, 5	152, 1-6	I primi ... parola.
Ogni ... distinto.	48, 5-10	7-12	Ogni ... fissato.
Dopo ... leggi.	11-14	13-16	Dopo ... leggi. [...]
L'opinione ... forze.	15-22	21-28	L'opinione ... forze.
Questo ... incerta.	49, 1-4	28-31	Questo ... incerta.
Gli attentati ... soffre.	4-10	153, 1-6	Gli attentati ... sofre.
DELL'ONORE			
V'è una ... trasmette!	13-22	8-17	[...] Vi è ... trasmette!
Ma sparirà ... confondono,	22-23	18-19	Ma sparirà ... confondono [...]
così ... sicuri.	49, 24 – 50, 4	20-25	così ... felici.
Quest'onore ... divisore.	50, 5-10	153, 26 – 154, 1	Quest'onore ... divisore.
Per trovar ... ciascuno.	10-20	154, 1-11	Per trovar ... pretensioni. [...]
Da quest'epoca ... opinione,	20	13-14	da quest'epoca ... opinione
che era ... provvedere.	20-22	—	
E l'opinione ... interesse.	22-26	14-16	che tormenta ... interesse.
Quindi ... necessari.	26-30	16-20	Quindi ... merito.
Quest'onore ... leggi	50, 30 – 51, 4	20-24	Questo ... civile.
che in ... cittadino.	51, 4	—	
Quindi ... personalità.	5-10	24-27	Quindi ... personalità. [...]
L'onore ... uguaglianza.	10-13	154, 31 – 155, 3	Quindi ... uguaglianza.
DEI DUELLI			
Da questa ... privati,	52, 3	155, 4	Da questa ... privati,
ch'ebbero ... leggi.	4	—	
Si pretendono ... combattimenti.	4-9	4-9	che si ... combattimenti.
Invano ... pena.	9-16	9-15	Invano ... pena.
Per qual ... grandi?	16-17	15-16	Per qual ... grandi?
Non solo ... ma	17	—	
perché ... gelosia.	17-19	16-18	Perché ... gelosia.
Non è ... colpa	20-22	19-21	Non è ... colpa
è stato ... opinione, ed	22-24	—	
ha dovuto ... uomini.	24-25	21-22	ha dovuto ... leggi. [...]
DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA			
Finalmente ... uomini.	53, 3-9	156, 3-9	Finalmente ... moltitudine, [...]
La notte ... passioni.	10-16	12-18	Quindi ... passioni.
Questi ... politica.	16-20	18-22	Questi ... politica.

Io non ... organizzato.	53, 21-25	156, 23-27	Io non ... organizzato.
L'incertezza ... pericolo.	53, 25 – 54, 5	156, 28 – 157, 3	L'incertezza ... pericolo. [...]
Ma quali ... delitti?	54, 6	157, 8	Ma quali ... delitti [...]
La morte ... società?	6-8	9-10	La morte ... società? [...]
La tortura ... delitti?	8-10	11-13	Questi ... delitti, [...]
Le medesime ... resistere.	10-14	13-17	Le medesime ... resistere.
Se io ... uomini.	14-21	17-24	Se non ... uomini.
FINE DELLE PENE			
Dalla semplice ... tiranni?	54, 24 – 55, 3	157, 25 – 158, 2	Dalla semplice ... tiranni [...]
Le strida ... uomini	55, 3-9	158, 3-8	Le strida ... uomini.
e la ... reo.	9	—	
DEI TESTIMONI			
Egli ... reato.	12-13	190, 13-15	Quanto ... fatti.
Ogni ... testimonio.	13-16	15-17	Ogni ... testimonio.
† La vera ... mentire.	55, 16 – 56, 2	205, 2-7	La vera ... mentire.
† *Nota:* Presso ... figura.	56, 9-26	205, 9 – 206, 12	Presso ... figura.
La credibilità ... innocente.	2-6	190, 17-20	Ma la ... giudichi.
La credibilità ... concepito.	56, 6 – 57, 7	190, 20 – 191, 4	La credibilità ... concepito.
Non v'è ... passioni.	57, 7-13	191, 4-9	Non vi ... passioni.
Finalmente ... ascoltanti.	14-22	10-17	Finalmente ... ascoltanti.
Egli ... giustificarsi.	22-25	17-20	Egli ... quelle. [...]
INDIZI E FORME DI GIUDIZI			
* Vi è ... susseguenti.	58, 3-8	—	
† Quando ... dipendono.	8-11	206, 14-16	Quando ... dipendono.
* Quando ... vita.	11-22		
† Possono ... sia.	22-29	206, 18 – 207, 6	Possono ... sia.
† Notisi ... perfette.	29-31	—	
† Ma questa ... facile	31	207, 6-7	Ma questa ... facile ecc.
† il sentirla ... definirla.	31-32	—	
* Perciò ... tutto.	58, 32 – 59, 28	—	
ACCUSE SEGRETE			
Evidenti ... medesimi.	60, 3-8	192, 16-21	Un evidente ... stesso.
Infelici ... vissuti.	60, 8 – 61, 3	192, 21 – 193, 6	Infelici ... vissuto.
E di ... stati?	61, 3-9	193, 6-12	E di ... sorte?
Chi può ... ciascuno?	10-13	12-15	Chi può ... ciascuno?
* Quali ... occhi.	14-30	—	
È già ... accusato.	61, 31 – 62, 4	16-22	È già ... infamia, [...]
DELLA TORTURA			
Una crudeltà ... delitto,	62, 7-9	172, 1-3	Un'altra ... delitto
o per ... complici,	9-10	—	
o per ... infamia	10-11	3-4	o per ... introdotto.
* o finalmente ... accusato.	11-12	—	
Un uomo ... innocente?	13-17	5-10	Un uomo ... innocente?
Non è ... provati.	18-22	11-15	Non è ... provati?
Ma io ... miserabile.	62, 22 – 63, 1	15-18	Ma io ... miserabile [...]
Questo ... innocenti.	63, 1-2	20-22	questo ... complessione! [...]
Ecco ... innocenti?	2-8	172, 26 – 173, 3	Ecco ... innocenti?
Egli ... impunità.	8-12	173, 3-8	Egli ... impunità.
S'egli ... disprezzate.	63, 12 – 64, 4	8-12	Se egli ... disprezzate. [...]

Un altro ... impuro?	64, 5-10	173, 17-22	Il primo ... impuro?
Non è ... secoli.	10-15	22-26	Non è ... secoli?
Un dogma ... purgate;	15-18	173, 26 – 174, 1	Un dogma ... tolte [...]
ora ... infamia?	18-20	174, 2-4	L'infamia ... infamia?
Io credo ... applicazioni.	20-27	5-11	Io credo ... applicazioni.
Ma l'infamia ... infamia.	27-30	11-13	Ma l'infamia ... infamia?
Il terzo ... pericolo.	64, 31 – 65, 4	14-22	Un altro ... pericolo.
Questo ... umani.	65, 5-10	174, 23 – 175, 3	Questo ... umani.
La sola ... reale.	10-13	175, 3-7	La sola ... reale, [...]
È così ... pena.	13-20	8-14	È così ... pena.
Allora ... ritrovarla.	20-24	14-18	Allora ... ritrovarla.
* È superfluo ... spaventa.	24-30	—	
L'esito ... delitto.	66, 1-6	18-23	L'esito ... delitto.
L'esame ... falso.	7-13	24-29	L'esame ... falso.
Queste ... sudditi,	14-21	175, 30 – 176, 3	Queste ... sudditi, [...]
gli ha ... leggi,	66, 21 – 67, 1	176, 4-5	gli ha ... leggi [...]
che è ... cose.	67, 1-3	6-7	che è ... cose.
La tortura ... cosa,	3-5	7-10	Questo ... cosa
per chi ... uso,	5-6	—	
che le ... giudicare.	6-8	10-12	che le ... giudicare! [...]
Questa ... torturato.	9-12	15-18	Questa ... torturato.
Alcuni ... confessato.	12-21	18-26	Alcuni ... confesso.
Una strana ... guadagnare.	22-30	177, 1-8	L'ultima ... guadagnare.
La legge ... dolore,	31-32	9-10	La legge ... dolore. [...]
e se ... proprio,	32	13-14	E se ... proprio,
se vi ... difesa,	33	—	
io creo ... ossa.	33-36	14-16	io comando ... ossa.
* Dassi ... reo.	68, 1-5	—	
Finalmente ... scuoprirsi?	6-9	17-19	Finalmente ... complici.
Quasi ... altri.	9-10	—	
È egli ... accusato?	10-14	19-21	È egli ... medesimo? [...]
I complici ... delitto.	14-18	177, 21 – 178, 2	I complici ... delitto. [...]
DEL FISCO			
† Fu già ... principe.	21-22	208, 14-15	Fu già ... principe.
† Gli attentati ... lusso.	22-23	—	
† Chi era ... leggi.	68, 23 – 69, 2	208, 15 – 209, 6	Quegli ... leggi.
† Ma siccome ... così	69, 2-4	—	
† la confessione del delitto	4	213, 15	[...] La confessione del delitto
† e confessione ... cagioni)	4-7	—	
† il centro ... commessi.	7-10	15-18	è il ... commessi.
† Con questa ... condanna.	10-17	213, 19 – 214, 5	Con questa ... confermata.
† Si escludono ... inconcepibile.	17-21	209, 7-10	Quindi ... fiscali. [...]
† Il giudice ... reo,	21-22	214, 6	Il giudice ... reo:
† di un ... terribile;	22-23	—	
† non cerca ... riesce,	23-25	6-7	non cerca ... riesce.
† e di ... cose.	25-26	—	
† Gl'indizi ... criminali.	26-29	8-10	Gli indizi ... rei. [...]
† Il vero ... europei.	29-33	11-14	Il vero ... Europa.
† Qual ... sistema.	33-36	15-17	Qual ... sistema. [...]
DEI GIURAMENTI			
Una contradizione ... interesse.	70, 3-8	178, 11-15	Un'altra ... interesse.
L'esperienza ... vita.	8-13	15-20	L'esperienza ... sensazioni.
Gli affari ... altri?	13-15	21-22	Gli affari ... altri, [...]
E perché ... rovina?	15-17	179, 1-2	e metta ... distruzione?

talché ... uomini.	70,17-21	—	
Quanto ... uomo.	21-25	179, 3-7	Quanto ... uomo.
Accade ... insensibilmente.	25-28	7-9	Accadde ... insensibilmente.
PRONTEZZA DELLA PENA			
Quanto ... possa.	70, 31 – 71, 7	158, 9-17	In primo ... possa.
Il minor ... giudicato.	71, 7-9	17-18	Il minor ... giudicato, [...]
La strettezza ... delitti.	9-11	19-21	La strettezza ... delitti.
Il processo ... prigioniero?	11-15	22-25	Il processo ... medesimo! [...]
In generale ... possibili.	15-19	159, 1-4	In breve ... possibili.
Ho detto ... immancabile.	20-24	5-9	Io dico ... immancabile.
Egli ... oscuri.	71, 24 – 72, 1	9-16	Egli ... altri.
Servono ... incerto.	72, 1-5	17-21	Questo ... incerto.
Egli ... delitto,	6-11	22-26	Egli ... delitto,
* la fa ... spettacolo, e	11	—	
non la ... pena.	12-13	26-28	non la ... pena.
Un altro ... legge.	14-20	159, 29 – 160, 3	Un altro ... ecc.
VIOLENZE			
Altri ... sostanze.	23	160, 4	Altri ... sostanze [...]
I primi ... tirannia.	24-27	6-10	I primi ... tirannia.
Non vi ... deboli.	72, 28 – 73, 5	11-16	Non vi ... deboli!
Questa ... inondatore.	73, 5-11	16-22	Questa ... inondatore.
PENE DEI NOBILI			
* Quali ... popolo?	73, 14 – 75, 7	—	
FURTI			
I furti ... esistenza,	75, 10 – 76, 1	160, 23 – 161, 1	I furti ... esistenza,
* ma come ... scellerati,	76, 1-3	—	
la pena ... sociale.	3-7	161, 1-4	la pena ... sociale.
Ma quando ... eseguito.	7-13	4-10	Ma quando ... eseguito.
Le macchine ... separa.	13-17	10-13	Le macchine ... separa. [...]
INFAMIA			
Le ingiurie ... inspira.	76, 20 – 77, 1	15-19	Finalmente ... ispira. [...]
Ella ... tali.	77, 1-9	161, 21 – 162, 2	Ella ... delitti.
Le pene ... nessuno.	9-14	162, 2-7	La natura ... nessuno. [...]
† Le pene ... libera.	15-19	207, 9-13	Le pene ... libera.
† Così ... assurdità.	19-23	14-17	Così ... assurdità.
Ecco ... rapporti	24	162, 16	Ecco ... rapporti, [...]
e la ... scostano.	24-27	18-21	e per ... scostano.
Non sono ... uomini.	27-31	21-25	Non sono ... uomini.
OZIOSI			
Chi turba ... ristringe.	78, 3-10	162, 26 – 163, 2	Chi turba ... ristringe.
Io chiamo ... vita,	10-15	163, 3-7	Io chiamo ... procura.
lascia ... energia.	15-16	—	
Non è ... forza.	79, 1-4	8-11	Non è ... forza. [...]
E però ... punirsi.	4-6	12-13	Ma questo ... magistrato.
† Sembra ... volte.	7-15	208, 5-13	In un ... volte.

BANDO E CONFISCHE			
Ma chi ... aspetti.	79, 18-20	163, 14-16	Ma chiunque ... aspetti [...]
Il perdere ... no.	20-23	17-19	Il perdere ... no.
La perdita ... naturale.	79, 23 – 80, 2	19-22	La perdita ... naturale.
Parrebbe ... beni.	80, 2-6	23-27	Parebbe ... beni.
Se alcuni ... tirannia,	6-11	163, 27 – 164, 3	Se alcuni ... tirannia;
† che lusinga ... oscuri.	11-13	—	
† di cui ... oscuri.	11-13 *app.*	—	
Le confische ... prevenirgli,	13-18	164, 3-9	che le ... prevenirli!
quand'anche ... farlo!	18-19	—	
DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA			
Queste ... uomini.	80, 22 – 81, 1	10-12	Queste ... uomini. [...]
Vi siano ... schiavo.	81, 1-5	14-18	Vi siano ... schiavo.
Nel primo ... uomini.	5-9	18-22	Nel primo ... uomini.
Nel primo ... parte.	9-18	—	
Nella ... leggi.	18-20	22-24	Nel primo ... leggi;
Avvezzi ... cambiamenti?	20-25	—	
Quando ... società.	26-31	24-29	nel secondo ... volontà.
Nel primo ... soccorsi,	31-34	29-32	Nel primo ... chieda.
e quello ... leggi.	81, 34 – 82, 1	—	
Tali ... pubblica,	82, 2-4	165, 1-2	Questa ... publica.
e però ... uomo.	4-5	—	
La prima ... stesso	5-9	2-5	La prima ... stesso,
a un ... compone;	9-10	—	
questa ... leggi,	10-11	5-6	e questa ... leggi. [...]
o eccita ... azione.	11-12	—	
Tali ... confusa,	12-14	8-9	Questi ... loro.
e in ... morali.	14-15	—	
Quante ... rinforzarlo.	15-19	9-16	Quante ... primo.
Le società ... ingratitudine.	82, 19 – 83, 10	—	
A misura ... legislatori.	83, 10-15	16-20	A misura ... legislatori.
DOLCEZZA DELLE PENE			
Ma il ... legislazione.	83, 18 – 84, 1	21-24	Ma il ... legislazione.
La certezza ... incontro;	84, 1-9	165, 25 – 166, 3	La certezza ... incontro.
fa che ... solo.	9-10	—	
I paesi ... nuovi.	10-15	166, 4-8	I paesi ... nuovi.
A misura ... prigionia.	16-20	8-12	A misura ... forti.
Perché ... tiranni.	84, 20 – 85, 2	—	
Due altre ... umana.	85, 3-8	13-17	Due altre ... ricevere.
Giunto ... supplicii.	8-11	18-20	Arrivati ... suplicii. [...]
Gli uomini ... medesime.	12-16	22-26	Gli uomini ... subito.
Chi nel ... natura,	85, 17 – 86, 4	27-32	Nel leggere ... natura, [...]
o accusati ... lacerati,	86, 5-8	167, 1-5	o accusate ... lacerati, [...]
giocondo ... moltitudine?	8-9	7-8	esser ... moltitudine!
DELLA PENA DI MORTE			
Questa ... ucciderlo?	12-19	8-15	Questa ... morte?
Come ... vita?	19-21	—	
E se ... intera?	21-23	16-18	O se ... intiera?
Non è ... umanità.	87, 1-5	19-22	Non è ... umanità.
La morte ... morte.	88, 1-15	167, 23 – 168, 9	La morte ... morte.
Quando ... assersione.	88, 16 – 89, 5	168, 10-17	Quando ... asserzione.

Non è ... movimento.	89, 6-9	168, 18-21	Non è ... movimento. [...]
L'impero ... lontananza.	9-20	23-31	L'impero ... delitti.
La pena ... passioni.	21-23	169, 1-3	La morte ... aiutano.
Regola generale:	23	3	In genere
le passioni ... ma	89, 23 – 90, 2	—	
in un ... forti.	90, 2-3	3-4	per regolare ... forti.
La pena ... solo.	4-8	5-9	La pena ... solo.
† Il limite ... reo.	8-11	—	
† Avviene ... orfano.	8-11 *app.*	—	
• Perché ... infelice.	90, 12 – 91, 21	—	
Ecco ... ruota.	91, 22-24	10-12	Ecco ... ruota.
So che ... meno.	24-26	—	
Quali ... moglie.	91, 26 – 92, 6	13-18	Quali ... moglie.
Rompiamo ... pentimento,	92, 6-10	18-22	Rompiamo ... pentimento, [...]
ma sarà ... piaceri.	10-11	23-24	ma sarà ... piaceri.
Re di ... cani.	11-14	—	
Allora ... frutti.	14-22	169, 25 – 170, 1	Allora ... ritira.
L'esempio ... corregge.	22-24	170, 1-4	L'esempio ... coregge. [...]
Non è ... morte	25	6	Io dico ... morte [...]
per l'esempio ... formalità.	92, 25 – 93, 2	9-13	per l'esempio ... formalità.
Parmi ... pubblico.	93, 2-8	14-18	Parmi ... altri.
Quali ... fuori.	8-13	18-22	Quali ... governo.
Qual ... universo.	13-19	23-28	Qual ... propria.
Che debbon ... vita?	20-25	29-34	Che debbono ... vita?
Ah!, diranno ... dispotismo.	25-28	170, 34 – 171, 3	Ah, diranno ... sacrificio.
L'assassinio ... pure	29-30	171, 4	L'assassinio ... pure [...]
senza ... esempio.	30	6-7	senza ... esempio. [...]
Ci pareva ... doloroso!	93, 31 – 94, 1	—	
Tali ... soprannuotano.	94, 1-10	10-17	Ecco ... sopranuotano.
Gli umani sacrifici	10	18	Gli umani sacrifici [...]
furon ... uomini.	10-15	19-23	furono ... uomini.
Non è ... numero,	15-16	24-25	Non è ... numero.
e da ... rivelarle.	17-19	—	
La voce ... Traiani.	20-27	25-32	La voce ... Traiani.
Felice ... autorità.	94, 28 – 95, 7	—	
DELLA CATTURA			
Un errore ... reità.	95, 10-14	202, 3-6	Un errore ... reità.
La prigionia ... pena.	14-19	7-11	La prigionia ... pena.
La pubblica fama,	19	12	La publica ... delitto,
† la fuga ... minaccie e	95, 19 – 96, 1	—	
la costante ... codice.	96, 1-5	12-17	una costante ... codice. [...]
A misura ... infamia.	5-11	19-24	A misura ... altrui.
Quanti ... reo,	11-18	202, 24 – 203, 2	Quanti ... reo
† e perché ... forensi.	18-26	207, 19 – 208, 4	e perché ... forensi.
Durano ... nostri.	26-29	203, 3-5	Durano ... nostri [...]
Alcuni ... contradittori.	97, 1-6	8-12	Alcuni ... contradittori.
Alcuni ... loro.	6-11	13-17	Alcuni ... loro.
Il luogo ... azioni.	11-17	17-23	Una tal ... leggi.
Sogliono ... offeso.	18-20	204, 1-3	In un ... offeso,
Se gli ... infliggerle.	20-27	11-16	Se gli ... leggieri.
Alcuni ... altri.	97, 27 – 98, 6	3-10	o liberati ... altri.
PROCESSI E PRESCRIZIONE			
Conosciute ... delitti.	98, 9-12	191, 24 – 192, 2	Conosciute ... delitti.
Un mal ... legislazione.	12-15	—	
Ma le ... delitto.	16-18	192, 2-6	Se il ... delitto.

Parimente ... società;	98, 18 – 99, 1	192, 7-15	Parimente ... nazione.
aggiungerò ... delitto.	99, 1-32	—	
* Riflettasi ... anarchia.	99, 32 – 100, 8	—	
DELITTI DI PROVA DIFFICILE			
In vista ... delitto;	100, 11-16	179 10-14	Strano ... delitto,
quasiché ... reato.	16-18	—	
Manca ... governo.	18-24	14-20	quasi ... governo.
Da ciò ... egualmente.	100, 24 – 101, 4	—	
E pure ... presunzioni,	101, 4-6	20-22	Gli adulterii ... congietture
le quasi-prove ... assolvibile),	6-8	—	
dove ... legge.	8-11	22-25	e dove ... legge.
L'adulterio ... medesimi.	12-19	180, 1-7	L'adulterio ... s'invigorisce.
Se io ... naturale.	20-25	8-13	Se io ... naturale.
Un tal ... allagamento.	25-33	14-21	Un tal ... allagamento.
La fedeltà ... naturali.	101, 33 – 102, 6	21-27	Quindi ... esaminare.
L'azione ... correggerlo.	102, 6-10	181, 1-5	La azione ... corregerlo.
Regola ... allontana.	11-20	5-14	Regola ... s'allontana.
L'attica ... vecchiaia.	21-29	15-23	L'attica ... vecchiaia.
L'infanticidio ... frutto?	102, 30 – 103, 3	181, 24 – 182, 3	L'infanticidio ... aiutarlo.
La miglior ... tirannia,	103, 3-4	182, 3-5	La miglior ... tirannia [...]
la quale ... virtù.	5	—	
Io non ... prevenirlo.	6-11	8-12	Io non ... prevenirlo.
SUICIDIO			
Il suicidio ... personali.	14-19	13-17	Il suicidio ... personale, [...]
Gli uomini ... uomini.	19-24	182, 20 – 183, 2	Gli uomini ... uomini.
Chi teme ... suicida?	103, 24 – 104, 3	183, 2-5	La morte ... stesso? [...]
Chiunque ... essa.	104, 4-11	9-16	Chiunque ... essa.
Ogni ... bene.	12-18	183, 17 – 184, 3	Ogni ... generale.
Anzi ... prigione.	18-23	184, 3-8	Anzi ... prigione [...]
Un tal ... custodi?	104, 23 – 105, 2	9-11	È inutile ... custodi? [...]
† Chi tutto ... punito.	105, 2-3	—	
Un tal ... leggi.	3-6	—	
† Il punire ... nazione.	6-9	—	
Il punirlo ... perpetue.	9-11	—	
La proibizione ... timore?	11-16	20-24	Ella ... patria?
La più ... patria	16-17	24-25	La sicura ... patria [...]
è di ... ciascheduno.	17-18	26-27	di aumentare ... ciascuno.
Come ... altrove.	18-21	184, 27 – 185, 1	E come ... altrove.
I piaceri ... dispotismo,	21-26	185, 1-6	Non sono ... inseparabile;
sì perché ... tanto	26-27	17-18	sì perché ... tanto
† è minore ... debole,	105, 27 – 106, 5	—	
† più difficile ... riunione,	105, 27 *app.*	18	più difficile ... riunione.
† sì perché ... sommissione	27 *app.*	6-9	sì perché ... sommissione
si ottengono ... numero.	106, 5-7	9-11	si possono ... numero;
Ma dove ... uomini,	7-9	18-20	Ma dove ... libertà.
e il ... ostentazione.	9-15	11-17	e in ... ostentazione;
Ma il ... tirannia.	15-23	185, 21 – 186, 5	Il commercio ... tirannia.
Siccome ... distribuisce.	106, 23 – 107, 4	186, 6-9	Le fiere ... distribuisce.
Egli ... famiglia.	107, 5-10	10-14	Egli ... innocenti.
Se alcuno ... parenti.	107, 10 – 108, 3	14-19	Se alcuno ... parenti; [...]
CONTRABBANDO			
Il contrabbando ... formalità.	108, 6-16	193, 23 – 194, 4	Il contrabbando ... formalità.
Questo ... produrrebbe.	17-24	194, 5-11	Un tal ... produrebbe.

Ma perché ... contrabbando.	108, 25-29	194, 12-16	Ma perché ... contrabbando.
Gli uomini ... conosce.	108, 29 – 109, 8	16-22	Gli uomini ... accadere.
Ma dovrassi ... medesimo.	109, 9-14	23-27	Ma dovrassi ... nazione.
Per esempio ... pene.	14-18	—	
DEI DEBITORI			
La buona ... stesse.	109, 21 – 110, 4	201, 2-8	La buona ... stesse.
† Ma il ... noi?	110, 4-15	210, 24 – 211, 9	Ma il ... altrui?
† Gli uomini ... offendere.	15-18	211, 9-12	Gli uomini ... stessi, [...]
† Ritornando ... esame!	18-28	17-27	Or ritornando ... rarissimo?
† Credo ... creditori.	110, 28 – 111, 2	211, 27 – 212, 5	Ed è ... creditori.
† *Nota:* Il ... rimprovero.	111, 19-28	212, 9-20	Nota. Il ... ragione.
† Ma le ... matematica,	2-5	212, 5-8	Ma questa ... matematica.
† tanto ... grandezze.	5-6	—	
† Con quale ... produrre.	7-14	212, 21 – 213, 2	Con quale ... produrre.
† Ma le ... volute.	14-18	213, 2-5	Ma le ... volute.
† Uno spirito ... mortali.	111, 18 – 112, 3	6-8	Uno spirito ... mortali.
Il fallito ... criminale.	110, 4 *app.*	201, 8-12	Il fallito ... criminale.
ASILI			
Mi restano ... corpo.	112, 6-10	186, 21 – 187, 1	Mi restano ... corpo.
L'impunità ... società.	10-16	187, 1-7	L'impunità ... società.
Tutte ... prevenirli.	112, 16 – 113, 7	7-16	E tutte ... prevenirli.
DELLA TAGLIA			
L'altra ... comprarla.	113, 10-17	17-23	L'altra ... comprarla.
Di più ... amicizia,	17-21	188, 1-4	Di più ... amicizia [...]
e coll'altra ... cuori.	21-23	6-8	con l'altra ... cuori [...]
In vece ... parte.	23-26	9-11	Invece ... parte.
A misura ... politica.	26-29	12-14	A misura ... politica.
Gli artificii ... prevedute,	29-30	14-15	Gli artificii ... prevedute; [...]
e la ... illuminati.	30-33	16-19	e la ... illuminati. [...]
Ma le ... sopra.	113, 33 – 114, 5	189, 1-6	Ma le ... sopra.
ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ			
* Perché ... stromenti.	114, 8 – 115, 26	—	
INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI			
* Le nostre ... negativi.	115, 29 – 117, 10	—	
DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI			
Chiunque ... palpitanti.	117, 13-19	7-13	Chiunque ... palpitanti.
Ma gli ... materia	19-20	13-14	Ma gli ... materia, [...]
non mi ... delitto.	20-21	15	non mi ... delitto. [...]
Troppo ... nazioni;	21-24	18-20	Troppo ... nazioni [...]
come opinioni,	24	21	come più opinioni, [...]
che distano ... pubblico,	24-26	190, 1-3	dissimili ... publico;

quando ... altre;	117, 26 – 118, 1	—	
e come ... esercita.	118, 1-12	190, 3-12	in qual ... esercita.
Io non ... filosofia.	12-15	—	
FALSE IDEE DI UTILITÀ			
Una sorgente ... servi.	119, 3-6	148, 17-21	Una sorgente ... stesso.
Falsa ... distruggere.	6-10	22-25	Io chiamo ... distruggere.
† Le leggi ... universale.	119, 10 – 120, 11	—	
Falsa ... è	120, 11	26	Falsa ... è [...]
quella ... impressione,	11-15	149, 1-4	quella ... impressione, [...]
se una ... oggetto.	15-17	5-6	se una ... ogetto.
Finalmente ... particolari.	17-18	7-8	Finalmente ... particolari, [...]
Vi è ... animo.	19-24	9-14	Questa ... animo.
Quanto ... domestico	24	15	Quanto ... domestico [...]
tanto ... soffrono.	120, 25 – 121, 1	16-22	tanto ... sofrono.
Questa ... secondo.	121, 1-4	22-25	Questa ... debolezza.
COME SI PREVENGANO I DELITTI			
È meglio ... confusione.	7-13	195, 4-8	[...] Ma è ... confusione.
Come ... disordine.	13-16	8-12	Come ... disordini.
Eppur ... mano.	17-18	12	E pur ... comandano [...]
Il proibire ... delitto?	18-22	15-19	Il proibire ... delitto?
Bisognerebbe ... commettergli.	22-27	19-23	Bisognerebbe ... tolgono!
La maggior ... pochi.	121, 27 – 122, 2	—	
Volete ... distruggerle.	122, 3-5	24-26	Volete ... distruggerle.
* Fate ... stessi.	5-6	—	
Fate ... determina.	6-15	195, 26 – 196, 7	Fate ... determina.
Se l'incertezza ... libertà.	15-22	196, 7-13	Se l'incertezza ... libertà.
DELLE SCIENZE			
Volete ... libertà.	25	14	Volete ... libertà;
I mali ... illuminato.	122, 26 – 123, 1	—	
Le ... vicendevolmente,	123, 1-3	14-17	essi ... vicendevolmente.
tanto ... resistenze.	3-5	—	
In faccia ... lui.	5-11	17-23	In faccia ... incerta.
Chiunque ... occupa.	11-14	23-26	Chiunque ... occupa.
Non è ... uomini.	15-16	27-28	Non è ... uomini, [...]
La moltiplicazione ... perivano.	16-19	29-31	La moltiplicazione ... perivano.
Questa ... funesto.	19-24	196, 31 – 197, 6	Questa ... funesto.
Fecero ... divinità	24-26	197, 6-7	Fecero ... divinità
(dico ... politico)	26	—	
e che ... occupava.	123, 26 – 124, 4	7-13	e che ... occupava.
Queste ... politica.	124, 4-9	13-17	Queste ... cose.
Ma come ... dannose.	9-14	17-22	Ma come ... dannosi.
La seconda ... conseguenze.	124, 15 – 125, 5	197, 23 – 198, 2	La seconda ... conseguenze.
Ma quando ... funesti?	125, 5-11	198, 2-7	Ma quando ... funesti?
Se la ... leggi.	12-16	8-12	Se la ... leggi.
Avvezzo ... occhi.	16-23	12-17	Avvezzo ... occhi.
I filosofi ... oscurità,	23-25	17-19	I filosofi ... oscurità.
ed acquistano ... stessa.	25-26	—	
Una scelta ... elezione.	26-29	19-22	Una scelta ... elezione.

MAGISTRATI			
Un altro ... corruzione.	125, 32-33	198, 23-24	Un altro ... corruzione, [...]
Quanto ... intrapresa.	125, 34 – 126, 4	25-30	Quanto ... intrapresa.
Se il ... sicurezza.	126, 4-9	198, 30 – 199, 2	Se il ... sicurezza.
RICOMPENSE			
Un altro ... distributore.	12-18	—	
EDUCAZIONE			
Finalmente ... saggi.	126, 21 – 127, 3	199, 3-8	Finalmente ... saggi.
Un ... ubbidienza.	127, 3-12	8-16	Un ... ubbidienza, [...]
DELLE GRAZIE			
† A misura ... funesti!	15-17	—	
† La clemenza ... condanne.	17-22	210, 1-6	La clemenza ... condanne;
† Quest'è ... semidotti.	127, 23 – 128, 1	—	
† Ma si ... giustizia.	128, 1-7	6-11	ma si ... giustizia.
† Che dirassi ... legislatore.	7-11	11-14	Che dirassi ... legislatore.
† Saggio ... diffidenza.	12-16	15-19	Saggio ... diffidenza.
† Profondo ... universo.	16-20	19-22	Profondo ... universo.
CONCLUSIONE			
Conchiudo ... sensazione.	23-30	199, 17-23	In ultimo ... sensazione.
(L1 L3) A misura ... funesti!	30 *app.*	23-25	E a misura ... funesti!
Da quanto ... leggi.	129, 1-5	204, 18-22	Da quanto ... leggi.

IV. TABELLA COMPARATIVA DELL'ORDINAMENTO DEL TESTO DELLA «VULGATA» E DELL'EDIZIONE DI HARLEM [LIVORNO], 1766 (L5)

La prima colonna accoglie l'ordinamento dell'edizione Masi (Londra [Livorno], presso la Società dei Filosofi, 1774), la prima in italiano secondo l'assetto testuale introdotto dal traduttore francese Morellet, e che ha costituito in seguito il testo della *vulgata* fino all'edizione curata dal Romagnoli (Firenze, 1958), che se ne discosta per mere varianti grafiche e morfologiche. Nella seconda colonna sono indicati i paragrafi, o le parti di paragrafi, dell'edizione di «Harlem», 1766 (L5), l'ultima vigilata da Beccaria, confluiti nel nuovo ordinamento. Una lettera minuscola in corsivo contraddistingue le singole, successive porzioni prelevate dall'originale: ad essa fanno seguito il numero del paragrafo di provenienza, la citazione sommaria del passo considerato, i numeri delle pagine e delle righe della presente edizione in cui questo è reperibile. Laddove un brano originale abbia subìto nella *vulgata* una modifica, la stessa lettera che lo precede nella colonna di destra è ripetuta in quella di sinistra, prima della citazione delle parti variate. Solo nella prima colonna compaiono, preceduti da lettere in corsivo che non hanno corrispettivo nella seconda, i passi assenti in L5.

A CHI LEGGE.	A CHI LEGGE [Alcuni ... verità. (17, 2 – 21, 15)].
I. INTRODUZIONE.	*a*: INTRODUZIONE [Gli uomini ... umanità! (23, 2 – 25, 13)]; *b*: VIII [Or l'ordine ... regolarità. (47, 11-17)]; *c*: XI [Ma quali ... uomini. (54, 6-21)].
II. ORIGINE DELLE PENE. DIRITTO DI PUNIRE. *a*: Non è ... corpo. *b*: Consultiamo ... delitti. *f*: *Nota:* Osservate ... avvenire. *g*: Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste di lor natura; e tanto ... sudditi.	*a-c*: II [*a*: ...non è ... corpo. (29, 12 – 30, 4); *b*: Consultiamo ... delitti,... (29, 10-12); *c*: Nessun ... nazioni. (30, 5-15)]; *d*: I [Le leggi ... presenti. (25, 16 – 28, 6)]; *e-g*: II [*e*: Fu dunque ... diritto. (31, 1-6); *f*: Osservate ... avvenire. (31, 6 – 32, 10); *g*: ...sulla necessità ... sudditi. (29, 7-10)].
III. CONSEGUENZE. *b*: il sovrano ... medesimo.	*a-b*: III [*a*: La prima ... conseguenza è che... (33, 3 – 34, 6); *b*: Il sovrano ... medesimo. (34, 13 – 35, 13)].
IV. INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI. *b – c*: *Nota:* Se ogni ... osservati. La voce ... inteso.	*a*: IV [Quarta ... particolari. (36, 3-15)]; *b-c*: III [*b*: ...se ogni ... osservati. (34, 6-11); *c*: *Nota:* La voce ... inteso. (34, 16-19)]; *d*: IV [Quest'è ... lettura. (36, 15 – 38, 26)].
V. OSCURITÀ DELLE LEGGI.	*a-d*: V [*a*: Se l'interpetrazione ... domestico. (39, 3-9); *b*: Quanto ... passioni. (39, 11-14); *c*: Che dovremo ... Europa! (39, 9-11); *d*: Una conseguenza ... corrotto. (39, 15 – 40, 17)].
VI. DELLA CATTURA.	XXIX [Un errore ... nostri. (95, 10 – 96, 29)].
VII. INDIZI E FORME DI GIUDIZI.	XIV [Vi è ... tutto. (58, 3 – 59, 28)].
VIII. DEI TESTIMONI. *e*: Egli ... derivano; *g*: Ma le ... uomo.	*a*: XIII [Egli ... mentire. (55, 12 – 56, 2)]; *b*: XXXVIII [Fra gli ... ignorante. (116, 17 – 117, 1)]; *c-g*: XIII [*c*: La credibilità ... crudeli. (56, 2 – 57, 1); *d*: *Nota:* Presso ... figura. (56, 9-26); *e*: Egli ... derivano,... (57, 1-20); *f*: ...di queste ... giustificarsi. (57, 23-25); *g*: ...ma le ... uomo,... (57, 20-23)].

IX. ACCUSE SEGRETE.	XV [Evidenti ... accusato. ⟨60, 3 – 62, 4⟩].
X. INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI.	*a-b*: XXXVIII [*a*: Le nostre ... cose. ⟨115, 29 – 116, 17⟩; *b*: Finalmente ... negativi. ⟨117, 1-10⟩].
XI. DEI GIURAMENTI.	XVIII [Una contradizione ... insensibilmente. ⟨70, 3-28⟩].
XII. DELLA TORTURA. *h*: Di due ... confessato. *m*: Questa ... giudice. *o*: Il secondo ... pericolo. *q*: La tortura ... delitto.	*a-u*: XVI [*a*: Una crudeltà ... accusato. ⟨62, 7-12⟩; *b*: Un uomo ... provati. ⟨62, 13-22⟩; *c*: Qual è ... disprezzate. ⟨63, 6 – 64, 4⟩; *d*: Ma io ... miserabile. ⟨62, 22 – 63, 1⟩; *e*: La legge ... ossa. ⟨67, 31-36⟩; *f*: Questo ... ritrovarla. ⟨65, 5-24⟩; *g*: Questo ... virtù. ⟨63, 1-5⟩; *h*: ... di due ... confessato. ⟨67, 15-21⟩; *i*: L'esito ... falso. ⟨66, 1-13⟩; *l*: Una strana ... guadagnare. ⟨67, 22-30⟩; *m*: Questa ... giudice:... ⟨67, 9-15⟩; *n*: È superfluo ... spaventa. ⟨65, 24-30⟩; *o*: Il terzo ... pericolo. ⟨64, 31 – 65, 4⟩; *p*: Dassi ... reo. ⟨68, 1-5⟩; *q*: ...la tortura ... delitto. ⟨68, 6-18⟩; *r*: Un altro ... impuro? ⟨64, 5-10⟩; *s*: Ma l'infamia ... infamia. ⟨64, 27-30⟩; *t*: Non è ... applicazioni. ⟨64, 10-27⟩; *u*: Queste ... giudicare. ⟨66, 14 – 67, 8⟩].
XIII. PROCESSI E PRESCRIZIONI.	*a*: XXX [Conosciute ... anarchia. ⟨98, 9 – 100, 8⟩]; *b-c*: XXXI [*b*: Vi sono ... legge. ⟨100, 27 – 101, 11⟩; *c*: In vista ... deperimento. ⟨100, 11-26⟩].
XIV. ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ.	XXXVII [Perché ... stromenti. ⟨114, 8 – 115, 26⟩].
XV. DOLCEZZA DELLE PENE.	*a*: XII [Dalla semplice ... reo. ⟨54, 24 – 55, 9⟩]; *b-f*: XXVII [*b*: Chi nel ... moltitudine? ⟨85, 17 – 86, 9; *c*: Perché ... tiranni. ⟨84, 20 – 85, 2⟩; *d*: A misura ... prigionia. ⟨84, 16-20⟩; *e*: L'atrocità ... nuovi. ⟨84, 7-15⟩; *f*: Due altre ... medesime. ⟨85, 3-16⟩]; *g*: XLVII [Conchiudo ... sensazione. ⟨128, 23-30⟩].
XVI. DELLA PENA DI MORTE.	XXVIII [Questa ... autorità. ⟨86, 12 – 95, 7⟩].
XVII. BANDO E CONFISCHE.	*a-b*: XXIV [*a*: Chi turba ... bandito. ⟨78, 3-5⟩; *b*: Sembra ... volte. ⟨79, 7-15⟩]; *c*: XXV [Ma chi ... farlo! ⟨79, 18 – 80, 19⟩].
XVIII. INFAMIA. *a*: L'infamia ... tali.	*a-d*: XXIII [*a*: Quest'infamia ... tali. ⟨76, 22 – 77, 9⟩; *b*: Le pene ... assurdità. ⟨77, 15-23⟩; *c*: Le pene ... nessuno. ⟨77, 9-14⟩; *d*: Ecco ... uomini. ⟨77, 24-31⟩].
XIX. PRONTEZZA DELLA PENA.	*a*: XIX [Quanto ... legge. ⟨70, 31 – 72, 20⟩]; *b*: XXIX [Sogliono ... infliggerle. ⟨97, 18-27⟩].
XX. CERTEZZA ED INFALLIBILITÀ DELLE PENE. GRAZIE.	*a*: XXVII [Uno dei ... forza. ⟨83, 19 – 84, 7⟩]; *b*: XXIX [Alcuni ... altri. ⟨97, 27 – 98, 6⟩]; *c*: XLVI [A misura ... universo. ⟨127, 15 – 128, 20⟩].
XXI. ASILI.	*a*: XXXV [Mi restano ... uomini. ⟨112, 6-18⟩]; *b*: XXIX [Alcuni ... azioni. ⟨97, 1-17⟩]; *c*: XXXV [Ma se ... prevenirli. ⟨112, 18 – 113, 7⟩].

XXII. DELLA TAGLIA.	XXXVI [L'altra ... sopra. (113, 10 – 114, 5)].
XXIII. PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE. *d*: È impossibile ... debole; *e*: se vi ... nazioni:	*a-b*: VI [*a*: Non solamente ... pene. (40, 20-25); *b*: Se il ... vantaggio. (43, 12 – 44, 5)]; *c*: XXXIII [Chiunque ... formalità. (108, 10-16)]; *d-f*: VI [*d*: È impossibile ... debole: ... (41, 1 – 42, 14); *e*: Se vi ... nazioni. (42, 17-19); *f*: ...ma basterà ... ultimo. (42, 14-16)].
XXIV. MISURA DEI DELITTI. *b*: Errarono ... punire.	*a*: VIII [Abbiamo ... medesimi. (46, 17 – 47, 11)]; *b*: VII [...errarono ... punire. (44, 9 – 46, 14)].
XXV. DIVISIONE DEI DELITTI.	*a*: VIII [Alcuni ... pubblico. (47, 18-22)]; *b*: VI [Qualunque ... politici. (42, 20-28)]; *c*: VIII [L'opinione ... incerta. (48, 15 – 49, 4)]; *d*: VI [Chiunque ... geografia. (42, 28 – 43, 11)].
XXVI. DELITTI DI LESA MAESTÀ.	VIII [I primi ... distinto. (47, 22 – 48, 10)].
XXVII. DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DI CIASCUN PARTICOLARE. VIOLENZE. *b*: Altri ... corporali. *d*: Né il ... inondatore.	*a*: VIII [Dopo ... leggi. (48, 11-14)]; *b*: XX [Altri ... corporali: ... (72, 23-24)]; *c*: VIII [Gli attentati ... soffre. (49, 4-10)]; *d*: XX [...né il ... inondatore. (72, 24 – 73, 11)]; *e*: XXI [Quali ... popolo? (73, 14 – 75, 7)].
XXVIII. INGIURIE.	*a*: XXIII [Le ingiurie ... infamia. (76, 20-22)]; *b*: IX [V'è una ... uguaglianza. (49, 13 – 51, 13)].
XXIX. DEI DUELLI. Da questa ... opinione.	X [Da questa ...opinione,... (52, 3-24)].
XXX. FURTI. *b*: questi ... separa. *c*: Ma non ... nuovo.	*a-c*: XXII [*a*: I furti ... uomo;... (75,10 – 76, 12); *b*: Questi ... separa. (76, 14-17); *c*: ...ma non ... nuovo. (76, 12-14)].
XXXI. CONTRABBANDI.	*a-d*: XXXIII [*a*: Il contrabbando ... opinione. (108, 6-8); *b*: Ma perché ... conosce. (108, 25 – 109, 8); *c*: Questo ... produrrebbe. (108, 17-24); *d*: Ma dovrassi ... pene. (109, 9-18)].
XXXII. DEI DEBITORI.	*a-c*: XXXIV [*a*: La buona ... verificarsi. (109, 21 – 110, 30); *b*: *Nota*: Il commercio ... rimprovero. (111, 19-28); *c*: Potrebbesi ... mortali. (110, 30 – 112, 3)].
XXXIII. DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA.	XI [Finalmente ... pericolo. (53, 3 – 54, 5)].
XXXIV. OZIOSI. *a*: I saggi ... industria, l'ozio politico. *c*: Quest'ozio è stato confuso ... industria; *d*: e però ... punirsi. *f*: Quest'ozio è ... ristringe.	*a-f*: XXIV [*a*: ...i saggi ... politico... (78, 6-7); *b*: Io chiamo ... energia. (78, 10-16); *c*: ...confuso ... industria,... (78, 7-8); *d*: E però ... punirsi. (79, 4-6); *e*: Non è ... forza. (79, 1-4); *f*: ...ozio ... ristringe. (78, 9-10)].
XXXV. SUICIDIO. *b*: *Nota*: Dove ... ostentazione.	*a-c*: XXXII [*a*: Il suicidio ... mano. (103, 14 – 105, 24); *b*: Dove ... ostentazione. (105, 25 – 106, 15); *c*: Ma il ... parenti. (106, 15 – 108, 3)].

XXXVI. DELITTI DI PROVA DIFFICILE. *a*: Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società e difficili a provarsi. Tali sono l'adulterio, l'attica venere, l'infanticidio. *b*: L'adulterio ... altro. *c*: *Nota:* Quest'attrazione è simile ... medesimi.	*b-d*: XXXI [*b*: L'adulterio ... altro;... (101, 12-14); *c*: ... simile ... medesimi. (101, 14-19); *d*: Se io ... prevenirlo. (101, 20 – 103, 11)].
XXXVII. DI UN GENERE PARTICOLARE DI DELITTI.	XXXIX [Chiunque ... filosofia. (117, 13 – 118, 15)].
XXXVIII. DI QUALCHE SORGENTE DI ERRORI E D'INGIUSTIZIE NELLA LEGISLAZIONE, E PRIMO, FALSE IDEE DI UTILITÀ.	XL [Una sorgente ... secondo. (119, 3 – 121, 4)].
XXXIX. DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA.	XXVI [Queste ... legislatori. (80, 22 – 83, 15)].
XL. DEL FISCO.	XVII [Fu già ... sistema. (68, 21 – 69, 36)].
XLI. COME SI PREVENGANO I DELITTI.	*a*: XLI [È meglio ... libertà. (121, 7 – 122, 22)]; *b*: XLII [Volete ... elezione. (122, 25 – 125, 29)]; *c*: XLIII [Un altro ... sicurezza. (125, 32 – 126, 9)]; *d*: XLIV [Un altro ... distributore. (126, 12-18)]; *e*: XLV [Finalmente ... ubbidienza. (126, 21 – 127, 12)].
XLII. CONCLUSIONE.	XLVII [Da quanto ... leggi. (129, 1-5)].

BIBLIOGRAFIA

LE EDIZIONI ITALIANE DEL «DEI DELITTI E DELLE PENE»

di Luigi Firpo

Parte prima

LA FORTUNA DI UN LIBRO CELEBRE

Si veda in calce al volume la tavola delle abbreviazioni impiegate per richiamare i repertori di uso più frequente e delle sigle che connotano le biblioteche presso le quali sono custoditi gli esemplari segnalati.

1. La bibliografia delle opere del Beccaria.

Ricerche generali e particolari, anche recenti, nell'intricata congerie delle edizioni beccariane non fanno certo difetto, ma si è ancora ben lontani dal possedere una rassegna esauriente e completa, condotta con metodo rigoroso. Il successo immediato del libretto *Dei delitti e delle pene* provocò ristampe frequenti, falsificazioni accuratamente dissimulate, versioni ripetute nelle lingue più varie; timidezza, trascuraggine, abulia dell'autore, talvolta persino una sua elusiva malizia, permisero o approvarono addirittura la circolazione di testi manipolati da mano estranea, tanto che resta un'ombra di dubbio su quale sia l'ordinamento delle proprie pagine che Beccaria considerò soddisfacente e — nei limiti in cui un tal vocabolo poteva aver senso per lui — definitivo. D'altronde, una storia bastantemente precisa e documentata delle prime edizioni impresse fra il 1764 e il '69 nella tipografia livornese del Coltellini non poteva venire delineata fino a quando non fosse nuovamente accessibile quell'archivio privato Andreani-Sormani-Verri, nel quale si conserva un cospicuo fascio di lettere indirizzate a Pietro Verri, che quelle edizioni incoraggiò e promosse, da Giuseppe Aubert, intelligente e colto direttore dell'azienda tipografico-editoriale livornese.[1]

Oggi è finalmente possibile mettere un po' d'ordine nella selva delle testimonianze e sciogliere le contraddizioni generate quasi sempre dalla

---

1. La Biblioteca Ambrosiana di Milano (che citerò con la sigla MA) serba nel carteggio Beccaria (Becc. B. 231. 11) 17 lettere dell'Aubert, delle quali però soltanto 12 sono dirette al Beccaria, mentre le restanti appaiono indirizzate a Pietro Verri. Un'altra lettera di Aubert a Verri, unita per errore a una complimentosa missiva del Coltellini a Beccaria, si trova in un'altra busta del medesimo fondo (Becc. B. 231. 40. 2). Molte lettere sono senza data e la loro numerazione non rispetta l'effettiva successione cronologica; se si esclude una lettera tarda di Aubert a Beccaria (Livorno, 25 maggio 1770) collocata in Becc. B. 231. 11. 13, tutte le rimanenti sono comprese nell'arco di tempo di soli 15 mesi, dal 28 giugno 1765 alla fine di settembre 1766. Nell'Archivio Andreani-Sormani-Verri, già custodito a Lurago d'Erba e oggi depositato a Milano presso la Fondazione Raffaele Mattioli, sono conservate 120 lettere di Aubert (cui è aggiunta una missiva di Pietro Gaetano Bicchierai a Pietro Verri); fra esse, soltanto 5 non sono dirette a quest'ultimo, avendosi 3 lettere indirizzate a Beccaria, una ad Alessandro Verri e una a destinatario ignoto (forse l'abate Palazzi). Questo carteggio è ora pubblicato in: A. Lay, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e Verri*, «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali ecc., serie 4, n. 27, Torino, 1973. A tale carteggio sono da aggiungere tre originali conservati in pubbliche raccolte, editi in: M. A. Timpanaro Morelli, *Tre lettere di Pietro Verri a Giuseppe Aubert concernenti l'opera «Dei delitti e delle pene» (1764)*, «Critica storica», XV, 1978, pp. 172–179.

superficialità e dal dilettantismo. Fin dal 1807 infatti, tredici anni soltanto dopo la morte del Beccaria, vide la luce ad opera di suo figlio Giulio un « Catalogo delle edizioni e traduzioni del trattato *Dei delitti e delle pene* raccolte da Giulio Beccaria, figlio dell'Autore, presso cui trovasi l'autografo ».[1] Mero inventario di una collezione privata — sia pure privilegiatissima e insigne, come quella adunata dall'autore in persona e continuata con amorosa devozione dall'unico figliuolo ed erede — il *Catalogo* di Giulio Beccaria è per l'appunto l'opera di un dilettante colto, che elenca gli esemplari di una raccolta tanto ricca da sfiorare il miraggio della completezza, ma lo fa senza ombra di velleità di accertare criticamente data, luogo, occasione, contenuto delle singole edizioni. Negli anni successivi, promovendo o autorizzando ristampe del proprio elenco, il marchese Giulio provvide ad aggiornarlo, registrando le acquisizioni recenti della collezione domestica, sicché le 48 edizioni del 1807 salirono a 51 nel 1812,[2] a 53 nel 1821[3] e a 56 nel 1823,[4] ma errori, inesattezze, lacune si perpetuarono dall'una all'altra ristampa, senza il minimo tentativo di revisione critica delle nozioni tramandate.[5]

Queste fornirono largo alimento alla fitta ma sommaria « voce » del Melzi,[6] vennero accolte supinamente dal Cantù,[7] furono riprodotte in maniera meccanica e sciatta nel catalogo della Biblioteca Villa Pernice, in cui era confluita per eredità la collezione domestica beccariana,[8] e non furono sostanzialmente emendate dalle indicazioni necessariamente frettolose e sintetiche

1. In: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Brescia, Bettoni, 1807, pp. 149-158. L'elenco registra 25 edizioni italiane (fino al 1801); 13 francesi (fino al 1782), 4 tedesche, 1 olandese, 2 inglesi, 1 spagnola, 1 russa e 1 greca, in totale 48 stampe.

2. In: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Mussi, 1812, pp. 197-204. Risultano aggiunte 3 edizioni italiane, compresa quella del 1812 che accoglie la ristampa del *Catalogo*.

3. In: C. BECCARIA, *Opere*, Milano, Società tipografica dei Classici italiani, vol. I, 1821, pp. LXIX-LXXIX. A p. [v] il *Catalogo* è detto « accresciuto di nuove giunte »; l'elenco risulta in effetti arricchito di una quattordicesima edizione francese (Paris, Dalibon, 1821) e di una terza edizione inglese (Philadelphia, Bell, 1778).

4. In: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, A. Bonfanti, 1823, pp. 17-26. Rispetto al *Catalogo* del 1821 risultano aggiunte due edizioni italiane (Milano, 1821, e Firenze, s.d. [ma: 1821]) e una francese (Paris, 1822).

5. Ad esempio, anche dopo che le ricerche di C. P. Villa nell'Archivio Verri ebbero accertato al di là di ogni dubbio che l'edizione originale del *Dei delitti e delle pene* era apparsa a Livorno ([C. P. VILLA], *Notizie intorno alla vita ed agli scritti del marchese C. Beccaria Bonesana*, in: C. BECCARIA, *Opere* cit., vol. I, 1821, p. XXVIII), il *Catalogo* del marchese Giulio, accolto nello stesso tomo e ristampato nel 1823, continua a ripetere che l'*editio princeps* « presumesi impressa in Monaco Ligure ».

6. G. M[ELZI], *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani* ecc., Milano, vol. I, 1848, pp. 281-282.

7. C. CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862, *passim*.

8. Cfr. *Norme per l'ordinamento e catalogo della libreria Villa Pernice*, Milano, 1890, pp. 265-272. Dopo la morte di Giulio Beccaria, la sua vedova lasciò per legato la raccolta Beccaria al comm. Angelo Villa Pernice (1827-1892), economista e uomo politico. A sua volta la vedova di quest'ultimo, donna Rachele, la donò nel 1910 alla Biblioteca Ambrosiana di Milano; cfr. C. BECCARIA, *Scritti e lettere inediti*, raccolti ed illustrati da E. Landry, Milano, 1910, pp. 7 e 10.

del Brunet[1] e del Graesse,[2] dal tentativo parziale del Landry,[3] dalla bibliografia scrupolosa, ma esclusivamente rivolta alla documentazione delle discipline economiche, dello Higgs.[4]

Solo in epoca recente sono apparsi i preziosi contributi di Franco Venturi, sulla vignetta allegorica che appare in fronte a numerose edizioni dell'opera a partire dalla « terza » del 1765, e di Gianfranco Torcellan, sull'edizione veneziana del 1781;[5] ma il sincrono « panorama bibliografico » adunato in un nutrito volume da Giacinto Manuppella[6] non è giunto in tempo a tenerne conto, e malgrado le larghe ricerche su cui si fonda e il caloroso zelo da cui trae impulso, è disseminato di tali e tante ingenuità e carenze tecniche, da arruffare ancor più quella matassa che si proponeva di dipanare.

Fu così che nel 1964, mettendo a frutto i materiali sin'allora disponibili, delineai un saggio bibliografico sulle più antiche edizioni italiane del *Dei delitti e delle pene*,[7] nel quale cercavo di chiarire le complesse vicende redazionali e tipografiche della celebre opera e descrivevo criticamente 28 edizioni apparse nel secolo XVIII. Da allora ulteriori e copiosi ritrovamenti sono sopravvenuti a recar nuova luce: alludo all'identificazione del tipografo fiorentino che eseguì la prima ristampa pirata del 1764 (n. 2); al ritrovamento di una seconda edizione pirata, anch'essa del '64 (n. 3); al recupero di una nuova dedica autografa su un esemplare della « terza edizione » del '65 e all'acquisizione di uno scritterello scherzoso di Beccaria, che aiuta a chiarire stesura e stampa del *Giudizio* di Giovan Gualberto De Soria (n. 4);[8] alla scoperta di una nuova variante dell'« edizione quinta », che in duplice esemplare è entrata a far parte della mia raccolta (n. 9); al finalmente dischiuso accesso al carteggio intercorso fra Beccaria, Pietro Verri e l'Aubert, decisivo per far luce sulle vicende delle prime edizioni livornesi;[9] alla pubblicazione delle

1. Cfr. J.-C. BRUNET, *Manuel du libraire et de l'amateur de livres*, 5ª ediz., Paris, 1860, vol. I, coll. 728-729.
2. J. G. T. GRAESSE, *Trésor de livres rares et précieux*, Dresde, vol. I, 1859, p. 319.
3. E. LANDRY cit., pp. 22-27, che fornisce notizie bibliografiche sul *Dei delitti e delle pene* per gli anni 1764-1766 e 1797-1854.
4. H. HIGGS, *Bibliography of Economics (1751-1775)*, Cambridge, 1935, n. 3362.
5. F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 707-719; G. TORCELLAN, *Cesare Beccaria a Venezia*, ivi, pp. 720-748.
6. G. MANUPPELLA, *Cesare Beccaria (1738-1794). Panorama bibliografico*, « Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra », XXXIX, 1963, pp. 107-375; cito dall'estratto in volume autonomo: Coimbra, 1964, pp. 292.
7. L. FIRPO, *Contributo alla bibliografia del Beccaria* ecc., in: *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino* ecc. (Torino, 4-6 ottobre 1964), « Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino », Classe di scienze morali ecc., serie 4, n. 9, Torino, 1966, pp. 329-453.
8. Cfr. le *Preci e allegazioni di fatto* ecc., pubblicate per la prima volta nella presente edizione, vol. II, pp. 270-273.
9. Cfr. sopra la nota 1 a p. 373. Si aggiunga alle edizioni ivi ricordate l'inedito biglietto di Beccaria a Verri, forse degli ultimi del 1764, rintracciato da Carlo Capra e qui trascritto a p. 418.

lettere dirette a Beccaria da due estimatori fiorentini: Cosimo Amidei e Giuseppe Pelli.[1] Nelle pagine che seguono riprendo pertanto e aggiorno la precedente ricerca, conducendola innanzi fino ai giorni nostri.

La presente rassegna non si sofferma sulle numerose traduzioni che — a partire dal 1766 — assicurarono la circolazione e gli influssi del *Dei delitti e delle pene* presso le più varie nazioni: si tratta infatti di una ricerca che non interessa la storia del testo originale italiano, bensì quella della sua fortuna. Ricordo, comunque, che nel suo citato « panorama bibliografico » il Manuppella descrive 22 edizioni in francese, 16 in inglese, 14 in tedesco, 8 in spagnolo, 6 in russo, 5 in portoghese, 3 in ungherese, 2 in greco moderno e altrettante in polacco, singole stampe in cèco, in danese, in olandese, in serbo-croato, in svedese e in turco.[2] Dunque una massa ingerente di materiali dispersi e male accessibili, che richiederanno in futuro cure faticose per essere compiutamente classificati e descritti.

2. Il ritratto del 1766.

Per cominciare a metter ordine nel groviglio cui accennavo, occorre anzitutto sgombrare il campo dalla presenza di un ritratto del Beccaria, inciso in rame nel 1766, che nulla ha a che fare con le edizioni del *Dei delitti e delle pene*, ma che si trova spesso legato in fronte ai più disparati esemplari della collezione Beccaria nella Biblioteca Ambrosiana (e non in quelli soltanto) e ha provocato perciò una serie di sconcertanti equivoci. Tale ritratto,[3] inciso finemente al bulino, misura mm. 90 × 132 su rame di mm. 102 × 142 e raffigura il Beccaria ventottenne, col caratteristico volto paffuto dal mento sfuggente, rivolto di profilo verso la sinistra dell'osservatore; l'ovale che circonda la figura reca la didascalia: « CAESAR. BECCARIA. ANNOR. AET. XXVIII. ANNO. MDCCLXVI. ». In basso, le firme: « Antoñ Peregus deliñ. » e « Carol. Faucci sculp. » mostrano che le sembianze del giovane patrizio furono delineate in Milano da un oscuro membro di un casato di artisti lombardi, che si distinse con un Giuseppe, scultore, attivo intorno al 1760, con Gaetano, pittore a fresco di ornamenti e prospettive, operoso anche a Torino al cadere del secolo,

1. C. Amidei, *Opere*, a cura di A. Rotondò, Torino, 1980, pp. 323-332; *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni (1747-1808). Inventario e documenti*, a cura di M. A. Timpanaro Morelli, Roma, 1976, pp. 693-714. Utilizzo anche le dieci lettere, quasi del tutto inedite, indirizzate dall'Aubert al pubblicista fiorentino Giovanni Lami fra il 3 febbraio 1764 e il 28 marzo 1765, che si conservano a Firenze (Biblioteca Riccardiana, cod. 3071, carte 355-373).

2. Successivamente sono apparse una nuova edizione in svedese (Stoccolma, 1977) e una in spagnolo (Barcellona, 1983). Manuppella ricorda la prima versione in serbo-croato (Beograd, 1867), ma non la seconda, rifatta (Zagreb, 1889).

3. Nelle misure dell'originale è riprodotto nel presente volume a p. 7.

e con Giovanni (1776-1817), scenografo e architetto,[1] mentre, per contro, l'incisione venne eseguita a Firenze da Carlo Faucci (1729-1784), fecondo e lodato allievo di Carlo Gregori.[2] L'iniziativa era stata promossa, al solito, da Pietro Verri, il quale avrebbe voluto affidarsi per l'incisione alla maestria di quel Giovanni Lapi, romano trapiantato a Livorno fin dal 1732, ingegnoso e multiforme artefice, che l'anno precedente aveva inciso con bravura — come vedremo — la vignetta allegorica premessa alla « terza » edizione del *Dei delitti e delle pene*;[3] egli si rivolse perciò all'Aubert in Livorno, inviandogli il disegno del Perego con una sua perduta lettera del 22 febbraio 1766, ricevendone ai primi di marzo la seguente risposta:

... La compitissima lettera di Vostra Signoria illustrissima del 22 spirato, per ragione appunto d'essere stata costà francata, mi è capitata un ordinario dopo... Infine ricevei con essa il bellissimo ritratto del signor Marchese nostro, e le assicuro che mi è stato grato altrettanto quanto m'è giunto inaspettato. Non solo io, ma tutti gli amanti ed estimatori della di Lui virtù si sono compiaciuti infinitamente in osservarne l'effige... Veniamo all'incisione. Il Lapi padre era capacissimo per bene eseguirla, ma siccome più capace, a dire il vero, sarà il Faucci di Firenze, così in questa sera gliene scrivo l'occorrente, e Vostra Signoria illustrissima viva pur tranquillo, che il lavoro del rame sarà trattato colla stessa eleganza e con la stessa finitezza che si vede nel disegno medesimo. Me ne fo a quest'effetto il massimo impegno e tanto le basti...[4]

Un mese più tardi, l'11 aprile, Aubert confermava a Verri che « il rame del ritratto s'incide a Firenze da Faucci » e una settimana dopo poteva annunciargli che il lavoro era compiuto, salvo il contorno e il nudo basamento

---

1. U. THIEME, F. BECKER, *Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler*, Leipzig, vol. XXVI, 1932, pp. 398-399.

2. C. LE BLANC, *Manuel de l'amateur d'estampes*, Paris, vol. II, 1856, pp. 219-220 (che elenca 53 lavori del Faucci, ma ignora il ritratto di Beccaria); U. THIEME, F. BECKER, *Allgemeines Lexicon* cit., Leipzig, vol. XI, 1915, p. 292.

3. Il Lapi (Roma, ? - Livorno, c. 1772), nipote del Metastasio per parte di donne, visse per quarant'anni a Livorno, esplicando un'attività artistica molteplice: scultore in metallo e in pietre dure, scenografo, pittore a olio e a fresco (nella chiesa greca ortodossa dipinse la cappella del Giudizio e un S. Atanasio), fu anche gioielliere e argentiere, spadaccino e maestro di ballo, suonatore di flauto e cultore di varia letteratura. Tra le sue incisioni si annoverano varie vignette, frontespizi per libri e ritratti di uomini insigni (del 1761 è, ad esempio, un suo ritratto di Marco Coltellini). Cfr. F. PERA, *Nuove biografie livornesi*, Livorno, 1895, pp. 10-11; U. THIEME, F. BECKER, *Allgemeines Lexicon* cit., Leipzig, vol. XXII, 1928, p. 369; F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia* cit., p. 711.

4. A. LAY cit., pp. 73-74 (avverto una volta per tutte che, nell'utilizzare questa edizione, ritocco qua e là grafia e punteggiatura, grazie anche ad una collazione sistematica con gli originali). La presente missiva non ha data, ma, da un canto, rammenta come già avvenuta la spedizione al Beccaria di un disegno del Tempesti, che lo stesso Aubert aveva accompagnato con una sua del 21 febbraio (ivi, p. 72); dall'altro, viene a sua volta richiamata dallo stesso Aubert in una successiva lettera al Verri del 15 marzo (ivi, p. 76) come « la mia della scorsa settimana ». Poiché il 15 marzo 1766 cadde di sabato, la settimana precedente corse dal 3 al 9: la data probabile è dunque quella del venerdì 7 marzo 1766.

destinato a reggere l'ovale del ritratto. Avutane una prova avanti lettera, così ne scriveva infatti al Verri il 18 aprile:

... il Faucci di Firenze mi manda una prova del ritratto; io ne sono contentissimo, ma resta che ne siano contenti Lor Signori. Il prezzo, ch'e' me ne chiese a principio, fu di otto zecchini, ma io spererei che fra i sei ed i sette ei dovesse chiamarsi sodisfatto. Otto zecchini me ne avea chiesto anche il nostro Lapi, ma questi, per dirla giusta, non ha il taglio del Faucci; e col Faucci non volsi fissar prezzo, perch'e' facesse un lavoro dell'ultima finitezza. Vostra Signoria illustrissima vedrà che la di lui intenzione sarebbe di farci all'intorno qualcos'altro, ed anche nell'estremità inferiore; nel qual caso potremmo ancora farci scrivere un motto: questo dipenderà da Lor Signori; intanto io non ricerco il rame fintantoché non si saranno determinati su di ciò, e perciò son pregati di determinarsi a pronta risposta... Se ci pensavo prima, l'avrei progettato di far fare il contorno a foggia di medaglia, come per esempio l'altro ritratto, che le accludo, anche perché così sono tutti i ritratti stampati degli uomini illustri fiorentini, ma ormai non siamo più in tempo. Dall'uno all'altro rame vedrà la differenza ancora dell'intaglio...[1]

Tre giorni dopo, il 21 aprile, Aubert rincalzava:

... venerdì scrissi al Faucci acciò dicesse in ristretto il prezzo del suo lavoro. Eccone la di lui risposta. Ei chiede per ultimo gli 8 zecchini che avea chiesto a principio, e più 20 lire dell'ornato; ma io voglio che se gli dia otto soli zecchini anche coll'ornato, perché così mi pare che debba esser sodisfatto...

Poco incline al gusto del sovraccarico, Beccaria dovette rispondere che la lastra stava bene così, senza fregi né motti, suggerendo solo la scarna dicitura che si legge nella cornice; ma Aubert non si diede per vinto e fece sfoggio di dotte reminiscenze oraziane, scrivendo ad Alessandro Verri il 12 maggio 1766:

... Ho scritto l'occorrente al Faucci, incisore del noto ritratto, e spero che presto l'avrà terminato giusta le prescrizioni di Vostra Signoria illustrissima; ma, rispetto al motto, non si potrebb'egli dire così?

... Cui Pudor et Iustitiae soror
incorrupta Fides nudaque Veritas
quando ullum inveniet parem?

Orazio, ode [24, lib. I, vv. 6-8].

Non si potrebb'egli dir così ancora?

... negata tentat iter via
c[o]etusque vulgares et udam
spernit humum fug[i]ente penna.

Or[azio], od. 2, lib. III, [vv. 22-24].

---

1. A. LAY cit., pp. 80-81. Poco oltre cito dalle pp. 82-83.

E così?

> Hic meret aera liber Sosiis: hic et mare transit
> et longum noto scriptori prorogat aevum.
>
> Orazio, *De ar. pöet.*, [vv. 345-6].

Intendo per altro di dirle ciò di passaggio, poiché Lor Signori, pensandoci, potranno trovare qualche cosa di meglio... Per l'importo del rame del ritratto, già avvisai a Lor Signori ch'io pensavo di dare al Faucci otto zecchini, bench'ei volesse un zecchino e mezzo di più. Non è necessario che Lor Signori rimettano questa somma; pure, se vogliono farlo, come Vostra Signoria illustrissima dice, possono rimettere detti otto zecchini o allo stesso Faucci (Carlo Faucci) a Firenze, o qui a me...

Il qual Faucci frattanto non si faceva scrupolo di vendere qualcuna delle prove di primo tiraggio a estimatori fiorentini del Beccaria, se fin dal 16 maggio Giuseppe Pelli Bencivenni (1729-1808), un alto funzionario granducale nutrito di varia erudizione e già da qualche mese in corrispondenza col Beccaria, annotava nel suo minuzioso diario:

È stato inciso qui in Firenze da Faucci il ritratto del marchese Beccaria... Io mi sono preso il pensiero di acquistarlo subito e l'ho fatto accomodare in un quadretto per tener l'immagine di questo filosofo e mio amico avanti a' miei occhi.

Due giorni dopo, Pelli ribadiva la notizia, inviando a Beccaria i ringraziamenti per una sua lettera ricevuta lo scorso aprile e affermando di essere stato « il primo » a procurarsi il ritratto del Faucci, « il migliore incisore che qua abbiamo »; e aggiungeva: « le sarò tenutissimo, se mi assicurerà che sia somigliante, perché in tal modo averò una maggior sodisfazione a vedermelo innanzi agli occhi ».[1]

Con una sollecitudine per lui insolita, a fine mese Beccaria, tutto compiaciuto, rispose cumulativamente al Pelli e ad un altro suo attento lettore fiorentino: l'avvocato Cosimo Amidei (1722-1784), austero cultore di ideali illuministici, che fin dal 25 aprile gli aveva indirizzato una calorosa lettera di plauso. Tale risposta, che non possediamo, venne diretta appunto all'Amidei,

---

1. *Lettere a G. Pelli* cit., pp. 703-704. Il Pelli era segretario della « Pratica segreta » di Pistoia e Pontremoli; fu anche direttore della Galleria degli Uffizi e dispiegò una vivace attività letteraria quale autore di una *Vita* di Dante, di varie ricerche di storia patria, di dialoghi morali, di saggi in materia di agraria e di problemi sociali; dopo la morte di Giovanni Lami (6 febbraio 1770) assunse la direzione delle « Novelle letterarie »; cfr. E. De Tipaldo, *Biografia degli Italiani illustri*, Venezia, vol. VI, 1838, pp. 236-245; F. Inghirami, *Storia della Toscana*, Firenze, vol. XIV, 1844, pp. 57-58; F. Venturi, in: *Illuministi italiani*, Milano-Napoli, vol. III, 1958, p. 823; vol. VII, 1965, p. 822; R. Zapperi, *Bencivenni Pelli G.*, in: *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, vol. VIII, 1966, pp. 219-222.

come a colui che gli aveva mandato le osservazioni più sode e meditate, ma con l'incarico di farne parte al Pelli, il quale il 6 giugno registrava nelle sue *Efemeridi*:

Il d. Amidei, uno dei più culti procuratori della nostra Curia, mi ha fatta vedere una lettera del marchese Beccheria, in cui gli ordina di accusarmi la lettera che gli scrissi e di dirmi, oltre ad altre obliganti cose, che il ritratto fatto lo somiglia molto... Il Verri poi è stato quello che all'Amico ha fatto fare il ritratto.[1]

Quanto all'Amidei, nella sua risposta a Beccaria del 17 giugno si legge:

La commissione datami da Vostra Signoria illustrissima rispetto alla persona del signor Giuseppe Pelli mi è stata graditissima, e mi son fatto un piacere di prontamente eseguirla per non ritardarmi il contento di vedere il di Lei ritratto. Oltre la fisionomia, che mostra la pace e la serenità dell'animo, ho veduto di quanto i lenti progressi della natura si sieno in Lei accelerati, perché è un fenomeno straordinario il parto del di Lei talento in un'età di venticinque anni il più. Ha fatto dunque bene il signor conte Verri a fare ritrarre un uomo ch'è degno di passare alla memoria de' posteri e non è vanità in Lei averlo permesso... Io poi vorrei che Vostra Signoria illustrissima mi accordasse la grazia di favorirmi di un Suo ritratto per avere una memoria di Lei.[2]

Pochi giorni avanti, il 13 giugno, Aubert era stato finalmente in grado di spedire a Milano la piccola lastra incisa, dandone avviso a Verri con queste parole:

... Stamane ho spedito a parte a Pisa un plico col rame effettivo del consaputo ritratto, unitamente a 12 stampe. Io ne avrei fatte tirare volentieri un centinaio per divulgarle, ma non ho voluto arbitrare che per sole sei, colle quali mi son fatto merito presso alcune persone di governo, persone che adorano i talenti del nostro signor Marchese. Se non accadeva poi che l'opera *De' del[itti] e p[ene]* fosse proibita, per il che volesse l'autore nascondere il di lui nome, io avrei progettato di porre quel ritratto in fronte all'opera stessa. Ricevei la rimessa degli zecchini otto, con che resta saldato il valore del rame suddetto, e ringrazio l'estrema puntualità, che Vostra Signoria illustrissima ha voluto usare per questo conto...[3]

---

1. *Lettere a G. Pelli* cit., p. 704. Nella perduta lettera di Beccaria doveva leggersi l'attribuzione dell'iniziativa del ritratto al solito zelo operoso di Verri.

2. C. AMIDEI, *Opere* cit., pp. 327-329. Un anno più tardi, non avendo ricevuto risposta, l'Amidei tornò a scrivere a Beccaria, rinnovando (6 luglio 1767) la richiesta del ritratto; non volendo supporre « una tacita repulsa », preferiva attribuire quel silenzio al viaggio a Parigi, oppure a « mancanza di memoria ». Sull'Amidei, oltre all'*Introduzione* del Rotondò alla cit. raccolta delle *Opere*, cfr. M. ROSA, in: *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, vol. II, 1960, pp. 793-794.

3. A. LAY cit., p. 84. La condanna all'Indice era stata decretata, come vedremo, il 3 febbraio.

Tuttavia le attese non erano terminate, perché il plico rischiò di smarrirsi per via, se l'Aubert stesso, l'11 agosto 1766, così scriveva al Verri:

... Con mia grandissima sorpresa rilevo che Ella non abbia ricevuto il rame del ritratto... da me mandatole, unitamente a 6 stampe, circa un mese e mezzo fa, per mezzo del ministro della posta di Pisa, signor Giuseppe Studiati, a cui lo feci consegnare dal proveditore dell'ufizio del sale ecc. signor Cosimo Mari. In questa stessa sera io scrivo a detto Studiati per saperne l'occorrente, ma intanto Vostra Signoria illustrissima si prenda l'incomodo di far fare delle ricerche, o nella posta, o presso ai corrieri e, non trovandolo, si compiaccia d'avvisarmelo subito, acciò potiamo farsene render conto. Le assicuro che quest'accidente mi ha rincresciuto moltissimo, ma voglio sperare che non avrà finalmente nium sinistro successo...[1]

Null'altro si legge al riguardo nelle lettere dell'Aubert, ma non v'ha dubbio che il pacchetto smarrito venne ritrovato e che il rame, giunto in possesso del Beccaria, rimase poi sempre nella sua raccolta, dove si trova tuttora.[2] Se anche esso era stato inciso per venir premesso all'ormai celebre libretto *Dei delitti e delle pene* in quella « quinta edizione » che — come vedremo — avrebbe dovuto sciogliere l'anonimato e rivelare finalmente all'Europa colta il fortunato autore, la condanna all'Indice fece precipitosamente rientrare ogni audace proposito e il rame rimase inutilizzato, dato che il nome del Beccaria vi appariva in tutte lettere. Negli anni successivi, da torchi milanesi ne furono impresse, probabilmente in varie riprese, su carte differenti ed anche su pergamena,[3] numerosissime prove; e forse lo stesso autore si compiacque di allegarne qualcuna — quasi rivendicazione di paternità — ad esemplari dell'opera sua donati ad amici fidati; ma certo il marchese Giulio generalizzò quell'uso, inserendo il ritratto in quasi tutte le copie in suo possesso delle edizioni paterne, provocando così non poca confusione nei recenti bibliografi.[4]

---

1. A. LAY cit., pp. 89-90. Parlando di «6 stampe», forse Aubert confonde con quelle trattenute per sé; la citata lettera d'accompagnamento del 13 giugno aveva annunciato l'invio di 12 esemplari. In un poscritto Aubert aggiunge: « Mi viene alle mani una lettera di Mari di Pisa, colla quale mi assicura che il plico ch'io l'inviai per Vostra Signoria illustrissima, entrovi il rame del ritratto, fu spedito. In prova di ciò Le trasmetto la lettera originale, che vedrà essere del 19 giugno. Anzi, Ella potrebbe informarsi che corriere fu di condotta in quel giorno da Pisa a Milano, e così prender lume ecc. ». Sul Mari cfr. più avanti, p. 426, nota 3.

2. Si conserva nel fondo Beccaria della Biblioteca Ambrosiana ed è stato esposto nel novembre 1964 nella Mostra commemorativa del Centenario, benché non risulti registrato nel catalogo della stessa curato da G. L. Mele (COMUNE DI MILANO, *Mostra commemorativa di C. Beccaria*, Milano, 1964), che al n. 29 descrive sommariamente il ritratto inciso dal Faucci.

3. Conosco due prove su pergamena: una è allegata all'autografo del *Dei delitti e delle pene* (MA, Becc. B. 202), l'altra a un esemplare interamente pergamenaceo dell'edizione di Parigi, Didot-Molini, 1780 (MA, Becc. B. 159). Una in carta azzurra accompagna un esemplare dell'edizione milanese del 1810 (MA, Becc. B. 2), ma tutti gli esemplari di questa edizione impressa dal Silvestri sembrano recare la stampa calcografica del ritratto eseguita col rame originale.

4. Il cit. MANUPPELLA, ad esempio, descrive il ritratto del Faucci (che ha pur la data espressa del 1766) come facente parte dell'edizione originale del '64 (n. 135) e di quella di « Lausanna » del '65 (n. 137); si fonda sulla stessa data del '66 per assegnare a tale anno

Quanto alla somiglianza, forse essa era puntuale quando Antonio Perego delineò il paffuto ma ancor fresco viso del Beccaria ventottenne; presto però il regime di vita e i precoci malanni ne appesantirono i tratti, tanto che il Pelli, quando finalmente poté incontrarlo di persona a Firenze nel luglio 1768 (Beccaria era diretto con la moglie ai Bagni di Pisa, per le cure), non mancò di notare: « Il ritratto che ho lo somiglia poco, ma pure negli occhi qualcosa lo somiglia ». Un mese più tardi lo rivide daccapo, sulla via del ritorno, e ne trasse l'impressione di un precoce declino: « Mostra più anni di quelli che ha », scrisse allora, « forse perché non è macchina robusta, quantunque sia piuttosto pingue, e pare molto amante del comodo e del piacere ».[1]

3. L'edizione originale (Livorno, luglio 1764).

Dissipato questo equivoco, non resta che richiamare brevemente le notizie ormai note sulla redazione e la prima divulgazione dell'opera: nato dalla meditazione del *Contrat social* di Rousseau (letto e discusso con gli amici dell'Accademia dei Pugni nell'autunno del 1762), e da un suggerimento di Pietro Verri, animatore infaticabile, il *Dei delitti e delle pene* venne pensato e posto in carta lungo un arco di dieci mesi, parte nella casa dei Verri in contrada del Monte a Milano, parte a Gessate nella villa dei Beccaria, a cominciare dal marzo 1763. Scrivendo dal soggiorno estivo all'amico Giambattista Biffi, Beccaria rivela che « nuove idee » e « viste filosofiche » si sono risvegliate in lui, agitandogli la mente e dissipando « quella calma fatale » che lo intorpidiva; e il 19 luglio 1763, sempre da Gessate, annuncia a un amico che conta di essere a Milano ai primissimi d'agosto, sperando per allora « di aver di molto avanzato il... libro sulle pene ».[2] Che si trattasse di una vera e propria stesura continuata,

---

l'edizione di « Monaco », curata da Ruffino Massa, che fu invece impressa nel 1783 (n. 138); assegna lo stesso ritratto alle stampe di « Harlem » del 1766 (n. 139), di « Lausanna » del 1769 (n. 141), di Napoli del 1770-71 (n. 142), di « Harlem » del 1780 (n. 145), di Bassano del 1789 (n. 152) e così via. Trovando poi lo stesso ritratto, nei fondi dell'Ambrosiana (Becc. B. 25), in fronte a un esemplare dell'edizione del 1786 priva di indicazioni tipografiche, ma impressa verosimilmente a Pavia, avverte che esso appare « privo dell'indicazione sia del disegnatore che dell'incisore », senza avvedersi che si tratta ancora una volta d'una prova del solito rame, duramente mutilata dalle forbici del marchese Giulio per adattarla al sesto minuscolo dell'edizione pavese. Anche il citato catalogo della *Mostra commemorativa* (Milano, 1964) cita più volte l'incisione del Faucci come parte integrante delle più disparate edizioni beccariane (cfr. l'indice a p. 221).

1. *Lettere a G. Pelli* cit., pp. 706-707 (*Efemeridi*, 17 luglio e 21 agosto 1768). Anche l'Amidei lo visitò a Firenze nella sua venuta, non in occasione del ritorno, causa « la brevissima dimora qui fatta » (C. Amidei, *Opere* cit., p. 332; lettera a Beccaria dell'8 dicembre 1768).

2. F. Novati, *Otto lettere di Tito Pomponio Attico* [C. Beccaria] *a Publio Cornelio Scipione* [G. Biffi], Ancona, 1887, p. 139; Id., *Spigolature da una raccolta di autografi*, « Giornale storico della letteratura italiana », LXVII, 1962, p. 389.

oppure dell'elaborazione di materiali preparatori, che solo nell'autunno-inverno, entro un paio di mesi o poco più, presero forma di libro vero e proprio, resta materia di congettura,[1] rilevante solo nella misura in cui tende a chiarire l'influsso più o meno diretto dei suggerimenti e dei dibattiti posti in atto dagli amici dei Pugni.

Nel gennaio inoltrato del 1764 l'autografo di Beccaria passò nelle mani di Pietro Verri e vi rimase per tutto il mese successivo;[2] in quelle settimane questi ne trasse una copia in pulito, che ai primi del nostro secolo ancora si conservava nel suo archivio, recando in calce l'annotazione autografa: « L'opera cominciò in Marzo 1763 e terminò a Gennaio del 1764. Questo esemplare è stato finito ai 29 Febb. 1764 ».[3] Il minuzioso esame condotto dal Francioni ha dimostrato che Beccaria non s'era limitato a porre in carta idee staccate e brani provvisori su foglietti volanti, e aveva steso invece un vero e proprio « libro », sia pure irto di pentimenti e di trasposizioni, ma con dettato continuo e secondo un disegno d'insieme ben definito.[4]

A sua volta la trascrizione di Verri fu ben diversa da un lavoro pedissequo di copiatura: di propria iniziativa, lontano dagli occhi di un autore totalmente fiducioso, devoto e sottomesso, che a lui si era affidato con la consueta arrendevolezza, Verri rimaneggia l'ordinamento dell'autografo adattando le strutture di raccordo, introduce la scansione in paragrafi, sostituisce parole e brani, o li traspone, o innesta aggiunte non esigue, che spesso accentuano una coloritura personale a scapito dell'originaria formulazione beccariana. Anche se talvolta fraintende grafemi mal decifrabili o confusi segni di rinvio presenti nell'autografo, l'illustre « copista » arreca frequenti miglioramenti stilistici, omette ripetizioni o incisi dispersivi, attenua per autocensura o per spontanea moderazione spunti troppo radicali, che potrebbero provocare sanzioni dell'autorità politica o ecclesiastica. Nell'insieme, un così libero rimaneggiamento tende a razionalizzare l'esposizione, rendendola più sistematica e meno appassionata.[5] Beccaria, consenziente e colmo di gratitudine, sembra ormai ritirato in disparte.

Dall'inizio dell'anno, cioè da quando si decise di procedere alla stampa dell'opera, questa appare affidata totalmente al più maturo discernimento, all'avvedutezza pratica e al dinamismo di Pietro. Compiuta che fu, il 29

1. Cfr. sopra l'analisi di G. Francioni, pp. 227-228.

2. Non molto più tardi Beccaria donò il proprio manoscritto ad Alessandro Verri con un gesto di amichevole condiscendenza, ma nel gennaio 1769, quando da due anni ormai i rapporti con i fratelli Verri erano scaduti ad ostili freddezze, ne chiese ed ottenne la restituzione. Da allora esso rimase tra le sue carte ed è ora il codice Becc. B. 202 della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Rigorosa descrizione del Francioni qui alle pp. 229-232.

3. E. LANDRY cit., p. 283. Postilla nella p. 107 (e ultima) del ms. di pugno di Pietro Verri, già custodito nell'Archivio Sormani-Verri, ma oggi irreperibile in quel fondo.

4. Cfr. sopra la *Nota al testo* di G. Francioni, pp. 232-246.

5. Cfr. ivi, pp. 247-282. Questo lavoro travalica e rende obsoleti i contributi di E. BOUVY, *Le comte Pietro Verri (1728-1797), ses idées et son temps*, Paris, 1889, pp. 91-103, e di E. LANDRY cit., pp. 283-288.

febbraio 1764, la rielaborazione di suo pugno, questi dovette affidare a un amanuense il compito di trarne una trascrizione destinata alla tipografia e il 12 aprile la spedì all'Aubert in Livorno, per farla stampare dalla stessa officina che pochi mesi prima aveva dato in luce le sue *Meditazioni sulla felicità*. La citata postilla cronologica del Verri così prosegue:

... Si è mandato a Livorno per l'edizione il giorno 12 Aprile, diretto a Monsieur Aubert à l'imprimerie Coltellini. Esso si chiama Giuseppe Aubert *quondam* Andrea. Ha risposto della ricevuta ai 20 Aprile e gli ho contrarisposto ai 2 Maggio. Ha risposto ai 29 Giugno, e [fu] contrarisposto da me ai 11 Luglio. Ricevei la prima copia della stampa ai 16 Luglio... Ai 20 d'Agosto se n'erano già spacciati 520 esemplari ed in Venezia gl'Inquisitori di Stato ne facevano ricerche e proscrizioni. Ai 29 Agosto il Dottor Stampa me ne fece domandare per spedirne 5 esemplari a Torino ed io dissi di non saperne nulla. Se ne parlò in Milano al principio di Settembre...[1]

Qualche anno più tardi, in quella sorta di autobiografia epistolare che Verri compose in forma di lettere « ai fratelli ed amici in Milano », egli confermava sostanzialmente questi dati, scrivendo sotto la data fittizia del 1° novembre 1765:

... Il punto stava, in una materia tanto irritabile, il pubblicare quest'opera senza guai. La trasmisi a Livorno al signor Aubert, che aveva stampate le mie *Meditazioni sulla felicità*. Il manoscritto lo spedii in aprile anno scorso e da me se ne ricevette il primo esemplare in luglio 1764. In agosto era già spacciata la prima edizione senza che in Milano se ne avesse notizia, e questo era quello ch'io cercavo. Tre mesi dopo solamente il libro fu conosciuto in Milano, e dopo li applausi della Toscana e d'Italia nessun osa dirne male...[2]

Ovviamente, l'invio del manoscritto all'Aubert, messo in atto il 12 aprile, era stato preceduto da cauti accordi preliminari. Non v'è dubbio che la decisione di far imprimere a Livorno l'opera del Beccaria sia maturata nella mente di Pietro Verri, ma del progetto fu a parte anche un « molto reverendo Padre » legato da stretta confidenza al gruppo milanese dell'Accademia dei Pugni; fu lui, non oltre i primi di marzo, a prender contatto con l'editore

1. I dati sostanziali in: C. P. Vilia, *Notizie* cit., pp. XXVII-VIII, donde passarono in: C. Ugoni, *Della letteratura italiana nella seconda metà del secolo XVIII*, Milano, vol. II, 1856, p. 179. Testo integrale della postilla verriana in: E. Landry cit., p. 283. Ivi, pp. 22-23, è corretto l'errore di F. Pera (*Ricordi e biografie livornesi*, Livorno, 1867, p. 26), che confuse la data di spedizione con quella d'arrivo e scrisse che « la copia... pervenne in Livorno il 12 aprile 1764 ». In realtà la posta impiegava nel percorso poco meno di una settimana, com'è confermato dalla citata risposta all'Aubert del 20 aprile. L'errore ricorre anche nel catalogo della *Mostra dell'editoria livornese (1643-1900)*, « Rivista di Livorno », XII, 1962, n. 96 (estratto: Livorno, 1964, p. 44).

2. *Lettere e scritti inediti di Pietro e Alessandro Verri*, annotati e pubblicati da C. Casati, Milano, vol. I, 1879, pp. 189-190.

toscano, e questi, nell'attesa di ricevere da Milano il manoscritto annunciatogli, gli rispondeva il 13 marzo:

... Sono infinitamente obligato a Vostra Paternità molto reverenda della parte che prende a pro di questa stamperia, e gradirò che Ella riceva presto la consaputa operetta per ammirarne il merito e mandarla a stampare in Londra. Se lo spirito della materia è tale qual ci viene figurato, non dovrebbe l'opera contener cose da dar nel naso ai teologi, ma potrebbe contenerne di quelle da dar nel naso al governo. In tal caso la secretezza e la buona condotta potranno servirci di difesa...[1]

Che si tratti dell'opera del Beccaria sembra fuori discussione; l'accenno a Londra nasconde quello a Livorno (forse non a caso l'iniziale è la stessa) e il verbo al plurale (« potranno servirci... ») coinvolge in un'aura di complicità segreta mittente e destinatario. L'editrice della missiva ha escluso che Aubert si rivolga a persona del gruppo milanese, perché avrebbe già conosciuto in tal caso la « consaputa operetta ». Ma che si tratti di un corrispondente milanese molto vicino al Verri è accertato dal fatto stesso che il foglio è finito tra le carte di quest'ultimo; parlando poi di opera « consaputa », cioè notoria, Aubert sottolinea appunto che il « reverendo Padre » ne era perfettamente informato e attendeva solo di riceverne il testo definitivo per inoltrarlo allo stampatore. Occorre dunque pensare all'abate Giuseppe Palazzi, che stava per diventare il finanziatore e gestore del « Caffè »,[2] oppure, ma con minore verosimiglianza, allo scienziato barnabita Paolo Frisi, che nel '66 avrebbe poi affidato all'Aubert la stampa di un *Saggio sopra l'architettura gotica* e nel '75 quella dell'*Elogio di Galileo*.[3]

Dalla citata postilla cronologica di Verri sappiamo che il 20 aprile Aubert accusò ricevuta del manoscritto (e della lettera di Pietro che dovette accompagnarlo);[4] con bella sollecitudine volle anche trasmettere a Milano un saggio del sesto di pagina e del carattere « Silvio » che si riprometteva di adottare

1. A. LAY cit., p. 35; esordio e chiusa della lettera mostrano che essa è diretta a un ecclesiastico, ma l'indirizzo manca.

2. Almeno dal novembre 1764 all'agosto '68 egli fu in corrispondenza d'affari con l'Aubert (A. LAY cit., pp. 37, 41, 45, 46 ecc.) e tra febbraio e giugno 1765 condusse con lui trattative in vista di una possibile stampa del periodico a Livorno (cfr. nella presente edizione il vol. II, pp. 356-358).

3. In quei mesi l'Aubert non tralascia di inviare al Frisi « mille complimenti », « distinti ossequi », « affettuosi rispetti » (A. LAY cit., pp. 36, 41, 54) e gli scrive direttamente (26 gennaio 1765) o si ripromette di farlo (ivi, pp. 46 e 65). Del tutto insostenibile l'ipotesi (A. LAY cit., p. 35, nota) che si tratti di mons. Filippo Venuti, prevosto e censore a Livorno: lo escludono le formule di rispetto, il tono di connivenza e la presenza dell'autografo nell'Archivio Verri.

4. Questa lettera di Aubert non è conservata nell'Archivio Sormani-Verri, dove non è neppure quella del 29 giugno ricordata nella stessa postilla verriana. Che il plico del 12 aprile comprendesse una lettera di Pietro è provato dal fatto che a lui, uscito ormai allo scoperto, fu diretta la risposta di Aubert.

per l'edizione;[1] chiedeva inoltre, per comprensibile curiosità, di conoscere il nome ancora segreto dell'autore. Quasi a giro di posta, il 2 maggio, Verri gli rispondeva:

Rendo mille ringraziamenti a Vostra Signoria illustrissima per il pronto riscontro che s'è compiaciuta di darmi e per le gentili espressioni colle quali l'ha accompagnato. Ho mostrato all'autore il saggio della stampa, la quale non può che piacere; e le di Lei maniere obbliganti, e di più la conosciuta onestà del carattere di Vostra Signoria illustrissima, mi determinano a nominarle il Marchese Cesare Beccaria Milanese autore del manoscritto. Sia ciò detto col più rigido secreto. ... Mi farebbe sommo piacere se mi indicasse per verisimile quando sia per essere perfezionata l'edizione del manoscritto.[2]

Compiaciuto per il benestare degli interessati, e ancor più per l'attestato di fiducia implicito nella rivelazione del nome del timido e incerto autore, ma senza venir meno alla propria abituale, dignitosa compostezza, così Aubert dava riscontro non prima del 28 maggio:

... Gradisco infinitamente la gentilezza di Vostra Signoria illustrissima in farmi noto l'autore del consaputo manoscritto. Ella lo ha affidato alla mia secretezza, ed io Le impegno tutta la mia onestà in tenerlo celato. Gradisco pure che il saggio della stampa abbia incontrato. Non si è dato principio ancora, a motivo d'altri premurosi lavori che si avea fra mano, ma non si anderà innanzi più oltre che una settimana circa, e spererei che da qui a un mese dovesse esser terminata...[3]

Prima di avviare, ai primi di giugno, la composizione del volume, Aubert volle mettersi al sicuro nei confronti delle autorità toscane e mostrò l'opera all'auditore Franceschini, « uomo saggio e illuminato », che gli era prodigo di consigli lungimiranti: « Mi ricordo », scriverà qualche anno dopo, « di quando gli diedi il manoscritto de' *Delitti e pene*: — Questo è un gran libro — mi disse in riportarmelo: — Va stampato: lo stampi sott'altra data e gli presagisco un incontro così generale, che ne dovrà veder fuori ben presto delle altre ristampe ».[4]

In quelle more, tra i primi d'aprile e il giugno inoltrato, Beccaria aveva intanto vergato *in extremis* non meno di tre aggiunte al proprio lavoro, tutte assenti nella libera trascrizione verriana, ma conservate dall'autore in calce

1. Alcuni anni dopo, scrivendo a Verri il 5 novembre 1770 in merito ai preparativi per la stampa delle sue *Meditazioni sull'economia politica*, Aubert annuncerà: « Io le farò stampar l'opera sui medesimi caratteri in cui furono stampati i *Del*[*itti*] *e pene* la prima volta, vale a dire in Silvio »; con parole analoghe l'annuncio ricorre in una lettera del 10 novembre (A. LAY cit., pp. 155 e 157).

2. M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., p. 175.

3. A. LAY cit., p. 36. Questa lettera non venne registrata nella postilla cronologica verriana.

4. Aubert a Pietro Verri (Livorno, 3 novembre 1766), in: A. LAY cit., p. 98. Il Franceschini era giudice criminale e civile, alle dipendenze del governatore di Livorno, con ufficio di revisore delle stampe.

al codice della minuta: si tratta di due paragrafi nuovi di sana pianta (*Dei debitori* e *Della cattura*) e di un capoverso di poche righe destinato «alla fine del libro», cioè a costituirne la chiusa. Il primo brano, in trascrizione in pulito ancora una volta di pugno di Pietro Verri, ma sicuramente dettato da Beccaria, dovette giungere in tempo per essere accolto nella copia spedita a Livorno; il secondo e il terzo, superstiti nell'autografo, vennero invece inoltrati in ritardo, intorno al 20 giugno, se, come suggerisce Francioni, Aubert poté accusarne ricevuta con la sua lettera del 29, registrata nella cronologia verriana, ma che risulta smarrita.[1]

I torchi livornesi stavano ancora gemendo per imprimere il *Dei delitti e delle pene*, che già la notizia del libro imminente destava curiosità ed equivoci. Fin dal 22 giugno, scrivendo da Pisa al senatore Giovanni Federighi, amministratore in Firenze delle Reali Possessioni, Claudio Fromond[2] ne dava un primo accenno, attribuendolo per congettura a Pietro Verri. Infatti, dopo aver parlato delle *Meditazioni sulla felicità*, il cui «autore, che non si nomina, è il conte Verri di Milano», aggiungeva:

> ... Del medesimo autore anonimo, quando presentemente non sia sotto il torchio del Coltellini, quanto prima si stamperà con data forestiera un'altra opera sopra lo Spirito delle Leggi. Chi ne ha letto il manoscritto mi assicura essere la medesima molto bella. In essa l'autore si mostra interessatissimo a favore della martirizzata umanità. Biasima sommamente la crudeltà di obligare i rei a forza di tormenti a confessare i propri delitti...

Otto giorni più tardi, il 1° luglio, a stampa quasi ultimata, assicurava il pronto invio di un esemplare del libro «sopra le Pene e Delitti del medesimo autore anonimo, giacché fra pochi giorni ne sarà terminata la stampa; ed io ne commetto a Livorno due esemplari, uno per Lei e l'altro per me». E finalmente, il 9 dello stesso mese, Fromond poteva annunziare all'amico la spedizione di un esemplare acquistato a prezzo di favore, manifestando un primo gudizio di alto apprezzamento, solo con qualche riserva nei riguardi dello stile, che gli pareva alquanto involuto ed elusivo:

> ... Quest'oggi manderò o porterò alla signora Laura Prini un involtino con entro l'operetta *De' delitti e delle pene* affinché per qualche occasione sicura glielo mandi a Firenze. L'ho pagata in Livorno il prezzo che si fa pagare agli amici, cioè paoli 3 invece di 4, sciolta. È scritta, almeno sul principio, con della oscurità a motivo della generalità de' termini dei quali si è servito l'autore e delle metafore... Non mi ricordo il nome proprio adoperato dal medesimo

1. Si tratta delle pp. 138-140 della minuta; cfr. sopra le pp. 201-204 e la *Nota al testo* di G. Francioni, pp. 283-285.

2. Claudio Fromond (1703-1765) di Cremona, monaco camaldolese, professore dapprima di logica, poi di fisica, nell'Università di Pisa. Le sue lettere al Federighi si conservano a Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. Z. 391 Sup.; qui cito dalle cc. 387-388 e, poco oltre, dalle cc. 389, 391, 393 e 395.

per non si fare intendere se non che dalle persone discrete... L'opera è piena di riflessioni assai belle e giuste, onde piacerà a pochi, e specialmente non piacerà a quelli che vogliono leggere senza la fatica di riflettere a quello che leggono. E vi si vede quanto ancora sia barbara l'Europa creduta culta in questo secolo...

Il 12 luglio, sempre convinto che il libretto fosse opera di Pietro Verri, Fromond ribadisce il suo pensiero sull'alto merito dello scritto e sulla sua oscurità dovuta a eccesso di cautela, intuendo così con finezza ritegni e sgomenti del pavido e insicuro Beccaria, nonché le attenuazioni prudenziali introdotte, queste sì, dal Verri:

... Questo secondo libretto è oscuro assai più del primo. Troppo metafore e troppo generalità nei termini. Frequentemente bisogna riflettere per indovinar ciò che ha voluto dire l'autore, per indovinare le sue allusioni. Giacché non voleva esprimervi il suo nome, poteva, anzi doveva esser più chiaro. Egli è troppo timido, troppo paventa quella ignorante tiranide, che abborisce la lettura di ogni sorta di libri... Il libretto contiene molte bellissime ed umanissime riflessioni, rilevando la immensa, stupida e crudele barbarie, nella quale sono involte le pratiche criminali del secolo XVIII...

Impresso dunque a Livorno dalla tipografia Coltellini, il capolavoro di Beccaria vide la luce ai primi di luglio 1764, forse il 7 o l'8. Anonimo e senza note tipografiche all'infuori della data, dignitoso ma senza sfarzo, il volume conta 104 pagine numerate; il testo corre continuo, ma la partizione originaria è notata a margine da esili titoli in carattere corsivo, che scandiscono l'*Introduzione* e altri 41 capitoli non numerati.[1] Purtroppo l'edizione riuscì molto scorretta, tanto che sin dalla prima scorsa Fromond vi coglieva un'omissione che stravolgeva il senso e poco dopo lamentava « una infinità di errori commessi dallo stampatore nel punteggiare, virgolare ecc. ». Per attenuare il suo disappunto Aubert si affrettò a mandargli « due fogli di correzioni »: certo un lungo elenco a penna, sulla base del quale il professore pisano emendò « con pazienza grande » l'esemplare suo, trasmettendo poi la lista al Federighi perché potesse fare altrettanto col proprio, valendosi della diligenza di « un uomo paziente »: solo così avrebbe potuto « leggerlo con minore inquietudine di quella che a me è occorsa ».[2]

---

1. F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia* cit., p. 707, con lieve inesattezza (suggerita forse dalla ristampa di « Monaco », 1764), indica in questa edizione « i paragrafi numerati e intitolati a margine ». Affatto erronea è l'indicazione del VILLA cit. (p. XXXI), il quale afferma che solo nella « terza » edizione (marzo 1765) « lo scritto venne per la prima volta diviso in paragrafi ».

2. Lettera cit. del 9 luglio: « Alla pag. 12, verso 24, dopo la voce *sudditi* bisogna aggiungervi *non*, altrimenti il senso è contraditorio » (nell'*errata corrige* a stampa, cui accenno poco oltre, il « non » venne infatti supplito). I brani riportati sono nella lettera del 12 luglio. Molto più tardi, il 24 dicembre, Fromond chiese la restituzione dei « due fogli di correzioni », perché desiderati da un « signor Prospero Jachson » in vista di una progettata ristampa (ms. cit., c. 441).

3. L'EDIZIONE ORIGINALE (LIVORNO, LUGLIO 1764)

D'altronde, quei primi esemplari « sciolti » e quasi ancora umidi di stampa circolavano soltanto di straforo e in mani molto fidate, perché Beccaria aveva fatto sapere che, prima della pubblicazione, intendeva controllare l'esito finale della stampa. « Egli ne ha tutta la ragione », commentava ancora Fromond, « perché nella stamperia Coltellini questa sorta di libretti si stampano scorrettissimamente ».[1] Sappiamo dagli appunti di Verri che « la prima copia » giunse a Milano il 16 luglio, sicché verso la fine del mese dovettero risuonare a Livorno le rimostranze amareggiate dell'autore. Ma il guaio era fatto, né Aubert poteva aggiungere in calce al volumetto un folto elenco di errori minori e minimi, che avrebbe recato disdoro alla sua impresa e poco utile a lettori impazienti; tagliò dunque il male per metà, stampando un foglietto con l'emendazione di 21 « errori più importanti trascorsi per difetto del manoscritto »; gli altri, aggiungeva, « può facilmente il Lettore correggerli da sé ». Ripiego parziale e tardivo, adottato soprattutto per tacitare le proteste milanesi, questa paginetta di *errata* finì per venire allegata a uno scarso numero di esemplari: gli altri, i più, erano ormai sciamati lungo le vie palesi o clandestine del commercio librario.[2]

La tipografia in cui fu eseguita l'impressione era stata attiva a Livorno, in via Grande, « all'insegna della Verità », dal 1750 al '62, ad opera di Giovan Paolo Fantechi, e appunto nel '62 era stata acquistata dall'abate Marco Coltellini (nato a Livorno nel 1719), arcade e commediografo di qualche rinomanza, poeta cesareo a Vienna e imperiale a Pietroburgo, noto per alcuni fortunati drammi, per le disavventure subite per le intemperanze della sua vena satirica e per esser stato padre di una Celeste (1764-1829), che fu pittrice delicata e celeberrima cantante. L'azienda tipografica era modesta, dato che possedeva due soli torchi e, a detta del Verri, si valeva di un unico « compositore guercio », ma il Coltellini, tutto preso dalle sue attività letterarie e cortigiane, ebbe buon fiuto nell'affidarne la direzione al proprio cognato Giuseppe Aubert, *quondam* Andrea, probabilmente francese o svizzero d'origine, ma residente a Livorno da parecchi anni, che univa all'esperienza dell'arte grafica e del commercio librario discreta cultura, modi civili, e una misura e un buon senso rari nel trattare con personaggi della più varia estrazione. L'edizione beccariana fu una delle primissime imprese condotte dall'officina livornese sotto la sua diretta responsabilità, visto che nell'aprile del '64 egli ne aveva assunto la gestione da non più di qualche settimana.[3] Nel marzo 1770 la tipografia Coltellini

1. Lettera del 13 luglio, in cui si legge che il « libretto sopra i Delitti e Pene non si pubblicherà così presto, perché l'autore prima della pubblicazione lo vuol vedere ».

2. Sulla rarità di questo *errata-corrige* cfr. E. LANDRY cit., p. 23; tre soli sono gli esemplari a me noti che contengono il foglietto aggiunto: uno è a Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 164; un secondo, a Torino, Biblioteca Civica, 283.E.23; un terzo, già nella raccolta Ashburner, è ora in mio possesso.

3. Il 3 febbraio Aubert aveva scritto a Giovanni Lami in Firenze: « La stamperia di Marco Coltellini caderà probabilmente sotto di me », segno che a quella data l'affidamento appariva un fatto non del tutto certo, e comunque futuro (Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 355).

venne poi venduta all'asta, dopo due incanti deserti, per 2560 pezze da otto reali, a intermediari che l'acquistarono per conto di Giovan Tommaso Masi, che del Coltellini era nipote, e i suoi piombi ormai stanchi vennero ancora impiegati un'ultima volta dal Masi — come vedremo — nel '74 per imprimere la falsa stampa di « Londra » del *Dei delitti e delle pene*. L'Aubert intanto era divenuto l'animatore della Società editoriale per la ristampa dell'*Encyclopédie*, massimo monumento dell'editoria livornese, apparsa in 39 volumi fra il 1770 e il '79.[1]

La notizia della pubblicazione del *Dei delitti e delle pene*, forse tramite il Federighi, intorno al 10 luglio 1764 giunse anche all'orecchio di Giovanni Lami, il sempre curioso e informato redattore delle « Novelle letterarie », il quale, in data del 13, ne forniva, ma solo per sentito dire, una notizia tanto inesatta e stringata da eludere — allora e poi — ogni sicura identificazione del libro segnalato; scrisse infatti: « Livorno. È stata stampata qui recentemente un'operetta del signor conte Verri, il figlio, milanese », e niente più.[2]

Taciuto il titolo, errato l'autore, era però esatto ed esplicito il luogo di stampa, cioè proprio il dato che ad Aubert premeva di tener celato più d'ogni

---

1. Cfr. F. PERA, *Ricordi e biografie livornesi* cit., p. 354; ID., *Nuove biografie livornesi* cit., pp. 9-12; G. CHIAPPINI, *L'arte della stampa in Livorno*, Livorno, 1904, pp. 61-125; E. LEVI MALVANO, *Les éditions toscanes de l'Encyclopédie*, « Revue de littérature comparée », III, 1923, pp. 213 segg.; G. BONIFACIO, *Autori ed editori a Livorno alla fine del Settecento*, « Bollettino storico livornese », n. s., I, 1951, pp. 18 segg.; *Mostra dell'editoria livornese* cit., nn. 88-124 (pp. 41-53); A. CIONI, *Aubert G.*, in: *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, vol. IV, 1962, pp. 568-570; A. LAY cit., pp. 2-33; F. VENTURI, *Un'edizione italiana del « Contrat social » e della « Lettre à Christophe de Beaumont » di Jean-Jacques Rousseau*, « Rivista storica italiana », LXXXVII, 1975, pp. 571-574 (a p. 572 rileva che Aubert era forse di origine ebraica, comunque in grado di tradurre dall'ebraico). Degli scritti a stampa dell'Aubert, occasionali e non perspicui, ricordo: *Diario del soggiorno che passarono in questa città di Livorno dal 19 maggio incl. al 26 detto dell'anno 1766 le loro AA. RR. Pietro Leopoldo e Maria Luisa di Borbone*, Livorno, Coltellini, 1766; *Discorso sul Calcio fiorentino... Si aggiungono in quest'impressione i capitoli e pianta del Calcio di Livorno del presente anno 1766 dato dall'inclita Nazione Inglese per la venuta di S.A.R. ser. Pietro Leopoldo...*, Livorno, Coltellini, 1766; *Breve istoria della miracolosa immagine di Maria Santissima, detta di Montenero...*, Livorno, Masi, 1774; *La gara. Componimento drammatico in occasione del faustissimo arrivo in Livorno delle Loro AA. RR. Ferdinando III Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana... e Luisa Maria Amalia infanta di Spagna*, Livorno, Masi, 1791; *Poesie*, Livorno, Masi, 1794, 2 voll. (l'Aubert risulta membro della Colonia Alfea dei Pastori Arcadi con il nome di Oleno Libetrio). Pubblicando questa tardiva raccolta delle proprie *Poesie*, Aubert si dirà « socio della nuova Reale Accademia Fiorentina ». Nel carteggio di Beccaria si conserva una lettera del Coltellini scritta da Vienna il 10 marzo 1766, intessuta di elogi, profferte e ricercate smancerie. Il destinatario dovette informare l'Aubert di quell'aulica missiva, perché questi il 28 marzo gli scriveva da Livorno: « Coltellini dunque Le ha scritto! Questo è un fenomeno ben straordinario. Infinite persone, e di vaglia, si lamentano, e giustamente, del suo contegno in non rispondere ad alcuna lettera, e poi scrive a Vostra Signoria illustrissima per puro oggetto di complimento. Questa novità però mi è stata oltremodo carissima, perché vedo ch'egli ha fatto un suo dovere » (A. LAY cit., p. 78).

2. « Continuazione delle Novelle letterarie » (Firenze), XXV, n. 28, 13 luglio 1764, col. 445. Sull'erudito fiorentino Giovanni Lami (1697-1770) cfr. M. ROSA, *Atteggiamenti culturali e religiosi di G. Lami nelle « Novelle letterarie »*, « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », Lettere ecc., XXV, 1956, pp. 260-333. Sue « lodi » in V. TAGLINI, *Opuscoli accademici*, Livorno, 1771.

altro; il 24 luglio prese perciò la penna, con l'occasione di accompagnare l'invio al Lami del tomo II delle opere dell'Algarotti appena pubblicato,[1] e gli scrisse:

... Con tale occasione mi prendo la libertà di farle parte d'un'operetta intitolata *Dei delitti e delle pene*, che mi figuro non debba dispiacerle... P.S. Vedo nelle « Novelle letterarie » che Ella dà parte della suddetta operetta *Dei delitti e delle pene* e vedo che la dà per istampata in Livorno, benché la data sia di Londra;[2] La prego quanto so e posso a non attribuire in avvenire alle stampe di Livorno quelle cose, che hanno diversa la data. L'autore della medesima non è certamente il contino Verri; l'autore vero non vuol darsi a conoscere fin tanto che non è sicuro del buono incontro di queste sue prime produzioni; nonostante, se Ella desidera ch'io glielo palesi, La servirò, ma in confidenza.[3]

Tanta segretezza non mancò di acuire la curiosità del Lami, il quale dovette chieder lume, se il 7 agosto Aubert gli rispondeva:

... Perch'Ella rilevi qual sia l'autore VERO VERO *Dei delitti e delle pene*, e non tema ch'io glielo scambi con un altro, Le accludo una lettera del contino Verri, la quale Ella si compiacerà a rimandarmi...[4]

Qualche settimana più tardi, il 24 agosto, nell'intento di favorire la diffusione del « Caffè », Aubert spediva a Lami

... un esemplare di un'operetta data da me alla luce[5] ed un altro esemplare di certi fogli periodici che si distribuiscono a Milano. Dell'una e degli altri La prego dar parte nelle di Lei « Novelle »; la prima interessa il mio interesse medesimo e i secondi interessano la mia amicizia col autore *Dei delitti e delle pene*, il quale ha in essi moltissima parte...[6]

---

1. Il Lami aveva recensito il tomo I nelle « Novelle », XXV, n. 11, 16 marzo 1764, coll. 163-164.

2. In realtà l'edizione principe non reca indicazione di luogo: Aubert mente, per salvare le apparenze, a un interlocutore che lo sa mendace. Un'edizione livornese con la data di « Londra » vide poi la luce nel 1774, mentre fin dal 1765 apparve quella con la data di « Lausanna »; in entrambe l'iniziale del luogo stabilisce un malizioso legame con il sito vero: Livorno.

3. Aubert interpreta dunque a discrezione la promessa di assoluto segreto, che meno di due mesi prima aveva rilasciato a Verri. Originale a Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 359; A. LAY cit., p. 9, aveva pubblicato solo il poscritto e con varie inesattezze; testo integrale e corretto in: M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., p. 178.

4. Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 361; edita in: M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., p. 178. La lettera di Pietro Verri inviata in visione al Lami (che non rimase nel suo carteggio e dovette pertanto venir restituita secondo la richiesta dell'Aubert) fu quasi sicuramente quella del 2 maggio, sopra riferita.

5. Probabilmente si tratta dell'opuscolo di sole 11 pagine: M. G. ROTI, *In morte dell'A. R. la Sereniss. D. Maria Isabella di Borbone... Ode*, Livorno, Coltellini, 1764; fu annnuciata dal Lami nelle « Novelle letterarie », XXV, n. 35, 31 agosto 1764, coll. 547-548. L'« interesse » proprio, che l'Aubert dichiara poco oltre, nello smercio di questo libriccino era semplicemente quello mercantile dell'editore.

6. Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 363; cfr. A. LAY cit., p. 13. Il 9 ottobre Aubert scriverà a Lami: « Le mando ancora la continuazione del *Caffè*... » e il 19: « Le feci avere i fogli del *Caffè* » (ms. cit., cc. 366 e 368).

Più cauto dell'Aubert, il Lami seppe meglio custodire il segreto sul nome di Beccaria, se per quasi due anni ancora in Firenze non riuscirono a penetrarlo uomini di cultura aperti alla filosofia dei Lumi, come il dotto avvocato Cosimo Amidei, o un alto funzionario curioso d'ogni notizia letteraria come Giuseppe Pelli Bencivenni, entrambi già ricordati. Quest'ultimo, nell'immane diario delle sue *Efemeridi*, il 23 luglio annotava:

È uscito alla luce in questi giorni senza data di luogo, ma veramente in Livorno, un libretto in quarto di pag. 104, contenente un discorso anonimo *Dei delitti e delle pene*. Io l'ho letto con premura e l'ho trovato assai stimabile. È vero ch'è in qualche luogo assai oscuro, e che lo stile è troppo particolare e sparso di termini mattematici, ma con tutto questo contiene moltissime buone cose, delle utili verità, delle massime lodevoli e delle dottrine pregne di conseguenze... Anco d'altri l'ho sentito lodare, onde posso credere che il mio giudizio sia senza passione... Si sentirà se quest'operetta strepito farà e chi ne sia l'autore, il quale per altro sono sicuro che non può essere uomo volgare e di limitate cognizioni, poiché, quantunque non faccia veruna pompa di erudizione, non ostante si vede che ha lumi estesi e grandi.[1]

Un mese più tardi, Angelo Maria Bandini (1726-1803), l'erudito bibliotecario della Laurenziana, pregava Giovan Giacomo Baldasseroni (1710-1768), un colto magistrato in carica a Livorno, di volergli procurare copia dei *Delitti*, e questi il 29 agosto gli rispondeva:

... Unisco a questa mia la dissertazione, che mi richiede, sopra i delitti e le pene. Vi sono dei bei pezzi, e se il gergone metafisico, e qualche volta l'intrecciamento dell'iperbato, non la rendessero alcuna volta oscura, e se non vi fossero alcune massime nuove ed impraticabili, sarebbe anche più bella. Io l'ho avuta in mano manoscritta, e anche a pezzi. L'autore è il medesimo Milanese, di cui fu stampata una dissertazione sopra la felicità...[2]

Non appena il libro cominciò a circolare fuor di Toscana, gli Inquisitori di Stato di Venezia sospettarono che il capitolo *Accuse secrete* (il 14°) fosse stato dettato in odio al rigoroso metodo di prevenzione dei complotti politici adottato dalla Serenissima, e il 27 agosto 1764 proibirono lo smercio dell'opera: il libraio Pasquali, che ne aveva ricevuto 30 copie e ne serbava due sole invendute, era stato costretto a rivelare la loro provenienza, tanto che fin dal 9 agosto il segretario degli Inquisitori invitava Francesco Bichi, console veneziano a Livorno, a cercar di scoprire l'autore del libro « uscito dalla bottega di

1. *Lettere a G. Pelli* cit., p. 694; qui e più oltre (pp. 708-710) il Pelli ricorda con un certo rammarico di aver abbozzato due anni prima una « dissertazione » su analoghi argomenti, lasciandola inedita (e probabilmente incompiuta).

2. M. A. Timpanaro Morelli, *Tre lettere* cit., p. 179. Sul Bandini cfr. M. Rosa, in: *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, vol. V, 1963, pp. 696-706; sul Baldasseroni N. Carranza, ivi, pp. 449-451. Nel testo, « gergone » è una contaminazione di *gergo* con *jargon*; la conoscenza « a pezzi » allude verosimilmente a singoli fogli di stampa sciolti via via messi a sua disposizione da Aubert.

codesto stampatore e libraio Marco Coltellini».[1] Presto l'indicazione, almeno in Venezia, fu di dominio pubblico, perché il vallombrosano Ferdinando Facchinei, nel pubblicarvi anonime, nei primi giorni del 1765, le sue ringhiose *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*, non esitava ad inveire anche contro « quell'uomo indegno e sfacciato, che ha voluto stampare in Livorno con iniquo contrabando il libretto del nostro autore ».[2]

Devesi perciò a mera svista di Giulio Beccaria l'annotazione: « Presumesi impressa in Monaco Ligure », che accompagna nel suo *Catalogo* la scheda dell'edizione originale, svista provocata forse dal fatto che la falsa data « In Monaco » campeggia in fronte a due diverse ristampe venute in luce nel '64. Comunque l'errore dovette essere meramente casuale, perché nulla sembra convalidare l'opinione del Cioni, secondo il quale sarebbe stato il gruppo stesso degli amici dell'Accademia dei Pugni che, « in contatto con l'editore, preferì far credere che l'opera fosse stata stampata in Monaco Ligure ».[3]

Degli esemplari pervenuti in omaggio all'autore nella seconda metà di luglio del '64 uno venne offerto a Pietro Verri con una dedica alquanto leziosa e sfuggente, che suona: « A celui qui a été l'auteur de tous les plaisirs que j'ai prouvés en faisant ce livre, à mon cher et philosophe ami le Comte Pierre Verri. C. B. B. ».[4] Poco più tardi, il 9 ottobre, Paolo Frisi segnalò l'opera, con molte cautele, a Gian Rinaldo Carli, il quale riuscì a procurarsene copia e il 1° gennaio 1765, da Piacenza, così gli rispondeva:

> ... In Parma ho avuto il libro *Dei delitti e delle pene*, di cui con tanto mistero Ella mi scrisse sino dai 9 ottobre p. p. So anche che il marchese Beccaria n'è l'autore, ma che vi ebbero mano il conte Pietro, il conte Alessandro fratelli Verri, il marchese Longo ed altri dell'Accademia così detta *dei pugni*. Io l'ho letto con tutto il piacere, ed ho in esso ammirata la forza, il talento e il coraggio del vivacissimo autore. Questo è il primo libro che sia stato scritto in Italia in favore dell'umanità, con energia e con indipendenza...[5]

---

1. G. TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* cit., pp. 726-727.

2. F. FACCHINEI, *Note ed osservazioni* ecc., [Venezia], 1765, p. 188. L'editore fu Antonio Zatta, che aveva ottenuto la prescritta licenza per la stampa il 24 novembre 1764, a condizione di porre la falsa data di « Cosmopoli »; pareri conformi erano stati forniti, il 6 novembre, dal « pubblico revisore » abate Angelo Calogerà, e il 12 dal Padre Inquisitore Filippo Rosa Lanzi. Curiosamente, il 20 gennaio lo Zatta era stato autorizzato a pubblicare, sotto la stessa condizione, le *Meditazioni* verriane sulla felicità (Venezia, Archivio di Stato, *Riformatori dello Studio di Padova*, busta 316 e vol. 337, alle date).

3. A. CIONI, *Aubert G.* cit., p. 569. Malgrado la rettifica di C. P. VILLA, *Notizie* cit., p. XXVIII, accolta anche da G. MELZI, *Dizionario* cit., vol. I, p. 281, C. CANTÙ (*Beccaria e il diritto penale* cit., p. 173) scriveva con duplice errore che l'*editio princeps* è « senza data e forse di Monaco ».

4. La dedica autografa al Verri si legge sull'esemplare conservato nell'Archivio Sormani-Verri; fu pubblicata dapprima dal LANDRY cit. (p. 284) e poi da C. A. VIANELLO (*La giovinezza di Parini, Verri e Beccaria*, Milano, 1933, p. 181), che credette di averla ritrovata per primo.

5. Al vivo elogio segue poi un pacato discorso critico: si veda il diffuso testo in: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. Venturi, Torino, 1965, pp. 186-188.

Dei tre esemplari dell'edizione originale che l'autore conservò presso di sé, uno venne utilizzato dal figlio Giulio per trascrivervi sugli ampi margini, in nitida grafia, tutte le varianti degli autografi e le aggiunte introdotte nelle successive edizioni; dato che parecchie di queste aggiunte, a causa della loro ragguardevole estensione, non avrebbero potuto trovar posto sui margini, venne cucito in calce al volumetto, per ospitare i brani più diffusi e i necessari rimandi alle pagine del testo, un inserto di 55 carte.[1] Nel 1964 ebbi occasione di riprodurre per intero in facsimile fotolitografico sia la stampa che il supplemento manoscritto che l'accompagna.[2]

Infine, un secondo esemplare della raccolta Beccaria è responsabile di qualche curioso equivoco: riferendosi ad esso infatti il catalogo del fondo Villa Pernice menziona una copia dell'edizione originale, che conterebbe 191 pagine in luogo delle consuete 104: per contro l'esemplare in questione è affatto ordinario, ma reca legata in calce una copia, mutila del frontespizio, delle *Note e osservazioni* del Facchinei, che corrono per l'appunto per pagine 191, sicché il distratto schedatore ha messo in un sol fascio il titolo del primo libretto e la paginazione del secondo.[3] Lo stesso esemplare, che è di sesto ridotto per un più brutale intervento del coltello del legatore e che reca la solita copia posticcia del ritratto del 1766, ha fatto credere al Manuppella di trovarsi di fronte a un'edizione peculiare, cui il testo del Facchinei si troverebbe organicamente congiunto in una unità editoriale originaria:[4] inutile aggiungere che si tratta invece di un mero accostamento casuale e che le *Note* compaiono qui nella ben conosciuta e diffusa edizione veneziana del 1765.

4. La contraffazione di « Monaco » (Firenze, autunno 1764).

Abbiamo appreso dagli appunti di Verri, che il 20 d'agosto 1764 già risultavano spacciati 520 esemplari dell'edizione originale: successo notevole per poco più d'un mese di smercio, anche se non rappresentano necessariamente — come credette il Villa[5] — « tutta la prima edizione ». Ma anche se la tiratura

1. MA, Becc. B. 164. L'inserto a penna era numerato in origine 1-47; si hanno inoltre le carte *bis* 35, 42, 44 e 47, mentre alla carta 45 seguono le carte 45 *bis*, *ter* e *quater*; un'ultima carta non numerata e sciolta, di sesto un tantino minore, accoglie l'« Indice ». Di regola, le carte sono scritte soltanto al *recto*, ma sedici fra esse (cioè le carte 4, 33, 35-37, 39, 42-45, 45 *bis*, *ter*, *quater*, 47, 47 *bis* e l'*Indice*) risultano vergate anche al *verso*. Stampa originale e appendice manoscritta sono protette, oltre che da un foglio bianco di guardia in principio e in fine, da una robusta cartonatura rivestita di carta variegata rosacea, che reca al dosso un tassello di carta verde lucida, sul quale è impresso in oro il titolo del libro.

2. Cfr. più avanti, parte seconda, n. 104.

3. MA, Becc. B. 71; *Norme... della libreria Villa Pernice* cit., p. 265.

4. G. Manuppella, *Beccaria* cit., n. 135, p. 40. Già sopra ho sottolineato l'anacronismo che provocherebbe la presenza di un ritratto del 1766 in un'edizione del 1764.

5. C. P. Villa, *Notizie* cit., p. XXVIII.

fu, come sembra più verosimile, d'un migliaio di copie, ben tosto essa risultò esaurita, avverando la predizione dell'uditore Franceschini, che aveva pronosticato « ben presto delle altre ristampe ».[1] Fu così che verso la metà di ottobre Aubert dovette sollecitare l'autorizzazione a dare in luce una seconda edizione dell'opera, tanto meglio se arricchita di nuovi capitoli e brani. Ma Verri gli rispose in modo scoraggiante, dicendo che un avvio di versione francese s'era arenato, perché lo slancio dello stile ne usciva del tutto spento,[2] mentre una nuova edizione accresciuta sarebbe risultata un beffa per chi avesse appena acquistato il libro. D'altronde l'autore accarezzava ormai un nuovo, grandioso progetto, che Verri si impegnava, sia pure senza scadenza precisa, a fargli realizzare, per affidare poi lo scritto ai torchi livornesi.[3] Scriveva dunque Verri il 26 ottobre 1764:

... Coll'amico [Beccaria] abbiamo fatte diverse riflessioni, delle quali vuò farle parte. Il primo pensiero, come Ella sa, era la versione in francese; io l'aveva innoltrata sino alla quarta parte circa, ma, per dirla schiettamente, l'opera perde tutto quel getto originale d'ardita eloquenza che la caratterizza; non v'è modo di rendere in buon francese una gran parte de' suoi pensieri con egual robustezza, e così ne ho abbandonato il pensiero. In seguito l'autore era disposto a fare delle addizioni all'opera per una ristampa; ma questa considerammo che sarebbe stata una burla a tutti quei che appena ne avevano comprata la prima edizione, cosa che ha fatto molto torto al nome di alcuni autori, e perciò si è pure abbandonato questo progetto. Ora ne ha fra le mani un altro, interessante, grande, e fecondo forse più dell'altro su cui ha dato saggio di sé. Il mio gentilissimo signor Aubert sarà il primo che l'avrà nelle sue mani tosto che sia perfezionato; ma si ricordi di quello che ho avuto l'onore già di scriverle, cioè che il mio caro e rispettabile amico è l'uomo il più inerte di sua natura che si dia al mondo; ora se ne sta in villa con una bella

1. Il successo dell'opera, così presto esaurita ben prima che fossero soddisfatte le richieste del pubblico, è testimoniato altresì dal fatto che qualche lettore impaziente fece trarre dalla stampa una copia a penna, accontentandosi di un costoso surrogato pur di poter disporre del prezioso testo. Solo così può spiegarsi la stesura di un codicetto tornato in luce di recente, che ricalca in nitida grafia settecentesca il testo continuo dell'edizione originale, solo scandito dai titoli marginali a mo' di sommario. Esso si compone di 55 carte (mm. 140 × 205), delle quali la prima reca il titolo e le restanti appaiono numerate per pagina 1-107; l'antica cartonatura rustica è rivestita da una carta di Varese a trifogli rossi su fondo crema; rossi sono anche i labbri delle carte; il frontespizio anonimo suona: « DEI DELITTI, E | DELLE PENE... | [triangolo di puntolini] / AÑO DOMINI MDCCLXIV..... ». Il ms. è stato offerto in vendita dalla libreria « Il Polifilo » di Milano per lire 75.000 (*Catalogo di Natale* 1972, n. 11); nel settembre 1983 — salito nel frattempo il prezzo a lire 750.000 — il ms. risultava tuttora invenduto.

2. Francioni ha ritrovato nell'Archivio Sormani-Verri (busta 30) due fogli superstiti (il primo e il terzo), di pugno del Verri, di questo avvio di traduzione (cfr. sopra la p. 288, nota 4). Poiché Pietro afferma di averla condotta « sino alla quarta parte circa » dell'originale, cioè grosso modo fino a tutto il paragrafo *Dell'onore* (p. 27), e dato che le ultime parole superstiti corrispondono alla p. 15, l'insieme doveva estendersi verosimilmente per 6 fogli.

3. Si tratta dell'ambizioso progetto di delineare una storia filosofica dell'incivilimento delle società umane, lo stesso tema che vent'anni più tardi avrebbe dato vita ai *Saggi politici* di Francesco Mario Pagano. Cfr. quanto scrive in proposito Francioni nel vol. II della presente edizione, pp. 427-430 e 434-451.

moglie[1] e naturalmente per un mese ancora penserà a far fare delle legitime edizioni alla cara consorte e nulla più; poi che sia tornato a vivere nella società nostra, adopreremo le medesime industrie per fargli scrivere questa second'opera, delle quali ci siamo serviti acciocché scrivesse la prima, e son sicuro che l'otterremo;[2] ma vi vuol tempo, e al più presto sino a primavera non c'è niente da sperare. Fa peraltro moltissimo piacere e coraggio l'impazienza di chi aspetta altre sue produzioni... Io ho indirizzato un esemplare delle *Pene*, uno della *Felicità* ed un altro del « Caffè » ai Giornalisti Enciclopedici,[3] vedremo cosa ne diranno...[4]

A quella data dunque, caduta l'idea di una versione francese redatta dal Verri stesso e destinata a divulgare in tutta l'Europa l'appello del libretto beccariano, non solo gli amici dei Pugni non pensavano ancora ad una ristampa, ma la reputavano addirittura sconveniente, mentre l'autore, dal canto suo, vagheggiava pigramente altri pensieri e veniva forse mettendo sin d'allora in carta quegli sparsi frammenti sul tema del « ripulimento delle nazioni » e della barbarie, delle leggi e dei costumi, in cui si estenuò, senza maturare, quella sua giovanile meditazione.[5] Evidentemente contrariato per la risposta tra negativa e dilatoria di Verri, ma allettato dall'idea delle ipotizzate « addizioni »

1. Beccaria era allora nella villa di Gessate con la moglie Teresa Blasco, impalmata il 22 febbraio 1761 contro il volere della propria famiglia; solo dal maggio 1763 la sopravvenuta riconciliazione consentiva ai coniugi di godere degli agi signorili.

2. In questo passo c'è tutto Verri, con la sua sicurezza di sé e il senso di paternalistica supremazia sull'impressionabile e abulico amico.

3. Si dovrebbe pensare che Verri si riferisse al « Journal encyclopédique », il prestigioso quindicinale scientifico, letterario e di informazioni politiche, di cui era fondatore, editore e redattore capo il tolosano Pierre Rousseau (1716-1785). Il periodico era stato pubblicato a Liegi dal 1756 al '59, ma, in seguito ad una condanna dei dottori di Lovanio, s'era visto negare l'autorizzazione alla stampa; dal 1760 al 1773 la sede venne trasferita a Bouillon, sotto la protezione di quel duca, che concesse un privilegio trentennale. Curiosamente però, nel triennio più fecondo, cioè fra il '64 e il '66, nel « Journal » non si incontra cenno veruno all'opera di Beccaria. Ma proprio nell'articolo di apertura del « Caffè » (1° giugno 1764, p. 2) Verri aveva descritto la simbolica bottega del caffettiere Demetrio, nella quale « chi vuol leggere trova per suo uso e il *Giornale enciclopedico* e l'*Estratto della letteratura europea*, e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini, che in prima erano romani, fiorentini, genovesi o lombardi, ora sieno tutti presso a poco europei ». Non escluderei pertanto un suo *lapsus* e che egli, in realtà, avesse inviato il libro a François Arnaud (1721-1784) e a Jean-Baptiste Suard (1734-1817), che a Parigi dirigevano la « Gazette littéraire de l'Europe ». Il periodico lodò poi a più riprese il *Dei delitti e delle pene*, recensì le *Meditazioni sulla felicità* di Verri e tradusse alcuni articoli del « Caffè » (cfr. nella presente edizione il vol. II, pp. 365-366). Tramite il padre Frisi, il *Dei delitti* venne anche inviato a d'Alembert (cfr. più avanti, p. 437).

4. L'originale si conserva a Modena, Biblioteca Estense, raccolta Campori. Segnalata e pubblicata in parte da G. BERTONI, *P. Verri e C. Beccaria*, « Paraviana », VII, nn. 4-5, aprile-maggio 1927, pp. 1-2; un brano anche in: F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia* cit., p. 708 e, più ampiamente, in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 117-118; testo integrale in: A. LAY cit., pp. 37-40.

5. Ci restano soltanto due nuclei di tali « pensieri »: quello *Sopra la barbarie e coltura delle nazioni e su lo stato selvaggio dell'uomo*, e l'altro *Sopra le usanze ed i costumi*. Pubblicati per la prima volta dal LANDRY cit., pp. 47-70, si leggono ora nella presente edizione, vol. II, pp. 284-304.

d'autore, dopo quasi un mese di silenzio così Aubert replicava il 20 novembre, senza nascondere che ad una ristampa pura e semplice era disposto a procedere per conto proprio, senza aspettare nuovi contributi, e forse neppure il consenso, del Beccaria e del suo letterario tutore:

... Non ho sentito con troppa sodisfazione che fino alla prossima primavera non potrassi avere la nuova opera del noto autore. La cagione è legittima e giusta, e però ci vuol pazienza; le produzioni d'una parte di sé medesimo interessano più che ogn'altra.[1] Intanto però gradirò, s'egli è lecito, di sapere il titolo di questa opera che egli ha frammano, e si assicuri pure che la cosa resterà sepolta in me. Se le addizioni ai *Delitti e pene* fossero già fatte, pensi pure a mandarmele, perché io penso seriamente ad una ristampa, ed in tal caso la farò in quel sesto e carattere delle *Meditazioni sulla felicità*,[2] sì perché possa unirsi un'operetta coll'altra, sì perché quella edizione piacque generalmente moltissimo. Se poi le dette addizioni non fossero fatte, non se ne parli più, non essendo giusto che il nostro autore si dissipi in quelle a disvantaggio della nuova opera, aspettata e desiderata dall'universale...[3]

Per qualche anno Aubert attenderà poi con interesse e fiducia la « nuova opera » di Beccaria. L'8 marzo 1765 gli scriverà: « Gradisco infinitamente la notizia del titolo dell'altra operetta, che desidero vivamente per a suo tempo » e ancora nel gennaio del '66 parlerà delle grandi aspettative di « tutto il mondo illuminato » e proporrà addirittura di affrettare i tempi facendo incidere dal Lapi il rame per il frontespizio.[4]

A questo punto si trovavano le cose, quando un fatto nuovo sopravvenne a mutare prospettive e propositi: la comparsa sul mercato di una ristampa piratesca, che si qualifica « edizione seconda rivista e corretta » e ostenta, accanto al millesimo genuino del 1764, un'indicazione di luogo (« in Monaco ») sicuramente falsa. Di sesto ridotto rispetto all'originale (dall'in-4° si passa all'in-8°) e impresso con caratteri molto più minuti, il libretto ha un aspetto dimesso, ma nitido e maneggevole; trattandosi di una contraffazione clandestina, esso non presenta ovviamente aggiunte di sorta,[5] ma con felice innovazione stacca l'un dall'altro con adeguata interlineatura i paragrafi, li numera in cifre romane e ne trasporta i titoli dal margine al centro della pagina: un assetto che in seguito verrà adottato da tutte le ristampe.[6]

Quanto all'asserzione che si tratti di edizione « rivista e corretta », non si tratta soltanto di un'abusata millanteria pubblicitaria, sia perché l'impressore

1. Riprende la scherzosa allusione di Verri alle « legitime edizioni » di prole.
2. Cioè in sesto ridotto e con caratteri di corpo minore rispetto a quelli adottati per l'edizione originale.
3. A. LAY cit., pp. 40-41.
4. A. LAY cit., pp. 52 e 69.
5. Gratuita è perciò l'affermazione del CANTÙ (*Beccaria* cit., p. 174), che dichiara la presente edizione arricchita « con molte aggiunte ».
6. Per svista, lo stesso n. XXV è assegnato a due sezioni contigue, sicché il totale, restando non numerata l'*Introduzione*, assomma a 40, anziché, come dovrebbe, a 41.

introdusse con diligenza nel testo tutte le correzioni che la stampa originale già segnalava nel foglietto supplementare degli *errata corrige*, sia perché intervenne con discreta frequenza a ritoccare grafie, forme verbali, articoli, preposizioni, non senza concedersi qualche arbitrario aggiustamento stilistico. Anche se un abuso del genere offende tutti i canoni della buona filologia, se non altro testimonia uno zelo genuino e una partecipazione non subalterna, tanto più che l'esecutore non fu — come vedremo — un tipografo come tanti, ma un imprenditore nutrito di buone lettere ed esercitato nella poesia.

Così lo vediamo mutare liberamente « risommergere » in « sommergere nuovamente » (26,3),[1] « risospingono » in « rispingono » (40,22), « d'esser vissuti » in « di aver vissuto » (61,3), « sottodividersi » in « suddividersi » (83,4 e 124,9), « quali » in « come » (85,14), « risguardate » in « riguardate » (104,17), « comincia in » in « comincia da » (106,17), « su di » in « sopra » (122,15 e 126,13), « regrettarono » in « compiansero » (124,12-13), « del dì d'oggi » in « oggidì » (126,14), l'altro francesismo « tiene ... alla » in « è ... della » (126,23—127,1), « delle possibili » in « possibile » (129,4-5). In numerosi altri luoghi il clandestino tende a rendere più regolare e scorrevole il dettato, toscanizzandolo.[2] Un procedimento forse frettoloso, che perciò non riesce a scansare tutti i trabocchetti: così un fraintendimento del senso sconcia « alcune » in « alcuni » (45,6), un non trasparente « svolge » si muta nell'insostenibile « sconvolge » (77,26), un « rappresenta » nell'assurdo « compone » (81,3), un « capi » nell'altrettanto assurdo « corpi » (81,11), un « in » necessario viene omesso (113,30). Con sistematicità quasi senza eccezioni il nuovo impressore tramuta inoltre le forme « deve » e « devono » (che Beccaria spesso elide o tronca) nelle latineggianti e arcaiche « debbe » e « debbono », preferite ancora in Toscana.[3]

Orbene, è proprio quest'ultima scelta, così gratuita e personale, a sollevare un curioso problema, perché nella seconda edizione livornese approvata da Beccaria (cioè la « terza » in assoluto, che apparirà nel marzo 1765 con la falsa data « in Lausanna ») la forma del singolare « deve » perdura intatta, mentre « devono » viene mutato costantemente in « debbono » a partire dal primo caso segnalato fino al settimo (che nella *princeps* cade a p. 64,15); nei cinque rimanenti la forma « devono » resta invariata, come se il revisore avesse interrotto a un certo punto il proprio lavoro, scordandosi poi di proseguirlo

1. Richiamo così pagina e rigo dei *Delitti* secondo il testo critico accolto nel presente volume, pp. 15-129.

2. Elenco, senza pretesa di assoluta completezza: 26,1 usurparsi] d'usurparsi; 32,10 ricompense] colle ricompense; 33,4 su] contra; 33,5 il] del; 36,4 i] de'; 41,12 gli] le; 52,10 109,5 109,9 contro] contra; 54,16 scrivere] di scrivere; 10] *om.*; 55,6 uguali] degli uguali; 60,4 della] della loro; 61,1] e della; 62,20 e' non] non; 67,3 di] delle; 67,7 alle ... al] nelle ... nel; 72,12 di] a; 80,5 riguardo] in riguardo; 100,22 o] o per; 102,25 per] dal; 109,8 conosce] egli conosce; 118,8 e] e di.

3. Per la terza persona singolare cfr. le pp. 36,20 40,24 48,15 55,7 62,3 64,2 64,6 71,6 71,7 76,8 99,25 99,28 99,29 102,11 105,18 (« devesi ») 108,7 109,15 112,8 (dove « dev' » è mutato in « dee ») 128,28 129,4; per la terza plurale: 24,10 72,24 72,25 79,5 79,21 85,14 90,3 96,2 98,16 98,21 101,4 128,24.

sino alla fine. Forse che Beccaria, o Verri per lui, avevano deciso di trarre qualche modesto frutto dai suggerimenti dell'editore pirata? Esiste in verità qualche altro minimo ritocco, che sembra trapassare dalla « Monaco », 1764, alla « Lausanna », 1765, come un errore di stampa corretto (« probabilità » su « probilità », 99,28), la normalizzazione toscana (« sorta » su « sorte », 76,4) di una forma presente nell'autografo e nella *princeps*,[1] un pronome e un articolo aggiunti (« Se io » in luogo di « Se »,[2] 54,14, e « un'unione » in luogo di « unione », 80,24), una doppia restituita (« soprannotando », 118,3):[3] tutti esiti che possono essere stati suggeriti da un raffronto — superficiale o disdegnoso, in tal caso — con la stampa contraffatta, ma che poterono anche instaurarsi in modo autonomo, per coincidenza casuale o come effetto di un discontinuo zelo di Aubert.

Quest'ultimo, sul finire di novembre, dovette annunciare a Milano l'uscita in luce della contraffazione con una lettera che non ci è pervenuta,[4] caldeggiando ancora una volta la pubblicazione di una ristampa autorizzata e possibilmente accresciuta, tale da svilire d'un tratto il prodotto del concorrente clandestino. Beccaria, finalmente convinto (e forse più lusingato dal successo che contrariato dall'abuso), si decise allora a scrivere per la prima volta al proprio editore, manifestandogli « stima e gratitudine », promettendo il sollecito invio di correzioni ed aggiunte, fornendo vari suggerimenti per la nuova edizione. Cauteloso come sempre, firmò il foglio con le sole iniziali « C.B.B. » e dimenticò di apporvi la data, ma questa può essere supplita con buona approssimazione, perché la missiva fu inoltrata a Livorno allegata ad un'altra, di Verri, del 9 dicembre, dopo essere stata recapitata a Milano all'ultimo momento per « espresso »:[5] fu dunque vergata a Gessate quel giorno stesso o, al più, la vigilia. Scriveva dunque Beccaria:

> ... Il mio amico conte Verri mi ha subito spedito la lettera scrittagli da Vostra Signoria illustrissima, dove ho visto le giuste di lei premure; non ho tardato un momento a mettermi a scorrere il mio libro e in pochissimi giorni le manderò le correzioni e molte addizioni importanti, per le quali lo stampatore fiorentino resterà, come è giusto, con le pive nel sacco, se gli italiani avranno ancora tanta curiosità che basti per ismaltire una seconda edizione...
>
> ... Per mia curiosità desidererei che ella mi procurasse una copia della edizione del fiorentino, ed ella potrebbe indirizzarla per la posta all'amico

1. Cfr. sopra, p. 61,11 e apparato; p. 137,2, apparato; p. 193,13.
2. Più esattamente, la « terza » edizione reca « S'io », che si stabilizza in « Se io » nella « quinta » e definitiva.
3. Un caso a sé è la forma assimilata « arimmetica », che dalla *princeps* passa tal quale alla « terza » edizione, mentre la stampa pirata normalizza in « aritmetica », seguita poi dalla « quinta » edizione (41,5).
4. Forse perché Verri, come tosto vedremo, la trasmise a Beccaria, che si trovava allora in villa.
5. M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., p. 177; trascrivo il brano poco oltre. Da esso si evince che Verri ricevette la missiva quando aveva ormai terminato di vergare la propria, giungendo perciò appena in tempo a spedirle congiuntamente a Livorno.

conte Verri; sarà soddisfatto della spesa, ma perdoni questo *enfado*[1] alla mia curiosità. Si assicuri che ho veramente premura che la cosa riesca bene e dal mio canto vi contribuirò con tutte le forze...[2]

Aubert dovette affrettarsi a soddisfare la legittima curiosità dell'autore, inviandogli almeno due esemplari della stampa abusiva: uno di essi si conserva tuttora nella domestica raccolta, l'altro, un paio d'anni più tardi, venne inviato all'amico Giambattista Biffi, con la dedica autografa: « Al Caro Biffi omaggio di amicizia. L'Autore ».[3]

Quale responsabile ultimo del testo dato alle stampe nella *princeps*, Verri dovette sentirsi punto sul vivo dal conclamato carattere di edizione « riveduta e corretta » e dovette eseguire una collazione abbastanza minuziosa, liquidando poi l'anonimo revisore col relegarlo fra quei puristi ottusi, dei quali pochi mesi prima s'era fatto beffe suo fratello Alessandro, sottoscrivendo a nome di tutti gli scrittori del « Caffè » la *Rinunzia avanti notaio* all'oppressivo vocabolario della Crusca.[4] Ultimato il raffronto, così ne scriveva ad Aubert il 23 dicembre:

... Ho veduto un esemplare della ristampa data in Monaco; il sesto piace all'autore, perché è più libro,[5] e se fosse anche più piccolo di quello, con carattere più largo, piacerebbe di più; per altro quel purista di lingua, che vi ha posto mano, lo ha snervato in molti luoghi, e dove, per esempio, per paura del nuovo verbo *regrettare* ha voluto sostituirvi *compiangere*, ha rifiutata una idea, perché non v'è nella nostra lingua un vocabolo che vi corrisponde, invece di dare la cittadinanza a un francese che rende l'idea perfettamente.[6] Così dicasi di altri luoghi; noi altri Lombardi siamo sempre stati eretici di lingua, ma non sempre di ragionevolezza...[7]

Resta infine da identificare il disinvolto stampatore, che Verri disdegnò quale vieto purista e che Beccaria (certo sul filo di informazioni ricevute con la perduta lettera di Aubert) non esitò a qualificare per « fiorentino ». Una

1. Termine spagnolo, che vale « fastidio », « incomodo ».
2. La lettera è stata pubblicata da F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia* cit., pp. 708-710; è ristampata in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 118-120, e in: A. LAY cit., pp. 42-44.
3. L'esemplare privato è ora a Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 94; quello dedicato a Biffi (su cui cfr. M. PARENTI, *Libri e autografi*, Firenze, 1952, pp. 22-24) è ora custodito a Torino nella mia raccolta.
4. « Il Caffè », vol. II, foglio IV, 1° luglio 1764, pp. 30-31; lo stesso Beccaria aveva rincarato la dose con la sua *Risposta alla « Rinunzia »*, ivi, foglio IX, 20 agosto 1764, pp. 69-71. Entrambi i testi si leggono nel vol. II della presente edizione alle pp. 32-34 e 59-61.
5. L'edizione originale, di sesto tanto più ampio, occupava appena un centinaio di pagine, con aspetto piuttosto di opuscolo che di libro.
6. Il « regrettare » della *princeps* (p. 99,26-27) rimase invariato fino al testo definitivo (qui a p. 124,12-13); il termine italiano da surrogare in sua vece non era certo il « compiangere » della ristampa (p. 107,11-12), ma semmai « rimpiangere ».
7. M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., pp. 175-176.

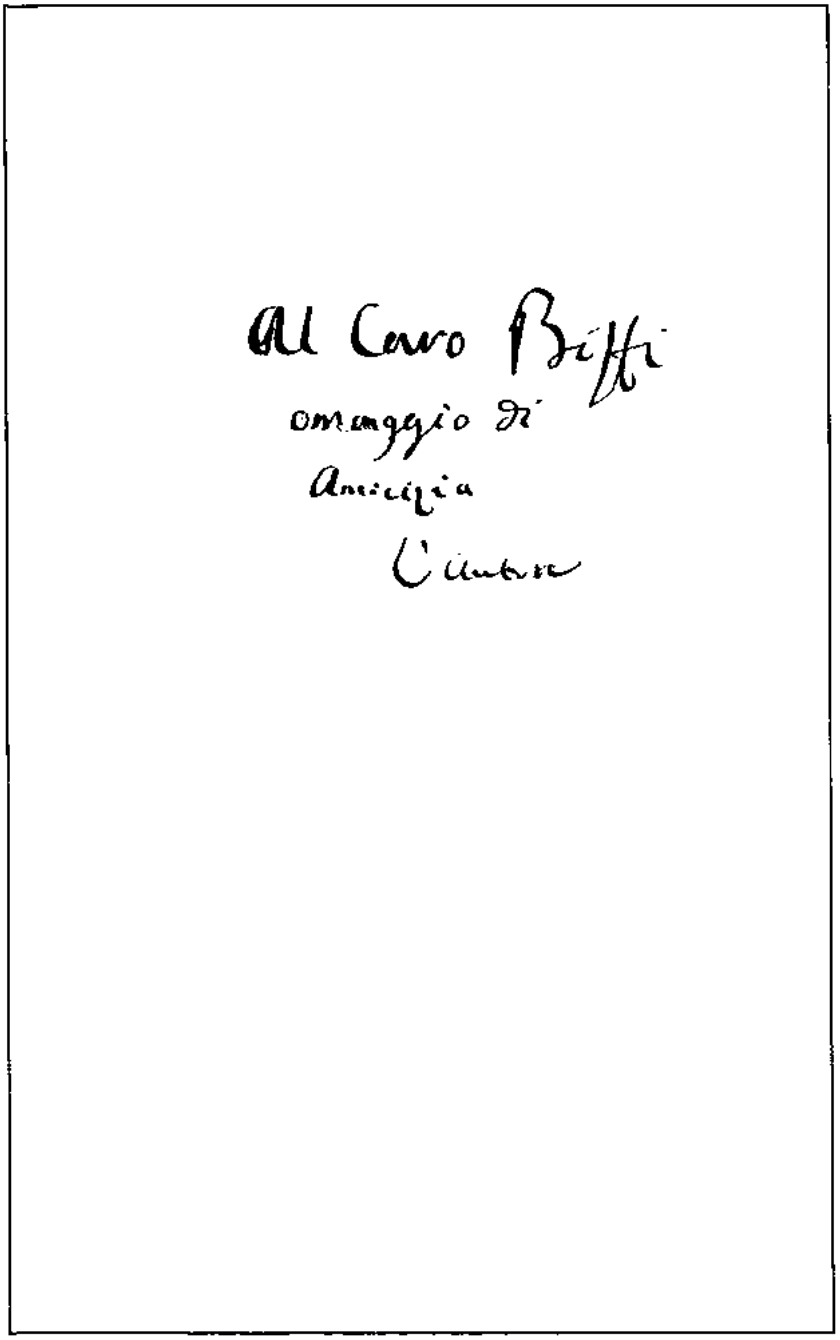

Dedica autografa al Biffi dell'edizione pirata di «Monaco» (ma: Firenze), 1764

traccia, quest'ultima, che dovette andar tosto smarrita, se il marchese Giulio accolse supinamente l'indicazione del frontespizio e dichiarò l'edizione stampata in « Monaco (Ligure) », trovando credito solo nel Melzi,[1] mentre più recenti bibliografi, sulla traccia del Landry,[2] giudicarono anche questa stampa un prodotto dei torchi livornesi del Coltellini,[3] senza avvedersi che caratteri e fregi del tutto diversi da quelli impiegati nell'officina diretta dall'Aubert bastavano da soli a escludere tale attribuzione, per tacere dell'assurda ipotesi di un tipografo-editore che contraffaccia se stesso.

Malgrado pazienti ricerche, non mi è venuto fatto di rintracciare in edizioni fiorentine non camuffate del secolo XVIII l'indizio decisivo del reimpiego di uno almeno dei due fregi che nell'edizione abusiva adornano il frontespizio (vaso di fiori su un nodo di volute e fronde) e la p. 3 (testata con cespo di foglie tra volute e festoni);[4] tuttavia, a saperlo interrogare con occhio smaliziato, il piccolo libro finisce per rivelare il suo segreto. Gli appigli che esso offre sono:

a) il massiccio maiuscolo romano neretto, che ricorre sul frontespizio nel rigo « DELLE PENE »;

b) l'elegante maiuscolo corsivo connotato da accentuate grazie (si vedano in particolare l'*A*, la *N* e la *R*), che appare sul frontespizio nel rigo « EDIZIONE SECONDA » e ritorna a p. 3 nella parola « INTRODUZIONE » e a p. 112 nel conclusivo « FINE ». Si tratta di un carattere sicuramente non comune, a causa della sua ricercatezza e fragilità, e perciò tanto più rivelatore;

c) l'iniziale « povera » (una G) a p. 3. Si tratta di una cornicetta fregiata di forma pressoché quadra (mm. 16 × 17) fornita di una finestrina centrale, nella quale il compositore inseriva di volta in volta la lettera maiuscola desiderata, traendola dal corrente materiale di cassa.[5] Un espediente ingegnoso, che consentiva di surrogare mediante un'unica cornice una completa e deperibile dotazione di iniziali decorate: tipico ripiego adatto a un'officina di modeste risorse;

---

1. G. BECCARIA, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [2]; G. MELZI, *Dizionario* cit., vol. I, p. 281.

2. E. LANDRY cit., p. 23, n. II. Vi si parla per errore di una « incisione nel frontispizio », sul quale in realtà campeggia un mero fregio tipografico di fonderia, che rappresenta un vaso di fiori tra volute intrecciate.

3. Cfr. *Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken* ecc., Berlin, vol. VI, 1933, col. 187; M. PARENTI, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti*, Firenze, 1951, pp. 144-5; M. PARENTI, *Libri e autografi* cit., pp. 22-24; M. P. ALEKSEEV, *Biblioteka Vol'tera*, Moskva-Leningrad, 1961, n. 314; G. MANUPPELLA, *Beccaria* cit., n. 136, p. 41.

4. Si veda il facsimile del frontespizio più avanti, parte seconda, n. 2; la p. 3 è riprodotta qui di fronte e offre un esempio degli indizi richiamati poco oltre sotto le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

5. Se ne ha riprova nel fatto che talvolta l'inserimento avveniva con marginatura irregolare, riuscendone la lettera mal centrata (si veda ad esempio, nel « Nuovo Corriere » di cui dirò più oltre, l'iniziale « I » nel numero del 23 aprile 1768).

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

INTRODUZIONE.

GLI Uomini laſciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla diſcrezione di quelli, l' intereſſe de' quali è di opporſi alle più provide Leggi, che per natura rendono univerſali i vantaggi, e reſiſtono a queſſo sforzo, per cui tendono a condenſarſi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra tutta la debolezza e la miſeria. Perciò, ſe non dopo eſſer paſſati tramezzo a mille errori nelle coſe più eſſenziali alla vita, ed alla libertà; dopo una ſtanchezza di ſoffrire i mali giunti

La p. 3 dell'edizione pirata fiorentina del 1764, con la testatina fregiata. Vi appaiono anche il filetto di segni di paragrafo e stelline, il corsivo maiuscolo con grazie, l'iniziale « povera » e la segnatura del foglio

d) il modo caratteristico di collocare le segnature dei fogli di stampa, ponendo la notazione al centro della giustezza, con ampio spazio fra la lettera maiuscola che connota il foglio e il numero della carta, senza interlineatura rispetto all'ultimo rigo del testo;

e) l'impiego di una sorta di filetto divisorio fregiato, che è composto in realtà da un'alternanza di segni di paragrafo coricati e di piccole stelline (nell'edizione di Beccaria compare a p. 3).

Ciascuno di questi indizi avrebbe forse, singolarmente preso, scarsa efficacia probante, ma il loro insieme consente di identificare l'officina segreta, al di là di ogni ragionevole dubbio, con la piccola tipografia gestita in Firenze da Andrea Bonducci. Si tratta di un personaggio avventuroso e sfortunato, ma non privo di talenti letterari, tanto da indurre il Mazzuchelli a fargli posto tra gli « scrittori d'Italia » e a raccogliere, lui vivente, notizie di prima mano sul conto suo.[1] Nato in Firenze il 23 gennaio 1715 da Angiolo Maria e da Cecilia Mazzetti, originari entrambi di Montaione in Val d'Egola, venne battezzato con i nomi di Andrea Francesco;[2] i suoi erano inurbati da almeno nove generazioni e il trisavolo suo Andrea di Filippo sin dal 1492 aveva goduto diritto di cittadinanza.[3] D'ingegno vivo e precoce, ma sfornito di beni di fortuna, studiò per quattordici anni nelle Scuole Pie, dove ebbe maestro di filosofia e matematica il rinomato P. Odoardo Corsini (1702-1765), di teologia il P. Vincenzo Filippo Talenti (1695-1770). Presi gli ordini minori — nel '39, in fronte alla sua prima opera a stampa, si dirà « abate » — venne mandato nel 1736 a intraprendere gli studi giuridici presso l'Università di Pisa, ma quasi subito vi incappò in un « trascorso giovanile » che inferse un colpo irreparabile a tutte le sue speranze. « In gioventù, quando studiava in Pisa », scrisse di lui il Pelli nelle sue smisurate *Efemeridi*, « per un indecente trascorso fu esiliato, e da Lucca scrisse in ottava rima al Granduca Giovan Gastone un memoriale superbo che incomincia: *Alto Signor, che del Leon Toscano...* »; più oltre lo stesso Pelli precisa la natura di quel fallo, cioè l'aver sfrontatamente recitato « in Scuola Magna a Pisa » nientemeno che un'apologia « della sodomia ».[4]

Sulle rive del Serchio, dopo sette mesi d'esilio, il Bonducci compose le ricordate « Ottave scritte di Lucca all'A. R. di Gian Gastone I Granduca »,

1. G. M. MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia*, Brescia, vol. II, parte III, 1762, pp. 1584-6. Per le notizie archivistiche sono debitore alla grande dottrina e cortesia di Maria Augusta Timpanaro Morelli, cui mi è caro porgere il grazie più vivo.

2. Firenze, Archivio dell'Opera di S. Maria del Fiore, *Battesimi*, a. 1714-15. Il Mazzuchelli scrisse « 1714 », senza avvedersi che il suo corrispondente fiorentino aveva rispettato il computo locale *ab Incarnatione*.

3. Firenze, Archivio di Stato (ASF), *Decima granducale*, b. 3592, c. 295; *Arroti* 2582, n. 39.

4. Firenze, Biblioteca Nazionale, *Nuovi acquisti* 1050, serie I, vol. XVII, pp. 175-186 (3 gennaio 1767); serie II, vol. XIII, c. 2532 (15 dicembre 1785).

una decina di stanze in cui narra amarezze e disagi patiti, supplica il condono della pena, attribuisce il proprio fallo ai « giovanili ardenti spiriti dell'età » e lo considera veniale e presto dimenticato, perché « d'incauti detti il suono] seco portano alfin per l'aria i venti ». Confidando nella bontà del sovrano, implora di poter rivedere la patria e i genitori, ma soprattutto di non veder frustrato il suo lungo sforzo di elevarsi socialmente:

> Nacqui un del basso, umìl, povero stuolo,
> eppur, ad onta dell'inopia mia,
> sull'ali dell'onor s'ergeva al polo
> la mente accesa, ed a virtù salla...[1]

Gian Gastone si lasciò intenerire, concesse al Bonducci il rimpatrio e, trovandolo poco incline a ritornare a Pisa, dove lo scandalo non doveva ancora essersi quetato, gli assegnò una pensione di trenta scudi al mese perché potesse studiare a Bologna. Fu un sollievo di breve durata, perché il 9 luglio 1737 la morte del benevolo principe lasciò l'abatino privo di risorse e senza avvenire. Dapprima egli cercò di sostentarsi con la penna, traducendo in versi sciolti *Il riccio rapito* di Alexander Pope, che il Moücke impresse a Firenze nel 1739 in raffinata edizione, cui il Bonducci premise una canzone di dedica a Elisabetta Capponi Grifoni; subito dopo, volse nello stesso metro *Le lodi d'Isacco Newton* di John Thompson, che nel '41 il Mortieri stampò prudenzialmente sotto la falsa data di Colonia.[2] Ma guadagnarsi il pane gingillandosi coi versi altrui doveva essere un disperato mestiere, sicché tosto lo vediamo gettarsi a imprese più arrischiate e lucrose, come quella di curare l'edizione princìpe de *La seconda cena* del Lasca, cioè di dieci novelle grasse e beffarde che per due secoli nessun tipografo s'era azzardato a dare in luce. Pubblicata nel 1743 sotto un farsesco travestimento orientale,[3] l'edizione dovette trovare facile smercio, anche se è oggi divenuta rarissima sia per l'abbastanza sollecita condanna all'Indice (7 ottobre 1746), sia perché Vitaliano Borromeo, venuto a Firenze in veste di nunzio nell'aprile del '56, fece ardere tutti gli esemplari sui quali riuscì a metter mano.

---

1. Le *Ottave* vennero pubblicate dal Bonducci in calce alla propria versione poetica di G. FILIPS, *Il sidro*, Firenze, 1749, pp. 84-86; e ancora nella seconda edizione, Firenze, 1752, pp. 59-62. Copia manoscritta a Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. Moreni-Frullani 31, cc. 254-255 (nell'ultimo verso citato il ms. legge « eccelsa » in luogo di « accesa », che è forse la genuina lezione originaria, mutata poi quando le durezze del vivere indussero l'autore a più modesto sentire).

2. Entrambe le versioni sono registrate in: F. S. QUADRIO, *Della storia e della ragione d'ogni poesia*, Milano, vol. IV, 1749, pp. 196 e 734; il Bonducci vi è definito « uomo di abilità e d'ingegno, che tuttora è vivente ».

3. A. F. GRAZZINI detto il Lasca, *La seconda cena... ove si raccontano dieci bellissime e piacevolissime novelle non mai più stampate*, in Stambul, dell'Egira 122, Appresso Ibrahim Achmet Stampatore del Divano, pp. VIII-220; subito ne uscì una contraffazione, che si distingue per la numerazione continua in cifre arabe e conta perciò pp. 228. Sulla classificazione delle stampe cfr. A. GRAZZINI, *Le cene*, per cura di A. Verzone, Firenze, 1890, pp. XLIII-LX; per il testo critico, ID., *Le cene*, a cura di A. Bruscagli, Roma, 1976.

Di quella stampa audace il Bonducci fu il curatore soltanto, oppure anche il tipografo? Stando alle gazzette, la piccola officina in via della Condotta che egli riuscì a gestire fra stenti e disavventure per oltre un ventennio venne aperta soltanto nel 1744 inoltrato;[1] manca d'altronde ogni repertorio di edizioni fiorentine settecentesche, sicché, per rintracciare volumi usciti da quei torchi, occorre affidarsi al fiuto e alla buona sorte. I più antichi a me noti sono due volumetti del '46: il primo è una raccoltina di testi di Voltaire, l'altro un saggio di storia antica dell'Algarotti.[2] L'anno seguente la povertà, cattiva consigliera, indusse il Bonducci a stampare un centinaio di esemplari d'una imprecisata « scrittura », che provocò i fulmini del governo. In men che non si dica, il malcapitato impressore si ritrovò in carcere e di là, il 16 giugno 1747, indirizzò al cav. Gaetano Antinori un'affannosa supplica, confessando « di meritare ogni più severo castigo ». Tuttavia, aggiungeva, protrarre la sua detenzione significava condannarlo ad andare in rovina: « Io sono talmente povero », scrive, « che per ressistere con onestà sono stato costretto ad intraprendere un negozio di stampa, dove colla mia fatica ed attenzione vivevo e facevo vivere ». Ma è tanto « aggravato di spese e di debiti » che, se non lavora, i creditori « prendono di mira la stamperia » e lui ne sarà « rovinato per sempre »; invoca perciò « due giorni soli di rilascio » per metter ordine nelle cose sue, assicurando che non mancherà di « ritirare le consapute scritture » illecite, per « riparare all'orribile tempesta » che lo minaccia. Non si trattava di amplificazioni retoriche per impetrare clemenza: quel giorno stesso un ufficiale di polizia, per ordine dell'Imperiale Consiglio di Reggenza, eseguì una perquisizione in casa del Bonducci per scoprire se per caso esercitasse a domicilio delle « stamperie occulte », e il dì seguente, dando conto all'Antinori dell'esito negativo dell'indagine, aggiunse quasi intenerito: « Non si ritrovò se non una miserabilissima suppelettile, capace a muovere a pietà chisisia dello stato di fortuna in cui quell'uomo colla sua moglie si trova ».[3]

S'era infatti accasato con Maria Anna Mazzetti, probabilmente una cugina materna, solo per dividere con lei le preoccupazioni e gli stenti. Conosco due

1. « Novelle letterarie », V, n. 43, 23 ottobre 1744, col. 637; il neo-tipografo vi è definito « elegante poeta toscano ». Il 30 aprile 1745 il Bonducci si ascrisse all'Arte dei medici e speziali come « messer Andrea d'Angiolo Bonducci stampatore alla Condotta » e pagò lire 31,10 per « entratura » e matricola (ASF, *Arte dei medici e speziali*, vol. 18, c. 116). Lo stesso anno collaborò con pochi versi agli *Applausi poetici per l'esaltazione al trono imperiale di Francesco III duca di Lorena*, Firenze, B. Paperini, 1745.

2. VOLTAIRE, *Discorsi sopra diversi soggetti*, in Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1746; F. ALGAROTTI, *Ragionamento sopra la durata de' regni de' re di Roma*, in Firenze, per Andrea Bonducci, 1746 (elegante libriccino di 65 pagine con dedica dell'editore al cav. Antonio Serristori). Entrambi presentano le tipiche segnature (indizio *d*).

3. ASF, *Reggenza*, busta 619, cc. 123-130. Il Bonducci, interrogato « del preciso numero degli esemplari della consaputa scrittura dal medesimo impressa », assicurò che in tutto erano « cento circa », novanta dei quali già erano stati consegnati alla magistratura degli Otto. Con rescritto del 20 giugno la Reggenza, riservandosi ogni ulteriore decisione, concesse al tipografo una scarcerazione provvisoria per otto giorni affinché potesse « ritirare ... li altri esemplari della nota scrittura, come egli offerisce ».

volumetti usciti nel 1749 dalla sua bottega: la traduzione in versi sciolti, dall'inglese di John Philips, del poemetto *Il sidro*, dovuta alla penna di Lorenzo Magalotti,[1] e il primo tomo d'una serie di quattro destinati a raccogliere una miscellanea erudita e letteraria,[2] cui l'anno dopo fecero seguito due opuscoli di Antonio Maria Vannucchi.[3] Nel '51, con la stampa dei due tomi molto decorosi dei *Ragionamenti sopra la moneta* del Locke,[4] si ha l'impressione che l'impresa del Bonducci venga prendendo vigore e arricchisca le proprie attrezzature per far fronte a edizioni sempre più impegnative, talvolta lussuose, destinate a un pubblico scelto e ristretto; significativo appare anche l'estendersi degli interessi editoriali dal campo letterario a quello scientifico, forse grazie al sostegno di qualche finanziatore illuminato, che poco però dovette contribuire a sollevare la povertà privata del gestore.

Apparvero così nel '52 il trattato del Brogiani sui veleni di origine animale[5] e una ristampa accresciuta del Philips;[6] nel '54 la tragedia anonima *Chelonide*, composta dallo scolopio Giuliano Sabbatini vescovo di Modena,[7] e la voluminosa versione, ricca di rami e fregi, con frontespizio rubricato, delle lettere teologiche con le quali il gesuita svizzero Francesco Fegeli von Seedorff aveva propiziato la conversione al cattolicesimo del conte Federico del Palatinato;[8]

---

1. GIOVANNI FILIPS, *Il sidro. Poema tradotto dall'inglese in versi toscani sciolti da Lorenzo Magalotti* ecc., Firenze, appresso A. Bonducci, 1749. Alle pp. 71-83 il Bonducci vi ristampò la propria versione del Thompson, seguita dalle *Ottave* al Granduca già ricordate. Sul frontespizio e alle pp. 61, 71 e 87 è impiegato il maiuscolo romano neretto (indizio *a*).

2. *Dissertazioni e lettere scritte sopra varie materie da diversi illustri autori viventi*, in Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1749-1758, 4 voll. Dedica del tipografo al medico Giuseppe Saverio Bertini.

3. ANTONIO MARIA VANNUCCHI, *In morte del nobile e virtuoso uomo mons. Giulio Del Riccio. Epicedio pindarico*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1750; reca in fine due sonetti dell'editore. ID., *Dissertazione del metodo d'acquistare la giurisprudenza critica*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1750. Tipica segnatura (indizio *d*) in entrambi.

4. JOHN LOCKE, *Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del denaro, la finanza e il commercio*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1751, 2 voll. con 1 tav. in rame f. t.; in calce, con paginazione autonoma, è stampato per la prima volta l'importante *Saggio sopra il giusto pregio delle cose* ecc. di Giovan Francesco Pagnini.

5. DOMENICO BROGIANI, *De veneno animantium naturali et acquisito tractatus*, Florentiae, ex typ. A. Bonducci, 1752; edizione lussuosa, con rame al frontespizio, dedicata all'imperatore Francesco I. Segnature tipiche (indizio *d*).

6. GIOVANNI FILIPS, *Il sidro. Poema tradotto dall'inglese in versi toscani sciolti da Lorenzo Magalotti...*, edizione seconda, in Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1752; segnature tipiche (indizio *d*). Accoglie in calce (pp. 59-200) versi del Bonducci, di Carlo Innocenzo Frugoni, di Benedetto Menzini e di vari anonimi.

7. *Chelonide. Tragedia*, in Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1754; segnature tipiche (indizio *d*); dedica dell'editore alla marchesa Maria Maddalena Corsi de' Medici. Per l'identificazione dell'autore cfr. G. e C. SALVIOLI, *Bibliografia universale del Teatro drammatico italiano*, Venezia, vol. I, 1903, col. 722; il Sabbatini, già vescovo di Apollonia, resse la diocesi modenese dal 1745 al 1757, anno della sua morte.

8. [FRANÇOIS SEEDORFF], *Lettere sopra diversi importanti punti di controversia*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1754; edizione lussuosa, con rami e fregi; frontespizio anonimo rubricato (il nome dell'autore è a p. 455); dedica al card. Neri Corsini. Le *Lettres* del Seedorff erano venute in luce a Liegi nel 1747; Bonducci riprodusse la versione italiana edita a Venezia da S. Coleti nel 1752. Segnature tipiche (indizio *d*).

nel '55 una ristampa del Brogiani;[1] nel '56 il saggio del Lampredi sulla filosofia degli Etruschi[2] e una versione del *De officiis* ciceroniano con l'ampio commento del marchese De Silva.[3] Si tratta di testimonianze abbastanza rade, certo destinate a infittirsi grazie a nuovi ritrovamenti, anche se il Bonducci, accanto alla propria attività di tipografo-editore, non cessò mai di coltivare ambizioni letterarie. Così lo troviamo ascritto alla vecchia Accademia Fiorentina ormai al tramonto, in seno alla quale esercitò nel 1758 ufficio di censore,[4] e l'anno seguente sappiamo che aspirò invano alla cattedra di lingua italiana messa a concorso da quel sodalizio.

Ripiegando, deluso, sui suoi torchi, nel '60 ripubblicò congiunte, sotto falsa data, le vecchie versioni poetiche del Pope e del Thompson[5] e stampò per la prima volta in Italia lo *Speculum* di Rudolph Zwinger, un nutrito manuale di semiotica e terapia ippocratica destinato ai medici pratici;[6] nel '61 pubblicò le anonime *Dissertazioni fisiche e morali* dell'abate cisterciense Prospero Campana;[7] fra il '61 e il '62 diede in luce in due tomi di giusta mole i *Discorsi toscani* del medico-filosofo Antonio Cocchi;[8] nel'63 impresse un'*Epistola* in versi diretta a Francesco Zanotti da un esordiente destinato alla celebrità: Carlo Denina.[9]

---

1. DOMENICO BROGIANI, *De veneno* cit., Editio Italica secunda emendatior et auctior, Florentiae, apud Andream Bonducciurn, 1755. Iniziale povera a p. III e segnature tipiche (indizi *c* e *d*).

2. GIOVANNI MARIA LAMPREDI, *Saggio sopra la filosofia degli antichi Etruschi. Dissertazione istorico-critica*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1756. Impiega il maiuscolo neretto nella parola « DISSERTAZIONE » sul frontespizio, l'iniziale povera a p. 3 e le segnature tipiche (indizi *a*, *c* e *d*).

3. M. T. CICERONE, *Gli uffici, e sopra di essi commentari di giurisprudenza, d'etica filosofica, di politica e di filologia* del marchese Andrea Luigi De Silva, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1756; edizione lussuosa, con antiporta incisa e frontespizio rubricato.

4. « Novelle letterarie », XX, n. 11, 17 marzo 1758, col. 164. La nomina a censore è riferita all'anno in corso e il Lami sembra alludere delicatamente alle non floride condizioni economiche del Bonducci dicendolo « degno di essere aiutato » nella sua attività di stampatore.

5. Il volumetto apparve anonimo e sotto falso luogo di stampa: *Il riccio rapito e Le lodi di Newton*, poemi inglesi tradotti in versi toscani dal sig. Andrea Bonducci accademico fiorentino, con altri nuovi componimenti, in Napoli, a spese di un amico del traduttore [ma: Firenze, Bonducci], 1760; a p. 1 l'iniziale povera (indizio *c*).

6. [RUDOLPH ZWINGER], *Speculum Hippocraticum, notas et praesagia morborum nec non varia medendi praecepta ex magni Hippocratis Coi monumentis*... Editio Italica prima, Florentiae, apud Andream Bonducciurn, 1760; a p. 1 l'iniziale povera e il divisorio di paragrafi e stelline (indizi *c* ed *e*).

7. *Dissertazioni fisiche e morali scritte da un Filosofo solitario col fine di non dilettare né d'instruire chi legge*, in Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1761. Iniziale povera alle pp. 1, 61 e 114, segnature tipiche, divisorio di paragrafi e stelline a p. 61 (indizi *c*, *d*, *e*). Le « dissertazioni » trattano della diminuzione delle acque marine, dei venti costanti e degli spettacoli lugubri. Identifica l'autore G. MELZI, *Dizionario* cit., vol. I, p. 321.

8. ANTONIO COCCHI, *Dei discorsi toscani*, Firenze, presso Andrea Bonducci, 1761-1762, 2 voll.; rami all'antiporta e al frontespizio rubricato, testate e finalini. Impiega vari contorni per iniziali povere: quello che ricorre nella ristampa dei *Delitti* appare qui nel vol. I, pp. 1 e 239, e nel vol. II, pp. 1, 159 e 263; segnature tipiche (indizi *c* e *d*).

9. CARLO DENINA, *Al signor dottore Francesco Zanotti*... *Epistola*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1763; segnature tipiche (indizio *d*).

Non stupisce perciò che un uomo culturalmente avvertito, disposto a correre i suoi rischi stampando Voltaire e Locke e gli elogi di Newton, non nuovo alle disinvolte contraffazioni e spinto per di più dall'assillo della povertà, fiutasse tempestivamente il merito e il successo dell'opera di Beccaria e se ne appropriasse senza troppi scrupoli. Con egual disinvoltura egli avrebbe poi impresso nel '65 una ristampa sotto false spoglie della lubrica *Franceide* (1629) del Lalli,[1] affiancandola però con opere castigate e serie in materia di critica d'arte, come la raccolta degli *Opuscoli* del Baldinucci[2] o la *Dissertazione* anonima del Meniconi.[3] Finalmente la Fortuna sembrava mostrare al tipografo letterato un volto meno arcigno, se il 2 ottobre di quello stesso 1765 un cugino in secondo grado, Simone Giuseppe di Antonio Bonducci, lo nominava erede universale e, spegnendosi pochi mesi più tardi, gli trasmetteva la proprietà d'una casa in Montaione, composta in origine di tre stanze, stanzino e sottoscala, ma soprelevata di recente con « alcune stanze di nuovo erette sopra la suddetta casa ». Non era gran cosa sul piano economico, ma di gran peso su quello del decoro sociale: diventato possessore di immobili, iscritto « di nuovo a gravezza alla regola de' cittadini fiorentini » e tassato per 6 fiorini, il 14 maggio del '66 poté attestare di « aver acquistato beni con la decima e censo sufficiente » per riacquistare il pieno godimento della cittadinanza fiorentina.[4] In quell'anno stesso, quasi a coronare tanta allegrezza, diede anche in luce l'opera più imponente e prestigiosa che mai fosse uscita dai suoi torchi: i due tomi sontuosi per mole (oltre 900 pagine in-4°!), formato, carta, epigrafi, iniziali, testatine, rami impressi su tavole pieghevoli con piante, vedute e ritratti, delle *Antichità toscane* di Giovanni Lami.[5]

---

1. GIOVAN BATTISTA LALLI, *La Franceide, ovvero del mal francese. Poema giocoso*, Parigi, 1765, a spese della Compagnia. Per l'attribuzione al Bonducci cfr. M. PARENTI, *Dizionario* cit., p. 162.

2. FILIPPO BALDINUCCI, *Raccolta di alcuni opuscoli sopra varie materie di pittura, scultura e architettura...* Con un ragionamento di Francesco Bocchi sull'eccellenza della statua di S. Giorgio fatta da Donatello, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1765; dedica dello stampatore a Cosimo Siries « direttore delle arti ». Presenta il corsivo con grazie (pp. III, 67, 107), le iniziali povere (pp. 3, 25, 67, 69, 99, 107, 109) e le segnature tipiche (indizi *b*, *c*, *d*).

3. [FRANCESCO MENICONI], *Breve dissertazione in cui succintamente si dimostra essere assai più profittevole che i professori delle belle arti e scienze alla gioventù spieghino libri impressi che trattati manoscritti*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1765; impiega il maiuscolo neretto nella parola « BREVE » (frontespizio) e alle pp. III e V; il corsivo con grazie nell'ultima linea del frontespizio e le segnature tipiche (indizi *a*, *b*, *d*). Scioglie l'anonimia G. MELZI, *Dizionario* cit., vol. I, p. 148.

4. ASF, *Notarile moderno*, notaio Francesco Burchianti, prot. 27246, cc. 31*r*-32*v*; *Decima granducale*, n. 3592, c. 295 (Quartiere S. Croce, Gonfalone Bue); *Arroti* 2582 (1766), n. 39.

5. GIOVANNI LAMI, *Lezioni di antichità toscane e spezialmente della Città di Firenze, recitate nell'Accademia della Crusca*, Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1766, 2 voll. con paginazione continua (pp. CXCV-718); dedica dell'impressore a Pietro Leopoldo di Lorena, di cui si ha un bel ritratto inciso su tavola f. t.; ritratto dell'autore su medaglia, insegna della Crusca, testata con vedutina di Firenze. Impiega il corsivo con grazie (frontespizio e p. 673) e l'iniziale povera (p. IX) (indizi *b* e *c*).

Fu quello il suo canto del cigno, perché il 26 dicembre, povero come era sempre vissuto, venne sorpreso dalla morte nella sua misera casa di via del Campaccio, nel « popolo » di S. Lorenzo; il 27 fu sepolto in San Firenze e il giorno stesso lo si depennò dalla decima.[1] La sua vedova, testando il 25 maggio 1767, nominò erede universale la figliolina Teresa di circa quattro anni, cui doveva sottentrare, ove la bimba morisse in età pupillare, il proprio fratello Filippo Mazzetti.[2] Forse con l'aiuto di costui cercò anche di tenere in vita l'impresa tipografica, che impresse nel '67 un popolare manuale forestiero di guida al successo,[3] nel '68 una raccolta di saggi scientifici del Pallucci,[4] un discorso d'agronomia di Anton Filippo Adami[5] e una dozzina di numeri del « Nuovo Corriere » di Giuseppe Giovacchino Cambiagi.[6] L'anno dopo l'azienda era forse in liquidazione, perché Aubert a Livorno aveva in corso transazioni con la « stamperia Bonducciana » e inviò a Milano un catalogo dei suoi fondi

1. Nelle *Efemeridi* cit. il Pelli registra la sua morte il 3 gennaio 1767, giorno di sabato, come « successa sul finire della scorsa settimana », gli attribuisce « circa 55 anni (forse qualcosa meno) », mentre in realtà era vicino a compierne appena 52, e lo ricorda come « uomo abile e buon poeta » ma non « in florido stato ». Per la sepoltura cfr. ASF, *Giustificazioni di città*, 1764, n. 298; per la decima, ASF, *Arroti* 2585 (1767), n. 12; *Partiti*, 277, n. 7. La casa di Montaione nel 1769 risulta in proprietà di una Orsola Bonducci (ASF, *Partiti* 4404, n. 201).

2. ASF, Notarile moderno, notaio Giuseppe Bandini, prot. 27695, c. 75*r-v*.

3. *La prudenza umana, ovvero i mezzi co' quali l'uomo può fabbricare la sua fortuna ed innalzarsi alla grandezza*. Opera tradotta dall'inglese in francese sulla dodicesima impressione di Londra da Giacomo de La Cour e sopra la quindicesima di Lione da Gio. Francesco Spulcioni... Firenze, nella Stamperia Bonducciana, 1767. Presenta il corsivo con grazie (pp. 6, 13, 16, 25 ecc.), l'iniziale povera (p. 1) e le segnature tipiche (indizi *b*, *c*, *d*).

4. Natal Giuseppe Pallucci, *Saggio di nuove osservazioni e scoperte*, Firenze, nella Stamperia Bonducciana, 1768; segnature tipiche (indizio *d*).

5. Anton Filippo Adami, *Della necessità di accrescere e migliorare l'agricoltura della Toscana. Discorso* ecc., Firenze, nella Stamperia Bonducciana, 1768. Impiega il corsivo con grazie e le tipiche segnature (indizi *b* e *d*).

6. « Il Nuovo Corriere », compilato da Giuseppe Giovacchino Cambiagi (1747-1822) che aveva bottega di libraio in via della Condotta, vide la luce in Firenze in 20 numeri tra il 2 gennaio e il 14 maggio 1768; cfr. M. A. Timpanaro Morelli, *Persone e momenti del giornalismo politico a Firenze dal 1766 al 1769*, « Rassegna degli Archivi di Stato », XXXI, 1971, pp. 417, 465-466 e tav. 6. Malgrado la sua breve vita, appar chiaro che il periodico venne impresso da due diverse tipografie: la prima stampò i nn. 1-8, impiegando belle iniziali figurate (alberi su sfondi di paesaggi), tozzi filetti doppi sotto al titolo, corsivi maiuscoli ordinari; la seconda mandò in luce i nn. 9-20, utilizzando filetti doppi più lunghi, ma soprattutto le iniziali « povere » e il corsivo maiuscolo con grazie tipici della stamperia Bonducciana. Per contro, i primi numeri sembrano usciti dalla stamperia Granducale, gestita sin dal gennaio 1766 da quel Gaetano Cambiagi (1721-1795), padre del compilatore, che nel '72 ne divenne proprietario. Si veda a riprova nel n. 4 (24 gennaio 1768, p. 34) e nel n. 6 (6 febbraio 1768, p. 52) il grande fregio raffigurante un trofeo con armi e bandiere tra volute e fronde, che era stato impiegato nei *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* ecc. (Firenze, Stamperia Imperiale, 1750). La cosa non deve sorprendere, perché il Cambiagi figlio non aveva interesse speciale a far stampare il proprio settimanale presso una tipografia di cui suo padre era solo « ministro », cioè direttore stipendiato, senza interesse sugli utili (come accadeva invece prima del 1° agosto 1764, quando il direttore era anche socio accomandatario): avrà perciò seguìto la regola del migliore offerente.

di magazzino dal quale Verri scelse per sé qualche libro.[1] Affidata ad altre mani, ma fedele al nome del suo ultimo titolare, l'officina di via della Condotta era destinata a sopravvivere con alterne vicende per quasi un secolo ancora.[2]

5. La « terza » edizione (Livorno, marzo 1765).

Abbiamo visto come Aubert il 20 novembre 1764, rassegnato ad un'attesa lunga e incerta delle « addizioni » di Beccaria, avesse lasciato intendere di essere « seriamente » orientato a dar corso ad una pura e semplice ristampa. Messi così alle strette, smossi da rinnovate insistenze, forse punti sul vivo dalle arbitrarie correzioni del Bonducci, Beccaria e Verri mutarono avviso, e mentre il primo si poneva al lavoro per adunare correzioni ed aggiunte, il secondo dovette annunciare a Livorno la buona notizia con una perduta lettera, nella quale forniva anche suggerimenti circa la nuova veste editoriale da assegnare al libretto.[3]

Sollecito come sempre e pieno d'entusiasmo, Aubert diede subito pubblico annuncio della nuova edizione progettata, così da scoraggiare gli eventuali acquirenti della contraffazione fiorentina, e lo fece mettendo in circolazione, non oltre i primi di dicembre,[4] un foglietto volante del quale neppure un esemplare ci è pervenuto. Ne conosciamo tuttavia il contenuto e, almeno in parte, il testo preciso, grazie alla trascrizione che il Lami ne fornì poco dopo nelle sue « Novelle letterarie ».[5] L'editore livornese si celava sotto la falsa data di Losanna e, per coonestare la finzione, firmava il manifesto con le iniziali

1. Lettere di Aubert a Verri del 2 e 16 ottobre 1769, in: A. Lay cit., pp. 135, 140.

2. M'è accaduto di incontrare: Caterina II (imperatrice di Russia), *Istruzione emanata... per la redazione di un nuovo Codice delle Leggi*, Firenze, Bonducciana, 1769; *Il Filosofo viaggiatore in un paese incognito agli abitanti della Terra*, Selenopoli (si vende in Firenze dalla Stamperia Bonducciana), 1771, 2 voll.; Leonardo Ximenes, *Informazione intorno alla distanza da Cadaguez a Livorno per la via delle Poste*, Firenze, Bonducciana, 1783; Ascanio Baldasseroni, *Delle assicurazioni marittime. Trattato*, Firenze, Stamperia Bonducciana, 1783-1786, 3 voll.; [Lorenzo Lippi], *Il Malmantile racquistato di Perlone Zipoli* colle note di Puccio Lemoni e d'altri, Firenze, Stamperia Bonducciana, 1788, 2 voll.; Roberto Filalete, *Lettere teologiche, critiche e filosofiche*, Firenze, Stamperia Bonducciana, 1790; G. Lawiny, *Il Paradiso riconquistato*, opera opposta al Paradiso perduto di G. M[ilton], Firenze, Stamperia Bonducciana, 1821; P. Aretino, *La Orazia, tragedia*, Firenze, nella tip. Bonducciana e presso Luigi Molini, 1855.

3. Solo così si spiegano le indicazioni puntuali (e in seguito adottate) accolte nel volantino. Il ricorso ad un formato più ridotto era stato suggerito da Aubert già con la citata lettera del 20 novembre.

4. Per la data fanno testo la lettera di Verri ad Aubert del 9 dicembre, e quella quasi sincrona di Beccaria, che mostrano come il foglietto fosse appena giunto a Milano.

5. « Continuazione delle Novelle letterarie » (Firenze), XXVI, n. 4, 25 gennaio 1765, col. 64.

« F. G. », quasi ch'esso provenisse dalla bottega di François Grasset, ch'era allora il maggior tipografo-libraio della cittadina sul Lemano.[1] Si legge nel periodico fiorentino:

LAUSANNA. – F. G. di Lausanna dà avviso al Pubblico d'aver sotto il torchio la ristampa del libro *Dei delitti e delle pene*, con varie mutazioni e nuove addizioni dello stesso Autore. L'edizione sarà più magnifica di quante ne sieno state pubblicate sin qui, e arricchita di rami; e si darà ad un prezzo più discreto che per innanzi. Il sesto sarà simile a quello delle *Meditazioni sulla felicità*, edizione di Londra (operetta dello stesso Autore), per comodo di chi volesse unire l'una coll'altra.

L'arrivo a Milano del manifesto indusse Beccaria a scrivere all'Aubert la sua prima lettera, già ricordata, non solo per annunciare che « in pochissimi giorni » avrebbe spedito « le correzioni e molte addizioni importanti », ma per chiedere che la nuova edizione avesse un formato anche più minuscolo, per dissociare la paternità dell'opera sua da quella delle *Meditazioni* verriane, infine per dar suggerimenti precisi su uno almeno dei « rami » che l'editore aveva promesso come abbellimento della progettata ristampa. Egli invitava infatti l'Aubert « a riflettere alle seguenti cose »:

1. Desidererei, se lo stima opportuno, che coi medesimi caratteri dell'accluso manifestino l'edizione italiana fosse in un in-dodici più stretto di quello delle *Meditazioni sulla felicità*, cioè in un in-dodici all'uso francese.

2. Quantunque mi stimerei glorioso di aver fatte le *Meditazioni sulla felicità*, pure questa operetta eccellente non è mia, ma di un mio carissimo amico, e però ho visto con mio dispiacere questo sbaglio occorso nel manifestino; la supplico dunque di pubblicarne un altro, in cui potrebbe dire che il sesto sarà più piccolo di quello delle *Meditazioni sulla felicità*, massime che le due opere, essendo anonime, si sono falsamente attribuite allo stesso autore. La prego a non dimenticarsi di questo, perché è giusto che ciascuno abbia il suo.

3. Mi farò premura di mandarle unitamente uno schizzo di dissegno dell'idea che metterei per frontispizio, giacché vedo esser tale il di lei desiderio. Esser dovrebbe dunque un manigoldo con una mano pendente che tiene un

1. Dopo aver lavorato dal 1740 al '54 come commesso presso i fratelli Cramer, gli editori di Voltaire, una delle più solide librerie di Ginevra, il Grasset (1722-1789) era passato nel '55 al servizio di Marc-Michel Bousquet, un libraio ginevrino trapiantato a Losanna, dove morì nel 1762. Il Grasset, che aveva viaggiato avventurosamente in Francia, Italia e Spagna, si mise allora in proprio e dispiegò una tumultuaria ma fiorente attività fino ai suoi ultimi giorni. Aveva destato clamore la sua edizione abusiva della *Pucelle* di Voltaire nel 1755; più tardi pubblicò la « Gazette littéraire et universelle » (1768-69) e dal '68 l'« Almanach de Lausanne ». Cfr. J.-P. PERRET, *Les imprimeurs d'Yverdon au XVII^e et au XVIII^e siècle*, Lausanne, 1945; G. BONNANT, *Les libraires du Portugal au XVIII^e siècle vus à travers leurs relations d'affaires avec leurs fournisseurs de Genève, Lausanne et Neuchâtel*, « Arquivo de bibliografia portuguesa », VI, 1961, nn. 23-24; J.-D. CANDAUX, *Les débuts de François Grasset*, « Studies on Voltaire and the eighteenth century », XVIII, 1961, pp. 197-235.

inviluppo di corda da cui pende una taglia[1] ed una sciabola abbassata, e coll'altra mano terrà per la ciocca de' capegli due o tre teste recise grondanti; che le presenta alla Giustizia, la quale, col destro braccio teso in atto quasi di respingere il manigoldo e colla sinistra mano quasi nascondendo per orrore il suo volto dal medesimo, si rivolge e guarda la sua bilancia, di cui una lance appoggiando sopra di un sasso, l'altra posa più basso sopra un fascio di varii stromenti di lavoro, come zappe, badili, seghe e martelli pittorescamente intralciate ed avviluppate di catene con manette all'estremità. Questa è la mia idea, ma lo schizzo esprimerà meglio che la scrittura. Sopratutto, il rame dovrebbe essere inciso con diligenza.

Di queste istruzioni l'Aubert si mostrò fedelissimo esecutore, perché la terza edizione riuscì effettivamente di agile sesto « all'uso francese »,[2] la falsa attribuzione delle *Meditazioni* venne rettificata in un avviso *Al Lettore*,[3] e l'antiporta incisa in rame ricalcò fedelissimamente il modello fornito dal Beccaria. Quanto all'equivoco sulla paternità dell'opera, anche Verri, il 9 dicembre, esprimeva con fermezza le proprie rimostranze:

... Nell'ultimo ordinario le ho risposto con somma fretta; ora posso farlo con più comodo, sebbene, per non avere ancora avuto riscontro dall'amico,[4] non possa scrivere qualche cosa di preciso come vorrei. Mi dispiace che nel piccolo manifesto, di cui mi ha data copia, sia corso un errore di fatto, il quale nemmeno posso comprendere come sia seguito, cioè che si attribuisce a me l'opera delle *Pene*, ovvero mi si tolgono le *Meditazioni sulla felicità*. Vostra Signoria illustrissima sa che non le ho celato che della prima l'autore è il marchese Cesare Beccaria, mio intimo e caro amico bensì, ma non identificato con me stesso: quell'istesso che due anni sono ha fatta stampare in Lucca una sua dissertazione sulle monete di Milano:[5] quell'istesso che, se ora non fosse con sua moglie in villa, potrei darle riscontro più dettagliato. In somma, mi dispiacerebbe molto che ella credesse ch'io avessi usato con lei di dissimulazione per un oggetto sì frivolo, e mi dispiace ancora di poter far nascere il sospetto in Beccaria, ch'io, che ho avuto solo il carteggio,[6] abbia lasciato la cosa in dubbio di volermi arrogare una gloria non mia. L'impegno, che Vostra Signoria illustrissima s'è preso, sia sicuro ch'è impegno nostro, e fra otto giorni le spediremo qualche nuova addizione da farsi ai primi fogli. L'idea del rame

1. Beccaria chiama « taglia » il ferro della mannaia: si trattava di una pesante lama senza impugnatura, con due brevi sporgenze dal lato della costola, che s'innestavano nelle scanalature di due montanti. Il ferro veniva appoggiato sulla nuca del condannato e, affondato con un colpo di mazza, gli recideva il capo. Ciò consentiva di procedere all'esecuzione « senza gli strazi cui l'imperizia del boia esponeva spesso il paziente » (C. CANTÙ cit., p. 12).
2. L'esemplare intonso in mio possesso misura cm. 12 × 18, la superficie impressa cm. 7,5 × 12.
3. Lo trascrivo per disteso poco oltre.
4. Cioè Beccaria, pur sempre richiamato con segretezza cospiratoria, benché Verri, fin dal 2 maggio, ne avesse rivelato all'Aubert il nome.
5. C. BECCARIA, *Del disordine e de' rimedi delle monete* ecc., Lucca, V. Giuntini, 1762.
6. Cioè: che sono stato il solo a carteggiare con Livorno.

al frontispizio è buona, né me se n'è presentata alla mente altra migliore... P.S. Il marchese Cesare Beccaria Bonesana mi spedisce un espresso colla lettera per Vostra Signoria illustrissima che le accludo.[1] Da altra che a me scrive[2] vedo che fra 8 giorni avrà tutto pronto e finito.[3]

Il poscritto sembra aggiunto all'atto del ricevimento della coppia di lettere da Gessate, perché solo dopo aver scorso il foglio indirizzatogli da Beccaria Verri poté indursi a promettere all'impressore una scadenza più ravvicinata, passando dall'invio entro una settimana di « qualche nuova addizione da farsi ai primi fogli » all'assicurazione che entro gli stessi termini sarebbe stato « tutto pronto e finito ». Sul punto principale, cioè quello della corretta attribuzione delle paternità, il tono della lettera verriana spira sentimenti di amicizia leale e di amore del vero: benché avesse collaborato in maniera tanto incisiva alla miglior riuscita dell'opera, pungolando l'autore, discutendone le idee e rimaneggiando con tanta libertà l'autografo, Verri non esita a dichiarare che quella « gloria » non è sua. Pure, nel subconscio già doveva nutrire i germi di quel risentimento (un misto confuso di gelosia, invidia, sdegno per la presunta ingratitudine, senso di ingiustizia patita di fronte ad un successo europeo a lui negato), che nell'autunno successivo sarebbe sfociato nella rottura del sodalizio affettivo e intellettuale con Beccaria. È curioso notare come Verri, scrivendo tre mesi più tardi a Gian Rinaldo Carli e riferendosi non al « piccolo manifesto » di Aubert, ma alla sua divulgazione attraverso le « Novelle letterarie », notasse: « Il dottor Lami ha attribuito a me l'opera *Dei delitti* e quella *Della felicità* ».[4] Non gli passava neppure per la mente che qualcuno, ad egual titolo, avrebbe potuto attribuirle entrambe a Beccaria!

Quest'ultimo intanto, fedele alla promessa, lavorava di buona lena a emendare e ritoccare la *princeps* e a mettere a punto le « addizioni »: sempre da Gessate, già il 13 dicembre, poteva spedire a Verri più di metà del lavoro, accompagnandola con chiarimenti e raccomandazioni:

La scrittura è di Visconti[5] ma le parole son del pigro Beccaria. Eccoti le aggiunte e le correzioni che ho fatte sinora e che arrivano fino alla pagina 68;[6] ve ne sono delle buone e delle mediocri, ma tutto insieme può passare. Avverti

1. È la lettera dell'8/9 dicembre, già ampiamente riferita.
2. Una lettera che non ci è pervenuta.
3. M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., pp. 175-177.
4. Cfr. F. DE STEFANO, *Cinque anni di sodalizio fra P. Verri e G. R. Carli* ecc., « Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia », XLV, 1933, p. 83. La lettera cit. è del 9 marzo 1765.
5. Il botanico e matematico Giuseppe Visconti di Saliceto (1734-1803), membro del sodalizio dei Pugni e collaboratore del « Caffè » con scritti di meteorologia, igiene, psicologia e con un elogio della schiettezza della vita rurale.
6. La p. 68 della *princeps* cade sul finire dell'ampio paragrafo *Della pena di morte*, che occupa le pp. 61-70 (sarà il § XXVIII nella numerazione definitiva); la pagina termina con le parole «... furon comuni » (cfr. sopra, p. 94,10). Può trattarsi di coincidenza casuale, ma è curioso rilevare che la correzione beccariana di « devono » in « debbono », sopra indicata, non va oltre la p. 69.

il copiatore che, non essendo scritte con l'ordine esatto con cui vanno stampate, si sono messi i numeri romani a ciascuna, perché ricopiandole le metta nel suo vero ordine indicato dai numeri. Ti prego di rivedere esattamente l'ortografia, e di leggere le correzioni e confrontandole sempre col luogo indicato sul libro, e di osservare se tutto è spiegato chiaramente, perché lo stampatore non faccia dei disordini; ti prego anche di avvertire Aubert di correggere non solo gli errori segnati nell'*Errata* stampato, ma anche gli altri che sono stati omessi, con la possibile esattezza. Scrivigli che col restante delle correzioni manderò lo schizzo disegnato per il rame del frontespizio. Crederei opportuno, se tu lo giudichi, per render meglio servito Aubert, di aggiungervi, come un frammento, *I piaceri dell'immaginazione*, ampliandoli un poco, e correggendoli; anzi, osserva se il ms. è nel portafoglio del *Caffè*, premendomi che non vada smarrito. Circa le correzioni del libro, ed al libro medesimo, togli, aggiungi, correggi liberamente, ché mi farai un gran servizio e piacere...[1]

Delle aggiunte alla « terza » edizione non ci sono rimaste minute autografe, né manoscritti di sorta.[2] I testi spediti da Beccaria il 13 dicembre dovevano essere vergati su fogli continui, sicché non era possibile disporli secondo la successione voluta e l'autore li distinse perciò con numeri romani, così da fornire al copista una traccia per riordinare i singoli brani. Invece, le correzioni di errori della *princeps* e i ritocchi minori vennero certo apportati direttamente su una copia a stampa, probabilmente non ancora legata, o successivamente smembrata per consentire l'invio frazionato. Ovviamente, un procedimento analogo venne adottato nei giorni seguenti per mettere a punto anche le residue pagine 69-104. Non è possibile accertare se su queste carte Verri abbia operato, subito dopo, interventi non meno radicali di quelli eseguiti a suo tempo sul primo originale: forse ne fu dissuaso dalla fretta, talché non si può escludere che sia stato inviato direttamente a Livorno l'autografo appena ritoccato, il che gioverebbe a spiegarne la perdita. Lavorando a Gessate lontano dall'occhio vigile dell'amico, l'autore si mosse con maggiore autonomia, tanto che molto più tardi — fattasi definitiva la rottura — Verri gli imputava argomentazioni sofistiche cui si sarebbe, a suo dire, abbandonato nel redigere un'aggiunta al capo sulle *Accuse secrete*, proprio per aver avuto la presunzione di lavorare fuor di tutela.[3]

---

1. Questa lettera venne segnalata nel 1821 da C. P. VILLA cit. (p. XXVII), che ne pubblicò un brano diverso da quello qui riprodotto; il testo integrale fu dato in luce da Bartolomeo Gamba in: *Lettere inedite di illustri italiani che fiorirono dal principio del secolo XVIII fino ai nostri tempi*, Milano, 1835, pp. 22-24; di qui la riprodussero Pasquale Villari in: C. BECCARIA, *Le opere* ecc., Firenze, 1853, pp. 551-552, e il CANTÙ cit., pp. 148-149. Il LANDRY cit. (p. 280) non riuscì più a rintracciarne l'autografo nell'Archivio Sormani-Verri. Si può leggere ora in: C. BECCARIA, *Opere*, a cura di S. Romagnoli, Firenze, 1958, vol. II, pp. 856-857, e in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 120-122.
2. Già lo rilevava il LANDRY cit., pp. 278 e 287.
3. In una lettera di Pietro ad Alessandro Verri del 16 aprile 1767 si legge: « Ti ricordi di quello squarcio di sofismi sulle accuse secrete? 'Le leggi dunque non lo difendono abbastanza, e vi saranno sudditi più forti del sovrano' ecc. ecc.; così egli scriveva a Gessate, lontano da noi » (*Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a cura di G. Gaspari, Milano, 1980, p. 394). Si tratta di un brano aggiunto nella « terza » edizione (p. 42,11-13; cfr. sopra, p. 61,17-19).

Quanto all'idea di pubblicare in calce alla nuova edizione il « frammento » su *I piaceri dell'immaginazione*, si trattava di una pura stravaganza, forse ispirata dal desiderio di dare maggior corpo al vagheggiato « libro », solo che si consideri il divergere radicale di quel testo garbato e fantasioso dall'impegno civile e dallo stile mordente dei *Delitti*. Verri ignorò la proposta, sicché l'articolo vide poi la luce, otto mesi più tardi, sulle pagine del « Caffè », cui da principio era stato destinato.[1]

A partire da questo momento, le vicende della « terza » edizione del *Dei delitti e delle pene* si vennero facendo così intricate e burrascose, che per tentare di dipanarne il groviglio occorre chiarire un punto preliminare in apparenza insignificante: quanto impiegava una lettera a correr per le poste da Milano a Livorno o viceversa? L'editrice del carteggio Aubert ha sostenuto che per coprire quel tortuoso tragitto occorresse al minimo « una settimana o poco più »,[2] ma ha addotto per tutta riprova una lettera di Aubert a Pietro Verri dal 16 maggio 1765, dalla quale in realtà deve dedursi che la posta non impiegava più di cinque giorni, visto che il mittente, stupito d'una mancata risposta, scrive: « mi pare che Ella dovesse aver ricevuto la mia lettera [del 3 maggio] nell'8 maggio in cui mi scrive ».[3] Occorre invero tener conto del fatto che l'Aubert si avvaleva per le lettere della via di Firenze e Bologna, utilizzando talvolta anche la « staffetta di Mantova », assai più sollecita della posta ordinaria,[4] mentre spediva i libri, e i plichi voluminosi in genere, per la via marittima di Genova, meno dispendiosa, ma ovviamente più lenta. Due sono dunque i tempi da computare; ma per le missive sembra certo ch'esse, di regola, corressero tra le due città in cinque giorni scarsi e talvolta anche in un lasso più breve. Vediamo ad esempio Aubert, in data 8 marzo 1765, ringraziare Beccaria per l'accoglimento d'una proposta inoltratagli il 25 febbraio, segno che fra l'andata e il ritorno non s'eran consumati più di 12 giorni. Più tardi lo stesso Aubert, da Pisa, il 7 ottobre, accusa ricevuta d'un foglio di Beccaria « del 2 stante, mandatomi da Livorno », mostrando che cinque giorni eran bastati non solo per giungere da Milano a Livorno, ma anche per inseguire il destinatario fino a Pisa. L'anno seguente Aubert spedisce certe bozze a Milano l'8 febbraio, giorno di sabato, sicché il plico dovette partire col corriere di lunedì 10, eppure già il 21 si stupisce di non aver ricevuto risposta, calcolando più che sufficienti undici giorni per l'andata e il ritorno.[5] Del tutto eccezionale infine, ma pur significativa, la celerità d'una lettera congiunta di Beccaria e Verri del 6 agosto 1766, cui Aubert era in grado di rispondere dopo due giorni soli, cioè l'8,

1. « Il Caffè », vol. II, foglio VII, 1° agosto 1765, pp. 49-52; ora nella presente edizione, vol. II, pp. 53-58.
2. A. Lay cit., p. 44; ma vi insiste anche alle pp. 47 e 57.
3. A. Lay cit., p. 57; la curatrice imputa qui all'Aubert un errore di calcolo: ipotesi poco verosimile e che, lungi dal provare l'asserto, costituisce una *petitio principii*.
4. Aubert a Beccaria, 8 agosto 1766; A. Lay cit., p. 87.
5. A. Lay cit., pp. 49-51, 65, 70-72; poco oltre mi riferisco alle pp. 86 e 89.

rincalzando poi con l'altra dell'11, ben entro il termine dei cinque giorni ordinari. La presenza, nel carteggio fra gli amici milanesi e l'editore toscano, di non poche lettere non datate mostrerà tra breve che questa digressione non è stata oziosa.

All'arrivo a Livorno delle due lettere appaiate di Verri e Beccaria, che annunciavano fervidi propositi di ripresa del lavoro, « addizioni importanti », e già fornivano istruzioni minuziose per l'allestimento della nuova edizione, Aubert, al colmo della letizia, rispose a volta di corriere[1] all'indirizzo di Verri:

... in fretta in fretta fo questi due versi per rispondere in parte e in succinto a quanto Vostra Signoria illustrissima si compiace dirmi colla generosissima sua del 9 stante. Evviva, evviva il mio signor conte Verri, evviva il nostro autore compitissimo e compiacentissimo! Attendo con impazienza le correzioni e addizioni. Se potrò fare due altri versi al suddetto,[2] gli farò; altrimenti compiegherò a Lei uno schizzo di disegno per il frontespizio[3]... All'equivoco del manifestino è rimediato, e Le dirò come[4]... Oh bella, oh bella! In questo momento colle lettere di Venezia mi si dice quanto appresso in proposito del libro *Delitti e pene*: « V'è un frate che tenta di stamparlo qui colla confutazione; la quale per dir vero è molto sciocca e fa in conseguenza sempre più risaltare il merito del celebre autore ». A risposta, voglio dire che si dissuada per l'amor di Dio quel frate θηριον[5] a non farsi coglionare, per dirla in buon toscano...

Nel frattempo Beccaria, che abbiamo visto inviare a Verri, fin dal giorno 13, due terzi del lavoro, stava con ogni verosimiglianza per concluderlo. Quattro giorni prima s'era impegnato a licenziare il tutto entro una settimana, sicché da Milano il plico delle correzioni e aggiunte poté partire non oltre il 20 e giungere a Livorno prima di Natale. Se ne ha riprova indiretta nella già ricordata lettera di Verri ad Aubert del 23 dicembre, che sembra intesa solo

1. La lettera di Aubert (edita in: A. LAY cit., pp. 44-45) è senza data, ma suona come una risposta a tamburo battente, vergata frettolosamente; e poiché il mittente annuncia: « su tutto scriverò a lungo lunedì », è certo che essa venne affidata al consueto corriere del venerdì. Ma di quale venerdì si tratta? A. Lay ha suggerito quello che cadde il 21 dicembre, ma quanto ho premesso sull'andamento dei servizi postali rende assai più verosimile la data del 14 dicembre 1764. Anche M. A. TIMPANARO MORELLI, *Tre lettere* cit., p. 173, pensa a « una data di poco anteriore » al 21 dicembre e a p. 174 propone appunto il 14. Si consideri d'altronde che le acide *Note ed osservazioni* del « frate » Ferdinando Facchinei, di cui Aubert parla come d'un progetto, o d'una pubblicazione appena avviata, erano già disponibili a Milano, giusto un mese dopo, in esemplari a stampa. Sul « caso » Facchinei cfr. più avanti, pp. 422-425.

2. Due righe di ringraziamento e di esultanza a Beccaria.

3. Il disegno definitivo dell'allegoria da collocare in antiporta. Beccaria, come si è visto, l'aveva minuziosamente descritta nella sua ultima lettera, allegandone anche uno « schizzo », che non ci è pervenuto.

4. L'« equivoco » è l'attribuzione dei *Delitti* e delle *Meditazioni* verriane sulla felicità allo stesso autore. Aubert rimediò con una rettifica espressa nell'avviso *Al Lettore* in fronte alla nuova edizione (testo qui a p. 420).

5. Così l'autografo. Ma è probabile che volesse scrivere θηρίον, cioè « bestiaccia ».

ad aggiungere raccomandazioni e precisazioni in merito a materiali inoltrati con un plico precedente;[1] egli infatti, dopo aver parlato della contraffazione di « Monaco », così prosegue:

... L'autore si raccomanda caldamente perché le attitudini del rame siano quanto si può risolute, da ciò dipendendo il merito dell'idea.[2] A p. 23, lin. 25, « su tutte le cose comune », *corrige* « su tutte le cose che è comune » ecc. Ciò serva se è a tempo; se no, potrà porsi al fine come una correzione.[3] Se Vostra Signoria illustrissima trovasse una qualche particella o frase, che possa migliorarsi, l'autore la rimette alla sua disposizione. Aspetto qualche riscontro... P.S. All'addizione segnata a pag. 33 tra le linee 19 e 20, a capo si ponga in margine *Indizj e forma di Giudizj*.[4] A pag. 49 tra le linee 2 e 3, a capo in margine pongasi *Pene dei Nobili*.[5] All'addizione della pag. 92 tra le linee 4 e 5, a capo pongasi in margine *Attentati, complici, impunità*, e nella stessa addizione, dove torna a capo « le nostre leggi proscrivono », si ponga in margine *Interrogazioni suggestive, Deposizioni...*[6]

A monte di queste istruzioni di Verri si deve ipotizzare una seconda lettera di Beccaria all'amico milanese, spedita da Gessate intorno al 20 dicembre. Esiste infatti nell'archivio di quest'ultimo un foglietto di pugno di Cesare,[7] che accompagnava in origine una perduta « cartina » di correzioni; esso è però così breve, sibillino e per giunta non datato, da recar poco lume. Il testo suona:

Amico carissimo, nel ringraziarvi di vero cuore per tanta sofferenza che avete per me nel noto affare di Livorno, vi rimetto la cartina delle variazioni, con le quali spero sarà tolto ogni dubbio. Questo veramente mi riesce strano in un porto di mare e in un paese dove sono note e abbracciate tutte le prammatiche. Basta; ho rimediato. Vi prego sollecitare la stampa; e col cuore vi abbraccio. Il vostro B.

---

1. Così giudica M. A. Timpanaro Morelli, *Tre lettere* cit., pp. 174-175; ivi, a p. 177, il testo.
2. Si riferisce al disegno dell'antiporta, chiedendo che siano raffigurati « risoluti » tanto il gesto del « manigoldo » nel porgere la sua offerta sanguinosa quanto quello di ripudio da parte della Giustizia.
3. In effetti, la correzione venne introdotta a suo luogo (p. 27,25; cfr. sopra la p. 48, 21-22) e poiché essa cade nel secondo foglio di stampa, se ne può dedurre che sul finire di dicembre la tiratura non fosse ancora iniziata.
4. Dunque Beccaria non s'era preoccupato della scansione in paragrafi delle nuove « addizioni » e tanto meno ne aveva indicato i titoli, che ora Verri immagina ancora collocati « in margine », come apparivano nella *princeps*. A quest'ultima si riferisce il richiamo alla « pag. 33 tra le linee 19 e 20 », il che vale anche per i successivi. L'aggiunta in questione venne così a costituire il nuovo § XIV, pp. 38-40 (cfr. sopra le pp. 58,2-22 e 58,31—59,28).
5. Il nuovo § XX trovò luogo alle pp. 58-60 (cfr. sopra le pp. 73,13—75,7).
6. L'aggiunta, in un primo tempo annessa in calce al paragrafo *Della taglia*, venne così a costituirne due nuovi (§§ XXXVI-VII) alle pp. 107-113 (cfr. sopra le pp. 114,7—117,10).
7. Milano, Fondazione R. Mattioli, Archivio Sormani-Verri, fasc. *Beccaria*, n. 2; inedito. Il ritrovamento è merito di Carlo Capra, che ringrazio per l'amichevole comunicazione.

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

Sembra difficile credere che il destinatario possa essere persona diversa da Pietro, e l'abbraccio « col cuore » lo confermerebbe, ma stupisce che Beccaria tratti improvvisamente col « voi » un amico cui in quegli anni dava sempre del tu,[1] mentre l'accenno alle « prammatiche », cioè alla legislazione recente, è tanto criptico da riuscire indecifrabile. Comunque vada collocato e inteso questo biglietto (che, a rigore, potrebbe anche riguardare le « variazioni » introdotte nella « quinta » edizione ed essere perciò assegnato all'autunno del '65), alle soglie dell'anno nuovo Aubert era in possesso di tutto l'occorrente per allestire quella che sarebbe apparsa come « terza edizione rivista, corretta e notabilmente accresciuta ». Il lavoro tipografico fu condotto a spron battuto, sicché al cadere di gennaio, decorsi appena sei mesi dalla prima pubblicazione, l'officina livornese già era sul punto di concludere l'opera sua.

Il volume si apriva con una bella incisione in rame fuori testo posta a riscontro del frontispizio, frutto della bravura di Giovanni Lapi,[2] che aveva seguìto alla lettera le istruzioni del Beccaria, raffigurando sulla destra la Giustizia in aspetto di matrona assisa in trono, in atto di respingere con gesto di orrore un manigoldo dal volto brutale, che regge nella destra una daga e una mannaia, mentre con la sinistra impugna pei capelli tre teste umane recise che grondano sangue; la dea volge il capo benevolo verso gli emblemi dei lavori forzati (una zappa, una vanga, una sega, una mazza, ammucchiate sopra un viluppo di ceppi e di catene), sui quali trabocca dall'alto la simbolica bilancia. L'incisore non dovette ispirarsi soltanto alla descrizione fornita nella lettera dell'autore, ma ricalcare un vero e proprio « schizzo » (forse anche questo del Perego?) speditogli da Milano; non mi sembra infatti casuale il fatto che l'elmo piumato che svetta sul capo della Giustizia sia identico a quello che la stessa dea inalbera sul frontespizio dell'edizione originale del *Contrat social* di Rousseau.[3]

Altri rami l'edizione non ne contiene, tranne una piccola vignetta allegorica sul frontespizio, che per ragioni tecniche — dovendo venire impresso anche sul torchio calcografico — fu tirato su un foglietto volante, incollato poi in

---

1. Così nella lettera del 13 dicembre 1764 già riferita e in quelle vergate in viaggio nell'ottobre-novembre 1766 (*Viaggio a Parigi* cit., pp. 441-443, 457-460); solo dopo tre lustri di rapporti raggelati, Beccaria tornerà al « voi » nell'82 in una grigia letterina d'affari (*Opere*, ed. Romagnoli cit., vol. II, pp. 912-913). L'uso era allora di impiegare il « voi » con i pari grado, gli ecclesiastici, i dotti, e il « lei » con i subalterni di civile condizione come l'Aubert; Beccaria tratta col « voi » un amico ignoto, d'Alembert, Morellet, i soci della Patriotische Gesellschaft bernese, lo Tscharner e il Carli, con la sola eccezione del « lei » usato nel 1770 con Agostino Paradisi (ivi, pp. 901-902). Va detto anche però che con un amico intimo come il Biffi alterna il « voi » al « tu » perfino nel corpo d'una stessa lettera (ivi, pp. 842-843, 846-848, 850-855).

2. L'incisione è anonima, ma l'attribuzione è confermata dal fatto che il Lapi era fornitore abituale dall'Aubert e dall'accenno di una lettera di Verri del 22 febbraio 1766, già riferita, che avrebbe voluto affidare a lui l'esecuzione del ritratto di Beccaria. Invece l'indizio, che il VENTURI (*L'immagine della Giustizia* cit., p. 711) trae dal passo d'una lettera di Aubert a Beccaria (*rectius*: Pietro Verri) del 28 giugno 1765 (A. LAY cit., p. 62), dev'essere diversamente interpretato, come mostrerò più avanti (pp. 436-437).

3. Cfr. T. DUFOUR, *Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau*, Paris, 1925, vol. I, p. 117, n. 132 (e facsimile a p. 122).

fronte al primo sedicesimo.[1] Proprio questa vignetta diede luogo a una curiosa variante, perché in alcuni esemplari essa raffigura due lime incrociate sormontate da un nastro con la scritta: « TERUNT ATQUE POLIUNT », mentre in altri, più rari, rappresenta una bilancia in equilibrio sopra una spada spezzata, entro una cornice di fronde d'olivo;[2] le ragioni del mutamento non sono chiare: forse la prima impresa parve all'autore troppo generica e pretenziosa, tanto da fargli preferire un'allusione muta, ma ben più diretta, al contenuto dell'opera. Comunque, entrambi i rami dovettero soddisfare il gusto dell'Aubert, perché essi vennero utilizzati simultaneamente: i due frontespizi infatti risultano impressi non solo con i medesimi caratteri, ma addirittura con la stessa composizione, come mostra, ad esempio, la « P » vistosamente ammaccata della parola « RISPOSTE » nella sesta riga.

In fronte al volumetto (pp. 1-3) l'Aubert collocò questo breve avvertimento:

Al Lettore. L'avidità, colla quale è stata accolta quest'Opera nell'Italia, e gli applausi, che meritatamente ha ottenuti, mi hanno fatto determinare a darne una nuova edizione. Sarà questa la terza che ne vede il Pubblico, appena dopo sei mesi da che l'opera venne in luce.[3] L'Autore a mia istanza vi ha fatte alcune importanti addizioni, ed io ho cercato colla eleganza dell'impressione di corrispondere al pregio del libro, ed al desiderio universale. Lo spirito di una sublime e benefica filosofia, che anima quest'opera, l'amore della umanità e la vastità delle idee provano da loro sole abbastanza quale sia stato il fine, che ha posto la penna in mano all'Autore, cioè quello di difendere la più infelice parte del genere umano (troppo sin'ora abbandonata alle opinioni), non mai di offendere verun governo in particolare.[4] Una inavvertenza mi è sfuggita nel *Manifesto*, ed è di aver attribuito all'Autore di quest'opera le *Meditazioni sulla felicità*; l'aver entrambi gli Autori voluto celare il nome loro è stata la cagione di questo sbaglio. Tutto ciò ch'è racchiuso fra questo segno *, è materia aggiunta dall'istesso Autore.

Le aggiunte, racchiuse per l'appunto fra due asterischi, erano davvero ragguardevoli. Accettando il modello offerto dalla contraffazione fiorentina e l'espresso gradimento di Beccaria, Aubert aveva adottato un formato sen-

1. Solo una parte della tiratura reca a p. 3 una vignetta simbolica con gli emblemi delle arti, usata a mo' di finalino. Ma non si tratta di un rame, bensì di una silografia.

2. La duplice vignetta era stata rilevata già dal marchese Giulio, che di quest'edizione scrisse genericamente che « fu variata nel frontespizio » (G. BECCARIA, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [3]); anche il MELZI (*Dizionario* cit., vol. I, p. 281) nota che « sonovi esemplari con diverso frontispizio », ma solo il LANDRY (op. cit., p. 23, n. III) specificò che la variante era da ricercarsi « nell'incisione del frontispizio ». Invece il MANUPPELLA (op. cit., n. 137, pp. 41-42) conosce solo esemplari con la vignetta delle lime (e, al solito, ritiene che il ritratto del Faucci faccia parte anche di questa edizione).

3. L'edizione originale era apparsa nel luglio 1764: ciò conferma pertanto che l'Aubert scriveva queste parole nel gennaio 1765.

4. Chiara allusione alla Repubblica di Venezia, che aveva proibito la circolazione del libro, credendosi censurata nel capitolo sulle *Accuse secrete*.

sibilmente ridotto rispetto a quello della *princeps*, e allo stesso modello s'era ispirato numerando i paragrafi e collocando la cifra romana e il titolo in bella evidenza al centro della pagina. Dal computo continuò a restare esclusa l'*Introduzione* e il totale salì da 41 a 45 grazie all'aggiunta dei quattro capi di nuova stesura sopra ricordati;[1] furono anche inseriti in paragrafi già esistenti undici brani inediti (spesso di notevole estensione e comunque contrassegnati come significativi),[2] nonché ritocchi di varia incidenza, dall'emendazione di un refuso alla rielaborazione di un'espressione.

Quale ulteriore arricchimento della nuova edizione, Aubert inserì in calce al testo (pp. 127-131), di propria iniziativa, un breve e anonimo « Giudizio di celebre professore sopra il libro Dei delitti e delle pene », preceduto da un vistoso bottello del tutto sproporzionato alle tre paginette di testo, nelle quali appena si abbozzava una difesa del libro dall'accusa di essere temerariamente ispirato a spirito « hobbesiano ». Il *Giudizio*, stampato quando era « ignoto ancora all'autore dell'opera »,[3] avrebbe dovuto costituire per Beccaria una gradita sorpresa, né possediamo indizi per accertare se l'editore, oltre che dal desiderio di testimoniare l'apprezzamento del mondo accademico, non fosse mosso anche dall'intento di esibire un'autorevole malleveria agli occhi della censura: autore dello scritterello era infatti il rinomato docente di dialettica e fisica nell'Università di Pisa Giovan Gualberto De Soria.[4] Fatto sta che

1. Li riepilogo, per chiarezza, indicando pagina, linea e paragrafo della « terza » edizione; in fine, tra parentesi, pongo il rinvio alle pagine del testo critico edito nel presente volume:
38,8—40,23, « § XIV. Indizj, e forma di Giudizj » (pp. 58,2-8 e 11-22; 58,31—59,28).
58,7—60,6, « § XX. Pene dei Nobili » (pp. 73,13—75,7).
107,24—110,15, « § XXXVI. Attentati, complici, impunità » (pp. 114,7—115,26).
110,17—113,3, « § XXXVII. Interrogazioni suggestive, deposizioni » (pp. 115,28—117,10).

2. Eccone il prospetto:
10,10-18, § II, « Ma la moltiplicazione ... alle Nazioni » (p. 30,10-15).
12,10-16 e 24-29, § III, « Questa obbligazione ... l'anarchia » e la nota relativa (p. 34,8-12 e 16-19).
42,5-30, § XV, « Quali sono i motivi ... dinanzi agli occhi » (p. 61,14-30).
43,20-22, § XVI, « o finalmente ... non è accusato » (p. 62,11-12).
48,11-21, § XVI, « È superfluo ... lo spaventa » (p. 65,24-30).
51,19-22, § XVI, « Dassi la tortura ... che tu sii reo » (p. 68,1-5).
56,18-19, § XVIII, « la fa meno ... spettacolo » (p. 72,11).
60,17-21, § XXI, « ma come le pene ... più opportuna » (p. 76,1-4).
77,1—78,23, § XXVII, « Perché una pena ... incallito dell'infelice » (pp. 90,12—91,21).
90,22—91,8 § XXIX, « Riflettasi che ... popolare anarchia » (pp. 99,32—100,8).
118,9-10, § XL, « Fate che le leggi ... gli uomini stessi » (p. 122,5-6).

3. Così nell'*Avviso* impresso dapprima a p. 132 e trasposto poi a p. 142, che trascrivo per intero più oltre.

4. L'attribuzione del *Giudizio* al De Soria è già esplicitamente formulata dal VILLA cit., p. XXXII. Giovan Gualberto De Soria era nato a Pisa, da umile famiglia, il 10 aprile 1707; fu nominato professore nel 1731 e morì a Calci il 16 agosto 1767. Aveva pubblicato: *Rationalis philosophiae institutiones, sive de emendanda regundaque mente* (Amstelodami, 1741); *Ragionamenti metafisici della esistenza e degli attributi di Dio* ecc. (Lucca, Benedini, 1745); *Raccolta di opuscoli filosofici* (Lucca, Benedini, 1753); l'anno seguente uscì una sua *Raccolta di opuscoli filosofici e filologici* (Pisa, A. Pizzorno, 1766, 3 voll.) e postume apparvero ancora una *Cosmologia, o Fisica universale* (Firenze, 1772) e una *Raccolta di opere inedite*

Beccaria, quando si trovò sott'occhio quelle tre striminzite e sconclusionate paginette, ne fu disgustato e diede in ismanie. Ma prima di chiarire gli sviluppi di quell'incidente, occorre soffermarsi un istante su un altro, di poco anteriore e di maggior peso.

Al cadere di gennaio del '65 la « terza » edizione stava per essere ultimata, quando un fatto nuovo e clamoroso sopravvenne a differirne la pubblicazione: da torchi veneziani erano infatti venute in luce, nei primi giorni dell'anno, le *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*, la violenta e prolissa invettiva del monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei (c. 1725-1812), personaggio avventuroso e contraddittorio, di cui Franco Venturi ha tratteggiato un vivace profilo.[1] La reazione degli amici dell'Accademia dei Pugni fu immediata e si tradusse in una vigorosa *Risposta* dettata da Pietro e Alessandro Verri. Sappiamo dai consueti, minuziosi appunti di Pietro che: « Comparve il libro il giorno 15 Gennaro 1765 a mezzodì,[2] e la sera del giorno 21 detto fu terminata questa risposta. Ai 22 la mattina partì la prima [parte]. Ai 23 la mattina partì per Lugano il restante. Al 1 Febbraro s'ebbe la stampa, la quale costò lire 129.10 ».[3] Mentre i torchi ticinesi (probabilmente quelli dell'Agnelli) lavoravano febbrilmente, il 25 gennaio Pietro scriveva al Carli:

... Io vi trasmetterò quanto prima un esemplare d'un libro che ha fatto gran rumore in Italia e che voi forse già conoscete, cioè *Dei delitti e delle pene*: se ne sta ora facendo la terza edizione in Livorno. Il libro fa elogio al genio ugualmente che al cuore dell'Autore. Un frate in Venezia ha vomitato contro questo libro un libello d'accuse d'eresia, di sedizione, d'empietà e simili; sta sotto il torchio in Lugano un'apologia che farà vittoriosamente comparire calunniatrice Sua Riverenza. Si dice che l'autore del libro sia il nostro amico Beccaria; egli lo nega a tutti, lasciando però a tutti la libertà di pensare...[4]

(Livorno, T. Masi, 1773-1774, 2 voll.). Su di lui cfr. L. MAGNANIMA, *Elogio istorico e filosofico di Giovanni Alberto De Soria* (Livorno, C. Giorgi, 1777); A. FABRONI, *Historia Academiae Pisanae* (Pisa, vol. III, 1795, pp. 422-425); G. GENTILE, *Contributo alla storia del metodo storico* (1903), in: *Studi sul Rinascimento*, 2ª ediz., Firenze, 1936, pp. 284-302; N. CARRANZA, *Mons. Gaspare Cerati professore all'Università di Pisa*, « Bollettino storico pisano », XXX, 1961, pp. 103-290; S. ROTTA, *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, « Movimento operaio e socialista », XVII, 1961, p. 210; N. CARRANZA, *L'Università di Pisa e la formazione culturale del ceto dirigente toscano del Settecento*, ivi, XXXIII-V, 1964-1966, p. 498; E. GARIN, *Storia della filosofia italiana*, Torino, 1966, pp. 959-960, 990-991; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, Torino, vol. I, 1969, pp. 346-354. Lo stesso Venturi ha riprodotto il *Giudizio* nella sua cit. edizione dei *Delitti*, pp. 198-205.

1. Cfr. F. VENTURI, *« Socialista » e « socialismo » nell'Italia del Settecento*, « Rivista storica italiana », LXXV, 1963, pp. 129-136. Sulla genesi e la pubblicazione delle *Note* cfr. G. TORCELLAN cit., pp. 728-732.

2. Comparve, ben s'intende, a Milano.

3. Postilla in calce alla copia autografa di Pietro Verri della *Risposta* al Facchinei; edita da E. LANDRY cit., pp. 283-284. In calce all'esemplare di suo pugno dei *Delitti* (p. 107), con lievi divergenze, Verri aveva annotato: « Ai 15 Genn. 1765 ebbimo nelle mani Facchinei. Ai 21 detto si spedì a Lugano la risposta, e al principio di Febbraio si cominciò a distribuire » (ivi, p. 283).

4. F. DE STEFANO, *Cinque anni* cit., pp. 73-74.

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

Il 1° febbraio 1765 giunsero dunque a Milano i primi esemplari a stampa della *Risposta*, un grazioso volumetto anonimo di 88 pagine; una settimana dopo il Verri ne spediva copia al Carli insieme ad un esemplare della prima o della « seconda » edizione dell'opera di Beccaria;[1] negli stessi giorni l'Aubert, che da Livorno era sul punto di licenziare la « terza » edizione, dovette star sulle spine, forse immaginando quel testo dettato contro il malèdico frate ben più ghiotto per i propri potenziali clienti di quanto in realtà non fosse. Del proprio intento di controbattere, Verri dovette informarlo l'indomani stesso dell'arrivo del libello del Facchinei, e il 26 gennaio Aubert rispondeva:

... la lettera che scrivo al signor m[archese] B[eccaria] B[onesana] qui acclusa può servir di risposta anche alla favoritami di Vostra Signoria illustrissima del 16 stante, e però non istarò a diffondermi inutilmente; solo La prego a sollecitare la cosa quanto sia possibile, per far più contrapposti in uno...[2]

Il contesto è tutt'altro che chiaro, la lettera « acclusa » ci manca, ma il tono è quello di uno che freme d'impazienza, ed è facile immaginare che l'oggetto di tanto desiderio fossero non già le « correzioni e addizioni » — a quella data ormai ricevute, composte e forse persino stampate[3] — bensì il testo della *Risposta*. Non saprei interpretare il proposito di « far più contrapposti in uno » se non come quello di ribattere simultaneamente da due bande, cioè da Milano e da Livorno, agli attacchi del Facchinei; « la cosa » da sollecitare era dunque la stesura e l'invio della replica. Si deve perciò supporre che sin dal primo momento Verri avesse preannunciato l'intento di stampare la *Risposta* senza il minimo indugio e da sola, forse allegando ragioni di urgenza polemica; ma ad Aubert sarà parso strano che quello scritto non vedesse la luce, con tutta naturalezza, in calce alla nuova edizione quasi ultimata dell'opera di cui prendeva le difese; e forse avrà anche intuito le motivazioni più segrete di tale decisione: l'inconfessata gelosia per il successo strepitoso dell'amico e il timore che il nuovo testo — condannato di necessità all'anonimato — venisse attribuito a lui e ne consolidasse la fama. Comunque, ciò che ad Aubert in quei giorni premeva di assicurarsi era soltanto l'assenso del cenacolo milanese ad una pronta ristampa; come l'ebbe ottenuto, si affrettò a riprodurre la nuova operetta in calce alla propria edizione, facendola precedere a p. 132 dal seguente *Avviso*:

Nell'atto che si era ultimata la stampa del *Giudizio*, ignoto ancora all'Autore dell'Opera, e che si era sul punto di pubblicare il presente Libro, mi è capitata

1. Dal contesto della lettera (che è dell'8 febbraio 1765) appare chiaramente che Verri spedisce due volumi disgiunti, segno che la nuova edizione livornese non era ancora disponibile; egli annuncia infatti: « il libro *Dei delitti e delle pene* e la *Risposta* alle divote imputazioni del Vallombrosano Ferdinando Facchinei... Il libro *Dei delitti e delle pene* ve lo trasmetto in nome del suo autore, il quale vi fa mille rispetti » (F. De Stefano, *Cinque anni* cit., pp. 74-75).
2. A. Lay cit., p. 46.
3. L'editrice del documento propende invece per un'allusione alle correzioni.

alle mani la risposta alle Note e Osservazioni, che contro l'Opera stessa si sono scritte, ed ho creduto perciò necessario d'aggiungervi ancor questa, per giusta difesa dell'Autore, e dello Stampatore, contro le altrui incivili e mal fondate calunnie.

In quei mesi, a prender le difese di Beccaria scese in campo a visiera calata anche Migliorotto Maccioni, un giovane e discusso professore di diritto civile nell'Università di Pisa, il quale volle spezzare la sua lancia in un arengo ben poco accessibile, quale la prefazione (dettata a nome del tipografo) posta in fronte a un trattatello sulla retta formazione intellettuale redatto da Johann Franz Budde (1667-1729), teologo luterano dell'Università di Jena: un libro stampato a Livorno nel '65 sotto la falsa data dell'Aja.[1] Il Facchinei non viene espressamente nominato, ma a piè di pagina il richiamo alle sue *Note e osservazioni* è del tutto esplicito, e Maccioni lo aggredisce con linguaggio virulento, collocandolo fra quei detrattori e calunniatori dei begli ingegni, che odiano gli studi in quanto « ventri admodum fuerint dediti, partibusque ventri proximis ». Il Frate viene poi definito un Mida con la cocolla, un archimandrita di tutti i Farisei, un bipede stolto e petulante, uno spudorato e mendace diffamatore, un ignorante di ogni scienza divina e umana travolto dalla sua libidine di scendere in rissa; a lui si contrappone Beccaria, appassionato scrittore di *prudentia civilis* e fiero difensore dell'umanità. Questa pagina, più rabbiosa che indignata, sfuggì forse all'attenzione di Aubert, ma non a quella meticolosa del Pelli, il quale il 26 agosto 1765 annotava che, a proposito dell'opera di Beccaria, Facchinei aveva sparso la voce in Venezia, « ove il libro fu proibito, essere uscito dalla penna del medesimo Maccioni. È giovane di merito e che ha delle cognizioni, benché per odio professorale sia in poca stima presso molti a Pisa, ma non so se abbia tante cognizioni da pensare e da scrivere come ha scritto chi ha composto detto libro ».[2]

In seguito alla pubblicazione della *Risposta*, in quello stesso mese di febbraio tra Pietro Verri e il Facchinei si svolse uno scambio di lettere mordaci: « di buon umore », ma in realtà sprezzanti e beffarde, quelle del conte, e fiacche invece, « da poltrone che vorrebbe far lo spiritoso », quelle del frate. Così le menzionava Pietro in una sua al Carli del 10 aprile, e il 29 Aubert, sempre informatissimo, gli scriveva: « Graziosissimo dev'essere il carteggio, che si è intrapreso tra Vostra Signoria illustrissima e il frate; certamente che, se questo va innanzi, deve meritarne una stampa; e quando il frate la lasci sul secco, almeno quelle poche lettere dovrebbero stamparsi nel *Caffè* ».[3] Forse avrebbe voluto stamparle lui stesso in calce ai *Delitti* e alla *Risposta*, se ne avesse avuto

1. J. F. Buddaeus, *Exercitatio de cultura ingenii* ecc., Hagaecomitum, apud Fridericum Van-Ellen, 1765, pp. VIII-115; le invettive contro il Facchinei si leggono alle pp. IV-VI. Tutte le opere del Budde erano all'Indice sin dal 5 maggio 1750.
2. G. Pelli, *Efemeridi*, sez. I, vol. XV, pp. 37-38, in: *Lettere a G. Pelli* cit., pp. 699-700.
3. F. De Stefano, *Cinque anni* cit., p. 90; A. Lay cit., p. 53.

il destro: purtroppo invece, per comprensibili motivi di cautela, Verri le tenne segrete con tanto scrupolo, che s'è finito per perderne la traccia.

Quando venne ultimata la stampa della « terza » edizione? Adriana Lay ha suggerito una data — quella del 15 febbraio 1765 — che è francamente impossibile. Sappiamo infatti che le prime copie della *Risposta* impressa a Lugano giunsero a Milano il 1° febbraio: se l'efficiente tipografo svizzero se la cavò in otto giorni (uno per l'andata e l'altro per il ritorno ci saran pure voluti), è difficile credere che la dimessa e mal fornita officina livornese ne impiegasse altrettanti per ultimare un'aggiunta di sei fogli e mezzo, pari a 104 pagine,[1] tanto più che non sussistevano ragioni di particolare urgenza, tali da alterare il ritmo usuale del lavoro. Eppure questi termini, per quanto esigui, sembrano a prima vista invalicabili, se non si vuol supporre, per concedere ad Aubert una settimana in più di respiro, che sin dal 23 gennaio Verri avesse spedito anche a Livorno una copia manoscritta della *Risposta*, senza attendere di poter disporre di esemplari della stampa ticinese: un'ipotesi del tutto inverosimile, perché in tal caso il comportamento degli amici milanesi nel promuovere la dispendiosa edizione di Lugano e, simultaneamente, quella livornese, risulterebbe del tutto incoerente.

Si direbbe dunque, sempre a prima vista, che una copia a stampa della *Risposta*, spedita da Milano a volta di corriere e giunta a Livorno intorno al 6 febbraio, facesse da modello a compositori e torcolieri tanto solleciti da ultimare il libro in tempo utile perché un esemplare ancor fresco d'inchiostro partisse alla volta di Milano con la posta di venerdì 15:[2] un così affannoso procedere sembra ipotesi necessaria, visto che il 25 il povero Aubert, colpevole di aver inzeppato di testa sua nel volume il laconico e sconclusionato *Giudizio* del De Soria, già si accasciava sotto i fulmini dell'indignato Beccaria e della sua cerchia.[3] Se però si tiene sott'occhio la documentazione tutta intera e rassettata a dovere e si accerta — come mostrerò tra breve — che quel venerdì 15 non cadde di febbraio, bensì di marzo,[4] è facile scorgere come la tumultuaria

1. La *Risposta* comincia con l'*Avviso* dell'Aubert a p. 132 e termina a p. 226; escludendo l'occhietto (pp. 133-134), essa occupa 92 pagine di testo. Nel computo vanno poi comprese le pp. 129-131 (inizio della segnatura I) col *Giudizio* del De Soria, tre pagine per l'*Indice* (pp. 227-229) e tre facciate vuote in fine.

2. Una riprova apparente, ma ingannevole, si avrebbe nella lettera di Aubert a Verri, che l'editrice assegna a tale giorno; vi si legge infatti: « Non ho altro tempo che mandarle un esemplare finito » (A. LAY cit., p. 47). In realtà, la missiva è da spostare alla metà di marzo, come dirò più oltre.

3. A. LAY cit. (pp. 46-47) concorda circa l'arrivo della *Risposta* a Livorno « non... prima della prima settimana di febbraio », sostiene la spedizione del primo esemplare « venerdì 15 » (febbraio) e conclude che, « per essere a Livorno entro il 1° marzo, la risposta dei Milanesi doveva essere partita non oltre il 22 da Milano, giorno in cui poteva esservi giunta la lettera di Aubert » appunto del 15. Ma due pagine più in là la stessa Lay pubblica una lettera di Aubert che già ribatte agli sdegnati Milanesi quattro giorni prima (il 25 febbraio), mostrando che tutta questa cronologia, legata a percorrenze postali di sette giorni e più, non è sostenibile per interna contraddizione (oltre che erronea di fatto).

4. Negli anni non bisestili le date del febbraio e del marzo (fino al 28) cadono nello stesso giorno della settimana.

prestazione attribuita alla tipografia Coltellini nella seconda settimana di febbraio 1765 sia frutto di un *qui pro quo* che è agevole dissipare. Caduta la prova illusoria d'una spedizione del volume ultimato sin dal 15 di quel mese, basta attenersi all'uso dell'Aubert, più volte documentato, ch'era di spedire per posta a Milano un esemplare dei fogli via via impressi, sia per attestare l'avanzamento effettivo del lavoro, sia per consentire la segnalazione tempestiva di eventuali mende da risarcire tra gli *errata*. Non fu dunque la vista del volume compiuto a far montare sulle furie Beccaria, perché a tanto bastò quella dell'undicesimo foglio, che conteneva quel frustolo di *Giudizio* e le prime dieci pagine della *Risposta*: un foglio che poté venire affidato alla posta in Livorno prima della metà di febbraio. Per ultimare l'edizione Aubert ebbe dunque a disposizione non una ma due settimane,[1] un lasso sufficiente anche per chi poteva contare su un unico compositore, e guercio per giunta.

A Milano dunque quel benedetto foglio « I » levò scalpore, vuoi per l'inconcludente e laconico *Giudizio*, che menava il can per l'aia discettando piuttosto di Hobbes che dell'opera che pretendeva giudicare, vuoi per l'arbitrio commesso dall'editore; e Beccaria, emotivo e suscettibile come al solito, ne fece addirittura una tragedia. Investito da aspre rampogne e invitato a espungere il *Giudizio*, Aubert reagì con tatto ed equilibrio, si addossò ogni colpa, si disse pronto a rimediare, scusandosi col sostenere che il testo trasmessogli dal De Soria era incompleto, una specie di acconto, e che in buona fede, non per inavvertenza, lo aveva scambiato per cosa compiuta. Solo una scheggia ci resta della sua prima lettera di contrizione, spedita a Beccaria, con tutta probabilità, il 22 febbraio:

> ... Avevo preparato una ventina di fagotti di *Delitti e pene* per mandar fora, e ne avevo dati per il paese una mezza dozzina...[2] tanto ero persuaso del finimento; ho scritto a Pisa[3] l'occorrente e domani a sera ne avrò la risposta. Farò che sia facile ogni difficile rimedio...[4]

---

1. Intorno al 20 febbraio, quando Aubert ricevette le proteste dei Milanesi, la stampa doveva essere compiuta, sia perché l'*Indice* richiama le pagine della prima tiratura (senza tener conto della manipolazione operata per completare il testo del De Soria), sia perché Aubert, nelle lettere del 22 e 25 febbraio e in quella del 1° marzo, che richiamo poco oltre, parla di una « ventina di fagotti » già pronti per la spedizione, di « una mezza dozzina » di copie or ora distribuite in Toscana e di due esemplari spediti a Vienna.

2. Il « paese » è la Toscana; s'intenda « mezza dozzina » di esemplari singoli, non di « fagotti ».

3. Personalmente al De Soria, o forse, più probabilmente, al suo intermediario consueto, che era il pisano Cosimo Mari, faccendiere ambizioso, che teneva corrispondenza d'affari e contatti culturali per conto della tipografia Coltellini (cfr. A. LAY cit., pp. 48, 60, 89, 90, 124, 174). A Pisa egli svolgeva le funzioni di « proveditore dell'ufizio del sale », ma anche di informatore del governo sui « forestieri che sono in Pisa ed in ispecie dei Russi » (cfr. *Relazioni sul governo di Toscana di Pietro Leopoldo*, Firenze, 1970, vol. II, p. 332). Una sua lettera a Beccaria del 26 luglio 1765 tesse uno sviscerato elogio del De Soria.

4. Poco più tardi questo unico brano venne trascritto da Beccaria in una sua immaginaria e scherzosa comparsa processuale, che s'intitola: *Preci e allegazioni di fatto e in punto di ragione per il nobile signor marchese Beccaria Bonesana contro il nobile signor don Alessandro*

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

La sera del sabato 23 giunse a Livorno da Pisa l'atteso foglio con i chiarimenti del De Soria. Il « celebre professore », noto anche per la sua indolenza, spiegò di aver fornito sulle prime un esordio di due sole paginette, riservandosi di concludere non appena l'opera avesse assunto veste definitiva. « Mi fu chiesto », scriveva allora, « un mezzo foglio intanto, per comodo della stampa, e mi fu detto che finirei dopo vedute le aggiunte del chiarissimo autore »,[1] segno che a sollecitare il *Giudizio* Aubert s'era mosso fin dallo scorso dicembre, se non prima, quando ancora non disponeva delle « addizioni » beccariane.

Accertato questo punto, la domenica 24 Aubert si affrettò ad esporre ragioni e scuse, indirizzando a Milano ben tre lettere, che avrebbe affidato alla posta il giorno seguente. Della prima, certo la più diffusa e vibrante, diretta a Beccaria, ci resta solo una frase:

... Ieri sera ebbi risposta dal signor dottor Soria, e rinvenni che il *Giudizio* non è altrimenti terminato, come mi si era dato ad intendere asseverantemente dalla persona, che io avevo interposta per sollecitarlo...[2]

La seconda lettera, inviata all'abate Palazzi, è andata perduta; la terza, a Pietro Verri, è superstite. Vi si legge:

... sentirà Vostra Signoria illustrissima quel ch'io scrivo al signor marchese Beccaria, sentirà quel ch'io scrivo al signor abbate Palazzi. Al primo fo la mia confessione senza corda,[3] che è quella di doversi attribuire a me tutto lo sconcerto, perché, leggendo in astratto il *Giudizio*, non mi avvidi che non era terminato, come da chi me lo mandò mi si faceva francamente credere...[4]

Ma la missiva che mette conto di scorrere per disteso è quella che Aubert indirizzò a Beccaria il 1° marzo.[5] In essa il rispetto imposto dalla diversa condizione sociale non scende mai all'umiliazione; la difesa della dignità del De Soria, che non merita dispettosi sgarbi, viene assunta con intransigente fermezza; rilevando in Beccaria una « inutile » ed « eccessiva agitazione », l'imputato finisce per trasformarsi in fermo e pacato censore. Eccone il testo:

... Le giuro sull'onor mio che niuna cosa potea tanto affliggermi quanto le due ultime lettere del signor conte Verri e quella di Vostra Signoria illu-

---

Verri ecc. (cfr. nella presente edizione il vol. II, p. 272,14-18). Per la datazione si avverta che nella superstite lettera di Aubert a Beccaria del venerdì 1° marzo, che trascrivo per disteso poco oltre, è ricordata « la mia ultima lettera di lunedì » (cioè del 25 febbraio), lettera che a sua volta, al lume dei frammenti superstiti, risulta preceduta di pochissimi giorni da un'altra, che fu dunque affidata alla posta il venerdì 22.

1. *Preci e allegazioni* cit., p. 271,19-21.

2. Anche questo frammento è conservato in *Preci e allegazioni* cit., p. 271,15-18. La « persona... interposta » era il già ricordato Mari.

3. Cioè: spontanea, non strappata con la tortura della « corda ».

4. A. LAY cit., p. 49. La lettera è senza data, ma venne certamente acclusa a una delle due dirette a Beccaria al cadere di febbraio: quasi certamente a quella del 25, perché riconosce (dopo la conferma di De Soria) che il *Giudizio* era incompleto.

5. Edita in: A. LAY cit., pp. 50-51, con qualche inesattezza che qui emendo.

strissima.[1] Lor signori hanno mille ragioni: io ho mille torti, perché le passate circostanze non mi fecero osservare il *Giudizio* che in astratto, e perciò non replico. Solo mi preme che vengano in chiaro che non ha torto il Soria; la mia ultima lettera di lunedì[2] avrà dato loro delle prove convincentissime su questo punto. Intanto lor signori vogliono assolutamente rigettare il *Giudizio*, ed io son prontissimo a farlo, perché riguardo il voler loro e la loro sodisfazione a preferenza di qualunque ancor giusto ritegno. Solamente desidero che, prima di far questo, mi giunga la loro risposta alla detta ultima mia, sulla lusinga che non vorranno fare al Soria un torto che in vero e' non merita. Quando poi si persista nella presente loro risoluzione, vedranno immediatamente quale stima io faccia d'obbedirgli.

In fine, se, venuti in chiaro dell'equivoco, e rimossi dalla mala opinione che giustamente han concepito, vorranno che il *Giudizio* si stampi, mi pare che dietro di esso o in fine del libro potremo pure inserire le *Notizie preliminari* che adesso ricevo. In tutto e per tutto io voglio in somma dipendere dal lor volere. E intanto (premesso sempre il loro consenso), prima che il *Giudizio* si stampi, prometto di esaminarlo minutamente con occhio purgato e scrupoloso, acciò, trovandovi qualche cosa che in minima parte faccia poco vantaggio al libro, si possa sospendere fintanto che pervenga sotto i di lei occhi, non ostante che io abbia, per mille titoli, mille motivi di non dubitar punto dell'onestà di Soria. Anzi, quando in ogni caso Vostra Signoria illustrissima voglia vederlo prima di farvi metter mano, non vi sarà altro di male che un ritardo maggiore alla pubblicazione del libro, ed ella è in tempo a prevenirmene.

Per i due esemplari che mandai a Vienna (gli unichi che sieno fuora)...[3] la condotta non giungerà colà che da qui a un mese, onde da qui a un mese farò avere a Coltellini per la posta le mutazioni.[4]

Del resto, se Vostra Signoria illustrissima era persuasa della mia perfetta stima verso di lei e del desiderio che ho di meritarmi sempre più la di lei sodisfazione, era inutile l'eccessiva agitazione in cui mi si è dimostrata, poiché allora potea facilmente ripromettersi ch'io avrei fatto di tutto per rimediare a qualunque ancor piccolo sconcerto. Vero è che il motivo era troppo grave e troppo legittimo, e però, come Le ho detto, non replico. Desidero solo ch'ella mi faccia più giustizia per l'avvenire...

---

1. Perdute entrambe; dovevano portare una data molto vicina al 17 febbraio 1765.
2. È la lettera già ricordata di lunedì 25 febbraio.
3. Di aver « già mandati a Vienna due esemplari » Aubert aveva informato Beccaria con la lettera del 25 (cfr. *Preci e allegazioni* cit., p. 272). I destinatari erano quasi sicuramente gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra presso l'Imperatore, gli stessi cui Aubert inviò poi nel febbraio 1766 due fra i primissimi esemplari della « quinta » edizione, come egli stesso ricorda nella sua lettera a Verri del 7 marzo che cito più avanti (p. 459). Il primo dei due personaggi era Florent-Louis-Marie, conte e poi (dal '77) duca di Châtelet-Lomont (1727-1793), ambasciatore a Vienna dal luglio 1761 al giugno 1766, poi a Londra con eguale incarico (1768-1770), ghigliottinato sotto il Terrore. Il secondo era David Murray (1727-1796), dal '48 visconte Stormont e dal '93 secondo conte di Mansfield, ambasciatore plenipotenziario a Vienna dal novembre 1763 al novembre del '72, poi con pari funzioni a Parigi fino al '78; in quello stesso 1766, per trovar consolazione alla perdita della giovane consorte Henrietta Federica von Bünau (sposata a Varsavia nel '59 e spirata il 16 marzo del '66), il Murray fece un viaggio in Italia.
4. Le « mutazioni » sarebbero state le nuove pagine destinate a completare il *Giudizio*.

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

Che cosa fossero le *Notizie preliminari*, che all'ultimo momento Beccaria pretendeva di inserire in fronte ad un libro già stampato (o di collocarle assurdamente, benché « preliminari », in calce), non si può dire con certezza: ma è del tutto verosimile che si tratti di quel preambolo *A chi legge*, steso nel febbraio 1765, ma non accolto, per le sensate resistenze del tipografo, nella « terza » edizione pressoché ultimata e venuto poi in luce nel marzo 1766 quale premessa alla « quinta ».[1] Di fronte alla dignitosa fermezza dell'Aubert Beccaria si piegò, rinunciò alla tardiva aggiunta, accettò che il *Giudizio* del De Soria, debitamente completato, conservasse il suo posto nel volume. L'inserimento di otto nuove pagine nel bel mezzo di un tomo già del tutto impresso impose la ristampa di un paio di carte di raccordo, la numerazione duplicata di dieci facciate e una delicata manipolazione del legatore,[2] ma quelle difficoltà non spaventavano l'Aubert, guidato dal suo senso pratico e da un forzato spirito di economia. L'8 marzo lo vediamo scrivere a Verri:

> ... in fretta rispondo alla compitissima di Vostra Signoria illustrissima, dicendole solo che con infinito piacere ho veduto che ella fa giustizia al signor Soria. Il *Giudizio* dunque si stamperà. Questa sera o domane a sera dovrei riceverlo[3] e, riceuto che l'avrò, ci farò metter le mani con tanta prescia da ultimare il libro in due giorni. Per questo mi riservo a lunedì[4] a mandarle l'esemplare che Vostra Signoria illustrissima mi chiede per la posta, tentando così di farglielo aver perfetto. Intanto le sue nuove lettere mi diranno se ho da fare stampare in fin del libro le *Notizie preliminari*...[5]

Non bastarono i due giorni previsti per ultimare il volume, ma il 15 marzo l'editore poteva finalmente scrivere a Verri:

> ... Il signor Soria è uomo di garbo, ma mi ha fatto dissipare in consumazione dieci anni di vita. Lunedì Vostra Signoria illustrissima saprà il tutto.[6] Non ho altro tempo che di mandarle un esemplare finito. Spero che saranno contenti del *Giudizio*. I miei rispetti al signor Marchese [Beccaria]... Domani

---

1. Forse è da imputare a questa diversa genesi il fatto che, tra le varie aggiunte introdotte nella « quinta » edizione, quella dell'*A chi legge* sia una delle poche mancanti nell'autografo allegato alla minuta originale sopra ricordata (p. 383, nota 2).
2. Dal solo esame degli esemplari in seguito rappezzati, già nel 1966 avevo potuto dedurre un'omissione involontaria, intervenuta nel corso della tiratura, di buona parte del *Giudizio* (L. FIRPO, *Contributo* cit., p. 402). Per la descrizione dell'operazione cfr. più avanti, parte seconda, n. 4.
3. Allude alla parte mancante del testo del *Giudizio*, di gran lunga la maggiore, visto che l'insieme avrebbe presto occupato non più tre, ma undici pagine.
4. Lunedì 11 marzo.
5. A. LAY cit., pp. 51-52, dove per errore si indica il destinatario nella persona di Beccaria; l'indirizzo a tergo è esplicito. La « compitissima » lettera di Verri, cui la presente dà risposta, è perduta.
6. Cioè: riceverà una più ampia relazione con lettera affidata al corriere di lunedì 18 marzo.

spedirò a Genova gli esemplari per lor signori in numero di trenta, assieme altri otto per Vostra Signoria illustrissima, e altri dodici per Galeazzi...[1]

Fedele alla promessa, il successivo lunedì 18 Aubert aggiungeva altri particolari:

... Venerdì passato Le mandai un esemplare finito de' *Del*[*itti*] ecc. Sono adesso impaziente di sapere se il signor Marchese in tutto e per tutto è restato contento. Del resto, non più giudizi.[2] Io mi sentivo struggere per dar fuori il libro, e Soria, da cui ciò dipendeva, tanto pensava a me quanto a divenir papa, malgrado la promessa fattami di sbrigarmi il *Giudizio* addirittura. Sapevo che egli è un uomo indolente, che non fa niente se non detta, e che non detta se non è stimolato dagli amici, ma mi persuadevo di poter dare questa volta in un'eccezione alla regola. Finalmente, trovandomi impazientito, scrissi una lettera risentita ad un amico comune,[3] dicendogli che rinunziavo al *Giudizio* e volevo dar fuori il libro senza di quello. Ei mi rimproverò su ciò (benché mi confessasse che non se ne era fatto altro) e mi promise che il giorno appresso avrebbe fatto di tutto per disporre Soria a dettare. Basta! finalmente il benedetto *Giudizio* venne fuori...[4]

---

1. Lettera non datata, edita in: A. LAY cit., pp. 46-47, con la data supposta (ma erronea) del 15 febbraio. Giuseppe Galeazzi era il tipografo e libraio milanese che distribuiva i fogli del « Caffè ». Il LANDRY cit., p. 23, si limitava ad assegnare la pubblicazione della « terza » edizione al « principio del 1765 », ma considerando poi (p. 304) l'inclusione della *Risposta*, precisò che il libro dovette apparire « dopo gennaio ».

2. Vari anni più tardi, ai primi di giugno del 1772, quando era sul punto di ristampare le *Meditazioni sull'economia politica* di Verri, Aubert gli scrisse che non riteneva opportuno allegare all'opera i giudizi critici favorevoli, per non ostentare « una parzialità sfacciata e sospetta »; e aggiunse: « È vero che ai *Delitti e pene*, edizione seconda... si appose il *Giudizio* di Soria, ma non era allora uscito fuora il frate Facchinei a metter male a proposito il becco in molle » (A. LAY cit., p. 197). Aubert chiama qui « seconda » quella che aveva contraddistinto come « terza » edizione, perché era stata la seconda impressa dai torchi del Coltellini.

3. Verosimilmente, ancora Cosimo Mari.

4. Lettera non datata, edita in: A. LAY cit., pp. 47-48, con la data supposta (ma erronea) del 18 febbraio. Questa seguì la precedente con tre giorni d'intervallo (« lunedì saprà... venerdì le mandai... »), cioè vennero spedite da Livorno con i corrieri di un venerdì e di un lunedì successivi. A stretto rigore, l'invio a Milano di « un esemplare finito » potrebbe riferirsi tanto alla prima tiratura, col testo incompleto del De Soria, quanto alla seconda, con l'aggiunta e il rappezzo. Adriana Lay ha preferito la prima ipotesi, assegnando perciò le lettere alla metà di febbraio 1765, ma quella giusta è la seconda. Non solo la prima, come si è visto, conduce a una cronologia insostenibile, ma l'evidenza testuale è tutta a favore della seconda: Aubert parla a lungo del *Giudizio* del De Soria, ma con il senso di distaccato sollievo d'uno che sia uscito dalle peste e faccia voto di non ricascarci (« non più giudizi »!); il cenno di gradimento che si aspetta da Beccaria non è il compiacimento usuale d'un autore soddisfatto, ma il restar « contento » di chi poco innanzi aveva mostrato intolleranze bizzose. La prova certa è fornita dal poscritto della prima lettera, che annuncia per l'indomani la spedizione a Milano di 50 esemplari del libro ultimato. Se Aubert avesse inviato con quella missiva un volume di saggio, sarebbe stato irriguardoso non attendere il benestare del cenacolo milanese prima di avviare il pubblico smercio. Se il 25 febbraio Aubert non esitava ad asserire che non più di otto esemplari (6 + 2) erano usciti dal suo magazzino, come s'è visto, non poteva averne spedito un'intera balla due settimane prima. Ciò suona a convalida delle datazioni che propongo nel testo.

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

Par quasi di sentire un sospiro di sollievo per aver condotto a buon fine senza grossi danni una vicenda tanto intricata, fra gente troppo pigra, emotiva e suscettibile. Nel frattempo le collere erano sbollite e Beccaria aveva volto il dramma in scherzo, intessendo con l'amico Alessandro Verri una gioviale disputa, con tanto di scommessa, sulle cause che avevano provocato il penoso « sconcerto ». Materia del contendere era se il *Giudizio*, nella tiratura originaria, fosse « finito o no, senza altra spiegazione più speciale, cioè se il finirsi del *Giudizio* s'intendesse solamente rispetto al dottor Soria, o veramente, come pare più naturale, rispetto all'esito della stampa ». In altre parole, il punto controverso era se il termine « finito » dovesse riferirsi alla soluzione di fatto adottata nella stampa, oppure a un'ipotetica « intenzione » di De Soria di licenziare quel testo come compiuto.[1] A favore della prima tesi, che era quella sostenuta da Beccaria, militavano non pochi argomenti: anzitutto « le qualità e il carattere del Soria », notoriamente pigro; poi « la non molta bestialità dello stampatore » Aubert, cioè la sua usuale diligenza, che rendeva poco attendibile l'ipotesi di una pubblicazione lasciata in tronco per mera svista; infine il fatto che, se l'autore non avesse protestato, quel moncherino di *Giudizio* sarebbe stato presentato ai lettori come completo.

Convinto da queste ragioni davanti ad una giuria verosimilmente costituita dagli amici dei Pugni, il Verri cadetto aveva accettato la sconfitta, piegandosi al pagamento della posta. Ma all'arrivo a Milano delle spiegazioni dell'Aubert convalidate dalla dichiarazione del De Soria, concordi nell'affermare che il *Giudizio* « non era finito », Alessandro riprese lena e inoltrò al burlesco tribunale « una oltremodo sfacciata e ridicolosamente perfida petizione », chiedendo la revoca del verdetto e l'assegnazione della vittoria. Beccaria replicò allora stendendo verso i primi di marzo un'ampollosa comparsa forense per dimostrare che la giustificazione addotta dal tipografo era menzognera: a questa parodia egli diede il titolo già riferito di *Preci e allegazioni di fatto e in punto di ragione*, pretendendo dimostrarvi che le scuse addotte da Aubert per scagionare De Soria erano infondate. Infatti, chi mai si sarebbe contentato di chiedere al professore pisano quella specie di acconto della sua scrittura, sapendo che si sarebbe dovuto attenderne la continuazione? Non la « persona interposta », che non era competente a giudicare la sufficienza o meno del testo affidatogli, né avrebbe potuto annunciare, senza il concorso di Aubert, le attese aggiunte d'autore, né chiedere, al lume di quelle, il completamento. Tanto meno poté farlo il tipografo, che attestò la propria buona fede col procedere nella stampa, ben convinto di aver tra le mani il *Giudizio* compiuto e definitivo. Dunque, tanto l'intermediario quanto Aubert nutrivano una « perfettissima persuasione... del finimento del *Giudizio* », come mostra il

1. *Preci e allegazioni* cit., pp. 270,7-10 e 12. Richiamo più oltre le pp. 270,14-15; 271,11; 270,6-7; 272,5 e 19-20; 273,10, 12-13, 15, 22-24.

fatto che altri cinque fogli di stampa vennero impressi dopo quello incriminato, nel quale a p. 132 si dava per « ultimata » la stampa del *Giudizio*. Se dunque la « interposta persona » lo riteneva compiuto e se il tipografo già ne aveva messo in circolazione diversi esemplari, se ne doveva dedurre che a mentire fosse il De Soria.

Un poscritto aggiunge due ulteriori argomenti: solo « per malizia » l'intermediario poteva assicurare ad Aubert che il *Giudizio* era finito e « nel medesimo tempo inventare la filastrocca del *mezzo foglio* » e della conclusione rinviata « dopo le aggiunte »: una malizia, per giunta, da « scimunito », dato che le due versioni erano in palese contraddizione. E se aveva avuto sin da principio l'intenzione di continuare a scrivere, come mai De Soria non lo fece nel lasso di tempo occupato dalla stampa di ben cinque fogli? aspettava le aggiunte? ma perché non sollecitarle? La conclusione più ragionevole induceva pertanto a « supporre vero sbaglio (non una bricconata maliziosa di Soria) ed una negligenza del professore, della quale vuole scusarsi ».

Fosse o non fosse tutta colpa di De Soria, quando quel gioco salottiero si concluse, l'incidente era ormai acqua passata. Intorno al 20 marzo il libro rassettato e compiuto giunse a Milano e piacque; dopo aver letto il testo intero del *Giudizio*, Beccaria si dichiarò pago e placato; sia lui che Verri espressero ad Aubert il loro apprezzamento e questi, causa una reiterata assenza da Livorno, ma anche perché ormai rilassato dopo tanti affanni, replicò solo il 29 aprile con « affettuosi rispetti », assicurando di aver trasmesso al De Soria un estratto « della obligante lettera del signor Marchese rispetto alla di lui sodisfazione sul *Giudizio* ».[1] Nessuno per allora trovò a ridire sul fatto — evidentemente concordato — dell'attribuzione della *Risposta* dettata dai Verri contro il Facchinei allo « stesso » autore dell'opera, cioè a Beccaria, e d'altronde nel testo l'autore è introdotto a difendersi in prima persona. Così la vicenda burrascosa della « terza » edizione s'era felicemente conclusa.

In realtà Beccaria non si mostrò entusiasta di quell'appendice arbitraria, se il 26 gennaio 1766 scriverà poi al proprio traduttore francese, l'abate Morellet: « Ottimamente avete fatto, o signore, omettendo il giudizio del professore, inserito dallo stampatore amico di lui, che è il dottor Soria, celebre in Italia, non avendo io potuto impedire tal intromissione »;[2] ma perlomeno ne fu incuriosito e cercò anche di procurarsi le opere del suo primo recensore, per conoscere meglio il personaggio che gli aveva rico-

1. A. LAY cit., p. 54; il 16 maggio Aubert assicurava che copia dell'opera era stata consegnata in Genova al doge Agostino Lomellini (ivi, p. 58).

2. C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed Venturi cit., p. 362. L'affermazione convince solo in parte: se Beccaria poteva sostenere che nella « terza » edizione il *Giudizio* era stato inzeppato a sua insaputa, certo è che nulla egli fece per evitare che esso ricomparisse nella « quinta » del marzo 1766, benché non gli fossero mancati né il tempo né l'autorità per imporne ad Aubert la soppressione.

nosciuto « spirito geometrico », « talento analitico » e « il carattere... di un filantropo umanissimo ».[1]

Al cadere di marzo la nuova edizione così notabilmente accresciuta era disponibile a Firenze, dove il 29 di quel mese ispirava a Giuseppe Pelli acute riflessioni affidate al segreto delle sue private *Efemeridi*. Vi si legge infatti:

... Comparvero settimane adietro senza data di luogo, ma impresse in Venezia, le *Note et osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene* in-8°. Sono scritte col solito regnante gusto secondo il quale con abbondanza copiosa d'ingiurie si dichiarano ignoranti, spiriti forti, nemici della religione etc. etc. coloro che scrivono in un certo modo, e si paragonano tutti a Rousseau. Lo stile velenoso, pieno di declamazioni e di collera, mi ha distolto dalla lettura di quest'opera, ed alla medesima è stato in parte replicato dall'autore stesso del libro nella ristampa fattane in Livorno con la data di *Lausanna* in questi giorni con delle notabili aggiunte, ove si è difeso notabilmente da due accuse, la prima fondata sopra la religione, la seconda sulla venerazione dovuta ai sovrani.

L'opuscolo *Dei delitti e delle pene* è stato bruciato a Venezia, e da molti è stato detestato, non ostante non vi ho trovato, né vi trovo quel tossico, che vi scorgono questi tali, e rimango sempre nel sentimento che l'autore sia uomo assai illuminato, ed umano, e di ottime intenzioni, onde detestando le calunnie dell'accusatore, compassionando chi vuol seguitare le tenebre, ed applaudendo chi ha avuto il coraggio di scoprire delle utili verità, ho dispiacere di non lo aver prevenuto, ma sono per altra parte contento che lo abbia fatto meglio di quello che lo avrei saputo far io. Se conoscessi questo autore, vorrei abbracciarlo, vorrei chiamarlo protettore dell'umanità, e se qualche cosa più foss'io di un privato, vorrei averlo per amico, per consigliere, ad onta di quello che dicono i falsi zelanti, i detrattori, gli sciocchi, e specialmente quelli della tempera di chi ha distese le dette *Note*, le quali a molti possono comparire un lavoro fratesco. Anche le *Meditazioni sopra la felicità* sono state censurate con uno scritto simile a questo. Nella suddetta ristampa si avvisa

1. Nella sua lettera a Beccaria del 28 giugno 1765 Aubert scrive: « Le opere del signor Soria sonosi rese rarissime. Il Benedini di Lucca ha spacciato gli ultimi esemplari fin di due anni sono. Trovandomi in Pisa i giorni scorsi, le chiesi al signor Soria medesimo, ma egli mi convinse con prove che non aveva presso di sé né manoscritti né stampe. Ne lasciai l'incumbenza in Pisa al signor Cosimo Mari, ed ora ei mi scrive che avea raccapezzato intanto le sei dissertazioni. Gli ho risposto dunque che spedisca queste al signor Cervellero di Genova » (A. LAY cit., p. 60). Due giorni prima, da Pisa, lo stesso Mari aveva scritto: « Quanto mi consola l'ingenuo elogio di Vostra Signoria illustrissima alle opere del signor Soria! Spero che Ella prenderà un'idea più grandiosa della giustezza, dell'estensione e della fecondità del di lui spirito, allorché avrà avuto sotto gli occhi tutti i parti di quella mente ed in specie la di lui cosmologia... » (C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., p. 198). Un anno più tardi, quando il De Soria ebbe pubblicato gli *Opuscoli filosofici e filologici*, l'Aubert non mancò di informarne Beccaria: « Ella volea un pezzo fa non so che opera del Soria. Egli ha fatto adesso ristampare 3 tomi delle cose sue, e sono già alla luce. Se dunque desidera d'esserne servito, me lo avvisi. L'avverto però che questi tre tomi non sono che una parte di ciò che egli ha scritto » (lettera dell'8 agosto 1766); soltanto l'11 ottobre 1769 Aubert annuncerà a Verri l'invio di un esemplare (A. LAY cit., pp. 88 e 139).

il lettore che dette *Meditazioni* non sono parto dello stesso, che ha scritto *Dei delitti e delle pene*. Non ostante, io persisto a credere di sì, attesa la simiglianza dello stile, delle frasi, dei pensieri e dei sentimenti, e credo che per qualche secondo fine si abbia interesse di negarlo. La citata *Risposta* piuttosto può sembrare che venga d'altra mano, perch'è scritta molto diversamente dal libro che difende, e può essere che qualche amico abbia presa la penna per amore della verità.[1]

Giungevano intanto a Milano per la lenta via di Genova i trenta esemplari destinati agli amici dei Pugni: il 10 aprile Pietro Verri scriveva al Carli di avere « già in pronto i due esemplari dei *Delitti* » a lui destinati, e il 29, da Piacenza, lo stesso Carli annunciava al cugino Girolamo Gravisi in Capodistria: « A quest'ora sarà a Venezia il libro *Dei delitti* e la *Risposta*, onde in breve dall'abate Tamagno saranno spediti costà... A me piace tutto da cima a fondo ».[2] In quei giorni, nel dedicare un esemplare della « terza » edizione alla Musa dell'Accademia dei Pugni, la colta e spiritosa contessa Antonia della Somaglia, nata Belgioioso,[3] Beccaria toccava i toni squisiti del madrigale, vergando sulla prima carta queste parole: « A Madame la Comtesse Somaglia, née Comtesse Barbiano de Belgioioso, qui a trop de beauté et de grâces pour ne point faire des malheureux: qui a trop d'esprit et de mérite pour ne point faire des envieux: qui a trop de vertu et de bienfaisance pour ne pas obtenir l'estime et l'attachement des Philosophes. – L'Auteur. C.B.B. ».[4] L'autore non scordò di inviarne anche una copia a Cremona, diretta al Biffi con questa sussiegosa dedica autografa: « Ricevete, Conte Biffi mio caro amico, questo debol ma sincero pegno della mia amicizia. La verità, e gli amici, soli son degni de' miei omaggi. Marchese Cesare Beccaria Bonesana autore ».[5]

---

1. G. Pelli, *Efemeridi*, sez. I, vol. XIV, pp. 22-24; brano edito da M. A. Timpanaro Morelli in: *Lettere a Giuseppe Pelli* cit., pp. 698-699. Malgrado l'*Avviso* chiarificatore di Aubert, Pelli si ostina ad attribuire i *Delitti* e le *Meditazioni* allo stesso autore; coglie però con finezza una caduta di stile nella *Risposta* redatta dai fratelli Verri.

2. F. De Stefano, *Cinque anni* cit., p. 90; B. Ziliotto, *Trecentosessantasei lettere di G. R. Carli capodistriano cavate dagli originali e annotate*, « Archeografo triestino », XXXIII, 1909, n. 94, p. 14.

3. Di questa donna, che aveva brillato nei salotti parigini, Beccaria scriveva all'abate Morellet il 26 gennaio 1766, che essa era « remplie des plus excellentes qualités de l'esprit et du cœur, pleine de vertu, de sensibilité, de connoissances » (cfr. C. Beccaria, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 368-369).

4. Dedica posta in fronte all'esemplare: MA, Becc. B. 54; edita per la prima volta in: L. Firpo, *Contributo* cit., p. 352. Il fatto che esso si trovi nella collezione Beccaria può far supporre che non sia stato effettivamente consegnato alla destinataria; ma può anche darsi che Giulio Beccaria lo abbia ricuperato in epoca più tarda.

5. Inedita. Esemplare della « terza » edizione (variante con la vignetta delle lime incrociate al frontespizio) già appartenuto al celebre bibliofilo conte Giacomo Manzoni (1816-1889). Offerto in vendita dalla Libreria Pregliasco di Torino, Catalogo 25 (Natale 1969), n. 16, al prezzo di lire 100.000, esso è ora conservato in Torino nella collezione del pittore Mario Bechis.

5. LA « TERZA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1765)

Il 14 giugno la « terza » edizione venne recensita dal Lami sulle « Novelle letterarie » con un tono tra lo svagato e lo sprezzante, che si risolveva inopinatamente in una fatalistica professione di fede nell'assoluto determinismo provvidenziale:

> ... Ognuno vede che questa è una delle solite opere degli iuspubblicisti, che vorrebbero riformare il mondo e gli uomini a lor modo, benché non siano padroni né degli uomini né del mondo, e benché nel regolare la loro republica siano tra loro sempre discordi. In tutta questa sorta di scrittori vedo non considerarsi il principale fondamento, che dovrebbono porre ai loro pensamenti, cioè la Legge Eterna, i Decreti Divini, il Fato Cristiano, e che Iddio ha lasciato il mondo alle dispute degli uomini, ma se n'è riservata la padronanza: sicché, operino gli uomini come vogliono, eseguiscono sempre i suoi voleri immutabili, ed eglino non se ne accorgono. Anche l'autore di quest'opera e il suo oppositore hanno fatto liberamente quello che era necessario che facessero.[1]

Non saprei dire se questo resoconto tra l'acido e l'ottuso abbia irritato l'autore; certo — stando, almeno, al carteggio superstite — sembra aver segnato la brusca e definitiva rottura dei rapporti fra il Lami e l'indignato Aubert.

Finalmente, il 25 giugno, forse per timore che il suo nome fosse in qualche modo trapelato, Beccaria fece una mossa strategica e si arrischiò a presentare copia del suo libro al Duca di Modena.[2] Nella lettera accompagnatoria giustificava quell'omaggio tardivo, spiegando di non aver « osato presentare il libro *Dei delitti* ecc. ... se non dopo una terza edizione e incoraggiato dall'accoglimento del pubblico »; quanto al velo dell'anonimato, che poteva apparire sospetto, aveva preferito tenersi « perfettamente celato in una materia delicata, che contiene teorie generali non sempre né subito adattabili alle circostanze di ogni paese ». Quel rivelarsi in segreto, e solo al cospetto del principe, e quasi rinnegando l'attualità e l'universalità dell'opera sua, altro non era che una mossa di estrema cautela, quasi un'abdicazione sull'altare del quieto vivere.

---

1. « Continuazione delle Novelle letterarie » (Firenze), XXVI, n. 24, 14 giugno 1765, coll. 383-384. Fin dal 28 marzo Aubert aveva scritto al Lami: « Prego Vostra Signoria illustrissima di inserire nelle 'Novelle letterarie' quanto contiene l'accluso foglio » (Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 372); ma non si trattava di un reiterato annuncio dell'edizione dei *Delitti*, bensì della pubblicità d'un fatuo « dramma per musica » del Coltellini (*Il Telemaco, o sia L'isola di Circe*, Livorno, 1765), che il Lami stampò senza fretta soltanto il 7 giugno (« Continuazione » ecc., XXVI, n. 23).

2. Francesco III d'Este (1698-1780), duca di Modena, da una dozzina d'anni ricopriva l'incarico onorifico di « amministratore e capitano generale » della Lombardia austriaca. La lettera di Beccaria, che cito poco oltre, fu pubblicata dal LANDRY cit., pp. 219-220.

6. La « quarta » edizione: un fantasma che si materializza.

Tra la primavera e l'estate del 1765 Beccaria visse forse i mesi più felici della sua vita, in un'atmosfera vibrante di curiosità, di consensi, di applausi eccitanti. Il 29 giugno, Verri lo descrive a Biffi come uno che se la spassa ilare e festoso, « gaillard et vigoureux comme un Carme ».[1] Il successo del suo libro dilagava, tanto che il 28 giugno Aubert già poteva scrivergli:

... Io sono per ristampare, a fiera fredda, una quarta edizione dei *Delitti e pene*. Ha Ella alcuna cosa da aggiungere, da mutare, da correggere?... A proposito: ha Ella sentito quel che ha detto dei *Delitti e pene*, sulle sue « Novelle letterarie », lo sguaiato del Lami? Intanto a suo dispetto ne veda una quarta edizione...[2]

A quella data dunque anche la « terza » edizione era esaurita e già l'Aubert ne metteva in cantiere una quarta: lo stesso giorno, in una lettera gemella a Pietro Verri, egli annunciava « una sferzatina a diritto e a rovescio... allo sgraziatissimo novellista di Firenze, che ha criticato non solo le *Meditazioni sulla felicità*, ma anche i *Delitti e pene* », e in una sequela di notizie disparate includeva la seguente:

... Il rame s'incide sopra un altro disegno a genio mio. Sarebbe già terminato, se il Lapi non avesse aùto la disgrazia di rompersi un nervo d'una gamba. Spero che, quando sarà fatto, Le piacerà...[3]

Cosa rappresentava e a che scopo era destinato questo rame, che avrebbe dovuto piacere al Verri? L'ipotesi più verosimile è che esso fosse del tutto estraneo al libro di Beccaria. Sappiamo infatti che in un primo tempo gli amici milanesi diedero incarico all'Aubert di far incidere a Livorno un « rame da visite per il signor marchese Trivulzi », cioè una vignetta decorativa per un biglietto da visita; ci si provò per primo, quasi per gioco, « il Lapi figlio », ragazzo appena undicenne, ed essendo il lavoro riuscito « quasi che triviale », l'Aubert fece delineare da Giovan Battista Tempesti un nuovo disegno e il 21 febbraio 1766 lo spedì a Beccaria, definendolo « bello e veramente pittoresco ». L'incisione fu affidata al « Lapi padre », che propose di sostituire quel modello con altro « di sua idea »; il 7 marzo il lavoro era « al termine » e il 15 venne spedito al Verri con una nota di spesa di tre zecchini e mezzo.[4]

---

1. G. Sommi Picenardi, *Lettere inedite di Pietro Verri*, « Rassegna nazionale », XXXIV, 1912, vol. 187, p. 58.
2. A. Lay cit., pp. 60-61.
3. A. Lay cit., p. 62.
4. Il 21 ottobre 1765 Aubert ringrazia Verri di certi disegni che ha da lui ricevuti « con somma sodisfazione » e insiste per rifondergli la spesa. Cfr. poi le lettere di Aubert a Beccaria (8 e 21 febbraio) e a Verri (7 e 15 marzo 1766); il 14 aprile Aubert assicura Beccaria di aver ricevuto il saldo (A. Lay cit., pp. 67, 70, 72-74, 76, 80).

6. LA « QUARTA » EDIZIONE: UN FANTASMA CHE SI MATERIALIZZA

Varie altre ipotesi sono, ovviamente, possibili: sembra però da escludere che fin d'allora si pensasse a sostituire l'antiporta allegorica del *Dei delitti e delle pene* con l'immagine arbitrariamente modificata che vedremo apparire nella « sesta » edizione del 1766; non solo tale edizione risulta sicuramente impressa da torchi francesi, ma in ogni caso l'errore concettuale introdotto per mero capriccio in quella raffigurazione vieterebbe di attribuirne l'idea prima a un fedele esecutore dei desideri di Beccaria come l'Aubert, né la tipografia avrebbe volentieri sopportato, a pochi mesi di distanza, l'onere non lieve dell'incisione di un nuovo rame quasi identico al primo, ch'era tuttora disponibile e in buone condizioni, tanto che venne ancora impiegato tal quale per la « quinta » edizione nel marzo 1766.[1]

La fama del libro intanto aveva varcato le Alpi: l'esemplare inviato da Paolo Frisi al d'Alembert aveva suggerito a quest'ultimo il 21 giugno 1765 una prima risposta, cortese ma frettolosa, che definiva il *Dei delitti* opera « d'un bon philosophe et d'un ami de l'humanité ».[2] Ma il 9 luglio lo stesso d'Alembert scriveva una nuova lettera al Frisi, scusandosi di aver dato in un primo tempo soltanto « un coup d'œil » allo scritto di Beccaria: avendolo ora riletto « à tête reposée », se ne dichiarava « enchanté » e addirittura « enthousiasmé »; parecchi « bons philosophes » amici suoi erano del medesimo avviso: l'opera era colma di filosofico sentire, di verità, di logica, di precisione, e al tempo stesso di sentimenti e d'umanità; benché esile, il volume era sufficiente per assicurare al suo autore « une réputation immortelle ». Perciò un suo amico « philosophe et bon écrivain », ch'egli non nominava, cioè l'abate André Morellet, s'era posto senza indugio a tradurlo in francese in vista di un'edizione imminente, che non avrebbe avuto nulla da invidiare all'originale.[3] Il 1° agosto la « Gazette littéraire de l'Europe » (che il 13 febbraio aveva pubblicato una breve e distratta recensione del *Dei delitti*, giudicandolo mera parafrasi delle idee di Montesquieu) riprendeva il discorso con accenti di fervida ammirazione; con la stessa data un riassunto diffuso, accompagnato da apprezzamenti molto lusinghieri, veniva accolto nella « Correspondance littéraire » di Melchior Grimm.[4] Da Modena il Frisi informò Beccaria dell'alto elogio di d'Alembert e dovette subito ricevere dall'interessato, colmo di legittimo

1. Va corretta in tal senso l'interpretazione di F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia* cit., p. 711.

2. L'originale, conservato nel British Museum (mss. Egerton, 15), è stato pubblicato in: F. DELBEKE, *La Franc-Maçonnerie et la Révolution française* ecc., Anvers, 1938, pp. 141-142. Una traduzione italiana del brano riguardante il Beccaria vide la luce in: [C. BECCARIA], *Dei delitti e delle pene*, Venezia, 1781, p. 144.

3. Testo originale in: F. DELBEKE cit., pp. 143-144, riprodotto in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 312-314. Traduzione italiana (con omissione dei passi non attinenti al Beccaria) in: *Dei delitti* ecc. cit., Venezia, 1781, pp. 145-146.

4. I testi sono riprodotti in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 310-312, 315-324. Va notato che la recensione del 13 febbraio si riferiva all'edizione originale, mentre quella del 1° agosto era condotta sulla « terza » accresciuta; il nuovo rendiconto proponeva anche un *morceau* della versione del Morellet a titolo di saggio, corrispondente all'intero § I.

orgoglio, le più pressanti richieste d'una trascrizione integrale della preziosa missiva, perché il 9 agosto gli rispondeva:

Amico carissimo, non voglio che stentiate di più. Vi ho fatto copiar la lettera. Prendetela e benedite il Padre delle misericordie e il Dio delle consolazioni, che ci consola in ogni tribulazione nostra. Io vi crederei in debito di scrivere ad Alembert. Potete mandar la lettera direttamente, oppure io l'accluderò ad una mia. Gli scrivo ora una lettera di due fogli e, tra le altre cose, gli accenno una ristampa e qualche correzione del libro...[1]

La « ristampa » di cui parla Frisi, cioè la « quarta » edizione cui pensava Aubert, doveva, a quel momento, essere in cima ai pensieri di Beccaria. Ce ne dà esplicita conferma una lettera di Gian Rinaldo Carli a Giuseppe Gravisi del 22 agosto, nella quale è descritto con vivezza il raccolto fervore che aveva pervaso il cenacolo dei Pugni in quell'aura inebriante di successo e di simpatia:

... Godo qui, incognito a tutto il mondo, la dolce compagnia di buoni amici: Frisi, Verri, Beccaria, Secchi, Lambertenghi. Persone tutte di virtù e di talento. Beccaria, dopo la quarta edizione, fa delle nuove interessanti giunte al suo bel libro *dei delitti*. Sto presente la sera alla sua recapitolazione. N'è cagione mons. d'Alembert, il quale scrive d'essere *entusiasmé* [sic] per tal libro e che un filosofo suo amico lo sta traducendo a Parigi. Il duca di Nivernois ne ordinò sei copie.[2] Anche in Londra si traduce in inglese.[3] Così in un anno o poco più un libro italiano conterà sei edizioni e due traduzioni. A nessun'opera nostra è accaduto altrettanto. L'autore è il più amabile, il più originale filosofo che immaginar mai si possa...[4]

Va da sé che il totale delle edizioni sarebbe assommato a sei soltanto il giorno in cui fossero di fatto apparse le due versioni preannunciate, il che significa che l'ultima edizione a quel momento pubblicata era la quarta, mentre le nuove aggiunte, che Carli ascoltava la sera recitate e discusse in casa Verri, potevano riguardare soltanto una « quinta » edizione ormai in programma. Sta di fatto però che una « quarta » edizione designata come tale risulta irre-

1. Testo integrale in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 314-315. A mezzo agosto, quando la lettera di d'Alembert giunse a Milano, Pietro Verri ne informò Biffi con queste parole: « Beccaria a reçu les éloges les plus flatteurs de M. d'Alembert, qui écrit au P. Frisi d'une façon si remplie d'estime et d'enthousiasme pour le livre *Dei delitti*, que on ne sauroit en dire davantage. Il assure l'immortalité à son auteur et il en dirige la traduction française, qui paroîtra incessement... » (lettera senza data, edita in: G. SOMMI PICENARDI cit., p. 59).

2. Louis-Jules-Barbon Mancini (1716-1798), duca di Nivernais, discendente da una sorella del Mazzarino.

3. In realtà, la prima versione inglese venne poi condotta sulla traduzione francese e vide la luce due anni più tardi: *An Essay on Crime and Punishment* ecc., London, J. Almon, 1767.

4. B. ZILIOTTO, *Trecentosessantasei lettere di G. R. Carli* ecc. cit., n. 103, pp. 24-25.

peribile: essa manca nella collezione dell'autore, non esiste nelle maggiori biblioteche, non è stata mai citata dai bibliografi.[1] Si potrebbe anche supporre che Beccaria, dato il breve intervallo di tempo trascorso dalla « terza » edizione, non avesse in pronto aggiunte da introdurre nella « quarta » e le conservasse perciò la qualifica esplicita di « terza », considerandola una mera ristampa. In tal caso si potrebbe essere indotti a credere che le due diverse incisioni del frontespizio distinguano la « terza » dalla « quarta » edizione, ma l'ipotesi incontra ostacoli insuperabili sul piano tecnico. Infatti tutti gli esemplari noti risultano impressi con identici piombi e la ricordata povertà della tipografia Coltellini rende poco verosimile sia la composizione simultanea di tutte le pagine dell'opera, sia la conservazione dei piombi stessi, inutilizzati per mesi, in attesa dell'esaurirsi della « terza » edizione. Anche se ciò fosse accaduto, in occasione della ristampa si sarebbe certo provveduto ad eliminare i laboriosi rappezzi delle pp. 129-144.

In conclusione, la « quarta » edizione livornese dei *Delitti* sembrerebbe destinata a rimanere un fantasma. Ma in realtà, come spesso accade, i problemi apparentemente insolubili altro non sono che problemi esaminati in maniera preconcetta. Dato che possediamo tanto una « terza » edizione livornese quanto una « quinta », come tosto vedremo, era ben naturale insistere in ricerche e congetture volte a individuare quella « quarta », che Aubert cominciò a progettare nel giugno 1765. Ma proviamo a immaginare cosa sarebbe accaduto se, nel corso dell'allestimento della nuova stampa, fosse improvvisamente comparsa sul mercato una seconda edizione pirata dopo quella del Bonducci, essa pure mascherata sotto indicazioni tipografiche fittizie. Beccaria ne avrebbe provato al tempo stesso irritazione e compiacimento; Aubert si sarebbe forse preoccupato per un eccesso di offerta sul mercato, ma la richiesta del pubblico doveva essere ancora tanto vivace da indurlo a non rinunciare alla propria iniziativa. Però la sua non sarebbe più stata la quarta, bensì la quinta edizione, perché egli intendeva riferire il computo non alle sole stampe uscite dai torchi del Coltellini, ma alla serie di tutte le impressioni dei *Delitti*, dovunque e comunque mandate in luce. Infatti l'anno prima, nel ristampare per la prima volta il volumetto, aveva connotato come « terza » quella che in realtà era soltanto la seconda impressa nella sua officina, in quanto la fiorentina del Bonducci era stata la seconda in assoluto.

Ebbene, questa ristampa clandestina e abusiva esiste e fornisce perciò la chiave del piccolo mistero. Essa ricalca fedelmente, riga per riga, la fiorentina, con caratteri nitidi ma alquanto più minuti e con sesto di pagina ulteriormente ridotto (da mm. 70 × 115 si passa a mm. 66 × 115). La fedeltà del ricalco indusse a trascrivere anche le note tipografiche fuorvianti « IN MONACO, MDCCLXIV », ma del tutto differenti sono i caratteri del frontespizio, le iniziali

1. Fa eccezione M. PARENTI (*Dizionario* cit., p. 102), che ricorda una « Edizione Quarta, di nuovo corretta ed accresciuta, Harlem, 1766 ». Ma il falso luogo e la data fanno pensare che si tratti di una registrazione inesatta della « quinta » edizione, nelle varianti datate appunto « Harlem », 1766. La « quarta » fu certamente stampata nel 1765.

in neretto dei paragrafi, i piccoli fregi tipografici che compongono l'ornato in forma di cerchio floreale che campeggia sulla prima facciata, fregi che ritornano nel contorno dell'iniziale povera « G » a p. 3, dove si ha pure una testatina composta di minuscoli fregi. A rigore, non si avrebbero elementi sicuri per stabilire la precedenza tra le due contraffazioni, anche se un certo maggior decoro della stampa fiorentina e il colorito toscano delle arbitrarie correzioni sembrano additare in quest'ultima il modello e nell'altra la copia pedissequa. Sappiamo d'altronde che il Bonducci gettò sul mercato il suo libro al cadere di novembre del '64, mentre di una quarta edizione già effettivamente divulgata (e non solo progettata come quella dell'Aubert) il Carli parla soltanto nell'agosto 1765: quella del primo semestre del '65 fu dunque la data probabile della pubblicazione. Dove e da chi il libretto sia stato impresso è difficile dire, anche se il massiccio corsivo maiuscolo impiegato nel primo rigo del frontespizio (« DEI DELITTI ») comprende una doppia T anomala per le vistose grazie alla sbarra trasversa, che appare tal quale in fronte alla stampa originale veneziana delle *Note e osservazioni* del Facchinei. Non stupirebbe che un'officina di Venezia arrischiasse quell'operazione clandestina, attratta dalle prospettive di smercio che la fama dell'opera e la stessa polemica del Facchinei sembravano promettere, ma cautelosa nell'eludere il divieto fulminato dalla Repubblica contro un'opera che aveva osato condannare quelle « accuse secrete », che la Serenissima considerava invece una non rinunciabile garanzia per le proprie istituzioni.

Un indizio ben più significativo è fornito però dall'ampia e nitida filigrana, che campeggia in ogni foglio di stampa, spesso divisa in quadranti dalla successiva piegatura e dal taglio. Essa rappresenta un grande scudo accartocciato, sormontato da una corona marchionale gemmata e attraversato da una banda con il motto « LIBERTAS »; in basso pende una stella a sei punte affiancata dalle iniziali « G » e « B ». Essa è descritta dallo Heawood,[1] purtroppo sulla traccia di un foglio vergine, che egli data per congettura al 1744-1745, registrando anche, al piede della filigrana, la dicitura « VORNO », che non appare negli esemplari dell'edizione beccariana e di primo acchito si sarebbe tentati a completare in « [LI]VORNO ». Sta di fatto però che a Livorno e dintorni non risulta che operassero cartiere, cioè manifatture legate alla disponibilità di acqua abbondante e limpida, e corrente per giunta, sì da poter azionare con ruote idrauliche i pestelli delle gualchiere. Vi ebbe sede invece, fino alla soppressione decretata nel 1749, l'Appalto generale della Carta, ch'era tenuto a far lavorare ogni anno nelle cartiere di Colle di Val d'Elsa non meno di 105 balle di cenci.[2]

1. E. HEAWOOD, *Watermarks, mainly of the 17th and 18th Centuries*, Hilversum, 1950, nn. 781-782, p. 82.

2. G. CHIAPPINI, *L'arte* cit., p. 40. Cfr. F. DINI, *Le cartiere in Colle di Valdelsa*, Castelfiorentino, 1902, ora in: *Carta e cartiere a Colle*, Firenze, 1982, p. 70; sulle filigrane: A. LISINI, *I segni delle cartiere di Colle*, « Miscellanea storica della Valdelsa », XIV, 1897, pp. 247-251, ora in: *Carta e cartiere* cit., pp. 17-26 (che però non va oltre il secolo XV).

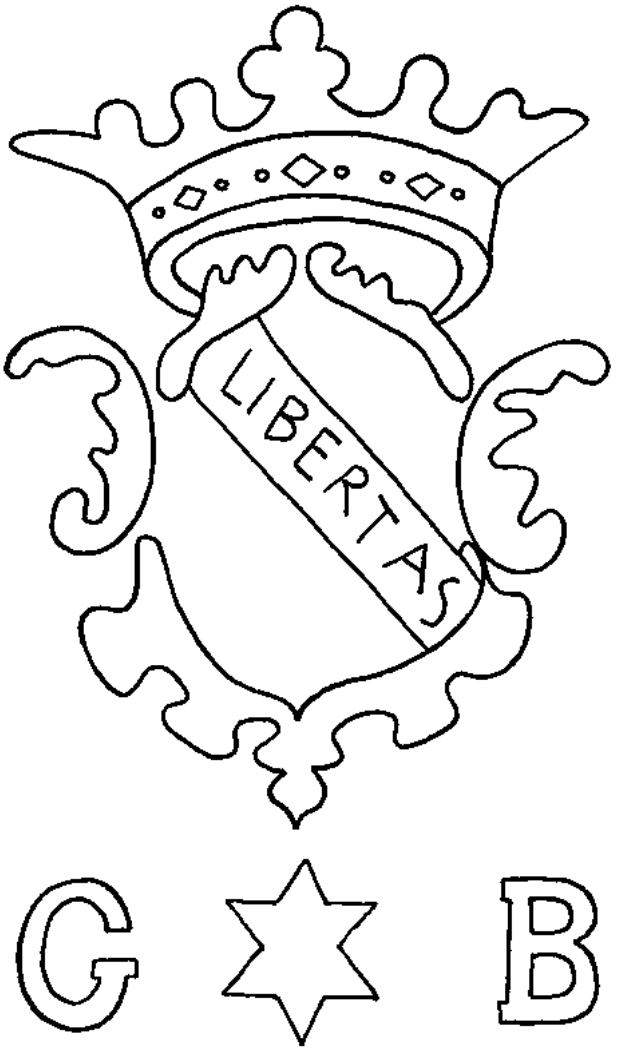

La filigrana dei fogli impiegati per la « quarta » edizione

Anche se il motto « LIBERTAS » fu adottato in Italia da più d'una città — Bologna, ad esempio — lo scudo con la dicitura in banda, coronato dal serto marchionale a fioroni, è specificamente quello azzurro a caratteri d'oro, che Carlo IV di Lussemburgo concesse nel 1369 alla rifondata Repubblica

di Lucca nell'atto in cui questa si riscattava dalla dura servitù pisana.[1] Si tratta pertanto di una carta formata al tino in una delle numerose cartiere attive in Val di Nievole, in Val di Serchio, a Collodi e in vallette minori,[2] identificabile con molta verosimiglianza, grazie alle ricordate iniziali, con quella che Giuseppe Bertolozzi gestiva a Villa Basilica, utilizzando le acque del torrente Pescia Minore.

L'industria cartaria era stata avviata in Lucchesia fin dai primi decenni del Trecento. Caduta a lungo in abbandono, riprese vita al cadere del secolo XV, quando, per non far mancare la preziosa materia prima, un decreto della Repubblica vietò (1490) l'esportazione di « cencios vel straccios aptos ad faciendam cartam et papirum ».[3] A Villa Basilica, dove già nel 1344 s'era registrata una fabbricazione di carta, utilizzando le stesse acque rapide che avevano alimentato in antico le rinomate fucine di spade,[4] una nuova cartiera venne impiantata nel 1563 per iniziativa di un intraprendente stampatore lucchese, Vincenzo Busdraghi, desideroso di rifornire la propria officina con carte non forestiere. Ma già sei anni dopo, probabilmente scoraggiato da risultati non soddisfacenti, il suo socio e cugino Jacopo cedeva ogni sua ragione a Paolino Vellutelli,[5] il quale, morendo a Lione nel giugno del '73, lasciò erede Alessandro Buonvisi,[6] della grande famiglia di mercanti e banchieri, al cui patrimonio la cartiera appartenne poi per oltre due secoli, fino all'estinzione del casato nell'ultimo scorcio del Settecento. Affidata in gestione fin dal 1572 a Francesco da Fabriano (probabilmente un tecnico formatosi nelle prestigiose officine marchigiane) e a Battista Biagi, poi ai nipoti e pro-

1. Bella raffigurazione a colori in: G. MATRAIA, *Guida monumentale della città e diocesi di Lucca fino a tutto il 1860* (Lucca, Biblioteca Statale, ms. 553, c. 23). La corona marchionale sembra derivare dall'essere stata Lucca, nell'alto medioevo, la capitale della marca di Tuscia. Lo stemma, affiancato dalle due pantere araldiche, compare anche in fregi di edizioni lucchesi (cfr. BIBLIOTECA GOVERNATIVA DI LUCCA, *Mostra storica della tipografia lucchese*, Pescia, 1950).

2. E. LAZZARESCHI, G. PARDI, *Lucca nella storia, nell'arte e nell'industria*, Pescia, 1941, p. 257. Non soccorre l'ampio lavoro di L. VOLPICELLI (*Primo contributo alla conoscenza delle filigrane nelle carte antiche di Lucca*, Lucca, 1911), che non soltanto non travalica l'età medievale, ma sembra confondere carte lucchesi con carte forestiere, semplicemente impiegate a Lucca.

3. Sulle cartiere lucchesi cfr. C. MAGNANI, *Cartiere toscane*, Pescia, 1960; L. PEDRESCHI, *L'industria della carta nelle provincie di Lucca e Pistoia*, « Rivista geografica italiana », LXX, 1963, pp. 149-176; ID., *L'industria della carta in provincia di Lucca*, « La Provincia di Lucca », LII, 1963, n. 4, pp. 22-28; R. SABBATINI, *Le cartiere lucchesi tra XVII e XVIII secolo*, in: UNIVERSITÀ DI FIRENZE (Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di storia), *Studi e ricerche*, vol. II, 1983, pp. 297-322; ID., *La cartiera Buonvisi di Villa Basilica (XVI-XVII secolo)*, « Archivio storico italiano », CXL, 1982, pp. 263-307.

4. A. PELLEGRINI, *Di Villabasilica come Comune della Valleriana e sue adiacenze*, Lucca, 1875, p. 10; E. POTENTI, *Villa Basilica nell'economia dell'antico Stato lucchese*, « Giornale storico della Lunigiana » ecc., XVII, 1966, pp. 44-52.

5. R. SABBATINI, *Paolino Vellutelli, un nobile minore nella Lucca del Cinquecento*, « Archivio storico italiano », CXXXIX, 1981, pp. 581-630.

6. Solo nel dicembre 1704 i Buonvisi ricuperarono la disponibilità dei loro impianti; nel 1720 li affidarono a Bartolomeo Giusti di Anchiano e alla sua morte (1750) trasmisero l'incarico a suo figlio Anton Maria.

nipoti di quest'ultimo, conobbe una grave crisi al cadere del Seicento, quando Giacomo e Pietro Biagi, ormai in dissesto, si ridussero a fuggire senza saldare i loro debiti.

Le difficoltà dovettero sorgere sulla metà del secolo, quando venne spezzato il monopolio che l'officina di Villa aveva sin'allora esercitato in Lucchesia. Nel 1657 già si parla di un'altra impresa operante ad Anchiano e dal '73 almeno risulta attiva l'importante cartiera insediata da Francesco Tegrimi, sfruttando le acque limpide che scendono dal Monte Pisano, nel villaggio di Vorno, poco a sud di Lucca. Vorno dunque, che doveva contare allora poche centinaia d'abitanti, e non Livorno, è il luogo registrato nella filigrana sopra ricordata. Nel 1694 le imprese cartarie sono ormai una ventina e, sotto la spinta della concorrenza, l'attività si fa vivace e mossa, con scambi di gestori, minuti patti di affitto e di livello, movimenti di intermediari, incette di stracci e di carnicci per trarne i collanti organici necessari agli impasti. Rilevanza crescente assumono le iniziative dei Pollera, liguri di Voltri e imprenditori esperti, che fin dal 1665 affittano cartiere, altre ne acquistano o assumono in gestione.[1]

Dato che le iniziali « G » e « B » sembrano adattarsi unicamente al nome di Giuseppe Bertolozzi, resta da spiegare come mai la filigrana d'una cartiera di Villa Basilica si accompagni, almeno saltuariamente, con l'indicazione della sede di « Vorno », dove operava almeno dal 1699 un figlio del Tegrimi, di nome Gregorio. Costui, nel 1710, ebbe a denunciare al magistrato lucchese dell'Offizio sopra le Entrate Giovan Battista Pollera, « perché dal medesimo si fabbrichi carta con l'impronta di Vorno »; per quella volta il chiamato in causa se la cavò con l'ammonizione, ma dieci anni più tardi, il 12 aprile 1720, il Tegrimi reiterò la denuncia, asserendo « che dalli cartari di Villa veniva fatta la carta con il bollo della carta di Vorno, con fabricare carta molto inferiore, per il che veniva discreditata la carta suddetta di Vorno ». Vennero convocati dal giudice il pervicace Pollera, Bartolomeo Giusti e Giovanni Bertolozzi, per sentirsi intimare « di non fabricare carta con l'impronta di Vorno, altrimenti sarebbero stati castigati », e pochi giorni più tardi Sebastiano e Antonio Pollera, « fabrichieri di carta a Collodi e Piegaio », finirono addirittura in carcere « per la disobedienza di mettere l'impronta di Vorno nella carta che fabricano, non ostante li fosse stato proibito ».[2]

L'aver stabilito così la provenienza della carta su cui venne impressa la « quarta » edizione dei *Delitti* poco giova a chiarire il luogo e l'autore della

1. Nel 1695 un Giovan Battista Pollera risulta « cartaro » a Villa per conto dei figli ed eredi di Giuseppe Biscotti e nel 1705 lo vediamo condurre, sempre a Villa, la cartiera di Francesco Pacini, mentre l'incarico presso Nicolao Biscotti passa fino al 1710 a Sebastiano Pollera. Ancora un Francesco Pollera gestisce a Villa nel 1755 l'impresa di Pier Giuseppe Bertolozzi, e un Sebastiano Giuseppe dirige dal 1777 all'88 la cartiera Buonvisi.

2. Cfr. R. SABBATINI, *La cartiera Buonvisi* cit., pp. 283, 287-288. Si avverta che il Giusti, gestore dal 1720 della cartiera Buonvisi, aveva lavorato dal 1697 per il Tegrimi a Vorno (ivi, p. 284).

stampa. Le carte lucchesi, pregiate per qualità e prezzo, venivano largamente esportate, non solo nelle terre vicine, ma anche oltremare, tanto che da Livorno raggiungevano Palermo per rifornire il Medio Oriente e Lisbona per diffondersi dall'Africa settentrionale all'Inghilterra.[1] Era prassi corrente in Lucca autorizzare le edizioni prudenzialmente dissimulate sotto falso luogo, ma nelle carte dell'*Offizio sopra la giurisdizione* non v'è cenno a una stampa lucchese dell'opera di Beccaria.[2] Le ipotesi più verosimili sembrano condurre dunque a Pisa, e soprattutto a Livorno.

Parrebbe assurdo, a prima vista, pensare ad una contraffazione stampata da un concorrente dell'Aubert nella sua stessa città e proprio sotto i suoi occhi. Non si dimentichi tuttavia che negli anni 1764-1765 erano attive in Livorno, oltre a quella del Coltellini, tre altre tipografie; e se quella di Matteo Strambi, e l'altra di Calderoni e Faina, si limitavano di solito a dare in luce manifesti e opericciole di piccola mole,[3] i torchi di Antonio Santini & C. fra il '52 e il '65 impressero non meno di 42 volumi di notevole impegno.[4] D'altronde, un analogo scudo non coronato con il motto « LIBERTAS » in banda, entro una ricca cornice fregiata e accartocciata e con le iniziali « G » e « B », appare sulla vergata di cui Aubert si valse per l'edizione principe, mentre uno stemma con corona di marchese, arma del corno da caccia[5] o « guicciarda » e identiche iniziali appare nella filigrana della carta impiegata da Aubert per la « terza » edizione.

7. La « quinta » edizione (Livorno, marzo 1766) e le sue varianti.

Il 24 agosto, ponendo in atto il suggerimento del Frisi, Beccaria scrisse a d'Alembert la ben nota lettera traboccante di esultanza, di gratitudine, di ammirazione devota, una delle poche in cui lo scrittore si abbandoni alla confessione della propria gelosa autobiografia intellettuale. Manifestando il più vivo compiacimento per l'annunciata versione francese, egli inoltrava all'ancora ignoto traduttore, tramite il d'Alembert, alcune aggiunte recenti, che sarebbero venute in luce tra breve « dans la nouvelle édition qu'on fait en

1. L. Pedreschi, *L'industria della carta* cit., p. 153.

2. Debbo il riscontro alla cortesia di Renzo Sabbatini, che mi è caro ringraziare. L'assenza della dovuta autorizzazione sembra escludere anche una stampa a Pescia. È superfluo osservare che filigrane analoghe a quella considerata risultano impiegate in quegli anni dagli editori lucchesi Filippo Maria Benedini e Francesco Rocchi.

3. G. Chiappini cit., pp. 62-63, 100-102, 105-108.

4. G. Chiappini cit., pp. 41-56, 62; proprio nel 1765 succedette al Santini il suo socio Carlo Giorgi, che risulta poi attivo fino al 1798.

5. Sembra trattarsi di una carta di Vorno; cfr. E. Heawood, *Watermarks* cit., n. 2700, tav. 343 e p. 123, con riferimento a un'edizione di Amsterdam del 1729. L'impresa del corno da caccia è comunissima nelle filigrane, specie in Inghilterra e nei Paesi Bassi, ma con la caratteristica costante del lacciolo accavallato a formare una sorta di asola, che qui manca; cfr. C. M. Briquet, *Les philigranes*, Paris-Amsterdam, vol. II, 1907, nn. 7642-7867; E. Heawood cit., nn. 2617-2783.

7. LA « QUINTA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1766)

Italie ».[1] Egli si riferiva già in quel momento alla progettata « quinta » edizione, che per vari contrattempi la tipografia livornese mandò in luce soltanto ai primi di marzo del '66, edizione nella quale le recenti aggiunte dell'autore appaiono numerose e ragguardevoli.

A quella lettera d'Alembert rispose officiosamente il 28 settembre, assicurando che le aggiunte gli parevano « importantes et dignes de l'ouvrage et de l'auteur »; la nota sul *fallito innocente* in particolare veniva dichiarata « excellente » e le riflessioni esposte in due capitoli nuovi di zecca « très philosophiques et très vraies ».[2] Dato che d'una parte ragguardevole di queste aggiunte, e quasi costantemente delle più diffuse, ci è pervenuto l'autografo,[3] è abbastanza facile ricostruire il *modus operandi* seguìto da Beccaria in quella fervida estate: i meri ritocchi, le correzioni minute, le aggiunte di breve estensione dovettero trovar posto sui margini di un esemplare di lavoro, probabilmente destinato a quell'uso fin dal febbraio; gli inserti di maggiore ampiezza vennero invece vergati, di necessità, su fogli sciolti, per essere poi riordinati e trascritti in bella copia in un fascicolo destinato alla spedizione, corredati dei necessari rimandi. Escluderei l'allestimento di un esemplare interfogliato della stampa, secondo un procedimento inutilmente macchinoso e altresì malagevole a causa del minuscolo sesto del volume.

Rispetto alla « terza », la « quinta » edizione presenta anzitutto tre sezioni del tutto nuove: ma poiché l'inedito *A chi legge* non rientra nella numerazione (così come non numerata continua a restare l'*Introduzione*), il numero dei paragrafi sale da 45 a 47. Ecco il prospetto sommario:[4]

1,1—8,6, « A chi legge » (pp. 17,1—21,15; manca l'autografo).
82,2—85,17, « § XVII. Del Fisco » (pp. 68,20—69,36; autografo, pp. 208,14—209,19 e 213,15—214,17).
201,10—204,5, « § XLVI. Delle grazie » (pp. 127,14—128,20; autografo, p. 210,1–22).

L'indirizzo al lettore è sicuramente identificabile con quelle *Notizie preliminari* redatte da Beccaria ai primi dell'anno, di cui parla Aubert nella sua citata lettera del 1° marzo, ma che non erano giunte in tempo a trovar posto

1. Il testo venne pubblicato in: *Œuvres complètes de d'Alembert*, Paris, an VII (1799), vol. I, pp. 355-356; è riprodotto in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 325-326.
2. Il passo venne pubblicato dal CANTÙ cit., p. 71; l'intera lettera dal LANDRY cit., pp. 107-109, e si legge ora in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 327-328. L'aggiunta sul « fallito innocente » è nel § XXXIV (qui alle pp. 110,4—112,3); i due nuovi paragrafi sono il XVII e il XLVI.
3. Conservato nel fascicolo di carte paterne allegato dal marchese Giulio alla prima redazione (MA, Becc. B. 202, pp. V-XII, XV-XXIV e XXVII-XXX). Vi appaiono di frequente, di pugno dello stesso Beccaria, i riferimenti alla pagina e al rigo della « terza » edizione in cui l'aggiunta o il rifacimento debbono trovar luogo. Il testo degli autografi è qui pubblicato criticamente alle pp. 205-214.
4. Qui e poco oltre richiamo pagina, linea e paragrafo della « quinta » edizione; faccio seguire tra parentesi il rinvio alle pagine del testo critico e a quelle dell'eventuale autografo editi nel presente volume.

nella « terza » edizione o, più verosimilmente, ne erano state escluse dal buon senso dello stampatore, cui dovette apparire inopportuno collocare tardivamente in calce al volume pagine che si annunciavano come « preliminari »; e forse egli non aveva mancato di ravvisarvi, rispetto alla *Risposta* verriana, una certa duplicazione di argomenti e una troppo insistita autodifesa dalle accuse di aver voluto attentare alla sacralità del trono e dell'altare. È significativo, a questo riguardo, il fatto che la stesura autografa non sia compresa fra quelle superstiti: non soltanto essa dovette seguire la sorte di tutte le altre pagine vergate dall'autore per le addizioni alla « terza » edizione, andando con quelle perduta, ma non venne neppure compresa tra le « quelques additions » spedite a d'Alembert. L'*A chi legge* manca perciò nella versione del Morellet, il quale mostra di ignorare del tutto quelle pagine, tanto che non vi accenna nella sua lettera a Beccaria del 3 gennaio 1766 in cui tenta di giustificare le proprie deliberate omissioni.[1]

Come ho ricordato a suo luogo, nella « terza » edizione la « materia aggiunta » era stata racchiusa fra due asterischi; nella « quinta », in calce all'*A chi legge* (p. 8), è posta l'avvertenza: « Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno * sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altro segno † sono le seconde aggiunte ». Oltre ai due paragrafi nuovi di sana pianta, le crocette segnalano infatti una dozzina di brani redatti *ex novo* o rielaborati a fondo e ampliati, ma in non meno di altri nove casi l'aggiunta o il rifacimento non sono posti in evidenza dal segno convenzionale. Il solo criterio adottato per questa discriminazione sembra quello — applicato con qualche oscillazione — dell'estensione maggiore o minore del brano. Già nella « terza » edizione, il connotare le aggiunte con segni grafici intesi a porle in evidenza era stata probabilmente un'iniziativa di Aubert, piuttosto che di Beccaria; ma l'autore non la disapprovò, visto che non soltanto ne accettò l'impiego in quell'occasione, ma consentì che vi si facesse ricorso nella « quinta », con l'avvalersi per giunta di una duplice serie di contrassegni per differenziare in modo alquanto macchinoso le due serie di « addizioni ». Non si dimentichi che tanto l'una quanto l'altra di queste stampe livornesi escono in luce a breve intervallo dall'apparizione di una stampa pirata (rispettivamente la « seconda » e la « quarta ») e che premeva perciò all'editore mettere in evidenza quanto di nuovo e di peculiare egli era in grado di offrire rispetto ai concorrenti abusivi: non ci si aspetti perciò rigore filologico da una scelta che ebbe finalità utilitarie e mercantili. Il nuovo testo presentava accrescimenti ragguardevoli, altri minimi, e non di rado brani rimaneggiati piuttosto che aggiunti. Con tutta verosimiglianza, Aubert dovette quasi sempre limitarsi a dare spicco alle aggiunte che aveva ricevuto su fogli separati e che, anche per la loro ampiezza, di regola erano le più nuove e significative; trascurò invece quelle depositate sui margini dell'originale a stampa, se non altro per la loro forzata brevità: dunque

1. Testo in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 345-360.

un procedimento meccanico, ma non necessariamente distorcente e infedele. Non sembra, comunque, casuale il fatto che di quasi tutte le « seconde aggiunte » distinte con le crocette ci sia pervenuto l'autografo, mentre non lo possediamo di quelle che il tipografo non contrassegnò, nessuna esclusa.

Ecco il prospetto della prima serie:

31,11-20, § VI, « Si getti uno sguardo ... aumentando » (p. 41,6-10; autografo, p. 209,20-23). Si tratta in parte di una correzione sostitutiva.

55,20—56,8, § XIII, « La vera misura ... interesse di mentire » (pp. 55,16—56,2; autografo, p. 205,2-7).

56,20-25 e 57,10-29, § XIII in nota, « Presso i criminalisti ... principale figura » (p. 56,9-26; autografo, pp. 205,9—206,12).

60,9-15, § XIV, « Quando le prove ... da cui dipendono » (p. 58,8-11; autografo, p. 206,14-16).

61,11—62,3, § XIV, « Possono distinguersi ... definirla » (p. 58,22-32; autografo, pp. 206,18—207,7).

100,15—101,6, § XXIII, « Le pene corporali ... assurdità » (p. 77,15-23; autografo, p. 207,9-17).

103,19—104,10, § XXIV, « Sembra che il bando ... più volte » (p. 79,7-15; autografo, p. 208,5-13).

136,11—137,2, § XXIX, « e perché la forza ... come le forensi » (p. 96, 18-26; autografo, pp. 207,19—208,4).

155,24—156,4, § XXXII, « Il punire ... a nazione » (p. 105,6-9; manca l'autografo).

157,13-23, § XXXII, « sì perché ... debole » (pp. 105,26—106,5; manca l'autografo). Si tratta in parte di una correzione sostitutiva.

164,14—169,4, § XXXIV, « Ma il fallito innocente ... dei piccoli mortali », compresa, ovviamente, la nota aggiunta a p. 167 (pp. 110,4—112,3; autografo, pp. 210,23—214,8). Ampio brano, che surroga poche righe del testo precedente.

184,16—185,22, § XL, « Le leggi che proibiscono ... decreto universale » (pp. 119,10—120,11; manca l'autografo).

Delle tre aggiunte di cui manca l'autografo, soltanto l'ultima, data la sua notevole estensione, doveva essere affidata a un foglio separato e lascia perciò supporre una perdita della minuta; le altre due non sono di tale ampiezza da non aver potuto trovar luogo sui margini dell'esemplare a stampa.

Ecco ora l'elenco dei brani cui fu negata la crocetta distintiva, tutti composti da poche parole o righe: anche il primo, che è il più diffuso, può essere stato vergato sulla facciata cui si riferisce (la p. 15 del volumetto), beneficiando dei bianchi più generosi offerti dalla testata del capitolo:

15,7-13, § II, « Ogni pena ... è tirannico » (p. 29,3-6).

25,12-13, § IV, « che sono ... incertezza » (p. 38,4-5).

26,3-10, § IV, « tanto più crudeli ... ostacoli » (p. 38,12-16). Correzione sostitutiva.

56,15-16, § XIII, « il diritto ... innocente » (p. 56,6). Correzione sostitutiva.

105,25—106,3, § XXVI, « che lusinga ... futuro » (p. 80,11-13). Correzione sostitutiva.

122,23—123,4, § XXVIII, « Il limite ... reo » (p. 90,8-11). Correzione sostitutiva.
134,22—135,2, § XXIX, « la fuga ... minaccie e » (pp. 95,19—96,1).
155,16-18, § XXXII, « Chi tutto ... punito » (p. 105,2-3).
180,20-22, § XXXVIII, « ha bisogno ... ignorante » (pp. 116,36—117,1). Correzione sostitutiva.

Per completare il quadro dell'allestimento di un duplice originale della « quinta » edizione, l'uno destinato a d'Alembert, l'altro alla tipografia di Livorno, restano da precisare alcuni particolari. Sappiamo dalla già riferita testimonianza del Carli che fino al 22 agosto 1765 gli amici dei Pugni ancora partecipavano alla « recapitolazione » del testo arricchito e riveduto, quasi una sorta di ultimo collaudo prima di affrontare la gloriosa avventura della traduzione francese. Il 24 Beccaria spedì il tutto a d'Alembert, ma per una decina di giorni ancora continuò a limare il suo testo, cioè fino a quei primi di settembre che, alla luce delle successive testimonianze, segnano l'ultima data utile per l'invio all'Aubert del secondo esemplare postillato e del relativo fascicolo di aggiunte a penna. Dai silenzi di Morellet, Francioni ha potuto dedurre che l'originale della « quinta » spedito a Livorno conteneva inserti e ritocchi ignoti al traduttore francese: aggiunte dell'ultima ora, forse spedite al tipografo, causa l'urgenza, direttamente nell'originale, che sarebbe così andato perduto fra gli scarti della bottega, forse vergate sui margini dell'esemplare della « terza » edizione destinato a fornire la traccia per la nuova impressione del testo italiano.[1]

Lo stesso Francioni, conducendo con grande scrupolo il raffronto fra gli autografi delle minute e i testi poi divulgati attraverso la stampa, ha accertato divergenze notevoli, che è ragionevole ricondurre a qualche ripensamento dell'autore, ma soprattutto a interventi operati o suggeriti da Pietro Verri, pur sempre vigilante, come già sulla prima, sulle successive edizioni dell'opera. A lui vanno quasi esclusivamente attribuiti i tagli, le trasposizioni e perfino qualche curioso fraintendimento del senso. Il tutto dovette esplicarsi prima del 24 agosto, perché la versione di Morellet non segue mai l'autografo, bensì la lezione accolta dalla stampa.[2]

Fu probabilmente lo stesso Verri a trasmettere a Livorno, ai primi di settembre, l'atteso plico degli originali[3] e fu ancora lui, sulla metà del mese, a spedire ad Aubert copia della prima lettera di plauso di d'Alembert — quella del 9 luglio — forse con il suggerimento di stamparla quale attestato di consenso ben più autorevole del *Giudizio* di De Soria. L'avveduto impressore

1. Cfr. sopra le pp. 295 e 302-303. Morellet mostra di ignorare le aggiunte sopra indicate, presenti alle pp. 15, 155 e 184-185 della « quinta » edizione.
2. Cfr. sopra le pp. 297-301. Variazioni modeste risultano introdotte nella stampa rispetto ai brani autografi contrassegnati nell'*Appendice* alla presente edizione con i nn. 1-3, 5, 6 e 9; più incisive quelle che interessano i rimanenti.
3. Il 23 settembre, come si vedrà poco oltre, già tre fogli risultavano stampati, cioè le pp. 1-48.

fiutò subito il richiamo editoriale di quel documento, il riverbero di novità e di prestigio che ne sarebbe venuto alla nuova edizione ormai avviata, e chiese l'autorizzazione a riprodurlo, quantunque Beccaria l'avesse vietato recisamente: segno che il timore di compromettersi pubblicamente con i *philosophes* era in lui più forte del legittimo compiacimento e di qualunque tentazione dell'amor proprio.

Il 23 settembre Aubert scriveva infatti a Verri:

... ricevo la lettera di monsieur d'Alembert, che Vostra Signoria illustrissima si compiace di mandarmi. L'ho fatta leggere a' miei particolari amici, e tutti convengono ad una voce, che andrebbe stampata; ed in effetto questo era pure il mio sentimento, premesso però che si dovessero mutilare e toglier via alcune coserelle. Ma il signor Marchese, Ella mi dice, non lo vuole assolutamente. E il signor Marchese, rispondo io, ha torto in questo. Che forse è egli che me la manda? È egli forse che ha fatto istanza che si stampi? Egli non dèe saperne nulla. Questa lettera è capitata in mano allo stampatore e lo stampatore ne ha fatto uso. Questo era, dico, e sarebbe tuttavia il mio sentimento; nulla di meno non lo farò senza un tacito assenso del signor Marchese; il quale per altro non deve avere tanti piccoli riguardi, né farsi martire della propria umiltà. Non approvo nemmeno il sentimento di Lei, che sarebbe quello di stampare i *Delitti e pene* nudi delle aggiunte, perché il pubblico fa grandissima stima delle risposte alla critica. Cresca il libro, non importa. La stamperia Coltellini vi avrà, non ostante, il suo conto, dandolo al prezzo medesimo delle altre edizioni. Del resto si è già cominciato a stampare e siamo al terzo foglio. Vero è che fra otto giorni bisognerà ch'io faccia sospendere, perché ho necessità d'andare a cambiare un poco d'aria per 10 giorni almeno...[1]

Queste parole, comunicate a Beccaria, lo misero in uno stato di ansia e di irritazione, ch'egli dovette manifestare in una perduta lettera del 2 ottobre, alla quale l'Aubert, per tranquillizzarlo, così rispondeva il 7, da Pisa, appena cinque giorni più tardi:

... Ella sempre si allarma contro delle aspettative, che per niun conto dovrebbe temere. La lettera di Dalambert non si stamperà. Quanto io scrissi

1. A LAY cit., p. 63. L'originale, che non reca data né firma, si trova fra le carte di Beccaria, evidentemente trasmessogli da Verri per tranquillizzarlo circa la temuta pubblicazione della lettera, che troppo lo avrebbe compromesso con gli idolatrati ma pericolosi *philosophes*. Per la datazione si avverta, da un lato, che lo scrivente si ripromette « fra otto giorni » di assentarsi « per 10 giorni almeno », mentre una successiva lettera del 7 ottobre mostra che egli si trovava a Pisa, ormai sulla via del ritorno. D'altro canto, nel chiedere a Verri eventuali contributi di verseggiatori milanesi da includere nella imminente *Raccolta di componimenti in occasione delle solenni esequie per la morte dell'Imperatore Francesco I Granduca di Toscana fatte celebrare nell'insigne Collegiata di Livorno dai Signori Rappresentanti il Pubblico* ecc. (Livorno, M. Coltellini, 1765, pp. 34), Aubert pone come termine ultimo per l'arrivo a Livorno dei componimenti il 3 ottobre e nota che dovrebbero pertanto partire da Milano a giro di posta (« a pronta risposta »). Dato che la corrispondenza da Milano a Livorno impiegava circa 5 giorni, anche questo indizio conferma che la lettera venne quasi sicuramente spedita con il corriere del venerdì 23.

su di ciò, fu un sentimento passeggero, non una volontà determinata: s'Ella avesse un qualche esempio per temere degli arbitrii capricciosi, allora avrebbe ragione d'entrare in collera; ma Ella ben sa che fin qui non ho voluto pensare, non che eseguire, cos'alcuna, senza interrogarne i di Lei sentimenti. Si metta dunque in quiete e non più si parli di lettera di Dalembert.

Dio faccia che siamo in tempo a inserire nella ristampa la nuova aggiunta. Io credo il libro molto avanzato, perché, avendo a cuore di darlo presto al pubblico, pensai nella mia partenza da Livorno di non sospenderne il lavoro e raccomandarne la revisione ad un mio amico, il dott. Maffei, che ho esperimentato in altre occasioni per giovine esattissimo e rigorosissimo in genere di revisione di stampe; lasciando per altro io medesimo le cose ben disposte, acciò fossero ben collocate a' lor luoghi le correzioni ed aggiunte. Domattina[2] in somma mando la detta aggiunta a Livorno, giacché io non vi sarò che fra tre giorni. In caso poi che non siamo in tempo ad inserirvela, mi dica a ben essere se vuol sostituirla con una chiamata alla fine del libro, come se fosse materia saltata dallo stampatore. Venerdì da Livorno avrà Vostra Signoria illustrissima tutti i fogli tirati...[3]

Non si può accertare con sicurezza quale fosse la « nuova aggiunta » dell'ultima ora, spedita da Milano il 2 ottobre. Forse Aubert si illudeva nel ritenere che durante la sua assenza il lavoro d'impressione fosse « molto avanzato », sicché giunse in tempo a inserire il nuovo brano nel punto dovuto. Certo, il volume non presenta in calce nessuna « chiamata », ed è difficile credere che Beccaria vi rinunciasse solo per evitare lo sconcio di un rappezzo tardivo. Francioni ha fermato l'attenzione sulle tre aggiunte che, rimaste ignote a Morellet e prive di riscontro negli autografi, sono certo le ultimissime vergate dall'autore.[4] Quella della p. 15 è a mio avviso da escludere, perché cade nel primo foglio, già stampato a quella data, come Beccaria doveva aver appreso fin dagli ultimi di settembre. Restano le due delle pagine 155 e 184-185, che trovarono luogo in una porzione abbastanza inoltrata del volume, rispettivamente nel decimo e nel dodicesimo foglio; Francioni propende dubitativamente per la seconda,[5] ma in realtà difettano indizi sicuri. Anche in merito ai « fogli tirati » è lecito avanzare soltanto qualche ragionevole suppo-

1. Ranieri Maffei (1745-1775), livornese, destinato a diventare due anni più tardi precocissimo docente di anatomia e fisiologia nello Studio fiorentino, succedendo al suo maestro Antonio Cocchi; proprio in quell'anno i torchi del Coltellini stamparono un suo trattatello *Dell'influenza dell'aria su i temperamenti, malattie e inclinazioni degli uomini*; cfr. F. Pera, *Ricordi e biografie livornesi* cit., pp. 279-281.

2. Cioè martedì 8 ottobre; il giovedì (« fra tre giorni ») Aubert conta di rientrare a Livorno e di spedire a Milano « tutti i fogli tirati » il « venerdì » 11.

3. A. Lay cit., p. 65.

4. Cfr. sopra le pp. 295 e 303. Ho richiamato i tre brani a p. 448, nota 1.

5. Il coincidere della mancata traduzione di Morellet con la perdita dell'autografo (che per la sua ampiezza non poté trovar luogo sui margini dell'esemplare inviato a Livorno) lascia supporre che tale autografo venisse spedito al tipografo *in extremis* e andasse così perduto per Beccaria.

sizione: se il terzo foglio era sotto il torchio fin dal 23 settembre e se Aubert sovrintese di persona ai lavori per altri « otto giorni », cioè sino a fine mese, è da credere che, prima di assentarsi per la sua breve vacanza, avesse spedito a Milano un mazzetto di sedicesimi composto da quei tre primi e, con tutta verosomiglianza, da qualcuno dei successivi. Durante la decade della sua assenza, in ossequio alle istruzioni impartite al fine di non far interrompere il lavoro, qualche altro foglio sarà certo uscito dai torchi livornesi e al suo rientro — da uomo di parola qual era — Aubert avrà inviato anche quelli all'autore. Trascorsa un'altra decina di giorni, il 21 ottobre, così egli scriveva a Pietro Verri:

... per non moltiplicare lettere, pregherò Vostra Signoria illustrissima in primo luogo di far sapere al signor Marchese nostro che ho riceuto in questo momento una sua carissima,[1] dove m'annunzia due errori caduti nella presente edizione *Dei d[elitti] e p[ene]*, e che questi m'affliggono infinitamente. Voglia Iddio che non ve ne sieno altri; e se così fosse, per que' due che vi sono non la riguarderei a far ristampare due carticini... Tutto il libro *De' d[elitti] e p[ene]* è composto, ma di fogli tirati non ve ne sono che tre, e questi glie gli mando...[2]

Arduo è stabilire quali siano i « due errori » che Beccaria lamentava. In ogni caso, è solo una fuorviante coincidenza numerica quella che sembra collegare i tre fogli pronti il 21 ottobre con i tre che stavano per essere ultimati giusto un mese prima. Beccaria aveva potuto constatare la presenza dei due guasti solo con la scorta di sedicesimi a stampa già pervenuti nelle sue mani e, d'altro canto, se il lavoro fosse stato ancora agli inizi, Aubert non avrebbe potuto assicurare che l'intero libro *Dei delitti e delle pene* era « composto », a ciò ostando la cronica povertà delle scorte di caratteri che affliggeva le piccole tipografie settecentesche, costrette di continuo a scomporre le pagine vecchie per comporne di nuove. Anche se — come credo — Aubert si riferiva alle sole pagine dei *Delitti* propriamente detti (escluse, cioè, le appendici), si sarebbe trattato pur sempre di 208 facciate: troppe per i piombi disponibili nella stamperia Coltellini. L'affermazione, dunque, che « tutto il libro è composto », va riferita agli ultimi sedicesimi e non all'opera intera, che a quel momento doveva già essere per buona parte stampata.

Cade così la possibilità di individuare nell'àmbito ristretto dei soli tre primi fogli quei due errori lamentati da Beccaria e dei quali Aubert, forse con qualche amplificazione, si dichiarava « infinitamente » afflitto. In verità, il suo solido pragmatismo e la dura legge dei costi e dei ricavi gli suggerivano di solito di « lasciar correre » ogni errore che « non àlteri molto il senso », inducendolo a sostituire qualche carticino solo in presenza di « errori di

1. Questa lettera, perduta, doveva essere datata intorno al 15 ottobre.
2. A. LAY cit., pp. 66-67.

senso... essenziali ».[1] Tale doveva essere quello insinuatosi l'anno avanti in un volume delle opere dell'Algarotti, che lo aveva costretto ad un fastidioso rappezzo, tanto che il 19 ottobre 1764 lo vediamo scrivere al Lami: « Le mando un carticino rifatto ed un'errata da sostituire a' suoi luoghi nel tomo 3 Algarotti ».[2] Orbene, nel corpo della « quinta » edizione due carticini non compaiono, ma uno sì (pp. 179-180), e benché proprio la p. 180 accolga un'aggiunta d'un paio di righe rispetto alla « terza », la composizione tipografica non risulta infoltita al punto da poter lasciare spazio per quell'inserto tardivo; la surrogazione del carticino fu dunque imposta dalla necessità di emendare un errore particolarmente fastidioso e distorcente. Purtroppo la sostituzione venne eseguita con tanto scrupolo, che nessuno dei non pochi esemplari che ho potuto esaminare conserva le due paginette integre della prima tiratura, sicché non è possibile accertare quale fosse in origine la dizione guasta per incuria del tipografo. A titolo di curiosità, aggiungo che il carticino presenta al suo interno numerose varianti nella divisione delle righe (p. 179, rr. 6-15; p. 180, rr. 16-17) e una di immediata percezione nella parola « legge » (p. 180, r. 17), scritta ora con l'iniziale maiuscola e ora con la minuscola. La cosa non deve sorprendere, perché significa soltanto che, una volta deciso l'allestimento del carticino, Aubert preferì duplicare i piombi, raddoppiando così il lavoro del compositore, ma dimezzando, grazie alla doppia tiratura simultanea, quello molto più oneroso e lento del torcoliere.

La ristampa di un esile carticino dovette comunque apparire cosa di poco conto rispetto a quella, ben altrimenti gravosa, di otto interi fogli (le segnature A-H, corrispondenti alle pp. 1-128). Anni addietro avevo osservato che « alcuni fogli della quinta edizione risultano impressi in due riprese »;[3] oggi, grazie all'accurata collazione eseguita da Francioni, appare certo che quei primi otto fogli vennero ricomposti *ex novo* e ristampati ancor prima che l'opera vedesse la luce, tanto che le due serie di sedicesimi vennero utilizzate indifferentemente dal legatore per costituire esemplari, che furono certo tra i primissimi a uscire dall'officina livornese; non risulta per contro che intervenissero frequenti mescolanze tra i fogli delle due serie, che si presentano pertanto quasi sempre omogenee in ogni singolo volumetto.

Le due tirature si distinguono a chiari segni, non solo per frequenti divergenze nella giustificazione delle righe, ma per una cinquantina di varianti grafiche, morfologiche e testuali, tra le quali ultime due se ne riscontrano, che consentono di individuare quale fu la successione cronologica delle due serie (che designo, secondo la proposta di Francioni, con le sigle L5*a* ed L5*b*). Nel primo caso, dove la « terza » edizione leggeva « pericoloso

1. Così in più tarde lettere a Pietro Verri del 1771-1772 (A. Lay cit., pp. 167-169 e 173).
2. Firenze, Biblioteca Riccardiana, cod. 3701, c. 368.
3. L. Firpo, *Contributo* cit., p. 368.

egualmente », è da credere che Beccaria avesse corretto a penna in « pericoloso del pari », scordando però di cassare, o cassando con tratto incerto, l'ormai superfluo avverbio « egualmente ». In L5*a* si legge pertanto « del pari pericoloso egualmente », con palese duplicazione, che il correttore di L5*b* credette di sanare con un'emendazione congetturale, mutando l'avverbio in « finalmente ». Così la frase della « terza » edizione: « il delitto di un uomo, che sta sepolto nelle tenebre » dovette più tardi apparire equivoca all'occhio dell'autore, causa l'incerto riferimento della relativa a « delitto » — che è la connessione corretta — oppure al più ravvicinato « uomo », quasi suggestiva ma illusoria allusione alle tenebre del carcere. In vista della nuova edizione Beccaria emendò pertanto in: « chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre », ma anche questa volta scordò di depennare le due parolette « un uomo », sicché vediamo L5*a* stampare con troppo supina fedeltà: « chi abbia commesso un delitto un uomo, che sta sepolto nelle tenebre », mentre L5*b* si avvede della presenza del relitto e giustamente lo espunge. Il buon zelo del secondo compositore si rivela anche di fronte alla frase ellittica: « accade ad esse ciò che agli argini », passata senza ritocco dalle due prime stampe livornesi a L5*a*, ma che L5*b* sembra voler rendere inequivocabile, scrivendo: « accade ad esse ciò che accade agli argini ».[1]

Non si può escludere, ovviamente, che le due rettifiche e la minuscola aggiunta di cui sopra siano state segnalate o richieste dall'autore; anzi, a rigore, potrebbero essere questi i « due errori » che Beccaria lamentava nella sua perduta lettera della metà di settembre; ma certo è che nessuna delle emendazioni trascende le capacità di un compositore attento o di un revisore — Aubert o Maffei che fosse — capace di esplicare una ordinaria diligenza. È poi significativo il fatto che altri errori (e qualcuno anche più vistoso) siano passati indenni dall'una all'altra tiratura, mostrando che lo scopo primario cui mirava l'operazione non fu quello di emendare guasti e refusi, tant'è che nelle due serie perdurano immutate lezioni come « Romani » per « romanzi », « morte » per « sorte », « dagli » per « degli », « impiegata » per « impiegato », « o della » per « e della ».[2]

Molte delle divergenze fra i due testi appaiono poi sostanzialmente adiafore, rappresentate come sono da elisioni e troncamenti ora introdotti e ora soppressi, da un'abbreviazione sciolta, da lievi alternanze come « principj – principi », « strumento – stromento », « adunque – dunque », « uguale – eguale », « dritto – diritto », « lacrime – lagrime »; solo in un paio di casi L5*b* normalizza una grafia beccariana anomala (« assersioni » si muta in « asserzioni ») o toscanizza

1. Cfr. la « quinta » edizione, pp. 43,22-23; 70,21-22; 87,17-18, e il testo critico, qui alle pp. 49,10; 63,9-10; 70,25-26. L'omissione delle due cancellature è forse imputabile ad una frettolosa trascrizione delle varianti, magari per mano di un amanuense, dall'esemplare di lavoro su quello allestito per l'invio a Livorno.

2. Cfr. la « quinta » edizione, pp. 16,18; 57,17; 59,9, 75,18-19; 91,6-7, e i luoghi corrispondenti del testo critico, qui alle pp. 30,6; 56,18; 57,22; 65,24; 72,6.

una coniugazione verbale (« vorrebbero » diventa « vorrebbono »).[1] Le altre varianti si riducono a ovvie correzioni di piccoli refusi insinuatisi in L5*a*, oppure, e con maggiore frequenza, a sviste del compositore di L5*b*, che sopravvengono a corrompere un testo dianzi ineccepibile.[2] Nulla, quindi, che presupponga necessariamente istruzioni impartite da Milano; e quanto allo scopo dell'intera operazione, due sole sembrano le motivazioni plausibili: o risarcire una parziale perdita di fogli danneggiati da qualche incidente d'officina, oppure aumentare in corso d'opera una tiratura inizialmente prevista con troppo pessimismo. Il fatto che il carteggio di Aubert non accenni a calamità di sorta rende poco meno che sicura la seconda ipotesi.

Questi contrattempi aiutano a spiegare perché la nuova stampa procedesse con inusitata lentezza. Durante quelle more, un nuovo lusinghiero successo arrise a Beccaria, perché la Patriotische Gesellschaft di Berna — un piccolo ma eletto sodalizio fondato nel 1762 — deliberò di assegnare al *Dei delitti* una medaglia onorifica, invitando in pari tempo l'anonimo autore a rivelarsi per potergli far recapitare quell'attestato di pubblica stima.[3] Uno dei più distinti membri della Società, Vincent Bernhard Tscharner (1728-1778), vergò l'annuncio del premio e il 1° ottobre 1765 lo fece pubblicare nel « Journal helvétique », dal quale venne poi riprodotto in numerose altre gazzette.[4] In fronte alla quinta edizione l'Aubert si affrettò a trascriverlo in questi termini:

LUGANO. Alcuni anni sono formossi negli Svizzeri una Società di Cittadini per promuovere la cognizione delle verità le più utili agli uomini e per proporre quistioni relative a questo oggetto. Fra le Memorie perciò dirette alla Società se ne trovarono parecchi[e] che avevano un certo merito accademico; ma niuna se n'incontrò, che per la precisione nella forma e per l'estensione delle mire abbia soddisfatto al desiderio de' Giudici. Quindi nel 1763 deter-

---

1. Cfr. nella « quinta » edizione le pp. 3,12; 10,15 e 35,3; 17,12; 35,24; 42,11 e 99,6; 106,3; 20,18; 128,24-25, e il testo critico, qui alle pp. 18,17; 23,15 e 43,7; 31,2; 44,2; 48,13 e 76,21; 80,13; 35,5; 93,7.

2. Errori di L5*a* corretti in L5*b*: « inteterpetrare » (21,19), « scoverchiati » per « soverchiati » (87,20-21), « innsensibilmente » (90,3-4), « abbiamo » per « abbiano » (95,16-17), « la » per « della » (100,1, cioè in esordio di pagina; il « del- » mancante nel testo si legge però nel richiamo in calce alla p. 99). Per parte sua L5b omette il doppio filetto in capo alla p. 9 e stampa « un » per « una » (16,9; 40,24), « allontanare » per « allontanarne » (46,23), « giureconsuiti » per « giureconsulti » (57,18), « nomo » per « uomo » (63,2), « autirizza » per « autorizza » (66,25), « incovenienti » per « inconvenienti » (70,7), « per » per « pel » (95,8), « legttima » per « legittima » (95,11), « terriblie » per « terribile » (97,12); « delle » per « della » (99,8), « valerne » per « velarne » (101,5), « porsone » per « persone » (107,5), « movimenti » per « momenti » (125,4).

3. Ampia illustrazione di questo episodio in: M. MIRRI, *La cultura svizzera, Rousseau e Beccaria* ecc., « Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino », Classe di scienze morali ecc., serie 4, n. 9, Torino, 1966, pp. 133-239 (in particolare le pp. 170-176).

4. Tra le altre, dalla « Gazette de Lausanne », dalle « Nuove di diverse corti e paesi » di Lugano dello stesso 1° ottobre e dalla « Gazette littéraire de l'Europe » di Parigi (cfr. C. P. VILLA, *Notizie* cit., p. XXXV). Più tardi l'annuncio venne anche riprodotto dalle « Novelle letterarie » di Firenze (XXVI, n. 52, 27 dicembre 1765, pp. 831-832).

minossi la Società d'aggiudicare il suo premio all'Autore de' Trattenimenti di *Focione*, riconosciuto di poi nella persona del signor Abate *Mably*. Per lo stesso motivo prende ora la risoluzione d'offerire una Medaglia del valore di venti ducati d'oro all'Autore anonimo d'un Trattato pubblicatosi in lingua italiana sopra i *Delitti e le pene*, eccitandolo a farsi conoscere e a gradire questo contrassegno di stima dovuto ad un buon Cittadino, che non teme d'alzar la voce in favore del genere umano, contra i pregiudizj i più radicati. L'Autore è pregato di far pervenire la sua dichiarazione alla mentovata Società per mezzo della Società Tipografica di Berna negli Svizzeri. Essa Società rinunzia ad un tempo al disegno di proporre nuove quistioni, contentandosi d'incoraggiare lo Spirito Filosofico e la Filantropia col mezzo di pubbliche testimonianze d'approvazione, che darà all'Opere, le quali conoscerà veramente utili alla Società civile.

Un riconoscimento tanto lusinghiero decise Beccaria a rompere il silenzio e a mostrarsi finalmente alla luce del sole per raccogliere il tributo inebriante degli applausi dell'Europa: il 20 novembre egli alzava la visiera e ringraziava la Società bernese per la « flatteuse récompense », che riconosceva dovuta soprattutto al proprio « amour de l'humanité »;[1] il 20 gennaio, da Torino, il capitano Albert Schweitzer gli rimetteva la medaglia d'onore. Nel frattempo, il 27 dicembre del '65, ma con la data di « Lausanna », 1766, era venuta in luce a Parigi l'attesa traduzione francese, irta di errori di stampa e largamente manipolata dal Morellet, che aveva rimescolato e sconvolto l'intero testo, spostando e ricucendo paragrafi e capitoli interi, omettendo brani, altri inserendone di suo per raccordo, imponendo alla materia un ordine affatto nuovo e arbitrario allo scopo di renderla più accessibile alla « nazione » francese e con lo specioso pretesto che quel libretto umanitario apparteneva ormai al mondo intero.[2] Beccaria, spinto ai sette cieli dagli elogi che gli venivano tributati nella capitale stessa dei Lumi, approvò quasi incondizionatamente un intervento tanto disinvolto: al Morellet, che il 3 gennaio 1766 gli aveva scritto un'ampia e riguardosa missiva, scusandosi tra l'altro « de la liberté que j'ais prise de changer l'ordre de votre ouvrage », il 26 dello stesso mese egli rispondeva:

> ... Vi protesto con ogni sincerità, che l'ordine che avete giudicato a proposito di dare all'opera è più naturale e perciò preferibile al mio, e mi rincresce che sia già quasi tutta compiuta la nuova edizione italiana, perché io mi sarei conformato in tutto, o quasi tutto, al vostro piano...[3]

---

1. Questa lettera, di cui è noto finora solo un frammento (trascritto in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., p. 572), verrà pubblicata per intero nel vol. IV della presente edizione. Ad essa lo Tscharner rispose con una perduta missiva del 7 gennaio '65, cui Beccaria replicò con un'altra s. d. (ivi, pp. 573-574), con la quale offriva a ciascuno dei membri della Società « une copie de la nouvelle édition, qui va bientôt sortir, de mon ouvrage ».
2. Francioni offre un rendiconto analitico del rimaneggiamento condotto da Morellet, nel presente volume, pp. 306-314.
3. Edita in: C. BECCARIA, *Traité des délits et des peines*, Paris, an V (1797), p. XLVII; ora in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., p. 362. Ivi, p. 349, il passo di Morellet.

Non è questo il luogo adatto per approfondire le ragioni di una tanto sorprendente acquiescenza, che è stata solitamente attribuita alla timidezza succube e all'abulia dell'autore. Se si rammenta l'indolenza remissiva, anzi il quasi noncurante distacco col quale Beccaria aveva affidato a Verri la revisione, l'ordinamento, le cure tipografiche del suo lavoro, riesce meno sorprendente questo adeguarsi con acritico abbandono ai voleri del novello curatore: e attraverso l'ostentata approvazione integrale (« o quasi » è aggiunto però con sottile riserva) sembra di cogliere un ammiccare malizioso, quasi la ribellione di un timido alla efficientissima, ma pesante tutela verriana. Sibillina eppure trasparente mi sembra l'allusione che affiora nella lettera a Tscharner: l'ordinamento di Morellet è preferibile — scrive Beccaria — « quoique d'autre ne soit pas du même avis, car vous savez qu'il y a quelquefois des hommes, qui aime[nt] plus les ouvrages d'un auteur que l'auteur lui même ».

Solo questa rivendicata capacità, non di decidere, ma di scegliere fra le discordi decisioni altrui, sembra aver dettato un secondo *Avviso*, che l'Aubert fu invitato a collocare in fronte alla nuova edizione:

ALTRO AVVISO. Mentre era quasi compiuta questa nuova Edizione si è pubblicata in Francia la Traduzione francese fatta da un Celebre Scrittore di quella Nazione. L'Autore la trova non solo fedele, ma eccellente in tutte le sue parti. Il Saggio Traduttore ha giudicato a proposito di cambiar l'ordine dei Paragrafi, e l'Autore deve alla verità ed alla giustizia quest'ingenua confessione, che l'ordine francese è preferibile a quello dell'Autore istesso, rincrescendogli di non essere stato a tempo di conformarvisi in questa edizione.

Allora e più tardi Beccaria non mancò di ribadire questo plauso al suo infedele traduttore. Ai primi del '66 aveva scritto a Tscharner: « L'amour de la vérité me fait avouer que les nouvelles ordres, qu'il a donné à mon ouvrage, est préférable à celui que j'ai donné moi-même »; e al cadere dell'anno, incontrando a Parigi Giovan Claudio Molini, fresco editore d'una ristampa dei *Delitti* esemplata sull'ultima livornese, gli suggerì che, « in caso di ristampa », facesse « seguire l'ordine della distribuzione de' capitoli secondo quello della traduzione francese dell'abate Morellet ».[1] In realtà, se è vero che non s'era di sicuro « a tempo » per sconvolgere tanto radicalmente l'assetto della nuova impressione italiana ormai in larga parte stampata, è altrettanto vero che l'autore non si curò di avvertire tempestivamente il Molini, non mostrò di

1. Per la lettera a Tscharner cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., p. 574; il suggerimento ricevuto è ricordato dallo stesso Molini nella sua lettera a Beccaria del 18 febbraio 1780, che trascrivo per intero più avanti (pp. 514-515). L'*Avviso*, che rende omaggio all'ordinamento imposto da Morellet, venne tradotto (a difesa dalle censure suscitate dai molti arbitrii della versione francese) nel corpo della recensione pubblicata dalla « Gazette littéraire de l'Europe » (Paris), VIII, n. 30, marzo 1766, pp. 428-429, e ristampata in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 370-371.

risentirsi quando tra il 1766 e il '70 vide infittirsi le contraffazioni e le ristampe (tutte ricalcate sulla « quinta » livornese) e parve disinteressarsi definitivamente del proprio testo, sicché l'edizione che Aubert si apprestava a concludere ai primi del '66 rimane « l'ultima per la quale esistano prove esplicite d'una partecipazione dell'autore alla revisione del testo ».[1] Non v'è dubbio che essa soltanto attesti un suo attivo consenso e debba perciò costituire la base per ogni *recensio* critica moderna.

Ma il fatto nuovo di gran rilievo, la peculiarità più significativa dell'imminente edizione livornese, doveva essere la rivelazione in tutte lettere del nome dell'autore. Il riconoscimento esplicito di paternità effettuato nel rivendicare la medaglia bernese sembrava avere ormai lacerato irreparabilmente il velo dell'anonimia: nel ripubblicare l'annuncio del premio, l'editore vi premetteva le seguenti parole:

Avviso. Il citare i testimonj favorevoli ad un'Opera, in faccia al Pubblico è forse una puerile vanità di Autore; ma sembra un dovere di riconoscenza e di rispetto il non ommettere i pubblici e solenni Testimonj delle Illustri Società destinate ad istruire, nel medesimo tempo, e ad incoraggiare i Coltivatori delle Scienze e delle Arti. Per questo motivo si è creduto in debito l'Autore e di nominarsi, e d'inserire nell'Opera sua quanto è stato fatto pubblicare nelle Gazzette per ordine di una delle più celebri fra dette Società.

La stampa volgeva ormai al termine. Il 20 dicembre 1765 Aubert scriveva a Beccaria il suo plauso per la decisione presa di uscire dall'incognito:

Illustrissimo signore... ecco altri tre fogli stampati; due altri ne sono composti, sicché siamo al fine. Il frontespizio non è ancor fatto, e questo si aspettava appunto da Lor Signori. Vostra Signoria illustrissima dunque me lo mandi a risposta. Ho tenuto nota di tutti gli errori caduti in questa edizione e vedrà come gli ho corretti. Del resto farà benissimo Vostra Signoria illustrissima a porvi il di Lei nome...[2]

Parlando di « frontespizio » Aubert si riferisce all'originale del medesimo, cioè alla precisa dicitura che Beccaria o Verri dovevano fornirgli per farlo comporre. Quanto ai « tre fogli » spediti a Milano, se davvero si era « al fine », sarebbero da identificare con le segnature Q-S (pp. 241-288), restando da stampare soltanto più i due fogli ultimi T-V (pp. 289-318), oltre, naturalmente, alle 8 pagine preliminari previste, che per consuetudine costante erano sempre le ultime ad andar sotto al torchio. Ma poiché quel « fine » può ben sottintendere un « quasi », non è da escludere che si trattasse d'una terna di fogli di poco antecedenti.

1. Secondo l'impeccabile rivendicazione di F. VENTURI in: *Illuministi* cit., vol. III, p. 26.
2. A. LAY cit., p. 68.

Sembra confermarlo il fatto che solo ai primi di febbraio Aubert fu in grado di annunciare la fine del lavoro:

... potrei oggi mandarle il termine del libro, ma i fogli sono al negozio, ed io scrivo in casa, nella convalescenza d'un leggero attacco di petto, che fece dubitare a principio di cosa seria. Lunedì le manderò col resto del libro anche il frontespizio e l'articolo della gazzetta di Berna,[1] giusta le prescrizioni di Vostra Signoria illustrissima. In seguito poi le spedirò per la solita via di Genova i soliti esemplari, con più quegli ch'Ella desidera a parte. Non si discorra però di pagamento almeno per questi, poiché lascerò che tutto si pretenda da me fuor che il rammarico e la vergogna di far pagare a Cesare quel che è di Cesare.[2]

La pagina del titolo spedita in bozza a Milano in quella circostanza non solo rivendicava per la prima volta a Beccaria la paternità del trionfante libretto, ma gli toglieva anche — forse per assecondare un'istanza di Verri — quella della *Risposta* al Facchinei, che l'ingannevole frontespizio della « terza » edizione aveva assegnato allo « stesso autore »; per contro, in capo alla « quinta » non vengono più menzionati né il *Giudizio* del De Soria né la *Risposta*, pur sempre compresi nella stampa, che si presenta genericamente come « di nuovo corretta ed accresciuta ».[3]

L'impressione è che le snervanti incertezze e gli indugi inspiegabili stiano per finire. L'8 febbraio Aubert può annunciare a Beccaria:

... eccole il fine dell'opera, eccole i principi. Mi pare d'essermi uniformato in tutto e per tutto a' di Lei desideri. Se non è così, sacrificherò tutto me stesso, non che ciò che porta una nuova aggiunta o correzione, sol che Vostra Signoria illustrissima me ne dica il di Lei pensiero a risposta...[4]

---

1. Cioè le bozze dell'ottavo preliminare, comprendente appunto il frontespizio e l'*Avviso* con l'annuncio del premio concesso dalla Patriotische Gesellschaft di Berna.

2. A. LAY cit., pp. 68-69. L'allusione alla parabola evangelica del « date a Cesare » è un amabile scherzo sull'effettivo nome « Cesare » di Beccaria. La lettera è senza data e nel 1966 la assegnai al gennaio 1766, perché essa cade sicuramente fra quella già ricordata di Aubert a Beccaria del 20 dicembre 1765 (che menziona alcuni fogli « composti », ma non ancora stampati, e sollecita l'invio dell'originale del frontespizio) e una successiva lettera del 21 febbraio 1766, che invoca una risposta in merito alle bozze dei « principii » o carte preliminari, di cui qui si promette a breve scadenza l'invio a Milano. A. LAY (p. 69) ha ribadito tale datazione, anche grazie alla nuova lettera, da lei pubblicata, dell'8 febbraio (cui accenno poco oltre), che accompagnò l'inoltro effettivo di quelle bozze. Ma quest'ultimo documento può essere utilizzato più a fondo, considerando che la lettera non datata dovette precederlo di poco e che fu affidata a un corriere del venerdì, visto che promette un plico per il lunedì venturo. Non resterebbe dunque che assegnarla al 7 febbraio, se non paresse fuor dell'usuale il reiterar lettere in due giorni consecutivi; si avverta tuttavia che Aubert aveva « cento cose » da dire ed era costretto a oziare in casa perché convalescente; nulla di strano nel fatto che, dopo aver spedito con il solito corriere del venerdì la prima lettera, stendesse l'indomani, sabato 8, quella destinata a partire il lunedì 10. In nessun caso poi mi sembra che si possa risalire al dì là del venerdì 31 gennaio.

3. Meno esattamente A. Rotondò afferma che sia la « terza », sia la « quinta » edizione attribuiscono la *Risposta* a Beccaria (in: C. AMIDEI, *Opere* cit., p. 325, nota 3).

4. A. LAY cit., p. 70.

7. LA « QUINTA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1766)

E finalmente il 21 febbraio, dopo aver atteso per un certo tempo il sospirato benestare milanese, Aubert spediva a Beccaria questa lettera conclusiva:

Vostra Signoria illustrissima non mi ha nulla risposto sulle bozze che Le mandai dei principii de' *Delitti e pene*. Questo mi fa credere ch'Ella non ci abbia trovato difficoltà; tuttavolta aspetto fino alla nuova lettera di martedì,[1] e se allora nemmeno riceverò niun avviso, comincerò a far tirare quel foglio per dar fuora l'opera, figurandomi in effetto che tutto sarà di sodisfazione di Vostra Signoria illustrissima...[2]

In effetti, negli ultimi giorni di febbraio la laboriosa stampa della « quinta » edizione venne ultimata, tanto che nella sua già ricordata lettera al Verri, databile fra il 3 e il 9 marzo e quasi sicuramente del venerdì 7, l'Aubert poteva scrivere:

... Spedii fino di ieri a Genova 60 copie *Delitti e pene* per il signor Marchese, che credo ne farà parte d'alcuno anche a Vostra Signoria illustrissima. Se questo numero non basta, ne ho degli altri. Mi presi la libertà di aggiungerne altri sei, che prego Lor Signori di mandargli al libraio Federigo Agnelli. Costui gli voleva per la posta, ma io non ho voluto che se ne veda in Milano alcuno esemplare innanzi che ne pervenissero all'autore. Soli due ne ho spediti per la posta a Vienna, uno all'Ambasciatore di Francia e l'altro all'Ambasciatore d'Inghilterra, non avendo potuto esimermi dalle impegnose richieste che me ne sono state fatte; e credo di non aver fatto male...[3]

Purtroppo però, nel momento stesso in cui la faticosa impresa stava per entrare finalmente in porto, un colpo di vento improvviso rischiò di provocarne il naufragio: il 3 febbraio 1766 la S. Congregazione dell'Indice aveva scagliato i suoi fulmini contro l'opera, condannandola in blocco, senza neppure l'arra di salvezza del *donec expurgetur*.[4] Beccaria dovette riceverne un duro

---

1. Cioè fino al martedì 25 febbraio; la lettera del 21 era partita con il solito corriere del venerdì.

2. A. LAY cit., p. 72.

3. A. LAY cit., pp. 74-75; per la data (che nell'originale manca) cfr. sopra la nota 4 a p. 377. Sugli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra a Vienna, che già avevano ricevuto copia della « terza » edizione, cfr. sopra la p. 428, nota 3. L'edizione del marzo 1766 con il nome dell'autore è di insigne rarità. Il solo a menzionarla in passato fu M. PARENTI (*Dizionario* cit., p. 107), che omise però di segnalare l'esemplare consultato; fino a ieri la sola copia superstite sembrava quella che nel 1966 (*Contributo* cit., p. 406) avevo additata nei fondi della Scuola Normale Superiore di Pisa; oggi il totale è salito a cinque, fra i quali un esemplare freschissimo e con intonse barbe (mm. 125 × 178), distinto dall'*ex libris* a penna di Giuseppe Pelli, che è entrato a far parte della mia raccolta.

4. Cfr. H. REUSCH, *Der Index der verbotenen Bücher*, Bonn, vol. II, parte II, 1885, pp. 990-991; J. HILGERS, *Der Index der verbotenen Bücher*, Freiburg im Breisgau, 1904, p. 451. La condanna, registrata dapprima nei vari supplementi dell'*Index*, fu accolta nell'elenco generale solo nell'edizione promossa da Pio VI nel 1786 (p. 80); il nome di Beccaria non venne mai menzionato. Nella seduta del 3 febbraio venne proibito anche l'anonimo *Traité sur la tolérance* di Voltaire; più di quattro mesi dovettero trascorrere prima che si giungesse (16 giugno 1766) alla condanna del *Contrat social* di Rousseau. Anche dopo la revisione operata per l'edizione dell'*Index* del 1900, la condanna di Beccaria è rimasta in vigore.

contraccolpo, e sentì subito vacillare il suo recente e ancor timido coraggio. Il carteggio tra Milano e Livorno echeggia vivacemente allarmi e timori inquietanti: il 15 marzo Aubert scrive a Verri:

... La prego istantemente di far sapere al signor marchese Beccaria che qui non si sa nulla che il libro de' *Delitti e pene* sia stato proibito in Roma, e che io non lo credo assolutamente, perché, se ciò fosse, questo vigilantissimo e zelantissimo frate dell'Inquisizione non avrebbe mancato mai di mandare a farmelo sapere, secondo il di lui solito. Quel che v'è di sicuro, è che nell'aggiunta all'indice fino a tutto il 1764 non è compreso.[1] Poi, se lo fosse in questi tre mesi, non sarebbe il maggior male del mondo. Mi ha detto un ministro di grandissima considerazione, che un autore non deve darsi la minima pena se Roma proibisce una di lui opera; primo, perché in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili; secondo, perché non è Roma che colle sue proibizioni decida del merito dei libri;[2] è il pubblico che ne decide. Con tutto ciò, se il signor Marchese vuol ch'io faccia ristampare i frontespizi, son pronto a compiacerlo, ma lo prevengo che non ho potuto dispensarmi dal darne qualche esemplare a persone autorevoli che mi stavano appresso per averlo. Lo ristamperò bensì per l'errore cadutovi da *Bacon* a *Bachon*, ed aspetterò a farlo quand'ei sarà deciso sul volervi o no il di lui nome. Non sono stato in tempo a spedire le 25 copie per Raycend,[3] come Lor Signori hanno veduto, ma lo farò quanto prima...[4]

Ma pochi giorni dopo è Beccaria in persona che entra in scena, colmo di spavento e di costernazione, per chiedere il ritiro di tutte le copie già distribuite e la sostituzione delle pagine preliminari con altre che restituissero l'opera all'anonimato più impenetrabile; il 28 marzo Aubert gli risponde:

Io non saprei: feci ricercare giorni sono questo vicario del Sant'Ufizio[5] per sapere se il libro *Delitti e pene* era all'indice, ed ei rispose francamente che no; ho aùto la curiosità io stesso di domandarne a un amico a Roma, e questi pure mi rispose che no. Ma la di Lei assersiva non dèe rivocarsi in dubbio, e però devo credere benissimo che il libro abbia ora l'onore di

1. In effetti, l'*Index* pubblicato nel 1764 non registra la condanna, in quanto si limita a ricalcare l'edizione sancita da Benedetto XIV con bolla del 23 dicembre 1757.

2. Prima, più audacemente, aveva scritto: « faccia discredito ai libri ».

3. I fratelli Reycends, originari di Briançon, s'erano stabiliti a Torino intorno al 1690; associati con un Guibert, vi gestivano un'avviata libreria sotto i portici di piazza Castello all'angolo della via Nuova, con filiali a Milano e a Lisbona, svolgendo anche attività di editori (cfr. G. VERNAZZA DI FRENEY, *Dizionario dei tipografi... che operarono negli Stati Sardi di Terraferma... sino all'anno 1821*, Torino, 1859, p. 306; A. LAY, *Libro e società negli Stati Sardi del Settecento*, « Quaderni storici », VIII, 1973, pp. 455, 460, 461, 465).

4. A. LAY cit., pp. 76-77; il brano era stato edito in parte in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., p. 208, ma con la data erronea dell'8 agosto 1766.

5. Qualche anno più tardi, Aubert si vide ricusare dallo stesso vicario l'approvazione delle *Idee sull'indole del piacere* di Pietro Verri « perché l'autore era pecora marcata »; dandone nuova all'interessato il 12 maggio 1773, osservava: « Io intesi subito cosa voleva dire: egli si era figurato che fosse l'autore dei *Delitti e delle pene*, libro proibito » (A. LAY cit., p. 210).

tant'altri ecc. Vostra Signoria illustrissima però non lasci, o per regola, o per curiosità, di farsi venire da Roma una copia del decreto (la quale non vien ricusata) e si compiaccia di far sapere anche a me i motivi della proibizione. Passiamo ad altro. Se la cosa è così, Ella ha qualche ragione di non volere il di Lei nome in fronte all'opera, ed io ho già cominciato a far ristampare il frontespizio e a riaccomodare i principii per togliere affatto il *Primo avviso* ecc. Ma non devo tacerle che, dietro l'asserzione di questo vicario del Sant'Ufizio tenendo per vano il primo sospetto di proibizione, spedii un numero d'esemplari al signor Giuseppe Rondi di Bergamo, un altro a Napoli e un altro a Firenze. Questa sera scrivo dapertutto che avvertano di non pubblicarne un esemplare, e che intanto taglino i frontespizi e me gli rimandino, che io intanto spedisco loro quegli da sostituirvisi. Sono moralmente sicuro che sarò obbedito, e se mai posso dubitare d'alcuno, è del predetto Rondi di Bergamo; perciò non sarebbe male che Ella da qualche di Lei amico ne facesse ripetere l'istanza a quella parte. Non dubito intanto di veruno sconcerto, ma se accadesse in ciò qualche piccola cagione d'affliggere la di Lei delicatezza, spero che non la prenderà in mala parte dirimpetto a quella schietta innocenza ch'io posso vantare per la parte mia. Questo però è un pensare al peggio, come dèe farsi in tutti i conti; del resto io spero che la cosa passerà bene, dandomene io il maggior moto possibile...[1]

Sappiamo dunque che al cadere di marzo l'Aubert, non ancora del tutto convinto, ma come sempre rispettosamente ossequente, s'era accinto a manipolare l'edizione appena ultimata, per cancellarvi non solo il nome dell'autore, ma anche il pericoloso riferimento al premio bernese, che avrebbe potuto consentirne l'identificazione. Per il frontespizio non ci furono problemi: utilizzando gli stessi piombi impiegati di recente per la tiratura con il nome espresso, Aubert eliminò le quattro righe compromettenti, colmò il vuoto con un fregio generico pescato nelle casse della tipografia,[2] corresse in « Bacon » lo sconcio « Bachon » sfuggito per svista nella precedente impressione e mutò la falsa indicazione di luogo da « Lausanna » in « Harlem ». Quanto alle successive pagine della segnatura preliminare, l'*Avviso* rivelatore venne soppresso, mentre l'*Altro avviso*, con l'adesione all'ordinamento del Morellet, fu ristampato col titolo mutato in *Avviso* e nulla più; a regola d'arte esso avrebbe dovuto trovar luogo alla p. [III], ma, per passare al torchio il nuovo foglietto su una sola facciata, si preferì collocarlo a p. [IV], lasciando sconciamente fra essa e il frontespizio due pagine bianche consecutive.[3] La ridu-

1. A. LAY cit., pp. 77-78.

2. Il fregio rappresenta una conchiglia, che emerge da un viluppo di volute e di fronde: lo si vede impiegato, ad esempio, in: F. ALGAROTTI, *Opere*, Livorno, Coltellini, vol. VIII, 1764, p. 19.

3. Probabilmente l'intenzione era quella di affidare al legatore il taglio dei foglietti in due carticini, da incollare separatamente in capo ai volumi dopo aver rovesciato il secondo, così che l'*Avviso* comparisse, rispettando le buone regole, a p. [III]; ma nella maggioranza dei casi l'operazione non venne eseguita, riuscendo meno faticosa l'applicazione del foglietto indiviso.

zione della prima segnatura da 8 a 4 pagine costrinse anche a sopprimere il bottello preliminare.

Gli esemplari trasformati in questa guisa furono evidentemente quelli che agli ultimi di marzo giacevano ancora, intonsi e slegati, presso la tipografia livornese. Diverso rimedio dovette invece venire adottato per quelli — poco più d'un centinaio, a quanto pare — che erano già stati spediti all'autore e ai librai di varie città d'Italia: le ansie del Beccaria, l'urgenza di intervenire prima che qualche esemplare con tanto di nome esplicito si diffondesse, consigliarono di ricorrere al mezzo rapido della posta; ma il costo della spedizione e l'opportunità di consentire una manipolazione agevole anche nel caso di esemplari già legati, suggerirono all'Aubert l'invio di foglietti sciolti contenenti il mero frontespizio. Il destinatario non aveva da far altro che strappar via il frontespizio originale, eliminando nel contempo il corrispondente carticino contenente il bottello, e incollare poi in fronte al volume il nuovo frontespizio anonimo: gli esemplari così manipolati recano perciò 6 pagine preliminari e conservano entrambi gli « avvisi » della prima tiratura. Una conferma di questo procedimento ci è offerta dall'Aubert medesimo, il quale l'11 aprile 1766 scriveva a Verri:

... al pervenirle della presente avrà ricevuto Vostra Signoria illustrissima un involtino, che lo ho spedito per il padre Nazzario (se non sbaglio), carmelitano scalzo, celebre predicatore.[1] Il detto involtino conteneva i frontispizi da sostituirsi ai *Delitti e pene*, in numero di 60. La fretta della di lui partenza mi fece sbagliare da 60 a 72, perciò di 12 le sarò debitore. Ho riscontrato ancor io che il libro è stato effettivamente proibito con decreto del 4 settembre. Favorirà dire all'Autore, che ho ritirato una parte de' frontespizi primi e ho buonissima speranza di rimediare per gli altri...[2]

Tre giorni dopo, lo stesso Aubert tranquillizzava Beccaria:

... Il signor Rondi di Bergamo mi scrive che la mia lettera gli era giunta opportuna per non dar fuori nemmeno un esemplare de' *Delitti e pene*, ma che a risposta volea i nuovi frontespizi da sostituire; ma come fare? io non posso farglieli volare per l'aria; gliene mando un piccol numero per la posta, e lo scongiuro quanto posso ad aspettare il tempo necessario per ricevergli senza una spesa gravosa. Faccia ancor Lei, di grazia, che gli sieno ripetute le stesse preghiere. Intanto Vostra Signoria illustrissima ne avrà ricevuti 60, che le mandai con un Padre carmelitano scalzo, diretti al signor conte Verri...[3]

---

1. Il Padre carmelitano Nazario di S. Anna (1709-1778), milanese, lettore di teologia e filosofia, predicatore rinomato, provinciale di Lombardia dal '75 (cfr. P. BARTOLOMEO DI S. ANGELO, *Collectio scriptorum Ordinis Carmelitarum excalceatorum* ecc., Savonae, vol. II, 1884, p. 53). Nel testo, « per » vale: « per mezzo di ».
2. A. LAY cit., pp. 79-80; prima di « una parte » aveva scritto: « la maggior parte ».
3. Lettera del 14 aprile 1766 (A. LAY cit., p. 80).

7. LA « QUINTA » EDIZIONE (LIVORNO, MARZO 1766)

Ma qui non si conclude l'elenco delle varianti, perché è rimasta traccia di una manipolazione anche più radicale, che si limitò a surrogare le otto pagine preliminari con un unico carticino volante in funzione di frontespizio; esso ricalca nelle diciture quello posticcio della « Harlem », 1766, ma risulta composto con caratteri affatto diversi; anche il fregio non raffigura la nota conchiglia, bensì un vaso di fiori tra volute e fogliami. Tempo addietro, nel segnalare questo *unicum* della raccolta Beccaria,[1] avanzai l'ipotesi che si trattasse d'una stampa estemporanea di quell'unica paginetta, fatta eseguire in Milano dal Beccaria stesso, in uno o in pochissimi esemplari, per supplire a un piccolo difetto di copie del frontespizio riparatore spedito da Livorno. Successivamente, per una curiosa casualità e in momenti diversi, sono entrato in possesso di altri due esemplari, identici fra loro e gemelli del precedente, nei quali però il fregio del frontespizio — pur appartenendo alla stessa serie di quello sopra citato — rappresenta un vaso tra volute di fronde e frutti. Esso ricorre identico a p. 23 dell'edizione principe delle beccariane *Ricerche intorno alla natura dello stile* impressa a Milano dal Galeazzi nel settembre 1770 e a p. 5 di un *Discorso* anonimo di Cosimo Amidei stampato in quell'anno dai medesimi torchi,[2] confermando così che il minuscolo rappezzo venne eseguito in un'officina milanese familiare al Beccaria (la stessa che aveva stampato la seconda annata del « Caffè »), per iniziativa sua e senza che l'Aubert vi avesse parte alcuna.

Va dunque resa giustizia al marchese Giulio, il quale, pur non registrando esplicitamente la prima tiratura con il nome espresso dell'autore, aveva avvertito che la « quinta » edizione « fu variata quattro volte negli ornati e forme del frontispizio ».[3] Adesso conosciamo tutte e quattro queste varianti: quella col nome dell'autore, del marzo 1765; la manipolazione livornese col fregio della conchiglia; le copie, infine, contrassegnate dai due frontespizi posticci di Milano, distinti solo dalla presenza di fregi affini ma differenti tra loro. Ne consegue una notevole e quasi capricciosa varietà di esemplari, contrassegnati non solo da uno dei quattro frontespizi diversi e dal numero variabile delle pagine preliminari (8, 6, 4 o 2), ma dalla duplice tiratura delle prime otto segnature, che vennero impiegate dal legatore sia in sequenze omogenee, sia mescolando fogli della prima serie con altri della seconda.

---

1. MA, Becc. B. 1; Cfr. L. FIRPO, *Contributo* cit., n. 7, pp. 366 e 408-409.
2. Sulla *princeps* delle *Ricerche* cfr. nella presente edizione il vol. II, pp. 383-384. Inoltre: C. AMIDEI, *Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori* ecc., s. n. t. (ma: Milano, Galeazzi, 1770); a p. 4 compare lo stesso fregio con i simboli delle scienze, che il Galeazzi aveva impresso nel 1766 in fronte alla seconda annata del « Caffè » (cfr. nella presente edizione il vol. II, p. 481).
3. G. BECCARIA, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [4]. Il LANDRY cit., p. 24, nn. V e V bis, si limita a riferire che la « quinta » edizione « fu variata nel frontispizio », attribuisce ad essa per errore la prima pubblicazione della vignetta allegorica (ch'era apparsa invece nella « terza » edizione e qui è ristampata dallo stesso rame), considera infine variante editoriale l'esemplare conservato nella raccolta Beccaria (B. 47), che è semplicemente una copia normale, mutila però delle pp. 207 segg.

Si concludeva così, a mezzo l'aprile del '66, non senza qualche estrosa improvvisazione, questa laboriosa operazione di occultamento: il nome di Beccaria ritornava nell'ombra e, lui vivente, sarebbe ricomparso in fronte al libretto glorioso solo nelle non autorizzate ristampe del 1770 e del 1783. Il 30 maggio Daniel Fellenberg gli scriveva, approvando la sua condotta prudenziale: « Je ne suis pas surpris, Monsieur, des persecutions que vous attire votre ouvrage. Vous me paraissez avoir très raison de n'y pas mettre votre nom. Ce n'est qu'en se cachant qu'on peut impunement éclairer et soulager l'humanité ».[1] Anche di questa « quinta » edizione l'autore spedì alcune copie all'amico Biffi, con questa fervida dedica: « Ricevete, mio caro Biffi, alcuni esemplari di un libro a cui avete tutto il diritto. Esso è così vostro che mio. Ricordatevi nel distribuirlo che la verità sola e gli amici son degni dei nostri omaggi ».[2]

In realtà, né Aubert né Beccaria riuscirono a mutilare tutti gli esemplari usciti in luce col nome dell'autore, tant'è vero che almeno cinque di essi sono giunti fino a noi, tra i quali non manca quello che intorno al 20 di marzo pervenne a Firenze tra le mani di Giuseppe Pelli. Questi, il giorno 24, poteva annotare nelle sue *Efemeridi*:

È comparsa in Livorno con la data di Lausanna in 8° la quinta edizione dell'opera *Dei delitti e delle pene* con alcune giunte e col nome del suo autore, ch'è il marchese Cesare Beccaria... Trasportato dall'estro di farmi conoscere a questo letterato o filosofo, ho subito presa la penna e gli ho scritta la seguente lettera...[3]

Si tratta di un foglio in cui Pelli tributa all'autore espressioni di ammirato plauso, pur ripetendo di avere « alcuni anni prima tentato un lavoro simile », quasi a rivendicare per sé, quale precursore, una fogliolina almeno di quegli allori. Beccaria gli risponde dopo una decina di giorni con una lettera « cortese e graziosa », nella quale « non si nega autore del libro ».[4] Poco più tardi, il 25 aprile, anche Cosimo Amidei scrive a Beccaria un'ampia lettera, più meditata e soda, spinto da « una forza impellente » a manifestare « segretamente » le proprie congratulazioni, dopo che l'onorifica medaglia bernese aveva indotto l'autore a rivelarsi (e va da sé che l'accenno alla segretezza

1. M. Mirri cit., p. 182.
2. L'ultima frase ricalca, con scarsa fantasia, quella della dedica gemella allo stesso Biffi su un esemplare della « terza » edizione. Quella qui riferita venne pubblicata da F. Novati, *Otto lettere di Tito Pomponio Attico* ecc. cit., p. 16, ed è stata ristampata da G. Sommi Picenardi cit., vol. 185, p. 303; l'esemplare su cui era vergata (certo uno di quelli ricondotti all'anonimato), già custodito a Cremona, in mani private, con una parte delle carte del Biffi, è ora disperso.
3. *Lettere a G. Pelli* cit., p. 701; della propria lettera il Pelli non mancò di trascrivere copia nelle sue *Efemeridi* (serie I, vol. XVI, pp. 77-79), ma ne possediamo anche l'originale (MA, Becc. B. 232).
4. *Lettere a G. Pelli* cit., p. 702. La risposta di Beccaria è andata perduta; Pelli ne registra l'arrivo il 18 aprile.

presuppone la consapevolezza, da parte dello scrivente, del pronto rientro nell'anonimato). L'Amidei vanta compiaciuto il merito di aver apprezzato il libro fin dal primo suo apparire in luce e di aver dato opera efficace per farlo conoscere in una cerchia eletta di amici fiorentini; al Facchinei non risparmia il proprio disprezzo e ironizza sul fiacco *Giudizio* del De Soria:

... Fui a caso il primo ch'ebbi la sorte di gettare gli occhi sopra il libro *Dei delitti e delle pene*, quando comparve qui nell'anno 1764, perché a caso presente a vederlo sballare. Lo prendo in mano sciolto e leggo la *Introduzione*, ne concepisco subito una vantaggiosa idea e senza dilazione lo faccio legare. Lo leggo la prima volta colla maggiore rapidità che poteva permettere uno scritto simile... Mi piacque di non rimanerne deluso. Lo feci noto ad alcuni miei pochi amici illuminati, che con prontezza se ne provviddero ed ancor essi lo trovarono quale lo trovai io... L'anonimo professore che ne ha dato il *Giudizio* si è ben espresso finché si è tenuto alle idee generali; quando ha voluto decomporle e formarne delle particolari, parmi che non sia risalito a' principi semplici. Per vendicare il libro dagli attacchi hobbesiani, a me pare che servisse il dire che Vostra Signoria illustrissima ha distinto lo stato di natura e lo stato di aggregazione dallo stato di società, e che Hobbes ha confusi gli uni coll'altro. Lo stato infantile dell'uomo è diverso dallo stato di adolescenza e questo dallo stato di virilità. Quanto è difficile il trasportarsi fuori dallo stato in cui uno è!...[1] Lo scritto che ha per titolo *Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene* merita di essere punito coll'infamia, com'è stato già punito nel tribunale della ragione...[2]

La risposta a questa bella lettera non sembra che partisse da Milano prima degli ultimi di maggio. Il 6 giugno Pelli annota che Beccaria ha scritto ad Amidei, incaricandolo di accusargli ricevuta d'una seconda missiva dello stesso Pelli (del 18 maggio) e cogliendo così il destro — vittima forse della sua ricorrente indolenza — di dar riscontro con un solo foglio a entrambi i suoi estimatori toscani. Si legge nelle *Efemeridi*:

... In questa lettera [Beccaria] dice anche che l'autore delle *Meditazioni sopra la felicità* è il conte Pietro Verri. Io avevo creduto che dalla medesima penna fossero usciti ambedue i libretti *Sopra la felicità* e *Dei delitti e delle pene*, ma bisogna dire che non è vero, se piuttosto non si vuol pensare ch'essendo Beccaria e Verri amicissimi tra loro... abbiano insieme lavorato a questi scritti, o che abbiano nella mente i medesimi principi ed una simil maniera di esporgli...[3]

Se l'attribuzione dei due scritti ad un unico autore era stata suggerita dall'equivoco *Avviso* di Aubert,[4] queste residue perplessità mostrano quanto

1. In bel modo, Amidei accusa De Soria di infantilismo.
2. Edita in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 206-208; ora in: C. AMIDEI, *Opere* cit., pp. 323-327.
3. *Lettere a G. Pelli* cit., p. 704 (*Efemeridi*, serie I, vol. XVI, p. 160). Della paternità di Verri per le *Meditazioni* anche Amidei prende atto, lodandole, nella sua risposta a Beccaria del 17 giugno (*Opere* cit., p. 329).
4. Cfr. sopra, pp. 411-412.

fosse persistente, all'occhio di un lettore esercitato, la percezione d'una sorta di amalgama stilistico fra i *Delitti* e le *Meditazioni*: un indizio indiretto, ma non insignificante, del fatto che la ripulitura operata da Verri sull'autografo di Beccaria aveva lasciato il segno.

8. La contraffazione della « quinta » edizione (1766).

La « quinta » edizione di « Lausanna » o di « Harlem », impressa a Livorno dal Coltellini nel 1766, è un tomo di 318 pagine numerate, che comprende, oltre all'opera del Beccaria, le appendici allegate fin dalla « terza » edizione, cioè il *Giudizio* del De Soria e la *Risposta* verriana al Facchinei; in fronte al volume campeggia l'antiporta allegorica, ristampata con lo stesso rame già impiegato ai primi del '65, appunto per la « terza » edizione. Non si può dunque in alcun modo confondere la stampa livornese con un'altra sedicente « edizione quinta di nuovo corretta ed accresciuta », che reca anch'essa la data surrettizia di « Harlem », 1766, ma comprende il nudo testo del *Dei delitti e delle pene*, preceduto dal secondo *Avviso*, e occupa soltanto 176 pagine complessive (numerate XII-164). Sul frontespizio non reca incisione di sorta, ma solo un motivo decorativo composto da minuti fregi tipografici; la tavola allegorica ricalca con molta fedeltà quella incisa dal Lapi, ma se ne differenzia per una miriade di piccole varianti; i caratteri sono affatto diversi da quelli impiegati nella tipografia livornese.[1] Dato che l'edizione manca nelle biblioteche italiane e non è conservata neppure nella raccolta Beccaria, mentre è invece diffusa nelle collezioni tedesche, l'ipotesi più probabile è che essa sia stata impressa in Germania, oppure in qualcuna delle tante tipografie svizzere, che in quegli anni brillavano per operoso fervore e spregiudicata intraprendenza.

9. La « sesta » edizione impressa a Parigi e la sua replica (« Harlem », 1766).

Dopo la pubblicazione della « quinta » edizione, i contatti fra Beccaria e Aubert si vennero allentando: il 2 ottobre 1766 lo scrittore partì per Parigi, insieme ad Alessandro Verri, per andare a raccogliere il plauso della più

1. Sicuramente errata è perciò l'attribuzione alla tipografia Coltellini proposta nel *Gesamtkatalog* cit., vol. IV, 1933, col. 187.

colta città d'Europa, e ben presto i suoi capricci — vanità, incertezza, malinconia — e il prematuro ritorno guastarono i suoi rapporti col circolo verriano e lo chiusero sempre più in un isolamento pigro e scontroso. Due mesi prima della partenza, l'8 agosto 1766, Aubert gli scriveva:

... Il nostro signor auditor Franceschini mi pressa per vedere la traduzione de' *Delitti e pene*. A farne venire un esemplare di Parigi troppo gli costerebbe d'impazienza; dunque, se Lor Signori ne avessero un esemplare d'avanzo, lo gradirei moltissimo per compiacere ad un uomo di merito, amabile e illuminato. Io poi sono in grado di ristampare nuovamente l'originale, trovandomene nuovamente mancante. Ne chiedo perciò la permissione a Vostra Signoria illustrissima...[1]

Non solo, a quella data, la « quinta » edizione livornese era pressoché esaurita, ma era giunta notizia a Livorno di una ventilata ristampa parigina, forse suggerita dall'attesa venuta dell'autore. L'Aubert non mostrava però di preoccuparsene, se l'11 agosto scriveva a Verri:

... Che si ristampi in italiano il libro *De' delitti e pene* a Parigi poco mi preme, sì perché l'edizioni di Parigi le vendono un occhio, sì perché non ne resteranno a me dell'ultima mia che una mezza dozzina d'esemplari, di sorte che ne medito una sesta, anzi settima ristampa, sempre a maggior gloria dell'autore...[2]

In realtà, quella proposta non incontrò il gradimento di Beccaria, che forse attendeva con compiacimento l'edizione parigina, sicché lo vediamo prender tempo con l'Aubert, annunciandogli il proposito dilatorio di introdurre nell'opera una nuova serie di aggiunte. Rispettosa e ossequente come sempre, la risposta spedita da Livorno reca la data del 2 settembre:

... Sospendo interamente la nuova ristampa de' *Delitti e pene*, sulla lusinga, che Vostra Signoria illustrissima mi dà, di fornirmi d'un originale più ampliato, che vale a dire più degno sempre dell'ammirazione del pubblico. E mentre gliene anticipo le mie obbligazioni sempre maggiori, Le prometto nel tempo stesso una edizione la più bella che sia uscita dai torchi Coltellini, ricca di rametti, in carta magnifica e finalmente senza risparmio alcuno, tanto esigendo e il merito dell'opera e la gentilezza dell'autore...[3]

---

1. A. LAY cit., p. 88. Beccaria non rifiutò la copia della versione francese destinata al Franceschini, tanto che verso il 20 settembre l'Aubert gli rispondeva: « La traduzione che Vostra Signoria illustrissima gentilmente m'offerisce potrà inviarla col corriere al signor Giuseppe Studiati, ministro della posta di Pisa. Supposto che il libro sia stato comprato, La prego senza riguardo a dirmene il prezzo » (ivi, p. 94).
2. A. LAY cit., p. 89. Nel computo Aubert dà per scontata la pubblicazione di una « sesta » edizione parigina, talché la ristampa da lui progettata sarebbe stata la « settima ».
3. A. LAY cit., p. 91.

DEI DELITTI
&
DELLE PENE.

INTRODUZIONE.

GLI uomini laſciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla diſcrezione di quelli, l'intereſſe de' quali è di oppoſi alle più provide Leggi, che per natura rendono univerſali i vantaggj, e reſiſtono a quello sforzo, per cui tendono a condenſarſi in pochi, riponendo

Testata e iniziale nell'edizione di «Harlem» (Parigi), 1766, p. [9]

DEI DELITTI,

E

DELLE PENE.

INTRODUZIONE.

GLi uomini laſciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla diſcrezione di quelli, l'intereſſe de' quali è di oppoſi alle più provide Leggi, che per natura rendono univerſali vantaggi, e reſiſtono a quello sforzo, per cui tendono a condenſarſi in pochi, riponendo

Testata e iniziale nell'edizione «Harlem, Molini», 1766, p. [9]

Ancora verso il 20 settembre — probabilmente il venerdì 19 — Aubert confermava la propria obbedienza, pur non tacendo una qualche gelosia nei confronti del minacciato concorrente parigino:

... Sospesi e sospendo, come Le dissi, la settima (o ottava che sarà)[1] edizione de' *Delitti e pene*, per intraprenderla allora che Vostra Signoria illustrissima l'avrà di nuovo accresciuta. Frattanto desidero vivamente ch'Ella non faccia in Parigi delle amicizie con stampatori, per non veder compromessa la di Lei bontà a dar luogo che colà ancora se ne faccia un'altra edizione...[2]

Malgrado queste assicurazioni, le cose sembrarono poi prendere una diversa piega, anche se la ricostruzione degli avvenimenti presenta per ora alcuni punti oscuri. Esistono infatti due ben distinte edizioni del *Dei delitti e delle pene* datate «Harlem», 1766, e designate come «edizione sesta di nuovo corretta ed accresciuta», che in realtà riproducono meccanicamente la « quinta » e presentano caratteristiche simili così marcate, da apparire chiaramente esemplate l'una sull'altra secondo un processo imitativo che tradisce la vera e propria contraffazione. Se si considera poi, da un lato, che una delle due, sotto il falso luogo di « Harlem », aggiunge: « Et se vend à Paris, chez Molini libraire, Quai des Augustins » e, dall'altro, che Giovan Claudio Molini pubblicò sicuramente a Parigi un'edizione italiana del libretto,[3] sembrerebbe facile identificare negli esemplari di questo tipo la produzione uscita dai torchi parigini. C'era però il sospetto che le cose fossero andate esattamente al contrario. Esaminiamo infatti l'edizione « sesta », che reca la mera indicazione di « Harlem », 1766: si tratta di un volumetto elegante ed accurato di pp. VIII-314 impresso su una bella velina filigranata con le iniziali E D P M, alquanto più pesante nelle prime segnature, che mostrano in trasparenza una croce di Malta, più leggera nelle successive, distinte da un grande giglio araldico.[4] La tavola allegorica in antiporta e l'intero frontespizio sono incisi in rame su un'unica lastra (mm. 228 × 174) e sul secondo campeggia una vignetta raffigurante una bilancia e una spada adagiate sopra nuvole, dietro le quali spunta un sole radioso: l'idea della spada e della bilancia deriva forse dal rametto

1. Aubert parla ora di un' « ottava » edizione, forse perché nel frattempo gli era giunta notizia della ristampa elvetica o germanica sopra ricordata; meno verosimile che già avesse avuto sentore della replica di « Harlem » (Parigi), sulla quale mi soffermo poco oltre.

2. A. LAY cit., p. 94. La lettera non ha data, ma lo scrivente mostra di credere che fosse già arrivato a Milano il giovane Troiano Odazzi, ch'era partito a quella volta per mare, per la via di Genova, lasciando Livorno il 9 o il 10 settembre, come Aubert annunciava a Beccaria con una lettera dell'8 (ivi, p. 92); d'altro canto Beccaria partì da Milano, diretto a Parigi, il 2 ottobre.

3. Molti anni più tardi, il 18 febbraio 1780, egli informerà Beccaria di avere ormai « esitato la mia prima edizione parigina del tanto meritevolmente lodato libro » e ricorderà di avergli parlato « a voce, in Parigi, già 13 anni sono ». Trascrivo per intero più oltre (pp. 514-515) questa significativa lettera.

4. La troncatura dello stelo mostra l'estremità trilobata, mentre di solito essa termina a goccia o con una cuspide romboidale (per le frequentissime filigrane con l'emblema del giglio cfr. E. HEAWOOD, *Watermarks* cit., nn. 1382-1882, tavv. 203-271).

che abbiamo visto collocato dall'Aubert in fronte a una variante della « terza » edizione, ma qui la lama non è spezzata e l'arma stessa — un sottile spadino da gentiluomo — non ha più nulla che ricordi il gladio della Giustizia e tanto meno la daga del boia. Quanto all'incisione dell'allegoria, essa appare eseguita da mano espertissima, con forti chiaroscuri e gran finezza di tratteggi; nell'insieme, l'originaria vignetta livornese appare riprodotta con grande fedeltà in quasi tutti i suoi elementi, ma l'intera immagine risulta rovesciata (il manigoldo è a destra e la Giustizia a sinistra) per il normale effetto di trasposizione della stampa quando un rame viene inciso ricalcando direttamente un modello precedente. Una sola è la variante significativa, e si tratta di un errore tanto madornale da togliere ogni significato all'allegoria inventata dall'autore: per mero abbellimento l'incisore aggiunse infatti, frammezzo ai simboli dei lavori forzati ammucchiati sul pavimento, una piccola forca, facendo sì che lo sguardo benevolo della Giustizia si volgesse anche a quello strumento di esecuzione capitale, quasi che l'appassionata requisitoria di Beccaria mirasse non già all'abolizione della pena di morte, ma solo a sostituire il capestro alla daga o alla mannaia.[1]

Se ora esaminiamo la stampa che reca l'indirizzo parigino del Molini, era lecito sospettare che si trattasse di una contraffazione dell'edizione precedente: non solo la carta è di qualità più scadente e peggiori sono i caratteri, ma l'incisione dell'antiporta è molto più rozza e sommaria, la forca è delineata con errori di prospettiva, tutto l'insieme ha un carattere più frettoloso e trascurato. D'altra parte però la vignetta riprende alcuni particolari — il pavimento a quadrettoni, il sangue gocciolante dalle teste recise — che erano presenti nell'incisione originale del Lapi, ma non ricorrono negli esemplari della « sesta » edizione di « Harlem », 1766. Ciò si può spiegare solo o col supporre che questi particolari siano caduti nel trapasso dalla « Harlem » alla « Harlem, Molini », secondo una derivazione che la differenza qualitativa delle due incisioni sembra escludere, oppure immaginando che il più inesperto dei due esecutori, pur ricalcando un eccellente modello, avesse anche sott'occhio (o nella memoria) la raffigurazione originaria, ispirata ai primi del '65 dall'autore in persona. Questa fedeltà pedissequa, pur nella trascrizione di un modello arbitrario, parrebbe ricondurre ad un am-

Piccola incisione a p. 209 dell'edizione di « Harlem », s. t., 1766

1. In tal senso penso vada rettificata l'interpretazione di F. VENTURI (*L'immagine* cit., p. 712), che scorgeva nel nuovo disegno una forca abbattuta. Elementi per una possibile identificazione della tipografia sono la testatina e l'iniziale fregiata a p. [9] e il finalino della p. 209, che raffigura una sorta di pentolone tondo con due anse e un cespo di fiori, il tutto sorretto da due rozzi leoni poggianti sopra una mensola scolpita.

biente livornese, e il carattere corsivo fregiato impiegato in diversi titoli, nonché parecchi minuti fregi tipografici[1] parrebbero davvero additare nella tipografia Coltellini l'officina in cui venne impressa l'edizione di « Harlem, Molini ». Malgrado non poche confusioni e incertezze, questa è ormai l'opinione corrente dei bibliografi.[2] Si dovrebbe dunque concludere, in verità alquanto paradossalmente, che l'edizione stampata a Parigi per il Molini sia la « Harlem », 1766, che non porta indicazione editoriale di sorta, mentre per contro gli esemplari che recano il suo nome e recapito siano il frutto d'una contraffazione livornese. A ben considerare, la cosa può sembrar meno inverosimile di quanto a prima vista non appaia: l'editore parigino si sarebbe limitato a seguire l'uso corrente, ch'era quello di stampare senza note tipografiche e sotto falsa indicazione di luogo i libri audaci o politicamente compromettenti; invece l'Aubert, stizzito per la concorrenza dei torchi francesi e conscio del fatto che « l'edizioni di Parigi le vendono un occhio », avrebbe avuto tutto l'interesse a gabellare per prodotto d'oltr'Alpe quello che aveva allestito all'insaputa dell'autore nella propria officina livornese.

Piccola incisione a p. VIII dell'edizione « Harlem, Molini » del 1766

Le cose però non sono mai semplici come sembrano, perché la carta su cui è impressa l'edizione « Harlem, Molini » presenta ripetutamente una filigrana nella quale campeggia entro un cartiglio il luogo di provenienza « AUVERGNE », accompagnato dal nome (di più incerta lettura) del fabbricante « BACHERRAND » o « BACHENARD », che connota in ogni caso il prodotto di una cartiera del massiccio centrale francese e rappresenta un marchio ricorrente con grande frequenza in stampe parigine della metà del Settecento.[3] Ne consegue indubitabilmente che tanto la « Harlem » quanto la « Harlem, Molini » del 1766 vennero impresse da torchi parigini, il che riapre la questione della prece-

1. Il tipico carattere fregiato ricorre alle pp. 1, 207, 219, 226, 289 e [317], sempre nei titoli. Non si ha invece riscontro nei materiali della tipografia Coltellini al finalino della p. VIII (veduta di case entro un cartiglio alato), nonché alla testata e all'iniziale fregiata della p. [9].

2. G. BECCARIA (*Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [5]) avverte che « credesi pure impressa a Livorno », ma non distingue fra le due edizioni che si qualificano per « sesta ». L'attribuzione alla tipografia livornese ricorre in: *Norme... della libreria Villa Pernice* cit., p. 265; E. LANDRY cit., p. 25, nn. VI e VI bis (che parla vagamente di un'edizione « variata a seconda delle copie » [?]); *Gesamtkatalog* cit., vol. IV, 1933, col. 187; M. PARENTI, *Dizionario* cit., p. 103; BRITISH MUSEUM, *General Catalogue of printed books*, London, vol. L, 1953, col. 439. Confusione totale fa il MANUPPELLA cit., n. 139, p. 43, scrivendo: « Di questa edizione furono tirati anche degli esemplari in carta più corposa, che, oltre a qualche lieve variante tipografica, hanno in più il ritratto del Beccaria ».

3. Cfr. E. HEAWOOD cit., tavv. 415 segg.; in particolare i nn. 3303, 3377 e 3398, tavv. 427, 443 e 449, pp. 138-140.

denza, perché l'indicazione sul frontespizio di un preciso recapito sembra restituire la primogenitura alla « Harlem, Molini », lasciando così all'altra edizione il raro vanto di rappresentare una contraffazione molto più accurata ed elegante del suo originale. Un conto è, infatti, apporre ad una falsificazione eseguita in Italia il nome e il recapito di un editore parigino, allo scopo di spacciare il libro quale costoso prodotto forestiero; un altro è, eseguendo l'operazione a Parigi, fornire l'indirizzo del rivale cui si intende far concorrenza.

10. La ristampa di « Buglione » del 1767.

Una sola edizione italiana del *Dei delitti e delle pene* venne pubblicata nel 1767: quella che, continuando a denominarsi « sesta », reca in fronte la falsa indicazione di luogo di « Buglione ». Ritiene a torto il Manuppella che si tratti di « alcune copie » separate della « sesta edizione vera e propria... pubblicata in Livorno dal tipografo Coltellini nel 1767 »,[1] perché in verità, a prescindere dal fatto che un'edizione livornese di quell'anno è del tutto inesistente, la stampa di « Buglione » ha caratteri grafici assolutamente peculiari: perfino l'antiporta allegorica, che ricalca con la più scrupolosa fedeltà quella incisa due anni prima dal Lapi, è l'impronta di un rame affatto nuovo e mostra, nei particolari minuti del tratteggio, differenze innumerevoli dal suo modello. Siamo dunque di fronte al prodotto di un'officina del tutto diversa, il che non sfuggì all'attenzione del marchese Giulio, inducendolo a notare che l'edizione in questione « si crede impressa in Venezia ».[2] Anche questa ipotesi è, manco a dirsi, errata: grazie alla puntuale ricerca del Torcellan,[3] si può ora escludere che torchi veneti abbiano stampato il capolavoro del Beccaria prima del 1781, quando apparve la complessa raccolta del Benvenuti; non esiste veruna registrazione in proposito nel fondo dei Riformatori dello Studio di Padova, cui spettava concedere le licenze di stampa sotto falsa indicazione di luogo.

Per proporre un'ipotesi meno vaga, occorre por mente al contenuto dell'enigmatico libretto: esso accoglie infatti non solo le scritture del *corpus* ormai tradizionale — il *Dei delitti*, il *Giudizio* e la *Risposta* — ma vi aggiunge due testi anonimi: il *De tormentis* di Salvatore Venturini e le *Meditazioni sulla felicità*

1. G. Manuppella, *Beccaria* cit., n. 140, pp. 43-44. Alla tipografia livornese assegna a torto l'edizione anche M. Parenti, *Dizionario* cit., p. 42; ivi si afferma con maggior cautela che « parrebbe stampata in Toscana » l'edizione di certe anonime *Istruzioni intorno la Santa Sede, tradotte dal francese*, che recano il seguente colofone: « Buglione, 1765, per Guglielmo Evrardi ».

2. G. Beccaria, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [6]; al solito, la notazione è meccanicamente trascritta nelle *Norme... della libreria Villa Pernice* cit., p. 265.

3. G. Torcellan, *Beccaria a Venezia* cit., pp. 743-744.

di Pietro Verri. Quando il primo di questi due scritti, l'anno precedente, era venuto in luce,[1] Aubert non aveva mancato di informarne il Beccaria:

... Non so se le sia capitato un certo libro datosi alla luce in Lucca, che ha per titolo *De tormentis*. In questa operetta vi sono delle cose che hanno molto d'analogia colla materia de' *Delitti e pene* e l'autore de' *Delitti e pene* vi è moltissimo commendato...[2]

Frutto di un tiepido incontro degli ideali filantropici dell'illuminismo con la cultura giuridico-teologica erudita, il trattatello sulla tortura parlava infatti con ammirazione del Beccaria, « sublimis ingenii auctor », e dell'opera sua, ed era destinato a una qualche ulteriore fortuna, perché parecchi anni più tardi un « avventuriero onorato », il militare e poligrafo fiorentino conte Orazio Arrighi Landini,[3] lo tradusse in italiano insieme al saggio sullo stesso argomento di un illustre giurista e magistrato di Losanna, Gabriel Seigneux de Correvon,[4] e lo ripubblicò nel 1780.[5]

Piccola incisione alle pp. 190 e 196 dell'edizione di « Buglione », 1767

Il Venturini, lucchese di nascita, in quello stesso 1766 aveva pubblicato in Lucca un saggio *Delle monache*, ma fin dal '62 si era trasferito a Modena con ufficio di presidente di quel Magistrato dell'Agricoltura e stava allora tentando con scarso successo di introdurre nel ducato estense i metodi intensivi dell'agricoltura toscana; soppresso quell'ufficio nel 1768, poco più tardi il Venturini presentò a Francesco III un piano di riforme tributarie, che non venne attuato,

1. *De tormentis*, Lucae, Cum superiorum approbatione, 1766, pp. 62.
2. Si tratta della lettera scritta verso il 20 settembre 1766 (A. Lay cit., p. 94).
3. L'Arrighi, nato a Firenze nel 1718 e stabilito a Venezia dal '53, fu celebrato poeta improvvisatore e amico del Goldoni. Sulla sua folta produzione giovanile cfr. G. M. Mazzuchelli, *Gli scrittori d'Italia*, Brescia, vol. I, parte II, 1753, pp. 1128-1129.
4. Il Seigneux de Correvon (1695-1775) aveva pubblicato a Losanna nel 1768 il suo *Essai sur l'usage, l'abus et les inconvéniens de la torture dan la procédure criminelle.*
5. *Saggio sopra la tortura, dimostrante l'uso, l'abuso e gli inconvenienti di essa ne' processi criminali*, Opera del S... D... C... Tradotta dal francese e con note arricchita dal Co. O...d... A... L..., in: « Raccolta ferrarese di opuscoli scientifici e letterari di ch. autori italiani », Venezia, Coleti, vol. VII, 1780, pp. 77-158 (alle pp. 159-176 lo stesso traduttore offre la versione italiana di: « Dei tormenti, trattato del cav. Salvatore Venturini »).

DE TORMENTIS.

SEntentiam Stoicorum ſpernens, quæ ab humanitate, & ſapientia plurimum abhorret, pœnas in reos conſtitutas eorumdem præcellenti induſtriæ, vel doctrinæ, avorum meritis, magnorum hominum obſecrationibus, clementiæ denique, quæ ampliſſima eſt, & propria Regum virtus, quandoque condonandas eſſe, niſi publica utilitas ſeveritatis exemplum requirat, una cum pluribus ſentio. Affirmare autem non dubito, natura aſperos, atque iniquos videri eos, qui ſententiam innixam confeſſioni in cruciatibus expreſſæ executioni mandari jubent. Pœnæ equidem, quæ ordinariæ appellantur, non aliunde,

L'esordio del saggio di Salvatore Venturini nell'edizione di «Buglione» del 1767

ma ebbe nell'83 l'onore delle stampe.[1] Esiste perciò un'indicazione tutt'altro che sicura, ma non insignificante, che sembra additare in Lucca un possibile luogo di stampa dell'edizione del 1767; a Lucca si richiama anche, in qualche modo, il fregio silografico ripetuto alle pp. 190 e 196 (una colomba, che regge nel becco un ramoscello d'olivo e nelle zampe uno scettro e una fronda di palma), cioè un simbolo di pace sovrana, che in diverso disegno ricorre in edizioni lucchesi sincrone di Francesco Maria Benedini. Ma esso era apparso invece tal quale, ben sessant'anni prima, in una stampa carpigiana,[2] e risultava forse disponibile in più d'una tipografia. Non è dunque da escludere che il libro sia stato impresso a Modena, oppure nella vicina Carpi. Il suo aspetto trasandato, il carattere rado e stanco, la povertà dei titoli (specchio di misere scorte), la carta vergata leggera, priva di filigrana[3] e di spessore irregolare, fanno pensare ad un'officina di modeste risorse, forse attiva in una cittadina di provincia.

II. Il « Commentario » di Voltaire (1766).

Nell'immane raccolta dell'epistolario volterriano, adunata e quasi subito reiterata da Theodore Besterman[4] con fatica e passione sconfinate, non sempre con pari acume critico, ha luogo una lettera di Voltaire a Beccaria assegnata al giugno-luglio 1762.[5] Avendo ricevuto dall'autore un libro di argomento economico, il più celebre e temuto letterato d'Europa gli indirizza parole di grata ammirazione: non s'è mai scritto nulla di più vero, di più saggio, di più chiaro; solo un uomo di qualità, che sia stato investito di funzioni di primo piano, può analizzare con tanta finezza quanto interessa il pubblico bene; solo Ustariz e Sully sono giunti a tanto; i teologi, che hanno reso estremamente intricata una tale materia, avrebbero fatto meglio a non parlare di cose che non capivano; se non fosse per l'età troppo avanzata e le infermità, avrebbe voluto venire ad ammirarlo di persona.

Certamente il giovane estensore dell'opuscolo *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano* — 46 paginette in tutto — avrebbe avuto

1. S. Venturini, *De' tributi*, Monaco, 1783. Sul Venturini a Modena cfr. C. Poni, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese nell'età delle riforme*, in: *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Modena, 1963, pp. 25-28.

2. G. Maggi, *Memorie istoriche della città di Carpi*, Carpi, 1707, p. 147.

3. Nell'esemplare in mio possesso, ad esempio, un tratto di filigrana risulta visibile solo alle pp. 315-316 e 331-332, ma è troppo esiguo per riuscire decifrabile.

4. Voltaire, *Correspondence*, edited by T. Besterman, Genève, 1953-1968, 107 voll.; Id., *Correspondence and related documents*. Definitive edition by T. Besterman, Genève-Toronto-Oxford, 1968-1977, 51 voll. Richiamo tali edizioni rispettivamente con le sigle B^1 e B^2; nella seconda, il numero ordinale che l'editore assegna alle singole missive è preceduto dall'iniziale D (« Definitive »).

5. Testo in B^1 9743, vol. 49, pp. 67-68; B^2 D10547, vol. 25, p. 64.

gran motivo per gloriarsi di tanto elogio: ma sta di fatto che la lettera non è del '62 e non è indirizzata a Beccaria. Avrebbe dovuto mettere in sospetto gli editori la sproporzione fra un giudizio tanto entusiastico e la relativa modestia del primo saggio di Beccaria, il quale, appena ventiquattrenne, non aveva ancora occupato una pur minima carica pubblica; poi il fatto che per secoli i teologi si fossero occupati di lucri mercantili e di usure ma non di tasso forzoso dei cambi; infine l'età e la salute di Voltaire, che nel 1762 era ancor pieno di vigore, seppur notoriamente cagionevole e ipersensibile anche ai più piccoli malanni. Tutte difficoltà che si dileguano sol che si accerti che la lettera di complimento va postdatata di un decennio ed è indirizzata a Pietro Verri: toglie ogni dubbio in merito il riscontrare l'unica citazione espressa (« l'interesse è sempre in ragion diretta delle ricerche e inversa delle offerte ») nel testo delle verriane *Meditazioni sull'economia politica* pubblicate a Livorno nel 1772.[1] D'altra parte, l'indirizzo e la data accolti da Besterman erano puramente congetturali; l'uno e l'altra mancano nella minuta autografa, nonché nella copia del secolo scorso, conservate a Parigi presso la Bibliothèque Nationale;[2] il primo editore, cioè Louis-Nicolas de Cayrol, tentò nel 1857 di supplirli, limitandosi a collocare la missiva, per motivi non espressi, fra quelle del 1758;[3] si deve pertanto a Georges Avenel, in una nota apposta all'edizione di Louis Moland del 1881, l'ipotesi che la missiva sia diretta a Beccaria, con la conseguente assegnazione al marzo 1762.[4]

Restituito a Verri quanto gli spetta, bisogna arrivare all'autunno del '65 per incontrare la prima testimonianza certa d'un'attenzione di Voltaire per l'opera di Beccaria: non più, naturalmente, rivolta al *Del disordine*, ma al *Dei delitti e delle pene*.

Nel suo sontuoso eremo rusticale di Ferney, acquistato sin dal 1758, Voltaire trascorreva in quegli anni una vecchiaia lucida e operosa, circondato dall'ammirazione e dalle aspettative dell'Europa intera. Visitatori d'ogni Paese vi trovavano ospitalità, mensa imbandita, trattenimenti teatrali e la sua conversazione scintillante. La generazione dei Lumi lo chiamava « il patriarca », ma continuava a vedere in lui un maestro operoso e un combattente sempre sulla breccia, irriducibile. Nell'esortare Beccaria a mettersi in viaggio per incontrarlo, il libraio ginevrino Barthélémy Chirol, nell'estate del '67, gli

1. P. VERRI, *Meditazioni sull'economia politica*, Livorno, 1772, p. 92.
2. Fond Français, ms. 12938, p. 395; ivi, ms. 12900, c. 85. Cfr. H. OMONT, C. COUDERC, *Catalogue général des Manuscrits français. Ancien Supplément français*, vol. II, Paris, 1896, pp. 617, 615.
3. *Lettres inédites de Voltaire*, recueillies par M. de Cayrol ecc., Paris, 2ª ediz., 1857, vol. I, p. 281.
4. *Oeuvres complètes de Voltaire*. Nouvelle édition ecc., *Correspondance*, vol. X, Paris, 1881, n. 4874, pp. 82-83, nota siglata « G. A. ». Besterman ribadisce che Avenel ebbe « certamente ragione » nell'identificare il destinatario in Beccaria e si limita a spostare la datazione congetturale poco oltre la metà del '62.

scriveva: « Restereste stupito, Signore, pur vedendolo ridotto quasi ad uno scheletro, nel trovare in lui tanta gaiezza e vivacità. È un fuoco che scoppietta, i suoi occhi parlano per lui ».[1]

Fu appunto un visitatore di Ferney, lo scozzese James Macdonald, che nell'ottobre del 1765 recò in dono a Voltaire un esemplare del *Dei delitti e delle pene* in una delle edizioni abusive datate « Monaco », 1764.[2] Questo rampollo di nobile casato[3] era allora nel suo ventitreesimo anno; rosso di capelli, laido in volto, sgraziato, malaticcio, era destinato a morire pochi mesi più tardi, non senza aver suscitato in tutti quelli che lo conobbero sensi di ammirata simpatia per le doti del suo animo, dalla straordinaria cultura alla serietà del carattere, dall'amore per le arti alla dedizione allo studio, dal gusto raffinato alla schiettezza dei modi e dei sentimenti. Ventenne appena, se n'era venuto a Parigi « après la conclusion de la dernière paix », cioè al cadere del 1762,[4] e vi si era trattenuto per un anno e mezzo, frequentando gli ambienti più qualificati, ovunque destando stima e ammirazione per la sua precoce maturità e la solida preparazione in ogni campo dello scibile. Frequentò allora il celebre salotto di madame Du Deffand e se ne guadagnò la protezione nella cerchia dei *philosophes*.[5] Rientrato in patria a mezzo il '64, un anno dopo era daccapo a Parigi, diretto alla volta dell'Italia; da Lione, dove giunse ai primi d'ottobre del '65, non prese la via dei valichi della Savoia o del Delfinato, ma si diresse a Ginevra, dove giunse il 13, spinto soprattutto dal desiderio di incontrare Voltaire. Il 16 annunciava alla sua tutrice letteraria che, grazie alla sua lettera di presentazione, era stato accolto nel modo migliore e aveva potuto deliziarsi di « quel genere di spirito che è peculiare alla nazione

1. B. Chirol a Beccaria (Ginevra, 19 agosto 1767): « Vous seriez étonné, Monsieur, en ne voyant en lui presque qu'une squelette, d'y trouver tant de gaieté et de vivacité. C'est un feu qui pétille, ses yeux parlent pour lui » (B^1 13486, vol. 66, p. 199; B^2 D14385, vol. 32, p. 288). Barthélémy Chirol (1731-1803), già commesso nella libreria ginevrina di Claude Philibert, venne da questi nominato suo procuratore il 4 novembre 1764 (il Philibert fin dal 1755 si era trasferito a Copenhagen) ed è in tale veste che egli firma la corrispondenza con Beccaria. Nel giugno del '67 acquistò in proprio i fondi librari dei fratelli Cramer e il 27 aprile 1775 divenne unico proprietario della libreria Philibert, per ritirarsi poi dagli affari nell'86. Cfr. J. R. KLEINSCHMIDT, *Les imprimeurs et libraires de la République de Genève (1700-1798)*, Genève, 1948, pp. 88-89, 93, 161-162.

2. L'esemplare è ora conservato a Leningrado nella Biblioteca Saltykov Šedrin (n. 11.114); cfr. ALEKSEEV, *Biblioteka Vol'tera* cit., n. 34, p. 166; non ho potuto accertare se si tratti della « seconda » edizione, oppure della « quarta » (cfr. più avanti, parte seconda, nn. 2 e 3.)

3. Era ottavo baronetto di Sleat nell'isola di Skye, tra la Scozia settentrionale e le Ebridi; Grimm lo chiama « chef de la tribu de montagnards d'Écosse de son nom », (F. M. GRIMM, *Correspondance littéraire, philosophique et critique* ecc. Notices, notes, table générale par Maurice Tourneux, Paris, vol. VII, 1879, p. 109, sotto la data convenzionale del 1° settembre 1766).

4. GRIMM cit., p. 109; si allude alla pace di Fontainebleau, conclusa tra Francia, Spagna e Inghilterra il 3 novembre 1762.

5. Marie de Vichy-Chamrond (1697-1780), marchesa Du Deffand, celebre per la vivace cultura e le avventure galanti, amica e corrispondente di Voltaire, cieca ormai da un decennio.

francese »; lo stesso giorno Voltaire assicurava a madame Du Deffand che « il suo Scozzese » era stato ricevuto e che ben meritava di « essere fiero come uno Scozzese, se fosse lecito esser fieri in proporzione alle proprie conoscenze e ai propri meriti ».[1]

Poco più tardi Macdonald, probabilmente attraverso il valico del Gran San Bernardo, scese in Italia; il 29 ottobre, da Torino, scrisse all'amico William Waller Pepys, ancora deliziato per la vivacità e lo spirito della conversazione volterriana;[2] due giorni prima, da Parigi, madame Du Deffand gli aveva scritto d'essere stata in pena per lui e gli riferiva il lusinghiero elogio di Voltaire sopra riferito; questi lo ribadiva il 6 novembre, assicurando la marchesa di esser stato *fort content* di ricevere il giovane Scozzese: « non esiste », concludeva, « un Francese della sua età che possa reggere al paragone ».[3]

Proseguendo il suo viaggio, Macdonald sostò per tre giorni a Milano, ma con suo vivo rammarico non riuscì a incontrare Beccaria. Il 20 dicembre Condillac rendeva noto all'interessato quel disappunto, segnalando la presenza a Parma del gentiluomo forestiero dotato di molto spirito e sapere.[4] Un giudizio altrettanto caloroso giunse a Milano attraverso le lettere che l'abate Alfonso Longo, spintosi a Roma con speranze di qualche carriera, veniva indirizzando agli amici dei Pugni. La sua missiva dell'8 gennaio 1766 trabocca di ammirazione per quel « jeune seigneur Ecossais d'un grand mérite », che aveva deciso di trascorrere il carnevale a Napoli,[5] con l'intenzione di trattenersi poi a Roma per alcuni mesi. Benché fosse giunto da poco in Italia, già parlava la nostra lingua con la stessa scioltezza di un Romano e dei nostri autori già aveva letto tutti quelli che valeva la pena di leggere. Di Beccaria sulle prime non aveva parlato, forse indotto a cautela vedendo il Longo in abito talare, ma, non appena riconobbe in lui un amico dell'autore dei *Delitti*, non mancò di esprimere con parole traboccanti di ammirazione entusiastica tutta la propria impazienza di conoscerlo. Nel corso di una conversazione durata più di tre ore, quel giovane, di cui era impossibile trovarne un altro « plus aimable et plus instruit », aveva parlato a lungo di Beccaria, lodando anche la *Risposta* dei Verri agli attacchi del Facchinei: dei due volumetti teneva sul tavolo una copia sontuosamente rilegata « et il en a donné une

1. B[1] 12075, 12078, vol. 59, pp. 128-129, 131-133; B[2] D12939, D12942, vol. 29, pp. 347, 350.
2. *A Later Pepys: the Correspondence of sir William Waller Pepys*, ed. by Alice C. C. Gaussen, London, 1904, vol. I, p. 277.
3. B[1] 12091, 12103, vol. 59, pp. 151, 168; B[2] D12956, D12968, vol. 29, pp. 367, 380.
4. Étienne Bonnot de Condillac a Beccaria; testo in LANDRY cit., p. 112.
5. L'8 febbraio Longo scriverà poi che Macdonald s'era ammalato a Napoli, dove in quel momento era « inchiodato in un letto »; cfr. E. LANDRY e S. RAVASI, *Un milanese a Roma. Lettere di Alfonso Longo agli amici del « Caffè » (1765-1766)*, « Archivio storico lombardo », XXXVIII, fasc. 31, 30 settembre 1911, p. 140. Rientrato a Roma forse mal risanato, il giovane morì poi a Frascati, per un aneurisma, il 26 luglio, appena ventiquattrenne (F. M. GRIMM, *Correspondance* cit., vol. VII, p. 109).

copie à Voltaire, qui ne connessait pas encore cet ouvrage ».[1] Non a caso, egli aveva appena lasciato Ferney, quando, ancora in quello stesso 16 ottobre, il patriarca dei Lumi scriveva a Etienne-Noël Damilaville: « Comincio oggi a leggere il libro italiano *Dei delitti e delle pene*. A uno sguardo d'insieme mi sembra filosofico; l'autore è un confratello ».[2]

Da decenni, e con sempre rinnovato fervore, Voltaire si batteva per una riforma degli ordinamenti penali francesi, fermi ancora ai metodi medievali di estorsione delle confessioni e alle pene atroci sanciti da un'*ordonnance* di Luigi XIV del 1670. Dalle *Lettres philosophiques* del 1733 all'*Essai sur les mœurs* del '40, dai *Dialogues entre un plaideur et un avocat* del '51 al *Siècle de Louis XIV* venuto in luce dopo lunga gestazione in quello stesso anno, Voltaire aveva stigmatizzato l'incertezza e la crudeltà delle leggi, l'arbitrio legalizzato, il diritto asservito a strumento dell'intolleranza religiosa: questi metodi arcaici e feroci trovavano il loro presidio nello strapotere dei Parlamenti, contro i quali soprattutto si indirizza la sua perorazione appassionata e mordace.

Nella primavera del 1762 un caso di clamorosa efferatezza mise a rumore l'opinione pubblica illuminata: nell'ottobre dell'anno precedente era stato arrestato a Tolosa il mercante ugonotto Jean Calas, sotto l'accusa di aver ucciso un proprio figlio — in realtà, suicida — per impedirgli di convertirsi al cattolicesimo; benché del tutto innocente, l'uomo venne condannato il 9 marzo all'orribile morte sulla ruota. Poco dopo, un altro riformato, Pierre-Paul Sirven, accusato di analogo parricidio, si salvò con la fuga, riparando a Losanna. Vibrante di indignazione per la recrudescenza delle persecuzioni religiose, Voltaire denunciò quelle crudeltà con infiammati libelli, pubblicò nel '63 il *Traité sur la tolérance* e dettò l'articolo *Lois* apparso nel '64 nel *Dictionnaire philosophique*. A coronamento di quella generosa campagna, il 9 marzo 1765, la Corte di cassazione parigina decretava per l'infelice Calas una piena riabilitazione.[3]

---

1. E. Landry e S. Ravasi cit., p. 136.

2. B[1] 12074, vol. 59, p. 127; B[2] D12938, vol. 29, p. 346; è da notare, qui come in mille altri luoghi, lo stile ellittico e allusivo di Voltaire, che parla per argute cifre: « A vuë de païs celà me parait philosophique; l'autheur est un frère », dove *philosophique* e *frère* sono termini iniziatici e *frère*, con la sua ambiguità, usa come schermo il termine polivalente di « frate ». Damilaville (c. 1721-1768), ex militare e scrittore, era « premier commis » all'ufficio del « Vingtième » e aveva perciò facoltà di far filtrare entro Parigi i plichi dei *philosophes*.

3. Cfr. Voltaire, *Pièces originales concernant la mort des sieurs Calas*, s. l., 1762; *Histoire d'Elizabeth Canning et de Jean Calas*, Londres, 1762; *Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven*, s. l. [Genève], 1766. Il « caso » Sirven, analogo al precedente, riguardava la morte per annegamento in un pozzo di Elisabetta Sirven, monaca e malata di mente; i suoi genitori, di religione riformata, il 29 marzo 1764 erano stati condannati alla forca per parricidio, ma riuscirono a rifugiarsi tra le montagne, con due giovani figli, e a riparare dopo varie traversie a Losanna. Testi in: Voltaire, *Mélanges*. Texte établi et annoté par J. Van den Heuvel, Paris, 1981, pp. 525-562, 809-829; una versione italiana del solo *Avis* è nell'edizione Benvenuti del *Dei delitti e delle pene* (Venezia, vol. I, 1781, pp. 260-266), da questa passata alla stampa del Remondini (Bassano, 1789, vol. I, pp. 262-268) e alla sua replica (Bassano, 1797, vol. I, pp. 261-267). Sul caso Calas cfr.

Ma un nuovo « caso », non meno clamoroso, era alle porte. Il 9 agosto del '65 si scoperse che il crocefisso ligneo collocato sul ponte della cittadina di Abbeville (presso la foce della Somme) era stato danneggiato. Scartando l'ipotesi dell'urto casuale di un carro, si pensò subito ad un gesto sacrilego, di cui vennero imputati cinque ufficiali di nobile famiglia, non ancora ventenni, già sottoposti ad inchiesta per non essersi tolto il cappello — secondo l'accusa di un malevolo — davanti ad una processione di Cappuccini che sfilava coll'ostensorio a una quarantina di passi dal loro gruppo. Due di quei giovani vennero anche accusati da qualche bigotto di aver intonato in stato di ubriachezza delle canzoni libertine e di aver pronunciato motti irriverenti. La sentenza del 28 febbraio 1766, con assoluta ferocia, li condannava al taglio della lingua e della mano destra e quindi al rogo. Il più fortunato dei due, il diciottenne Jacques d'Étallonde, scampò al supplizio con la fuga; l'altro, il cavaliere Jean-François Lefèvre de La Barre, venne tradotto a Parigi per il processo di appello di fronte a quel Parlamento. Succubi di leggi arcaiche intese a reprimere con crudeltà i gesti sacrileghi e il vilipendio della religione, il 5 giugno quindici giudici su venticinque votarono per la conferma della sentenza. Il de La Barre, che aveva sempre mantenuto un contegno di dignitosa fermezza, venne ricondotto ad Abbeville perché la sua esecuzione costituisse monito esemplare; là, il 1° luglio, gli furono stritolate le ginocchia fra due tavole e venne poi decapitato e arso. In vista del patibolo disse soltanto: « Non credevo che si potesse far morire un giovane gentiluomo per sì poca cosa ». Sul rogo venne bruciato anche l'esemplare del *Dictionnaire philosophique* ch'era stato trovato nella sua stanza.

Direttamente coinvolto in quell'episodio di cieco fanatismo, Voltaire sentì mescolarsi in cuor suo l'indignazione e lo sgomento. Tremando all'idea di una persecuzione diretta e altrettanto spietata, pensò di rifugiarsi in Germania e di adunare attorno a sé tutti i *philosophes* in angustie. Il « caso » Calas era stato segnato d'infamia per la morte di un innocente fra gli strazi più atroci, ma almeno l'accusa era di gravità estrema e i giudici avevano applicato la legge, anche se pregiudizi e intolleranza avevano impedito loro di penetrare il vero. S'era dunque trattato di un errore giudiziario, favorito da norme, istituzioni e mentalità arcaiche e ormai condannate dall'opinione pubblica illuminata; ma si poteva pur sempre parlare di errore umano. Nel « caso » La Barre, invece, la superstizione più cieca aveva condotto all'assassinio legale, con metodi feroci, di un giovane non ancora ventenne, colpevole di trasgressioni del tutto veniali. Per Voltaire non si tratta più di denunciare la cecità di un Parlamento retrivo o di rivendicare un'innocenza calpestata, ma di mettere sotto

---

A. COQUEREL fils, *Jean Calas et sa famille*, Paris, 2ª ediz., 1869; F. H. MAUGHAM, *The Case of Jean Calas*, London, 1928; M. CHASSAIGNE, *L'affaire Calas*, Paris, 1929; R. POMEAU, *La religion de Voltaire*, Paris, 1956; D. D. BIEN, *The Calas Affaire*, Princeton, 1960; E. NIXON, *Voltaire and the Calas Case*, London, 1961; F. DIAZ, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino, 1962, pp. 247 segg.

accusa l'intero sistema della giustizia penale in nome dell'intera umanità. A questo aprirsi della sua mente dalla caustica polemica spicciola a una visione globale d'un problema di tolleranza e di equità, di ragionevolezza e di filantropia, la lettura delle pagine di Beccaria suggerì stimoli potenti.[1] Già nel dicembre del '65 lo vediamo intento a raccogliere esempi di atrocità giudiziarie; nel maggio del '66 legge e loda il *Discours sur l'administration de la justice criminelle* di Servan;[2] ai primi di luglio lo investe l'ondata di indignazione sollevata dal « caso » La Barre: Morellet, che in quei giorni è suo ospite, non avrà mancato di discutere con lui l'attualità del grande appello di Beccaria.

La prima informazione sull'aberrante supplizio di Abbeville giunse a Voltaire attraverso una relazione anonima spedita da quella città il 7 luglio; i due manoscritti che la conservano sono entrambi di mano di copisti volterriani, ma la cosa non ha gran peso, perché Voltaire — come stiamo per vedere — assicurò al documento una larga circolazione fra i propri amici e confidenti, facendone perciò trarre gran numero di copie. Non si può escludere che, in vista di tale diffusione, egli lo abbia anche ritoccato qua e là, ma nulla autorizza a credere quanto Besterman sostiene, e cioè che l'autore sia Voltaire in persona, come lo stile mostrerebbe a ogni passo e come lo stesso Voltaire avrebbe riconosciuto. Certo è che indirizzare una propria lettera a sé medesimo sarebbe l'astuzia suprema per stornare ogni sospetto di una paternità compromettente, ma, in verità, lo stile è più spezzato e nervoso che vivace, numerose sono le inesattezze derivate da un'informazione frettolosa, ma altrettanto fitte le notizie minute che, a quella data, era possibile raccogliere solo sul posto.

---

1. Sui rapporti di Beccaria con Voltaire e il loro influsso congiunto sulla penalistica europea cfr. E. HERTZ, *Voltaire und die französische Strafrechtspflege in achtzehenden Jahrhundert*, Stuttgart, 1887; E. BOUVY, *Voltaire et l'Italie*, Paris, 1898, pp. 331-338; E. MASMONTEIL, *La législation criminelle dans l'œuvre de Voltaire*, Paris, 1901; M. T. MAESTRO, *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law*, New York, 1942 (rist. 1972); P.-E. SCHAZMANN, *Le traité des délits et des peines en Suisse*, « Revue pénale suisse », LVII, 1943, pp. 56 segg.; A. MEYER, *Voltaire, Man of Justice*, New York, 1945; J. GODECHOT, *Beccaria et la France*, « Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino », Classe di scienze morali ecc., serie 4, n. 9, 1966, pp. 67-83; R. DERATHÉ, *Le droit de punir chez Montesquieu, Beccaria et Voltaire*, ivi, pp. 85-100; S. GLASER, *Beccaria et le concept de l'État de Droit*, ivi, pp. 43-56.

2. Il *Discours* di Joseph-Michel-Antoine Servan, avvocato generale a Grenoble e studioso aperto alla filosofia dei Lumi, era apparso a Ginevra, nella primavera di quell'anno, siglato « M. S.** »; la lettera di plauso di Voltaire, che aveva ricevuto il libretto in dono, è del 9 maggio 1766. Dicendosi ammalato da tre mesi, Servan rispose soltanto il 9 febbraio del '67, confessando di aver scritto l'operina in pochi giorni e riconoscendo tutto il merito delle idee al difensore della memoria di Calas: « Le sujet est à vous, Monsieur, et par mal'heur la manière est à moi »; cinque giorni più tardi Voltaire replicò in termini lusinghieri, dicendo che una sola pagina del *Discours* valeva più dell'intero suo *Commentaire* (in luce da vari mesi) sul *Dei delitti e delle pene* e il 2 marzo definì « très pathétique » quella testimonianza del fatto che « la ragione e l'umanità cominciano a metter fuori il capo dovunque ». Alcuni anni più tardi, scrivendo a Beccaria, Giuseppe Gorani gli assicurava che Servan era un suo ammiratore (B[1] 12417, 13038, 13056, 13108, 16043; vol. 59, p. 238; vol. 60, p. 24; vol. 61, p. 78; vol. 64, pp. 185-187, 208; vol. 65, p. 1; vol. 78, p. 156; B[2] D13291, D13936, D13955, D14006, D17075; vol. 30, p. 213; vol. 31, pp. 333-334, 350-351, 398; vol. 37, p. 302).

Quanto alla frase rivelatrice, ch'è in una lettera a Thiériot del 26 luglio, Voltaire si limita a raccomandare: « Ne dites ni n'écrivez que cette relation vient de M. de Florian et de moi », con una cautela che non implica riconoscimento di paternità, essendo largamente bastante a motivarla l'iniziativa arrischiata di promuoverne la circolazione.[1]

Il caso di quei giovani ufficiali « dénués de fortune et assez mal élevez » non gli era ignoto, ma il 23 giugno, scrivendo a Damilaville, era informato soltanto della sentenza del Parlamento parigino e ancora sperava nella grazia sovrana. Se questa fosse seguìta, avrebbe voluto dire che « l'eccellente libro *Dei delitti e delle pene*, così ben tradotto dall'abate Morellet » aveva dato frutto; si trattava di « giovani pazzi », ma non era giusto « punire la follia mediante supplizi che debbono essere riservati esclusivamente ai grandi delitti ».[2] Il 12 luglio, quando forse non ha ancora ricevuto la relazione, Voltaire scrive a d'Argental che non sopporta di vedere sulla scena tiranni che mandano a morte le loro vittime fra supplizi raffinati (come il Felice del *Poliuto* di Corneille), perché molti spettatori non amano affatto simili spettacoli: « Mi convinco », aggiunge, « che voi siete uno di loro, specie dopo aver letto l'eccellente trattato *Dei delitti e delle pene*. Accadono a questo mondo delle cose orrende, ma se ne parla per un momento, e poi si va a cena ».[3] Due giorni dopo è però in grado di spedire all'amico copia dell'« étrange lettre » che ha ricevuto da un castello vicino ad Abbeville, cioè della relazione del 7 luglio: « c'è in tutto questo », commenta, « di che fremere d'orrore »; ha saputo che alcuni avvocati parigini hanno scritto un memoriale contro la sentenza e chiede di averne copia, certo com'è che quei degni patrocinatori abbiano ragioni anche più forti di quanto non pensassero.[4] Lo stesso giorno, copia del documento viene spedita a Damilaville. « Sarete sbalordito », scrive Voltaire, « sarete indignato, quando leggerete la relazione che vi mando. Chi crederebbe mai che la condanna di cinque giovani di buona famiglia alla più orrenda delle morti possa essere il frutto dell'amore e della gelosia d'un vecchio scellerato?... È abominevole che la morte di esseri umani e i supplizi più tremendi dipendano da cinque farneticanti che la spuntano a maggioranza contro i dieci consiglieri del Parlamento più illuminati e più equi... È vero che hanno bruciato anche

1. La relazione del 7 luglio è pubblicata a torto dal Besterman in appendice (B[1] app. 192, vol. 62, pp. 242-244; B[2] app. 279, vol. 25, pp. 480-481); per la missiva all'amico letterato Nicolas-Claude Thiériot cfr. B[1] 12570, vol. 62, p. 73; B[2] D13455, vol. 30, p. 349.

2. B[1] 12491, vol. 61, p. 162; B[2] D13371, vol. 30, p. 278.

3. B[1] 12524, vol. 62, p. 21; B[2] D13404, vol. 30, p. 306. Charles-Auguste Fériol, conte d'Argental (1700-1788), era consigliere al Parlamento di Parigi.

4. Voltaire a d'Argental (14 luglio 1766); B[1] 12530, vol. 62, pp. 26-27; B[2] D13410, vol. 30, pp. 310-311. Si riferisce ai *Mémoires à consulter pour les sieurs Moisnel, Dumaisniel de Saveuse et Douville de Maillefer*, [Paris], 27 juin 1766. La sentenza era stata pronunciata il 5 giugno. Il 17 luglio Thiériot informava Voltaire che quell'« eccellente » scrittura, benché fosse « firmata da altri sette avvocati di grido », era stata condannata dal Parlamento a venire distrutta; ancora il 27 Voltaire ne chiedeva un estratto al Beaumont (B[1] 12544, 12566, vol. 62, pp. 44, 69; B[2] D13427, D13450, vol. 30, pp. 323, 345).

il *Dei delitti e delle pene?* ».[1] E ancora, il 14 luglio, rivolgendosi al giurista Jean-Baptiste-Élie de Beaumont, che va meditando un progetto di riforma penale, Voltaire si augura che anche lui « sia fra quelli che hanno redatto un parere in favore dell'umanità contro una crudeltà indegna del nostro secolo » e lo esorta a leggere la relazione che Damilaville ha l'incarico di trasmettergli: documento utile a dimostrare quanto ancora sia barbara la giurisprudenza criminale.[2] Il 25 luglio è la volta di Jean-Amédée de Rochefort d'Ailly, al quale Voltaire invia il solito documento, dicendosi certo che il suo cuore ne sarà toccato e aggiungendo: « Non si è tratto alcun profitto dall'eccellente libro *Dei delitti e delle pene*, manca il senso delle proporzioni »; il 26 un'altra copia è spedita a Thiériot, come il più adatto a informarne il grande Federico: « È meglio », gli suggerisce Voltaire, « che la riceva da voi piuttosto che da me... Sarete sconvolto nel leggerla ».[3] Ancora sulla metà di settembre il patriarca non nasconde un guizzo di compiacimento nell'apprendere che « uno di quegli sciagurati giudici, che avevano rimescolato le carte nell'affare di Abbeville e tanto abusato della giovinezza di quei poveri infelici », era stato scoperto come millantatore di un titolo di dottorato mai conseguito, ricevendo il meritato castigo.[4]

Frattanto, in quei mesi, egli aveva redatto un altro dei suoi libretti polemici da gettare nel vivo della battaglia: il *Commentaire sur le livre des délits et des peines*. L'opera di Beccaria, che nella versione francese contava ormai, nell'arco di meno d'un anno, una mezza dozzina di edizioni, veniva così inalberata come il vessillo della rivolta contro le leggi penali assurde e i tribunali disumani. Nell'esordio Voltaire non esita a dichiarare che « il piccolo libro *De' delitti e delle pene* vale in morale quanto vagliono in medicina quei pochi

1. Voltaire a Damilaville (14 luglio 1766); B[1] 12529, vol. 62, p. 25; B[2] D13409, vol. 30, p. 309. Il vecchio scellerato, che avrebbe montato le testimonianze contro i giovani ufficiali, sarebbe stato, secondo la relazione, un tale Belleval, sessantenne, già favorito da una badessa che lo avrebbe poi allontanato per ospitare il de La Barre, che le era nipote; invece la scrittura che Voltaire pubblicò poi nel 1768 attribuisce la trama vendicativa a un Soiecourt, « specie di giureconsulto », il quale voleva vendicarsi della badessa, che aveva negato a suo figlio la mano di una ricca e nobile fanciulla educata nel monastero. I cinque « farneticanti » sono quelli che avevano determinato nel Parlamento la maggioranza di 15 contro 10. La Barre non possedeva l'opera di Beccaria, che perciò non fu gettata sul suo rogo, dove arsero invece, insieme al *Dictionnaire* volterriano, le *Pensées philosophiques* di Diderot (1746), il lascivo *Sopha* di Crébillon (1745), le *Lettres sur les miracles* dello stesso Voltaire, due volumetti di Bayle, un discorso di Giuliano l'Apostata in greco e francese, un *Abregé* della storia della Chiesa di Fleury (1766) e l'*Anatomie de la messe*. Anche a Damilaville Voltaire chiede una copia della « consultation » che diversi avvocati hanno presentato per dimostrare « l'assurdità di quell'orrenda sentenza ».

2. B[1] 12531, vol. 62, pp. 27-28; B[2] D13411, vol. 30, pp. 311-312.

3. B[1] 12567, 12570, vol. 62, pp. 70, 73; B[2] D13451, D13455, vol. 30, pp. 346, 349.

4. Voltaire a Damilaville (16 settembre 1766); B[1] 12675, vol. 62, p. 197; B[2] D13562, vol. 30, p. 442. Un mese dopo, il 18 ottobre 1766, Pierre-Alexandre Du Perrou scrive da Neuchâtel a Marc-Michel Rey, il celebre editore di Amsterdam: « Non ho ancora visto le lettere dello stesso [Voltaire] sull'orribile caso di Abbeville; se mi capiteranno tra le mani, ve ne farò avere una copia » (B[1] 12730, vol. 63, p. 27; B[2] D13616, vol. 31, p. 30).

rimedi, che sono atti a dare un sollievo ai nostri mali » e auspica che esso possa « smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella giurisprudenza di tante nazioni »; più oltre attesta che « l'umano autore... ha troppa ragione in lamentarsi che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto » e condivide l'opinione del « giudizioso autore... essere assurdo che un insetto creda vendicare l'Ente supremo ». E dopo avere ancora una volta denunciato l'esosità delle pene usualmente applicate, soggiunge: « Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo ciò che ne ha detto l'autore dei *Delitti e delle pene*... Si rilegga spesso l'opera di questo amatore dell'umanità ».[1]

In realtà, il *Commentaire*, contrariamente a quanto il titolo sembra promettere, è ben lungi dal fornire un'illustrazione sistematica del testo di Beccaria, perché esso è rivolto in gran parte a squadernare sotto gli occhi del lettore una collana di esempi di violenze, crudeltà e follie perpetrate — soprattutto in Francia — da una sedicente Giustizia fanatica e disumana. Voltaire, che giurista non era, venne raccogliendo per mesi questi materiali tratti dalle cronache e dagli archivi giudiziari, valendosi soprattutto della collaborazione di un giovanissimo uomo di leggi ch'era devoto e fervido seguace della filosofia dei Lumi.

Entra così in scena in questa piccola vicenda l'avvocato Charles-Gabriel-Fréderic Christin.[2] Costui era nato (il 9 maggio 1744) e risiedeva a Saint-Claude nel Giura, « un piccolo angolo di paese... posto nelle più scoscese dirupi della contea di Borgogna »,[3] cioè in quella Franca Contea, già borgognona e asburgica, che nel 1678 la pace di Nimega aveva ricongiunto alla Francia. Poco più che ventenne, venne assunto da Voltaire quale consulente legale nelle sue operazioni finanziarie e patrimoniali, ed ebbe così occasione di frequenti soggiorni a Ferney, scoprendo sentimenti e pensieri che gli guadagnarono da parte del patriarca una stima affettuosa, che andava ben al di là

1. VOLTAIRE, *Commentaire sur le livre des délits et des peines*, s. n. t. (ma: Genève, Cramer, 1766), capitoli I, II, V, XII; cito dalla versione italiana s. n. t. del 1767, pp. 3, 8, 30, 60-61. Significativo è nel capitolo XIV un attacco a Rousseau e ai suoi seguaci, adepti di « una setta nuova, che, simulando in pubblico obbedienza a' sovrani, cabalizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica che tutti gli uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio che agli uomini, o che la setta dominante sia piena di superstizioni e di cerimonie ridicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato » (traduzione cit., pp. 66-67).

2. C. WEISS in: *Biographie universelle ancienne et moderne*, Paris, vol. VIII, 1813, p. 476; *Nouvelle biographie générale*, publiée... sous la direction de M. le dr. Hoefer, Paris, vol. X, 1854, col. 440; I. O. WADE, *The Search for a new Voltaire*, 3: *Voltaire and Christin*, « Transactions of the American Philosophical Society » (Philadelphia), New Series, XLVIII, 4, 1958, pp. 86-94; B. PRÉVOST in: *Dictionnaire de biographie française*, Paris, vol. VIII, 1959, col. 1290.

3. *Commentaire* cit., capitolo XIII, dove si narra il caso tratto dagli archivi di Saint-Claude del « povero gentiluomo » Claude Guillon, ch'era stato decapitato il 28 luglio 1629, perché, trovandosi « oppresso da una divorante fame », aveva osato mangiare di venerdì un pezzo di carne d'un cavallo trovato morto in un prato (traduzione cit., p. 62).

del riconoscimento delle sue qualità professionali. In fronte alle lettere che ebbe a scrivergli di continuo, Voltaire si rivolge a lui, tra il serio e il faceto, con appellativi come « mon cher philosophe », « mon cher petit philosophe », « mon cher Papinien », « cher jurisconsulte », « cher ami de l'humanité »,[1] e gli chiede informazioni in materia di pubblica finanza, di leggi romane, di diritto ecclesiastico e soprattutto, come qui più preme rilevare, in tema di giurisprudenza penale. Movendosi su un terreno per lui inusitato, il brillante polemista ricorre al suo giovane collaboratore per documentarsi sulle grandi questioni giuridiche e istituzionali che appassionavano l'opinione pubblica e nelle quali egli contava di intervenire con i suoi sferzanti libelli. Già così delineato, questo rapporto mostra quale fosse la distribuzione delle parti: Christin ricerca, aduna i materiali, riassume; Voltaire trasceglie da una massa di dati forse esuberante, dà ordine, scrive i testi definitivi. Ad esempio, il 2 dicembre 1765 già vediamo un suo invito a sfogliare « i vostri archivi di orrore e di demenza » per cercarvi quanto può servire « a rendere la superstizione esecrabile »; vuole che dalle carte dei tribunali ecclesiastici si traggano documenti delle atrocità deliberate, come « impiccare un uomo per aver mangiato del montone il venerdì »;[2] il 13 agosto del '66 lo ringrazia per avergli inviato « un monumento singolare della barbara imbecillità d'una certa setta ».[3] In questo rapporto di collaborazione stretta, ma pur sempre subalterna, non mancarono a Christin i riconoscimenti: Voltaire stesso gli attribuisce l'articolo *Impôts* delle proprie *Questions sur l'Encyclopédie* del '72 e notevole fu la sua parte nella redazione della *Lettre du P. Polycarpe à l'avocat général Séguier sur le livre des inconvénients des droits féodaux* del '76, edita sotto il nome di Voltaire, ma dedicata a un tema di cui Christin si era occupato appassionatamente.[4]

---

1. Voltaire a Christin (« Mon cher philosophe » in lettere del 31 dicembre 1766, 2 marzo 1767, 27 maggio e 16 agosto 1768); B[1] 12891, 13108, 14085, 14212; vol. 63, p. 232; vol. 65, p. 1; vol., 69 p. 153; vol. 70, p. 9; B[2] D13781, D14006, D13509, D15712; vol. 31, pp. 185, 398; vol. 33, p. 360; vol. 34, p. 17. Per gli altri appellativi cfr. le lettere del 13 agosto, 17 ottobre e 29 novembre 1766; B[1] 12607, 12727, 12812; vol. 62, p. 112; vol. 63, pp. 24, 136; B[2] D13493, D13613, D13700; vol. 30, p. 380; vol. 31, pp. 28, 111.

2. Forse Voltaire ricordava in modo impreciso la condanna a morte del Guillon, sopra ricordata, che Christin poteva avergli narrato a voce; il 10 gennaio successivo insisteva, scrivendo: « Considero del tutto veritiera la storia dell'uomo impiccato per aver mangiato di grasso ». Christin non era l'unico informatore in materia: il 25 luglio del '66 vediamo Voltaire rivolgersi a Beaumont per aver lume sulle leggi penali vigenti e, pensando al caso La Barre, per sapere quali norme secentesche autorizzerebbero « la condanna a morte di coloro che sono colpevoli di qualche trasgressione empia ». Cfr. B[1] 12154, 12232, 12566; vol. 59, p. 238; vol. 60, p. 24; vol. 62, p. 69; B[2] D13020, D13100, D13450; vol. 29, p. 433; vol. 30, pp. 29, 345.

3. Forse il resoconto del caso Guillon? Cfr. B[1] 12607, vol. 62, p. 112; B[2] D13493, vol. 30, p. 380.

4. C. Weiss cit. attribuisce senza esitazione la *Lettre* a Christin; invece G. Bengesco, *Voltaire. Bibliographie de ses œuvres*, Paris, 1885, vol. II, pp. 334-335, la assegna a Voltaire, tacendo di una qualsiasi collaborazione; cfr. Landry cit., p. 154.

Negli anni a venire Christin resterà poi fedele ai suoi giovanili ideali di riforma delle istituzioni, battendosi per l'affrancamento dei servi della sua provincia dalle manomorte ecclesiastiche; nel 1772 pubblicò in proposito una *Collection de mémoires présentés au Conseil du Roi par les habitants du Mont Jura et le chapitre de Saint-Claude, avec l'arrêt rendu par ce tribunal*, che Voltaire ammise di avere « un peu retouché »;[1] nell'89 venne eletto all'Assemblea Costituente in rappresentanza del baliaggio di Aval e si schierò fra i moderati. A quel consesso, il 6 luglio 1791, a nome del Comitato incaricato di analizzare i problemi delle servitù feudali, presentò il rapporto conclusivo con l'unito progetto di legge;[2] in quei mesi, in collaborazione con altri due commissari, ebbe anche il compito di redigere un imponente inventario dei gioielli e dei dipinti della Corona.[3] Sciolta che fu, nel novembre, la Costituente, tornò in patria ad assumervi la presidenza del tribunale, ma al cadere del '93, sotto la ventata del Terrore, venne incarcerato quale « chef insolent du parti muscadin ». Presto liberato, trascorse i suoi ultimi anni raccogliendo in cinque grandi tomi in-folio ogni sorta di testimonianza storica sulla sua provincia. Morì prematuramente il 19 giugno 1799, vittima dell'incendio che devastò Saint-Claude.

Questo breve profilo mostra quale poté essere la parte da lui svolta nella redazione del *Commentaire* volterriano all'opera di Beccaria, anche se varie testimonianze sembrano volergliene attribuire la piena paternità. Sappiamo quante cautele si imponesse il signore di Ferney e a quante formule elusive solesse far ricorso, anche scrivendo ai suoi più intimi amici, ora con abili ammiccamenti, ora con dinieghi sfuggenti: il potere aveva cento occhi e la prudenza non pareva mai troppa. Certo, il proposito fu quello di attribuire lo scritto a Christin, senza tuttavia comprometterlo in modo esplicito. Le prime edizioni del *Commentaire* lo dichiarano infatti dettato « par un avocat de province ». Il 13 settembre 1766, inviando a d'Argental uno dei primi esemplari della *princeps*, Voltaire gli fa sapere che l'autore « è un avvocato di Besançon, intimo amico dell'umanità, come io lo sono. Quello che ho messo di mio in quest'opera è poca cosa, quasi nulla; l'autore lo confessa a gran voce e se ne gloria, e d'altronde ben poco gli importa che sia accolta o meno con favore a Parigi, purché abbia successo fra i suoi colleghi della Franca Contea che

1. Un libretto di 164 pagine, stampato a Neuchâtel senza indicazioni di luogo. Vi unì una *Dissertation sur l'établissement de l'abbaye de Saint-Claude, ses chroniques, ses légendes, ses chartes, ses usurpations, et sur les droits des habitants de cette terre*, s. l., 1772. Scrivendo il 1° giugno 1770 a madame Du Deffand, che l'aveva creduto autore dell'ancora inedito *mémoire* presentato « au Roi en son Conseil », Voltaire fa osservare che esso era firmato da tre « procuratori speciali » della Franca Contea: « Io non sono avvocato. La base è del signor Christin, avvocato di Besançon. Io l'ho solo ritoccato un tantino » (B[1] 15363, vol. 75, p. 108; B[2] D16372, vol. 36, p. 224).

2. *Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité des domaines*, Paris, 1791, p. 8.

3. *Inventaire des diamants de la Couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées...* fait en conformité des décrets de l'Assemblée nationale constituante des 26, 27 mai et 22 juin, Paris, 1791, 2 voll.

incominciano a pensare ».[1] Tre giorni più tardi, ecco una dichiarazione analoga resa a Damilaville: « C'è un commentario sul libretto di Beccaria, di cui si dice un gran bene. È opera di un giovane avvocato di Besançon. Non appena potrò disporne, ve lo manderò. Si dice che si addentri soprattutto in alcuni aspetti particolari della giurisprudenza francese e che riferisca non poche avventure tragiche. A me interessa esclusivamente quella dei Sirven ».[2] Da una indeterminata « provincia » si passa così a quella specifica di Besançon, e ben tosto il nome di Christin compare a tutte lettere. È il libraio Chirol che il 20 settembre risponde a volta di corriere a una lettera di Beccaria di quattro giorni avanti per fargli sapere di aver affidato alla posta or ora « un esemplare del commentario sulla vostra opera... composto dal signor avvocato Christin di Saint-Claude, giudice delle terre del signor di Voltaire, e aiutato dal signor di Voltaire, presso il quale alloggia da circa un anno ».[3]

Malgrado l'attribuzione così sbandierata, nessuno fra i contemporanei sembra aver dubbi circa l'autore vero del libretto: forse Chirol si limitava a rispettare una parola d'ordine, né Voltaire aveva motivo per rivelare ad un semplice libraio quello che dissimulava, pur ammiccando, di fronte ai suoi più intimi amici.[4] A fine luglio del '66 il *Commentaire* era ormai sotto i torchi ginevrini di Gabriel Cramer[5] e l'autore ne annunciava a Damilaville

---

1. Sei giorni dopo, sempre rivolgendosi a d'Argental, Voltaire ribadisce che « il piccolo commentario sul *Dei delitti e delle pene* di un avvocato di Besançon ha gran successo in provincia e all'estero ». Cfr. B[1] 12665, 12682, vol. 62, pp. 182-183, 205; B[2] D13551, D13569, vol. 30, pp. 433, 449.

2. Come si vede, Voltaire ostenta uno scarso interesse e mostra di conoscere solo per sentito dire un'opera in cui aveva sicuramente messo le mani e di cui aveva pertanto conoscenza diretta. Continuando il gioco delle dissimulazioni, il 17 novembre scrive ancora a Damilaville: « l'avvocato di Besançon, autore del Commentario... ve ne manda due esemplari con questa tornata della posta ». Cfr. B[1] 12675, 12787, vol. 62, p. 197; vol. 63, p. 105; B[2] D13562, D13675, vol. 30, p. 442; vol. 31, pp. 89-90.

3. La stessa attribuzione esplicita è in una lettera di Voltaire a d'Argental del 6 ottobre: « Mi dispiace vivamente... che non abbiate ricevuto il commentario... del signor Christin, avvocato di Besançon. So bene che il signor Jannel ha ordini precisi di non lasciar passare per il tramite della posta nessun libretto sospetto, ma in questo caso il libretto è molto saggio e mi sembra istruttivo; non contiene parola che possa urtare il governo francese, né qualsiasi altro governo ». Lo Jannel era intendente delle Poste e controllore dell'ingresso degli stampati nella capitale. Sulle difficoltà dell'inoltro a Parigi del *Commentaire* cfr. anche la lettera a d'Argental del 22 ottobre 1766. Cfr. B[1] 12689, 12713, 12731, vol. 62, p. 213; vol. 63, pp. 6, 38; B[2] D13576, D13599, D13618, vol. 30, p. 455; vol. 31, pp. 14, 33. La prima delle lettere citate era già stata edita dal LANDRY cit., p. 154.

4. M. T. MAESTRO, *Voltaire and Beccaria* cit., pp. 82 segg.; I. O. WADE, *The Search* cit., p. 86.

5. Gabriel Cramer (1723-1793) e suo fratello Philibert (1727-1779) erano in minore età quando, nel 1738, dovettero associarsi con i fratelli Philibert, cedendo loro un quarto delle ragioni sociali; nel '48 la ditta assunse la denominazione di « Frères Cramer et Claude Philibert »; nel '55 ne uscì il Philibert e, prima del '63, si ritirò anche il minore dei Cramer, restando il solo Gabriele a reggere le sorti editoriali e librarie dell'impresa prediletta da Voltaire per la stampa delle proprie opere. Secondo G. BENGESCO cit. (n. 1724, vol. II, pp. 173-176) la stampa venne eseguita da François Grasset, che però operava a Losanna; semmai sarà stato suo fratello Gabriel (1725-1782), già direttore della tipografia Cramer

la pubblicazione imminente.[1] Al cadere di agosto o ai primi di settembre il libretto attribuito all'« avocat de province » era disponibile, preceduto da una falsa lettera di Rousseau al marchese di Hautefort;[2] quasi subito ne apparve una ristampa invariata, salvo la soppressione della fattizia missiva preliminare.[3] Il 13 settembre Voltaire già si informava se l'amico d'Argental avesse ricevuto a Parigi l'esemplare speditogli e il 20, come s'è visto, Chirol ne mandava una copia a Beccaria.[4] Alla diffusione fra i *philosophes* e i loro amici e protettori l'autore si dedicò con l'assiduità consueta: a Helvétius, il 27 ottobre, scriveva: « Vi mando un libriccino d'un avvocato di Besançon, nel quale vedrete cose che riguardano una anche più orribile barbarie. Temo pur sempre che mi si imputi di esserne l'autore... »; una copia inviata al duca di Choiseul provocò il 19 novembre questa risposta affettuosamente scherzosa: « Vi ringrazio dei commentari sul libro *Dei delitti e delle pene*; qualunque cosa facciate, cara la mia marmotta, spira umanità e piacevolezza: ecco da cosa nasce il fatto ch'io vi voglia bene »; la copia spedita al duca di Praslin si perdette per via e il 28 novembre Voltaire gli mandava « un secondo esemplare del libro di giurisprudenza » ordinatogli, indirizzando il pacco al fidato Jannel e includendovi una copia, a lui personalmente destinata, « del medesimo libro in fogli sciolti che ho ricevuto dalla Franca Contea ».[5]

---

dal 1759 e gestore in proprio, prima del 16 marzo 1761, di un'officina aperta senza licenza e spesso alle prese con la giustizia, ma attiva fino al 1780, lavorando principalmente su commesse di Cramer. Cfr. J. R. KLEINSCHMIDT cit., pp. 92-95, 131-132.

1. Voltaire a Damilaville (28 luglio 1766); B[1] 12571, vol. 62, p. 74; B[2] D13456, vol. 30, p. 349. Lo scrivente dice di aver « divorato » un *mémoire* di Simon-Nicolas Linguet sul caso La Barre e si augura di vederlo pubblicato al più presto, perché riuscirebbe un valido commento all'opera di Beccaria, anche se il suo corrispondente avrebbe saputo redigerne uno « più eloquente »; conclude: « Si dice che un tale commentario vedrà tosto la luce ».

2. Un volumetto di pp. XII-120, privo di indicazioni di editore e di luogo; alle pp. 119-120 ha luogo una serie di *Errata*; il testo è diviso in 23 paragrafi.

3. Un volumetto di pp. 104, col frontespizio decorato da una composizione di minuscoli fregi tipografici; permane il silenzio sul luogo di stampa e sull'editore; i paragrafi si riducono in apparenza a 22, ma solo perché l'ultimo (« Idée de quelque reforme ») non è numerato. Cadde in errore M. PARENTI (*Libri e autografi* cit., p. 25) nel ravvisare in questa l'edizione originale. Curiosamente, nell'avvertenza premessa al *Commentaire* in una ristampa del 1822, Pierre-Louis Roederer afferma che le prime edizioni uscirono senza data e si ingegna perciò a ricostruirla per congettura; cfr. C. BECCARIA, *Des délits et des peines*. Traduction nouvelle [di Jacques-Auguste Collin de Plancy], Paris, Brière, 1822, p. 276; il testo di Voltaire occupa le pp. 275-358.

4. B[1] 12665, vol. 62, p. 182; B[2] D13551, vol. 30, p. 433. Voltaire scrive: « Dovrebbe esservi pervenuto un pacchettino indirizzato all'esterno al signor di Courteille. Esso contiene un commentario sul libro italiano *Dei delitti e delle pene* ».

5. La lettera di Voltaire a Claude-Adrien Helvétius e quella di Étienne-François de Choiseul-Stainville, duca di Choiseul, si leggono in B[1] 12738, 12792, vol. 63, pp. 42, 110; B[2] D13626, D13679, vol. 31, pp. 44, 93. Nel testo dello Choiseul il termine *marmotte* è forse usato nel senso di « fazzoletto da testa legato sulla fronte », un uso non ignoto a Voltaire. L'annuncio del rinnovato invio al duca di Praslin è diretto a d'Argental, cui Voltaire si rivolge ancora il 1° e il 19 dicembre per sapere se la spedizione tramite lo Jannel è andata a buon fine (B[1] 12807, 12815, 12856, vol. 63, pp. 128, 139, 194; B[2] D13695, D13705, D13746, vol. 31, pp. 106, 114, 157). Si noti la falsa pista che Voltaire continua a contrassegnare, dicendo di aver ricevuto dalla Franca Contea, patria di Christin, dei fogli di stampa che ben sapeva impressi a Ginevra.

Verso la fine dell'anno Voltaire ebbe tra mano il quinto volume dei *Mélanges* di d'Alembert, nei quali si discuteva fra l'altro delle drammatiche incertezze cui il giudice si trova esposto, sia per l'insufficienza delle prove, sia per la difficoltà di far rientrare il caso di cui si occupa negli schemi predisposti dal legislatore. Ma proprio la necessità di affidarsi alla congettura dovrebbe suggerire grande cautela, « specie quando si tratta dell'onore e della vita degli uomini ». D'Alembert si mostrava accorato al vedere come le vigenti leggi penali considerassero sufficiente la deposizione di due testimoni per decretare la condanna a morte, così come nei Parlamenti una maggioranza di due soli voti era bastante per mandare un uomo al patibolo. Uno scarto così modesto rivelava semmai che il delitto non era provato, mentre era in conflitto con la natura il principio secondo il quale sarebbe « meno dannoso punire un innocente che risparmiare un colpevole ». Molti rilievi, aggiunge d'Alembert, si possono formulare in merito alla giustizia penale della maggior parte dei popoli europei, e se ne ha « la prova nell'eccellente trattato *Dei delitti e delle pene* del signor marchese Beccaria, un'opera che sembra esser stata dettata dalla filosofia e dall'amore per gli uomini e che merita di diventare, se così posso esprimermi, il breviario dei sovrani e dei legislatori ». Queste calorose espressioni di consenso vengono ribadite a piè di pagina in una nota che avverte: « Quest'opera, composta in italiano, è stata tradotta in francese da un letterato, che ha introdotto nell'ordinamento delle materie dei cambiamenti approvati e fatti propri dall'autore. L'interesse che desta in noi questo libro eccellente ci induce a desiderare che l'autore lo conduca al massimo livello possibile di perfezione, che sviluppi ulteriormente le sue idee su alcuni punti di rilievo, che approfondisca vieppiù certe questioni, che sopprima i termini scientifici, sostituendoli con altri più noti e accessibili a chiunque. Dato che la morale è istituita in vista dell'utilità generale, essa deve, nei limiti del possibile, esprimersi nella lingua corrente ».[1] Il 2 dicembre 1766 Voltaire scriveva a quell'illustre e forse inatteso alleato: « Possa ogni magistrato imparare a memoria la vostra pagina 79! C'è un piccolo commentario su Beccaria, il cui autore condivide in tutto e per tutto il vostro punto di vista. Orbene, quando due individui pensanti si trovano d'accordo senza essersi passata parola, si hanno buone ragioni per scommettere che abbiano ragione ». Otto giorni dopo, d'Alembert rispondeva: « Sì, ho letto per davvero il commentario su Beccaria e ne sono rimasto affascinato. L'avrei citato nel passo in cui parlo di Beccaria, se quella parte del mio libro non fosse ancora stata stampata quando il commentario mi è giunto. Ma non scorderò di farlo in una seconda edizione, a meno che i messeri del Parlamento non pensino di legarmi le mani con qualche levata di scudi contro

1. D'ALEMBERT, *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie*, vol. V, Amsterdam, 1767: *Éclaircissements sur les Éléments de philosophie*, § VI, pp. 78-81. L'elogio di Beccaria si legge alle pp. 80-81, non alla p. 79, richiamata — come si vedrà poco oltre — da Voltaire.

tale commentario; tuttavia non lo credo, perché questo sarebbe il colmo dell'infamia che li ricopre ».[1]

Le dichiarazioni di estraneità disseminate nel carteggio volterriano erano probabilmente rivolte esclusivamente alle autorità sospettose e repressive, ma non si ripromettevano di convincere nessuno degli addetti ai lavori. Lo schermo era così fragile, che ben presto la genuina paternità del *Commentaire* fu di dominio pubblico. Già il 21 settembre 1766, dal suo insediamento di Yverdon, Fortunato Bartolomeo De Felice indirizzava a Beccaria una letterina, che probabilmente lo raggiunse ancor prima che egli avesse avuto tra mano l'esemplare speditogli da Ginevra. Scriveva l'ex frate esule, diventato intraprendente editore:

Monsieur, il vient de paroitre un petit ouvrage avec le titre *Commentaire sur l'ouvrage des Délits et des Peines* etc., 8°, 8 feuilles; je l'ai d'abord[2] mis sous presse pour en faire une édition dans le même gout de l'ouvrage *Des délits et des peines*. On l'attribue à M. de Voltaire, et je l'ai fait mettre sur le titre. Mon édition ne contiendra que 6 feuilles. Il se trouvoit ici un des secrétaires de la cour de Parme[3] lorsque ce livre m'est tombé entre les mains; il m'a dit qu'on en auroit débité 10.000 en Italie; mais comme Galeazzi n'a pas assez de correspondences pour débiter d'un livre le nombre que l'on pourroit, je me contente de luy en envoyer cette même semaine 1.000, pour le débit même des quels il aura besoin de votre protection et assistence, dont je vous prie, Monsieur, aussi de mon coté... J'ai appris que vous en avez donné una nouvelle édition en Italien fort augmentée;[4] je serois bien aise d'en avoir une demi douzaine s'il y avoit quelqu'occasion de me les envoyer... et comme les éditions françoises commencent à être écoulées, si dans votre dernière édition il y avoit des changemens et des additions considérables, je pourrois en faire une nouvelle édition avec le commentaire que je viens de mettre sous presse...[5]

L'edizione in otto fogli, pari a 128 pagine, cui De Felice si riferisce, è la *princeps* ginevrina; quanto alla propria, più economica, che dovette uscire in luce agli ultimi di settembre 1766 o ai primi di ottobre, egli non riuscì a contenerla nei sei fogli annunciati, perché dovette impiegarvi tre quarti di foglio in più, per un totale di 108 pagine.[6] Il 16 ottobre gli esemplari erano

1. Più tardi Voltaire inviò a d'Alembert la nuova edizione lievemente accresciuta del *Commentaire* e questi, il 4 luglio 1767, gliene accusò ricevuta, assicurando di averlo riletto « con rinnovato piacere » (B[1] 12819, 12834, 13365, vol. 63, pp. 143, 164-165; vol. 66, p. 73; B[2] D13710, D13724, D14255, vol. 31, pp. 119, 136; vol. 32, p. 185).
2. Probabilmente, attribuendo a *d'abord* il significato di « subito », « senza indugio ».
3. François Treillard, originario del Delfinato, si era stabilito a Parma nel 1754 quale collaboratore del ministro Guillaume Du Tillot; dal '68 al '73 fu poi segretario generale di commercio e agricoltura.
4. La « quinta » edizione dell'Aubert, venuta in luce nel marzo.
5. B[1] 12693, vol. 62, pp. 217-218; B[2] D13580, vol. 30, pp. 458-459. Riveduta.
6. Sul frontespizio la paternità « Par M. DE VOLTAIRE » spicca in tutte lettere; la paginazione è la seguente: pp. 5 n.n., 6-104, 1 n.n., II-III, 1 vuota.

disponibili, se due giorni dopo, da Neuchâtel, se ne annunciava la spedizione di una copia almeno a Marc-Michel Rey, editore e libraio in Amsterdam.[1]

In quelle settimane Beccaria aveva celebrato il suo mondano trionfo parigino, avvelenato dai suoi patemi di marito inquieto e dagli screzi con Alessandro Verri, ma ricco di riconoscimenti e di soddisfazioni. Il 28 ottobre Marmontel ne dava ragguaglio a Voltaire, dicendo che l'ospite menava gran vanto di aver trovato « un commentatore più coraggioso di lui » e che il suo libro avrebbe tratto maggior eco dal dibattito suscitato in quella guisa; scrivendo a un confidente ignoto, il 4 dicembre d'Holbach si rallegrava di aver frequentato una persona tanto amabile, che nel ripartire aveva « lasciato grandi rimpianti in coloro che avevano avuto la ventura di conoscerlo », ma non mancava di alludere garbatamente alla sua indolenza, mostrando di credere « che l'elettricità che ha ricevuto in questo paese potrà contribuire a fargli accelerare il suo lavoro », cioè quell'opera sulle leggi ch'era destinata ad esaurirsi in un progetto appena abbozzato.[2]

L'unica voce autorevole di dissenso venne allora da Friedrich Melchior Grimm, che nel suo rendiconto del 1° ottobre non esitò ad attribuire il *Commentaire* all'infaticabile penna di Voltaire, lo disse stampato in Svizzera e introvabile a Parigi, lo giudicò molto superficiale per quel suo sfiorare appena le più funeste piaghe del genere umano; l'avvocato di provincia s'era lasciato andare senza ritegno ad accogliere qualsiasi suggerimento del « patriarca », dando mano inopportunamente al suo progetto di demolire la religione cristiana.[3]

Ma tra i suoi monti del Giura Christin doveva invece inebriarsi d'orgoglio per quella paternità che gli veniva attribuita, e sognava una nuova edizione molto più infarcita di quella casistica che egli continuava a setacciare, e non vedeva l'ora di sentirsi dire che l'edizione originale era esaurita. La letterina con cui Voltaire provvide a spegnere i suoi bollori è un capolavoro di garbo e di quasi paterna ragionevolezza, ma dalla quale emerge anche l'antico avvertimento: *ne sutor ultra crepidam*. Un conto era stato utilizzare esempi clamorosi di fanatismo giudiziario, facendo ricorso alla documentazione adunata da un tecnico del diritto; un altro sarebbe stato trasformare uno sferzante *pamphlet* in un catalogo di efferatezze legali tanto prolisso quanto ripetitivo e stucchevole. « Mio caro Papiniano », scrive Voltaire il 17 ottobre 1766, « credo sia molto importante che l'edizione del commentario sui *Delitti*

---

1. Pierre-Alexandre Du Peyrou a Marc-Michel Rey (Neuchâtel, 18 ottobre 1766): « ho consegnato ieri al signor Paul Pourtalès un pacco per voi, contenente i seguenti libri: ... 3. *Collection de lettres sur les miracles*; 4. *Commentaire sur le Traitté des délits et des peines*. Ho pensato che questi due pezzi volterriani vi avrebbero fatto piacere, se non li conoscevate ancora » (B^1 12730, vol. 63, p. 27; B^2 D13616, vol. 31, p. 30).

2. B^1 12745 e append. 198, vol. 63, pp. 55, 243; B^2 D13633 e append. 287, vol. 31, pp. 52, 478; Besterman esclude che la lettera di d'Holbach possa essere diretta a Voltaire.

3. F. M. GRIMM, *Correspondance littéraire* ecc., vol. VII cit., pp. 138-139. Poco oltre cito dalla p. 164.

e le pene trovi smercio. Non credo che ne sia entrato in Francia un paio di copie. Non si riesce a far giungere a Parigi un solo libro di provenienza estera. I supplementi che mi inviate sono tanto interessanti quanto giudiziosi, e non ho dubbio che un giorno scriverete un'eccellente opera in materia ».[1] Un'opera, si legge tra le righe, tutta di Christin, ma che per Voltaire era ormai priva di qualunque interesse.

In realtà, lo smercio c'era, eccome, benché alla *princeps* si fossero affiancate in concorrenza due edizioni pirata. Il 29 novembre Voltaire informava Christin che Cramer aveva dato fondo a tutti i propri esemplari e lo invitava a spedirgli entro un mese quanto fosse riuscito a mettere insieme « sulla riforma del codice penale ». Due giorni dopo annunciava a Damilaville che l'edizione del *Commentaire* era completamente esaurita e (magnificando quello che per allora restava un semplice proposito) assicurava che l'autore aveva accresciuto di molto l'opera sua; ciò che gli premeva era di far chiedere al censore François-Louis Marin « se sarebbe stato consentito l'ingresso in Parigi di una nuova edizione conforme a quella già data alle stampe e molto circospetta in fatto di aggiunte ».[2] Nella sua *Correspondance* del 1° novembre (ma sensibilmente retrodatata, come di consueto) Grimm attesta che Voltaire aveva addirittura raddoppiato la mole del proprio *Commentaire*, e amplificava così a dismisura quell'incremento, pur confessando di non aver controllato tale notizia con il testo alla mano. Comunque, la vigilia di Natale il progetto doveva essere ormai in via di esecuzione, se da Ginevra il libraio Chirol annunciava a Beccaria che Voltaire stava mandando in luce « une nouvelle pièce de théatre » composta in soli dieci giorni[3] e che, insieme a quella, gli avrebbe mandato anche « una nuova edizione accresciuta del *Commentaire* ». Finalmente, il 5 febbraio, un primo involto con sei esemplari di quella che per l'autore era la « seconda edizione » venne spedito a Christin: « Arrischio solo questa mezza dozzina », scrive il patriarca, « per timore degli scrocconi ».[4] Non molto più tardi gliene mandò altre dieci copie.[5]

Se qualcuno ebbe ad aspettarsi dalla nuova edizione chissà quali ghiotte primizie polemiche, restò certo deluso. Impressa, al solito, a Ginevra, con la data del '67, la « nouvelle édition corrigée et augmentée » occupa 128 pagine

1. B[1] 12727, vol. 63, p. 24; B[2] D13613, vol. 31, p. 28.
2. B[1] 12812, 12816, vol. 63, pp. 136, 140; B[2] D13700, D13706, pp. 111, 116. La prima delle due lettere è sottoscritta anche da Jean-Louis Wagnière, segretario di Voltaire.
3. Si tratta della tragedia *Les Scytes*, che andò in scena per la prima volta a Parigi, al Théatre Français, il 26 marzo 1767 e che a Parigi venne stampata quello stesso anno dal Lacombe.
4. B[1] 12874, 13024, vol. 63, p. 215, in nota; vol. 64, p. 169; B[2] D13764, D13921, vol. 31, pp. 172, 320. Nell'edizione di Kehl (vol. 60, pp. 82-83) la lettera a Christin era stata fusa con altre in un *collage* (sotto la data posticcia del 25 febbraio 1767) giunto tal quale ancora in B[1] 13093, vol. 64, p. 283.
5. Voltaire a Christin (2 marzo 1767): « Mio caro filosofo, dovete aver ricevuto dieci esemplari del nostro commentario... »; B[1] 13108, vol. 65, p. 1; B[2] D14006, vol. 31, p. 398.

in-12° e presenta soltanto qualche minima aggiunta rispetto alla *princeps*: decisamente, le nuove fatiche dello zelante « avocat de province », cui il libro continua a venire attribuito, non erano parse degne di menzione agli occhi del patriarca. Con una trasparente ammissione di paternità, il 14 febbraio questi ne spedì un esemplare d'omaggio al giurista Servan, sottolineando che il libretto conteneva « alcuni fatti curiosi » e che l'invio era dovuto alla presenza di due o tre *historiettes*, che ribadivano tutti i modi di sentire così bene espressi dal destinatario nel suo discorso sulla giustizia penale pubblicato l'anno precedente. Il 4 marzo Chirol ne offerse in vendita una copia a Beccaria e il 27 Voltaire annunciò la pubblicazione dell'opera « beaucoup augmentée » al letterato Charles Bordes, gli rivelò che lo stampatore era il ginevrino Gabriel Grasset e gli promise l'invio di un esemplare alla prima occasione.[1]

Cinque edizioni in poco più d'un semestre sottolineavano così un successo di pubblico del tutto analogo a quello tributato in quei mesi alla versione francese dei *Delitti*. Quanto alla paternità volterriana, essa era ormai di pubblico dominio, né l'autore si dava più gran pena per dissimularla. Negli anni seguenti infatti vi spigolò, come da un terreno proprio, vari brani da innestare in nuove opere: così il § IV divenne l'articolo *Hérésie* delle *Questions sur l'Encyclopédie* (avviate nel 1770 e pubblicate nel '72); il § XVI, l'articolo *Confession*; i §§ XXI e XXII, rispettivamente, gli articoli *Confiscation* e *Criminel*; già in precedenza i due ultimi erano stati inseriti nel capitolo XLII del *Précis du siècle de Louis XIV* del 1769; infine un brano aggiunto nella « seconda » edizione divenne nel '77 il § XXII del *Prix de la justice et de l'humanité*.[2] Nessun dubbio sulla penna che aveva vergato il *Commentaire* nutrirono i consultori e i cardinali della Congregazione dell'Indice, i quali condannarono il libretto il 19 luglio 1768, attribuendolo in modo esplicito a Voltaire.[3] Nel '73 un editore parigino, nell'allegarne il testo a una ristampa della traduzione francese dell'opera di Beccaria, si attenne ancora all'anonimato, ma nel preliminare *Avis du libraire* assegnò senza esitazione lo scritto a « monsieur de Voltaire, cet illustre Néstor de la littérature françoise ».[4] Nei repertori eruditi e nelle edizioni moderne l'attribuzione è ormai un dato assodato, con la sola eccezione di una stravagante tesi del Cantù, che vorrebbe asse-

1. B[1] 13056, 13115, 13175, vol. 64, p. 208; vol. 65, pp. 11 (nota), 83; B[2] D13955, D14013, D14068, vol. 31, pp. 350-351, 407 (nota), 461. Il 12 giugno 1767, scrivendo all'editore parigino Jacques Lacombe, Voltaire gli annunzierà che Cramer l'aveva preceduto, stampando una raccolta miscellanea di cose sue, comprendente fra l'altro *Gli Sciti*, *Il triumvirato*, l'*Avviso al pubblico sui Calas e i Sirven*, *Il filosofo ignorante* (col titolo di *Domande d'un uomo che non sa nulla*), il *Commentario sui delitti e le pene* ecc. (B[1] 13330, vol. 66, p. 25; B[2] D14224, vol. 32, p. 152).

2. G. Bengesco cit., vol. II, p. 175.

3. *Index librorum prohibitorum* cit., Romae, 1786, p. 306.

4. C. Beccaria, *Traité des délits et des peines*, Paris, Bastien, 1773; il *Commentaire* è allegato in calce con numerazione autonoma (pp. 1-93).

gnare il *Commentaire* al giurista Daniel Jousse, autore di un *Traité de justice criminelle* in 4 tomi (Paris, 1771) e di varie altre dissertazioni legali.[1]

Il fatto che il più celebre dei *philosophes* avesse commentato l'opera di un autore italiano non mancò di suscitare in Italia curiosità e progetti editoriali. Scrivendo a Verri il 1° dicembre 1766, Aubert manifestava una mezza intenzione di ristampare nell'officina livornese a lui affidata i « *Commentaires aux délits* ecc. di monsieur de Voltaire », visto l'alto prezzo richiesto dall'impressore di Ginevra; e proseguiva con questo brano sibillino:

> ... Io vorrei frattanto con tutto l'animo giovare al signor De Felice rapporto al baratto ch'ei desidera di fare d'un numero di quegli stampati in Milano contro un esemplare dell'*Enciclopedia*;[2] ma non ho d'altronde il coraggio di trattarne. I signori interessati lucchesi si son fatti per questa opera tanti tirannetti... io son di sentimento che non ci risponderanno nemmeno.[3]

Se l'accenno ai volumi « stampati in Milano » riguarda, come par difficile negare, il *Commentaire* volterriano, il contesto appare mal decifrabile: di stampe milanesi del dettato originale francese non s'ha notizia, né si vede a qual titolo De Felice, che lavorava in terra libera e francofona, avesse interesse a far gemere torchi lombardi; milanese può ben essere la versione italiana sfornita d'ogni contrassegno, sulla quale mi soffermerò tra breve, ma essa porta la data del '67, né si comprende come De Felice pretendesse di barattare una cosa futura e non sua con un costoso esemplare dell'*Encyclopédie* lucchese. A rigore non si può escludere che l'edizione italiana sia stata impressa a Milano, ai primi del '67, per conto e a spese dell'editore di Yverdon, onde sfruttare senza controlli di frontiera il mercato della Penisola, ma, se così fosse, sarebbe strano apprendere da una lettera di Cosimo Amidei del 6 luglio 1767, che a quella data egli aveva avuto tra mano un testo francese, « nuovo trofeo di gloria » per Beccaria, ma ancora auspicava la traduzione del libretto « in lingua nostra, per renderlo a tutti gl'Italiani comune ».[4] Tutto sommato, l'ipotesi più verosimile è che Aubert, tratto in inganno dal gran numero di esempla-

---

1. C. CANTÙ, *Beccaria* cit., pp. 61-62. A Voltaire assegnano l'opera tanto il QUÉRARD (*Les supercheries littéraires dévoilées*, Paris, 1869, vol. I, coll. 420-421) quanto il BARBIER (*Dictionnaire des ouvrages anonymes*, Paris, vol. I, 1882, col. 645); lo stesso Quérard ricorda che lo pseudonimo « par un Avocat de province » era stato adottato da Jean-Jacques Bel per pubblicare nel 1726 il *Dictionnaire néologique* dell'abate Desfontaines. Nelle classiche collezioni di *Oeuvres* volterriane il *Commentaire* venne accolto sia dal Beuchot (Paris, vol. XLII, 1831), sia dal Moland (Paris, vol. XXV, 1879); si può leggere ora nella « Pléiade » in: VOLTAIRE, *Mélanges*, Paris, 1981, pp. 787-825.

2. Allude alla nuova edizione dell'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert di cui Ottaviano Diodati stava curando in Lucca, nella stamperia di V. Giuntini, una « seconde édition » in 28 volumi, apparsi tra il 1758 e il 1771. Nella stessa pagina Aubert accenna ai « sette tomi delle materie fin ora usciti ». Cfr. S. BONGI, *L'enciclopedia di Lucca*, « Archivio storico italiano », serie III, vol. XVIII, 1873, pp. 64-90; R. COLLISON, *Encyclopaedias; their History throughout the Ages*, New York-London, 1966, p. 127; *Mostra storica della tipografia lucchese*, Pescia, 1950.

3. A. LAY cit., p. 101.

4. C. AMIDEI, *Opere* cit., pp. 330-331.

ri disponibili (ben mille copie!) abbia attribuito ai torchi milanesi del Galeazzi quella che era invece l'edizione del testo francese impressa dal De Felice.

In effetti, l'edizione italiana del 1767, ancor priva delle piccole aggiunte della « seconda » ginevrina ed espressamente attribuita a Voltaire, sembra davvero aver preso a modello la stampa pirata del De Felice. Si tratta di un volumetto di 124 pagine, impresso su una carta vergata priva di filigrana, deserto di note tipografiche e d'ogni altro contrassegno, fregio o carattere fuor del comune, che consentano di identificarne il luogo di stampa. Un'assegnazione a Milano (o forse a Lugano?) è del tutto plausibile.[1] Anche più arduo è tentar di svelare l'identità del personaggio che si accollò l'onere della versione; quando Aubert, due anni più tardi, decise di allegare ad una sua ennesima ristampa dei *Delitti* il testo di Voltaire, non esitò ad annunciarlo sul frontespizio come « tradotto da celebre autore ».[2] Forse l'impaziente impressore livornese alludeva al manoscritto di questa versione — allora sul punto di vedere la luce in volumetto autonomo — quando ai primi del '67 sollecitava l'invio da Milano degli « originali per la nuova edizione »?[3] Aveva forse ottenuto da Verri qualche indiscrezione al riguardo? E il « celebre autore » può essere identificato nientemeno che con Beccaria in persona, accintosi a quell'oscuro lavoro perché lusingato dall'attenzione prestatagli dal più celebre dei *philosophes*?[4] Si tratta di un'eventualità suggestiva, ma che una pur sommaria analisi del dettato della versione sembra smentire, anche se gli appigli linguistici non appaiono particolarmente consistenti.

Una volta soltanto, se ho visto bene, il traduttore indulge a omissioni prudenziali: si tratta dell'elenco di bestemmie « mollificate », nel quale si tralasciano le imprecazioni « cabo de dios » e « corpo di dio » (23,17-20).[5] In un paio di casi la fretta o l'ignoranza provocano errori marchiani, come là dove l'espressione *de la lie du peuple* diventa « della lega del popolo » (106, 9-10), confondendosi *lie* (= feccia) con *ligue* (= lega), oppure quando si vede l'ordine monastico dei *Feuillans*, o Cisterciensi riformati, diventare quello dei « Pasticcieri » (79,18), forse per attrazione da *feuilleté* (= pasta sfoglia). Altrove la versione appare frettolosa e meccanica: *Treves* resta tal quale, alla francese (14,3), senza mutarsi in « Treviri »; *Jacob Spon* diventa « Giacobbe » anziché « Giacomo »; l'aggettivo *mainmortable* (detto d'una casa) non trova nello scrivente adeguate reminiscenze lessicali e perciò non viene

1. COMMENTARIO | *SOPRA IL LIBRO* | DE I DELITTI | *e* | DELLE PENE | DEL SIGN. DI VOLTAIRE. | ═══ | —— | MDCCLXVII. Cfr. T. BESTERMAN, *A provisional Bibliography of Italian Editions and Translations of Voltaire*, « Studies on Voltaire and eighteenth Century », XVIII, 1961, n. 69, p. 278; S. ROTTA, *Voltaire in Italia. Note sulle traduzioni settecentesche delle opere voltairiane*, « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », Classe di Lettere ecc., serie II, vol. XXXIX, 1970, p. 395.
2. Mi riferisco all'edizione di «Lausanna», 1769; cfr. più avanti, parte seconda, n. 14.
3. Cfr. più avanti, p. 505.
4. Ebbi ad avanzare questa timida ipotesi nel *Contributo* cit., p. 376.
5. Cito pagina e riga dell'edizione originale del 1767.

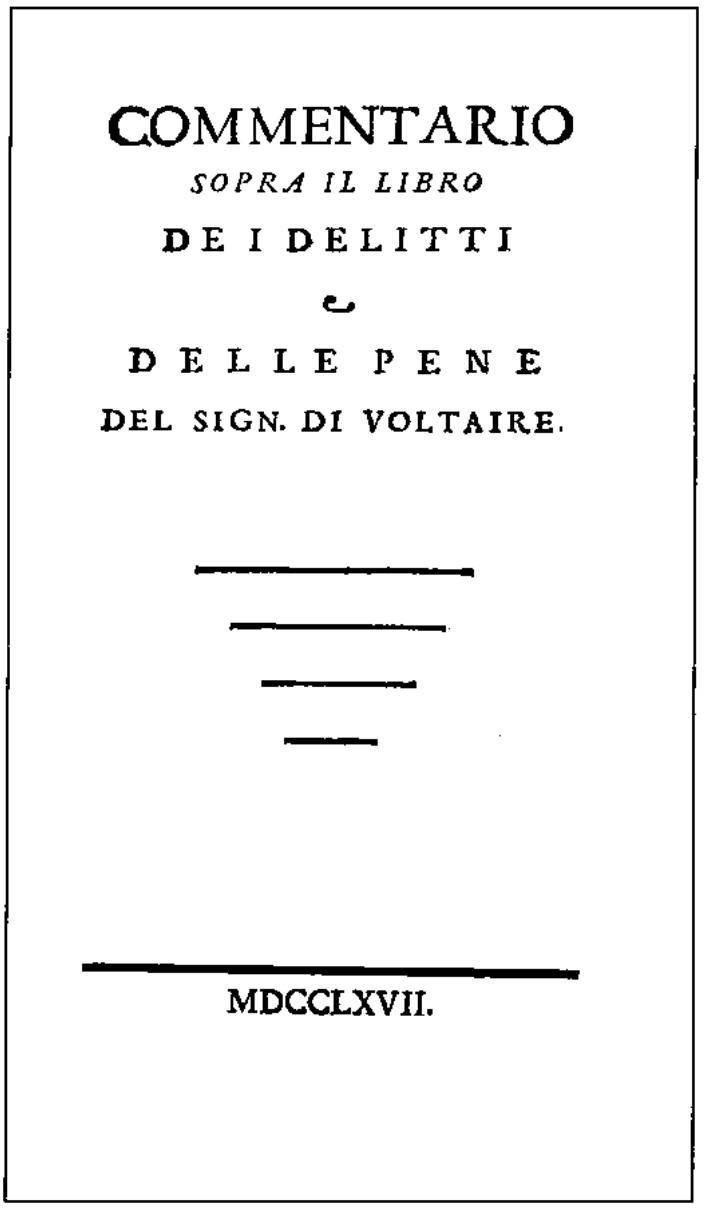

COMMENTARIO

SOPRA IL LIBRO

DE I DELITTI

&

DELLE PENE

DEL SIGN. DI VOLTAIRE.

MDCCLXVII.

L'edizione originale (1767) della versione italiana

tradotto, suggerendo però un'ampia nota esplicativa, firmata « l'Editore » (pp. 118-120), che illustra origine e natura dell'istituto giuridico, rinvia a Montesquieu (*Esprit des lois*, XXX, 11) e conclude: « Notisi che il Traduttore ha trascritta l'istessa parola francese, perché nell'idioma italiano, stante la differenza degl'usi e de' costumi, non vi è un termine rispondente a quello ». Ma, anche quando i termini non farebbero difetto, perdurano i calchi del vocabolo francese, così che *travail* dà « travaglio » (52,16), *se piquent* « si piccano » (60,5), *remparts* « ripari » e non « mura » (66,11), *espèces* « specie » e non « moneta » (86,12), oppure *accablé par la dénégation* diventa « ripulsato dalla negativa » (76,11), *punissons* genera un « punischiamo » (92,20) e così via. Rare volte invece la versione ha tócchi di ricercatezza, come quando introduce « brio » per *joie* (23,14), « tuguri » per *chaumières* (99,20), « omicidiarii » per *meurtriers* (64,11).[1] Contro un solo caso di ipercorrettismo (« sollecismo », 106,6), prevale la scempia in « amenda » (25,3) e nel reiterato « inflige » (27,5; 58,20). Troppo poco, in verità, per trarne conclusioni attendibili: che il traduttore fosse lombardo, e comunque settentrionale, appare verosimile, del tutto improbabile invece una sua identificazione con Beccaria.

Intanto, da Ferney, valendosi del frequente carteggio di Chirol con Beccaria per offerte e acquisti librari, il patriarca faceva giungere all'autore dei *Delitti* reiterate attestazioni di stima e offerte di ospitalità, sol che avesse avuto animo di superare le Alpi per venire a visitarlo. « Il signor di Voltaire... s'era lusingato di aver l'onore di incontrarvi a casa sua », scrive Chirol il 24 dicembre 1766, e il 21 febbraio successivo rincalza: « Il signor di Voltaire mi ha incaricato di pregarvi, la prima volta che vi avessi scritto, di gradire i suoi saluti e di farvi sapere che non aveva ricevuto lettera di sorta da parte vostra. Eppure m'avevate comunicato la vostra intenzione di scrivergli; e visto che la cosa non ha ancora avuto luogo, potrete indirizzare a me la vostra lettera, che gli farò avere puntualmente, e voi subito riceverete da lui una risposta cortese ».[2] Decisamente, l'inerzia era nell'animo di Beccaria più forte dell'ambizione: dopo quei garbati solleciti non c'era letterato in Europa che non si sarebbe precipitato ad avviare un carteggio, a stringere un rapporto personale; egli continuò invece a non dar segno di vita.

Il 4 marzo è ancora Chirol a far sapere che il giorno prima è venuto a trovarlo il segretario di Voltaire, confermando che il patriarca sarebbe stato lieto di ricevere sue buone notizie; il 1° agosto caldeggia una decisione circa una vaga promessa di Beccaria: « Non parlate più del vostro viaggio progettato? Forse non avrà luogo quest'anno? Il grande Voltaire sarebbe felice di conoscervi di persona, né voi lo sarete di meno nel conoscere lui »; final-

1. La voce italiana, non comune, trova riscontro nella raccolta del secolo XVIII senza indicazioni tipografiche: *Leggi di Toscana emanate in più tempi*, n. 53.

2. B[1] 12874, 13086, vol. 63, p. 214, nota; vol. 64, p. 244; B[2] D13764, D13986, vol. 31, pp. 172, nota, e 380.

mente, il 29 dello stesso mese, Chirol tenta le ultime lusinghe: « Sono stupito che non vi siate ancora presa la soddisfazione di venire a fargli visita. Vi accoglierebbe di certo benissimo e non avreste a rammaricarvi del viaggio. Darebbe per voi una rappresentazione teatrale in casa sua, ma occorrerebbe approfittare della buona stagione; ci sarebbero letto e tavola per servirvi, anche se veniste in comitiva di cinque o sei persone. Voi conoscete il pennello dell'autore, ma dovreste conoscere il pittore in carne ed ossa ».[1] Era difficile non leggere fra le righe, che inviti così insistenti e generosi venivano dal patriarca in persona e che il libraio trasmetteva quei messaggi in modo da evitare al mittente lo smacco di una ripulsa. Beccaria avrà certo sognato di compiere quel breve viaggio, di conversare a tu per tu con il più celebre letterato d'Europa, di mostrare agli amici milanesi di ieri, ormai ostili e sprezzanti, il ben diverso avviso di chi era tanto più in alto di loro: ma queste e chissà quante altre considerazioni e velleità e attrattive non furono sufficienti a smuovere la sua ritrosa indolenza. Il viaggio non ebbe luogo né allora né poi: Voltaire e Beccaria finirono così per non incontrarsi nemmeno una volta.

Frattanto il patriarca non aveva dismesso né gli sdegni per l'arretratezza dei Parlamenti, né i suoi entusiasmi per la difesa dell'umanità sofferente. Il « caso » del giovane La Barre, atrocemente seviziato e ucciso, continua a bruciargli nella coscienza come un'offesa intollerabile. Scrivendo a Cramer nel gennaio del '68 (forse anche sullo scorcio del '67), egli esplode in un grido di appassionata indignazione: « Intendo urlare la verità a gola spiegata; voglio che il nome del cavaliere de La Barre rimbombi da Parigi a Mosca; voglio ricondurre gli uomini all'amore per l'umanità attraverso l'orrore per la barbarie ».[2] Era l'avvisaglia di una nuova pubblicazione imminente: quella della lapidaria, efficacissima *Relation* sulla « catastrophe » di Abbeville, che Marc-Michel Rey stava per dare in luce ad Amsterdam sotto la data fittizia del 15 luglio 1766. Il frontespizio l'avrebbe attribuita a un « Mr. Cas*** avocat au Conseil du Roy », con un riferimento tutt'altro che indecifrabile al giurista Pierre Cassen, il quale aveva avuto il buon gusto di passare a miglior vita il 23 dicembre 1767 e non era quindi in grado di respingere una paternità tanto compromettente, né di subire le rappresaglie dei fanatici. Lo scritto ha solo vagamente forma epistolare, ma come tale si presenta, e indirizzato

1. B[1] 13115, 13428, 13497, vol. 65, p. 11, nota; vol. 66, pp. 141, nota, e 212; B[2] D14013, D14324, D14397, vol. 31, p. 407, nota; vol. 32, pp. 241, nota, e 299. In quei mesi Chirol si mostrava interessato al progettato « libro dei secoli » di Beccaria, scrivendogli: « Vi si può chiedere quando contate di poter regalare al pubblico la vostra grande opera in programma? Chi la tradurrà? Penso il signor abate Morellet »; più tardi, lo stesso libraio ebbe ad offrire al suo cliente milanese un busto marmoreo di Voltaire al prezzo di 6 o 7 nuovi luigi d'oro, definendolo « parlante ». Cfr. le lettere del 19 agosto 1767 e 23 aprile 1768 in: B[1] 13486, 14025, vol. 66, p. 199; vol. 69, p. 82, nota; B[2] D14385, D14978, vol. 32, p. 288; vol. 33, p. 306, nota.

2. B[1] 13758, vol. 68, p. 51; B[2] D14678, vol. 33, p. 48. La data proposta da Besterman è congetturale.

in tutte lettere « al signor marchese Beccaria »,[1] cioè all'autore di un libro ormai tradotto in francese, in inglese, in tedesco, e ristampato senza soste, ch'era diventato il vessillo di quella battaglia per una giustizia penale meno disumana. Che la data sia posticcia si evince dal fatto che, nel giorno indicato, Voltaire poté semmai ricevere l'anonima relazione del testimone locale sopra accennata, ancora largamente incompleta e inesatta, non certo redigere un racconto ben più elaborato, anche dal punto di vista dell'efficacia letteraria e polemica; se poi avesse potuto farlo, non si comprende perché, nel più vivo fervore della battaglia, avrebbe atteso un anno e mezzo prima di darlo alla luce. Quanto alla paternità volterriana, nessun dubbio è possibile, e l'autore stesso non esitò, pochi anni più tardi, a utilizzare quel testo nell'articolo *Justice* delle sue *Questions sur l'Encyclopédie* (1772).[2]

Prima di narrare « questa orrenda avventura, che suscita la pietà e lo sbalordimento dell'Europa intera » (fanatici esclusi), Voltaire fissa due punti « incontestabili ». Ammesso che la pratica della tortura possa sopravvivere come residuo di antiche usanze, non si deve applicarla a chi si confessa colpevole, rendendo superflua ogni altra prova; in secondo luogo, è innaturale punire alla stregua di un parricidio o di un veneficio quei delitti che offendono usanze correnti o diffuse opinioni, ma che non hanno provocato lesioni materiali. Segue il racconto appassionato della vicenda conclusasi con il supplizio finale del de La Barre, ricco di accenti di pietà per quel giovane « mal élevé », ma coraggioso e schietto, che avrebbe potuto servire il suo Paese in qualità di ufficiale valoroso ed era stato invece sacrificato sull'altare della superstizione più ottusa e crudele. L'appello finale suona: « Auspichiamo leggi più sensate e ministri della legge più saggi, più illuminati, più umani! ».

L'annuncio di quel suo nuovo libretto, che Voltaire indirizza a Damilaville il 27 gennaio del '68, è un esempio squisito del linguaggio iniziatico dei *philosophes*: « Si dice che esista in Olanda una relazione del processo e della morte del cavaliere de La Barre, col resoconto di tutti i documenti, indirizzata al marchese Beccaria. Si pretende che l'autore sia un avvocato del Consiglio, ma spesso scritti del genere vengono attribuiti a persone che non vi hanno messo mano per nulla. Che cosa orribile! I letterati si tradiscono a vicenda, per leggerezza ».[3]

---

1. *Relation de la mort du chevalier de La Barre* par Mr. Cas*** avocat au Conseil du Roy. A Mr. le Marquis de Beccaria. 15 Juillet 1766, s. n. t. (ma: Amsterdam, M.-M. Rey, gennaio 1768), in-8°, pp. 24. Lo stesso Rey ne pubblicò nel maggio una seconda edizione, e una terza uscì a Losanna al cadere dell'anno, coi tipi di François Grasset. Si può leggere in: C. Beccaria, *Dei delitti* ecc., ed. Venturi cit., pp. 438-450, e in: Voltaire, *Mélanges* cit., pp. 755-767.

2. Sembrano accettare la data per genuina tanto M. T. Maestro cit., p. 79, quanto I. O. Wade cit., p. 87; sulla falsità non ha dubbi F. Venturi (in: C. Beccaria, *Dei delitti* ecc. cit., p. 438).

3. B[1] 13781, vol. 68, p. 81; B[2] D14700, vol. 33, p. 69. Qualche mese più tardi, Voltaire inviò un esemplare della *Relation*, forse in seconda edizione, a Gabriel Seigneux de Correvon, il quale gli rispondeva il 16 agosto: « Ho ricevuto, Signore, con tanta gratitudine,

Dell'esistenza di quella pseudo-lettera a lui indirizzata in modo tanto onorifico quanto compromettente, Beccaria ebbe notizia in ritardo. Solo il 14 maggio Chirol gliene inviò un esemplare, probabilmente della seconda edizione, e non mancò di addebitargliene il prezzo di soldi 10.[1] Quella lettura — e forse più il fatto di non aver ricevuto il libretto in omaggio dall'autore — gli fecero misurare i guasti prodotti dal suo passivo silenzio e lo indussero finalmente a scrivere al patriarca, valendosi per prudenza dello Chirol come intermediario.[2] La missiva non ci è pervenuta, ma essa doveva toccare i prevedibili accenti dell'ammirazione e della gratitudine; l'esecuzione del de La Barre vi veniva definita senza mezzi termini « un assassinio ». Con l'officiosa prontezza a suo tempo promessa, Voltaire rispose a volta di corriere il 30 maggio: una lettera non di sua mano, resa ormai tremula per gli acciacchi dell'età,[3] e con la cauta soscrizione autografa di « celui que vous avez honoré de votre lettre ». « La vostra opera », vi si legge, « ha fatto del bene e ne farà. Voi lavorate per la ragione e per l'umanità, entrambe così a lungo schiacciate... La morte del cavalier de La Barre, alla quale voi attribuite così giustamente il nome di assassinio, suscita dovunque l'orrore e la pietà. Non posso che benedire la memoria di quell'avvocato... che vi ha indirizzato il resoconto autentico del funesto processo ». Calas avrebbe meritato la morte, se avesse veramente commesso il delitto imputatogli; ma nel caso La Barre non ci fu errore dei giudici: « essi hanno punito con una morte spaventosa, preceduta dalla tortura, quanto non meritava più di sei mesi di carcere. Essi hanno commesso un delitto legale. Che abominevole giurisprudenza è mai quella che vuol tutelare la religione solo per mezzo dei boia. Ecco dunque ciò che si definisce una religione di dolcezza e di carità! Le persone oneste depongono il loro dolore nel vostro seno come in quello del rivendicatore della natura umana ».

Parole siffatte dovettero commuovere Beccaria sino alle lacrime ed egli non tardò a far circolare a Milano la notizia del superbo attestato che gli veniva

---

quanto avete avuto la cortesia di mandarmi e mi sono affrettato a leggere la *Relazione della morte del cavalier de La Barre*, di cui avevo letto con orrore nelle pubbliche gazzette, come tutti coloro che si professano fedeli all'umanità. Tutto ciò che dite in proposito... è giudizioso in sommo grado... Ho tradotto in latino un'opera recente del presidente Risi sulla giurisprudenza penale, che può essere considerata per molti riguardi il *pendant* di quella del marchese Beccaria ». Lo scrivente si riferisce a P. RISI, *Animadversiones ad criminalem iurisprudentiam pertinentes*, Mediolani, 1766; cfr. B[1] 14214, vol. 70, p. 12; B[2] D15174, vol. 34, pp. 18-19.

1. La notizia si trae da una inedita lettera di Chirol a Beccaria, priva di data, ma scritta il 20 maggio del '68 o poco dopo (MA Becc. B. 231.48) e richiamata dal LANDRY cit., p. 153.

2. L'8 giugno Chirol scrive a Beccaria: « Dovete aver ricevuto una lettera del signor di Voltaire in risposta alla vostra, che ebbi l'onore di consegnargli » (B[1] 14090, vol. 69, p. 160; B[2] D15044, vol. 33, pp. 364-365; sempre in nota alla lettera di Voltaire del 30 maggio, che richiamo poco oltre). Sia il brano di Chirol che la lettera di Voltaire erano stati pubblicati dal LANDRY cit., pp. 153-156.

3. Due giorni più tardi, scrivendo a Jean-Gabriel Montadouin, Voltaire si scuserà di non aver potuto vergare la lettera con « cette main tremblante » (B[1] 14102, vol. 69, pp. 171-172; B[2] D15055, vol. 33, pp. 374-375).

reso; l'11 giugno Pietro Verri ne dava beffardamente notizia al fratello: « Beccaria... ha ricevuto la risposta graziosissima da Voltaire e mi figuro che tornerà musico fastoso da questa bagnatura ».[1] Ma era un attestato sincero, se, non molto più tardi, scrivendo a un amico, il patriarca confessava: « Al presente non ho legami con nessuno in Italia e ho troncato quasi tutte le mie corrispondenze. Ci sono due sole persone, forse, cui potrei scrivere: una è il marchese Beccaria a Milano, l'altra il marchese Albergati a Verona ».[2]

A quell'autore lontano Voltaire non riuscì mai ad attribuire un volto preciso, ma l'impressione esercitata nell'animo suo da quel piccolo libro straordinario rimase indelebile. Anche la definizione incisiva formulata nella lettera di Beccaria, che aveva dato il nome di assassinio a quelle esecuzioni legali, dovette apparirgli un laconismo potente, di grande efficacia polemica, se, avviandosi ormai verso l'ottantina, non mancava di ricordarla nel proprio carteggio.[3] Ancora nel '72, fingendo di indirizzare a Beccaria un altro suo polemico libello in forma epistolare, Voltaire lo apostrofava scrivendo: « Vi fu chiesto il vostro punto di vista... Rispondeste che i loro giudici erano degli assassini, e l'Europa la pensò come Voi ».[4]

Con i visitatori italiani il patriarca non nascose mai i sentimenti della più schietta ammirazione. Filippo Mazzuchelli, che venne trattenuto a pranzo a Ferney nel settembre del '70, riferisce a Beccaria che d'altro non s'era parlato se non di lui e della sua « sublime filosofia »; Voltaire si confessava vecchio ormai di settantasette anni e con un piede nella fossa, ma avrebbe voluto disporre ancora di tante forze da potersi recare a Milano soltanto per vederlo e ammirarlo da vicino, così come non mancava di fare di continuo in casa propria. « Ditegli », aveva concluso, « che non cesserò mai di essere suo ammiratore ».[5]

---

1. La « bagnatura » è quella dei bagni di Pisa, cui Beccaria stava per recarsi con la moglie (cfr. *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri*, a cura di E. Greppi e A. Giulini, Milano, vol. I, parte II, 1923, p. 310).

2. B[1] 14256, vol. 70, p. 65; B[2] D15219, vol. 34, p. 62. Francesco Albergati Capacelli (1728-1804), bolognese, commediografo e novelliere, traduttore di tragedie di Voltaire.

3. Il 20 maggio 1771 lo vediamo scrivere a Louis-François-Armand Du Plessis, duca di Richelieu, ancora richiamando gli strazi del Calas e del de La Barre, che « i giureconsulti d'Europa, e soprattutto il celebre marchese Beccaria, non hanno mai qualificato quelle sentenze se non come assassinii ». E il 23 ottobre 1772 confessa a Jean-François Marmontel: « Non potevo guardare senza inorridire coloro che Beccaria, nelle sue lettere, chiama gli assassini del cavaliere de La Barre » (B[1] 16162, 16915, vol. 79, p. 81; vol. 83, p. 91; B[2] D17978, vol. 37, p. 403; vol. 39, p. 119).

4. VOLTAIRE, *Lettre a M. le marquis de Beccaria, professeur en droit public à Milan, au sujet de M. Morangiés* (ediz. Moland, vol. XXVIII, Paris, 1879, p. 478). Il LANDRY cit. (p. 153) osserva che nel 1772 Beccaria non era più professore, e che di « diritto pubblico » non lo fu mai.

5. Filippo Mazzuchelli a Beccaria (26 settembre 1770); B[1] 15650, vol. 76, pp. 194-196; B[2] D16668, vol. 36, pp. 462-464. Anche nella sua seconda edizione Besterman continua ad attribuire questa lettera a Giovanni Maria Mazzuchelli (il noto erudito bresciano, padre dello scrivente), benché ormai da un decennio Franco Venturi avesse suggerito l'opportuna rettifica (in: C. BECCARIA, *Dei delitti* ecc. cit., p. 451).

Poco più tardi è Giuseppe Gorani, ricevuto a più riprese a Ferney, che riporta le vivissime lodi per Beccaria che ha raccolto dalla viva voce di Voltaire: « Ogni volta che sono stato da lui, il grande Voltaire non cessava mai di pronunciare il vostro nome con quegli slanci d'affetto che avete saputo suscitare negli uomini più famosi ».[1]

L'ultimo episodio di questa storia si chiude con i nomi di due fra i più potenti monarchi d'Europa. Siamo nell'estate del '77 e Voltaire ha ormai — e questa volta per davvero — un piede nella fossa (si spegnerà dopo meno di un anno). Ma scrivendo a Caterina II, autocrate illuminata e sua grande ammiratrice, lo vediamo trovare ancora parole vibranti di indignazione contro l'oscurantismo spagnolesco e inquisitorio: « Il famoso libro del signor Beccaria, magistrato milanese, sui delitti e le pene, è stato dato alle fiamme pubblicamente dal boia sacro dell'Inquisizione di Madrid. Presto ci sarà un autodafé ». Senza indignazioni, con un semplicismo pragmatico di stampo militaresco, un mese più tardi è il grande Federico a pretendere l'ultima parola. Da Potsdam lo vediamo scrivere a Voltaire: « Mi sembra che Beccaria non abbia lasciato più nulla da spigolare dopo di lui. Non c'è che da attenersi a quanto ha proposto tanto giudiziosamente. Dal momento in cui le pene sono proporzionate al delitto, tutto è in regola ».[2]

Le cose, in verità, non erano allora, né furono dopo, così semplici come sbrigativamente apparivano al re di Prussia, ma il libro di Beccaria parlava ormai a gran voce alla coscienza civile dell'Europa intera.

12. L'ULTIMA EDIZIONE LIVORNESE DELL'AUBERT (« Lausanna », 1769).

Un'edizione « ultima » del *Dei delitti e delle pene*, con il falso luogo ormai tradizionale di « Lausanna », apparve « a richiesta universale » con la data del 1769. Il frontespizio altro non reca, a mo' di fregio, che un rombo di stelline e punti tipografici, ma i caratteri sono bene quelli della tipografia livornese del Coltellini e la tavola allegorica è impressa ancora una volta col vecchio rame del 1765.[3]

Il carattere più saliente della stampa del 1769 — che, quanto al testo, si attiene alla stesura ultima in 47 capitoli — sta nel fatto che essa lascia cadere l'insipido *Giudizio* del De Soria e l'ormai fredda *Risposta* dei Verri al Facchinei,

1. Giuseppe Gorani a Beccaria (12 marzo 1771); B[1] 16043, vol. 78, pp. 154-156; B[2] D17075, vol. 37, p. 303.
2. Voltaire a Caterina II di Russia (1° agosto 1777) e Federico II di Prussia a Voltaire (5 settembre 1777); B[1] 19592, 19632, vol. 97, pp. 33, 73; B[2] D20745, D20786, vol. 44, p. 326; vol. 45, p. 16.
3. G. CHIAPPINI cit., pp. 67-68, assegna senza esitazione la stampa alla tipografia Coltellini; G. TORCELLAN cit., pp. 743-744, esclude comunque che si tratti di un'impressione veneta.

per accogliere in loro vece il « Commentario del signor Voltaire tradotto da celebre autore ». Veniva così a congiungersi per la prima volta con l'opera di Beccaria, anche in un'edizione italiana,[1] quel *Commentaire* nel quale l'Europa colta non aveva tardato a riconoscere i sali della mordace penna volterriana.

La decisione comportava un certo rischio, perché il trattatello era stato puntualmente posto all'Indice il 19 luglio del '68,[2] ma Aubert non era uomo che esitasse a compiere « calcolati atti di audacia » quando gli si offriva il destro di stampare qualche libro ghiotto. Ad esempio, nel marzo del '64, proprio quando stava per iniziare la composizione del *Dei delitti*, non s'era fatto scrupolo di dare in luce nientemeno che il *Contrat social* di Rousseau e la replica del Ginevrino all'arcivescovo di Parigi Christophe de Beaumont, severo riprensore dell'*Émile*.[3] In quella circostanza egli aveva ricalcato per il *Contrat* una ristampa pirata impressa a Yverdon dall'intraprendente De Felice,[4] serbando con cautela, sulla traccia di quella, le indicazioni tipografiche dell'edizione originale;[5] per le *Lettres diverses* aveva riprodotto titolo e contenuto della fattizia raccolta pubblicata dallo stesso De Felice nel '73, che affiancava alla *Lettre à Christophe de Beaumont* altre nove missive di Rousseau, o a lui dirette, degli anni 1755-1763.[6] I due volumetti appaiati vennero in luce ai primi di marzo, tanto che da Firenze, il 16 di quel mese, Orlando Lorenzi poteva annunziarli ai redattori della « Gazette littéraire de l'Europe » come prodotto recentissimo della stamperia Coltellini, sebbene uscissero

1. Il « commentario » era già stato allegato alla versione francese di « Philadelphie » (Yverdon, De Felice ?) del 1766 (2 voll., pp. XXVIII-148 e III-239), a quella inglese del 1767 (London, J. Almon, pp. XII-179-LXXIX) e all'olandese del '68 (Amsterdam, G. Bon, pp. XX-196). La versione italiana del *Commentaire* accompagnò in seguito una mezza dozzina di ristampe dei *Delitti*, cioè la napoletana del 1770 e la sua replica del 1808, la fiorentina del 1821 (rimessa in circolazione nel '30) e le livornesi del 1774, del 1821 e del '22. Cfr. più avanti, parte seconda, nn. 15, 16, 26, 36, 41-43, 53.

2. Cfr. sopra la nota 3 a p. 494.

3. Cfr. F. VENTURI, *Un'edizione italiana del « Contrat social »* cit., pp. 571-574.

4. Sull'edizione originale del *Contrat social* (Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762) e sulle numerose contraffazioni apparse con identiche note tipografiche, cfr. T. DUFOUR, *Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau*, Paris, 1925, vol. I, nn. 132-139, pp. 117-138; J. SÉNELIER, *Bibliographie générale des œuvres de J.-J. Rousseau*, Paris, 1950, nn. 553-562, pp. 93-94. Entrambi i repertori non identificano la contraffazione di Yverdon.

5. J.-J. ROUSSEAU, *Du contract social*, à Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1762 [ma: Livorno, Coltellini, 1764], in-8°, pp. 206 più 2 vuote; sul frontespizio, entro un contorno circolare, incisione di Nerone citaredo con la didascalia ΝΕΡΩΝΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙ. Cfr. T. DUFOUR, *Recherches* cit., vol. I, n. 139/7, p. 138, il quale dalla presenza di italianismi (ad esempio, « Avvertisement ») si limita a dedurre che si tratti di una « contrefaçon... faite peut-être en Italie »; il SÉNELIER cit. la ignora.

6. *Lettres diverses* de Jean Jaques [*sic*] Rousseau, citoyen de Genève, à Amsterdam, aux dépends [*sic*] de la Compagnie, 1763 [ma: Livorno, Coltellini, 1764], in-8°, pp. 143. Cfr. T. DUFOUR, *Recherches* cit., vol. I, nn. 222 e 247, pp. 188 e 206; il SÉNELIER la ignora. Sull'edizione originale della *Lettre* al Beaumont (Amsterdam, M.-M. Rey, 1763) cfr. DUFOUR cit., vol. I, n. 241, p. 185, e SÉNELIER cit., n. 1012, pp. 130-131; sulle *Lettres diverses* raccolte dal De Felice a Yverdon in un volumetto di 215 pagine cfr. DUFOUR cit., vol. I, n. 221, p. 188, e SÉNELIER cit., n. 1018, p. 131.

« encore sous la date d'Amsterdam de 1762 ». I redattori parigini del periodico si guardarono bene dal pubblicare quel *Bulletin*, che tesseva l'elogio dell'esecrato Rousseau, ma Aubert aveva fatto bene i suoi conti, se poteva vendere quella merce di contrabbando « al caro prezzo di cinque paoli »: un prezzo esoso per l'acquirente — come Claude Fromond lamentava in una lettera al Federighi del 22 giugno[1] — ma giustamente remunerativo dei costi industriali sommati ai rischi personali.

Si comprende così come l'intraprendente tipografo, che aveva stampato clandestinamente Rousseau, fosse impaziente di metter sotto i torchi anche un testo di Voltaire, per giunta volto ad amplificare un'opera di cui la sua officina aveva impresso l'edizione principe e due fortunate ristampe. Dell'uscita in luce del *Commentaire* — avvenuta, come s'è visto, ai primi di settembre 1766 — Aubert, sempre attento a seguire le novità librarie più stimolanti, non tardò ad essere informato e subito ne importò due dozzine di copie. Il 1° dicembre scriveva a Verri:

> ... De' *Commentaires aux délits* ecc. di monsieur de Voltaire ne ho ricevuti 24 esemplari, insieme con altre novità, da Philibert di Ginevra,[2] che avendoli segnati a 1 lira, meno 25 per cento di sbasso, mi rivengono a poco più del paolo: dunque, per me, tanto. Farò bastare questo numero per ora e, se vedrò che lo smercio sia per essere di conseguenza, penso che mi tornerà meglio a ristampargli che comperargli da altri...[3]

La lettera non tralascia i rallegramenti per Beccaria e per Alessandro Verri, che in Parigi erano stati « ben ricevuti ed acclamati da que' rispettabili filosofi », ma quello che ad Aubert premeva era una nuova ristampa del fortunato libretto di Beccaria. A lui, sempre per il tramite di Pietro Verri — e dunque ancora all'oscuro dei gravi dissapori insorti fra gli amici d'un tempo — il 26 gennaio 1767 Aubert indirizzava rinnovate felicitazioni « delle buone nuove » e rispettose riverenze, ma anche un sollecito: « Le dica », scriveva, « che aspetto gli originali per la nuova edizione dei *Delitti e pene* ».[4]

Ma gli stimoli intellettuali di Verri e le sue autorevoli mediazioni appartenevano ormai al passato, mentre la pubblicazione, pochi mesi più tardi,

---

1. Sulle lettere del Fromond cfr. sopra la p. 387, nota 2.
2. Claude Philibert, nato a Ginevra nel 1709, entrò in società per un quarto, nel 1738, con gli eredi Cramer ancora fanciulli; il patto venne sciolto nel '55 e Philibert si trasferì a Copenhagen, dove impiantò una stamperia e libreria, anche se la laboriosa liquidazione della società ginevrina si protrasse fino al 22 giugno 1767. Dal 4 novembre 1764 curava i suoi interessi in veste di procuratore il suo antico commesso Barthélémy Chirol, che fu, nella circostanza, l'effettivo corrispondente di Aubert. Cfr. J.-R. KLEINSCHMIDT, *Les imprimeurs* cit., pp. 88, 93, 159-161; sullo Chirol cfr. sopra la p. 478, nota 1.
3. A. LAY cit., pp. 100-101; mio un intervento sulla punteggiatura. I 24 esemplari giunti a Livorno dovevano appartenere alla prima edizione, perché la seconda, accresciuta, non fu disponibile prima del gennaio 1767.
4. A. LAY cit., p. 106. Si tratta della risposta ad una perduta lettera di Verri del 2 gennaio (cfr. ivi, p. 103).

della versione italiana del *Commentaire* dovette sopraggiungere ad attutire le impazienze dell'editore. Lasciato solo con la sua indolenza e i suoi patemi, sempre più insicuro, Beccaria conduceva avanti faticosamente la stesura delle *Ricerche intorno alla natura dello stile*, forse disamorato ormai nei confronti dell'operetta che gli aveva assicurato fama europea, o forse pago di un successo che solo per una breve stagione s'era illuso di poter rinnovare con il « libro dei secoli »: l'appena intrapreso abbozzo di una storia dell'incivilimento umano. Soltanto il 23 aprile 1768 Pietro Verri scriverà al fratello Alessandro, con un tono ormai consueto di incredulo distacco: « Beccaria dice che sta per ristampare il suo libro con alcune aggiunte e per unirvi il suo *Ripulimento delle nazioni* e il *Saggio sullo stile* ».[1] Non era che una pietosa bugia, detta soprattutto a sé stesso per darsi coraggio. Così, quando nel '69 finalmente Aubert si decise a ristampare i *Delitti* e il *Commentario* in un'edizioncina più economica e sciatta delle precedenti, tutto lascia supporre che Beccaria non ne fosse neppure informato; non v'è traccia nel libro delle aggiunte sperate e promesse, e tanto meno di un rimaneggiamento ispirato dalla manipolazione di Morellet, che pure l'autore aveva salutato con tanto entusiasmo. Il testo di Voltaire viene annunciato sul frontespizio come « tradotto da celebre autore », ma l'accenno resta indecifrabile; quanto al dettato, si tratta di un mero ricalco dell'edizione in volumetto autonomo del 1767.

13. La prima raccolta delle « Opere » (Napoli, 1770-1771).

Tra il 1770 e il 1771 vide la luce a Napoli, nell'officina di Giovanni Gravier, in tre eleganti volumetti, una raccolta di tutte le opere del Beccaria allora note. L'intrapresa non solo conferma la rinomanza grande dell'autore e il sempre vivo interesse che circondava i suoi scritti, ma il diffondersi del suo messaggio in un ambiente nuovo, attento, quasi spregiudicato, se si considera che il nome dello scrittore appare in tutte lettere sui frontespizi, che la condanna all'Indice è bellamente ignorata e che l'edizione è la prima che rechi un luogo di stampa autentico e il recapito di un'officina editoriale puntualmente identificabile. Non solo spicca in fronte al primo tomo una dedica a Girolamo Pignatelli, principe di Marsico Nuovo, ma vi è documentato l'intero *iter* della censura, dall'incarico della revisione, affidato il 27 luglio 1770 da parte del vescovo di Pozzuoli Nicola De Rosa al professore di Pandette nell'Università Domenico Mangieri (1715-1785), all'entusiastica relazione da questi presentata al Re il 25 novembre, fino all'*imprimatur* della R. Camera, concesso il 24 gennaio 1771. In fronte al medesimo tomo spicca la consueta vignetta allegorica, ricalcata pedissequamente su quella del Lapi e firmata

1. *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri*, Milano, vol. I, parte II cit., p. 253.

per disteso da Isidoro Frezza, incisore napoletano tanto operoso quanto modesto, che attivamente collaborava in quegli anni ai nove tomi monumentali delle *Antichità di Ercolano*.[1]

La raccolta degli scritti del Beccaria venne eseguita con diligenza esemplare: nel tomo I trovarono posto il *Dei delitti e delle pene* nella consueta stesura in 47 capitoli, il *Giudizio* del De Soria, la *Risposta* dei fratelli Verri e il *Commentario* volterriano; nel tomo II fu accolta la *Prolusione* del 9 gennaio 1769, recitata da Beccaria nell'assumere la cattedra di Scienze camerali nelle Scuole Palatine e già stampata nello stesso 1769, due volte a Milano e una a Firenze; poi l'opuscolo *Del disordine e de' rimedi delle monete*, venuto in luce a Lucca nel 1762;[2] infine, sei articoli pubblicati tra il '64 e il '65 sul « Caffè »: lo spoglio dell'editore partenopeo fu così accurato, che solo una breve *Risposta* ad Alessandro Verri, inserita nel periodico alle pagine 69-71 dell'annata I, sfuggì alla ricerca e non venne ristampata. Con qualche ritardo, tanto che porta la data del 1771, venne poi diffuso dal Gravier un terzo tomo inizialmente non previsto (e che manca in più d'un esemplare), nel quale si vedono riprodotte quelle *Ricerche intorno alla natura dello stile*, che il Galeazzi aveva impresso a Milano soltanto un anno prima.

Un'operazione del genere va bene al di là delle usuali diligenze di un pur solerte editore e rivela chiaramente la mano di un esperto molto vicino all'ambiente milanese: qualche anno più tardi Aubert non esitava a identificarlo nella persona di Troiano Odazzi.[3] Questo Abruzzese di Atri, dov'era nato nel '41, già allievo del Genovesi nell'Università di Napoli, fuggiasco in miseria in conseguenza della grande carestia del '64, era stato raccolto in Livorno, proprio dall'Aubert, nell'estate del '66, e tosto sovvenuto con molta umanità da Beccaria, cui aveva indirizzato il 24 luglio una patetica supplica. Rimpannucciato e munito di viatico, egli giunse a Milano in settembre e visse poi da colto parassita nella casa del ricco Calderara, ma frequentando assiduamente anche quella di Beccaria e, in particolare, la sua disponibile consorte. Mentre cercava svogliatamente un impiego, che non trovò mai, nel giugno del '68 l'Odazzi curò per l'editore Federico Agnelli la prima ristampa delle genovesiane *Lezioni di commercio*, che il frontespizio dichiara « accresciuta di varie aggiunte dell'Autore medesimo », sicuramente genuine, ma destinate poi a riapparire in gran parte, variamente ampliate e trasformate, nella definitiva e in parte postuma « seconda edizione napoletana » del 1768-1770. Dopo tre anni di soggiorno milanese, nell'ottobre 1769 l'Odazzi rientrò a Napoli, deluso e forse respinto da un mondo che ormai gli si mostrava sempre più avaro di comprensione e di stima. Non sorprende

1. Cfr. U. THIEME, F. BECKER, *Allgemeines Lexicon* cit., vol. XII, 1916, p. 449.
2. Cfr. L. FIRPO, *Il primo saggio di Beccaria*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 671-706.
3. Lettera di G. Aubert a P. Verri del 18 febbraio 1774 (A. LAY cit., p. 219); cfr. anche nella presente edizione il vol. II, p. 371.

perciò vederlo avviare, in cerca di qualche emolumento, un'operazione inversa rispetto a quella compiuta con l'edizione delle *Lezioni*: dopo il trapianto di Genovesi a Milano quello di Beccaria a Napoli. Un'operazione condotta con bella disinvoltura, visto che il nome dell'autore espresso a chiare lettere costituiva perlomeno un'indelicatezza, se non uno sgarbo intenzionale, nei confronti del timido e cauteloso Beccaria. Nell'indirizzo preliminare *A' lettori*, assegnato al Gravier ma certamente redatto dall'Odazzi, si tesse tuttavia un fervido elogio dell'« illustre scrittore », che ha saputo sviluppare « con lumi superiori », in piccola mole, quello che ben può definirsi il « codice della morale politica di tutti gli stati e di tutte le nazioni » ed è ormai tradotto nelle più diffuse lingue d'Europa.

Parecchi lustri più tardi, un esemplare dei due primi tomi di questa edizione, già passati per le mani di un lettore che vi aveva annotato sui margini numerose postille in lingua francese, giunse in possesso di un nipote del Beccaria, il figlio della sua vivacissima e spregiudicata figliuola Giulia. Fermando la sua attenzione sul capitolo 37 del *Dei delitti e delle pene*, Alessandro Manzoni scrisse di suo pugno sul margine delle pagine 118-119: « L'impunità è anche un vero incoraggiamento al delitto, perché l'uomo che sta per commetterlo lo mette in calcolo come un'eventualità di più di sfuggire la pena: il nome stesso esprime l'idea ».[1]

14. L'edizione di « Londra » (Livorno, 1774).

Nel 1774, sotto la falsa indicazione di « Londra, presso la Società dei Filosofi », vide la luce un'edizione italiana del *Dei delitti e delle pene*, che abbandonava il testo vulgato in 47 capitoli e si rifaceva invece all'ordinamento introdotto dal Morellet nella sua versione francese. In altre parole, l'editore si sobbarcò all'oneroso compito di sezionare il dettato italiano di Beccaria, trasponendo capitoli e paragrafi fino a farli coincidere con lo schema in 42 capi adottato dal Morellet e approvato con calorose espressioni, ma forse con qualche riserva mentale, dall'autore in persona.[2] Al testo venne allegato come unica appendice il *Commentario* volterriano; la tavola allegorica venne incisa di bel nuovo, ricalcando con grande fedeltà il modello originale del Lapi; su un rame di eguali dimensioni venne delineato al bulino l'intero frontespizio, che reca in basso una vignetta solo vagamente allusiva, raffigurante un prigioniero barbuto e seminudo avvinto in ceppi alla base di una colonna. Tradizionalmente, seguendo il non meditato suggerimento del

1. L'esemplare è conservato nella Sala manzoniana della Biblioteca Braidense di Milano (Manz. XIII.36). La postilla è stata pubblicata da Ruggero Bonghi in: A. Manzoni, *Opere inedite e rare*, Milano, 1885, vol. II, p. 454.
2. Cfr. sopra la p. 455 e l'ampia analisi di Francioni, qui alle pp. 304-315.

marchese Giulio, si è venuti ripetendo l'attribuzione di questa stampa a torchi veneziani,[1] ma tutte le caratteristiche grafiche riportano ancora una volta, e senza ombra di dubbio, a Livorno.[2] Non solo un'indicazione precisa in tal senso emerge da una lettera di Giovan Claudio Molini al Beccaria del 18 febbraio 1780, che parla di « una edizione fatta a Livorno colla data di Londra nel 1774 »,[3] ma in numerose pagine del volumetto è facile riscontrare materiali provenienti dalla tipografia Coltellini: a mo' d'esempio, basti osservare che il grosso carattere corsivo del proemio *A chi legge* (pp. I-XV) è lo stesso che l'Aubert aveva impiegato nel 1765 per comporre l'avviso *Al Lettore* della « terza » edizione; che identici sono i piccoli fioroni che fiancheggiano i numeri di pagina; che il carattere filettato dei titoli alle pagine 1 e 109 è quello che ricorreva sui frontespizi del '64 e del '65; che, infine, testate e finalini sono in larga parte composti con piccoli fregi già utilizzati per l'edizione originale. L'editore fu dunque quel Giovan Tommaso Masi, repubblicano fervente, che abbiamo visto farsi acquirente nel 1770 dei materiali della cessata tipografia Coltellini e che dispiegò poi per un cinquantennio un'intensa e fortunata attività, valendosi più d'una volta della falsa data di « Londra » per contrassegnare — a partire dalla *Commedia* dantesca del '78 — varie sue edizioni di opere classiche della letteratura italiana.[4] Il fatto che la vignetta dell'antiporta dovesse venire incisa daccapo si spiega facilmente supponendo che il rame del Lapi fosse ormai stanco o guasto dopo aver sostenuto l'usura di ripetute edizioni, oppure che Aubert, nell'abbandonare la sua vecchia officina, l'avesse portato con sé in vista di un eventuale reimpiego futuro.

È proprio l'Aubert, che dell'iniziativa del Masi ci fornisce dapprima una notizia di pura cronaca, largamente amplificata e imprecisa, scrivendo a Verri il 18 febbraio 1774: « Ho scoperto che nella stamperia Masi (fu Coltellini) si ristampano secretamente i *Delitti e pene* sopra un manoscritto ampliato stato mandato dall'autore, e se ne tirano 3000 copie per paura di restarne senza ».[5] Il 25 marzo aggiungeva nuovi particolari e un pettegolezzo:

> ... Sento che i *Delitti e pene*, che qui si ristampano, sieno secondo l'ordine della traduzione francese attribuita a Dalembert, ma io vengo d'acquistare da poche ore in qua un anecdoto curioso in tal proposito: il famoso conte

1. G. BECCARIA, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [9]; *Norme... della libreria Villa Pernice* cit., p. 265; M. PARENTI, *Dizionario* cit., p. 120.

2. G. TORCELLAN cit., p. 744, ha mostrato con valide ragioni che non può trattarsi di una stampa veneta e, sulla traccia della lettera del Molini che cito poco oltre, ha proposto l'attribuzione livornese; dello stesso avviso è F. VENTURI, *L'immagine* cit., p. 712.

3. Poco oltre (pp. 514-515) trascrivo questa lettera per intero.

4. Sull'acquisto della tipografia Coltellini per conto del Masi cfr. sopra la p. 390; ampia attenzione gli dedica G. CHIAPPINI, *L'arte* cit., pp. 78-100; cfr. anche *Mostra dell'editoria livornese* cit., nn. 191-313. L'edizione dantesca del 1778 è debitamente registrata da G. MAMBELLI, *Gli annali delle edizioni dantesche*, Bologna, 1931, n. 72, p. 64.

5. A. LAY cit., p. 219.

(1)

AL LETTORE.

L'avidità, colla quale è ſtata accolta queſt' Opera nell' Italia, e gli applauſi, che meritamente ha ottenuti, mi hanno fatto determinare a darne una nuova edizione. Sarà queſta la terza che ne vede il Pubblico, appena dopo ſei meſi da che l'opera venne in luce. L'Autore a mia iſtanza vi ha fatte alcune importanti addizioni, ed io ho cercato colla eleganza dell' impreſſione di corriſpondere al pregio

L'esordio dell'indirizzo *Al Lettore* nell'edizione di «Lausanna» (Livorno, Coltellini), 1765

Chiunque, lo ripeto, voleſſe onorarmi delle ſue critiche, non cominci dunque dal ſupporre in me principj diſtruttori o della virtù, o della Religione, mentre ho dimoſtrato tali non eſſere i miei principj, e invece di farmi incredulo, o ſedizioſo, procurò di ritrovarmi cattivo Logico, o inavveduto Politico; ma non tremi ad ogni propoſizione, che ſoſtenga gl' intereſſi dell' umanità; mi convinca o della inutilità, o del danno politico, che naſcer ne potrebbe dai

miei

Lo stesso carattere, usato nell'edizione di «Londra» (Livorno, Masi), 1774

Zannovich, celebre ne' fogli pubblici, il qual trovasi qui nascosto,[1] m'assicura che Dalembert non ha nemmeno sognato di aver fatto né questa, né altre traduzioni; e dice che questo lo sa per bocca di Dalembert stesso, il quale d'altronde suol asserire, con tutta sincerità, che intende la lingua italiana, ma non tanto che basti per comprenderne tutta la sostanza, e molto men le finezze...[2]

Che la versione francese, vecchia ormai di otto anni, fosse opera di Morellet e non di d'Alembert doveva essere cosa risaputa, almeno tra gli iniziati: v'è dunque da credere che Aubert volesse soprattutto compiacere Verri, da tempo in rotta con Beccaria. Analogo atteggiamento si coglie in una lettera del 18 maggio, nella quale, parlando di un'operina di Gian Rinaldo Carli ch'è sul punto di stampare, Aubert assicura che ne « verrà un'elegante edizioncina, e infinitamente superiore alla scelerata e infame dei *Delitti e pene*, che è per darsi fuori dalla stamperia Masi, fu Coltellini ». E continua:

... E in proposito dei *Delitti e pene*, in stretta confidenza Le dirò che, essendo passato di quì il principe Gonzaga,[3] il di lui secretario ha fatto vedere il titolo d'una sua opera, che si stampa a Roma, riguardante la stessa materia dei *Delitti e pene*, opera che non farà onore (secondo lui) all'autore degli stessi *Delitti e pene*, perché vi si farà vedere che quell'autore non è autore, ma è stato un redattore di quelle tali cose tratte da altri e cucite insieme senza ordine e con pessima digestione...[4]

Essendo l'edizione del '74 la prima che offra l'opera nel dettato italiano, ma rimaneggiato alla maniera francese, cioè un testo che costituì poi a lungo la *vulgata* corrente, molto di più vorremmo sapere da Aubert circa la sua genesi. Egli afferma dapprima, ma solo per sentito dire, che l'edizione viene condotta su un manoscritto « ampliato » e « mandato dall'autore »; più tardi si limita a preannunziare che essa seguirà « l'ordine della traduzione francese »; infine, vari mesi dopo, quando ormai l'edizione sta per vedere la luce, la definisce « scelerata e infame ». Anche a voler porre sulla bilancia una certa gelosia professionale, sembrano, queste, parole troppo dure se riferite agli aspetti materiali di un volumetto, che non riuscì né indecoroso tipograficamente, né più scorretto di altre stampe; scelleratezza e infamia debbono dunque investire l'operazione tutta quanta, cioè bollare la speculazione sfacciata di chi, per dare parvenza di novità alla propria ristampa, non aveva esitato a smembrare e a manipolare il testo, quasi certamente all'insaputa dell'autore.[5] È significativo a tale riguardo che il frontespizio non parli

1. Stefano Zannovich (1751-1786), avventuriero e impostore albanese; cfr. J. FABRE, *Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières*, Paris, 1952, pp. 289-290.
2. A. LAY cit., pp. 222-223.
3. Luigi Gonzaga di Castiglione (1745-1819).
4. A. LAY cit., p. 224.
5. Non resta traccia di rapporti diretti o indiretti fra Masi e Beccaria.

affatto di aggiunte, né d'un intervento diretto del Beccaria: l'edizione si presenta soltanto come « rivista, corretta e disposta secondo l'ordine della traduzione francese approvato dall'autore ».

Una traduzione, come ben sappiamo, che aveva sconvolto l'ordinamento originario, tagliato e ricucito brani, effettuate soppressioni, introdotte nuove giunture, in omaggio all'arbitrario proposito di trasformare il vibrante *pamphlet* in un trattatello giuridico bene ordinato. Ma, rispetto a Morellet, l'editore livornese dovette affrontare un compito anche più arduo, perché gli era dato soltanto di lavorare di forbici sul testo della « quinta » edizione, smembrando e ridistribuendo la materia, con l'imbarazzo in più di trovar luogo ai brani assenti a suo tempo nell'originale di cui il traduttore aveva potuto disporre o da lui intenzionalmente omessi. L'*A chi legge*, che non era compreso nel testo francese, non dovette creargli problemi, perché gli bastò conservarlo al posto suo, in capo al volume; ma non gli era dato ricorrere a incastri troppo minuti senza poter disporre dei necessari raccordi e di quel tanto di flessibile eleganza che la traduzione suggerisce o consente. Di qui un saltuario scostarsi dallo schema prescelto, più spesso per necessità che per distrazione o deliberato proposito, e un risultato disseminato di incongruenze e di scompensi.[1]

L'autore della faticosa manipolazione s'è ben guardato dal rivelarsi, ma un'ipotesi verosimile può essere avanzata: non si trattò certo del Masi, uomo di modeste lettere e tutto preso da pratiche faccende, ma forse del suo socio Gaetano Poggiali (1753-1814), curatore e revisore abituale di quelle stampe, allora appena ventenne. Bibliofilo erudito, raccoglitore di codici e d'incisioni, il livornese Poggiali curò poi apprezzate edizioni di classici italiani dei primi secoli, sempre stampate dai torchi di Masi e C. (dunque anche suoi) e non di rado camuffate sotto l'indicazione di « Londra, Bancker »; uscirono così negli anni 1789-90 i quattro volumi del *Decameron*, nel '93 *Il pecorone* di ser Giovanni Fiorentino, nel '95 le *Novelle* del Sacchetti, nel '99 la *Storia di Tobia*, tra il 1807 e il 1813 ancora i quattro volumi della *Commedia* dantesca « accuratamente emendata ed accresciuta di varie lezioni tratte da un antichissimo codice », infine nello stesso 1813 il raro florilegio in due tomi della *Serie de' testi di lingua*.[2]

L'edizione livornese del 1774, per quanto manipolata e arbitraria, era destinata a segnare una svolta nella diffusione del testo dei *Delitti*. Eppure, forse a causa di quella troppo ottimistica tiratura di 3000 copie, parecchi anni più tardi il Masi ne serbava ancora esemplari invenduti; per ridar lena

1. Anche su questo punto si veda l'attenta analisi di Francioni, qui alle pp. 315-321.

2. Cfr. F. PERA, *Ricordi e biografie livornesi* cit., pp. 183-295; F. ZAMBRINI, *Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV*, 4ª ediz., Bologna, 1884, coll. 4, 111, 275-276, 322, 395, 473, 890, 894, 901, 980; G. CHIAPPINI, *L'arte* cit., p. 81; G. MAMBELLI, *Gli annali* cit., n. 94, pp. 72-73; C. FRATI, *Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani*, Firenze, 1933, pp. 468-469.

allo spaccio pensò allora di aggiornare la data sul frontespizio e di farvi sparire il nome di Voltaire, certo inviso alla cauta Reggenza lorenese. Ne sortì la pseudo-edizione di «Londra, 1790», sconosciuta finora e superstite, ch'io sappia, in un unico esemplare in mio possesso.[1]

15. L'edizione Didot-Molini (Parigi, 1780).

Nelle prime settimane del 1780 i torchi illustri del Didot impressero a Parigi, per conto di Giovan Claudio Molini, una sobria e nitida ristampa del *Dei delitti e delle pene*, che venne allestita nell'usuale formato tascabile in-8° piccolo, non senza riserbare ad una ristretta cerchia di amatori esigenti una limitata tiratura con generosi margini in carta grande, nonché sei esemplari sontuosi stampati in piena pergamena. A illustrare questo raffinato prodotto librario giova, meglio di ogni altra spiegazione, la lettera[2] che Molini indirizzò a Beccaria il 18 febbraio 1780:

Illustrissimo signore, mio signore e padrone osservandissimo,
sono in obbligo di partecipare a Vostra Signoria illustrissima che, avendo esitato la mia prima edizione parigina[3] del tanto meritevolmente lodato libro *De' delitti e pene*, che ella ne è il degno autore, mi risolsi a farlo ristampare in piccola forma tascabile, e solo ieri uscì di sotto al torchio. Come che per i curiosi di belle e magnifiche edizioni ne ho fatto stampare poche copie di forma grand'8°, una di queste ardisco presentare a Vostra Signoria illustrissima, supplicandola di ricevere come a lei dovuta.[4] Osserverà che mi sono uniformato a quanto mi disse a voce in Parigi, già 13 anni sono, che in caso di ristampa io facessi seguire l'ordine della distribuzzione de' capitoli secondo quello della traduzione francese dell'abate Morellet. Per questa ristampa mi son servito di una edizione fatta a Livorno colla data di Londra nel 1774, e ne ho corretto moltissimi errori di controsenso, talmente che la credo illesa da qualsiasi minimo errore. In Parigi si dice che, doppo l'invenzione della stampa, cosa superiore e per la nitidezza de' caratteri, la bellezza della carta, l'eleganza e la correzzione, è di un grado quasi inimitabile; e a ciò aggiungo il pregio del suo libro, che non si può bramare di più, e come questo conserverà la dovuta lode per dei secoli; e affinché sì bella edizione esista il più che si può, ne feci stampare sei copie sulla carta pergamena, che i Francesi

1. Cfr. più avanti, parte seconda, n. 26.
2. Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 232.128; edita per la prima volta in: L. Firpo, *Contributo* cit., pp. 379 e 382.
3. Allude alla «sesta» edizione di «Harlem» con il recapito parigino del Molini, impressa nel 1766 (cfr. più oltre, parte seconda, n. 11).
4. L'esemplare è oggi conservato a Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 180; legato, e perciò non intonso, misura mm. 142 × 208. La presente lettera del Molini reca allegata la bolletta di spedizione, su modulo a stampa, del corriere Anne Sepolina e C. di Lione, in data 5 marzo 1780, che accompagnò il libro fino a Milano.

chiamano *du vélin*, nella stessa forma grand'8° come quella che le mando;[1] e sapendo che Sua Eccellenza il conte di Firmian[2] è curioso e fa raccolta de' libri stampati su pergamena, non avendo io alcuna servitù col detto Signore, se Vostra Signoria illustrissima può motivarli qualcosa su ciò, mi farà cosa gratissima, se ne vuole una copia, di sapermelo dire alla pronta risposta, non rimanendomene che solo due a vendersi, e queste non mi apparterranno gran tempo. La bellezza del *vélin* è fuori dell'immaginazione, e il prezzo di ogni copia è di otto luigi d'oro, legato alla rustica. In che vaglio ad obedirla non mi risparmi i suoi comandamenti; e riverendola col più distinto ossequio, mi dico di Vostra Signoria illustrissima devotissimo e obligatissimo servitore

Gio. Claudio Molini
Libraire, rue du Jardinet à Paris.

Parigi, 18 febraio 1780.

P. S. Mi sarà grato di sapere da Vostra Signoria illustrissima se le sarà arrivato il libro in buona condizione, come pure se lo trova di suo piacimento.

Carlo di Firmian non si indusse a sborsare gli otto luigi richiesti dal libraio parigino, ma certo Beccaria lo fece, rispondendo con prontezza a questa lettera e assicurandosi uno dei due esemplari residui.[3] Certo, alla bellezza del contenitore e all'austera eleganza dei suoi caratteri bodoniani non corrispondeva il rigore filologico del contenuto: nell'accingersi a «seguire l'ordine della distribuzione de' capitoli secondo quello della traduzione francese», il Molini non si contentò infatti di riprodurre l'edizione livornese del '74, che pure utilizzava come testo-base, e in più luoghi preferì rifarsi al dettato francese, traducendone brani di raccordo e aggiunte abusive, riesumandone spezzature e trasposizioni, abbandonandosi insomma ad una contaminazione tanto ibrida quanto disinvolta fra la versione del Morellet e il *collage* dell'editore

1. Non già sei esemplari su pergamena, bensì undici, sono ricordati dal GRAESSE (*Trésor* cit., vol. I, p. 319), che segnala un esemplare pergamenaceo venduto per 100 franchi; lo stesso numero è registrato dal BRUNET (*Manuel* cit., vol. I, col. 728), che accenna a vendite a prezzi altissimi. Il marchese Giulio (*Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [11]), afferma che l'edizione venne impressa «in membrane ed in carte di differente qualità», ma forse voleva intendere «di differente formato». Infine il MANUPPELLA (*Beccaria* cit., n. 144, p. 47) crede a torto che l'intera tiratura fosse stata impressa su pergamena.

2. Il conte Carlo Giuseppe di Firmian (1708-1782), trentino, già consigliere intimo a Vienna, ministro plenipotenziario a Milano dal 29 luglio 1759, mecenate e bibliofilo, aperto alle istanze di riforma.

3. Che oggi si conserva a Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B. 159. Non credo che il Firmian si inducesse all'acquisto, perché il volume non entrò a far parte della sua imponente raccolta, nella quale Beccaria era largamente rappresentato grazie a un esemplare del *Disordine delle monete* (Lucca, 1762), che al Firmian era stato dedicato; a due esemplari della *Prolusione* al corso di Scienze camerali (Milano, 1769); alla *princeps* dei *Delitti* del 1764, a una delle «Harlem» del 1766 e a due versioni tedesche, rispettivamente di Ulma (1767) e di Breslavia (1768). Non mancavano né una delle edizioni del '66 del *Commentaire* volterriano, né il libello del Facchinei del '65, né la risposta dei Verri, essa pure in duplice esemplare. Cfr. *Bibliotheca Firmiana, sive Thesaurus librorum quem... Carolus a Firmian magnis sumptibus collegit*, Mediolani, 1783, vol. II, pp. 157, 288, 376.

livornese. Al nudo testo del *Dei delitti e delle pene* Molini premise il seguente avvertimento:

L'EDITORE. Se le molteplici ristampe sono una prova manifesta della bontà e pregio d'un libro, come il son veramente, massime quando trattasi d'argomenti utili e importanti, quello che vi offro dev'essere eccellente, giacché nel decorso di quindici anni ne sono state pubblicate forse più di dieci edizioni. La presente, che è la seconda parigina, è stata da me fatta eseguire giusta il nuovo ordine[1] approvato dall'Autore medesimo. Mi compiaccio meco stesso d'aver prestata due volte l'opera mia alla pubblicazion di un libro pieno di massime di umanità e di filosofia, e che torna in altrettanto onore per l'Autore, quanto è il vantaggio che può derivarne pel genere umano.

16. L'EDIZIONE DI « HARLEM-PARIGI » DEL 1780.

L'edizione dimessa ma nitida, in formato minuscolo, che porta la data 1780 e l'indicazione « Harlem, e si vende a Parigi dal Molini libraio, rue du Jardinet, près la rue du Paon », non ha mancato di sollevare quesiti imbarazzanti. Che essa sia da collegare in qualche modo con l'edizione Didot-Molini dello stesso anno appare evidente, non solo perché si attiene a un testo italiano in 42 capitoli, rimaneggiato secondo lo schema del Morellet, ma perché presenta, identico alla lettera, l'avviso preliminare de *L'Editore* che si legge nella stampa del Didot. L'impressione che di primo acchito se ne ritrae è quella di aver tra le mani una falsificazione da smerciare a basso prezzo in concorrenza con l'altra e ben più nobile edizione parigina contemporanea; a suggerirla è soprattutto la tavola allegorica, delineata in controparte da mano alquanto inesperta, che ripropone (come nella «Harlem, Molini» del 1766) l'intrusione della forca tra i simboli dei lavori forzati. Anche il frontespizio interamente inciso in rame ricalca nella forma e disposizione dei caratteri e nella vignetta (spada e bilancia adagiate fra nuvole illuminate dal sole nascente) il modello del '66, sebbene qui la simbologia originaria riesca anche più snaturata dall'aggiunta di uno scettro regale, che appare gettato di sghembo sul viluppo degli altri oggetti.

M'era parso inverosimile, anni addietro, che Claudio Molini potesse aver curato nello stesso anno due ristampe tra loro tanto differenti, e l'opinione corrente, che assegnava ai torchi livornesi del Coltellini la « sesta » edizione di

1. Per errore di stampa, anche negli esemplari in pergamena si legge qui con errata spaziatura: « nuovoo rdine ». Presentando la propria come « seconda » edizione parigina, Molini sembra ignorare la contraffazione di « Harlem », 1766 (cfr. più oltre, parte seconda, n. 12).

« Harlem-Paris, Molini » del 1766, mi indusse ad attribuire anche la replica dell'80 a quei medesimi torchi, passati nel frattempo nelle mani del Masi.[1] In realtà, due buonissime ragioni smentiscono questa ipotesi. La prima è la filigrana della sottile carta vergata su cui è impresso il libriccino: essa raffigura una corona reale con fascia gemmata, che reca sulla cuspide un giglio, emblema palese d'una cartiera di Francia; a togliere ogni dubbio ricorre anche con frequenza la dicitura « C DE PARIS », che senza dubbi residui restituisce l'impressione a una tipografia francese e, quasi certamente, parigina. La seconda è la peculiare struttura del testo: infatti uno stampatore pirata avrebbe sbrigativamente ricomposto il dettato della « Didot-Molini », senza darsi altro pensiero; invece l'editore della « Harlem-Parigi » sembra respingere in più casi, o ignorare, le manipolazioni operate da Molini sul testo livornese del '74. Invano si cercherebbero nel suo volumetto l'inserto tratto da Morellet, che D colloca circa gli inizi del capitolo VIII;[2] i minuziosi incastri operati nella prima parte del capitolo XII;[3] il rimaneggiamento del capitolo XV e le aggiunte in capo ai capitoli XXXVIII e XL, che D aveva derivato ancora una volta da Morellet.[4]

Al contrario però H si allinea con D in altri passi non meno significativi, quasi tutti pertinenti ai capitoli ultimi dell'opera. Fa eccezione soltanto, nel capitolo XII, l'ovvia emendazione di « Il terzo motivo... » (M, p. 31) in « Il secondo motivo... » (H, p. 52) e la numerazione « 3° », « 4° » e « 5° » aggiunta ai capoversi successivi, secondo la proposta di D. Nella chiusa del capitolo XXIX, che in M (p. 77) termina con « ... cioè l'opinione », D aggiunge « ed ha dovuto mostrare a' suoi cittadini che egli teme le sole leggi e non gli uomini », cioè una frase che risulta presente anche in H (p. 135). Nel corpo del capitolo XXXII D rimaneggia il brano che va da « il pretesto legittimo... »

1. Sulla falsità del luogo di stampa non ebbero dubbi (pur senza proporre alternative) i bibliotecari della British Library (BRITISH MUSEUM, *Catalogue* cit., vol. L, 1953, col. 439). Rinvio a L. FIRPO, *Contributo* cit., pp. 383 e 427. A favore dell'autenticità delle indicazioni tipografiche si espressero invece, ma di sfuggita, M. PARENTI, *Dizionario* cit., p. 103, e G. MANUPPELLA, *Beccaria* cit., n. 145, p. 47. Al solito, quest'ultimo riscontra nel volume la presenza del noto ritratto del Beccaria: in realtà il marchese Giulio volle inserire nell'esemplare in suo possesso (MA, Becc. B. 17) la consueta prova del rame del Faucci, ma, a causa del sesto troppo esiguo, ritagliò con le forbici il solo ovale centrale del ritratto paterno e lo incollò al foglio di guardia preliminare.

2. Indico con D l'edizione di Parigi, Didot-Molini, 1780; con H quella di Harlem-Parigi dello stesso anno; con M l'edizione livornese del Masi del '74. Il brano « Ma queste senza ... popolo ignorante » passa intatto da M (pp. 19-20) ad H (pp. 32-34), mentre D lo surroga con un'ampia aggiunta derivata dalla versione di Morellet.

3. Fino alle parole « ... lo respinge e lo spaventa » H (p. 52) concorda con M (p. 31), salvo il ritocco « La legge che ordina » (p. 46) su « La legge che comanda » (p. 28).

4. In fronte al capitolo XXXVIII D legge: « Credo di dover qui svelare alcune fonti generali degli errori e de' vizi delle leggi penali. In queste pongo da prima le false idee... »; per contro H (p. 164) concorda con M (p. 94) nel conservare il testo beccariano: « Una sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee... ». Così in capo al capitolo XL D colloca a mo' di preambolo: « Altra sorgente dei vizi della giurisprudenza criminale è lo spirito di fisco che presiede alla formazione del suo codice », cioè una frase che manca tanto in M (p. 100) quanto in H (p. 174).

a « ... improbabilità di verificarsi », allo scopo di promuovere a livello del testo, frammentandola, la prima metà della nota che M pone a p. 82; H (p. 141) lo ricalca fedelmente. Nel capitolo XXXV D trasporta in nota il brano « Ma il commercio ... dalla realità », che M (p. 89) e Beccaria avevano collocato nel testo; anche in questo caso H (p. 151) si schiera con D. Infine lo stesso D aggiunge nell'esordio del capitolo XXXIX (e H, p. 168, lo segue) il passo: « Lo spirito di famiglia è un'altra sorgente generale di errori e d'ingiustizie della legislazione: la crudeltà e gli altri vizi delle leggi penali furono approvate... », mentre M (p. 97) più laconicamente leggeva: « Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate... ».[1]

In conclusione, l'edizioncina in-12° del 1780 non segue né M né D, ma ora l'uno e ora l'altro dei due modelli, con un accentuarsi della propensione per il secondo nei capitoli finali: un comportamento che a prima vista può sembrare incoerente e capriccioso, ma che trova agevole spiegazione sol che si ammetta che D e H — come i loro frontespizi candidamente proclamano — siano state prodotte nella stessa città, per conto dello stesso editore e quasi nelle stesse settimane. Una lieve precedenza sembra tuttavia da assegnare a H per aver utilizzato un originale (probabilmente un esemplare postillato di M) sul quale il lavoro di revisione e integrazione non era ancora stato ultimato: una sorta di *work in progress*, di cui H e D documentano due momenti successivi, anche se ravvicinati. Solo quando la stampa di H era ormai in corso, il revisore dovette completare il suo lavoro, consentendo così al compositore di utilizzarlo con frutto soltanto per gli ultimi fogli, e anche questi in modo scompleto.

È da credere che Molini, con la sua duplice edizione, intendesse rivolgersi a due diverse fasce di acquirenti, in virtù d'una notevole differenza di prezzo: ciò basta a spiegare la pubblicazione quasi simultanea di due stampe gemelle, anche se tanto diverse per la forma e, un poco, anche per il contenuto. Nell'80 il rame dell'antiporta dovette essere rifatto, perché l'impronta di quello del '66 — ammesso che Molini l'avesse conservato — non avrebbe trovato spazio bastante nel sesto ridotto della nuova edizione.

17. La tiratura per amatori dell'edizione Didot-Molini (Parigi, 1781).

Dai torchi del Didot venne in luce, forse ancora nel 1780, ma con la data espressa dell'anno seguente, una terza tiratura dei *Delitti* qua e là rimaneggiata, che utilizzò i piombi non ancora scomposti già impiegati per imprimere

1. Si osservino anche i ritocchi di « proporzionalmente ai progressi » in « proporzionalmente ai guadagni » e di « Con quale facilità » in « Quanto facilmente » (M, pp. 81 e 82; H, pp. 141 e 143).

l'edizione ordinaria e quella in carta grande. Lo scopo fu quello di allestire una vera e propria rarità bibliografica per collezionisti, tirata in sole 14 copie, con impaginazione rifatta e impostazione su un formato ulteriormente accresciuto sino all'in-4° grande (mm. 230×312). A pagina 156 del volume, che ha aspetto sontuoso ma disarmonico, in calce all'*Indice delle divisioni* si legge l'avvertenza seguente: «Di questa edizione in-4° ne sono state stampate 14 copie solamente; ed è la prima che è stata divisa in sei parti, e suddivisa per materie, secondo l'ordine approvato dall'Autore stesso». Il dettato non presenta varianti testuali, ma l'intera materia — dopo l'*A chi legge* e l'*Introduzione* — risulta per l'appunto divisa in sei «parti», distinte da titoli specifici affatto inediti e con autonoma numerazione dei capitoli per ciascuna «parte»; non si hanno trasposizioni, ma rare variazioni nei titoli dei capitoli, e questi ultimi, in due casi, appaiono a loro volta scanditi in paragrafi numerati.

«Sembra difficile credere», ebbi a scrivere molti anni or sono,[1] «che il Molini, o qualcun altro per lui, si sia presa la briga di eseguire arbitrariamente una manipolazione così laboriosa, in vista di una tiratura tanto esigua e senz'altro movente che il mero capriccio. Non resta dunque che credere all'avvertimento sopra trascritto e ammettere che ideatore della nuova partizione e promotore della limitatissima ristampa sia stato il Beccaria in persona, che avrebbe in tal guisa ulteriormente ribadita la propria adesione all'ordinamento introdotto dal Morellet, contribuendo in ultimo, di propria iniziativa, ad accentuare quei caratteri di sistematicità espositiva che erano mancati al suo fervido discorso giovanile».

Avvalorava quest'ipotesi non solo un accertato scambio di lettere, nei primi mesi del 1780, fra Molini e Beccaria,[2] ma l'inverosimiglianza di un intervento tanto innovatore e arbitrario da comprendere una inedita partizione del testo e la stesura *ex novo*, o la più diffusa formulazione, di non pochi titoli. Qualche sospetto avrebbero dovuto destarlo, a onor del vero, un'inverosimiglianza di segno opposto e una coincidenza. La prima riguarda l'iniziativa senza precedenti di un autore che, dopo aver trascurato per tanti anni di occuparsi del suo lavoro, d'improvviso si affatica a riempire più fogli di minuziose istruzioni in vista di un'edizione di soli 14 esemplari, destinata al collezionismo ben più che alla lettura. La coincidenza sta nel fatto che Molini parla di edizione condotta «secondo l'ordine approvato dall'Autore stesso», ricalcando quasi alla lettera l'espressione usata nell'avvertenza premessa alle sue edizioni dell'anno precedente, che si annunciavano rimaneggiate «giusta il nuovo ordine approvato dall'Autore medesimo». Se quell'affermazione, nel 1780, dava un risalto fin troppo ostentato ad una generica approvazione

1. L. Firpo, *Contributo* cit., p. 384.
2. Ho trascritto poco sopra (pp. 514-515) la lettera che Molini indirizzò a Beccaria il 18 febbraio 1780, ed è certo che nel marzo quest'ultimo scrisse o fece scrivere sollecitamente al Molini per assicurarsi uno degli ultimi esemplari della tiratura su pergamena, che entrò infatti nella sua raccolta.

verbale forse più officiosa che convinta, vecchia ormai di 14 anni e, comunque, espressa nell'euforia provocata dalle calorose accoglienze parigine (che Morellet aveva contribuito a propiziare), ci sarebbe da credere che Molini, non molti mesi più tardi, continuasse a far capitale di quella vecchia investitura, visto che la richiamava con identiche parole.

Per convincersi che l'editore, nel rimetter le mani nella composizione giacente, si mosse senza aver ricevuto dall'autore né consensi né suggerimenti, restano solo da identificare il movente dell'operazione e la fonte cui si ispirò il nuovo intervento. Il primo poté essere semplicemente il desiderio, comune ad ogni curatore di esemplari da collezione, di non tralasciare espediente pur di dotare le proprie stampe di qualche singolarità esclusiva e peregrina; non si dimentichi che il testo del 1780 già aveva sfruttato quel mercato ristretto con la tiratura in carta grande e con quella su pergamena.

Quanto alla scansione in parti, capitoli e paragrafi, e alla nuova titolazione dei medesimi, Molini non ebbe bisogno di ricorrere a Milano, perché glie ne forniva spunto e testi proprio quella versione di Morellet, che egli aveva già utilizzata con tanta disinvoltura nel « seguire l'ordine della distribuzzione de' capitoli secondo quello della traduzione francese ».[1] Stavolta non fu più soltanto il dettato della traduzione a fornirgli suggerimenti e soluzioni, ma, in modo più incisivo, quella *Préface du traducteur* ch'era apparsa in fronte alla versione francese.[2] In quelle pagine Morellet aveva infatti illustrato con un certo scrupolo filologico sia la collocazione delle « plusieurs additions importantes, faites par l'Auteur, et qui n'existent encore que dans l'ouvrage françois »,[3] sia le numerose e complicate trasposizioni introdotte di testa sua al fine di ricondurre l'intera materia a quello che gli era parso « l'ordre le plus naturel ». Concluso quel meticoloso rendiconto (pp. IX-XX), il traduttore sente il dovere di offrire un riepilogo. « Resumons en peu de mots », scrive, « et mettons sous les yeux des Lecteurs le plan de l'ouvrage dans notre traduction »: un *plan*, si avverta, che il testo osserva di fatto, ma non traduce in partizioni esplicite. Esso è, seguita Morellet, « divisé en six parties très-distinctes et placées, à ce qu'il nous semble, dans un ordre naturel ».

Un riscontro parallelo fra le intestazioni dei capitoli secondo l'edizione Didot-Molini del 1780,[4] da un lato, e la ristampa per amatori del 1781, dall'altro, rivela senz'ombra di dubbio che tutte le variazioni derivano dal testo

1. Cfr. sopra la p. 514.

2. [C. BECCARIA], *Traité des délits et des peines* ecc., à Lausanne (ma: Paris), 1766, pp. [V]-XXIII. A mettermi sulla buona strada su questo punto è stata, nel maggio 1971, una cortese segnalazione del collega François Tricaud dell'Università di Lione, cui esprimo un vivo grazie.

3. [C. BECCARIA], *Traité* cit., pp. XXI-XXII. Si tratta, in realtà, di aggiunte introdotte da Beccaria nella « quinta » edizione; Morellet aveva cominciato il suo lavoro sulla « terza » ed è di questa che fornisce per riscontro la *Table des chapitres* (pp. XXVI-XXVIII).

4. Che, per quanto riguarda partizioni e titoli, ricalca senza variazioni la livornese del '74.

di Morellet e dalla sua prefazione. Cade così quello che avrebbe potuto apparire un ulteriore, definitivo attestato di adesione, da parte di Beccaria, alla manipolazione del suo traduttore francese: per investigare le sue preferenze genuine — se mai ne ebbe di tali — occorre attenersi agli scarni e ambigui documenti del 1766 e ad essi soltanto. Ecco il raffronto:

EDIZIONE DEL 1780	EDIZIONE DEL 1781
A chi legge.	A chi legge.[1]
I. Introduzione.	Introduzione.
	PRIMA PARTE. Origine delle pene; fondamenti del diritto di punire; caratteri generali delle leggi penali.[2]
II. Origine delle pene. Diritto di punire.	Cap. I. Origine delle pene. Diritto di punire.
III. Conseguenze.	Cap. II. Conseguenze dei princìpi precedenti.[3]
IV. Interpretazione delle leggi.	— Art. I. Interpretazione delle leggi.
V. Oscurità delle leggi.	— Art. II. Oscurità delle leggi.
	SECONDA PARTE. Mezzi per iscoprire e accertare i delitti.[4]
VI. Della cattura.	Cap. I. Della cattura.
VII. Indizi e forme di giudizi.	Cap. II. Indizi e forme di giudizi.
VIII. Dei testimoni.	Cap. III. Dei testimoni, e gradi di credibilità delle loro deposizioni.[5]
IX. Accuse segrete.	Cap. IV. Accuse segrete.

1. Testo non compreso nella versione del Morellet; Molini lo aveva ricuperato attraverso l'edizione del Masi.

2. MORELLET, *Préface*, p. XXI: « Les cinq premiers chapitres contiennent l'introduction et des reflections sur l'origine et les fondemens du droit de punir et sur les caractères généraux que doivent avoir les loix pénales dans une bonne législation ».

3. MORELLET, testo, p. 16: « Conséquences des principes ci-dessus ».

4. MORELLET, *Préface*, p. XXII: « Les chapitres suivans, jusqu'au 14e inclusivement, regardent l'instruction de la procédure, les moyens de constater le crime et tout ce qui précède l'infliction de la peine ».

5. Quest'aggiunta non ha riscontro nel titolo di Morellet (p. 45: « Des témoins »), ma, parlando della struttura del presente capitolo, derivato dal XIII dell'italiano, il traduttore aveva avvertito (*Préface*, p. XII): « Nous y avons introduit un morceau relatif à la déposition du coupable déjà condamné, regardée comme nulle par la loix... tiré du chapitre XXXVII de l'italien... qui a pour titre *Interrogazioni suggestive, deposizioni* ».

EDIZIONE DEL 1780	EDIZIONE DEL 1781
X. Interrogazioni suggestive; deposizioni.	Cap. V. Interrogazioni suggestive.[1]
XI. Dei giuramenti.	Cap. VI. Dei giuramenti.
XII. Della tortura.	Cap. VII. Della tortura.
XIII. Processi e prescrizioni.	Cap. VIII. Durata de' processi e prescrizioni.[2]
XIV. Attentati, complici, impunità.	Cap. IX. Attentati, complici, impunità.
	TERZA PARTE. Delle pene, in generale e in particolare.[3]
XV. Dolcezza delle pene.	Cap. I. Dolcezza delle pene.
XVI. Della pena di morte.	Cap. II. Della pena di morte.
XVII. Bando, e confiscazioni.	Cap. III. Bando, e confiscazioni.
XVIII. Infamia.	Cap. IV. Infamia.
XIX. Prontezza della pena.	Cap. V. Prontezza delle pene, analoghe al delitto e pubbliche.[4]
XX. Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie.	Cap. VI. Certezza ed infallibilità delle pene.[5] — Art. I. Grazie.[6]
XXI. Asili.	— Art. II. Asili.
XXII. Della taglia.	— Art. III. Della taglia.
	QUARTA PARTE. Dei delitti in generale e in particolare.[7]
XXIII. Proporzione fra i delitti e pene.	Cap. I. Proporzione fra i delitti e pene.

1. MORELLET, testo, p. 61: « Des interrogations suggestives ». Nelle edizioni del '74 e dell'80 la parola « deposizioni » è un indebito residuo del parallelo titolo del capitolo XXXVIII della « terza » edizione, che avrebbe dovuto venir modificato dopo l'intervento di cui alla nota precedente. Nella *Préface* (p. XII) Morellet aveva scritto: « Nous avons retranché le morceau relatif aux dépositions pour le placer, comme nous venons de voir, au chapitre VIII ».

2. MORELLET, testo, p. 88: « De la durée de l'instruction et de la prescription ».

3. MORELLET, *Préface*, p. XXI: « De là [cap. XV] jusqu'au 23e chapitre inclusivement on traite des peines en général et en particulier » (analoga dizione ricorre anche a p. XVI). Soltanto in questa sezione Molini ritoccò lo schema di Morellet, collocando — giudiziosamente in vero — il capitolo XXIII quale primo della parte IV anziché ultimo della parte III.

4. MORELLET, testo, p. 147: « Que la punition doit être prompte, analogue au crime et publique ».

5. Comprende soltanto i due primi capoversi del capitolo XX.

6. Dal terzo capoverso (« A misura... ») sino alla fine del capitolo.

7. MORELLET, *Préface*, p. XXI: « Au 24e chapitre commence ce qui concerne les crimes en général et en particulier, jusqu'au 37e inclusivement ».

17. LA TIRATURA PER AMATORI DIDOT-MOLINI (PARIGI, 1781)

EDIZIONE DEL 1780	EDIZIONE DEL 1781
	— Art. I. Misura della gravezza dei delitti.[1]
XXIV. Misura dei delitti.	
XXV. Divisione dei delitti.	Cap. II. Divisione dei delitti.
XXVI. Delitti di lesa maestà.	— Art. I. Delitti di lesa maestà.
XXVII. Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.	— Art. II. Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare.[2]
	— — § 1. Delle violenze dei grandi.[3]
XXVIII. Ingiurie.	— — § 2. Dell'ingiurie.
XXIX. Dei duelli.	— — § 3. Dei duelli.
XXX. Furti.	— — § 4. Dei furti.
XXXI. Contrabbandi.	— — § 5. Del contrabbando.
XXXII. Dei debitori.	— — § 6. Dei fallimenti.
XXXIII. Della tranquillità pubblica.	— Art. III. Dei delitti che turbano la pubblica tranquillità.[4]
XXXIV. Dell'ozio politico.	— — § 1. Dell'ozio politico.
XXXV. Del suicidio e dei fuorusciti.	— — § 2. Del suicidio e dei fuorusciti.
XXXVI. Delitti di prova difficile.	Cap. III. Delitti di prova difficile.
XXXVII. Di un genere particolare di delitti.	Cap. IV. Di un genere particolare di delitti.
XXXVIII. Di qualche sorgente di errori e d'ingiustizie nella legislazione; e primo, false idee di utilità.	QUINTA PARTE. Sorgente de' vizi della giurisprudenza criminale, sviluppati e confutati nell'opera.[5]
	— Art. I. Delle false idee di utilità.[6]
XXXIX. Dello spirito di famiglia.	— Art. II. Dello spirito di famiglia.
XL. Del fisco.	— Art. III. Dello spirito del fisco.[7]

1. MORELLET, testo, p. 174: « De la mesure de la grandeur des délits ».
2. Solo i primi tre capoversi del capitolo XXVII.
3. Dal quarto capoverso (« Né il grande... ») sino alla fine del capitolo. Nel testo (p. 186) Morellet aveva collocato il titolo: « Des crimes contre la sûreté des particuliers, et premièrement des violences »; ma, illustrando nella *Préface* (p. XVII) la composizione del capitolo, aveva sottolineato l'inclusione del capitolo XX della « terza » edizione (« Pene de' nobili ») in quanto esso « est une dépendance nécessaire du chapitre *Des violences des Grands* ».
4. L'editore livornese aveva conservato il titolo del capitolo XI dell'originale, ma Morellet (p. 220) corresse in: « Des délits qui troublent la tranquillité publique ».
5. MORELLET, *Préface*, p. XXI: « Les chapitres 38, 39 et 40 indiquent quelques causes générales des vices de la jurisprudence criminelle ». Segue, senza titolo, il primo capoverso del capitolo XXXVIII.
6. Dal secondo capoverso (« Falsa idea... ») sino alla fine del capitolo; il plurale (« des fausses idées ») è di Morellet (p. 248).
7. MORELLET, testo, p. 261: « De l'esprit de fisc ».

EDIZIONE DEL 1780	EDIZIONE DEL 1781
XLI. Come si prevengono i delitti.	SESTA PARTE. Mezzi di prevenire i delitti.[1]
	— — § 1. Chiarezza e semplicità delle leggi penali.[2]
	— — § 2. Progressi delle scienze.[3]
	— — § 3. Integrità dei magistrati.[4]
	— — § 4. Ricompensa della virtù.[5]
	— — § 5. Educazione della gioventù.[6]
XLII. Conclusione.	Conclusione.

18. LA PRIMA EDIZIONE VENEZIANA E IL SUO « SUPPLEMENTO » (1781-1787).

Grazie alle puntuali ricerche di Gianfranco Torcellan[7] si può ormai tenere per certo che la stampa del *Dei delitti e delle pene* e di varie altre scritture pertinenti e affini eseguita in Venezia in due tomi, nel 1781, da Rinaldo Benvenuti, rappresenti la prima edizione venuta in luce nel territorio della Serenissima. Quale gesto espiatorio dell'affrettata condanna del 1764 quell'impresa dovette venir posta in cantiere vari anni innanzi, se nell'amplissimo elenco di sottoscrittori inserito nel tomo II appare quel « N. H. ser Flaminio Corner », uno dei tre firmatari dell'antica proibizione, che era morto fin dal 1778. Presentandosi come « accresciuta coi commenti del Voltaire, confutazioni e altri opuscoli interessanti di vari autori », l'edizione è la prima che vada

1. MORELLET, *Préface*, p. XXI: « Enfin, le 41e et dernier chapitre traite des moyens de prévenir les crimes ». Seguono i due primi capoversi (fino ad « ... alcuni pochi »), senza titolo. La successiva partizione in articoli, non indicata da Morellet, rappresenta un ritorno alle cesure dell'originale; Morellet scrive infatti (p. XX): « Nous avons rassemblé sous ce chapitre tous les moyens de prévenir les crimes, indiqués par l'Auteur dans les chapitres XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, dont plusieurs étoient fort courts ». In effetti, la « terza » edizione reca i titoli seguenti: « XL. Come si prevengano i delitti »; « XLI. Delle scienze »; « XLII. Magistrati »; « XLIII. Ricompense »; « XLIV. Educazione ».
2. Due capoversi (« Volete prevenire ... alla libertà »).
3. Cinque capoversi (« Volete prevenire ... cattiva elezione »).
4. Un capoverso (« Un altro ... sicurezza »).
5. Un capoverso (« Un altro mezzo ... distributore »).
6. Due capoversi (« Finalmente ... ubbidienza »).
7. G. TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* cit., pp. 728 e 743-747. Si veda in particolare a p. 744 un brano della lettera del segretario imperiale Corradini al Beccaria (21 luglio 1781), in cui si afferma esplicitamente che « per le opposizioni del Consiglio dei Dieci giammai dai Riformatori dello Studio di Padova ne era qui stata permessa la ristampa ».

oltre il parere occasionale del De Soria e la polemica personale e retriva del Facchinei, per collocare il testo di Beccaria al centro di un dibattito europeo serio ed impegnato, sottolineandone così nella maniera più efficace l'energia di rottura e le suggestioni più stimolanti.

Adottato il testo in 42 capi dell'edizione livornese del '74, l'editore veneziano vi premise un *Avviso*, nel quale manifestava la propria delusione per non aver potuto ottenere dall'autore dell'opera « qualche aggiunta o qualche nota », benché sapesse per certo « che più volte egli aveva divisato di rifonderla per isviluppare meglio quelle cose che lo meritassero, moderare le altre, che fossero per avventura troppo riservate,[1] e per fine adattarla al comune de' leggitori ». Al testo fece seguire, sempre nel volume I, la versione di due brani delle note lettere di d'Alembert al Padre Frisi del 21 giugno e del 9 luglio 1765, la più bella gemma della corona di applausi europei raccolta dal Beccaria; poi il solito *Giudizio* del De Soria; poi il *Commentario* di Voltaire; poi due lettere di Francesco Zacchiroli al marchese Francesco Albergati Capacelli;[2] poi un anonimo *Avviso al publico sopra li parricidii imputati ai Calas e ai Sirven*, che Voltaire aveva dettato nel febbraio 1766;[3] infine un egualmente anonimo *Aneddoto concernente l'origine del trattato Dei delitti e delle pene*, pubblicato due anni prima da Simon-Nicolas Linguet nelle sue « Annales ».[4]

Al secondo volume il Benvenuti premise una tavola incisa in rame, anonima, di mediocre esecuzione, che simboleggia l'innocenza rivendicata col raffigurare un cupo carcere popolato di reclusi seminudi, uno dei quali, giovinetto dolente, viene confortato e condotto verso l'uscita da un vecchio sontuosamente vestito. Il tomo accoglie anzitutto la *Risposta* dei Verri al Facchinei; quindi una scrittura anonima su *La necessità della pena di morte nella criminal legislazione dichiarata nei casi da usarsi, con alcune osservazioni intorno a quella dei premi*, cioè il saggio che il conte Antonio Montanari aveva stampato a Verona coi tipi del Moroni nel 1770; poi la *Lettera ad un amico, nella quale si dà il parere sul sistema della pena di morte del marchese Beccaria, scritta da N.N.*, che non risulta per l'innanzi pubblicata in forma autonoma e della quale riesce pertanto difficile identificare l'autore. Si tratta comunque di un Italiano del Mezzogiorno, che legge Beccaria nell'edizione napoletana del Gravier del 1770 (§ I), loda ripetutamente (§§ XXXII e XXXV, in nota) un giudizio di Ermenegildo Personé espresso nel *Supplimento* al dizionario del Moréri

1. Si intenda: tali da dover restare « riservate », da non discutere in pubblico.
2. Le due missive sono trascritte senza data, ma nell'edizione originale recano le date del 17 e 21 maggio 1779. Cfr. F. ALBERGATI CAPACELLI, F. ZACCHIROLI, *Lettere capricciose*, Venezia, G. B. Pasquali, 1780-1782 (vol. I, pp. 99-123).
3. È l'*Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven*; cfr. sopra la p. 480.
4. Si tratta di una versione parziale di S.-N. LINGUET, *Anecdotes très singulières sur le livre intitulé Traité des délits et des peines*, « Annales politiques et littéraires », V, 1779, pp. 393 segg.; l'estratto delle *Anecdotes* venne anche accolto in quella che sarà la fonte primaria del volume III della raccolta veneziana, vale a dire: J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, *Bibliothèque philosophique du legislateur*, Berlin, vol. I, 1782, pp. 5-11.

(Napoli, 1776) e scrive non prima del 1778, come risulta da una citazione nel § XXXI: a titolo di ipotesi, verrebbe fatto di pensare al giurista Giovan Donato Rogadeo (1718-1784), pugliese di Bitonto, che l'anno precedente aveva pubblicato contro il Beccaria certi suoi *Ragionamenti sul regolamento della giustizia e sulle pene* (Lucca, 1780).[1] Chiude infine il tomo II la *Supplica apologetica* indirizzata al cadere del 1772 da Joseph von Sonnenfels all'imperatore Giuseppe II in seguito a un decreto della Cancelleria imperiale del 22 agosto che gli imponeva di non toccare nel suo insegnamento i temi della tortura e della pena di morte.[2]

Sei anni più tardi, a titolo di « supplemento » all'edizione del Benvenuti, una diversa intrapresa editoriale, quella di Carlo Palese, diede in luce a Venezia una raccolta di *Opuscoli scelti di legislazione criminale, di giurisprudenza e di politica*, che comprende anzitutto il *Discorso sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali, del sig. de La Madeleine*.[3] Segue un *Discorso sulla umanità dei giudici nell'amministrazione della giustizia criminale*, derivato da un'edizione anonima in lingua francese stampata all'Aia nel 1776;[4] quindi un'anonima operetta *Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita*, dovuta anch'essa alla penna di Louis Philipon de la Madeleine e premiata il 25 agosto 1781 nel concorso bandito dall'Accademia di Châlons-sur-Marne;[5] quindi l'*Articolo decimo contenuto nell'istruzione data per formare il Codice della Russia*, cioè l'art. X del *Nakaz* emanato da Caterina II il 30 luglio 1767;[6] poi l'*Editto dell'attual Regnante di Svezia per togliere gl'infanticidi e le pene destinate alle fanciulle ed ai loro parti*, cioè l'ordinanza reale di Gustavo III,

1. Sul Rogadeo cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, vol. III, 1778, pp. 116-117. Dei *Ragionamenti* si ha una ristampa di Napoli, senza indicazione di tipografo, del 1783 (pp. 474).

2. Il Sonnenfels (1733-1814) aveva poi pubblicato a Zurigo nel 1775 la celebre memoria *Ueber die Abschaffung der Folter*, che Carlo Amoretti subito tradusse in italiano (*Su l'abolizione della tortura*, Milano, G. Galeazzi, 1776), unendovi in appendice (pp. 87 segg.) anche la predetta *Supplica*.

3. Louis Philipon de La Madeleine (1734-1818), avvocato e pubblicista di Lione, aveva letto il 15 dicembre 1770 nell'Accademia delle Scienze di Besançon il suo *Discours sur la nécessité et les moyens de supprimer les peines capitales*. L'editore italiano si valse quasi certamente del testo accolto in: J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, *Bibliothèque philosophique* cit., vol. IV, 1782, pp. 1-78.

4. La fonte è sempre il BRISSOT DE WARVILLE cit., vol. IV, 1782, pp. 83-120. Nel preambolo (pp. 81-82) l'editore confessa di non aver saputo identificare l'autore del *Discours sur l'humanité des juges dans l'administration de la justice criminelle* (La Haye, 1776); il BARBIER non registra l'operetta nel suo *Dictionnaire des ouvrages anonymes*.

5. L. PHILIPON DE LA MADELEINE, *Des moyens d'indemniser l'innocence injustement accusée et punie*, in: J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, *Bibliothèque philosophique* cit., vol. IV, 1782, pp. 275-329. A p. 5, notizie sul concorso, che premiò anche un'opera dello stesso Brissot: *Le sang innocent vengé, ou Discours sur les réparations dues aux accusés innocens*, che fu stampato in opuscolo autonomo nel 1782 e che l'autore accolse più tardi nella sua *Bibliothèque* cit., vol. VI, 1782, pp. 167-243.

6. Anche per questo testo l'editore si valse della raccolta del BRISSOT DE WARVILLE, che aveva accolto per intero il documento dell'imperatrice russa nella sua *Bibliothèque* cit., vol. III, 1783, pp. 34-229. Fin dal 1769, a Pisa, Firenze e Zurigo, erano apparse versioni italiane integrali del *Nakaz*.

presentata agli stati il 31 ottobre 1778 e promulgata il 20 gennaio '79 per attenuare le dure disposizioni del codice svedese del 1734, che punivano di morte per decapitazione l'aborto provocato e l'esposizione di infante.[1] Il volume termina con certi *Pareri di celebri autori francesi sopra i diffetti e sugli abusi della giurisprudenza criminale e sui mezzi di toglierli*, dei quali non sono riuscito a identificare la fonte; certo però non si tratta di una silloge antologica — come il titolo vorrebbe suggerire — bensì di un organico libretto sulla riforma della legge penale francese.

19. L'EDIZIONE NIZZARDA DI RUFFINO MASSA (1783-1784).

Un'edizione del *Dei delitti e delle pene* « ridotta a miglior ordine e corredata di note critiche dal sig. avvocato Massa di Mentone » venne impressa in due tomi dalla Società Tipografica di Nizza, ma col falso luogo di « Monaco », negli anni 1783-1784.[2] Un esauriente ritratto del suo promotore è stato delineato con tocchi sapienti da Franco Venturi:[3] nato a Mentone il 4 settembre 1742, laureatosi in diritto ad Avignone nel '67, avvocato fiscale nel nativo principato dal '70, Ruffino Massa, discepolo fervente di Rousseau e di Mably, nel 1782 presentò per la seconda volta la propria candidatura all'ufficio di avvocato generale della Rota criminale di Genova e, nel dar conto del proprio *curriculum* professionale e dell'operosità scientifica, non mancò di ricordare che aveva composto « due opere legali-politiche » delle quali la prima era « in materia criminale sopra il celebre trattato *Dei delitti e delle pene* del marchese Beccaria, la quale si stampa attualmente nella città di Nizza ». Nel novembre il Massa venne poi prescelto per la carica postulata, che resse per meno di tre anni, perché l'8 luglio 1785 fu eletto podestà di Lucca; rimpatriato nel '91, lo troviamo due anni dopo sindaco di Mentone, deputato alla Convenzione, carcerato per quattordici mesi quale girondino, restituito al suo seggio nel dicembre '94 e membro poi del Consiglio dei 500 fino al maggio 1798. Più tardi fu ancora commissario di governo nelle Alpi Marittime, membro « associé non résident » dell'Institut dal 1800 e investito a Nizza di varie magistrature. Più che ottantenne, collaborò nel '24 all'« Antologia » di Vieusseux con un saggio *Della legislazione criminale* e si spense a Nizza il 28 ottobre 1829.

---

1. Cfr. S. K. D'OLIVECRONA, *De la peine de mort*, Paris, 1868, pp. 48 e 54-55.
2. Sulla Società Tipografica nizzarda e sul suo animatore, l'avv. Carlo Cristini, cfr. G. BRES, *Della stamperia e di altre industrie affini in Nizza dal 1492 al 1810*, Nizza, 1906, pp. 29 e segg. L'indicazione di « Monaco » venne posta probabilmente per eludere la censura sabauda.
3. F. VENTURI, *Un girondino italo-francese: Ruffino Massa*, « Miscellanea di storia ligure » (Genova), I, 1958, pp. 331-382.

La sua edizione del *Dei delitti e delle pene*, che reca in tutte lettere il nome dell'autore e occupa il primo dei due tomi, è priva di data; ma poiché il tomo II è del 1784 e il primo già era in corso di stampa nell'82 inoltrato, si può supporre che l'anno da supplire sia il 1783.[1] Il testo resta diviso in 47 capitoli, come nell'edizione livornese del 1766 e nelle sue derivazioni, ma in realtà l'influenza del rimaneggiamento del Morellet ha agito su di esso con trasposizioni rilevanti: in una anonima *Prefazione* infatti il Massa, pur tributando vive lodi al Beccaria, gli imputa una voluta oscurità, o almeno un difetto di sistematicità e di precisione, cui il Morellet, grazie anche al « genio della lingua francese » amica della chiarezza, ha saputo in gran parte rimediare. Con grande rispetto per il dettato dell'autore e senza spingersi ad « alterarne nella benché minima cosa il testo », anche il Massa si dà a trasporre e ricucire capoversi e capitoli, avendo di mira « il sistema di divisione il più naturale e conforme all'analogia ed alla successione delle idee », anche se questo fine non può essere compiutamente raggiunto, perché nelle pagine di Beccaria « gli oggetti sono talmente legati insieme, che non è possibile di separarli senza spezzare le frasi, i periodi, il contesto ». L'editore monegasco si limita perciò ad un riordinamento per sommi capi, che faccia precedere l'esposizione dei « princìpi generali della legislazione criminale », per toccare poi dell'istruttoria, delle sanzioni penali, dei difetti della legislazione e della prevenzione dei delitti. In più luoghi il Massa sembra far propri i criteri seguìti dal Morellet e ne ricalca l'esempio, ma in altri agisce di propria iniziativa, senza rifarsi al precedente modello: anche se il suo intervento è palesemente arbitrario, egli ha almeno lo scrupolo di darne conto minuzioso, sia elencando le trasposizioni, sia fornendo gli indici paralleli del testo del '66 e di quello rimaneggiato di sua mano. Quasi ad ogni pagina aggiunge poi note critiche ed esplicative, scritte con serietà d'intenti riformatori e non servile rispetto, talora con motivato dissenso, mirando « sopratutto ad arrestare il lettore sulle idee e sui pensieri dell'autore, a osservarli sotto i loro differenti aspetti, a combinarli insieme, ad esaminarne la sodezza, la verità, i rapporti ». Nel tomo II trovarono luogo alcune *Variazioni e giunte* alle note, la *Risposta* verriana al Facchinei (che nella *Prefazione* è ricordata come opera del Beccaria) e il *Commentario* attribuito a Voltaire. A prescindere dalle ovvie riserve sull'eccessiva disinvoltura filologica della manipolazione, l'opera del Massa rappresenta la prima presa di contatto consapevole di un tecnico del diritto con l'opera di Beccaria: il libretto, che fino allora aveva parlato alle coscienze illuminate dell'Europa colta, entrava ormai nella chiusa fortezza dei giurisperiti, là dove, pur attraverso più vivaci contrasti, avrebbe esercitato il suo decisivo influsso sul rinnovamento della legislazione penale.

1. G. BECCARIA (*Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [14]) assegna anche al vol. I la data del 1784; invece il MANUPPELLA cit., n. 138, p. 42, ignora l'esistenza del tomo II e attribuisce al primo, facendosi ingannare dalla presenza nell'esemplare ambrosiano del solito ritratto, la data assurda del 1766.

20. L'« Apologia » di Antonio Giudici (1784).

Nel marzo 1784 vide la luce a Milano una anonima *Apologia della giurisprudenza romana, o Note critiche al libro intitolato Dei delitti e delle pene*, il cui autore, nel dedicare al potente Wilzeck il proprio « esame serio, diligente e moderato », si firmava con la sigla rivelatrice « A. G. P. E. ». Si trattava del professore emerito Antonio Giudici,[1] che aveva tenuto sott'occhio per il suo lavoro un'edizione distinta in 47 capitoli (qui notati con cifre arabe), ma aveva ulteriormente sezionato l'intero testo in 282 capoversi, numerati in successione unica in cifre romane e impressi in carattere corsivo; a ciascun capoverso vien fatta seguire, in tondo, una diffusa annotazione del Giudici. Sebbene la ristampa risulti così disarticolata e condotta esclusivamente in funzione dell'intelligibilità dell'*Apologia*, si tratta pur sempre di una vera e propria edizione — la prima milanese — dell'opera di Beccaria.

21. L'edizione minuscola del Cazin e la sua contraffazione (1786).

Nel 1786, appena due anni dopo il suo trasferimento dalla nativa Reims a Parigi, il tipografo e libraio Hubert-Martin Cazin (1724-1795), celebre per le sue amicizie negli ambienti illuministici e fisiocratici non meno che per le sue minuscole e nitide edizioni, diede in luce un'elegante ristampa del *Dei delitti e delle pene*, adorna di graziosi fregi tipografici. Il testo riproduce meccanicamente quello della stampa Didot-Molini del 1780, ricalcandone anche l'avviso preliminare de *L'Editore*: soltanto, là dove il Molini aveva detto che la sua edizione era « la seconda parigina », il Cazin volle aggiornare il computo, scrivendo « la terza », senza avvedersi che rimaneva del tutto priva di senso la frase successiva: « Mi compiaccio meco stesso di aver prestata due volte l'opera mia... ».

Nello stesso 1786, impressa da torchi italiani con caratteri pesti e su pessima carta, vide la luce un'evidente contraffazione del libriccino tascabile diffuso dal Cazin; il testo ne è un calco fedele, mentre l'avviso de *L'Editore* risulta manipolato non senza garbo, fino a prendere la forma seguente:

L'Editore. S'egli è pur vero che le molteplici ristampe sono una prova parlante della bontà e pregio di un libro, come il son veramente, massime quando ivi trattisi d'argomenti utili e importanti, quello che ora vi si presenta debb'essere (e lo è diffatti) eccellente, giacché nel decorso di vent'anni ne sono state per ogni dove, e massime in Oltremonti, moltiplicate le edizioni in modo

1. Scarni accenni in: C. Cantù, *Beccaria* cit., pp. 188-191; F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello, 1895, pp. 656-657; G. Natali, *Il Settecento*, Milano, 1929, p. 270.

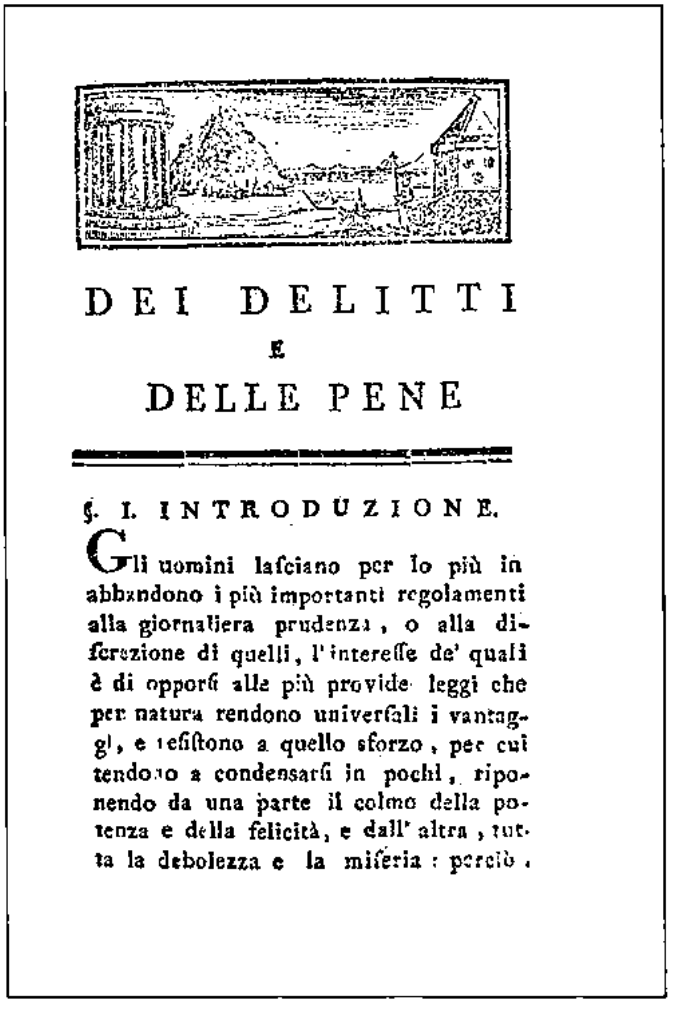

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

§. I. INTRODUZIONE.

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provide leggi che per natura rendono universali i vantaggi, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall'altra, tutta la debolezza e la miseria: perciò,

La p. [15] della contraffazione, forse pavese, del 1786

che non v'ha forse altr'opera, che possa vantarne altrettante. La presente ha un merito, che la distingue fra altre, essendo stata eseguita a norma delle più corrette, e massime della seconda di Parigi del 1780. L'editore ha ben motivo di perciò compiacersene e di lusingarsi del pubblico aggradimento, avendo procurata una nuova pubblicazione di un libro pieno d'umanità e di filosofia, e che fa altrettanto onore al celebre autore ed al nostro secolo, quanto è il vantaggio che può da una sì pregevole produzione derivarne pel genere umano.

Privo com'è di qualsiasi indicazione tipografica o di luogo, il libro riesce di ardua attribuzione: la stanca vignetta del frontespizio (tre putti che depongono su un libro una corona d'alloro) e più la testatina a pagina 15 (un tempietto classico e un edificio con due personaggi orientali) sembrano richiamare modelli veneti, ma non si conservano esemplari del volumetto in biblioteche veneziane, e — quel che più conta — di esso non è fatta menzione alcuna nell'Archivio dei Riformatori dello Studio di Padova, dove son registrati tutti i permessi per stampe senza data o con falso luogo, nonché le licenze per lo smercio di libri forestieri e i mandati per le revisioni.[1] L'unica traccia resta perciò quella del vecchio catalogo a penna della Biblioteca Braidense di Milano, nella quale esisteva un tempo, sotto la collocazione ZP.2.19, un esemplare ora smarrito del libretto in questione, che l'antico compilatore assegnò senza esitazione a un imprecisato tipografo di Pavia.

22. Le ultime ristampe settecentesche.

Nel 1789 il Remondini ristampò a Bassano, in quattro volumetti, l'edizione Benvenuti-Palese, dedicando un intero tomo aggiunto (il terzo) alle *Note ed osservazioni* del Facchinei, tralasciate nella precedente impressione veneziana. Cinque anni dopo, con la falsa data di «Londra», 1794, vide la luce un'edizione dimessa del nudo testo in 42 capitoli, meccanica ristampa dell'edizione Didot-Molini o di una delle sue derivazioni; il marchese Giulio la dichiarò senza esitazioni «impressa in Pavia a spese del Comino».[2] Lo stesso testo in 42 capi venne ripubblicato a Parigi nel '96 dal Boiste, che ristampò simultaneamente in un volumetto gemello, ma indipendente, anche la versione francese anonima in 46 capitoli impressa l'anno precedente, sempre a Parigi, dal Martin e dalla vedova Gauthier. Nel 1797 il Remondini tornò ad imprimere a Bassano, con caratteri e carta peggiorati, la propria edizione dell'89, impiegando per la vignetta il medesimo rame ormai stanco e senza più introdurre variazioni od aggiunte nella composizione di quella collezione occasionale di scritture in materia di giustizia penale. Tra il 22 settembre 1797 e lo stesso giorno del '98, cioè nel corso dell'«anno VI repubblicano», tre anni dopo la morte dell'autore, il libro ebbe finalmente la sua prima edizione milanese in senso proprio, dedicata dal curatore Luigi Paroletti con parole di calda devozione «alla cittadina Giulia Beccaria, figlia dell'autore», ch'egli definiva «virtuosa ed amabile», anche se velatamente alludeva al suo divorzio e all'amoroso esilio parigino al fianco di Carlo Imbonati, scrivendo: «Le massime di una dolce filosofia sono la norma della nostra vita privata, ed il

1. Venezia, Archivio di Stato, *Riformatori*, coll. 338, 343, 346, 349.
2. G. Beccaria, *Catalogo* cit., 1807, ediz. ital., n. [19].

vostro esempio me le rende ancor più care... ».[1] Conscio di farsi editore del « codice dell'umanità », il Paroletti non volle seguire la moda delle ristampe recenti, che introducevano un testo rimaneggiato sulla traccia della versione francese, e preferì attenersi alla stesura in 47 capitoli, con rispetto profondo non disgiunto da una sensibilità desta a cogliere nell'apparente disordine il vivo pulsare dell'ispirazione; avendo posto a riscontro i due testi, scrive il Paroletti, e « facendone pur io attento paragone, parvemi che quella prima connessione d'idee assai meglio disvelasse la marcia augusta del genio creatore di questo celebre filosofo italiano, e non ebbi il coraggio di posporla all'ordine introdotto dal saggio traduttore francese ».

L'ultima edizione settecentesca è quella impressa a Vienna dal Sammer nel 1798, ricalcando il testo in 42 capi e l'avviso de *L'Editore* secondo lo schema divulgato dal Molini diciott'anni prima, forse attraverso la mediazione della sciatta ristampa italiana dell'86. Il frontespizio parla di « opera immortale », ma mente per la gola nel presentare una riproduzione meccanica come « edizione novissima, ricorretta ed accresciuta ».

23. Ottocento e Novecento.

Al cadere del secolo XVIII due soli modelli tenevano dunque il campo per l'editore che intendesse ristampare il celebre libretto: il testo della « quinta » edizione livornese del 1766 in 47 capitoli e quello « alla francese » del 1774, rimaneggiato nella stessa Livorno nella tipografia del Masi. Il primo era confortato dalla presenza delle ultime aggiunte sicuramente riconducibili a un intervento dell'autore; il secondo doveva la sua fortuna a una sistematicità in apparenza migliorata (cara ai giuristi, nelle cui mani l'opera ormai circolava di preferenza) e soprattutto al prestigio dei portati intellettuali d'Oltralpe, cioè, in ultima istanza, alla moda. Nei primi decenni dell'Ottocento le fortune dei due testi si bilanciano: la redazione del '66 viene adottata nelle ristampe di « Londra » (1801), di Napoli (1808), di Venezia (1809), di Firenze (1821 e 1837)[2] e per ben sei volte fra il '21 e il '34 risulta riprodotta dai torchi livornesi di Glauco Masi, quasi in espiazione dello scempio operato da suo padre Giovan Tommaso, che mezzo secolo innanzi era stato il primo editore

1. Di donna Giulia l'avvocato Paroletti era cugino d'acquisto, avendo sposato una figlia di Michele Blasco.

2. Cfr. più avanti, parte seconda, nn. 33, 36, 37, 41, 60. La ristampa napoletana è una meccanica riproduzione di quella impressa dal Gravier nel 1770 (n. 15); la fiorentina del 1821 venne rimessa in circolazione, con il solo frontespizio aggiornato, nel 1830 (n. 53).

della manipolazione ispirata dall'esempio infausto del Morellet.[1] Questa preferenza tributata alla tradizione più genuina si estenua nel 1853 con la ristampa economica del Pomba nella torinese « Nuova biblioteca popolare », le cui meccaniche riproduzioni del '74 e del 1911 non implicarono più veruna scelta consapevole.[2] Da quel momento, e per oltre un secolo, il trionfo del testo indegnamente raffazzonato sarebbe stato completo e indiscusso.

Già nel Settecento, come s'è visto, il suo successo tendeva a straripare: delle quattordici edizioni impresse nell'ultimo quarto del secolo dopo la comparsa del testo in 42 capitoli, ben undici lo avevano adottato.[3] A partire dal 1801 si diffonde una folta sequela di edizioni « alla francese » — una cinquantina nell'arco di un secolo e mezzo — dapprima alimentata soprattutto da torchi lombardi,[4] poi da una fitta rete di imitazioni passive o di scelte non illuminanti, a Livorno, a Firenze e per ogni dove. La preferenza non sembra ispirata da specifici propositi o da aspettative differenziate del pubblico, perché il testo manipolato viene adottato per edizioni economiche o per lussuose ristampe in-folio destinate a pochi collezionisti privilegiati;[5] soddisfa anonimi curatori senza pretese non meno che studiosi illustri, da Pasquale Villari a Cesare Cantù, da Rodolfo Mondolfo a Piero Calamandrei; invade il mercato con le edizioni popolari di bassissimo costo di Sonzogno o di Rizzoli; dilaga bellamente nelle antologie scolastiche.

A questo andazzo s'è opposto nel 1958, con la consueta lucidità, Franco Venturi, il quale, accingendosi a riprodurre il testo integrale dei *Delitti* in una sua silloge di *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, ha sottolineato con vigore che l'edizione « quinta » del 1766 « è l'ultima per la quale esistano prove esplicite d'una partecipazione dell'autore alla revisione del testo » e perciò la sola che ci consenta di leggere « il testo di Beccaria quale uscì dalle sue mani ».[6] Quello stesso testo il Venturi lo ha poi riprodotto con minimi ritocchi nella sua meritamente fortunata edizione del 1965,[7] sicché sarebbe stato lecito attendersi una generale resipiscenza degli editori e uno sfratto definitivo dello sforbiciato centone livornese del '74. Forse Sergio Romagnoli, che nello stesso 1958 pubblicò a Firenze la prima raccolta moderna di *Opere* del Beccaria, non giunse in tempo a considerare gli argomenti e le scelte del Venturi e si attenne perciò al testo vulgato in 42 capitoli, cui

1. Cfr. più avanti, parte seconda, nn. 42, 44, 47, 50, 55, 57.
2. Cfr. i nn. 66, 74, 80.
3. Le sole « ribelli » erano state la nizzarda del 1783 e le due milanesi dell'84 e del '97 (nn. 21, 22, 30).
4. Tra il 1801 e il 1824 il testo in 42 capitoli venne impresso nove volte, esclusivamente tra Milano, Brescia e Pavia (nn. 34, 35, 38-40, 43, 45, 46, 48).
5. Cito, ad esempio, le sontuose edizioni del Mussi (1812) e del Molina (1871); cfr. i nn. 39 e 73.
6. Cfr. il n. 99; cito dalle pp. 25-26.
7. Cfr. il n. 106 e, per le ristampe, i nn. 107, 110, 112 e 116.

volle restare fedele anche in un'antologia del 1962;[1] ma imbattersi ancora in questo mostriciattolo in edizioni che aspiravano al più onesto decoro, come quella curata per Giuffrè da Gian Domenico Pisapia nel '64 o l'altra dell'editore Feltrinelli del '77, richiama alla mente il vecchio detto sull'errore umano e sul *perseverare diabolicum*.[2] Il fatto che il testo adottato da Venturi sia stato accolto ormai anche in diffuse edizioni economiche[3] induce a bene sperare per l'avvenire: il rigoroso lavoro filologico, che Gianni Francioni ha compiuto per allestire il testo della presente edizione, ha convalidato quella scelta con dati e argomenti che è lecito ritenere definitivi.

1. Cfr. i nn. 98 e 101; una semplice manipolazione di esemplari invenduti è attestata dal n. 108. Alla *vulgata* si attiene anche un'insignificante antologia del 1964 (n. 103), nonché, per meccanica traslazione, la ristampa del '65 dell'edizione curata dal Calamandrei (n. 105).

2. Cfr. i nn. 102 e 111.

3. Nella collana « Gum » di Mursia (1973) e nella rinnovata edizione della « Bur » di Rizzoli (1981); cfr. i nn. 109 e 114.

Parte seconda

LE EDIZIONI

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. num. XLV.

MDCCLXIV.

ERRATA			CORRIGE
pag.	*lin.*		
5.	22	a cui	colle quali
12.	24	ſono	non ſono
18.	23	alle rivoluzioni	colle rivoluzioni
19.	10	dal	per
19.	25	ed ogni	ad ogni
27.	5	altri	altrui
28.	5	ſua	loro
49.	26	macchie	macchine
62.	12	vien	divien
63.	12	intenzione	intenſione
67.	10	pubblico lo ſtromento	pubblico, ſtromento
67.	20	dalla	della
68.	6	al ſacrificio	in ſacrificio
70.	10	ciò è	ciò naſce
76.	14	dovrebbe	non dovrebbe
76.	18	Religione	ragione
77.	19	diverſi e dall' impunità medeſima	diverſi dal pericolo della impunità
82.	25	rendano	renda
88.	1	del	per il
90.	10	rendaſi	rendano
96.	20	di eſſe	di eſſa

Queſti ſono gli errori più importanti traſcorſi per difetto del manoſcritto, gli altri può facilmente il Lettore correggerli da ſe.

Il tardivo allegato all'edizione originale

1 (1764).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expectan-* | *dum, ut quis simul, & serat, & metat, sed* | *praeparatione opus est, ut per gradus mature-* | *scant.* Bacon. Serm. fidel. num. XLV. | ═══ | [fregio composto di minuti fregi tipografici] ═══ | M D C C L X I V.

In-4°, pp. 106 (2 nn., 3-104, 2 n.n.); segnature A-N. Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; 3-104, testo continuo, senza divisione in capitoli, ma i titoli dei medesimi sono collocati a margine a mo' di sommario. In capo alla p. 3, sotto una piccola testata tipografica, *inc.*: « Gli uomini lasciano... »; a p. 104 *expl.*: « ... *dettata dalle Leggi. FINE* ». Comprende l'*Introduzione* e 41 capitoli non numerati. Solo in alcuni rari esemplari venne aggiunta una carta supplementare: [105], « Errori più importanti trascorsi per difetto del manoscritto », con 21 emendazioni; [106], vuota. Edizione principe pubblicata a Livorno dalla tipografia di Marco Coltellini nel luglio 1764. Per la ristampa anastatica impressa a Torino nel 1964 cfr. il n. 104.

Bibliografia: *Bibliotheca Firmiana* (1783), vol. II, p. 376; BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [1]; VILLA, *Notizie* (1821), pp. XXVII-VIII; MELZI, *Dizionario*, vol. I (1848), p. 281; GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 173 (suppone a torto: « forse di Monaco »); F. PERA, *Appendice ai Ricordi e alle Biografie livornesi*, Livorno, 1877, p. 30; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; CHIAPPINI, *L'arte* (1904), pp. 66-67; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 22, n. 1; HIGGS, *Bibliography* (1935), n. 3362; *Mostra dell'editoria livornese* (1962), n. 44; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), nn. 134-135, p. 40; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 1. pp. 396-397; NUC, vol. 42 (1969), p. 79; SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo* (1981), n. 380, p. 71.

Esemplari: Ann Arbor, Univ. of Michigan, Clements Libr.; Bloomington, Indiana Univ.; CH Law School Libr.; FN M.1115.1; FN 20.8.3.4; FN 4612.14; FN 3568.31; LB 6026.R.5; MA Becc. B.71; MA Becc. B.102; MA Becc. B.164; MA IV.Hie.BB. VII.49; MB Rari N.10; New Haven (Conn.), Yale Univ.; Oldenburg, Landesbibl.; PiU B.q.8; RN 13.22.D.43; TC 283.e.23; TE R.4.3.17; TF; VQ I.D.608; Washington, Libr. of Congress.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SECONDA

RIVISTA E CORRETTA.

In rebus quibuſcunque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat; ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. n. 45.

IN MONACO

MDCCLXIV.

2 (1764).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | *EDIZIONE SECONDA* | RIVISTA E CORRETTA. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe-* | *ctandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat; sed praeparatione opus est, ut per* | *gradus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. n. 45. | ═══ | [fregio: vaso con cespo di fiori e volute] | IN MONACO | ═══ | M D C C L X I V.

In-8°, pp. 112 (2 n.n., 3-112); segnature A-G. Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; 3-112, testo. Alla p. 3 testatina fregiata in capo al titolo e contorno fregiato alla G iniziale dell'*Introduzione*; lettere iniziali in corpo maggiore in capo ai capitoli. Riproduce l'edizione originale dello stesso anno, tenendo conto dell'*Errata-corrige* posta in calce alla stessa; introduce varianti arbitrarie in fatto di lingua e di sintassi e giustifica così la vantata qualifica di edizione «rivista e corretta». I titoli dei capitoli non sono più a margine, bensì in centro di pagina e numerati progressivamente in cifre romane; dato che nessun numero è stato assegnato all'introduzione, la numerazione dovrebbe giungere fino al n. XLI, ma termina invece con il n. XL perché il n. XXV è stato assegnato per svista tanto al capitolo *Della pena di morte* (p. 66) quanto al successivo *Della cattura* (p. 75). L'indicazione di luogo è falsa: si tratta di una contraffazione stampata a Firenze da Andrea Bonducci nell'autunno del 1764.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [2]; MELZI, *Dizionario*, vol. I (1848), p. 281; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 23, n. II; *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; PARENTI, *Dizionario* (1951), pp. 144-145; PARENTI, *Libri e autografi* (1952), pp. 22-24; ALEKSEEV, *Biblioteka Vol'tera* (1961), n. 314, p. 166; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 136, p. 41; VENTURI, *L'immagine* (1964), p. 707; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 2, pp. 397-399; NUC, vol. 42, (1969), p. 79.

Esemplari: FN 19.6.319; FN Miscell. Capretta 1338.1; Knoxville, Univ. of Tennessee HV.8661.B.28; Leningrad, Bibl. Saltykov Sedrin, Vol'tera 11.114; MA Becc. B.94; MA S.M.Y.IX.98; PiU B.q.8; PN F.24268; Providence (Rh. Isl.), Brown University HV.8661.B2; RN 13.13.A.16; RN 13.25.G.20; St. Louis (Miss.), Washington University 365.B.386; TF (due esemplari, uno dei quali con dedica autografa a G. B. Biffi). L'esemplare già conservato in LB 6025.a.7 è andato distrutto durante la seconda guerra mondiale; quello un tempo esistente a Leipzig, Bibl. des Reichsgerichts, dovrebbe oggi trovarsi a Berlin, Bibl. des obersten Gerichts der DDR, ma risulta invece smarrito, così come è smarrito quello della Public Library di New York.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE.

In rebus quibuſcunque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul & ſerat, & metat; ſed præparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant.

Bacon. Serm. fidel. n. 45.

IN MONACO

MDCCLXIV.

3 (1764).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non ex-* | *pectandum, ut quis simul, & serat, &* | *metat; sed praeparatione opus est, ut per* | *gradus maturescant.* | Bacon. Serm. fidel. n. 45. | ═══ | [fregio tipografico] | IN MONACO | ═══ | M D C C L X I V.

In-4° piccolo, pp. 112 (2 n.n., 3-112); segnature A-O. Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; 3-112, testo.

La numerazione dovrebbe giungere fino al n. XLI, ma termina invece con il n. XL perché il n. XXV è stato assegnato per svista tanto al capitolo *Della pena di morte* (p. 66) quanto al successivo *Della cattura* (p. 75).

L'indicazione di luogo è falsa: si tratta di una contraffazione della contraffazione fiorentina (n. 2), forse eseguita clandestinamente a Pisa, o meglio a Livorno, e probabilmente retrodatata, perché Aubert la considerò come « quarta » edizione, cioè posteriore alla sua « terza » del marzo 1765 (n. 4). Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: Meadville (Penns.), Allegheny College T.343.B.386d; Milano, raccolta di C. Toresella; PN 28946; RV Ferraioli V.4391; RV R.G.Dir.civ.V.222.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

TERZA EDIZIONE

Riviſta, corretta, e notabilmente accreſciuta
DALL' AUTORE

COLLE RISPOSTE DELLO STESSO
ALLE NOTE E OSSERVAZIONI
Pubblicate in Venezia contro queſt' Opera

SI AGGIUNGE
IL GIUDIZIO
DI UN CELEBRE PROFESSORE.

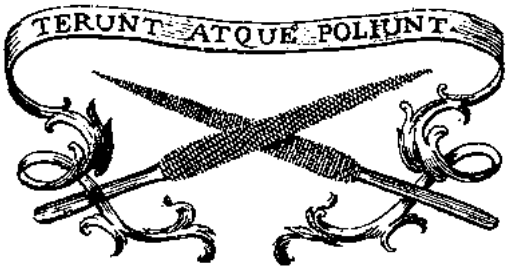

IN LAUSANNA
MDCCLXV.

4 (1765).

DEI DELITTI | *E* | *DELLE PENE* | TERZA EDIZIONE | *Rivista, corretta, e notabilmente accresciuta* | DALL'AUTORE | *COLLE RISPOSTE DELLO STESSO* | ALLE NOTE E OSSERVAZIONI | Pubblicate in Venezia contro quest'Opera | *SI AGGIUNGE* | IL GIUDIZIO | DI UN CELEBRE PROFESSORE. | [vignetta delle due lime incrociate; su un nastro il motto: « TERUNT ATQUE POLIUNT »] | IN LAUSANNA | [riga di piccoli fregi] | M D C C L X V.

In-8°, pp. 246 (4 n.n., 1-142, [133 bis]-229, 3 vuote). Edizione pubblicata a Livorno dalla tipografia Coltellini nel marzo 1765.

Il volume si apre con due carticini fuori testo: il primo, impresso su carta forte, vuoto al *recto*, reca al *verso* la vignetta allegorica immaginata da Beccaria, che qui per la prima volta compare in fronte all'opera; il secondo carticino, impresso su carta del testo, reca il frontespizio al *recto* ed è vuoto al *verso*. Furono entrambi tirati a parte sul torchio calcografico, dato che entrambi recano una vignetta incisa in rame. L'antiporta misura mm. 88 × 125 su rame di mm. 92 × 133; l'incisione del frontespizio mm. 70 × 39. Gli esemplari si differenziano a seconda che rechino o meno a p. 3, in calce all'avviso « Al lettore », un fregio con i simboli delle arti; l'avviso si conclude precisando: « Tutto ciò ch'è racchiuso fra questo segno * è materia aggiunta dall'istesso Autore ».

Comprende: 1-3, « Al lettore », indirizzo anonimo di Giuseppe Aubert, in grosso carattere corsivo; [4], vuota; 5-126, testo del *Dei delitti e delle pene*, in 45 capitoli; 127, bottello del « Giudizio di celebre professore sopra il libro Dei delitti e delle pene », cioè il breve saggio di Giovan Gualberto De Soria; [128], vuota; 129-139, testo del *Giudizio*; [140], vuota; 141, « Avviso » redatto dall'Aubert, che dà notizia dell'aggiunta *in extremis* della *Risposta* (redatta dai fratelli Verri) al calunnioso libello del Facchinei contro Beccaria; [142], vuota; [133 bis], bottello con il titolo e il motto preliminare della *Risposta*; [134 bis], vuota; 135 [bis]-226, testo della *Risposta*; 227-229, « Indice dei paragrafi ed altre cose che si contengono in questo libro »; in calce alla p. 229 è registrata la correzione di tre errori di stampa.

Come si vede dalle irregolarità di numerazione, l'edizione risulta manipolata al fine di restaurare una grave omissione occorsa in seno alla segnatura I (pp. 129-144 dell'impressione originaria), nella quale il testo del *Giudizio* del De Soria, ritenuto a torto completo, occupava appena tre pagine. Ecco infatti quale doveva essere la composizione originaria di detta segnatura:

I 1	pp.129-130	Inizio del testo del *Giudizio*.
I 2	pp.131-132	Fine del *Giudizio* (p. 131) e *Avviso* (p. 132).[1]
I 3	pp.133-134	Bottello della *Risposta*.
I 4	pp.135-136	Testo della *Risposta*.[2]
I 5	pp.137-138	Idem.
I 6	pp.139-140	Idem.
I 7	pp.141-142	Idem.
I 8	pp.143-144	Idem.

Al fine di reintegrare le numerose pagine omesse del *Giudizio* il tipografo eseguì una manipolazione intesa alla massima economia: soppresse infatti il carticino I 2 (pp. 131-132) salvandone solo una sottile linguetta in cucitura per assicurare il corrispondente carticino I 7 (pp. 141-142), e in suo luogo inserì un intero ternione segnato I 2*, I 3* e I 4*, numerato da 131 a 142. La segnatura I assunse pertanto l'anomalo aspetto seguente:

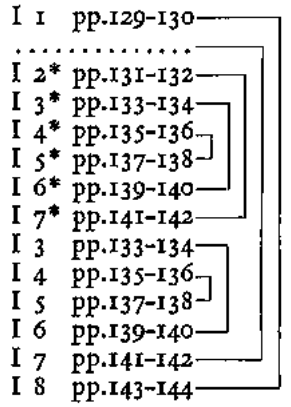

I 1	pp.129-130	Inizio del testo del *Giudizio*.
I 2*	pp.131-132	Segue il testo del *Giudizio*.
I 3*	pp.133-134	Idem.
I 4*	pp.135-136	Idem.
I 5*	pp.137-138	Idem.
I 6*	pp.139-140	Fine del *Giudizio* (p. 139). La p. 140 è vuota.
I 7*	pp.141-142	*Avviso* (p. 141). La p. 142 è vuota.
I 3	pp.133-134	Bottello della *Risposta*.
I 4	pp.135-136	Testo della *Risposta*.
I 5	pp.137-138	Idem.
I 6	pp.139-140	Idem.
I 7	pp.141-142	Idem.
I 8	pp.143-144	Idem.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [3]; VILLA, *Notizie* (1821), p. XXXI; MELZI, *Dizionario*, vol. I (1848), p. 281; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 23, n. III, e p. 304; *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 107; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 137, pp. 41-42; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 3, pp. 399-403.

Esemplari: FN 5.6.546 (dopo l'alluvione, benché restaurato, è mutilo del frontespizio); Göttingen, Universitätsbibl.; Ithaca (N.Y.), Cornell University Rare HV.8661.B.38; MA Becc. B.54; MA Becc. B.60; MA Becc. B.91; MA S.Q.L.T.44; MB 25.7.C.30; Torino, raccolta di M. Bechis.

1. In effetti l'indice del volume, non corretto dopo la manipolazione, addita ancora l'*Avviso* a p. 132.
2. L'indice addita la *Risposta* a p. 135.

La vignetta allegorica incisa da Giovanni Lapi per la « terza » edizione (1765)

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

TERZA EDIZIONE

Riviſta, corretta, e notabilmente accreſciuta
DALL' AUTORE

COLLE RISPOSTE DELLO STESSO
ALLE NOTE E OSSERVAZIONI
Pubblicate in Venezia contro queſt' Opera

SI AGGIUNGE
IL GIUDIZIO
DI UN CELEBRE PROFESSORE.

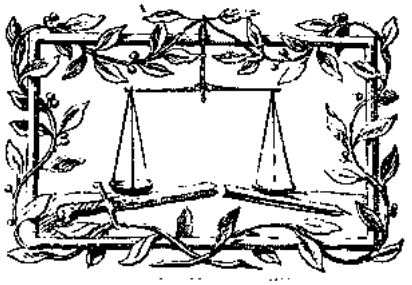

IN LAUSANNA
MDCCLXV.

5 (1765).

DEI DELITTI | *E* | *DELLE PENE* | TERZA EDIZIONE | *Rivista, corretta, e notabilmente accresciuta* | DALL'AUTORE | *COLLE RISPOSTE DELLO STESSO* | ALLE NOTE E OSSERVAZIONI | Pubblicate in Venezia contro quest'Opera | *SI AGGIUNGE* | IL GIUDIZIO | DI UN CELEBRE PROFESSORE. | [vignetta della bilancia in equilibrio sopra una spada spezzata entro cornice di fronde d'olivo] | IN LAUSANNA | [riga di piccoli fregi tipografici] | M D C C L X V.

In-8°, pp. 246 (4 n.n., 1-142, [133 bis]-229, 3 vuote).

Semplice variante dell'edizione descritta al n. 4, dalla quale si differenzia soltanto per la vignetta del frontespizio; questo è impresso con la medesima composizione, come mostra ad esempio la *P* ammaccata della parola *RISPOSTE* nella riga 7. Tutti gli esemplari a me noti recano il fregio a p. 3. La vignetta misura mm. 56 × 38.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [3]; MELZI, *Dizionario*, vol. I (1848), p. 281; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 23, n. III; FERRO, *Contributo* (1966), n. 3, pp. 399-403.

Esemplari: BC Sala 1ª.Logg.E.1.6; GU 3.N.I.36; MA Becc. B.3; TF.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

OPERA

DEL MARCHESE

CESARE BECCARIA BONESANA

PATRIZIO MILANESE

EDIZIONE QUINTA

Di nuovo corretta ed accreſciuta.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bachon. Serm. fidel. nu. XLV.

LAUSANNA

MDCCLXVI.

Giuseppe Pelli Bencivenni

6 (1766).

DEI DELITTI | E | *DELLE PENE* | OPERA | *DEL MARCHESE* | CESARE BECCARIA BONESANA | PATRIZIO MILANESE | ═══ | EDIZIONE QUINTA | Di nuovo corretta ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe-* | *ctandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bachon. Serm. fidel. nu. XLV. | ═══ | [piccolo fregio] | LAUSANNA | ═══ | MDCCLXVI.

In-8°, pp. 328 (8 n.n., 1-318, 2 vuote), oltre una tavola f.t.

La tavola in antiporta è impressa impiegando lo stesso rame dell'edizione del 1765. Comprende: [I], occhietto: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[VII], « Avviso » della medaglia d'oro assegnata all'opera da una Società scientifica svizzera (la Patriotische Gesellschaft di Berna); [VIII], « Altro avviso » circa la pubblicazione della versione francese con mutato ordine dei paragrafi; l'autore si rammarica di non essere giunto in tempo a conformarvisi; 1-8, « A chi legge », in carattere corsivo; si tratta del preambolo aggiunto dal Beccaria per la prima volta in questa edizione; a p. 8 è collocata l'avvertenza: « Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno * sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altro segno † sono le seconde aggiunte »; 9-205, testo diviso in 47 capitoli oltre l'*Introduzione*; [206], vuota; 207-217, « Giudizio di un celebre professore » ecc. di G. G. De Soria, in corpo minore; [218], vuota; [219], occhietto della « Risposta » contro il Facchinei; [220], vuota; 221-313, testo della *Risposta*; 314-315, « Avvertimento. Nelle presenti *Risposte alle Note ed osservazioni* le pagine che si citano del libro *Dei delitti e delle pene* essendo quelle della Edizione precedente, così per commodo di ritrovarle in questa avvertiamo che alla p. 226 dove si cita la pag. 11 si legga la 18... » (e segue con tutti i rimandi all'edizione del 1765 aggiornati alla paginazione della presente); 316-318, « Indice dei paragrafi ed altre cose che si contengono in questo libro ». A p. 225 è impresso un fregio raffigurante un aquilotto sopra una conchiglia rovesciata e fogliami; le pp. 179-180 sono impresse su un foglietto a sé, incollato a un lembo della precedente carta sostituita. La presente edizione e le sue varianti (nn. 7-9) vennero composte utilizzando per le segnature A-H (pp. 1-128) fogli di due diverse tirature, impresse con gli stessi piombi e fregi, ma con numerose diversità nella giustificazione delle righe e con varianti quasi sempre casuali (cfr. sopra le pp. 460-462).

Bibliografia: PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 107; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 5, pp. 404-406.

Esemplari: BC Salone.Cass.6.A.2.36; GC F.Ant.XVIII.A.1029; MC G.VET.182; Milano, Mediobanca; Pisa, Scuola Normale, *Moni* L.VIII.24; TF (esemplare già appartenuto a Giuseppe Pelli, con sua firma autografa al frontespizio).

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE QUINTA

Di nuovo corretta ed accreſciuta.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. nu. XLV.

HARLEM

MDCCLXVI.

7 (1766).

DEI DELITTI | E | *DELLE PENE* | ═══ | EDIZIONE QUINTA | Di nuovo corretta ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe-* | *ctandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. nu. XLV. | ═══ | [fregio: conchiglia con volute e fogliami] | HARLEM | ═══ | M D C C L X V I.

In-8°, pp. 326, o 324, o 322 (6 [o 4, o 2] n.n., 1-318, 2 vuote), oltre una tavola f.t.

Si tratta di una manipolazione dell'edizione di « Lausanna » (Livorno, Coltellini, 1766), eseguita mediante la sostituzione del frontespizio, per sopprimervi il nome dell'autore (là pubblicato per la prima volta) in conseguenza della condanna all'Indice del libro, pronunciata a Roma il 3 febbraio 1766, che aveva intimorito Beccaria. Si provvide anche a correggere l'errore di stampa « Bachon. » in « Bacon. ». Dato che alcune copie erano già in circolazione, l'Aubert provvide a restituire l'anonimia in due diversi modi: per le copie già distribuite stampò un nuovo frontespizio su un foglietto sciolto e lo inviò ai detentori degli esemplari, raccomandando caldamente la sostituzione; in questo caso, il carticino congiunto con il frontespizio originale, cioè quello comprendente il bottello, venne eliminato; per le copie in suo possesso ristampò le pp. preliminari, eliminando anche l'« Avviso » della medaglia d'oro assegnata all'opera dalla Patriotische Gesellschaft di Berna (nel timore che attraverso di esso si potesse identificare l'autore); rimase invece l'« Altro avviso », naturalmente con il titolo mutato in « Avviso » semplicemente. Si hanno perciò tre varianti della manipolazione:

I. Esemplari con 6 pp. preliminari: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-[V], « Avviso » (*inc.*: « Il citare i testimonj... »); [VI], « Altro avviso » (*inc.*: « Mentre era quasi... »). Il frontespizio è stampato su un carticino sciolto di carta diversa da quella del testo, più robusta e con vergatura più fitta.

II. Esemplari con 4 pp. preliminari: [I], frontespizio; [II]-[III], vuote; [IV], « Avviso » (*inc.*: « Mentre era quasi... »).

III. Esemplari con 2 pp. preliminari: [I], frontespizio; [II], vuota.

Bibliografia: *Bibliotheca Firmiana* (1783), vol. II, p. 376 (ma può riferirsi ai nn. 8, 9, 10 o 12); BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [4]; MELZI, *Dizionario*, vol. I (1848), p. 281; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174; CHIAPPINI, *L'arte* (1904), p. 67; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 24, nn. V e V bis; *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; HIGGS, *Bibliography* (1935), nn. 3964-3965; VENTURI, *L'immagine* (1964), p. 711; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 6, pp. 406-408.

Esemplari: BC Sala 1ª.Loggia.G.3.37 (tipo II); BC Sala 24ª.Cassap.2.A.1.7 (tipo II); FN 19.9.150 (tipo II); Genova, Bibl. Franzoniana XXI.D.131; Gotha, Herzogliche Bibl.; Halle, Universitätsbibl.; Innsbruck, Universitätsbibl.; Köln-Lindenthal, Universitätsbibl.; MA Becc. B.42 (tipo II); MA Becc. B.47 (tipo I, mutilo delle pp. 207 segg.); MB L.N.R.2 (tipo III); Milano, raccolta di C. Toresella; PN F.24269; TF (tipo II).

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE QUINTA

Di nuovo corretta, ed accreſciuta.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed præparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. n. XLV.

HARLEM

MDCCLXVI.

8 (1766).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | [piccolo fregio] | EDIZIONE QUINTA | Di nuovo corretta, ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe-* | *ctandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. n. XLV. | ═══ | [fregio: vaso di fiori tra volute di fogliami] | HARLEM | ═══ | M D C C L X V I.

In-8°, pp. 322 (2 n.n., 1-318, 2 vuote), oltre una tavola f.t.

Si tratta di una mera variante dell'edizione di « Lausanna » già descritta al n. 6. In questa, il frontespizio è stampato su un foglietto volante e sono mancanti tutte le pagine preliminari con entrambi gli « Avvisi ». Il fregio del frontespizio venne impiegato nel 1770 dalla tipografia milanese del Galeazzi a p. 23 dell'edizione originale delle *Ricerche intorno alla natura dello stile* dello stesso Beccaria, come mostra il facsimile sotto riportato.

23

Così credo faccendo avrò convinto almeno in parte i miei leggitori, che, in quanto allo ſcrivere eccellentemente ſi appartiene, non ſia queſto un dono di natura, ma uno ſtudio dell' arte diretta da principj certi, e da norme inalterabili, perchè ſe con un ſol principio bene ſviluppato ſi arriva a diſcernere ſubito fra la moltitudine delle eſpreſſioni le migliori, e ſe da queſto iſteſſo principio caverò il modo di avvezzar l' immaginazione, e l' intelletto a trovar prontamente copia di eſpreſſioni, fra le quali ſcieglière le più opportune, confeſſerà ognuno eſſervi lo ſteſſo artificio a ſcriver bene come vi poſſa eſſere a far qualunque altra coſa, ove ſi ricerchino i neceſſarj materiali, e meglio quelli ſi ſappiano diſporre.

Bibliografia: FIRPO, *Contributo* (1966), n. 7, pp. 408-409.

Esemplari: MA Becc. B.1; Milano, raccolta di C. Toresella; TF.

Note aggiunte. Io mi ſtimo altamente felice ogni volta che poſſo colle mie Stampe cooperare a quel pubblico bene, cui mirano le degne fatiche di tanti moderni Filoſofi.

SO-

[C. Amidei], *Discorso filosofico-politico sopra la carcere de' debitori* ecc., con note di Giovan Battista Vasco, s. n. t. (ma: Milano, Galeazzi, 1770), pp. 4-5

SOPRA LA CARCERE DE' DEBITORI.

LA Ricchezza, e la Povertà ſono vicende neceſſarie nel Corpo Politico, e chi tentaſſe di opporvi delle reſiſtenze non tenderebbe, che a ſoſtituire al moto la forza d'inerzia. Se il deſiderio di acquiſtare non foſſe ſoſtentato dalla forza pubblica col difendere, e proteggere l'acquiſto in tutta la ſua eſtenſione (*a*), ſi comprimerebbero le molle del genio, ſi riſtringerebbero i ſuoi ſforzi, ſi diminuirebbero le ſue ſcoperte, e i ſuoi utili errori, i ſuoi progreſſi, e le ragioni, per le quali le Arti, e le Scienze paſſano da un

(*a*) Ove la facoltà d'acquiſtare anzichè eſſere contenuta in certi giuſti limiti, venga in tutta la ſua eſtenſione difeſa e protetta dalla forza pubblica, non vi ſarà più alcuna legislazione valevole a difendere la claſſe de' poveri dalla oppreſſione de' ricchi. Una moderata ricchezza può eſſere una meta baſtante per inviluppare tutta la umana attività. Non è la quantità della ricchezza, ma la vivacità del noſtro deſiderio, che miſura gli ſforzi noſtri per conſeguirla.

Nelle due facciate il Galeazzi impiega il fregio che aveva posto in fronte all'annata II del «Caffè» (1766) e quello di cui alle pp. 554-555

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE QUINTA

Di nuovo corretta, ed accreſciuta.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. n. XLV.

HARLEM

MDCCLXVI.

9 (1766).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | [piccolo fregio] | EDIZIONE QUINTA Di nuovo corretta, ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expe-* | *ctandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. n. XLV. | ═══ | [fregio: piccolo vaso di frutta tra volute di fronde e frutti] | HARLEM | ═══ | MDCCLXVI.

In-8°, pp. 322 (2 n.n., 1-318, 2 vuote), oltre una tavola f.t.

Altra variante dell'edizione descritta al n. 6, in tutto analoga al n. 8 per quanto riguarda la surrogazione del foglietto recante il frontespizio, la soppressione delle pagine preliminari e la ricomposizione di talune segnature nella medesima tipografia. Dal n. 8 si differenzia per la sostituzione del doppio filetto superiore (qui con la parte in grassetto rivolta verso il basso anziché verso l'alto) e per il diverso fregio. Variante sconosciuta a tutte le bibliografie e mancante a Milano nella raccolta Beccaria della Biblioteca Ambrosiana.

Esemplari: TF (due esemplari).

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

EDIZIONE QUINTA

Di nuovo corretta ed accreſciuta.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſibimet, & ſerat, & metat, ſed praeparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant. Bacon. Serm. fidel. nu. XLV.

HARLEM

MDCCLXVI.

10 (1766).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | ═══ | EDIZIONE QUINTA | Di nuovo corretta ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut | quis simul, & serat, & metat, sed praeparatione | opus est, ut per gradus maturescant.* Bacon. Serm. | fidel. nu. XLV. | ═══ | [fregi tipografici] | HARLEM |═══| M D C C L X V I.

In-8° piccolo, pp. 176 (4 n.n., v-XII, [I]-164), oltre una tavola f.t.

Comprende: [I], frontespizio; [II], vuota; [III], « Avviso » (*inc.*: « Mentre era quasi compiuta... »); [IV], vuota; v-XII, « A chi legge »; [I]-164, testo, diviso in *Introduzione* e 47 capitoli. La tavola in antiporta ricalca con molta fedeltà quella dell'edizione livornese del 1765, mostrando però numerose varianti nel tratteggio; misura mm. 86 × 124, su rame di mm. 93 × 132. Contraffazione del n. 7, impressa probabilmente in Svizzera o in Germania.

Bibliografia: *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187 (suppone a torto che si tratti di un'impressione di Livorno, tipografia Coltellini); FIRPO, *Contributo*, (1966), n. 8, pp. 409-411.

Esemplari: Bamberg, Staatliche Bibl.; BrS Fu.4635; BrS 8° Bibl. Diez. 6774; CH Law School Libr.; Göttingen, Universitätsbibl.; Klagenfurt, Oeffentl. Studienbibl.; Leipzig, Universitätsbibl.; Weimar, Landesbibl.; Wolfenbüttel, Herzog August Bibl.; Wrocław, Bibl. Universytecka.

La vignetta allegorica della contraffazione descritta al n. 10

La vignetta allegorica incisa a Parigi per l'edizione del Molini del 1766

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SESTA

Di nuovo corretta ed accreſciuta.

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, & seral, & metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant. Bacon. Serm. fidel. nu. XLV.

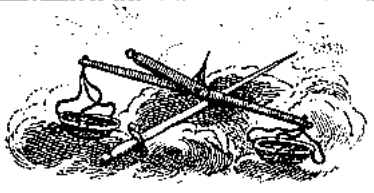

HARLEM,
Et se vend
A PARIS,
Chez Molini Libraire, Quai des Augustins.

MDCCLXVI.

11 (1766).

DEI | DELITTI | *E* | DELLE PENE | ═══ | EDIZIONE SESTA | Di nuovo corretta ed accresciuta. | ═══ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non* | *expectandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. nu. XLV. | ═══ | [vignetta: bilancia e spada adagiate sopra nuvole, dietro le quali spunta un sole radioso] | HARLEM, | *Et se vend* | A PARIS, | *Chez Molini Libraire, Quai des Augustins.* | ═══ | MDCCLXVI.

In-8°, pp. 324 (4 n.n., I-VIII, [9]-314, 6 n.n.). La tavola in antiporta (mm. 81 × 125) e il frontespizio sono incisi in rame. Comprende: [1], vuota; [2], tavola; [3], frontespizio; [4], vuota; I-VII, « A chi legge »; VIII, avvertimento: « Tutto ciò che è racchiuso... » (finalino: una veduta di case entro un cartiglio alato); [9]-205, testo in 47 capitoli, oltre l'*Introduzione*; [206], vuota; 207-218, «Giudizio» del De Soria; [219], bottello della «Risposta» contro il Facchinei; [220], vuota; 221-314, testo della *Risposta*; [315]-[316], « Avvertimento » che aggiorna i rimandi di pagina al *Dei delitti e delle pene* contenuti nel testo della *Risposta* (analogo a quello che si legge nell'edizione « Lausanna », 1766); [317]-[319], « Indice dei paragrafi ed altre cose che si contengono in questo libro »; [320], vuota. L'opinione corrente è che si tratti d'una stampa eseguita in Livorno nella tipografia Coltellini, ma la filigrana rimanda a una cartiera dell'Alvernia, sicché si deve concludere che sia questa l'edizione impressa a Parigi, per conto di Giovan Claudio Molini, nell'autunno del 1766.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [5]; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; CHIAPPINI, *L'arte* (1904), p. 67; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 25, nn. VI e VI bis; *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 103; BRITISH MUSEUM, *General Catalogue of printed Books*, London, vol. L, 1953, col. 439; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 139, pp. 42-43; VENTURI, *L'immagine* (1964), pp. 711-712; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 10, pp. 413-416.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; BrS Fu.4636; LB 228.a.12; CH; MA Becc. B.38; PaU 35.L.13; Pisa, raccolta di M. Mirri; PN F.28947; Princeton (N. Jers.), Princeton Univ.; Providence (Rh. Isl.), Brown Univ. HV.8661.B.2; TF; WN 27.Aa.35.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SESTA

Di nuovo corretta ed accreſciuta

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, & serat, & metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant. Bacon. Serm. fidel. nu. XLV.

HARLEM

MDCCLXVI

12 (1766).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | ═ | EDIZIONE SESTA | Di nuovo corretta ed accresciuta | ═ | *In rebus quibuscumque difficilioribus non* | *expectandum, ut quis simul, & serat, & me-* | *tat, sed praeparatione opus est, ut per gra-* | *dus maturescant.* Bacon. Serm. fidel. nu. XLV. | ═ | [vignetta: bilancia e spada adagiate sopra nuvole, dietro le quali spunta un sole radioso] | HARLEM | ═ | M D C C L X V I.

In-8°, pp. 324 (4 n.n., I-VIII, [9]-314, 4 n.n., 2 vuote).

La tavola in antiporta (mm. 79 × 122) e il frontespizio sono incisi in rame su un'unica lastra di mm. 228 × 174. Comprende: [1], vuota; [2], tavola; [3], frontespizio; [4], vuota; I-VIII, « A chi legge »; 1-195, testo in 47 capitoli, oltre l'*Introduzione*; [196], vuota; 197-209, « Giudizio » del De Soria; [210], vuota; [211], bottello della « Risposta » contro il Facchinei; [212], vuota; 213-314, testo della *Risposta*; [315]-[318], « Indice dei paragrafi, ed altre cose che si contengono in questo libro ». Si tratta probabilmente di una contraffazione dell'edizione impressa a Parigi, per conto di Giovan Claudio Molini, nell'autunno 1766.

Bibliografia: *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; VENTURI, *L'immagine* (1964), pp. 711-712; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 9, pp. 411-413.

Esemplari: Darmstadt, Hessische Landesbibl.; MA Becc. B.79; RN 13.18.B.7; TF; TV.

La vignetta allegorica come appare nell'edizione di «Harlem» (Parigi) del 1766

La stessa vignetta nell'edizione di « Buglione » del 1767

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE SESTA.

DI NUOVO CORRETTA ED ACCRESCIUTA

Del Trattato de Tormentis, e delle meditazioni sopra la Felicità.

In rebus quibuſcumque difficilioribus non expectandum, ut quis ſimul, & ſerat, & metat, ſed præparatione opus eſt, ut per gradus matureſcant Bacon. Serm. fidel. nu. XLV.

BUGLIONE.

MDCCLXVII.

13 (1767).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | = | Edizione Sesta. | Di nuovo corretta ed accresciuta | Del Trattato de Tormentis, e delle meditazioni | sopra la Felicità. | = | *In rebus quibuscumque difficilioribus* | *non expectandum, ut quis simul,* | *& serat, & metat, sed præpara-* | *tione opus est, ut per gradus ma-* | *turescant.* Bacon. Serm. fidel. nu. | XLV. | = | = | = | = | *BU-GLIONE.* | = | MDCCLXVII.

In-8°, pp. 336 (2 n.n., 3-336), oltre una tavola f.t.

L'antiporta è impressa mediante una nuova incisione (mm. 88 × 124 su rame di mm. 95 × 136), che ricalca con grande fedeltà quella originale del 1765; tuttavia si rileva agevolmente l'andamento diverso di numerosi tratteggi. Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; 3-11, « A chi legge »; 12, « Avviso » (lo stesso dell'edizione del 1766: «Mentre era quasi compiuta...»); 13-176, testo del *Dei delitti* in 47 capi oltre l'*Introduzione*; 177-190, « Giudizio » del De Soria; 191-275, « Risposta » contro il Facchinei; [276], vuota; [277], bottello per il «De tormentis», trattatello anonimo di Salvatore Venturini, ch'era venuto in luce a Lucca nel 1766; [278], vuota; 279-298, testo del *De tormentis*; [299], bottello delle «Meditazioni sulla felicità» di Pietro Verri; [300], vuota; 301-334, testo delle *Meditazioni*; 335-336, « Indice ». Nel testo della *Risposta* i rimandi alle pagine del *Dei delitti* sono aggiornati alla presente edizione, sicché non fu necessario allegare in fine un *Avvertimento* analogo a quello posto dall'Aubert nella sua edizione del 1766. Alle pp. 190 e 196 è impresso un rozzo fregio silografico raffigurante una colomba che artiglia uno scettro e una palma, mentre regge col becco un ramo d'ulivo. Edizione stampata verosimilmente in Lucca.

Bibliografia: Beccaria, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [6]; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; *Gesamtkatalog*, vol. IV (1933), col. 187; Parenti, *Dizionario* (1951), p. 42; Manuppella, *Beccaria* (1964), n. 140, pp.43-44; Torcellan, *Beccaria a Venezia* (1964), pp. 743-744; Firpo, *Contributo* (1966), n. 11, pp. 416-418.

Esemplari: BC Sala 3*.K.6.23; CH Law School Libr.; Frankfurt am Main, Universitätsbibl.; GU 3.LL.I.90; Haverford (Penn.), Haverford College; MA Becc. B.76; MA Ell.1149; TF.

DEI

DELITTI E DELLE PENE

EDIZIONE ULTIMA

DELL' ANNO MDCCLXIX.

COLL' AGGIUNTA

DEL

COMMENTARIO ALLA DETTA OPERA

DEL SIGNOR DI VOLTAIRE

TRADOTTO DA CELEBRE AUTORE.

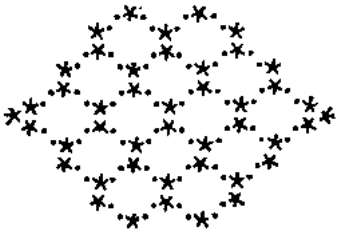

A LAUSANNA.

A RICHIESTA UNIVERSALE.

14 (1769).

DEI | *DELITTI E DELLE PENE* | EDIZIONE ULTIMA | *DELL'ANNO MDCCLXIX.* | ═══ | COLL'AGGIUNTA | *DEL* | COMMENTARIO ALLA DETTA OPERA | DEL SIGNOR DI VOLTAIRE | TRADOTTO DA CELEBRE AUTORE. | ═══ | [fregio tipografico di stelline e punti, in forma di rombo a *quincunx*] | ═══ | *A LAUSANNA.* | ⌒⌒⌒⌒⌒ | A RICHIESTA UNIVERSALE.

In-8° piccolo, pp. 184 (3 n.n., IV-VII, 1 n.n., 1-174, 1 n.n., 1 vuota), oltre una tavola f.t. di contro al frontespizio.

Comprende: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-VII, «A chi legge»; VII, avvertenza: «Tutto ciò che è racchiuso fra questo segno * sono le prime aggiunte, e quel che è racchiuso fra quest'altro segno † sono le seconde aggiunte.»; [VIII], sentenza di Bacone; 1-114, «Dei delitti e delle pene» in 47 capitoli; 115-172, «Commentario sopra il libro Dei delitti e delle pene del signor di Voltaire»; 173-[175], «Indice dei paragrafi» ecc.

L'antiporta è impressa con lo stesso rame dell'edizione del 1765, scurito e stanco. La stampa venne eseguita nella tipografia Coltellini di Livorno.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [7]; G. CHIAPPINI, *L'arte* (1904), pp. 67-68; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 141, p. 44; TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* (1964), pp. 743-744; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 12, pp. 418-420.

Esemplari: FN Miscell. Palatina 3.A.2.1; LL 343.S.10; MA Becc. B.39; MB Sala Foscol. II.46 bis; RC E⁴.II.14; RV R.G.Sc.soc.V.1023; TF.

OPERE

DIVERSE

DEL MARCHESE

CESARE

BECCARIA

BONESANA

PATRIZIO MILANESE.

PARTE PRIMA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER.

MDCCLXX.

Con Licenza de' Superiori.

15 (1770-1771).

OPERE | DIVERSE | *DEL MARCHESE* | CESARE | BECCARIA | BONESANA | PATRIZIO MILANESE. | [fusello] | *PARTE PRIMA.* | [fusello] | PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA. | [fregio composto di piccoli fregi tipografici] | NAPOLI | NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER. | MDCCLXX. | —— | *Con Licenza de' Superiori.*

[Segue il vol. II con le varianti:] ... *PARTE SECONDA.* ... [fregio composto da un piccolo medaglione con volto femminile circondato da minuti fregi tipografici] ...

[Segue il vol. III con le varianti:] ... *PARTE TERZA.* ... [fregio come nel vol. II] ... MDCCLXXI. ...

Tre volumi in-8°, pp. 340 (20 n.n., 1-316, 4 n.n., oltre una tavola f.t.); 132 (6 n.n., 3-128, oltre 4 grandi tavole pieghevoli f.t.); 184 (8 n.n., 5-178, 2 n.n.). Edizione curata da Troiano Odazzi (1741-1794), il cui nome tuttavia non vi compare.

Volume I: antiporta f.t. incisa in rame (mm. 88 × 127 su rame di mm. 91 × 135); imita piuttosto rozzamente, ma con supina fedeltà, l'incisione della terza edizione (1765) e reca in basso a sinistra la firma « J. Frezza sc. ». Comprende: [I], bottello: « OPERE | *DEL MARCHESE* | BECCARIA | BONESANA »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V], epigrafe dedicatoria del Gravier a Girolamo Pignatelli principe di Marsico Nuovo; [VI], vuota; [VII], supplica del Gravier al re, senza data, per sottoporre l'opera a censura; Nicola [De Rosa], vescovo di Pozzuoli, designa all'ufficio il prof. Domenico Mangieri (27 luglio 1770); [VIII]-[XI], calorosa relazione favorevole del Mangieri al re (25 novembre 1770); [XII], imprimatur della R. Camera (24 gennaio 1771); [XIII]-[XVII], « Giovanni Gravier a' Lettori » per illustrare i criteri seguìti nella raccolta delle opere; [XVIII], vuota; [XIX], « Tavola » del vol. I; [XX], vuota; 1-139, *Dei delitti e delle pene* in 47 capitoli, secondo il testo del 1766; [140], vuota; 141-152, « Giudizio » del De Soria; 153, « Avviso » (quello già posto dall'Aubert in fronte alla sua ristampa della *Risposta* contro il Facchinei, nell'edizione del 1765); [154], vuota; [155], bottello della *Risposta*; [156], vuota; 157-247, testo della *Risposta*; [248], vuota; 249-316, « Commentario sopra il libro de' delitti e delle pene del signor di Voltaire »; [317]-[320], « Indice ».

Volume II: [I], frontespizio (non esiste il bottello); [II], vuota; [III], « Tavola » del vol II; [IV], vuota; [1], bottello autonomo della « Prolusione letta dal regio professore nelle Scuole Palatine » ecc. recitata da Beccaria il 9 gennaio 1769; [2], vuota; 3-21, testo della *Prolusione*; [22], vuota; [23], frontespizio autonomo di « Del disordine e de' rimedi delle monete » ecc.; [24], vuota; 25-59, testo del saggio sulle monete; [60], vuota; dopo questa pagina sono inserte le 4 tavole pieghevoli pertinenti allo scritto che precede; [61], frontespizio autonomo di « Alcuni articoli estratti dall'opera intitolata Il Caffè » ecc.; [62], vuota; 63-128, testo di sei articoli di Beccaria pubblicati sul « Caffè »

(delle cose sue stampate nel periodico risulta omessa soltanto la *Risposta alla « Rinunzia »*).

Volume III: [I], bottello, identico a quello del vol. I; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [1], frontespizio autonomo, con la data del 1771, delle « Ricerche intorno alla natura dello stile »; [2], vuota; [3], indirizzo del Beccaria a Carlo di Firmian, in forma di epigrafe; [4], vuota; 5-7, dedica del Beccaria a Firmian; [8], vuota; 9-178, testo delle *Ricerche*; [179], « Indice »; [180], vuota. L'editore si limita a ritoccare qua e là l'interpunzione e a correggere errori banali, ma non emenda i più significativi guasti dell'originale: segno che Beccaria non ebbe parte nella ristampa.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [8]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), pp. 174-175; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 142, pp. 44-46; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 13, pp. 420-423.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; Göttingen, Universitätsbibl.; Hannover, Provinzialbibl.; LB 630.e.5-7; LL 85.o8.o.406; MA Becc. B.81-83; MA S.C.H.III.71; MB Manz.XIII.36 (con postille autografe di Alessandro Manzoni); New York, Public Libr.; PN Z.41462-3; RN 33.1.E.9-10; TF; TR E.2.17; Tübingen, Universitätsbibl; TV. Gli esemplari di LL, MB, PN e TR mancano del vol. III; l'esemplare di TF ha il vol. III scompleto.

La vignetta allegorica incisa da Isidoro Frezza per l'edizione napoletana del 1770

OPERE

DIVERSE

DEL MARCHESE

CESARE

BECCARIA

BONESANA

PATRIZIO MILANESE.

PARTE TERZA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER.

MDCCLXXI.

Con Licenza de' Superiori.

La vignetta allegorica anonima inclusa nell'edizione di « Londra » (Livorno), 1774

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE

Rivista, corretta, e disposta
Secondo l'ordine della Traduzione

FRANCESE

APPROUATO DALL'AUTORE

coll'aggiunta del commentario
alla detta opera di M.r de Voltaire
Tradotto da celebre Autore

Londra 1774
Presso la Società dei Filosofi.

16 (1774).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | *EDIZIONE* | *Rivista, corretta, e disposta* | *Secondo l'ordine della Traduzione* | *FRANCESE* | APPROUATO DALL'AUTORE | *coll'aggiunta del commentario* | *alla detta opera di M.r de Voltaire* | *Tradotto da celebre Autore* | [vignetta: prigioniero seminudo, in ferri, avvinto alla base di una colonna] | *Londra 1774* | *Presso la Società dei Filosofi.*

In-4° piccolo, pp. 188 (4 n.n., I-XV, 1 vuota, 1-167, 1 vuota); il foglietto preliminare è impresso calcograficamente sopra una sola facciata e reca perciò la vignetta allegorica nella pagina di sinistra e il frontespizio a destra; anche quest'ultimo è interamente inciso in rame. La tavola (mm. 89 × 125 su rame di mm. 95 × 133) ricalca fedelmente e con ottima tecnica l'incisione del 1765; eguali dimensioni ha il rame impiegato per il frontespizio. Carta vergata senza filigrana.

Comprende: I-XV, « A chi legge », del Beccaria; 1-108, testo in 42 capitoli (ma il primo, cioè l'*Introduzione*, è senza il numero I); 109-163, « Commentario sopra il libro Dei delitti e delle pene del sig. di Voltaire », in 23 capitoli; 164-167, « Indice dei paragrafi che si contengono in questo libro ». Edizione impressa a Livorno da Giovan Tommaso Masi, nuovo titolare della tipografia Coltellini. Per una manipolazione di questa edizione, eseguita nel 1790, cfr. più avanti il n. 26.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [9]; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 120; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 143, pp. 46-47; VENTURI, *L'immagine* (1964), p. 712; TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* (1964), p. 744; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 14, pp. 423-425; NUC, vol. 42 (1969), p. 79 (lo dice erroneamente « printed in Venice »); SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo* (1981), n. 381, p. 71.

Esemplari: BC Gall.Cass.2.B.3.7; FM 6.A.XV.46; FN B.17.7.74; FN Misc. Capretta 1449.1; FR V.G.2.6; GU 4.T.V.107; GU Laura AA.II.18; LB 6005.a.18; LL 343.S.9; Los Angeles, Univ. of California; MA Becc. B.43; MA S.M.X.IX.3; MC G.VET.458; PiU B.q.8; PN F.28948; PN F.28049; RC h.XIV.7; RN 13.20.A.2.1; RN 34.3.D.6.2; RV R.G.Dir.civ.V.404.1; TC 78.G.46; TE R.4.3.19; TF; TV; VQ I.E.1984.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

NUOVA EDIZIONE,

CORRETTA ED ACCRESCIUTA.

In rebus quibuscumque difficilioribus, non expectandum ut quis simul & serat & metat; sed præparatione opus est ut per gradus maturescant. BACON. *Serm. fidel. num. XLV.*

NELLA STAMPERIA DI FR. AMB. DIDOT,

PARIGI,

A spese di Gio. Cl. Molini, Librajo, rue du Jardinet.

M. DCC. LXXX.

17 (1780).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | NUOVA EDIZIONE, | CORRETTA ED ACCRESCIUTA. | —— | In rebus quibuscumque difficilioribus, non expectandum ut | quis simul & serat & metat; sed præparatione opus est ut per | gradus maturescant. BACON. *Serm. fidel. num. XLV.* | —— | [impresa editoriale del Didot: sigla «FAD» tra una libreria e un torchio tipografico, con due putti e il motto «TOLLE ET LEGE»] | NELLA STAMPERIA DI FR. AMB. DIDOT, | PARIGI, | A spese di GIO. CL. MOLINI, Librajo, rue du Jardinet. | M. DCC. LXXX.

In-8° piccolo, pp. 164 (5 n.n., VI-XVI, 1-148).

Comprende: [I], bottello: «DEI DELITTI | E | DELLE PENE.»; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-VI, avviso de «L'Editore»; [VII]-XIV, «A chi legge» (di Beccaria); [XV]-XVI, «Indice»; 1-148, testo diviso in 42 capitoli; l'*Introduzione* reca il n. I. Finito di stampare il 17 febbraio 1780, in una tiratura ordinaria in-8° piccolo, nonché, per un limitato numero di esemplari, con più ampia marginatura in forma di 8° grande; in quest'ultimo sesto vennero anche tirati 6 esemplari in tutta pergamena.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [11]; GAMBA, *Serie* (1839), n. 2148, p. 587; GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 728; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 144, p. 47; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 15, pp. 425-427.

Esemplari: MA Becc. B.180 (in carta grande); MA Becc. B.159 (su pergamena); PN Vélins 1851 (su pergamena). Nel 1984 un libraio parigino ha offerto in vendita un esemplare su carta, legato in pieno marocchino, al prezzo di 5.000 franchi.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

NUOVA EDIZIONE

Corretta e Accresciuta.

HARLEM
e si Vende
A PARIGI
Dal Barbou Libraio rue des Mathurins, presso la rue du Paon
MDCCLXXX.

18 (1780).

[Frontespizio contornato da duplice filetto] DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | —— | *NUOVA EDIZIONE* | Corretta e Accresciuta. | [vignetta: bilancia, spada e scettro adagiati sopra nuvole, dietro le quali spunta un sole radioso] | *HARLEM* | *e si Vende* | *A PARIGI* | *Dal Molini Librajo rue du Jardinet, près la rue du Paon.* | *MDCCLXXX.*

In-12° piccolo, pp. 220 (4 n.n., [1]-24, [1]-190, 2 vuote). La tavola in antiporta e il frontespizio (entrambi di mm. 65 × 100) sono incisi in rame.

Comprende: [I], vuota; [II], tavola; [III], frontespizio; [IV], vuota; [1], vuota; [2], motto tratto da Bacone; [3], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [4], vuota; [5]-6, avviso « L'Editore », identico a quello dell'edizione Didot-Molini dello stesso anno; [7]-21, « A chi legge »; [22]-24, « Indice dei paragrafi che si contengono in questo libro »; [1]-190, testo in 42 capitoli (anche l'*Introduzione* è numerata); una testatina a p. [1], di mm. 65 × 13 (medaglione con viso femminile cinto d'alloro, fra i simboli delle arti) reca la firma « Seugnet in. »; si ha inoltre un fregio con un grappolo d'uva a p. 6, un altro con fiori a p. 21 e una testata a p. 7. Edizione parigina autentica; se ne tirarono esemplari in carta azzurra.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [10]; *Norme... della libreria Villa Pernice* (1890), p. 265; PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 103; BRITISH MUSEUM, *Catalogue* cit., vol. L (1953), col. 439; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 145, p. 47; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 16, pp. 427-428; NUC, vol. 42 (1969), p. 80.

Esemplari: Ann Arbor, Univ. of Michigan; Boston (Mass.), Public Library; FN 6.10.594; LB 6059.a.14; MA Becc. B.17; MB S.P.B.VI.75; MC F.VET.125; Philadelphia, Union Libr. Catalogue of Pennsylvania; PN F.28950; RV Rospigliosi VI.22; TF; Urbana, Univ. of Illinois.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

NUOVA EDIZIONE,

CORRETTA ED ACCRESCIUTA.

In rebus quibuscumque difficilioribus, non expectandum ut quis simul & serat & metat; sed præparatione opus est ut per gradus maturescant. BACON. *Serm. fidel. num. XLV.*

PARIGI,

NELLA STAMPERIA DI FR. AMB. DIDOT L'AINÉ

M. DCC. LXXXI.

19 (1781).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | NUOVA EDIZIONE, | CORRETTA ED ACCRESCIUTA. | —— | In rebus quibuscumque difficilioribus, non expectandum ut | quis simul & serat & metat; sed præparatione opus est ut per | gradus maturescant. BACON. *Serm. fidel. num. XLV.* | —— | [impresa editoriale del Didot: sigla «FAD» tra una libreria e un torchio tipografico, con due putti e il motto: « TOLLE ET LEGE »] | PARIGI, | NELLA STAMPERIA DI FR. AMB. DIDOT L'AINÉ | M. DCC. LXXXI.

In-4° grande (mm. 230 × 312), pp. 172 (5 n.n., VI-XII, 1-156, 4 vuote). Edizione impressa utilizzando in gran parte i piombi dell'edizione Didot-Molini del 1780 (n. 17); in calce alla p. 156 è detto: « Di questa edizione in-4° ne sono state stampate 14 copie solamente; ed è la prima che è stata divisa in sei parti, e suddivisa per materie, secondo l'ordine approvato dall'Autore stesso ». Il bottello a p. [I], le pp. [II] e [IV], vuote, e il frontespizio a p. [III] corrispondono all'edizione del 1780, salvo l'aggiornamento della data al 1781. Essendo stato soppresso l'avvertimento de « L'Editore », l'indirizzo di Beccaria « A chi legge » occupa le pp. [V]-XII ed è impresso con gli stessi piombi e lo stesso fregio finale usati nell'edizione del 1780. Anche le pp. 1-5, che comprendono il paragrafo I (*Introduzione*) coincidono esattamente. Dalla p. 6 il testo (che termina a p. 152) differisce solo per l'inserimento di partizioni con titoli specifici (in tutto sei « parti », divise a loro volta in capitoli e paragrafi) e per il ritocco di qualche titolo; tutto il resto è stampato con i piombi del 1780. Chiude il volume alle pp. [153]-156 un « Indice delle divisioni ».

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [12]; GAMBA, *Serie* (1839), n. 2148, p. 587; GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel*, vol. I (1860), coll. 728-729; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 74; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 146, pp. 47-48; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 17, pp. 428-429.

Esemplari: CH Law School Libr.; FN 20.4.5.14; MA Becc. A.155; New Haven (Conn.), Yale Univ.; PN Rés.F.997.

DEI DELITTI
E DELLE PENE

Edizione Novissima

DI NUOVO CORRETTA, ED ACCRESCIUTA

COI COMMENTI DEL VOLTAIRE

CONFUTAZIONI, ED ALTRI OPUSCOLI

INTERESSANTI DI VARJ AUTORI

TOMO PRIMO

In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul & serat & metat, sed praeparatione opus est ut per gradus maturescant. BACON.

IN VENEZIA MDCCLXXXI
APPRESSO RINALDO BENVENUTI
Con approvazione, e Privilegio.

20 (1781-1787).

DEI DELITTI | E DELLE PENE | Edizione Novissima | *DI NUOVO CORRETTA, ED ACCRESCIUTA* | COI COMMENTI DEL VOLTAIRE | CONFUTAZIONI, ED ALTRI OPUSCOLI | *INTERESSANTI DI VARJ AUTORI* | TOMO PRIMO | *In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis* | *simul & serat & metat, sed praeparatione opus est ut* | *per gradus maturescant.* BACON. | ═══ | IN VENEZIA MDCCLXXXI | *APPRESSO RINALDO BENVENUTI* | *Con approvazione, e Privilegio.*

In-8°, pp. 292 (4 n.n., I-XVI, 1-269, 2 n.n., 1 vuota).

Comprende: [1], vuota; [2], tavola allegorica, che ricalca quella dell'edizione livornese del 1765 e reca al piede il motto: « Severitas amittit assiduitate auctoritatem. Senec. »; [3], frontespizio; [4], vuota. Le pagine preliminari [2]-[3] sono impresse calcograficamente su un solo lato del foglio; la tavola (mm. 89 × 129) e il frontespizio sono incisi in rame su un'unica lastra di mm. 225 × 174); I-IV, « Avviso dell'Editore »; V-XII, « Prefazione », cioè l'*A chi legge* di Beccaria; XIII-XVI, « Indice dei paragrafi che si contengono in questo libro »; 1-143, testo del *Dei delitti e delle pene* in 42 capitoli (l'*Introduzione* non è numerata, ma il capo successivo reca il n. II); 144, « Lettera del sig. D'Alembert al P. Frisio », frammento in italiano, datato da Parigi, 21 giugno 1765; 145-146, « Altra lettera del medesimo sign. D'Alembert al P. Frisio », in italiano, con mutilazioni, datata da Parigi, 9 luglio 1765; 147-158, « Giudizio di celebre professore » (di G. G. De Soria); 159-236, « Commentario del sig. di Voltaire »; 237-246, « Lettera del sig. Francesco Zacchiroli al sig. marchese Francesco Albergati Capacelli »; 247-259, « Altra lettera del sig. Francesco Zacchiroli al sig. marchese Francesco Albergati Capacelli » (entrambe senza data); 260-266, « Avviso al pubblico sopra li parricidii imputati ai Calas e ai Sirven » (di Voltaire); 267-269, « Aneddoto concernente l'origine del trattato Dei delitti e delle pene » (di Simon-Nicolas Linguet); [270], vuota; [271], avviso: « Nel tomo secondo si darà il catalogo de' Signori Associati ».

[Segue il vol. II:]

DEI DELITTI | E DELLE PENE | *Confutazioni, et altro* | Edizione Novissima | *DI NUOVO CORRETTA* | *ED ACRESCIUTA* | TOMO SECONDO | ═══ | IN VENEZIA MDCCLXXXI | *APPRESSO RINALDO BENVENUTI* | *Con approvazione, e Privilegio.*

In-8°, pp. 252 (4 n.n., 1-247, 1 n.n.).

Comprende: [I], vuota; [II], tavola allegorica; [III], frontespizio; [IV], vuota. Le pagine preliminari [II]-[III] sono impresse calcograficamente su un solo lato del foglio; la tavola (mm. 89 × 131) e il frontespizio sono incisi in rame su un'unica lastra di mm. 227 × 175; 1-97, « Risposta ad uno scritto che s'intitola Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene » (di Pietro e Alessandro Verri); 98-137, « La necessità della pena di morte nella criminal legislazione dichiarata nei casi da usarsi, con alcune osservazioni intorno a

La vignetta allegorica con il motto di Seneca premessa al volume I dell'edizione veneziana del 1781

quella dei premi» (anonimo, ma del conte Antonio Montanari); 138-205, «Lettera ad un amico, nella quale si dà il parere sul sistema della pena di morte del marchese Beccaria, scritta da N. N.», in 39 paragrafi (opera, forse, di Giovan Donato Rogadeo); 206-226, «Supplica apologetica a S.M.I.R.A. del sig. di Sonnenfels, consigliere di reggenza d'Austria e professore di politica»; 227-247, «Catalogo dei Signori Associati ascritti all'opera presente, giusta l'ordine del tempo, in cui diedero in nota il nome loro», con elenco di oltre 500 associati, raggruppati per località di residenza poste in ordine alfabetico; [248], licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 3 giugno 1781. La vignetta mostra un vegliardo in abito orientale, che conforta e libera dal carcere un giovane seminudo; tali sono altri prigionieri giacenti, mentre in primo piano un custode armato di fucile sembra plaudire.

[Segue il vol. III di supplemento:]

OPUSCOLI | SCELTI | DI LEGISLAZIONE CRIMINALE, | DI GIURISPRUDENZA, | E DI POLITICA, | Servono di supplemento alla veneta novissima | Edizione DEI DELITTI, E DELLE PENE; il | tutto accuratamente corretto, con note, ed | osservazioni istoriche. | [vignetta: cestello di frutta sopra una nuvola] | IN VENEZIA MDCCLXXXVII. | ═══ | NELLA STAMPERIA DI CARLO PALESE | *CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.*

In-8°, pp. 248 ([I]-IV, 1-243, 1 vuota).

[I], frontespizio; [II], vuota; III, «Avviso dello Stampatore»; IV, «Indice delle materie contenute nel presente volume»; 1-60, «Discorso sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali, del sig. de La Madeleine» (composto da Louis Philipon de La Madeleine nel 1770); [61]-96, «Discorso sulla umanità de' giudici nell'amministrazione della giustizia criminale» (scrittura anonima, pubblicata in francese all'Aia nel 1776); [97]-153, «Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita» (composto anch'esso da Louis Philipon de La Madeleine nel 1781); [154], vuota; [155]-195, «Articolo decimo contenuto nell'istruzione data per formare il Codice della Russia», cioè del *Nakaz* di Caterina II emanato nel 1767; [196], vuota; [197]-205, «Editto dell'attual Regnante di Svezia per togliere gl'infanticidj e le pene destinate alle fanciulle ed ai loro parti», cioè un'ordinanza di re Gustavo III del 20 gennaio 1779; [206], vuota; [207]-242, «Pareri di celebri autori francesi sopra i difetti e sugli abusi della giurisprudenza criminale e sui mezzi di toglierli» (in realtà, si tratta di un opuscolo organico sulla riforma della legge penale francese); 243, licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 20 settembre 1787.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [13]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 181; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), nn. 147-148, pp. 48-50; TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* (1964), pp. 728 e 743-747; VENTURI, *L'immagine* (1964), p. 713; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 18, pp. 429-435.

Esemplari: Dresden, Sächsische Landesbibl.; FN 20.8.3.5; Leipzig, Stadtbibl.; MA Becc. B.107-109; MA Becc. B.106 (solo il vol. I); MA S.N.Q.IX.35-36 (solo i voll. I-II); PaU 30.D.15; TC 295.D.12-13 (solo i voll. I-II); TF (solo i voll. I-II); TSp R.1264-1266; Wolfenbüttel, Herzog August Bibl.; Wrocław, Bibl. Univers. (solo i voll. I-II).

Allegoria del carcerato redento: vignetta premessa al volume II dell'edizione veneziana del 1781

DEI DELITTI
E DELLE PENE

Conſiderazioni, ed altre

Edizione Noviſsima

DI NUOVO CORRETTA

ED ACRESCIUTA

TOMO SECONDO

IN VENEZIA MDCCLXXXI

APPRESSO RINALDO BENUZZI

Con approvazione, e Privilegio

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Reviſione, ed Approvazione del Pubblico Reviſor *D. Latal dalle Laſte* nel Libro intitolato *Trattato completo dei Delitti e delle Pene, co' ſuoi Commentarj, e Confutazioni ec. Stampato, e MS.* non v' eſſer coſa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro, niente contro Principi, e buoni coſtumi, concediamo Licenza a *Rinaldo Benvenuti Stampator di Venezia*, che poſſi eſſere ſtampato, oſſervando gli ordini in materia di Stampe, e preſentando le ſolite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Giugno 1781.

{ Andrea Querini Rif.
{ Alvise Vallaresso Rif.
{ Girolamo Ascanio Giustinian K. Rif.

Regiſtrato in Libro a C. 10. al N. 82.

Davidde Marcheſini Seg.

L'approvazione ufficiale dell'edizione veneziana del 1781 (vol. II, p. [248])

OPUSCOLI

SCELTI

DI LEGISLAZIONE CRIMINALE,

DI GIURISPRUDENZA,

E DI POLITICA,

Servono di supplemento alla veneta novissima Edizione DEI DELITTI, E DELLE PENE; il tutto accuratamente corretto, con note, ed osservazioni istoriche.

IN VENEZIA MDCCLXXXVII.

NELLA STAMPERIA DI CARLO PALESE

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.

D E I

DELITTI,

E DELLE PENE

O P E R A

DEL SIG. MARCHESE

BECCARIA di Milano,

RIDOTTA A MIGLIOR ORDINE, E CORREDATA DI NOTE CRITICHE

Dal Sig. Avvocato MASSA di Mentone.

Quid verum, atque decens, curo, & rogo, & omnis in hoc sum.

HORAT. Epiſt. 1.

TOMO PRIMO.

IN MONACO,

Appreſſo LA SOCIETA' TIPOGRAFICA.

Con Licenza de' Superiori.

21 (1783-1784).

DEI | DELITTI, | E DELLE PENE | *OPERA* | DEL SIG. MARCHESE | BECCARIA di Milano, | *RIDOTTA A MIGLIOR ORDINE, E CORREDATA* | *DI NOTE CRITICHE* | Dal Sig. Avvocato MASSA di Mentone. | ═══ | *Quid verum, atque decens, curo, & rogo, & omnis* | *in hoc sum.* | HORAT. Epist. I. | ═══ | *TOMO PRIMO.* | [vignetta: puttino alato su una mensola, tra fregi e svolazzi, che regge un ramo d'ulivo] | IN MONACO, | Appresso LA SOCIETA' TIPOGRAFICA. | ═══ | *Con Licenza de' Superiori.*

[Segue il vol. II:]

RISPOSTA | AD UNO SCRITTO | *CHE S'INTITOLA:* | NOTE ED OSSERVAZIONI | *SUL LIBRO* | DEI DELITTI, E DELLE PENE. | ═══ | *Nolo in suspicione haereseos quemquam esse patientem, ne* | *apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio con-* | *scientiae judicetur si taceat.* | S. Hieronym. Epist. XXXVIII. | ═══ | *TOMO SECONDO.* | [vignetta: puttino alato sopra una nuvola, che regge la bilancia e la spada] | IN MONACO (1784) | Appresso LA SOCIETA' TIPOGRAFICA. | ═══ | *Con Licenza de' Superiori.*

Due voll. in-12°, pp. 248 (2 n.n., III-XXXII, 1-210, 5 n.n., 1 vuota) e 176 (6 n.n., 5-174). Il luogo di stampa va corretto in: Nizza.

Volume I: [I], frontespizio; [II], vuota; III-XXIV, «Prefazione» anonima (di Ruffino Massa); [XXV]-XXXII, «A chi legge», di Beccaria; 1-210, testo del *Dei delitti e delle pene* diviso in 47 capitoli, ma con varie trasposizioni fra l'uno e l'altro capo dell'originale, introdotte di suo arbitrio dal Massa ed elencate da lui alle pp. XX-XXIII della *Prefazione*; [211]-[212], «Tavola de' capitoli della presente edizione»; [213]-[214], «Tavola de' capitoli dell'edizione originale»; la paginazione di quest'ultimo indice corrisponde all'edizione «Harlem», 1766, stampata a Livorno dal Coltellini; [215], «Avvertimento», che rettifica undici richiami interni fra le note del Massa, eseguiti mediante l'originaria numerazione progressiva delle note stesse nel ms., senza uniformarla alla numerazione per pagina seguita nella stampa; «Errori capaci di alterare od oscurare il senso, scorsi ora in più, ora in meno esemplari» (con emendazione di 12 errori). Quasi tutte le pagine del testo recano in calce una o più note del Massa.

Volume II: [I] frontespizio; [II], vuota; [1]-[2], «A chi legge», avvertimento anonimo del Massa sul contenuto del vol. II; [3]-[4], «Variazioni e giunte da farsi alle Note critiche»; 5-114, «Risposta ad uno scritto che s'intitola Note ed osservazioni» ecc. (cioè la replica di Pietro e Alessandro Verri contro il Facchinei); 115-170, «Commentario sopra il libro Dei delitti e delle pene del sig. di Voltaire»; 171-172, «Avviso» sul conferimento a Beccaria della medaglia onorifica della Patriotische Gesellschaft, lo stesso che l'Aubert aveva pubblicato nell'edizione del 1766 (n. 6); 173-174, «Tavola».

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [14]; VENTURI, *Un girondino italo-francese* cit. (1958), pp. 336 segg.; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 138, p. 42 (che a torto crede l'edizione impressa nel 1766); FIRPO, *Contributo* (1966), n. 19, pp. 436-438.

Esemplari: CH, Law School Libr.; Darmstadt, Hessische Landesbibl.; Gdansk, Bibl. Univers.; GC F.Ant.XVIII.A.2717; Genova, Bibl. Franzoniana XXII.D.133 (solo il vol. II); GU 3.OO.IV.3; MA Becc. B.56-57; PiU B.q.8; RN 262.10.A.4 (solo il vol. II); TN Lu.44.199 e 209; TV.

RISPOSTA

AD UNO SCRITTO

CHE S'INTITOLA:

NOTE ED OSSERVAZIONI

SUL LIBRO

DEI DELITTI, E DELLE PENE.

Noto ai sospicione haereseos quemquam esse patientem, ne apud eos qui ignorant innocentiam, ejus dissimulatio conscientiae judicetur si taceat.

S. Hieronym. Epist. XXXVIII.

TOMO SECONDO.

IN MONACO (1784)

Appresso La Società' Tipografica.

Con Licenza de' Superiori.

APOLOGIA
DELLA
GIURISPRUDENZA ROMANA,
O
NOTE CRITICHE
AL LIBRO INTITOLATO:
DEI DELITTI, E DELLE PENE.

In rebus novis conſtituendis evidens eſſe utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu æquum viſum eſt. Ulpianus in L. 2. D. de Conſtitut. Principum.

MILANO. MDCCLXXXIV.

Preſſo GIUSEPPE GALEAZZI Regio Stampatore.
CON APPROVAZIONE.

22 (1784).

APOLOGIA | DELLA | GIURISPRUDENZA ROMANA, | O | NOTE CRITICHE | *AL LIBRO INTITOLATO*: | DEI DELITTI, E DELLE PENE. | —— | *In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur* | *ab eo iure, quod diu æquum visum est. Ulpianus in L. 2.* | *D. de Constitut. Principum.* | —— | [vignetta: puttino librato in aria, che regge una bilancia in equilibrio e un nastro col motto « ÆQUAM SERVARE MENTEM »] | MILANO. MDCCLXXXIV. | ═══ | Presso GIUSEPPE GALEAZZI Regio Stampatore. | *CON APPROVAZIONE.*

In-4°, pp. 256 (8 n.n., 1-248). La vignetta del frontespizio è incisa in rame su lastra di mm. 105 × 69.

[I], frontespizio; [II], vuota; [III]-[IV], dedica dell'autore « A. G. P. E. » (cioè: Antonio Giudici Professore Emerito) al conte Giovanni Giuseppe de Wilzeck; [V]-[VI], « Prefazione dell'autore delle note critiche »; [VII]-[VIII], « Indice de' paragrafi » dell'opera di Beccaria; 1-247, testo del *Dei delitti e delle pene*, diviso secondo le partizioni originarie in *A chi legge*, *Introduzione* e 47 capitoli (numerati in cifre arabe), ma ulteriormente scomposto dal Giudici in 282 capoversi (numerati in cifre romane), che appaiono impressi in carattere corsivo e seguìti in tondo da un'ampia *Nota* apposta a ciascuno di essi; 248, « Approvazione » rilasciata l'11 marzo 1784 dal censore Giovammaria Bossi e convalidata due giorni più tardi dall'*imprimatur* del Wilzeck.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [15]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), pp. 188-191; F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello, 1895, pp. 656-657; G. NATALI, *Il Settecento*, Milano, 1929, p. 270; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 20, pp. 438-441.

Esemplari: BC Sala 1ª.Logg.B.4.9; MA Becc. B.203; MB ZP.3.39; TF; TV.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

Nuova Edizione Corretta e Accresciuta.

IN PARIGI,
Della Raccolta di CAZIN, nella strada dei Muratori, N°. 31.

M. DCC. LXXXVI.
Con Licenza e Privilegio.

23 (1786).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | *Nuova Edizione Corretta e* | *Accresciuta.* | [vignetta: sole raggiante fra due rami d'alloro] | IN PARIGI, | Della Raccolta di CAZIN, nella strada dei | Muratori, N°. 31. | — | M. DCC. LXXXVI. | *Con Licenza e Privilegio.*

In-12°, pp. 192 (4 vuote, [I]-XIX, 1 vuota, [1]-165, 3 vuote).

Comprende: [I], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE. »; [II]-[III], vuote; [IV], motto tratto da Bacone; [V], frontespizio; [VI], vuota; [VII]-VIII, « L'Editore »; [IX]-XIX, « A chi legge » (di Beccaria); [XX], vuota; [1]-161, testo, diviso in 42 capi numerati (*Introduzione* compresa); [162]-165, « Indice dei paragrafi » ecc. Graziosa testata a p. [1] e numerosi, eleganti finalini e fregi tipografici.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [17]; [C.-A. BRISSART-BINET], *Cazin, sa vie et ses éditions* par un Cazinophile, 2ª ediz., Cazinopolis [Reims], 1862, p. 186; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 149, pp. 50-51; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 21, pp. 440-441.

Esemplari: FM 5.C.XI.53; FN 1.5.4.54; LB 6056.a.17; MA Becc. B.26; München, Bayerische Staatsbibl. Crim.69.m; New York, Public Libr.; Philadelphia, Univ. of Pennsylvania; WN 1580.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

NUOVA EDIZIONE

CORRETTA ED ACCRESCIUTA.

MDCCLXXXVI.

Con permissione.

24 (1786).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | ═══ | *NUOVA EDIZIONE* | CORRETTA ED ACCRESCIUTA. | [vignetta: tre putti incoronano un libro con un serto d'alloro] | MDCCLXXXVI. | ═══ | *Con permissione.*

In-8° piccolo, pp. 216 (2 n.n., 3-213, 3 vuote). La vignetta del frontespizio misura mm. 48 × 32. Edizione probabilmente impressa a Pavia, con caratteri stanchi, su carta scadente; il catalogo della Biblioteca Universitaria di Pavia la registra come stampata a « Pavia, a spese del Comini ».

Comprende: [1], frontespizio; [2], motto tratto da Bacone; 3-[4], avviso de « L'Editore »; [5]-14, « A chi legge »; 15-210, testo in 42 capi secondo l'ordine della versione francese; 211-213, « Indice ». A p. 15 si ha una testatina con vignetta.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [16]; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), nn. 150-151, p. 51; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 22, pp. 441-442.

Esemplari: MA Becc. B.25; PaU 35.L.12; TF.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE NOVISSIMA

IN QUATTRO TOMI RIDOTTA

Di nuovo corretta ed accresciuta

COI COMMENTI

DEL VOLTAIRE

CONFUTAZIONI,

Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori sopra la medesima materia.

TOMO PRIMO.

BASSANO MDCCLXXXIX.

A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

25 (1789).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | IN QUATTRO TOMI RIDOTTA | Di nuovo corretta ed accresciuta | COI COMMENTI | DEL VOLTAIRE | CONFUTAZIONI, | *Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori* | *sopra la medesima materia.* | [piccolo fregio] | TOMO PRIMO. | [vignetta: urna tra foglie di palma sopra una colonna tronca] | BASSANO MDCCLXXXIX. | [piccolo fregio] | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*

In-8°, pp. 288 ([1]-XVI, [1]-271, 1 vuota), oltre una tavola f.t. di contro al frontespizio (mm. 70 × 111), che deriva liberamente da quella premessa all'edizione del 1765 e reca al piede lo stesso motto di Seneca, che era stato aggiunto nell'edizione veneziana del 1781 (n. 20). Ristampa meccanica, in veste economica, di tale edizione del Benvenuti: [I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; III-VI, « A chi legge » (trascrizione dell'*Avviso dell'Editore* del Benvenuti; [VII]-XII, « Prefazione », cioè l'*A chi legge* di Beccaria; XIII-XV, « Indice » ecc.; XVI, licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 28 maggio 1789; [1]-145, testo del *Dei delitti e delle pene* in 42 capitoli; 146 e 147-148, lettere di D'Alembert al Frisi; [149]-160, *Giudizio* del De Soria; [161]-237, *Commentario* di Voltaire; [238]-247 e [248]-261, due lettere di Francesco Zacchiroli a Francesco Albergati Capacelli; [262]-268, *Avviso al pubblico sopra li parricidii* ecc., di Voltaire; [269]-271, *Aneddoto* di Linguet.

[Segue il vol. II:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta, ed accresciuta | COI COMMENTI | DEL VOLTAIRE | CONFUTAZIONI, | *Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori* | *sopra la medesima materia.* | [piccolo fregio] | TOMO SECONDO. | [vignetta: urna tra foglie di palma sopra una colonna tronca] | BASSANO MDCCLXXXIX. | [piccolo fregio] | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*

In-8°, pp. 236 ([1]-236).
[1], frontespizio; [2], motto tratto da Bacone (lo stesso che Beccaria aveva posto in fronte al *Dei delitti e delle pene*); [3]-103, *Risposta* dei fratelli Verri al Facchinei; [104]-144, *La necessità della pena di morte* (di Antonio Montanari); [145]-214, *Lettera ad un amico* (forse di Giovan Donato Rogadeo); [215]-236, *Supplica apologetica* del Sonnenfels.

[Segue il vol. III:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta, ed accresciuta | TOMO TERZO | *CHE CONTIENE* | LE NOTE ED OSSERVAZIONI | SU LO STESSO ARGOMENTO. | [vignetta: urna tra foglie di palma sopra una colonna tronca] | BASSANO, MDCCLXXXIX. | [piccolo fregio] | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*

Servitus amittit assiduitate auctoritatem.
Senec.

In-8°, pp. 256 ([1]-256).
[1], frontespizio; [2], motto tratto da Quintiliano; [3]-255, «Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene» (del P. Ferdinando Facchinei); 256, licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 28 maggio 1789.

[Segue il vol. IV:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta ed accresciuta | TOMO QUARTO | *CHE CONTIENE* | OPUSCOLI SCELTI | *Di Legislazione Criminale, di Giuris-* | *prudenza, e di Politica.* | [vignetta: urna tra foglie di palma sopra una colonna tronca] | BASSANO, MDCCLXXXIX. | [piccolo fregio] | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*

In-8°, pp. 232 ([1]-232).
[1], frontespizio; [2], vuota; [3]-59, *Discorso sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali* (di L. Philipon de La Madeleine); [60], vuota; [61]-95, *Discorso sulla umanità de' giudici nell'amministrazione della giustizia criminale*; [96], vuota; [97]-149, *Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita* (di L. Philipon de La Madeleine); [150], vuota; [151]-190, *Articolo decimo contenuto nell'istruzione data per formare il Codice della Russia*; [191]-198, *Editto dell'attual Regnante di Svezia* ecc.; [199]-231, *Pareri di celebri autori francesi sopra i diffetti e sugli abusi della giurisprudenza criminale e su i mezzi di toglierli*; 232, licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 19 novembre 1789.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [18]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 175; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 152, pp. 51-53; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 23, pp. 442-446.

Esemplari: BC Sala 19ª.N.2.39; BC Sala 24ª.D.7.33; Bonn, Univ. Bibl.; Charlottesville, Univ. of Virginia; Chicago (Ill.), Univ. of Chicago; Durham (N. Carol.), Duke Univ.; Kassel, Landesbibl.; Köln, Stadtbibl.; MA Becc. B.8-11; MA S.L.Q.I.23-24; PaU Corr.96bis.A.26; Pavia, raccolta di G. Francioni; RC S.VIII.12-15; RN 7.1.G.39-42; RN 13.3.A.11-14; RV R.G.Dir.civ.V.437; TF; TV; Tübingen, Univ. Bibl.; Wien, Univ. Bibl.

DEI
DELITTI
E DELLE
PENE

LONDRA

1790.

26 (1790).

DEI | DELITTI | E DELLE | PENE |—— |—— |—— | LONDRA | —— | 1790.

In-4° piccolo, pp. 186 (2 n.n., I-XV, 1 vuota, 1-167, 1 vuota).

Manipolazione eseguita su un ristretto numero di esemplari superstiti dell'edizione di «Londra», 1774, impressa a Livorno da Giovan Tommaso Masi (n. 16); lo scopo sembra unicamente quello dell'aggiornamento della data e, probabilmente, della soppressione del nome di Voltaire. Si procedette pertanto all'eliminazione del foglietto preliminare, recante l'antiporta e il frontespizio, sostituendolo con un carticino, assicurato da un breve risvolto, sul quale venne impresso il nuovo e laconico frontespizio; la vignetta venne semplicemente soppressa. Variante sconosciuta a tutte le bibliografie e mancante a Milano nella raccolta Beccaria della Biblioteca Ambrosiana.

Esemplare: TF.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

NUOVA EDIZIONE

Corretta e accresciuta.

LONDRA

1794.

27 (1794).

DEI DELITTI | *E* | DELLE PENE | —— | *NUOVA EDIZIONE* | Corretta e accresciuta. | —— | LONDRA | —— | 1 7 9 4.

In-12°, pp. 232 (2 n.n., 3-230, 2 vuote).

Comprende: [1], frontespizio; [2], motto tratto da Bacone; 3-10, « A chi legge » (di Beccaria); 11-227, testo, diviso in 42 capi numerati (*Introduzione* compresa); 228-230, « Indice dei paragrafi » ecc. L'edizione venne impressa quasi sicuramente a Pavia, a spese del Comino.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [19]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174 (per errore giudica l'edizione « in-4° »); PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 125 (vago accenno); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 153, p. 53; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 24, pp. 446-447.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; Leipzig, Bibl. des Reichsgerichts; MA Becc. B.28; MA Becc. B.31; MA M.7198; MA III.St.G.II.59; MB ZP.2.18 (smarrito); TF.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE.

DI BECCARIA.

PARIGI,

DALLA STAMPARIA DI BOISTE.

M. DCC. XCVI.

28 (1796).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | DI BECCARIA. | [fusello] | PARIGI, | DALLA STAMPARIA DI BOISTE. | M. DCC. XCVI.

In-4°, pp. 156 (4 n.n., [1]-148, 4 n.n.).

Comprende: [I], bottello: « DEI DELITTI | E DELLE PENE. »; [II], recapito: « Si vende dal Deterville librajo, rue du Battoir N°. 16. Anno IV-1796 »; [III], frontespizio; [IV], vuota; [1]-8, « A chi legge »; 9-148, testo in 42 capi compresa l'*Introduzione*; [149]-[151], « Indice »; [152], motto tratto da Bacone. Lo stesso editore pubblicò simultaneamente un'edizione gemella della versione francese. Se ne hanno esemplari speciali in carta velina e altri in carta azzurra.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [20]; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 154, pp. 53-54; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 25, pp. 447-448.

Esemplari: Mainz, Stadtbibl.; MA Becc. B.185; MA Becc. B.194; PN Rés.F.998 (in carta azzurra); Washington, Libr. of Congress.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

EDIZIONE NOVISSIMA

IN QUATTRO TOMI RIDOTTA

Di nuovo corretta ed accresciuta

COI COMMENTI

DEL VOLTAIRE,

CONFUTAZIONI,

Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori sopra la medesima materia.

TOMO PRIMO.

BASSANO, MDCCXCVII.

A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.

Con Licenza de' Superiori.

29 (1797).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | IN QUATTRO TOMI RIDOTTA | Di nuovo corretta ed accresciuta | *COI COMMENTI* | DEL VOLTAIRE, | CONFUTAZIONI, | *Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori* | *sopra la medesima materia.* | [piccolo fregio] | TOMO PRIMO. | [fregio romboidale composto da 13 stelline] | BASSANO, MDCCXCVII. | ——— | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori.*

In-8°, pp. 292 ([I]-XX, [1]-270, 2 vuote), oltre una tavola f.t. impressa con il medesimo rame impiegato nel 1789. Ristampa meccanica, in veste anche più economica, dell'edizione dello stesso Remondini del 1789 (n. 25).

[I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; III-VIII, « A chi legge » (trascrizione dell'*Avviso dell'Editore* redatto dal Benvenuti per l'edizione del 1781); [IX]-XVI, « Prefazione », cioè l'*A chi legge* di Beccaria; [XVII]-XX, « Indice » ecc.; [1]-145, testo del *Dei delitti e delle pene* in 42 capitoli; 146 e 147-148, lettere di D'Alembert al Frisi; [149]-160, *Giudizio* del De Soria; [161]-236, *Commentario* di Voltaire; [237]-246 e 247-260, due lettere di Francesco Zacchiroli a Francesco Albergati Capacelli; [261]-267, *Avviso al pubblico* ecc. di Voltaire; [268]-270, *Aneddoto* di Linguet.

[Segue il vol. II:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta, ed accresciuta | *COI COMMENTI* | DEL VOLTAIRE | CONFUTAZIONI, | *Ed altri Opuscoli interessanti di varj Autori* | *sopra la medesima materia.* | [piccolo fregio] | TOMO SECONDO. | [fregio romboidale composto da 13 stelline] | BASSANO, MDCCXCVII. | ——— | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con Licenza de' Superiori.*

In-8°, pp. 236 ([1]-236).

[1], frontespizio; [2], motto tratto da Bacone; [3]-102, *Risposta* dei fratelli Verri al Facchinei; [103]-144, *La necessità della pena di morte* (di Antonio Montanari); [145]-214, *Lettera ad un amico* (forse di Giovan Donato Rogadeo); [215]-236, *Supplica apologetica* del Sonnenfels.

[Segue il vol. III:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta, ed accresciuta | TOMO TERZO | *CHE CONTIENE* | LE NOTE ED OSSERVAZIONI | SU LO STESSO ARGOMENTO. | [fregio romboidale composto da 13 stelline] | BASSANO, MDCCXCVII. | ——— | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con licenza de' Superiori.*

In-8°, pp. 256 ([1]-255, 1 vuota).

[1], frontespizio; [2], motto tratto da Quintiliano; [3]-255, *Note ed osservazioni* del P. Ferdinando Facchinei.

[Segue il vol. IV:]

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE NOVISSIMA | Di nuovo corretta, ed accresciuta | TOMO QUARTO | *CHE CONTIENE* | OPUSCOLI SCELTI | *Di Legislazione Criminale, di Giuris-* | *prudenza, e di Politica.* | [fregio romboidale composto da 13 stelline] | BASSANO, MDCCXCVII. | ~~~ | A SPESE REMONDINI DI VENEZIA. | *Con licenza de' Superiori.*

In-8°, pp. 232 ([1]-[232]).

[1], frontespizio; [2], vuota; [3]-59, *Discorso sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali* (di L. Philipon de La Madeleine); [60], vuota; [61]-95, *Discorso sulla umanità dei giudici* ecc.; [96], vuota; [97]-149, *Dei mezzi di risarcire l'innocenza* ecc. (di L. Philipon de La Madeleine); [150], vuota; [151]-190, *Articolo decimo* ecc. del *Nakaz* di Caterina II; [191]-198, *Editto dell'attual Regnante di Svezia* ecc.; [199]-231, *Pareri di celebri autori francesi* ecc.; [232], licenza dei Riformatori dello Studio di Padova in data 22 settembre 1796.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [21]; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 155, pp. 54-56; VENTURI, *L'immagine* (1964), p. 713; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 26, pp. 447-451.

Esemplari: BC Sala 1ª.Cass.A.1.53-56; BC Sala 1ª.Logg.E.2.49-52; Bonn, Univ. Bibl.; CH; Darmstadt, Hessische Landesbibl.; GU Laura.EE.II.5-8; MA Becc. B.13-16; MA S.N.H.I.12-13; MA S.L.Q.II.91-94; MB Sala Foscol.II.47 (manca il vol. IV); MC F.VET.603; Philadelphia, Univ. of Pennsylvania; RA PP.9.50-51; TF.

30 (1797-1798).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | OPERA RINOMATISSIMA | *DI* | CESARE BECCARIA | CITTADINO MILANESE | BENEMERITO DELLA PATRIA | E DELL'UMANITÀ | —— | MILANO | ~~~ | Dalla Stamp. Italiana e Francese | a s. Zeno, N.° 534. | ANNO VI. REPUBBLICANO.

In-12°, pp. 288 (4 n.n., 5-288). Edizione minuscola, impressa su carta azzurra. Un piccolo numero di esemplari reca al frontespizio la variante seguente: « ... UMANITÀ | *EDIZIONE NUOVISSIMA* | *Arricchita di una tavola alfabetica* | *de' pensieri, e massime più sublimi.* | — | MILANO ... »; si tratta di una promessa che non venne mantenuta, perché nessuno degli esemplari reca la *Tavola*.

Comprende: [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE. »; [2], « Avviso » siglato « L. P. » (Luigi Paroletti), che dichiara trattarsi di una riproduzione dell'edizione di « Harlem », 1766 (n. 7), avendo ritenuto che « quella prima connessione d'idee assai meglio disvelasse la marcia augusta del genio creatore di questo celebre filosofo italiano »; [3], frontespizio; [4], motto tratto da Bacone; 5-8, dedica del Paroletti « Alla cittadina Giulia Beccaria figlia dell'autore »; 9-285, testo in 47 capitoli oltre l'*Introduzione*; 286-288, « Indice de' paragrafi che si contengono in questo libro ».

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [22]; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 157, p. 56; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 27, pp. 451-453.

Esemplari: GC I.A.2143; MA Becc. B.30; MA S.L.R.II.79; MC B.VET.60; MC E.VET.109; Milano, raccolta C. Toresella; TF (entrambe le varianti); TV; Urbana, Univ. of Illinois.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

OPERA RINOMATISSIMA
DI
CESARE BECCARIA
CITTADINO MILANESE
BENEMERITO DELLA PATRIA
E DELL'UMANITA'

MILANO
Dalla Stamp. Italiana e Francese
a s. Zeno, N.° 534.
ANNO VI. REPUBBLICANO.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

OPERA RINOMATISSIMA
DI

CESARE BECCARIA
CITTADINO MILANESE
BENEMERITO DELLA PATRIA
E DELL'UMANITA'

EDIZIONE NUOVISSIMA
Arricchita di una tavola alfabetica de'pensieri, e massime più sublimi.

MILANO
Dalla Stamp. Italiana e Francese
a s. Zeno N.° 534.
ANNO VI. REPUBBLICANO.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE

OPERA IMMORTALE

DEL

MARCHESE DI BECCARIA.

Edizione novissima, ricorretta ed accresciuta.

VIENNA.
Presso R. SAMMER, Librajo.
M. DCC. XCVIII.

31 (1798).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE. | OPERA IMMORTALE | DEL | MARCHESE DI BECCARIA. | [fusello] | *Edizione novissima, ricorretta ed* | *accresciuta.* | ═══ | VIENNA. | Presso R. SAMMER, Librajo. | M. DCC. XCVIII.

In-12°, pp. 216 (4 n.n., 5-212, 3 n.n., 1 vuota).

[1], bottello; [2], motto tratto da Bacone; [3], frontespizio; [4], vuota; 5, avvertenza de « L'Editore », che ricalca con poche varianti stilistiche quella premessa all'edizione s.n.t. del 1786 (n. **24**); 6-14, « A chi legge »; 15-212, testo in 42 capitoli (l'*Introduzione* reca il n. 1); [213]-[215], « Indice dei paragrafi » ecc.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [23]; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 156, p. 56; FIRPO, *Contributo* (1966), n. 28, pp. 452-453.

Esemplari: CH Law School Libr.; Innsbruck, Univ. Bibl.; Jena, Univ. Bibl.; Leipzig, Univ. Bibl.; LB 1127.a.21; MA Becc. B.27; Salzburg, Oeff. Studienbibl.; TV; WN 449.551.A.

32 (1801).

DEI | DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE SESTA | Di nuovo corretta ed accresciuta. | —~— | LONDRA | —~— | 1801.

In-8° piccolo, pp. 320 (2 n.n., 3-316, 4 vuote), oltre una tavola f.t.

Comprende: [1], frontespizio; [2], motto tratto da Bacone; 3-14, « A chi legge » (di Beccaria); 15-309, testo, diviso in *Introduzione* non numerata e 47 capitoli; 310-316, « Indice dei paragrafi ». La tavola in antiporta misura mm. 64 × 86 su rame di mm. 76 × 101 e ricalca quella dell'edizione del 1765; reca la firma: « Maurit. de Magistris sculp. Plac. ». Giulio Beccaria e, sulla sua traccia, il Parenti assegnano l'edizione a Piacenza, ma v'è da chiedersi se non abbiano sopravvalutato l'indicazione del luogo dove venne eseguita l'incisione.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [24]; PARENTI, *Dizionario* (1951), p. 127; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 159, p. 57.

Esemplari: CH Law School Libr.; GU 3.OO.IV.10; MA Becc. B.29; MA S.O.C.IV.7; TF.

33 (1801).

Dei delitti e delle pene. Nuova edizione. London, printed by De Ponte, 1801.

pp. 119. Fogli sciolti in una scatola. Autografo di Leigh Hunt. Esemplare forse unico, rimastomi inaccessibile.

Bibliografia: NUC, vol. 42 (1969), p. 80.

Esemplare: Iowa City, University of Iowa.

34 (1801).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | EDIZIONE | *Rivista, corretta, e disposta secondo l'ordine* | *della traduzione francese* | APPROVATO DALL'AUTORE | *coll'aggiunta del commentario alla detta opera* | *di M. DE VOLTAIRE* | TRADOTTO DA CELEBRE AUTORE. | —— | — | *IN MILANO, ANNO* IX *REPUBBLICANO* | — | Presso Andrea Mainardi a s. Mattia alla moneta | MDCCCI.

In-8°, pp. 160 (2 n.n., 3-160).

[1], frontespizio; [2], vuota; 3-6, « A chi legge »; 7-106, testo in 42 capitoli (l'*Introduzione* non è numerata, ma il capitolo seguente reca il n. II); 107-157, « Commentario sopra il libro dei delitti e delle pene del signor di Voltaire »; 158-160, « Indice » ecc.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1807), ediz. ital., n. [25]; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174 (afferma a torto che la presente edizione ricalca quella parigina del Didot del 1781, divisa in capitoli e paragrafi); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 158, pp. 56-57 (afferma a torto che l'edizione reca in antiporta il ritratto inciso dal Perego).

Esemplari: BC Sala 1ª.Logg.C.4.46; BC Loggia 32.Q.4.11; Lübeck, Stadtbibl.; MA Becc. B.120; MA III.St.G.VI.30; MA S.N.H.V.12; PaU 39.B.85; TC 104.F.5; TF.

35 (1807).

DEI | DELITTI | E DELLE | PENE | BRESCIA | PER NICOLÒ BETTONI | MDCCCVII.

In-4° grande, pp. 172 (2 n.n., [I]-X, [1]-160), con un ritratto f.t.

Precede un ritratto inciso in rame in tondo (diametro mm. 86); solo il volto di tre quarti verso destra, stilizzato in forme classiche, con un drappeggio di toga accennato in basso; dicitura « CESARE BECCARIA »; nella parte inferiore il tondo è circondato dalla scritta: « G. Bossi disegnò. Per N. Bettoni P. Becceni incise in Brescia ». Comprende: [*a*], frontespizio; [*b*], vuota; [I-II], cerimoniosa dedica del Bettoni a Giacomo Luini « primo presidente della Corte di Giustizia in Milano », datata da Brescia, 30 maggio 1807; [III], bottello: « DEI | DELITTI | E DELLE | PENE »; [IV], motto tratto da Bacone; [V]-X, « Prefazione », cioè l'*A chi legge* di Beccaria; [1]-147, testo in 42 capitoli (il primo non è numerato, ma il seguente reca il n. 2); [148], vuota; [149]-158, « Catalogo delle edizioni e traduzioni del Trattato dei delitti e delle pene, raccolte da Giulio Beccaria, figlio dell'Autore, presso cui trovasi l'autografo »; 159-160, « Indice ». Edizione lussuosa, curata da Giulio Beccaria, il quale non fornì veruna indicazione sulla costituzione del testo; a detta del Cantù, reca « qualche aggiunta tolta dal autografo »; per questa sua mal fondata autorevolezza divenne poi il modello del testo vulgato. Lo stesso Giulio, nel darne conto cinque anni più tardi, la definì « bella edizione in membrane e in carte di differenti qualità col ritratto dell'Autore », ma sembra esser caduto in equivoco, perché nessuno di questi esemplari in carte variate si conserva nella sua collezione; più esattamente il Gamba parla di una tiratura in carta velina e di due soli esemplari impressi su pergamena. Il *Catalogo* bibliografico di Giulio Beccaria compare qui in luce per la prima volta; esso elenca 25 edizioni italiane (fino al 1801), 13 francesi (fino al 1782), quattro tedesche, una olandese, due inglesi, una spagnola, una russa e una greca.

Il ritratto del Bossi è riprodotto nella presente edizione, vol. II, p. 5.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1812), ediz. ital., n. [26]; GAMBA, *Serie* (1839), p. 587, n.2148; GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174 (« qualche aggiunta tolta dal autografo si fece nell'edizione del Bettoni 1807, che divenne vulgata »); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 160, p. 57.

Esemplari: CH Graduate School of Business Adm.; FN 20.6.6.7; Leipzig, Bibl. des Reichsgerichts; MA Becc. A.156 (mutilo delle pp. [III]-X); MA Becc. A.156 bis; MA Becc. B.184 (esemplare su pergamena, con labbra dorate); MA S.P.B.XI.20; MB Sala Foscol.II.48; Milano, Mediobanca; PaU 32.H.1; Philadelphia (Penn.), Bar Association; TF (mutilo delle pp. [III]-X).

36 (1808).

OPERE | DIVERSE | *DEL MARCHESE* | CESARE | BECCARIA | BONESANA | PATRIZIO MILANESE. | —— | *VOL. I.* [... *IV.*] | —— | [piccolo fregio] | *NAPOLI* 1808. ¦ Nella Stamperia di DOMENICO CHIANESE | ═══ | *Con Approvazione.*

4 voll. in-8° piccolo, pp. 152 (4 n.n., 5-150, 2 vuote, più 1 tav. f.t.); 184 (4 n.n., 5-182, 2 vuote); 136 (6 n.n., 7-134, 2 vuote, più 4 tavv. pieghevoli f.t.); 184 (8 n.n., 9-184).

Volume I: antiporta f.t., incisa in rame, anonima (mm. 87 × 127 su rame di mm. 91 × 135); ricalca con qualche infedeltà l'incisione della « terza » edizione (n. 4), ma non coincide con il rame impiegato nella precedente edizione napoletana del 1770 (n. 15). Comprende: [1], bottello: « OPERE | *DEL MARCHESE* | BECCARIA | BONESANA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; 5-10, « L'editore a' cortesi lettori », che riprende, con pochi adattamenti imposti dalla nuova partizione in 4 volumi, l'indirizzo premesso da Giovanni Gravier alla cit. edizione del 1770; 11-46, *Dei delitti e delle pene*, senza titolo, perché inizia direttamente con l'*A chi legge* (in corsivo, pp. 11-16), seguìto dall'*Introduzione* e dal testo in 47 capitoli; 147-150, « Tavola dell'opera contenuta nel primo volume ».

Volume II: [1], bottello; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; 5-15, « Giudizio di celebre professore » (G. G. De Soria); 16, « Avviso », già inserito dall'Aubert nell'edizione del 1765 (n. 4); [17], bottello della « Risposta ad uno scritto che s'intitola Note ed osservazioni » ecc.; [18], vuota; 19-110, testo della *Risposta*; 111-179, « Commentario sopra il libro De' delitti e delle pene del signor di Voltaire »; 180-182, « Indice » ecc.

Volume III: [1], bottello; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5], bottello della « Prolusione letta dal regio professore delle Scuole Palatine » ecc.; [6], vuota; 7-25, testo della *Prolusione*; [26], vuota; [27], bottello di « Del disordine e de' rimedj delle monete » ecc.; [28], vuota; 29-65, testo del saggio sulle monete; [66], vuota; [67], bottello di « Alcuni articoli estratti dall'opera intitolata Il Caffè » ecc.; [68], vuota; 69-133, testo di sei articoli di Beccaria pubblicati nel « Caffè » (omette solo la *Risposta alla « Rinunzia »*); 134, « Indice » ecc.

Volume IV: [1], bottello; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5], bottello delle « Ricerche intorno alla natura dello stile »; [6], vuota; [7], indirizzo di Beccaria a Carlo di Firmian in forma di epigrafe; [8], vuota; 9-182, testo delle *Ricerche*; 183-184, « Indice » ecc.

Edizione pubblicata significativamente nel momento in cui Gioacchino Murat assume la corona di Napoli. L'assetto tende a ricalcare pagina per pagina l'edizione napoletana del 1770-1771 (n. 15), solo smembrandone in due il volume I. Ristampa ignota a tutte le bibliografie.

Esemplari: MC J.VET.167.1 (solo il vol. IV); TF.

37 (1809).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | OPERA RINOMATISSIMA | *DI* | CESARE BECCARIA | CITTADINO MILANESE | *BENEMERITO DELLA PATRIA* | *E DELL'UMANITÀ.* | [piccolo fregio oblungo] | IN VENEZIA | —— | *Presso Gaetano Martini* | 1809.

In-8° piccolo, pp. 168 (4 n.n., 5-167, 1 vuota).

[1], bottello: «DEI DELITTI | E | DELLE PENE.»; [2], «Avviso» siglato «L. P.» (Luigi Paroletti); [3], frontespizio; [4], motto tratto da Bacone; 5-8, dedica del Paroletti a Giulia Beccaria; 9-14, «A chi legge», del Beccaria (in corsivo); 15-167, testo in 47 capitoli oltre l'*Introduzione*. Ricalca in tutto e per tutto l'edizione milanese del 1797-98 (n. 30), solo omettendo in calce l'«Indice de' paragrafi».

Bibliografia: CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 174; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 161, pp. 57-58.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; BrS Fu.4666; CH Law School Libr.; FN 6.10.566; MA Becc. B.4 (non registrato nel *Catalogo* di Giulio Beccaria); MB XH.I.20; MC F.575; PaU Corr.94.E.129; TF.

38 (1810).

DEI | DELITTI | E DELLE | PENE | EDIZIONE XXVI. | MILANO 1810. | — | PRESSO GIOVANNI SILVESTRI | agli Scalini del Duomo N. 994.

In-12°, pp. 144 (5 n.n., VI-XII, 1-129, 3 n.n.), oltre un ritratto f.t.

Il ritratto f.t. è impresso calcograficamente con il rame del Faucci in possesso della famiglia Beccaria. Comprende: [I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; [III]-[IV], «Il Tipografo», per avvertire che la sua edizione è la 26ª in base al catalogo redatto da Giulio Beccaria e inserito nell'edizione del Bettoni, 1807 (n. 35); «ho creduto bene» egli aggiunge, «di seguire il testo della Bettoniana in-4°, come quella che io reputo più conforme all'autografo e la più corretta»; [V]-X, «Prefazione», cioè il preambolo *A chi legge* del Beccaria; XI-XII, «Indice»; 1-129, testo in 42 capi numerati, compresa l'*Introduzione*; [130], vuota; [131]-[132], «Alcune edizioni nuove di questa Tipografia»; in capo all'elenco è registrata l'opera «Ricerche intorno alla natura dello Stile, opera di Cesare Beccaria, coll'aggiunta della seconda parte finora inedita. Un volume in gr. 12. lire 2», pubblicata dal Silvestri nel 1809.

Se ne hanno esemplari impressi in carte speciali.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1812), ediz. ital., n. [27] (attesta che l'edizione venne impressa « in carte di differenti qualità »); GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 162, p. 58 (crede erroneamente che l'intera tiratura sia stata impressa « in carta pesante turchina »).

Esemplari: Bamberg, Staatliche Bibl.; Giessen, Universitätsbibl.; MA Becc. B.2 (in carta azzurra); MA Becc. B.41 (in carta verdina); MA Becc. B.62; MA Becc. B.63 (in carta reale).

39 (1812).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | MILANO | CO' TIPI DI LUIGI MUSSI | MDCCCXII.

In-folio, pp. 222 ([I]-[XVI], [1]-206).

Comprende: [I], giustificazione della tiratura e numerazione dell'esemplare; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[VI], dedicatoria dell'editore-tipografo: « A Giulia Beccaria Luigi Mussi », datata da Milano il 15 marzo 1812; [VII], bottello: « DEI | DELITTI | E DELLE | PENE »; [VIII], motto tratto da Bacone; [IX]-XV, « A chi legge » (di Beccaria); [XVI], vuota; [1]-191, testo in 42 capi, che ricalca l'edizione di Brescia, 1807 (n. 35); [192], vuota; [193]-196, « Note dell'autore »; [197]-204, « Catalogo delle edizioni e traduzioni del *Trattato dei delitti e delle pene*, raccolte da Giulio Beccaria, figlio dell'Autore, presso cui trovasi l'autografo »; [205]-206, « Indice ».

Edizione di lusso, di soli 60 esemplari. La giustificazione a p. [I] lascia in bianco quattro spazi destinati a venir colmati a penna con il numero ordinale dell'esemplare, il tipo di carta impiegata, il nome del destinatario e la firma autografa del Mussi per autentica. Trascrivo la pagina dell'esemplare n. 1, ponendo in corsivo le aggiunte a penna (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. A.145): « Esemplare *Primo* in carta *Spera* che appartiene *al Signor Giulio Beccaria*. Questa edizione consiste in sessanta esemplari: uno in carta velina inglese, uno in carta imperiale, uno in carta turchina, uno in carta verderognola, cinquanta in carta reale velina, e sei in carta spera di Bologna. Ogni esemplare mancante del presente foglio è imperfetto. Tutti gli esemplari sono numerati, e segnati colla firma del tipografo *Luigi Mussi* ».

Nel suo *Catalogo*, aggiornato proprio in questa occasione, Giulio Beccaria sottolinea che è stato prescelto il testo « alla francese » in 42 capi e che vennero tirati esemplari « in carte di differenti qualità; sonvi tre esemplari distinti ed a margini trasportati », cioè in carta ancora più grande del già solenne formato ordinario. Almeno due esemplari a me noti presentano caratteristiche peculiari: quello della Biblioteca Braidense di Milano (collocazione: Ser. Atl. R.44), che ha la data del 1813, e l'altro, pure milanese, dell'Ambrosiana (collocazione: Becc. A.146 bis), che sembra composto con fogli ancora incompleti, perché manca della carta iniziale con la giustificazione della tiratura e della carta finale con l'*Indice*; inoltre il frontespizio sembra costituito da un foglio di prova poi rifiutato, perché reca le parole « DI CESARE » sul medesimo rigo e specifica la data in: « IL 20 MARZO 1812 ».

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1812), ediz. ital., n. [28]; GAMBA, *Serie* (1839), p. 587, n.2148 (« è copia dell'edizione bresciana » del 1807); GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319 (ricorda solo gli esemplari su « grand papier vélin »); BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729 (« magnifique édition »); *Norme... della libreria Villa Pernice*, (1890), p. 87 (attribuisce per errore la stampa al Bettoni di Brescia); LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 303 (definisce l'edizione « pomposa » e osserva che « il marchese Giulio vi lasciò inserire senza indicarla e non so con quali criteri qualche variante cavata dall'autografo », operazione che in realtà venne eseguita in occasione dell'edizione di Brescia, 1807); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 165, pp. 62-63.

Esemplari: BrS 2°.Fu.4672 (es. in velina, smarrito nel corso della seconda guerra mondiale); MA Becc. A.140 (es. unico in carta turchina); MA Becc. A.141 (es. unico in carta imperiale); MA Becc. A.142 (es. n. 32 in velina); MA Becc. A.143 (es. n. 35 in velina); MA Becc. A.144 (es. unico in carta verdina); MA Becc. A.145 (es. « Primo » in carta spera); MA Becc. A.146 bis (es. di prova, scompleto); MB Ser. Atl. R.44 (es. unico in carta velina inglese; legatura di pelle con fregi dorati, risguardi di carta seta e astuccio); MB Sala Foscol. II.49 (es. n. 16 in velina); WN 15.996 (es. n. 38 in velina per l'imperatore Francesco I).

Gli esemplari 29, 30 e 31, tutti in carta velina reale, sono comparsi in anni recenti sul mercato antiquario: n. 29, Libreria ant. Finzi (Milano), Catalogo 28, febbraio 1969, n. 3, lire 65.000; n. 30, Libreria G. Manusé (Milano), Catalogo *Libri di pregio*, marzo 1969, n. 18, lire 45.000 (invenduto e riapparso nel Catalogo *Offerta di buoni libri*, novembre 1975, n. 231, lire 100.000); n. 31, Studio bibliografico LI.DI.S. (Milano), Catalogo 67, ottobre 1966, n. 4, lire 60.000.

40 (1817).

DEI | DELITTI | E DELLE | PENE | EDIZIONE XXVII. | [fusello ondulato] | PAVIA | Nella Stamperia di P. Bizzoni | successo a Bolzani | 1817.

In-12°, pp. 204 (2 n.n., III-XII, 1-189, 3 vuote).

Comprende: [I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; III-XII, « Prefazione » del Beccaria; 1-186, testo in 42 capitoli; 187-189, « Indice ». Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: CH Law School Libr.; LB 6025.a.9; MB 18.47.C.9; New York, Public Libr.; RC K.XI.116; RN 42.4.D.21.

M.E CESARE BECCARIA

.....adsit

Regula peccatis quae poenas irroget aequas
Ne scelerique ingnum horribili sectere flagello.

Hor. Sat. 3. Lib 1.

41 (1821).

DEI | DELITTI | *E* | DELLE PENE | *DEL* | *Marchese Cesare Beccaria* | *Con l'aggiunta d'un Esame critico* | dell' | AVV.^TO ALDOBRANDO PAOLINI | *ed altri Opuscoli di Legislazione* | *e* | *Giurisprudenza Criminale.* | [fusello] | TOMO I. [...VI.] | Con Imp. e R. Privilegio. | *FIRENZE* | *Nella Tipografia di Luigi Pezzati 1821.*

Sei volumi in-8°; copertina di carta forte rosacea ruvida con piccola cornice e titolo: « DEI | DELITTI | E | DELLE PENE. | [fusello] ». Nel vol. IV (p. 239) la data « 1822 ». Una parte della tiratura, rimasta invenduta, venne rimessa sul mercato con i frontespizi rifatti e la data 1830 (n. 53).

Vol. I, pp. 328 ([I]-XXXII, [1]-294, 2 vuote), oltre due carte f.t. per il ritratto e il frontespizio incisi in rame; il ritratto, su carta forte, è in ovale (mm. 73 × 85 su lastra di mm. 95 × 128) e reca le firme « U. Vivarelli dis. » e « I. Migliavacca inc. »; al piede, sempre sul rame: « M.E CESARE BECCARIA | .... adsit | Regula, peccatis quae poenas irroget aequas: | Ne scutica dignum horribili sectere flagello. | Hor. Sat. 3 Lib. I. »; il frontespizio, su carta ordinaria, è tutto inciso in rame (lastra di mm. 140 × 210) tranne una finestra per l'inserzione in piombo dell'indicazione del tomo. Comprende: [I], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DEL MARCHESE | CESARE BECCARIA. | [fusello] »; [II], vuota; [III], dichiarazione degli editori, che richiama il privilegio granducale per cinque anni concesso il 14 settembre 1821 e dichiara falsi gli esemplari che non rechino la firma del Paolini o del dott. Francesco Del Soldato; [IV], motto tratto da Bacone; [V]-XV, dedica del Paolini (Firenze, 19 novembre 1821) a sir Robert Lawley Bt.; [XVI], vuota; [XVII]-XXIII, « Avvertimento che ama di esser letto », nel quale gli editori illustrano il proprio lavoro e richiamano un manifesto editoriale pubblicato il 15 maggio 1821, annunciante l'intento di ripubblicare il *Dei delitti e delle pene* « unitamente a tuttociò che contiensi nella edizione di Bassano 1789 », senza però seguirne « servilmente » l'ordinamento (p. XVII); nel testo sono richiamate le note di Ruffino Massa, che troveranno luogo nel tomo III; i tomi successivi saranno dedicati ai materiali presenti nell'edizione di Bassano e anche la « Facchineria », cioè le pagine del P. Facchinei, verranno trascritte a malincuore nel tomo IV al fine di rendere comprensibili le *Risposte* (credute opera del Beccaria); esprimono infine (pp. XXII-III) la speranza di poter dare in luce nel tomo VI più esaurienti *Notizie istoriche* sulla vita e le opere del Beccaria e qualche eventuale inedito, secondo assicurazioni fornite dal « nobile erede del nome e dei meriti dell'autore », cioè dal marchese Giulio Beccaria; [XXIV], vuota; [XXV]-XXXI, « Prefazione dell'autore », cioè il preambolo *A chi legge*; [XXXII], vuota; [1]-134, testo in 46 capitoli (l'*Introduzione* non ha numero, ma è computata nel conteggio); [135], frontespizio interno: « ESAME CRITICO | DELL'OPERA DI BECCARIA | INTITOLATA | DEI DELITTI E DELLE PENE | DELL'AVVOCATO | ALDOBRANDO PAOLINI. | FIRENZE | NELLA TIPOGRAFIA DI LUIGI PEZZATI. | 1821. »; [136], vuota; [137]-281, testo, comprendente l'*Introduzione*, la Parte I (capitoli I-XII) e la Parte II (capitoli I-III); [282], vuota; 283-294, « Indice » ecc.

Vol. II, pp. 364 ([1]-363, 1 vuota), oltre una carta f.t. per il frontespizio inciso in rame. Comprende: [1], bottello, come nel vol. I; [2], vuota; [3],

dichiarazione degli editori, come nel vol. I; [4], motto tratto da Cicerone (*De legibus*, I, 44); [5]-214, continuazione della parte II (capitoli IV-XII) dell'*Esame critico* del Paolini; 215-262, note alla parte II; 263-348, parte III (capitoli I-II); [349]-352, note alla parte III; [353]-363, « Indice » ecc.

Vol. III, pp. 282 ([I]-[XVI], [1]-265, 1 vuota), oltre una carta f.t. per il frontespizio inciso in rame. Comprende: [I], bottello, come nel vol. I; [II], vuota; [III], dichiarazione degli editori, come nel vol. I; [IV], motto tratto da Orazio (*Epist.* I); [V]-XIV, « Prefazione alle note del signore avvocato Massa » (corrisponde alle pp. III-XXIV dell'edizione nizzarda del 1783); [XV], « Avviso degli editori », in cui si dichiara che le note di Ruffino Massa non solo sono state separate del testo di Beccaria, ma « si sono esse divise in articoli, ponendovi in fronte il titolo del paragrafo del testo comentato, a cui elleno appartengono »; [XVI], vuota; [1]-116, « Annotazioni » di Ruffino Massa, tratte dall'edizione nizzarda (n. 21); 117, « Lettera del signor D'Alembert al P. Frisio », frammento in italiano, datato da Parigi, 21 giugno 1765; [118], vuota; 119-120, « Altra lettera del medesimo sig. D'Alembert al P. Frisio », in italiano, con mutilazioni, datata da Parigi, 9 luglio 1765; 121-129, « Lettera del signor Francesco Zacchiroli al sig. M. Francesco Albergati Capacelli »; [130], vuota; 131-142, « Altra lettera del sig. Francesco Zacchiroli » al medesimo (entrambe senza data); 143-205, « Lettera ad un amico scritta da N. N. » ecc. (forse di Giovan Donato Rogadeo); [206], vuota; 207-243, « La necessità della pena di morte » ecc. (anonimo, ma di Antonio Montanari); [244], vuota; 245-263, « Supplica apologetica » di Joseph von Sonnenfels; [264], vuota; 265, « Indice » ecc.

Vol. IV, pp. 330 ([1]-[329], 1 vuota), oltre una carta f.t. per il frontespizio inciso in rame. Comprende: [1], bottello, come nel vol. I; [2], vuota; [3], motto tratto da Quintiliano, già posto dal Facchinei in fronte al suo libello, qui corredato da una severa postilla del Paolini; [4], dichiarazione degli editori, come nel vol. I; [5]-238, « Note ed osservazioni » del P. Facchinei; [239]-328, « RISPOSTA | AD UNO SCRITTO | CHE S'INTITOLA | NOTE ED OSSERVAZIONI | SUL LIBRO | DEI DELITTI E DELLE PENE | FIRENZE | NELLA STAMPERIA DI LUIGI PEZZATI | 1822 » (l'indice la attribuisce al Beccaria, mentre è in realtà dei fratelli Verri); [329], « Indice » ecc.

Vol. V, pp. 300 ([1]-299, 1 vuota), oltre una carta f.t. per il frontespizio inciso in rame. Comprende: [1], bottello, come nel vol. I; [2], vuota; [3], dichiarazione degli editori, come nel vol. I; [4], citazione tratta da Dante (*Inf.*, IV, 19-21); [5]-72, « Commentario » di Voltaire; [73]-121, « Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita » (di L. Philipon de La Madeleine); [122], vuota; [123]-153, « Discorso sulla umanità dei giudici » ecc. (anonimo); [154], vuota; [155]-162, « Editto di Gustavo III re di Svezia per togliere gl'infanticidj » ecc.; [163]-214, « Discorso sopra la necessità ed i mezzi di sopprimere le pene capitali » (del La Madeleine); [215]-251, « Note e illustrazioni » di Aldobrando Paolini al precedente discorso; [252], vuota; [253]-281, « Pareri di celebri autori francesi sopra i difetti e sugli abusi della giurisprudenza criminale » ecc. (anonimo); [282], vuota; [283]-293, « Giudizio di celebre professore » ecc. (di G. G. De Soria); [294], vuota; [295]-299, « Indice » ecc.

Vol. VI, pp. 396 (4 n.n., [1]-391, 1 vuota), oltre una carta f.t. per il frontespizio inciso in rame. Comprende: [I], bottello, come nel vol. I; [II], vuota;

La vignetta allegorica incisa *ex novo* per l'edizione livornese del 1821

[III], dichiarazione degli editori, come nel vol. I; [IV], motto tratto da Bacone (*De augum. scient.*, VIII, 44); [1]-24, « Della imposizione sopra gli atti giudiciali di Bentham » secondo l'estratto pubblicato dal Dumont nella « Bibliothèque universelle » di Ginevra del 1820; [25]-85, « Comentario al discorso di Bentham » di Aldobrando Paolini; [86], vuota; [87]-384, « Prospetto storico-ragionato della procedura giudiciaria in Italia, e specialmente in Etruria, con alcune idee di riforma. Discorso politico » di Aldobrando Paolini; [385]-391, « Indice » ecc.

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1823), ediz. ital., n. [30]; GAMBA, *Serie* (1839), p. 587, n. 2149 (ignora il vol. VI); GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319 (ignora il vol. VI); BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729 (ignora il vol. VI); CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 281 (« sono cinque volumi... si promette un tomo VI... non sappiamo siasi pubblicato »); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 164, pp. 59-62 (ignora il vol. VI).

Esemplari: FM; FN 11.2.29; FN 20.8.4.2; FN Rossi-Cassigoli 416.21; Heidelberg, Universitätsbibl.; LL 34.04.0.6; LB 1374.f.1; MA Becc. B.154-158; MüB Crim.11.w; PiU B.q.8; PN F.28951-6; RC C.VIII.53-55 in CC; TF; Washington, Libr. of Congress.

42 (1821).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | *DI* | CESARE BECCARIA | COL COMMENTARIO | *SCRITTO* | DAL SIG. DI VOLTAIRE. | [emblema della Giustizia: libro aperto, bilancia e spade incrociate] | LIVORNO | Dai torchj di GLAUCO MASI | 1821.

In-8°, pp. 238 ([I]-XX, 1-218), oltre una tavola f.t. con l'immagine allegorica incisa in rame (mm. 84 × 118 su rame di mm. 110 × 160) impressa su carta forte; l'incisore ha ripreso con qualche libertà la vignetta originale del 1765, trasportando la scena raffigurata all'aperto. Comprende: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-XX, « Notizie di Beccaria » (in nota l'editore avverte che si tratta dello scritto di Pietro Custodi premesso all'edizione del 1804 degli *Elementi di economia pubblica* del Beccaria); 1-143, testo in 47 capi; [144], vuota; 145-214, « Commentario sopra il libro dei delitti e delle pene del signor di Voltaire »; 215-218, « Indice ». Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Su Glauco Masi (1775-1860), figlio e successore di Giovan Tommaso, cfr. F. PERA, *Ricordi e biografie livornesi*, Livorno, vol. I, 1867, pp. 354-359.

Esemplari: BrS Fu.4676; CH Law School Libr.; FN 20.7.2.24 (in carta turchina); TF.

43 (1821-1822).

OPERE | DI | CESARE BECCARIA | VOLUME PRIMO | MILANO | DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DEI CLASSICI ITALIANI | MDCCCXXI

[Segue il volume II:]

OPERE | DI | CESARE BECCARIA | VOLUME SECONDO | MILANO | DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DEI CLASSICI ITALIANI | MDCCCXXII

2 voll. in-8°, pp. 392 ([I]-LXXIX, 1 vuota, [1]-309, 2 n.n., 1 vuota, oltre 1 tav. f.t.) e 488 ([1]-487, 1 n.n., oltre 4 tavv. f.t.). Copertina di carta grigiastra ruvida, con la scritta: « EDIZIONE | DELLE | OPERE CLASSICHE ITALIANE | DEL SECOLO XVIII. » sul piano anteriore; numerazione ordinale (nn. 40 e 58) al dorso; indicazione del prezzo (lire 4,97 e 6,03) sul piano posteriore.

Volume I: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-[V], avvertimento de « Gli Editori »; [VI], vuota; [VII]-LXVIII, « Notizie intorno alla vita ed agli scritti del marchese Cesare Beccaria » (anonime, ma redatte dall'avv. Carlo Pietro Villa); [LXIX], occhietto del « Catalogo delle edizioni e traduzioni del trattato Dei delitti e delle pene » compilato da Giulio Beccaria per l'edizione bresciana del 1807 e qui, com'è detto a p. [V], « accresciuto di nuove giunte »; [LXX], vuota; [LXXI]-LXXIX, testo del *Catalogo*; [1]-126, « Dei delitti e delle pene », testo in 42 capitoli; [127]-306, « Ricerche intorno alla natura dello stile »; [307]-309, « Indice »; [310], vuota; [311], « Errori - Correzioni ». Nella tavola f.t. di contro al frontespizio, protetta da una velina, è un ritratto ovale del Beccaria inciso in rame (mm. 83 × 101 su lastra di mm. 117 × 160), firmato « C. Rampoldi inc. ».

A p. [IV] è detto: « Pel libro *Dei delitti e delle pene* abbiamo seguita l'edizione fatta in Livorno nel 1766 colla mentita data di Harlem, la quale contiene le diverse aggiunte fatte in diversi tempi dall'Autore. A maggiore sicurezza della lezione tenemmo continuamente sott'occhio la magnifica stampa in foglio pubblicata dal Mussi in Milano nel 1811 [*rectius*: 1812], la quale venne riscontrata sugli autografi per le cure del signor marchese Giulio Beccaria »; in realtà, nessuna delle edizioni di « Harlem » del 1766 offre un testo in 42 capitoli. Quanto alle *Ricerche*, nello stesso luogo è detto che s'è tenuta per « scorta l'edizione originale di Milano del 1770... Il frammento della parte seconda ... pubblicato per la prima volta in Milano dal Silvestri nel 1809, fu ristampato da noi con alcune correzioni che il nominato signor marchese Beccaria si è gentilmente compiaciuto di comunicarci ».

Volume II: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-369, « Elementi di economia pubblica »; [370], vuota; [371]-389, « Prolusione letta il giorno IX gennaio MDCCLXIX » ecc.; [390], vuota; [391]-423, « Del disordine e de' rimedi delle monete » ecc.; [424], vuota; [425]-430, « Tentativo analitico sui contrabbandi »; [431]-483, « Della riduzione delle misure di lunghezza all'uniformità per lo Stato di Milano » ecc.; [484], vuota; [485]-487, « Indice »; [488], « Errori - Correzioni ». Le 4 tavole f.t. in calce al volume si riferiscono al *Del disordine*

Il ritratto inciso dal Rampoldi per l'edizione milanese del 1821

e de' rimedi delle monete ecc. Quanto al testo, il volume ricalca tacitamente l'edizione degli scritti economici del Beccaria data in luce dal Custodi nel 1804.

Il Gamba sciolse per primo l'anonimato delle *Notizie* biografiche, definendole « diligente lavoro dell'avv. Carlo Pietro Villa »; registrò anche l'esistenza di undici esemplari in carte distinte, cioè « 5 in carta cerulea cupa; 2 in carta velina di Salò; 1 in carta velina di Francia; 1 in carta velina inglese; 1 in velina color rosa; 1 in carta velina color di nocciuola ». Ne furono anche tirati 63 esemplari « a margini trasportati nella forma di 4° piccolo », con frontespizi mutati, distribuzione della materia in 3 voll. e la data 1822 (cfr. il n. 45).

Bibliografia: BECCARIA, *Catalogo* (1823), ediz. ital., n. [29]; GAMBA, *Serie* (1839), p. 587, n. 2147 (edizione « pregevolissima »); GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 728; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 163, pp. 58-59.

Esemplari: BrS Ai.7401; FN 1.3.126; FN 2.3.4.6; GC Ag.Coll.B.1.36-37; LB 12202. r.9; LL 85.08.0.348; MA Becc. B.186; MA S.C.P.VII.4-5; MA S.C.X.IX.1; MA S.L.R. IX.83-84; MB Cons.K.70; MC K.3822; MüB P.o.it.280.258-9; PaU Rot.5.I.6; PN Z.45436; RN 201.19.B.12-13; RN 202.6.K.2 (solo il vol. II); TA E².272-3; TC 608.E. 43-44; TF; TN Brusa 566; TN Coll.B.10.13-14; TR A.62.160-1; WN BE.5.Y.78; 12 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 79).

44 (1822).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | DI | *CESARE BECCARIA* | COL COMMENTARIO | *SCRITTO* | DAL SIG. DI VOLTAIRE. | [fusello] | LIVORNO | Dai torchj di GLAUCO MASI | 1822.

In-8°, pp. 216 ([I]-XII, 1-204). Comprende: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-XII, « Notizie di Beccaria », di Pietro Custodi; 1-132, testo in 47 capitoli; 133-199, « Commentario sopra il libro Dei delitti e delle pene del signor di Voltaire »; [200], vuota; 201-204, « Indice ».

Bibliografia: *Mostra livornese* (1964), n. 324, p. 89.

Esemplari: Livorno, raccolta di Alberto Razzauti; TF.

45 (1822).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | [fusello] | MILANO | [fusello] | DALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA DE' CLASSICI ITALIANI | M. DCCC. XXII.

[Segue il volume II:]

RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE | *OPERA* | DI | CESARE BECCARIA | [fusello] | MILANO | DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DEI CLASSICI ITALIANI | M. DCCC. XXII.

[Segue il volume III:]

ELEMENTI | DI | ECONOMIA PUBBLICA | CON | *VARII OPUSCOLI* | DI | CESARE BECCARIA | [fusello] | MILANO | —— | DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DE' CLASSICI ITALIANI | MDCCCXXII

3 voll. in-4°, pp. 206 ([I]-[LXVI], [1]-[140], oltre a 3 tavv. f.t.); 186 (6 n.n., [1]-[180]); 490 (4 n.n., [1]-[486], oltre a 4 tavv. f.t.). Tiratura di soli 63 esemplari, « a margini trasportati nella forma di 4° piccolo » e con qualche rimaneggiamento, dell'edizione delle *Opere* pubblicata dalla stessa tipografia-editrice negli anni 1821-1822 (cfr. sopra il n. 43); da questa si deduce la successione dei volumi, che non recano numerazione ordinale, restando così autonomi fra loro; curiosamente il vol. I fu lasciato anonimo.

Volume I: [I], frontespizio; [II], vuota; [III]-LXIV, « Notizie intorno alla vita ed agli scritti del marchese Cesare Beccaria Bonesana », di C. P. Villa (anonime); [LXV], « AVVERTIMENTO. Il testo di questo Trattato è quello stesso che fu già pubblicato nel primo volume delle Opere di Cesare Beccaria, inserite nella *Collezione de' Classici italiani del secolo XVIII*; al qual testo ha servito di fondamento l'edizione fatta in Livorno nel 1766, colla mentita data di Harlem, che contiene le diverse aggiunte dell'Autore. A maggiore sicurezza della lezione si è tenuto continuamente sott'occhio la magnifica stampa in foglio, pubblicata dal Mussi in Milano nel 1811 [*rectius*: 1812], la quale venne riscontrata sugli autografi per le cure del Sig. marchese Giulio Beccaria figlio dell'Autore »; [LXVI], vuota; [1]-126, « Dei delitti e delle pene », testo in 42 capitoli; [127]-135, « Catalogo delle edizioni e traduzioni del trattato Dei delitti e delle pene » compilato da Giulio Beccaria e invariato rispetto all'edizione del 1821; [136], vuota; [137]-[138], « Indice »; [139]-[140], vuote. La prima tavola f.t., collocata di contro al frontespizio e protetta da una velina, reca impresso con lo stesso rame il ritratto di Beccaria inciso dal Rampoldi per l'edizione del 1821. Sono peculiari alla presente edizione in carta grande due nuove tavole: una seconda, collocata fra le pp. XXX e XXXI, riproduce incise in rame (lastra di mm. 137 × 222) le due facce della medaglia

d'oro (diametro mm. 45) assegnata a Beccaria nel 1765 dalla Patriotische Gesellschaft di Berna; al *recto* il rilievo mostra lo stemma della città di Berna sormontato dalla corona comitale e contornato dalla scritta « RESPUBLICA BERNENSIS. »; al *verso*, Minerva che incorona d'alloro un antico condottiero; intorno corre il motto « TE DIGNA MANET GLORIA. »; in basso le sigle dell'artista: « F. D. P. ». La terza tavola f.t., collocata tra le pp. LXII e LXIII, riproduce incise in rame (lastra di incerta misura) le due facce della medaglia commemorativa (diametro mm. 40) fatta coniare « non ha guari » da Giulio Beccaria; al *recto* il rilievo mostra il profilo stilizzato del celebrando, volto a sinistra e contornato dal nome « CESARE BECCARIA »; in basso il nome dello scultore « PUTINATI »; al *verso*, la scritta in rilievo: « NATO | IN MILANO | IL XV MARZO | MDCCXXXVIII | IVI MORTO | IL XXVIII NOVEM. | MDCCXCIV. | [fusello] ».

Volume II: [I], bottello: « DELLO STILE »; [II], motto tratto da Persio; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V], « AVVERTIMENTO. Il testo di queste *Ricerche* è quello stesso che fu già pubblicato nel primo volume delle Opere di Cesare Beccaria, inserite nella *Collezione de' Classici italiani del secolo XVIII*; al qual testo ha servito di fondamento la stampa originale di Milano del 1770, uscita dai torchi del Galeazzi. Il frammento della Parte seconda, pubblicato per la prima volta in Milano dal Silvestri nel 1809, venne ristampato con alcune correzioni comunicate dal sig. marchese Giulio Beccaria figlio dell'Autore »; [VI], vuota; [1]-178, testo delle *Ricerche*, senza ulteriore titolo (inizia direttamente con l'« A chi legge »); [179], « Indice »; [180], vuota.

Volume III: [I], frontespizio; [II], vuota; [III], « AVVERTIMENTO DEGLI EDITORI. Gli Elementi di Economia Pubblica e i varii Opuscoli del celebratissimo marchese Cesare Beccaria vennero fatti di pubblica ragione nell'anno 1804 per cura del barone Pietro Custodi nella milanese Collezione de' *Classici Economisti Italiani*. Il testo però della presente edizione è quello stesso che fu già da noi pubblicato nel II volume delle Opere di Cesare Beccaria inserite nella Collezione de' *Classici Italiani del secolo XVIII*; le quali Opere furono ristampate con alcune correzioni comunicateci dalla gentilezza del sig. marchese D. Giulio Beccaria, figlio dell'illustre Autore »; [IV], vuota; [I], bottello: « ELEMENTI | DI | ECONOMIA PUBBLICA »; [2], vuota; [3]-367, testo delle 4 parti degli *Elementi*; [368], vuota; [369], bottello: « PROLUSIONE | LETTA IL GIORNO IX GENNAIO MDCCLXIX | NELL'APERTURA | DELLA NUOVA CATTEDRA | DI | SCIENZE CAMERALI | NELLE SCUOLE PALATINE | DI MILANO »;

[370], vuota; [371]-387, testo della *Prolusione*; [388], vuota; [389], bottello: « DEL DISORDINE | E | DE' RIMEDI | DELLE MONETE | NELLO | STATO DI MILANO | NELL'ANNO MDCCLXII »; [390], vuota; [391]-421, testo del *Del disordine*; [422], vuota; [423], bottello: « TENTATIVO ANALITICO | SUI | CONTRABBANDI | ESTRATTO DAL FOGLIO PERIODICO INTITOLATO | IL CAFFÈ »; [424], vuota; [425]-428, testo del *Tentativo*; [429], bottello: « DELLA RIDUZIONE | DELLE | MISURE DI LUNGHEZZA ALL'UNIFORMITÀ | PER LO STATO DI MILANO | RELAZIONE | PRESENTATA | AL MAGISTRATO CAMERALE | IL XV GENNAIO MDCCLXXX »; [430], vuota; [431]-481, testo della *Relazione*; [482], vuota; [483]-485, « Indice »; [486], vuota.

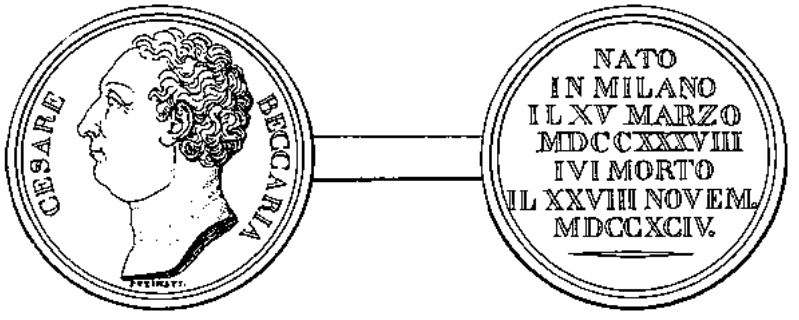

Il Gamba fornisce il rendiconto della tiratura in carta grande, che fu impressa « nelle carte seguenti: 50 in carta velina di Salò; 3 in color perso; 3 in colore nocciola; 2 in carta velina di Francia; 2 in carta velina inglese; 2 in carta azzurra scriptoria; 1, unico, in pergamena, da me trovato vendibile presso il libraio Zambeccari in Padova ».

Bibliografia: GAMBA, *Serie* (1839), p. 587, n. 2147; GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319 (ricorda l'esemplare in pergamena); BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729 (esemplare in pergamena); LANDRY, *Beccaria* (1910), pp. 26 e 29; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 166, pp. 63-64.

Esemplari: Leipzig, Universitätsbibl. (solo il vol. I); MA Becc. B.186 (solo il vol. I); MA S.C.X.IX.1 (vol. I), S.C.Y.IX.10 (vol. II), S.L.F.VIII.38 (vol. III); MC Q.927 (solo il vol. II); R.N 202.6.K.2; TF (solo i voll. I-II); Washington, Libr. of Congress 4.K.6509 (solo il vol. I).

M.se CESARE BECCARIA.

Il ritratto inciso dal Rados per l'edizione milanese del 1823

46 (1823).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DEL MARCHESE | CESARE BECCARIA | CON | APOLOGIA DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA, OSSERVAZIONI, | CONFUTAZIONI, NOTE CRITICHE DELL'AVVOCATO MASSA, | NOTE INEDITE DI DIDEROT, MORELLET, BRISSOT DE WAR- | VILLE, MIRABEAU, SERVAN, RISSI, BERENGER, ecc. ecc. | PRECEDUTA DA NOTIZIE INTORNO ALLA VITA DELL'AUTORE. | MILANO 1823. | DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO BONFANTI | *Contrada de' Fiori Chiari, num.* 1896. | A spesa dell'Editore.

In-8°, pp. 372 (12 n.n., [1]-358, 2 vuote), oltre una tavola f.t. di contro al frontespizio. La tavola, incisa in rame (ovale di mm. 83 × 93 su lastra di mm. 128 × 174) e protetta da una velina, riproduce liberamente, rovesciandolo, il ritratto posto in fronte all'edizione milanese delle *Opere* del 1821 (n. 43); qui reca la didascalia: « M.SE CESARE BECCARIA » e la firma: « *Rados incise* ». Copertina editoriale arancione, con l'indicazione della « Tip. Manini » e del prezzo di « Lir. 4 Ital. ».

Comprende: [I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; [III]-[IX], avvertimento de « L'Editore », firmato da Antonio Ascona, che presenta l'opera come tomo VII di una « Raccolta di Classici criminalisti » avviata nel 1813, « arricchito di commenti e di note, molte delle quali inedite, di Diderot, Morellet, Brissot de Warville, Mirabeau, Servan ed altri »; dichiara di valersi dell'edizione dei « Classici italiani » (del 1821), dalla quale trae pure il « catalogo di tutte le edizioni e traduzioni », dandolo « ora accresciuto di nuove aggiunte », che sono dovute, non meno delle « notizie » sull'autore, al figlio dello stesso, marchese Giulio; [X], vuota; [XI]-[XII], « Indice »; [1]-15, « Notizie sulla vita del marchese Cesare Beccaria », anonime, ma dettate dal figlio Giulio; [16], vuota; [17]-26, « Catalogo delle edizioni e traduzioni del Trattato *Dei delitti e delle pene* raccolte dal marchese Giulio Beccaria » ecc.; ricalca quello pubblicato nel 1821, aggiungendo la menzione delle edizioni di Milano, 1821; Firenze, 1821; Paris, 1822 (in versione francese); [27]-298, testo in 42 capi, secondo l'ordine del Morellet, con copiose note a piè di pagina, quasi sempre anonime; [299]-307, « Giudizio di celebre professore » ecc. del De Soria; [308], vuota; [309]-358, « Lettera ad un amico, nella quale si dà il parere sul sistema della pena di morte del marchese Beccaria, scritta da N. N. »; testo diviso in 39 paragrafi.

Una stesura ridotta delle anonime *Notizie sulla vita* si conserva a Milano (Biblioteca Ambrosiana, Becc. C.157) in un esemplare probabilmente unico stampato su pergamena: « NOTIZIE | SULLA VITA | DEL MARCHESE | CESARE BECCARIA | MILANO | PER NICOLÒ BETTONI | M.DCC.XXIII. »; conta 8 pp. non numerate ([1], frontespizio; [2], vuota; [3]-[7], testo; [8], vuota).

Bibliografia: GRAESSE, *Trésor*, vol. I, 1859, p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 27 (chiarisce che, in realtà, l'edizione ricalca quella in francese di Paris, Brière, 1822); MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 167, p. 64.

Esemplari: BC Loggia 32.F.6.18; MA Becc. B.134; MA Becc. B.163; MA IV. Hie.CC.VI.10; MB Y+.XVI.47; MC M.664.1; PaU 35.L.14 (schedato con la data erronea « 1803 »); TF; WH; Wien, Universitätsbibl.

47 (1824).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | *DI* | CESARE BECCARIA | COI COMMENTARJ | DI | VARII INSIGNI SCRITTORI. | [emblema della Giustizia: libro aperto, bilancia, spada e scettro] | LIVORNO | Dai torchj di GLAUCO MASI | 1824.

In-8°, pp. 308 ([1]-306, 2 vuote), oltre una tavola f.t. con l'immagine allegorica della Giustizia impressa su carta forte con lo stesso rame dell'edizione livornese del 1821 (n. 42).

Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-20, « NOTIZIE | DI BECCARIA », di Pietro Custodi; [21]-163, testo dei *Delitti* in 47 capitoli, oltre l'*A chi legge* e l'*Introduzione*; [164], vuota; [165]-303, « NOTE DI DIVERSI SCRITTORI | AL LIBRO | DEI DELITTI E DELLE PENE | DI CESARE BECCARIA »; le « note » sono in tutto 78, tratte da scritti di Voltaire (20), Diderot (16), Montesquieu (7), Brissot de Warville (6), Servan (6), Morellet (5), Mirabeau (3), Berenger (2) e ancora, con un'unica citazione, Bielfeld, Domat, Einecke, Franklin, Pufendorf, Quintiliano, Rizzi, Robert, Rousseau, Roederer, Seneca, Sterne e Vattel; [304], vuota; 305-306, « Indice de' paragrafi che si contengono in questo libro ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 169, p. 65; *Mostra livornese* (1964), n. 336.

Esemplari: CH Law School Libr.; LL Ed. Livorn. O.99.S.69; MA Becc. B.125; MA Becc. B.132; RA LL.12.57; RC G.I.153+; RN 201.46.D.8; TF.

48 (1824).

OPERE | DI | CESARE BECCARIA | VOLUME UNICO | MILANO | PER NICOLÒ BETTONI | M.DCCC.XXIV

In-8°, pp. 326 (8 n.n., [1]-317, 1 n.n.). Copertina di carta forte bianca decorata da una massiccia cornice di fregi tipografici in nero entro duplice contorno; al centro del piano posteriore la scritta: « MILANO | PER NICOLÒ BETTONI | M.DCCC.XXIV ». L'esemplare conservato nella Sala Foscoliana della Biblioteca Braidense di Milano reca incollato all'interno della copertina un talloncino a stampa con l'indicazione del « Prezzo d'associazione a cent. 20 d'Italia al foglio », che per « Fogli 21 » comporta un ammontare di « lire 4.20 », cui sono da aggiungere 30 centesimi per « Cilindratura e legatura »; il costo delle « Spese di porto » è lasciato in bianco (ovviamente per venire riempito a penna a seconda delle tariffe postali). Il « Prezzo per i non associati » sale a centesimi 24 il foglio, sicché il costo del volume passa da lire 4,50 a lire 5,34.

MILANO

PER NICOLÒ BETTONI

M.DCCC.XXIV

Comprende: [I], bottello della collana: « CLASSICA | BIBLIOTECA | ITALIANA | ANTICA E MODERNA | MILANO | PER NICOLÒ BETTONI | M.DCCC. XXIV »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[VIII], « NOTIZIE | INTORNO AL MARCHESE CESARE BECCARIA », anonime; [1], bottello: « DEI | DELITTI | E DELLE | PENE »; [2], motto tratto da Bacone; [3]-132, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, secondo l'ordine del Morellet; [133], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [134], motto tratto da Persio; 135-314, testo delle *Ricerche* (da p. 286 il « FRAMMENTO | DELLA | SECONDA PARTE »); [315]-317, « Indice del presente volume »; [318], « Correttori del presente volume », con elenco di 5 nomi (Gaetano Barbieri, Giovanni e Nicolò Bettoni, Vincenzo Ferrari, Leopoldo Robbia). È frequente negli esemplari rilegati l'asportazione della carta iniziale col bottello della collana.

Venne anche eseguita una tiratura di lusso di 60 esemplari numerati in carta grande, aggiungendo in calce alla p. [318], tra due filetti chiari, la scritta: « *Di questa Edizione si stampano soli sessanta | Esemplari in ottavo Reale Carta Velina scel- | tissima. | Numero del presente Esemplare — N.°* » (segue la cifra araba, a stampa, in grosso carattere tondo).

Bibliografia: GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; BRUNET, *Manuel* (1860), vol. I, col. 729; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 168, p. 65; SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo* (1981), n. 378, p. 71.

Esemplari: LB 12227.e.10; MA Becc.B.172; MA S.O.G.VII.4 (in carta grande, esemplare n. 33); MB Sala Foscol.II.46; MB 18.47.C.45; MüB Opp.172.u; PaU 69.0.7; RV Mai.XI.P.IV.58; TE R.4.3.18 (in carta grande, esemplare n. 59); TF; WN *28.M.86; 12 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 79).

CLASSICA BIBLIOTECA ITALIANA

LE OPERE DEL MARCHESE CESARE BECCARIA

VOLUME UNICO

Prezzo d'associazione a cent. 20 d'Italia al foglio

Fogli 21	lire 4. 20
Cilindratura e legatura	» —. 30
	lire 4. 50
Spese di porto	»

Prezzo per i non associati a centesimi 24 il foglio

Fogli 21	lire 5. 4
Cilindratura e legatura	» —. 30
	lire 5. 34
Spese di porto	»

49 (1827).

DEI DELITTI | E | *DELLE PENE* | DI CESARE BECCARIA | [fusello] | LIVORNO | PRESSO GIOVANNI ZANOBETTI | 1827

In-8° piccolo (mm. 75 × 110), pp. 244 (4 n.n., [1]-VI, [1]-234). Copertina di carta forte color camoscio con cornici fregiate; sul piano anteriore: « VOLUME UNICO. Fiorini 1. Cent. 50 »; sul piano posteriore: « Biblioteca scientifico-letteraria portatile. Tomo primo ». Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-[4], dedica dell'editore ad Augusto Dussauge (in taluni esemplari asportata); [1]-VI, « A chi legge » (di Beccaria); [1]-157, testo in 42 capitoli, oltre l'*Introduzione*; [158], vuota; [159]-230, « Commento di Voltaire »; [231]-[233], « Indice »; 234, « Errori - Correzioni ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 170, p. 65.

Esemplari: MA Becc. B.33; MB ZAA.VI.313; TF.

50 (1828).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | COI COMMENTI | DI | VARJ INSIGNI SCRITTORI | NUOVA EDIZIONE DILIGENTEMENTE CORRETTA. | [emblema della Giustizia: libro aperto, bilancia, spada e scettro] | LIVORNO | Dai Torchj di GLAUCO MASI. | 1828.

In-8°, pp. 296 (3 n.n., 4-296), oltre una tavola f.t. con la vignetta allegorica impressa con lo stesso rame delle edizioni livornesi del 1821 e del 1824 (nn. 42 e 47). Copertina di leggera carta bruno-giallastra impressa solo al dorso. Ricalca in ridotto numero di pagine l'edizione data in luce dallo stesso Masi nel 1824.

Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-20, « Notizie di Beccaria », di Pietro Custodi; [21]-28, « A chi legge »; 29-160, testo diviso in 47 capi oltre l'*Introduzione*, secondo l'edizione del 1766 (n. 6); [161], bottello per le « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [162], vuota; 163-293, « Note al Beccaria »; [294], vuota; 295-296, « Indice ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 171, p. 66.

Esemplari: Amherst (Mass.), Amherst College; CH Law School Libr.; GC Ag.IVc. B.28; Leipzig, Bibl. des Reichsgerichts; MA Becc. B.179; Münster, Universitätsbibl.; RN 201.45.E.29; RV R.G.Dir.civ.IV.515; TF.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE

DI CESARE BECCARIA

CON

NOTE, COMENTI ED OSSERVAZIONI

DI

FILANGIERI, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, MIRABEAU,
BENTHAM, ED ALTRI INSIGNI AUTORI.

PARIGI,
PRESSO BOBÉE E HINGRAY, LIBRAII,
NELLA STRADA RICHELIEU, N. 14.
1828

51 (1828).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI CESARE BECCARIA | CON | NOTE, COMENTI ED OSSERVAZIONI | DI | FILANGIERI, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, MIRABEAU, | BENTHAM, ED ALTRI INSIGNI AUTORI. | [fusello] | PARIGI, | PRESSO BOBÉE E HINGRAY, LIBRAII, | NELLA STRADA RICHELIEU, N. 14. | 1828

In-8°, pp. 252 (5 n.n., II-XV, 2 n.n., 2-232). Copertina di carta forte verde, decorata ai piani da un'elegante cornice fregiata, che reca su quello anteriore un'esatta reimpressione del frontespizio; su quello posteriore, al centro, una corona d'alloro.

Comprende: [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE. »; [2], « DALLA STAMPERIA DI G. TASTU, | NELLA STRADA DI VAUGIRARD, N. 36. »; [3], frontespizio; [4], vuota; [I]-VII, « Notizie di Beccaria », anonime; [VIII], motto tratto da Bacone; [IX]-XV, « A chi legge », di Beccaria; [XVI], vuota; [1]-158, testo dei *Delitti*, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [159], bottello: « NOTE »; [160], vuota; [161]-230, « NOTE, COMENTI ED OSSERVAZIONI », ordinati con riferimento ai singoli capitoli dei *Delitti*; [231]-232, « INDICE ».

Bibliografia: GRAESSE, *Trésor*, vol. I (1859), p. 319; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 172, p. 66 (non ha visto direttamente alcun esemplare).

Esemplari: CH; Genova, Bibl. giuridica « Bensa », 4.2.4.1; PN F.28957; Princeton (New Jers.), Princeton Univ. L'esemplare già inventariato a FN nel fondo Magliabechiano (11.2.29) risulta mancante fin dal secolo XIX.

52 (1829).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI CESARE BECCARIA | CON | NOTE, COMENTI ED OSSERVAZIONI | DI | FILANGIERI, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, DIDEROT, MIRABEAU, BENTHAM, | ED ALTRI INSIGNI AUTORI. | [impresa editoriale: corona d'alloro che circonda le iniziali gotiche « L. B. »] | PARIGI, | PRESSO BAUDRY, LIBRAJO, | STRADA DU COCQ-S.-HONORÉ, N° 9. | —— | 1829

In-8°, pp. 252 (5 n.n., II-XV, 2 n.n., 2-232). Copertina muta.

Comprende: [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE. »; [2], « DALLA STAMPERIA DI G. TASTU, | NELLA STRADA DI VAUGIRARD, N. 36 »; [3], frontespizio; [4], vuota; [I]-VII, « Notizie di Beccaria », anonime; [VIII], motto tratto da Bacone; [IX]-XV, « A chi legge », di Beccaria; [XVI], vuota; [1]-158, testo dei *Delitti*, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [159], bottello: « NOTE »; [160], vuota; [161]-230, « NOTE, COMENTI ED OSSERVAZIONI »; [231]-232, « INDICE ».

Manipolazione editoriale di esemplari invenduti dell'edizione parigina dell'anno precedente (n. 51).

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 173, p. 66.

Esemplari: TF; Washington, Libr. of Congress.

53 (1830).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | DEL MARCHESE | CESARE BECCARIA | CON L'AGGIUNTA DI UN ESAME CRITICO | DELL'AVVOCATO | ALDOBRANDO PAOLINI | E DI ALTRI OPUSCOLI DI LEGISLAZIONE | E GIURISPRUDENZA CRIMINALE | [fusello] | *TOMO I.* [... *VI.*] | [fusello] | FIRENZE 1830. | VENDESI DA PIETRO MARINI | IN VIA DELL'ORCI | PRESSO LE LOGGIE DI MERCATO NUOVO.

Sei volumi in-8°. Si tratta di esemplari dell'edizione fiorentina del 1821 rimessi in circolazione con data aggiornata al 1830; il vol. I conserva la tavola in rame del ritratto f.t.; sono soppressi nei singoli volumi i frontespizi originali f.t. incisi in rame, sostituiti con singoli foglietti recanti il nuovo frontespizio impresso tipograficamente. Manipolazione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: CH Law School Libr.; LB 1374.f.4; TF.

54 (1831).

OPERE | DI | CESARE BECCARIA | VOL. UNICO | MILANO | PER ANTONIO FONTANA | M.DCCC.XXXI.

In-8°, pp. 300 (12 n.n., [I]-287, 1 vuota). Copertina di carta forte nocciola con elegante cornice, che riporta la dicitura di p. [I]; a tergo: « MILANO | PER ANTONIO FONTANA | M.DCCC.XXXI | CLASSE ITALIANA »; all'interno, lista di volumi della « BIBLIOTECA PORTATILE | a lir. 1,50 ogni volume » e della « COLLEZIONE DI MANUALI ».

Comprende: [I], bottello della collezione: « BIBLIOTECA | PORTATILE | LATINA ITALIANA | E | FRANCESE | CLASSE ITALIANA | MILANO | PER ANTONIO FONTANA | M.DCCC.XXXI. »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[VI], « Avvertimento » (breve, caloroso profilo anonimo del Beccaria); [VII]-[X], « Indice del presente volume »; [XI], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [XII], motto tratto da Bacone; [1]-115, testo dei *Delitti*, preceduto dall'*A chi legge* e diviso in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [116], vuota; [117], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [118], motto tratto da Persio; [119]-259, testo delle *Ricerche*, parte I; [260], vuota; [261]-287, frammento della parte II.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 174, pp. 66-67.

Esemplari: BC Sala 34ª.R.1.33; Freiburg i. B., Universitätsbibl.; MA Becc. B.19; MA V.St.F.IX.89; MB ZOO.I.145; MC E.Coll.4.B.1; RN 40.7.B.22.

55 (1833).

DEI | DELITTI E DELLE PENE, | DI | CESARE BECCARIA | COI COMMENTI | DI | VARJ INSIGNI SCRITTORI, | NUOVA EDIZIONE DILIGENTEMENTE CORRETTA. | [emblema della Giustizia: tavole della legge, fasci e mazze incrociati, bilancia e corona] | LIVORNO | Dai Torchi di GLAUCO MASI | 1833

In-8°, pp. 296 ([1]-296), oltre un'antiporta f.t. incisa in rame e impressa su carta forte. L'incisione (firmata « T. Acciardi dis. » e « C. Verico inc. ») riproduce tutte le diciture del frontespizio e reca al centro un'ampia vignetta (mm. 90 × 105) raffigurante un paesaggio campestre; in primo piano un esecutore con cappello piumato solleva con la sinistra un capo reciso, impugnando con la destra la spada, mentre il cadavere decollato giace ai suoi piedi; sulla destra la Giustizia armata, ritta sulla soglia di un tempietto, regge con la sinistra la bilancia, mentre il braccio destro fa un gesto di stupita riprovazione; manca ogni accenno simbolico all'alternativa dei lavori forzati; sotto la vignetta corre la citazione di Beccaria: « Questa inutile prodigalità di supplizj non ha mai resi migliori gli uomini... Beccaria § 28 ». Copertina di carta bruno-olivastra, che riporta sull'ultima facciata l'emblema della Giustizia impresso dal Masi sui frontespizi delle edizioni del 1821 e del 1824.

Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-19, « Notizie di Beccaria », di Pietro Custodi; [20], vuota; [21]-160, testo dei *Delitti*, in 47 capitoli; [161]-293, « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [294], vuota; 295-296, « Indice » ecc.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 175, p. 67.

Esemplari: Brunswick (Maine), Bowdoin College; CH Law School Libr.; Leipzig, Universitätsbibl.; LL Ed. Livorn. 0.99.0.192; MA S.C.B.VIII.14; TF.

56 (1833).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | *OPERA* | DI | CESARE BECCARIA | [fusello] | *SECONDA EDIZIONE* | *DI QUESTA TIPOGRAFIA* | [emblema della bilancia] | MILANO | PER GIOVANNI SILVESTRI | M. DCCC. XXXIII.

In-8° piccolo, pp. 132 ([I]-VIII, [1]-124). Comprende: [I], frontespizio; [II], motto tratto da Bacone; [III]-VIII, « A chi legge », di Beccaria; [1]-122, testo in 42 capitoli; [123]-124, « Indice dei paragrafi ».

Edizione destinata a costituire, insieme all'altra sincrona delle *Ricerche intorno alla natura dello stile*, il vol. 323 della « Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne », che il Silvestri diffuse poi nel 1834; ma questa sezione ha frontespizio e paginazione autonomi, così da poter essere venduta anche separatamente; la copertina del 1834 ne indica infatti il prezzo distinto in « Ital. lir. 1.50 ». Cfr. il n. 59, anche per la bibliografia e il censimento degli esemplari.

57 (1834).

DEI | DELITTI E DELLE PENE, | DI | CESARE BECCARIA | COI COMMENTI | DI | VARJ INSIGNI SCRITTORI, | Nuova edizione diligentemente corretta. | [emblema della Giustizia: donna assisa con spada e bilancia; su un rotolo svolto la parola « LOIS »] | LIVORNO | DAI TORCHI DI GLAUCO MASI | 1834

In-8°, pp. 242 (3 n.n., [4]-240, 2 n.n.). Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-16, « Notizie di Beccaria », di Pietro Custodi; [17]-25, « A chi legge »; [24], vuota; [25]-132, testo in 47 capitoli oltre l'*Introduzione*; [133]-240, « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [241]-[242], « Indice » ecc. Edizione economica, sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: CH Law School Libr.; TF.

58 (1834).

DEI DELITTI E DELLE PENE, | *DI* | Cesare Beccaria | *Coi Commenti di varj insigni scrittori* | [vignetta] | *Questa inutile prodigalità di supplizj non ha mai* | *resi migliori gli uomini* ..... | *Beccaria § 28.* | Livorno | Stamperia di Glauco Masi | – *1834* –

In-4° piccolo, pp. 140 ([1]-IV, 5-82, 1-55, 3 vuote), oltre una tavola f.t. per il frontespizio, che utilizza la stessa lastra impiegata per imprimere l'antiporta dell'edizione livornese del 1833 (n. 55), solo aggiornando la data. Copertina di carta azzurra con cornice di fregi e la scritta: « BECCARIA | — | DEI DELITTI E DELLE PENE | OPERA ADORNA DI NOTE ED OSSERVAZIONI DI VARJ AUTORI. | [fusello] »; a tergo: « Prezzo lire 2. italiane ».

Comprende: [1]-IV, « PREFAZIONE » (in realtà si tratta dell'*A chi legge* di Beccaria); 5-82, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [1]-55, *Note*, numerate da 1 a 78.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 176, p. 67.

Esemplari: MA Becc. B.178; RV R.G.Dir.civ.IV.399.

DEI DELITTI E DELLE PENE,

DI

Cesare Beccaria

Coi Commenti di varj insigni scrittori

Questa inutile prodigalità di supplizj non ha mai reso migliori gli uomini.....

Beccaria §28.

Livorno
Stamperia di Glauco Masi
— 1834 —

59 (1834).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | *E* | RICERCHE INTORNO ALLA NATURA | DELLO STILE | DI | CESARE BECCARIA | [fregio: caduceo con due serpenti avvolti, tra fronde d'alloro] | MILANO | PER GIOVANNI SILVESTRI | M.DCCC.XXXIV.

In-8° piccolo, pp. 16 (5 n.n., VI-XVI), oltre una tavola f.t. per il ritratto di Beccaria inciso in acciaio (con la firma « Bridi inc. »); copertina di carta forte stampata all'esterno con fondo arancione, con inserti pubblicitari e l'indicazione: « Prezzo Austr. lir. 3.50, Ital. lir. 3.00 ». Comprende: [I], bottello generale della collana: « BIBLIOTECA | SCELTA | DI OPERE ITALIANE | ANTICHE E MODERNE | *vol. 323* | CESARE BECCARIA »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[XVI], « Notizie sulla vita e su le opere dell'autore scritte da Pietro Custodi », in XIV paragrafi. Si tratta di un fascicolo preliminare destinato a congiungere in unico tomo i due volumetti impressi autonomamente l'anno precedente, cioè i *Delitti* (cfr. sopra il n. 56) e le *Ricerche* (cfr. il vol. II della presente edizione, p. 519, n. 10).

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 177, pp. 67-68.

Esemplari: BC Sala 34ª.P.I.7; GC I.A.1533; Graz, Universitätsbibl.; MA Becc. B.35 (in carta paglierina); MA Becc. B.65; MA Becc. B. 98 (in carta rosa); MB ZDD.VIII.133; PaU Rot.2.C.27; PN Z.42163; RN 201.53.B.11; TC 171.F.80; TF; WN 167.488.A; Wien, Universitätsbibl.

60 (1837).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | COI COMMENTI | DI | VARII INSIGNI SCRITTORI | NUOVA EDIZIONE DILIGENTEMENTE CORRETTA | [emblema con i simboli del sapere] | FIRENZE | DALLA STAMPERIA CARDINALI | 1837.

In-8°, pp. 176 (3 n.n., 4-[176]). Copertina di carta forte avoriata, con ricca cornice di fregi; sul piano anteriore ripete l'emblema del frontespizio, su quello posteriore pone al centro una cetra; in luogo del nome del tipografo reca quello dell'editore: « FIRENZE | A SPESE DI CARLO D'HAVET E COMP. | 1837 ». Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; [3]-12, « Notizie di Beccaria », di Pietro Custodi; [13]-94, testo in 47 capitoli; [95]-175, « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [176], « Indice » ecc.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 178, p. 68.

Esemplari: Bonn, Universitätsbibl.; CH Law School Libr.; LL. 341.O.8; MA Becc. B.170; Norman, Univ. of Oklahoma; RV R.G.Dir.civ.IV.1503; TF.

61 (1839).

OPERE SCELTE | DI | CESARE BECCARIA | MILANESE. | ═══ | VOLUME UNICO | ═══ | MILANO | PRESSO I FRATELLI SONZOGNO. | 1839.

In-8°, pp. 406 (8 n.n., [1]-IV, [5]-82, [1]-32, [1]-224 [erron. 124], 4 n.n., [1]-55, 1 vuota). Comprende: [1], bottello: « BIBLIOTECA | LEGALE-ECONOMICO-MORALE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5], avvertenza de « GLI EDITORI », in cui si ripete supinamente la dichiarazione del Silvestri, attestando di aver « seguita l'edizione fatta in Livorno nel 1766 colla mentita data di Harlem, la quale contiene diverse aggiunte fatte in diversi tempi dall'autore », tenendo anche sott'occhio « la magnifica stampa in folio pubblicata dal Mussi in Milano nel 1811 », già riscontrata sugli autografi dal marchese Giulio Beccaria; [6], vuota; [7], bottello « DE' DELITTI | E | DELLE PENE »; [8], vuota; [I]-IV, « Prefazione » (è l'*A chi legge* di Beccaria); [1]-80, testo dei *Delitti* in 42 capitoli; [81]-82, « Indice »; [1]-13, « Prolusione » del 9 gennaio 1769; [14], vuota; [15]-32, « Del disordine e de' rimedi delle monete » ecc.; [1]-224, « Elementi di economia pubblica »; [1], bottello: « NOTE | AL LIBRO | DEI DELITTI E DELLE PENE »; [2], vuota; [3], « Osservazione » dell'editore, che dichiara di trarre le *Note* dalla « bella edizione fiorentina » (del 1837?); [4], vuota; [1]-55, « Note » in numero di 78; [56], vuota.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 179, p. 68.

Esemplari: MA Becc. B.177; TF.

62 (1842).

BECCARIA | [piccolo fregio] | DEI DELITTI E DELLE PENE | ═══ | RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE | [piccolo fregio] | MILANO | PRESSO L'EDITORE LUIGI CIOFFI | Contr. S.ª Margherita N. 1131. | 1842.

In-8° piccolo (mm. 75 × 114), pp. 368 (9 n.n., 2-360), con un ritratto silografico f.t. (mm. 60 × 75) firmato « Santa Maria inc. »; si tratta di una derivazione infedele dal ritratto del Rampoldi del 1821 (n. 43), rovesciata in modo che il volto guardi di tre quarti a destra, collocato tra una fronda di quercia e una d'alloro. Copertina di carta forte color avorio con cornici tipografiche ai piani; in fronte reca la scritta « BECCARIA | ═══ | DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; a tergo: « Prezzo ital. lir. 2. – ».

Comprende: [I], bottello: « OPERE | DI | CESARE BECCARIA »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-[VI], « AVVERTIMENTO » dell'editore; [VII], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [VIII], vuota; [1]-6, « A CHI LEGGE », di Beccaria; 7-143, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [144], vuota; [145], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [146], vuota; [147]-356, testo delle *Ricerche*

(da p. 323 il « FRAMMENTO DELLA SECONDA PARTE »); [357]-360, « Indice del presente volume »; in calce alla p. 360: « Tip. Ronchetti e Ferreri ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 180, p. 68.

Esemplari: MA Becc. B.32; MA S.L.E.I.28; MB 7.49.A.35; MB ZC.II.20; TC 148.G.16; TF.

63 (1846).

BECCARIA | [fregio] | DEI | DELITTI E DELLE PENE | [fregio] | RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE | [fregio] | MILANO | PRESSO L'EDITORE LUIGI CIOFFI | 1846.

In-12° piccolo, pp. 312 ([1]-[310], 2 vuote), oltre una tavola f.t. per il ritratto inciso in acciaio e impresso su carta forte, che reca la firma « Santa Maria inc. »; al piede un'elegante voluta lega un ramo di quercia e uno di alloro.

Comprende: [1], bottello: « OPERE | DI | CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « TIP. VALENTINI E C. »; [5]-[6], « Avvertimento » (con laconica biografia del Beccaria); [7]-13, « A chi legge », di Beccaria; [14], vuota; [15]-192, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [130], vuota; [131]-306, « Ricerche intorno alla natura dello stile » (da p. 279 il « Frammento della seconda parte », che reca a p. 281 la numerazione di « Capitolo XVI »); [307]-[310], « Indice del presente volume ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 181, p. 69.

Esemplari: BC Locatelli 2.1069; Genova, Bibl. Franzoniana XXI.D.132; GU 2.C.IX bis.76; MC D.34.1; PaU 35.L.11; TF.

Il ritratto premesso all'edizione Cioffi del 1851

64 (1848).

BECCARIA | [fusello] | DEI DELITTI E DELLE PENE | [fusello] | MILANO | PRESSO L'EDITORE LUIGI CIOFFI | Contr. S. Margherita N. 1131. | 1848.

In-12° piccolo, pp. 116 (7 n.n., 8-113, 3 n.n.). Copertina di carta rosacea con cornice fregiata; a tergo: « Prezzo Lire 2 ».

Comprende: [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5-6], « Avvertimento », con sommario profilo biografico del Beccaria; [7]-10, « A chi legge», di Beccaria; [11]-113, testo in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [114], vuota; [115]-[116], « Indice del presente volume ». Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplare: LL Misc.p.B.90.6.

65 (1851).

BECCARIA | [fusello] | DEI | DELITTI E DELLE PENE | [piccolo fregio] | RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE | [piccolo fregio] | MILANO | PRESSO L'EDITORE LUIGI CIOFFI | 1851.

In-8° piccolo, pp. 310 (9 n.n., 10-310), oltre una tavola f.t. in carta forte col ritratto silografico dell'autore (che ricalca quello dell'edizione del 1842, n. 62) entro elaborata cornice romantica a mo' di pizzo. L'impaginato si adegua con quasi costante fedeltà a quello dell'edizione impressa dallo stesso Cioffi nel 1846 (n. 63).

Comprende: [1], bottello: « OPERE | DI | CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « TIP. VALENTINI E C. »; [5]-[6], « Avvertimento », con elogio del Beccaria e cenni biografici; [7], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [8], vuota; [9]-14, « A chi legge », di Beccaria; [15]-129, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [130], vuota; [131], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [132], vuota; [133]-306, testo delle *Ricerche* (da p. [281] la « Parte seconda »); [307]-310, « Indice del presente volume ».

Bibliografia: MANUPELLA, *Beccaria* (1964), n. 182, p. 69.

Esemplari: MA V.St.B.III.129; MC D.34; TF; Urbana, Univ. of Illinois.

66 (1853).

DEI DELITTI E DELLE PENE | CON NOTE DI DIVERSI SCRITTORI | E | RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE | DI | CESARE BECCARIA | [fusello] | TORINO | CUGINI POMBA E COMP. EDITORI | 1853

In-12°, pp. 280 (7 n.n., 8-277, 1 n.n., 2 vuote). Comprende: [1], bottello: « NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE | — | Classe XI | POLIGRAFIA | — | DEI DELITTI E DELLE PENE | E | RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE | DI | CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « TORINO 1853. – « TIPOGRAFIA E STEREOTIPIA DEL PROGRESSO | diretta da BARERA e AMBROSIO | Via della Madonna degli Angeli, rimpetto alla Chiesa. »; [5], « Gli editori », avviso sul contenuto del volume, datato « Torino, 20 giugno 1853 »; [6], vuota; [7]-16, « Notizie su la vita e su le opere dell'autore scritte da Pietro Custodi », in XIV paragrafi; [17], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [18], motto tratto da Bacone; [19]-22, « A chi legge »; [23]-90, « Introduzione », seguìta dal testo in 47 capitoli; [91]-161, « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [162], vuota; [163], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [164], motto tratto da Persio; [165]-272, testo delle *Ricerche* (da p. [257] la parte II col numero di cap. XVI); [273]-[278], « Indice ». Per la ristampa stereotipa del 1874 cfr. il n. 74.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 183, p. 69.

Esemplari: Aachen, Stadtbibl.; BC Salone.Cass.4.L.2.67; GU G.H.II.81; GU Laura. P.II.47; Graz, Universitätsbibl. (accanto all'indicazione degli editori Pomba aggiunge « Giorgio Franz in Monaco »); MA Becc. B.51; MA Villa Pernice 2837; New York, Public Libr.; TF; TN J.IX.10.

67 (1854).

LE OPERE | DI | CESARE BECCARIA | PRECEDUTE DA UN DISCORSO | SULLA VITA E LE OPERE DELL'AUTORE | DI | PASQUALE VILLARI | [sigla editoriale: « FL » intrecciate] | FIRENZE | FELICE LE MONNIER | — | 1854.

In-12°, pp. 592 (4 n.n. in carta forte, [1]-XXXII, [1]-553, 3 n.n.).

Copertina di carta rossastra; collana « Biblioteca Nazionale »; prezzo: « lire 3,50 ».

Comprende: [1], bottello: « LE OPERE | DI CESARE BECCARIA. »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [1], « Avvertimento » di Felice Le Monnier, che rende noto di essersi rivolto « per mezzo di comuni amici alla gentilezza del marchese Giulio Beccaria, figlio dell'illustre autore, per sapere se vi era nulla di inedito » e di averne ricevuto assicurazione che « tutto

era pubblicato e che nulla restava a farsi »; dichiara di seguire per gli *Elementi di economia* l'edizione di Milano, 1804, curata da Pietro Custodi, per i *Delitti* e le *Ricerche* l'edizione milanese del 1821 (n. 43), per gli articoli apparsi nel « Caffè » il periodico stesso (precisando a p. 517 che l'edizione seguìta è la ristampa di Milano, 1804), mentre per le « lettere familiari » (due sole) si avvale delle *Lettere inedite di illustri italiani* pubblicate a Milano nel 1835; [II], vuota; [III]-XXXII, « Vita di Cesare Beccaria » firmata in calce da Pasquale Villari; [1]-83, « Dei delitti e delle pene », che si apre con *L'autore a chi legge* (pp. [1]-4) e segue col testo in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [84], vuota; 85-206, « Ricerche intorno alla natura dello stile » (da p. 188 la *Parte seconda. Frammento*); 207-218, « Prolusione letta il giorno 9 gennaio 1769 nell'apertura della nuova cattedra di scienze camerali nelle scuole Palatine di Milano »; 219-456, « Elementi di economia pubblica »; 457-482, « Del disordine e de' rimedj delle monete nello stato di Milano nell'anno 1762 »; 483-516, « Della riduzione delle misure di lunghezza all'uniformità per lo stato di Milano. Relazione presentata al Magistrato Camerale il 25 gennaio 1780 »; 517-549, « Articoli tratti dal *Caffè* » (in nota a p. 517 avverte di aver tralasciato gli articoli « che venivano da alcuni attribuiti al Beccaria, quando non portavano la sua sigla C, non credendo che vi fosse altra norma sicura nella scelta »; omette pertanto il *Frammento sugli odori* erroneamente siglato, fin dall'edizione originale, con la « A. » di Alessandro Verri); accoglie pertanto: 517-525, *Il Faraone*; 525-527, *Risposta all'Accademia della Crusca*; 527-529, *Tentativo analitico su i contrabbandi*; 530-536, *Frammento sullo stile*; 536-544, *De' fogli periodici*; 544-549, *I piaceri dell'immaginazione*; [550], vuota; 551-553, « Lettere » (551-552, a Pietro Verri, Gessate, 13 dicembre 1764; 552-553, ad Agostino Paradisi, Milano, 8 dicembre 1770); [554], vuota; [555], « Indice ».

Bibliografia: GRAESSE, vol. I (1859), p. 319; CANTÙ, *Beccaria* (1862), p. 338; C. RAINERI BISCIA, *Opere della Biblioteca Nazionale pubblicate dal cav. Felice Le Monnier e successori*, Livorno, 1880, n. 43, p. 19; LANDRY, *Beccaria* (1910), p. 27; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 184, pp. 69-70; SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo* (1981), n. 379, p. 71.

Esemplari: BC Sala 4ª.C.3.10; BC Sala 19ª.S.3.11; BrS Ai.7408; FN 9.B°.34; FN Nencini 2.1.6.14; LB 12227.de.2; LL 3.08.S; MA Becc. B.93 (e altri 5 esemplari); MB XA.II.291; MC I.Coll.16.2; MiiB Opp.172.t; PN Z.41464; RC L.XII.219.CC; RN 1.36.B.10 (e altri 3 esemplari); RV Ferraioli V.2166; TE 3.2474; TF; TSp 15.095; 5 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 79).

68 (1854).

BECCARIA | [fusello] | DEI | DELITTI E DELLE PENE | [piccolo fregio] | RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE | [piccolo fregio] | MILANO | PRESSO L'EDITORE LUIGI CIOFFI | 1854.

In-8° piccolo, pp. 300 (9 n.n., 10-300), oltre una tavola f.t. in carta forte col ritratto silografico dell'autore (che ricalca quello dell'edizione del 1842, n. 62).

Comprende: [1], bottello: « OPERE | DI | CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « TIPOGRAFIA DI GIOCONDO MESSAGGI »; [5]-[6], « Avvertimento » con elogio del Beccaria e cenni biografici; [7], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [8], vuota; [9]-14, « A chi legge », di Beccaria; [15]-125, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [126], vuota; [127], bottello: « RICERCHE | INTORNO ALLA | NATURA DELLO STILE »; [128], vuota; [129]-295, testo delle *Ricerche* (da p. [269] il « Frammento della seconda parte »); [296], vuota; [299]-300, « Indice del presente volume ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 185, p. 71.

Esemplari: MB Z++.VIII.69; RN 40.6.A.7; WN 12.775.A.

69 (1858).

DEI | DELITTI E DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | EDIZIONE NUOVISSIMA | CORREDATA | DA COMMENTI DI CRIMINALISTI ITALIANI, FRANCESI ED ALEMANNI | CON NOTE ILLUSTRATIVE, BIOGRAFIA ED OSSERVAZIONI | IN RAPPORTO ALL'ATTUALE CODICE CRIMINALE AUSTRIACO | PER | FELICE TUROTTI | [fregio] | MILANO | PER FRANCESCO SANVITO | *Sucessore a Borroni e Scotti* | 1858.

In-8°, pp. 556 ([1]-556), oltre a due tavole litografiche f.t. di contro al frontespizio e alla p. [373] con i ritratti anonimi di Cesare Beccaria (mm. 110 × 113) e di Francesco Mario Pagano (mm. 115 × 113). Copertina di carta verde oliva che reca a tergo il prezzo: « ital. lir. 12 ».

Comprende: [1], bottello: « BIBLIOTECA SCELTA | DEL | FORO CRIMINALE ITALIANO | DIRETTA | DALL'AVVOCATO GIUSEPPE TOCCAGNI | — | Della Raccolta Vol. II | — | BECCARIA | DEI | DELITTI E DELLE PENE | — | MARIO PAGANO | PRINCIPII DEL CODICE PENALE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « TIPOGRAFIA BORRONI »; [5]-[6], « Al Lettore », firmato da « L'editore Francesco Sanvito »; [7]-277, « Cesare Beccaria », saggio di Felice Turotti; [278], vuota; [279], bottello: « DEI | DELITTI E DELLE PENE » (senza ripetere il nome del Beccaria); [280], vuota; [281]-284, « Prefazione » (è l'*A chi legge* di Beccaria); [285]-372, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*, con frequenti note adunate dal Turotti; [373], bottello: « MARIO PAGANO | — | PRINCIPII DEL CODICE PENALE | TEORIA DELLE PROVE | CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO CRIMINALE »; [374], vuota; [375]-393, « Biografia » (cioè l'*Elogio* del Pagano dettato da Flaminio Massa per l'edizione dei *Saggi politici* stampata a Milano dal Dones nel 1800-1801; qui lo scritto è anonimo); [394], vuota; [395]-435, « Principii del Codice penale »; [436], vuota; [437]-482, « Teorie [*sic*] delle prove »; [483]-554, « Considerazioni sul processo criminale »; [555]-556, « Indice ».

Bibliografia: G. SOLARI, *Studi su F. M. Pagano*, a cura di L. Firpo, Torino, 1963, n. 8, pp. 357-358; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 186, p. 71.

Esemplari: Collegeville (Minn.), St. John's Univ.; LB 6055.cc.16; MA Becc. B.160; Madison, Univ. of Wisconsin; MB ZC.IV.71; MüB Crim.252.wd.11; New York, Public Libr.; PaU 31.I.28 bis; RU Giur.DF.2.G.113; TF; Washington, Libr. of Congress; WN 11795.B.11.

70 (1862).

BECCARIA | E IL DIRITTO PENALE | SAGGIO | DI | CESARE CANTÙ. | [motto greco tratto da Pindaro] | [impresa editoriale dell'ape sulla rosa, col motto « NON BRAMO ALTR'ESCA »] | FIRENZE. | G. BARBÈRA, EDITORE. | — | 1862. | Proprietà letteraria.

In-8° piccolo, pp. 472 (5 n.n., VI, 3 n.n., 4-466). Copertina di carta giallina, con doppia cornice in nero e dicitura che ricalca il frontespizio, sostituendo al motto greco l'avvertenza: « VOLUME UNICO. »; a tergo, annuncio di tre « recenti pubblicazioni » e di due « prossime »; senza indicazione di prezzo.

Comprende: [I], bottello: « BECCARIA | E IL DIRITTO PENALE. | — | VOLUME UNICO. »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], vuota; [V]-VI, dedica del Cantù a Federico Sclopis, datata « Milano, maggio 1862 »; [1], bottello: « SUL BECCARIA | E SUL DIRITTO PENALE »; [2], vuota; [3]-314, testo del saggio del Cantù; [315], bottello: « APPENDICE »; [316], vuota; [317]-378, testi dell'*Appendice*, che comprende: [317]-325, A. *Le Congregazioni di Misericordia pei condannati* (con riferimento a p. 34); 325-333, B. *Riforma del Consiglio dei Dieci* (con riferimento a p. 55); 334-338, C. *Sentenze e grazie in Lombardia* (con riferimento a p. 207); 338-378, E. [*sic*; il capo «D.» manca] *Lavori inediti del Beccaria* (con riferimento alle pp. 149 e 237); [379], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE », cui segue il motto tratto da Bacone; [380], breve avvertenza: « Abbiamo seguita la magnifica edizione in foglio, tirata a soli 100 esemplari, dalla Stamperia Reale di Milano. Abbiamo scritto fra due * i passi aggiunti nella prima ristampa: e fra due † quelli aggiunti dappoi. Alcune varianti abbiamo tratto dal confronto con l'autografo dell'Autore »; [381]-384, « A chi legge », di Beccaria; [385]-462, testo in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*, titolati sul margine; [463]-464, « CORREZIONI E AGGIUNTE »; [465]-466, « INDICE ».

Nel corpo del suo *Saggio*, Cantù fa largo ricorso a documenti dell'Archivio Beccaria (allora in possesso della vedova del marchese Giulio) e dell'Archivio di Stato di Milano, trascrivendone con frequenza brani inediti. Alle pp. 66-69 e 90-91 traduce in italiano larga parte della lettera di Beccaria ad André Morellet del gennaio 1766, nota allora soltanto attraverso la versione francese pubblicata da Pierre-Louis Roederer nella sua edizione del *Traité des délits et des peines* (Paris, 1797); pp. 101-118, pubblica 13 lettere inedite di Beccaria alla moglie Teresa Blasco scritte durante il viaggio a Parigi (2 ottobre - 7 dicembre 1766); pp. 148-149, ristampa una lettera di Beccaria a Pietro Verri (Gessate,

13 dicembre 1764); pp. 150-152, pubblica, senza titolo, gran parte degli inediti « Pensieri staccati » (cfr. nella presente edizione il vol. II, pp. 277-283, nn. III-IV, VII-X, XII-XIX, XXVI, XXIX, XXXI e XXXIII); pp. 157-159, pubblica le inedite sestine scherzose: « Il bibliomane »; p. 173, trascrive la lapide posta dal figlio Giulio sul sepolcro di Beccaria nel cimitero di S. Gregorio presso porta Renza a Milano.

Nella sezione E dell'*Appendice* illustra brevemente la *Relazione della provincia d'Annona* dell'11 agosto 1773 (pp. 338-339); la *Relazione generale sopra li pesi e le misure* del 19 dicembre 1774 (p. 339); il *Della riduzione delle misure di lunghezza all'uniformità* del 25 gennaio 1780, già ripubblicato dal Custodi nel 1804 (p.339); la relazione sulla « nuova riforma del braccio » del novembre 1781 (pp. 339-340); la *Relazione riguardante l'abolizione della tassa mercimoniale* del 1787 (pp. 340-341); il *Voto relativo al modo con cui estinguere i debiti delle soppresse università* dello stesso 1787 (p. 341); il *Ragguaglio... intorno alle operazioni fatte... dal Dipartimento III* del 31 marzo 1787 (pp. 341-343); il *Rilievo sul Piano scientifico... per lo stabilimento d'una scuola veterinaria* del 1789 (p. 343); la relazione sulla sollevazione dei « tessitori di seta a Como » del 17 settembre 1790 (p. 343); testo integrale di un *Avviso* del 4 febbraio 1788, firmato da Beccaria, in tema di scuole private (pp. 343-345; ma cfr. sopra, pp. 171-172); testo integrale delle *Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che risguarda i delitti politici* del 23 agosto 1790, con un poscritto del Kaunitz (pp. 345-356); testo integrale di verbali e pareri della Giunta Criminale di Milano del 22 e 24 gennaio e 17 febbraio 1792 in tema di pena di morte, con conclusivo *Voto* senza data (pp. 357-374). Segue (pp. 375-378) *Il manoscritto del Beccaria*, che illustra caratteri e varianti più significative dell'autografo del *Delle pene e dei delitti* (oggi, cod. Becc. B.202 della Biblioteca Ambrosiana).

L'indicazione fornita a p. 380 è errata e il Cantù stesso la rettificò nell'edizione in-folio del 1871 (n. 73), p. 11, scrivendo: « Ho dato un nuovo testo dell'immortale lavoro del nostro concittadino, prendendo a base l'edizione del Bettoni del 1807 [n. 35], e la magnifica in-folio di soli 60 esemplari coi tipi di Luigi Mussi del 1812 [n. 39], e riscontrandola con le edizioni principi e con l'autografo ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 446, pp. 239-240.

Esemplari: BC Sala 4ª.F.3.23; FN 9.B°.36; LB 6055.a.20; MA Becc. B.188; MA S.O.I.V.14; RV R.G.Dir.civ.V.792; TF.

71 (1862).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | AGGIUNTOVI IL | COMMENTARIO | DEL SIGNOR DI VOLTAIRE | [impresa della bilancia della Giustizia cui un serpente avvinghia una spada, uno specchio e un ramo d'alloro] | VENEZIA | TIPOGRAFIA DI GIACOMO STUDE EDIT. | 1862

In-8°, pp. 144 ([I]-XII, [1]-131, 1 vuota).

Comprende: [I]-[II], vuote; [III], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI CESARE BECCARIA »; [IV], vuota; [V], frontespizio; [VI], vuota; [VII]-XII, « A chi legge », di Beccaria; [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; [2], vuota; [3]-83, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [84], vuota; [85], bottello: « COMMENTARIO | DEL SIGNOR DI VOLTAIRE | [fusello] »; [86], vuota; [87]-128, testo del *Commentario* in 23 capitoli; [129]-131, « Indice ». Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: LL 343.S.17; TF.

72 (1864).

CESARE BECCARIA | — | DEI DELITTI | E | DELLE PENE | AGGIUNTOVI | IL COMMENTARIO | DEL SIGNOR | M. F. DE VOLTAIRE. | [piccolo fregio] | MILANO | LUIGI CIOFFI EDITORE-LIBRAJO | Via di Chiaravalle, N. 11. | — | 1864.

In-8°, pp. 192 (9 n.n., 10-191, 1 vuota).

Comprende: [1], bottello: « DEI DELITTI | E | DELLE PENE | COL | COMMENTARIO | DEL SIG. DE VOLTAIRE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « Milano. – Tip. di G. Pozzoli. »; [5], « Avvertimento », con sommari cenni biografici sul Beccaria; [6], vuota; [7], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [8], vuota; [9]-13, « A chi legge », di Beccaria; [14], vuota; [15]-130, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [131], bottello: « COMMENTARIO | DEL SIGNOR | M. F. DE VOLTAIRE | AL LIBRO | DEI DELITTI | E | DELLE PENE | — »; [132], vuota; 133-191, testo del *Commentario* in 23 capitoli.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 187, p. 71.

Esemplari: MB 27.10.B.33; RC Misc.lat.49.3; RV R.G.Lett.ital.VI.389; TF; TN Succ.A.I.1499.

73 (1871).

DEI DELITTI | E | DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | [vignetta] | MILANO | COI TIPI DELLA REGIA STAMPERIA | 1871

In-folio, pp. 114 (11 n.n., 12-112, 2 vuote). Pagine incorniciate da una elegante cornice romantica impressa con inchiostro viola. Copertina di cartoncino nocciola con cornice e la scritta: « DEI DELITTI | E DELLE PENE ».

Comprende: [1]-[2], vuote; [3], giustificazione dell'esemplare, numerato e firmato a penna da « A. Molina e Socii » per un totale di « soli 100 esemplari »; [4]-[5], vuote; [6], ritratto (protetto da una velina) riproducente il Beccaria a figura intera, ritto, con la penna impugnata nella destra; si tratta di un pezzo di bravura « eseguito con fili tipografici »; [7], frontespizio; la vignetta raffigura un muro diruto, di fronte al quale campeggiano gli strumenti spezzati del carnefice: ruota, catene, lacci, gogna, scure, spada, tenaglie; in un canto si va spegnendo un fuoco; un gufo rappresenta la notte dell'errore; in alto sfolgora il sole (firma « ZAMPELLI »); [8], vuota; [9], dichiarazione de « La Ditta Editrice », datata « settembre 1871 », che afferma di aver avuto dal Cantù l'assenso a valersi del testo da lui allestito per il suo volume del 1862 e di volere nel contempo « onorare un grande concittadino e presentare all'Esposizione Industriale Milanese un saggio dell'arte sua »; conferma trattarsi di « edizione di soli 100 esemplari »; [10], vuota; [11]-13, « Informazione su l'autografo di Cesare Beccaria » di Cesare Cantù (corrisponde con poche varianti alle pp. 375-378 e 380 dell'edizione del 1862, n. 71); [14], vuota; [15], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [16], vuota; [17]-20, « A chi legge », di Beccaria; [21]-107, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; ciascuno comincia in testa di pagina; [108], vuota; 109-110, « Note dell'autore »; [111]-112. « Indice ».

Il ritratto di p. [6] raffigura il monumento al Beccaria, opera dello scultore Giuseppe Grandi (1843-1894), finanziato con pubblica sottoscrizione (avviata nel 1864, ricorrendo il centenario di pubblicazione del *Dei delitti e delle pene*) e inaugurato a Milano il 19 marzo 1871 sulla piazza omonima.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 188, p. 72.

Esemplari: FN 5-273 (esemplare n. 32); MA Becc. A.146 (esemplare n. 87); MA S.C.L.X.33 (esemplare n. 14); MB Sala Foscol. II.50 (esemplare n. 35); MB S.A.X.33 (esemplare n. 98); RN Banc.28.B.22 (esemplare n. 7); TF (esemplare n. 48). Nel 1971 la libreria C. E. Rappaport di Roma ha posto in vendita per lire 30.000 l'esemplare n. 25 (« Bibliofilo Romano », anno 62, n. 156, scheda 24).

74 (1874).

DEI DELITTI E DELLE PENE | CON NOTE DI DIVERSI SCRITTORI | E | RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE | DI | CESARE BECCARIA | [fusello] | TORINO | STAMPERIA DELL'UNIONE TIP.-EDITRICE | 1874

In-8°, pp. 280 (7 n.n., 8-277, 1 n.n., 2 vuote). Copertina di carta nocciola con l'intestazione della « NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE | OSSIA | RACCOLTA | DI OPERE CLASSICHE ANTICHE E MODERNE | DI OGNI LETTERATURA »; segue il titolo, che utilizza gli stessi piombi del frontespizio, aggiungendo l'indicazione « VOLUME UNICO »; al dorso, il numero progressivo in seno alla collana: « 79 »; a tergo, elenco dei titoli compresi nella medesima, con indicazione del prezzo del presente volume in « Ln. 1,90 ». Ristampa stereotipa dell'edizione torinese del 1853 (n. 66), presso la stessa Casa editrice, che nel 1854 aveva mutato la propria ragione sociale; a p. [4] risulta soppressa l'indicazione della tipografia e a p. [5] la data in calce all'avviso de « Gli editori ».

Bibliografia: *Un secolo di vita della Unione Tipografico-Editrice Torinese*, Torino, 1955, p. 187.

Esemplari: Erlangen, Universitätsbibl.; RN 201.16.A.25; TF.

75 (1884).

BIBLIOTECA UNIVERSALE | —— | Dei Delitti e delle Pene | DI | CESARE BECCARIA | [sigla editoriale: « ESE »] | MILANO | EDOARDO SONZOGNO, EDITORE | 14. – via Pasquirolo, – 14. | — | 1884.

In-8°, pp. 112 (3 n.n., 4-108, 4 n.n.). Copertina di carta nocciola, decorata con una vignetta silografica, che mostra la Fama, in forma di fanciulla alata seminuda, con una stella a cinque punte in fronte, che soffia in una tuba, reggendo con la destra un nastro con la scritta: « BIBLIOTECA UNIVERSALE »; in alto, l'indicazione del prezzo di ogni volumetto in « CENTESIMI 25 »; in basso, libri ammonticchiati, che recano sul dorso i titoli dei generi letterari accolti nella collana, tranne il più voluminoso, giacente, che reca l'ordinale: « N.° 93 » (la sola cifra, inserita in caratteri mobili); sullo sfondo, un paesaggio immaginario illuminato dal sole nascente, dal quale emergono le guglie del Duomo di Milano, la Torre pendente di Pisa, altri edifici; sempre in caratteri mobili è inserito il titolo specifico: « CESARE BECCARIA | — | Dei Delitti e delle Pene »; al piede, fuori dalla vignetta: « Periodico postale. Esce tutte le settimane. | MILANO – EDOARDO SONZOGNO – EDITORE ».

Periodico postale. Esce tutte le settimane.

MILANO — EDOARDO SONZOGNO — EDITORE.

A tergo si specifica che i volumi legati in tela costano cent. 40.

Comprende: [1], frontespizio; [2], « Tip. dello Stabilimento dell'Editore EDOARDO SONZOGNO. »; [3]-29, « Cesare Beccaria e le sue opere », prefazione datata e firmata (p. 29): « *Pavia, Maggio 1884.* IL DOTTOR NERO. »; [30], vuota; [31]-34, « A chi legge », di Beccaria; [35]-105, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [106], vuota; [107]-108, «Indice»; [109]-[112], elenco e prezzi dei volumi della « Biblioteca romantica illustrata ».

Conosco le ristampe stereotipe del 1899 (n. 76), del 1908 (n. 77), del 1915 (n. 81) e del 1926 (n. 84).

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 189, p. 72.

Esemplari: Charlottesville, Univ. of Virginia; Darmstadt, Hessische Landesbibl.; FN C.7.29; MA Becc. B.44 (e altri due esemplari); MB Coll.It.13.93*; MC G. Coll.6.93.B; New York, Columbia Univ.; RN Coll.It.279.93; TF.

76 (1899).

BIBLIOTECA UNIVERSALE | — | Dei Delitti e delle Pene | DI | CESARE BECCARIA | [sigla editoriale: « SES »] | MILANO | SOCIETÀ EDITRICE SONZOGNO | 14 – Via Pasquirolo – 14

In-8°, pp. 108 (3 n.n., 4-108). Ristampa stereotipa dell'edizione del 1884 (n. 75). Copertina di carta nocciola con la vignetta della Fama; titolo « DEI DELITTI E DELLE PENE », tutto maiuscolo; le scritte al piede, fuori della vignetta, si mutano in: « Periodico postale. Esce ogni mese. | SOCIETÀ EDITRICE SONZOGNO IN MILANO. »; sulle tre rimanenti facciate della copertina l'elenco dei « Volumi pubblicati » nella « BIBLIOTECA UNIVERSALE | ANTICA E MODERNA », in ordine alfabetico; l'ultimo testo elencato è il numero doppio 257-258: L. CONFORTI, *Pompei*; in calce all'ultima facciata, la data: « 1° aprile 1899 ». La nuova sigla editoriale impressa sul frontespizio è frutto della trasformazione in società della ditta Edoardo Sonzogno, effettuata nel 1895. Nel testo è variata la p. [2], che reca: « Milano. — Tip. della Società Editrice Sonzogno. »; sono omesse le pagine pubblicitarie finali. Ristampa sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: GU Cont.I.181.93 (privo della copertina posteriore); TF (completo).

77 (1908).

BIBLIOTECA UNIVERSALE | —— | Dei Delitti e delle Pene | DI | CESARE BECCARIA | [sigla editoriale: « SES »] | MILANO | SOCIETÀ EDITRICE SONZOGNO | 14 – Via Pasquirolo – 14

In-8°, pp. 108 (3 n.n., 4-108). Ristampa stereotipa dell'edizione del 1884 (n. 75). Copertina di carta nocciola con la vignetta della Fama; il nome dell'autore è ridotto a « C. BECCARIA »; il prezzo è aggiornato a « CENTESIMI 30 »; le scritte al piede, fuori della vignetta, si mutano in: « Esce ogni mese. Periodico postale. | SOCIETÀ EDITRICE SONZOGNO IN MILANO »; sul piano posteriore esterno, elenco degli « Ultimi volumi pubblicati (Dal n. 301 al n. 374) », con indicazione del « Prezzo di ciascun volume, nel Regno: Legato in *brochure* Cent. 30. — Legato in tela Cent. 45 »; al piede, la data esatta: « 29-2-908 ». Nel testo è variata la p. [2], che reca il *Copyright* e la scritta: « Milano, 1908. — Tip. dello Stab. della Società Editrice Sonzogno. ». Sono omesse le pagine pubblicitarie finali; identico il resto. Ristampa sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: BC Morali 1101; MC G.Coll.6.93; TF.

78 (1910).

CESARE BECCARIA | SCRITTI E LETTERE INEDITI | RACCOLTI ED ILLUSTRATI | DA | EUGENIO LANDRY | Professore di lingua e letteratura francese | nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano | [impresa editoriale: stemma con le iniziali « UH » e il motto: « IN LABORE VIRTUS ET VITA »] | ULRICO HOEPLI | EDITORE LIBRAIO DELLA R. CASA | MILANO | 1910.

In-8°, pp. 320 (7 n.n., 8-319, 1 vuota). Copertina di cartoncino grigio impressa con gli stessi piombi del frontespizio; le linee 1, 5 e 9 sono stampate in rosso.

Comprende: [1], bottello: « CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « Milano, 1909. – Stab. Tip. F. Manini-Wiget di Renato Romitelli e C. – Via Durini, 31 »; [5], dedica « a Gabriele ed Olga Monod »; [6], vuota; [7]-19, « Prefazione », siglata in calce « E. L. » e datata « Parigi, li 2 Novembre 1908 »; [20], vuota; [21]-33, « Bibliografia », distinta in « Manoscritti », « Prime edizioni del trattato *Dei delitti e delle pene* », « Altre edizioni interessanti delle opere del Beccaria », « Sul Beccaria »; [34], vuota; [35], bottello: « PARTE PRIMA | —— | Scritti e frammenti filosofici del Beccaria »; [36], vuota; [37]-102, testo della Parte I, che comprende un brano introduttivo (pp. [37]-46) e la pubblicazione dei frammenti inediti di Beccaria intitolati « Pensieri sopra la barbarie e coltura delle nazioni e sù lo stato selvaggio dell'uomo » (pp. 47-55), « Pensieri sopra le usanze ed i costumi » (pp. 56-70), « Pensieri diversi »

(pp. 71-73), « Pensieri staccati » (pp. 74-76), limitandosi a dare in luce quelli che il Cantù aveva omessi nella sua edizione del 1862 (n. 70); seguono le « Varianti alle Ricerche intorno alla natura dello stile », col relativo brano introduttivo (pp. 77-79) e la trascrizione delle varianti dell'autografo conservato nella Biblioteca Ambrosiana (pp. 80-98); seguono ancora due frammenti inediti: «Pensieri sulla materia» (pp. 99-101) e «Sulla gioventù» (p. 102); [103], bottello: « PARTE SECONDA | — | Lettere di filosofi Francesi al Beccaria. »; [104], vuota; [105]-187, testo della Parte II, che comprende un brano introduttivo (pp. [105]-106), in cui si elencano altre 14 lettere di corrispondenti francesi, omesse « perché meno interessanti e per non accrescere la mole » del volume, e la pubblicazione di 27 lettere quasi interamente inedite, numerate I-XXVII (pp. 107-187); [188], vuota; [189], bottello: « PARTE TERZA | —— | Lettere ed altri documenti intimi | del Beccaria. »; [190], vuota; [191]-254, testo della Parte III, che comprende un brano introduttivo (pp. [191]-193) in cui si fornisce un elenco di 33 lettere di Beccaria già edite (il brano di una 34ª è trascritto in nota a p. 222), segnalandone altre smarrite o apparse in vendite pubbliche; segue (pp. 194-254) la stampa di una *Relazione*, una *Dichiarazione* e 31 lettere di Beccaria, numerate I-XXXIII, solo in parte inedite; [255], bottello: « APPENDICE | — »; [256], vuota; [257]-276, testo di 10 lettere dirette al Beccaria o che parlano di lui (nn. I-X) e prima edizione (n. XI) di « Versi del Beccaria », cioè delle sestine senza titolo: « Io non ti trovo col mio stanco ingegno ... » (pp. 273-274) e degli *Sciolti* sul terremoto di Lisbona (pp. 274-276); 277-288, « I due manoscritti dell'opera *Dei delitti e delle pene* »; 289-302, « Inventario sommario delle lettere che conservansi nella raccolta Beccaria »; 303-308, « Addenda-corrigenda », con ulteriori, notevoli aggiunte; [309]-316, « Indice dei nomi di persone citati »; [317]-319, « Indice delle materie ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 190, pp. 72-73.

Esemplari: BC Salone.L.4.50; BrS Ai.7411; FN 18.1.278; LB 12227.e.15; MA Salv.383; MA S.O.B. IX.56; MB 7.2.D.70; MB L.N.K.112; MüB Ph.U.603.b; PaU 122.H.43; RC C⁶.III.6; RN 220.K.248; RV R.G.Lett.ital.IV.1985; TF; TV; WN 480.053.B.

79 (1911).

CESARE BECCARIA | —— | DEI DELITTI E DELLE PENE | – | — | TUTTI I DIRITTI RISERVATI | —

In-8° piccolo, pp. 108 (5 n.n., 6-107, 1 vuota). Copertina di carta forte nocciola; sul piano anteriore, cornice architettonica che raffigura un portale medievale con arco a pieno sesto decorato da sculture; all'interno, in rosso, seguendo la curvatura dell'arco: « BIBLIOTHECA »; quindi, ancora in rosso, « ROMANICA »; segue, in nero: « 128.129. | *BIBLIOTECA ITALIANA* | — | *OPERE* | *DI* | *CESARE BECCARIA* | — | DEI DELITTI E DELLE PENE | — | STRASBURGO | J. H. ED. HEITZ (HEITZ & MÜNDEL) | Bruxelles: G. Van Oest & Cie | Milano: H. O. Sperling | Nuova York: | G. E. Stechert

& Co Lemcke & Buechner | Olten: Schweiz. Vereinssortiment | Parigi: Haar & Steinert | St. Petersburg: K. L. Ricker | Stoccolma: Sandbergs Bokhandel | Vienna: Leopold Weiss »; all'interno del piano anteriore, profilo schematico della collana, divisa in 4 sezioni, cioè una « Bibliothèque française », una « Biblioteca italiana », una « española » e una « portuguesa »; sulle due facciate posteriori è fornito l'elenco dei primi 141 volumetti, con brevi estratti di recensioni laudative; « Ciascun numero 50 centesimi ». Manca una qualsiasi indicazione di data, che si ricava dal *Catalogo* del Pagliaini sotto cit.

Comprende: [1], bottello della collana, identico alla prima facciata della copertina; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5]-8, « Introduzione », firmata in calce da Roberto Palmarocchi; attesta di seguire l'edizione di Venezia, 1781 (n. 20), « che può chiamarsi l'edizione principe » (!), solo correggendo « errori manifestamente dovuti alla stampa » (p. 7); esegue una collazione sommaria con le due edizioni di « Monaco », 1764, solo per segnalarne in nota il diverso ordinamento, considerandole « non autorizzate dall'Autore »; [9], bottello: « DEI DELITTI E DELLE | PENE | — »; [10], vuota; [11]-13, « Note dell'autore », assurdamente anteposte al testo e senza richiamo; [14], vuota; [15]-18, « Prefazione », cioè l'*A chi legge* di Beccaria; [19]-105, testo dei *Delitti*, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [106]-107, « Indice ».

Bibliografia: A. PAGLIAINI, *Catalogo generale della libreria italiana*, Secondo supplemento (1911-1920), Milano, vol. I, 1925, p. 101; MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 191, p. 73.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; BrS Xi.830.9; Cincinnati (Ohio), Univ. Library; Cleveland (Ohio), Public Library; FN C.11.248; MC E.Coll.3.128-129; MüB L.eleg.g.45.sm; RV R.G.Lett.Est.V.1132; Washington, Libr. of Congress, HV.8661.B2; Wien, Universitätsbibl.

80 (1911).

CESARE BECCARIA | — | DEI DELITTI E DELLE PENE | CON NOTE DI DIVERSI SCRITTORI | E | RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE | — | NUOVA RISTAMPA | — | [marchio editoriale: sigla « UTET » sul sole raggiante tra i libri: in basso, fronde d'alloro e un nastro col motto « HIS ARTIBUS »] | TORINO | UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE | MILANO-ROMA-NAPOLI | 1911.

In-8°, pp. 296 (7 n.n., 8-292, 2 n.n., 2 vuote). Copertina di carta bruno-giallastra, che ricalca il frontespizio, ma con caratteri mutati; a tergo, il prezzo di « Lire 2,25 ». Terza edizione invariata, dopo quelle del 1853 (n. 66) e del 1874 (n. 74); la presente però non è stereotipa, ma ricomposta con nuovo carattere.

Comprende: [1], bottello: « NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE | — | Classe XI. | POLIGRAFIA | — | DEI DELITTI E DELLE PENE | E | RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], vuota; [5], « Gli editori », avviso sul contenuto del volume; [6], vuota; [7]-16, « Notizie su la vita e su le opere dell'autore scritte da

Pietro Custodi », in 14 paragrafi; [17], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [18], motto tratto da Bacone; [19]-22, « A chi legge »; [23]-94, « Introduzione », seguìta dal testo in 47 capitoli; [95]-168, « Note di diversi scrittori al libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria »; [169], bottello: « RICERCHE | INTORNO | ALLA NATURA DELLO STILE »; [170], motto tratto da Persio; [171]-285, testo delle *Ricerche* (da p. [267] la parte II col numero di cap. XVI); [286], vuota; [287]-[293], « Indice »; [294], « Torino 1911 – STAB. GRAF. DITTA EREDI BOTTA ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 192, p. 73.

Esemplari: Berkeley, Univ. of California; FN C.11.393; MA Becc.B.66; Philadelphia, Univ. of Pennsylvania; TF.

81 (1915?).

[cornice di un filetto chiaro:] BIBLIOTECA UNIVERSALE | — | CESARE BECCARIA | — | Dei Delitti e delle Pene | Con prefazione del DOTTOR NERO | — | CASA EDITRICE SONZOGNO - MILANO

In-8°, pp. 108 (3 n.n., 4-108). Ristampa stereotipa dell'edizione del 1884 (n. 75). Copertina di carta rosa, decorata con una cornice rosso-bruna, che delimita due finestre rettangolari, in alto e in basso, e una rotonda al centro, contornata da una corona d'alloro con fasce svolazzanti; in alto: « BIBLIOTECA UNIVERSALE | • N. 93 • | — | Centesimi 30 »; al centro: « C. BECCARIA | — | DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; in basso: « CASA EDITRICE SONZOGNO – MILANO »; sul piano posteriore esterno, elenco degli « Ultimi volumi pubblicati », dal n. 384 al n. 470, e l'indicazione: « Si pubblicano due volumi di circa 100 pagine ogni mese, a Cent. 30 caduno ». Nell'unico esemplare reperito, l'indicazione del prezzo sul piano anteriore è ricoperta da un talloncino bianco incollato, che reca impresso, entro il contorno di un filetto chiaro, un nuovo marchio editoriale (sigla « CSE » sovrapposta a un libro chiuso con due segnalibri) e la dicitura: « CASA EDITRICE SONZOGNO – Milano | = | Causa il persistente altissimo costo | della carta e della mano d'opera, il | prezzo del presente volume è di | Cent. 75 senz'altro aumento ». Nel testo è variata la p. [2], che reca il *Copyright* e la scritta: « Milano – Stab. Grafico Matarelli, via Passarella, 13-15. ». Manca qualsiasi indicazione di data. Il solo indizio è l'avvenuta pubblicazione del n. 470 della collana, rispetto ai 374 volumetti menzionati nell'edizione del 1908 (n. 77); dato però che tali elenchi venivano aggiornati in modo discontinuo e che nel frattempo il ritmo di pubblicazione era divenuto, da mensile, quindicinale, le deduzioni sono malsicure. Stando al Pagliaini, i nn. 471-480 della « Biblioteca universale » vennero pubblicati nel 1915 e fu solo con il n. doppio 481-2 (W. GOETHE, *La campagna di Francia*) che ebbe inizio la serie del 1916. Con tutta verosimiglianza la presente ristampa venne pertanto eseguita nel 1915. Edizione sconosciuta a tutte le bibliografie.

Bibliografia: A. PAGLIAINI, *Catalogo generale della libreria italiana*, Secondo supplemento (1911-1920), Milano, vol. I, 1925, pp. 34, 73, 431, 621; vol. II, 1928, pp. 5, 298, 661, 667.

Esemplare: BC Morali 711.

82 (1925).

OPERE SCELTE | DI | CESARE BECCARIA | CON INTRODUZIONE E NOTE DI | R. MONDOLFO | [impresa del ragno al centro della sua tela, col motto « COL BUON VOLER S'AITA »] | BOLOGNA | LICINIO CAPPELLI - EDITORE | ROCCA S. CASCIANO – TRIESTE.

In-8° piccolo, pp. 240 (5 n.n., VI-XLI, 4 n.n., 2-195, 1 n.n.). Copertina di cartoncino bianco con fregi in bruno e arancio e stampa in blu scuro; testata: « COLLANA DI TESTI | FILOSOFICI E PEDAGOGICI | DIRETTA DA R. MONDOLFO E G. SAITTA ».

Comprende: [I]-[II], vuote; [III], frontespizio; [IV], « PROPRIETÀ LETTERARIA »; [V]-XLI, « Cesare Beccaria e l'opera sua », introduzione di Rodolfo Mondolfo; [XLII], vuota; [XLIII], bottello: « OPERE SCELTE | DI | CESARE BECCARIA »; [XLIV], vuota; [1]-80, « Dei delitti e delle pene », testo in 42 capitoli compresa l'*Introduzione*; [81]-192, « Ricerche intorno alla natura dello stile » (da p. 176 la « PARTE SECONDA »); [193]-195, « Indice »; [196], colofone: « *Finito di stampare* | *coi tipi del* | *Premiato Stabilimento Tipografico* | *Licinio Cappelli* | in Rocca San Casciano nel gennaio 1925 ». I testi sono corredati da sobrie ma utili note. Per una opportunistica manipolazione editoriale eseguita verosimilmente nel 1939 cfr. il n. 88.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 193, p. 74.

Esemplari: FN C.6.214.4; GC I.A.2036; MA IV.Hic.P.II.38; MB N.S.Q.9616; MC J.5540; RC E⁵.VI.10; TF; TSp 15.363.

83 (1925).

[inquadratura con filetto chiaro] CESARE BECCARIA |— | DEI DELITTI E DELLE PENE | CON INTRODUZIONE E NOTE | DI GUIDO ANGELO CERIELLO | CARLO SIGNORELLI – EDITORE – MILANO | .... VIA LATTUADA, 5 – VIA BOTTA, 16

In-8° piccolo, pp. 116 (5 n.n., 6-114, 2 vuote). Copertina di cartoncino bianco col piano anteriore occupato da ampi fregi in nero, che lasciano sgom-

bre tre finestre orizzontali per le diciture: « BIBLIOTECA DI LETTERATURA », « CESARE BECCARIA | [in rosso:] DEI DELITTI E DELLE PENE », « CARLO SIGNORELLI — EDITORE — MILANO »; a tergo, inquadrato: « BIBLIOTECA DI LETTERATURA | —O A LIRE UNA IL NUMERO O— | N.° 20-21 » e, al piede: « PREZZO DEL PRESENTE VOLUME: LIRE DUE ».

Comprende: [1], bottello incorniciato: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], *Copyright*; segue: « — 1925 — | Tip. STUCCHI CERETTI (Soc. An.) – MILANO »; [5], dedica: « *Ai miei fratelli Rodolfo e Aurelio* »; [5]-17, « Prefazione » di G. A. Ceriello, datata (p. 17): « Laviano, Ottobre 1924 »; [18], vuota; [19], bottello, come a p. [1]; [20], vuota; [21]-112, testo dei *Delitti* distinto in *A chi legge* (pp. [21]-25) e 42 capitoli numerati, compresa l'*Introduzione*; 113-114, « Indice ».

Se ne ha una ristampa stereotipa del 1954 (n. 97).

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 194, p. 74.

Esemplari: MA Salv.13278; MC F.Coll.4-11; Providence (Rhode Isl.), Public Library.

84 (1926).

BIBLIOTECA UNIVERSALE | —— | CESARE BECCARIA | — | DEI DELITTI | E | DELLE PENE | CON PREFAZIONE | DEL | DOTTOR NERO | [sigla editoriale « CSE » sovrapposta a un libro chiuso con 2 segnalibri] | CASA EDITRICE SONZOGNO – MILANO | Via Pasquirolo, 14

In-16°, pp. 112 (3 n.n., 4-108, 4 n.n.). Copertina di carta rosa, decorata con una cornice rosso-bruna, che delimita due finestre rettangolari, in alto e in basso, e una rotonda, al centro, contornata da una corona d'alloro con fasce svolazzanti; in alto: « BIBLIOTECA UNIVERSALE | [piccolo fregio] a Lire 1,20 al Volume | — N. 93 —»; al centro: « C. BECCARIA | —— | DEI DELITTI | E | DELLE PENE »; in basso: « CASA EDITRICE SONZOGNO — MILANO »; sulle tre rimanenti facciate della copertina l'elenco dei volumi apparsi nella « BIBLIOTECA UNIVERSALE », dal n. 1 al n. 532.

Comprende: [1], frontespizio; [2], *Copyright*; « *Printed in Italy* – Stab. Grafico Matarelli, Milano, via Passarella, 15 | 7-26-3 », cioè finito di stampare il 7 marzo 1926; [3]-108, ristampa stereotipa dell'edizione del 1884 (n. 75); [109]-[112], elenco dei volumi della « BIBLIOTECA DEL POPOLO », con riferimento agli « ultimi volumi pubblicati », dal n. 373 al n. 667; [109], prezzo « Cent. 90 il Volume : : Volume doppio Lire 1.80 »; [112], elenco di 15 « volumi rinnovati o sostituiti » (tra il n. 10 e il n. 350).

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 189, p. 72.

Esemplari: RN Coll.Ital.279.93bis (mutilo dell'intera copertina); TF (completo).

85 (1926).

[Contorno con filetto chiaro] M. LUPO GENTILE – FORTUNATO RIZZI | —— | STORICI E POLITICI | D'ITALIA | COMPAGNI – VILLANI – MACHIAVELLI | GUICCIARDINI – BECCARIA – CUOCO – GIOBERTI – BALBO | D'AZEGLIO – MAZZINI – AMARI – DE SANCTIS | — | Seconda Edizione | — | [marchio editoriale: anello con filo a più intrecci e il motto: « TANTO MI MOVERÒ CHE LA TELA FIA FINITA. Leonardo (Spola) » | —— | SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE FRANCESCO PERRELLA | NAPOLI – GENOVA – CITTÀ DI CASTELLO

In-8°, pp. 478 (3 n.n., IV, 1 n.n., 2-472, 2 n.n.). Copertina di cartoncino grigio che riproduce il frontespizio con stampa in azzurro (le due righe maggiori del titolo e il marchio, in rosso); all'interno, elenchi di manuali scolastici nelle « EDIZIONI PERRELLA ».

Comprende: [I], frontespizio; [II], *Copyright*; « Città di Castello, Società Tipografica 'Leonardo da Vinci' »; [III]-IV, « Avvertenza alla seconda edizione », firmata dal solo Rizzi e datata: « Parma, aprile 1926 »; [1]-472, antologia di brani tratti da opere dei 12 autori indicati sul frontespizio, con brevi note linguistiche e storiche; 472, « Errata-corrige »; [473], « Indice »; [474], vuota.

Dedica al Beccaria le pp. [181]-220, con un breve preambolo bio-bibliografico (pp. [181]-183), e 32 brani estratti dal *Dei delitti e delle pene* secondo il testo in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; i titoli sono introdotti dai curatori.

Seconda edizione di questa antologia scolastica, sconosciuta a tutte le bibliografie. La prima edizione, registrata dal Pagliaini sulla base dell'esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, si presenta come un esemplare di saggio, incompleto, che menziona Beccaria sul frontespizio, ma non ne accoglie pagina alcuna; manca ogni indicazione di data, ma il catalogo fiorentino registra quella del 1924.

[Contorno con filetto chiaro] M. LUPO GENTILE – FORTUNATO RIZZI | —— | STORICI E POLITICI | D'ITALIA | COMPAGNI – VILLANI – MACHIAVELLI | GUICCIARDINI – BECCARIA – CUOCO – MAZZINI – GIOBERTI – | BALBO – DE SANCTIS – D'AZEGLIO – AMARI | [marchio editoriale, come sopra] | —— | SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE FRANCESCO PERRELLA | NAPOLI – GENOVA – FIRENZE – CITTÀ DI CASTELLO

In-8°, pp. 160 (1-159, 1 vuota). Copertina di carta forte verdolina interamente impressa in nero. Comprende scritti di Dino Compagni (pp. 1-26), Giovanni Villani (pp. 27-63) e Niccolò Machiavelli (pp. 65-159; la p. [64] è vuota). L'unico esemplare reperito manca del frontespizio ed è mutilo della copertina posteriore; il catalogo della Biblioteca fiorentina lo dichiara privo di indicazione del tipografo e precisa il prezzo in « L. 12 ».

Per la terza edizione del 1930 cfr. il n. 87.

Bibliografia: A. PAGLIAINI, *Catalogo generale della libreria italiana*. Terzo supplemento (1921-1930), Milano, 1935, vol. II, p. 67 (registra la prima edizione, ma non la seconda).

Esemplari: FN 26.10.430 (1ª edizione); TF (2ª edizione).

86 (1929).

[Grande vignetta di Duilio Cambellotti: libro aperto tra i rami di un pino marittimo] | BECCARIA | [1738-1794] | SCRITTI MAGGIORI

In-8° piccolo, pp. 326 (II n.n., 14-317, 1 vuota, III-XI, 1 vuota). Legatura editoriale in cotonina bianca impressa a fiorami in rosso, arancione, verde e viola; al dorso, tassello azzurro con impressioni d'oro: « BECCARIA | — | SCRITTI | MAGGIORI »; risguardi di carta grigia stampata in rosso e nero con una vignetta stilizzata di tema settecentesco, ripetuta sulle due facciate, che raffigura l'omaggio floreale di due cavalieri e una dama in guardinfante; al piede, in rosso, a sinistra: « I CAPOLAVORI DELLA | LETTERATURA ITALIANA | COLLEZIONE DIRETTA DA | FERDINANDO MARTINI »; a destra: « SOCIETÀ ANONIMA | NOTARI | ISTITUTO EDITORIALE ITALIANO | A LA SANTA (MILANO) ».

Comprende: [1], vuota; [2]-[3], vuote, con contorno di duplice filetto; [4], bottello della collana « CAPOLAVORI | ITALIANI | COLLEZIONE DIRETTA DA | S. E. FERDINANDO MARTINI | MINISTRO DI STATO » con la stessa vignetta del frontespizio; [5], frontespizio; [6], *Copyright*; segue: « Dalle officine della SOCIETÀ ANONIMA NOTARI (ISTITUTO EDITORIALE ITALIANO) | a *La Santa* (Milano) | 1929-VII »; le pp. [7]-[8] furono saltate nella numerazione; [9], bottello: « BECCARIA | — | SCRITTI MAGGIORI »; [10], vuota; [11], bottello: « PASQUALE VILLARI | — | « IL BECCARIA »; [12], vuota; [13]-55, saggio del Villari, cioè la *Vita di C. Beccaria* edita in fronte all'edizione del 1854 (n. 67); [56], vuota; [57], bottello: « DEI DELITTI | E DELLE PENE »; [58], vuota; [59]-62, « A chi legge », di Beccaria; [63]-162, testo dei *Delitti* in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [163], bottello: « RICERCHE | INTORNO ALLA NATURA DELLO STILE »; [164], vuota; [165]-313, testo delle *Ricerche* (da p. 291 la « PARTE SECONDA »); [314], vuota; [315]-317, « Indice »; [318], vuota; le pp. I-II furono saltate nella numerazione; III-XI, « Il piano della raccolta » con l'elenco dei volumi; X, « Per ogni volume separato il prezzo è di L. 7,50 ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 195, p. 74.

Esemplari: FN C.10.660.28; GU 6.E.II.11; MB Coll.Ital.S.10.24; RN Coll.Ital. 1019.24; TF; TN Li.u.66.13.

87 (1930).

[Contorno con filetto chiaro] M. LUPO GENTILE – FORTUNATO RIZZI | —— | STORICI E POLITICI | D'ITALIA | COMPAGNI – VILLANI – MACHIAVELLI | GUICCIARDINI – BECCARIA – CUOCO – GIOBERTI – BALBO | D'AZEGLIO – MAZZINI –

AMARI – DE SANCTIS | — Terza Edizione | [marchio editoriale: ritratto di Dante in ovale col motto « CHE SOLO AMORE E LUCE HA PER CONFINE » e, in basso, la sigla « SEDA »] | —— | MILANO – GENOVA – ROMA – NAPOLI | SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DANTE ALIGHIERI | (Albrighi, Segati & C. – S. A. F. Perrella) | — | 1930 – VIII

In-8°, pp. 482 (3 n.n., IV, 1 n.n., 2-472, 2 n.n., 4 vuote). L'unico esemplare reperito è mutilo della copertina.

Ristampa stereotipa invariata della seconda edizione del 1926 (n. 85). Il Pagliaini registra con identica paginazione una quarta edizione del 1932, con ogni verosimiglianza invariata, che mi è rimasta irreperibile.

Bibliografia: A. PAGLIAINI, *Catalogo generale della libreria italiana.* Terzo supplemento (1921-1930), Milano, 1935, vol. II, p. 596 (per la 3ª edizione); Quarto supplemento (1931-1940), Milano, 1958, vol. II, p. 627 (per la 4ª edizione).

Esemplare: MC L.2392.

88 (1939?).

OPERE SCELTE | DI | CESARE BECCARIA | A CURA DI | G. SAITTA | [impresa del ragno al centro della sua tela, col motto: « COL BUON VOLER S'AITA »] | BOLOGNA | LICINIO CAPPELLI – EDITORE

In-8° piccolo, pp. 200 (5 n.n., 2-195, 1 n.n.). Copertina di cartoncino bianco con cornice e impresa impresse in giallo e caratteri in bruno; testata: « TESTI FILOSOFICI E PEDAGOGICI | DIRETTI DA GIUSEPPE SAITTA ».

Comprende: [1], frontespizio; [2], « PROPRIETÀ LETTERARIA | Rocca S. Casciano – Stabilimento Tipografico Licinio Cappelli »; [3]-[196], tratte dall'edizione del 1925 (n. 83) curata da Rodolfo Mondolfo. Vengono soppressi il nome e l'*Introduzione* del Mondolfo, anche se il suo nome permane nel minuscolo segnale per il legatore sulla prima facciata di ogni sedicesimo e se sue restano, ovviamente, le note a piè di pagina. La data del « Gennaio 1925 » rimane nel colofone, sicché la sola ipotesi verosimile è che si tratti di una manipolazione editoriale, esercitata a carico di esemplari rimasti invenduti, dopo che le leggi razziali del novembre 1938 ebbero vietato a studiosi israeliti — quale appunto era Rodolfo Mondolfo — di firmare testi scolastici. Variante sconosciuta a tutte le bibliografie.

Esemplari: Chicago (Ill.), Univ. of Chicago; TF.

89 (1943 ?).

CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | A CURA DI | RODOLFO SOMMARUGA | —— | CASA EDITRICE TARIFFI | PISTOIA – ROMA

In-8°, pp. 204 ([1]-XXXVI, [1]-168). Senza data (1943?); cfr. la 2ª edizione del 1944 (n. 90). In copertina le note editoriali sono ridotte a « TARIFFI | ROMA ».
Comprende un bottello col titolo: « SETTECENTO ITALIANO | COLLANA DI TESTI SETTECENTESCHI | DIRETTA DA | GIULIO NATALI | I. ». Nessun esemplare reperito, neppure nella Biblioteca Forteguerri di Pistoia, né presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e di Roma.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 196, p. 74.

90 (1944).

CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | A CURA DI | RODOLFO SOMMARUGA | II EDIZIONE | —— | CASA EDITRICE TARIFFI | PISTOIA – ROMA

In-8° piccolo, pp. 188 (6 n.n., 7-186, 2 n.n.). La prima edizione era apparsa, forse, nel 1943 (n. 89). Copertina di cartoncino nocciola, con alette; al piano anteriore esterno, elegante cornice fregiata, con tre puttini, stampata in rosso bruno e firmata « FRANCO »; all'interno, in nero: « *SETTECENTO ITALIANO* | — 2 — | BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | *II Edizione* | [entro un cartiglio:] TARIFFI | ROMA ». Al centro del piano posteriore, fregio stampato in rosso bruno (nastro svolazzante con la scritta: « NIHIL FORTUNA | TARIFFI EDITORE | ROMA »). Sulla prima aletta è riportato un brano dell'introduzione di R. Sommaruga; sulla seconda, sotto l'intestazione della collana, è posto l'elenco delle due « Opere già uscite » (compreso il presente volumetto; il n. 1 della collana era stato: FRANCESCO MILIZIA, *Dell'arte di vedere nelle belle arti*, a cura di G. Natali), delle sei opere « In corso di stampa » e delle nove « In preparazione ».
Comprende: [1]-[2], vuote; [3], presentazione della collana: « SETTECENTO ITALIANO | — | COLLANA DI TESTI SETTECENTESCHI | DIRETTA DA | GIULIO NATALI » (segue un breve testo, che illustra scopi e criteri della collana); [4], « proprietà letteraria »; [5], frontespizio; [6], vuota; 7-31, « Cesare Beccaria », introduzione sottoscritta in calce da Rodolfo Sommaruga; 32-33, « Nota bibliografica » (attesta, fra l'altro, che il testo riprodotto è quello edito nel 1862 da C. Cantù, n. 70); [34-36], vuote; 37-183, testo dei *Delitti*, senza titolo, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [184], vuota; 185-186, « Indice »; [187], colofone: « Finito di stampare nella Tipografia del Ramo Editoriale degli Agricoltori in Roma il 10 giugno 1944 »; [188], vuota.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 197, p. 74.

Esemplare: TF.

91 (1944-1945).

DEI DELITTI E DELLE PENE | DI | *Cesare Beccaria* | [impresa della colomba con il ramoscello d'olivo] | COLOMBO EDITORE·

In-8° piccolo, pp. 176 (8 n.n., 9-172, 1 n.n., 3 vuote). Copertina di cartoncino impresso con fondo lilla e cornice di filetti arancione; titolo: « *Beccaria* | DEI DELITTI | E | DELLE PENE | [impresa] | COLOMBO | EDITORE | ROMA ».
Comprende: [1], bottello: « CESARE BECCARIA | *DEI DELITTI E DELLE PENE* | * »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « Stampato in Italia nel 1945 » (ma cfr. la p. [173]); [5], « Nota bibliografica » (trascrive le edizioni di Firenze, 1854 [n. 67] e di Bologna, 1925 [n. 82]; il testo in appendice è tratto da: C. CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862); [6], vuota; [7], bottello: « INDICE »; [8], vuota; 9-10, testo dell'*Indice*; [11], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [12], vuota; 13-17, « A chi legge », di Beccaria; [18], vuota; 19-151, testo dei *Delitti* in 42 capitoli numerati, compresa l'*Introduzione*; [152], vuota; [153], bottello: « BREVI RIFLESSIONI | INTORNO AL CODICE GENERALE | SOPRA I DELITTI E LE PENE, | PER CIÒ CHE RIGUARDA | I DELITTI POLITICI »; [154], vuota; 155-172, testo delle *Brevi riflessioni*; [173], colofone: « Finito di stampare negli stabilimenti tipografici di Colombo editore in Roma, nel giugno del 1944 ». Edizione sconosciuta al Manuppella.

Esemplari: LL 854.6.S; New York, Columbia Univ.; TF; TN Coll.E.62.6.

92 (1945).

CESARE BECCARIA | — | DEI DELITTI | E DELLE PENE | A CURA DI | PIERO CALAMANDREI | [sigla editoriale: iniziali « FL » intrecciate] | FIRENZE | FELICE LE MONNIER | 1945

In-8° piccolo, pp. 388 (7 n.n., 8-387, 1 n.n.), oltre una tavola f.t. di carta patinata di contro al frontespizio con riproduzione zincografica del ritratto del Rampoldi « dall'ed. milanese del 1822 » (n. 45). Copertina di cartoncino rosa, che sul piano anteriore riproduce il frontespizio entro cornice con fregi angolari; a tergo: « Prezzo netto L. 75 », che per deliberazione dell'Associazione Italiana Editori del 26 giugno 1947 venne elevato a « L. 180 ».
Comprende: [1]-[2], vuote; [3], bottello: « COLLEZIONE | IN VENTIQUATTRESIMO | DIRETTA DA | PIETRO PANCRAZI »; [4], vuota; [5], frontespizio; [6], « Proprietà letteraria riservata », numerazione progressiva dell'esemplare, timbro con la firma del Calamandrei e l'indicazione « Firenze, Tip. E. Ariani, Via S. Gallo 33 »; [7]-129, « Prefazione » di Piero Calamandrei, datata: « Collicello Umbro, dicembre 1943 - Firenze, dicembre 1944»; [130], vuota; [131]-132, « Nota bibliografica », che addita il testo riprodotto in quello dell'edizione citata di Milano, 1822; [133], bottello: « DEI DELITTI | E DELLE PENE » con il motto tratto da Bacone; [134], vuota; [135]-144, « A chi legge », di

Beccaria, in carattere corsivo; [145]-384, testo dei *Delitti* in 42 capitoli numerati, compresa l'*Introduzione*; notevole corredo di note del curatore a piè di pagina; [385]-387, « Indice »; [388], colofone: « Finito di stampare nella tipografia 'Enrico Ariani' il XVII gennaio MCMXLV ». Per la seconda edizione del 1950 cfr. il n. 94.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 199, p. 75.

Esemplari: BC Sala 40ª.R.1.36; FN C.8.478.16; GC Coll.A.44.1; MC G.Coll.15.14; RN 250.D.226; TF; 8 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 81).

93 (1945).

« DEI DELITTI | E DELLE PENE » | DI | CESARE BECCARIA | *presentato ai giovani dal* | GENERALE RODOLFO BIANCHI D'ESPINOSA | • | Questo libro, che Voltaire definì « il vero codice del- | l'umanità » viene presentato a fine divulgativo attra- | verso la razionale messa in evidenza di concetti | fondamentali, qualche nota di carattere contingente | ed una prefazione illustrativa. | EDITRICE | ITALGEO | MILANO | 1945

In-8°, pp. 120 (2 vuote, 2 n.n., 3-115, 2 n.n., 1 vuota); le linee 1, 2, 7 e 14 del frontespizio sono stampate in azzurro. Legatura cartonata a dorso tondo, rivestita di carta grigiastra; sul piano anteriore, in azzurro: « " DEI DELITTI | E DELLE PENE " | ITALGEO »; senza indicazione di prezzo.

Comprende: [1], frontespizio; [2], vuota; 3-8, « Ai giovani », di R. Bianchi d'Espinosa; 9-115, testo dei *Delitti*, mutilato dell'*A chi legge*, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; il testo occupa soltanto due terzi della giustezza, mentre la colonna esterna rimanente è occupata da ripetizioni, sommari e banali considerazioni, il tutto stampato in vistoso neretto; [116], vuota; [117], « Indice ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 198, p. 75.

Esemplari: FN 9.0.1867; MB N.S.P.3323; RN 250.E.480.

94 (1950).

CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | A CURA DI | PIERO CALAMANDREI | SECONDA EDIZIONE | *riveduta e accresciuta* | [sigla editoriale: iniziali « FL » intrecciate] | FIRENZE | FELICE LE MONNIER | 1950

In-8° piccolo, pp. 400 (7 n.n., 8-399, 1 n.n.), oltre una tavola f.t. di carta patinata di contro al frontespizio con riproduzione zincografica del ritratto del Rampoldi « dall'ed. milanese del 1822 » (n. 45); in calce al ritratto questa

2ª edizione aggiunge una citazione tratta dal cap. XXVII dei *Delitti*. La prima edizione era apparsa nel 1945 (n. 92). Copertina di cartoncino rosa, che sul piano anteriore riproduce il frontespizio entro cornice con fregi angolari; a tergo: « Prezzo L. 800 ».

Comprende: [1]-[2], vuote; [3], bottello: « COLLEZIONE | IN VENTIQUATTRESIMO | DIRETTA DA | PIETRO PANCRAZI »; [4], vuota; [5], frontespizio; [6], « Proprietà letteraria riservata », numerazione progressiva dell'esemplare e l'indicazione: « Stab. Tip. 'E. Ariani' e 'L'Arte della Stampa' | Firenze »; [7]-16, « Avvertenza alla seconda edizione », firmata dal Calamandrei e datata: « Marina di Poveromo, agosto 1949 »; [17]-139, « Prefazione » di Piero Calamandrei, firmata e datata come nell'edizione del 1945, di cui la presente è ristampa stereotipa; [140], vuota; [141]-142, « Nota bibliografica », stereotipa, come sopra; [143], bottello, anch'esso stereotipo (si osservi la « x » in refuso nel secondo rigo del motto); [144], vuota; [145]-154, « A chi legge », di Beccaria, stereotipo; [155]-395, testo dei *Delitti*, stereotipo, ma che occupa una pagina in più rispetto all'edizione del 1945, perché, mediante rappezzi delle pp. 186-193, sono state ampliate le note del Curatore in tema di arresto di polizia; [396], vuota; [397]-399, « Indice »; [400], colofone: « Finito di stampare a Firenze negli stabilimenti tipografici 'E. Ariani' e 'L'Arte della stampa' il X luglio MCML ». Per la « prima ristampa » del 1965 cfr. il n. 105.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 200, p. 75.

Esemplari: BaU Jur.Conv.72.234; FN C.8.478.16; GU 22.C.I.35; MB Coll.It.S. 25.15; RN 251.1.238; RN AGA.4221; 5 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 81).

95 (1950).

CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | *Rizzoli-Editore*

In-8° piccolo, pp. 100 (4 n.n., 5-95, 5 n.n.). Copertina di carta vergata grigia; titolo: « *CESARE BECCARIA* | DEI DELITTI | E DELLE PENE | *Biblioteca Universale* | — | *Rizzoli* »; sul dorso, dopo il titolo, indica il numero di serie nella collana: « 123 B.U.R. »; a tergo: « VOLUME SINGOLO | LIRE CINQUANTA ». Pubblicato a Milano.

Comprende: [1], bottello della collana: « *BIBLIOTECA UNIVERSALE RIZZOLI* | 123. »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], *Copyright*; segue: « Data della prima edizione B.U.R. | della presente opera: marzo 1950 » e recapito; 5-[8], « Nota » introduttiva anonima; 9-[12], « A chi legge », di Beccaria, senza bottello né titolo generale; 13-[96], testo dei *Delitti*, diviso in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [97]-[98], « Indice »; [99]-[100], elenco dei primi 156 volumi della collana. Edizione sconosciuta al Manuppella.

Numerose ristampe fotolitografiche senza data, tranne quella originale che perdura invariata a p. [4]. In data imprecisata fra il 1950 e il '63 l'indicazione del prezzo venne corretta col timbro: « Aumento 20% », portando l'ammontare a lire 60; nel 1963 l'ultima pagina di copertina registra la « 6ª EDIZIONE

| VOLUME SINGOLO | LIRE SETTANTA », entrata per diritto di stampa alla Biblioteca Braidense di Milano il 21 settembre 1963: non molto più tardi, sugli esemplari residui di tale edizione venne applicato un minuscolo talloncino con il prezzo aggiornato in « LIRE CENTO »; nel 1965 apparve la « 7ª EDIZIONE | VOLUME SINGOLO | LIRE CENTO », entrata nella medesima Biblioteca il 25 novembre 1965.

Esemplari: BC Morali 276 (1ª ediz., « lire cinquanta »); BC BUR.123 (1ª ediz., col timbro « Aumento 20% »); FN C.10.1066.123; GC Misc.A.363.2; GU Cont.I.26.54; MB Coll.Ital.T.8.51 (1ª ediz.); MB 31.S.100.546 (6ª ediz., « lire settanta »); MB 31.S.100.419 (7ª ediz., « lire cento »); MC F.Coll.60.123; Portland (Oregon), State College; RN 250.E.480; TF (6ª ediz., col talloncino « lire cento »).

96 (1950).

DEI DELITTI | E DELLE PENE | DI | CESARE BECCARIA | A CURA DI LUCIANO VENTURA | [impresa del canguro con libri nella borsa addominale] | UNIVERSALE ECONOMICA | Milano – Via Senato, 38

In-8° piccolo, pp. 104 (7 n.n., 8-98, 6 n.n.). Copertina di carta forte bianca con tre larghe fasce stampate in rosso: « UNIVERSALE [impresa del canguro] ECONOMICA | Beccaria | DEI DELITTI | E DELLE PENE | *a cura di Luciano Ventura* | UNIVERSALE ECONOMICA – VOLUME N. 39 | DIREZIONE: VIA SENATO 38 – MILANO L. 100 »; a tergo, illustrazione dei criteri della collana; sul piano interno anteriore, elenco dei primi 12 « Volumi pubblicati » e l'avviso che la « Universale Economica » si distingue « in quattro collane: letteratura (serie gialla); storia e filosofia (serie rossa); scienze (serie azzurra); 'le grandi avventure' (serie verde) ».

Comprende: [1]-[2], continuazione dei « Volumi pubblicati » (dal n. 13 al n. 41) e annuncio di alcuni imminenti; [3], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE | DI CESARE BECCARIA | *Serie Storia e Filosofia – Volume XIII* | Di questo libro sono state stampate trentacinquemila copie. Proprietà letteraria | dell'"Universale Economica', 1950, Milano | NOTA DELL'EDITORE | Chiunque vorrà segnalare opere di autori italiani o stranieri, | classici o moderni, ritenute valide per dare un serio con- | tributo alla cultura contemporanea, scriva alla Direzione della 'Universale Economica', Via Senato, 38 – Milano »; [4], « L'AUTORE », cenni biografici sommari; [5], frontespizio; [6], « Indice », che omette per svista il cap. [XXI], *Asili*; [7]-12, « Prefazione » di L. Ventura, ispirata a ottusa faziosità; [13]-98, « Dei delitti e delle pene », testo distinto in *A chi legge* (pp. 13-16) e 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; la numerazione dei capitoli è arbitrariamente soppressa; [99-104], pubblicità e prosecuzione dell'elenco delle opere in programma, che seguita anche nel piano posteriore interno della copertina.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 201, p. 76.

Esemplari: Austin, Univ. of Texas; FN C.8.72[1].13; MB Coll.Ital.R.38.39; Philadelphia (Penn.), Temple Univ.; RN 251.A.241; TC 635.G.39; TF.

97 (1954).

[inquadratura con filetto chiaro] CESARE BECCARIA | DEI DELITTI E DELLE PENE | con introduzione e note di | GUIDO ANGELO CERIELLO | CARLO SIGNORELLI – EDITORE – MILANO | ********** Via Lattuada, 7 – Via Botta, 16

In-8° piccolo, pp. 116 (5 n.n., 6-114, 2 vuote). Copertina di cartoncino bianco col piano anteriore occupato da ampi fregi in nero, che lasciano sgombre tre finestre orizzontali per le diciture: « BIBLIOTECA DI LETTERATURA », « CESARE BECCARIA | [in rosso:] DEI DELITTI E DELLE PENE », « CARLO SIGNORELLI — EDITORE — MILANO »; a tergo: « BIBLIOTECA DI LETTERATURA | [piccolo fregio] | PREZZO LIRE 180 ».

Comprende: [1], bottello incorniciato: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], *Copyright*; segue: « — 1954 — | MILANO — TIP. L. DI G. PIROLA — VIA COMELICO, 24 | *Ristampa identica alla precedente* | *Printed in Italy* »; da p. [5] a p. 114 è ristampa stereotipa dell'edizione del 1925 (n. 83). Edizione sconosciuta al Manuppella.

Esemplare: MB Coll.Ital.T.1.147.

98 (1958).

CESARE BECCARIA | OPERE | * [... **] | SANSONI – FIRENZE

2 voll. in-8°, pp. 764 (4 n.n., V-CIX, 5 n.n., 5-649, 4 n.n., 1 vuota) e 968 (8 n.n., 3-962, 2 n.n.). Legatura di tela avorio, con tassello dorato al dorso, che reca in negativo: « *Beccaria* | OPERE | I [... II] »; al piano anteriore, in positivo, sempre impresso in oro: « BECCARIA | OPERE »; sopracoperta di carta patinata bianca con alette, plastificata, impressa in rosso e nero, con l'indicazione del prezzo: « I due volumi L. 8.000 ».

Volume I: [I], bottello della collana: « I CLASSICI ITALIANI » (non è assegnato numero ordinale); [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], « A cura di SERGIO ROMAGNOLI » e *Copyright*; [V-VIII], « Indice » dei 2 volumi; [IX], bottello: « INTRODUZIONE »; [X], vuota; XI-XCVIII, testo dell'*Introduzione*; XCIX-CIX, « Nota bio-bibliografica »; [CX], vuota; [1], bottello: « CESARE BECCARIA | OPERE »; [2], vuota; [3], bottello: « DEL DISORDINE E DE' RIMEDI | DELLE MONETE | NELLO STATO DI MILANO | NELL'ANNO 1762 »; [4], vuota; 5-6, « Nota » introduttiva del curatore; 7-34, testo del *Del disordine*; [35], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [36], vuota; 37-39, « Nota »; [40], vuota; 41-44, « A chi legge », di Beccaria; 45-133, testo dei *Delitti*, distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [134], vuota; [135], bottello: « ARTICOLI TRATTI DA 'IL CAFFÈ' »; [136], vuota; 137-140, « Nota »; 141-189, articoli tratti dal « Caffè » (141-150, *Il Faraone*; 151-160, *Frammento sugli odori*; 161-163, *Risposta alla Rinunzia*;

164-166, *Tentativo analitico su i contrabbandi*; 167-174, *Frammento sullo stile*; 175-183, *De' fogli periodici*; 184-189, *I piaceri dell'immaginazione*); [190], vuota; [191], bottello: « RICERCHE INTORNO ALLA NATURA | DELLO STILE »; [192], vuota; 193-195, « Nota »; [196], vuota; 197-199, epigrafe e dedica a Carlo di Firmian; [200], vuota; 201-336, testo delle *Ricerche* (da p. 316 la « Parte seconda »); [337], bottello: « PIANO D'ISTRUZIONI | E | PIANO DELLE LEZIONI | DI PUBBLICA ECONOMIA »; [338], vuota; 339-340, « Nota »; 341-349, « Piano d'istruzione per la cattedra di scienze camerali o sia di economia civile »; 350-359, « Piano delle lezioni di pubblica economia che si danno nello spazio di due anni dal professore di questa scienza [1771?] »; [360], vuota; [361], bottello: « PROLUSIONE LETTA | IL GIORNO 9 GENNAIO 1769 | NELL'APERTURA DELLA NUOVA | CATTEDRA DI SCIENZE CAMERALI | NELLE SCUOLE PALATINE | DI MILANO »; [362], vuota; 363-364, « Nota »; 365-377, testo della *Prolusione*; [378], vuota; [379], bottello: « ELEMENTI DI ECONOMIA | PUBBLICA »; [380], vuota; 381-382, « Nota »; 383-649, testo degli *Elementi*; [650]-[652], vuote; [653], colofone: « [sigla « S » nel marchio editoriale] | stampato e rilegato | per conto della casa editrice Sansoni | nelle officine grafiche fratelli Stianti | Sancasciano Val di Pesa | gennaio MCMLVIII ».

Volume II: [I], bottello della collana: « I CLASSICI ITALIANI »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], « A cura di SERGIO ROMAGNOLI » e *Copyright*; [V], bottello: « CESARE BECCARIA | OPERE »; [VI], vuota; [1], bottello: « CONSULTE AMMINISTRATIVE | E GIURIDICHE »; [2], vuota; 3-4, « Nota » introduttiva del curatore; 5-776, testo di LXIII « consulte » dal 1771 al 3 aprile 1794; [777], bottello: « VERSI GIOVANILI »; [778], vuota; 779-780, « Nota »; 781-786, testo dei *Versi*, che comprende: « Il bibliomane » (pp. 781-783), gli « Sciolti » sul terremoto di Lisbona (pp. 784-785) e « Le raccolte » (p. 786); [787], bottello: « FRAMMENTI »; [788], vuota; 789-790, « Nota »; 791-822, testo dei *Frammenti*, che comprende i « Pensieri diversi » (pp. 791-793), i « Pensieri staccati » (pp. 794-797), i « Pensieri sulla materia » (pp. 798-800), il brano « Sulla gioventù » (p. 801), i « Pensieri sopra la barbarie » ecc. (pp. 802-809) e i « Pensieri sopra le usanze ed i costumi » (pp. 810-822); [823], bottello: « EPISTOLARIO »; [824], vuota; 825-828, « Nota »; 829-914, testo di 64 lettere del Beccaria; [915], bottello: « NOTA AL TESTO »; [915], vuota; 917-938, testo della *Nota al testo* (pubblica a p. 937 una inedita petizione di Beccaria dell'estate 1758 in vista della propria laurea presso l'Università di Pavia; ristampa a p. 935 un attestato di Beccaria del giugno-luglio 1771 in favore di Giuseppe Biumi, già edito dal Landry [n. 78, p. 40] e a p. 938 l'epitaffio scherzoso che Beccaria aveva redatto per sé negli anni dell'Accademia dei Pugni, già edito da F. NOVATI in: *Otto lettere di Tito Pomponio Attico* [Beccaria] *a Publio Cornelio Scipione* [Biffi], Ancona, 1887, p. 19); [939], bottello: « INDICE DEI NOMI | E DEI LUOGHI »; [940], vuota; 941-954, « Indice dei nomi »; 955-962, « Indice dei luoghi »; [963], vuota; [964], colofone come nel vol. I, con la variante: « febbraio MCMLVIII ».

Nella *Nota al testo* il Romagnoli dà notizia di aver tratto il *Del disordine e de' rimedi delle monete* dalla ristampa curata da Pietro Custodi nel vol. XII, pp. 191-234, degli *Scrittori classici italiani di economia politica*, Milano, 1804; il *Dei delitti*, dall'edizione milanese della Società Tipografica de' Classici Italiani del 1822 (n. 45) « non dimenticando tuttavia l'ottima edizione di C. Cantù » del 1862 (n. 70); gli *Articoli tratti da « Il Caffè »*, dall'edizione originale del periodico (1764-1766); le *Ricerche intorno alla natura dello stile*, anch'esse dalla

stampa milanese del 1822; il *Piano d'istruzioni*, da: A. MAURI, *La cattedra di Cesare Beccaria*, « Archivio storico italiano », XCI, 1933, pp. 238-246; il *Piano delle lezioni di pubblica economia*, da: C. A. VIANELLO, *La vita e l'opera di C. Beccaria*, Milano, 1938, pp. 182-192; la *Prolusione*, dalla cit. edizione del Custodi del 1804, pp. 167-190, « senza dimenticare il testo dell'edizione Galeazzi » (Milano, 1769); gli *Elementi di economia*, anch'essi dall'edizione Custodi.

Nel vol. II, le *Consulte* sono tratte primariamente da: C. BECCARIA, *Le consulte amministrative inedite*, a cura di C. A. Vianello, Milano, 1943 (sono 39 in tutto, ed erano apparse ordinate « secondo materia », mentre il Romagnoli le dispone in successione cronologica, « sempreché la cosa sia stata possibile »); nella serie vengono « inserite, ai loro luoghi, altre consulte non comprese nel volume citato », cioè le consulte III, IV e XI da: *La riforma monetaria in Lombardia nella seconda metà del '700*, a cura di C. A. Vianello, Milano, 1939, pp. 124-133, 135-171, 194-205; le consulte VI (già pubblicata dal Cantù nel 1862), XVI, XXIV e LXI dalle *Considerazioni sull'Annona dello Stato di Milano nel XVIII secolo*, a cura di C. A. Vianello, Milano, 1940, pp. 189-238, 273-284, 285-302, 303-312; le consulte XXVII e LIV da: C. A. VIANELLO, *La vita e l'opera di C. Beccaria*, Milano, 1938, pp. 192-196, 173-181; le consulte XLI, LV e LIX da: C. CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale*, Milano, 1862 (n. 70), pp. 343-345, 345-355, 369-374; la consulta XIII, ancora dalla raccolta del Custodi, vol. XII, pp. 243-313, ignorando l'esistenza della *princeps* (Milano, Marelli, 1781); le consulte VIII, XVII, XIX, XXIX-XXXI (quest'ultima già pubblicata dal Cantù nel 1862) e XXXIV da: A. ERRERA, *Una nuova pagina della vita di C. Beccaria*, « Memorie del R. Istituto Lombardo » (Milano), Classe di Lettere ecc., serie III, vol. IV, 1878, pp. 171-173, 174-175, 175-179, 179-203, 213-215, 203-212, 213-222. Delle consulte XV, XVIII, XX e LXII non viene indicata la fonte.

Nelle pagine dedicate ai *Versi giovanili* ristampa *Il bibliomane* secondo l'edizione fornita nel 1862 da C. Cantù (n. 70), pp. 157-159, e gli *Sciolti* per il terremoto di Lisbona e le sestine [*Le raccolte*] secondo l'edizione del 1910 di E. Landry (n. 78), pp. 273-276. Tra i *Frammenti* trascrive i materiali pubblicati dallo stesso Landry, cioè i *Pensieri diversi* (Landry, pp. 71-73); i *Pensieri staccati* (ivi, pp. 74-76), premettendovi i 18 « pensieri » di questa serie che erano stati anticipati dal Cantù (pp. 150-152) senza preoccuparsi di ricostruire con la scorta del ms. la successione originaria, ritenendo (vol. II, p. 926) che il « conseguente discapito... non è... da considerarsi grave »; i *Pensieri sopra la barbarie* e quelli *sopra le usanze ed i costumi* (Landry, pp. 47-70). Dei *Pensieri sopra la materia* e di quelli *Sulla gioventù* la *Nota al testo* non indica la fonte, ma sono anch'essi tratti dal Landry (pp. 99-102).

Le lettere accolte nell'*Epistolario*, che giustamente il Romagnoli definisce (vol. II, p. 927) « sino ad oggi, il più completo », sono tratte da 9 fonti a stampa, elencate alle pp. 927-928; soltanto l'ultima (n. 64, pp. 913-914) è qui pubblicata per la prima volta.

Per una diffusione differita, con nuova copertina, sotto la data del 1971, cfr. il n. 108.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 203, pp. 76-77.

Esemplari: BaU AP.VII.1275; FN C.5.932.14; GU 22.C.V.4-5; MB Coll.Ital.P. 142.2; MC M.Coll.255.6; Providence (Rh. Isl.), Brown Univ. H33.B4; TC 102.B. 62-63; TF.

99 (1958).

ILLUMINISTI ITALIANI ¦ TOMO III | RIFORMATORI LOMBARDI | PIEMONTESI E TOSCANI | A CURA | DI FRANCO VENTURI | [impresa: delfini appaiati intorno a un fiore, col motto: « QUINCI SI VA CHI VUOLE ANDAR PER PACE »] | RICCARDO RICCIARDI EDITORE | MILANO-NAPOLI

In-8°, pp. 1178 (II n.n., X-XXIII, 4 n.n., 4-1149, 1 n.n., 2 vuote). Legatura officinale in piena tela Bukram color nocciola; tassello al dorso in pastello verde scuro con contorno e scritte in oro: « ILLUMINISTI | ITALIANI | III ¦ RIFORMATORI | LOMBARDI-PIEMONTESI | E TOSCANI »; segnalibro di seta gialla.

Comprende: [1]-[2], vuote, non computate nella numerazione; [I], bottello della collezione: « LA LETTERATURA ITALIANA | STORIA E TESTI | DIRETTORI | RAFFAELE MATTIOLI – PIETRO PANCRAZI | ALFREDO SCHIAFFINI | VOLUME 46 – TOMO III »; [II], vuota; [III], bottello del volume: « ILLUMINISTI ITALIANI | *TOMO III* ¦ RIFORMATORI LOMBARDI | PIEMONTESI E TOSCANI »; [IV], vuota; [V], frontespizio; [VI], *Copyright*; [VII], indice sommario; [VIII], vuota; [IX]-XVIII, « Introduzione » di Franco Venturi; [XIX]-XXIII, « Bibliografia »; [XXIV], vuota; [1], bottello: « CESARE BECCARIA »; [2], vuota; [3]-26, « Nota introduttiva »; 27-105, « Dei delitti e delle pene », testo distinto in *A chi legge*, *Introduzione* e 47 capitoli; [106]-112, « Pensieri sopra la barbarie e coltura delle nazioni e su lo stato selvaggio dell'uomo »; [113]-123, « Pensieri sopra le usanze ed i costumi »; [124]-152, « Dalle 'Ricerche intorno alla natura dello stile' »: riproduce dalla parte I l'*A chi legge* (pp. [124]-130) e larga parte del cap. XIV (pp. 130-137) e dalla parte II, quasi per intero, il cap. XVI (pp. 137-152) dopo averlo collazionato con l'autografo; [153]-197, « Dagli 'Elementi di economia pubblica' »: dalla parte I riproduce i paragrafi 30-43 del cap. III, dalla parte II i paragrafi 4-14 del cap. I e 21-26 del cap. II, dalla parte IV i paragrafi 31-35 del cap. V; [198]-211, « Lettere », cioè la lettera del 24 agosto 1765 a d'Alembert (pp. [198]-200) e quella del 26 gennaio 1766 a Morellet (pp. 201-211); tutti i testi sono annotati in modo tanto sobrio quanto perspicuo; [212], vuota; [213]-1134, scelta di scritti di Alfonso Longo, Paolo Frisi, Giambattista Biffi, Gianrinaldo Carli, Giuseppe Gorani, Carlantonio Pilati, Antonio De Giuliani, Carlo Denina, Giambattista Vasco, Francesco Dalmazzo Vasco, Sallustio Antonio Bandini, Pompeo Neri, Francesco Maria Gianni, Giovanni Fabbroni; [1135], « Nota ai testi », con particolare riferimento alle pp. 23-26 per quanto riguarda il testo del *Dei delitti e delle pene*; [1136], vuota; [1137]-1149, « Indice »; [1150], colofone: « Impresso nel mese di agosto MCMLVIII | nella stamperia Valdonega | di Verona | [marchio del tipografo] ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 202, p. 76.

Esemplari: GU Cont.II.448.46; MA S.C.B.IX.44; MB Cons.K.305.46.3; RN Coll. Ital.1363.46; TC Coll.195.46; TF.

100 (1960).

GLI ILLUMINISTI | ITALIANI | UNA ANTOLOGIA DAGLI SCRITTI DI | FILANGIERI PAGANO BECCARIA | GENOVESI GALANTI DELFICO GIOIA | A CURA DI | L. ACTIS-PERINETTI | [impresa dell'uomo seduto con clessidra e motto « e bello doppo | il morire vivere | anchora »] | LOESCHER EDITORE – TORINO

In-8° piccolo, pp. 188 (9 n.n., X-XXV, 1 vuota, [1]-159, 3 vuote). Copertina di cartoncino avorio con alette, stampata in azzurro: « GLI ILLUMINISTI ITALIANI | *A CURA DI* | L. ACTIS PERINETTI | [impresa eguale a quella del frontespizio] | LOESCHER – TORINO ».

Comprende: [I]-[III], vuote; [IV], intestazione della collana: « CLASSICI DELLA FILOSOFIA | collana di testi con introduzione e note | *DIRETTA DA FRANCO LOMBARDI* »; [V], frontespizio; [VI], « Torino – 1960 – Stab. Grafico Moderno G. Volante – Via Brindisi, 9 »; [VII], bottello: « *INTRODUZIONE* »; [VIII], vuota; [IX]-XXV, testo dell'*Introduzione* (da p. [XXIII] la « NOTA » bibliografica) di Ludovico Actis-Perinetti; [1]-156, antologia scolastica di esigui frammenti mal commentati dei sette autori indicati; 157-159, « Indice ». Dedica al Beccaria le pp. [55]-69, intitolandole *La lotta per il diritto*; precede una breve nota introduttiva (pp. [55]-56); seguono i testi (pp. [57]-69) tratti dal *Dei delitti e delle pene* nell'edizione del 1774 in 42 capitoli; sono riprodotti l'ultimo capoverso del cap. I (*Introduzione*) e per intero i capitoli III (*Conseguenze*), XII (*Della tortura*) e XLII (*Conclusione*). Se ne ha una ristampa stereotipa invariata ad eccezione della p. [VI], che reca: « PROPRIETÀ LETTERARIA | TORINO – 1961 – Tip. GALLO ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 204, p. 78.

Esemplari: TF (ediz. 1960 e 1961); TN Coll.C.477.17.

101 (1962).

ILLUMINISTI | SETTENTRIONALI | *A CURA DI SERGIO ROMAGNOLI* | PIETRO VERRI. CESARE BECCARIA. | ALESSANDRO VERRI. GIAN RINALDO | CARLI. FRANCESCO ALGAROTTI. SA- | VERIO BETTINELLI. CARLO DENINA. | RIZZOLI EDITORE | MILANO

In-16°, pp. 1264 (9 n.n., 10-1262, 2 n.n.), con 8 tavole f.t. in rotocalco. Legatura di finta pelle rossa; dorso diviso in 5 scomparti da filetti e fregi dorati con le scritte: « ILLUMINISTI | SETTENTRIONALI | RIZZOLI »; fogli di guardia di carta bianca vergata con l'impresa, ripetuta su ogni facciata, di un edificio monumentale a cupola col motto: « CHI FVR LI MAGGIOR TVI », il tutto impresso in giallo; sul piano posteriore interno, talloncino stampato in rosso col prezzo: « L. 9000 »; segnalibro di seta artificiale rossa.

Comprende: [1]-[2], vuote; [3], bottello della collana: « I CLASSICI RIZZOLI »; [4], « La Direzione della Collezione | è affidata a | MAURIZIO VITALE »; [5],

frontespizio; [6], *Copyright*; « Prima edizione: ottobre 1962 »; [7], bottello: « INTRODUZIONE »; [8], vuota; [9]-16, testo dell'*Introduzione* di S. Romagnoli; [17]-1241, antologia da scritti degli autori ricordati sul frontespizio; le sezioni dedicate a ciascun autore sono precedute da un bottello, che elenca le opere utilizzate, e da un'[*Introduzione*], che si conclude con una succinta « Bibliografia » delle opere e della critica; [1242], vuota; [1243], bottello: « BIBLIOGRAFIA GENERALE | E NOTA AI TESTI »; [1244], vuota; [1245]-1248, testo della bibliografia; 1248-1250, « Nota ai testi »; [1251], « INDICI »; [1252], vuota; [1253], « Indice delle tavole »; [1254], vuota; [1255]-1262, « Indice generale »; [1263], colofone: « Finito di stampare il 16-10-1962 nello stabilimento di Rizzoli editore in Milano »; [1264], vuota.

Dedica al Beccaria le pp. 439-815, che comprendono: [439], bottello: « CESARE BECCARIA | DEI DELITTI E DELLE PENE | ARTICOLI TRATTI DAL 'CAFFÈ' | RICERCHE SULLA NATURA DELLO STILE | CONSULTA SULLA PENA DI MORTE | CARTEGGIO »: [440], vuota; [441]-448, [« Introduzione »]; 448-450, « Bibliografia »; [451]-452, « Dei delitti e delle pene » (introduzione del Romagnoli); [453]-574, testo del *Dei delitti*, distinto in *A chi legge* e 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [575]-576, « Articoli tratti dal 'Caffè' » (introduzione del Romagnoli); segue il testo di cinque (su sette) degli articoli del Beccaria, e cioè: « Risposta alla Rinunzia » (pp. [577]-580), « Tentativo analitico su i contrabbandi » (pp. 580-582), « Frammento sullo stile » (pp. 583-591), « De' fogli periodici » (pp. 591-601), « I piaceri dell'immaginazione » (pp. 601-607); [608], vuota; [609]-610, « Ricerche intorno alla natura dello stile » (introduzione del Romagnoli); [611]-753, testo delle *Ricerche*; [754], vuota; [755]-756, « Consulta sulla pena di morte » del 1792 (introduzione del Romagnoli); [757]-764, testo; [765], « Dal carteggio » (introduzione del Romagnoli); [766], vuota; [767]-815, testo delle 22 lettere seguenti: Beccaria al padre, 4 febbraio 1761 (pp. [767]-768); a E. Amor di Soria, 16 febbraio 1761 (pp. 768-769); a G. B. Biffi, 8 gennaio 1762 (pp. 769-770); a G. R. Carli, 4 agosto 1762 (pp. 771-772); a G. B. Biffi, 17 settembre 1762 (pp. 772-773); allo stesso, ... settembre 1762 (pp. 773-774); a P. Verri, 13 dicembre 1764 (pp. 774-776); a Ferdinando d'Austria, 25 giugno 1765 (pp. 776-777); J.-B. d'Alembert a Beccaria, 28 settembre 1765 (pp. 777-779); A. Morellet a Beccaria, 3 gennaio 1766, con un poscritto di d'Alembert (pp. 779-792); Beccaria a Morellet, 26 gennaio 1766 (pp. 793-794); a P. Verri, 12 ottobre 1766 (pp. 795-796); P. Verri a Beccaria, 26 ottobre 1766 (pp. 797-801). J.-B. d'Alembert a Beccaria, 2 giugno 1767 (pp. 801-802); Voltaire a Beccaria, 30 maggio 1768 (pp. 803-804); Beccaria a C. Firmian, 7 novembre 1768 (pp. 804-805); a V. A. von Kaunitz-Rittberg, 18 novembre 1768 (p. 806); allo stesso, ... 1771 (pp. 807-808); Condorcet a Beccaria, ... 1771 (pp. 808-810); Beccaria alla moglie, 20 novembre 1773 (pp. 810-812); a G. di Sperges, ... luglio 1779 (pp. 812-814); Brissot de Warville a Beccaria, 28 luglio 1782 (pp. 814-815).

Nella conclusiva « Nota ai testi » si sofferma sul Beccaria a p. 1249, precisando di aver fatto uso della propria edizione delle *Opere* (Firenze, 1958, qui al n. 98), rivedendo però il testo delle *Ricerche intorno alla natura dello stile* con ricorso alle edizioni originali (Milano, 1770, e Milano, 1809) rispettivamente per i primi 15 capitoli e per il sedicesimo; la lettera di Pietro Verri del 26 ottobre 1766 è tratta dal *Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri*, Milano, vol. I, parte II, 1923; le lettere di Morellet, d'Alembert, Condorcet e Brissot de Warville

sono invece riprese dall'edizione del Landry (Milano, 1910, qui al n. 78). Delle tavole f.t. interessano il Beccaria la [I] (allegoria della Giustizia premessa alla « terza » edizione del *Dei delitti*, n. 4), posta di contro al frontespizio; la [II] (ritratto del Beccaria nell'incisione di C. Rampoldi del 1821, n. 43), contro la p. 192; la [IV] (l'Accademia dei Pugni nel dipinto di A. Perego), contro la p. 512. Edizione sconosciuta al Manuppella.

Esemplari: MB Coll.Ital.P.33.34; Providence (Rh. Isl.), Brown Univ. PQ4204.A7. R7; TC 611.F.87; TF.

102 (1964).

Cesare Beccaria | Dei delitti e delle pene | a cura di | GIAN DOMENICO PISAPIA | [sigla editoriale su fondo in negativo con contorno: iniziali « AG » e motto « MULTA | PAUCIS »] | GIUFFRÈ * EDITORE | MILANO – 1964

In-8°, pp. 172 (2 vuote, 5 n.n., VI-XXX, 3 n.n., 4-136, 1 n.n., 3 vuote). Legatura di tela grigio-azzurra con cornici a secco ai piani e dicitura impressa in oro al dorso; sopracoperta di carta monolucida impressa sulla facciata anteriore con fondo verde-oliva chiaro, che reca in negativo: « CIVILTÀ DEL DIRITTO | — | [vignetta, che l'aletta posteriore illustra come « *Temi consiglia Egeo*. Coppa greca del V secolo a. C. da Vulci »] | — »; sovrastampa in nero: « 8 | Cesare Beccaria | Dei delitti | e delle pene | GIUFFRÈ »; *manchette* sull'aletta anteriore, che collega la presente edizione alla « ricorrenza centenaria della pubblicazione »; sulla posteriore, il prezzo: « Lire 1200 »; a tergo, elenco dei volumi della collana, editi e in preparazione.

Comprende: [I], bottello della collana: « civiltà del diritto | collana diretta da FRANCESCO CALASSO | — curata da FRANCESCO MERCADANTE — | —— | 8 »; [II], vuota; [III], frontespizio; [IV], *Copyright* e la scritta: « (1964) Soc. Tip. "Multa Paucis" – Varese, Via G. Gozzi, 29 »; [V]-XXX, « PRESENTAZIONE », firmata in calce da Gian Domenico Pisapia; [1], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [2], vuota; [3]-[133], testo dei *Delitti*, distinto in *L'autore a chi legge* e 42 capitoli numerati, compresa l'*Introduzione*; [134], vuota; [135]-136, « Indice »; [137], prospetto della collana, che elenca gli 8 volumi editi e altri 11 che « seguiranno ».

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 204.A, p. 276 ter.

Esemplari: FN C.7.1629.8; MB Coll.Ital.P.318.8; MC L.Coll.446.8; RN 251.C.2117.

103 (1964).

G. DE MENASCE – G. LEONE – F. VALSECCHI | BECCARIA | E I DIRITTI | DELL'UOMO | EDITRICE STUDIUM – ROMA

In-8°, pp. 124 (5 n.n., 6-119, 4 n.n., 1 vuota). Copertina di cartoncino avorio, che ricalca con identici caratteri il frontespizio; le tre righe di corpo maggiore qui sono stampate in rosso; sul piano posteriore: « OMAGGIO DELLA | COMMISSIONE NAZIONALE | ITALIANA PER L'UNESCO »

Comprende: [1]-[2], vuote; [3], frontespizio; [4], *Copyright*, datato « 1964 »; [5]-6, « Avvertenza » anonima che sottolinea l'influsso di Beccaria sull'« elaborazione giuridica dei diritti dell'uomo » sfociata nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* promulgata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; gli scritti di G. Leone e di F. Valsecchi accolti nel volumetto rappresentano le conferenze tenute in occasione del centenario dei *Delitti* di Beccaria per iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei e della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco; [7], bottello: « PARTE PRIMA »; [8], vuota; [9]-27, « 1. FRANCO VALSECCHI, L'uomo Beccaria »; [28], vuota; [29]-49, « 2. GIOVANNI LEONE, I delitti e le pene »; [50], vuota; [51]-65, « 3. GIOVANNI DE MENASCE, Chi è il prossimo e chi il nemico »; [66], vuota; [67], bottello: « PARTE SECONDA »; [68], « Dell'opera del Beccaria – dato il carattere del volume – vengono scelti solo i capitoli che trattano problemi di interesse generale ed omessi quelli che riguardano singoli delitti o questioni di carattere processuale »; [69]-108, « CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene »; trascrive l'*A chi legge* e i capitoli I-V, IX, XI-XII, XV-XVI, XIX-XX, XXIII, XXXVII, XLI-II, secondo il testo distinto in 42 capitoli, compresa l'*Introduzione*; [109], bottello: « Appendice »; [110], vuota; [111]-119, « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con una postilla storica (pp. 115-116) e una « Bibliografia Unesco sulla Dichiarazione dei diritti » (pp. 116-119); [120], vuota; [121], « Indice »; [122], vuota; [123], « *Finito di stampare il 10 dicembre 1964* | *in Città di Castello con i caratteri* | *dello Stabilimento Poligrafico Editoriale* ».

Esemplari: BC Salone.N.1.50; GC III.A.569; MA S.L.I.V.120; TC 118.LF.26.

104 (1964).

DEI DELITTI | *E* | *DELLE PENE* | di | CESARE BECCARIA | Facsimile dell'edizione originale | pubblicata anonima in Livorno nel 1764 | *CON LE AGGIUNTE* | DELLE SUCCESSIVE EDIZIONI E DEGLI AUTOGRAFI | *registrate in margine e su carte allegate* | dal marchese Giulio Beccaria, figlio dell'Autore | *a cura di Luigi Firpo* | [vignetta delle lime incrociate; su un nastro il motto: « TERUNT ATQUE POLIUNT »] | *IN TORINO* | [riga di piccoli fregi] | UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE | MCMLXIV

In-8°, pp. 192 (6 n.n., 7-190, 2 n.n.), con 2 tavole f.t. di fronte alle pp. 8 e 16. Legatura cartonata, rivestita di carta telata grigia; sul piano anteriore la stampa in grigio scuro di un'incisione cinquecentesca (interno di tipografia) col motto fattizio: « TAURINI | HIS ARTIBUS » e le scritte: « *STRENNA UTET* | *1965* | Beccaria | *Dei delitti e delle pene* ». L'incisione e le diciture fino a « ... *1965* », sono riprodotte in nero su un talloncino bianco applicato sul piano anteriore dell'astuccio di custodia di cartoncino grezzo grigiastro. Edizione fuori commercio.

Comprende: [1], bottello: « *Strenna UTET* | *1965* | [vignetta in azzurro: veduta stilizzata della sede Utet in corso Raffaello 28 a Torino] »; [2], vuota; 3-4, preambolo, senza titolo, firmato dall'editore e datato: « Torino, Natale 1964 – Capodanno 1965 »; fregi con fronde di agrifoglio, stampati in grigio; [5], frontespizio con le prime 3 righe in rosso e fondino avorio; [6], didascalia che illustra la fonte della vignetta sul frontespizio (una variante dell'edizione di « Lausanna », 1765, qui al n. 4); 7-20, « Introduzione » di Luigi Firpo (a p. 13 riproduce la vignetta allegorica che Beccaria fece porre nel 1765 in fronte alla « terza » edizione); [21], ritratto di A. Perego del 1766; [22], vuota; 23-128, facsimile in bicolore (due toni di bruno) dell'edizione principe del 1764 (n. 1), utilizzando l'esemplare (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Becc. B.164) sul quale Giulio Beccaria trascrisse di suo pugno le varianti e le aggiunte delle successive edizioni; 129-181, continuazione del facsimile relativamente all'inserto ms. aggiunto dal marchese Giulio per registrarvi i brani di maggiore ampiezza, rimandi e indici; [182], vuota; 183-[191], « [LUIGI FIRPO], Epilogo quasi scherzoso », con la traduzione italiana (pp. 184-190) del discorso contro la pena di morte pronunciato da Robespierre di fronte all'Assemblea Nazionale il 30 maggio 1791; illustrazioni ripassate con campiture al tratto in rosso e blu, tratte in gran parte da: J. MICHELET, *Storia della Rivoluzione francese*, Milano, Sonzogno, 1903; [192], colofone, che ripete la vignetta di p. [1]: « Questo volume curato da Luigi Firpo | è stato stampato in Torino | per conto della casa editrice Utet | con i tipi della Tipografia Torinese s.p.a. ». La prima tavola f.t. riproduce a colori, su fondo oliva, il ritratto di Beccaria miniato su avorio che si conserva a Milano presso la Biblioteca Ambrosiana; la seconda riproduce in facsimile (stampa in bruno su carta a mano avoriata) la lettera di presentazione a Carlo di Firmian (Milano, 5 marzo 1762) di un esemplare del *Del disordine e de' rimedi delle monete*; sul *verso*, trascrizione a stampa del testo.

Esemplari: FN B.15.1.990; MA S.L.X.IV.49; TC 381.D.61; TF.

105 (1965).

CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | A CURA DI | PIERO CALAMANDREI | SECONDA EDIZIONE | *Prima ristampa* | [sigla editoriale: iniziali « FL » intrecciate] | FIRENZE | FELICE LE MONNIER | 1965

In-8° piccolo, pp. 400 (7 n.n., 8-399, 1 n.n.), oltre una tavola f.t. Ristampa della « seconda edizione » del 1950 (n. 94), rispetto alla quale presenta le varianti

seguenti: tergo della copertina: « Prezzo L. 1200 »; [3], bottello: ... DIRETTA DA | EMILIO CECCHI e VITTORE BRANCA »; [6], « Stab. Tip. 'E. Ariani' e 'L'Arte della Stampa' Firenze »; [400], colofone: « Stampato a Firenze negli stabilimenti tipografici 'E. Ariani' e 'L'Arte della stampa' aprile 1965 ».

Esemplari: MC G.Coll.15.14.1; Milano, Centro Naz. Studi Manzoniani CM.Ed. U.8; TF.

106 (1965).

Cesare Beccaria | DEI DELITTI E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera | e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento. | A cura di Franco Venturi | Giulio Einaudi editore 1965

In-16°, pp. 724 (7 n.n., VIII-XXXVIII, 3 n.n., 4-680, 6 n.n.). Carta India. Legatura di tela grigio-azzurra impressa in serigrafia con inchiostro nero (impresa editoriale dello struzzo al piano anteriore e: « BECCARIA DEI DELITTI E DELLE PENE NUE 57 » al dorso); sovracoperta di cartoncino bianco plastificato con alette, stampata in rosso (5 strisce orizzontali) e nero; al piano anteriore ripete le diciture del frontespizio, aggiungendo il ritratto di Beccaria (dall'incisione su disegno di A. Perego), il numero ordinale « 57 », l'impresa dello struzzo col motto: « SPIRITVS DVRISSIMA COQVIT » affiancata dall'indicazione « EINAUDI » « EDITORE »; sulle alette la *manchette* del presente volume e quella del precedente n. 56 (W. Shakespeare, *Sonetti*); quella posteriore reca il prezzo: « Lire duemila »; a tergo, l'elenco degli « Ultimi volumi pubblicati » nella collana (dal n. 39 al 57) e di 12 « Volumi di prossima pubblicazione ».

Comprende: [I]-[II], vuote; [III], bottello della collana: « Nuova Universale Einaudi 57 »; [IV], *Copyright* 1965; [V], frontespizio; [VI], vuota; [VII]-XXXVI, «Introduzione» di F. Venturi; XXXVI-VIII, [«Nota bio-bibliografica »]; XXXVIII, rinvio al vol. III degli *Illuministi italiani*, Milano-Napoli, 1958 (n. 99), pp. 23-26, « ove si giustifica la scelta dell'edizione di Harlem, stampata a Livorno dal Coltellini nel 1766, che qui viene riprodotta »; [1]-104, testo dei *Delitti* distinto in *A chi legge*, *Introduzione* e 47 capitoli; [105]-110, « Tabelle comparative dell'ordinamento del testo dell'edizione di Harlem 1766 e della 'vulgata' (ed. Romagnoli) »; [111], bottello: « STORIA E DIBATTITI IN ITALIA E IN EUROPA »; [112], vuota; [113]-160, testi dell'ampia raccolta documentaria, divisa nelle sezioni: « I. Come nacque il libro » (pp. 113-126); « II. Il punto di vista di Pietro Verri » (pp. 127-163); « III. Reazioni, entusiasmi, timori e discussioni in Italia » (pp. 164-309); « IV. Il successo parigino e la fuga dalla Francia » (pp. 310-424); « V. L'appello e l'eco in Europa » (pp. 425-650); « VI. Il ritorno in Italia » (pp. 651-660); [661]-672, « Indice dei nomi »; [673], bottello: « Indice »; [674], vuota; [675]-680, testo dell'*Indice*; [681], vuota; [682], impresa dello struzzo e colofone: « *Finito di stampare in Torino il 13 febbraio 1965* »; [683]-[685], « Nuova Universale Einaudi » con elenco dei primi 57 titoli; [686], vuota.

Oltre al *Dei delitti e delle pene* accoglie i seguenti scritti di Beccaria: [113]-115, Lettera a Giambattista Biffi (Gessate, estate 1763), da: F. NOVATI, *Otto lettere di Tito Pomponio Attico* ecc., Ancona, 1887, pp. 38-41; [116], Lettera a ignoto (Gessate, 19 luglio 1763), da: F. NOVATI, *Spigolature da una raccolta d'autografi*, « Giornale storico della letteratura italiana », LXVII, 1916, p. 389; 117, Due dediche a Pietro Verri e a Giambattista Biffi (1764), da: C. A. VIANELLO, *La giovinezza di Parini, Verri, Beccaria*, Milano, 1933, p. 181; 118-128, Lettera a Giuseppe Aubert (inizio di dicembre 1764) da: F. VENTURI, *L'immagine della Giustizia*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 708-710; 120-122, Lettera a Pietro Verri (Gessate, 13 dicembre 1764), da: C. BECCARIA, *Opere*, a cura di P. Villari, Firenze, 1854, pp. 551-552; 325-326, Lettera a Jean d'Alembert (Milano, 24 agosto 1765), da: D'ALEMBERT, *Oeuvres posthumes*, Paris, an VII (1799), vol. I, pp. 355-359; 361-369, Lettera ad André Morellet (Milano, 26 gennaio 1766), da: C. BECCARIA, *Traité des délits et des peines*, Paris, an V (1797), integrato con: M. MIRRI, *Una lettera del Beccaria nel suo testo originale*, « Studi storici », I, 1959-1960, pp. 322-330; 379-380, Quattro lettere a Pietro Verri (Milano-Lione, 2-12 ottobre 1766), da: *Lettere e scritti inediti di Pietro e Alessandro Verri*, annotati e pubblicati da Carlo Casati, Milano, vol. I, 1879, pp. 232-234; 386-389, Lettera a Pietro Verri (Parigi, 15 novembre 1766), da: *Lettere e scritti inediti* cit., vol. I, pp. 288-291; 572, Brano di lettera alla Patriotische Gesellschaft di Berna (Milano, 20 novembre 1765), da: C. BECCARIA, *Scritti e lettere inediti*, raccolti ed illustrati da E. Landry, Milano, 1910, p. 222; 573-574, Lettera a Vincenzo Bernardo Tscharner de Bellevue (Milano, principio del 1766), inedita; 575-579, Lettera a Luigi Eugenio di Württemberg (3 agosto 1766), da: M. MIRRI, *C. Beccaria, il principe di Württemberg e la « Société morale » di Losanna*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 753-759; 633, Lettera ad Antonio Greppi (Milano, 11 aprile 1767), retroversione italiana di F. Venturi dalla traduzione in russo edita in: « Sbornik russkogo istoričeskogo obščestva » (St. Peterburg), vol. X, 1872, pp. 183 segg.

Bibliografia: MANUPPELLA, *Beccaria* (1964), n. 593, p. 274.

Esemplari: BaU n.i.73; BC Copp.1.57; GC I.A.1736; MB T.65.D.299; MC H.Coll. 247.57; TC 133.F.79; TF; TN Coll.C.634.37.

107 (1970).

Cesare Beccaria | DEI DELITTI E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera | e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento | A cura di Franco Venturi | Giulio Einaudi editore 1970

In-16°, pp. 724 (7 n.n., VIII-XXXVIII, 3 n.n., 4-680, 6 n.n.). Legatura e sopracoperta come nell'edizione del 1965 (n. **106**), di cui la presente è ristampa fotolitografica con minimi ritocchi e le modifiche seguenti: *a*) aggiunta « Seconda edizione » a p. [IV]; *b*) data aggiornata al frontespizio; *c*) colofone

a p. [682]: « *Finito di stampare in Torino il 31 gennaio 1970* | *per conto della Giulio Einaudi editore s.p.a.* | *presso l'Officina Grafica Artigiana U. Panelli* | *Ristampa identica alla precedente del 13 febbraio 1965* »; *d*) elenco dei titoli della « Nuova Universale Einaudi », che occupa anche la p. [686] e giunge al n. 108; *e*) prezzo sull'aletta posteriore, aumentato a « Lire duemilacinquecento »; *f*) facciata posteriore della sopracoperta, che reca l'elenco degli « Ultimi volumi pubblicati » nella collana (dal n. 94 al 105) e di 13 volumi di prossima pubblicazione. Aggiornamenti e ritocchi di errori tipografici sono stati inseriti alle pp. XXXVIII, 174, 371, 374, 379, 450-451, 545, 671.

Esemplari: FN C.8.1186.57; TN R.S.T.III.433.

108 (1971).

CESARE BECCARIA | OPERE | * [... **] | SANSONI - FIRENZE

2 voll. in-8°, pp. 760 (4 n.n., V-CIX, 1 vuota, 4 n.n., 5-649, 1 vuota) e 968 (8 n.n., 3-962). Copertina di cartoncino bianco, con la scritta: « cesare beccaria | opere a cura di | sergio romagnoli | volume primo [... secondo] | [entro quadratino contornato:] SBS | superbiblioteca | sansoni »; a tergo l'indicazione fittizia: « Finito di stampare nel marzo MCMLXXI ». Talloncino del prezzo applicato all'interno del piano posteriore: « Lire 3000 » al vol. I e « Lire 4000 » al vol. II. Sopracoperta di carta patinata bianca, che riproduce le diciture della copertina, stampando in rosso la parola « opere » e il riquadro, qui in negativo; *manchette* sulla prima aletta ed elenco dei primi cinque volumi della « Superbiblioteca » sulla seconda.

Manipolazione editoriale eseguita su un residuo dell'edizione del 1958 (n. 98), rinunciando alla legatura in solido e asportando le due ultime carte del vol. I e l'ultima del vol. II, cioè le sole che recavano la data reale di pubblicazione.

Esemplari: FN C.6.2173.1; Milano, Bibl. Universitaria BL.XVII.T.82.1; Pavia, Università, Ist. stor. della filosofia, Fil.Mod.25.1; TC 460.G.26-27; TN BNT.71 (solo il vol. I).

109 (1973).

CESARE BECCARIA | Dei delitti e delle pene | *A cura di* | *Renato Fabietti* | MURSIA

In-8° piccolo, pp. 120 (5 n.n., 6-120). Copertina di cartoncino monolucido bianco stampata con fondo rosso in due toni per delineare le iniziali « g u m » della collana « Grande universale Mursia »; diciture in nero e bianco in negativo: « CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | *a cura di* | *Renato Fabietti* | edizione integrale commentata | Mursia »; a tergo, la sigla

« g u m » in negativo su fondo rosso e l'ordinale: « Nuova serie n. 20 », con breve *manchette* sull'opera e sul curatore; all'interno un talloncino col prezzo di « Lire 700 ». Pubblicato a Milano.

Comprende: [1], bottello: « GUM | *Nuova serie* | 20 | Cesare Beccaria | Dei delitti e delle pene »; [2], elenco dei volumi della « Nuova serie » della collana; [3], frontespizio; [4], « I edizione GUM 1973 », *copyright* e indirizzo; [5]-14, « Presentazione », di R. Fabietti; [15]-16, « Nota bio-bibliografica »; [17], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE »; [18], motto tratto da Bacone; [19]-23, « A chi legge », di Beccaria; [24], vuota; [25]-118, testo dei *Delitti* in 47 capitoli oltre l'*Introduzione*, con annotazioni del curatore a piè di pagina; [119]-120, « Indice »; 120, « Finito di stampare nel 1973 per conto di U. Mursia & C. da 'La Tipografica Varese' – Varese ».

Esemplari: FN C.9.1545².20; MB T.73.D.86; TF.

110 (1973).

Cesare Beccaria | DEI DELITTI E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera | e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento | A cura di Franco Venturi | Giulio Einaudi editore 1973

In-16°, pp. 726 (7 n.n., VIII-XXXVIII, 3 n.n., 4-680, 8 n.n.). Legatura e sopracoperta come nell'edizione del 1965 (n. 106), di cui la presente è ristampa fotolitografica secondo il testo qua e là ritoccato del 1970 (n. 107). Si hanno le modifiche seguenti: *a*) « Terza edizione » a p. [IV]; *b*) data aggiornata al frontespizio; *c*) colofone a p. [682]: « *Finito di stampare il 22 dicembre 1973* | *per conto della Giulio Einaudi editore s.p.a.* | *presso le Industrie Grafiche G. Zeppegno & C. s.a.s., Torino* | *Ristampa identica alla precedente del 31 gennaio 1970* »; *d*) elenco dei volumi della « Nuova Universale Einaudi », che occupa le pp. [683]-[688], cioè 2 in più rispetto alla precedente edizione, e giunge al n. 152; *e*) facciata posteriore della sopracoperta, che reca il prezzo aggiornato in « Lire 4500 », l'elenco degli « Ultimi volumi pubblicati nella collana » (dal n. 144 al 152) e di 7 « Volumi di prossima pubblicazione ».

Esemplari: Milano, Bibl. Universitaria SP.6.6.2.4; TV.

111 (1977).

Marcello Maestro | Cesare Beccaria | e le origini della riforma penale | E | Dei delitti e delle pene | DI CESARE BECCARIA | Feltrinelli Economica

In-8° (?) a fogli incollati al dorso, pp. 264 (4 n.n., 5-260, 4 n.n.). Copertina di cartoncino bianco con telatura impressa; sul piano anteriore esterno, fondo stampato in azzurro con finestra (mm. 80 × 100), che accoglie un ritratto di

Beccaria inciso al tratto, derivato da quello del Rampoldi del 1821 (n. 43); in alto le diciture: « UNIVERSALE ECONOMICA FELTRINELLI [impresa del canguro] | MARCELLO MAESTRO CESARE BECCARIA | E LE ORIGINI | DELLA RIFORMA | PENALE | e 'Dei delitti e delle pene' di Cesare Beccaria »; a tergo, *manchette*, indicazione del prezzo: « Lire 2500 », « Copertina Ufficio Grafico Feltrinelli »; al dorso, numero « 768 », ordinale della collana.

Comprende: [1], bottello: « [canguro] | *Universale Economica* »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], « *Titolo dell'opera originale* | Cesare Beccaria and the Origins of Penal Reform | © 1973 Temple University Press Philadelphia | *La versione italiana è a cura dell'autore* | *Prima edizione: settembre 1977* », *Copyright* ecc.; 5-6, « Nota all'edizione italiana » di M. Maestro; [7], bottello: « *Cesare Beccaria* | *e le origini della riforma penale* »; [8], vuota; 9-174, testo; [175], bottello: « *Dei delitti e delle pene* »; [176], vuota; 177-250, testo dei *Delitti*, con scarne annotazioni a piè di pagina, distinto in *A chi legge* e 42 capitoli (compresa l'*Introduzione*), con arbitraria omissione della relativa numerazione; 251-258, « *Bibliografia* »; 259-[261], « *Indice* »; [261], « Stampato nel mese di settembre 1977 da 'La Tipografica Varese' – Varese »; [262]-[263], « Universale economica », e « Universale Economica Giovani 11/18 » (lista di titoli recenti); [264], « Periodico bisettimanale [44] 26 agosto 1977 | Direttore responsabile Carlo Mainoldi » ecc.

Esemplari: BC Galleria.Cass.2.C.6.40; MC H.Coll.150.786; TC 387.G.20; TF.

112 (1978).

Cesare Beccaria | DEI DELITTI E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera | e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento | A cura di Franco Venturi | Giulio Einaudi editore 1978

In-16°, pp. 720 (7 n.n., VIII-XXXVIII, 3 n.n., 4-680, 2 n.n.). Copertina di cartoncino bianco plastificato stampata in rosso (4 sottili righe orizzontali e un fondino sotto al ritratto del Perego, qui ingrandito e ribaltato col profilo rivolto a destra) e nero; al piano anteriore: « CESARE BECCARIA | DEI DELITTI | E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti | A cura di Franco Venturi | EINAUDI [impresa dello struzzo] EDITORE »; a tergo, un brano « Dalla prefazione di Franco Venturi » e il prezzo « Lire 7800 ». Ristampa fotolitografica invariata dell'edizione del 1965 (n. 106) secondo il testo ritoccato del 1970 (n. 107); si hanno le modifiche seguenti: *a*) bottello della collana a p. [III], che suona: « NUE Nuova Serie 45 », relativo ad una più ristretta serie economica non rilegata; *b*) aggiunta a p. [IV], dopo il *Copyright*: « Prima edizione nella 'NUE'; 1965 | Terza edizione, 1973 | Prima edizione nella 'NUE Nuova Serie', 1978 »; *c*) data aggiornata al frontespizio; *d*) colofone a p. [682]: « *Finito di stampare il 4 marzo 1978* | *per conto della Giulio Einaudi editore s.p.a.* | *Presso lo Stabilimento Tipolitografico G. Canale & C. s.p.a., Torino* »; *e*) omissione delle pp. [683]-[686].

Esemplari: FN C.0.410.45; TN Coll.D.367.45.

113 (1978).

L'ILLUMINISMO GIURIDICO | *Antologia di scritti giuridici a cura di* | Paolo Comanducci | Testi di: | Montesquieu, Denis Diderot, Morelly, | Jean-Jacques Rousseau, Alessandro Verri, Cesare Beccaria, | Voltaire, Gaetano Filangieri, Francesco Mario Pagano, | Antoine-Louis-Claude Destutt De Tracy | IL MULINO

In-16°, pp. 224 (6 n.n., 7-217, 4 n.n., 3 vuote). Copertina di cartoncino bianco, con fascia grigia in alto e tessuto di puntini sul piano anteriore, con le scritte: « Il pensiero moderno / Diritto | L'illuminismo giuridico | Antologia di scritti giuridici | a cura di Paolo Comanducci | il Mulino »; sul dorso il titolo è ripetuto insieme al numero « 14 » (ordinale in seno alla collana) e il marchio del mulino; a tergo, *manchette*, attribuzione del bozzetto a « GRAFICA ZOT » e indicazione del prezzo in « Lire 3.500 ».

Comprende: [1], bottello della collana: « IL PENSIERO MODERNO: | DIRITTO | [14] »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], *Copyright* « 1978 »; [5], bottello: « INTRODUZIONE | *di Paolo Comanducci* »; [6], vuota; 7-24, testo dell'*Introduzione*; 24-44, « Note bio-bibliografiche » (su Beccaria, pp. 36-37); [45]-212, brevi scelte antologiche da scritti degli autori citati, ciascuna preceduta da un bottello col nome dell'autore, vuoto al verso; [213], « INDICE »; [214], vuota; 215-217, testo dell'*Indice*; [218], vuota; [219], « finito di stampare nel maggio 1978 | presso la tipostampa bolognese | via collamarini 5/a 40138 bologna Italy »; [220], vuota; 221, elenco dei primi 15 volumetti della collana.

Dedica a Beccaria le pp. [129]-157, col titolo « Il problema penale »; riproduce dall'edizione curata nel 1965 da F. Venturi (n. 106) le pp. 3-26 e 59-70, cioè l'*A chi legge*, l'*Introduzione* e i paragrafi I-VIII e XXVII-XXVIII del *Dei delitti e delle pene*.

Esemplari: MC H.Coll.499.14; TF.

114 (1981).

Cesare Beccaria | Dei delitti e | delle pene | *introduzione di* ARTURO CARLO JEMOLO | *premessa al testo e note di* GIULIO CARNAZZI | Biblioteca Universale Rizzoli

In-16° a fogli incollati al dorso, pp. 168 (4 n.n., 5-159, 8 n.n., 1 vuota). Copertina di cartoncino bianco con telatura impressa, stampato all'esterno con fondo grigio-azzurro e cornice gialla; una finestra (mm. 72 × 72) accoglie un ritratto in quadricromia di Beccaria (un particolare della tela di A. Perego che ritrae l'Accademia dei Pugni, conservata a Milano nella raccolta Sormani-Verri); in alto: « I classici della BUR | Cesare Beccaria | DEI DELITTI | E DELLE PENE »; sotto al ritratto: « INTRODUZIONE DI ARTURO CARLO JEMOLO | NOTE DI GIULIO CARNAZZI | • RIZZOLI • »; a tergo, *manchette*, indicazione del prezzo: « L. 3000 » e « Grafica di Enzo Armini ».

Comprende: [1], bottello: « BUR »; [2], vuota; [3], frontespizio; [4], *Copyright*, « prima edizione: marzo 1981 »; [5]-[21], « Introduzione », di A. C. Jemolo; [22], vuota; [23]-[25], « Cronologia della vita e delle opere »; [26], vuota; 27-[37], « Documenti e giudizi critici », complessivamente nove brani da scritti di F. Facchinei, Beccaria stesso, Voltaire, Diderot, Baretti, Manzoni, Settembrini ecc.; 38-[40], « Nota bibliografica »; 41-[45], « Premessa al testo »; [46], vuota; [47]-[51], vignette, facsimili, ritratto di A. Perego; [52], vuota; [53], bottello: « DEI DELITTI E DELLE PENE » e motto tratto da Bacone; [54], vuota; 55-[160], testo dei *Delitti*, distinto in *A chi legge*, *Introduzione* e 47 capitoli, tratto dall'edizione curata dal Venturi nel 1965 (n. 106), con annotazioni del Carnazzi a piè di pagina; [161], bottello: « SOMMARIO » (ma si tratta, in realtà, di un semplice indice); [162], vuota; [163]-[165], indice; [166], vuota; [167], « *Finito di stampare nel mese di febbraio 1981* | *nello stabilimento di Rizzoli Editore in Milano* ».

Esemplari: BC Sala 40ª.D.12.5; FN C.o.89.310; MB Coll.Ital.R.207.556; TF.

115 (1981).

GIANNI FRANCIONI, *La prima redazione del « Dei delitti e delle pene »*, « Studi settecenteschi » (Napoli), 1, 1981, pp. 103-272.

Pubblica in appendice (pp. 205-272), col titolo *« Delle pene e delitti » e altri autografi di Cesare Beccaria*, il testo inedito della prima stesura autografa e degli originali allegati di appunti preparatori e di aggiunte per la prima edizione (1764) conservati a Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. Becc. B.202.

Anche in estratto reimpostato in volume, con aggiunta di frontespizio, bottelli, colofone e pagine bianche di risguardo: [Napoli], Bibliopolis, s. d. (ma: 1984), pp. 192 (11 n.n., 12-184, 8 n.n.); copertina con alette di cartoncino martellato arancione; prezzo « Lire 20.000 »; a p. [189]: « STAMPATO DAL CONSORZIO ARTIGIANO L. V. G. AZZATE (VARESE) ».

Esemplari: MB Per.cas.505; MC N.Per.3109; TF.

116 (1981).

Cesare Beccaria | DEI DELITTI E DELLE PENE | Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera | e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento | A cura di Franco Venturi | Giulio Einaudi editore 1981

In-16°, pp. 720 (7 n.n., VIII-XXXVIII, 3 n.n., 4-680, 2 n.n.). Legatura di cartone rivestito di carta telata azzurra stampata tipograficamente in nero con le stesse impressioni dell'edizione del 1965 (n. 106), secondo il testo ritoccato del 1970 (n. 107) di cui la presente è ristampa fotolitografica, tranne: *a*) aggiunta a p. [IV], dopo il *Copyright*: « Prima edizione nella 'NUE', 1965 | Quinta edizione, 1981 »; *b*) data aggiornata al frontespizio; *c*) colofone a p. [682]: « *Finito di stampare il 19 settembre 1981* | *per conto della Giulio Einaudi editore s.p.a.* | *presso lo Stabilimento Tipolitografico G. Canale & C. s.p.a., Torino* »; *d*) omissione delle pp. [683]-[686]; *e*) facciata posteriore della sopracoperta, che reca il prezzo aggiornato in « Lire 25.000 (Iva compresa) », l'elenco degli « Ultimi volumi pubblicati » nella collana (dal n. 165 al 177) e di 6 « Volumi di prossima pubblicazione »; sulla stessa facciata è rimasto per automatismo il rinvio all'« elenco completo delle opere pubblicate nella NUE », che dovrebbe trovarsi « alla fine del presente volume », mentre in realtà non vi fu incluso.

Esemplare: TN RST.III.433.2.

ABBREVIAZIONI

a) *Repertori.*

ALEKSEEV, *Biblioteka Vol'tera* (1961) – Mikhail Pavlovich ALEKSEEV [e altri], *Biblioteka Vol'tera*, Moskva-Leningrad, 1961.

BECCARIA, *Catalogo* (1807-1823) – *Catalogo delle edizioni e traduzioni del Trattato dei delitti e delle pene raccolte da Giulio Beccaria, figlio dell'Autore, presso cui trovasi l'autografo*, in: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Brescia, N. Bettoni, 1807, pp. 149-158 (elenca 25 edizioni italiane, fino al 1801, 13 francesi fino al 1782, 4 tedesche, 1 olandese, 2 inglesi, 1 spagnola, 1 russa, 1 greco-moderna). Seconda edizione in: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, L. Mussi, 1812, pp. 197-204 (aggiorna solo l'elenco delle edizioni italiane, che sale a 28, compresa quella del 1812 in cui il *Catalogo* viene ripubblicato). Terza edizione in: C. BECCARIA, *Opere*, Milano, Società tipogr. dei Classici italiani, vol. I, 1821, pp. LXIX-LXXIX (aggiunge 1 edizione francese del 1821 e 1 inglese del 1778). Quarta edizione in: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, A. Bonfanti, 1823, pp. 17-26 (aggiunge 2 edizioni italiane del 1821 e 1 francese del 1822).

Bibliotheca Firmiana (1783) – *Bibliotheca Firmiana, sive Thesaurus librorum quem... Carolus a Firmian magnis sumptibus collegit*, Mediolani, 1783.

BRUNET, *Manuel* (1860) – Jacques-Charles BRUNET, *Manuel du libraire et de l'amateur de livres*, 5ª edizione, Paris, F. Didot, 1860, 6 voll. + 3 di *Supplément* (ristampa anastatica: Paris, Dorbon-Ainé, s.d.).

CANTÙ, *Beccaria* (1862) – Cesare CANTÙ, *Beccaria e il diritto penale. Saggio*, Firenze, G. Barbèra, 1862.

CHIAPPINI, *L'arte* (1904) – Guido CHIAPPINI, *L'arte della stampa in Livorno. Note ed appunti storici*, Livorno, S. Belforte & C., 1904.

FIRPO, *Contributo* (1966) – Luigi FIRPO, *Contributo alla bibliografia del Beccaria (Le edizioni italiane settecentesche del «Dei delitti e delle pene»)* in: *Atti del Convegno internazionale su Cesare Beccaria* ecc. (Torino, 4-6 ottobre 1964), «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali ecc., serie 4, n. 9, Torino, 1966, pp. 329-453.

GAMBA, *Serie* (1839) – Bartolomeo GAMBA, *Serie dei testi di lingua*, 4ª edizione, Venezia, co' tipi del Gondoliere, 1839 (ristampa anastatica: Torino, Bottega d'Erasmo, s. d. [c. 1960]).

Gesamtkatalog (1933) – *Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken*, Berlin, Preussische Druckerei und Verlags-aktiengesellschaft, vol. IV, 1933.

GRAESSE, *Trésor* (1859) – Johann Georg Theodor GRAESSE, *Trésor de livres rares et précieux*, Dresde, R. Kuntze, vol. I, 1859 (ristampa anastatica: Milano, Görlich, 1951).

HIGGS, *Bibliography* (1953) – Henry HIGGS, *Bibliography of Economics (1751-1775)*, Cambridge University Press, 1935.

KRESS, *Catalogue*, vol. I (1940) – *The Kress library of business and economics catalogue*, Boston, Baker library - Harvard graduate school of business administration, 1940-1967, 4 voll.

LANDRY, *Beccaria* (1910) – Cesare BECCARIA, *Scritti e lettere inediti*, raccolti ed illustrati da Eugenio LANDRY, Milano, U. Hoepli, 1910.

MANUPPELLA, *Beccaria* (1964) – Giacinto MANUPPELLA, *Cesare Beccaria (1738-1794). Panorama bibliografico*, Coimbra, Coimbra editora, 1964 (estratto dal «Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra», XXXIX, 1963, pp. 107-375).

MELZI, *Dizionario* (1848) – G[aetano] M[ELZI], *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani* ecc., Milano, coi torchi di L. di Giacomo Pirola, vol. I, 1848.

Mostra livornese (1962) – [ANONIMO], *Mostra dell'editoria livornese (1643-1900)*, « Rivista di Livorno », XII, 1962, n. 96 (estratto: Livorno, 1964).

Norme... della libreria Villa Pernice (1890) – [ANONIMO], *Norme per l'ordinamento e catalogo della libreria Villa Pernice*, Milano, Galli e Raimondi, 1890.

NUC, vol. 42 (1969) – *The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints*, London-Chicago, Mansell Information, vol. 42, 1969.

PARENTI, *Dizionario* (1951) – Marino PARENTI, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti*, Firenze, Sansoni, 1951.

PARENTI, *Libri e autografi* (1952) – Marino PARENTI, *Libri e autografi*, Firenze, Sansoni, 1952.

SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo* (1981) – Dora SPINAZZOLA FRANCESCHI, *Catalogo della biblioteca di Luigi Einaudi*, Torino, Fondazione L. Einaudi, 1981.

TORCELLAN, *Beccaria a Venezia* (1964) – Gianfranco TORCELLAN, *Cesare Beccaria a Venezia*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 720-748. Ristampato in: G. TORCELLAN, *Settecento veneto ed altri scritti storici*, Torino, 1969, pp. 203-234.

VENTURI, *L'immagine* (1964) – Franco VENTURI, *L'immagine della Giustizia*, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, pp. 707-719.

VILLA, *Notizie* (1821) – [Carlo Pietro VILLA], *Notizie intorno alla vita ed agli scritti del marchese Cesare Beccaria Bonesana*, in: C. BECCARIA, *Opere*, Milano, Società tipogr. dei Classici italiani, Milano, vol. I, 1821, pp. VII-LXVIII.

b) *Biblioteche.*

BaU – Basel, Universitätsbibliothek.
BC – Bergamo, Bibl. Civica « A. Mai ».
BrS – Berlin, Staatsbibliothek.
CagU – Cagliari, Bibl. Universitaria.
CH – Cambridge (Mass.), Harvard University.
FM – Firenze, Bibl. Marucelliana.
FN – Firenze, Bibl. Nazionale Centrale.
FR – Firenze, Bibl. Riccardiana.
GC – Genova, Bibl. Civica « Berio ».
GU – Genova, Bibl. Universitaria.
LB – London, British Library.
LL – Livorno, Bibl. Labronica.
MA – Milano, Bibl. Ambrosiana.
MB – Milano, Bibl. Braidense.
MüB – München, Bayerische Staatsbibliothek.
PaU – Pavia, Bibl. Universitaria.
PiU – Pisa, Bibl. Universitaria.
PN – Paris, Bibl. Nationale.
RA – Roma, Bibl. Angelica.
RC – Roma. Bibl. Casanatense.
RN – Roma, Bibl. Nazionale Centrale.
RV – Roma, Bibl. Apostolica Vaticana.
TA – Torino, Accademia delle Scienze.
TC – Torino, Bibl. Civica.
TE – Torino, Fondazione Luigi Einaudi.
TF – Torino, raccolta di Luigi Firpo.
TL – Torino, Bibl. della Facoltà di Lettere.
TN – Torino, Bibl. Nazionale Universitaria
TR – Torino, Bibl. Reale.
TSp – Torino, Istituto di Scienze politiche.
TV – Torino, raccolta di Franco Venturi.
VM – Venezia Bibl. Nazionale Marciana.
VQ – Venezia, Bibl. Querini Stampalia.
WN – Wien, Nationalbibliothek.

Altre biblioteche richiamate con minore frequenza sono citate per disteso nel testo.

INDICI

INDICE DELLE PERSONE CITATE

Acciardi Tommaso, 650.
Actis-Perinetti Ludovico, 687.
Adami Anton Filippo, 410.
Adolfo Federico, re di Svezia, 66.
Agnelli Federigo, editore a Milano, 422, 459, 507.
Albergati Capacelli Francesco, 502, 525, 589, 607, 617, 632.
Albrighi, editore a Milano, 677.
Alekseev Mikhail Pavlovich, 402, 478, 541, 701.
Alembert (Le Rond d') Jean-Baptiste, 292-5, 297, 302-5, 315, 396, 419, 437-8, 444-6, 448-50, 490-1, 495, 509, 512, 525, 589, 607, 617, 632, 686, 688, 693.
Algarotti Francesco, 391, 406, 452, 461, 687.
Alighieri Dante, 379, 513, 632, 677.
Almon John, editore a Londra, 438, 504.
Amari Emerico, 675, 677.
Amati Amato, 230.
Ambrosio, tipografo a Torino, 658.
Amidei Cosimo, 376, 379-80, 382, 392, 458, 463-5, 495, 556.
Amor di Soria Emanuele Lupo, 688.
Amoretti Carlo, 526.
Antinori Gaetano, 406.
Antonino Pio, imperatore romano, 94, 171.
Aretino Pietro, 411.
Argental (d'), vedi: Fériol Charles-Auguste.
Ariani Enrico, tipografo a Firenze, 679-81, 692.
Aristotele, 122.
Arkstee Hans Kasper, editore ad Amsterdam, 334.
Armini Enzo, 697.
Arnaud François, 396.
Arrighi Landini Orazio, 474.
Ascona Antonio, 642.
Ashburner, 389.
Atanasio, sant', 377.
Attico Tito Pomponio (pseudonimo di Cesare Beccaria), 382, 464, 684, 693.
Aubert Andrea, 384, 389.
Aubert Giuseppe, 222, 228, 284-5, 289-93, 295-6, 301, 303, 317-8, 326, 329-30, 373, 375-8, 380-1, 384-93, 395, 397, 399-400, 402, 410-7, 419-21, 423-40, 444-6, 448-54, 456-67, 470-2, 474, 491, 495-6, 503-7, 509, 512, 543, 545, 571, 575, 597, 626, 693, 721.
Avenel Georges, 477.
Azeglio (d') Massimo, 675-6.

Bachenard (o Bacherrand?), cartaio nell'Auvergne, 472.
Bacone Francesco, 15, 20, 23, 30, 33, 35, 37, 59, 65, 71, 75-7, 82, 84, 89, 91, 93, 129, 225, 247, 283, 334, 460-1, 537, 539-43, 550-5, 558-61, 564-7, 570-1, 573, 582-3, 585-9, 603, 605, 607, 613, 615, 617, 619, 623-5, 627-9, 631, 634, 642, 645, 648-50, 658, 661, 672, 679, 695, 698.
Balbo Cesare, 675-6.
Baldasseroni Ascanio, 411.
Baldasseroni Giovan Giacomo, 392.
Baldinucci Filippo, 409.
Balsamone Teodoro, 88.
Bandini Angelo Maria, 392.
Bandini Giuseppe, 410.
Bandini Sallustio Antonio, 686.
Barbèra Gaspero, editore a Torino e a Firenze, 661, 701.
Barbiano di Belgioioso della Somaglia Antonia, 221, 434.
Barbier Antoine-Alexandre, 495, 526.
Barbieri Gaetano, 645.
Barbon Mancini (duca di Nivernais) Louis-Jules, 438.

Barera, tipografo a Torino, 658.
Baretti Giuseppe, 698.
Bartolomeo di S. Angelo, carmelitano, 462.
Bastien, editore a Parigi, 494.
Baudry Louis-Claude, libraio a Parigi, 648.
Bayle Pierre, 484.
Beaumont (de) Christophe, 390, 504.
Beaumont (de) Jean-Baptiste-Élie, 483-4, 486.
Beccaria Giulia, 508, 532, 619, 627-8.
Beccaria Giulio, 149, 176-8, 180, 190, 192, 221, 229, 231-3, 275, 296, 322-4, 330, 374, 381-2, 393-4, 402, 420, 434, 445, 463, 472-3, 509, 515, 517, 531, 539, 541, 546, 549, 553, 565, 571, 573, 576, 581, 583, 585, 587, 591, 598, 601, 603, 605, 609, 613, 615, 618-9, 623-5, 627-9, 631, 634-5, 637-9, 642, 654, 658, 661-2, 690-1, 701, 720.
Becceni Pietro, 625.
Bechis Mario, 434, 546.
Becker Felix, 377, 507.
Bel Jean-Jacques, 495.
Belforte S., editore a Livorno, 701.
Bell R., editore a Philadelphia, 374.
Bellarmino Roberto, vedi: Roberto Bellarmino, santo.
Belleval (Du Maisniel de) Charles-François, 484.
Benedetto XIV, papa, 460.
Benedini Filippo Maria, editore a Lucca, 444.
Benedini Francesco Maria, editore a Lucca, 421, 433, 476.
Bengesco Georges, 486, 488, 494.
Bentham Jeremy, 634, 647-8.
Benvenuti Rinaldo, editore a Venezia, 473, 480, 524-6, 531, 588-9, 593-4, 607, 617.
Bérenger Alphonse, 642-3.
Bertini Giuseppe Saverio, 407.
Bertolozzi Giovanni, cartaio a Villa Basilica, 443.
Bertolozzi Giuseppe, cartaio a Villa Basilica, 442-3.
Bertolozzi Pier Giuseppe, cartaio a Villa Basilica, 443.
Bertoni Giulio, 396.
Besterman Theodore, 476-7, 482-3, 492, 496, 499, 502.
Bettinelli Saverio, 687.
Bettoni Giovanni, 645.
Bettoni Nicolò, editore a Brescia e a Milano, 322, 374, 625, 627, 629, 642-5, 662, 701.
Beuchot Adrien-Jean-Quentin, 495.
Biagi Battista, cartaio a Villa Basilica, 442.
Biagi Giacomo, cartaio a Villa Basilica, 443.
Biagi Pietro, cartaio a Villa Basilica, 443.
Bianchi Isidoro, 217, 223.
Bianchi d'Espinosa Rodolfo, 680.
Bicchierai Pietro Gaetano, 373.
Bichi Francesco, 392.
Bielfeld (von) Jacob Friedrich, 643.
Bien David D., 481.
Biffi Giambattista, 220-1, 224-5, 228, 382, 400-1, 419, 434, 436, 464, 541, 684, 686, 688, 693.
Biscotti Giuseppe, cartaio a Villa Basilica, 443.
Biscotti Nicolao, cartaio a Villa Basilica, 443.
Biumi Giuseppe, 684.
Bizzoni P., tipografo a Pavia, 629.
Blasco Michele, 532.
Blasco Teresa, 396, 661.
Bobée Auguste, libraio a Parigi, 647-8.
Bocchi Francesco, 409.
Boiste J.-F., editore ad Amsterdam e Parigi, 614-5.
Bolzani Baldassare, tipografo a Pavia, 629.
Bon G., editore ad Amsterdam, 504.
Bonducci Andrea (di Angiolo Maria), editore a Firenze, 404-9, 411, 439-40, 541.
Bonducci Andrea (di Filippo), 404.
Bonducci Angiolo Maria, 404, 406.
Bonducci Orsola, 410.
Bonducci Simone Giuseppe, 409.
Bonducci Teresa, 410.
Bonfanti Angelo, editore a Milano, 374, 642, 701.

Bonghi Ruggero, 508.
Bongi Salvatore, 495.
Bonifacio Gaetano, 390.
Bonnant Georges, 412.
Borbone (di) Luisa Maria Amalia, 390.
Borbone (di) Maria Isabella, 391.
Borbone (di) Maria Luisa, granduchessa di Toscana, 390.
Bordes Charles, 494.
Borromeo Vitaliano, 405.
Borroni, editore a Milano, 660.
Bossi Giovammaria, 601.
Bossi Giuseppe, 625.
Botta Giovanni Antonio Sebastiano, tipografo a Torino, 672.
Bousquet Marc-Michel, libraio a Losanna, 412.
Bouvy Eugène, 227, 230, 232, 383, 482.
Branca Vittore, 692.
Bres Giuseppe, 527.
Bridi Luigi, 653.
Brière J.-L.-J., editore a Parigi, 489, 642.
Briquet Charles-Moïse, 444.
Brissart-Binet Charles-Antoine, 603.
Brissot de Warville Jean-Pierre, 525, 642-3, 688.
Brogiani Domenico, 407-8.
Brunet Jacques-Charles, 375, 515, 583, 587, 625, 628-9, 634, 637, 640, 642, 645, 700.
Bruscagli Riccardo, 405.
Budde Johann Franz, 424.
Buechner, editore a New York, 671.
Bünau (von) Henrietta Federica, 428.
Buonvisi Alessandro, 442.
Burchianti Francesco, 409.
Burlamaqui Jean-Jacques, 29, 34, 39, 42, 44, 46-7, 80, 85, 98, 100, 108, 114, 121, 334.
Busdraghi Jacopo, tipografo a Lucca, 442.
Busdraghi Vincenzo, tipografo a Lucca, 442.

Calamandrei Piero, 322, 533-4, 679-81, 691.
Calas Jean, 480-2, 494, 501-2, 525, 589.
Calasso Francesco, 689.
Calderara Bartolomeo, 507.
Calderoni, tipografo a Livorno, 444.
Caligola, imperatore romano, 220.
Calogerà Angelo, 393.
Cambellotti Duilio, 676.
Cambiagi Gaetano, 410.
Cambiagi Giuseppe Giovacchino, 410.
Campana Prospero, 408.
Canale Giuseppe, tipografo a Torino, 696, 699.
Candaux Jean-Daniel, 412.
Canning Elizabeth, 480.
Cantù Cesare, 230, 322, 374, 393, 397, 413, 415, 445, 494-5, 529, 533, 539, 541, 546, 553, 576, 583, 587, 591, 601, 609, 613, 625, 627, 634, 659, 661-2, 665, 678-9, 684-5, 701.
Cappelli Licinio, editore a Bologna, 673, 677.
Capponi Grifoni Elisabetta, 405.
Capra Carlo, 3, 375, 418.
Cardinali, tipografo a Firenze, 653.
Carli Gian Rinaldo, 220, 226, 292-3, 297, 393, 414, 419, 422-4, 434, 438, 440, 448, 512, 686-8.
Carlo IV di Lussemburgo, imperatore, 441.
Carnazzi Giulio, 69, 84, 105-6, 112, 114-5, 122, 335, 697-8.
Carneade, 73.
Carpzov Benedikt, 17.
Carranza Nicola, 392, 422.
Casati Carlo, 384, 693.
Cassen Pierre, 499.
Caterina II, imperatrice di Russia, 411, 503, 526, 591, 618.
Cayrol (de) Louis-Nicholas-Jean-Joachim, 477.
Cazin Hubert-Martin, 529, 602-3, 721.
Cecchi Emilio, 692.
Cerati Gaspare, 422.
Ceriello Aurelio, 674.
Ceriello Guido Angelo, 673-4, 683.
Ceriello Rodolfo, 674.
Cervellero, libraio a Genova, 433.
Chassaigne Marc, 481.

Châtelet-Lomont (de) Florent-Louis-Marie, 428.
Chianese Domenico, tipografo a Napoli, 626.
Chiappini Guido, 390, 440, 444, 503, 509, 513, 553, 565, 573, 701.
Chirol Barthélémy, 477-8, 488-9, 493-4, 498-9, 501, 505.
Choiseul (de) César-Gabriel, vedi: Praslin (de Choiseul de) César-Gabriel.
Choiseul-Stainville (de) Étienne-François, 489.
Christin Charles-Gabriel-Frédéric, 485-8, 492-3.
Cicerone Marco Tullio, 408, 632.
Cioffi Luigi, editore a Milano, 654-7, 659, 663.
Cioni Alfredo, 390, 393.
Claro Giulio, 17.
Cocchi Antonio, 408, 450.
Coleti Sebastiano, editore a Venezia, 407, 474.
Collin de Plancy Jacques-Auguste, 489.
Collison Robert Lewis, 495.
Colombo Carlo, editore a Roma, 679.
Colombo Enrico, editore a Roma, 679.
Coltellini Celeste, 389.
Coltellini Marco, 222, 251, 318, 373, 377, 384, 387-91, 393, 402, 426, 428, 430, 435, 439, 444, 449, 451, 461, 467, 472-3, 503-4, 509-10, 512, 516, 539, 545, 553, 561, 565, 573, 581, 597, 692.
Comanducci Paolo, 697.
Comino (o Comini) Giuseppe, editore a Pavia, 531, 605, 613.
Compagni Dino, 675-6.
Condillac (Bonnot de) Étienne, 28, 32, 43, 50, 71, 92, 334, 479.
Condorcet (de Caritat de) Marie-Jean-Antoine-Nicolas, 688.
Conforti Luigi, 668.
Coquerel Athanase fils, 481.
Corneille Pierre, 483.
Corner Flaminio, 524.
Corpaci Francesco, 335.
Corradini Pietro Marcellino, 524.
Corsi de' Medici Maria Maddalena, 407.
Corsini Odoardo, 404.
Corsini Neri, cardinale, 407.
Corte Ilario, 221.
Coste Pierre, 334.
Couderc Camille, 477.
Courteille (de La Marche de) Fyot, 489.
Cramer Gabriel, editore a Ginevra, 412, 478, 485, 488-9, 493-4, 499, 505.
Cramer Philibert, editore a Ginevra, 412, 478, 485, 488, 505.
Crébillon (de) Prosper-Jolyot, 484.
Cristini Carlo, 527.
Cuoco Vincenzo, 675-6.
Custodi Pietro, 634, 637, 639, 643, 646, 650-1, 653, 658-9, 662, 672, 684-5.

Dalibon, editore a Parigi, 374.
Damilaville Étienne-Noël, 480, 483-4, 488-9, 493.
De Felice Fortunato Bartolomeo, editore a Yverdon, 491, 495-6, 504.
De Giuliani Antonio, 686.
Delbeke Francis, 292, 437.
Delfico Melchiorre, 687.
Del Riccio Giulio, 407.
Del Soldato Francesco, 631.
De Maddalena Aldo, 3.
De Magistris Maurizio, 624.
De Menasce Giovanni, 690.
Demetrio, caffettiere, 396.
Denina Carlo, 408, 686-7.
De Ponte, editore a Londra, 624.
Derathé Robert, 482.
De Rosa Nicola, 506, 575.
De Sanctis Francesco, 675, 677.
Desfontaines (abate di), vedi: Guyot Pierre-François.
De Silva Andrea Luigi, 408.
De Soria Giovan Gualberto, 302, 375, 421-2, 425-33, 448, 458, 465-6, 503, 507, 525, 545, 551, 565, 567, 571, 575, 589, 607, 617, 626, 632, 642.
De Stefano Francesco, 414, 422-4, 434.
Destutt de Tracy Antoine-Louis-Claude, 697.
Déterville Jean-François-Pierre, libraio a Parigi, 615.

De Tipaldo Emilio, 379.
D'Havet Carlo, editore a Firenze, 653.
Diaz Furio, 481.
Diderot Denis, 315, 484, 495, 642-3, 647-8, 697-8.
Didot François-Ambroise, editore a Parigi, 334, 381, 514-21, 523, 529, 531, 583, 585-7, 625, 701, 721.
Dini Francesco, 440.
Diodati Ottaviano, 495.
Diodoro Siculo, 88.
Domat Jean, 643.
Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi), 409.
Dones Cesare, editore a Milano, 660.
Douville de Maillefer, 483.
Du Deffand (de Vichy-Chamrond) Marie, 478-9, 487.
Dufour Théophile, 419, 504.
Dumaisniel de Saveuse, 483.
Dumont Étienne-Pierre-Louis, 634.
Du Peyrou Pierre-Alexandre, 484, 492.
Dussauge Augusto, 646.
Du Tillot Guillaume, 491.

Einaudi Giulio, editore a Torino, 692-6, 698-9.
Einaudi Luigi, 702.
Einecke, vedi: Heinecke Johann Gottlieb.
Elisabetta Petrovna, imperatrice di Russia, 89, 168.
Erodoto, 189.
Errera Alberto, 685.
Erytropilus Johannes Justus, tipografo editore, 334.
Étallonde (d') Jacques, 481.
Evrardi Guglielmo, 473.

Fabbroni Giovanni, 686.
Fabietti Renato, 694-5.
Fabre Jean, 512.
Fabroni Angelo, 422.
Facchinei Ferdinando, 18, 21, 24, 78, 86, 111, 118, 219, 273, 301-2, 393-4, 417, 422-4, 430, 432, 440, 458, 465-6, 479, 503, 515, 528, 531, 545, 551, 565, 567, 571, 575, 597, 607, 609, 617, 631-2, 698.
Faina, tipografo a Livorno, 444.
Fantechi Giovan Paolo, tipografo a Livorno, 389.
Farinacci Prospero, 17.
Faucci Carlo, 7, 376-9, 381-2, 420, 517, 627.
Federico II, re di Prussia, 66, 268, 503.
Federico Bernardo del Palatinato, ramo di Birkenfeld, 407.
Federighi Giovanni, 387-8, 390, 505.
Fellenberg Daniel, 464.
Feltrinelli Gian Giacomo, editore a Milano, 534, 695-6.
Ferdinando III, arciduca d'Austria e granduca di Toscana, 390, 688.
Fériol Charles-Auguste, duca di Argental, 483, 487-9.
Ferrari Vincenzo, 645.
Ferreri, tipografo a Milano, 655.
Fia, cortigiana, 189.
Filalete Roberto, 411.
Filangieri Gaetano, 647-8, 687, 697.
Filips Giovanni, vedi: Philips John.
Filmer John, 36.
Finzi Luigi, libraio antiquario a Milano, 629.
Firmian (di) Carlo Giuseppe, 515, 576, 626, 684, 688, 691, 701.
Firpo Luigi, 3, 9, 11, 221, 225-6, 229-30, 248, 285, 288-9, 291, 293, 296, 301, 317-8, 323, 325-7, 330, 369, 375, 429, 434, 452, 463, 507, 514, 517, 519, 539, 541, 546, 549, 551, 553, 555, 561, 565, 567, 571, 573, 576, 581, 583, 585, 587, 591, 598, 601, 603, 605, 609, 613, 615, 618-9, 623, 661, 691, 701-2, 721.
Florian (Claris de) François, 483.
Focione, 455.
Fontana Antonio, editore a Milano, 649.
Franceschini, giudice a Livorno, 386, 395, 467.

Francesco I, imperatore, 407, 629.
Francesco I, granduca di Toscana, 449.
Francesco III d'Este, duca di Modena, 435.
Francesco III, duca di Lorena e granduca di Toscana, 406, 474.
Francesco da Fabriano, cartaio a Villa Basilica, 442.
Franci Sebastiano, 24.
Francioni Gianni, 9, 11, 13, 231, 253-4, 263, 265-7, 272, 274-5, 282, 330, 383, 387, 395, 448, 450, 452, 455, 508, 513, 534, 609, 698, 719.
Franklin Benjamin, 643.
Franz Georg, editore a Monaco, 658.
Frati Carlo, 513.
Freganeschi Giovan Battista, 217.
Frezza Isidoro, 507, 575, 577.
Frisi Paolo, 219-21, 292, 385, 393, 396, 437-8, 444, 525, 589, 607, 617, 632, 686.
Fromond Giovanni Claudio, 387-9, 505.
Frugoni Carlo Innocenzo, 407.

Galanti Giuseppe Maria, 687.
Galeazzi Giuseppe, editore a Milano, 23, 430, 463, 491, 496, 507, 526, 555-7, 600-1, 639, 685.
Galilei Galileo, 174, 385.
Galli, editore a Milano, 702.
Gallimard, editore a Parigi, 334.
Gamba Bartolomeo, 415, 583, 587, 625, 629, 634, 637, 640, 701.
Garin Eugenio, 422.
Garnier, editore a Parigi, 334.
Gaspari Gianmarco, 219, 322, 415.
Gaussen Alice C. C., 479.
Gauthier, vedova, editrice a Parigi, 531.
Genovesi Antonio, 507-8, 687.
Gentile Giovanni, 422.
Gianni Francesco Maria, 686.
Gioberti Vincenzo, 675-6.
Gioia Melchiorre, 687.
Giorgi Carlo, editore a Livorno, 422, 444.
Giorgio, santo, 409.
Giovanni Fiorentino, 513.
Giovan Gastone de' Medici, granduca di Toscana, 404-5.
Giovenale Decimo Giunio, 105.
Girolamo, santo, 597, 599.
Giudici Antonio, 529, 601, 721.
Giuffrè Antonino, editore a Milano, 534, 689.
Giuliano l'Apostata, imperatore romano, 484.
Giulini Alessandro, 218, 502.
Giuntini Vincenzo, editore a Lucca, 413, 495.
Giuseppe II, imperatore, 526.
Giusti Anton Maria, cartaio a Villa Basilica, 442.
Giusti Bartolomeo, cartaio a Villa Basilica, 442-3.
Giustiniani Girolamo Ascanio, 594.
Giustiniani Lorenzo, 526.
Giustiniano, imperatore romano, 17, 41.
Glaser Stefan, 482.
Godechot Jacques, 482.
Görlich, editore a Milano, 701.
Goethe Wolfgang, 672.
Goldoni Carlo, 474.
Gonzaga di Castiglione Luigi, 512.
Gorani Giuseppe, 482, 503, 686.
Graesse Johann Georg Theodore, 375, 515, 539, 583, 587, 625, 628-9, 634, 637, 640, 642, 645, 648, 659, 701.
Grandi Giuseppe, 665.
Grasset François, tipografo e libraio a Ginevra, 412, 488, 500.
Grasset Gabriel, tipografo a Ginevra, 488, 494.
Gravier Giovanni, editore a Napoli, 318, 506-8, 525, 532, 574-5, 578, 626.
Gravisi Girolamo, 434.
Gravisi Giuseppe, 292, 438.
Grazzini Anton Francesco (detto «il Lasca»), 405.
Gregori Carlo, 377.
Greppi Antonio, 502, 693.
Greppi Emanuele, 218.
Grevio (Graeve) Johann Georg, 220.

Grimm Friedrick Melchior, 304-6, 314-5, 437, 478-9, 492-3.
Grozio Ugo, 26, 30, 32, 40, 45-7, 55, 73, 88, 103, 121, 334.
Guibert, libraio a Torino, 460.
Guicciardini Francesco, 675-6.
Guillon Claude, 485-6.
Gustavo III, re di Svezia, 66, 526, 591, 632.
Guyot (abate Desfontaines) Pierre-François, 495.

Haar, editore a Parigi, 671.
Hautefort (de) Armand-Charles-Emmanuel, 489.
Heawood Edward, 440, 444, 470, 472.
Heinecke Johann Gottlieb, 643.
Heitz Johann Heinrich, editore a Strasburgo, 670.
Helvétius Claude-Adrien, 23-5, 27-8, 31-2, 41, 43-5, 47, 55, 72, 86, 90-1, 94, 96, 100, 104, 107, 117, 120, 123, 126-8, 220, 334, 489.
Hertz Eduard, 482.
Higgs Henry, 375, 539, 553, 701.
Hilgers Joseph, 459.
Hingray, editore e libraio a Parigi, 647-8.
Hobbes Thomas, 20, 23, 26, 33, 48, 55, 84, 334, 426, 465.
Hoefer Jean-Chrétien, 485.
Hoepli Ulrico, editore a Milano, 669, 701.
Holbach (Thiry d') Paul-Henri, 492.
Hunt Leigh, 624.
Hutcheson Francis, 23.

Imbonati Carlo, 531.
Inghirami Francesco, 379.
Ippocrate, 408.
Isimbardi Maddalena, 221.

Jachson Prospero, 388.
Jannel, intendente delle poste a Parigi, 488-9.
Jemolo Arturo Carlo, 335, 697-8.
Jousse Daniel, 495.

Kaunitz-Rietberg (von) Wenzel Anton, 662, 688.
Kleinschmidt John R., 478, 489.
Kuntze R., editore a Dresda, 701.

La Barre (Lefèvre de) Jean-François, 481-2, 484, 486, 489, 499-502.
La Bruyère (de) Jean, 172.
Lacombe Jacques, editore a Parigi, 494-5.
La Cour (de) Jacques, 410.
Lalli Giovan Battista, 409.
Lambertenghi Luigi, 220, 222, 224, 292, 438.
Lami Giovanni, 376, 379, 389-92, 408-9, 411, 414, 435-6, 452.
Lampredi Giovanni Maria, 408.
Landry Eugenio, 21, 220, 222, 227-8, 230, 232-3, 247-52, 275-6, 283-4, 286, 330, 334, 374-5, 383-9, 393, 396, 402, 415, 420, 422, 429, 435, 445, 463, 472, 479-80, 486, 488, 501-2, 539, 541, 546, 549, 553, 565, 629, 640, 642, 659, 669, 684-5, 689, 693, 701.
Lapi Giovanni, 377-8, 397, 419, 436, 466, 471, 473, 506, 508-9, 547.
Lapi Pompeo, 436.
Lasca, vedi: Grazzini Anton Francesco.
Lawiny Giovanni, 411.
Lawley Robert, 631.
Lay Adriana, 228, 285, 289, 295, 317, 373, 377-8, 380-1, 385-6, 390-1, 396-7, 400, 411, 416-7, 419, 423-7, 429-30, 432-3, 436, 449-52, 457-62, 467, 470, 474, 495, 505, 509.
Lazzareschi Eugenio, 442.
Le Blanc Charles, 377.
Lemcke, editore a New York, 671.
Lemoni Puccio, 411.
Le Monnier Felice, editore a Firenze, 658-9, 679-80, 691.
Leonardo da Vinci, 675.
Leone Giovanni, 690.

Levi Malvano Ettore, 390.
Libertrio Oleno (pseudonimo di Giuseppe Aubert), 390.
Linguet Simon-Nicolas, 489, 525, 589, 607, 617.
Lippi Lorenzo, 411.
Lisini Alessandro, 440.
Locke John, 18, 20, 26, 31-4, 36-7, 39, 41, 43, 50-1, 71, 74-5, 87, 98, 104, 112-3, 174, 334, 407, 409.
Loescher Ermanno Federico, editore a Torino, 687.
Lombardi Franco, 687.
Lomellini Agostino, 432.
Longo Alfonso, 220, 393, 479, 686.
Lorenzi Orlando, 504.
Luigi XIV, re di Francia, 480, 494.
Luigi Eugenio del Württemberg-Stuttgart, 693.
Luini Giacomo, 625.
Lupo Gentile Michele, 675-6.

Mably (Bonnot, abate di) Gabriel, 455, 527.
Maccioni Migliorotto, 424.
Macdonald James, 478-9.
Machiavelli Nicolò, 675-6.
Maestro Marcello, 482, 488, 500, 695-6.
Maffei Ranieri, 450, 453.
Maffei Scipione, 295.
Magalotti Lorenzo, 407.
Maggi Guglielmo, 476.
Magnani Carlo, 442.
Magnanima Luca, 422.
Maimonides (Maimon, Ben, Moses), 40.
Mainardi Andrea, editore a Milano, 624.
Mainoldi Carlo, 696.
Mambelli Giuliano, 509, 513.
Mangieri Domenico, 506, 575.
Manini, tipografo a Milano, 642, 669.
Manuppella Giacinto, 375-6, 381, 394, 402, 420, 472-3, 515, 517, 528, 539, 541, 546, 565, 571, 573, 576, 581, 583, 585, 587, 591, 598, 603, 605, 609, 613, 615, 618-9, 623-5, 627-9, 634, 637, 640, 642-3, 645-6, 648-51, 653-5, 657-63, 665, 668, 670-4, 676, 678-83, 685-7, 689, 693, 701.
Manusé Gaetano, libraio antiquario a Milano, 629.
Manzoni Alessandro, 508, 576, 698.
Manzoni Giacomo, 434.
Marchesini Davidde, 594.
Marelli Giuseppe, editore a Milano, 281, 685.
Mari Cosimo, 381, 426-7, 430, 433.
Marin François-Louis, 493.
Marini Pietro, libraio a Firenze, 649.
Marmontel Jean-François, 492, 502.
Martin Claude, editore a Parigi, 531.
Martini Ferdinando, 676.
Martini Gaetano, editore a Venezia, 627.
Masi Giovan Tommaso, editore a Livorno, 318-22, 326, 365, 390, 422, 509, 511-3, 517, 521, 532, 581, 611, 634.
Masi Glauco, editore a Livorno, 532, 634, 637, 643, 646, 650-2.
Masmonteil Ernest, 482.
Massa Flaminio, 660.
Massa Ruffino, 382, 527-8, 596-7, 631-2, 642, 721.
Masson André, 334.
Matarelli Livio, tipografo a Milano, 672, 674.
Matraia Giovan Giuseppe, 442.
Mattioli Maurizio, 247.
Mattioli Raffaele, 247, 373, 418, 686.
Maugham Frederic Herbert, 481.
Mauri Achille, 685.
Mazel David, 334.
Mazzarino Giulio, cardinale, 438.
Mazzetti Cecilia, 404.
Mazzetti Filippo, 410.
Mazzetti Maria Anna, 406.
Mazzini Giuseppe, 675-6.
Mazzuchelli Filippo, 502.
Mazzuchelli Giovanni Maria, 404, 474, 502.

Mele Giuseppe Luigi, 381.
Melzi Gaetano, 374, 393, 402, 408-9, 420, 539, 541, 546, 549, 553, 701.
Meniconi Francesco, 409.
Menzini Benedetto, 407.
Mercadante Francesco, 689.
Merckus, editore ad Amsterdam, 334.
Messaggi Giocondo, tipografo a Milano, 660.
Metastasio Pietro, 377.
Meyer Alfred, 482.
Michelet Jules, 691.
Mida, 424.
Migliavacca Innocente, 631.
Mignoli Ariberto, 3.
Milizia Francesco, 678.
Milton John, 411.
Minerva, 189, 349, 639.
Mirabeau (Riqueti de) Victor, 642-3, 647-8.
Mirri Mario, 454, 464, 565, 693.
Moisnel Charles-François-Marcel, 483.
Moland Louis, 477, 495, 502.
Molesworth William, 334.
Molhuisen Philip Christian, 334.
Molina Angelo, tipografo a Milano, 533, 665.
Molini Giovan Claudio, editore a Parigi, 317, 329, 381, 456, 469-73, 509, 514-21, 523, 529, 531-2, 563-5, 567, 582-5, 587, 721.
Molini Luigi, editore a Firenze, 411.
Mondolfo Rodolfo, 24, 26, 55, 73, 76, 102-3, 335, 533, 673, 677.
Monod Gabriele, 669.
Monod Olga, 669.
Montadouin Jean-Gabriel, 501.
Montaigne (de) Michel, 63, 334.
Montanari Antonio, 525, 591, 607, 617, 632.
Montesquieu (de Sécondat de) Louis, 18, 25, 29, 33, 35, 37, 39-41, 44, 46-8, 51, 53, 56-7, 59-63, 73, 76, 78, 80, 83, 85, 87, 92, 95, 101-2, 104, 106, 111-2, 119, 121-2, 137, 139, 220, 234, 241, 297, 319, 334, 437, 498, 643, 647-8, 697.
Morangiés (de), 502.
Morellet André, 24, 220-1, 224, 250, 292-5, 301-21, 325-6, 365, 419, 432, 434, 437, 446, 448, 450, 455-6, 461, 482-3, 499, 506, 508, 512-7, 519-24, 528, 533, 642-3, 645, 661, 686, 688, 693, 720.
Morelly, 697.
Moréri Louis, 525.
Moroni Giovan Battista, tipografo a Verona, 525.
Mortier P. le jeune, editore ad Amsterdam, 334.
Mortieri, editore a Firenze, 405.
Moücke Francesco, editore a Firenze, 405.
Mündel, editore a Strasburgo, 670.
Murat Gioacchino, 626.
Murray David, 428.
Mursia Ugo, editore a Milano, 534, 694-5.
Mussi Luigi, editore a Milano, 374, 533, 628, 635, 638, 654, 662, 701.
Mussi Taddeo Antioco, editore a Milano, 322.

Natali Giulio, 529, 601, 678.
Nazario di S. Anna, carmelitano, 462.
Neri Pompeo, 686.
Nero, dottor (pseudonimo), 668, 672, 674.
Nerone, imperatore romano, 504.
Newton Isaac, 405, 408-9.
Nixon Edna, 481.
Notari Umberto, editore a Milano, 676.
Novati Francesco, 218, 382, 464, 684, 693.
Novelli Giambattista, 172.

Odazzi Troiano, 470, 507-8, 575.
Olivecrona (d') Samuel Knut, 527.
Omont Henri, 477.
Orazio Flacco Quinto, 378-9, 596-7, 630-2.

Pacini Francesco, cartaio a Villa Basilica, 443.
Pagano Francesco Mario, 395, 660-1, 687, 697.
Pagliaini Arrigo Plinio, 671-3, 675, 677.
Pagnini Giovan Francesco, 407.
Palazzi Giuseppe, 373, 385, 427.
Palese Carlo, editore a Venezia, 526, 531, 591, 595.
Pallade, 188.
Pallucci Natal Giuseppe, 410.
Palmarocchi Roberto, 671.
Pancrazi Pietro, 679, 681, 686.
Pandolfi Jean, 304, 306, 314-5.
Panelli Ulderico, tipografo a Torino, 694.
Paolini Aldobrando, 631-2, 634, 649.
Paperini G. Bernardo, editore a Firenze, 406.
Paradisi Agostino, 419, 659.
Pardi Fernando, 442.
Parenti Marino, 400, 402, 409, 439, 459, 472-3, 489, 509, 517, 541, 546, 551, 565, 571, 581, 585, 613, 624, 702.
Parini Giuseppe, 217, 393, 654, 693.
Paroletti Luigi, 531-2, 619, 627.
Pasquali Giovan Battista, libraio a Venezia, 392, 525.
Pecorella Letizia, 3.
Pedreschi Luigi, 442, 444.
Pellegrini Amedeo, 442.
Pelli Bencivenni Giuseppe, 376, 379-80, 382, 392, 404, 410, 424, 433-4, 459, 464-5, 550-1.
Pepys William, 479.
Pera Francesco, 377, 384, 390, 450, 513, 634.
Perego Antonio, 7, 376, 382, 625, 689, 691-2, 696-8.
Perego Gaetano, 376.
Perego Giovanni, 377.
Perego Giuseppe, 376.
Perrella Francesco, editore a Milano e a Napoli, 675, 677.
Perret Jean-Pierre, 412.
Persio Flacco Aulo, 247, 639, 645, 649, 658, 672.
Personé Ermenegildo, 525.
Pezzati Luigi, tipografo a Firenze, 631-2.
Philibert Antoine, editore a Ginevra, 334.
Philibert Claude, editore a Ginevra, 334, 478, 488, 505.
Philipon de La Madeleine Louis, 526, 591, 609, 618, 632.
Philips John, 405, 407.
Pietro Leopoldo di Lorena, granduca di Toscana, 390, 409, 426.
Pignatelli Girolamo, 506, 575.
Pilati Carlantonio, 686.
Pindaro, 661.
Pio VI, papa, 459.
Pirola Giacomo, tipografo a Milano, 683, 701.
Pisapia Gian Domenico, 534, 689.
Pisistrato, 188-9.
Pizzorno Agostino, editore a Pisa, 421.
Platone, 55.
Poggiali Gaetano, 513.
Pollera Antonio, cartaio a Collodi e a Piegaio, 443.
Pollera Francesco, cartaio a Villa Basilica, 443.
Pollera Giovan Battista, cartaio a Villa Basilica, 443.
Pollera Sebastiano, cartaio a Collodi e a Piegaio, 443.
Pollera Sebastiano Giuseppe, cartaio a Villa Basilica, 443.
Pomba Giuseppe, editore a Torino, 533, 658.
Pomeau René, 481.
Poni Carlo, 476.
Pope Alexander, 405, 408.
Potenti E., 442.
Pourtalès Paul, 492.
Pozzoli Guido, tipografo a Milano, 663.
Praslin (de Choiseul de) César-Gabriel, 489.

Prévost B., curato di Marnaval, 485.
Prini Laura, 387.
Pufendorf Samuel, 643.
Putinati F. D., scultore, 639-40.

Quadrio Francesco Saverio, 405.
Quérard Joseph-Marie, 495.
Querini Andrea, 594.
Quintiliano Marco Fabio, 88, 609, 617, 632, 643.

Rados Luigi, 641-2.
Raimondi, editore a Milano, 702.
Raineri Biscia Camillo, 659.
Rampoldi Carlo, 635-6, 638, 654, 679-80, 689, 696.
Rappaport Carlo Evaldo, libraio antiquario a Roma, 665.
Rat Maurice, 334.
Ravasi Sofia, 479-80.
Razzauti Alberto, 637.
Remondini, editori a Bassano e a Venezia, 480, 531, 606-7, 609, 616-8.
Reusch Heinrich, 459.
Rey Marc-Michel, editore ad Amsterdam, 484, 492, 499-500, 504.
Reycends (fratelli), librai a Torino, Milano e Lisbona, 460.
Ricciardi Riccardo, editore a Milano e a Napoli, 686.
Richelieu (Du Plessis de) Louis-François-Armand, 502.
Ricker Karl Leopol'dovich, 671.
Risi Paolo, 501.
Rissi, vedi: Rizzi Paolo.
Rizzi Fortunato, 675-6.
Rizzi Paolo, 642-3.
Rizzoli Angelo, editore a Milano, 533-4, 681, 687-8, 697-8.
Robbia Leopoldo, 645.
Robert, 643.
Roberto Bellarmino, santo, 460.
Robespierre (de) Maximilien-François-Isidore, 691.
Rocchi Francesco, tipografo a Lucca, 444.
Rochefort (de) d'Ailly Jean-Amédée, 484.
Roederer Pierre-Louis, 489, 643, 661.
Rogadeo Giovan Donato, 526, 591, 607, 617, 632.
Romagnoli Sergio, 224, 226, 319, 322, 365, 415, 419, 533, 683-5, 687-8, 692, 694.
Romitelli Renato, tipografo a Milano, 669.
Ronchetti, tipografo a Milano, 655.
Rondi Giuseppe, 461-2.
Rosa Mario, 380, 390, 392.
Rosa Lanzi Filippo, 393.
Rotari, 17.
Roti Michele Gaspare, 391.
Rotondò Antonio, 376, 380, 458.
Rotta Salvatore, 422, 496.
Rousseau Jean-Jacques, 24, 27-8, 31-6, 41-2, 74-5, 82, 86-8, 120, 123-4, 127, 168, 225, 246, 334, 382, 390, 419, 433, 454, 459, 485, 489, 504-5, 527, 643, 697.
Rousseau Pierre, 396.

Saba Franco, 247.
Sabaco, re d'Egitto, 88.
Sabbatini Giuliano, 407.
Sabbatini Renzo, 442-4.
Sacchetti Franco, 513.
Saitta Giuseppe, 673, 677.
Salvioli Carlo, 407.
Salvioli Gabriele, 407.
Sammer R., editore a Vienna, 532, 622-3.
Sandbergs, editore a Stoccolma, 671.
Sansoni Giulio Cesare, editore a Firenze, 683-4, 694, 702.
Santa Maria, incisore, 654-5.
Santini Antonio, tipografo a Livorno, 444.
Sanvito Francesco, editore a Milano, 660.
Scerbatov Michail Michajlovich, 89.
Schazmann Paul-Émile, 482.
Schiaffini Alfredo, 686.

Schreuder Jean, editore ad Amsterdam, 334.
Schupfer Franz, 529, 601.
Schweitzer Albert, 455.
Scipione Publio Cornelio (pseudonimo di Giambattista Biffi), 382, 684.
Sclopis Federigo, 661.
Scotti, editore a Milano, 660.
Secchi Pietro, 220, 292, 438.
Seedorf (Fegeli von) Francesco, 407.
Segati, editore a Milano, 677.
Séguier Antoine-Louis, 486.
Seigneux de Correvon Gabriel, 474, 500.
Seneca Lucio Anneo, 589-90, 607-8, 643.
Senélier Jean, 504.
Sepolina Anne, 514.
Seregni Giovanni, 218.
Serristori Antonio, 406.
Servan Joseph-Michel-Antoine, 482, 494, 642-3.
Settembrini Luigi, 698.
Seugnet, incisore, 585.
Shakespeare William, 692.
Signorelli Carlo, editore a Milano, 673-4, 683.
Sijthoff A.W., editore a Lione, 334.
Silla Lucio, 83, 95, 279.
Silla (pseudonimo di Pietro Verri), 280.
Silvestri Giovanni, editore a Milano, 381, 627, 635, 639, 650, 653-4.
Siries Cosimo, 409.
Sirven Élisabeth, 480.
Sirven Pierre-Paul, 480, 494, 589.
Soiecourt (Duval de) Nicolas-Pierre, 484.
Solari Gioele, 661.
Sommaruga Rodolfo, 678.
Sommi Picenardi Guido, 436, 438, 464.
Sonnenfels (von) Joseph, 526, 591, 607, 617, 632.
Sonzogno Edoardo, editore a Milano, 533, 654, 666-9, 672, 674, 691.
Sormani Andreani Verri Luisa, 247.
Sperges, Palenz und Reisdorf (von) Josef, 688.
Sperling Heinrich Otto, editore a Milano, 670.
Spinazzola Franceschi Dora, 539, 581, 645, 659, 702.
Spon Jacob, 496.
Spulcioni Giovan Francesco, 410.
Stampa, corrispondente di Pietro Verri, 384.
Stanislao Augusto Poniatowski, re di Polonia, 512.
Stechert G.E., editore a New York, 670.
Steinert, editore a Parigi, 671.
Sterne Lawrence, 643.
Stianti (fratelli), tipografi a San Casciano, 684.
Strabone, 88.
Strambi Matteo, tipografo a Livorno, 444.
Stucchi Ceretti, tipografo a Milano, 674.
Stude Giacomo, editore a Venezia, 662.
Studiati Giuseppe, 381, 467.
Suard Jean-Baptiste, 396.
Sully (de Béthune de) Maximilien, 476.

Taglini V., 390.
Talenti Vincenzo Filippo, 404.
Tamagno, abate, 434.
Tariffi, editore a Pistoia e Roma, 678.
Tastu G., tipografo a Parigi, 648.
Tegrimi Francesco, cartaio a Vorno, 443.
Tegrimi Gregorio, cartaio a Vorno, 443.
Tempesti Giovan Battista, 377, 436.
Thieme Ulrich, 377, 507.
Thiériot Nicolas-Claude, 483-4.
Thompson John, 405, 407-8.
Timpanaro Morelli Maria Augusta, 285, 289-90, 373, 376, 386, 391-2, 399-400, 404, 410, 414, 417-8, 434.
Tino Adolfo, 5.
Tito, imperatore romano, 94, 171.
Toccagni Giuseppe, 660.
Torcellan Gianfranco, 18, 375, 393, 422, 473, 503, 509, 524, 571, 573, 581, 591, 702.

Toresella Carlo, 543, 553, 555, 619.
Tourneux Maurice, 478.
Traiano, imperatore romano, 94, 171, 347, 360.
Treillard François, 491.
Triboniano, 17.
Tricaud François, 520.
Trivulzio Gian Giacomo, 436.
Tscharner de Bellevue Vincent Bernhard, 325, 419, 454-6, 693.
Turotti Felice, 660.

Ugoni Camillo, 384.
Ulpiano, 600-1.
Ustariz Geronimo, 476.

Valentini, tipografo a Milano, 655, 657.
Valeri Nino, 281.
Valiani Leo, 3.
Vallaresso Alvise, 594.
Valsecchi Franco, 690.
Van den Heuvel Jacques, 480.
Van Ellen Frederick, editore all'Aja, 424.
Vannucchi Antonio Maria, 407.
Van Oest G., editore a Bruxelles, 670.
Vasco Francesco Dalmazzo, 686.
Vasco Giambattista, 556, 686.
Vattel (de) Emmerich, 20, 27, 29, 31-2, 34, 39-40, 49, 52, 73, 79, 83, 85, 87-8, 97, 105, 112, 119, 334, 643.
Vellutelli Paolino, 442.
Ventura Luciano, 682.
Venturi Franco, 3, 15, 18, 27, 63-4, 66, 89, 117, 223-4, 229, 292, 304-6, 308, 310, 314, 322, 325, 329, 331-2, 335, 375, 377, 379, 388, 390, 393, 396, 400, 415, 419, 422, 432-4, 437-8, 445-6, 455-7, 460, 465, 471, 500, 502, 504, 509, 527, 533, 541, 553, 565, 567, 581, 591, 598, 618, 686, 692-3, 695-8, 702.
Venturini Salvatore, 473-6, 571.
Venuti Filippo, 385.
Verico Antonio, 650.
Vernazza di Freney Giuseppe, 460.
Verri Alessandro, 21, 41, 73, 75, 217-24, 226-9, 247, 267, 281, 291, 317, 326, 373, 378, 383-4, 393, 400, 415, 422, 426-7, 431, 466, 479, 492, 502-3, 505-7, 515, 525, 545, 589, 597, 607, 617, 632, 659, 687-8, 693, 697.
Verri Pietro, 21, 23-4, 27-8, 30-5, 37, 40, 45-50, 55-7, 60, 63-4, 75, 87-8, 95, 102-3, 107, 112, 117, 201, 217-29, 232-3, 246-7, 249-54, 259-63, 267-8, 273-6, 280-92, 295, 309, 323-6, 330, 334, 373, 375, 377-8, 380-91, 393-7, 399-400, 411, 413-9, 422-5, 427, 429-30, 432-4, 436, 438, 448-9, 451-2, 456-60, 462, 465-7, 473, 477, 479, 495-6, 502-3, 505-7, 512, 515, 525, 528, 545, 571, 589, 597, 607, 617, 632, 659, 661, 687-8, 692-3, 720.
Verzone Carlo, 405.
Vianello Carlo Antonio, 217-8, 221, 228, 393, 685, 693.
Vieusseux Gian Pietro, 527.
Villa Carlo Pietro, 230, 233, 374, 384, 388, 393-4, 415, 421, 454, 539, 546, 635, 637-8, 702.
Villa Pernice Angelo, 374.
Villa Pernice Rachele, 374.
Villani Giovanni, 675-6.
Villari Pasquale, 415, 533, 658-9, 676, 693.
Visconti di Saliceto Giuseppe, 414.
Vitale Maurizio, 687.
Vivarelli U., disegnatore, 631.
Volante G., tipografo a Torino, 687.
Volpicelli Luigi, 442.
Voltaire (Arouet, detto) François-Marie, 66, 220, 318, 406, 409, 412, 459, 476-506, 514, 524-5, 528, 572-3, 575, 580-1, 588-9, 597, 606-7, 611, 616-7, 624, 626, 632, 634, 637, 643, 646-8, 662-3, 680, 688, 697-8, 721.

Wade Ira Owen, 485, 488, 500.
Wagnière Jean-Louis, 493.
Weiss Charles, 485-6.
Weiss Leopold, editore a Vienna, 671.
Wiget, tipografo a Milano, 669.
Wilzeck (von) Johann Josef, 529, 601.

Ximenes Leonardo, 411.

Zacchiroli Francesco, 525, 589, 607, 617, 632.
Zambeccari, libraio a Padova, 640.
Zambrini Francesco, 513.
Zampelli Antonio, 665.
Zaninelli Sergio, 3.
Zannovich Stefano, 512.
Zanobetti Giovanni, editore a Livorno, 646.
Zanotti Francesco, 408.
Zapperi Roberto, 379.
Zarone Giuseppe, 335.
Zatta Antonio, editore a Venezia, 393.
Zeppegno Giovanni, tipografo a Torino, 695.
Ziino Michele, 18, 333, 335.
Ziliotto Baccio, 292, 434, 438.
Zipoli Perlone (pseudonimo di Lorenzo Lippi), 411.
Zwinger Rudolph, 408.

INDICE DEL VOLUME

DEI DELITTI E DELLE PENE

a cura di Gianni Francioni

Dei delitti e delle pene 15

A chi legge 17
Introduzione 23
I. Origine delle pene 25
II. Diritto di punire 29
III. Conseguenze 33
IV. Interpetrazione delle leggi 36
V. Oscurità delle leggi 39
VI. Proporzione fra i delitti e le pene 40
VII. Errori nella misura delle pene 44
VIII. Divisione dei delitti 46
IX. Dell'onore 49
X. Dei duelli 52
XI. Della tranquillità pubblica 53
XII. Fine delle pene 54
XIII. Dei testimoni 55
XIV. Indizi, e forme di giudizi 58
XV. Accuse segrete 60
XVI. Della tortura 62
XVII. Del fisco 68
XVIII. Dei giuramenti 70
XIX. Prontezza della pena 70
XX. Violenze 72
XXI. Pene dei nobili 73
XXII. Furti 75
XXIII. Infamia 76
XXIV. Oziosi 78
XXV. Bando e confische 79
XXVI. Dello spirito di famiglia 80
XXVII. Dolcezza delle pene 83
XXVIII. Della pena di morte 86
XXIX. Della cattura 95
XXX. Processi e prescrizione 98
XXXI. Delitti di prova difficile 100
XXXII. Suicidio 103
XXXIII. Contrabbandi 108
XXXIV. Dei debitori 109
XXXV. Asili 112
XXXVI. Della taglia 113
XXXVII. Attentati, complici, impunità 114
XXXVIII. Interrogazioni suggestive, deposizioni 115

XXXIX. Di un genere particolare di delitti 117
XL. False idee di utilità 119
XLI. Come si prevengano i delitti 121
XLII. Delle scienze 122
XLIII. Magistrati 125
XLIV. Ricompense 126
XLV. Educazione 126
XLVI. Delle grazie 127
XLVII. Conclusione 128

Appendice. Materiali preparatori, prima redazione e varie aggiunte in stesura autografa 131

Appunti per la prima redazione 133
Prima redazione 135
Appunti per la *Cattura* 200
Aggiunte per la prima edizione 201
Aggiunte per la «quinta» edizione 205

NOTA AL TESTO

La genesi dell'opera e le testimonianze dei contemporanei 217
Il manoscritto autografo 229
La prima redazione e la sua logica interna 232
La seconda redazione nella copia di Pietro Verri 247
Il ruolo del Verri nella seconda redazione 250
Confronto tra la prima e la seconda redazione 253
Le aggiunte autografe per la prima edizione in corso di stampa 283
Dalla prima alla «terza» edizione 288
La «quinta» edizione e le testimonianze autografe dei suoi incrementi testuali 292
Una nuova metamorfosi del testo: l'ordinamento Morellet 304
L'origine della *vulgata* e l'edizione di «Londra», 1774 315
La «filologia» di Giulio Beccaria 322
La «volontà» dell'autore tra libera espressione e assenso «coatto» 324
Criteri di edizione 327

Appendice. Tabelle comparative dei diversi ordinamenti del testo del *Dei delitti e delle pene* 337

I. Tabella comparativa dell'ordinamento del testo della prima e della seconda redazione 339
II. Tabella comparativa dell'ordinamento del testo del ms. autografo (A) e delle stampe curate dall'autore (L) 341
III. Tabella comparativa dell'ordinamento del testo delle stampe curate dall'autore (L) e del ms. autografo (A) 353
IV. Tabella comparativa dell'ordinamento del testo della *vulgata* e dell'edizione di «Harlem» [Livorno], 1766 (L5) 365

BIBLIOGRAFIA

LE EDIZIONI ITALIANE DEL «DEI DELITTI E DELLE PENE»

di Luigi Firpo

Parte prima. La fortuna di un libro celebre 371

1. La bibliografia delle opere del Beccaria 373
2. Il ritratto del 1766 376
3. L'edizione originale (Livorno, luglio 1764) 382
4. La contraffazione di «Monaco» (Firenze, autunno 1764) 394
5. La «terza» edizione (Livorno, marzo 1765) 411
6. La «quarta» edizione: un fantasma che si materializza 436
7. La «quinta» edizione (Livorno, marzo 1766) e le sue varianti 444
8. La contraffazione della «quinta» edizione (1766) 466
9. La «sesta» edizione impressa a Parigi e la sua replica («Harlem», 1766) 466
10. La ristampa di «Buglione» del 1767 473
11. Il *Commentario* di Voltaire (1766) 476
12. L'ultima edizione dell'Aubert («Lausanna», 1769) 503
13. La prima raccolta delle *Opere* (Napoli, 1770-1771) 506
14. L'edizione di «Londra» (Livorno, 1774) 508
15. L'edizione Didot-Molini (Parigi, 1780) 514
16. L'edizione di «Harlem-Parigi» del 1780 516
17. La tiratura per amatori dell'edizione Didot-Molini (Parigi, 1781) 518
18. La prima edizione veneziana e il suo *Supplemento* (1781-1787) 524
19. L'edizione nizzarda di Ruffino Massa (1783-1784) 527
20. L'*Apologia* di Antonio Giudici (1784) 529
21. L'edizione minuscola del Cazin e la sua contraffazione (1786) 529
22. Le ultime ristampe settecentesche 531
23. Ottocento e Novecento 532

Parte seconda. Le edizioni 535

Edizioni del secolo XVIII 537
Edizioni del secolo XIX 624
Edizioni del secolo XX 671

Abbreviazioni 701

Indice delle persone citate 705

IMPRESSO IN MILANO
IN TREMILA ESEMPLARI NON VENALI
NEL MESE DI OTTOBRE 1984
DA OTTAVIO CAPRIOLO